

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **VIII LEGISLATURA** —————

Doc. XXIII
n. 1/X

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA**

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO SEDICESIMO



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1851/C-4383

Roma, 18 dicembre 1980

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1846/C-4379 del 18 novembre 1980, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta Commissione, come Documento 259, Documento 263, Documento 536, Documento 543, Documento 544, Documento 545, Documento 546, Documento 573, Documento 586, Documento 624, Documento 676, Documento 683, Documento 689, Documento 840, Documento 1084, Documento 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965, sull'arresto di Luciano Leggio, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel sedicesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1275/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoreproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1852/C-4384

Roma, 18 dicembre 1980

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

ROMA

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1847/C-4380 del 18 novembre 1980, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta Commissione, come Documento 259, Documento 263, Documento 536, Documento 543, Documento 544, Documento 545, Documento 546, Documento 573, Documento 586, Documento 624, Documento 676, Documento 683, Documento 689, Documento 840, Documento 1084, Documento 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965, sull'arresto di Luciano Leggio, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel sedicesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e la fotoreproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le «scalette», «bozze» o «tracce» inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da Autorità

pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonché delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione «sostanzialmente anonimi» nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un

emendamento presentato dal deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonchè di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito «rivivere» in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonché a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatili dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire

l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolineare che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perché numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presidenti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte, a loro volta, nel *Doc. XXIII*, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

costituisce il sedicesimo di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente nell'Avvertenza del primo tomo (V. *Doc.* XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura, pag. XII), ciò è dipeso dalla ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono essere raggruppati nel Volume medesimo, i quali — secondo una rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un loro «campione» — constano di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — in una serie di complessi documentali, indicati analiticamente come Documento 259, Documento 263, Documento 536, Documento 543, Documento 544, Documento 545, Documento 546, Documento 573, Documento 586, Documento 624, Documento 676, Documento 683, Documento 689, Documento 840, Documento 1084, Documento 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965, sull'arresto di Luciano Leggio: complessi documentali che hanno come termine di riferimento comune la riconducibilità degli atti in essi raggruppati ad un'omogenea serie di indagini della Commissione concernenti Luciano Leggio.

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione. È omessa, peraltro, la pubblicazione di taluni di essi o di talune loro parti, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato ristretto incaricato di verificare la conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di cui vengono citati gli estremi in apposite note riferite a ciascuna omissione.

La scarsa leggibilità di taluni di detti atti è dovuta alla circostanza che quelli in possesso della Commissione sono, molte volte, copia di originali rimasti in possesso dei diversi soggetti da cui la Commissione li ha acquisiti.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano pervenuti alla Commissione, desunta dalle relative lettere di trasmissione. Allo scopo di agevolare la consultazione di taluni atti, la loro sequenza è stata scandita con la stampigliatura da parte degli uffici della Commissione di numeri d'ordine progressivi su ciascuno di essi.

Apposite note a piè di pagina facilitano, infine, l'individuazione materiale dei diversi atti, ovviando all'inconveniente dello «sfalsamento» della numerazione originaria delle rispettive pagine, dovuto alla loro trasposizione in una nuova e diversa struttura editoriale.

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carrarò agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (3):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21 settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso il 25 febbraio 1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (4):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo «Polizzello», trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Polizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, trasmessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato agrario regionale, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo «Polizzello».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo «Polizzello» di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relativa all'assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6 maggio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio 1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(3) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(4) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- lermo, relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.
- Doc. 542.* — Appunto, trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.
- Doc. 552.* — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.
- Doc. 568.* — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14 marzo 1964.
- Doc. 582.* — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.
- Doc. 589.* — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per l'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.
- Doc. 612.* — Rapporto, trasmesso il 12 maggio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui consorzi irrigui «Cannata», «Naso», «Eleuterio» e «Sant'Elia».
- C) Documentazione concernente gli enti regionali siciliani (5):*
- Doc. 594.* — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.
- Doc. 681.* — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.
- Doc. 858.* — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.
- Doc. 860.* — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.
- Doc. 1120.* — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.
- D) Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane (5):*
- Doc. 124.* — Documenti vari, trasmessi in epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo.
- Doc. 476.* — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse dalla Regione siciliana.
- Doc. 940.* — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'Assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(5) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo* (6):

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi, delle concessioni e delle licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il 14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio 1964 dal Ministero dell'interno, dei Sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'Assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964 dalla Regione siciliana e successivamente

aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile 1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi alla vicenda del castello « Utveggio » di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Istituto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 febbraio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(6) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/I - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/II - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/III - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- menti della Sicilia occidentale, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.
- Doc. 679.* — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.
- Doc. 692.* — Relazione della Questura di Palermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione, in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.
- Doc. 706.* — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.
- Doc. 714.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «La Favorita Immobiliare».
- Doc. 715.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Paterò - F.lli D'Arpa».
- Doc. 716.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo».
- Doc. 717.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.
- Doc. 718.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.
- Doc. 719.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Cacace e Catalano».
- Doc. 720.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Vincenzo Marchese».
- Doc. 721.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Antonino Semilia e figli».
- Doc. 799.* — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente della Regione siciliana.
- Doc. 906.* — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa il 25 maggio 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.
- Doc. 947.* — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco «La Favorita» di Palermo.
- Doc. 950.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.
- Doc. 951.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, «Immobiliare Michelangelo» e «Immobiliare Strasburgo».
- Doc. 952.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli Moncada di Salvatore».
- Doc. 953.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».
- Doc. 954.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».
- Doc. 955.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Di Patti Giuseppe».
- Doc. 956.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Sorci Giovanni e Collura Antonino».
- Doc. 957.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Guarino Lorenzo».
- Doc. 958.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Terranova Antonino».
- Fascicolo personale (n. 280)*, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del signor Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.
- Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.*
- F) Documentazione varia concernente il costruttore Francesco Vassallo (7):**
- Doc. 8.* — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.
- Doc. 12.* — Fascicolo personale del costruttore Francesco Vassallo, trasmesso il 12 agosto 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.
- Doc. 200.* — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.
- Doc. 200/III.* — Documentazione relativa ai rapporti del costruttore Francesco Vassallo con istituti di credito.
- Doc. 737.* — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.
- G) Documentazione varia concernente il signor Vito Ciancimino (7):**
- Doc. 628.* — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa «Aversa».
- Doc. 630.* — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.
- Doc. 631.* — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi al signor Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo.
- Doc. 639.* — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione al signor Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.
- Doc. 647.* — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

(7) I Documenti 8, 12, 200, 200/III, 737, 628, 630, 631, 639, 647, 662, 856, 1119 e 1121 sono raggruppati nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il 17 maggio 1975 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società «Aversa» diretto al Tribunale amministrativo regionale di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune Amministrazioni comunali siciliane* (8):

a) *Amministrazione comunale di Trapani:*

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento* (8):

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione svolta dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'Assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della «Commissione Martuscelli».

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta* (8):

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964 dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

(8) I Documenti 202, 252, 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggruppati nell'undicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/V - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari (9):*

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati (9):*

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 settembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio, trasmesse il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966 dal Comune di Palermo, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il 13 marzo 1970 dalla Guardia di finanza di Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune di Messina, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Palermo e il 31 maggio 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sul signor Giacomo Aliotta, presidente del

sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito (9):*

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento del signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisita, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito, con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) *Documentazione concernente l'onorevole Salvatore Fagone (9):*

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onorevole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi all'onorevole Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre 1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele».

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano (10):*

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

(9) I Documenti 800, 27, 188, 408, 410, 609, 618, 402, 592, 653, 1008, 844 e 1134 sono raggruppati nel dodicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura) (N.d.r.)

(10) Il Documento 414, che è stato pubblicato prima dei Documenti 38 e 165, formando il contenuto di un tomo a sé stante, è stato raggruppati nel tredicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I Documenti 38, 165, 416, 548, 694, 708, 823, 968, 975, 980, 988, 990, 1016, 1028, 1029, 1032, 1058, 1068 e 1112 sono raggruppati nel quattordicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura) (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- tati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.
- Doc. 165.* — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 febbraio 1964 dal Ministero delle finanze e successivamente aggiornati.
- Doc. 414.* — Organized crime and illicit traffic in narcotics — Report of the Committee on Government Operations United States Senate made by its Permanent Subcommittee on Investigations together with additional combined views and individual views (c.d. «Rapporto Mc Clellan»).
- Doc. 416.* — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.
- Doc. 548.* — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.
- Doc. 694.* — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.
- Doc. 708.* — Sentenza, emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo, con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 31 gennaio 1966.
- Doc. 823.* — Corrispondenza con il dirigente dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi, sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e negli anni successivi.
- Doc. 968.* — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.
- Doc. 975.* — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 980.* — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al 1973.
- Doc. 988.* — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.
- Doc. 990.* — Notizie e dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato per le indagini sui casi di singoli mafiosi, sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti e sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano.
- Doc. 1016.* — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 1028.* — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.
- Doc. 1029.* — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal Comando del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28 febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi* (11):

a) *Luciano Leggio*:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per associazione per delinquere e assolti, per insufficienza di prove, dall'imputazione di omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altre 115 persone, impu-

tati di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti a Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati, commessi a Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l'11 luglio 1959 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto a Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salvatore Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio 1970 dal Tribunale di Palermo.

(11) Il Documento 551 è stato pubblicato prima dei Documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545 e 546, avendo formato oggetto, per la sua considerevole mole, di un tomo (il quindicesimo) a sè stante (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573, 586, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio sono raggruppati nel presente tomo, che costituisce il sedicesimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 dicembre 1969 in Roma, con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del dottor Michele Na-

varra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi negli anni dal 1959 al 1963 nella città di Palermo.

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altri reati.

d) *Francesco Paolo (Frank) Coppola*:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla Questura di Roma, e successivi aggiornamenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16 ottobre 1963 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo relativo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 26 febbraio 1964 dal Ministero del tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa l'11 ottobre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito il 25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso il 12 novembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto 1974 dal Giudice istruttore del Tribunale

di Firenze, contro Francesco Paolo Coppola, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo Coco, Mario D'Agnolo, Adriano Amoroso e Angelo Plenteda per tentato duplice omicidio nei confronti di Angelo Mangano e di Domenico Casella.

e) *Salvatore Lucania (Lucky Luciano):*

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre 1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

f) *Giuseppe Doto (Joe Adonis):*

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativi ai procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Giuseppe Doto, *alias* Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre 1971 dall'organismo tecnico della Commissione.

Q) *Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato:*

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) *Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane:*

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, di omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier, di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e di altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza e di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e di detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage, dell'omicidio di Pasquale Almerico e di altri omicidi nonché di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sachelì, imputati di omicidio in persona di Vin-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il 14 febbraio 1953.
- Doc. 539.* — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.
- Doc. 540.* — Processo verbale dell'interrogatorio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia giudiziaria da Santo Selvaggio, autista della ditta «Valenza Galati».
- Doc. 559.* — Sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce, nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.
- Doc. 682.* — Atti del procedimento penale contro Attilio e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fugarino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.
- Doc. 732.* — Fascicoli amministrativi relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia.
- Doc. 864.* — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili di tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.
- Doc. 1089.* — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.
- Doc. 1101.* — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.
- Doc. 1132.* — Copia della sentenza, emessa il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio Fidora e Bruno Caruso.
- Doc. 522.* — Rapporto del 6 maggio 1969 del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di altri reati.
- Doc. 735.* — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Francesco Paolo Coppola.
- Doc. 791.* — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.
- Doc. 792.* — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo Cosentino.
- Doc. 810.* — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.
- Doc. 948.* — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di Pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso:*

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra mafia e pubblici poteri, consegnata il 29 novembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20 e il 21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria a carico di Michele Guzzardi più 42, trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e la cessazione della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.

INDICE GENERALE

AVVERTENZA	Pag.	IX
I. — <i>DOCUMENTO 259</i> — SENTENZA, EMESSA IL 23 OTTOBRE 1962 DALLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, CONDANNATI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E ASSOLTI, PER INSUFFICIENZA DI PROVE, DALL'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO IN PERSONA DI MICHELE NAVARRA E GIOVANNI RUSSO	»	3
II. — <i>DOCUMENTO 263</i> — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO FRANCESCO PAOLO MARINO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E DI FAVOREGGIAMENTO DELLA LATITANZA DI LUCIANO LEGGIO	»	89
III. — <i>DOCUMENTO 536</i> — RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DELLA MAFIA DI CORLEONE, TRASMESSO DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO, DOTTOR CESARE TERRANOVA	»	157
IV. — <i>DOCUMENTO 543</i> — SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO, EMESSA IL 14 AGOSTO 1965 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRE 115 PERSONE, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DEGLI OMICIDI DI FRANCESCO PAOLO STREVA, BIAGIO POMILLA E ANTONINO PIRAINO, AVVENUTI A CORLEONE IL 10 SETTEMBRE 1963, E DI ALTRI REATI CONSUMATI IN PROVINCIA DI PALERMO SINO AL 14 MAGGIO 1964	»	187
V. — <i>DOCUMENTO 544</i> — SENTENZA, EMESSA IL 13 OTTOBRE 1967 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI OMICIDIO E DI ALTRI REATI, COMMESSI A CORLEONE FRA IL 1955 E IL 1963 ..	»	245
VI. — <i>DOCUMENTO 545</i> — SENTENZA DI ASSOLUZIONE, PER INSUFFICIENZA DI PROVE, EMESSA IL 30 DICEMBRE 1952 DALLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO, NEI CONFRONTI DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, IMPUTATI DELL'OMICIDIO DI PLACIDO RIZZOTTO E DI ALTRI REATI	»	371

VII. — <i>DOCUMENTO 546</i> — SENTENZA, EMESSA L'11 LUGLIO 1959 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO, CON LA QUALE VENIVA CONFERMATO LA SENTENZA CON CUI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI ERANO STATI ASSOLTI DAL REATO DI OMICIDIO IN PERSONA DI PLACIDO RIZZOTTO, AVVENUTO A CORLEONE IL 10 MARZO 1948	Pag.	423
VIII. — <i>DOCUMENTO 573</i> — SENTENZA DI ASSOLUZIONE, EMESSA IL 10 GIUGNO 1969 DALLA CORTE DI ASSISE DI BARI, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO, SALVATORE RIINA, CALOGERO BAGARELLA ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI OMICIDIO E DI ALTRI REATI	»	487
IX. — <i>DOCUMENTO 586</i> — FASCICOLI, ALLEGATI ALLA PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA CON OBBLIGO DI SOGGIORNO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO E SALVATORE RIINA, TRASMESSI IL 7 FEBBRAIO 1970 DAL TRIBUNALE DI PALERMO	»	799
X. — <i>DOCUMENTO 624</i> — ATTI DEL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE A CARICO DI LUCIANO LEGGIO	»	989
XI. — <i>DOCUMENTO 676</i> — SENTENZA, EMESSA IL 23 DICEMBRE 1970 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, CON LA QUALE LEGGIO FU CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PERCHÈ RITENUTO RESPONSABILE DEL DUPLICE OMICIDIO IN PERSONA DI MICHELE NAVARRA E GIOVANNI RUSSO	»	993
XII. — <i>DOCUMENTO 683</i> — FASCICOLO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE A CARICO DI LUCIANO LEGGIO	»	1239
XIII. — <i>DOCUMENTO 689</i> — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, DOTTOR PIETRO SCAGLIONE, E DEL PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, DOTTOR NICOLA LA FERLITA, IN ORDINE ALLA CUSTODIA PRECAUZIONALE DI LUCIANO LEGGIO	»	1245
XIV. — <i>DOCUMENTO 840</i> — ATTO NOTARILE, REDATTO IL 10 DICEMBRE 1969 IN ROMA, CON IL QUALE LUCIANO LEGGIO NOMINA SUA PROCURATRICE GENERALE MARIA ANTONIETTA LEGGIO ...	»	1269

XV. — <i>DOCUMENTO 1084</i> — RELAZIONE PERITALE, TRASMESSA IL 20 MAGGIO 1974 DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI, SULLE CONDIZIONI FISICHE DI LUCIANO LEGGIO	Pag.	1277
XVI. — <i>DOCUMENTO 1096</i> — APPUNTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI LUCIANO LEGGIO E NOTE INFORMATIVE SUL CONTO DI LUCIANO LEGGIO E DI GASPARE CENTINEO, TRASMESSI IL 10 E IL 16 LUGLIO 1974 DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	»	1309
XVII. — RAPPORTO DEL PREFETTO DI PALERMO IN DATA 1° GIUGNO 1965 SULL'ARRESTO DI LUCIANO LEGGIO	»	1391
INDICE DEI NOMI	»	1403

DOCUMENTI

**NN. 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573,
586, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096**

DOCUMENTO 259

**SENTENZA, EMESSA IL 23 OTTOBRE 1962 DALLA CORTE DI ASSISE
DI PALERMO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, CONDANNA-
TI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E ASSOLTI, PER INSUFFI-
CIENZA DI PROVE, DALL'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO IN PERSONA
DI MICHELE NAVARRA E GIOVANNI RUSSO**

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

RACCOMANDATA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Roma, 12 marzo 1965

1

IL PRESIDENTE

Prot. D/ 776

Al Primo Presidente della
Corte di Appello di

= PALERMO =

oggetto: Procedimento penale per l'omicidio di NAVARRA Michele e RUSSO Giovanni, avvenuto in zona di Palazzo Adriano il 2 agosto 1958.

Prego far conoscere lo stato del procedimento penale in oggetto, già definito dinanzi a codesta Corte di Assise in primo grado, e trasmettere copia della relativa sentenza.

(Sen. Donato PAFUNZI)



Doc. 259

Date di arrivo **30 MAR. 1965**
N. **799**

2

Presidenza della Corte di Appello di Palermo

Risposta a nota del di 12 marzo 1965

N. D/776

(1)

OGGETTO: Procedimento penale contro Leggio Luciano e c. imputati dell'omicidio di Navarra Michele e Russo Giovanni.

Prot. n. 799-16/7-In

Alligati n. 1

Palermo, 26 marzo 1965

Raccomandata

On.le PRESIDENTE
della Commissione Parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Senato della Repubblica

R O M A

In relazione alla nota in oggetto indicata, trasmetto copia della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 23 ottobre 1962 nel procedimento penale contro Leggio Luciano e c. imputati dell'omicidio di Navarra Michele e Russo Vincenzo. (2)

L'appello avverso detta sentenza è fissato per l'udienza del 27 marzo 1965.

IL PRIMO PRESIDENTE

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 5. (N.d.r.)

(2) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

G/O.

N. 47/1960 Reg. Gen.

N. 52/1962 Reg. Sent.

3

CORTE DI ASSISE DI PALERMO = SEZIONE SECONDAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventitrè
del mese di ottobre in Palermo. *23/x 1962*

La Corte d'Assise di Palermo - Sezione Seconda
composta dai Signori :

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dott. Piscitello Gaetano | - | Presidente |
| 2. Dott. Coniglio Saverio | - | Giudice estensore |
| 3. Fazio Vincenzo |) | |
| 4. Sanfilippo Matteo |) | |
| 5. Barbagallo Alfio |) | Giudici Popolari |
| 6. Palmeri Angelo |) | |
| 7. Quasimodo Francesca Paola |) | |
| 8. Marasà Tommaso |) | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato
dal Signor Dott. Pasquale Lo Torto - Sostituto Procuratore
della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere signor
Sicurella Giuseppe

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa ad istruzione formale

C O N T R O

1°) LEGGIO LUCIANO di Francesco Paolo e di Palazzo Maria-

- Rosa, nato a Corleone il 13.1.1925 ivi residente -
Via Lanza, n. 24 - Latitante - contumace. *207*
- 2°) ROFFINO GIUSEPPE di Vincenzo e di Lo Piccolo Benedetta, nato a Lucca Sicula, il 18.11.1917 - residente a Corleone - Via Lanza - Latitante - contumace -
- 3°) LEGGIO GIUSEPPE di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 3.1.1935 - ivi dom.to - residente a Palermo - Via Ugdulena, n. 62 - Detenuto - Presente.
- 4°) LEGGIO FRANCESCO di Leoluca e fu Patti Giuseppa, nato a Corleone il 21.3.1906 ivi residente - Via Lombardia - libero - contumace.
- 5°) LEGGIO LEOLUCA di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 15.2.1928 - ivi residente - Via Lombardia - Libero - contumace.
- 6°) FERRARA INNOCENZO fu Pietro e fu Siragusa Lucia, nato a Corleone il 18.4.1911 - ivi residente - Cortile Ribaudò - n.21 - Detenuto - presente.
- 7°) FERRARA GIOVANNI fu Pietro e fu Siragusa Lucia, nato in Corleone il 10 aprile 1916 - ivi residente - Via De Gennaro, 15 - Detenuto - presente.
- 8°) RAIÀ INNOCENZO FU Biagio e fu Siracusa Biagia, nato a Corleone il 6.1.1919 - ivi residente Via Sannarino, n.14 - Detenuto -: Presente.
- 9°) FERRARA PIETRO di Innocenzo e di Rotolo Giovanna, nato a Corleone il 20.10.1935 - ivi residente Via Can-

delora, n. 31 - Latitante - contumace.-

I M P U T A T I

Il 2° - 6° - 7° - 8° e 9° : di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 110 - 112 n. 1 - 575 - 577 n.3 C.P. per avere, in concorso fra loro e con Marino Marco e Navarra Michele, oggi deceduti, ed agendo con premeditazione cagionato la morte, mediante colpi di arma da fuoco, di Collura Vincenzo fu Vincenzo;

In Corleone alle ore 20,30 del 24.2.1957 - In Via S. Agostino. -

Il 1° e 3° : del delitto di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 110 - 112 - n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere agendo in concorso fra di loro e con altri rimasti sconosciuti e con premeditazione cagionato mediante colpi di arma da fuoco la morte di Navarra Michele;

b) del delitto di omicidio aggravato ai sensi degli art. 110 - 112 - n.1 - 575 - 577 n.3 C.P. per avere, agendo in concorso tra loro e con altri rimasti sconosciuti, e con premeditazione, cagionato, mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Russo Giovanni;

In contrada Raia località di S. Isidoro agro di Palazzo Adriano alle ore 12,30 circa del due agosto 1958.-

TUTTI, meno il Ferrara Pietro : del delitto di cui allo art. 416 C.P. per essersi associati per commettere delit-

4

ti, suddividendosi successivamente in gruppi tra loro contrastanti. -

In territorio di Corleone dal 1957 al 15.9.1958. ---

IN FATTO E IN DIRITTO

Verso le ore 20,30 del 24 Febbraio 1957 l'agente di P.S. Maggio Nicolò, trovandosi nella Piazza Municipio di Corleone, udiva numerosi colpi di arma da fuoco provenienti dalla vicina Via S. Agostino. Accorreva subito sul posto e nei pressi della abitazione contrassegnata dal numero 8, rinveniva un individuo a terra, in una pozza di sangue. - Riconosceva in costui tale Collura Vincenzo ed accorgendosi che era ancora in vita, cercava di prestargli soccorso : ma il Collura, dopo poco, spirava tra le sue braccia senza aver potuto profferire parola alcuna che potesse indirizzare le indagini alla identificazione degli autori del delitto.-

Sul posto veniva rinvenuto un proiettile di pistola cal. 44 ed altri due proiettili di varie calibro si rinvenivano tra gli abiti della vittima in sede di autopsia.

Genericamente si accertava che la morte del Collura era stata causata da emorragia interna per le numerose ferite riportate in organi vitali, che il predetto era stato raggiunto da oltre dieci colpi di arma da fuoco corta di ca-

5
137

libro cospicuo, sparati da * arma diverse e da non meno di due aggressori.

Nel corso delle indagini, i congiunti del Collura **nul-**la sapevano riferire sulle cause dell'omicidio nè si dicevano in grado di poter fornire elementi atti alla identificazione degli autori.-

Venivano esaminate tali Reitano Orsola e Nicolosi Giuseppa che si trovavano sul posto al momento della consumazione del crimine. - La Reitano affermava che quella sera percorreva la via S. Agostino assieme alla figlia Perez Giuseppina, di anni 14, ed alla Nicolosi, di anni 11, quando era stata sorpassata da due individui che procedevano nello stesso senso, uno dei quali indossava un cappotto e l'altro un mantello scuro, chiamato "scapolare". - Ad un tratto uno dei due aveva esploso contro lo altro alcuni colpi di arma da fuoco, ed ella, atterrita, si era allonatanata con le bambine rincasando per altra strada.-

Con rapporto del 29 aprile 1957 il Commissariato di P.S. di Corleone riferiva l'esito negativo delle indagini e metteva in evidenza che il Collura, noto esponente della mafia locale, era stato costretto ad emigrare durante il periodo fascista : rimpatriato in estrema indigenza, nel periodo dell'immediato dopoguerra era riuscito, in breve tempo ed in modo non chiaro, a costituirsi una solida posizione economica.

(3)

(3) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

In detto rapporto si ventilavano dei sospetti a carico di tali Marino Marco e Ruffino Giuseppe che, sottoposti ad interrogatorio, respingevano ogni accusa e si dichiaravano estranei al delitto.

Nel corso dell'istruttoria formale, a carico di ignoti, non si acquisivano maggiori e migliori elementi, per cui il Giudice Istruttore, con sentenza del 20 dicembre 1957, dichiarava non doversi procedere a carico degli autori dell'omicidio in persona del Collura, perchè rimasti ignoti.

Nel corso delle indagini per altri gravi delitti verificatisi nel Corleonese, e precisamente per il duplice omicidio avvenuto il due agosto 1958 in persona dei dottori Navarra Michele e Russo Giovanni, e per il triplice omicidio consumato nel centro abitato di Corleone il 6 settembre 1958, i verbalizzanti fermavano la loro attenzione anche sull'omicidio Collura, e con rapporto del 15.9.1958 riferivano che il 22 maggio 1957 un cognato del Collura, a nome Maiuri Vincenzo, si era presentato spontaneamente ai Carabinieri della Stazione di Campofiorito, palesemente agitato e turbato, ed a quel Comandante aveva dichiarato di dover fare delle importanti rivelazioni in ordine allo omicidio del cognato ed agli autori di esso. Il Brigadiere, che nulla sapeva del delitto verificatosi fuori della sua giurisdizione, riteneva di avvisare il Capitano Cogliandro, Comandante la Compagnia C.C. di

7
[Handwritten signature]

Corleone, innanzi al quale, portatosi in Campofiorito, il Maiuri rendeva una ampia e dettagliata dichiarazione. Riferiva, infatti, che quella stessa mattina, recatosi da Corleone, con la corriera, in contrada Giardinello, ove esplicava le mansioni di campiere presso l'azienda agricola del cav. Inglese, aveva incontrato il pastore Vento Salvatore il quale, piangendo, lo aveva informato che la sera precedente aveva avuto riferito da un altro impiegato, tale Pecoraro Giacomo, che lo stesso aveva poco prima notato, alla distanza di circa trenta metri, tre individui in atteggiamento sospetto; armati di fucile da caccia, fermi dinanzi la abitazione del Maiuri, come se attendessero qualcuno: avendo notata la presenza del Pecoraro, si erano allontanati frettolosamente verso lo stradale senza farsi riconoscere.

Premesso ciò, il Maiuri dichiarava che dal giorno in cui era stato ucciso il cognato Collura, egli era vissuto in continua ansia ed orgasma per il timore di essere soppresso, avendo assistito allo appostamento che gli autori dello omicidio avevano effettuato momenti prima che si fosse verificato il delitto, traendone la certezza che ad uccidere il Collura erano stati tali Ferrara Innocenzo, Marino Marco, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ruffino Giuseppe e Ferrara Pietro di Innocenzo. Infatti, transitando quella sera per la piazza e per la Via S. Agostino, aveva notato il Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e il Raia fer-

8



mi nei pressi della Piazza Municipio a parlottare, mentre Marino Marco e Ruffino erano all'angolo della detta piazza con la via S. Agostino,- Giunto esso Maiuri in piazza S. Nicolò, poco distante, aveva udito gli spari e, tornato immediatamente indietro, non aveva più notato i predetti, onde aveva tratto il convincimento che non fossero estranei alla consumazione del crimine.-

Specificava il Maiuri che, dopo la morte del Collura, tutte le persone da lui notate quella sera e sospettate quali autori dell'omicidio del cognato, unitamente a tale Caputo Pietro, lo pedinavano continuamente e sorvegliavano la Caserma dei CC. ed il Commissariato di P.S. di Corleone per timore che egli si recasse a denunciare quanto aveva visto. Pertanto non si era recato più a Giardinello, temendo di essere ucciso. Aggiungeva che, due giorni dopo la morte del Collura, aveva ricevuta una lettera anonima con la quale gli si comunicava che autori del delitto erano stati il dott. Michele Navarra, tale Governali Antonino e Gennaro Filippo, noti esponenti della mafia, per cui egli aveva tratto il convincimento che costoro fossero stati i mandanti.-


Narrava ancora il Maiuri che la sera del 19 maggio il Governali, incontratolo per strada, gli aveva chiesto per quale ragione non fosse più andato a Giardinello ed al contempo lo invitava a recarvisi : egli aveva risposto che vi sarebbe andato l'indomani, cosa però che non aveva

9
AM

fatto. Il giorno 21 aveva mandato la moglie a prelevare delle uova e la sera dello stesso giorno Ruffino Giuseppe era andato a trovarlo in casa chiedendogli il motivo per cui non si fosse recato in campagna ed avesse tanto timore.— A questa nuova insistenza, il Maiuri aveva promesso che l'indomani mattina sarebbe andato a Giardinello, cosa che aveva fatto, ma aveva condotto con sè la figlia Biagia, ritenendo che la presenza di costei potesse salvaguardarlo da eventuali pericoli. Giunto in campagna, ed appresa la circostanza della misteriosa apparizione dei tre individui armati, si era maggiormente convalidata in lui la convinzione che volessero sopprimerlo, e si era premurato a denunciare i fatti a sua conoscenza ed a chiedere aiuto e protezione.

In merito alla probabile causale del delitto, il Maiuri specificava che tale Ferrara Pietro voleva sposare una ragazza, tale Navigato Maria, ma che a tali pretese si era opposto il Collura, parente della Navigato, che non riteneva il giovane degno di far parte della sua parentela, suscitando così il desiderio nei Ferrara e negli altri, a costoro legati dai vincoli di mafia, di vendicare l'affronto ricevuto.

Dopo tali dichiarazioni il Maiuri esternava le sue preoccupazioni per la propria incolumità ed i Carabinieri, su sua richiesta, lo accompagnavano in macchina a Corleone, Lo stesso giorno 22 maggio i C.C. di Campofiorito racco-



10

gliavano la deposizione di Pecoraro Giacomo, che confermava di aver visto la sera precedente in campagna, tre individui armati che si erano allontanati di corsa appena lo avevano scorto : aggiungeva di avere avvisato della cosa il curatolo Nicolosi Luigi e costui, esaminato dai verbalizzanti, confermava la circostanza.-

Anche il Vento Salvatore confermava agli inquirenti che la mattina del 22 maggio, approssimandosi alle case del feudo, aveva notato la presenza del Nicolosi assieme al Maiuri ed alla figlia di costui, alla cui vista si era sentito commuovere sino alle lacrime.-

In data 25 maggio 1957, dopo appena tre giorni dall'aver reso la sua spontanea dichiarazione, il Maiuri Vincenzo si presentava alla Caserma dei CC. di Corleone e, dando in escandescenze, richiedeva insistentemente la restituzione del foglio da lui firmato. Richiesti dai Carabinieri, i dott. La Venuta e Torre visitavano sommariamente il Maiuri e riscontrandolo pericoloso a sè ed agli altri ne consigliavano il ricovero all'ospedale Psichiatrico con diagnosi di psicomania da probabile ischemia cerebrale. Il successivo 8 luglio il Maiuri veniva dimesso dall'ospedale a sensi dell'art. 66 del Regolamento, migliorato ma non guarito.

Le indagini su tali nuovi elementi emersi circa gli autori dell'omicidio Collura, per essere stato ricoverato

11
il Maiuri al manicomio, venivano sospese e riprese solo quando, a seguito degli altri delitti consumati, era stata vagliata tutta la situazione ambientale di Corleone, e con il rapporto del 15.9.1958 venivano denunciati, quali autori materiali del delitto, Ruffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo, e Ferrara Pietro, e, quali mandanti, Governali Antonino e Gennaro Filippo, in concorso con Marino Marco e Navarra Michele, successivamente deceduti. I verbalizzanti ravvisavano il movente del delitto nella vendetta che i Ferrara e gli altri avevano posto in essere contro il Collura per la sua opposizione al matrimonio della Navigato Maria con Ferrara Pietro, e giustificavano la correttezza morale del Navarra, che capeggiava il gruppo di mafia cui era anche appartenuto il Collura Vincenzo, col rilevare che il Navarra non si era opposto alla uccisione del suo luogotenente Collura, poiché da tempo si era adombrato di lui per il suo continuo desiderio di ascesa.-

In riguardo alla sopravvenuta malattia mentale del Maiuri, i verbalizzanti facevano rilevare che costui era stato certo costretto dal Navarra e dal Governali a simulare la pazzia, non potendo più ucciderlo senza correre il rischio di fornire la prova della loro responsabilità anche in ordine all'omicidio Collura.

La Navigato Caterina, esaminata dai Verbalizzanti, affermava di essersi fidanzata col Ferrara Pietro un anno do-

13
[Handwritten signature]

po la morte del Collura Vincenzo e di nulla sapere che costui si fosse opposto a tale matrimonio. Veniva sentito anche il dott. La Venuta, medico curante della famiglia Maiuri, ed egli escludeva tassativamente che, prima delle manifestazioni di nevrastenia acuta a carattere depressivo del Maiuri Vincenzo, verificatosi il 25 maggio 1957 nella Caserma dei C.C. avesse costui manifestato sintomi di malattia mentale e soggiungeva che non ne aveva avuto neppure dopo la sua dimissione dall'ospedale Psichiatrico.— Lo stesso Maiuri, esaminato il 13.9.1958, asseriva di non ricordare di aver fatto delle provalazioni a carico degli imputati, che, comunque, non poteva confermare perchè egli nulla sapeva in ordine all'omicidio del cognato.—

Si procedeva penalmente, e con il rito formale, a carico dei prevenuti denunziati, dei quali solo il Governali, Raia Innocenzo e Ferrara Innocenzo in stato di arresto, essendosi gli altri resi latitanti.

L'istruttoria veniva demandata alla Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, a seguito di provvedimento di avocazione, e tutti gli imputati si protestavano innocenti respingendo ogni accusa.—

Il Maiuri confermava la dichiarazione resa ai CC. il 13.9.1958 asserendo di non ricordare di avere fatto la provalazione che gli si contestava, ma di ricordare soltanto di avere rilasciata una dichiarazione riflettente l'omicidio del cognato; aggiungeva di avere riferito " cose che

13

non esistevano".-

Veniva disposta una perizia psichiatrica in persona del Maiuri Vincenzo allo scopo di accertare se il 22.5.57, allorchè aveva reso la sua dichiarazione ai Carabinieri di Campofiorito, successivamente non confermata, col pretesto di nulla ricordare, trovavasi in stato di mente tale da avere la capacità di intendere e di volere nonchè di discernimento di quanto aveva dichiarato.- Il perito Prof. Domenico Marguglio, nella sua relazione depositata il 19 febbraio 1959, giudicava che il Maiuri in quel giorno non aveva alcun disturbo che potesse compromettere le sue facoltà di discernimento, consapevolezza e memoria.

Anche nei confronti dell'imputato Raia Innocenzo veniva disposta una perizia psichiatrica, avendo egli dichiarato di essere un soggetto epilettico, con frequenti crisi, e una delle quali aveva avuto proprio la sera in cui era stato ucciso il Collura. Con relazione depositata il 23 dicembre 1959, il perito concludeva che il Raia era da molti anni affetto da epilessia convulsiva motoria, senza altri disturbi della personalità fisica e che, nell'eventuale commissione del reato ascrittogli e nelle modalità con cui esso si era svolto, aveva integra la capacità di intendere e di volere.

La moglie del Maiuri, ^{Qu} Agostino Biagia, dichiarava che dopo otto giorni dalla uccisione del Collura, suo marito non si era recato più in campagna perchè preferiva stare

14

a letto senza dare alcuna spiegazione di tale suo comportamento, ma senza accusare alcun malessere, tanto che non aveva ritenuto opportuno o necessario l'intervento del medico; affermava che un giorno il marito aveva deciso di andare in campagna ed aveva voluto essere accompagnato dalla figlia Biagia. Al ritorno le aveva riferito di essere stato dai C.C. di Campofiorito senza spiegarle il motivo. La Maiuri Biagia confermava di ~~wavere~~ **avere** accompagnato il padre in campagna, e, dopo che costui aveva parlato con Vento, Nicolosi e Pecoraro, erano andati alla Caserma dei C.C. di Campofiorito ove avevano sostato per diverse ore, ed erano stati accompagnati a Corleone in macchina dagli stessi carabinieri.

Affermava che la sera della uccisione del Collura, essa si trovava in casa della zia Colletti Lucia, ove era stata raggiunta dai genitori, e dopo circa un'ora dall'arrivo di costoro, il cugino Colletti Filippo aveva recato in casa la notizia dell'omicidio.

Tale circostanza veniva confermata dalla ~~Bi~~ **Bi** Biagiagnolo Biagia in una successiva deposizione, dal Colletti Filippo, da Maiuri Lucia e Colletti Giuseppa.


Il cav. Inglese, proprietario delle terre in contrada Giardinello, alle cui dipendenze il Maiuri esplicava le mansioni di campiere, dichiarava che dopo la uccisione del Collura aveva notato che esso Maiuri non si recava

15

più in campagna ed essendosi lamentato col predetto, aveva ricevuto come risposta: " Non si deve seccare, per ora io non posso venire".- Il Maiuri gli era apparso perfettamente normale, sebbene palesasse un visibile turbamento.

Il Brig. Palese, Comandante la Stazione C.C. di Campofiorito, dichiarava che il 22 maggio 1957 si era a lui presentato il Maiuri con la figlia e gli aveva narrato i particolari dell'omicidio del Collura, particolari non noti al teste perchè solo da un mese si trovava in quella sede, per cui aveva ritenuto necessario informare il comandante di compagnia, innanzi al quale il Maiuri aveva ripetuto le sue affermazioni, sottoscrivendo in piena coscienza la dichiarazione.

Il Capitano Cogliandro, infine, confermando gli atti a sua firma, precisava che il ritardo nella trasmissione alla Autorità Giudiziaria del verbale relativo alla dichiarazione resa dal Maiuri ai C.C. di Campofiorito era giustificato dalla sopravvenuta manifestazione di alienazione mentale del Maiuri, dal suo ricovero all'ospedale **Psichiatrico**, dalle indagini svolte al fine di accertare se la malattia fosse simulata, come egli riteneva, o meno, e dal verificarsi di altri gravi delitti, l'uno collegato con l'altro, per cui le indagini erano state espletate e concluse contemporaneamente e sull'esito di esse era stato riferito **non unico rapporto**.-



Per inquadrare la personalità dei protagonisti degli altri fatti di sangue e l'ambiente nel quale tali fatti si erano maturati, i verbalizzanti riferivano nel loro rapporto che nel 1956 in contrada Piano di Scala di Corleone era stata costituita una società armentizia ad opera di Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Di Carlo Angelo e Leggio Francesco Paolo. La parte rilevante nel finanziamento della società era stata sostenuta dal Di Carlo Angelo che, pur avendo sopportato il maggiore onere, era stato, a poco a poco, estromesso dalla società ad opera di Leggio Luciano, figlio del Francesco Paolo, che pur non essendo socio personalmente, esercitava una assidua sorveglianza e faceva valere la sua influenza su tutto l'andamento della azienda.

Infatti sia il Di Carlo, sia tale Gagliano Salvatore, persona di fiducia del primo e che ne curava gli interessi a Piano di Scala, avevano a poco a poco diradato le loro visite all'azienda sino al punto da non recarvisi più, nonostante i rilevanti capitali impiegati. Questo stato di cose, a dire degli inquirenti, aveva determinato nel Di Carlo e nel Gagliano uno stato d'animo di rancore verso i Leggio.

Costoro, attraverso le indagini svolte, e, massimamente, attraverso le deposizioni di tali Mannina Giovanni e Cascio Giuseppe, dipendenti dell'azienda, erano giunte che aveva eccessiva dimestichezza con le armi, che por-

17

tava ostentatamente e con le quali si esercitava spesso al tiro a segno, in uno con tale Ruffino Giuseppe, che, pur non avendo alcun interesse nell'azienda, vi si recava frequentemente.

Aggiungevano i verbalizzanti che altra vittima dei Leggio era tale Vintaloro Angelo, che aveva acquistato nella stessa contrada di Piano di Scala circa 40 salme di terreno.

Il Vintaloro nel dicembre 1953 subiva, ad opera di ignoti, il danneggiamento di tutte le botti di vino, contro cui erano state esplose raffiche di arma da fuoco, con conseguente perdita di tutto il prodotto, e l'incendio di una pagliera. Costituitasi la società armentizia, il Vintaloro aveva ceduto, forse non volontariamente, buona parte delle sue terre a pascolo per il bestiame della società dei Leggio, e quando aveva mostrato l'intenzione di riprendersi parte di tali terreni, ed aveva dichiarato che col 1959 avrebbe desiderato disporre di tutta la sua proprietà per seminarla, erano cominciate le soverchierie e le prepotenze, come egli stesso aveva qualificato la arbitraria chiusura del portone di accesso ad un ampio cortile attraverso cui si accedeva a magazzini di sua pertinenza.

E dopo tale inibizione, il Vintaloro denunciava il furto di sette quintali di formaggio, di un fucile da caccia, di



tredici quintali di fave.

Accertavano, altresì, gli inquirenti che nella contrada di Piano Scale, sotto l'influenza dei Leggio e dei loro compagni, si organizzavano abigeati e si procedeva a macellazione clandestina degli animali rubati, che poi venivano avviati al consumo per mezzo della macelleria gestita in Corleone dagli stessi Leggio.— Infatti tale Borsellino Vincenzo dichiarava di essere stato convocato più volte nel caseggiato di Piano Scale ove procedeva alla macellazione clandestina di animali bovini, con la idonea attrezzatura che ivi esisteva e che veniva sequestrata nel corso delle indagini. Fra i vari abigeati, il più recente era stato quello subito da Caprisi Salvatore, in contrada Cardella di Corleone in data 27 maggio 1958; i cui autori erano rimasti ignoti ed i sei bovini sottratti non erano stati più ritrovati.

Per reagire a tali continui atti di prepotenza e di delinquenza, si dice nel rapporto, le vittime si erano rivolte al Governali Antonino ed al Navarra Michele, le due massime influenze corleonensi nel campo della delinquenza, E poichè la invadente personalità del Leggio Luciano cominciava a costituire un pericolo per la posizione del Governali e del Navarra, costoro raccoglievano gli appelli delle vittime, tra le quali lo stesso Di Carlo, cugino del Navarra, ed organizzavano un attentato al Leggio Luciano che veniva portato ad esecuzione verso la fine di

giugno 1958.-

Tale episodio criminoso non era stato denunciato da alcuno, ma era venuto a conoscenza degli inquirenti, nel corso delle indagini per altri delitti. Si accertava, in fatti, a mezzo delle dichiarazioni di tali Pomara Vincenzo, Greco Antonino e Cascio Giuseppe, che nelle prime ore di un giorno della terza decade di giugno, cinque o sei individui, tutti armati e travisati, erano usciti dalla stalla di proprietà del Vintaloro Angelo nel momento in cui Leggio Luciano si accingeva ad uscire nel cortile del caseggiato, aprendo contro di lui e degli altri Leggio, nonché del Ruffino, che aveva trascorso la notte con gli altri, una furiosa e sparatoria durata circa venti minuti, alla quale avevano risposto gli aggrediti. Nella sparatoria il Leggio Luciano era rimasto ferito, per concorde ammissione di tutti i testi e dello stesso Leggio Francesco, ma aveva imposto a tutti i presenti di non fare alcuna parola sullo accaduto, dicendo : " Di questo fatto non ne deve sapere niente nessuno, perchè vedrò io cosa c'è da fare".-

Nel corso di un sopralluogo effettuato dagli inquirenti alcuni mesi dopo, allorchè erano venuti a conoscenza del fatto, venivano riscontrate sui muri e sulle pareti del caseggiato le tracce della nutrita sparatoria, nonché due bossoli di pistola contraddistinti dalla sigla sul fondello : " W.R.A. CO. 45 A C" (reperto n.2) del

tutto identici, anche per le caratteristiche di percussione, a quelli rinvenuti sul luogo ove il due agosto 1958, era stato commesso il duplice delitto in danno dei dottori Russo e Navarra.

Costui, la cui appartenenza alla mafia di Corleone era stata accertata dai verbalizzanti, verso le ore 10,30 del detto due agosto era partito da Corleone a bordo della macchina Fiat 1100 del dott. Russo, pilotata da questo ultimo, alla volta di Lercara Friddi ove doveva ispezionare quella Cassa Mutua Coltivatori diretti.-

Verso le ore 11,45, come si poteva accertare successivamente, i due medici ripartivano da Lercara, ma non giungevano mai a Corleone perchè in contrada "Mbriaca" di Palazzo Adriano venivano uccisi da numerosi colpi di arma da fuoco. -Dopo le ore 15,30 i Carabinieri venivano avvertiti del delitto e si recavano sul posto, rinvenendo l'auto in una scarpata sottostante la strada statale 118; i due cadaveri erano sull'autovettura, crivellati di colpi, uno, quello del Russo, al posto di guida, l'altro, del Navarra, rannicchiato e quasi riverso in grembo al primo, come in un estremo tentativo di sfuggire ai colpi inesorabili e micidiali. La carrozzeria esterna presentava numerose tracce dei proiettili, da tutti i lati; i vetri delle portiere ed il parabrezza erano in frantumi; la parte anteriore destra presentava i se-

gni di un violento urto contro un ostacolo. Nei pressi veniva rinvenuta una pistola Smith cal. 38 con sei colpi ancora inesplosi e pronta per l'uso, nonché cinque bossoli di calibri diversi dei quali alcuni (reperto n.3) simili a quelli rinvenuti nel cortile di Piano di Scala.

Sulla carreggiata, nella mezzeria sinistra andando verso Corleone, venivano rinvenuti numerosi frammenti di vetro rosso che venivano repertati e, successivamente, affidati al perito Ing. Saccà perchè ne fosse accertata la natura e la provenienza.

Le indagini necroscopiche stabilivano che il Russo era stato raggiunto da otto colpi di arma da fuoco, esplosi almeno da tre armi distinte, tutte di grosso calibro; il Navarra era stato attinto da sette colpi, pure di arma da fuoco, esplosi da almeno due armi distinte; una pistola di grosso calibro e un fucile da caccia carico con pallini a mitraglia.

La perizia eseguita sulla autovettura del Russo, in base alle gravi ammaccature esistenti sulla parte anteriore e in base, soprattutto, alla accertata natura dei frammenti di vetro rosso, che il perito stabiliva appartenere ad un catarifrangente posteriore montato esclusivamente sulle vetture Alfa Romeo 1900 Super, portava a conclusione che la Fiat 1100 aveva avuto artatamente sbarrato il cammino da una Alfa Romeo 1900 super, con

la quale era entrata in collisione.— I verbalizzanti non ritenevano estraneo all'urto anche un camioncino tipo O M Leoncino di proprietà della società armentizia, x Leggio e guidato costantemente dall'autista Muratore Bernardo, ed accertavano, altresì, che tale Leggio Giuseppe, figlio di Francesco e fratello di Leoluca Leggio, era proprietario di una Alfa Romeo tipo 1900 Super. Ritenendo questo delitto come la rappresaglia, attuata dal Leggio Luciano e dai suoi accoliti, all'attentato di Piano di Scala, i verbalizzanti denunciavano Leggio Luciano, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Riina Giacomo, Ruffino Giuseppe e Muratore Bernardo, tutti in stato di arresto, ad eccezione di Leggio Luciano, Ruffino e Riina.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti e particolarmente il Leggio Giuseppe, interrogato dai C.C. il 14.9.58, affermava in un primo tempo che il due agosto - dal mattino sino alle ore 17 aveva lavorato nell'autorimessa dello zio Riina Giacomo, in Palermo, presso cui abitava; verso le ore 19 era andato al Cinema Nazionale dove si era trattenuto sino alle ore 22,30.— Affermava ancora che circa un mese prima aveva acquistato un'Alfa Romeo 1900 Super per Lire 460?000, all'insaputa dello zio, e che detta macchina gli era stata rubata circa otto giorni prima di quando era avvenuto il delitto Navarra; non aveva denunciato il furto alla polizia per

23

non far sapere nulla allo zio, di cui temeva le ire.-

Essendogli stato contestato che era risultato, dalle indagini, che a lui era stata elevata una contravvenzione da parte della Polizia stradale mentre pilotava la detta Alfa, ~~rammetteva~~ il fatto, ma lo faceva risalire a tre o quattro giorni prima che l'auto gli venisse rubata.

Successivamente, nel corso dell'interrogatorio giudiziale, il Leggio mutava discolpa, asserendo che il giorno due agosto si trovava, per motivi di lavoro, a Marsala.-

Muratore Bernardo asseriva che il due agosto, alle ore sei, alla guida del camioncino della società era partito per effettuare un carico di paglia a Valle di Vicari per conto di Leggio Francesco; che alle ore 10,30 aveva scaricato la paglia a Piano di Scala; che alle 11,30 aveva proseguito per Corleone ove aveva prelevato trenta sacchi vuoti, ripartendo immediatamente per contrada Molara ove aveva caricato il frumento di Ferrara Pietro e Riina Pietro ed era, poi, tornato a Corleone verso le ore 15.30.- Affermava che gli era stato sempre compagno il bracciante Vitale Vincenzo. Escludeva che nel camioncino fossero state apportate, da recente, riparazioni al paraurti o ai fari. Gli altri prevenuti, nel protestarsi innocenti, riferivano come avevano trascorso la giornata del due agosto.

24
U.M.

Nel corso delle indagini, il comando di Polizia stradale di Trapani, con segnalazione del 19.9.1958, informava il corrispondente comando di Palermo che il 5 settembre certo Spola Giuseppe, durante una partita di caccia in località Martogna di Trapani, aveva rinvenuto due targhe per auto, PA. 31500, anteriore e posteriore, nonché il relativo libretto di circolazione. Targhe e libretto si riferivano alla autovettura Alfa Romeo 1900 super acquistata da Leggio Giuseppe, pur se il passaggio di proprietà non risultava annotato nel libretto di circolazione. In esso, infatti, si rinveniva una quietanza di Lire 1.000 - rilasciata il 1.8.1958 in località Acqua dei Corsari di Palermo alle ore 21,45 a Leggio Giuseppe per oblazione ad una infrazione commessa con la vettura targata PA. 31500.-

Giudizialmente tutti gli imputati, i testi ed i verbalizzanti si riportavano a quanto già precedentemente deposedo x e riferito col rapporto.

Altro grave fatto di sangue si verificava nell'abitato di Corleone alle ore 20,30_x del sei settembre 1958 : tale Marino Marco, mentre sostava nei pressi della sua abitazione, veniva fatto segno a colpi di arma da fuoco e decedeva, poco dopo; al rumore degli spari sopraggiungevano Marino Giovanni, fratello del predetto, e Marino Pietro, che venivano anche essi fatti segno ad esplosione di colpi e, dopo brève tentativo di fuga, venivano

raggiunti ed uccisi.-

I carabinieri, subito avvertiti, si portavano sul posto; il Brig. Angius Bachisio col dipendente C. re Caccamo, mentre percorrevano di corsa la via Bentivegna, giunti nei pressi del negozio di tale Santacolomba, udivano le detonazioni di sette o otto colpi di arma da fuoco in rapida successione, esplosi da individui nascosti dietro la balastrata del terrapieno che fiancheggia la via Bentivegna, e vedevano cadere, colpito alla testa, tale Provenzano Bernardo. Molti colpi raggiungevano anche le vetrine del negozio pred. suddetto.

In occasione della prima sparatoria, era rimasta colpita anche la bambina Cutrona Rosa di anni due, che si trovava in istrada a giocare, mentre nel corso del secondo attentato, venivano feriti i passanti Panzarella Antonino e Guastella Anna, nonché la piccola Anna Maria Santacolomba, che si trovava nel negozio del padre.-

I verbalizzanti, nell'inquadrare tale ennesimo episodio di delinquenza organizzata, riferivano che, secondo i loro accertamenti, dopo la morte del Navarra, il Governali Antonino aveva dovuto pensare di sopprimere il Leggio Luciano : ma costui, assieme ai suoi affiliati, aveva voluto prevenire l'azione del Governali decidendo di sopprimere gli avversari entro lo stesso centro abitato. Ruffino Giuseppe, affiancato da Riina Giacomo, Provenzano Bernardo e Provenzano Giovanni, appo-

26

stati nel cortile Trumbaturi II, aveva sparato contro Marino Marco uccidendolo.

Il Leggio Luciano, appoggiato da Leggio Leoluca, aveva sparato contro Marino Giovanni e Maiuri Pietro, ed il loro fuoco era stato sostenuto altresì dal Ruffino e compagni che, spostatisi dal loro luogo di appostamento, avevano dato man forte ai Leggio.

Frattanto Maiuri Giovanni ed il fratello Antonino, appresa la notizia della morte del nipote Pietro, si erano portati sulla strada, armati, e si imbattevano nel Ruffino che, alla loro vista, si dava alla fuga, inseguito dai due che aprivano il fuoco contro di lui e contro Provenzano Bernardo, unitosi al Ruffino : il Provenzano veniva ferito, ed il Ruffino trovava scampo entro il negozio del Santacolomba, contro cui si accanivano gli sparatori. Da tale negozio, successivamente, il Ruffino veniva visto uscire di corsa dal Carabiniere Guertera Cosimo.

In esito alle indagini svolte, i verbalizzanti denunciavano Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe e Riina Giacomo (in stato di irreperibilità), Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo e Provenzano Giovanni, in stato di arresto, per il triplice omicidio e per il tentato omicidio di Cutrona Rosa, nonchè per le contravvenzioni di porto e detenzione abusiva di armi; denunciavano Maiuri Antonino, in stato di irreperibilità, e Maiuri Giovanni in stato di arresto, quali responsabili di tentato omicidio in

danno di Ruffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Panzarella Antonina, Guastella Anna e Santacolomba Anna Maria.-

Tutti gli imputati si protestavano innocenti dei reati loro rispettivamente contestati, ed anche giudizialmente reiteravano le loro proteste di innocenza.

Nel corso dell'esame necroscopico, i periti settori accertavano che Marino Marco era stato ucciso da un colpo di fucile, probabilmente di calibro 16, caricato a "luparini"; Marino Giovanni, era stato raggiunto da tre colpi di fucile cal.13 con la stessa carica, esplosi a distanze varie, e Maiuri Pietro era stato attinto da un colpo di fucile, avente le stesse caratteristiche di cui sopra, e da due o più colpi di arma corta, una delle quali di calibro 33.-

Nel corso dell'istruttoria formale, eseguita, come si è detto, dalla Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello a seguito di provvedimento di avocazione, la difesa di Leggio Luciano, mantenutosi latitante, chiedeva la citazione di numerosi medici che avevano avuto in cura l'imputato : i dottori Binenti, V Biondi, Gentile, Smorto e Sciortino dichiaravano che il Leggio dal 1956 era affetto dal morbo di Pot, per cui aveva dovuto portare vari busti gessati; che dopo l'applicazione del terzo busto, avvenuta il 1° luglio 1958, egli poteva camminare con una certa speditezza; che nel novembre 1958 si era sottoposto a due ra-



diografie e in quella occasione non portava il busto, ma il sanitario aveva notato dei segni inconfondibili che dimostravano di essere stato portato sino a poco tempo prima.

Nel corso dell'istruzione, a seguito della emissione del mandato di cattura, veniva tratto in arresto Maiuri Antonino, ed anche egli si protestava innocente.

I verbalizzanti facevano, altresì, pervenire un successivo rapporto di data 12 novembre 1959 nel quale riferivano che, in base a delle confidenze ricevute, avevano appreso che ai fatti del 6 settembre 1958 avevano partecipato anche tali Mangiameli Antonino, Riina Salvatore ed il ~~M~~ g Governali Antonino, il quale ultimo era stato colui che aveva avvertito i fratelli Maiuri Antonino e Giovanni dell'aggressione subita dal nipote Pietro, invitandoli ad armarsi ed uscire.

Ma il P.M., data la inconsistenza degli elementi dedotti dai verbalizzanti, basati esclusivamente su confidenze incontrollate ed incontrollabili, non prendeva alcuna iniziativa contro le nuove persone denunciate.

Agli imputati Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Muratore Bernardo, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Provenzano Bernardo e Pomara Vincenzo, veniva, altresì, dato carico del furto aggravato di sei bovini in danno di Caprisi Salvatore, del furto aggravato di 7 quintali di formaggio ed altro in danno di Vintaloro Angelo, di macellazione clandestina di animali, di

omessa presentazione di bovini alla visita sanitaria e di evasione all'imposta generale sull'entrata.

Gli imputati detenuti si protestavano innocenti anche di questi reati e le parti offese dichiaravano di non essere in grado di fornire elementi a loro carico. A tutti i 24 imputati, infine, veniva ascritto il reato di associazione per delinquere, in base alle risultanze delle indagini dei verbalizzanti, che riferivano, col su menzionato rapporto del 15.9.1958, come la delinquenza operante nel Corleonese facesse capo a due individui particolarmente pericolosi, il dott. Navarra Michele, che controllava il gruppo della parte bassa del paese, e Governali Antonino, che era l'esponente principale della delinquenza che agiva nella zona alta, soprannominata " Piazza Soprana"....".-

I due gruppi, da principio, agivano in perfetto accordo ed armonia tra loro e si erano divise le zone di influenza, ma in un tempo successivo si erano verificate fratture e scissioni, basate sul desiderio di prestigio ed autonomia di ~~eei~~ alcuni, stanchi di far da gregari e sottostare alle imposizioni dei capi, e si formarono due gruppi contrapposti ed in lotta tra loro, uno dei quali rimasto alle dipendenze del duo Navarra-Governali, l'altro organizzato e comandato dal pericoloso Leggio Luciano.

I due gruppi mantenevano la divisione delle due pre-

30

dette zoje di influenza, ma si facevano una lotta senza quartiere, senza esclusione di colpi, pronti ad entrare in azione, e nella maniera più audace e più inesorabile, per il predominio dell'uno sull'altro, come era stato dimostrato dalla lunga catena di delitti verificatisi nella zona, e quasi tutti rimasti impuniti perchè non potuti identificare gli autori.

Anche di tale reato tutti gli imputati, presenti all'istruzione, si protestavano innocenti, mentre i verbalizzanti insistevano nell'affermare la esistenza di una vasta organizzazione criminosa nella quale dovevano farsi risalire la maggior parte degli efferati delitti consumati nel corleonese da alcuni anni a questa parte.-

Ultimata la complessa ed elaborata istruttoria, con sentenza del 14 luglio 1960 la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, in parziale difformità dalle richieste del Procuratore Generale, dichiarata chiusa la formale istruzione, ordinava il rinvio avanti a questa Corte di Assise di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo, per rispondere del delitto di associazione per delinquere loro ascritto; ordinava, altresì, il rinvio al giudizio della medesima Corte di Assise di Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo, e Ferrara

31

Pietro di Innocenzo, per rispondere del delitto di omicidio aggravato in persona di Collura Vincenzo; e, infine, il rinvio di Leggio Luciano e Leggio Giuseppe, per rispondere del delitto di omicidio aggravato premeditato in persona di Navarra Michele e di analogo delitto di omicidio aggravato in persona di Russo Giovanni.

Dichiarava non doversi procedere :

- A) Contro Ferrara Pietro di Innocenzo, Governali Antonino per insufficienza di prove, e contro Muratore Bernardo, Riina Giacomo, Leggio Vincenzo, Leggio Salvatore, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Collura Filippo, Maiuri Antonino, Ferrara Pietro fu Vincenzo, Ferrara Calogero, Pomara Vincenzo, Maiuri Giovanni, Gennaro Filippo e Riina Salvatore di Pietro, per non avere commesso il fatto, in ordine al delitto di associazione per delinquere loro contestato;
- B) contro Gennaro Filippo, per non avere commesso il fatto, e Governali Antonino, per insufficienza di prove, in ordine allo omicidio di Collura Vincenzo;
- C) contro Governali Antonino, Maiuri Antonio e Ferrara Pietro di Innocenzo, per non avere commesso il fatto, in ordine al tentato omicidio in persona di Leggio Luciano;
- D) contro Roffino Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca e Muratore Bernardo per insufficienza di prove, e contro Riina Giacomo per non avere commesso il fatto, in ordine al duplice omicidio dei dottori

Navarra e Russo;

E) contro Leggio Luciano e Roffino Giuseppe, per insufficienza di prove, e contro Riina Giacomo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo e Provenzano Giovanni, per non avere commesso il fatto, in ordine al triplice omicidio di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro ed al tentato omicidio in danno di Cutrona Rosa;

F) contro Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni, per insufficienza di prove, in ordine ai tentati omicidi in danno di Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Panzarella Antonino, Guastella Anna e Santacolomba Anna Maria;

G) contro Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Muratore Bernardo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Provenzano Bernardo e Pomara Vincenzo, per insufficienza di prove, in ordine al furto aggravato in danno di Vintaloro Angelo, e per l'omesso pagamento della imposta sull'entrata; e per non avere commesso il fatto, in ordine al furto aggravato in danno di Caprisi Salvatore; e perchè estinta per l'amnistia di cui al D.P. 11.7.1959 n. 460, in ordine alle contravvenzioni di macellazione clandestina di bovini ed omessa presentazione di carni macellate alla visita e sanitaria;

H) contro Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Pietro di Innocenzo, Ferrara Innocenzo, Leggio Giuseppe, Muratore Bernardo, Riina Gia-

33
M

como, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Maiuri Giovanni, e Maiuri Antonino, in ordine alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi, perchè estinte per effetto della sopra citata amnistia.

Ordinava il mantenimento dello stato di custodia preventiva in cui si trovavano Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo e Leggio Giuseppe, nonchè del mandato di cattura emesso nei confronti di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe e Ferrara Pietro di Innocenzo.-

Revocava il mandato di cattura emesso contro Riina Giacomo e Leggio Salvatore ed ordinava la escarcerazione di Governali Antonino, Muratore Bernardo, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni e Leggio Francesco.

Nelle more della fissazione del giudizio, la difesa degli imputati nominava un consulente tecnico in persona del dott. Corsaro che chiedeva di esaminare l'autovettura del dott. Russo ed i reperti degli oggetti rinvenuti sul posto del delitto; nominava altro consulente tecnico per l'esame delle condizioni mentali di Maiuri Vincenzo.

Non potendo portare il suo esame sull'autovettura, essendo stata, questa, già restituita agli eredi del Russo, e, da costoro, venduta a terzi, il perito chiedeva di esaminare i reperti, che venivano aperti alla presenza del Presidente della Corte di Assise con l'intervento del P.M.

34 *Am*

e dei difensori degli imputati nel giorno fissato con apposita ordinanza.

Nel reperto n. 23565 che, secondo la leggenda, avrebbe dovuto contenere un catarifrangente di "Alfa 1900" in pezzi, venivano rinvenuti frammenti di colore rosso scuro di coperchio di fanalino posteriore di veicolo imprecisabile, nonché frammenti di targhetta metallica di "Millecento", di cristallo bianco opaco e di vetro bianco presumibilmente parabrezza e vetro laterale. Con la sua relazione, che veniva depositata in termini il consulente di parte criticava le risultanze cui era pervenuto il perito di ufficio ing. Saccà e concludeva che era da escludere che l'autovettura del dott. Russo fosse venuta in collisione con una Alfa Romeo 1900.— Affermava che i frammenti di vetro rosso scuro rinvenuti nel reperto si appartenevano al coperchio del fanalino posteriore montato su una Auto Bianchina.

In ordine alle condizioni mentali del Maiuri, il consulente di parte affermava che costui era un soggetto che presentava uno stato depressivo con note dismorfiche, ~~condizioni~~, questa, legata ai fatti di involuzione arteriosclerotica cerebrale ed a fatti di alcoolismo cronico. Affermava che la dichiarazione resa dal Maiuri ai C.C. di Campofiorito poteva benissimo essere espressione di uno stato confusionale o di un disordine percettivo ideativo.

Assegnato a questa Sezione di Corte di Assise, il pro-

35


cedimento veniva una prima volta all'udienza nei giorni dal 13 marzo al 5 aprile 1961, nel quale giorno veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, per il perdurare dell'astensione dalle udienze da parte degli avvocati; veniva altra volta alla udienza nei giorni dall'8 al 23 giugno 1961, nel quale giorno il processo veniva ancora rinviato a nuovo ruolo, essendosi reso necessario disporre un accertamento peritale sul camioncino "Leoncino" sequestrato.-

Nel corso di tale dibattimento si accertava che dal 1943 al 1961 nel Corleonese si erano verificati cinquantatré omicidi e ventidue tentati omicidi.

Veniva sentito, a chiarimenti, il perito ing. Saccà al quale venivano mostrati i reperti n. 23541 e n. 23565: il primo, contenente quattro frammenti di vetro rosso, veniva riconosciuto come quello da lui esaminato e per il quale aveva concluso trattarsi di frammenti appartenenti a catarifrangente posteriore di Alfa 1900; non riconosceva, **invece**, il contenuto del secondo reperto, nel quale si rinvenivano frammenti di vetro di color rosso scuro, ed escludeva che detti frammenti fossero stati mai sottoposti al suo esame, affermando che se fossero stati rinvenuti sul posto del delitto, egli, appunto perchè di colorito diverso dagli altri, li avrebbe sottoposti ad attento esame onde accertarne la natura e la provenienza.-

Analogamente affermava il capitano Cogliandro, che ave-

va avuto nel suo ufficio tutti i frammenti raccolti sul luogo del delitto e che aveva mostrato all'ing. Saccà perchè costui prelevasse quelli da lui ritenuti più idonei agli accertamenti da compiere.

Escludeva il teste di avere mai visto i frantumi di vetro color rosso scuro contenuti nel reperto numero 23565, come escludeva che tali frammenti fossero stati lasciati sul terreno e fossero stati raccolti da altri. Anche il brig. Ruggeri escludeva che sul posto fossero stati rinvenuti i frammenti contenuti nel predetto reperto e che egli affermava di vedere per la prima volta.

Il procedimento veniva, infine, all'odierno dibattimento che si svolgeva dal 4 al 23 ottobre 1962; si presentavano gli imputati detenuti Leggio Giuseppe, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo, e si procedeva nella contumacia di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca e Ferrara Pietro, in conformità alle richieste del P.M.

Gli imputati si protestavano innocenti e si riportavano agli interrogatori già resi. La difesa del Leggio Giuseppe faceva istanza che venisse accertato quali e quanti locali cinematografici esistessero nei pressi della Piazza Politeama e quale film si programmasse in essi la sera del due agosto 1958 : la richiesta veniva accolta e si disponeva l'accertamento a mezzo del nucleo di polizia giudiziaria.

37
[Handwritten signature]

Ciò in quanto l'imputato, modificando quello che aveva dichiarato in un primo tempo, aveva affermato di essersi recato in un locale nei pressi del Politeama e di avere assistito alla proiezione di un film dal titolo : Quattro ragazze e quattro marinai". Le indagini accertavano che al cinema " Imperia" sito in quella zona indicata, veniva proiettato nei giorni 1-2 e 3 agosto 1958 il film : "Quattro donne aspettano".

I testi ed i verbalizzanti confermavano le precedenti deposizioni : in particolare Maiari Vincenzo rispondeva con un monotono : " non ricordo", a tutte le domande che gli venivano rivolte, ma successivamente precisava di ben ricordare, e non potere quindi confermare, le dichiarazioni rese ai C.C. di Campofiorito, mentre ricordava e confermava quelle rese all'autorità giudiziaria.

Su richiesta della difesa veniva disposto un accertamento presso il Comune di Corleone onde stabilire se esistesse parentela tra Leggio Luciano e Leggio Giuseppe : tale accertamento dava esito negativo.

Ultimata l'assunzione delle prove, il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano come riportato nei verbali di dibattimento. - - -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che la serie dei fatti delittuosi venuti al suo esame riveste un carattere di particolare gravità e per l'audacia dimostrata dagli autori di essi, e

38
C. P.

per la pericolosità sociale manifestata, e per l'effertezza con la quale i crimini stessi vennero consumati, E pur essendo stata notevolmente sfrontata, in sede istruttoria, la lunga catena dei delitti che erano stati ascritti agli imputati, o ad alcuni degli odierni giudicabili, permane tuttavia una atmosfera grave e tetra che pesa come una cappa di piombo ed induce ad esaminare analiticamente le carte e le risultanze processuali, con una attenzione ancora maggiore del solito, nella ricerca della verità. Quanto maggiore è la gravità dei fatti, quanto più grave è la pena che essi comportano, tanto più ansiosa e minuziosa deve essere la ricerca delle prove, affinchè non rimanga alcun angolo inesplorato, affinchè ogni elemento sia vagliato e criticato serenamente ed obiettivamente.

Sarà quindi necessario esaminare praticamente ogni singolo episodio che ha formato oggetto del presente dibattito, analizzare gli elementi emersi dalla istruttoria e dal dibattimento, ~~accanta-~~ sceverare il vero dal falso, dal mendace e dal simulato, cogliere anche le più lievi sfumature di una espressione, di una frase, leggere attraverso le parole accennate e non formulate, attraverso le titubanze e le esitazioni che manifestano un animo tormentato dalla paura di dire la verità per le conseguenze ineluttabili cui si espone chi osa rompere le leggi dell'omertà.-

Omertà che non è fatta di coraggio nello sfidare i poteri costituiti dallo Stato, ma è fatto di paura, di terrore del delinquente che si cela nell'ombra e che si avvale di tale situazione ambientale per sfuggire ad eludere i rigori della legge.

Si esaminerà, quindi, per primo l'episodio delittuoso del 24 febbraio 1957 che costò la vita a Collura Vincenzo, individuo che in poco tempo, dopo il suo ritorno dall'America, da cui non aveva portato alcuna fortuna, si era costituito una posizione economica consistente e, quel che più conta, si era imposto al rispetto dei suoi compaesani come "Mister Vincent", al quale era dovuto ogni riguardo.— Aveva fatto presto ad ambientarsi e ad affermarsi tra la "onorata società" del suo paese raggiungendo un grado che gli consentiva di imporre le sue volontà, di opporsi a che un avvenimento a lui non gradito si compisse; e la determinazione di sopprimerlo dovette certo nascere in chi non potette sopportare l'ultima imposizione, in chi non volle piegarsi al sopruso ed alla violenza morale, E chi non ebbe il coraggio di affrontarlo a viso aperto e di reagire alla prepotenza sopraffattrice, si pose nel buio e nell'ombra, nell'agguato più vile, e da lì fece partire le scariche micidiali che dovevano spegnere una vita umana.

Più di dieci colpi di arma corta da ruoco, di grosso calibro, attinsero il Collura, e la perizia necroscopica


ha accertato che i colpi vennero sparati da armi diverse ad opera di due, o più di due aggressori.

L'unico elemento di accusa a carico dei prevenuti, ai quali è stato attribuito tale delitto, è costituito dalla propalazione stragiudiziale di Maiuri Vincenzo, cognato dell'ucciso, onde si impone l'indagine sulla attendibilità della stessa per dedurne l'efficacia probatoria.-

Infatti è stato più volte insegnato dalla Suprema Corte che una propalazione circostanziata, se non è interessata e non è dettata da motivi di rancore o di odio, può acquistare valida efficacia probatoria ed il giudice può su di essa fondare il proprio convincimento della responsabilità degli imputati, specie se confortata da altri elementi di riscontro, offerti dalle risultanze processuali.

E la difesa degli imputati ha avvertito la gravità di tale elemento di accusa ed ha cercato di sgretolarlo e distruggerlo, asserendo trattarsi di una calunniosa creazione della fantasia malata di un demente, trovando in ciò il compito agevolato dal comportamento del Maiuri successivo alla accusa stessa: e si è negato, da parte della difesa, la sussistenza della causale prospettata.

Ma va, in primo luogo, posto in rilievo che il movente che determinò il Maiuri ad accusare, infrangendo le rigide barriere dell'omertà, e, cioè, la paura sempre crescente di rimanere vittima di rappresaglie per essere



41
41/10/61

stato spettatore involontario dei preparativi di un delitto, potrebbe costituire già di per sè la prova della veridicità della propalazione fatta ai C.C. di Campofiorito, presso i quali egli cercò scampo e protezione.

Ed è, altresì, significativa la scelta di tale comando di carabinieri, e viene giustificata con logica e verisimiglianza, allorchè si afferma che i comandi di polizia di Corleone erano tenuti sotto sorveglianza per cui egli non poteva recarsi ivi a denunciare i fatti senza farsi immediatamente scoprire. E la paura e l'ansia che dominava il Maiuri, oltre a trasparire dalle affermazioni del brig. Palese al riguardo, è comprovata dalla richiesta di essere scortato a Corleone, dai militari che avevano raccolto la propalazione.

Ma tutto il comportamento del Maiuri, dal giorno del delitto, è improntato dalla paura, dal terrore di rappresaglie; lo si ricava dalle varie attestazioni in proposito fatte dalla ~~la~~ moglie, dalla figlia, da lui medesimo, dal cav. Inglese.

La moglie, Quaglino Biagia, ha dichiarato più volte che dopo otto giorni dalla uccisione del cognato, il marito non volle più lasciare la propria abitazione, preferendo stare continuamente a letto, senza fornire alcuna spiegazione di tale comportamento; ed alle sue insistenze di conoscere il motivo di tale condotta, egli soleva rispondere : " non voglio sapere e basta! ".

E nel corso del dibattimento, iniziato l'8.6.1961, ha

ribadito tale concetto, aggiungendo che dal giorno del delitto, il marito non si era più recato in campagna, tranne quella volta che si era fatto accompagnare dalla figlia; che non usciva neppure di casa, se non fugacemente, e sempre di giorno, mai di sera.

La figlia, Maiuri Biagia, ha dichiarato che il padre non si era più recato in campagna, perchè stava continuamente a letto, tanto nervoso che non si poteva parlare con lui, ma non in condizioni tali da indurre la madre a chiamare il medico (fl. 46 vol. I).—

Maggiormente indicativa dallo stato d'animo del Maiuri è stata la dichiarazione del cav. Inglese (fl. 95 vol. I), alle cui dipendenze, per oltre un decennio, aveva lavorato il Maiuri come campiere. Ha dichiarato il teste che avendo contestato al suo dipendente la sua permanente ed ingiustificata assenza della campagna, ebbe risposto in modo deciso : " Non si deve seccare, ma io per ora non posso venire" tanto da fargli comprendere, in modo chiaro, che egli si trovasse in uno stato di grave turbamento, conseguente all'omicidio del cognato, perchè minacciato o, forse, perchè con la morte del Collura " era venuto meno il suo pretettore".

La dichiarazione dello stesso Maiuri, nel punto in cui afferma di non essersi recato più alla fattoria Inglese e di avervi inviato la moglie il mattino del 21 maggio, è riscontrata dalla dichiarazione di costei, nonchè da

43
APM

quella di Pecoraro Giacomo (fl. 42 e 45 vol. I), il quale afferma pure di avere visto : tre individui armati, e conclude la sua dichiarazione : " Dal giorno in cui il Maiuri seppe della presenza presso la fattoria Inglese dei tre sconosciuti armati di fucile, non si è più portato in luogo, abbandonando in linea definitiva, da tale data, lo impiego di campiere che occupava da oltre dodici anni". -

Ed altre affermazioni, contenute nella famosa dichiarazione del 22 maggio, trovano conferma e riscontro in altri testi, quali la circostanza della commozione del Vento, alla vista del Maiuri, e della figlia, circostanza che il teste ha cercato di contrastare, ma ha finito con l'ammetterla anche all'odierno dibattimento, pur modificando la causa e la natura della commozione stessa.

E' molto ⁱⁱⁱ importante la stessa deposizione del brig. Palestre (fl. 105 vol. V) allorchè afferma che il Maiuri (che egli non conosceva ed ignorava altresì tutti i fatti verificatisi in Corleone) si presentò dicendo subito di essere " cognato di Collura Vincenzo, ucciso due mesi prima".-


Ed accusava dell'omicidio Ferrara Innocenzo e gli altri! Quindi il pensiero dominante del Maiuri ed il motivo della sua visita ai C.C. di Campofiorito era l'uccisione del cognato ed i timori conseguenti a tale fatto. Del resto, anche quando era ricoverato all'ospedale Psichiatrico di Palermo, come si legge nella cartella clinica, egli riferiva che i primi segni del suo malessere psichico era-

44
AP 7

no insorti in occasione della morte violenta di un cognato in seguito alla quale egli era stato anche indotto a denunciare ai C.C. determinate persone "colpevoli, (secondo lui, dell'omicidio".- (f. 355 retro vol.I). Ed è da notare che quando tali annotazioni venivano fatte sulla cartella clinica, nessuno conosceva la dichiarazione del Maiuri. Tanto si è detto sulla malattia mentale del teste, ma che tale pretesa pazzia e la assenza di memoria siano simulate, è dimostrato dal fatto che mentre egli afferma di non ricordare nulla, dichiara (fl.40 retro vol.V) di ricordare perfettamente che quando avvenne lo omicidio del cognato si trovava in casa della sorella Lucia ed apprese la notizia dal nipote Colletti Filippo.-

Appare molto strano che, a distanza di quasi due anni, sia il Maiuri che i suoi parenti ricordino che la sera del 24 febbraio 1957 si trovavano in casa della Colletti Lucia; e ciò per invalidare quanto con dovizia di particolari, il Maiuri aveva affermato.

E che non sussiste alcuna malattia mentale è affermato, senza ombra di dubbio, dal dott. La Venuta (f.44 vol. ~~II~~ I, 38 e 90 vol.V), il quale, come medico curante di tutta la famiglia da circa 20 anni, afferma che in tale lasso di tempo nessuno dei componenti la detta famiglia ebbe a soffrire di malattie mentali di qualsiasi natura: "Dopo il ritorno dall'ospedale Psichiatrico del Maiuri, lo stesso non ha accusato alcuna manifestazione di neurastenia!"--

45 

Allorchè venne chiamato presso la Caserma dei C.C. trovò il Maiuri molto agitato che chiedeva a gran voce, in una forma ripetuta e costante, la restituzione di un documento. "Egli diceva : Datemi la carta. Aveva il viso cianotico, gli occhi congesti e più precisamente presentava l'occhio tipico di chi trovasi in stato d'ira. Non presentava nessun altro segno esterno che potesse indicare un suo stato di infermità mentale". (fl. 90 vol.V) - Infermità mentale, del resto, che il perito di ufficio, dopo un periodo di osservazione, non ha per nulla riscontrato.

Ed allora deve far pensare molto, e riflettere seriamente, a che cosa si deve far risalire l'insorgere di queste manifestazioni di simulata follia : con essa si doveva invalidare tutta l'accusa formulata, dato che non poteva essere punito con la soppressione, senza convalidare maggiormente le accuse, colui che aveva osato, non per coraggio, bensì per paura della compromissione della propria incolumità, infrangere le leggi del silenzio.

E questo elemento starebbe contro i giudicabili, perchè ad essi giovava. Nè gli imputati si sono difesi validamente, limitandosi a negare i fatti, ma senza portare argomenti concreti e decisivi che potessero escludere ogni dubbio sulla loro partecipazione al delitto.- Il Raia Innocenzo nei suoi vari interrogatori, ha costantemente asserito di non ricordare come avesse trascorso la sera

del 24.2.1957.- Ciò sarebbe verosimile, atteso il lungo decorso del tempo tra l'omicidio del Collura e l'interrogatorio dell'imputato, ma l'affermazione induce al sospetto ove si consideri che il Raia ha tenuto a precisare che egli, comunque, per tutta la giornata del 24 febbraio 1957 non si era portato in Piazza Municipio. Nè l'alibi da lui prospettato in data 7 luglio 1959, dopo ben due anni e mezzo dal fatto, può, esser preso in considerazione, sia perchè tardivamente proposto, il che fa sospettare di compiacenza le testimonianze a discolpa, sia perchè i testi indotti (Pecorella Antonino, Quaglino Leonarda e Gullotta Bernardo) possano essere stati traditi da un cattivo ricordo, senza, poi, dire che il Raia ben avrebbe potuto allontanarsi di corsa dal luogo del delitto e raggiungere la sua abitazione con notevole anticipo sul propagarsi della notizia dell'omicidio del Collura, percepita dopo tempo dai testi che si trovavano presso di lui; e la stessa crisi epilettica potè sopravvenire nel Raia in conseguenza di emozioni o affanni. - D'altronde la perizia, pur avendo accertato la sussistenza della malattia, ha escluso che la stessa potesse cagionare disturbi della personalità psichica, per cui integra era la capacità di intendere e di volere.

Ma gli elementi memersi dalle risultanze processuali a carico dei giudicabili non appaiono alla Corte sufficienti per affermare la colpevolezza degli stessi. La

47
[Handwritten signature]

stessa causale non resiste molto alla critica più serena ed alla logica, perchè mentre il Maiuri parla di Navigato Maria, come la pretesa sposa del Ferrara Pietro, successivamente si parla di Navigato Caterina.— Ma anche se il Maiuri avesse confermato la sua propalazione, la stessa, da sola, non sarebbe stata sufficiente ad affermare la reità dei prevenuti, in quanto egli non disse di avere visto gli imputati sparare contro il Collura, ma di averli notati, e di essere stato notato da essi, che lo salutarono, prima che il delitto venisse commesso, e non averli visto più dopo l'esplosione dei colpi. Certo fa molto dubitare il fatto che siano state formulate accuse quasi precise e concrete e siano stati fatti i nomi degli odierni imputati, in uno a quelli di Marino Marco e Navarra Michele, poi soppressi in tempi e modalità diverse, e si deve pensare che se tali nomi furono fatti, e messi in relazione al delitto, essi non devono essere stati completamente estranei, ed il dubbio giustifica l'assoluzione di tutti i prevenuti da tale capo di imputazione, per insufficienza di prove.—

Per quanto riguarda i due omicidi in danno di Navarra Michele e Russo Giovanni, ascritti agli imputati Leggio Luciano e Leggio Giuseppe, osserva la Corte che tale episodio criminoso non può esaminarsi isolatamente, ma deve essere messo in correlazione con l'altro episodio della sparatoria avvenuto a Piano di Scale negli ultimi

giorni del giugno 1958, dal quale episodio si deve necessariamente parlare, anche se esso non forma oggetto più di imputazione.— Se ne deve parlare perchè si ritiene che esso costituisca il presupposto e la premessa necessaria dell'efferato delitto del due agosto 1958, anche se tutti gli imputati di quel fatto sono stati prosciolti per insufficienza di prove, anche se alcuni degli imputati del duplice omicidio sono stati prosciolti ed anche se, come si dirà in appresso, anche gli odierni imputati, non sono raggiunti da sufficienti elementi di reità.

Ma le modalità e le circostanze del delitto in esame sono tali da rivestire le caratteristiche del regolamento di conti, quasi dell'esecuzione decisa da una sentenza irrevocabile e inappellabile, e gli esecutori non si arrestarono neppure dinanzi alla presenza di una vittima innocente, e la coinvolsero selvaggiamente nella loro furia omicida.

E' nota la situazione esistente nella società armentizia di Piano Scale, il cui casggiato, era, a poco a poco, divenuto di esclusiva pertinenza del Leggio Luciano, che vi aveva istituito la sua roccaforte ed il suo rifugio, ove trascorrevva la massima parte del suo tempo in compagnia del Roffino, che nessun interesse economico aveva in quella società ma che pure partecipava a tutte le operazioni ed alla vita dell'azienda,— tutti i compo-

49

menti del clan dei Leggio, compreso il Roffino, andavano palesemente ed ostentatamente armati, come è risultato attraverso le deposizioni di vari testi, dipendenti della azienda, e si esercitavano nell'uso delle armi, con particolare distinzione da parte del Leggio Luciano e del Roffino, che, a detta di Mannina Giovanni (fl. 55 vol.I) erano maggiormente abili nel maneggio delle armi e nel centrare monete lanciate in aria.-

Si mantenevano in continuo esercizio i due, per esser certi di non sbagliare il bersaglio allorquando questo non era più costituito da monetine o altro, bensì da individui coi quali bisognava regolare i conti.-


Ed il regime instaurato in contrada Piano di Scale era tutto improntato dalla prepotenza e dalle soverchierie dei Leggio, che cercavano in tutti i modi di eliminare le persone che potevano dare fastidio, come il Vintaloro Angelo, o di impedire, a chi avesse intenzione di acquistare terre in quelle zone, di farlo, come nel caso del dott. Monteleone Salvatore - (f. 562 Vol.II -189 vol.V).-

Il Di Carlo Angelo, che aveva anticipato notevoli capitali, non aveva visto alcun utile della gestione della società armentizia e lo afferma egli stesso a fl.173 vol. V.- In questa stessa dichiarazione egli, a specifica domanda, afferma di non potere escludere che qualche volta il Navarra gli avesse chiesto notizie sullo anda-

50
mento della società : naturalmente egli avrà esternato al potente capo-mafia Navarra, che era, peraltro, suo parente, il suo risentimento per come era trattato a Piano di Scala.

La difesa del Leggio Luciano ha sostenuto che da nessuna pagina dell'incarto processuale, da nessuna testimonianza si può ricavare alcun elemento che possa fornire il fondamento della affermazione dell'esistenza di un contrasto tra il gruppo Leggio ed il gruppo Di Carlo-Navarra : tale affermazione è, quanto meno, ingenua, perchè con l'ambiente omertoso e compiacente in cui i fatti si svolsero, col regime di terrore instaurato dal Leggio, non poteva certo il Di Carlo dichiarare che egli era scontento del trattamento riservatogli dal Leggio : tale affermazione avrebbe significato per lui scoprire i retroscena, rivelare le cause che avevano dato vita all'episodio di Piano di Scala dal giugno 1958 ed ammettere una propria responsabilità.-

Da tale mancanza di espliciti riferimenti la difesa ha tratto la conclusione che l'asserito contrasto era frutto di presunzioni non controllate e non confortate da riscontri obiettivi.- Ma se manca una prova diretta, non può dirsi che non vi sia assolutamente alcun accenno a situazioni di fatto da cui si possa derivare, con logica ineccepibile, che qualcosa dovette avvenire perchè i rapporti tra i Leggio ed il Di Carlo rimanessero

51 

turbati, sino al punto che sia quest'ultimo, sia il Gagliano, sua persona di fiducia, cessarono completamente di recarsi alla fattoria di Piano di Scale. Lanza Mercurio (fl. 53 vol. 1) afferma recisamente che il Di Carlo Angelo, che prima andava spesso alla fattoria, improvvisamente dai primi di giugno 1958 non si era fatto più vedere, neppure in occasione della tosatura. Anche il Gagliano Salvatore, che andava certamente almeno ogni settimana per la tutela degli interessi del Di Carlo, dopo che costui aveva cessato le sue visite, non si era fatto più vedere a Piano di Scale tranne che, fuggacemente, il secondo giorno di tosatura delle pecore.

Questo improvviso mutamento nelle abitudini e nei rapporti del Di Carlo con i Leggio non potè non essere determinato da gravi ragioni che non vengono rivelate, ma che trapelano dallo equivoco comportamento processuale dello stesso Di Carlo, il quale alla contestazioni mossegli circa i motivi per cui aveva troncato i suoi rapporti con i soci e non si era recato più alla fattoria, non sapeva trovare altra giustificazione che la sospetta, ma eloquentissima frase : " Non ci andavo perchè non ci andavo"! (fl. 173 retro vol.V).-

E' questa una risposta densa di significato, che vuol fare capire, senza dirlo, che forti e gravi ragioni stanno alla origine di un comportamento così inconsueto :è una risposta simile a quella che Maiuri Vincenzo dava alla

52

propria moglie, allorchè ella gli chiedeva insistente-
mente i motivi per i quali rimaneva, sempre in case e non
voleva uscire per recarsi in campagna, ove da ben dodici
anni era campiere e persona di fiducia del cav. Inglese
e dalla quale attività traeva i mezzi di sussistenza per
sè e la famiglia. "Non voglio uscire e basta"! (fl. 99
vol. I).

E del resto il Di Carlo ammette anche esplicitamente
di non avere ricevuto le chiavi del baglio da parte del
Leggio, dopo il cambio delle serrature e questa è un'al-
tra dimostrazione della sua estraneità dalla fattoria.-

E prepotenze ~~vaxira~~ varie erano state perpetrate ai
danni di Vintaloro Angelo : oltre al grave danneggiamen-
to subito, con la perdita di tutto il vino, dopo poco
tempo dallo acquisto del terreno, quasi a significare
un primo cenno di avvertimento, vi furono gli incendi
alla pagliera, i furti di formaggio, fave ed altro.

Lo stesso Vintaloro (fl. 62 vol. I) qualifica " pre-
potenza" lo avere mutato la serratura del portone di
accesso al baglio, di cui a lui non fu data chiave al-
cuna, sì che, praticamente, gli venne inibita la liber-
tà di portarsi nei suoi magazzini; altra " prepotenza"
è da considerarsi il fatto che per la prezzatura degli
animali, i mezzadri del Vintaloro, non poterono recarsi
a Piano di Scalo, ma tutti gli animali dovettero essere
portati a Corleone.

Altra prova di disaccordi è da desumersi dal fatto

53
V. P.

che, per la trebbiatura del grano, invece di servirsi dell'aia esistente nella fattoria, il Vintaloro dovette trasportare altrove il proprio raccolto, come è affermato dallo stesso Leggio Leoluca (fl. 50 vol.I).-

E non è da escludersi che il Navarra, raccogliendo le lamentele e del Di Carlo e del Vintaloro, abbia organizzato l'attentato al Leggio Luciano, agendo anche per ragioni proprie, insofferente del prestigio e della potenza che costui stava acquistando.

E' significativo, infatti, quanto afferma Pomara Vincenzo (fl. 71 vol.I) e cioè che gli individui che ingaggiarono il conflitto a fuoco col Leggio Luciano erano 5 o 6, travisati, e si trovavano nascosti nella stalla di Vintaloro Angelo dalla quale uscirono non appena videro Leggio Luciano che si apprestava ad uscire dal portone ed iniziarono il fuoco.

"In tale conflitto il Leggio rimase ferito alla mano sinistra". Anche Leggio Francesco (fl. 74) riferisce, (per averlo appreso dal Luciano, egli precisa), che gli sconosciuti erano usciti dalla stalla del Vintaloro.

E lo stesso Leggio Francesco afferma che il Luciano impose a tutti il silenzio su quanto era accaduto, perchè "vedrò io, ora, che cosa c'è da fare".-

A dare un'idea dello stato di soggezione cui il Leggio Luciano aveva ridotto tutti coloro che, per ragioni di lavoro o per altro, frequentavano la zona di Piano di

Scale, nonchè per dare la prova della omertà, frutto di timore, dei medesimi, omertà che li induce a negare anche le più assolute evidenze, valgano alcuni esempi che si traggono dall'incarto processuale.-

Cascio Giuseppe (fl. 78 vol.I) esaminato dai verbalizzanti l'8.9.1958, nega di avere sentito la sparatoria avvenuta alla fattoria; ma l'indomani, in un successivo interrogatorio, è costretto ad ammettere l'episodio (fl. 58 vol.I).-

Collura Filippo, pastore della società armentizia, afferma di non avere mai sentito la sparatoria (fl. 80 vol. I), pur pernottando nella zona, assieme al Cascio Giuseppe.

Tale comportamento dei predetti è la conseguenza della intimidazione del Leggio Luciano, che aveva imposto il silenzio su tale episodio che doveva essere da lui regolato : e neppure le forze di polizia vennero a conoscenza del conflitto, se non a distanza di tempo e in occasione delle indagini per altri gravi delitti (fl.112 vol.V).-

E che il Leggio Luciano non dovesse ritenere il Di Carlo ed il Vintaloro estranei all'attentato è dimostrato dal fatto che, dopo di esse, vennero cambiate tutte le serrature delle porte, il portone principale venne chiuso e nessuna chiave venne data ai due predetti, che pur avevano diritto di accedere liberamente alla fattoria.

Su tale circostanza della chiusura del portone e del

55
5/1/7

divieto di accesso per chiunque, circostanza che è stata negata da alcuni, vi sono, al contrario, precisi riferimenti, Lo stesso Leggio Leoluca (fl. 48 vol.I) ammette che, dopo il conflitto, il portone del baglio venne chiuso a chiave mentre prima stava sempre aperto.

Lo precisa ancor meglio Lanza Mercurio (fl.54 vol.I), quando dice che ~~si~~ ~~solito~~ entrava nel baglio liberamente, fin dentro il magazzino, ove consegnava i prodotti casari e ritirava le provviste per sè e per gli altri pastori. Ma dopo la sparatoria, trovò il portone, che immetteva nel baglio, chiuso con una nuova serratura. Alle sue bussate, era andato ad aprirgli, con la chiave, Leggio Francesco, il quale, " in modo del tutto strano e inaspettato" non gli permise di entrare nel baglio, ingiungendogli di lasciare tutto sul portone, provvedendo esso Leggio al trasporto all'interno. Anche le provviste erano state portate dal Leggio al Lanza sul portone e gli era stato ordinato di andar via subito! "Anche successivamente nè a me nè agli altri pastori ci venne più permesso di entrare nel caseggiato o nel baglio per nessuna ragione".

La chiave del portone veniva sempre tenuta dal Leggio o, in loro assenza, dal Pomara Vincenzo che neppure permetteva ai pastori di entrare.

Tale circostanza è affermata anche da Cascio Giuseppe (fl. 58 vol.I e fl. 56 vol. V), è confermata da Sanfelice

Pietro (fl. 96 vol. I e fl. 85 vol. V) che aggiunge, anche, che il Vintaloro, dal giorno della tosatura delle pecore, non era più andato a Piano di Scale.

Da tali premesse ed in base a tali presupposti è stato ritenuto dai verbalizzanti che l'episodio di Piano di Scale fosse da mettere in intima relazione col duplice omicidio del due agosto 1958 : la minaccia fatta dal Leggio Luciano di regolare da sè il conto apertosi in quella livida alba di giugno, non sarebbe stata fatta invano.

Ed in tale convincimento gli inquirenti erano confortati da precisi riscontri, inequivoci e sintomatici, cioè il rinvenimento, nel cortile del caseggiato di Piano di Scale in occasione del sopralluogo effettuato il 10.9. 1958, di due bossoli di pistola contraddistinti dalla sigla sul fondello "W.R.A. CO. 45 AC" del tutto identici, anche per le caratteristiche di percussione, a quelli rinvenuti nella zona ove ~~furono~~ furono soppressi, i due medici.

Questa circostanza costituì per gli inquirenti una prova inconfutabile che tra gli assassini del Navarra e del Russo fosse sicuramente uno di coloro che avevano partecipato al conflitto di Piano di Scale, ed in lui avevano identificato il Leggio Luciano, che aveva molti motivi per volere la eliminazione del Navarra.

La difesa dell'imputato si è sforzata con ogni mezzo con l'ausilio di testi scientifici che parlano del morbo di Pot e con le varie deposizioni dei medici curanti,

di dimostrare l'assoluta impossibilità per il Leggio di circolare facilmente e, conseguentemente, di tendere agguati, sparare e spostarsi facilmente da un luogo all'altro: ma tali argomentazioni si smussano e sgretolano completamente di fronte a dichiarazioni che, provenendo da numerosi testi dipendenti dallo stesso Leggio Luciano, non possono che avere il crisma della attendibilità e della verità. Il Greco ed il Pomara hanno affermato di aver visto il Leggio Luciano reagire al fuoco e restare ferito; il Sanfelice (fl. 96 vol. I) indica il Luciano come colui che portava il busto di gesso, ma che non era impedito nei movimenti, tanto da potere non solo difendersi validamente, ma contrattaccare gli aggressori. Lo stesso Leggio Francesco nel riferire di avere appreso dalla bocca del Luciano di essere rimasto ferito nel corso di un agguato, afferma che, par ferito, il Leggio si allontanò in auto da solo "mettendosi al volante della macchina" (fl. 65 vol. I).— E riconferma tale assunto anche a confronto col Muratore che la nega (fl. 75 vol. I).—

A carico del Leggio Luciano non sono emersi altri elementi, oltre a quelli sopra riferiti, e la Corte non ritiene che essi siano sufficienti per affermare la di lui colpevolezza in merito alla duplice imputazione di omicidio.

Per quanto riguarda il Leggio Giuseppe, è da dire che

il nome di costui venne fuori solo dopo che fu accertato, attraverso la perizia tecnica dell'ing. Saccà, che sul luogo del delitto era stata sicuramente una Alfa Romeo 1900 Super che era venuta a collisione con l'auto 1100 del dott. Russo ed aveva lasciato segni inconfondibili della sua presenza sia nelle avarie riportate dalla 1100, sia attraverso i frantumi del catarifrangente posteriore. Gli inquirenti erano venuti a sapere che il Leggio Giuseppe, figlio del Francesco e fratello del Leoluca, soci, questi, dell'azienda armentizia, era in possesso di una autovettura Alfa Romeo 1900 Super, e fermarono il Leggio Giuseppe, chiedendogli come avesse trascorso la giornata del due agosto 1958.- Tutto il comportamento processuale dell'imputato, sin dal principio, è stato equivoco e contraddittorio, non c'è alcuna affermazione che abbia resistito al vaglio delle contestazioni e delle critiche, non ha nemmeno mantenuto una linea coerente di difesa perchè in un secondo tempo ha ripudiato quanto prima aveva affermato, Sono gravissimi gli elementi scaturiti dalle emergenze processuali a carico del prevenuto, sono indizi univoci e concordanti, che, tuttavia, la Corte non ha ritenuto possano costituire sufficienti elementi di colpevolezza. Alle prime contestazioni in ordine alla macchina, egli affermò di averla avuta rubata otto giorni prima della uccisione del Navarra (fl.81 vol.1)

59
V. D. M.

e di avere avuto contestata la contravvenzione dalla Polizia stradale tre o quattro giorni prima che l'auto gli venisse rubata.

Da ciò si rileva l'interesse che egli aveva di spostare quanto più possibile la data in cui aveva avuto per l'ultima volta il possesso dell'auto, comprendendo come fosse importante dimostrare che, alla data del delitto, egli non aveva più detta macchina.

Ma è stata smentita clamorosamente tale affermazione dal rinvenimento della quietanza di oblazione per una contravvenzione contestata personalmente al Leggio Giuseppe, e per l'Auto Alfa Romeo, in data 1.8.1958 alle ore 21,45 nella contrada Acqua dei Corsari (fl.167 * I).-

A fl. 83 vol. I afferma di avere trascorso la giornata del 2.8.58 a Palermo, a lavorare nel garage dello zio Riina Giacomo, e di essere andato, in serata, al cinema Nazionale (che, però, risultava in quel periodo chiuso per restauri!).

Nel suo interrogatorio giudiziale (fl. 61 vol.IV) dimenticando quanto aveva affermato prima, fornisce una versione completamente diversa : afferma, infatti, che la sera stessa in cui ebbe contestata la contravvenzione, e cioè il 1 agosto 1958, partì con un camion, nell'interesse dello zio, diretto a Marsala, ove giunse il mattino successivo (giorno 2.8.58) verso le ore 5; rientrò da Marsala lo stesso giorno due agosto verso le ore 18

ripartendo immediatamente con l'autotreno per altra destinazione. A convalidare tale assunto, il Leggio invocò la testimonianza dei componenti la carovana caricatori di pietre di Marsala.

Ma anche questa versione doveva essere, successivamente, abbandonata, perchè era stato più facile trovare testimoni disposti a dichiarare di averlo visto lavorare a Palermo per tutta la giornata del 2 agosto, e si ritorna all'alibi del cinema, che non può essere più il Nazionale, dato che ormai si sa che questo era chiuso, ma un altro in quei pressi, dimenticando, però, che per la indicazione proprio del Nazionale si erano dati riferimenti precisi ed inequivoci : " il cinema Nazionale che si trova accanto al bar-ristorante, di Giannettino".- E si arriva, ancora, alla imprudenza di indicare il titolo del film che si è visto : (definitivamente l'imputato ha dimenticato che quella sera era fuori Palermo con l'autotreno!).

Ma poichè le bugie vengano facilmente smascherate rimane accertato che il film "Quattro ragazze e quattro marinai" indicato dall'imputato non è stato mai programmato in alcuno dei locali siti nei pressi di Piazza Politeama.


E sono veramente puerili e meschine le giustificazioni addotte dall'imputato per non avere denunciato il furto dell'auto (il timore dei rimproveri dello zio, che ignorava l'acquisto dell'auto), come sono fantasiose le ragioni circa la possibilità economica dell'acquisto, del-

61

della macchina in contanti. Egli, che non aveva stipendio alcuno, perchè lavorava per conto dello zio che lo trattava come figlio, con piccoli risparmi, aveva avuto la possibilità di acquistare, in contanti, e per Lire 460.000 una autovettura patente e veloce come una Alfa Romeo 1900 Super. E per provare il furto, si è invocato il ritrovamento della targhe e del libretto; ma tali circostanze convalidano l'ipotesi contraria, e cioè che all'imputato premeva far ritrovare le targhe per avvalorare il suo assunto, ma, come in tutti i casi di costruzioni artificiose, è stato commesso un errore: anzitutto, se il libretto fosse stato per molto tempo nella località ove "lo scopritore" assume averlo rinvenuto, e cioè in un gocciolatoio, non sarebbe rimasto nelle perfette condizioni di integrità quali si possono notare (fl. 137 vol.I), e poi non si fece caso al foglietto della oblazione, dimenticato nel libretto.

Quindi è assolutamente inattendibile la tesi del furto, e per avere fatto scomparire la macchina, essa doveva costituire unpericoloso elemento di riscontro.

Poteva essa presentare le tracce evidenti dell'urto, che non avrebbero potuto essere cancellate, come ha sostenuto la difesa, senza che, in qualsiasi momento, non si potesse provare la data e l'entità delle riparazioni. Sono sintomatiche, infatti, le risultanze della perizia Saccà (fl. 74 vol. VII), allorchè precisa che "l'altezza dei lampeggiatori della Alfa Romeo 1900 è di cm. 85,



ossia uguale alla altezza della ammaccatura rilevata sulla parte frontale del cofano della 1100.- Il diametro^e della sede portante il vetro del lampeggiatore della predetta Alfa misura, nella parte superiore, circa cm. 10, ossia ha la stessa misura del diametro dell'arco di circonferenza rilevato sulla parte frontale del cofano della Fiat 1100/103.

Rompendosi il vetro, la sede del lampeggiatore della Alfa Romeo resta interamente vuota così come risulta dalle caratteristiche della ammaccatura rilevata sulla Fiat 1100/103.-

Conclude il perito rilegando che le avarie riportate dalla Fiat 1100 sono provocate da urto obliquo, avente la direzione: parte frontale destra - parte posteriore sinistra, ossia con le vetture poste obliquamente tra loro.

E tale ricostruzione giustifica anche la presenza, sulla parte destra della Fiat, delle tracce di nero fumo, stante l'urto ~~con~~ la parte posteriore sinistra dell'Alfa, ove trovasi sistemato il tubo di scarico.- Anche la presenza di macchie nere, che il perito ha escluso trattarsi di grasso, ma ha precisato essere vernice secca, sono state sfruttate dalla difesa per dimostrare l'impossibilità di una collisione tra la Fiat e l'Alfa Romeo : come pure le tracce di caucciù, stante che l'Alfa ha la carrozzeria ^{carenata} ~~concavata~~, come ha messo in evidenza il consulente di parte, - Ma non bisogna dimenticare che l'esame accurato e la descrizione, dell'autovettura Fiat avvenne nel cortile

(4)

(4) Così nell'originale. (N.d.r.)

63 *Spina*

della caserma dei C.C. di Corleone, dopo che detta auto era stata ivi trasportata a rimorchio. Ben le tracce di caucciù, di grasso di camion e di nerofumo potettero essere state **causate** in tale circostanza!

Nè la differenza di altezza dei paraurti delle due macchine poteva essere di ostacolo alla collisione **ed** alla **sovrapposizione**, come ha sostenuto la difesa, ove si pensi che la strada era in salita, che l'Alfa avrebbe potuto trovarsi in posizione prevalente e, con l'urto, il suo paraurti posteriore potè sovrapporsi a quello della auto Fiat, che, non bisogna dimenticare, fu trovato con l'estremità destra **declinante** verso terra fino ad una altezza di cm. 27 da terra, **altessa**, questa, perfettamente corrispondente al paraurti dell'Alfa!

Ma l'attacco **più** massiccio sferrato dalla difesa del Leggio Giuseppe si è avuto in riguardo alla parte della perizia che ha stabilità appartenere al catarifrangente di un'Alfa Romeo 1900 Super **è** frammenti di vetro rosso rinvenuti sulla strada, nel posto del delitto. Tanto si è discusso, per affermare che si erano calpestate le norme di procedura regolanti la formazione dei reperti.

E' da premettere che il M.llo **Lorenzano**, della Stazione dei C.C. di Palazzo Adriano, ha affermato a fl.96 Vol. V di essere arrivato sul luogo del delitto quando già **vi** era il Pretore col Capitano Cogliandro e altri **ufficiali** e **sottufficiali** dell'**arma**, ed ebbe incarico di **reperire** " sia gli oggetti che si **trovavano** addosso ai

cadaveri, che quelli rinvenuti sulla macchina". Il riscontro di tale affermazione, se pur ve ne fosse bisogno, si trova nel rapporto del M. llo Lorenzano, inserito nel vol. VII, ove a foglio 91, si legge : " Come noto, in luogo il sottoscritto trovava la S.V. Ill.ma.... (cioè il Pretore di Prizzi cui il rapporto è indirizzato).-

La difesa degli imputati ha censurato, come si è detto, il modo con cui si siano repertate le cose rinvenute sul posto del delitto, ne ha messo in dubbio l'autenticità ed ha ravvisato una palese violazione delle norme che regolano la materia, perchè, ha detto, il M. llo Lorenzano aveva avuto ordine dal Pretore di Prizzi di repertare i frammenti di vetro e invece detti frammenti, al momento della consegna al perito Saccà, erano in possesso del Cap. Cogliandro. Ma le affermazioni della difesa non trovano riscontro e fondamento nelle risultanze processuali, perchè ad un attento e scrupoloso esame del verbale di ispezione dei luoghi, redatto dal Pretore di Prizzi, in data 2.8.1958 (fl. 39 vol. VII), si rileva che nessuno ordine diede il magistrato al M. llo Lorenzano di repertare i frammenti di vetro.

Infatti si legge testualmente, : "Per tutta l'ampiezza dello stradale trovansi frammenti di cristallo bianco e rosso (E questa è la verbalizzazione di una semplice constatazione).- A m. l, 30 dal bordo destro trovansi bolle di circolazione... Alla stessa distanza trovansi tre

65

pezzi con la scritta "mille" e segni illeggibili. Detti oggetti vengono consegnati, per essere repertati, al Comandante la Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano".-

Or' non c'è bisogno di essere dei glottologi per comprendere che con il termine "oggetti" si è voluto riferirsi solo agli oggetti rinvenuti, e cioè al bollo di circolazione e alla targhetta di riconoscimento dell'autovettura, perchè non si potrebbero definire "oggetti" dei cocci di vetro!

Quindi nessuna irregolarità si ravvisa nella procedura usata dal Cap. Cogliandro che ha raccolto egli stesso, come ha precisato al dibattimento, i frammenti di vetro e li ha conservato nel suo ufficio, con tutte le cautele che il caso imponeva, per metterli, poi, a disposizione del Procuratore della Repubblica. Ed il perito, ricevuto l'incarico di procedere agli accertamenti di rito, ha scelto, tra i frammenti presentatigli, quelli più grossi e più significativi, dal cui esame si potesse stabilire la natura e la provenienza.

Il colpo a sensazione suscitato dalla richiesta difensiva di esaminare i reperti, e dal rinvenimento, in uno di essi di frammenti di vetro di color rosso scuro, ben diversi da quelli esaminati dal perito, ha dato lo spunto ai difensori di mettere in dubbio la regolarità e la autenticità dei reperti, come pure di invalidare, le risultanze della perizia; ma è rimasto accertato che i frammen-

66


ti di color rosso scuro non sono stati mai visti nè dal perito, nè dal Capitano Cogliandro nè da alcun altro dei verbalizzanti o da alcuna delle autorità che accedettero sui luoghi e fecero i primi accertamenti. E' stata lodata ed apprezzata, da parte della difesa, la scrupolosa esattezza con la quale il Pretore di Prizzi procedette alla ammiccolata descrizione dello stato dei luoghi, dando atto, persino, della ora segnata negli orologi al braccio delle vittime: **pr** se sullo stradale vi fossero stati anche i frammenti di colorito rosso scuro, il Pretore ne avrebbe dato atto nel verbale, facendo risultare la diversità di gradazione dei vari frammenti colorati. Ma è da mettere in evidenza, altresì, che fra i frammenti di vetro rosso **¶** scuro, rinvenuti nel reperto n. 23565, e mai visti dai verbalizzanti nè dal perito, ve ne era qualcuno di grandezza superiore a quei quattro frammenti consegnati al perito: basta solo questo rilievo per dimostrare che il reperto è stato manomesso, in quanto non è neppure il caso di immergersi sulla considerazione che se tali frammenti fossero stati raccolti sul posto del delitto, il perito avrebbe scelto anche alcuni di essi, che differivano anche per la gradazione del colore, e su di essi avrebbe esteso il suo esame.

Il reperto è stato sicuramente manomesso, ed il relativo procedimento penale, instaurato dal Pubblico Ministero, si è chiuso, purtroppo, con sentenza di non doversi proce-

67


dere perchè rimasti ignoti gli autori del reato : non si è potuto accertare neppure dove e quando sia avvenuta, ma che sia avvenuta la manomissione non può revocarsi in dubbio.

Nè deve meravigliare il fatto che i sigilli erano integri e le firme autentiche, perchè una organizzazione criminosa potente ed operante come quella di Corleone non si arrestava certo dinanzi a tali ostacoli.-

La difesa ha detto che la manomissione non interessava e non giovava agli imputati : ma invece è chiaro che il colpo di scena, sollecitato e voluto dagli imputati, che hanno chiesto il richiamo ed il riesame dei reperti, si è risolto in loro favore, agendo suscitato dubbi e perplessità nella Corte.

E come ultimo argomento, la difesa del Leggio Giuseppe si è sforzata di dimostrare l'impossibilità per quest'ultimo di associarsi al Leggio Luciano, sia perchè tra i due non esiste alcun rapporto di parentela, e nemmeno di intimità o di amicizia, sia perchè il Giuseppe risiedeva stabilmente a Palermo presso lo zio Riina Giacomo in Via Ugdulena n. 30; per cui dovrebbe ritenersi addirittura cervellotica ed assolutamente infondata la ipotesi che i due avessero potuto riunirsi per commettere delitti.

E per convalidare tale assunto, la difesa ha chiesto ed ottenuto che si accertasse presso il Comune di Corleone se tra le due famiglie Leggio vi fosse rapporto di paren-



tela : l'accertamento ha dato esito negativo, ma l'affermazione della difesa trova smentita clamorosa proprio nelle carte processuali, anzi in un foglietto dall'apparenza insignificante e che forse nessuno ha letto attentamente : da esso si ricava non solo che il Leggio Luciano era intimo amico del Leggio Giuseppe e del Riina Giacomo, ma abitava proprio presso quest'ultimo in Palermo, via Ugdulena n. 30, come risulta dagli accertamenti eseguiti dal nucleo di Polizia Giudiziaria in ordine alla ordinazione di un busto ortopedico presso l'Istituto Siciliano dei Mutilati di S. Lorenzo Colli (v. nota del nucleo predetto in data 11.6.1961 alligata al verbale di udienza del 12.6.1961).-

Ma, come si diceva, gli elementi emersi dalle risultanze processuali non sono ritenuti sufficienti dalla Corte, e pertanto i due prevenuti Leggio Luciano e Leggio Giuseppe vanno assolti dalle due imputazioni di omicidio aggravato, per insufficienza di prove.

Per ultima si deve esaminare la imputazione di associazione per delinquere ascritta a tutti gli imputati, eccetto Ferrara Pietro : e si esamina per ultima non perchè sia meno importante, ma perchè dalla illustrazione dei precedenti episodi criminosi e dal vaglio delle singole personalità dei prevenuti, trova fondamento e riscontro preciso l'affermazione della esistenza, in Corleone, di una organizzazione delittuosa, dedita ad ogni

69

sorta di soprusi, angherie e delitti, della quale i giudicabili sicuramente facevano parte. Ed a nulla vale che essi siano stati prosciolti da altre numerose imputazioni, per insufficienza di prove, e che anche dai delitti esaminati nel corso del presente dibattimento andranno assolti, con la medesima formula dubitativa: in quanto le assoluzioni ed i proscioglimenti non sono dovuti alla loro estraneità ai fatti, ma alla deprecata omertà di coloro che non parlano, pur essendo a conoscenza di tutta la criminosa attività dei giudicabili. Ed in tale atmosfera di terrore e di paura che sanno creare ^{attorno} ai testimoni deve riscontrarsi appunto la prova della loro pericolosità e dell'appartenenza a quella infame società delittuosa conosciuta come "mafia" che è una vera e propria associazione per delinquere.

Non si può dubitare che tutti i prevenuti facciano parte di tale associazione, ed invano la difesa degli imputati si è sforzata di dimostrare che non si può condannare in base alle deduzioni ed ai "si dice" dei verbalizzanti. Ma la difesa dimentica, e non vuole per mente al fatto che una associazione di tale tipo non ha nè atti costitutivi pubblici, nè statuti scritti o regolamenti, da cui si possa trarre la prova della sua esistenza. Essa si estrinseca e si manifesta con i fatti, che sono tutti illeciti, e solo con deduzioni logiche sulla base delle constatazioni di fatto, si può affermare che la mafia di Cor-

leone era composta dagli odierni imputati, oltre a quelli eliminati nelle lotte interne per il predominio di un gruppo sull'altro.

Quando gli organi di polizia riferiscono sulla esistenza del gruppo delinquenziale Navarra-Governali-Leggio, quando riferiscono sulla scissione dell'originario gruppo unico in due distinti gruppi, esercitanti la loro influenza su due diverse zone del centro abitato di Corleone, dei quali uno facente capo al Navarra e l'altro al Leggio Luciano, quando i fatti stessi parlano il loro tragico, ma eloquente linguaggio in ordine alla lotta tra i due gruppi ed alla eliminazione reciproca, non si può certo dire che le affermazioni sono dovute a presunzioni incontrollate e incontrollabili, a deduzioni infondate e inconsistenti. E' vero che non si può fondare un convincimento di reità sui " si dice" e sulle propalazioni anonime, ma quando vi sono decine e decine di morti invendicati, quando vi sono decine e decine di individui alla cui vita si è attentato, ma che non parlano o per paura o perchè è già ferma in loro la decisione della vendetta, quando la lunga catena dei delitti non accenna mai a chiudersi, perchè ogni nuovo anello che vi si aggiunge prepara già il terreno ed apre la via a nuovi delitti, allora in questi casi si è autorizzati a pensare ed a credere che una così lunga serie di delitti, rimasti impuniti, non possano essere opera di singoli in-

dividui, ma, invece, di una ben organizzata società che si pasce del sangue umano e su di esso fonda le basi di un sempre crescente prestigio, di una sempre più tragica potenza.

La mafia è una mala pianta, dalle radici profonde e secolari, e costituisce un fattore essenziale della più grave criminalità organizzata della nostra Isola, con carattere di invincibilità che pesa assai duramente sull'economia generale, sulle attività produttive e degli scambi, fra le quali si insinua per esercitarvi predominio e sfruttamenti illeciti.

È un fenomeno di psicologia collettiva di una mentalità retrograda che consente, ad alcuni soggetti, particolarmente prepotenti e dotati di certo prestigio personale, di elevarsi a protettori e capi, di imporre la loro volontà con regole, limitazioni ed esclusioni, di esigere prestazioni, anche, rilevanti, per la pretesa loro protezione, pena la vita e gravi danni negli averi in caso di rifiuto, di assidersi fra proseliti, gregari, succubi e vittime, sempre ubbiditi in silenzio per paura ed omertà, di costituirsi, talora, in corti di giustizia per definire, a loro modo, private controversie, con sentenze inappellate e inappellabili.

È, forse, storicamente vero che in un lontano passato, sotto un'impigrita dominazione straniera, una organizzazione segreta, nella quale la mafia di un senso tradizio-

72
SM

nale sorpassato, troverebbe origine, si arrogasse il diritto, per carenza dei pubblici poteri, di definire le private controversie. Nata e sviluppatasi dove l'autorità dello Stato era, per tradizione, debole e insufficiente, la mafia ha, inizialmente, occupato un vuoto di potere. Consolidatasi, la mafia lotta da sempre per costringere lo Stato a venire a patti, a ~~sfare~~ fare i conti con essa.

Respinta, essa non esita ad erigersi a nemica dello Stato, capace di resistergli, grazie alle complicità piccole e grandi, all'omertà, al terrore.

Ma oggi, in un paese civile, simile sovrapposizione alla amministrazione della giustizia dello Stato è inammissibile, assurda e delittuosa.

L'ipertrofia dell'io, che la psicologia ravvisa nella mafia, non si estrinseca se non nei più negativi impulsi dell'egoismo. Il mafioso è un comune criminale che come tale ogni cittadino onesto deve considerare, perchè pratica prepotenze, espoliazioni e sopraffazioni perchè una intimidazione della più forte suggestività e con la garanzia della omertà che è legge del silenzio tramutata in un imperativo, a somiglianza della legge dell'onore, mentre è negazione di un dovere civile, che serve ad assicurare l'impunità a quel criminale.-

Nella seduta del 28 aprile 1962 è stata approvata dal Senato la legge istitutiva della Commissione parlamentare

73
UR

d'inchiesta sulla mafia, accogliendo in tal modo la proposta votata all'unanimità nella seduta del 30 marzo 1962 dall'Assemblea Regionale Siciliana, alla quale preme che si cancelli quest'onta che tanto pregiudizio arreca al buon nome dell'isola ed al suo sviluppo e progresso economico, sociale e turistico.

E non può sussistere dubbio alcuno che la mafia debba essere considerata una associazione per delinquere.

Oggetto della tutela penale di tale reato è l'interesse di garantire l'ordine pubblico, come tale, contro associazioni dirette a commettere delitti, le quali associazioni, in se stesse considerate, determinando un vero allarme nella società, nuocciono al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale.

Gli estremi dell'associazione per delinquere, sono : l'associazione, lo scopo di delinquere, i delitti-programma.

Associarsi significa unirsi volontariamente e permanentemente in un sodalizio formato da almeno tre persone per conseguire, con volontà e attività collettiva, lo scopo comune. Il fatto sussiste per il solo accordo delle più volontà individuali, le quali sono necessarie e sufficienti.-

Per quanto riguarda il secondo estremo, gli associati devono essersi uniti per commettere più delitti, devono, cioè, avere il comune proposito e la comune risoluzione

di commettere delitti. Tale estremo non contrassegna il delitto di associazione solo sotto l'aspetto del dolo, ma lo caratterizza altresì nella sua materialità, come direzione oggettiva del fatto collettivo.

Non è necessario che gli associati abbiano anche accertato e stabilito i mezzi con i quali commettere i delitti-programma. Il nostro codice commina la pena per il solo fatto della associazione.-

Per quanto attiene al terzo estremo, quello dei delitti-programma, è indifferente la specie dei delitti che si vogliano commettere, purchè si tratti di delitti e non di contravvenzioni.

Tutti gli estremi sopra riferiti si riscontrano nella mafia, che, ripetesi, è una vera e propria associazione per delinquere, come è stato riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il Manzini, nel suo Trattato di diritto penale (vol. V IV pag.161) scrive : " La mafia, come la camorra, è certamente, in base al diritto positivo, una associazione a delinquere". Il 9 Lo Schiavo (in "Il reato di associazione per delinquere nelle province siciliane" Selci Umbro 1933 - pag. 8 e segg.) e lo Zerboglio (in " Delitti contro l'ordine pubblico " Milano, 1935) affermano che nella mafia concorrono tutti i requisiti della associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 C.P.-

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 3 marzo

responsabilità dei sudetti imputati in ordine agli addebiti specifici.

La certezza si è raggiunta nei confronti di Leggio Luciano, capo temuto e incontrastato di una delle fazioni, del suo amico e collaboratore Roffino Giuseppe, nonché nei confronti di Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, tutti tra loro legati da intimi vincoli di amicizia e di interessi comuni.

Del pari può dirsi ~~anche~~ anche Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo hanno partecipato ad uno dei due gruppi in contrasto, e ciò si ricava dalla dichiarazione prima e ~~ne prima~~ pienamente attendibile al riguardo, di Maiuri Vincenzo (fl. 34 vol.I) ilquale, per essere cognato ed intimo del Collura Vincenzo, notoriamente legato alla mafia, era ben addentro ai segreti di costui; egli afferma recisamente: " I nominati Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni, Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo e Marino Marco appartengono ad un gruppo che è stato sempre contrario a mio cognato per motivi che non conosco".-

(6)

Il Roffino Giuseppe era certamente uno dei componenti, e dei più autorevoli, della associazione criminosa facente capo a Leggio Luciano, Egli frequentava, infatti, assiduamente la fattoria di Piano di Scale, pur non essendo socio della azienda armentizia; portava ostentatamente grosse pistole, si esercitava al tiro a segno, teneva propri bovini nella fattoria che venivano mantenuti ed allevati

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

77
12/11/58

senza che egli corrispondesse alcun compenso, partecipava alle manifestazioni ed alle cerimonie più significative della società pastorizia, quali la tosatura delle pecore ed il banchetto conclusivo, pernottava anche nel casggiato assieme al Leggio Luciano - (cfr. deposizioni di Cascio Giuseppe (fl. 57 vol.I), Mannina Giovanni (fl.55 vol.I), Lanza Mercurio (fl. 52 vol. I).- Il Mannina conferma giudizialmente di avere visto il Roffino, assieme al Leggio Luciano, armati di pistola ed esercitarsi al tiro a Piano di Scalo - Riferisce altresì che in occasione della sparatoria, il Pomara gli aveva detto che " aveva visto u' zù Peppino Roffino e u' zù Luca Leggio (Leggio Leoluca) sparare".- (fl. 17 vol. V).-

Lanza Mercurio (fl. 31 vol. V) conferma giudizialmente la circostanza delle armi solitamente e palesemente portate da Leggio Luciano e Leoluca e dal Roffino.

Ma quest'ultimo si trovò al centro della cruenta sparatoria del sei settembre 1958, si rifugiò nel negozio di Santacolomba Francesco e per colpire esso Roffino fu fatto fuoco contro il negozio, col ferimento della moglie del Santacolomba, Guastella Anna, della figlia Anna Maria di anni 8 e di Panzarolla Antonina di anni 60.- Il Roffino, alla uscita da detto negozio, fu visto dal carabiniere Guarrera Cosimo (fl. 131 vol.I), e fu notato, altresì, quella tragica sera del 6.9.1958, da Pitarresi Onofrio che dichiarò (fl. 697 vol.I) che " era sudato in viso e sporco alle spalle". Analoga osservazione venne fatta dal

78

DM

brig. Soprano (fl. 12 vol. V).-

Tutti i prevenuti, quindi, vanno condannati, e la pena si ravvisa adeguata e proporzionata alla pericolosità dei soggetti, in anni cinque di reclusione nei confronti del Leggio Luciano e di Roffino Giuseppe, la cui attività è predominante; per gli altri imputati Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo la pena appare adeguata in anni quattro e mesi tre di reclusione ciascuno.-

Tutti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, e quelli che sono e sono stati detenuti, anche, ciascuno, alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

La condanna importa, per tutti, l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e l'interdizione legale durante l'espiatione della pena.

Quali individui pericolosi socialmente, a pena espiata, tutti dovranno essere sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.-

Va revocato il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore contro Ferrara Pietro di Innocenzo.- Le cose in giudiziale sequestro vanno confiscate.- - -

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Assise di Palermo - Sezione seconda

Visti gli artt. 416 - 32 - 29 C.P., 483 - 488 C.P.P.

79

dichiara Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni, Raia Innocenzo colpevoli del delitto di associazione a delinquere loro ascritto, e condanna :

~~Leggio Luciano e Roffino Giuseppe~~ alla pena di anni cinque di reclusione ciascuno;

Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni, e Raia Innocenzo alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ciascuno; nonchè tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni, e Raia Innocenzo anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante il periodo di custodia preventiva.-

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e l'interdizione legale durante la espiazione della pena nei confronti di tutti i condannati.-

Visto l'art. 229 C.P. dispone che i predetti vengano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata, dopo l'espiazione della pena, per la durata di anni tre.-

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo e Ferrara Pietro, nonchè Leggio Luciano e Leggio Giuseppe dai reati di omicidio premeditato in danno di Collura Vincenzo, Na-

80

varra Michele e Russo Giovanni, loro rispettivamente ascritti, per insufficienza di prove;
ordina la revoca del mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore contro Ferrara Pietro di Innocenzo. -

Ordina la confisca delle cose sequestrate. - - -

Così decisa in Palermo il 23.10.1962. -

Il Presidente firmato Gaetano Piscitello.

Il Giudice estensore firmato Saverio Coniglio.

Depositata in Cancelleria oggi 20.11.1962.

Il Cancelliere firmato Sicurella.-

Copia conforme all'originale, si rilascia per uso Ufficio. -

Palermo, li 24 Marzo 1965. -

IL CANCELLIERE

L. Orlando

DOCUMENTO 263

**ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO FRANCESCO PAOLO
MARINO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
E DI FAVOREGGIAMENTO DELLA LATITANZA DI LUCIANO
LEGGIO (1)**

(1) Il documento 263 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza emessa il 23 febbraio 1965 dal Tribunale di Palermo a carico di Luciano Leggio ed altri, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore Presidente Carraro, specifica conclusione rispetto agli argomenti trattati nella relazione conclusiva. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
IL PRESIDENTE

Roma, 26 febbraio 1965

1

RACCOMANDANTA ESPRESSA

Prot. D 752

Al Signor Presidente
della Corte di Appello diP A L E R M O

La recente sentenza del Tribunale di Palermo, che assolve per insufficienza di prove dal reato di associazione a delinquere il noto Luciano LEGGIO, ha prodotto enorme impressione in campo nazionale e in quello parlamentare.

Ai fini della valutazione del caso da parte di questa Commissione parlamentare, La prego di voler trasmettere, appena depositata, la copia della stessa, nonchè, quando possibile, copia dei motivi dell'impugnazione del P.M..

La ringrazio e la saluto cordialmente.

(Ser. Donato PAFONDI)

Al Signor Presidente
della Corte di Appello di

- PALERMO -



Presidenza della Corte di Appello di Palermo

Date di arrivo	14 FEB 1965
Prot. n.	817/1 Dec
N.	752

2

Risposta e nota del di 26 febbraio 1965

N. 752

(2)

OGGETTO: Sentenza contro Leggio Luciano.-

Prot. n. 19/Ris.

Alligati n.

Palermo, 13 Aprile 1965

On. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
Senato della Repubblica

R O M A

In relazione alla nota in oggetto indicata, trasmetto copia della sentenza della 1a sezione penale del Tribunale di Palermo in data 23 febbraio 1965, con la quale è stata resa giustizia nei confronti di Leggio Luciano ed altri tredici coimputati.

(3)

Mi riservo di inviare copia dei motivi dell'impugnazione del P.M., non appena saranno presentati. Anche gli imputati hanno proposto impugnazione.

IL PRIMO PRESIDENTE

Stromboli

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 91. (N.d.r.)

(3) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 95-156. (N.d.r.)

817/1
Sent. n.485/65

R.G. 882/64

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventitré
del mese di febbraio

Il Tribunale Civile e Penale di Palermo Sez. I composto
dai Signori:

- 1) Dr. Nicola La Ferlita Presidente di Sezione
- 2) " Giovanni Alessi Giudice
- 3) " Domenico Guarino "

Con l'intervento del P.M. Br.Salvatore Curti Giardina
Sostituto Procuratore della Repubblica e con l'assistenza
del Cancelliere sottoscritto, ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A

nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero

C O N T R O

- 1) Leggio Luciano di F.Paolo e di Palazzo M.Rosa, nato
a Corleone il 6.1.1925, ivi res.te in Via Lanza 24;
arrestato il 14.5.1964
- 2) Marino F.Paolo fu Antonino e fu D'Amico Anna, nato a
Paermo il 12.8.1909, qui res.te in Piazza V.Veneto 15
arrestato il 30.4.1964
- 3) Marino Pasquale di Cesare e di Chiarini Lucia, nato
a Palermo il 12.9.1941, qui res.te in piazza V.Veneto 15
arrestato il 30.4.1964 scarcerato il 5.5.1964 attualmente
./.

detenuto per altro in Palermo.

- 
- 4) La Mantia Gaetano fu Francesco e fu Cimino Alfonsina, nato in Palermo il 19.3.1920, qui res.te in via M.Stabile 16 arrestato il 29.4.1964;
 - 5) Sorisi Leoluchina fu Pietro e fu Costanze Giuseppa, nata in Corleone il 19.2.1919, ivi res.te Via Giordano Orsini, n. 5, arrestata il 14.5.1964;
 - 6) Sorisi M.Grazia fu Pietro e fu Costanzo Giuseppa, nata in Corleone il 2.2.1902, ivi res.te Via SS.Salvatore 7, arrestata il 14.5.1964;
 - 7) Leggio M.Concetta di Leoluchá e di Patti Giuseppa, nato in Corleone il 27.5.1913, ivi res.te Via Borgognone 54, arrestata il 14.5.1964;
 - 8) Lauricella Giuseppe di Salvatore e di Pipitone Rosa, nato a Palermo l'11.11.1929, qui res.te Via Alaimo da Lentini n. 26, arrestato il 9.7.1964;
 - 9) Carbone Nunzia di Domenico e di Garofalo Rosalia, nata in Palermo il 13.8.1934, qui res.te Via Alaimo da Lentini n. 26, arrestata il 9.7.1964;
 - 10) La Rosa Francesco fu Antonino e fu Fici Ignazia, nato

3

a Palermo il 4.12.1996, qui res.te Via Ciaculli 208, libero.

11) La Rosa Antonino di Francesco e di Pace Giuseppa, nato a Palermo il 6.7.1943, qui res.te in Via Ciaculli 208, arrestato l'1.6. 1964;

12) La Rosa Nunzia di Francesco e di Pace Giuseppa, nata in Paàrn il 16.12.1941, qui res.te in via Ciaculli 208, libera.

13) La Rosa Ignazia di Francesco e di Pace Giusepa, nata a Palermo il 25.10.1940 qui res.te in Via Ciaculli 208, libera;

14) Pace Giuseppe di Filippo e di Romano Dorotea nato a Palermo il 15/10/1945, qui res.te in Via Ciaculli 337, libero.

Presenti il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14° (il 1° e la 7° hanno rinunciato alla presenza); contumaci la 129 e la 13^ .

I M P U T A T I

Leggio, Marino F. Paolo, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina,

Leggio M. Concetta, Lauricella Giuseppe, Carbone Nunzia,

La Rosa Antonino;

4

del delitto di cui all'art. 67 416 pp. cpv. 3° e 4° C.P.
per essersi associati tra loro e con altri numerosi indivi-
dualità, in numero superiore a 10, allo scopo di commettere
più delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche
vie, associazione della quale era capo Leggio Luciano.
In territorio di Palermo e Corleone fino al maggio 1964)
Tutti gli stessi eccettò Leggio Luciano, nonchè Marino Pa-
squele, Sorisi M.Grazia, La Rosa Francesco, La Rusa Nunzia,
Pace Giuseppe, La Rosa Ignazia: del delitto di cui agli
artt. 81,110,378 C.P. per avere aiutato in concorso fra
loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, il latitante Luciano Leggio a sottrarsi alle
ricerche dell'Autorità prestando assistenza, vitto ed
ospitalità, nonchè assistenza medica e clinica anche
durante il tempo in cui il detto Leggio, sotto il falso
nome di Centineo Gaspare era ricoverato all'Ospizio Marino
di Palermo. In Palermo e Corleone fino al 14.5.1964; Il
Leggio Luciano, inoltre: del reato di cui all'art. 697,

5

61 n.6 C.P. per avere detenuto una rivoltella durante il tempo in cui si sottraeva alla cattura; b) del reato di cui all'art. 699, 61, n. 6 C.P. per avere portato abusivamente una rivoltella mentre era latitante.

In Palermo e Corleone fino al 14.5.1964.

c) del reato di cui all'art. 496 C.P. per avere fatto false dichiarazioni sulla propria identità personale al medico di guardia presso l'Ospedale Ospizio Marino di Palermo.

In Palermo nel maggio 1963.

Con la recidiva generica per il Marino Francesco Paolo, contestata alla udienza del 12.2.1965.

In fatto e diritto

Nel corso delle indagini per addivenire all'arresto del latitante Leggio Luciano da Corleone, colpito da numerosi ordini di cattura per gravi delitti contro la persona e il patrimonio; il Comandante del Gruppo Esterno dei Carabinieri di Palermo e il Commissario di P.S. di Corleone apprendevano

6

che il suddetto, dopo essere stato per molti mesi in cura, perchè affetto da spondilite tubercolare, presso il Dott. La Mantia Gaetano, ginecologo da Palermo, era stato ricoverato e curato, dal maggio al settembre 1963 e sotto il falso nome di Centineo Gaspare, presso l'Ospizio Marino di Palermo, ove era stato accompagnato dal noto mobiliere Marino.

Esperite le indagini del caso i verbalizzanti riferivano, con rapporto del 30.4.1964 al Procuratore della Repubblica di Palermo, che il Leggio, dopo essere stato visitato, per interessamento del Dott. La Mantia, in casa del mobiliere Marino Francesco Paolo da parte del Dott. Salvatore Marino, Aiuto del Prof. Agostino Cavadi, Direttore dello Ospizio suddetto, era stato effettivamente ricoverato il 19.5.1963, sotto il falso nome di Centineo Gaspare, presso l'Ospizio stesso, accompagnato dal La Mantia, dal Marino e da uno sconosciuto, aggiungevano i verbalizzanti che, durante le degenze presso l'Ospizio Marino,

(4) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

7

il Leggio era stato continuamente visitato dal Marino, dal La Mantia, da Marino Pasquale, nipote dell'altro, da un tale guardiano notturno di Villa Igea, da una signora sui 50 anni, qualificatasi zia del "Centineo", e che lo stesso fu dimesso il 6.9.1963.

Riservatisi di approfondire le indagini per la identificazione dei favoreggiatori del Leggio e per l'arresto di questi, non trovato nella abitazione e nei magazzini di mobili del Marino, appositamente perquisiti, i verbalizzanti stessi denunciavano, quali responsabili di associazione per delinquere e favoreggiamento, il La Mantia, arrestato il 29.4.1964, e i due Marino, arrestati il 30.4.1964.

Con provvedimento 5.5.1964 il Procuratore della Repubblica, ordinava la scarcerazione di Marino Pasquale essendo venuti meno gli indizi a carico dello stesso, che i verbalizzanti,

8

con rapporto 2.5.1964, ritenevano all'oscuro della vera iden- ?
tità del Gaspare Centineo.

Il 9.5.1964 veniva emesso ordine di cattura contro il Marino Francesco Paolo e il La Mantia per i reati di associazione per delinquere aggravata dalla scorreria in armi con Leggio e altri sconosciuti, in numero superiore a dieci, e di favoreggiamento personale.

Con successivo rapporto del 15.5.1964 i verbalizzanti comunicavano di avere identificato il guardiano di Villa Igea per Lauricella Giuseppe, affiliato alla "cosca" leggiana, e la signora sui 50 anni per Leggio Maria Concetta, moglie di Riina Giacomo, socio in autotrasporti del Leggio, del quale ultimo era quindi informatrice, e tale La Rosa Antonino, il quale, oltre a visitare il Leggio presso l'Ospizio come aveva pure fatto Carbone Nunzia, moglie del Lauricella, aveva partecipato, unitamente alle proprie sorelle Nunzia ed Ignazia, alla Leggio Maria Concetta, al Marino Pasquale e al Lauricella, alla dimissione del Leggio il 6.9.1963,

9

nella abitazione
trasportandolo di ~~Leggio~~ esso La Rosa in Ciaculli. (5)

Riferivano inoltre i verbalizzanti di avere effettuato il 4.5.1964, con esito negativo, una perquisizione in casa di La Rosa Francesco, padre dell'Antonino, in Ciaculli per catturare il Leggio, ed, avendo appreso del trasferimento di questi, alle prime ore del 14.5.1964 alla volta di Corleone, di essersi in tal centro portati, procedendo, alle 21,45 dello stesso 14.5.1964, nella casa di tali Sorisi Leoluchina e M.Grazia, all'arresto di Leggio Luciano.

Con rapporto del 15.5.1964 Leggio M.Concetta, arrestata il 14.5.1964, e Lauricella Giuseppe, in stato di irreperibilità, venivano denunciati per associazione per delinquere pluriaggravata e favoreggiamento, mentre le sorelle Sorisi arrestate il 14.5.1964, Marino Pasquale e Carbone Nunzia, entrambi in stato di libertà, venivano denunciati per favoreggiamento.

Con ulteriore rapporto del 18.5.1964 i verbalizzanti,

(5) La correzione apportata a penna, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

10

premettendo che La Rosa Antonino e le di lui spelle Ignazia e Nunzia avevano trasferito il Leggio dalle Dispizio Marino alla loro abitazione, denunciavano costoro e il loro genitore Francesco La Rosa nonché il nipote di questi Pace Giuseppe, trovatosi, al momento della perquisizione del 14.5.1964, in casa dello zio, quale responsabile di associazione per delinquere e favoreggiamento.

Si procedeva a sommaria istruzione nel corso della quale venivano emessi : il 18.5.964 ordine di cattura a carico delle Sorisi per favoreggiamento e di Leggio Maria Concetta per associazione per delinquere e favoreggiamento - il 19.5.964 analogo ordine, eseguito il successivo 9.7.964, per associazione per delinquere e favoreggiamento a carico dei coniugi Carbone-Lauricella il 1°.6.1964 ordine di cattura, eseguite lo stesso giorno, a carico di La Rosa Antonino per entrambi i suddetti reati.

1 1

Con ordine di cattura del 6.6.1964, notificato il successivo 8 giugno, il delitto di associazione per delinquere pluriagravata veniva contestato anche a Leggio Luciano e Sorisi Leoluchina.

Con atto 8.6.1964 il Procuratore della Repubblica di Palermo richiedeva la citazione a giudizio di Leggio Luciano, Marino F. Paolo, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio M. Concetta, La Rosa Antonino, Lauricella Giuseppe, Carbone Nunzia per rispondere, in concorso tra loro e di altri numerosi individui, di associazione per delinquere consumata nei territori di Palermo e Corleone fino al maggio 1964, con l'aggravate della scorreria in armi; e di Marino Francesco Paolo, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio M. Concetta, Lauricella Giuseppe, Carbone Nunzia, La Rosa Antonino, e dei liberi Marino Pasquale, Sorisi M. Grazia, La Rosa Francesco, La Rosa Nunzia, La Rosa Ignazia, Pace Giuseppe, per rispondere di favo-

12

reggiamento continuato del latitante Leggio Luciano commesso
in Palermo e Corleone sino al 14.5.1964; e infine di Leggio
Luciano per rispondere anche di detenzione e porto abusivo
di armi, commessi in Palermo e Corleone fino al 14.5.1964,
e di false dichiarazioni sulla propria identità personale
al medico di guardia dell'Ospizio Marino di Palermo nel mag-
gio 1963.

Con citazione 9.12.1964 veniva fissato il dibattimento
avanti questo Tribunale; in esito allo stesso conclusosi
all'odierna udienza, il Collegio rileva quanto appresso:
Dalla copia della cartella clinica trasmessa dal Prof.
Agostino Cavadi, Direttore dell'Ospizio Marino di Palermo,
(fl.200), si desume la prova certa che presso detto Ospizio
venne ricoverata il 19.5.1963 una persona, in condi-
zioni di assoluta immobilità per morbo di Pott, qualifita-
tasi al Dr. Mantia Sergio, che procedette a redigere il
detto documento e a raccogliere l'anamnesi del ricoverato
(fl.208), per Contino Gaspare di Francesco e di Rosalia

13

Trumbatura nato a Partinico il 3.1.1925 ivi dom.to Via
Ecceomo 61; si ricava la prova che l'ammalato Centineo
fu dimesso dall'Ospizio^o suddetto il 6.9.1963.

Ora dagli atti processuali è rimasto accertato che il
Centineo identificato, per ~~quale~~^{lo} appresso si dirà, per
Leggio Luciano, odierno imputato, e che, fino a tal
momento, conviene indicare col nome di Centineo per la
facile consultazione degli atti nei quali con tale nome
figura mensionato, fu ricoverato presso l'Ospeizio Ma-
rino di Palermo e ne fu dimesso per l'opera concorrente
degli imputati Marino F.Paolo, La Mantia Gaetano, Marino
Pasquale, Lauricella Giuseppe e La Rosa Antonino, che
il Centineo assistettero in varie forme durante la degen-
za unitamente alla imputata Leggio M.Concetta.

In particolare il Marino e il La Mantia esplicarono anche
una attività preliminari ai fini del ricovero detto;
il Centineo infatti fu sottoposto ad esame radiografico
da parte del Dr.Pezzillo Flaminio con studio in Palermo

14

via Stabile 95 e a ~~xxxxx~~ visita ortopedica da parte del dott. Salvatore Marino, Aiuto dello Ospizio suddetto. Tali fatti sono provati dalla deposizione del Prof. Cavadi Agostino, cui il La Mantia mostrò le radiografie del Centineo (fl. 198) e dalla deposizione del dott. Marino il quale effettuò la visita del Centineo in casa di Marino F. Paolo, confermando la diagnosi di morbo di Pott, fatta dal Cavadi in base alle radiografie, e consigliando il ricovero ospedaliero dell'ammalato (fl. 188).

L'epoca dei fatti stessi è rispettivamente la fine di aprile 1963 e la metà di maggio 1963; il Marino F. Paolo mise in contatto il Centineo con La Mantia per farlo sottoporre ad esame radiografico e lo rivide quindici giorni dopo, quando cioè, colto da improvvisa paresi alle gambe, fu ospitato in casa sua, ivi venendo visitato dal Marino la stessa sera (fl. 39); e il La Mantia fece effettuare l'esame radiografico verso la fine di aprile 1963 epoca in cui si disputava la Targa Florio in Cerda (fl. 37); essendo stato il Centineo

15

ricoverato alcuni giorni dopo la visita del Marino (fl. 188), non par dubbio doversi affermare, sulla base delle superiori dichiarazioni dei prevenuti Marino F. Paolo e La Mantia, che quella sopra indicata è l'epoca dei fatti suddetti, verificatisi a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro, in contrario non potendosi ritenere come data dell'esame radiografico quella del 5. 4.1963 (rapp. fl. 57), non essendo stato chiarito dai verbalizzanti da quali elementi ebbero tale data a ricavare. I fatti stessi si ricollegano all'opera del Marino F. Paolo e del La Mantia per ammissione dei medesimi, avendo, in particolare, il secondo dichiarato di avere accompagnato il Centineo presso lo studio radiografico Pezzillo, di aver mostrato le radiografie al Prof. Cavadi, di avere invitato questi ad effettuare una visita all'ammalato, effettivamente fatta dal dott. Marino incaricato dall'impedito Cavadi, in casa di Marino F. Paolo.

In relazione al ricovero del Centineo presso l'Ospizio Marino, va rilevato che per il La Mantia negativo in proposito (fl. 64), la prova è fornita dal dott. Tullio

16

Mormile, medico di guardia presso l'Ospizio la sera del 19.5.1963, il quale ha precisato di avere proprio il dott. La Mantia accompagnato il Centineo quella sera, senza contare che il Marino F.Paolo indica proprio il La Mantia quale accompagnatore dell'Ospizio del Centineo (fl. 65).

Per quanto riguarda gli altri imputati va premesso che al servizio del Centineo fu addetta la infermiera Plaia Camilla, coadiuvata eccezionalmente da Aiello Maria e sostituita, per sette giorni al mese in occasione di turno di riposo, dalla infermiera Traina Angela. Soltanto la Plaia assistette, unitamente al medico di guardia, al ricovero del Centineo presso l'Ospizio Marino e, mentre nel primo interrogatorio indicò specificatamente, quali accompagnatori del Centineo, il Marino Francesco Paolo e il dott. La Mantia (fl.16), costei in quello successivo del 2.5.1964 (fl. 72) precisò che il Centineo fu accompagnato dal La Mantia, dal Marino F.Paolo, conducente della giuletta con la quale fu trasportato l'ammalato, da Marino Pasquale, nipote del F.Paolo, e da certo "Pino", guardiano notturno di Villa Igea, e, infine, in quella giudiziale

17

(fl. 187) affermò che, oltre le persone citate nel precedente interrogatorio, accompagnò il Centineo anche certo "Nino", cioè il ragazzo il quale, successivamente, accompagnò il solito all'Ospizio una donna sui 50 ani, che si qualificava zia del Centineo.

Or il "Pino" guardiano notturno di Villa Igea si identificava con l'imputato Lauricella Giuseppe; detto guardiano fu indicato dalla Plaia il 29.4.64(fl.16) col nome di Salvatore e quale persona che al Centineo era solita portare i giornali e quant'altro allo stesso occorresse, ma, a parte che la teste, riferendo fatti percepiti un anno prima, potè cadere in errore, va rilevato che la detta Plaia, la Traina (fl. 74) e Suor Maria (fl. 191) videro spesso "Pino" guardiano notturno di Villa Igea visitare il Centineo e al riguardo non può avere rilevanza, dato il tempo trascorso, il ricordo della Traina che detto "Pino" aveva la voce femminile, l'univoco e concorde riferimento delle testi alle mansioni suddette di guardiano notturno di Villa Igea costituisce elemento di certezza circa la identificazione del Lauricella, il quale non solo ha ammesso di avere effettivamente svolto le mansioni stesse all'epoca

18

dei fatti, ma non ha neppure tentato di provare che altro "Pino" od un "Salvatore" le esercitassero; senza contare che lo stesso ammalato visitato (dich. Leggio Luciano fl. 107) dichiarò di avere effettivamente conosciuto presso l'Ospazio Marino un tale "Pino" che ogni tanto gli portava i giornali, e costui non può essere altri che il Lauricella, guardiano notturno di Villa Igea, per come dalle testi dichiarato.

E Plaia (fl. 16), Aiello (fl. 26) Traina (fl. 74) Suor Maria (fl. 192) riferirono sin dal primo momento che il Centineo veniva assiduamente visitato da una donna alta, magra, che si qualificava zia del Centineo e che veniva accompagnata, in macchina, a volte da un ragazzo sui 17-20 anni e a volte da "Pino" guardiano di Villa Igea, o da un ragazzo sui venti anni assieme a due signorine, che si dicevano figli della donna, la quale portava al Centineo la biancheria pulita e frutta ed ortaggi e provvedeva alla di lui igiene intima, per la qual cosa si chiudeva nella stanza del Centineo dopo avere ottenuto spugne e bacinelle (Plaia fl. 80); tale donna si identificava con la imputata Leggio Maria Concetta.

Infatti la stessa fu riconosciuta dalla Plaia, Aiello,

19

Traina, (fl. 80-81-82) in fotografia, nella quale la Plaia potè notare anche una spilla che la Leggio portava appuntata sulla giacca quando veniva all'Ospizio; e fu riconosciuta di persona in sede di confronto il 14.5.1964 (fl. 85); se i verbalizzanti, dato l'incalzare delle indagini concluse con lo arresto del Leggio il 14.5.64, non osservarono per tale confronto-ricognizione le norme stabilite dalla legge per l' analogo atto del giudice, non può tuttavia dubitarsi circa l'esattezza del riconoscimento della Leggio in quanto le testi dette hanno giudizialmente affermato di avere perfettamente riconosciuto la imputata Leggio per la donna che, qualificandosi zia del Centineo, visitò a giorni alterni costui presso L'Ospizio (fl. 185-186-192).

La Leggio abitava all'epoca dei fatti nello stesso edificio abitato dal Lauricella Giuseppe, che conosceva la donna, tale circostanza prova che costoro erano nelle condizioni migliori per potersi accompagnare l'un l'altro, rimanendo ulteriormente accertata la identità degli stessi con i visitatori descritti dalle testi.

E il "Nino" accompagnatore del Centineo all'atto del ricovero altri non è che l'imputato La Rosa Antonino.

20

Plaia invero precisò giudizialmente che tale giovane era quello che, successivamente al ricovero del Centineo, assiduamente lo visitò, accompagnando la zia, identificata, per come sopra esposto, per Leggio Maria Concetta; tale giovane fu identificato per La Rosa Antonino dalla Traina e dalla Plaia il 14.5.1964 (fl. 223-224) sulla base della fotografia applicata sulla patente di guida sequestrata all'interessato e fu identificato di persona dalla Traina avanti l'Autorità Giudiziaria (fl. 213) e la Traina non ebbe dubbi di sorta nell'indicare il La Rosa, che doveva essere riconosciuto dalla teste in base al ricordo che la stessa aveva delle di lui caratteristiche somatiche e in base a quelle della persona che le si mostrava e che, quindi, sarebbe stato riconosciuto ugualmente, sulla base delle dette caratteristiche, anche se posto tra coetanei.

La Plaia poi riferì (fl. 72) che il Centineo fu sollevato dalla autovettura con cui fu trasportato all'Ospizio, da almeno tre persone tra cui Lauricella e Marino Pasquale; la terza non poteva essere quindi che il La Rosa, persona diversa dallo sconosciuto rimasto in clinica tre giorni assieme al Centineo e che si presentò non la sera del ricovero, ma il giorno successivo, come da precisazione

21

della Plaia (fl. 187).

Nè possono esservi dubbi sulla partecipazione dei due Marino al ricovero del Centineo, per come risulta sin dalle prime dichiarazioni della teste Plaia (fl. 16-72); d'altra parte il Marino F. Paolo avviò al Centineo al La Mantia, lo accolse in casa facendolo visitare dal Dr. Marino, lo visitò ogni sera presso l'Ospizio, accompagnandosi con la moglie a volte (Plaia fl.16), fornì del denaro al Centineo, per come prova il prestito di £. 50.000 dichiarato dallo stesso imputato ~~stax~~ (fl. 239) e quindi egli era interessato principale al ricovero del Centineo, cui partecipò effettivamente per come disse la teste. A Marino Pasquale, nipote convivente ~~stax~~ dell'altro, visitò ogni giorno il Centineo (Plaia fl.16-72) ed egli stesso ammise di avere visitato, nel maggio-giugno 1963, gli ammalati dello Ospizio Marino, tra cui certamente il Centineo da lui conosciuto in epoca anteriore (fl.33); è legittimo quindi dedurre che egli accompagnò all'Ospizio l'ospite dello zio, come riferì la teste Plaia, dalla cui deposizione resta ulteriormente accertata la partecipazione del La Mantia al ricovero del Centineo.

Alla dimissione del Centineo parteciparono i due Marino, La Rosa, Antonino, Lauricella Giuseppe e tre donne; La Eraina,

22

unica teste presente in assenza della Plaia, ricoverata alla fine di agosto 1963 presso la clinica Cosentino di Palermo, riferì (fl.74-82-185) che nella mattina del 6.9.1963 il Centineo fu visitato dal Marino F. Paolo e nel pomeriggio dal Marino Pasquale e dal Lauricella i quali prelevarono tutte le cose del Centineo, al quale il Marino portava nello stesso momento gli indumenti da indossare; aggiunse la teste che successivamente, verso le 19,30, vennero il Marino Pasquale il Lauricella, il La Rosa Antonino e tre donne, di cui una anziana, e il Centineo, aiutato da costoro, prese posto su una giuletta assieme a due donne, tra cui l'anziana, e il Lauricella, che l'autovetturapilotava.

Nè il Lauricella, indicato dalla Traina come "Pino" guardiano di Villa Igea, poteva essere impedito dalla sua partecipazione alla festa ~~matrimoniale~~ nuziale di Velletri Salvatore e Romeo Maria Rosa, unitisi in matrimonio il 6.9.1963, come da documenti prodotti; invero i testi Landolina e Romeo (dep. 2.2.65) non potrebbero mai, anche per il lungo tempo trascorso, provare che il Lauricella fu presente, ininterrottamente alla cerimonia religiosa, al trattenimento alla Conchiglia Verde di Romagnolo e alla partenza degli sposi con l'aereo decollato alle 19,33 (nota 3.2.1965 Alitalia) da punta Raisi;

23

comunque ^{tra} ~~tra~~ la fine ~~trattenimento~~ alla Conchiglia/verde,
avvenuta verso le 17; e la partenza normale dell'aereo alle
ore 19,10, intercorsero oltre due ore e quindi ben potè
il Lauricella avvicinare all'Ospizio assieme al Marino Pasqua-
le per prelevare le cose del Centineo e la dimissione avven-
ne col buio, dopo le 19,30, e quindi alla stessa fu in
condizioni di partecipare, per come risultadalla deposizione
della teste, anche se assistette alla partenza degli sposi
dall'aeroporto; d'altra parte il Lauricella partecipò
al ricovero del Centineo presso l'Ospizio, visitandolo
poi continuamente, e quindi era una delle persone più qua-
lificate per concorrere alla di lui dimissione.

E' certo poi che alla dimissione del Centineo partecipò
il giovane che era solito accompagnare la "zia del Centineo
e quindi La Rosa Antonino, per costui tale giovane identi-
ficato; sono invece insufficienti le prove che alla stessa
abbiano preso parte La Rosa Nunzia, La Rosa Ignazia e
Leggio Maria Concetta.

Invero dichiarò la Traina il 3.5.1964 (fl. 74) che la zia
del Centineo era solitamente accompagnata da due ragazze sui
20-22anni e da un ragazzo sui venti anni, tutti qualifi-
catisifigli della zia e precisò che la donna, unitamente

24

ai detti figli, fu presente alla dimissione del Centineo; ma la Plaia parlò di due donne venute a visitare il Centineo assieme ad un ragazzo l'età di dette donne indicò in 24 e 35 anni (dep. 2.5.1964 fl.72) una prima volta e in 26 e 30 anni successivamente (12.5.64 fl. 80); evidente è pertanto la rilevante differenza di età tra le donne di cui parlano le testi, per cui già è dubbio che le stesse siano le sorelle Nunzia ed Ignazia La Rosa, di 22 e 23 anni all'epoca del fatto.

Ma la Traina, giudizialmente, escluse in maniera categorica che le tre donne presenti all'uscita del Centineo fossero la "zia" (Leggio Maria Concetta) e le due signorine venute spesso col giovane (La Rosa) ed affermò grattassi di donne mai viste prima nell'Ospizio (fl. 185) e la teste in sede di confronto-ricognizione in data 14.5.1964 (fl.85) attribuì alla Leggio Maria Concetta di avere portato la biancheria e generi alimentari al Centineo, ma non anche di avere cooperato alla di lui dimissione dell'Ospizio cooperazione esplicitamente esclusa quando confermò in istruttoria di avere riconosciuto la Leggio. Conseguè che sono insufficienti le prove anche in ordine alle visite che le sorelle La Rosa avrebbero fatto al

25

Centineo durante la degenza presso l'Ospizio Marino e certo non era possibile, a fini di ricognizione, ordinare delle imputate La Rosa Ignazia e Nunzia, ~~contumaci~~ contumaci giusta ordinanza del 28. gennaio 1965, l'accompagnamento coattivo, la norma di cui all'art. 429 C.P.P. essendo applicabile (Cass. Sez. III 23.4.60 in Riv. Pen. 1960, II, pag. 705) in relazione ad imputato, da considerarsi presente, allontanatosi dalla udienza o astenutosi dal comparire dopo l'interrogatorio e non già in relazione ad imputato contumace; senza contare poi che, escludendosi la partecipazione delle due La Rosa alla dimissione del Centineo (dep. Traina fl. 185), sarebbero comunque insufficienti le prove sull'averle dette commesso positivi atti di favoreggiamento del Centineo, tali non potendo considerarsi le semplici visite.

Durante la degenza del Centineo presso l'Ospizio Marino di ~~Maar~~ Maarmo dal 19 maggio al 6.9.1963 è risultato poi, anche in base a quanto più sopra esposto, che il Marino F. Paolo visitò ogni giorno il Centineo, fornendogli, anche a mezzo del nipote Pasquale, il denaro di cui aveva bisogno, certamente anche per pagare la retta giornaliera di £. 4.000, pagata dal Centineo ogni 10-15 giorni (Suor Maria fl. 191-

26

Plaia fl. 73); e Marino Pasquale e Lauricella Giuseppe visitarono; pure giornalmente il Centineo portandogli entrambi i giornali dai quali il Centineo ritagliava gli articoli riguardanti Legio Luciano, e il primo anche il denaro occorrentegli e il secondo anche frutta ed ingredienti per la preparazione di cibi speciali da confezionarsi dalla Plaia (dep. di questa fl. 73), visitando esso Lauricella nel contempo per 4-5 volte l'ing. Marchetta ricoverato pressol'Ospizio Marino dal 7 al 31.7.1963 (cartella clinica).

Leggio Maria Concetta durante la degenza del Centineo presso l'Ospizio non gli fece mai mancare la biancheria pulita prelevandopertanto quella sporca, e provvedette a fare le pulizie intime al Centineo, le quali, quindi, solo dalla detta potevano essere fatte.

E anche la prevenuta Carbone Nunzia ebbe a visitare il Centineo presso l'Ospizio Marino. La teste Plaia il 2.5.64 (fl. 70) affermò espressamente di non conoscere alcun familiarz del "Pino" guardiano notturno (Lauricella) e nell'interrogatorio successivo (fl. 72) non accennò affatto alla moglie del Lauricella quale visitatrice del Centineo; invece interrogata l'11.5.64 (fl. 82) dichiarò che anche

27

la moglie del Pino veniva a trovare al Centineo o accompagnata dal marito o dalla zia del Centineo -che la stessa, per il naso all'insù, era stata soprannominata dal Centineo e dalle infermiere col nome di "francesina"- e che il Centineo alla detta accarezzava a volte i capelli. Or la rivelazione di tali particolari posta in relazione al silenzio anteriore della teste potrebbe dar dubitare della teste stessa su tale punto; ma la Plaia, in primo tempo sospettava quale favoreggiamento del Centineo e sottoposa a continui interrogatori da parte dei verbalizzanti, che, appunto per il sospetto, non forzarono per ulteriori particolari (dep.Melillo 28.1.1965), venne senza dubbio a trovarsi in una particolare situazione di imbarazzo per cui dovette ritenere opportuno dire quanto meno era possibile per non creare prove testimoniali a suo carico; quando però, minacciata per telefono di farsi i fatti ~~propri~~ propri se teneva alla vita il 6.5.64(fl.77), comprese che il periodo non poteva venire dalla collaborazione con le autorità inquirenti, la teste raccontò tutto quello di cui era a conoscenza e quindi anche l'episodio Carbone; della teste comunque non ritiene il collegio di potere dubitare anche perchè in sede giudiziale (fl. 186) confermò di

28

avere la moglie del "Pino" sopra nominata la "francesina" visitato il Centineo presso l'Ospizio Marino in compagnia della "zia" di lui o del marito, la presenza effettiva dei quali è ulteriore riscontro della veridicità della teste.

E il dott. La Mantia visitò quasi ogni sera il Centineo accorse all'Ospizio, allorchè, quale medico curante, fu convocato per concretizzare insieme ai sanitari dello Ospizio un piano di cura (interr. La Mantia fl.241) e curò per il Centineo l'esame azotemico e delle urine il 6/6/1963 presso l'Istituto di Igiene (fl. 200).

Or il Centineo, per come più sopra accennato, altri non era che Leggio Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa nato a Corleone il 6 gennaio e proprio quel Leggio—comunemente inteso come Liggio, contro il quale era stato emesso dal Giudice Istruttore di questo Tribunale il 22 ottobre 1958 mandato di cattura per i reati, tra gli altri, di omicidio aggravato in danno di Navarra Michele e Russo Giovanni ~~consumato~~ consumato il 2.8.1958 in agro di Palazzo Adriano e di associazione per delinquere (documento prodotto il 12.2.1965); ed era proprio il Leggio rinviato a giudizio, in stato di latitanza, per

29

detti reati con sentenza 14.7.1960 della Sezione Istruttoria di Palermo e condannato, nel procedimento relativo, con sentenza 23.10.1962 della Corte di Assise di Palermo, ancora non definitiva a 18/7/1964, ad anni cinque di reclusione per il delitto di associazione per delinquere (certificato udienza 28.1.1965). Invero, il Leggio, arrestato, in esecuzione di mandato di cattura, alle ore 21.45 del 14.5.1964 nella abitazione di Sorisi Leoluchina sita al numero civico 6 della Via Orsini di Corleone, dichiarò al Procuratore della Repubblica (fl. 107) di avere, durante la latitanza, assunto le generalità di Centineo Gaspare e di averle usate anche in occasione del ricovero presso l'Ospizio Marino di Palermo dal 19.5.1963 al 6.9.1963 (fl.217).

In considerazione della identità tra il Centineo ed il Leggio non par dubbio che l'attività spiegata dal Marino Francesco Paolo, Marino Pasquale, La Mantia Gaetano, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino e Leggio Maria Concetta in occasione del ricovero del Leggio presso l'Ospizio Marino di Palermo, della sua degenza presso la stessa e della dimissione dall'Ospizio medesimo vada considerata come attività di favoreggiamento di persona per aiutarlo

(6) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

30

a sottrarsi alle ricerche della autorità punita dalla norma
di cui all'art. 378 C.P..

Per quanto riguarda Marino Francesco Paolo va affermato
che, prima del ricovero del Leggio presso l'Ospizio, ebbe
ad ospitarlo nella propria abitazione per qualche tempo;
il Leggio, invero, per come risultava dalla anamnesi raccolta
il 20.5.1963 dal dott. Mantia dell'Ospizio Marino (fl.200)
era affetto da paraparesi agli arti inferiori da due mesi
prima del ricovero ~~mix~~ e la malattia erasi aggravata
negli ultimi quindici giorni, e; giusta risultanze della
cartella clinica, il Leggio a 20.5.1963 non era in grado di
mantenere la posizione eretta, nè di ~~ambulare~~ deambulare
nè di sollevare gli arti dal piano del letto, e in occa-
sione della visita del dott. Marino in casa del Marino
Francesco Paolo fu necessario l'aiuto di quattro-cinque
giovani per riportare il Leggio dalla posizione supina
a quella prona (dich. Marino (fl.18).

Or poichè la visita del prof. Cavadi e quindi, dato l'impedi-
mento di questi, del suo aiuto Marino fu sollecitata subito
dopo l'esame radiografico, poichè questo esame fu fatto
alla fine dell'Aprile 1963 e poichè l'immobilità riscontrata
dal Marino risaliva almeno alla fine di Aprile 1963, essendosi

31

le condizioni del Leggio aggravate da circa quindici giorni prima del 20.5.1963 (anamnesi fl. 200), non può revocarsi in dubbio che, se non dall'esame radiografico, almeno dalla visita Marino al ricovero presso l'Ospizio il prevenuto Marino Francesco Paolo ospitò il Leggio nella propria abitazione di Piazza Vittorio Veneto 15, sia perchè il Leggio, sin dall'esame radiografico, era in stato di paraparesi agli arti inferiori e quindi in quelle condizioni che avrebbero indotto il Marino Francesco Paolo ad accoglierlo nella propria abitazione il giorno della visita Marino (fl. 39), sia perchè il Marino Francesco Paolo accompagnò il Leggio allo Ospizio il 19.5.1963, il che dimostra tenuto anche conto della provenienza del Leggio proprio dalla abitazione del Marino (dich. Marino Francesco Paolo fl. 39), che l'ammalato rimase in casa del Marino nel periodo sopra indicato.

Il Marino Francesco Paolo quindi ricevendo in casa, e per apprezzabile lasso di tempo, il Leggio, ricoverandolo presso l'Ospizio Marino, visitandolo e fornendogli denaro, partecipando alla dimissione dello stesso dall'Ospizio, ove si recò nella mattinata del 6.9.1963

32

(dep. Traina), e il Leggio lo aveva messo a parte della sua decisione di uscire (fl. 108 retro), pose in essere reiterati atti costitutivi, dal punto di vista materiale, del contestato reato di favoreggiamento personale.

Ed analoga conclusione deve essere presa per il La Mantia il quale, seppure manca ogni prova che abbia curato per diversi mesi il Leggio, come detto dai verbalizzanti (rapp. 30.4.1964), certamente si adoperò per lo esame radiografico del Leggio, per la vista specialistica da parte del Prof. Cavadi, fatta dall'Aiuto Marino, e, "ritentò" presso l'Ospizio per ottenere al Leggio il ricovero non potuto ottenere la sera della visita Marino per mancanza di personale che in permanenza avrebbe dovuto assistere al Leggio (dep. Marino Salvatore fl. 188), procurando una stanza isolata (La Mantia fl. 64) all'ammalato; egli accompagnò questi al momento del ricovero per cui il medico di guardia Mormile non ebbe difficoltà alcuna a ricevere alle 23,30 l'ammalato, sollevato anche da ogni necessità relativa alla identificazione, non essendo il Leggio in possesso di documenti relativi al Centineo (fl. 217); e visitò continuamente il Leggio durante la degenza presso L'Ospizio Marino, collaborando anche alle cure del Leggio medesimo, in rela-

33

zione al quale provvedeva per gli esami special presso
l'Istituto di Igiene, come più sopra espsto.

Altrettanto può dirsi per Lauricella, Marino Pasquale,
La Ros, Antonino e Leggio Maria Concetta; questa ultima,
oltre a pulire la biancheria, provvedette alla igiene
intima del Leggio; il quale quindi non poteva ottenere
servizi siffatti dal personale dell'Ospizio, gli altri
oltre ad accompagnare, ~~materialmente~~ materialmente sollevandolo
a braccia, il Leggio impossibilitato di muoversi, oltre
a visitarlo portandogli le cose più sopra indicate, attuarono
la dimissione del Leggio stesso in momento in cui egli
era particolarmente ricercato dalle forze dell'ordine
presso Ospedali e Cliniche, avendo appreso della grave
malattia di cui era affetto il Leggio medesimo.

Diversamente deve ~~concludersi~~ concludersi per la Carbone
Nunzia, questa invero si limitò a visitare il Leggio
Luciano e non risulta in modo certo che abbia compito
fatti diretti a sottrarlo alle ricerche della autorità,
non potendo avere rilevanza probatoria l'episodio relativo
alle carezze dei capelli, sia per l'assoluta equivocità

34


del gesto, sia per la non eccezionalità dello stesso da parte di un ammalato in gravi condizioni, quale era Leggio Luciano, nei confronti di persona conosciuta.

E gli imputati Marino Francesco Paolo e Pasquale, La Mantia, Lauricella, La Rosa e Leggio Maria Concetta conoscevano perfettamente la identità vera del "Centineo Gaspare".

Per quanto riguarda il Lauricella, il Marino Pasquale, La Rosa Antonino e Leggio Maria Concetta, è sufficiente rilevare che ~~gli~~ stessi, malgrado le prove di responsabilità in ordine ai fatti sopra esposti, hanno addirittura negato di averli commessi, il che è prova della loro malafede.

Per quanto riguarda Marino Francesco Paolo e il La Mantia, al quale ultimo il primo ebbe ad affidare il Leggio, occorre rilevare che costoro hanno ammesso di avere avuto a che fare col caso "Centineo" solo a seguito delle contestazioni che i verbalizzanti poterono loro fare per la pronta e completa collaborazione del prof. Cavadi e del suo aiuto Marino, il quale ultimo fornì tutti i particolari della visita in casa Marino; questo poi ospitò in casa propria dalla fine di Aprile od almeno dalla visita Marino

35



il Leggio Luciano, accompagnandolo poi allo Ospizio e partecipando alla di lui dimissione il 6/9/1963, imposta evidentemente dal restringersi del cerchio delle forze dell'ordine attorno a Luciano Leggio, per come dimostrato dalle perquisizioni fatte nelle Cliniche Albanese e Cosentino il 5.9.1963 per arrestare il Leggio e dalla insistenza del Leggio, ai primi di Settembre 1963, per farsi confezionare un corsetto dal Dott. Marino, cui falsamente diceva di dovere accorrere al capezzale della madre morente (fl.188). Il Marino ha negato in generale i fatti e non ha neppure fornito, a prova della sua allegata buona fede, notizia alcuna sul modo come il Leggio, impossibilitato di camminare, raggiunse l'abitazione di lui, nè sulla identità dei 4-5 giovani "provinciali" presenti alla visita da parte del Marino e quindi appare chiaro come egli conoscesse perfettamente la identità vera della persona che aiutava. E il La Mantia, a parte ogni considerazione sulla effettiva presentazione del Leggio nello studio di via Stabile e di pomeriggio in epoca in cui almeno tre persone erano necessarie per fargli raggiungere il gabinetto stesso e di tali persone mai ha egli parlato, va rilevato che le particolari

36

precauzioni prese per l'incontro del dott. Marino, al quale, ben avrebbe potuto indicare, se non lo studio dell'uno o dell'altro, anche per riguardo al prof. Cavadi, varie volte sollecitato per la visita, l'abitazione di Marino Francesco Paolo, e invece di invitarlo all'appuntamento nei pressi della "Statua" accanto la giulietta chiara di esso La Mantia (fl. 18 e 188), danno la prova che il dott. La Mantia conosceva perfettamente la identità vera del Centineo. D'altra parte non può il La Mantia ritenere normale il ricovero alle 23,30 di un ammalato per il quale è già pronta la camera, e che è accompagnato da persone presso, le quali lo sapeva ospite e quindi in condizioni di accompagnarlo in qualsiasi ora normale; comunque la mancata collaborazione con l'autorità è la riprova della sua malafede sul punto e, al riguardo, è sufficiente richiamare il diverso comportamento del prof. Cavadi e del dott. Marino.

Nè il La Mantia può fare fondamento richiamo alla osservanza dello obbligo professionale che gli impediva di fare referto ~~per~~ per l'assistenza prestata al Leggio.

37

A parte che mai il La Mantia ha fatto detto richiamo e che egli poteva anche se ginecologo, prestare opera di medico generico nei confronti del Leggio, anche perchè, a prescindere delle private prestazioni generiche in favore dei mutuatari Inam (nota Inam 2.2.1965), il ginecologo è un dottore in medicina e chirurgia, seppure specializzato, va rilevato che egli non si limitò ad assistere il Leggio, ma lo assistette e lo fece assistere da altri in maniera tale da eludere gli sforzi dall'autorità fatti per arrestarlo, sia evitando al Leggio la necessità di recarsi dal Cavadi per la diagnosi o di indurre lo specialista a visitarlo, sia prendendo le precauzioni relative all'intervento del Marino, sia procurando al Leggio una camera isolata, sia accompagnandolo di persona in maniera da non fare destare sospetti data l'ora insolita, sia visitandolo continuamente anche se l'ammalato era già in mani di professionisti specificamente competenti, sia -com'era obbligato il precedente vivo interessamento- aderendo alle chiamate di lui quale medico curante del Leggio; il La Mantia svolse quindi tutta una attività non solo diversa della assistenza che il sanitario deve al latitante, in essa compresa anche l'accompagnamento presso un ospedale

38

se necessario ed urgente sia tale ricovero per la salvezza dell'assistito, ma neppure necessaria al soccorso immediato del Leggio, ricoverato almeno quindici giorni dopo l'esame radiografico, e quindi dopo ugual tempo dal primo atto di assistenza da parte del dott. La Mantia.

Del contestato reato di favoreggiamento a carico dei Marino, del La Mantia Lauricella, La Rosa Antonino e Leggio Maria Concetta sussistono tutti gli estremi e certo non può dirsi il reato venire meno per il fatto che il Leggio fu portato in un pubblico Ospedale ove le autorità aveva ogni possibilità di arrestarlo; le modalità di ricovero e la assistenza durante la degenza valsero, in effetti, a fare sottrarre il Leggio alle ricerche della autorità nessun sospetto essendo potute sorgere sulla identità del Centineo con tale nome ricoverato e trattato dai suoi favoreggiatori. In riguardo della Leoluchina Sorisi va rilevato che non possono sussistere dubbi sull'aver costei accolto nella propria abitazione al n. 6 della Via Orsini di Corleone il latitante Leggio Luciano; ivi infatti fu questo arrestato dalle forze dell'ordine il 14/5/1964 (fl. 90). E la Sorisi Leoluchina non accolse il sudetto nella mattinata dello stesso giorno dell'arresto, come ha dichiarato


39

unitamente al Leggio, ma da molto tempo prima.

Il Leggio invero fu arrestato mentre giaceva su di un letto sistemato nel vano a primo piano, con balcone sulla via Orsini, della Casa Sorisi; in tale stanza erano sistemati in ordine successivo, tra le pareti in cui si apre la porta di accesso e quella opposta, un baule, un letto matrimoniale un comodino a venti centimetri dal letto stesso, e un lettino in legno con spalliera alta imbottita e rivestita di raso e composto da una rete metallica, a una piazza e mezza, e da un materasso a molle, separato dalla rete da quattro tavole da letto; su tale ultimo lettino fu appunto trovato il Leggio. Nello stesso vano fu rinvenuto (ispezione giudiziale fl. 152 e segg.) un televisore Marelli, su apposito carrello, con antenna interna, alimentato dall'impianto del vano a mezzo di una derivazione volante, e col video rivolto verso il lettino occupato dal Leggio; inoltre nel vano era stata sistemata una presa di corrente fra il letto matrimoniale e il comodino, collegata all'antico impianto mediante la sistemazione di una derivazione costituita da materiale-chiodi, isolatori di porcellana, filo, e basette-nuovo.

Nella casa della Sorisi furono anche rinvenuti medicinali

49



e materiale sanitario in rilevante quantità; nel comodino infatti furono trovati scatoli con medicinali, un sacco pieno di medicinali fu trovato in un armadio della stanza sulla sinistra della scala (vano b) della planimetria); e nel cassetto del tavolo sistemato in altro vano adiacente la cucina (vano C) medicine, siringhe ed altri oggetti sanitari, unitamente a 12 candeline di cera, usate, avvolte in un pezzo di giornale, di quelle usate per ornare le torte nel compleanno di persone; in tale ultimo vano si rinvenne altro lettino, costituito di rete, tavole e materasso di lana e, dentro un sacco di juta, un recipiente in vetro usato per orinare a letto "denominato pappagallo" ed una cosiddetta "pala"; usata comunemente per defecare pure a letto.

Occorre aggiungere che, pur non risultando dalla giudiziale ispezione, i verbalizzanti rinvennero le valige piene di biancheria pulita del Leggio sopra il baule esistente accanto il letto matrimoniale e dentro le stesse valige conservarono altro "pappagallo" rinvenuto sotto il letto occupato dal Leggio (dep. Mangano e Carlino fl. 131 e 134). Or fino al 14.11.1963 la Sorisi Leoluchina aveva annual-

41

mente ospitato studenti ed insegnanti a pagamento; tra questi ultimi Di Trapani Leonarda vi abitò per l'anno 1961-1962 e dal 1/10/1963 al 14/11/1963 e Di Trapani Giovanni per gli anni 1960-1960 e 1961-1962. Costoro, contrariamente alla prevenuta, la quale ha sostenuto di avere acquistato il letto con salliere imbottita due o tre anni prima di averlo sistemato nella stanza ove fu trovato in sede di ispezione, hanno concordemente affermato di non avere mai visto tale letto ed in particolare nella stanza col balcone, nella quale la Leonarda Di Trapani notò fino al 14.11.1963 il letto matrimoniale ed una rete e materasso, costituenti il letto di lei (fl. 169-173) e ~~quella~~ nella quale la detta pernottava da sola (dich. Sorisi fl. 178) retro.); E la Di Trapani Leonarda, ha escluso che la Sorisi possedesse televisore (fl. 170) e, secondo il teste Carlino (fl. 174), Benigno Ludovico, tornato dall'America il 13. 5.1964 e dopo esservi stato per due mesi (fl.141), dichiarò di non sapere in possesso un televisore la zia Leoluchina, la quale lo avrebbe acquistato invece nell'ottobre 1963. (dich. Sorisi fl. 180).

Va rilevato poi che la Di Trapani Leonarda lasciò l'abitazione Sorisi su richiesta di questa ultima; il 14.11.1963

42

la teste fece rientro in Partinico per cessazione di insegnamento e già da qualche giorno la Sorisi le fece presente che non le sarebbe stato possibile continuare ad ospitarla per lavori murari da effettuare nella casa; quando la teste fece rientro in Corleone il 30.11.1963, essendo stata nominata supplente, andò ad abitare presso le Suore del luogo.

Da quanto sopra esposto si ricava che la modifica allo impianto elettrico, la sistemazione del letto ortopedico con la spalliera imbottita, la sistemazione di un televisore con antenna interna, la sistemazione di medicinali in vari ambienti e mobili, l'allontanamento della Di Trapani Leonarda, la cessazione della attività di affittacamere, sono fatti che provano in maniera incontrovertibile che la Sorisi preparò molto prima del 14.5.1964 la sua casa per accogliere il Leggio e che nella stessa costui aveva per parecchio tempo soggiornato, compiendo certamente i 39 anni il 6.1.1954, se le "tre candeline da 10 anni e le nove da un anno" furono nel cassetto del tavolo rinvenute; la riprova è data dalla stessa imputata la quale affermò

43


essere stati i medicinali, trovati nel tavolo, ivi deposti dal Leggio (fl. 181) e che il sacco contenente le bende gessate, furono introdotte nella sua casa circa otto giorni prima, avendole rinvenute nel giardino della casa (fl. 181 retro)/

Nè il rinvenimento della biancheria conservata nelle valige e la deposizione di queste sopra il baule provato che il Leggio fosse da poco arrivato in casa della Sorisi, tenere la biancheria, e pulita, entro le valige era un fatto necessario che avrebbe agevolato il Leggio in caso di improvviso trasferimento in altro luogo e la Sorisi stessa, nella cui casa, vivendo da sola, la biancheria da uomo avrebbe potuto, se dimenticata o sfuggita alla raccolta, costituire una prova del passaggio del ricercato; in conseguenza, per la necessità di essere quella occorrente, neanche era possibile sistemare le valige sopra l'armadio o nel ripostiglio del soffitto, ma dovevano essere invece sistemate appunto sopra il baule in posto, per altro, in cui nessuno ingombro ulteriore le valige dette potevano costituire.

44

Alla ricezione ed assistenza del Leggio non è provato in maniera certa abbia partecipato la Sorisi Maria Grazia, questa abita in casa diversa da quella della Leoluchina e fu trovata in casa di costei al momento dell'arresto del Leggio; certo la Maria Grazia avrebbe potuto aiutare la sorella nella cura del Leggio e principalmente provvedere alla biancheria dello stesso che la Leoluchina, sola donna in casa, non avrebbe potuto tenere esposta, mettendola ad asciugare, sotto gli occhi dei ^{contadini} suddetti; non esistono comunque prove precise a carico, tale non potendoneppure considerarsi l'abbaccio dato al Leggio al momento dello arresto, avendo il fatto unicamente significato umanitario di conforto per il Leggio, ammalato e che iniziava, a tenore delle accuse, il suo lungo viaggio giudiziario. Se il Leggio fu accolto nella casa di Sorisi molto prima del 14.5.1964 consegue in primo luogo la mancanza assoluta di prova che Pace Giuseppe, trovato in casa di La Rosa Francesco il 14.5.1964, abbia favorito il Leggio trasportandolo poco prima a Corleone; consegue anche che la Rosa Francesco non è raggiunto da prove certe circa la ricezione in casa propria del Leggio, sebbene il sospetto rimanga in consi-

45



derazione della partecipazione alla dimissione del Leggio dall'Ospizio Marino di La Rosa Antonino e dall'arrivo del Leggio in casa Sorisi certamente dopo il 30.11.1963, in tale giorno nessun ospite avendo trovato presso la Leuluchina Sorisi la insegnante Di Trapani Leonarda, al momento di prelevare da quella casa le sue valige (fl. 150 retro); nè può costituire prova a carico del La Rosa Francesco la esistenza di una botola-ripostiglio, mascherato da un armadio dal quale ha accesso, nella casa di lui a Ciaculli, perchè il Leggio, per le sue gravi condizioni, non avrebbe potuto accendervi attraverso il varco corrispondente alla parte alta dell'armadio; il Leggio nell'agenda sequestrata (fl.160) scriveva a 9.11.1963 "andai nel bagno e sono felice; mi auguro che per l'avvenire non abbia più bisogno di pala" e certamente il Leggio che fino all'8.11.1963 non aveva ancora raggiunto il gabinetto di degenza per i bisogni corporali non può dirsi che sia stato ricevuto nella casa del La Rosa per la particolare possibilità di nascondersi che la casa stessa gli poteva offrire solo per la particolare agilità

46

di movimenti che il Leggio non aveva assolutamente.

Da quanto sopra esposto emerge chiaro che anche il fatto commesso dalla Sorisi Leoluchina integra gli estremi del contestato delitto di favoreggiamento continuato; in ordine allo stesso va quindi affermata la responsabilità della stessa Sorisi, Marino Francesco Paolo, Marino Pasquale, La Mantia Gaetano, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino, Leggio Maria Concetta; consegue anche il proscioglimento di Pace Giuseppe per non avere commesso il fatto e di Carbone Nunzia, La Rosa Nunzia, La Rosa Ignazia, La Rosa Francesco e Sorisi Maria Grazia, essendo insufficienti le prove sulla commissione dei fatti di favoreggiamento da parte di costoro.

Tenuto conto della gravità del fatto, commesso con reiterate azioni in favore di persona ricercata per gravi reati contro la vita e l'ordine pubblico, della grave intensità del dolo desunto dal fatto che favorirono il Leggio, facendolo curare in un pubblico ospedale e nonostante le particolari ricerche delle forze dell'ordine, della particolare capacità a delinquere desunta dal comportamento dei prevenuti protestatisi

47

innocenti, si ravvisa proporzionata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione; detta pena, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione, e, per il solo Marino F.sco Paolo, di altri mesi due per la recidiva generica contestata alla udienza del 12.2.1965, viene in concreto fissata in anni due e mesi due di reclusione per il detto Marino e in anni due di reclusione per ciascuno degli altri imputati.

Del pari accertata è la responsabilità di Leggio Luciano in ordine al delitto di cui all'art. 496 C.P., avendo dichiarato al Dott. Mantia, medico dell'Ospizio Marino di Palermo, ente pubblico; nell'atto in cui redigeva la cartella clinica il 20.5.1963, di chiamarsi, contro la verità, "Centineo Gaspare"; uguale conclusione deve adottarsi in ordine alle ascritte contravvenzioni essendo stata, al momento dell'arresto, sequestrata allo stesso una rivoltella, di cui era in possesso senza avere fatto denuncia all'autorità, rivoltella che egli, evidentemente, portò senza licenza in territorio di Palermo e Corleone in occasione dei suoi trasferimenti, certo essendo

48

che un'arma del genere La Plaia ebbe a notare sotto il materasso del letto dell'Ospizio Marino occupato dal Leggio (fl.73).

Tenuto conto della particolare capacità a delinquere dell'agente, desunta dai suoi precedenti giudiziari, si ravvisa proporzionata la pena di mesi otto di reclusione per il delitto, mesi tre di arresto per detenzione abusiva di arma e mesi quattro di arresto per porto abusivo della stessa; dette due ultime pene, aumentate di un mese di arresto ciascuna per la contestata aggravante, vengono in concreto fissate in mesi quattro e cinque di arresto rispettivamente; il Leggio va quindi condannato complessivamente a mesi otto di reclusione e mesi nove di arresto.

Tutti gli imputati dei quali si afferma la penale responsabilità vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali anticipate dalle Erario e ciascuno di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia preventiva. Della rivoltella sequestrata va ordinata la confisca ai sensi dell'art. 240 cpv. n.2 C.P.; al La Rosa deve essere restituita la patente di guida pure sequestrata.

49

A Leggio Luciano, Marino Francesco Paolo, La Mantia Gaetano,
Lauricella Giuseppe, Carbone Nunzia, Sorisi Leoluchina, Leggio
Maria Concetta è stato dato carico anche del delitto di cui
all'art. 416 C.P. per essersi associati, tra di loro e con
altri numerosi sconosciuti, in numero superiore a dieci, allo
scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campa-
gne e le pubbliche vie, in territorio di Palermo e Corleone
fino al maggio 1964, con a capo Leggio Luciano.

Or per la sussistenza di detto delitto è necessario che almeno
tre persone si uniscano volontariamente e permanentemente allo
scopo di commettere più delitti, in attuazione di un programma
di delinquenza, e, seppure non è necessario che vengano effet-
tivamente commessi i delitti programmati, la cui commissione
sarebbe però rilevante ai fini della prova del fatto di asso-
ciazione, per potersi affermare la responsabilità in ordine
a reato di associazione per delinquere, è necessario provare
l'aggragarsi permanente del numero sufficiente di persone per
realizzare il programma di delinquenza.

Nella fattispecie concreta non vi sono prove certe che il

50

Leggio Luciano e gli altri si siano veramente associati nel senso e allo scopo suddetti; esiste invece la prova sicura che Marino Francesco Paolo, La Mantia, Lauricella, La Rosa Antonino, Leggio Maria Concetta posero in essere reiterati fatti di favoreggiamento a vantaggio di Leggio ~~FRANCESCO~~ Luciano ed unicamente in occasione del di lui ricovero presso l'Ospizio Marino di Palermo, ricovero necessario in riguardo al tempo, al tipo di ospedale ed ubicazione dello stesso, attesa la grave particolare malattia del ricoverato, e in occasione della di lui dimissione dall'Ospizio stesso; e che Sorisi Leoluchina, ebbe ad accogliere il Leggio medesimo nella di lei casa di abitazione successivamente al 30.11.1963; da tale fatto provato non può certo discendere la prova della associazione criminosa tra favoreggiatori e favorito.

E' stato sostenuto che Leggio Luciano è autorevole esponente della mafia, della quale capeggia una "cosca" e che i suoi correi alla cosca stessa sono affiliati e poichè la mafia equivale ad associazione per delinquere, gli imputati di tale delitto si sono resi colpevoli.

La mafia, giusto quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giuri-

51

sprudenza (Manzini tratt. Diritto penale, VI, pag.174 e
Cass. 3.3.1939 ivi riportata in nota; Losciavo: La mafia.....
in Giustizia penale 1952, I, 13, e anno 1963, I, 336; relazione
del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1964), essendo un
programma di delinquenza assunto a sistema di vita, con
regole determinate, da gruppi di individui, può ritenersi
vera e propria associazione per delinquere ai sensi dello
art. 416 C.P., ma, per potersi condannare per tale reato,
a parte che non è stato ritenuto sufficiente provare la
appartenenza degli imputati alla mafia in difetto di prova
che siansi effettivamente associati per commettere più
delitti (Manzini ivi pag. 175), è tuttavia necessario pro-
vare che gli odierni prevenuti alla mafia, e in particolare
allo aggregato capeggiato dal Leggio Luciano, appartengono.
Per quanto riguarda Leggio Luciano, tenuto conto della con-
danna, sia pure non definitiva, per associazione per delinquere
in data 23/10/1962, della di lui latitanza protrattasi per
molti anni per la protezione che l'organizzazione assicura

52

agli affiliati anche di aggregati diversi della catenata di
omicidi commessi nel corleonese e che a lui sono stati o sono
attribuiti, può ritenersi che a sodalizio mafioso egli
appartenga; ma per gli altri imputati non sussistono prove
certe sulla loro appartenenza a cosca mafiosa e in particolare
a quella cui Leggio appartiene; infatti non solo mancano
prove esplicite, ma sono anche equivoci gli elementi indicati
a carico.

La omertà invero osservata dal Marino F. Paolo e dagli altri
non è probatoria ai fini della appartenenza degli stessi alla
cosca leggiana in quanto i suddetti favoreggiatori poterono
negare per non creare prove a carico proprio, essendo stato
il delitto di favoreggiamento loro contestato in concorso;
non può avere rilevanza di prova piena il favore il Marino e gli
altri favorito il "capo di cosca mafiosa" in quanto anche
il favoreggiatore di un semplice "gregario" deve essere persona
sulla quale il favorito possa contare con sicurezza;
non l'invito che il Marino F. Paolo avrebbe fatto al Aiello
di andare a passeggiare di notte in macchina, dopo che quella

53

disse al "Centineo" per ischerzo che lo avrebbe fatto arrestare, è prova certa che alla detta si sarebbe voluto usare violenza, sia pure morale, per imporle il silenzio, ben avendo potuto il Marino invitare la donna allo scopo di indagare se qualche sospetto fosse sorto per il "Centineo" e quindi per salvare se stesso che di quello era ~~favorevole~~ favoreggiatore, a parte la negativa della Aiello in proposito (ved. Plaia fl.17 e Aiello fl.26); nè può ritenersi che il Marino e Lauricella sapessero effettivamente in qual luogo si trovasse il "Centineo" quando dissero, incontrando la Plaia(fl.17) e a richiesta di questa, che quegli stava bene e che avrebbero potuto accompagnarla fino a lui, in quanto, a seguito delle perquisizioni alle cliniche cittadine per la cattura di Leggio, i due suddetti avrebbero potuto avere interesse a far apparire in caso "Centineo" come normale dando quelle risposte, dalle quali appunto non traspariva apparentemente preoccupazione alcuna per la precedente attività da loro svolta per il "Centineo". Nè risulta accertato che la posizione, anche dal punto di vista economico, raggiunta in società dai prevenuti diversi

54

da Leggio Luciano sia il frutto del sistema di sfruttamento proprio della mafia.

Il Marino Francesco Paolo infatti è noto ed antico mobiliere della città di Palermo e con diversi magazzini di vendita e deposito e può ben trovare nel commercio di mobili la fonte di guadagni anche rilevanti, con i quali potere acquistare un feudo per prezzo che, oltre a non risultare contrattato senza libertà, deve necessariamente essere inferiore a quello offerto 10 anni dopo da un istituto bancario che, data pluriennale crisi agricola, ha intravisto la possibilità di sfruttamento eccezionale del feudo stesso; nè sussistono prove certe che il Marino sia finanziatore del contrabbando esercitato dal Leggio, cui però non risulta dagli atti essergli stato mai fatto addebito di natura finanziaria; nè è certo che la giulietta, seminatrice di lutti tra le forze dell'ordine il 30.6.1963 in località Ciaculli, sia stata destinata al Marino e non ai Greco-Presìfilippo, affiliati, giusto rapporto, alla "cosca" leggiana; nè può avere valore di prova certa il fatto, solo affermato in rapporto ma non provato a mezzo del documento, che il nome del prevenuto

55

Marino fosse scritto su un blocchetto di assegni intestato a Calcedonio Di Pisa, noto contrabbandiere ucciso nel 1962, perchè, anche ad ammettere il fatto, non può considerarsi, in mancanza di specifiche prove, probatorie la annotazione del ~~nome~~ nome di una persona nelle carte personali di alta. In riguardo al La Mantia va rilevato che lo stesso è iscritto nello albo dei medici di libera scelta dell'INAM dal 28.2. 1954 e quindi esercita la professione di medico generico oltre che di specialista ~~ginecologo~~ ginecologo e risulta (nota 2.2.65 INAM e 15.7.64 Banca Nazionale del Lavoro) avere riscosso per gli anni 1962 e 1963 dagli enti mutualistici la somma di ~~4. 6.526.628~~; quindi i notevoli vantaggi economici poterono al La Mantia derivare dalla sua attività professionale, più che dalla cura di Luciano Leggio e dalla affiliazione a cosca da questi capeggiata; senza contare che gli appartamenti, acquistati in epoche successive, producono di per sé redditi rilevanti, dato l'alto valore locativo degli immobili urbani di Palermo, con i quali può il La Mantia migliorare ancora la propria condizione, anche mediante investimenti in altri immobili.

56

In relazione al Lauricella va osservato che, nonostante sia nipote di Pipitone Antonino, "capo mafia dell'Acquasanta", evidentemente per causa indipendente dalla volontà del Lauricella, discendente, egli pare estraneo ai fatti dello zio stesso non si dice incluso pur egli nel rapporto dei "54"; il Lauricella è libero dal 1954 almeno e quindi sarebbe lecito desumere che egli sia stato prosciolto, come lo stesso afferma, dai "gravi reati" denunciati a suo carico nel 1958"; non è specificato poi quali eccezionali compensi tragga il Lauricella dalle sue mansioni di guardiano notturno di Villa Igsa, nè risulta certo che egli non presti continuamente ed effettivamente la sua opera di guardiano; nè il Lauricella è provato avere raggiunto una ragguardevole posizione economica e a tal riguardo non è probatorio il possesso di una autovettura fiat 600, sia perchè di tali autovetture è possibile venire in possesso con poco denaro, se usata, sia perchè nell'attuale epoca l'automezzo costituisce l'aspirazione della totalità delle persone che, anche con eccezionali sacrifici, a volte provvede a soddisfarla; senza contare che il Lauri-

57

ricella avrebbe ottenuto la autovettura in dono da un diplomatico spagnolo per ricompensa di lavori prestati.

Per La Rosa Antonino la sua stessa giovane età milita in suo favore, comunque non è certo che la sua famiglia abbia tratto vantaggi dalla costruzione della botola, anche perchè non è provato che il Leggio sia stato ospite della casa La Rosa, pur rimanendo il sospetto, per la partecipazione del La Rosa Antonino alla dimissione del detto dallo Ospizio, Marino; senza contare che la mancata contestazione del reato di associazione per delinquere a La Rosa Francesco; padre dell'Antonino e titolare della casa con la botola, è ulteriore elemento per escludere la certezza di prova circa l'associazione a carico del giovane La Rosa, in quanto di tale associazione era a maggior ragione indiziato il detto La Rosa Francesco.

A carico della Nunzia Carbone nulla è risultato se non che è la moglie del Lauricella; e quanto a Leggio Maria Concetta non è certo sia stata la messaggera tra Leggio Luciano e altri suoi affiliati, anche perchè quello avrebbe potuto comunicare tramite

58

Riina Salvatore che lo visitò all'Ospizio (Plaia fl. 73) e
tramite qualsiasi altro dei coimputati di associazione che
si giudicano.

Nè Sorisi Leoluchina è certo abbia costituito nella sua
casa il quartiere generale della associazione Leggio sia
accogliendone il capo che conservando le armi necessarie per
gli scopi della associazione stessa; il ricovero del Leggio
è prova sicura soltanto del favoreggiamento, a vantaggio di
lui; le armi, veramente in quantità esigua in relazione allo
scopo per cui sarebbero state conservate dalla Leoluchina
Sorisi (un moschetto da guerra, una rivoltella, un fucile
da caccia, una sciabola baionetta, un pugnale, trenta
cartucce circa per moschetto, nove cartucce per fucile da
caccia, e ottocento grammi di tritolo), non è certo siano
state occultate proprio dalla Leoluchina Sorisi, abitando
la stessa una casa abitata pure dal fratello Pietro (dep.
Benigno), il quale potè personalmente provvedere alle
occultamento, ignoto alla Leoluchina, affittacamere
senza autorizzazione fino al 14/11/1963, attività dalla
quale -in definitiva- traeva i mezzi di vita.

59

Insufficienti sono quindi le prove sulla sussistenza del fatto di associazione tra Leggio Luciano e gli altri imputati sopra generalizzati allo scopo di commettere più delitti, che dagli atti del procedimento non risulta avere il Leggio commesso neppure con i coimputati sconosciuti, il che induce a ritenere insufficienti le prove anche in relazione al Leggio quale capo dell'aggregato particolare, oggetto del procedimento presente; composto da lui, dai coimputati notizie da quelli sconosciuti e numerosi.

Di Carbone Nunzia e Sorisi Maria Grazia va ordinata la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

visti gli artt. 81; 110; 378, 697, 699 61 n.6; 496; 99 C.P.
483, 488 C.P.P.

D i c h i a r a

Marino Francesco Paolo, Marino Pasquale, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino colpevoli del delitto di favoreggiamento personale continuato loro ascritto, nonchè Leg-

60

gio Luciano colpevole dei reati di detenzione e porto abusivo di arma aggravati e di false dichiarazioni sulla propria identità.

Condanna Marino Pasquale, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino ciascuno ad anni due di reclusione, Marino Francesco Paolo con la recidiva contestatagli ad anni due e mesi due di reclusione, e Leggio Luciano a mesi otto di reclusione e a mesi nove di arresto, nonchè tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno inoltre di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Visto l'art. 479 C.P.P.

assolve

Leggio Luciano, Marino Francesco Paolo, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, Carbone Nunzia, La Rosa Antonino dal delitto di associazione per delinquere loro ascritto, nonchè Sorisi Maria Grazia, Carbone Nunzia, La Rosa Francesco, La Rosa Nunzia, La Rosa Ignazia, dal delitto di favoreggiamento loro

~~ascritto~~

60

ascritto, per insufficienza di prove, nonché Pace Giuseppe dal delitto ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Ordina la scarcerazione di Sorisi Maria Grazia e Carbone Nanzia se non detenute per altra causa.

Visto l'art. 240 e 622 C.P.P.

ordina la confisca della rivoltella Smith in sequestro e la restituzione a La Rosa Antonino della patente di guida in sequestro.

Palermo 23.2.1965

Il Cancelliere

Il Presidente

F.to: Aricò

F.tb: La Ferlita

Alessi Giovanni, Giudice

Domenico Guarino, estensore.

Depositata in cancelleria oggi 10.3.1965

La presente sentenza è stata gravata di appello da parte del P.M..

Il Cancelliere

F.to: Aricò

V° Cch Appello 15.3.1965

Il Sost.Proc.Gener. F.to: Ignazio Alcamo.

Per copia conforme

Palermo 27/3/1965

M. Cavallaro



DOCUMENTO 536

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DELLA MAFIA A CORLEONE, TRASMESSO DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO, DOTTOR CESARE TERRANOVA (1)

(1) Il rapporto è pubblicato nel testo pervenuto alla Commissione che, a sua volta, risulta esser copia fotostatica del documento originale: la incompletezza di talune pagine è da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine del documento medesimo. (N.d.r.)

P R E M E S S A

SAREBBE ridicolo, o quanto meno paradossale, in epoca in cui le conquiste dello scibile vertono verso traguardi mai sognati, prima d'ora, in epoche in cui l'uomo volge alla conquista degli spazi ~~esistiti~~ ed alla scoperta di nuovi mondi celesti, parlare, ancora, di argomenti che sanno di marcatamente oscurantismo come é l'argomento "MAFIA".

Ma in Sicilia ove a un secolo dall'Unità d'Italia non si é mai avuto un benché minimo sviluppo sociale ed economico, quest'argomento é quanto di piu' scottante e realistico, poiché la situazione ambientale é rimasta come ai primordi del 500 e forse del Medio Evo, vista in rapporto ai popoli che gemiscono l'Europa ed il Mondo Civile.

Che cosa s'intende per "MAFIA"? Cento anni fa, allorché prima del regno Sabauda imperava il Borbone, non era possibile, nel Meridione, e specie in Sicilia, tutelare la giustizia mercé uomini dediti alla pubblica sicurezza. Le polizie di allora deboli, male organizzate e pressoché inefficaci, non avevano alcun ascendente verso la popolazione che veniva abbandonata a se stessa ed i relict, del sistema feudale, allora vigenti ed imperanti, conferivano, ai feudatari, di allora, anche il potere di amministrare la giustizia con un potere esecutivo affidato all'arbitrio dei propri vasalli.

Mutati i tempi e divenuta politicamente UNA l'Italia, malgrado la generosa opera svolta dalle forze di polizia del nuovo Regno Sabauda intesa alla epurazione delle popolazioni dal brigantaggio, rimasero tuttavia radicate quelle tradizioni che a lungo avevano imperato. e si giunse, talvolta, a dare uno sfondo politico all'opera delittuosa dei briganti per dar loro un'aurea

./.
./.



-2-

la di gloria che, alla luce della realta' si riduceva invece ad atti di violenza, di profanazione dell'ordine costituito e di sovversivismo.

In realta', in questi tempi, "mafia" significava onorata societa' ossia un ente che dovesse provvedere, in teoria all'amministrazione della giustizia ed a ricomporre le liti di parte in maniera bonaria e solo, in ultima analisi, in maniera coercitiva.

Detto stato di cose continuo' la sua esistenza pur sotto il Regno di Casa Savoia fino a quando, il Prefetto Moro, mutato il regime politico, non esegui' quella vasta operazione di polizia che nel 1926 porto' all'annientamento ed alla "pulizia" radicale degli ambienti della malavita nel meridione e soprattutto in Sicilia. Da allora sembro' che la malavita, organizzata in cosche criminali, fosse deceduta per sempre anche perche' il regime dittatoriale, che governava la Nazione, non aveva dato tregua alcuna alla forma di delinquenza che avevano infestato le regioni del meridione e della Sardegna, ed anche perche', per procedere, non erano necessarie ampie facolta' di prova, ma solo minimi indizi che trovavano man forte nelle menti direttive della giustizia di allora.

Dopo la Liberazione, ripristinatosi il regime di liberta' e di democrazia, che e' quanto di meglio gli uomini liberi possono attendersi, il nuovo clima, lungi dal procurare tranquillita' e quiete al galantuomo ed al cittadino probò, ha favorito, invece, il rinsorgere delle cosche di delinquenza che, favorite e protette, dalla molezza burocratica nell'espletamento delle indagini sulla colpevolezza provata dei vari delinquenti, ha dato loro la possibilita', grazie alle liberta' sancite dalla Costituzione Repubbli-

./.



- 3 -

na, di riorganizzarsi e di giocare qualunque brutto tiro agli organi inquirenti, fidando la loro sicurezza sulle condizioni ambientali e sulla psicologia gretta, futile e ignorante delle popolazioni del Meridione e, soprattutto, della Sicilia.

Quali le cause di questa piaga? Anzitutto: l'ignoranza, la miseria, la mancanza, quasi completa, di sviluppo economico, industriale e commerciale.

Sono questi argomenti presi come esca, non soltanto dai profittatori in materia politica, ma quanto da chi ha organizzato la delinquenza locale, fidando in superiori protezioni, che da Montecitorio vanno a Sala D'Ercole per poi estendersi negli Uffici in cui impera la burocrazia. La mafia di oggi; se così può chiamarsi, si differenzia da quella imperante sotto il regime borbonico, poiché si è degradata al rango di una organizzazione criminale il cui fine è quello di abusare delle condizioni psicologiche della popolazione ed in netto antagonismo con ogni ordine costituito, svolgere un programma polivalente che va dagli omicidi alle rapine, agli abigeati, alle grassazioni, al contrabbando, al trust sulle aree edificabili, sulla spartizione delle acque fluviali, per non parlare poi della conquista delle pubbliche e private amministrazioni, mantenendo più che mai vivo un regime di corruzione e depravazione, che potrà solamente essere stroncato allorché uomini liberi, amanti del progresso della Nazione, non daranno mandato a chi di competenza (e la Nazione sa bene a chi affidare il mandato) di commettere quell'epurazione, su larga scala, non semplicemente come azione di polizia, ma anche e soprattutto come opera di bonifica sociale e morale, condizioni essenziali per il progresso della Nazione Italiana in generale, del Meridione e della Sicilia in particolare.

./.



- 4 -

Questa rassegna non vuole essere né ha la pretesa di un trattato; ma semplicemente una lieve enumerazione di argomenti particolari per quanto concerne i luoghi che più sovente tornano alla ribalta della cronaca nera come appunto la zona di Corleone, uno degli anelli di quella catena che, per la Statale II^B, conducono ~~alla~~ nella capitale dell'Isola.-




- 5 -

SITUAZIONE DELLA MAFIA DI CORLEONE

L'attuale conglomerato di delinquenti che volgarmente passano sotto il nome di mafia non sono un fenomeno di natura indigena, nel senso precipuo della parola, ma l'anello di una catena che trova la sua estensione ed i suoi adentellati e nella capitale dell'Isola e nei centri vicini per estendersi, poi, alle più lontane zone della Sicilia occidentale. Dovendo parlare della mafia di Corleone, ci limitiamo a dire che essa trova le sue origini e la sua riorganizzazione nel 1943 all'indomani cioè dell'occupazione alleata. E' noto, a tutti, che nel Corleonese, dopo la retata del prefetto Mori, la delinquenza locale organizzata cesso' ogni sua attivita' poiché, in quell'azione di polizia, come puo' leggersi ancora negli archivi che conservano le documentazioni di quel tempo, furono sdradicati anche i congiunti degli appartenenti alla cosca dei mafiosi ed avviati, oltre che nelle carceri, nei luoghi retti a domicilio coatto. — Mutati i tempi ed i regimi di Governo, la ricomposizione mafiosa locale vede in Calogero Lo Bue il capo ed il lume tutelare. Siamo nel 1943 epoca in cui esisteva il "caos", l'intrallazzo e la fame più nera anche se a Corleone, zona prettamente agricola, di fame vera e propria neanche all'ora si moriva. — La scelta su Don Calogero non avvenne a caso, era considerato un veterano di organizzazioni a delinquere e quindi persona temuta e rispettabile. Alla sua morte, avvenuta per vecchiaia e per gli acciacchi; la scelta sarebbe caduta sul Siculo-Americano Vincent. Criscione Collura fatto venire di proposito dagli Stati Uniti; ma c'era un gregario ben più astuto e più colto di un semplice villano incivilito quale era appunto il Collura. Questa figura di boss, si paleso' subito alle centinaia di delinquenti e trovo' la sua riconferma, subito dopo la morte del vecchio Lo Bue. Questi fu Don Michele Navarra, medico del luogo, il quale, fornito di amicizie di una certa elevatura in vasti strati della popolazione e negli ambienti politici non manco' a dimostrare il suo talento

/.



- 6 -

e la sua capacita' chiamando al suo fianco uomini che facevano parte, non solo di una larga cerchia di compari, ma soprattutto elementi a lui devoti perché clienti assidui del suo gabinetto medico. Don Michele, come prima operazione, cerco' di rinsaldare il suo predominio medico facendo uccidere un suo collega, ufficiale sanitario e direttore dell'Ospedale Dei Bianchi: il dott. Nicolosi. Fidando sempre nel suo seguito fece sviare agli inquirenti i sospetti che appertamente cadevano su lui e la voce pubblica, così preparata, dipinse, allora, il defunto medico come un don Giovanni, non certo da strapazzo, concludendo dunque che la sua fine era avvenuta per motivi " D'onore" ad opera d'ignoti. — Chi furono le braccia di una cotanta mente criminale? Lo stuolo sarebbe lungo a denominare; ma ci limiteremo a citare le figure più importanti. I vari compari legati cioè al grande boss, da battesimi e cresime. Tali furono Giovanni Trumbaturi, detto "U Signuruzzo", i fratelli Raia Luciano già Innocenzo, e Giulio, i fratelli Governali Antonino e Biagio, i Lo Bue Carmelo, Giovanni e Pasquale, i Criscione Pasquale e Andrea, i Leggio Vincenzo e Francesco, i Ferrara Giovanni e Innocenzo, i Bonanno Filippo, Leoluca ed Antonino, gli Streva Arcangelo, Francesco Paolo ed Antonino; i Liggio (detti Ficatèddi) i Maiuri (detti pagliareddi), i Di Miceli Giovanni e figli, i Vintaloro Angelo, Matteo, Antonino; i Mancuso Marcello Giuseppe, Antonino ed Antonio, i Pennino Carmelo e fratelli, gli Scalisi Leoluca e fratelli, i Cutrera Pasquale e fratelli, i Riina Giacomo e congiunti, i Pomilla Francesco e congiunti ed i Pomilla Leoluca e Gaetano, i Savona, i Ciravolo e molti e molti altri di minor conto. Tutto questo complesso di nomi e di altrettante losche figure erano già organizzate allorché don Michele prese il bastone di comando. Come fu organizzata la cosca mafiosa? Don Michele non poteva pretendere, da solo, di controllare tutto l'abitato di Corleone né tanto meno quello dei dintorni. Per quanto riguarda il paese nomino' due luogotenenti e divise il paese in due zone i cui gragari oltre




- 7 -

che ~~devono~~ portare rispetto assoluto al capo, dovevano portare la stessa riverenza al luogotenente che in quella zona rappresentava il capo stesso. Furono luogotenenti Antonino Governali detto "Fungidda" boss della parte superiore del Paese che aveva per consigliere Enziano Giovanni Trombadore il quale, sfugito alla retata Mori aveva trascorso molti anni della sua vita nella lontana Cuba dedicandosi alle piantagioni di zucchero ed al contrabbando di stupefacenti. La parte bassa del paese fu affidata invece a Vincenzo Criscione Collura con una zona di influenza comprendente i rioni Addolorata, Grazia, Pozzobuono, Pipa ora via Trieste, sino agli estremi sobborghi del paese. Consiglieri di costui furono Angelo Vintaloro ed i fratelli Maiuri. Accanto a questi capi o luogotenenti figurano poi una cerchia di elementi in veste di braccia dell'organizzazione i quali si occupavano della esecuzione materiale degli incarichi che venivano loro affidati. Tra questi vanno citati elementi che allora figuravano come persone di infima importanza e che oggi come vedremo sono assurti, cambiata la situazione, ad elementi di primo piano nella malavita Corleonese e Palermitana. Alludiamo a: Ruffino Giuseppe, Giovanni Pasqua, Strova Antonino, Luciano Liggio. Quali furono i compiti di questa organizzazione? Don Michele non uccideva, faceva uccidere né tampoco i suoi gregari maggiori si macchiavano le mani di sangue. Egli, fidando nelle amicizie di uomini posti a capo di vari amministrazioni Pubbliche e private, fidando nella caotica situazione dei tempi in cui si viveva, assicurava la sua professione ed il suo aiuto ai gregari subalterni fino al più infimo. In che cosa consistevano le azioni delittuose? Furti, rapine, grassazioni, estorsioni, omicidi ed altri crimini di tutte le risse dai quali il boss, traeva una cospicua percentuale che in un breve volger di tempo valse a creargli una cospicua fortuna ed una ascesa non indifferente nel campo delle Pubbliche amministrazioni circondandosi di una aureola di potenza che agli occhi della povera gente e dei miseri aveva quasi del colossale tanto che i popolani lo chiamavano: "U PATRI" (2)

(2) La correzione apportata a macchina, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

- 8 -

NOSTRU". Sfolgiando il curriculum Vitae del boos vediamo come egli, sorto da famiglia di professionisti, non abbia avuto notevole fortuna durante il defunto regime e che mutati i tempi la sua ascesa diventa iperbolica. Da medico, libero professionista, a medico fiduciario dell'Inam con un massimale di assistiti mai detenuto da alcun altro collega né prima né dopo di lui, a direttore dell'Ospedale Dei Bianchi a medico delle Ferrovie, del Preventorio antitubercolare, a medico fiduciario della Mutua Coltivatori Diretti ad Ispettore Medico della Stessa Mutua a sovva'intendente alla distribuzione dei carburanti ed a tante e tante altre cariche e carichette dalle quali gli utili gli si riversavano ingentemente copiosi. Da medico non era una cima, ma era intelligente e discretamente colto. Maggiore di $\text{₤} 5$ fratelli, fece in modo che gli altri ⁴tré tra i quali; uno medico, facessero carriera nelle Amministrazioni Pubbliche e private. Alla sua morte, il fratello Salvatore era già titolare della cattedra di patologia chirurgica in quel di Catania e primario di altri Ospedali di notoria importanza, un altro fratello che egli aveva sistemato alle dipendenze dell'AST diveniva direttore generale, un altro ancora funzionario del Banco di Sicilia, un ~~quinto~~ quarto funzionario presso l'Assessorato Agli Enti Locali. Le sue larghe amicizie non gli risparmiavano protezioni ed aiuti con uomini influenti nella vita politica. Amico di Alessi, Volpe, Aldisio, Mattarella divenne ben presto amico di Mario Scelba ed allorché nel 1951 in una operazione di Polizia era stato proposto al soggiorno Obbligato, mentre alcuni dei suoi gregari venivano condotti al luogo del confino egli, a ventiquattro ore di distanza, rientrava in Corleone con l'aria del trionfatore con grande soddisfazione di chi stava al suo seguito. Non vogliamo commentare quanta sia stata, dal punto di vista psicologico nei confronti della Pubblica opinione, la portata di questo avvenimento; ma sta di fatto che quella fama di padrone che gli veniva tributata da tutti i settori sociali, divenne pressoché universale e nel circondario e nella stessa Città di Palermo dove bastava dire Navarra per dire l'uomo



- 9 -

dell'onorata societa' che piu' riscuotesse tributi di servilismo e di estimazione.--

Ma come spesso accade, in ogni organizzazione, specie a fondo sedizioso, non mancarono nei suoi gregari gesti di malcontento e di malumore ed ad ogni minimo spiraglio di delazione o di sviamento don Michele informato di tutto e di dell'operato di tutti metteva in moto una spedizione punitiva che spesso e volentieri lasciava nei posti piu' reconditi ed al calar delle tenebre qualche cadavere crivellato a lupara. Caddero cosi' uno dopo l'altro i "Ficatteddi", un figlio del Criscione Collura e dopo tempo anche lo stesso suo aiutante maggiore Vincenzo Criscione Collura che, in grazia alla sua carica di luogotenente, stava per diventare pericoloso per la stessa autorita' del capo (24.2.1957 ore 20,30).+

~~Il cronista del delitto di Criscione Collura, un figlio del Criscione Collura e dopo tempo anche lo stesso suo aiutante maggiore Vincenzo Criscione Collura che, in grazia alla sua carica di luogotenente, stava per diventare pericoloso per la stessa autorita' del capo (24.2.1957 ore 20,30).+~~

Caddero altresì in diverse imboscate: Comaianni Calogero, Scalisi Vincenzo, Bono Salvatore, Scalisi Mariano, Anzalone Liborio, Cascio Michele, Orlando Giuseppe, Gennaro Giuseppe, Costanzo Salvatore, Napoli Giuseppe, Mini' Gaetano, Nicolosi Carmelo, Amenta Salvatore, Piranio Francesco, Crescimanno Edoardo, Ridolfo Giuseppe, Passalacqua Angelo, Vanale Giuseppe, Sinatra Calogero, Palazzolo Salvatore, Piranio Leoluca, Rizzotto Placido, Geraci Antonina, Recchione Giuseppe, Collura Filippo, Tinnirello Giovanni, Navigati Francesco, Governali Mariano, Bagarella Arcangelo, Pennino Mariano, Cuccia Salvatore, Riguardo Michele, Di Palermo Salvatore, Guarino Vincenzo, Patermostro Biagio, Leggio Giovanni, Splendito Glauco, Leggio Biagio, Schillaci Giovanni, Di Gilia Giuseppe, Miceli Ambrogio, Moscato Giacomo, S.

In questo elenco, come risulta dagli atti di Polizia Giudiziaria maggior parte dei delitti venne proclamata ad opera d'ignoti d'altra parte, nel clima in cui si viveva l'esito poteva essere altrimenti.-- Il ripristino delle liberta' democratiche e delle organizzazioni sindacali alimentate queste ultime dagli organizzatori ed attivisti di sinistra gettarono il loro



-10-

~~PER~~ appello di proselitismo che venne accolto con entusiasmo dai ceti meno abienti ossia in quegli strati del proletariato che, pur facendo buon viso alla organizzazione mafiosa temendone le piu' atroci rappresaglie, tuttavia non ~~era~~ apprezzavano l'organizzazione stessa poiché le misere condizioni di vita, come é naturale, spingevano all'exasperazione contro i feudatari che allora detenevano il dominio delle terre costringendo i braccianti a servi della gleba.—Alle prime ventate di sciopero, alle adunate politiche, indette dai partiti di sinistra, incitanti i braccianti agricoli all'occupazione delle terre incolte o mal coltivate, dei baroni e dei mafiosi, accorsero, ben presto, un notevole numero di braccianti Gorleonesi infiammati dalla parola di un loro sindacalista che avevano eletto, poco prima, segretario della Camera del Lavoro: Placido Rizzotto.— La mafia locale accetto' allora l'appello che da piu' feudatari le veniva rivolto come del resto avvenne in molti altri luoghi dell'Isola ove le organizzazioni Comuniste erano assai temute. Bisognava eliminare gli organizzatori, era la parola d'ordine dei feudatari e cosi' per incarico ~~dei~~ dei baroni e di alcuni boss appartenenti alla cosca di don Michele, il Rizzotto, invitato, da amici, ad una pacifica discussione, veniva condotto nei pressi della montagna Pirello ed ivi ucciso e gettato in una fossa profonda oltre 300 metri unitamente ad alcune pecore. (12.3.948). Alla macabra scena aveva assistito un pastorello, il quale, diede luogo ad atti di alienazione mentale. Fatto ricoverare da "amici" presso il locale Dei Bianchi, ove era direttore Don Michele, gli veniva propinata una iniezione venefica al suo stato e quindi decedeva senza riprendere conoscenza.—La voce pubblica, da parte di elementi appartenenti alle organizzazioni sindacali, pur non palasandosi apertamente, avevano dato ad intendere, agli organi inquirenti i presumibili autori dell'efferato crimine ed in base a queste confidenze l'Autorita' Giudiziaria ~~traeva~~ ~~traeva~~ in arresto Giovanni Pasqua, Pasquale Criscione, Leggio Luciano, Cutropia Biagio e Spillura Vincenzo. Tutti successivamente prosciolti per insufficienza di prove.—Da questo episodio scaturisce quella che doveva poi essere una svolta decisiva per la situazione mafiosa. Sorge una



II

nuova figura che come andremo vedendo assurgera' nel breve volgere di anni a quello che, attualmente viene definito il N.1 della mafia attuale: Luciano Liggio.—


Chi é costui? Nato da povera famiglia, contadinello e bovaro, aveva sin dalla adolescenza manifestato simpatie per il maneggio delle armi. Qualche suo coetaneo afferma che a dodici anni sapeva maneggiare la pistola, con tale destrezza da far rabbrivire qualche esperto tiratore. Adescato dal boos Navarra ed ingaggiato come braccio, ben presto rivelò le sue doti di killer infallibile. Tratto in arresto, per la sua destrezza, riusciva a sfuggire. Dopo l'uccisione di Placido Rizzotto dandosi alla latitanza non poté accudire come é naturale a quel po' di beni, frutto della sua attivita' delittuosa, e fu costretto ad affidarne l'amministrazione ad una persona che in quel tempo era ritenuta stimabilissima perché molto vicina a Don Michele e perché nei suoi terreni aveva passato parte della sua giovinezza e pascolato tra i greggi degli altri anche il suo branco di pecore: questi era Angelo Vintaloro; uno dei comproprietari del feudo di Piano di Scala. Dopo l'assoluzione per insufficienza di prove il Liggio, ritornato libero, ed in attesa che altri provvedimenti di polizia potessero picciargli addosso, si decise fermamente a volere la restituzione dei beni che man mano era andato affidando al Vintaloro ed a gli amici Friia pur essi proprietari di armenti e di pascoli e limitrofi alla proprieta' del Vintaloro. —a

mentre i Liggio si mostrarono prodighi ed affettuosi nei riguardi del giovane Luciano, il Vintaloro, che pur doveva all'opera del Liggio porzione della sua fortuna per aver partecipato insieme a lui al furto della cassaforte del Corpo d'Armata Italo-Tedesco in Corleone, porto' alle lunghe tale restituzione invitando nei luoghi piu' disparati il Liggio a discussioni in presenza di "amici" che poi si concludevano in un nulla di fatto. Fu proprio ad un'ennesima di queste riunioni che il Liggio subi' un'imboscata. Siamo nel Giugno 1958. Il Vintaloro invita il Liggio a Piano della Scala nella sua fattoria. Questi, a doerse di mulo, senza nulla sospettare vi si reca ma viene fermato in tempo giusto



- 12 -

da un conoscente amico della sua infanzia: E' Salvatore Sottile che piu' che parlare, data la situazione, con un lungo fischio gli fa intendere che per lui spira aria malfida. Liggio sta quasi per allontanarsi, crepitano i fucili, scariche di lupara sibilano sinistre per l'aria ed uno di quei palettoni ferisce di striscio la mano sinistra del Luciano il quale a tutto sprone si allontana dal luogo della agressione. — Che cosa ne sapesse il boss n. I NAVARRA di quanto stesse per succedere in quel di pian della Scala é oggetto ancora oggi di discussione. Negli ambienti vicini ai Navarriani é sempre ventilata la diceria che Don Michele pervaso in quei tempi dagli impegni verso la Bonomiana per la costituzione in Corleone ed in Lergara di poliambulatori medici, di cui egli era l'Ispezzore di Zona, pare non sapesse nulla perché non preventivamente informato. Sta di fatto pero' che il fallito attentato del Giugno 1956, segno' la frattura in due tronchi dell'allora compatta cosca mafiosa. — Da un lato rimasero con Navarra alcuni degli elementi a lui piu' fidi e soprattutto quelli che avevano partecipato all'attentato contro Liggio ossia: i Ferrara, i Vintaloro, i Raia, Mangianeli, Maturi, ed altri minori collegati a questi per subordinazione, anche se non avevano partecipato alla sparatoria. Rimasero seguaci del Liggio: i Leggio (Fria) i Bagarella, Ruffino Giuseppe, Pasqua, Strega Antonino, Giovanni Mancuso, Franco Mancuso, Riina Giacomo, ed altre figure minori che man mano sono saltate fuori sulla ribalta della cronaca nera di cui tanto la stampa ha parlato. Determinatasi questa nuova situazione Luciano Liggio che aveva fatto carriera da gregario e che si era creato un certo prestigio, in seno all'organizzazione unitaria per la sua abilita' e destrezza di tiro, per il maltorto subito veniva nominato capo della cosca dissidente. — Naturalmente l'episodio del mancato attentato non poteva sfuggire a don Michele che ~~stava~~ tramite i suoi gregari cerco' di rimediare le cose apposto tentando una riconciliazione delle parti. Don Michele si illudeva ancora data la sua forza ed il suo ascendente sulla massa dei gregari di dover riuscire ma Luciano Liggio che riteneva il boss colpevole del suo attentato perché consapevole di tante altre esperienze vissute, si rese irreperibile ed il pomeriggio del 2 agosto successivo unitamente agli amici Leggio (Fria) a Giaco-



- 13 -

mo Riina, ed altri minori (tutti noti negli ambienti di Polizia) organizzavano quell'imboscata famosa che portava all'uccisione del Navarra unitamente al collega Giovanni Russo che la mattina gli aveva dato passaggio mentre si apprestava ad insediarsi quale medico odontoiatra nel poliambulatorio di Lerzara Friddi.-

La figura del Russo, anche se vissuta in ambienti sotto l'influenza Navarriana, esulta però, dalle cosche mafiose. La fine del n. I desto' grande scalpore ed emozione nel contempo negli strati della popolazione che vedevano così cadere, per opera di un gregario, un elemento che sino a qualche giorno prima aveva fatto sfoggio della sua potenza. Da questo momento la paura delle rappresaglie serpeggia tra i gregari più stretti del defunto Don Michele. Angelo Vintaloro si barricata in casa e per diversi mesi non osa uscire dalla sua abitazione e pur osservando i passanti dalla sua abitazione rientra e si rintana allorché una figura anche se di minimo piano osa passare per il corso dei Mille essendo questa della banda Liggio. Né modo migliore tennero altri gregari famosi i quali però passata la prima ventata e perché decisi a non cedere nei confronti di un elemento che essi stessi avevano incoraggiato e protetto, questi alla fine decisero di risolvere, nella speranza di conciliare il conciliabile tendendo ad un congiungimento delle parti. Vi furono delle discussioni animate nei luoghi più reconditi ma quando si trattò di denunciare il colpevole dell'attentato ^{a Liggio} e di segnare la sua fine imprecazioni e minacce si levarono da parte Navarriana e fu proprio in una di queste sedute tenute in via Consolazione che si ebbe quella scena che doveva culminare con l'uccisione dei fratelli Marco e Giovanni Marino e di Pietro Maiuri appartenenti ai Navarriani e con il ferimento di Bernardo Provenzano che unitamente a Giuseppe Ruffino per conto dei Liggiani avevano partecipato alla cruenta sparatoria. (6.9.1958 ore 19 circa).-

Da questo momento la lotta, tra le cosche, non ha più tregua. I Navarriani hanno eletto frattanto come loro Duce Antonino Governali detto Fungidda. Questi ha come consultore il vecchio Trumbaduri ed altri elementi ritenuti validi qualcuno dei Raia, Ferrara




- 14 -

il Mangiameli, il Briganti ed uno stuolo di collaterali, che pur non partecipando materialmente alla esecuzione dei crimini, rivestono il ruolo di informatori, di pali, di pedinatori. Altri elementi sono in galera. Nel Gruppo Liggio, convergono le giovani leve: oltre al Killer Ruffino figurano Leggio Salvatore, Bagarella Calogero, i fratelli Bernardo e Giovanni, Riina Salvatore, Cottone Pietro e tanti e tanti altri minori adibiti nelle diverse funzioni. La luogotenenza viene affidata ad Antonino Streva, da non confondersi con omonimi (Mureddi), il quale sceglie, come aiutante maggiore, Giovanni Pasqua. Le file del Liggio vengono così riorganizzate. Avevamo dimenticato di dire che dopo l'eccidio del sindacalista Rizzotto si era costituita, in quel di Piano di Scala una società armentizia facente capo ai fratelli Leggio (Fria) ai Vintaloro ed in cui avevano una parte dominante lo stesso Luciano Liggio, il macellaio Di Carlo oggi espatriato in America mentre alla direzione amministrativa il boss Don Michele Navarra aveva preposto il proprio cugino cap. di fanteria in congedo, Di Carlo Angelo unitamente ad altro cugino di nome Gagliardi Salvatore. Detta società armentizia, che apparentemente doveva espletare una attività dedita all'allevamento dei bovini ed alla produzione dei derivati caseari, si occupava invece della macellazione clandestina dei vitelli frutto degli abigeati che gli elementi della cosca soleva condurre anche in forma ristrettissima ai proprietari della zona i quali mai si permisero di presentare denuncia alcuna alle Autorità inquirenti. - Detta società, come è ovvio, sorgeva a Piano di Scala nello stallone di proprietà dei fratelli Leggio (Fria). Dopo l'attentato del Giugno 1958 nei confronti di Luciano Liggio e dopo la soppressione del Navarra, nella quale partecipò il camioncino di detta società armentizia, come mezzo tamponante, e dopo la retata eseguita dalle forze di polizia nella stessa fattoria, la società interruppe la sua attività anche perché gli elementi addetti alla macellazione clandestina erano stati carcerati. - Tolta questa parentesi vediamo un poco cosa succede nelle file dei Navarraiani. - I seguaci di Don Michele tentano anche loro una ricomposizione delle loro file ma si vengono a trovare di fronte ad av-



- 15 -

venimenti nuovi. Alcuni dei loro gregari come i fratelli Streva (Mureddi), i fratelli Mancuso Marcello Antonio, Antonino e Giuseppe, i Pomilla (macellai), il sensale Pomilla Francesco, i fratelli Lo Bue Pasquale e Giovanni, i fratelli Bonanno Filippo, Leoluca ed Antonino, Pennino Carmelo, ed altri di minore importanza, non si sentono in vena di continuare nella strada fino allora percorsa dato che era scomparso il cervello dell'organizzazione ossia Don Michele. Dall'altra parte tolti gli Streva (Mureddi) che dall'umile origine di miseri braccianti avevano fatto carriera sotto l'impero di Don Calogero Lo Bue, assurgendo al ruolo di dignitari dell'onorata società per la loro ferocia e criminalità non disgiunta da una alienazione mentale che spesso e volentieri riversavano sulle loro vittime con grassazioni ed estorsioni, gli altri pur avendo conseguito una cospicua fortuna per lo più mediante l'attività lavorativa o commerciale, non si sentivano portati ad azioni criminose per cui il ritirarsi in luogo appartato e fuori dalle beghe di parte costituiva allora parere la pista migliore. I Navarriani residui, tolti quegli elementi che rimanevano relegati nelle carceri e del latitante Pietro Ferrara, rimasero quasi sopiti per diversi mesi limitando la loro attività a riunioni ed a contatti tra gli elementi rimasti liberi. Al posto di don Michele come abbiamo detto venne nominato Antonino Governale e la sua autorità fu sostituita, essendo egli in carcere, da Giovanni Trumbaduri (U Signuruzzu). Alla direzione della Bonomiana fu nominato un amico intimo del Navarra, Vincenzo Listi, una figura pressoché inoqua dedita al commercio di cereali di formaggi ed altro. Ma vediamo ora chi sono gli elementi del gruppo Navarriano dissidente. ~~Il portavoce Streva (Mureddi) di cui abbiamo dato una sommaria descrizione.~~ Per quanto riguarda gli Streva (Mureddi) di cui abbiamo dato sommaria descrizione, le ragioni che indussero il loro appartamento dal complesso dei Navarriani si deve oltre alle succitate ragioni al fatto che Streva Arcangelo dopo i fatti succesi si venne a trovare nella posizione di avere due sue figliuole sposate una con il defunto Marco Marino, gregario attivissimo di don Michele con il quale e per il quale aveva fatto carriera e fortuna, l'altra data in moglie ad Arcangelo Rufino fratello del famigerato Giuseppe n.2 della Banda Liggio.




- 16 -

Non mancarono a parte i tre gruppi, figure intermedie di dubbia appartenenza che con andamento ambiguo tentavano di far contenti e gabbati gli uni e gli altri e per timore di pena e per speranza di ricompensa. Tali furono Francesco Paolo Vitale, Giovanni Delo (U Pittarru), Sorrisi abitante in via Giordano Orsini il quale, attualmente, riveste il ruolo di informatore di Luciano Liggio. Dubbia pure rimase la posizione dei gratelli Giovanni, Francesco e Michele Taverna, ricchi commercianti ed altrettanto dicasi quella dei fratelli Marino (detti Bacchioni) anch'essi commercianti che per amor di pane si isolarono dai gruppi antagonisti almeno apparentemente. In campo Navarriano intanto si spera ancora nella riconciliazione dei due tronconi principali e nella speranza di ricongiungere sotto un solo scettro tutte le forze rimaste valide. A tale scopo viene incaricato dopo una serie di approcci e di scambi di vedute con le figure piu' in vista Carmelo Lo Bue, vecchio mafioso in procinto di partire per gli Stati Uniti; ma questa opera intermedia non va a genio ai Liggiati che mal tollerano l'interessamento ed il ritorno di fiamma di un vecchio elemento e pertanto ne decretano la sua fine. L'incarico viene affidato a Riina Salvatore, Mancuso Francesco e Ruffino Giuseppe ed eseguito alle ore 18,30 del 13.10.1958, proprio d'innanzi all'abitazione del Lo Bue stesso. Il 1958 si chiude con un nulla di fatto per quanto riguarda la ricomposizione delle cosche mentre continuano i tentativi di organizzazione da ambo i lati le parti. Il 1959 s'apre con un'altra vittima. Si tratta di Cammarata Salvatore: un giovane dall'apparenza indifferente ma che in effetti era stato molto intimo e quindi gregario di Luciano Liggio: aveva partecipato a qualche azione ed era stato impiegato quale osservatore dei movimenti del gruppo avversario. Pare che abbia partecipato alla sparatoria del 2 Agosto 1958. Fu soppresso in una gelida giornata di gennaio il giorno 26 alle ore 17,30 nei pressi della sua abitazione mentre nevicava. Ad ucciderlo da fonti confidenziali pare siano stati: Cortimiglia Vincenzo e Strega Vincenzo figlio di Arcangelo. — Nel mese di Febbraio 1959 in contrada S. Calogero, in campagna, viene soppresso un giovane contadinello: Giovanni Marino omonimo dell'altro Marino ucciso il 6.9.1958. Era questi un giovanetto dalla pa-




- 17 -

rota facile, gioviale e, sebbene in tenera età, s'atteggiava a mafioso maturo con la sua coppola storta e con l'aspetto fiero in groppa alla sua cavalcatura. Rispettossissimo, ma chiacchierone. Al servizio del Dott. Nello Di Palermo (veterinario) figura anche questa ambigua dal punto di vista delle cosche mafiose pare che il Marino fosse stato presente, anche se da lontano, alle riunioni delle cosche del gruppo Liggio che avvenivano in quella casa di campagna posta in località S. Calogero per cui i Liggiani decisero di sopprimerlo. A tale esecuzione furono incaricati due suoi amici intimi: Vincenzo Saporito, pastore e Cottone Pietro, contadino. La versione che i famigliari allora dettato agli organi inquirenti fu di tutt'altro avviso di quella che era la realtà: Si disse che il giovane fosse stato ucciso per invidia dal Cottone il quale aspirava a divenire impiegato del Di Palermo. ~~Arrestati i due furono assolti per~~ Arrestati i due furono assolti per insufficienza di prove anche perché il teste oculare Merendino, in seguito a pressioni di parte, venne dichiarato semi-infermo di mente. — Dopo questo episodio una certa tregua pare pervada gli animi degli elementi appartenenti alle cosche anche perché gli elementi più attivi sono in carcere. Tra i latitanti vengono catturati i Ferrara Innocenzo e Giovanni Maiuri Antonino e Saporito Vincenzo, dopo estenuanti servizi svolti dai Carabinieri. — La calma continua anche nella primavera allorché vengono escarcerati alcuni elementi di secondo piano ai quali però, viene vietato il soggiorno in Corleone. Nulla c'è da dire nei mesi successivi per quanto riguarda l'attività delle diverse cosche. La loro attività si limitava nel pedinamento e nell'osservazione dei movimenti dei diversi gregari; mentre da parte delle FF. OO continuava incessante l'opera di ricerca per la cattura dei latitanti: Ferrara Pietro, Liggio Luciano e Ruffino Giuseppe ed altri. — Anche il 1960 si apre con un periodo di apparente calma che si protrae fino al 23 Novembre giorno in cui, ad opera di Cortimiglia Vincenzo, per incarico del gruppo Navarriano; viene soppresso il pastore Sottile Salvatore a colpi di pistola. Pare che l'incarico sia avvenuto da parte di Angelo Vintaloro. I motivi che ci inducono ad opinare in tal senso sono



- 18 -

dovuti a questi fatti: Il Sottile nativo di Castellamare del Golfo era venuto a Corleone giovanissimo per ragioni di lavoro e si era impiegato presso la fattoria Vintaloro. Successivamente era passato presso la fattoria dei Leggio (fria) poiché traeva da questo impiego miglior vantaggio potendo allevare per conto proprio anche un piccolo gregge di ovini. Si era sposato e conduceva una vita modesta. Rimasto vedovo continuò il suo servizio presso la fattoria Leggio e qui lo colse l'episodio del Giugno 1958 allorché i Navarriani tesero l'attentato a Liggio Luciano. L'arresto dei Leggio, lo stato di vedovanza l'indussero ad abbandonare la sua attività di pastore e risposatosi si era dato all'attività di lattaiolo e di pastore di capre fino al giorno della sua soppressione avvenuta alle ore 18 in via Crispi del giorno anzidetto mentre stava terminando il giro di distribuzione serale di latte. — Dopo questa azione di rappresaglia nei confronti di una persona rimasta particolarmente cara al cuore del Liggio Luciano, i Liggiani nutrirono nuovo rancore e desiderio di rappresaglie contro colui che aveva proditoriamente sparato su un vecchio inerme ed imbelle. L'occasione non tardò a presentarsi anche se diversi mesi passarono da quella sera d'inverno del 1960. Era noto ormai che a sparare era stato il Cortimiglia: un giovane dall'aspetto bieco, dall'apparente professione di muratore, ma che in realtà soleva ~~assumersi~~ accompagnarsi ad elementi del gruppo Navarriano quale don Ciccio Pomila, Vanni Trumbaturi (U siguruzzu), Antonino Governali (Fungidda) i fratelli Vintaloro. — I Liggiani seguivano e pedinavano tutte le sue mosse. Era noto che ogni sera il Cortimiglia soleva comprare del compatico presso un negozio di alimentari sito nella famigerata via Puccio teatro della cruenta sparatoria che il 6.9.1958 in una scena da western aveva visto cadere tre dei più attivi elementi del gruppo Navarriano. — Fu lì che la sera dell'11.2.1962, alle ore 19,15 circa, lo attesero al varco. Sovrintendeva all'imboscata il n.1 Liggio Luciano con il suo aiutante Ruffino Giuseppe ed i killer Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, cugino del Giovanni, Franco Mancuso ed altri di minor importanza rimasti all' largo a bordo delle macchine che con i motori accesi attendevano il ritorno



- I9 -

degli esecutori.


La localita' non era stata scelta a caso, anche perché nelle adiacenze elementi compiacenti al gruppo Liggiano erano stati già avvisati di quanto sarebbe successo. — Alle I9 il Cortimiglia come al solito fa la sua strada, guardingo come sempre, mani nelle tasche rigonfie di due grosse pistole. Da prevenuto quale era fiuta l'aria malfida e non appena Giovanni Provenzano (che a sua volta era cugino dell'ucciso Cammarata Salvatore) gli si volge avanti nel tentativo di iniziare una verbosa lite fulmineamente estrae la pistola e scarica l'intero caricatore crivellandolo di colpi. Il Bagarella posto al fianco del Provenzano fa solo a tempo di estrarre la sua pistola e sparare un colpo che lievemente colpisce di striscio il braccio sinistro del Cortimiglia mentre questi con fulminea mossa si allontanava dal luogo della sparatoria per ricoverarsi nel negozio di generi alimentari. Ma anche qui il suo destino era segnato. All'interno dello stesso negozio altre due persone della cosca liggiana lo attendevano anche perché il titolare dello stesso negozio di nome Spatafora è imparentato con il Liggio Luciano. Il Cortimiglia, pare, si sia difeso puntando la seconda pistola ma un colpo vibratogli con il calciuolo di un fucile a canne mozze lo riducevano all'impotenza mentre una mano lesta gli sparava a bruciapelo il colpo di grazia nel cavo ascellare del braccio destro. — Finita l'operazione veniva posto poco fuori dal negozio stesso e poco distante dall'uscio ove moribondo veniva soccorso e condotto in ospedale dove decedeva. — Con questo episodio si chiude la seconda edizione del wester che ha per teatro la via Puccio. I Liggiani perdono un giovane killer: Provenzano; ma eliminano l'unico ed il più valido destro sparatore del gruppo Navarriano. Passano i mesi e la calma apparente ritorna con il solito lavoro di intercettazione, informazione, pedinamento. — Viene catturato il Bagarella che nella sparatoria aveva lasciato per terra la sua coppola e che l'abilità fiuto dei cani poliziotto seguendo le piste aveva fatto in modo che ciò costituisse la prova scientifica di alta importanza per la sua incriminazione; ma anche questa volta il Bagarella



- 20 -

come tanti suoi colleghi, veniva prosciolto per insufficienza di prove.—

L'indagine dei Liggiani ora si punta su una persona abitante in via Puccio gerente anch'essa un negozio di generi alimentari posto in luogo diametralmente opposto a quello dello Spatafora: E' il commerciante Paolo Riina.— Figura bulica chiacchierona imbellè probabilmente amica dei Navarriani che ha avuto un solo torto: quello di seguire dall'uscio di casa sua le mosse delle due sparatorie. I Liggiani dopo questo ennesimo conflitto a fuoco cambiano tattica ed adoperano nuovi metodi nei confronti degli irriducibili avversari Navarriani: E' noto che dopo la scarcerazione Antonino Governali ha ripreso il suo posto di comando e le sue mosse vengono attentamente seguite. Prima che egli possa arruolare nuove forze o contrarre nuove aderenze in campo politico e nella mafia locale si decide di sopprimerlo, ma non con l'usitato metodo; ma con criteri che ricordano, se pur vagamente, quelli usati in Russia dai Comunisti: la sparizione. Da comuni amici viene prelevato nei pressi della sua abitazione e fatto sparire (5.4.1961). La stessa sorte tocca a Giovanni Trombadori decano dei Navarriani della sua sparizione di cui si sa che quella mattina in cui avvenne, doveva recarsi a Palermo per sottoporsi a visita sanitaria essendo egli sofferente di diabete (10.4.1961). In quel di Palermo intanto spariva un altro Navarriano: Raia Bernardo da tempo residente in Citta' e che usava fare la spoletta fra il luogo natio e la capitale dell'Isola per affari inerenti la sua cosca (22.9.1961). Il quarto della serie é Delo Giovanni (Pitarru figura ambigua come abbiamo detto in precedenza e che sparì il 21.12.1961).— Il Gruppo Navarra perdeva così uno dietro l'altro i suoi esponenti maggiori; ma l'opera dei Liggiani non si era fermata. Rimaneva quell'omaccione di Vincenzo Listi' fiduciario della Bonomiana Coltivatori Diretti, consigliere Comunale e membro del Direttivo della D.C. e come tale dunque legato da amicizie e da protezioni negli ambienti politici isolani e Nazionali. Per effet-



+ 21 +

to del suo incarico egli soleva di sovente recarsi in Citta' ove aveva abboccamenti con personalita' politiche e con mafiosi della capitale. Fu in una di queste sue gite che il 21.7.1962 all'orché si apprestava in piazza della Borsa a Palermo a prendere una delle auto di noleggio per rientrare in Corleone che veniva avvicinato da comuni amici ed invitato a salire in auto con la scusa che essi si dovevano rientrare a Corleone. Da quel giorno non si hanno piu' avute notizie nei suoi riguardi.--

Intanto mentre l'opera dei Liggiani volgeva alla eliminazione silenziosa dei capocosa Navarriani un nuovo fatto sinistro si palesava agli abitanti di Corleone. In contrada Caputo la mattina del 3 luglio 1962 veniva ucciso a lupara il commerciante Paolo Riina gia' ricordato.--

Si indicavano come suoi sopressori: Bagarella Calogero e Riina Salvatore emissari di Luciano Liggio anche perché ~~emanando mandati di cattura~~ essendo stati ricercati risultavano irreperibili agli organi inquirenti.-- Anche i suddetti sembra siano stati prosciolti per insufficienza di prove.-- Si conclude cosi' con questo episodio criminoso l'attivita' di repressione tra le cosche mafiose nel 1962.-- Il 1963 si apre con un periodo di relativa calma che perdura sino al 9 Maggio giorno in cui alle ore 4,30 per incarico di Liggio ~~emanando mandati di cattura~~ alcuni elementi di quella cosca e tra questi Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Giovanni, ed altri di minor piano tendevano un agguato al n.1 del gruppo Streva: tale Francesco Paolo Streva, latitante perché sottoposto a soggiorno obbligato.-- Questi pero', che non doveva essere solo a percorrere come tante volte quel tratto di strada che dalla via S.Michele conduce alla via Costa S.Giovanni, per recarsi in campagna, vista la presenza di elementi sospetti apriva il fuoco svincolandosi dal tentativo di agressioni da parte del Bagarella e del Provenzano i quali probabilmente non avrebbero voluto ucciderlo ma sopprimerlo con il metodo silenzioso poiché se lo avessero voluto uccidere non gli avrebbero dato il tempo di difendersi. L'imboscata non riuscì ed gli aggressori rimasero feriti ed irreperibili.--



- 22 -

A pochi giorni da questo ennesimo fatto criminoso, la sera del 19 Maggio, alle ore 20,40 circa, in pieno centro abitato prospiciente la piazza principale veniva attentato Mancuso Marcello Giuseppe che come abbiamo precedentemente detto pare facesse gruppo a se stante o secondo altre voci si fosse offerto, in extremis, quale paciere nella ricomposizione delle cosche mafiose.-

Quali le ragioni di questo attentato? A distanza di giorni dalla consumazione del crimine nulla di concreto é trapelato. Si sta' semplicemente ai "Si dice" ma tante sono le dicerie che si stenta ancora ad indovinare il movente vero del crimine. Mancuso Marcello Giuseppe ed i suoi fratelli Antonio ed Antonino da modesta famiglia di contadini assursero ad una cospicua fortuna fino al rango di proprietari e commercianti facoltosi. Pare che si siano impossessati nell'immediato dopoguerra, organizzandosi in bande armate, dei terreni di proprieta' del Barone Mangiameli dagli stessi sopresso in circostanze misteriose.-



- 23 -

CONCLUSIONE

Dopo questa rapida elencazione di persone e fatti criminosi che tanto hanno funestato la quiete del Corleonese ci viene da chiederci fino a quando e sino a qual punto durera' questo andazzo di cose che malgrado la eliminazione di capocchia e gregari di primo e secondo piano non accenna certamente a finire poiché le condizioni attuali in cui si dibatte la vita Corleonese non sono tanto dissimili da quelle che videro il risorgere della cosca mafiosa ~~in~~ imperante Navarra. La figura che tiene attualmente incontrastato il dominio della situazione è quella di Luciano Liggio il quale come si è detto precedentemente da modesto contadino e da abile killer ha raggiunto una quota così alta nell'orizzonte mafioso, anche se non può paragonarsi con quella mastodontica detenuta dal dott. Navarra. La mafia di Corleone così suddivisa in gruppi non è più un fenomeno che ha come centro Corleone stesso, ma le sue propagini si dilungano attraverso le strade di cui Corleone è nodo stradale importantissimo e verso la Capitale e verso il mar ~~mediterraneo~~ mediterraneo con il porto di Sciacca. Mentre nel 1943 gli oggetti di interesse per i gruppi mafiosi erano il predominio delle terre, la spartizione delle acque, l'intrallazzo dei prodotti cerealicoli, l'abigeato, la rapina e l'estorsione, oggi con l'evolversi dei tempi questi oggetti rimangono sì mira delle azioni criminali dei vari mafiosi ma non costituiscono la mira più ambita: altre attrattive fanno gola ai gregari diventati potenti e che hanno spostato ed esteso la cerchia di influenza sui delinquenti della capitale e della Sicilia occidentale in genere: sono il predominio sulle aree edificabili, l'accaparramento dei posti ~~di~~ chiave delle pubbliche e delle private amministrazioni, le beghe politiche in favore di questo o quel candidato che prevalentemente fanno parte alla D.C. od al partito liberale.



- 24 -

Anche se non vogliamo, con ciò, discriminare politicamente gli elementi che appartengono ~~avanzati partiti~~ in quei partiti, ma appare chiaro, specie alla luce delle recenti consultazioni elettorali, quanto grande sia stato l'interesse di candidati nella ricerca di gregari appartenenti alle cosche mafiose che, pur Liggiani o Navarriani, hanno ~~scrittura~~ ~~ritornati~~ convogliato i loro voti sui candidati presentatisi sotto le gida dello scudo Crociato.-

D'altra parte é una questione naturale se si opera in tal senso specie da parte di chi, come suol dirsi ha il carbone bagnato e spera aiuto e protezione. La stessa cosa accadrebbe se quegli stessi uomini che oggi si presentano sotto uno schieramento politico si presentassero domani sotto qualunque altro partito che avesse le mani in pasta nel Governo della cosa pubblica Italiana.-

~~Il problema di~~ ~~la lotta contro la~~ ~~mafia, perciò,~~ non é solo un ~~proviglio~~ di provvedimenti di polizia come avvenne nel 1926 ad opera del Prefetto Moro; ma va eseguita modificando strutturalmente e concretamente le condizioni ambientali in cui vive la maggior parte del popolo siciliano. Scuole, industrie, bonifica agraria: questi sono i tre cardini fondamentali che vanno presi ~~in~~ esame ed aiutati in maniera concretamente seria. Il resto sarà opera di polizia. Lo prova il fatto che la maggior parte dei giovani che un tempo, in mancanza di una occupazione ben remunerata, preferivano abbandonare il lavoro dei campi per darsi alla mala-vita, oggi ha compreso che quella strada non ha vie di uscite: se non la morte o la galera e perciò ha preferito evadere all'estero ove anche soggiogandosi ad un lavoro pesante hanno tuttavia la soddisfazione di ~~per~~ percepire tanto quanto loro basti per se e per le famiglie.



IL VICEBRIGADIERE
COMANDANTE DELLA SQUADRA PG.

Vignali Agostino

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1 -

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
- SQUADRA P.G. CORLEONE -

ELENCO:- in ordine di gruppo dei mafiosi residenti nella giurisdizione del Comune di Corleone:

ALL/vo Sign. Pretore del Mandamento di.....CORLEONE

-----oo00VA000-----
0

Per opportuna conoscenza della S/V., si comunicano, qui di seguito, i nominativi dei mafiosi, suddivisi per ciascun gruppo di appartenenza, residenti in Corleone:

.I CASATO E NOLE

!Capo mafia del I° gruppo: Briganti Salvatore fu Vincenzo e di Criscone Maria, nato a Corleone il 12.9.1932, ivi residente via Pomilla nr.26.-

!Componenti il I° gruppo:- Catalinotto Gaetano di Martino e di Lombardo Doga Indes, nato a Corleone il 20.II.1910, ivi residente via Iannazzo 82.-

!Ferrara Pietro fu Vincenzo e di Riina Ninfa, nato a Corleone il 28.I0.1908, ivi residente via Largo Catena 2

!Ferrara Giovanni fu Pietro e di Siragusa Lucia, nato a Corleone il 10.11.1916, ivi residente via Carcere nr.2, in atto detenuto.

!Ferrara Innocenzo fu Pietro e di Siragusa Lucia, nato a Corleone il 16.4.1911, ivi residente cortile Ribaudò, in atto detenuto.-

!Ferrara Pietro di Innocenzo e di Rotolo Giovanna, nato a Corleone il 20.I0.1935, ivi residente via cortile Ribaudò, in atto latitante.-

!Gagliano Calogero di Gaetano e di Cascio Francesca Paola, nato a Corleone il 11.I0.1912, ivi residente via S.Giovanni Battista Scarlata 54

!Ferrara Pietro di Gaetano e di Di Nicoli Lucia, nato a Corleone il 26.2.1911, ivi residente via Misericordia nr.29

!Mangiameli Antonino fu Leoluca e di Chiarelli **Francesca**, nato a Corleone il 18.5.1929, ivi residente via Pozzo Buono n.10;

!Di Fuma Biagio di Leoluca e di Zimbari Biagia, nato a Corleone il 23.3.1930, ivi residente via Corde nr.6.

!Di Fuma Giuseppe di Leoluca e di Zimbari Biagia, nato a Corleone il 3.6.1921, ivi residente via Corde n.6

!Maiuri Antonino fu Pietro e fu Cascio Giovanna, nato a Corleone il 13.6.1918, ivi residente via Largo Cappuccini n.2

!Maiuri Vincenzo fu Pietro e di Cascio Giovanna, nato a Corleone il 19.8.1909, ivi residente via Largo S.Rocco n.6

!Maiuri Giovanni fu Pietro e fu Cascio Giovanna, nato a Corleone il 30.9.1911, ivi residente via Pomilla 60

!Raia Antonino fu Biagio e di Siragusa Palma, nato a Corleone il 13.6.1932, ivi residente via Mulino nr.4

!Rucito Antonino di Gioacchino e di Leggio Salvatrice, nato a Corleone il 24.8.1922, ivi residente via Madonna delle Grazie.-

(3)

(3) Così nell'originale. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

N.O.!

- 16 !Raia Luciano fu Biagio e fu Siragusa Palma, nato a Corleone il 12.6.1921, ivi residente via Candelora nr.90.
- 17 !Raia Innocenzo fu Biagio e di Siragusa Palma, nato a Corleone il 6.I.1919, ivi residente via S. Adolfo Martino 14.-
- 18 !Raia Giulio fu Biagio e di Siragusa Palma, nato a Corleone il 8.I0.1916, ivi residente via Addolorata N. senza.
- 19 !Ragusa Calogero di Gaspare e di Mancuso Giuseppa, nato a Corleone il 13.6.1922, ivi residente via Discesa Oddo, in atto detenuto.-
- 20 !Saporito Giovanna di Luciano di Luciano e di Tinnirello Salvatrice, nato a Corleone il 3.I.1910, ivi residente via Bianchino 32.
- 21 !Saporito Salvatore di Luciano e di Tinnirello Salvatrice, nato a Corleone il 16.4.1913, ivi residente via Bianchino 32.-
- 22 !Saporito Vincenzo di Francesco e di Cammarata Biagia, nato a Corleone il 14.9.1934, ivi residente via Madonna delle Grazie 33.
- 23 !Tufano Francesco fu Gaetano e fu Vastro Maria, nato a Corleone il 28.7.1913, ivi residente via Discesa Porto Salvo 35.
- 24 !Tufano Gaetano fu Francesco e fu Pomilla Lucia, nato a Corleone il 1.11.1927, ivi residente via Porto Salvo, n. senza.
- 25 !Vintaloro Angelo fu Francesco e fu Trombaturi Maria, nato a Corleone il 28.2.1898, ivi residente via Corso dei Mille N.100.-
- 26 !Vintaloro Antonino fu Francesco e fu Trombaturi Maria, nato a Corleone il 13.6.1906, ivi residente via Trieste nr.25.-
- 27 !Ferrara Salvatore di Pietro e di Siragusa Lucia, nato a Corleone il 28.10.1905, ivi residente via Discesa Olivieri n.10.
- 1 !Sotto mafia del 2° Gruppo: - Leggio Luciano di Francesco Paolo e di Evola
- 2 !Colazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 5.I.1925, ivi residente via Leggisa nr.25, in atto latitante.
- 2 !Componenti il 2° Gruppo: - Roffino Giuseppe fu Vincenzo e di Lo Piccolo
- !Benedetta, nato a Iucca Sicula il 19.II.1917, residente a Corleone via
- !Lanza n.12, in atto latitante.
- 3 !Bagarella Calogero di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 14.I.1935, ivi residente via Scorsone nr.24
- 4 !Cottone Pietro di Pietro e di Grizzaffi Concetta, nato a Corleone il 25.7.1938, ivi residente via De Gennaro n.23, in atto sotto le armi.
- 5 !Leggio Vincenzo di Leoluca e di Patti Giuseppa, nato a Corleone il 12.III.1906, ivi residente via Voltata Santi n.8
- 6 !Leggio Salvatore di Francesco e di Reina Maria, nato a Corleone il 16.12.1932, ivi residente via De Gennaro n.4.
- 7 !Leggio Francesco di Leoluca e di Patti Giuseppa, nato a Corleone il 21.I.1904, ivi residente via S. Michele nr.100.-
- 8 !Ligotino Bernardo di Giuseppe e di Piraino Gaetana, nato a Corleone il 19.II.1930, ivi residente via Barrozzone 22.
- 9 !Lannina Plácido fu Giovanni e di Lannina Plácida, nato a Corleone il 14.I0.1907, ivi residente via Misericordia n.38.
- 10 !Provenzano Bernardo fu Angelo e di Rigogliuso Giovanna, nato a Corleone il 31.5.1933, ivi residente via cortile Vutera 36.-
- 11 !Provenzano Giovanni fu Angelo e di Rigogliuso Giovanna, nato a Corleone il 28.I.1928, ivi residente via cortile vutera 36.-
- 12 !Puccio Giovanni di Gioacchino e di Leggio Salvatrice, nato a Corleone il 18.I0.1926, ivi residente via Largo S. Agata 5.
- 13 !Pasqua Giovanni fu Rosario e fu Profita Biagio, nato a Corleone il 3.I.1925, ivi residente via Piazza Vittorio Emanuele.-
- 14 !Puccio Giuseppe di Gioacchino e di Leggio Salvatrice, nato a Corleone il 3.4.1930, ivi residente via Largo S. Agata 5.
- 15 !Puccio Antonino di Gioacchino e di Leggio Salvatrice, nato a Corleone il 24.8.1922, ivi residente via Madonna delle Grazie.-

- 3 -

- !Pucci Leoluca di Gioacchino e di Leggio Salvatrice, nato a Corleone il 13.3.1936, ivi residente via S. Michele 6
- !Provezano Simone fu Angelo e di Rigogliuso Giovanna, nato a Corleone il 16.1.1936, ivi residente via Cortile vutera 36
- !Pasqua Vincenzo fu Rosario e di Profita Biagia, nato a Corleone il 14.4.1919, ivi residente via Borsognoni 34.-
- !Paternostro Gaetano di Vincenzo e di Maniscalco Lucia, nato a Corleone il 13.10.1937, ivi residente via Sfarlazzo 58.
- !Riina Salvatore di Giovanni e di Rizzo Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residente via Rua del Piano n.14.
- !Streva Antonino di Gaetano e di Zabbia Rosa, nato a Corleone il 26.8.1913, ivi residente via Carrozzone n.9.
- !Mancuso Francesco fu Giuseppe e fu Saporito Calogera, nato a Corleone il 127.1.1937, ivi residente via Pottoraro 53.
- !Zuarino Renzo d'ignoti, nato a Palermo il 4.12.1913, residente a Corleone via Pergole nr.28.-
- !Riina Bernardo di Vincenzo e di Di Miceli Giuseppa, nato a Corleone il 27.17.1938, ivi residente via Macaluso n.20.

pregio comunicare inoltre qui di seguito i nominativi dei mafiosi che pur essendo parte dei due gruppi di mafia, esistenti in Corleone, si sono ritirati edno gruppo a se.-

CASATO E NOLE

- !Mancuso Marcello Antonino di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 2.1.1906, ivi residente via S. Martino.
- !Mancuso Marcello Antonino di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 27.4.1913, ivi residente via Carmine.
- !Mancuso Marcello Giuseppe di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 26.2.1908, ivi residente via S. Martino.-
- !Criscione Biagio fu Leoluca e di Terrusa Leoluchina, nato a Corleone il 21.16.1910, ivi residente via F. Aprile 72.-
- !Criscione Angelo fu Leoluca e di Terrusa Leoluchina, nato a Corleone il 7.18.1912, ivi residente via Esericordia nr.23.
- !Lisotta Giuseppe fu Bernardo e fu Lo Curto Giovanna; nato a Corleone il 23.13.1915, ivi residente via Sataliviti.
- !Lisotta Pietro fu Bernardo e fu Lo Curto Giovanna, nato a Corleone il 8.3.1917, ivi residente via S. Giovanni 21
- !Lo Due Pasquale di Calogero e di Lempo Giovanna, nato a Corleone il 4.5.1923, ivi residente via Carecare nr.6.
- !Perrino Carmelo di Salvatore e di Gagliano Orsola, nato a Corleone il 25.18.1913, ivi residente via Carecare.
- !Streva Arcangelo fu Vincenzo e di Sciortino Maria, nato a Corleone il 7.1.1897, ivi residente via Portaio N.16.-
- !Streva Vincenzo di Arcangelo e di Clivieri Rosaris, nato a Corleone il 3.18.1925, ivi residente via XXIV Maggio 12 in atto al confino di polizia.
- !Streva Francesco Paolo fu Vincenzo e di Sciortino Lucia, nato a Corleone il 12.8.1913, ivi residente via XXIV Maggio 12, in atto latitante.
- !Scalisi Giuseppe fu Calogero e fu Di Palermo Calogera, nato a Corleone il 125.8.1918, ivi residente via Cammarata 63.

comunia inoltre che il sottotatp mafioso appartenente al gruppo mafioso reggiato da Leggio Luciano, in data 10.2.1960, è emigrato per il Comune di Pamo, ove risiederebbe alla via Nicolò Garzilli 38.-

-Gagliano Salvatore fu Angelo e di Tu Di Miceli Giovanna, nato a Corleone il 15.4.1915, residente a Palermo.-

IL VICE BRIGADIERE COMANDANTE DELLA SQUADRA

-Agostino Vignoli-



DOCUMENTO 543

SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO, EMESSA IL 14 AGOSTO 1965 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRE 115 PERSONE, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DEGLI OMICIDI DI FRANCESCO PAOLO STREVA, BIAGIO POMILLA E ANTONINO PIRAINO, AVVENUTI A CORLEONE IL 10 SETTEMBRE 1963, E DI ALTRI REATI CONSUMATI IN PROVINCIA DI PALERMO SINO AL 14 MAGGIO 1964

*Comunicato dal Col. Appello
di 15/1/1970 unitamente al
l'appendice D-3063*

Doc. 543

TRIBUNALE DI PALERMO

Ufficio Istruzione Processi Penali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo
Dr. Cesare TERRANOVA
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

- 1°)-LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e fu Palazzo Maria, nato a Corleone il 6.I.1925 -DETENUTO dal 14.5.1964
- 2°)-RUFFINO Giuseppe di Vincenzo e di Lo Piccolo Benedetta, nato a Lucca Sicula il 19.II.1917 res. Corleone -LATITANTE
- 3°)-LEGGIO Leoluca di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 15.2.1928 ivi res. -DETENUTO dal 9.9.1964
- 4°)-BAGARELLA Calogero di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 14.I.1935 -LATITANTE
- 5°)-PROVENZANO Bernardo fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna, nato a Corleone il 31.3.1933, ivi residente -LATITANTE
- 6°)-RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.II.1930, ivi res. -DETENUTO dal 15.12.1963
- 7°)-LEGGIO Francesco Paolo di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 28.8.1938 -DETENUTO dal 18.1.1964
- 8°)-RIINA Giacomo di Salvatore e di Guccia Francesca, nato a Corleone il 10.II.1908, res. Palermo -DETENUTO 2.5.1963
- 9°)-MANCUSO Marcello Giuseppe di Lisotta Giuseppe e Vincenzo, nato a Corleone il 26.2.1908, ivi res. -DETENUTO 1.4.1964
- 10°)-PROVENZANO Giovanni fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna, nato a Corleone il 28.5.1928, ivi res. -DETENUTO dall'1.4.1964
- 11°)-LEGGIO Francesco di Leoluca e di Patta Giuseppa nato a Corleone il 21.I.1904, ivi res. -DETENUTO dall'1.4.1964
- 12°)-MANCUSO Francesco fu Giuseppe e fu Saporita Calogera, nato a Corleone il 27.I.1937, -DETENUTO dal 2.4.1964
- 13°)-LEGGIO Vincenzo di Leoluca e di Patti Giuseppa, nato a Corleone il 2.II.1906, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 14°)-PASQUA Giovanni di Rosario e di Profita Giovanna, nato a Corleone il 3.I.1925, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 15°)-GENNARO Filippo fu Michelangelo e fu Iovine Biagia, nato a Corleone l'8.I.1892, res. Palermo -DETENUTO dal 2.4.1964
- 16°)-RIINA Pietro di Salvatore e fu Cuccia Francesco Paola, nato a Corleone il 14.I.1900, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 17°)-MURATORE Bernardo di Giovanni e di Pace Marianna, nato a Corleone il 26.4.1931, ivi res. -DETEN. 2.4/1964-1.12.1964
- 18°)-POMARA Vincenzo fu Calogero e fu Mannino Giovanna, nato a Corleone il 20.IO.1901 ivi res. -DETENUTO 1.4.1964
- 19°)-LEGGIO Salvatore di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 16.2.1932, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 20°)-LEGGIO Giuseppe di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 2.I.1935, ivi res. -DETENUTO dal 2.5.1963 per alt.
- 21°)-BRIGANTI Salvatore fu Vincenzo e di Criscione Maria, nato a Corleone il 12.9.1932, ivi res. -DETENUTO dal 4.2.1964

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 -

- 22°)-DI PUMA Angelo di Leoluca e di Zimbardi Biagia, nato a Corleone il 19.6.1936, ivi res. -DETENUTO dal 6.10.1964-1.12.1964
- 23°)-IANNAZZO Liborio Salvatore di Gaetano e di Di Miceli Giovanna nato a Corleone il 13.10.1933-DETENUTO dal 15.4.1964
- 24°)-FERRARA Innocenzo fu Pietro e fu Siracusa Lucia, nato a Corleone il 18.4.1911, ivi res. -DETENUTO dal 3.4.1964-23.6.1964
- 25°)-FERRARA Calogero fu Vincenzo e fu Riina Ninfa, nato a Corleone il 10.3.1915, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 26°)-FERRARA Giovanni di Pietro e di Provenzano Rosa, nato a Corleone il 9.5.1937, ivi res. DETENUTO dal 2.4.1964-23.6.1964
- 27°)-COLLURA Filippo di Salvatore e di Mancuso Carmela, nato a Piazzi il 6.5.1927, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964-1.12.1964
- 28°)-MAIURI Antonino fu Pietro e di Cascio Giovanna, nato a Corleone il 13.6.1918, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 29°)-STREVA Vincenzo di Arcangelo e di Oliveri Rosalia, nato a Corleone il 3.8.1923, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 30°)-FERRARA Pietro di Innocenzo e di Rotolo Giovanna, nato a Corleone il 20.10.1935, ivi res. -DETENUTO dal 10.6.1964
- 31°)-DI GREGORIO Giuseppe di Antonino e di Stabile Antonina, nato a Corleone il 18.3.1939, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964
- 32°)-RIINA Bernardo di Vincenzo e di Miceli Giuseppa nato a Corleone il 27.7.1938 -DETENUTO dall'1.4.1964
- 33°)-MANCUSO Marcello Antonio di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 27.4.1913, ivi res. -DETENUTO 2.4.1964
- 34°)-MANCUSO Marcello Antonino di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa nato a Corleone il 6.1.1906 -DETENUTO dal 2.4.1964
- 35°)-BAGARELLA Salvatore di Giuseppe e di Levante Matilde, nato a Corleone il 24.1.1906, ivi res. -DETENUTO dal 15.12.1963
- 36°)-RIINA Gaetano fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 5.II.1933, ivi res. -DETENUTO dal 26.12.1963
- 37°)-RIINA Giuseppe di Giacomo e di Leggio Giovanna, nato a Corleone il 14.2.1941, ivi res. -DETENUTO dal 27.12.1963
- 38°)-MARINO Bernardo fu Giuseppe e di Caruso Giuseppa, nato a Corleone il 10.7.1904, residente a Torino -DETENUTO 11.9.1963
- 39°)-MARINO Leoluca fu Giovanni e fu Pecoraro Lucia, nato a Corleone il 21.11.1910, ivi res. -DETENUTO dal 3.4.1964
- 40°)-LISOTTA Pietro fu Bernardo e di Lo Curto Giovanna, nato a Corleone il 21.8.1918, ivi res. -DETENUTO dal 14.4.1965 per altro
- 41°)-SCALISI Giuseppe fu Calogero e di Palermo Carolina, nato a Corleone il 21.8.1918, ivi res. -DETENUTO dal 2.4.1964-23.6.1965
- 42°)-SALERNO Francesco di Vincenzo e fu Di Miceli Maria Antonina, nato a Corleone il 21.3.1922; -DETENUTO dal 22.3.1964
- 43°)-FIANDACA Filippo di Giovanni e di Romei Grazia, nato a Misilmeri il 12.2.1934-DETENUTO dal 18.1.1964-18.4.1964
- 44°)-POMILLA Salvatore di Giuseppe e di Mangani Gioacchina, nato a Corleone il 16.9.1927 ivi res. -DETENUTO 11.9.1963-
- 45°)-CAMMARATA Francesco fu Vincenzo e fu Tinnirello Maria, nato a Corleone il 4.6.1903, res. Palermo -DETEN. 15.4.1964
- 46°)-ALBANESE Liborio fu Francesco e di Amato Vincenza, nato ad Alcamo il 3.6/1918 -DETENUTO 15.4.1964-1.12.1964
- 47°)-ALBANESE Giuseppe fu Francesco e di Amato Vincenza, nato ad Alcamo il 3.1.1923 -DETENUTO 15.4.1964-anche per altro

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3 -

- 48°)-ALBANESE Antonio fu Francesco e di Amato Vincenza, nato ad Alcamo il 21.4.1922 -DETENUTO dal 15.4.1964-1.12.1964
- 49°)-ALBANESE Vito fu Francesco e di Amata Vincenza, nato ad Alcamo il 16.9.1914-DETENUTO dal 15.4.1964-1.12.1964
- 50°)-MARINO Francesco Paolo fu Antonino e fu D'Amico Anna, nato a Palermo il 12.8.1903-DETENUTO dal 21.6.1964
- 51°)-LA MANTIA Gaetano di Francesco e di Cimina Alfonsa, nato a Palermo il 19.3.1920 -DETENUTO dal 21.6.1964
- 52°)-SORISI Leoluchina fu Pietro e fu Costanza Giuseppa, nata a Corleone il 19.2.1919, ivi res.-DETENUTO 14.5.1964
- 53°)-LEGGIO Maria Concetta di Leoluca e fu Patti Giuseppa, nata a Corleone il 27.5.1913, ivi res.-DETENUTO 14.5.1964
- 54°)-LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e di Pipitone Rosa, nato a Palermo l'11.11.1929, ivi res.-DETENUTO dal 9.7.1964
- 55°)-LA ROSA Antonino di Francesco e di Pace Giuseppa, nato a Palermo il 6.7.1943, ivi res.-DETENUTO dal 21.6.1964
- 56°)-VINTALORO Angelo fu Francesco e fu Trumbaturi Maria, nato a Corleone il 28.2.1898, ivi res.-DETENUTO dal 20.6.1964
- 57°)-TRONCALE Francesco fu Vincenzo e fu Sapia Ignazia, nato a Bisacquino il 4.2.1909, res. Palermo-DETENUTO 1.3.1964
- 58°)-SPARACO Antonino di Antonino e di Di Betta Leoluchina, nato a Corleone il 2.5.1917, ivi res.-DETENUTO dal 21.6.64
- 59°)-BONANNO Giovanni di Luciano e di Ligotino Anna Maria, nato a Corleone il 26.II.1935, ivi res?-DETENUTO dal 20.6.1964
- 60°)-SPATAFORA Francesco fu Salvatore e Gennaro Maria, nato a Corleone l'I.2.1910, -DETENUTO dal 5.7.1964
- 61°)-SPATAFORA Vincebzo fu Salvatore e fu Gennaro Maria, nato a Corleone il 20.5.1915-DETENUTO dal 3.5.1965
- 62°)-CRISCIONE Biagio di Salvatore e di Birtone Calogera, nato a Corleone il 26.IO.1909, ivi res.-DETENUTO dal 20.6.1964
- 63°)-MANCUSO Giovanni di Giuseppe e di Saporito Calogera, nato a Corleone l'I.IO.1920, ivi res.-DETENUTO dal 20.6.964
- 64°)-BAGARELLA Leoluca di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 3.2.1942, ivi resid.-DETENUTO 20.6.1964
- 65°)-CATALANO Michele fu Giovanni e fu Anello Cristina, nato a Palermo il 2.4.1906, DETENUTO dal 9.9.1964
- 66°)-MOSCATO Lucia fu Angelo e fu Prestaggio Maria, nata a Corleone il 3.12.1904, ivi res.-DETENUTA dal 9.9.1964
- 67°)-ZITO Rosario fu Francesco e di Piazza Cecilia, nato a Corleone il 23.5.1908, ivi res.-DETENUTO dal 9.9.1964
- 68°)-BILLERI Leoluca, di Giuseppe e di Canzoneri Arcangela, nato a Corleone il 31.3.1926, ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 69°)-BENIGNO ~~Ludovico~~ fu Guido e di Sorisi Maria, nato a Corleone il 25.8.1917, ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 70°)-BONOCORE Giovanni di Aurelio e di Liggio Leoluchina, nato a Corleone l'II.7.1924, ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 71°)-BONOCORE Liborio di Aurelio e di Liggio Leoluchina, nato a Corleone il IO.II.1926, ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 72°)-BONOCORE Vincenzo di Aurelio e di Liggio Leoluchina, nato a Corleone il 17.1.1929, ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 73°)-CARRABBA Andrea fu Francesco Paolo e fu Boniglio Leoluchina nato a Corleone il 6.6./1910 -DETEN. 16.2.1965
- 74°)-CARRABBA Bernardo fu Francesco Paolo e fu Coniglio Leoluchina nato a Corleone il 25.2.1914-DETEN. 16.2.1965

- 4 -

- 75°)-CARRABBA Giuseppe fu Francesco Paolo e fu Coniglio Leoluchina nato a Corleone il 3.7.1904,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 76°)-CRISCIONE Angelo di Leoluca e di Terruso Leoluchina,nato a Corleone il 7.8.1912,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 77°)-CAPUTO Giovanni di Giuseppe di Vernagallo Leoluchina,nato a Corleone il 3.6.1923,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 78°)-CENTINEO Gaspare di Vincenzo e di Canavò Caterina,nato a Partinico il 20.3.1925,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 79°)-COTTONE Pietro di Pietro e di Grizzaffi Concetta,nato a Corleone il 25.7.1938 -LATITANTE
- 80°)-CONIGLIO Liborio di Paolino e di Giglio Lucia,nato a Corleone il 24.II.1927 -DETENUTO dal 16.2.1965 al 23.6.1965
- 81°)-CUTRERA Michelanhelo di Leoluca e di Comparetto Maria,nato a Corleone il 15.6.1905,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 82°)-DI CARLO Angelo fu Vincenzo e fu Castro Maria Sante,nato a Corleone 8.2.1891,res.Palermo-DETENUTO dal 16.3.1965
- 83°)-DI MICELI Bernardo fu Giuseppe e fu Marino Castrenza,nato a Corleone il 7.II.1909,ivi res.-DETENUTO 12.6.1965
- 84°)-DI PUMA Biagio di Leoluca e di Zimbardo Biagia,nato a Corleone il 3.3.1930 ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965
- 85°)-D'ANTONI Paolo di Gaetano e di Salemi Maria,nato a Corleone il 15.2.1932,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-15.2.1966
- 86°)-D'ANTONI Leoluca di Gaetano e di Salemi Maria,nato a Corleone il 18.4.1934,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965
- 87°)-DI MICELI Luigi fu Giovanni e fu Panzarella Santa,nato a Corleone il 19.9.1929,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965
- 88°)-GOVERNALI Giovanni di Bernardo e di Mancuso Antonina,nato a Corleone il 15.I.1908,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 89°)-GULOTTA Giovanni di Antonino e di Zabbia Vincenza,nato a Corleone il 19.4.1931,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 90°)-GULOTTA Vincenzo di Antonino e di Zabbia Vincenza,nato a Corleone il 21.6.1921,ivi res.-DETENUTO dal 16.2.1965
- 91°)-GIAMMONA Giusto di Giuseppe e di Cimò Giovanna,nato a Misilmeri il 4.3.1938,res.Corleone -DETENUTO dal 16.2.1965
- 92°)-LANZA Ignazio di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il 10.5.1925,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 93°)-LANZA Liborio di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il 30.8.1933,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 94°)-LANZA Rosolino di Leoluca e di Catalanotto Giuseppa,nato a Corleone il 30.6.1923,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965
- 95°)-LIGOTINO Vincenzo di Giovanni e di Di Palermo Salvatrice,nato a Corleone il 9.4.1891,ivi res.-DET.16.2.1965-23.6.65
- 96°)-LO BUE Giovanni fu Calogero e fu Lampo Giovanna,nato a Corleone il 16.II.1919,ivi res.-DETENUTO 20.7.1965
- 97°)-LO BUE Pasquale fu Calogero e fu Lampo Giovanna,nato a Corleone il 4.5.1923,ivi res.-DETENUTO 20.7.1965
- 98°)-LABRUZZO Leoluca di Leoluca e di Crapisi Vincenza,nato a Corleone il 27.2.1929,ivi res.-DETEN.16.2.1965-23.6.1965
- 99°)-LABRUZZO Vito di Leoluca e di Crapisi Vincenza,nato a Corleone il 5.5.1916,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965
- 100°)-MARINO Bernardo fu Giuseppe e di Scoma Lucia,nato a Corleone il 15.9.1929,ivi res.-DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965

- 5 -

- 101°)-MANISCALCO Francesco di Pietro e di Dragna Lucia, nato a Corleone il 27.II.1921, ivi res. -DETENUTO 16.2.1965-23.6.65
- 102°)-MANISCALCO Mariano di Pietro e di Dragna Lucia, nato a Corleone il 20.8.1924, ivi res. -DETENUTO 16.2.1965-23.6.1965
- 103°)-ODDO Vincenzo fu Giovanni e fu Lucchesi Bartolomei, nato ad Erice il 19.4.1916, res. Corleone -DETENUTO 16.2.1965
- 104°)-POMILLA Leoluca fu Giovanni e fu Saporito Giovanna, nato a Corleone il 29.I.1919, ivi res. -DETENUTO 23.7.1965
- 105°)-PATTI Pinelli Bernardo fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 12.I.1919, ivi res. -DET. 16.2.1965
- 106°)-PATTI Pinelli Luciano fu Giuseppe e fu Sabella Giuseppa nato a Corleone il 27.7.1909, ivi res. -DET. 16.2.1965
- 107°)-POMILLA Salvatore fu Biagio e fu Tufanio Gaetana, nato a Corleone il 17.I.1904, ivi res. -DET. 16.2.1965
- 108°)-SCALISI Pietro di Leoluca e di Caprisi Rosa, nato a Corleone l'II.9.1912, ivi res. -DETENUTO dal 16.2.1965
- 109°)-SORISI Pietro di Pietro e di Costanza Giuseppa, nato a Corleone il 7.II.1912, ivi res. -DETENUTO 16.2.1965
- 110°)-SCIORTINO Giovanni fu Giuseppe e di Marsalisi Arcengela, nato a Corleone il 19.6.1905, ivi res. -DETEN. 16.2.1965
- 111°)-TRUMBATURI Giuseppe di Niccolò e di Cortimiglia Leoluchina, nato a Corleone il 27.7.1905, -DETEN. dal 16.2.1965
- 112°)-SCALISI Andrea fu Calogero e fu Di Palermo Calogera, nato a Corleone il 18.II.1914, ivi res. -DET. 16.2.1965
- 113°)-VINTALORO Salvatore di Calogero e di Castro Giuseppa, nato a Corleone I.I.1933, ivi res. -DETENUTO 16.2.1965
- 114°)-VINTALORO Giovanni di Calogero e di Castro Giuseppa, nato a Corleone I.2.1936, ivi res. -DETENUTO 16.2.1965
- 115°)-STREVA Antonino di Gaetano e di Zabbia Maria, nato a Corleone il 26.8.1913, ivi res. -LATITANTE
- 116°)-I G N O T I

IMPUTATI

- a)- il primo 42°: di associazione per delinquere aggravata (art.416 quarto e quinto comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti ed in numero maggiore di 10, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie con l'aggravante di cui allo art.61, n.6 C.P. per LEGGIO Luciano, per RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.
In Corleone sino al 31.3.1964
- b)- il 43° (FIANDACA Filippo): di favoreggiamento personale ~~mixfix~~ (art.378 C.P.) per avere aiutato LEGGIO Francesco Paolo, latitante a sottrarsi alle ricerche della polizia.
In territorio di Corleone sino al 18.I.1964
- c)- il 44° (POMILLA Salvatore): di favoreggiamento personale (art.378 C.P.) per avere aiutato gli autori dell'omicidio del fratello Biagio e di STREVA Francesco Paolo e Piraino Antonino ad eludere le investigazioni della polizia ed a sottrarsi alle ricerche di essa.
In Corleone il 2.9.1963
- d)- il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo): del reato di cui agli artt.56, 110, 575, 576 n.1, 577 n.3 C.P. per avere compiuto, agendo in concorso tra di loro e con sconosciuti sparandogli

- 6 -

contro colpi di arma da fuoco, atti idonei diretti in modo non equivooco ad uccidere STREVA Francesco Paolo senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà ed agendo con premeditazione e per motivi abietti.

In territorio di Corleone il 10.5.1963

e) il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo) ed il 38° (MARINO Bernardo):

a) - del reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n.1, 577 n.3 C.P. per avere in concorso tra loro, ucciso, mediante colpi di arma da fuoco, STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, agendo con premeditazione e per motivi abietti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;

b) - di associazione per delinquere aggravata (art. 416 penult. comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie;
In Corleone il 10.9.1963

c) - di contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. per avere tenuto armi senza avere fatto denuncia all'autorità;

d) - della contravvenzione di cui all'art. 699 C.P. per avere abusivamente portato fuori della propria abitazione armi da fuoco senza licenza dell'autorità.

In Corleone sino al 10.9.1963

f) il 6° (RIINA Salvatore), il 35° (BAGARELLA Salvatore), il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo), l'8° (RIINA Giacomo) il 36° (RIINA Gaetano), il 37° (RIINA Giuseppe), il 7° (LEGGIO Francesco Paolo) ed il 20° (LEGGIO Giuseppe):

del delitto di cui all'art. 416 primo e quarto comma C.P. per essersi associati tra loro allo scopo di commettere delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.

In Corleone sino al 18.12.1963

g) il 6° (RIINA Salvatore):

a) - del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.2, 575, 576 n.1, 577 n.3, 81 CP. per avere in concorso con BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo e MARINO Bernardo, mediante colpi di armi da fuoco, in esecuzione di un disegno medesimo criminoso, agendo con premeditazione e per motivi abietti, ucciso STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino con l'aggravante di avere promosso ed organizzato la cooperazione del reato;

In territorio di Corleone il 10.9.1963

b) - del delitto di cui agli artt. 624, 625 n.2 C.P. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di una valigia contenente indumenti, una pinza e una patente di guida, sottraendole a GRANDI Giovanni che le deteneva in un'autovettura il cui sportello veniva forzato;

In Palermo in un giorno imprecisato del settembre 1962

c) - del delitto di cui all'art. 482 C.P. in relazione all'art. 476 C.P. per avere alterato la patente di guida tipo "B" per uso privato n. 344 rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta il 10 gennaio 1961 a GRANDI Giovanni apponendovi la propria fotografia.

In Corleone accertato il 15.12.1963

h) il 21° (BRIGANTI Salvatore), il 22° (DI PUMA Angelo) ed il 23° (IANNAZZO Liborio): del delitto di cui all'art. 416 P.p. e 3° cpv C.P. per essersi associati fra di loro allo scopo di commettere

%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7 -

più delitti contro la vita e la persona, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.

Accertato in agro di Corleone il 28.12.1963

- i) il 45° (CALMARATA Francesco), il 46° (WALBANESE Liborio), il 47° (ALBANESE Giuseppe), il 48° (ALBANESE Antonio), il 49° (ALBANESE Vito): di associazione per delinquere aggravata (art.416 terzo e quarto c.p. C.P.) per essersi associati tra di loro e con LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, GENNARO Filippo, RIINA Pietro, MURATORE Bernardo, POMARA Vincenzo, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTE Salvatore, DI PUMA Angelo, IANNAZZO Liborio, FERRARA Innocenzo, FERRARA Calogero, FERRARA Giovanni, COLLURA Filippo, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, RIINA Giuseppe, MARINO Bernardo, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SCALISI Giuseppe, SALERNO Francesco nonché con altri ancora sconosciuti al fine di commettere più delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.

In Corleone sino al 31.3.1964

- l) il 4° (BAGARELLA Calogero), il 7° (LEGGIO Francesco Paolo), il 12° (MANCUSO Francesco fu Giuseppe):
 a) -del delitto di cui agli artt.110,112 n.1,575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 C.P. per avere in concorso tra loro e con PROVENZANO Salvatore rimasto ucciso, e con altri rimasti sconosciuti per motivi abietti e con premeditazione -ucciso, mediante colpi di arma da fuoco CORTIMIGLIA Vincenzo;
 b) -della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza avere fatto denuncia all'autorità;
 c) -della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori dalle proprie abitazioni armi da fuoco senza licenza della autorità.

In Corleone l'11.2.1961

- m) il 1° (LEGGIO Luciano):
 a) -del reato di cui agli artt.110,112 n.2,575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 per avere in concorso con BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo e con altri rimasti sconosciuti, compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere, mediante la esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, STREVA Francesco Paolo senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà, agendo con premeditazione e per motivi abietti, e promuovendo ed organizzando esso LEGGIO la cooperazione del reato e dirigendo la attività dei correi;
 In Corleone il 10.5.1963.
 b) - del reato di cui agli artt.110,112 n.2,575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 C.P. per avere in concorso con BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, MARINO Bernardo ed altri rimasto sconosciuti, ucciso mediante colpi d'arma da fuoco, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, organizzando e promuovendo esso LEGGIO la cooperazione del reato e dirigendo l'attività dei correi, agendo con premeditazione e per motivi abietti. In Corleone il 10.9.1963.

- 8 -

- c)-della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatta denuncia all'autorità;
- d)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione armi da fuoco e relative munizioni senza licenza dell'autorità.

In Corleone sino al 10.9.1963

- n)-il 50° (MARINO Francesco Paolo), il 51° (LA MANTIA Gaetano), il 52° (SORISI Leoluchina), la 53^ (LEGGIO Maria Concetta), il 54° (LAURICELLA Giuseppe), il 55° (LA ROSA Antonino), il 56° (VINTALORO Angelo), il 57° (TRONCALE Francesco), il 58° (SPARACO Antonino), il 59° (BONANNO Giovanni), il 60° (SPATAFORA Francesco), il 61° (SPATAFORA Vincenzo), il 62° (CRISCIONE Biagio), il 63° (MANCUSO Giovanni) e il 64° (BAGARELLA Leoluca): di associazione per delinquere aggravata (art.416 quarto e quinto comma C.P.) per essersi associati fra loro nonchè con LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, GENNARO Filippo, RIINA Pietro, MURATORE Bernardo, POMARA Vincenzo, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, DI PUMA Angelo, IANNAZZO Liborio, Salvatore, FERRARA Calogero, COLLURA Filippo, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, RIINA Giuseppe, MARINO Bernardo, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SCALISI Giuseppe, SALERNO Francesco e con altri rimasti sconosciuti allo scopo di commettere più delitti e scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.
- In Palermo, in Corleone e nel territorio della Provincia sino al 14.5.1964.
- o)-il 65° (CATALANO Michele) e la 66^ (MOSCATO Lucia): del delitto di cui all'art.378 C.P. per avere aiutato LEGGIO Leoluca di Francesco Paolo a sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia.
- In Corleone il 9.9.1964
- p)-il 65° (CATALANO Michele) e la 66^ (MOSCATO Lucia) e il 67° (ZITO Rosario): del delitto di cui all'art.416 C.P. per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere delitti.
- In Corleone il 9.9.1964
- q)-il 67° (ZITO Rosario): della contravvenzione di cui all'art.697 CP per avere detenuto una rivoltella e relative munizioni senza averne fatta denuncia all'autorità. In Corleone il 9.9.1964
- r)-il 1° (LEGGIO Luciano), il 2° (RUFFINO Giuseppe), il 3° (LEGGIO Leoluca), il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo), il 6° (RIINA Salvatore), il 7° (LEGGIO Francesco Paolo), il 8° (RIINA Giacomo), il 9° (MANCUSO Marcello Giuseppe), il 10° (PROVENZANO Giovanni), il 11° (LEGGIO Francesco), il 12° (MANCUSO Francesco), il 13° (LEGGIO Vincenzo), il 14° (PASQUA Giovanni), il 16° (RIINA Pietro), il 19° (LEGGIO Salvatore), il 20° (LEGGIO Giuseppe), il 21° (BRIGANTI Salvatore), il 23° (IANNAZZO Liborio Salvatore) il 25° (FERRARA Calogero), il 28° (MAIURI Antonino), il 29° (STREVA Vincenzo) il 30° (FERRARA Pietro), il 31° (DI GREGORIO Giuseppe), il 32° (RIINA Bernardo), il 33° (MANCUSO Marcello Antonio), il 34° (MANCUSO Marcello Antonino), il 35° (BAGARELLA Salvatore), il 36° (RIINA Gaetano), il 37° (RIINA Giuseppe), il 38° (MARINO Bernardo), il 39 (MA=

%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 9 -

RINO Leoluca), il 40° (LISOTTA Pietro), il 41° (SCALISI Giuseppe), il 42° (SALERNO Francesco), il 50° (MARINO Francesco Paolo), il 51° (LA MANTIA Gaetano) il 52° (SORISI Leoluchina) la 53° (LEGGIO Maria Concetta), il 54° (LAURICELLA Giuseppe), il 55° (LA ROSA Antonino) il 56° (VINTALORO Angelo), il 57° (TRONCALE Francesco), il 58° (SPARACO Antonino) il 59° (BONANNO Giovanni) il 60° (SPATAFORA Francesco), il 61° (SPATAFORA Vincenzo), il 62° (CRISCIONE Biagio) il 63° (MANCUSO Giovanni), il 64° (BAGARELLA Leoluca), il 65° (CATAIANO Michele), il 66° (MOSCATO Lucia), il 67° (ZITO Rosario), il 68° (BELLERI Leoluca), il 69° (BENIGNO Ludovico), il 70° (BONOCORE Giovanni), il 71° (BONOCORE Liberio), il 72° (BONOCORE Vincenzo), il 73° (CARRABBA Andrea), il 74° (CARRABBA Bernardo), il 75° (CARRABBA Giuseppe), il 76° (CRISCIONE Angelo), il 77° (CAPUTO Giovanni) il 78° (CENTINEO Gaspare), il 79° (COTTONE Pietro), il 80° (CONIGLIO Liberio), il 81° (CUTRERA Michelangelo), l'82° (DI CARLO Angelo), l'83° (DI MICELI Bernardo), l'84° (DI PUMA Biagio), il 85° (D'ANTONI Paolo), l'86° (D'ANTONI Leoluca) l'87° (DI MICELI Luigi), l'88° (GOVERNALI Giovanni), l'89° (GULOTTA Giovanni), il 90° (GULOTTA Vincenzo), il 91° (GIAMMONA Giusto), il 92° (LANZA Ignazio), il 93° (LANZA Liborio), il 94° (LANZA Rosolino), il 95° (LIGOTTINO Vincenzo) il 96° (LO BUE Giovanni) il 97° (LO BUE Pasquale), il 98° (LABRUZZO Leoluca), il 99° (LABRUZZO Vito), il 100° (MARINO Bernardo), il 101° (MANISCALCO Francesco), il 102° (MANISCALCO Marinao), il 103° (CDDO Vincenzo), il 104° (POMILLA Leoluca), il 105° (PATTI PINELLI Bernardo), il 106° (PATTI PINELLI Luciano), il 107° (POMILLA Salvatore), il 108° (SCALISI Pietro) il 109° (SORISI Pietro), il 110° (SCIORTINO Giovanni), il 111° (SCALISI Andrea), il 112° (TRUMABATTI Giuseppe), il 113° (VITALORO Salvatore), il 114° (VITALORO Giovanni): del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.416, 4 e 5° comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, in numero di più di 10 con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca, per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.

In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964.

s)-il 1° (LEGGIO Luciano) e la 52° (SORISI Leoluchina):

della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità.

In Corleone nella primavera del 1964.

t)-il 115° (STREVA Antonino):

del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.516, 4° e 5° comma C.P.) per essersi associato al fine di commettere più delitti scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, in numero di più di 10 - con LEGGIO Luciano-RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, IANNAZZO Liborio Salvatore, FERRARA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO

- 10 -

Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, RIINA Giuseppe MARINO Bernardo, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SCALISI Giuseppe, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SCRISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, SPARACO Antonino, BONANNINO Giovanni, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, CRISCIONE Biagio, MANCUSO Giovanni, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, MOSCATO Lucia, ZITO Rosario, BELLERI Leoluca, BENIGNO Ludovico, BONOCORE Giovanni, BONOCORE Liborio, BONOCORE Vincenzo, CARRABBA Andrea, CARRABBA Bernardo, CARRABBA Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CENTINEO Gaspare, COTTONE Pietro, CONIGLIO Liborio, CUTRERA Michelangelo DI CARO Angelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio, D'ANTONI Paolo, D'ANTONI Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni, GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio, LANZA Liborio, LANZA Roslino, LOGOTINO Vincenzo, LO BUE Giovanni, LO BUE Pasquale, LABRUZZO Luoluca, LABRUZZO Vito, MARINO Bernardo, MANISCALCO Francesco, MANISCALCO Marinao, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo, PATTI PINELLI Luciano, POMILLA Salvatore, SCALISI Pietro, SORISI Pietro, SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea, TRUMBATURI Giuseppe, VINTALORO Salvatore, VINTALORO Giovanni, In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964.

- u) - il 1° (LEGGIO Luciano), il 4° (BAGARELLA Calogero), il 5° (PROVENZANO Bernardo); il 6° (RIINA Salvatore), il 38° (MARINO Bernardo): del reato di cui agli artt. 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 1, 110, 112 nn. 1 e 2, 81 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ucciso mediante colpi di armi da fuoco, STREVA Francesco Paolo, POMILLO Biagio e PIRAINO Antonino, agendo in più di 5 persone, con premeditazione e per motivi abietti, con l'aggravante per LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore di avere organizzato la cooperazione del delitto e diretto l'attività dei correi. In territorio di Corleone il 10.9.1963
- v) - GLI IGNOTI: del reato di cui agli artt. 56, 110, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 1 C.P. per avere, agendo con premeditazione, e per motivi abietti e futili sparandogli contro alcuni colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di MANCUSO Marcello Giuseppe, senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà, ma cagionando al MANCUSO predetto che veniva attinto in diverse parti del corpo lesioni personali guarite in gg. 40 (quaranta). In Corleone il 19.5.1963.

- 11 -

Il giorno 10 settembre 1963, alle ore 19,30 circa, POMILLA Salvatore di Giuseppe si presentava negli uffici del Commissariato di P.S. di Corleone e denunciava che verso le ore 17,15 dello stesso giorno, mentre dalla contrada "Pirrello" si portava in paese, a bordo di un mulo, questo nel percorrere un viottolo attraverso la contrada "Lavanche", si era spaventato. Guardando a terra per rendersi conto dei motivi che avevano determinato lo spavento dell'animale, aveva visto sul viottolo il cadavere di un uomo, col viso sfigurato, da lui conosciuto per quello di STREVA Francesco Paolo, per la mancanza del dito pollice della mano sinistra. - Senza scendere da cavallo, attraversando delle sterpaglie per riprendere il viottolo, a circa 25 metri dal primo cadavere, ne scorgeva un altro che riconosceva per quello del proprio fratello Biagio. - Cercando, in tanto, di guadagnare subito il viottolo, per allontanarsi dal posto, fatti pochi metri, in una buca, notava il cadavere di un altro uomo in cui si identificava in tale PIRAINO Antonino.

Ricevuta la denuncia, gli organi di polizia giudiziaria, competenti si portavano in contrada "Pirrello" e rinvenivano secondo quanto riferito dal POMILLA Salvatore i cadaveri delle tre persone STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino - noti elementi mafiosi del Corleonese, in particolare Francesco Paolo STREVA individuo rispettato e temuto nella zona, il quale veniva indicato come un superstita della cosca capeggiata dal Dr. Michele NAVARRA, avversario acerrimo di Luciano LEGGIO, scampato il 10 maggio 1963 ad una imboscata tesagli in località "San Giovanni" di Corleone, da tempo ricercato dalla polizia.

Nel corso delle indagini, dirette alla scoperta degli autori del triplice omicidio, gli organi inquirenti venivano informati da fonte confidenziale che la mattina del 10 settembre 1963, certo MARINO Bernardo, era stato visto insieme al PIRAINO Antonino nella macchina di tale SALERNO Francesco.

Costui sottoposto ad interrogatorio confermava che la mattina del 10 settembre si era portato, unitamente al MARINO Bernardo, in contrada "Lavanche", ma escludeva la presenza del PIRAINO Antonino nella sua autovettura, chiarendo che non trattavasi del PIRAINO, ma, bensì, di tale LISTI Salvatore. Lo stesso, inoltre, dichiarava che si era incontrato con il MARINO nella via Firmaturi alle ore 9,30, che il MARINO gli aveva chiesto di essere accompagnato nella contrada "Lavanche"; che in quella contrada erano giunti verso le ore 10,30 e che avevano fatto ritorno in Corleone alle ore 16,30.

L'asserto del SALERNO, veniva subito dopo, confermato verbalmente dal LISTI Salvatore e dal lui fratello Calogero.

Il figlio dell'ucciso PIRAINO Antonino a nome Giovanni, dichiarava che alle ore 9,30-10 del 10 settembre, mentre passava dinanzi al circolo di Piazza Soprana era stato avvicinato da MARINO Bernardo, inteso "Binnu" MARINO, il quale, preso in disparte, dopo essersi separato da alcuni amici, gli aveva detto di comunicare al padre - PIRAINO Antonino - che esso MARINO lo attendeva vicino alla galleria, perchè intendeva parlargli.

Lo stesso aggiungeva che giunto nella propria abitazione, aveva informato il padre della richiesta del MARINO presente la madre; che il padre aveva detto che sarebbe andato subito all'appuntamento cosa che in effetti aveva fatto dopo essersi vestito, dicendo alla

- 12 -

madre prima di uscire di preparargli il pasto perchè sarebbe tornato presto; che verso le ore 19,30 la madre, preoccupata per il mancato rientro del marito, unitamente a lui ed alla sorella, si era portata nell'abitazione del MARINO per aver notizie e che "BINNU" MARINO alle domande rivoltegli, aveva risposto: "chi ci iti circannu chiù"; che la madre era rimasta a discutere col MARINO per circa mezzora e che lasciata l'abitazione dello stesso si erano portati presso la di lui zia, sorella della madre, dove tutti avevano trascorso la notte.

ZARZANA Michelina, moglie del PIRAINO Antonino, confermava la dichiarazione del figlio in ogni sua parte, aggiungendo che il MARINO non aveva voluto darle altre spiegazioni sulla fine del marito.

La predetta in un successivo interrogatorio precisava che la sera del 10 settembre, allorquando si era recata, nell'abitazione del MARINO, per avere notizie del marito, si era sentita chiedere da parte del MARINO se qualcuno l'avesse vista entrare nella sua casa; che lei, per timore che il MARINO potesse farle del male, anzichè dire di non essere stata vista da alcuno, gli aveva risposto che della visita era a conoscenza la propria madre e la sorella; che durante la discussione aveva intuito chiaramente che il MARINO sapeva della sorte del marito e che non aveva voluto darle alcuna notizia; che prima di uscire dalla casa il MARINO le aveva raccomandato di non andare dalle guardie; che lei quella notte era andata a dormire unitamente ai due figli, in casa della sorella, perchè aveva avuto paura di rimanere sola nella sua abitazione.

Raccolta tale dichiarazione, gli organi di polizia si portavano nell'abitazione del MARINO Bernardo al fine di condurlo negli uffici del Commissariato di P.S. per interrogarlo. Non avendolo rintracciato sottoponevano ad interrogatorio la di lui moglie, GOVERNALI Rosa la quale, con comportamento equivoco, si limitava a dire che il marito, dopo la discussione con la ZARZANA, si era allontanato per destinazione a lei ignota.

La presenza del MARINO e del SALERNO in località "Valanche", sita nei pressi del luogo del delitto, era stata intanto accertata da alcuni militari del Comando Compagnia Carabinieri di Corleone che, in data 10 settembre 1963, alle ore 16,30, al comando del Ten. dei Carabinieri CARACO Luigi, eseguivano in quella zona un servizio di rastrellamento al fine di catturare latitanti e ricercati.

I detti militari, nell'occasione, oltre a vedere transitare a bordo dell'autovettura Fiat 500 il MARINO ed il SALERNO, avevano anche controllato il passaggio del figlio del MARINO, di tale BONANNO Biagio e di POMILLA Salvatore. Quest'ultimo, alla domanda rivoltagli dal Vice Brigadiere dei Carabinieri BARRICCHIO Alessandro se avesse visto il fratello Biagio, pur avendo poco prima scoperto il cadavere dello stesso, ometteva di informare i Carabinieri, asserendo testualmente: "avi assai ca nun lu viu e nun sacciu unu'è".

Proseguendo, intanto, i militari della battuta giungevano in località "Cicio" e nell'avvicinarsi alle case appartenenti a tale PIAZZA Francesco, notavano a distanza due individui che usciti in fretta si portavano dietro il caseggiato eclissandosi poi nella campagna.

Postisi all'inseguimento dei due raggiunsero il primo identificato per LORELLO Gaetano, a digerse decine di metri dal caseggiato in mezzo a dei cespugli, ed il secondo identificato per LORELLO

- 13 -

Salvatore, fratello del primo, nell'interno di un pagliaio sito poco distante dalla masseria, nascosto dietro alcune balle di paglia.

Essendo i due fratelli LORELLO sospetti quali elementi "mafiosi" di Godrano e dato il loro equivoco comportamento, si procedeva a fermarli e ad interrogarli.

Non vi essendo però emesso a loro carico alcun elemento di responsabilità in ordine al triplice omicidio, allo scadere del fermo, convalidato e protrato i predetti LORELLO venivano rimessi in libertà.

POMILLA Salvatore, nuovamente interrogato, dichiarava che la mattina del 10 settembre 1963, mentre si trovava in contrada "Pirrello" ove esplicava le mansioni di guardiano, verso le ore 10, era stato avvicinato dallo STREVA Francesco Paolo e dal di lui fratello POMILLA Biagio, giunti a dorso di mulo, i quali lo avevano informato che si sarebbero fermati in quella località per mangiare. — Si era allora premurato di preparare il pasto che verso le ore 13,30 circa avevano consumato insieme, senza che ne il fratello né lo STREVA parlassero di argomenti di particolare interesse. — Verso le ore 14,30, mentre i predetti stavano, preparandosi per andare via, era giunto a dorso di mulo PIRAINO Antonino il quale, rivoltosi allo STREVA Francesco Paolo, gli aveva comunicato che "BINNU" MARINO intendeva parlargli. Alla richiesta dello STREVA su quali argomenti lo volesse intrattenere il MARINO, lo stesso PIRAINO aveva risposto: "vuole discutere con lei per il fatto delle terre e del terraggio". Dopo tale invito, lo STREVA ed il di lui fratello Biagio, unitisi al PIRAINO, a dorso dei muli si erano avviati verso la contrada "Lavanche" per raggiungere il luogo dell'appuntamento, precedente avanti il PIRAINO Antonino seguito dal POMILLA Biagio ed indi lo STREVA Francesco Paolo.

Continuando nella sua dichiarazione, il POMILLA Salvatore, aggiungeva che, allontanatosi i tre, dopo circa un quarto d'ora, aveva sentito dei colpi di fucile, ai quali non aveva dato importanza immaginando trattarsi di cacciatore; che dopo circa un quarto d'ora dall'esplosione dei colpi aveva visto uscire dall'avvallamento in cui i tre predetti erano spariti alla sua vista, tre muli che si dirigevano verso la contrada "Valanche"; che a tale vista, preoccupato per la sorte del fratello, si era diretto verso il luogo in cui aveva notato i tre muli evitando di percorrere il sentiero battuto, al fine di vedere cosa fosse accaduto; che giunto nell'avvallamento si era contratto con LISTI Salvatore anch'egli avvicinatosi per rendersi conto di ciò che era successo: che, messesi entrambi ad ispezionare i dintorni dopo aver percorso circa duecento metri, avevano rinvenuto i cadaveri di STREVA Francesco Paolo, di POMILLA Biagio e di PIRAINO Antonino; che, ritiratisi i muli assieme al LISTI Salvatore si era diretto verso la contrada "Valanche" dove aveva trovato il MARINO Bernardo ed il SALERNO Francesco ai quali aveva riferito quanto aveva visto; che avendo discussi tutti assieme sul da farsi, avevano stabilito, poichè i cadaveri si trovavano nella zona del rimboscamento, dove era guardiano, che avrebbe dovuto personalmente procedere alla denuncia; che dopo tale accordo, mentre il MARINO Bernardo ed il SALERNO Francesco si erano avviati alla volta di Corleone in autovettura ed il LISTI Salvatore verso la sua masseria, egli, a dorso di mulo, si era pure diretto in paese; che dopo avere percorso un chilometro circa era stato fermato dai Carabinieri, i quali, dopo averlo identificato, gli avevano chiesto se aveva visto il

/s/

- 14 -

proprio fratello Biagio; che a tale domanda aveva risposto negativamente, nascondendo l'accaduto, nella convinzione che la denuncia dovesse essere fatta al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri, che giunto in paese si era portato subito negli uffici del Commissariato di P.S. per denunciare i fatti.

Dichiarava, infine, il POMILLA Salvatore che alla prima scarica di colpi da lui udita, erano seguiti, a breve intervallo, altri due colpi isolati; che il PIRAINO Antonino quando era giunto in contrada "Pirrello" era privo di giacca e di berretto e che il Francesco Paolo STREVA ed il fratello Biagio erano armati, al contrario del primo, che era disarmato; che allorchè aveva rinvenuto i tre cadaveri, in compagnia del LISTI Salvatore, li aveva trovati disarmati.

Rintracciato in casa della suocera ed interrogato, il MARINO Bernardo dichiarava di non aver trasportato con la autovettura del SALERNO il PIRAINO Antonino, ma bensì il LISTI Salvatore; di non essersi recato in contrada "Valanche" per discutere di questioni di terreni e di terraggio con lo STREVA Francesco Paolo, ma solo per controllare i lavori di riattamento della rete idrica che venivano eseguiti per suo conto: di aver trascorso tutta la giornata del 10 settembre nella masseria del LISTI dove aveva mangiato con tutti i fratelli LISTI.

Dato quanto dichiarato dal MARINO Bernardo, circa la presenza del LISTI Salvatore sulla Fiat 500 del SALERNO Francesco, venivano fermati lo stesso LISTI Salvatore ed i di lui fratelli Calogero, Luigi ed Antonino.

Il LISTI Salvatore interrogato, dichiarava che il mattino del 10 settembre 1963 si trovava in Corleone intendendo pagare e godere di una giornata di riposo, essendo rimasti in compagnia di altri suoi fratelli Antonino e Luigi; che era uscito di casa verso le ore 8, recandosi dal barbiere dove si era fatto tagliare i capelli e radere la barba; che mentre trovavasi davanti alla porta della propria abitazione assieme al padre, verso le ore 9, era stato avvicinato da MARINO Bernardo, il quale gli aveva proposto di accompagnarlo in contrada "Valanche", chiarendogli, a sua domanda, che avrebbero raggiunto la contrada a bordo dell'autovettura del SALERNO Francesco; che accettando l'invito si era unito al MARINO e raggiunto l'abitazione del SALERNO avevano preso posto sull'autovettura di questo ultimo; che percorrendo lo stradale Corleone-Palermo sino al ponte Casale, attraverso la costruenda strada, avevano raggiunto la contrada "Valanche": che quindi il MARINO si era fermato a controllare i lavori che venivano eseguiti nel suo terreno mentre egli ed il SALERNO si erano portati nella masseria di sua proprietà.

A specifica domanda riferiva di non aver udito colpi di arma da fuoco nel corso della giornata e di avere appreso il nome degli uccisi e la località dell'eccidio, quando nelle prime ore del giorno 11 settembre era stato fermato e condotto negli uffici del Commissariato di P.S..

Dichiarava inoltre LISTI Salvatore che da circa 5 anni non vedeva lo STREVA Francesco Paolo e da due mesi il POMILLA ed il PIRAINO. Escludeva che nella giornata del 10 settembre altre persone oltre quelle nominate si fossero recate presso la sua masseria.

Poichè intanto il MARINO aveva ammesso la presenza del PIRAINO sull'autovettura del SALERNO ed escluso quella del LISTI Salvatore, costui, alle contestazioni mossegli, modificava quanto in precedenza

- 15 -

aveva dichiarato, dichiarando che dal lunedì al martedì 10 settembre aveva pernottato in contrada "Valanche" e che aveva resa una falsa dichiarazione, in seguito a pressioni fattegli dal MARINO dopo la scoperta dell'uccisione del PIRAINO. - In realtà egli aveva visto arrivare verso le ore 10-10,30, in contrada "Valanche" la vettura del SALERNO e dalla stessa scendere, oltre al SALERNO, anche il MARINO ed il PIRAINO Antonino: che quest'ultimo, dopo poco tempo dall'arrivo gli aveva chiesto un cappotto, per segnalare allo STREVA Francesco Paolo la sua presenza in contrada "Valanche" ed invitarlo quindi ad uscire dal suo nascondiglio; che dopo circa due ore il PIRAINO gli aveva chiesto un mulo per raggiungere lo STREVA nel caseggiato della località "Pirrello"; che lo aveva invitato a seguire i movimenti del PIRAINO e degli altri servendosi del binocolo di sua proprietà; che dopo aver sentito i colpi di fucile e di aver visto i muli avanzare senza alcuna persona in groppa, il MARINO lo aveva invitato a portarsi sul posto per controllare cosa fosse successo; che egli si era rifiutato e solo dopo aver visto il POMILLA Salvatore avvicinarsi a piedi verso la località del delitto si era deciso ad andargli incontro; che dopo il rinvenimento dei tre cadaveri, unitamente a POMILLA Salvatore, faceva ritorno alle case del MARINO dove si metteva d'accordo con costui e con il SALERNO su quanto avrebbe dovuto dichiarare alla Polizia.

Specificando che i tre cadaveri erano stati trovati privi di armi da fuoco, il LISTI Salvatore aggiungeva che mentre si era soffermato ad osservare la zona in cui aveva sentito esplodere i colpi con l'ausilio del binocolo aveva visto due uomini armati di fucile allontanarsi dalla zona seguendo le falde della "Rocca Busandra" diretti verso la contrada "Casale" che aveva visto i due fare alcuni passi di corsa eppoi sedersi, per riprendere, poco dopo, la corsa punto.

A specifica domanda il LISTI dichiarava, che, per quanto gli era stato possibile vedere, i due fuggitivi dovevano essere giovani, che erano entrambi vestiti di scuro, che la loro statura era media e la corporatura robusta. Il LISTI specificava, pure, di non aver visto altre persone aggirarsi nella zona o allontanarsi dal luogo del delitto.

Concludeva col dire, che conosceva molto bene, per quanto solo di vista, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, entrambi di statura media - il PROVENZANO leggermente più alto del BAGARELLA - e di corporatura robusta.

La prima dichiarazione del LISTI Salvatore relativamente al viaggio effettuato sulla Fiat 500 del SALERNO, in un primo momento veniva confermata anche da di lui fratelli Calogero, Luigi ed Antonio; ma successivamente gli stessi modificavano le loro dichiarazioni così come aveva fatto il fratello, chiarendo che la originaria versione dei fatti, era stata imposta dal MARINO Bernardo, preoccupato di sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità.

Sottoposto ad un nuovo interrogatorio, il MARINO Bernardo dichiarava che in effetti il 10 settembre 1963 si era recato in contrada "Lavanche" con la macchina di SALERNO Francesco ed in compagnia del PIRAINO Antonino; che aveva provveduto ad avvertire quest'ultimo a mezzo del figlio dello stesso, in quanto precedentemente il PIRAINO a suo dire gli aveva chiesto di volere andare con lui nella detta contrada "Lavanche"; che egli si era recato in compagnia al solo scopo di controllare alcuni lavori nella sua proprietà; che giunti nella

- 16 -

contrada "LAVANCHE" il PIRAINO con un binocolo, unitamente al LISTI Salvatore, aveva ispezionato la zona circostante; che il PIRAINO si era fatto dare dai fratelli LISTI un cappotto che aveva portato seco sul posto di vedetta; che verso le ore 14 il PIRAINO aveva chiesto agli stessi LISTI un mulo per portarsi nella località "Pirrello"; che egli aveva chiesto al PIRAINO -suo cugino- cosa dovesse andare a fare nella predetta località e questo gli aveva risposto che intendeva incontrarsi col POMILLA Biagio; che successivamente aveva avuto riferito, da LISTI Salvatore e da SALERNO Francesco che tre individui a dorso di mulo, scendevano da "Pirrello" e che poco dopo mentre i tre erano arrivati, in un avvallamento, defilati alla vista, avevano uditi dei colpi di arma da fuoco; che quando il LISTI Salvatore ed il SALERNO Francesco avevano visto i tre muli vaganti, il LISTI Salvatore aveva deciso di recarsi sul posto per constatare cosa era successo; che poco dopo il LISTI Salvatore era ritornato in compagnia di POMILLA Salvatore e da loro aveva appreso la notizia che erano stati uccisi STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino; che lui stesso aveva consigliato a POMILLA Salvatore di recarsi a sporgere regolare denuncia dell'accaduto, che la sera dello stesso giorno 10 settembre, dopo essere rientrato in paese col SALERNO, quando verso le ore 19,30 la moglie del PIRAINO Antonino si era recata nella di lui abitazione a chiedere notizie del proprio marito, non aveva avuto il coraggio di comunicarle la verità; ed infine che la sera era andato a dormire in casa della suocera.

A seguito delle contestazioni mossegli il MARINO Bernardo, precisava che in effetti il 10 settembre 1963 si era recato in contrada "Lavanche" per incontrarsi con lo STREVA Francesco Paolo, ed il cugino PIRAINO Antonino sapeva di questo incontro ed aveva manifestato il desiderio di voler andare anche lui; che aveva invitato il PIRAINO a farsi trovare alla galleria allo scopo di non farsi notare in paese in sua compagnia; che aveva comprato della pasta e della frutta per festeggiare l'incontro con STREVA Francesco Paolo; che il PIRAINO Antonino giunto in contrada "Lavanche" si era fatto dare un cappotto dai fratelli LISTI, perchè con quell'indumento intendeva, da un'altura segnalare allo STREVA la sua presenza sul posto; che servendosi di un binocolo avevano cercato di vedere se il Francesco Paolo STREVA, notato il segnale, si fosse avviato dalla località "Pirrello" in contrada "Lavanche"; che verso le ore 14,30 il PIRAINO fattosi dare un mulo dai LISTI si era avviato a "Pirrello" per invitare di persona lo STREVA; che la sera del 10 all'11 settembre non aveva dormito nella sua abitazione perchè non voleva farsi trovare in casa qualora fosse stato ricercato dalla Polizia; che mentre si trovava in contrada "Lavanche" non aveva sentito esplodere alcun colpo di arma da fuoco ne aveva visto alcuno allontanarsi dal luogo della triplice uccisione.

STREVA Arcangelo, fratello dell'ucciso, Francesco Paolo STREVA assunto a verbale, dichiarava di essere a conoscenza che nel precedente mese di maggio dello stesso anno il fratello Francesco Paolo aveva subito un agguato nella contrada "San Giovanni" di Corleone che il fratello aveva reagito a colpi di pistola riuscendo a ferire qualcuno dei suoi aggressori, che al conflitto con il fratello, in quella occasione avevano preso parte, tra gli altri, il BAGARELLA Calogero ed il RPOVENZANO Bernardo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 17 -

Quanto all'omicidio del fratello e degli altri due, non era in grado di fornire elementi utili e concreti, pur precisando che, a suo giudizio, non dovessero esserci dubbi sugli autori del delitto, tenuto conto dell'attentato del maggio precedente.

Concluse le indagini, il Commissariato di P.S. ed il Comando Compagnia Carabinieri di Corleone con rapporto n.2690/2 PS-392/4 CC del 18 settembre 1963 denunciavano i nominati BAGARELLA Calogero di Salvatore PROVENZANO Bernardo fu Angelo, MARINO Bernardo di Giuseppe e POMILLA Salvatore di Giuseppe, i primi due in stato di irreperibilità ed il terzo ed il quarto in stato di arresto, quali responsabili, il BAGARELLA Calogero il PROVENZANO Bernardo ed il MARINO Bernardo di associazione per delinquere e di concorso in triplice omicidio aggravato in persona di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, nonchè il BAGARELLA ed il PROVENZANO di tentato omicidio in persona dello stesso STREVA Francesco Paolo e di detenzione e porto abusivo di armi ed il POMILLA Salvatore, infine, di favoreggiamento personale. (1)

Tali delitti venivano inquadrati nella lotta cruenta per il predominio del Corleonese, da anni in corso tra la cosca mafiosa capeggiata da Luciano LIGGIO ed i superstiti di quella già capeggiata dal medico Michele NAVARRA, ucciso nella agosto del 1958.

Procedutosi con istruzione formale, si dava carico agli imputati con mandato di cattura, dei reati per cui erano stati denunciati. In data 21.12.1963 al POMILLA Salvatore veniva concesso il beneficio della libertà provvisoria.

Nel corso della formale istruzione per il triplice omicidio consumato in località "Pirrello" venivano intensificate ed estese le indagini degli organi di polizia giudiziaria sull'attività delle cosche mafiose del Corleonese ed in esito a tali indagini venivano denunciati per associazione per delinquere con rapporto del 18 dicembre 1963, i nominati RIINA Salvatore fu Giovanni, BAGARELLA Salvatore di Giuseppe, RIINA Giacomo fu Salvatore, RIINA Gaetano fu Giovanni, RIINA Giuseppe di Giacomo, LEGGIO Francesco Paolo di Francesco e LEGGIO Giuseppe di Francesco, con rapporto del 2 gennaio 1964, BRIGANTI Salvatore, DI PULLA Angelo e IANNAZZO Liborio, con rapporto del 13.3.1964, LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanna, GENNARO Filippo, RIINA Pietro, MURATORE Bernardo, POMARA Vincenzo, LEGGIO Salvatore, FERRARA Innocenzo, FERRARA Calogero, FERRARA Giovanni, COLLURA Filippo, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe e RIINA Bernardo, con rapporto del 20.3.1964, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, e SCALISI Giuseppe, con rapporto del 22 marzo 1964, SALERNO Giuseppe, con rapporto del 4 aprile 1964, CAMMARATA Francesco ed i fratelli ALBANESE, Liborio, Giuseppe, Antonio e Vito.

Contro tutti costoro, nonchè contro MARINO Bernardo nato nel 1906, PROVENZANO Bernardo e BAGARELLA Calogero, già denunciati con il rapporto del 18 settembre 1963 contro i fratelli MANCUSO Marcello, Antonio e Antonino, si procedeva per il reato di associazione per delinquere aggravata contestato con mandato di cattura emesso in data 23 dicembre 1963, 22 gennaio, 3 febbraio e 14 aprile del 1964.

Si procedeva altresì contro RIINA Salvatore, per concorso nel

(1) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

- 18 -

triplice omicidio di STREVA Francesco Paolo, PIRAINO Antonino e POMILIA Biagio, per furto aggravato per il reato di falsità di cui agli articoli 476, 482 C.P.-

Si procedeva, inoltre, per favoreggiamento personale contro FIAN DACA Filippo da Misilmeri, nell'abitazione del quale aveva trovato rifugio il latitante LEGGIO Francesco Paolo.

In data 14 maggio 1964, le forze dell'ordine, dopo estenuanti e laboriosi servizi, a conclusione di difficili indagini, pervenivano alla cattura del noto e famigerato, latitante LEGGIO Luciano "Capo" incontrastato della "cosca mafiosa" che aveva avuto il sopravvento a Corleone dopo la eliminazione del Dr. NAVARRA.

In seguito alla cattura di LEGGIO Luciano, operazione che riscosse il plauso della popolazione sana e laboriosa di Corleone e di tutti gli onesti, eseguita nel paese natio del delinquente e precisamente nell'abitazione della nominata SORISI Leoluchina, si accertava che, in precedenza, il fuorilegge, sotto il falso nome di Gaspere SENTINEO era riuscito a farsi ricoverare nell'ospizio marino "Enrico Albanese" per curarsi di una grave affezione fisica "morbo di Pott" per il fattivo e vivo interessamento del dottore LA MANTIA Gaetano.

Le indagini svolte a riguardo conducevano all'incriminazione del delitto di associazione per delinquere dei nominati MARINO Francesco Paolo fu Antonino, LA MANTIA Gaetano di-Francesco, SORISI Leoluchina, fu Pietro, LEGGIO Maria Concetta di Leoluca, LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e LA ROSA Antonino di Francesco, che in tutti i modi, chi quale medico personale di fiducia di Luciano LEGGIO, chi prestandogli assistenza morale e materiale nelle sue varie peregrinazioni per motivi più o meno leciti e nei suoi spostamenti, chi accogliendolo in casa come persona degna del massimo riguardo e accompagnandolo in costosi luoghi di cura, chi prodigandosi per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche della Polizia, gli avevano prestato ampia e continua collaborazione entrando così a far parte integrante, ognuno con un proprio compito specifico dell'associazione di cui sempre il LEGGIO restava il capo temuto e rispettato.

Con ordinanza del 20 giugno 1964 veniva disposta, in seguito a nuove risultanze processuali, e in particolare alle deposizioni di CORTIMIGLIA Giovanni e GIANNASIO Augusto, la riapertura della istruzione nei confronti di BAGARELLA Calogero già prosciolto per non aver commesso il fatto, con sentenza istruttoria del 28 novembre 1964 dalla imputazione di omicidio in persona di PROVENZANO Salvatore e CORTIMIGLIA Vincenzo e si procedeva contro il predetto BAGARELLA, nonché contro LEGGIO Francesco Paolo e MANCUSO Francesco per omicidio aggravato in persona di Vincenzo CORTIMIGLIA commesso in Corleone l'11 febbraio 1961.

Il 23 giugno 1964 veniva ordinata la scarcerazione dei nominati FERRARA Innocenzo fu Pietro e FERRARA Giovanni fu Pietro ai sensi dell'articolo 269 C.P.P.-

Con rapporto del 31 luglio 1964 il Comando Gruppo Esterno Carabinieri di Palermo procedeva alla denuncia di 50 individui quali responsabili del delitto di associazione per delinquere aggravata (vedi foglio 149 volume I/7) e proseguendo alacremente nelle indagini nel quadro della lotta contro la "mafia" il Commissariato di P.S. Politeama denunciava SORISI Leoluchina e LEGGIO Luciano quali responsabili di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e di esplosivo (tritolo) rinvenuti nell'abitazione della SORISI Leoluchina

- 19 -

dove si è già detto, in data 14 maggio 1964 era stato tratto in arresto LEGGIO Luciano.

In data 30 novembre 1964, su conforme parere del pubblico ministero, veniva ordinata la scarcerazione ai sensi dell'art.269 CPP dei nominati ALBANESE Antonino, ALBANESE Liborio, ALBANESE Vito, ALBANESE Giuseppe, MURATORE Bernardo, POMATA Vincenzo, COLLURA Filippo, GENARO Filippo, CAMMARATA Francesco e DI PUMA Angelo.

A seguito delle risultanze dell'istruttoria espletata, e delle ulteriori indagini, della Polizia Giudiziaria, in data 12 febbraio 1965 su conforme richiesta del pubblico ministero, veniva emesso mandato di cattura per il delitto di associazione per delinquere aggravata a carico degli individui denunciati con i diversi rapporti e specificatamente con quello in data 31.7.1964.

Si produceva altresì contro CATALANO Michele, MOSCATO Lucia e ZITO Rosario arrestati insieme con il latitante LEGGIO Luciano, per i reati di favoreggiamento personale e associazione per delinquere.

Si provvedeva quindi ad acquisire agli atti il fascicolo relativo al rinvenimento di numerose armi da fuoco e munizioni (pistole, fucili da caccia, fucili mitragliatori, bombe a mano, cartucce per fucili da caccia, cartucce per armi da guerra, ecc.) nel fondo sito in contrada "Gelsò" di Monreale di proprietà dei nominati MANCUSO Giovanni e Francesco fu Giovanni ed i fascicoli relativi alle scomparse dei nominati LISTI Vincenzo, TRUMBATURI Giovanni, GOVERNALE Antonino e RAIA Bernardo ed al tentato omicidio in persona di MANCUSO Marcello Giuseppe, commesso nell'abitato di Corleone il 19 maggio 1963.

Veniva disposta ed espletata una perizia-medico legale in persona di LEGGIO Luciano per accertare la natura della malattia da cui era affetto e l'epoca anche approssimativa dell'insorgere della malattia stessa, nonché l'eventuale presenza nel corpo dell'imputato di cicatrici attribuibili ad interventi operatori o a ferite da arma da fuoco e l'epoca degli interventi e delle ferite.

Infine, a seguito dei rapporti del Gruppo Esterno Carabinieri e della Squadra Mobile in data 25 e 26 febbraio 1965, si procedeva contro il nominato STREVA Antonino, che si dava alla latitanza, per il reato di associazione per delinquere aggravata, nonché contro LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, in concorso con BAGARELLA Calogero PROVENZANO Fernando e MARINO Bernardo per il triplice omicidio consumato in località "Pirrello" il 10 settembre 1963.

Prima di procedere all'esame dei vari episodi delittuosi ed alla valutazione delle singole responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata ascritto a quasi tutti gli imputati, ed agli altri reati in epigrafe, occorre soffermarsi sul fenomeno delinquenziale tipico della Sicilia Occidentale, noto col nome di "MAFIA", che, nel ventennio 1944-1963, allignò e si sviluppò a Corleone con eccezionale violenza, tanto da conferire a quel centro una sinistra e non individuabile notorietà.

Nelle caotiche condizioni del dopoguerra la "mafia" trovò il terreno più fertile per risorgere con rinnovata potenza e riconquistare in pieno il terreno perduto, dopo la repressione attuata nel periodo fascista, legata al nome del Prefetto MORI.

E' bene ripetere che la mafia è essenzialmente sopraffazione, coercizione dell'altrui volontà, cupidigia per un fine puramente

- 20 -

individualistico di lucro e potere.

Su questo sfondo psicologico, la comunione di interessi delittuosi si porta alla formazione di gruppi o aggregati, legati dalle consegne dei singoli affiliati diretti da colui che riesca ad imporsi sugli altri per le proprie doti personali, regolati da norme non scritte ma ferree ed inesorabili dettate da antiche tradizioni e consuetudini che attraversano la cooperazione e la reciproca assistenza mirano al conseguimento di specifici fini criminosi dando luogo a quella realtà giuridica che è la associazione per delinquere.

Mafia è perciò associazione di persone caratterizzata da uno scopo criminoso ed antisociale.

La Mafia è una realtà viva ed operante, della cui esistenza, in mancanza di prove documentali o di testimonianze ampiamente rivelatrici si ha la certezza attraverso le ricorrenti catene di delitti di sangue, il raggiungimento di inesplicabili posizioni di prestigio da parte di sconcertanti personaggi, privi, in apparenza, di qualsiasi attributo positivo, o arricchiamento tanto repentino quando misterioso di individui assurdi rapidamente da modesta condizione al rango di facoltosi possidenti, commercianti o imprenditori.

L'aggiacciante documentazione di delitti commessi nel Corleone se, oltre che nel capoluogo e nella provincia, spesso rimasti impunite, costituisce un incontestabile dimostrazione dell'esistenza della mafia.

Ancora oggi si continua a parlare di vecchia e nuova mafia, per attribuire alla prima una funzione addirittura di equilibrio o comunque positiva nella società al posto o ad integrazione dei poteri carenti dello Stato, alla seconda invece i caratteri di una delinquenza priva di scrupoli, spietata e sanguinaria, del genere derivato alla prima.

E si arriva persino a parlare di mafia "buona", in controposizione con la mafia "cattiva" come di un fenomeno di costume, da guardare con indulgenza e comprensione e da non confondere con la delinquenza, di un fenomeno del quale si debba quasi essere fieri come di un privilegio non diviso con altri.

Purtoppo tali atteggiamenti pervasi di vieto sentimentalismo e di malcelata simpatia verso la mafia, a volta autorevole, spesso camuffati sotto il comodo pretesto della difesa dei valori morali e spirituali della Sicilia, così invece ingiustamente oltraggiati, non si risolvono in una remora agli sforzi compiuti per risanare la nostra società della cancrena che la corrode.

Bisogna guardare al fenomeno per quello che è nelle sue attuali manifestazioni: una aberrante forma di delinquenza organizzata, particolarmente pericolosa e dannosa per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza, per la oppressione soffocante esercitata nei più disparati ambienti e settori, delinquenza organizzata, che in un piccolo centro come Corleone ad economia prevalentemente agricola può arrivare a condizionare e a controllare tutte le attività della comunità.

Si deve, pertanto, sottolineare, con piena aderenza alla realtà mettendo da parte fantasie e romantiche del passato che la mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d'animo, ma è criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o "famiglie" o meglio ancora "cosche" che sono automaticamente

- 21 -

attive ed operanti, per il fatto stesso della loro esistenza, diretta alla realizzazione di un programma delittuoso, attraverso l'esecuzione quanto meno, di quei tipici reati mafiosi quale la violenza privata, l'estorsione, il danneggiamento che per le circostanze in cui vengono di solito consumati, per le modalità e i mezzi dell'azione e per l'abituale silenzio delle vittime, non destano quasi mai un particolare allarme sociale né attirano, in maniera energica l'attenzione dell'autorità.

Esiste una sola mafia, né vecchia né novane buona né cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale di mafiosi, che si manifesta ed agisce sotto molteplici forme, in relazione alle condizioni e situazioni ambientali.

Mafia è, in definitiva, associazione per delinquere che è la volontaria unione di tre o più persone diretta allo scopo di commettere delitti, protratta per un tempo determinato o no, la cui durata sia comunque apprezzabile costituitasi per il semplice fatto della adesione di almeno tre persone al comune programma criminoso.

L'associazione per delinquere rappresenta una continua insidiosa minaccia alla sicurezza pubblica, un ostacolo al normale svolgimento della vita civile, un motivo di costante allarme per il cittadino.

L'associazione per delinquere quando si chiama mafia, costituisce oltre tutto una forza corrosiva e disgregatrice delle istituzioni, un potere occulto in antagonismo con quello dello Stato, un vero e proprio cancro sociale, le cui profonde infiltrazioni nei più diversi settori della vita pubblica ed economica sono solo in minima parte documentate dalle risultanze processuali.

Al fenomeno della mafia si accompagna sistematicamente quello dell'omertà, che è l'atteggiamento di ermetica reticenza assunto da tutti coloro i quali, come persone offese o testimoni, sono implicati in processi per reati mafiosi, atteggiamento che in questi ultimi tempi, in coincidenza con l'azione intrapresa contro la mafia tenta lentamente a modificarsi.

Un muro di impenetrabile silenzio, fatto di paura o di connivenza si oppone sistematicamente alle indagini giudiziarie, che nonostante l'impegno possono essere condotte, finiscono fatalmente per concludersi spesso con la equivoca formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, di cui la Sicilia detiene un non invidiabile primato.

L'omertà è uno dei più solidi pilastri della mafia, perché la forza maggiore del mafioso consiste proprio nella consapevolezza che le sue vittime non oseranno denunciarlo, che gli eventuali spettatori delle sue nefandezze non riveleranno nulla di ciò che hanno visto o sentito e nemmeno di tutto quanto avere il più lontano riferimento con la vicenda, consiste in altri termini in quella che può definirsi la "certezza della impunità".

Oltre che nella omertà la forza del mafioso risiede anche nella rete di alleanze e protezioni specialmente in campo politico che egli mira e riesce a procurarsi creando, in proprio favore, per motivi più o meno leciti, obblighi di riconoscenza ed impegni di amicizia da sfruttare accortamente o nei momenti critici o per il conseguimento dei propri reconditi fini o comunque per ricavarne vantaggi ed utilità.

La consapevolezza che nessuno oserà accusarlo e che in suo favore si muoveranno o si prodigheranno influenze occulte ed autorevoli

%

- 22 -

conferisce al mafioso iattanza e sicumera e lo induce ad assumere tracotanti atteggiamenti di sfida almeno sino al momento in cui non venga raggiunto dalla giusta e vigorosa applicazione della legge.

E' innegabile che la ricerca della prova sulla appartenenza ad una associazione mafiosa si presenta quanto mai ardua per la estrema difficoltà di acquisire precise e circostanziati elementi specifici sia per la natura stessa del reato come pure a causa della barriera di silenzio che si frappone fra l'opera degli inquirenti e l'attività delittuosa del mafioso.

Pertanto la prova della qualifica di mafioso è perciò di associato per delinquere deve essere necessariamente ricavato da tutti gli indizi acquisiti, valutati con criterio logico tenendo conto della personalità degli imputati, dell'ambiente che li circonda e dalla atmosfera di oppressione e paura diffusa intorno a loro.

La natura indiziaria della prova non toglie nulla alla sua validità ed efficacia, purché naturalmente essa sia fornita di tutti quei requisiti logici e dei riscontri di fatto che conferiscono all'indizio validità ed attendibilità.

Particolare rilevanza, nel quadro di una indagine su una associazione mafiosa deve essere attribuita alla notorietà che è diversa dalla voce pubblica o dalla fonte confidenziale - vale a dire alla conoscenza generale di determinati fatti "tratta dall'osservazione di infinite manifestazioni o dal riscontro di episodi avvenuti sotto gli occhi di tutti" (G.G.Lo Schiavo).

Notorietà è concetto analogo a quello di pubblicità, nel senso che molte persone conoscono pur non avendo percepito simultaneamente (E.Altavilla).

La notorietà è meno del noto ma più della voce pubblica che è un semplice sentito dire; esprime la opinata esistenza di un fatto ricavata dalla evidenza o, meglio, da ciò che appare evidente.

La notorietà, pertanto, pur non avendo la sola piena efficacia probatoria costituisce lo sfondo sul quale inquadrare gli indizi raggiunti che vengono così ad essere opportunamente valorizzati, si da ottenere un quadro di insieme sufficientemente aderenti alla realtà sia dei fatti che delle responsabilità.

Parlando di associazione per delinquere è bene precisare che non si intende riferirsi ad una associazione omogenea e compatta con un capo dei luogotenenti ed una schiera di gregari ed esecutori, guidata da direttive precise uniformi e ben determinate rivolta al conseguimento di scopi comuni a tutti gli associati.

Si tratta piuttosto di diversi aggregati criminali mossi da finalità che hanno in comune soltanto la violazione della legge, operanti in settori diversi, più o meno forti in relazione alla personalità dei capi del momento, al numero degli associati, alle reciproche alleanze, alla rete di protezione e connivenze.

Contestando a tutti gli imputati, ad eccezione di FIANDACA Filippo e di POMILLA Salvatore di Giuseppe, un unico reato di associazione per delinquere, non si esclude che nell'ambito più ampio esistono ed agiscono gruppi minori anche, eventualmente in contrasto tra loro.

In conseguenza dell'unica imputazione di associazione per delinquere aggravata devono essere assorbiti le diverse separate contestazioni mosse agli imputati.

- 23 -

Per quanto riguarda lo scopo dell'associazione o meglio il programma degli associati, è sufficiente che si tratti di uno "scopo di delinquere" vale a dire che gli associati abbiano il comune proposito e la comune risoluzione di commettere più delitti, non importando che il delitto costituisca il fine ultimo dell'associazione oppure un mezzo per conseguire un fine diverso, eventualmente lecito.

Sono irrilevanti i motivi che danno vita alla associazione e che determinano l'adesione da parte dei singoli associati, i quali per il solo fatto della partecipazione all'associazione, indipendente temute dalle singole responsabilità per i vari delitti, devono rispondere del reato di cui all'art.416 C.P.-

"Lo scopo di delinquere" caratterizza il reato in esame sia sotto il profilo del dolo che sotto quello della materialità ed insieme alla volontaria permanenza ed unione di più persone, dà luogo alla ipotesi delittuosa dell'associazione per delinquere.

I delitti che formano oggetto del procedimento penale in esame trovano la loro origine e spiegazione nella situazione delinquenziale di Corleone, paese profondamente inquinato dalla mafia, ed, in particolare, delle lotte feroci da tempo scatenatesi tra cosche mafiose, lotte in cui non di rado vennero travolti onesti cittadini colpevoli soltanto di essere stati casuali testimoni di un crimine o di aver cercato di opporsi o di aver semplicemente manifestato la loro indignazione contro il regime di violenza sopraffazione e prepotenza instauratosi nel loro paese.

La tragica uccisione rimasta impunita del sindacalista Placido RIZZOTTO, barbaramente trucidato il 12 marzo 1948, è il vivido esempio della sorte riservata in quello oscuro periodo agli oppositori della mafia.

La impressionante sequela di omicidi commessi a Corleone tra il 1944 ed il 1963, molti ad opera di ignoti, (e tra essi quello di MAN GIAMELI Salvatore ucciso il 16 agosto 1944, CASCIO Michele il 19 febbraio 1945, COSTANZO Salvatore il 14.6.1945, MINI Gaetano il 22.7.1945, SCALISI Mariano il 28.7.1945, GENNARO Giuseppe il 3.9.1945, ANZALONE Liborio il 13.9.1945, SCALISI Vincenzo il 27.9.1945, BONO Salvatore il 27.II.1945, ORLANDO Giuseppe nel dicembre 1945, CRESCIMANNO Edoardo il 10 febbraio 1946, AMENTA Salvatore il 9.6.1946, PALAZZOLO Salvatore il 2.1.1947, ORECCHIONE Giuseppe il 20.9.1949, COLLURA Filippo il 17 giugno 1951, GOVERNALI Mariano l'8.9.1952, RIGUARDO Michele il 1.3.1953, PENNINO Mariano e CUCCIA Salvatore il 25 maggio 1953, GUARINO Vincenzo il 13.11.1953, PATERNOSTRO Biagio il 26.7.1954, LEGGIO Giovanni l'II.8.1955, SPLENDIDO Claudio il 6.2.1955, LEGGIO Biagio il 9.4.1955, SCULLACI Giovanni il 16.II.1955, SOTTILE Salvatore il 23.II.1960 e molti altri attribuiti a imputati noti (e tra essi RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Luciano BAGARELIA Calogero PASQUA Giovanni, RIINA Salvatore, MANCUSO Francesco e STREVA Vincenzo) conclusisi con sentenza di proscioglimento, e la dimostrazione del clima di terrore e di violenza che a lungo avvelenò Corleone per le gesta criminose di una accolta di delinquenti, spietati e privi di scrupoli, tra i quali per diversi primissimi la figura del medico Michele NAVARRA.

Costui, nell'immediato dopoguerra manovrando con abilità e furberia nei difficili meandri degli ambienti mafiosi, riuscì ben presto ad assurgere a capo riconosciuto della mafia di Corleone, succedendo al vecchio "Don" Calogero LO BUE e a mantenere a lungo la posizione raggiunta per l'ascendente che aveva sui suoi affiliati, per le prote

- 24 -

zioni, gli appoggi e le amicizie di cui godeva ed infine per l'influenza che gli derivava dalla sua attività professionale e dai numerosi incarichi ricoperti, direttore dell'ospedale-ispettore della cassa mutua-sanitaria delle ferrovie dello Stato-medico fiduciario della I?N.A.M.-presidente della "Coltivatori Diretti".

Tale situazione durò fino al due agosto 1958, giorno in cui Michele NAVAIRA ed il dottore RUSSO Giovanni, che casualmente si trovava in sua compagnia, furono uccisi lungo lo stradale tra Corleone e Lerica Friddi.

Il procedimento penale per tale omicidio a carico di Luciano LEGGIO ed altri è ancora in corso.

Tale duplice omicidio fu seguito, il 6 settembre 1958, dall'uccisione di Pietro MAIURI e dei fratelli Marco e Giovanni MARINO, avvenuta nel corso di un vero e proprio scontro svoltosi nel centro di Corleone tra due opposte fazioni di mafiosi.

Seguirono gli omicidi di Carmelo LO BUE, 13.10.1958, di Salvatore CAMMARATA -27 gennaio 1959, di Giovanni MARINO-febbraio 1959, di Salvatore SOTTILE-23 novembre 1960; di Salvatore PROVENZANO e Vincenzo CORTIMIGLIA-il febbraio 1961, del commerciante Paolo RIINA-3.7.1962 e le sparizioni di Antonino GOVERNALE, inteso "funcidda"-5 aprile 1961, di Giovanni TROMBATORE inteso "o signuruzzu" -10 aprile 1961, DI RAIA Bernardo-22.9.1961, di DELO Giovanni inteso "Pittarru"-21.12.1961 ed infine di Vincenzo LISTI' agricoltore e consigliere comunale -21 luglio 1962.

Questa breve rievocazione dei più eclatanti delitti consumati nel Corleonese, negli anni 1944-1962, quasi tutti rimasti impuniti serve a dare un'idea di quello che accade in un paese in cui la mafia riesce ad imporre il suo spietato dominio e a tessere le sue trame criminose, tra il rassegnato silenzio dei cittadini intimoriti e preoccupati soltanto di salvaguardare la propria esistenza ed i propri averi e l'inerzia o l'impotenza degli organi dello Stato.

Analizzando la posizione dei singoli imputati in relazione alla imputazione di associazione per delinquere aggravata, si osserva quanto segue:

LEGGIO Luciano

Appartiene ad umile famiglia di contadini di Corleone, al LEGGIO inteso "Ficatteddi" per distinguerli dai LEGGIO intesi "Fria", ed inizia la sua attività criminosa come ladro di covone di grano. Nell'agosto 1944 viene sorpreso in flagrante dalle guardie campestri che, aiutato dalla guardia giurata COMAIANNI Calogero, procedono al suo arresto.

In quella occasione vengono pure arrestati Giovanni PASQUA e certo Vito DI FRISCO il quale viene "indotto" da Luciano LEGGIO a confessare di essere unico responsabile del reato.

La "spontanea" confessione di DI FRISCO non serve però a LEGGIO che viene egualmente condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Dopo quella prima dura esperienza il ladro Luciano LEGGIO decide di dedicarsi ad attività più lucrose e meno rischiose e riesce a farsi assumere come campiere dal dottor Corrado CARUSO, proprietario di una azienda agricola in contrada "Strasatto" -territorio di Corleone e Roccamena- subentrando al campiere PUNZO Stanislao, ucciso

- 25 -

il 29 aprile 1945 in località Gelardo di Roccamena ad opera di ignoti.

Mai il nome di LEGGIO Luciano fu messo in relazione con tale omicidio però non vi è dubbio comunque che l'eliminazione del PUNZO, individuo non legato alla mafia, consentì al LEGGIO Luciano di diventare, all'età di venti anni, campiere di una importante e ricca azienda agricola.

Non è stato possibile accertare l'esatta natura del rapporto instauratosi fra il dottor CARUSO ed il giovane delinquente, che già da allora cominciava a farsi notare per la sua personalità aggressiva e violenta.

Dalla deposizione di Romano Rosa, vedova del dottor CARUSO morto il 3 marzo 1951 si ricava soltanto che il predetto, quando tornava da campagna, era avvolto di pessimo umore, tanto da volersi appartare dai suoi stessi congiunti.

In considerazione dell'indole prepotente ed avida di Luciano LEGGIO ampiamente dimostrata attraverso i suoi precedenti, si può a ragione ritenere che il malumore del dottor CARUSO era dovuto alle angherie alle intimidazioni e alle sopraffazioni che era costretto a subire ad opera del suo pericoloso dipendente.

Nel periodo 1947-1949 Luciano LEGGIO forma oggetto di indagini dei Nuclei Speciali di Polizia impegnati in quel periodo nella lotta contro il banditismo ed il 18 marzo 1948 viene denunciato per l'omicidio di tal PIRAINO Leoluca, ucciso il 7.2.1948.

Il 18.12.1949 viene denunciato per l'omicidio della guardia rurale Calogero COMAIANNI, uccisa il 27 marzo 1945 (a distanza di appena sei mesi dal giorno in cui aveva proceduto all'arresto di LEGGIO) e dal sindacalista Pacido RIZZOTTO, ucciso il 12 marzo 1948.

Luciano LEGGIO si sottrae all'arresto e si dà alla latitanza che si protrae per ben 12 anni ad eccezione di un breve intervallo tra il 1957 ed il 1958, in cui ritorna libero a Corleone.

Viene quindi denunciato per l'omicidio di Michele NAVARRA e Giovanni RUSSO ucciso il 2 agosto 1958, di Marco e Giovanni MARINO e Pietro MAIURI uccisi il 6.9.1958, di Carmelo LO BUE ucciso il 13 ottobre 1958, Vincenzo CORTIMIGLIA ucciso l'11 febbraio 1961, e di RIINA Paolo ucciso il 24.7.1962.

Nei processi per l'omicidio di Calogero COMAIANNI e per quello di Michele NAVARRA e Giovanni RUSSO, Pietro MAIURI, Marco e Giovanni MARINO, non è ancora intervenuta sentenza definitiva.

La lunga latitanza e le imprese delittuose attribuite a Luciano LEGGIO gli conferiscono un prestigio indiscusso nel mondo della malavita, tanto da consentirgli di stare alla pari con i più autorevoli e temibili esponenti della mafia provinciale.

Il ladro di grano riesce così a diventare un temuto capo-mafia.

La lunga latitanza vale anche a dimostrare quale enormi profitti abbia ricavato Luciano LEGGIO dalle sue imprese criminose. È sufficiente pensare alle ingenti somme necessariamente spese in tanti anni per mantenersi, per spostarsi continuamente da una località alla altra per ricoverarsi o soggiornare in costosi luoghi di cura, per retribuire informatori e favoreggiatori, perchè si abbia una idea approssimativa e sicuramente inferiore alla realtà, dei cospicui guadagni realizzati da Luciano LEGGIO sfruttando convenientemente la sua posizione di capo-mafia, mediante l'estorsione praticata nelle più svariate forme, dall'imposizione diretta alla "mediazione"

- 26 -

degli affari, ed all'intervento gratuito in lucrose attività commerciali o industriali.

L'arricchimento di LEGGIO Luciano non può avere altra spiegazione.

Ed è da escludere che egli possa essere stato in qualche modo aiutato dai suoi congiunti, perchè costoro che non ne avrebbero comunque avuto la possibilità, anzicchè depauperarsi hanno anzi notevolmente migliorato le loro condizioni economiche, dimostrando così di aver beneficiato dell'arricchimento dell'imputato.

Nel giugno del 1958 Luciano LEGGIO riesce a sfuggire ad una imboscata tesagli nella masseria di Piano di Scala -dove era sorta e si era sviluppata la società armentizia LEGGIO Leoluca il "capitano" Angelo DI CARLO e LEGGIO Francesco Paolo, padre dell'imputato è scomparsa nuovamente dalla circolazione.

Secondo le indagini della polizia tributaria Luciano LEGGIO oltre a far parte di quella società, giacchè il padre non era che presta nome, sarebbe stato socio di una impresa di autotrasporti con RIINA Giacomo con MARINO Leoluca e con i fratelli ALBANESE, comproprietario con RIINA Salvatore con BAGARELLA Calogero, con PROVENZANO Bernardo, con LEGGIO Leoluca e con BAGARELLA Salvatore di numerosi capi di bestiame, con-proprietario di una officina e di un autotreno, socio con SORCI Antonino e con DI CARLO Angelo dell'azienda di prestiti "I.S.E.P."

Dalle deposizioni di STREVA Arcangelo, BRINA Giovanni, ZARZANA Michelina, DI FRISCO Vito e LISTI Calogero, risulta provato il vincolo associativo di Luciano LEGGIO con RIINA Salvatore, PASQUA Giovanni LEGGIO Leoluca, RUFFINO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, con i LEGGIO denominati "Fria" e con i fratelli BAGARELLA, i quali tutti un tempo erano soliti riunirsi nella masseria "Bisaglia" appartenente alle signorine PROVENZANO.

Risulta altresì provato, attraverso le deposizioni di TRAINA Angela, PLATA Camilla, AIELLO Maria, CAVADI Agostino, MARCHETTA Salvatore e DI TRAPANI Leonarda il vincolo associativo di Luciano LEGGIO con MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, nonché con il nominato RIINA Salvatore.

Indipendentemente dalle responsabilità dell'imputato in ordine all'reati specifici attribuitigli, si ha nei suoi confronti la piena certezza della sua appartenenza alla mafia e della sua qualità di capo mafia di Corleone, legato come si è anche visto nei procedimenti penali contro Angelo LA BARBERA più 42 e Pietro TORRETTA più 120, ai maggiori esponenti della mafia tra i quali, i famigerati GRECO della borgata Ciaculli.

A questo punto è da sottolineare che Luciano LEGGIO un tempo frequentava il bar Aluia a Palermo luogo di convegno dei LA BARBERA e di altri mafiosi, dove venne notato dal "Capitano DI CARLO".

Dopo il suo arresto Luciano LEGGIO si è trincerato nel più ostinato silenzio, rifiutandosi di rispondere ai diversi interrogatori.

Questa è una riprova della sua personalità di mafioso arrogante e insofferente di ogni autorità, convintosi probabilmente, durante i lunghi anni di latitanza e per la leggenda di fuorilegge inafferrabile creatosi intorno al suo nome di essere un personaggio illustre un eroe popolare, evidentemente dimenticato della sua vera natura di ladro e di assassino assunto col tempo per un insieme di complessi

- 27 -

fattori al rango di capo mafia sanguinario ed astuto che riuscì a terrorizzare il Corleonese.

In occasione del suo primo interrogatorio -18 maggio 1965- Luciano LEGGIO pur essendosi rifiutato di rispondere alle domande rivoltegli non potè contenersi dal manifestare il suo livore contro chi aveva avuto l'ardire di emettere contro di lui diversi mandati di cattura.

La sua tracotanza è ulteriormente dimostrata dalla maniera quanto meno poco riguardosa con cui si rivolge al suo difensore in un telegramma inviatogli dal carcere dall'espressione colme di astio verso il magistrato inquirente contenute in una lettera indirizzata alla sorella Antonina, e dai tentativi di ribellione contro i legittimi ordini dell'autorità, come nel caso in cui si oppone con violenza alla sua temporanea traduzione all'Istituto di Radiologia dell'Università, per essere sottoposto ad accertamenti radiografici.

Nello stesso tempo però Luciano LEGGIO seguendo una abile tattica difensiva, cerca di presentarsi come un pietoso invalido, meritevole di comprensione e considerazione, ingiustamente perseguitato.

A questo proposito la perizia medico-legale ha accertato che l'imputato è affetto da postumi di una forma tubercolare che ha interessato l'apparato respiratorio, quello scheletrico e quello renale e che in atto sussiste un processo non ancora spento a carico della settima, ottava nona e decima vertebra dorsale per cui il LEGGIO ha bisogno per muoversi, di usare busto ortopedico e bastone.

Tale malattia insorta forse il 1952 non provocò mai la assoluta immobilizzazione dell'imputato tranne per brevi periodi, sicchè lo stesso era in grado di accudire alle normali occupazioni e di deambulare più o meno agevolmente.

In altri termini la malattia in questione non fu mai di serio ostacolo alle criminose attività di Luciano LEGGIO.

RUFFINO Giuseppe

E' indicato come il braccio destro ed il più facile gregario di Luciano LEGGIO, col quale è stato implicato in una serie di feroci delitti.

Nel 1946 viene fortemente indiziato dell'omicidio di certo CANALE Giuseppe e successivamente il suo nome ricorre insieme a quello dei mafiosi denunciati per l'omicidio di Michele NAVARRO Giovanni RUSSO, dei fratelli MARINO, di Pietro MAIURI, di LO BUE Carmelo.

Nonostante egli sia da anni latitante ma sua famiglia (moglie e cinque figli) mantiene un decoroso tenore di vita, senza che alcuno dei suoi componenti svolga alcuna attività lavorativa, come è stato reiteratamente accertato dagli organi di polizia.

Ciò dimostra che l'imputato con i proventi delle sue azioni criminose è in grado non soltanto di far fronte agli oneri ingenti necessariamente imposti dalla latitanza, ma anche di provvedere largamente ai bisogni della famiglia.

Dalla deposizione di LISTI Calogero risulta provata la intimità esistente tra RUFFINO Giuseppe, Luciano LEGGIO Bernardo PROVENZANO, i fratelli BAGARELLA ed i LEGGIO denominati "Fria".

- 28 -

LEGGIO FRANCESCO, LEGGIO VINCENZO, LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO FRANCESCO PAOLO, LEGGIO SALVATORE E LEGGIO GIUSEPPE

Tutti costoro appartengono alla famiglia LEGGIO conosciuta col nomignolo di "FRIA" i primi due fratelli gli altri fratelli di LEGGIO Francesco.

I predetti esercitavano il loro dominio mafioso nella zona di Piano di Scala, divenuta sede della riunione della cosca capeggiata da Luciano LEGGIO, per la ripartizione dei proventi delle azioni criminose commesse, per la macellazione clandestina del bestiame proveniente dai numerosi abigeati consumati e per la ideazione ed organizzazione dei piani criminali.

A Piano di Scala i LEGGIO "Fria" impiantarono una società armata con il "Capitano" DI CARLO Angelo in un secondo tempo con LEGGIO Luciano (formalmente rappresentato dal padre), della società della cui gestione ed amministrazione si occupava prevalentemente LEGGIO Leoluca con i sistemi in parte accennati dal DI CARLO.

Riferisce infatti il DI CARLO losca figura di italiano-americano dai precedenti burrascosi, che non ricevette mai la percentuale di utigli spettantegli, col pretesto che tali utili venivano nuovamente investiti per l'incremento del patrimonio sociale. Lo stesso DI CARLO aggiunge di non avere mai avuto un rendiconto della società e di non sapere nulla della destinazione degli animali di sua proprietà.

Dal rapporto della P.S. in data 10 luglio 1964 risulta che molti di tali animali, intestati al DI CARLO o a GAGLIANO Salvatore, nipote e prestanome del DI CARLO, risultano morti o venduti a GUARINO Benedetta moglie di LEGGIO Leoluca.

Gli accertamenti della P.S. sono confermati dallo stesso DI CARLO che in una successiva dichiarazione spiegò che gli animali da lui acquistati venivano intestati o al GAGLIANO o allo stesso LEGGIO Leoluca il quale pertanto era in grado di disporne a suo piacimento come in effetti ne dispose, tant'è vero che sino all'estate del 1964 non aveva dato conto al DI CARLO dell'amministrazione della società.

La perdita subita dal DI CARLO è perciò il corrispondente lucro di Luciano LEGGIO e di Leoluca LEGGIO ammonta a lire 5.000.000 circa.

Non è escluso che i contrasti sorti nel 1958 tra il DI CARLO ed i suoi soci siano stati all'origine dei sanguinosi eventi verificatisi in quell'estate se si pensa che il DI CARLO era intimamente legato al capo-mafia Michele NAVARRA.

Infine la sottoposizione di LEGGIO Francesco e di LEGGIO Salvatore alla sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno in un comune lontano da Corleone - stabilita nel settembre e nel dicembre 1963 - non impedì agli stessi, pur essendo assenti da Corleone, di mantenersi in stretto contatto con gli altri associati.

BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Salvatore, BAGARELLA Leoluca

Sono denunciati come fedeli accoliti di Luciano LEGGIO ed esecutori scrupolosi delle azioni criminose volute dal loro capo.

BAGARELLA Calogero in particolare risulta implicato nelle cmen ti vicende del 1958 oltre ad essere imputato di specifici delitti contro la persona, insieme con il suo inseparabile compagno PROVENZA NO Bernardo.

Dalle deposizioni di STREVA Arcangelo, LISTI Calogero, BRINA Giovanni e ZARZANA Michelina risulta dimostrato l'esistenza del vincolo associativo degli imputati con LEGGIO Luciano, RIINA Salvatore

- 29 -

RUFFINO Giuseppe Bernardo PROVENZANO ed i LEGGIO "Fria".

BAGARELLA Salvatore e Leoluca avevano il compito di curare gli interessi degli associati ed in particolare di LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, insieme con i quali erano proprietari di numerosi capi di bestiame, di mantenere i contatti tra i diversi componenti della "cosca" e di vigilare su Luciano LEGGIO quando costui veniva a Corleone.

PROVENZANO Bernardo e PROVENZANO Giovanni

Anch'essi fanno parte della "cosca" mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO, col compito di esecutori dei crimini voluti dall'associazione.

Un loro fratello, a nome Salvatore, cadde ucciso l'11 febbraio 1961 nel conflitto a fuoco con CORTIMIGLIA Vincenzo, anch'egli rimasto ucciso, omicidio questo che verrà esaminato più avanti.

Dalla citata deposizione di LISTI Calogero risulta provato che PROVENZANO Bernardo, implicato peraltro in numerosi omicidi, è strettamente legato a LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, al LEGGIO "Fria" ed al BAGARELLA, in particolare a BAGARELLA Calogero, come si è visto nell'esaminare la posizione di quest'ultimo.

PROVENZANO Giovanni, pur assegnato al soggiorno obbligato dal settembre 1963, ha continuato a mantenersi in contatto con gli altri componenti dell'associazione, come risulta dai rapporti della polizia.

RIINA Salvatore, RIINA Giacomo, RIINA Pietro, RIINA Gaetano e RIINA Bernardo.

Sono stati i più vicini ed attivi collaboratori di Luciano LEGGIO nelle maggiori attività delittuose dell'associazione ed in particolare nella consumazione dei diversi delitti contro la persona ed il patrimonio.

RIINA Giacomo e RIINA Salvatore possono essere considerati come luogotenenti di Luciano LEGGIO, col compito, il primo di curare i necessari rapporti con la mafia del capoluogo, tanto è vero che si trasferì da Corleone a Palermo fissando il suo domicilio in via Ugdulena ed il secondo, di occuparsi degli "affari" dell'associazione sia a Corleone che a Palermo o dovunque si rendesse necessario il suo intervento.

A conferma di quanto si assume nei confronti del RIINA Giacomo è da ricordare che egli è già stato rinviato a giudizio, insieme con LEGGIO Luciano e LEGGIO Giuseppe, per rispondere di associazione per delinquere nel procedimento penale contro Angelo LA BARBERA + 42.

RIINA Giacomo è titolare di una impresa di autotrasporti nella quale è certamente interessato Luciano LEGGIO, incrementata con il frutto delle imprese criminose commesse.

RIINA Giacomo è il tipico mafioso gonfio di boria e pieno della sua importanza; è significativo al riguardo quanto riferisce LO JACONO Rosalia, vedova di Paolo RIINA, inteso Paolo "u trunzu" ucciso il 3 luglio 1962, raccontando che il marito a volte si doleva del comportamento altezzoso di RIINA Giacomo, suo parente, che mostrava quasi di volerlo ignorare. Evidentemente un mafioso di alto rango come RIINA Giacomo non poteva abbassarsi a dare confidenza ad un galantuomo come Paolo RIINA, vittima probabilmente delle sue scarse simpatie verso i delinquenti dello stampo di Giacomo RIINA.

- 30 -

Sul suo conto è da mettere in rilievo la frequenza dei rapporti col dott. Gaetano LA MANTIA, secondo la deposizione di CIANCIO Santi.

Dalla deposizione di RAVENNA Antonio risulta che anche dal carcere Giacomo RIINA riusciva ad estorcere denaro, tanto è vero che, in due riprese, il RAVENNA gli inviò £.50.000 raccolte tra alcuni impiegati del pastificio Giacalone.

Nonostante il RAVENNA cerchi di presentare la cosa sotto uno aspetto del tutto lecito, appare evidente che egli ed i suoi compagni di lavoro cedettero ad una classica imposizione mafiosa.

Quanto a RIINA Salvatore, oltre ciò che si desume dalle specifiche imputazioni a suo carico, e da aggiungere che trattasi di un pericoloso mafioso già condannato per omicidio ed implicato successivamente in diversi fatti di sangue.

Lo stesso RIINA Salvatore ammette di essersi occupato della collocazione di quelle macchinette con la gru magnetica per la pesca delle sigarette e di altri oggetti, macchinette fornite anche a RIINA Giacomo perchè le distribuisse nei bar e negli esercizi pubblici.

Vengono così confermate le risultanze della polizia sulla ingerenza della "cosca" di Luciano LEGGIO nella vendita e nella distribuzioni di simili macchinette, le quali possono in un certo senso paragonarsi, per l'enorme margine di guadagno riservato al gestore, alle "slot machine" diffuse in America dove sono monopolio dei gangsters.

Sempre nell'interrogatorio dell'imputato risultano dimostrati i suoi stretti e loschi legami con LEGGIO Luciano, LEGGIO Francesco, PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Calogero e Salvatore. Risulta altresì che il fratello RIINA Gaetano e BAGARELLA Salvatore erano gli esponenti della società armentizia alla quale l'imputato e BAGARELLA Calogero si limitavano a prestare la loro autorevole "collaborazione".

Dalla deposizione di PLATA Camilla appare dimostrato il vincolo associativo che univa RIINA Salvatore a Luciano LEGGIO e viene ad essere così smentita la categorica affermazione dell'imputato di non aver mai conosciuto Luciano LEGGIO.

Quanto a RIINA Pietro e RIINA Bernardo è da dire che, secondo i rapporti della polizia essi sono tra i più decisi e temibili esecutori materiali delle imprese criminose attuate dalla "cosca" di Luciano LEGGIO, fratello il primo di RIINA Giacomo e legato ai mafiosi FERRARA.

P A S C U A Giovanni

E' una sinistra figura di mafioso, implicato nei più feroci fatti di sangue commessi nel Corleonese.

Oltre ad essere stato denunciato per l'omicidio della guardia giurata COMAIANNI Calogero e di certo PALAZZOLO Giovanni venne fortemente indiziato per l'omicidio di CASTELLI Calogero e di OGNIBENE Giovanni, barbaramente trucidati nel 1947 in prossimità di Piano di Scala.

Fu a lungo campiere del feudo "rubina" e quindi riuscì ad ottenere la fornitura delle vettovaglie allo ospedale di Corleone sfruttando la sua influenza di temuto mafioso.

Vero è che per lunghi periodi di tempo è stato sottoposto a misure di prevenzione od è stato detenuto, ma ciò non esclude affatto la possibilità della sua attiva partecipazione alle delittuose attività dell'associazione. Il fatto è che Giovanni PASQUA, secondo il

- 30 -

(2)

costume caratteristico dei mafiosi, si sforza di atteggiarsi a vittima di ingiuste persecuzioni e di assumere il ruolo del galantuomo travolto da una serie di fatali coincidenze.

Dalla deposizione di Giovanni CORTIMIGLIA risulta infine che Giovanni PASQUA era conosciuto anche nell'ambiente di Bagheria tanto è vero che il CORTIMIGLIA venne incaricato da tre mafiosi di quella località incontrati prima a Verona eppoi in Germania, di portare i loro saluti al PASQUA allorchè avrebbe fatto ritorno a Corleone.

MANCUSO Marcello Giuseppe, Antonino e Antonio.

I fratelli MANCUSO Marcello rivestono nell'ambiente mafioso di Corleone un ruolo particolare perchè sono riusciti a mantenersi indipendenti tra le cosche avversarie di Luciano LEGGIO e Michele NAVARRA ed i suoi successori.

Nell'immediato dopoguerra si arricchirono rapidamente mediante l'acquisto di terreni effettuato a prezzi molto convenienti.

Secondo notizie confidenziali pervenute alla polizia i fratelli MANCUSO Marcello avrebbero fatto uccidere nell'agosto 1944 il barone Salvatore MANGIAMELLI, probabilmente perchè costui non aveva voluto cedere alle loro pressioni per indurlo a vendere il suo feudo.

E' notorio che i fratelli MANCUSO godono di un forte ascendente nella mafia di Corleone e dei paesi vicini e sono circondati di notevole prestigio, come è noto confermato dal fatto che sono riusciti a lungo a mantenersi estranei ai conflitti tra le cosche avversarie e a non sottostare all'autorità nei di Luciano LEGGIO, né di Michele NAVARRA pur essendo stati più legati a quest'ultimo ed ai suoi greggi.

Il 19 maggio 1963 MANCUSO Marcello Giuseppe rimase ferito in un attentato alla sua vita, mentre usciva dal circolo "Buoni amici" verso le ore 20,30-20,45. Gli autori dell'attentato sono rimasti ignoti anche perchè MANCUSO Marcello Giuseppe si è ostinatamente rifiutato di fornire qualsiasi indicazione utile per la identificazione dei suoi avversari.

E' da sottolineare che l'attentato alla vita di MANCUSO Marcello Giuseppe segue di pochi giorni quello alla vita di Francesco Paolo STREVA acerrimo nemico di Luciano LEGGIO, commesso il 10 maggio 1963. Tale coincidenza induce a ritenere che il tentato omicidio del 19 maggio fu forse una rappresaglia per quello del 10 maggio ed, in tale ipotesi, che MANCUSO Marcello Giuseppe si era deciso a schierarsi dalla parte di Luciano LEGGIO.

Dalla deposizione del Brigadiere di P.S. ACCORDINO Tindaro, risulta che MANCUSO Marcello Giuseppe avrebbe cercato reiteratamente di intromettersi come paciere tra le cosche in lotta, al fine di realizzare quella conciliazione necessaria per consentire ai mafiosi di agire con maggiore libertà e sicurezza e di mantenere le loro posizioni privilegiate senza attirare, con il ripetersi di eclatanti fatti di sangue, la molesta attenzione della polizia.

MANCUSO Francesco

E' indicato come uno dei più pericolosi e sanguinari sicari della cosca di Luciano LEGGIO. - Trattasi di un mafioso spavaldo e particolarmente esperto nell'uso delle armi da fuoco.

Nel dicembre del 1958 venne denunciato per l'omicidio di Carmelo IO BUE in concorso con RIINA Salvatore, Luciano LEGGIO e RUFFINO Giuseppe

(2) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

- 31 -

Secondo gli accertamenti della polizia, risulta legato da buoni rapporti a Giovanni PASQUA e ciò è confermato dalla posizione di Giovanni PASQUA.

Sul suo conto è da aggiungere che è implicato nell'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIA come si vedrà più avanti.

Nel fondo di proprietà sua, sito in contrada "Celso" di Monreale furono rinvenuti, nel settembre 1964 un fucile mitragliatore "Sten" dei fucili da caccia, una carabina, una pistola ed un discreto quantitativo di munizioni.

BRIGANTI Salvatore e IANNAZZO Liborio

Costoro appartengono alla cosca già capeggiata dal defunto Michele NAVARRO poi GOVERNALE Antonino inteso "FINCICIDA" e da TROMBARDI Giovanni inteso "U SIGNURUZZU" entrambi misteriosamente scomparsi nel 1961 ed infine da Francesco Paolo STREVA ucciso nell'imboscata di "Pirrello".

Briganti Salvatore in particolare era stato il braccio destro di GOVERNALI Antonino col quale aveva anche costituito una società alimentare e ne prese il posto di campiere, dopo la sua sparizione, presso la fattoria "Ridocco" appartenente alla vedova del Barone PATERNOSTRO.

Secondo le notizie pervenute alla polizia BRIGANTI Salvatore avrebbe partecipato al conflitto del 6 settembre 1958 in cui rimasero uccisi i fratelli MARINO e Pietro MAIURI ed all'omicidio del capraio SOTTILE Salvatore, informatore di Luciano Leggio - 23 novembre 1960 -.

Verso la fine del 1963 gli organi di polizia di Corleone ebbero sentore che i supersisti mafiosi del gruppo NAVARRO intendevano riorganizzarsi per opporsi con rinnovata energia al gruppo LEGGIO e preparare una violenta rappresaglia al triplice omicidio di "Pirrello" e che a tale scopo, avevano deciso di riunirsi nella fattoria "Ridocco".

La sera del 28 dicembre 1963, verso le ore 22 Carabinieri e Guardie di P.S. circondavano la masseria e quindi vi facevano irruzione procedendo all'arresto del BRIGANTI trovato nascosto in una soffitta ed al fermo di certo DI PUMA Angelo. Poco prima dell'operazione di polizia fu visto un individuo allontanarsi di corsa dalla masseria dove stazionava davanti alla porta e dileguarsi nella campagna.

Secondo il BRIGANTI quella sera egli aspettava l'arrivo del Dr. GUCCIONE genero della baronessa PATERNOSTRO il quale doveva portare dei pulcini di allevamento spediti da Milano a Palermo per via aerea.

Dalle indagini svolte al riguardo risulta che tali pulcini dovevano arrivare a Palermo il 29 o 30 dicembre e pertanto e da escludere che la sera del 28 fosse in attesa del Dr. GUCCIONE.

Il contegno tenuto dal BRIGANTI allorchè le forze di polizia penetrarono nella masseria, la presenza dello sconosciuto davanti all'ingresso del caseggiato, allo scopo evidente di controllare le persone che arrivavano ed infine il rinvenimento di un notevole quantitativo di munizioni per pistole e fucili inducono fondatamente a ritenere che Salvatore BRIGANTI quella sera era in attesa degli altri associati sfuggiti per un caso alla sorpresa della polizia.

Quando a IANNAZZO Liborio, appare il dubbio che egli possa essere lo sconosciuto allontanatosi dalla masseria "Ridocco" allo

- 32 -

arrivo della polizia, e da dire che trattasi di elemento mafioso notoriamente legato alla "cosca" NAVARRIANA ed in particolare a BRIGANTI Salvatore già indiziato quale autore di gravi delitti.

FERRARA Calogero, FERRARA Pietro, STREVA Vincenzo e MAIURI Antonino.

Tutti i predetti appartengono alla cosca mafiosa capeggiata da Michele NAVARRA e parteciparono attivamente alle imprese criminose del loro gruppo, ricavandone almeno sino a quando Michele NAVARRA fu il capo incontrastato della mafia di Corleone vantaggi e benefici.

I due FERRARA furono implicati nel processo per i fatti del 2 agosto e del 6 settembre 1958 e ciò è una conferma della loro posizione nella mafia del Corleonese.

Quanto a Strega Vincenzo, nipote di Strega Francesco Paolo, trattasi di un temibile esponente della cosca navarriana, indiziato quale autore di efferati delitti, ed in particolare dell'omicidio di Cammarata Salvatore, ucciso il 27 gennaio 1959.

Nonostante dall'ottobre 1961 si sia trasferito a Perosa Argentina provincia di Torino, perchè assegnato al soggiorno obbligatorio, risulta dagli accertamenti della Polizia che egli, alla pari di altri mafiosi, continuò a mantenersi in stretto contatto con i suoi complici e a far parte quindi dell'associazione mafiosa, di cui era uno degli elementi più in vista.

Maiuri Antonino è un vecchio mafioso, legato da profondi vincoli a Navarra Michele ed ai maggiori e più autorevoli esponenti della cosca navarriana, quali Governali Antonino, Trombadore Giovanni e Collura Vincenzo - ucciso il 24 febbraio 1957.

Appartiene a famiglia di mafiosi, essendo fratello di Maiuri Giovanni, già processato per associazione per delinquere, e zio di Maiuri Pietro, ucciso all'età di 17 anni nel sanguinoso conflitto del 6 settembre 1958.

Dagli accertamenti della polizia giudiziaria risulta che il MAIURI ha ricevuto ingenti profitti dalla sua attività delinquenziale tanto da assicurarsi una discreta posizione economica.

Il MAIURI faceva parte di quel gruppo di mafiosi capeggiato da BRIGANTI Salvatore, gruppo che verso la fine del 1963 cerco di riprendere il controllo della situazione approfittando anche del fatto che Luciano LEGGIO ed i suoi accoliti, specialmente dopo il triplice omicidio, erano attivamente ed insistentemente ricercati e perciò non in grado di fronteggiarli efficacemente.

DI GREGORIO Giuseppe, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro

I predetti appartengono alla "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO secondo quanto risulta dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

MARINO Leoluca, cognato di Luciano LEGGIO avvalendosi del prestigio derivantegli dal legame di affinità col temuto mafioso, e riuscito ad imporsi nell'ambiente dei commercianti di grano di Corleone, esercitando in questo campo un dominio incontrastato e realizzando in tal modo ingenti profitti sia per se che per il cognato certamente interessato in quella attività.

La sua posizione di commerciante gli offriva la possibilità di compirere per conto e nell'interesse del cognato ed altri affiliati operazioni bancarie e finanziarie, di occuparsi della gestione dei

- 33 -

loro affari e di aiutarli in definitiva ad assicurarsi il provento delle loro delittuose attività.

Quando a DI GREGORIO Giuseppe, costui, secondo i rapporti della polizia è strettamente legato a Giovanni PASQUA e a Giuseppe RUFFINA che lo tenevano in conto per le sue spiccate doti fisiche ed aveva, nella associazione, lo specifico compito di mantenere i contatti fra Luciano LEGGIO, RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo.

LISOTTA Pietro, infine, è notoriamente uno dei più pericolosi elementi dell'associazione, particolarmente vicino a Luciano LEGGIO e ai mafiosi più in vista. Godeva di un forte ascendente tra i mafiosi locali ed incuteva soggezione e timore agli onesti cittadini di Corleone.

MARINO Bernardo fu Giuseppe nato nel 1904

La sua appartenenza all'associazione per delinquere è dimostrato dalla sua responsabilità, e verrà più avanti esaminata, in ordine all'omicidio di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino.

La consumazione di tale reato in concorso con Luciano LEGGIO, RUFFINO Salvatore, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo induce fondatamente a ritenere che il MARINO godeva della fiducia dei predetti e che pertanto faceva parte dell'associazione.

Il compartimento da lui tenuto, in occasione di quel fatto di sangue, è rilevante al fine di affermare che egli era associato alla "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO.

E' sintomatico quando riferisce la vedova del PIRAINO, a nome ZARZANA Michelina, sull'incontro con MARINO Bernardo la sera in cui attendeva del proprio marito, e sui timori nutriti per la propria incolumità. La donna non avrebbe avuto alcuna ragione di preoccuparsi in quel modo se non avesse avuto in qualche modo sentore pur non avendolo ammesso, della posizione del marito nell'ambiente mafioso di Corleone e dei suoi legami con pericolosi delinquenti.

S A L E R N O Francesco

Secondo gli accertamenti compiuti dalla polizia SALERNO Francesco appartiene, alla cosca di Luciano LEGGIO ed aveva il compito di provvedere al trasporto degli elementi dell'associazione che dovevano spostarsi da una località all'altra.

Fu SALERNO Francesco ad accompagnare MARINO Bernardo in località "Lavanche" il giorno in cui venne realizzato il piano architettato per eliminare Francesco Paolo STREVA.

Subito dopo il delitto l'imputato venne interrogato dalla polizia alla quale rese una evasiva dichiarazione; quindi si allontanò da Corleone, limitandosi a far qualche fugace e clandestina apparizione e si trasferì primo a Palermo e poi in località Aspra di Bagheria abbandonando senza una plausibile ragione, l'attività di commerciante di stoffe svolta fino a quel momento a Corleone e nei paesi vicini.

Sul conto di SALERNO Francesco è da aggiungere che, secondo notizie pervenute alla polizia, egli avrebbe partecipato al sequestro ed alla eliminazione di Vincenzo LISTI', scomparso il giorno 11 luglio 1962 in occasione di una gita a Palermo.

- 34 -

MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino.

Le responsabilità di costoro in ordine al reato di associazione per delinquere furono accertate in occasione dell'arresto di Luciano LEGGIO eseguito il 14 maggio 1964 nell'abitazione di SORISI Leoluchina.

E' da premettere che i predetti sono stati già giudicati dal Tribunale di Palermo per il reato per associazione per delinquere insieme con LEGGIO Luciano e CARBONE Nunzia, moglie di LAURICELLA Giuseppe e per quello di favoreggiamento personale insieme con la stessa CARBONE nonché con MARINO Pasquale, SORISI Maria Grazia, LA ROSA Francesco, LA ROSA Nunzia, PACE Giuseppe e LA ROSA Ignazia ed assolti dalla prima imputazione per insufficienza di prove, con sentenza del 23 febbraio 1965. (3)

A parte la considerazione della citata sentenza ^{che} non è definitiva è da rilevare che l'indagine del Tribunale fu limitata all'attività svolta dagli imputati insieme con Luciano LEGGIO, in un breve periodo di tempo, senza tener conto dei rapporti e dei legami che con gli altri associati nel quadro più ampio dell'attività delinquenziale della mafia di Corleone.

Del resto il Tribunale, nella sentenza in questione, non esclude le responsabilità degli imputati, bensì affermò semplicemente che le prove raccolte non erano sufficienti per affermare l'esistenza di un vincolo associativo tra Luciano LEGGIO e gli altri allo scopo di commettere delitti, e che nel processo non vi era alcuna traccia di delitti attribuiti a LEGGIO, da solo con complici sconosciuti.

Seppoi, per ipotesi, si volesse accedere alla tesi difensiva, secondo la quale la responsabilità di MARINO Francesco Paolo e degli altri è stata già definitivamente e completamente vagliata dal Tribunale, si dovrebbe arrivare ad analoga conclusione anche per lo stesso Luciano LEGGIO il quale dovrebbe essere così proscioltodalla imputazione in esame, nonostante lo schiacciante numero di prove a suo carico. Il fatto è, in definitiva, che il procedimento in esame non è un duplicato del processo trattato dal Tribunale e definito con la sentenza del 23 febbraio 1965, perchè si riferisce ad una situazione delinquenziale molto più complessa e diversa sia per i fatti oggetto dell'indagine, sia per il numero e l'identità dei protagonisti sia infine per il più ampio periodo di tempo investito. (4)

Occorre ancora ribadire che la responsabilità a titolo di associazione per delinquere deriva dalla partecipazione alla associazione e non già dalla partecipazione diretta o indiretta ai reati commessi dagli associati.

E' sufficiente pertanto per la esistenza del reato degli associati prestino sostanzialmente la loro adesione al programma criminoso dell'associazione ed agiscono coerentemente a tale adesione, non essendo affatto richiesto che gli associati svolgano insieme e con continuità la loro attività e che si conoscano tutti personalmente.

Non occorre ciò la concreta partecipazione ai delitti ideati e voluti dall'associazione, ma basta il consenso all'eventualità anche indeterminata delle imprese da compiere, consenso che, ovviamente, non deve essere prestato in modo formale e solenne, perchè è sufficiente che sia dimostrato attraverso atteggiamenti e comportamenti opportunamente valutati in relazione alle diverse risultanze processuali.

§

(3) (4) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 35 -

MARINO Francesco Paolo è un facoltoso commerciante di mobili considerevolmente arricchitosi in maniera inesplicabile, nello spazio di circa un decennio.

Dal rapporto della polizia tributaria in data 10 dicembre 1964 risulta infatti che MARINO Francesco Paolo, il quale iniziò la sua attività di commerciante verso il 1938 come rivenditore di mobili usati, acquistò tra il 1948 ed il 1957, case, magazzini e terreni, intestati a suo nome o a quello della sua amante, CHIARINI Lucia, per un valore di centinaia di milioni.

Tale arricchimento costituisce la conferma di quanto la polizia ha riferito in merito alla losche attività di MARINO Francesco Paolo ed ai suoi stretti legami con i peggiori mafiosi della città.

Dalla deposizione di DE STEFANI Giuseppe risulta che lo stesso vendette a MARINO Francesco Paolo un fondo di sua proprietà sito in località "Lochicello di Partinico per il prezzo di 44 milioni.

Apparentemente tale vendita ha un aspetto del tutto lecito, ma se si considerano le circostanze che la precedettero, si ha motivo di ritenere che esse fu conseguenza di una tipica imposizione mafiosa.

Infatti il DE STEFANI verso il 1952 venne sequestrato e immediatamente liberato, senza pagare alcun riscatto; subito dopo decise di vendere il fondo Lochicello però, nonostante si trattasse di terreno molto produttivo, non ricevette per un anno nessuna offerta sino al momento in cui non si presentò, unico possibile acquirente, il MARINO Francesco Paolo.

Ciò fa ritenere che il DE STEFANI fu sequestrato proprio perchè lo si voleva intimidire per costringerlo a vendere ed ad allontanarsi da Lochicello, tanto è vero che egli appena liberato decise subito di disfarsi del fondo e di trasferirsi da Palermo.

Che la vendita sia stata controllata e manovrata dalla mafia è dimostrato poi dal fatto che, per un anno, nessuno si offrì di comprare pur trattandosi di un fondo rustico sito vicino a Partinico e lungo la strada nazionale Palermo Trapani, molto fertile e di valore notevolmente superiore. Dopo un anno si presenta MARINO Francesco Paolo è rapidamente conclude l'affare.

Questo episodio basta da solo per indicare che l'imputato è un mafioso perchè solo un mafioso data la situazione esposta, poteva acquistare il fondo Lochicello.

Quanto ai legami del MARINO con Luciano LEGGIO e sufficiente rilevare che dalle ammissioni dell'imputato e dalle dichiarazioni di MARINO Pasquale, di CORSINI Rosa e di CHIARINI Lucia, nonché da quelle delle infermiere TRAINA Angela, PLATA Carmela, AIELLO Maria, del Prof. Agostino CAVADI e del Dr. Salvatore MARINO risulta che lo imputato accolse Luciano LEGGIO nella propria abitazione ospitandolo per diversi giorni, si interessò per farlo ricoverare presso l'Ospizio Marino "E. Albanese", dove si recava assiduamente a visitarlo, come pure per farlo accompagnare dai suoi congiunti in luoghi di cura come Montecatini.

In considerazione di tali circostanze e della posizione del MARINO nell'ambiente della mafia palermitana, non è credibile che egli non conoscesse la vera identità del sedicente Gaspare CENTINEO, anche perchè il MARINO, frequentando Partinico, per i suoi interessi a Lochivello necessariamente non poteva ignorare chi fosse il vero Gaspare CENTINEO.

- 36 -

Anzi proprio per questa ragione vi è da pensare che sia stato proprio MARINO Francesco Paolo a suggerire a Luciano LEGGIO di assumere la identità di Gaspare CENTINEO.

E da aggiungere che Luciano LEGGIO, delinquente diffidente ed astuto, reso ancora più guardingo dalla lunga latitanza, non si sarebbe certamente messo completamente nelle mani del MARINO, se non fosse stato sicuro di potersi pienamente fidare di lui.

A proposito delle giustificazioni fornite dal MARINO, e da rilevare che non si è riusciti a identificare il mediatore di vino a nome PULLARA o POLLARA Domenico, che gli avrebbe presentato il sedicente CENTINEO, nonostante le ricerche effettuate a Marsala.

Inoltre il Maresciallo dei CC. AMATO Giuseppe ha smentito la affermazione del MARINO circa la sua intenzione di denunciare il sedicente CENTINEO. Infatti il Maresciallo AMATO ha precisato che il MARINO Francesco Paolo gli parlò genericamente di un credito che non riusciva a recuperare, senza fargli il nome del presunto debitore.

LA MANTIA Gaetano, medico chirurgo, è, insieme con MARINO Francesco Paolo, la persona in cui Luciano LEGGIO riponeva la massima fiducia. E' come si è già detto parlando del MARINO, tale fiducia è nota che Luciano LEGGIO sapeva che non aveva nulla da temere LA MANTIA.

Che tale fiducia forse ben riposta, risulta dal comportamento tenuto dal LA MANTIA sin dal momento in cui fu per la prima volta interrogato sul conto del sedicente Gaspare CENTINEO. Se il LA MANTIA, come ha sostenuto, fosse stato in buona fede, non si sarebbe, mostrato ambiguo e reticente ma si sarebbe sforzato di fornire tutte le indicazioni richiestegli.

Ne può giustificarsi che tale contegno fu dovuto al fatto che non si ricordava più di quel paziente, poichè risulta dagli accertamenti compiuti che egli spiegò a favore dello stesso una assistenza continua e premurosa, di cui non poteva non ricordarsi con esattezza.

Certo è difficile accogliere l'idea del professionista soprattutto di un medico complice di un fuorilegge ma purtroppo tutte le risultanze processuali denotano con evidenza nel dr. LA MANTIA un affiliato della "cosca" mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO.

E nel suo caso non può parlarsi ne di leggerezza ne di superficialità, perchè l'attenzione scrupolosa posta dal LA MANTIA nello assistere Luciano LEGGIO nel curare la sistemazione nell'ospizio "E. Albanese" in una camera appartata, nel mantenere una estrema riservatezza sul suo paziente, nel farlo circolare in ore notturne denotano che l'imputato ben conosceva la identità di Luciano LEGGIO ed in conseguenza agiva con la piena consapevolezza di prestare aiuto e collaborazione ad un pericoloso fuorilegge.

A questo punto si potrebbe sostenere che il LA MANTIA, in questa ipotesi, deve rispondere, semmai, di favoreggiamento personale, reato per il quale venne giudicato e condannato dal Tribunale di Palermo. Ma non è così perchè l'attività dell'imputato tenuto conto delle considerazioni già fatte, fu determinata non dall'intento sempre biasimevole di aiutare un delinquente per presunte ragioni umanitarie, ma da motivi ben più profondi e consistenti, dovuti agli stretti legami esistenti fra il dottor LA MANTIA ed il capo mafia. Questa affermazione trova conferma nei rapporti esistenti tra il LA MANTIA e il mafioso MARINO Francesco Paolo, nel fatto che il LA MANTIA proviene da una borgata quanto mai inquinata dalla mafia, cioè da Ciaculli; dove per sua stessa ammissione, conosceva i famigerati GRECO ed

- 37 -

infine nella deposizione resa da CIANCIO Santi;

Costui, titolare di un magazzino per la vendita di materiali edilizi ubicato in via Mariano Stabile ai numeri civici 12 e 14, accanto all'ingresso dell'edificio in cui abitava il dottor LA MANTIA ha riferito che molti Corleonesi, suoi clienti, e tra essi RIINA Giacomo ed un nipote di costui, di nome LEGGIO frequentavano abitualmente il LA MANTIA o recandosi a trovarlo nella sua abitazione o incontrandosi con lui davanti al portone o nei pressi.

Il LA MANTIA, pertanto, sin dal 1953/1954 manteneva oscuri rapporti con i mafiosi di Corleone.

SORISI Leoluchina è la donna nella cui abitazione venne arrestato Luciano LEGGIO e fu successivamente rinvenuto un notevole quantitativo di armi e munizioni.

Dalla deposizione di TRAPANI Leonarda insegnante incaricata a Corleone nell'ottobre 1963, risulta che la SORISI nel novembre successivo chiese alla DI TRAPANI, che era alloggiata in casa sua, di lasciarle libera la camera occupata, perchè doveva farvi eseguire dei lavori di riparazione (mai peraltro eseguiti).-Ciò dimostra che la SORISI era stata già avvertita dall'arrivo, più o meno imminente di Luciano LEGGIO, per cui fu costretta a rinunciare alla sua pensionante ed al reddito ricavato dall'affitto della camera, che poi venne effettivamente occupato da Luciano LEGGIO.

SORISI Leoluchina era quindi persona devota al fuorilegge e legata all'associazione. In occasione dell'arresto diede prova dei suoi affettuosi sentimenti per Luciano LEGGIO abbracciandolo e baciandolo.

Di LEGGIO Maria Concetta è da dire anzitutto che è la moglie di RIINA Giacomo, uno degli elementi più in vista dell'associazione, è più strettamente legati a Luciano LEGGIO. Le sue frequenti visite a Luciano LEGGIO all'epoca in cui era ricoverato all'ospizio marino visite provate dalle deposizioni di TRAINA Angela ed AIELLO Maria, dimostrano che la donna manteneva i contatti così come faceva pure RIINA Salvatore, tra Luciano LEGGIO ed altri affiliati, tra i quali il marito ed i nipoti, cioè il LEGGIO "Fria".

LAURICELLA Giuseppe era già noto alla polizia per i suoi loschi legami con la mafia dell'Acquasanta.

Verso il 1956/57 riuscì a farsi assumere come guardiano notturno nell'albergo "Villa Igea" e da allora, per effetto della sua "autorevole" presenza, cessarono i furti prima lamentati.

LAURICELLA, inoltre, come risulta dalle deposizioni di GAMBINO Salvatore, PERILLO Giovanni, e LANZETTA Salvatore, si occupava anche della collocazione delle cosiddette "gru magnetiche", attività monopolizzata o controllata dalla mafia secondo le indagini della polizia confermate dalle ammissioni di RIINA Salvatore.

Nel periodo in cui Luciano LEGGIO fu ricoverato all'ospizio marino, LAURICELLA si recò spesso a visitare il fuorilegge, come affermarono categoricamente le infermiere PLAIA Camilla e TRAINA Angela.

Tali visite dimostrano un vincolo associativo esistente tra il LAURICELLA ed il capo mafia di Corleone.

Quanto alle giustificazioni dell'imputato, di essersi cioè recato all'ospizio marino per visitare l'ingegnere MARCHETTA degente nello stesso reparto in cui era ricoverato Luciano LEGGIO, esse sono praticamente smentite dallo stesso MARCHETTA, il quale dichiarò di che effettivamente il LAURICELLA qualche volta andò a trovarlo nella sua camera ma aggiunse che ciò fu per lui motivo di viva sorpresa,

- 38 -

conoscendo il LAURICELLA solo di vista, non sapeva spiegarsi il motivo di tali premure.

Quindi LAURICELLA non si recava allo ospizio marino per interessarsi della salute dell'ing. MARCHETTA che gli era quasi sconosciuto, bensì per incontrarsi con Luciano LEGGIO.

Essendosi accorto che la camera vicina era occupata dal MARCHETTA, ne approfittò per farsi vedere da costui o allo scopo di precostituirsi un alibi o per creare dei rapporti più confidenziali con una persona di riguardo che in avvenire avrebbe potuto essergli utile.

Anche La Rosa Antonino era uno degli intimi di Luciano LEGGIO, quando costui era ricoverato all'ospizio marino come risulta dalla deposizione di PLATA Camilla. Successivamente egli ospitò Luciano Leggio nella propria abitazione facendolo nascondere in una botola ingegnosamente costruita e camuffata alla quale si poteva accedere da un armadio a muro.

Sul conto del LA ROSA è da aggiungere che trattasi di elemento legato secondo le indagini della polizia ai famigerati GRECO.

A questo punto è da mettere in evidenza il comportamento processuale delle infermiere AIELLO Maria, PLATA Camilla e TRAINA Angela, le cui chiare, precise e dettagliate deposizioni sono state di estrema rilevanza per l'accertamento delle responsabilità degli imputati di cui sopra si è detto.

Queste giovani donne, dando prova di un coraggio e di un senso di civismo non comune e purtroppo molto rare nel nostro ambiente, non hanno minimamente esitato a rivelare tutto ciò che sapevano e a fornire indicazioni per la identificazione degli imputati, pur essendo perfettamente consapevoli della pericolosità dei soggetti da loro accusati.

Questo eccezionale comportamento merita un particolare rilievo perchè per debellare la mafia occorre anche la collaborazione completa ed aperta di tutti i cittadini, occorre che la piaga dell'omertà venga finalmente eliminata.

VINTALORO Angelo

Era uno dei maggiorenti della cosca mafiosa di Michele NAVARRA e per questa ragione si attirò l'odio di Luciano LEGGIO specialmente dopo che lo stesso sfuggì nella primavera del 1958 all'aggressione di un gruppo di avversari che per coglierlo di sorpresa si erano nascosti in un magazzino appartenente al VINTALORO nella masseria di Piano di Scala.

Da allora Angelo VINTALORO per timore delle rappresaglie di Luciano LEGGIO, fu costretto a rinserrarsi nella sua abitazione, senza più recarsi in campagna.

Dalla deposizione di Giovanni COTIMIGLIA risulta che l'imputato è notoriamente uno dei più malfamati mafiosi di Corleone. Giovanni COTIMIGLIA accusa apertamente e senza mezzi termini il VINTALORO di essere un mafioso "a spadroneggiare e ad imporre la sua volontà senza scrupoli e senza rispetto per niente e per nessuno".

Lo stesso COTIMIGLIA, pur in maniera poco chiara, prospetta l'ipotesi che il fratello Vincenzo ucciso il 11 febbraio 1961 era un gregario di Angelo VINTALORO e, prima ancora, di Michele NAVARRA. L'ipotesi trova conferma nel fatto che l'omicidio di Vincenzo COTIMIGLIA è attribuito alla "cosca" di Luciano LEGGIO.

- 39 -

TRONCALE Francesco

E' un noto mafioso di Bisacquino trasferitosi a Palermo per contrasti probabilmente avuti con la mafia del suo paese.

L'esistenza nella sua abitazione di un nascondiglio costruito in un'epoca in cui non aveva ragione di preoccuparsi per un imminente arresto, denota che egli teneva per la propria incolumità a tal punto da cautelarsi da una eventuale irruzione dei suoi misteriosi nemici nella propria abitazione.

Oltre che con la mafia di Corleone risulta legato con quella di Palermo ed è stato già rinviato a giudizio per rispondere di associazione per delinquere aggravata nel procedimento penale contro Angelo LA BARBERA più 43 e di quello contro TORRETTA Pietro più 120.

Secondo le indagini della polizia, TRONCALE Francesco, pur mantenendosi nell'ombra, è stato uno dei più attivi collaboratori di Luciano LEGGIO, più volte implicato in oscure vicende delittuose ed, in particolare nelle sparizioni di GOVERNALI Antonino e TROMBARDONE Giovanni che sarebbero stati da lui persuasi a recarsi ad un appuntamento da dove non fecero più ritorno.

Col pretesto della sua attività di commerciante di latticini, TRONCALE Francesco si recava spesso a Corleone e a Bisacquino, mantenendosi così in contatto con le "cosche" mafiose di dette località.

BONANNO Giovanni

BONANNO Giovanni fa parte della "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO, secondo quanto risulta dai rapporti della polizia, ed è legato da stretti vincoli a RUFFINO Giuseppe che è compare del di lui padre.

Sempre in base alle indagini della polizia RUFFINO Giuseppe più volte trovò rifugio nell'abitazione di BONANNO Giovanni il quale si adoperava per mantenere i contatti tra lo stesso RUFFINO e gli altri associati.

CATALANO Michele e ZITO Rosario

L'appartenenza di costoro alla cosca mafiosa capeggiata da Luciano LEGGIO è dimostrata dagli stretti rapporti mantenuti con LEGGIO Leoluca, il quale venne arrestato il 9.9.1964 dopo un lungo periodo di latitanza, nell'abitazione del CATALANO ubicata nelle vicinanze di quella dello ZITO, da dove, nelle medesime circostanze di tempo, un individuo rimasto sconosciuto si diede alla fuga.

Secondo il rapporto di denuncia, sia lo ZITO che CATALANO erano stati già segnalati come attivi collaboratori di LEGGIO Leoluca e di RUFFINO Giuseppe (il quale sarebbe stato lo sconosciuto fuggito dall'abitazione di ZITO Rosario), con l'incarico specifico di provvedere alla riscossione delle somme di denaro che i proprietari della zona erano costretti a pagare sotto minaccia delle più dure rappresaglie.

Sempre dalle indagini della polizia è emerso che gli imputati ripetutamente erano stati visti, armati, insieme con i detti RUFFINO Giuseppe e LEGGIO Leoluca.

La notizia riferita trova una indiretta conferma nel rinvenimento in casa dello ZITO di una pistola in perfetta efficienza, tenuta dall'imputato sotto il guanciale.

- 40 -

BILLERI Leoluca

Dal 1962 bidello della scuola media di Corleone, esercitava in precedenza il mestiere di contadino.

Fornito di un'autovettura di sua proprietà, era solito fare la spola tra ~~Itahixxxxxxxxxx~~ Corleone ed i paesi vicini o le masserie dei dintorni, senza una plausibile ragione lecita; in realtà aveva il compito di mantenere i contatti tra i componenti dell'associazione. (5)

Ciò è confermato pure dal fatto che prima di ottenere il posto di bidello, frequentava la masseria di Piano di Scala, mantenendo buoni rapporti con i LEGGIO "Fria" non giustificati da ragioni di lavoro o da comunioni di interessi o di affari.

Secondo le indagini della polizia trattasi di un subdolo e pericoloso gregario della "cosca" di Luciano LEGGIO.

CENTINEO Gaspare

E' notoriamente uno dei più temibili esponenti della mafia di Partinico -paese particolarmente inquinato dalla delinquenza organizzata-.

Nei vari rapporti dei Carabinieri, della Pubblica Sicurezza e della Polizia Tributaria è indicato come individuo appartenente alla mafia e legato ai più malfamati mafiosi della provincia.

Il vincolo associativo esistente tra Gaspare CENTINEO e Luciano LEGGIO è dimostrato dal fatto che il mafioso di Corleone assunse la identità dell'imputato, sia pure con generalità leggermente diverse.

Come si è già detto, parlando di MARINO Francesco Paolo, Luciano LEGGIO; indivuo estremamente diffidente e furbo, non avrebbe certo utilizzato una qualsiasi carta di identità col rischio di una spiacevole sorpresa. Pertanto, il fatto che utilizzò un documento intestato a CENTINEO Gaspare fa ritenere che costui era al corrente del mascheramento adottato dal fuorilegge di Corleone, il quale, dal suo canto conosceva la persona sotto la cui spoglie si nascondeva.

Dalla deposizione del Maresciallo dei Carabinieri CALECA Filippo risulta che CENTINEO Gaspare da umile contadino riuscì nel giro di pochi anni a conseguire una cospicua posizione economica. Tale rapido arricchimento non giustificato da una lecita attività di lavoro è certamente frutto di imprese delittuose e di loschi traffici.

E' molto importante quanto riferisce il predetto Maresciallo CALECA in merito all'influenza esercitata dal CENTINEO sulla impresa di VIANINI che ha l'appalto della costruzione della diga sul fiume Jato, di cui si è tanto discusso e scritto, perchè costituisce una altra dimostrazione di quanto si è ripetutamente detto sulle deleterie infiltrazioni della mafia nei più svariati settori della vita pubblica.

Quanto alle giustificazioni di CENTINEO Gaspare di essere cioè vittima della persecuzione dello scrittore Danilo DOLCI basta obiettare che ne lo scrittore Danilo DOLCI ne alcun altro, in mancanza di precisi motivi di rancore personale, avrebbe avuto ragione di accanirsi contro Gaspare CENTINEO, se egli fosse stato veramente l'innocuo e modesto cittadino al quale si atteggia.

La verità è che Gaspare CENTINEO secondo, il costume tipico dei mafiosi specialmente di alto rango, tende a camuffarsi da cittadino rispettabile ed ossequiente alle leggi e a presentarsi come vittima di ingiuste persecuzioni ad opera, secondo i casi, o di privati cittadini o della polizia o di potenti e misteriosi nemici, ~~senza~~ e ciò che si riesca mai a chiarire il motivo di tali presunte persecuzioni.

(5) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 41 -

DI CARLO Angelo

Trattasi di un mafioso rimpatriato definitivamente dall'America verso il 1951, legatosi ai più malfamati esponenti della mafia palermitana quali SORCI Antonino (col quale era socio nell'istituto sovvenzioni e prestiti), MATRANGA Antonino, TROIA Mariano, MANCINO Rosario -è Corleonese- quali LEGGIO Leoluca e suoi congiunti intesi "Fria".

Fu implicato verso il 1952 in una oscura vicenda di contrabbando di droga, insieme con l'italo americano Franck COPPOLA e con altri equivoci figure.

Vero è che il DI CARLO fu particolarmente estromesso dalla azienda armentizia di Piano di Scala, come si è visto nello esaminare la posizione dei LEGGIO "Fria", ma ciò non esclude che egli sia un mafioso e che abbia fatto parte della mafia di Corleone, in considerazione degli stretti legami mantenuti in passato con la delinquenza organizzata di Palermo e Corleone.

CRISCIONE Biagio

Appartiene notoriamente alla mafia di Corleone, secondo quando riferisce la polizia sul suo conto, indicandolo come attivo affiliato alla cosca di Luciano LEGGIO.

E' da rilevare che il CRISCIONE proviene da una famiglia di noti mafiosi, tra i quali il famigerato CRISCIONE Pasquale a suo tempo implicato nell'uccisione di Placido RIZZOTTO.

Anche attraverso la deposizione della Guardia di P.S. GIANNASI Augusto, che mette in risalto l'intimità dell'imputato con il bottegaio Paolo RIINA ucciso il 3.7.1962, appare provata l'appartenenza del CRISCIONE all'associazione mafiosa.

COTTONE Pietro

Secondo il rapporto di denuncia risulta legato ai mafiosi che come MARINO Leoluca, controllavano il commercio dei cereali nel Corleonese. Aveva altresì il compito di mantenere i contatti tra i diversi componenti della cosca sia in paese che nella provincia.

L'igienezza di cui gode non appare giustificata da una corrispondente attività di lavoro e si spiega piuttosto con gli illeciti utili realizzati mediante la partecipazione alle imprese criminali della "cosca" mafiosa.

Il perdurare del suo stato di latitanza costituisce una conferma della sua qualità di mafioso ed una dimostrazione delle oscure complicità di cui ancora l'imputato riesce ad avvalersi per sottrarsi alle incessanti ricerche della polizia.

STREVA Antonino

E' uno dei maggiori esponenti della mafia di Corleone, riuscito sino all'ultimo a mimetizzarsi e a passare inosservato.

Dai rapporti della Squadra Mobile e del Gruppo Esterno Carabinieri risulta che STREVA Antonino negli anni tumultuosi del dopoguerra, si impose nella mafia di Corleone e da modesto contadino riuscì abbastanza rapidamente a conseguire una discreta posizione economica, sfruttando la posizione di campiere occupata presso diversi proprietari del luogo e in ultimo alle dipendenze del barone Antonino VALENTI.

Pur essendo stato strettamente legato al defunto Michele NAVARRA (e prima di lui al famigerato "Don" Calogero LO BUE), STREVA Antonino

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 42 -

riesce, dopo l'uccisione di NAVARRA a mantenersi in buoni rapporti con Luciano LEGGIO, tanto da non ricevere da costui a differenza degli altri gregari di NAVARRA alcuna molestia.

Ciò è una ulteriore riprova della sua abilità nella adattarsi alle più diverse situazioni e conseguentemente della sua pericolosità sociale perchè il mafioso che riesce a mascherare le sue illecite attività facendole passare inosservate, circondato da una rete di complicità più o meno interessate, costituisce per la società un pericolo ben più grave del mafioso che agisce con minore cautela e che perciò può essere più facilmente individuato.

STREVA Antonino; risulta particolarmente legato a PASQUA Giovanni a MANCUSO Francesco, al LEGGIO denominati "Fria", a LISOTTA Pietro, a RUFFINO Giuseppe, a PROVENZANO Bernardo e a BAGARELLA Calogero, dei quali ultimi è indicato come uno dei più attivi favoreggiatori.

Sempre secondo i citati rapporti lo STREVA esercitava la sua influenza specialmente nelle contrade "Petrucca" e "Mauranna".

STREVA Antonino, infine, venne esplicitamente accusato di essere un esponente mafioso, malfamato in tutta Corleone, dall'imputato BUONOCORE Giovanni che in tal modo attirò l'attenzione sulle subdole attività dell'imputato, poi messe in luce dalla polizia.

o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

In conseguenza devono essere rinviati a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere aggravata di cui alle lettere R e T gli imputati:

LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonino, MANCUSO Marcello Antonio, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, MARINO Bernardo nato nel 1904, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni, CRISCIONE Biagio, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLEKI Leoluca, CENTINEO Gaspare, DI CARLO Angelo, STREVA Antonino e COTTONE Pietro.

In tale imputazione restano assorbite quelle di cui alle lettere A, E, /b F, H, N; P nonchè quella di favoreggiamento personale ascritta a CATALANO Michele di cui alla lettera O poichè l'attività dal predetto svolta sotto il profilo del favoreggiamento non ha rilevanza autonoma ma rientra nell'ipotesi più grave e più ampia del reato di cui all'art. 416.

Nella ambito dell'unica associazione rientrano pertanto le opposte fazioni, capeggiate o da LUCIANO LEGGIO o dai successori di MICHELE NAVARRA a volte rivali a volte alleate, che, in tempi diversi furono tra loro legate o dall'identità del programma delittuoso o dalla comunione di interessi in particolari settori o dal vincolo esistente tra i capi o alcuni degli affiliati.

- 43 -

Sussistono le contestate aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416 C.P. per la scorreria in armi e nelle pubbliche vie e per il numero delle persone superiori a 10.

Quanto alla prima aggravante va precisato che l'ipotesi delittuosa è ben diversa dall'ipotesi della banda armata di cui all'art. 306 C.P. per l'esistenza della quale occorre che sia abbia una organizzazione a tipo militare, con ripartizione di incarichi, compiti e funzioni, con la predisposizione dei mezzi necessari per la vita della banda e con la approntamento di armi e munizioni in misura adeguata.

L'ipotesi delittuosa in esame ricorre invece quanto alcuni, al meno degli associati siano armati e percorrano in armi le campagne o le pubbliche vie, insieme o separatamente, in esecuzione dei piani delittuosi compresi nel programma dell'associazione mafiosa.

La ragione dell'aggravante stà evidentemente nella maggiore gravità del pericolo rappresentato da una organizzazione criminale in cui i componenti siano armati o facciano uso delle armi e nella necessità di reprimere con pene più severe una manifestazione criminosa idonea a suscitare un allarme sociale di particolare entità.

Non è necessaria l'abitualità della scorreria in armi, essendo sufficiente la ripetizione delle scorriere da parte di alcuni associati.

Tali principi sono stati reiteratamente e costantemente affermati dalla Suprema Corte sin dall'entrata in vigore del codice penale vigente secondo un indirizzo giurisprudenziale analogo a quello seguito sotto il codice penale abrogato.

Sempre a proposito dell'aggravante in esame è da rilevare che trattasi di circostanze aggravante avente ~~carattere~~ "oggettivo, per chè concerne" le modalità dell'azione e la gravità del danno e del pericolo" -art. 70 n. 1 C.P.-; essa pertanto si comunica, a norma dell'art. 118 primo comma C.P. a tutti gli associati, essendo irrilevante che gli stessi siano a conoscenza oppure no delle scorriere in armi compiute da alcuni di loro.

L'aggravante ricorre a carico di tutti gli associati anche quando uno solo vada armato e gli altri siano allo oscuro di tale circostanza.

Nella specie a dimostrare l'esistenza dell'aggravante in esame, basta considerare che i delitti attribuiti alle opposte fazioni di mafiosi furono commessi con largo uso di armi da fuoco di ogni tipo, dal mitra al fucile e alla pistola e che molti associati, quali Luciano LEGGIO, RIINA Giacomo, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Giuseppe ZITO Rosario circolavano abitualmente armati, com'è provato dalle armi e munizioni trovate in loro possesso o abbandonate prima dell'arresto oppure nel sottrarsi alle ricerche della polizia.

Sussiste altresì l'ultima aggravante che come quella della scorreria in armi, ha pure carattere oggettivo e si comunica perciò a tutti gli imputati, concernente il numero delle persone.

E pacifico, infatti, che dell'associazione facevano parte diverse decine di elementi quanti sono gli odierni imputati, oltre un imprecisato ma certamente elevato numero di mafiosi non identificati.

L'aggravante sussiste anche se si voglia scindere dall'associazione e ritenere che gli imputati facevano parte di due associazioni ben distinte, perchè anche in tal caso il numero di dieci resta largamente superato.

- 44 -

Ricorre infine nei confronti di Luciano LEGGIO, RUFFINO Giuseppe LEGGIO Leoluca la contestata aggravante di cui all'articolo 61 n.6 per aver commesso il reato durante la latitanza.

A questo punto è bene osservare che per effetto della sola imputazione di cui all'art.416 C.P. con le aggravanti di cui al quarto e quinto comma C.P. la pena edittale è nel massimo di 20 anni di reclusione in conseguenza, la durata della custodia preventiva, a norma della prima ipotesi del n.2 dell'art.272 C.P.P. è di due anni.

Dalla stessa imputazione di associazione per delinquere aggravata devono essere invece prosciolti FERRARA Giovanni per non aver commesso il fatto, e FERRARA Innocenzo, ALBANESE Liborio ALBANESE Giuseppe, ALBANESE Vito, ALBANESE Antonio COLLURA Filippo POMARA Vincenzo, CAMMARATA Francesco, GENNARO Filippo, MURATORE Bernardo, DI PUMA Angelo, RIINA Giuseppe, SCALISI Giuseppe, SPARACO Antonino, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, MANCUSO Giovanni, MOSCATO Lucia, BENIGNO Ludovico, BONOCORE Giovanni, BONOCORE Liborio, BONOCORE Vincenzo, CARRABBA Andrea, CARRABBA Bernardo, CARRABBA Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CONIGLIO Liborio, CUTRERA Michelangelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio, D'ANTONI Paolo, D'ANTONI Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni, GULOTTA Giovanni, GUDOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio, LANZA Liborio, LANZA Rosolino, LIGOTINO Vincenzo LO BUE Giovanni, LO BUE Pasquale, LABRUZZO Leoluca; LABRUZZO Vito, MARINO Bernardo nato nel 1929, MANISCALCO Francesco, MANISCALCO Mariano ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo, PATTI PINELLI Luciano, POMILLA Salvatore nato nel 1904, SCALISI Pietro, SCIRISI Pietro SCIORTINO Giovanni SCALISI Andrea, TRUMBADURI Giuseppe, VINTALORO Salvatore e VINTALORO Giovanni, perchè a loro carico non sono emersi sufficienti elementi di colpevolezza in ordine al reato loro ascritto. Ed in particolare:

FERRARA Giovanni omonimo di altro mafioso a suo tempo condannato non risulta in alcun modo legato ad elementi della mafia di Corleone, essendosi accertato anzi che trattasi di un contadino del tutto estraneo alle "cosce" del luogo, nemmeno imparentato con i mafiosi FERRARA.

FERRARA Innocenzo, già condannato per associazione per delinquere e detenuto dal 10 giugno 1960 appartiene indubbiamente alla mafia di Corleone però non può affermarsi che sia implicato nelle vicende in esame.

I fratelli ALBANESE Liborio, Giuseppe, Vito ed Antonio, COLLURA Filippo, POMARA Vincenzo, CAMMARATA Francesco, GENNARO Filippo, MURATORE Bernardo, DI PUMA Angelo si sono da tempo allontanati da Corleone mantenendo con l'ambiente locale sporadici ed occasionali contatti, in base ai quali, in assenza di altre concrete risultanze, non è possibile sostenere che siano affiliati alle cosche mafiose del paese.

RIINA Giuseppe è un trattorista omonimo figlio di un omonimo del famigerato Giacomo RIINA, che per qualche tempo lavorò nella azienda agricola appartenente al professore MIRABELLA in contrada "Rao di Corleone", insieme con RIINA Gaetano, per una diecina di mesi sino al novembre 1962 epoca della sua chiamata sotto le armi per gli obblighi di leva. -L'annotazione rinvenuta nei libretti di appunti di RIINA Salvatore relativa a "Pino" non è sufficiente per indurre a ritenere che "PINO" si identifichi con certezza con Giuseppe RIINA e che, comunque, lo stesso sia legato a RIINA Salvatore da vincoli delittuosi.

- 45 -

SCALISI Giuseppe è coltivatore diretto, fortemente sospettato di essersi associato con LISATTA Pietro ed altri mafiosi; tali sospetti però non ritrovano nessun apprezzabile riscontro nelle risultanze processuali.

SPAKACO Antonino ha trascorso quasi tutta la sua vita a Palermo in casa degli zii Antonino e Cecilia DI BETTA. Per circa un anno sino a qualche mese prima del suo arresto esercito il mestiere di autista con un'automobile acquistatagli dalla madre; quindi ritorno nuovamente a Palermo occupandosi come cameriere nella trattoria gestita da DI BETTA?

Permane il dubbio che egli, nel periodo in cui faceva l'autista - e senza essere fornito della prescritta licenza per il trasporto di persone e cose - avesse il compito di mantenere i contatti tra i mafiosi di Corleone e quelle delle vicine località, ma ciò solo non è sufficiente per rinviarlo a giudizio.

SPATAFORA Francesco e Vincenzo sono entrambi domiciliati nella malfamata Via Puccio di Corleone, teatro di diversi fatti di sangue. Il grave sospetto che abbia cooperato con gli assassini di Vincenzo CORTIMIGLIA non è stato confermato da alcuna concreta risultanza.

MANCUSO Giovanni, fratello di MANCUSO Francesco, ha fornito una esauriente spiegazione della vita condotta, della sua attività e delle sue condizioni economiche, tale da fare dubitare della fondatezza delle accuse formulate nel rapporto di denuncia.

Per MOSCATO Lucia, moglie di CATALANO Michele, non può dirsi che debba rispondere di associazione per delinquere per il solo fatto di essere la moglie del CATALANO. L'attività da lei prestata in favore del latitante LEGGIO Luciano assume rilevanza sotto il profilo del favoreggiamento personale, come più avanti si dirà.

BENIGNO Ludovico, fratello amico del sindacalista Placido RIZZOTTO, sarebbe stato l'individuo incaricato di occuparsi dell'epatro di Luciano LEGGIO in America. In effetti il BENIGNO, poco prima dello arresto del LEGGIO, si recò in America, dove però andò a trovare una sorella ivi emigrata, dalla quale ricevette il denaro per il viaggio effettuato per prendere contatto con la mafia degli U.S.A. al fine di predisporre la fuga dall'Italia del Luciano LEGGIO.

BUONOCORE Giovanni, Liborio e Vincenzo, CARDABBA Andrea, Bernardo e Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CONIGLIO Liborio, CUTRERA Michelangelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio, D'ANTONI Paolo e Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni, GULOTTA Giovanni e Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio, Liborio e Rosolino, LIGOTINO Vincenzo, LO BUE Giovanni e Pasquale, LABBRUZZO Vito e Leoluca, MARINO Bernardo nato nel 1929, MANISCALCO Francesco e Mariano, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo e Luciano, POMILLA Salvatore nato nel 1904, SCALISI Pietro, SORISI Pietro, SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea, TRUMBADURI Giuseppe, VINCIGLIANO Salvatore e Giovanni furono tutti denunciati con il rapporto in data 31 luglio 1964, del Gruppo Esterno Carabinieri, come elementi legati alla cosca capeggiata da Luciano LEGGIO, particolarmente attivi nel dare assistenza ai latitanti e nel mantenere i contatti tra costoro ed i loro complici.

Per, par essendovi motivo di ritenere che i predetti non erano affatto estranei all'associazione mafiosa, sia pure con mansioni secondarie ed occasionali, le risultanze processuali non sono tali da giustificare, nei loro confronti, il rinvio a giudizio.

%

- 46 -

E' da aggiungere per POMILLA Leoluca che costui, non appena ebbe sentore della denuncia a suo carico, si presentò spontaneamente per discoltarsi e che, successivamente rimpatriò dall'America per costituirsi e per SCALISI Andrea che non è stata raccolta nessuna prova sulle sue asserite attività di trafficante di bestiame rubato e che il comportamento da lui tenuto quando si costituì parte civile contro il fratello Carmelo che gli aveva insidiato e ucciso la moglie (verso il 1956) non fu certo quello del mafioso.

Infine per quanto riguarda CSALISI Pietro, il quale ebbe nel 1946 un fratello ucciso ad opera di ignoti, è da sottolineare quanto egli espone con un linguaggio non da mafioso sulla situazione delinquenziale di Corleone paese "tenuto in soggezione da pochi criminali sanguinari e prepotenti", terrore dei contadini che non sapevano "uscendo la mattina per recarsi in campagna se ne avrebbero fatto ritorno o no".

Aggiunge lo SCALISI che "i mafiosi a Corleone agivano con la più assoluta tracotanza senza rispetto per niente e per nessuno sparando e uccidendo per capriccio. Era normale sentito dire, dopo un omicidio, che la vittima era stata uccisa per niente. Bastava un gesto, una parola per provocare il risentimento e l'odio mortale di un mafioso il quale alla prima occasione si vendicava col sangue...

In conseguenza, deve essere ordinata la immediata scarcerazione di RIINA Giuseppe, SPATAFORA Francesco e Vincenzo, MANCUSO Giovanni, MOSCATO Letizia Lucia, BENIGNO Ludovico, CRISCIONE Angelo, GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LO BUE Giovanni, LO BUE Pasquale, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, SCALISI Pietro, SORISI Pietro SCIOKTINO Giovanni e SCALISI Andrea.

Devono essere mantenuti fermi lo stato di custodia preventiva di LEGGIO Luciano, LEGGIO Leoluca, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, MARINO Bernardo classe 1904, MARINO Leoluca; LISOTTA Pietro; SALERNO Francesco MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni, CRISCIONE Biagio, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, CENTINEO Gaspare DI CARLO Angelo, STREVA Antonino ed il mandato di cattura emesso contro RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, STREVA Antonino e COTTONE Pietro.

Passando agli esami dei reati specifici attribuiti agli imputati si osserva quanto segue:

Omicidio di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino
Tentato omicidio di STREVA Francesco Paolo

E' dato carico a LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo del tentato omicidio in pregiudizio di STREVA Francesco Paolo., ed ai predetti nonchè RIINA Salvatore e a MARINO Bernardo (nato nel 1904 per distinguerlo dal suo omonimo, imputato soltanto di associazione per delinquere) del triplice omicidio aggravato in persona dello stesso STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio, di PIRAINO Antonino.

- 47 -

Come già si è detto STREVA Francesco Paolo era uno dei superstiti della cosca mafiosa di Michele NAVAHA tenuto dai propri avversari per il coraggio, la scaltrezza ed il suo spirito vendicativo, più volte indiziato di aver partecipato a gravi reati contro la persona ed il patrimonio, in particolare al sequestro dell'INGRIGI CRISTINA commesso nel 1956 in località Marracci di Monreale.

Il diario sequestrato al giovane BONANNO Leoluca dimostra in quale conto lo STREVA fosse tenuto dai suoi compaesani e quale fosse la sua posizione rispetto alla "cosca" di Luciano LEGGIO.

Dal 29 dicembre 1958, epoca in cui venne proposto per il soggiorno obbligato, lo STREVA si era dato alla latitanza e viveva nelle campagne di Corleone con i proventi di ricatti ed estorsioni, sottraendosi sia alle ricerche della Polizia sia a quelle dei suoi implacabili avversari.

La notte del 10 maggio 1963 STREVA Francesco Paolo sfuggì ad una imboscata tesagli in contrada S. Giovanni, dove vennero rinvenute, l'indomani, tracce di un violento conflitto a fuoco.

E' da premettere che da qualche anno lo STREVA Francesco Paolo era affittuario di un fondo ubicato in contrada "Lavanche" appartenente a MARINO Bernardo nato nel 1904 (per non confonderlo con l'omonimo MARINO Bernardo nato nel 1929, anch'egli imputato di associazione per delinquere), da circa tre anni trasferitosi a Torino.

Il MARINO dal 20 agosto aveva fatto temporaneamente ritorno a Corleone per occuparsi dei suoi interessi e dell'eventuale vendita del fondo "Lavanche".

Il 9 settembre venne nella determinazione di contrarsi con Francesco Paolo STREVA e ne parlò con LISTI' Calogero, proprietario con i fratelli di un fondo attiguo a quello del MARINO, il quale gli fece presente che, la mattina seguente, avrebbe potuto trovare lo STREVA a "Lavanche".

La mattina del 10 il MARINO, insieme con SALERNO Francesco, da lui pregato di accompagnarlo con la sua automobile, è con PIRAINO Antonino, persona di fiducia dello STREVA, si recò nella predetta località dove il PIRAINO, fattosi dare un cappotto nero dai LISTI' lo sistemò su una sporgenza ben visibile dai dintorni, allo scopo di segnalare la loro presenza allo STREVA, secondo una intesa convenzionale certamente esistente tra i due.

Trascorsero alcune ore senza che nessuno si facesse vivo ed allora il PIRAINO, a dorso di mulo, si portò in località Pirrello, dove trovò lo STREVA in compagnia dei fratelli POMILLA Biagio e Salvatore. Come risulta dalla dichiarazione di quest'ultimo il PIRAINO riferì allo STREVA che "Binno" Marino voleva parlargli in merito alle "terre ed al terraggio" ed allora lo STREVA, seguito dallo stesso PIRAINO e dal POMILLA Biagio, tutti montati su muli, si avviò verso "Lavanche".

Dopo pochi minuti, i tre, addentratasi nel mezzo alla vegetazione, furono raggiunti dai colpi di coloro che li attendevano ed uccisi.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che STREVA Francesco Paolo ed i suoi gregari furono attirati in una imboscata e che i loro assassini li attesero pazientemente lungo il percorso che dovevano seguire per recarsi dalla casa di Pirrello al caseggiato di Lavanche.

E' da escludere che i tre si incontrarono casualmente con i loro avversari, perchè in tal caso lo STREVA ed il POMILLA, armati come erano di fucili e pistole, avrebbero avuto certamente il tempo di

- 48 -

reagire col fuoco delle loro armi, data la sorpresa reciproca dei due gruppi.

Inoltre quella mattina STREVA Francesco Paolo era giunto verso le ore 10 nella casa di POMILLA Salvatore e Pirrello e si era trattenuto sino all'ora della colazione, senza accennare minimamente all'eventualità di recarsi a Lavanche, dove si avviò solo quando sopraggiunse PIRAINO Antonino per comunicargli il messaggio di "Binno" MARINO. Non era affatto previsto perciò che lo STREVA quel giorno dovesse recarsi a Lavanche e percorrere il viottolo lungo il quale era stato teso lo agguato.

Non è stato possibile accertare se STREVA Francesco Paolo avesse visto o no il cappotto nesso bene in vista da PIRAINO Antonino per richiamare la sua attenzione, ma è da supporre che, pur avendolo visto, non si decise ugualmente a muoversi perchè trattenuto dalla sua estrema diffidenza o forse anche da una oscura ed istintiva sensazione di pericolo.

Solo una persona era informata che quel giorno STREVA Francesco Paolo avrebbe attraversato la vallata per recarsi da Pirrello a Lavanche e cioè "Binno" MARINO, il quale, per essere più sicuro di riuscire a mettersi in contatto con lo STREVA, si era rivolto al cugino PIRAINO Antonino, persona nella quale il vecchio mafioso nutreva ampia fiducia.

Questo solo è già sufficiente per indurre a dubitare fortemente della partecipazione del MARINO all'eccidio di Pirrello, ma altre considerazioni valgono a tradurre in certezza tale dubbio. E' cioè: il MARINO si preoccupò di fare passare inosservata la sua partenza da Corleone col PIRAINO, tant'è vero che diede appuntamento a costui e non direttamente ma tramite il figlio, nei pressi della galleria, al fine di evitare che il nome del PIRAINO, in vista di ciò che doveva accadere, non venisse in alcun modo collegato al suo.

Per recarsi a Lavanche si servì dell'automobile guidata da SALERNO Francesco, mafioso legato alla cosca di Luciano LEGGIO (del quale SALERNO è rimasto incerto il ruolo preciso sostenuto nella vicenda) ed appena arrivato a Lavanche, i suoi movimenti furono unicamente determinati dall'ansia di incontrarsi al più presto con STREVA Francesco Paolo o meglio di far venire, o attirare, lo STREVA a Lavanche.

Dopo l'eccidio il comportamento del MARINO — sempre dettata dalla stessa preoccupazione di evitare che si sappia che PIRAINO giunse sul posto in sua compagnia e mentre è sicuro di poter contare sul SALERNO, si affrettò a parlare con i LISTI' e con POMILLA Salvatore per persuaderli a tacere sulla presenza del PIRAINO in sua compagnia e vi riesce senza eccessive difficoltà, perchè sia i LISTI che il POMILLA, costretti a vivere molto in campagna, non erano in condizioni di regolarsi con piena libertà d'azione, per il timore di incorrere in spietate rappresaglie.

Tutto ciò dimostra che MARINO Bernardo era al corrente dell'agguato teso a STREVA Francesco Paolo e a POMILLA Biagio, in cui cadde pure PIRAINO Antonino la cui presenza accanto allo STREVA non era forse prevista, ed agì in modo che l'azione delittuosa architettata avesse una perfetta riuscita.

Il MARINO non aveva personali motivi di risentimento verso lo STREVA, anche se costui non era certamente un comodo affittuario, quindi la sua azione può essere spiegata soltanto in relazione ai legami che l'univano alla cosca avversaria dello STREVA.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 49 -

Non si può nemmeno affermare nè escludere che il MARINO fu fatto deliberatamente venire da Torino, con tutta la sua famiglia, proprio allo scopo di attirare nel mortale agguato lo STREVA Francesco Paolo. E' più plausibile che la venuta di MARINO Bernardo, unica persona allontanatasi dall'ambiente locale in rapporti di affari con lo STREVA abbia suggerito ai nemici dello STREVA di servirsi di lui per eliminare il loro tenace e pericoloso avversario, poichè fondatamente ritenessero che il MARINO, per il fatto di essersi da tempo allontanato dall'ambiente locale, fosse il più idoneo a vincere la grande diffidenza dello STREVA, anche in considerazione dei rapporti di affari tra i due esistenti.

La trama architettata dal MARINO fu subito sventata dalle rivelazioni fatte da ZARZANA Michelina, vedova di POMILLA Salvatore, alla quale il marito aveva confidato, contrariamente al costume, sistematicamente praticato in certi ambienti, in cui la moglie ignora sempre i movimenti del marito, di recarsi ad un appuntamento con MARINO Bernardo.

Quanto agli esecutori materiali del delitto, risulta dalla deposizione di LISTI' Salvatore che subito dopo la sparatoria due individui si allontanarono dal luogo del delitto scomparendo in direzione di Rocca Busambra.

Il LISTI' che li aveva osservati con un cannocchiale (o più esattamente con un binocolo) affermò di non averli conosciuti, pur averne fornito una descrizione corrispondente a quella dei latitanti BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore, famigerati e sanguinari gregari di Luciano LEGGIO.

I predetti BAGARELLA e PROVENZANO sono inoltre accusati, più o meno apertamente, quali autori dell'eccidio, da STREVA Arcangelo fratello di STREVA Francesco, da ZARANA Michelina vedova di PIAGINO Antonino e da POMILLA Maria sorella di POMILLA Biagio.

Gli stessi STREVA Arcangelo, ZARZANA Michelina e POMILLA Maria attribuiscono pure a Calogero BAGARELLA e a Salvatore PROVENZANO la responsabilità dell'imboscata del 10 maggio 1963, fallita unicamente per la decisione e l'impetuosità con cui lo STREVA affrontò i suoi avversari.

Le accuse dei testi trovano conferma nel comportamento dei due imputati, che dopo il 10 maggio 1963 sparirono dalla circolazione sottraendosi alle ricerche disposte nei loro confronti.

Quanto alla responsabilità di Luciano LEGGIO basta ripetere che egli era il capo incontrastato della cosca mafiosa dominante a Corleone e nemico acerrimo di STREVA Francesco Paolo, rimasto praticamente solo ad avversarlo e a lottarlo con ostinato accanimento.

Si può essere certi, perciò, che il tragico agguato di Piratello fu ideato ed architettato da Luciano LEGGIO con la collaborazione di PIAGINO Salvatore che in quel periodo manteneva i contatti con il capo della cosca e gli affiliati.

Anche nel tentato omicidio del 10 maggio 1963 Luciano LEGGIO deve rispondere in concorso con BAGARELLA e PROVENZANO, perchè costoro non agirono certamente di loro iniziativa, data la personalità dello STREVA, ma per espresso mandato di Luciano LEGGIO.

Gli imputati devono rispondere dei delitti in esame a titolo di concorso, per avere partecipato, sia pure ognuno con una diversa attività, alla realizzazione dell'evento delittuoso voluto.

Ai fini della responsabilità penale dei concorrenti nel reato

- 50 -

sono indifferenti il modo e la misura della partecipazione, essendo sufficiente che l'attività, materiale o no, dei singoli partecipanti siano collegate tra loro allo scopo di attuare il delitto concertato.

Sussiste l'aggravante della premeditazione, poichè dalla modalità dei fatti, risulta che il proposito di sopprimere Francesco Paolo STKIVA ed i suoi accoliti fu sempre fermo nell'animo degli imputati dal momento in cui si fermò sino a quello in cui si realizzò.

Perchè sussiste la premeditazione devono ricorrere insieme nell'elemento ideologico e quello cronologico. "Il primo ricorre quando il proponimento criminoso sia costantemente perdurato nell'animo del reo, in modo da determinarlo allo apprestamento dei mezzi per ritradurlo in atto l'altro quando l'attuazione del proposito segua dopo un apprezzabile intervallo di tempo.—Il momento che occorre tenere presente nella valutazione dell'aggravante in parola non è quello in cui l'idea criminosa è sorta, ma quello in cui si è radicato nell'animo della gente in modo da persistere con permanenza e creare quella determinazione ferma e irrevocabile, che rende più grave il dolo e socialmente più pericoloso il reato."

Nella specie non può dubitarsi che nelle intenzioni di sopprimere STKIVA Francesco Paolo maturata molti mesi prima dell'eccidio di "Parricello", fu mantenuta ed eliminata sino alla giornata del delitto.

Ricorre, altresì, la contestata aggravante di cui all'art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 C.P., cioè quella dei motivi abietti, poichè Francesco Paolo STKIVA e POMILLA furono uccisi per non aver voluto sottostare all'autorità di Luciano LEGGIO, provocando così l'odio feroce del sanguinario capo mafia di Corleone ed i suoi complici, e quella di cui all'art. 112 n. 1 C.P. perchè al triplice omicidio in questione parteciparono almeno 5 persone.

Sussiste, infine, nei confronti di LEGGIO Luciano e RIINA Salvatore, la contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. perchè furono i predetti imputati a promuovere ed a organizzare la cooperazione nel reato col predisporre il piano criminoso, scegliere i mezzi di sicurezza, designare gli esecutori, adoperandosi per farsi che ognuno dei partecipanti fosse posto in grado di eseguire il proprio compito nel modo migliore.

Concludendo gli imputati LEGGIO Luciano, MARINO Bernardo nato nel 1904, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Salvatore, RIINA Salvatore, devono essere rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise per rispondere dell'omicidio aggravato loro ascritto alla lettera U dell'epigrafe, in tali imputazioni unificate quelle di cui alla lettera E/a, G/a M/t e delle contravvenzioni di cui alle lettere E/c, E/d, M/c N/d nonchè gli stessi LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore per rispondere di tentato omicidio aggravato di cui alla lettera D, M/a.

OMICIDIO DI COTIMIGLIA Vincenzo

La sera dell'11 febbraio 1961 nel corso di una violenta sparatoria che ebbe luogo in via Puccio all'angolo di via Carmine, restavano uccisi i nominati, Vincenzo COTIMIGLIA E Salvatore PROVENZANO.

In merito a tale duplice omicidio, riferivano i Carabinieri di Corleone e la P.S. con rapporto di denuncia a carico di BAGARELLA Calogero, LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, RIINA Salvatore e LEGGIO Salvatore.

Procedutosi con istruttoria formale gli imputati predetti venivano

- 51 -

prosciolti con sentenza del 28 novembre 1961, il primo per non avere commesso il fatto e gli altri per insufficienza di prove.

Nel corso dell'istruzione del presente procedimento penale, in seguito all'esame dei testi CORTIMIGLIA Giovanni e GIANNASI Augusto veniva riaperta, con ordinanza del 20 giugno 1964 la formale istruzione nei confronti di BAGARELLA Calogero, già prosciolto con la citata sentenza, del 28 novembre 1961 in ordine all'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIA e si procedeva per tale delitto contro BAGARELLA nonché contro LEGGIO Francesco Paolo e MANCUSO Francesco.

Secondo i rapporti della polizia Vincenzo CORTIMIGLIA era un giovane muratore messosi in luce nell'ambiente mafioso di Corleone tanto da farsi conoscere anche nella provincia, come risulta da quanto riferisce CORTIMIGLIA Giovanni sullo incarico avuto -per il solo fatto di chiamarsi CORTIMIGLIA- da alcuni mafiosi di Bagheria, incontrati nel 1960 prima a Verona e poi in Germania, di portare il loro saluto a PASQUA Giovanni.

L'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIA si inquadra certamente, data la personalità della vittima e le modalità del delitto (consumato nel corso di un violento conflitto) nella lotta spietata da tempo in corso tra opposti gruppi mafiosi, pur essendo rimasto incerto se detto omicidio fu originato da contrasti sorti, per ragioni rimaste oscure, tra mafiosi appartenenti alla stessa fazione o se fu consumato in esecuzione di un piano preordinato per l'eliminazione di alcuni che venivano considerati un terribile avversario.

Il particolare riferito della Guardia di P.S. GIANNASI Augusto che nei giorni antecedenti al delitto, notò il CORTIMIGLIA Vincenzo più volte in compagnia di Salvatore PROVENZANO BAGARELLA Calogero, MANCUSO Francesco ed altri individui non identificati, mentre discutevano animatamente, lascia adito alle più svariate supposizioni sui precisi rapporti esistenti tra il CORTIMIGLIA e gli altri, notoriamente affiliati alla cosca di Luciano LIGGIO. Tenuto conto di quanto hanno riferito gli organi di polizia, sull'appartenenza del CORTIMIGLIA alla cosca già capeggiata da Michele NAVARRA, non è da escludere che il predetto sia stato sollecitato ad unirsi alla barca avversaria e che il suo rifiuto abbia indotto gli altri ad eliminarlo.

Comunque indipendentemente dalla casuale dell'omicidio, appare provato attraverso le deposizioni di CORTIMIGLIA Giovanni e GIANNASI Augusto che Vincenzo CORTIMIGLIA fu ucciso ad opera degli odierni imputati, nonché il PROVENZANO Salvatore, rimasto ucciso nel conflitto, ed altri non identificati.

Infatti CORTIMIGLIA Giovanni, ha dichiarato che la casa del fratello, da alcuni giorni, era letteralmente sorvegliata da BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Salvatore, il quale una sera lo pedinarono scambiandolo evidentemente per il fratello, nonché da altri sconosciuti i quali, a bordo di una automobile, andavano su e giù per via Borgognone, senza una plausibile ragione.

Quanto alla guardia GIANNASI Augusto, costui oltre ad avere parlato delle strane riunioni ~~notate~~ notate, nei pressi del largo San Rocco, tra CORTIMIGLIA Vincenzo, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Salvatore e MANCUSO Francesco (mettendo in rilievo di quest'ultimo la assiduità col famigerato PASQUA Giovanni e la parte avuta, secondo fonti confidenziali non controllate nel triplice omicidio del 6 settembre 1958), ha dichiarato che mentre inseguiva l'individuo sorpreso accanto al cadavere di Vincenzo CORTIMIGLIA, vide LEGGIO Francesco

(6)

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 52 -

Paolo allontanarsi di corsa dalla via Puccio e dileguarsi per una traversa verso la periferia del paese.

Non può dubitarsi perciò della responsabilità degli odierni imputati, in concorso con Salvatore PROVENZANO rimasto ucciso e con altri ignoti, in ordine all'omicidio di Vincenzo CORTIMIGLIA.

Sussistono le contestate aggravanti di cui agli articoli 577 n.3 e 4 C.P. perchè l'uccisione di Vincenzo CORTIMIGLIA fu attuata in base ad un proposito sorto, maturatosi e mantenutosi fermo nell'animo degli assassini fino al momento in cui ebbero la possibilità di realizzare l'evento criminoso e perchè il delitto fu conseguenza del rifiuto della vittima di piegarsi ai voleri della "cosca" capeggiata da Luciano LEGGIO.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. perchè l'omicidio venne consumato da almeno cinque persone.

In conseguenza gli imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere dell'omicidio loro ascritto alla lettera L/a, della epigrafe nonché delle contravvenzioni commesse di cui alla lettera L/b, ed L/c.

Furto aggravato e falsità in documenti

RIINA SALVATORE

All'atto del suo arresto RIINA Salvatore venne trovato in possesso di una patente falsificata. Trattavasi di un documento intestato a GRANDE Giovanni, rilasciato il 10.1.1961 dalla Prefettura di Caltanissetta sul quale il RIINA aveva apposto la fotografia.

Dalle deposizioni del predetto GRANDE Giovanni, risulta che la patente gli era stata rubata ad opera di ignoti a Palermo verso il mese di agosto o settembre 1962, insieme al portafogli ed altri oggetti.

Appare pertanto provata la responsabilità dell'imputato in ordine al furto aggravato ascrittogli non essendo attendibile la sua giustificazione di averla rinvenuta casualmente il documento nei pressi dello scalo marittimo.

Quando alla falsificazione del documento mediante l'apposizione della sua fotografia, in sostituzione di quella del GRANDE, l'imputato ha ammesso la propria responsabilità, aggiungendo di averlo fatto per sottrarsi alle ricerche della Polizia e poter circolare senza di essere molestato.

Quindi il RIINA deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli alla lettera G/b e G/c dell'epigrafe.

Favoreggiamento personale

FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore, nato nel 1927, MOSCATO Lucia

La responsabilità di FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore nato nel 1927 (per distinguerlo dall'omonimo POMILLA Salvatore nato nel 1904) (imputato di associazione per delinquere) e di MOSCATO Lucia, in ordine al reato di favoreggiamento personale loro rispettivamente ascritto appare esaurientemente provato dalle risultanze processuali.

Il 10 settembre 1966, verso le ore 16,30, POMILLA Salvatore mentre tornava a Corleone, dopo la scoperta dei cadaveri del fratello, di STREVA Francesco Paolo e di PIRAINO Antonino, fu fermato in contrada Lavanche - quindi a distanza relativamente breve da luogo dell'eccidio - da una pattuglia di Carabinieri in servizio di perlustrazione. Pur essendo stato esplicitamente interrogato sul conto del fratello (che era, come lo STREVA ricercato dalle Forze dell'Ordine), l'imputato rispose che non lo vedeva da diverso tempo, mentendo nel modo più

- 53 -

sfacciato.

Quali che siano stati i motivi che lo ~~hanno~~ indussero a tenere quell'atteggiamento, o la paura di eventuale rappresaglie o il desiderio di restare estraneo alla vicenda o il proposito di ~~ubbidire~~ ubbidire ciecamente alle istruzioni di ~~MAKINO~~ MAKINO Bernardo, il risultato fu che aiutò gli assassini del fratello a sottrarsi alle indagini e alle ricerche della polizia.

(7)

Infatti è da ritenere che se il POMILLA avesse detto subito la verità i Carabinieri impegnati in quel servizio forse avrebbero avuto la possibilità di raggiungere ed arrestare gli autori del triplice omicidio. Comunque il tempestivo inizio delle indagini avrebbe esercitato delle conseguenze positive ai fini dell'acceleramento delle diverse responsabilità.

Il 16 gennaio 1964 in casa di FIANDACA Filippo, a Misilmeri, venne arrestato il latitante LEGGIO Francesco Paolo.

Non sono attendibili le giustificazioni del FIANDACA, il quale affermò di ignorare che LEGGIO Francesco Paolo fosse ricercato dalla polizia. Infatti il FIANDACA conosceva bene il ricercato, perchè la sorella della propria moglie, GIANNONE Caterina era fidanzata con un fratello di quello e quindi non poteva non essere a conoscenza della posizione in cui si trovava il LEGGIO.

Secondariamente se il FIANDACA fosse stato come asserisce, in buona fede, non avrebbe cercato di celare la presenza del LEGGIO Francesco Paolo, alle Guardie di P.S. presentatesi a casa sua.

Quando a MOSCATO Lucia, moglie di CATALANO Michele, imputato di associazione per delinquere, è da osservare che costei accolse nella propria abitazione il pericoloso latitante LEGGIO Luciano, dandogli anche assistenza e aiutandolo a mantenersi in contatto con i suoi congiunti.

Nel fatto commesso della MOSCATO, se è dubbio che si integrino come si è visto, gli estremi dell'associazione per delinquere, e certo che ricorrono quelli del favoreggiamento personale.

In conseguenza i predetti imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale loro rispettivamente ascritto alle lettere B;C ed O della epigrafe.

E' da precisare, nei confronti di MOSCATO Lucia che per la sola imputazione di favoreggiamento personale, il termine di custodia preventiva e già largamente decorso, per cui anche in relazione al reato predetto la MOSCATO deve essere scarcerata.

Infine per quanto riguarda le contravvenzioni di detenzione abusiva di armi e attribuite a ZITO Rosario, a LEGGIO Luciano e a SCHISA Teoluchina per il rinvenimento in casa del primo e dell'ultima (dove era ospitata il LEGGIO) di armi non denunziate, basta rilevare che la responsabilità degli imputati risulta provata dagli accertamenti compiuti dalla Polizia e dal sequestro delle armi in questione.

I predetti imputati devono pertanto essere rinviati a giudizio per rispondere delle contravvenzioni loro ascritte alle lettere Q ed S.

* * * * *

Devono essere prosciolti dai reati loro ascritti gli ignoti perchè rimasti tali.

%

(7) Così nell'originale. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 54 -

P.T.M.

Il Giudice Istruttore applicati gli artt. 374, 378, 384 C.P.P. dichiarata chiusa la formale istruzione, in parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero.

Ordina il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo:

LEGGIO Luciano, RUFFINO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore, IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonino, MANCUSO Marcello Antonio, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano MARINO Bernardo, nato nel 1904, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SALEMC FRANCESCO, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SOMISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni, CRISCIONE Biagio, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, CENTINEO Gaspare, DI CARLO Angelo, COTTONE Pietro e STREVA Antonino per rispondere di associazione per delinquere aggravata di cui alle lettere R/t; in tale capo di imputazione assorbiti quelli di cui alle lettere A;E/b; F, H, N, O, P;

FIANDACA Filippo, POMILLA Salvatore nato nel 1927 e MOSCATO Lucia per rispondere di favoreggiamento personale di cui alle lettere B, C, O, ed inoltre di:

LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e MARINO Bernardo del 1904 per rispondere di triplice omicidio aggravato in persona di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, di cui alla lettera U, in tale capo di imputazione assorbiti quelli di cui alla lettere E/a, G/a; M/b, nonché delle contravvenzioni di cui alle lettere E/c, E/d, M/c M/d;

LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo per rispondere di tentato omicidio aggravato di cui alle lettere D, M/a BAGARELLA Calogero, LEGGIO Francesco Paolo, MANCUSO Francesco per rispondere di omicidio aggravato di cui alla lettera L/a e delle contravvenzioni di cui alle lettere L/b, ed L/c;

RIINA Salvatore per rispondere del reato di furto e falsità di cui alle lettere G/b, G/C,;

LEGGIO Luciano, SOMISI Leoluchina, ZITO Rosario per rispondere delle contravvenzioni di cui alle lettere Q, S;

Remm restando lo stato di custodia preventiva di:

LEGGIO Luciano, LEGGIO Leoluca, RIINA Salvatore LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Giovanni LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, RIINA Pietro, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, BRIGANTI Salvatore IANNAZZO Liborio, FERRARA Calogero, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo FERRARA Pietro, DI GREGORIO Giuseppe, RIINA Bernardo, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO Marcello Antonino, BAGARELLA Salvatore; RIINA Gaetano MARINO Bernardo nato nel 1904, MARINO Leoluca, LISOTTA Pietro, SALEMC FRANCESCO, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SOMISI Leoluchina LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, TRONCALE Francesco, BONANNO Giovanni, CRISCIONE Biagio,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 55 -

BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, CENTI
NEO Gaspare e DI CARLO Angelo;

Il mandato di cattura emesso contro RUFFINO Giuseppe, BAGARELLA
Calogero PROVENZANO Bernardo STREVA Antonino e COTTONE Pietro.

Dichiara nondoversi procedere per non aver commesso il fatto
contro FERRARA Giovanni in ordine al reato di associazione per delin-
quere di cui alla lettera A dell'epigrafe;

dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove contro
FERRARA Innocenzo, ALBANESE Liborio, ALBANESE Giuseppe, ALBANESE Vito,
ALBANESE Antonio, COLLURA Filippo, POMARA Vincenzo, CALABRATA Francesco
GENNARO Filippo, MURATORE Bernardo, DI PUMA Angelo, RUINA Giuseppe, SCAL-
LISI Giuseppe, SPARACO Antonino, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo
MANCUSO Giovanni, MOSCATO Lucia, BENIGNO Ludovico, BUONOCORE Giovanni
BUONOCORE Liborio, BUONOCORE Vincenzo, CARRABBA Andrea, CARRABBA Ber-
nardo CARRABBA Giuseppe, CRISCIONE Angelo, CAPUTO Giovanni, CONIGLIO
Liborio, CUTRERA Michelangelo, DI MICELI Bernardo, DI PUMA Biagio,
D'ANTONI Paolo, D'ANTONI Leoluca, DI MICELI Luigi, GOVERNALI Giovanni
GULOTTA Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LANZA Ignazio,
LANZA Liborio, LANZA Rosolino, LIGOTINO Vincenzo, LO BUE Pasquale, LO
BUE Giovanni, LABBRUZZO Leoluca, LABBRUZZO Vito, MARINO Bernardo nato
nel 1929, ODDO Vincenzo, POMILLA Leoluca, PATTI PINELLI Bernardo,
PATTI PINELLI Luciano, POMILLA Salvatore nato nel 1904, SCALISI Pietro
SONISI Pietro, SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea, TRUMBADURI Giuseppe
VINTALORO Salvatore, VINTALORO Giovanni, MANISCALCO Francesco e MANI-
SCALCO Mariano, in ordine al reato di associazione per delinquere
di cui alle lettere A, F, H, I, N, P, R, della epigrafe;

ed ordina la immediata scarcerazione se non detenuti per altra
causa, di:

RUINA Giuseppe, SPATAFORA Francesco, SPATAFORA Vincenzo, MANCUSO
Giovanni, MOSCATO Lucia, BENIGNO Ludovico, CRISCIONE Angelo, GULOTTA
Giovanni, GULOTTA Vincenzo, GIAMMONA Giusto, LO BUE Giovanni, LO BUE
Pasquale, ODDO Vinceneo, POMILLA Leoluca, SCALISI Pietro, SONISI Pietro
SCIORTINO Giovanni, SCALISI Andrea.

Dichiara non doversi procedere contro gli ignoti perchè rimasti
tali.

Palermo, li 14 agosto 1965.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Depositata in cancelleria 20 agosto 1965.-

IL CANCELLIERE

P.....C.....C.....

Palermo, li 5 febbraio 1970.

IL CAPITANO
COMANDANTE DEL NUCLEO INV.

-Giuseppe Russo-

Giuseppe Russo

DOCUMENTO 544

SENTENZA, EMESSA IL 13 OTTOBRE 1967 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI OMICIDIO E DI ALTRI REATI, COMMESSI A CORLEONE FRA IL 1955 E IL 1963

Doc. 544

TRIBUNALE DI PALERMO
 Ufficio Istruzione Processi Penali
 IN ONORE DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo
 Dr. Cesare Terranova,
 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1°) LIGGIO LUCIANO di F. Paolo e su Palazzo Maria nato a Corleone il 6/1/1925 ivi resid.
- 2°) RUFFINO GIUSEPPE di Vincenzo e di Lo Piccolo Benedetta nato a Lucca Sicula 19/11/1917, **DECEDUTO**
- 3°) BACARELLA CALOGERO di Salvatore e di Mondello Lucia nato a Corleone il 14/1/1935 ivi resid. Via Scorsone, 12;
- 4°) PROVENZANO BERNARDO su Angelo e di Rigoglioso Giovanna nato a Corleone il 31/3/1933 ivi resid. Via Borgognone, 32;
- 5°) LEGGIO LEOLUCA di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 15/2/1932 ivi resid. via Gennaro, 4;
- 6°) LEGGIO SALVATORE di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 15/2/1932 ivi resid. via Gennaro, 4;
- 7°) LEGGIO VINCENZO di Leoluca e di Patti Giuseppa nato a Corleone il 2/11/1906 ivi resid. via Lombardia, vicolo Gennaro;
- 8°) LEGGIO FRANCESCO PAOLO di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 28/8/1928 ivi resid. via Lombardia, 6; (1)
- 9°) LEGGIO FRANCESCO di Leoluca e di Patti Giuseppa nato a Corleone il 21/1/1904 ivi resid. via Lombardia, 6;
- 10°) REINA GIACOMO di Salvatore e su Cuccia F. Paola nato a Corleone il 10/11/1903 resid. a Palermo via Ugdulena, 62;
- 11°) RIINA SALVATORE su Giovanni e di Rizzo MARIA CONCETTA nato a Corleone il 16/11/1930 ivi res. Via Ravenna, 14
- 12°) RIINA GAETANO su Giovanni e di Rizzo Maria CONCETTA nato a Corleone il 5/11/1933 ivi residente via RAVENNA 14,
- 13°) MANCOSO FRANCESCO su Giuseppe e su Saporito Calogera nato a Corleone il 27/1/1937 ivi resid. via Bottanaro, 53;

(1) La correzione apportata a penna, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

- 2 -

- ✓14°) MANCUSO GIOVANNI fu Giuseppe e fu Saporito Calogera nato a Corleone il 2.1/10/1920 ivi resid. Via Bottanaro, 53.
- ✓15°) CAMMARATA FRANCESCO di Vincenzo e di Timmirello Maria Concetta nato a Corleone il 4/6/1903 ivi resid.
- ✓16°) DI GREGORIO GIUSEPPE di Antonino e di Stabile Antonina nato a Corleone il 18/3/1939 ivi resid.
- ✓17°) BONANNO GIOVANNI di Luciano e di Licotino Anna nato a Corleone il 26/11/1935 ivi resid.
- ✓18°) BILLERI LEOLUCA di Giuseppe e di Canzoneri Arcangelo nato a Corleone il 31/3/1926 ivi resid.
- ✓19°) PROVENZANO GIOVANNI fu Angelo e di Algoglio Giovanna nato a Corleone il 28/5/1928 ivi resid.
- ✓20°) PASQUA GIOVANNI di Rosario e di Profita Giovanna nato a Corleone il 3/1/1925 ivi resid.
- ✓21°) MANCUSO MARCELLO ANTONINO di Vincenzo e di Lisatta Giuseppa nato a Corleone il 6/1/1906.
- ✓22°) MANCUSO MARCELLO ANTONINO di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa nato a Corleone il 27/4/1913 ivi resid. ;
- ✓23°) MANCUSO MARCELLO GIUSEPPE dei predetti nato a Corleone il 26/2/1908.
- ✓24°) PROVENZANO SIMONE fu Angelo e di Rigoglio Giovanna nato a Corleone il 6/1/1936 ivi resid. cortile Butera, 36.
- ✓25°) DI CARLO ANGELO fu Vincenzo e fu Castro Maria Santa nato a Corleone 8/2/1891 ;
- ✓26°) DI CARLO LEOLUCA di Gaetano e di Curtone Rosaria nato a Corleone il 23/6/1932 ivi resid. via Porto Salvo, 44.
- ✓27°) MANGIAMÉLI ANTONINO fu Leoluca e di Chiarelle F. Paola nato a Corleone 8/8/1929 ivi resid. via Pozzo Buono, 24.
- ✓28°) VINTALANO ANGELO fu Francesco e fu Trunbaturi Maria Celestina nato a Corleone il 28/2/1898.
- ✓29°) MAIURI ANTONINO fu Pietro e di Cascio Giovanna nato a Corleone il 13/6/1918 ivi resid. Piazza Vittorio Emanuele, 6 ;
- ✓30°) MAIURI GIOVANNI fu Pietro e fu Cascio Giovanna nato a Corleone il 30/9/1911 ivi resid. Via Dentivegna, 56 ;
- ✓31°) BRIGANTE SALVATORE di Vincenzo e fu Criscione Maria nato a Corleone il 12/9/1932 ivi resid. ;

-- 3 --

- ✓ 32°) DI PUMA BIAGIO di Leoluca e di Zimbardi Biagia nata a Corleone il 23/3/1930 ivi resid. via Cerda
- ✓ 33°) DI PUMA ANGELO dei predetti nato a Corleone il 19/6/1936 ivi resid via Cerda ;
- ✓ 34°) FERRARA PIETRO di Innocenzo e di Rotolo Giovanna nato a Corleone il 28/10/1935, ivi resid. ;
- ✓ 35°) SALERNO FRANCESCO di Vincenzo e su Di Miceli Maria Antonia nato a Corleone il 21/3/1922 ivi resid.
- ✓ 36°) MARINO BERNARDO su Giuseppe e di Caruso Giuseppa nato a Corleone il 10/7/1904 ivi resid.
- ✓ 37°) FRONCALE FRANCESCO su Vincenzo e su Capra Ignazia nato a Bisacquino il 4/2/1909 resid a Palermo ;
- ✓ 38°) GENNARO FILIPPO su Michelangelo e su Jovino Biagia nato a Corleone il 8/1/1892 resid a Palermo via Domenico Di Marco, 24;
- ✓ 39°) LEGGIO GIUSEPPE di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 3/1/1935 ivi resid vicolo Gennaro, 4;
- ✓ 40°) POMARA VINCENZO su Calogero e su Mannino Giovanna nato a Corleone il 20/10/1901 ivi resid. via Scorsone 25
- ✓ 41°) MURATORE BERNARDO di Giovanni e di Pace Marianna nato a Corleone il 26/4/1931 ivi resid. Via Piazza, 49;
- ✓ 42°) PROVENZANO SALVATORE su Angelo e di Ripoglioso Giovanna nato a Corleone il 16/3/1941 ivi resid
- 43°) IGNOTI

II 3° e 4° LATITANTI

IL 1° e 10° DETENUTI PER ALTRO NOTIFICATO

L'ORD. DI CATTURA IL 21/3/1966.

IL 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 16° 17°

18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 25°, 28°, 29°, 31°

34°, 35°, 36°, 37° e 39° DETENUTI PER ALTRO E

NOTIFICATO ORDINE DI CATTURA IL 13/3/1966

IL 14°, 15°, 26°, 27°, 38°, 40° e 41° DETENUTI

DAL 17/3/1966

IL 24° DETENUTO DAL 22/3/1966 ;

IL 30° DETENUTO DAL 17/3/1966 ;

IL 32° DETENUTO DAL 18/3/1966 ;

IL 33° DETENUTO DAL 20/3/1966 ;

IL 42° DETENUTO DAL 22/3/1966 ;

IL 2° DECEDUTO.

- 4 -

IMPUTATI

TUTTI

- A) a) del delitto di cui all'art. 416 3° e 4° cpv. C.P. per essersi associati fra di loro ed in gruppi contrapposti in numero maggiore di dieci, allo scopo di commettere più delitti contro le persone ed il patrimonio, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie; con l'aggravante per il Leggio Luciano di avere promosso, costituito e coordinato l'associazione ed avere capeggiato uno dei gruppi contrapposti;
in Corleone, nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e successivamente fino al 1963
- B) b) della contravv. di cui all'art. 697 C.P. per avere detenuto delle armi da fuoco con relative munizioni, senza averne fatto denuncia all'Autorità;
in Corleone, nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e successivamente fino al 1963
- C) c) della contravvenzione di cui all'art. 699 C.P. per avere, senza licenza dell'Autorità, pur essendo la licenza richiesta, portato fuori dalle proprie abitazioni delle armi da fuoco e relative munizioni;
in Corleone, nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e successivamente fino al 1963
- D) d) della contravv. di cui all'art. 699 1° cpv. C.P. per avere portato fuori dalle proprie abitazioni delle armi da fuoco e relative munizioni per cui non è ammessa licenza.
in Corleone e nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e successivamente fino al 1963

Il 27° (MANGIAMELI Antonio) il 28° (VINTALORO Angelo)
ed il 29° (MAIURI Antonino), inoltre:

- E) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. I, 56, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. I C.P. per avere, con premeditazione e per motivi abietti, agendo in concorso fra di loro e con Navarra Michele, Marino Giovanni, Marino Marco, Maiuri Pietro, Stréva F. Paolo e Governale Antonino, successivamente rimasti uccisi e con altri individui rimasti sconosciuti, in numero maggiore di cinque sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Leggio Luciano, senza riuscire nel loro intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà.

- 5 -

In località "Piano Scala" agro di Corleone in un giorno imprecisato degli ultimi di giugno o della prima decade di luglio 1953

Il 38° (Gennaro Filippo), inoltre :

- F) del delitto di cui agli artt. 81, 610 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto Traina Pietro - suo socio e dipendente per l'allevamento di alcuni bovini e per la conduzione di un appezzamento di terreno - a corrispondergli ed a versargli delle somme di denaro senza che vi fosse stato alcun guadagno nella società e nella conduzione del terreno, nonché specificatamente la somma di £.65.000 avendo fatto apparire il Traina suo debitore al momento dello scioglimento della società per l'allevamento dei bovini.

In Corleone, successivamente al settembre 1965

Il 7° (Leggio Vincenzo) ed il 9° (Leggio Francesco) inoltre :

- G) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 610 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto, con minaccia e violenza, Lanza Biagia e Lanza Maria a cedere loro un appezzamento e l'uso di una pagliera.

In Corleone in epoca anteriore prossima al gennaio 1966

Il 1° (Leggio Luciano), il 2° (Ruffino Giuseppe), il 7° (Leggio Vincenzo), il 5° (Leggio Leoluca), il 9° (Leggio Francesco), il 39° (Leggio Giuseppe), il 3° (Basarella Calogero), il 10° (Rina Giacomo), il 15° (Cammarata Francesco), il 20° (Pasqua Giovanni), il 16° (Di Gregorio Giuseppe), ed il 17° (Benanno Giovanni), inoltre :

- H) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., per avere, in concorso tra di loro e con altri individui rimasti sconosciuti, mediante vari colpi di arma da fuoco, agendo con premeditazione, cagionato la morte di Splendido Claudio.

In Corleone il 6/2/1955.

Con l'aggrav. per tutti di cui all'art. 112 n. 1 C.P. e per Leggio Luciano di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel medesimo.

Il 27° (Mangiameli Antonino) inoltre

- I) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4 C.P. in relaz. all'art. 51 n. 1 C.P., per avere ucciso mediante vari colpi di arma da fuoco, in concorso con

- 6 -

Cortimiglia Vincenzo rimasto ucciso ed altri individui rimasti sconosciuti, Provenzano Salvatore, agendo con premeditazione e motivi abietti.

In Corleone l'11 febbraio 1961

Il 2° (Ruffino Giuseppe), l'11 (Alina Salvatore), il 5° (Leggio Teoluca), il 6° (Leggio Salvatore), il 9° (Leggio Francesco), il 24° (Provenzano Simone), il 19° (Provenzano Giovanni), il 4° (Provenzano Bernardo), il 26° (Di Carlo Teoluca), il 1° (Leggio Luciano), il 20° (Pasqua Giovanni) ed il 35° (Salerno Francesco), inoltre
 L) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 578 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere, in concorso tra loro e con Provenzano Salvatore, rimasto ucciso, con Bagarella Calogero, Leggio F. Paolo e Mancuso Francesco - già rinviati a giudizio - nonché con altri individui rimasti sconosciuti, causato la morte mediante vari colpi di arma da fuoco, di Cortimiglia Vincenzo, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone; con l'aggrav. per Leggio Luciano di cui all'art. 112 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

In Corleone l'11 febbraio 1961

Il 24° (Provenzano Simone), inoltre
 M) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere, in concorso con Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Leggio Luciano - già rinviati a giudizio - e con altri individui rimasti sconosciuti, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere mediante l'esplosione di vari colpi di arma da fuoco, Streva F. Paolo, senza riuscire nell'intento per circostanze indipendenti dalla loro volontà.

In Corleone il 10° maggio 1963

Il 35° (Salerno Francesco), il 2° (Ruffino Giuseppe), il 24° (Provenzano Simone), il 4° (Provenzano Salvatore), il 12° (Alina Gaetano), il 7° (Leggio Vincenzo), il 5° (Leggio Teoluca), inoltre:
 N) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112 n.1, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere, in concorso tra loro e con Leggio Luciano, Marino Bernardo, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Alina Salvatore - già rinviati a giudizio - nonché con altri individui rimasti sconosciuti, ucciso mediante vari colpi

- 7 -

di arma da fuoco, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Streva F. Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone.

In contrada "Pirrello" di Corleone il 10/9/1963

Il 1° (Leggio Luciano), il 2° (Ruffino Giuseppe), il 3° (Bagarella Calisto), il 4° (Provenzano Bernardo), il 10° (Rina Giacomo), il 11° (Rina Salvatore), il 12° (Rina Gaetano), il 5° (Leggio Leoluca), il 7° (Leggio Vincenzo), il 9° (Leggio Francesco), il 8° (Leggio F. Paolo), il 6° (Leggio Salvatore), il 20° (Pasqua Giovanni), il 13° (Mancuso Francesco), il 21° (Mancuso Marcello Antonino), il 22° (Mancuso Marcello Antonio), il 23° (Mancuso Marcello Giuseppe), il 19° (Provenzano Giovanni), il 24° (Provenzano Simone), il 42° (Provenzano Salvatore), il 15° (Cammarata Francesco), il 26° (Di Carlo Leoluca), il 39° (Leggio Giuseppe), il 40° (Pomara Vincenzo), il 41° (Muratore Bernardo), il 38° (Genvaro Filippo) ed il 14° (Mancuso Giovanni), inoltre :

- O) del delitto di cui agli artt. 81, 82 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relaz. all'art. 61 n.1 C.P. per avere, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Marino Marco, Marino Giovanni e Maturi Pietro, mediante numerosi colpi di arma da fuoco e ferite all'arsi Cutrona Maria, alla quale la offesa non era diretta. In Corleone il 6 settembre 1968
Con l'aggrav. di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per Leggio Luciano per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretta l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

Il 29° (Maturi Antonino) ed il 30° (Maturi Giovanni),
inoltre :

- P) del delitto di cui agli artt. 81, 82 cpv., 110, 56, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, agendo con premeditazione e per motivi abietti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, mediante l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo nonché di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina alle quali ultime l'offesa non era diretta, non riuscendo nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà ma cagionando a tutti i predetti lesioni

- 8 -

personali. In Corleone il 6 settembre 1958

- Il 1° (Leggio Luciano), il 2° (Riina Salvatore), il 3° (Bagarella Calogero), il 4° (Provenzano Bernardo), inoltre:
- Q) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 4 C.P. in relaz. all'art. 61 n.1 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, agendo con premeditazione e per motivi abietti ed in più di cinque persone, cagionato mediante l'esplosione di vari colpi di arma da fuoco, la morte di Riina Paolo.

In Corleone il 3 luglio 1962

Con l'aggrav. di cui all'art. 112 n.2 C.P. per Leggio Luciano per avere promosso ed organizzato la cooperazione del reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Gli ignoti, inoltre :

- R) a) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere agendo in concorso fra loro ed in più di cinque persone con premeditazione e per motivi abietti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Governale Antonio, Trumbaturi Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vincenzo mediante colpi di arma da fuoco.

In Palermo ed in Corleone il 5 aprile 1961, il 21 settembre 1961, il 21 dicembre 1961 ed il 21 luglio 1962

- S) b) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112 n.1, 411 C.P. per avere, agendo in concorso tra di loro ed in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, distrutto e soppresso i cadaveri dei nominati Governale Antonino, Trumbaturi Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vincenzo.

In Palermo ed in Corleone come sopra.

- 9 -

Letta la requisitoria del P.M. che ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti alla Corte di Assise di Palermo, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, fermo restando lo stato di custodia preventiva dei detenuti ed i mandati di cattura emessi contro Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo (2)

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

L'11 gennaio 1966 il V. Questore Angelo Mangano dirigente il Nucleo Regionale di Polizia Criminale della Questura di Palermo informava il Procuratore della Repubblica che il detenuto Raia Luciano di Corleone, ristretto nelle Carceri Giudiziarie di Palermo perché imputato di associazione per delinquere aggravata ed estorsione, gli aveva fatto sapere, tramite la moglie, di volergli fare delle importanti rivelazioni in merito ad alcuni omicidi consumati negli anni precedenti a Corleone.

Il giorno successivo, un magistrato della Procura della Repubblica procedeva all'interrogatorio del nominato Raia, il quale riferiva testualmente quanto segue :

(2) La requisitoria, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

- 10 -

Provandomi in questo carcere un giorno, mentre ero all'aria, nel cortile della V^a sezione, ho notato un gruppo di persone dal quale si appartarono Leggio Vincenzo e Riina Gaetano. I due si accostarono in un angolo adiacente il cancello ed iniziarono una conversazione animata. Ciò avvenne in uno degli ultimi giorni del mese di settembre del 1963. Mi trovavo in carcere da una quindicina di giorni; ero rientrato dalla Germania per un breve periodo di ferie e mi avevano fermato.

D.R. Mi accostai ai due tanto quanto bastava per sentire, quello che si dicevano e riuscii così a sentire il Riina riferire al Leggio che da un mese avevano tenuto alla "posta" Strega Fscò Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino e che finalmente erano riusciti a sorprenderli e ad ucciderli.

Il Riina diceva al Leggio che uno dei tre aveva opposto una certa resistenza e che infine, ad operazione ultimata, avevano dato alle fiamme le ristoppie circostanti per distruggere i cadaveri. Altro particolare è quello relativo alla soppressione, eseguita alcuni anni prima, della guardia giurata Splendido Pietro soprannominato "Tepisto", che sorvegliava il depo-

- II -

sito del legname posto nelle adiacenze della galleria della circonvallazione in costruzione. Lo Splendido, evidentemente, per ragioni del suo lavoro, vedeva spesso transitare Liggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Liggio Leoluca, Liggio Salvatore, Liggio F.sco Paolo, Liggio Vincenzo, Liggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Bagarella (fratello di Calogero), Mancuso F.sco Paolo, Mancuso Giovanni, Cammarata Francesco (che ha una carnezzeria a Boccadifalco assieme ai Liggio), Spatafora Vincenzo, Spatafora Francesco, Di Gregorio Giuseppe (fidanzato della figlia del Ruffino), Bonanno Giovanni (detenuto), Billeri Leoluca e Provenzano Giovanni, tutti componenti la banda Liggio. Faccio presente che a valle della predetta galleria, é ubicato il terreno di proprietà dei Liggio, luogo di riunione della banda.

Il Riina diceva al Liggio che era stato opportuno sopprimere lo Splendido per il motivo sopra esposto e che perciò "avrebbe continuato in eterno a sorvegliare la galleria", mentre i tre avrebbero continuato in eterno a guardare Pirrello.

D.R. Posso affermare che autori materiali del triplice

- 12 -

omicidio di cui ho prima parlato, sono stati: Leggio Luciano - capo banda quale mandante, Riina Gaetano, Riina Salvatore, Leggio Leoluca, Ruffino Giuseppe, Bagarella Bernardo e Provenzano Calogero.

D.R. Ritengo che lo Streva sia stato eliminato perché unico esponente di rilievo superstite dell'associazione facente capo al dr. Navarra, avversario dell'altra facente capo al Ligio.

D.R. Relativamente all'omicidio di Paolo Riina, mi permetto di suggerire alla S.V. di interrogare bene la sua vedova, perché costei è a perfetta conoscenza del luogo ove il marito era stato il giorno in cui venne ucciso. Io, in ordine a tale delitto, posso dire che il mattino del giorno in cui venne commesso, ho visto il Paolo Riina a Bisacquino, alla fiera del bestiame, ove anch'io mi ero recato. Più precisamente, quel mattino, tra le 9 e le 10, mi trovavo nei pressi del molino-pastificio che è ubicato nelle immediate vicinanze dello spiazzale ove si tiene la fiera; sentii il clacson di un autovettura e, voltatomi, vidi che alla guida era il Paolo Riina, col quale scambiai qualche parola. Non appena l'auto del Riina Paolo si allontanò, mi occorre di girarmi su un lato, e, con sorpresa,

- 13 -

scorsi Riina Salvatore seduto su di un tronco di albero. Mi sorpresi perché sapevo che il predetto era latitante. Ho notato che il Riina Salvatore era molto guardingo e seguiva particolarmente Riina Paolo. La stessa sera il Paolo Riina venne assassinato.

D.R. Billeri Leoluca, in atto detenuto, era l'autista della banda Liggio ed è certamente in grado di indicare i luoghi ove sono stati occultati i cadaveri degli scomparsi Listi Vincenzo, Trumbaturi, Governale e Raia Bernardo. Egli adoperava preferibilmente un'autovettura color latte e caffè, che credo fosse una Fiat 1100, di sua proprietà. Della stessa auto si servivano quando dovevano eliminare qualcuno. La vittima veniva costretta a salire a bordo, trasportata sul luogo stabilito e quindi eliminata.

D.R. Circa l'eliminazione di Raia Bernardo, mio cugino, posso dire che il giorno in cui scomparve aveva riscosso del denaro ricavato dalla sua attività di autotrasportatore presso l'impresa costruttrice della diga. Mi pare di ricordare, anzi preciso: ricordo perfettamente che quel giorno due persone si recarono nella abitazione del predetto mio cugino in Palermo, lo invitarono ad andare con loro ed il Raia, prima di allon-

- 14 -

tanarsi, disse alla moglie che mettesse pure giù la pasta perché sarebbe subito rientrato. I due individui erano Billeri Leoluca ed un altro giovane che aveva un dente spezzato e del quale ignoro il nome ma che riconoscerai immediatamente e senza esitazione alcuna, qualora mi venisse mostrato. Aveva un'età di 20-25 anni, era alto circa mt. 1,70, aveva i capelli castano chiari. A proposito di quest'ultimo devo dire che tre giorni prima della scomparsa di mio cugino, io venni a Palermo per parlare con il notaio Mirto per ritirare una copia di un atto. Mentre mi stavo allontanando dallo studio del notaio, incontrai mio cugino col quale mi intrattenni a parlare. Nel frattempo, si avvicinò proprio il predetto giovane che chiamò in disparte mio cugino col quale scambiò qualche parola. Chiesi al mio parente se conoscesse il giovane ed alla sua risposta negativa, domandai perché mai lo avvicinasse. Il Raia Bernardo mi raccontò che da circa una settimana veniva avvicinato dal giovane che gli rivolgeva il saluto. Non mi disse altro.

D.R. Vincenzo e Francesco Spadafora possono fornire notizie circa il triplice omicidio di via Puccio in Corleone, perché gli esecutori uscirono dalla loro

- 15 -

casa proprio poco prima che si verificasse il delitto. Dico ciò anche perché mentre io ero detenuto unitamente a Francesco Spatafora, nella stessa cella, alle mie contestazioni, lo Spatafora in un primo tempo mi scongiurò di non parlare della cosa e poi mi disse che se ne fosse andato di mezzo lui avrebbe spifferato ogni cosa. Maggiori particolari possono essere forniti dalla guardia di P.S. Gennasio, già in servizio a Corleone e che abitava nei pressi della via Puccio; dalla voce pubblica corrente in Corleone, ho appreso che immediatamente dopo la consumazione del triplice omicidio, Vincenzo Spatafora, dall'interno della sua abitazione buttò sulla strada delle armi, dopo che gli esecutori materiali erano fuggiti attraverso la porta della sua abitazione".

In seguito alle ~~graxx~~ dichiarazioni rese da Raia Luciano venivano iniziate dalla Procura della Repubblica, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Criminale, le necessarie indagini, sia a Corleone sia in quelle località dell'Italia Settentrionale dove si erano trasferiti numerosi Corleonesi, ed attraverso l'esame dei nominati Traina Pietro, Ciraulo Antonino, Vallone Rosa, Traina Francesco, Tinnirello Ciro, Lo

- 16 -

Cascio Carmelo, Vella Arturo, Francone Maria Adelaide, Siracusa Calogero, Pitarresi Onofrio, Arsena Paolo, Coniglio Francesco, Vallone Giuseppe, Lo Sciuto Angelo, Di Noto Mario, Alberti Antonino e di molti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, già in servizio a Corleone, veniva messo in evidenza, come già emerso in occasione di altre indagini giudiziarie, che a Corleone verso il 1957/1958 erasi verificata una grave frattura nella mafia locale, da cui era derivata una cruenta e spietata lotta, protrattasi sino al 1963, tra la cosca mafiosa capeggiata prima da Michele Navarra, poi da Governali Antonino e infine da Streva Francesco Paolo e quella capeggiata da Leggio Luciano.

Alla "cosca" di Michele Navarra aderivano Governale Antonino, Trombadore Giovanni, Streva F. Paolo, Maiuri Pietro, Marino Marco, Marino Giovanni, Brigante Salvatore, Mangiameli Antonino, Di Puma Biagio, Ferrera Pietro di Innocenzo, Vintaloro Angelo, Cortimiglia Vincenzo, Di Puma Angelo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni e numerosi altri e che a quella facente capo a Leggio Luciano partecipavano i nominati Gennaro Filippo, Cammarata Francesco, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Provenzano Sime-

- 17 -

ne, Provenzano Salvatore, Provenzano Giovanni, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Giuseppe, Leggio F. Paolo, Leggio Salvatore intesi "Fria", Pasqua Giovanni, Billeri Leoluca, i fratelli Mancuso Marcello, Antonio, Antonino e Giuseppe, Leggio Leoluca, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Mancuso Francesco, Mancuso Giovanni, Salerno Francesco, Troncale Francesco, Pomara Vincenzo, Bonanno Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Muratore Bernardo, Di Carlo Angelo, Di Carlo Leoluca, Marino Bernardo ed altri.

Non avendo il Leggio Luciano, in un ~~caso~~ ~~momento~~ obbedito alle ingiunzioni del dr. Navarra Michele di desistere dalle azioni di molestia e di prevaricazione nei confronti di Vintaloro Angelo, che aveva acquistato un appezzamento di terreno in località "Piano Scala", su cui aveva posto particolare attenzione il Leggio Luciano medesimo, questi veniva fatto oggetto in un giorno imprecisato tra la fine di giugno e la prima decade di luglio 1958 (presumibilmente il 24 giugno), ad un attentato i cui autori materiali, essendo stati il dr. Navarra Michele e Governale Antonino i mandanti, dovevano identificarsi nei nominati Mangiameli Antonino, Maiuri Antonino,

- 18 -

Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro e Strega F. Paolo.

Il Leggio Luciano, allora, a seguito di tale affronto, si era vendicato, uccidendo, in collaborazione con numerosi suoi seguaci, tra cui i nominati Biffino (Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Leoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio F. Paolo, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Cammarata Francesco, Di Carlo Leoluca, Leggio Giuseppe, Pomara Vincenzo, Salerno Francesco, Muratore Bernardo - oltre al dr. Navarra Michele, caduto in data 2 agosto 1958, in un'imboscata tesagli in contrada "Mbriaca", mentre rientrava in Corleone a bordo di un'autovettura in compagnia di un suo collega, nella via Puccio di Corleone, il 6 settembre 1958, nel corso di una violenta sparatoria, tra i due gruppi contrapposti, i nominati Marino Marco, Maiuri Pietro e Marino Giovanni ed in data 11 febbraio 1961 sempre nella via Puccio di Corleone, Cortimiglia Vincenzo ed infine ancora in

- 19 -

contrada "Pirrello" di Corleone il 10 settembre 1963, Streva F. Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino, dopo che il primo (Streva F. Paolo), nel precedente mese di maggio dello stesso anno, in contrada "S. Giovanni" di Corleone era stato fatto segno ad un attentato.

Circa la scomparsa dei nominati Governale Antonino, Trombadore Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni, Listi Vincenzo, tutti affiliati alla cosca del dr. Navarra Michele, emergevano indizi che la loro scomparsa era da attribuirsi alla cosca leggiana e specificatamente a Troncale Francesco, Salerno Francesco, Cammarata Francesco e Billeri "eoluca che avevano agito per mandato del loro capo Leggio Luciano.

Dall'altra parte, nel corso della esecuzione dei vari crimini, veniva ferito Provenzano Bernardo, veniva attentato alla vita di Ruffino Giuseppe ad opera di Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni (in occasione del triplice omicidio di Maiuri Pietro, Marino Marco e Marino Giovanni) e restava ucciso, ad opera di Cortimiglia Vincenzo - ucciso lui stesso - e di "angiameli Antonino, Provenzano Salvatore.

Per quanto riguarda la causale e gli autori della uccisione dei nominati Splendido Claudio e Riina Paolo,

- 20 -

veniva accertato che gli stessi erano stati uccisi ad opera dei componenti la banda Leggio e specificatamente da Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio F.sco Paolo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Mancuso Francesco, Cammarata Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Provenzano Giovanni e Leggio Giuseppe - perché testi di azioni delittuose compiute dalla cosca.

In data 17 marzo 1966, concretizzatisi, per le indagini espletate, sufficienti elementi di colpevolezza a carico dei nominati Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio F Paolo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Mancuso Francesco, Mancuso Giovanni, Cammarata Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovanni, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Simone, Di Carlo Angelo, Di Carlo Leoluca, Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo, Maiuri Antonino, Maiu-

- 21 -

ri Giovanni, Di Puma Biagio, Di Puma Angelo, Ferrara Pietro, Salerno Francesco, Marino Bernardo, Troncale Francesco, Gennaro Filippo, Leggio Giuseppe, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, Provenzano Salvatore e Briganti Salvatore, quasi tutti detenuti ad eccezione di Mancuso Giovanni, Cammarata Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Di Carlo Meduca, Mangiameli Antonino, Maiuri Giovanni, Di Puma Biagio, Di Puma Angelo, Gennaro Filippo, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, nonché di Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, da tempo latitanti nonostante le attive e continue ricerche delle forze di Polizia, veniva iniziato procedimento penale col rito sommario ed emesso a carico di tutti i predetti ordine di cattura per il reato di associazione per delinquere aggravata ai sensi dell'art.416 3° e 4° cpv. C.P. e le contravvenzioni di cui agli artt.697 e 699 C.P. e nei confronti dei nominati Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo, Maiuri Antonino per il delitto di cui agli artt.110,112 n.I,56,575,577 nn.3 e 4, 61 n.I C.P. per avere, con premeditazione e per motivi abietti, agendo in concorso fra di loro e con Navarra Michele, Marino Giovanni, Marino Marco. Maiuri Pie-

22

tro, Streva F. Paolo e Governale Antonino, successivamente rimasti uccisi, e con altri individui rimasti sconosciuti, in numero maggiore di cinque, sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di Meggio Luciano, senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà e nei confronti del nominato Gennaro Filippo per il delitto di cui agli artt. 81, 610 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto Traina Pietro - suo socio e dipendente per l'allevamento di alcuni bovini e per la conduzione di un appezzamento di terreno - a corrispondergli ed a versargli delle somme di denaro senza che vi fosse stato alcun guadagno nella società e nella conduzione del terreno, nonché specificatamente la somma di L. 65.000 avendo fatto apparire il Traina suo debitore al momento dello scioglimento della società per l'allevamento dei bovini.

Essendo rimasto accertato nel corso dell'esecuzione dell'ordine di cattura che i nominati Di Puma Biagio, Di Puma Angelo, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore e Mangiameli Antonino, erano emigrati allo

- 23 -

estero ed essendo stati gli stessi arrestati, tramite l'Interpol, rispettivamente in Svizzera, Germania e Stati Uniti di America, veniva promossa nei loro confronti regolare procedura di estradizione ai sensi dell'art.671 C.P.P.

Acquisito agli atti il rapporto n.934/2^a del 28 marzo 1966 del Commissariato di P.S. di Corleone (foglio II4 e segg.vol.I^o), si procedeva all'interrogatorio dei nominati Maiuri Giovanni, Di Carlo Leoluca, Gennaro Filippo, Mancuso Giovanni, Cammarata Francesco, Mancuso Francesco, Riina Gaetano, Ferrara Pietro, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Provenzano Giovanni, Leggio Francesco Paolo, Leggio Salvatore, Troncale Francesco, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Leggio Vincenzo, Di Gregorio Giuseppe, Leggio Leoluca, Riina Salvatore, Vintaloro Angelo, Pasqua Giovanni, Mancuso Marcello Giuseppe, Maiuri Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Brigante Salvatore, Di Carlo Angelo, Salerno Francesco, Marino Bernardo, Mancuso Marcello Antonino, Leggio Luciano, Riina Giacomo, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo, Di Puma Biagio che protestavano la loro innocenza in ordine a tutti i reati loro contestati assumendo di essere estranei ad ogni addebito.

- 24 -

Nel contempo, poiché a seguito di rapporto n. 37/2 del 7 gennaio 1966 del Commissariato di P.S. di Corleone (foglio 34 e segg.vol.2°) si iniziava procedimento penale contro Riina Biagio, Riina Maria, Guarino Benedetto, Lombardo Giuseppe, Leandro Simone, Leandro Gaspare, Rizzo Antonino e Campagna Giovanni per il delitto di cui agli artt.81,110,636 2° e 3° cpv.C.P. in pregiudizio di Lanza Biagio, Lanza Maria e Ciancimino Calogera e contro Leggio Vincenzo e Leggio Francesco per il delitto di violenza privata continuata di cui agli artt.81,110 e 610 C.P. per avere in territorio di Corleone in epoca anteriore e prossima al 3 gennaio 1966, agendo in concorso tra di loro e con altri individui rimasti sconosciuti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minacce e violenze, costretto Lanza Biagia e Lanza Maria a cedere loro un appezzamento di terreno e lo uso di una pagliera, data l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra questi ultimi fatti con i fatti per cui i due Leggio Vincenzo e Leggio Francesco erano occupati con altri 40 individui, veniva disposto lo stralcio degli atti riguardanti i due suddetti per procedersi nei loro confronti per quei

- 25 -

fatti unitamente ai reati di cui al presente procedimento penale, mentre gli atti riguardanti i nominati Riina Biagia, Riina Maria, Guarino Benedetto, Lombardo Giuseppe, Leandro Simone, Leandro Gaspare, Rizzo Antonino e Campagna Giovanni venivano trasmessi al Pretore di Corleone.

Allegate le copie dei vari rapporti degli organi di Polizia Giudiziaria riguardanti i crimini verificatisi nel corleonese (vol.2°) e la documentazione fotografica dei luoghi in cui si erano verificati gli episodi delittuosi (vol.4°) - gli atti, in data 19 aprile 1966, venivano trasmessi al Giudice Istruttore per la formale istruzione in ordine ai reati di associazione a delinquere aggravata, di tentato omicidio aggravato in persona di Leggio Luciano e di violenza privata continuata in danno di Traina Pietro, nei confronti degli imputati di cui all'ordine di cattura emesso dal P.M. in data 17 marzo 1966 nonché :

- a) nei confronti di Leggio Vincenzo e Leggio Francesco in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt.81,110,610 C.P. per avere in territorio di Corleone in epoca anteriore e pros-

- 26 -

sima al 3 gennaio 1966, agendo in concorso tra di loro e con altri individui rimasti sconosciuti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minacce e violenza costretto Lanza Biagia e Lanza Maria a cedere loro un appezzamento di terreno e l'uso di una pagliera ;

- b) nei confronti di Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni ed altri individui rimasti sconosciuti in ordine al delitto di omicidio volontario premeditato di cui agli artt.110, 575, 577 n.3 C.P. in persona di Splendido Claudio, con l'aggravante per tutti di cui all'art.112 n.1 C.P. e per il Leggio Luciano, specificatamente, di cui all'art. 112 n.2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che erano concorse nel reato medesimo, consumato in Corleone il 6 gennaio 1955 ;

- c) nei confronti di Mangiameli Antonino in ordine all'omicidio premeditato in persona di Provenzano Salvatore, da lui consumato in Corleone il giorno 11

- 27 -

febbraio 1961 in concorso con Cortimiglia Vincenzo rimasto ucciso e con altri individui rimasti sconosciuti ;

- d) nei confronti di Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, Di Carlo Leoluca, Leggio Luciano, Paspqua Giovanni e Salerno Francesco in ordine all'omicidio premeditato in persona di Cortimiglia Vincenzo da loro consumato in Corleone il g.II febbraio 1961 in concorso tra di loro, con Provenzano Salvatore, rimasto ucciso, e con Bagarella Calogero, Mancuso Francesco, Leggio F.Paolo - già rinviato a giudizio - ed altri individui rimasti sconosciuti con l'aggravante per tutti di cui all'art.II2 n.1 C.P. e per il Leggio Luciano di cui all'art.II2 n.2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che erano concorse nel reato medesimo;

- e) nei confronti di Provenzano Simone in ordine al delitto di tent.omicidio premeditato in persona di Strega F.Paolo consumato in Corleone il 10 maggio 1963 in concorso con Bagarella Calogero, Provenzano

- 28 -

Bernardo e Leggio Luciano, già rinviati a giudizio, ed altri individui rimasti sconosciuti con l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P.;

- f) nei confronti di Salerno Francesco, Ruffino Giuseppe, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca in ordine al triplice omicidio premeditato in persona di Strega Francesco Paolo, Pomilla Biagio, Piraino Antonino consumato in contrada "Pirrello" di Corleone il 10 settembre 1963, in concorso con Leggio Luciano, Marino Bernardo, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Riina Salvatore, già rinviati a giudizio, con l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P.;

- g) allo stato, contro Ignoti, in ordine all'uccisione ed alla soppressione di cadavere dei nominati Governale Antonino, Trombadore Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vincenzo.

Con ordinanza del 17 giugno 1966 (e con la successiva del 24 luglio 1967) venne ordinata la riapertura della formale istruzione, ai sensi degli artt.402 e segg.C.P.P. nei confronti di Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Maiuri

- 29 -

Antonino e Maiuri Giovanni, già prosciolti dai reati di omicidio in persona di Marino Marco e Giovanni e Maiuri Pietro e di tentato omicidio in persona di Ruffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Guastella Anna, Panzarella Antonina e Santacolomba Anna Maria e nei confronti di Bagarella Calogero, Riina Salvatore e Leggio Luciano, già prosciolti dal reato di omicidio in persona di Riina Paolo.

Si procedeva, quindi, in ordine al :

- 1°) triplice omicidio premeditato in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro ed il ferimento di Cutrona Maria, avvenuto in Corleone il 6 settembre 1958, contro i nominati Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Teoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio F. Paolo, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Cammarata Francesco, Di Carlo Teoluca, Leggio Giuseppe, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, Cennaro Filippo, Mancuso Giovanni ed altri individui rimasti

- 30 -

sconosciuti, con l'aggravante per tutti di cui all'art.112 n.1 C.P. e per il Leggio Luciano, specificatamente, di cui all'art.112 n.2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che erano concorse nel reato medesimo;

- 2°) duplice tentato omicidio nei confronti di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo ed il ferimento di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina, avvenuto in Corleone il 6 settembre 1958, contro i nominati Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni ed altri individui rimasti sconosciuti;

- 3°) l'omicidio premeditato in persona di Riina Paolo consumato in Corleone nel mese di luglio 1962 contro i nominati Riina Salvatore, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Leggio Luciano ed altri individui rimasti sconosciuti, con l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. per tutti e per il Leggio Luciano, specificatamente, di cui all'art.112 n.2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che erano concorse nel reato medesimo.

Contro i predetti imputati, molti dei quali già

- 31 -

detenuti per altra causa, veniva emesso mandato di cattura eseguito nei confronti di quasi tutti ad eccezione di Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, i quali, già da tempo ricercati, restavano latitanti.

Procedutosi all'interrogatorio degli imputati, questi si protestavano tutti innocenti dei reati loro rispettivamente ascritti.

Nei confronti degli imputati arrestati allo Estero e cioè Mangiameli Antonino, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Di Puma Biagio e Di Puma Angelo veniva promossa ed espletata regolare procedura di estradizione.

====0000====

- 32 -

I fatti delittuosi, oggetto del presente procedimento penale, si ricollegano a quelli già presi in esame nel procedimento penale contro Leggio Luciano + II4 definito con sentenza di rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise in data 20 agosto 1965.

E' da premettere che i reati attribuiti agli imputati maturarono nell'ambiente mafioso di Corleone, località dell'interno, dove la mafia, negli anni tra il 1945 ed il 1963, fu particolarmente attiva, condizionando la vita della popolazione, imponendo i propri sistemi, eliminando spietatamente i pochi avversari (è sufficiente ricordare la tragica uccisione del sindacalista Placido Rizzotto - 12 marzo 1958 - rimasta impunita).

Sino al 1958 la mafia di Corleone fu capeggiata e controllata da Michele Navarra, medico chirurgo, direttore del locale Ospedale, Ispettore della Cassa Mutua, medico fiduciario dell'IGAM, presidente della "Coltivatori Diretti", sanitario delle Ferrovie dello Stato, figura veramente tipica di mafioso, appartenente al ceto dei professionisti, riuscito ad imporre la propria personalità sui più temibili

- 33 -

mafiosi del luogo. i quali ne riconoscevano senza discussione l'autorità.

Nel 1958 contro Michele Navarra si leva Luciano Leggio, criminale insofferente di qualsiasi freno, affatto disposto a sottostare al paternalismo di Michele Navarra e a rispettarne gli ordini e le direttive.

Il conflitto scoppiato tra i due mafiosi, conflitto di cui appresso si parlerà meglio, provoca in pochi anni una impressionante catena di cruenti delitti, di cui il primo è l'uccisione dello stesso Michele Navarra crivellato di proiettili in un agguato tesogli il 2 agosto 1958, allorché percorreva, in compagnia del dr. Giovanni Russo, persona del tutto estranea all'ambiente, anch'egli soppresso perché colpevole soltanto di essere stato un involontario testimone, lo stradale Larcara Friddi-Corleone.

Parlando di mafia è il caso di ricordare quanto già si è scritto sull'argomento nella citata sentenza contro "eggio Luciano + II4 :

"Nelle caotiche condizioni del dopoguerra la mafia trovò il terreno più fertile per risorgere con rinnovata potenza e riconquistare in pieno il terreno per

- 34 -

duto, dopo la repressione attuata nel periodo fascista, legata al nome del prefetto Mori.

E' bene ripetere che la mafia é essenzialmente sopraffazione. coercizione dell'altrui volontà, cupidigia per un fine puramente individualistico di lucro e potere.

Sù questo sfondo psicologico, la comunione di interessi delittuosi porta alla formazione di gruppi o aggrégati. legati dal consenso dei singoli affiliati, diretti da colui che riesca ad imporsi sugli altri per le proprie doti personali, regolati da norme non scritte ma ferree ed inesorabili, dettate da antiche tradizioni e consuetudini, che attraverso la cooperazione e la reciproca assistenza mirano al conseguimento di specifici fini criminosi dando luogo a quella realtà giuridica che é l'associazione per delinquere.

Mafia é perciò associazione di persone caratterizzata da uno scopo criminoso ed antisociale.

La mafia é una realtà viva ed operante, della cui esistenza, in mancanza di prove documentali o di testimonianze ampiamente rivelatrici, si ha la certezza attraverso le ricorrenti catene di delitti

- 35 -

di sangue, il raggiungimento di inesplicabili posizioni di prestigio da parte di sconcertanti personaggi, privi, in apparenza, di qualsiasi attributo positivo, o l'arricchimento tanto repentino quanto misterioso di individui assurti rapidamente da modesta condizione al rango di facoltosi possidenti, commercianti o imprenditori.

L'agghiacciante documentazione di delitti commessi nel Corleonese, oltre che nel capoluogo e nella provincia, spesso rimasti impuniti, costituisce una incontestabile dimostrazione dell'esistenza della mafia.

Ancora oggi si continua a parlare di vecchia e nuova mafia per attribuire alla prima una funzione addirittura di equilibrio o comunque positiva nella società al posto o ad integrazione dei poteri carenti dello Stato, alla seconda invece i caratteri di una delinquenza priva di scrupoli, spietata e sanguinaria, degenerazione derivata della prima.

E si arriva persino a parlare di mafia "buona", in contrapposizione con la mafia "cattiva", come di un fenomeno di costume, da guardare con indulgenza e comprensione e da non confondere con la delinquen

- 36 -

za, di un fenomeno del quale si debba quasi essere fieri come di un privilegio non diviso con altri.

Purtroppo tali atteggiamenti pervasi di vieto sentimentalismo e di malcelata simpatia verso la ma fia, a volta autorevoli, spesso camuffati sotto il comodo pretesto della difesa dei valori morali e spi rituali della Sicilia, così invece ingiustamente ol traggiati, non si risolvono altro che in una remora agli sforzi compiuti per risanare la nostra società dalla cancrena che la corrode.

Bisogna guardare al fenomeno per quello che è nelle sue attuali manifestazioni: una aberrante forma di delinquenza organizzata, particolarmente peri colosa e dannosa per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza, per la oppressione soffocante esercitata nei più disparati ambien ti e settori, delinquenza organizzata, che in un piccolo centro come Corleone ad economia prevalente mente agricola, può arrivare a condizionare e a con trollare tutte le attività della comunità.

Si deve, pertanto, sottolineare, con piena ade venza alla realtà, mettendo da parte fantasia e ro

- 37 -

manticherie del passato, che la mafia non é un con
etto astratto, non é uno stato d'animo, ma é crimi
nalità organizzata, efficiente e pericolosa; artico-
lata in aggregati o gruppi o "famiglie" o meglio
ancora "cosche" che sono automaticamente attive ed
operanti, per il fatto stesso della loro esistenza,
diretta alla realizzazione di un programma delittuo-
so, attraverso l'esecuzione, quanto meno, di quei ti
pici reati mafiosi quali la violenza privata, la
estorsione, il danneggiamento che per le circostanze
in cui vengono di solito consumati, per le modalità
e i mezzi dell'azione e per l'abituale silenzio delle
vittime, non destano quasi mai un particolare allar-
ma sociale né attirano, in maniera energica, l'at-
tenzione dell'Autorità.

Esiste una sola mafia, né vecchia né nuova,
né buona né cattiva, esiste la mafia che é associa-
zione delinquenziale di mafiosi, che si manifesta ed
agisce sotto molteplici forme, in relazione alle con-
dizioni e situazioni ambientali.

Mafia é, in definitiva, associazione per delin-
quere, che é la volontaria unione di tre o più perso-
ne diretta allo scopo di commettere delitti, protrat

- 38 -

ta per un tempo determinato o no, la cui durata sia comunque apprezzabile, costituitasi per il semplice fatto della adesione di almeno tre persone al comune programma criminoso.

L'associazione per delinquere rappresenta una continua insidiosa minaccia alla sicurezza pubblica, un ostacolo al normale svolgimento della vita civile, un motivo di costante allarme per i cittadini.

L'associazione per delinquere quando si chiama mafia, costituisce, oltretutto, una forza corrosiva e disgregatrice delle istituzioni, un potere occulto in antagonismo con quello dello Stato, un vero e proprio cancro sociale, le cui profonde infiltrazioni nei più diversi settori della vita pubblica ed economica sono solo in minima parte documentati dalle risultanze processuali.

Al fenomeno della mafia si accompagna sistematicamente quello dell'omertà, che è l'atteggiamento di ermetica reticenza assunto da tutti coloro i quali, come persone offese o testi, sono implicati in processi per reati mafiosi, atteggiamento che in questi ultimi tempi, in coincidenza con l'azione intrapresa contro la mafia, tende lentamente a modificarsi

- 39 -

Un muro di impenetrabile silenzio, fatto di paura o di connivenza, si oppone sistematicamente alle indagini giudiziarie, che nonostante l'impegno con cui possono essere condotte, finiscono fatalmente per concludersi spesso con la equivoca formula della assoluzione per insufficienza di prove, di cui la Sicilia detiene un non invidiabile primato.

L'omertà é uno dei più solidi pilastri della mafia, perché la forza maggiore del mafioso consiste proprio nella consapevolezza che le sue vittime non oseranno denunciarlo, che gli eventuali spettatori delle sue nefandezze non riveleranno nulla di ciò che hanno visto o sentito e nemmeno di tutto quanto possa avere il più lontano riferimento con la vicenda, consiste in altri termini in quella che può definirsi la "certezza dell'impunità".

Oltre che nella omertà la forza del mafioso risiede anche nella rete di alleanze e protezioni specialmente in campo politico, che egli mira e riesce a procurarsi, creando, in proprio favore, per motivi più o meno leciti, obblighi di riconoscenza e impegni di amicizia da sfruttare accortamente o nei momenti critici o per il conseguimento dei propri reon

- 40 -

diti fini o comunque per ricavarne vantaggi ed utilità.

La consapevolezza che nessuno oserà accusarlo e che in suo favore si muoveranno o si prodigheranno influenze occulte ed autorevoli, conferisce al mafioso iattanza e sicumera e lo induce ad assumere tracotanti atteggiamenti di sfida almeno sino al momento in cui non venga raggiunto dalla giusta e rigorosa applicazione della Legge.

E' innegabile che la ricerca della prova sulla appartenenza ad un'associazione mafiosa si presenta quanto mai ardua per la estrema difficoltà di acquisire precisi e circostanziati elementi specifici, sia per la natura stessa del reato come pure a causa della barriera di silenzio che si frappone tra la opera degli inquirenti e l'attività delittuosa del mafioso.

Pertanto la prova della qualifica di mafioso e perciò di associato per delinquere deve essere necessariamente ricavata da tutti gli indizi acquisiti, valutati con criterio logico, tenendo conto della personalità degli imputati, dell'ambiente che li circonda e dell'atmosfera di oppressione e paura diffu-

- 41 -

sa intorno a loro.

La natura indiziaria della prova non toglie nulla alla sua validità ed efficacia, purché naturalmente essa sia fornita di tutti quei requisiti logici e dei riscontri di fatto che conferiscono all'indizio validità ed attendibilità.

Particolare rilevanza, nel quadro di una indagine su una associazione mafiosa deve essere attribuita alla notorietà - che è diversa dalla voce pubblica o dalla fonte confidenziale - vale a dire alla conoscenza generale di determinati fatti "tratta dalla osservazione di infinite manifestazioni o dal riscontro di episodi avvenuti sotto gli occhi di tutti" (G.C.Lo Schiavo).

Notorietà è concetto analogo a quello di pubblicità, nel senso che molte persone conoscono pur non avendo percepito simultaneamente (E. Altavilla).

La notorietà è meno del noto, ma è più della voce pubblica che è un semplice sentito dire; esprime la opinata esistenza di un fatto ricavata dalla evidenza o, meglio, da ciò che appare evidente.

La notorietà, pertanto, pur non avendo da sola piena efficacia probatoria, costituisce lo sfondo sul

- 42 -

quale inquadrare gli indizi raggiunti, che vengono così ad essere opportunamente valorizzati, sì da ottenere un quadro d'insieme, sufficientemente aderente alla realtà, sia dei fatti che delle responsabilità.

Parlando di associazione per delinquere é bene precisare che non si intende riferirsi ad una associazione omogenea' e compatta con un capo, dei luogotenenti ed una schiera di gregari ed esecutori, guidata da direttive precise, uniformi e ben determinate, rivolta al conseguimento di scopi comuni a tutti gli associati.

Si tratta piuttosto di diversi aggregati criminali mossi da finalità che hanno in comune soltanto la violazione della legge, operanti in settori diversi; più o meno forti in relazione alla personalità dei capi del momento, al numero degli associati, alle reciproche alleanze, alla rete di protezioni e connivenze.

Per quanto riguarda lo scopo dell'associazione o meglio il programma delittuoso degli associati, é sufficiente che si tratti di uno "scopo di delinquere" vale a dire che gli associati abbiano il comune proposito e la comune risoluzione di commettere più delitti, non importando che il delitto costituisce il fine ultimo dell'associazione oppure un mezzo per conseguire

- 43 -

re un fine diverso, eventualmente lecito.

Sono irrilevanti i motivi che danno vita all'associazione e che determinano l'adesione da parte dei singoli associati, i quali per il solo fatto della partecipazione all'associazione, indipendentemente dalle singole responsabilità per i vari specifici delitti, devono rispondere del reato di cui all'art.416 C.P.

"Lo scopo di delinquere" caratterizza il reato in esame sia sotto il profilo del dolo che sotto quello della materialità ed insieme alla volontaria permanente unione di più persone, dà luogo alla ipotesi delittuosa dell'associazione per delinquere.

I delitti che formano oggetto del procedimento penale in esame trovano la loro origine e spiegazione nella situazione delinquenziale di Corleone, paese profondamente inquinato dalla mafia, ed, in particolare, nelle lotte feroci da tempo scatenatesi tra opposte cosche mafiose, lotte in cui non di rado vennero travolti onesti cittadini, colpevoli soltanto di essere stati causati testimoni di un crimine o di aver cercato di opporsi o di avere semplicemente manifestato la loro indignazione contro il regime di violenza, sopraffazione e prepotenza instauratosi nel loro paese".

--.44 -

A tutti gli imputati é dato carico del delitto di associazione per delinquere con le aggravanti del numero delle persone, superiore a dieci e della scor^ureria in armi e con l'aggravante per Luciano Leggio di avere capeggiato uno dei gruppi mafiosi di Corleone.

In ordine all'imputazione di cui all'art.416 C.P. é da rilevare anzitutto che per l'esistenza del delitt^o non occorre un particolare atto formale di costitu^zione; é sufficiente l'accordo, senza determinazione del tempo di durata, di almeno tre persone, per commet^tere un numero imprecisato di delitti, talché il vin^ocolo associativo abbia carattere di permanenza, sia pure relativo.

A tal proposito, si osserva poi che il carattere di permanenza del vincolo associativo é insito nel rea^tto di associazione per delinquere e tale permanenza va intesa in modo relativo nel senso, cioè, che é sufficiente che il vincolo abbia una durata tale da potere suscitare l'allarme sociale con il preordinato e siste^matico attentato all'ordine pubblico.

Non solo, ma poiché partecipante all'associazione per delinquere é chiunque impieghi in essa una qualsiasi attività, anche di sola assistenza, non é neppure

- 45 -

re necessario che il vincolo assuma il carattere della stabilità.

Associarsi significa unirsi volontariamente e stabilmente, per conseguire lo scopo comune di commettere più delitti.

L'associazione sussiste, come si é detto, per il solo accordo con carattere di stabilità, sia pure relativa, e prescinde da qualsiasi forma, bastando un minimo di organizzazione e non essendo necessaria la predeterminazione della durata, né la istituzione gerarchica delle funzioni; anzi non é richiesto neppure che le persone associate siano materialmente riunite, che abitano nello stesso luogo, né che si conoscano personalmente.

Trattandosi di reato collettivo la pluralità dei soggetti é essenziale ai fini dell'esistenza del reato stesso. I soggetti agiscono con attività ad effetto convergente collaborando tutti per lo stesso fine.

Una volta poi accertati gli estremi dell'associazione per delinquere non é necessario che tutti i delitti in programma debbano essere commessi da almeno tre persone e non é necessario altresì che tutti i componenti siano identificati ai fini della dichiara-

- 46 -

zione dell'esistenza del vincolo associativo, una volta che, attraverso gli elementi raccolti, si accerti l'esistenza di una associazione a scopo delittuoso fra il componente identificato e gli altri rimasti ignoti.

Per quanto si attiene alla prova oltre ai criteri già esposti è da aggiungere che il ricorrere delle stesse persone, l'omogeneità dei mezzi usati e dei beni giuridici offesi, i luoghi in cui i delitti vengono commessi - ove l'associazione, come nella specie, sia passata all'esecuzione del programma criminoso - possono essere elementi di valutazione preziosi per l'identificazione del vincolo suddetto e ciò vale proprio per la fattispecie in esame.

Per quanto specificatamente riguarda i fatti oggetto del presente procedimento, accertato documentalmente, ~~ma~~ come risulta provato dalle complesse indagini istruttorie, che i fatti medesimi hanno trovato la loro prima origine da autentici episodi di "mafia" e che scopo della "mafia" era ed è l'oppressione degli onesti, l'imposizione di taglie e di tributi, ~~il~~ la sostituzione della giustizia statale con tribunali propri, tribunali supremi ^{che} ~~in~~ condanna ^{no} a morte per la

- 47 -

trasgressione delle leggi stabilite in seno agli "aggregati di mafiosi", tutti questi elementi, assieme al numero degli associati, alle catene di delitti, alla gerarchia dei capi conosciuti, sono argomenti di fatto irrefutabili per affermare che la "mafia" - aggregato di numerosi individui, qualche volta addirittura un' centinaio - é, e si ribadisce ancora una volta il concetto, una vasta associazione per delinquere, suddivisa in gruppi minori, e che il semplice fatto dell'appartenenza alla mafia dà luogo alla figura di associato per delinquere, del criminale cioè volontariamente disposto, per il fatto stesso della sua adesione al sodalizio, a perpetrare qualsiasi delitto, anche il più efferato, ordinatogli dai capi.

Per concludere, può ben affermarsi che conoscendosi l'appartenenza di un individuo agli aggregati di "mafia" non si può dubitare della singola volontà cosciente e non coartata di assistersi reciprocamente nella perpetrazione delle imprese criminali considerate dall'art. 416 C.P.

Ai fini dell'esistenza del delitto di associazione per delinquere quindi é sufficiente la volontà cosciente di associarsi col comune proposito di commettere più

- 48 -

delitti ed è indifferente che il delitto, che venga poi effettivamente commesso, costituisca lo scopo ul timo e principale dell'associazione oppure il mezzo per raggiungerlo.

Non é, quindi, rilevante, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la distinzione fra reato mezzo e reato fine per essere entrambi necessariamente voluti dagli associati e pertanto il delitto non viene meno solo perché il reato, costituendo lo scopo precipuo e finale dell'associazione, eventualmente non sia stato commesso.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al 4° e 5° comma dell'art.416 C.P. per la scorreria in armi é nelle pubbliche vie e per il numero delle persone, superiore a dieci.

Quanto alla prima aggravante va precisato che la ipotesi delittuosa prevista é ben diversa dalla ipotesi della banda armata di cui all'art.306 C.P., per la esistenza della quale occorre che si abbia un'organizzazione a tipo militare, con ripartizione di incarichi, compiti e funzioni, con la predisposizione dei mezzi necessari per la vita della banda stessa e con l'approntamento di armi e munizioni in misura adeguata.

- 49 -

L'ipotesi delittuosa in esame ricorre invece quando, alcuni, almeno, degli associati siano armati e percorrano in armi le campagne e le pubbliche vie, insieme o separatamente, in esecuzione dei piani delittuosi compresi nel programma dell'associazione mafiosa.

La ragione dell'aggravante sta evidentemente nella maggiore gravità del pericolo rappresentato da una organizzazione criminale i cui componenti siano armati e facciano uso delle armi e nella necessità di reprimere con pene più severe una manifestazione criminosa idonea a suscitare un allarme sociale di particolare entità.

Non è necessaria l'abitualità della scorreria in armi, essendo sufficiente la ripetizione delle scorriere da parte di alcuni associati.

Tali principi sono stati reiteratamente e costantemente affermati dalla Suprema Corte sin dall'entrata in vigore del Codice Penale vigente secondo un indirizzo giurisprudenziale analogo a quello seguito sotto il Codice Penale abrogato.

Sempre a proposito dell'aggravante in esame è da rilevare che trattasi di circostanza aggravante avente carattere oggettivo, perché concerne "le modalità del

- 50 -

l'azione e la gravità del danno e del pericolo" - art.70 n.I C.P.; essa pertanto si comunica, a norma dell'art.II8 I° comma C.P., a tutti gli associati, essendo irrilevante che gli stessi siano a conoscenza oppure no delle scorrerie in armi compiute da alcuni di loro.

L'aggravanté ricorre a carico di tutti gli associati anche quando uno solo vada armato e gli altri siano all'oscuro di tale circostanza.

Nella specie a dimostrare l'esistenza dell'aggravante in esame, basta considerare che i delitti attribuiti alle opposte fazioni di mafiosi furono commessi con largo uso di armi da fuoco di ogni tipo, dal mitra al fucile e alla pistola e che molti associati circolavano abitualmente armati, com'è provato dalle armi e munizioni trovate in loro possesso o abbandonate prima dell'arresto oppure nel sottrarsi alle ricerche della Polizia.

Sussiste altresì l'ultima aggravante che, come quella della scorreria in armi, ha pure carattere oggettivo e si comunica perciò a tutti gli imputati, concernente il numero delle persone.

E' pacifico, infatti, che dell'associazione face

- 51 -

vano parte diverse decine di elementi, quanti sono gli odierni imputati, oltre un imprecisato ma certamente elevato numero di mafiosi non identificati.

L'aggravante sussiste anche se si voglia scindere l'associazione e ritenere che gli imputati facevano parte di due associazioni ben distinte, perché anche in tal caso il numero di dieci resta largamente superato.

A questo punto è bene osservare che per effetto della sola imputazione di cui all'art. 416 C.P., con le aggravanti di cui al 4° e 5° comma C.P., la pena edittale è nel massimo di venti anni di reclusione ed, in conseguenza, la durata della custodia preventiva, a norma della prima ipotesi del n.2 dell'art. 272 C.P.P. è di due anni.

Sussiste nei confronti di Leggio Luciano la contestata aggravante di cui al 1° e 3° comma dell'art. 416 C.P. per avere capeggiato la cosca mafiosa avversaria di quella già capeggiata da Michele Navarra o, più esattamente, il reato autonomo di cui ai citati comma.

Infatti è da rilevare che l'aver capeggiato o costituito ed organizzato o promosso un'associazione

- 52 -

per delinquere é una ipotesi di reato autonoma ben distinta da quella della semplice partecipazione all'associazione.

Si tratta di due diversi titoli di reato della medesima indole, sanzionati con una pena diversa in rapporto alla diversa responsabilità penale, più grave per i promotori o i capi, meno grave, indubbiamente, per i semplici gregari.

Sul piano pratico, nel caso in esame, la differenza non ha importanza sostanziale, data la contestazione delle aggravanti di cui ai comma quarto e quinto dell'art.416 C.P. che prevedono una pena più grave per gli autori del reato, senza distinguere tra capi e gregari, cosicché solo al fine di chiarire la precisa responsabilità di ogni imputato, interessa stabilire se Luciano Leggio abbia avuto, nell'ambito dell'associazione, il ruolo di capo od organizzatore o promotore.

Per ritenere che taluno sia capo di un'associazione per delinquere, non occorre accertare che abbia effettivamente compiuto atti di comando o di autorità sugli altri, ma é sufficiente accertare la di lui posizione preminente in seno all'associazione, tale da

- 53 -

consentirgli di dirigere e coordinare l'attività degli altri.

Tale ruolo era indubbiamente rivestito da Luciano Leggio, del quale si può con serenità affermare che è forse il più temibile, sanguinario e pericoloso ca pomafia della Sicilia occidentale, come è dimostrato dalle sue criminose azioni, dal terrore incusso, dal la lunga latitanza e dagli appoggi incondizionati e considerevoli ricevuti dai più influenti mafiosi della provincia.

Dall'istruzione compiuta, attraverso l'esame dei numerosi testi interrogati sulle vicende delittuose svoltesi in quel di Corleone tra il 1958 ed il 1963 ed in precedenza, è risultato chiaramente provato la esistenza di due attive associazioni mafiose, in lot ta fra loro per ragioni di supremazie e per il controll lo assoluto di tutte le illecite fonti di arricchimento, capeggiate una da Luciano Leggio e l'altra prima da Michele Navarra e dopo dai suoi successori, elimina ti l'uno dopo l'altro sino all'ultimo, Francesco Paolo Strevi, ucciso nell'agguato di contrada "Pirrello" il 10 settembre 1963.

Quanto alla responsabilità dei singoli imputati si osserva quanto segue :

- 54 -

LEGGIO LUCIANO

Appartiene ad umile famiglia di contadini di Corleone, ai Leggio intesi "Ficateddi" per distinguerli dai Leggio intesi "Fria", ed inizia la sua attività criminosa come ladro di covoni di grano. Nell'agosto 1944 viene sorpreso in flagrante dalle guardie campestri che, aiutate dalla guardia giurata Comaianni Calogero, procedono al suo arresto.

In quell'occasione vengono pure arrestati Giovanni Pasqua e certo Vito Di Frisco il quale viene "indotto" da Luciano Leggio a confessare di essere unico responsabile del reato.

La "spontanea" confessione di Di Frisco non serve però a Leggio che viene egualmente condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Dopo quella prima dura esperienza il ladro Luciano Leggio decide di dedicarsi ad attività più lucrose e meno rischiose e riesce a farsi assumere come campiere dal dr. Corrado Caruso, proprietario di un'azienda agricola in contrada "Strasatto" - territorio di Corleone e Roccamena -, subentrando al campiere Puzo Stanislao, ucciso il 29 aprile 1945 in località Gerardo di Roccamena ad opera di ignoti.

- 55 -

Le indagini recentemente condotte dal Nucleo di Polizia Criminale su tale delitto, oggetto di altro procedimento penale, hanno messo in luce gravi elementi di responsabilità a carico di Luciano Leggio ed altri.

Non v'è dubbio, comunque, che l'eliminazione del Panzo, individuo non legato alla mafia, consentì a Leggio Luciano di diventare, all'età di venti anni, campiere di una importante e ricca azienda agricola.

Nel periodo 1947/1949 Luciano Leggio forma oggetto di indagini dei Nuclei speciali di Polizia, impegnati in quel periodo nella lotta contro il banditismo ed il 18 marzo 1948 viene denunciato per l'omicidio di tal Piranio Leoluca, ucciso il 7/2/1948.

Il 18/12/1949 viene denunciato per l'omicidio della guardia rurale Calogero Comaianni, uccisa il 27 marzo 1945 (a distanza di appena sei mesi dal giorno in cui aveva proceduto all'arresto di Leggio) e del sindacalista Placido Rizzotto, ucciso il 12 marzo 1948.

Luciano Leggio si sottrae all'arresto e si dà alla latitanza, che si protrae per ben sedici anni, ad eccezione di un breve intervallo tra il 1957 ed il 1958, in cui ritorna libero a Corleone.

- 56 -

Viene quindi denunciato per l'omicidio di Michele Navarra e Giovanni Russo, uccisi il 2 agosto 1958, di Marco e Giovanni Marino e Pietro Maiuri, uccisi il 6 settembre 1958, di Carmelo Lo Bue ucciso il 13 ottobre 1958, di Vincenzo Cortimiglia ucciso l'11 febbraio 1961, e di Riina Paolo, ucciso il 24 luglio 1962.

La lunga latitanza e le imprese delittuose attribuite a Luciano Leggio gli conferiscono un prestigio indiscusso nel mondo della malavita, tanto da consentirgli di stare alla pari con i più autorevoli e temibili esponenti della mafia provinciale.

Il ladro di grano riesce così a diventare un temuto capomafia.

La lunga latitanza vale anche a dimostrare quali enormi profitti abbia ricavato Luciano Leggio dalle sue imprese criminose. E' sufficiente pensare alle ingenti somme necessariamente spese in tanti anni per mantenersi, per spostarsi continuamente da una località all'altra, per ricoverarsi o soggiornare in costosi luoghi di cura, per retribuire informatori e favoreggiatori, perché si abbia una idea approssimativa e sicuramente inferiore alla realtà, dei cospicui guadagni realizzati da Luciano Leggio sfruttando conve-

- 57 -

nientemente la sua posizione di capomafia, mediante l'estorsione praticata nelle più svariate forme, dalla imposizione diretta alla "mediazione" negli affari, ed all'intervento gratuito in lucrose attività commerciali o industriali.

L'arricchimento di Leggio Luciano non può avere altra spiegazione.

Ed é da escludere che egli possa essere stato in qualche modo ^{finanziariamente} aiutato/dai suoi congiunti, perché costoro che non ne avrebbero comunque avuto la possibilità, anziché depauperarsi hanno anzi notevolmente migliorato le loro condizioni economiche, dimostrando così di aver beneficiato dell'arricchimento dell'imputato.

Nel giugno del 1958 Luciano Leggio riesce a sfuggire ad un'imboscata tesagli nella masseria di "Piano di Scala" - dove era sorta e si era sviluppata la società armentizia tra Leggio Leoluca, il "capitano" Angelo Di Carlo e Leggio Francesco Paolo, padre dello imputato -, e scompare nuovamente dalla circolazione.

Indipendentemente dalle responsabilità dell'imputato in ordine ai reati specifici attribuitigli, si ha nei suoi confronti, attraverso tutte le risultanze processuali, la piena certezza della sua apparte-

- 58 -

nenza alla mafia e della sua qualità di capomafia di Corleone, legato, come si é anche visto nei procedimenti penali contro Angelo La Barbera + 42 e Pietro Torretta + 120, ai maggiori esponenti della mafia provinciale, tra i quali i famigerati Greco della borgata "Ciaculli".

Dopo il suo arresto Luciano Leggio si é trincerato nel più ostinato silenzio, rifiutandosi di rispondere ai diversi interrogatori.

Questa é una riprova della sua personalità di mafioso arrogante e insofferente di ogni autorità, convintosi probabilmente, durante i lunghi anni di latitanza e per la leggenda di fuorilegge inafferrabile creatasi intorno al suo nome, di essere un personaggio illustre, un eroe popolare, evidentemente dimentico della sua vera natura di ladro ed assassino, assunto col tempo, per un insieme di complessi fattori, al rango di capomafia sanguinario ed astuto che riuscì a terrorizzare il Corleonese.

Nello stesso tempo, però, Luciano Leggio, adottando un'abile tattica difensiva, si sforza di presentarsi come un povero invalido, meritevole di compassione e considerazione, ingiustamente perseguitato.

- 59 -

In proposito gli accertamenti medico-legali a suo tempo compiuti nel procedimento penale, conclusosi con la citata sentenza istruttoria del 20 agosto 1965, hanno dimostrato che la malattia, di cui soffre l'imputato, non fu affatto di ostacolo, tranne che in qualche breve periodo, alle sue normali occupazioni e quindi alle sue criminose attività.

Luciano Leggio é indubbiamente la figura di maggiore rilievo del processo, sia per il numero e la gravità delle sue ribalderie, sia per il mito di inafferrabilità creatosi intorno al suo nome, sia, infine, per il prestigio di cui godeva negli ambienti mafiosi, dovuto al suo temperamento vendicativo, spietato e sanguinario.

La sinistra notorietà che circonda il nome di Luciano Leggio costituisce, ancora oggi, una remora alle indagini compiute sul suo conto.

Egli non é il capomafia tradizionale, come lo erano a Corleone "don" Calogero Lo Bue, "don" Michele Navarra e Nino Governale inteso "fucidda", ma appartiene alla nuova generazione della mafia, più sprejudicata e più incline ai sistemi violenti e sbrigativi, così come i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, protagonisti della cruenta lotta scatenatasi a Palermo tra il 1962 ed il 1963 ad opera di opposte cosche di mafiosi.

- 60 -

LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO SALVATORE, LEGGIO VINCENZO,
LEGGIO FRANCESCO PAOLO, LEGGIO FRANCESCO e LEGGIO
GIUSEPPE

Tutti costoro appartengono alla famiglia Leggio conosciuta col nomignolo di "Fria" per distinguerla dai Leggio intesi "Ficatteddi", (alla quale famiglia appartiene Luciano Leggio).

I predetti sono tra i più fedeli accoliti di Luciano Leggio e suoi complici in molti delitti come risulta provato dalle varie fonti specifiche.

Esercitavano il loro dominio mafioso nella zona di "Piano di Scala", divenuto centro delle riunioni della cosca di Luciano Leggio per la ripartizione dei proventi delle azioni criminose, per la macellazione clandestina del bestiame proveniente dai numerosi abigeati e per la ideazione e programmazione dei piani criminali.

Sia per la loro personalità violenta e priva di qualsiasi scrupolo, sia per i loro noti stretti legami con Luciano Leggio, erano quanto mai temuti dai cittadini di Corleone, vittime per anni dei loro soprusi e delle loro angherie.

- : -

- 61 -

RIINA GIACOMO, RIINA SALVATORE e RIINA GAETANO

Sono stati i più vicini ed attivi collaboratori di Luciano Leggio nelle maggiori attività delittuose dell'associazione ed in particolare nella consumazione dei diversi delitti contro la persona ed il patrimonio.

Riina Giacomo e Riina Salvatore possono essere considerati come i luogotenenti di Luciano Leggio, col compito, il primo di curare i necessari rapporti con la mafia del capoluogo, tant'è vero che si trasferì da Corleone a Palermo fissando il suo domicilio in via Uguulena, ed il secondo, di occuparsi degli "affari" dell'associazione sia a Corleone che a Palermo o dovunque si rendesse necessario il suo intervento.

A conferma di quanto si assume nei confronti di Riina Giacomo, è da ricordare che egli è già stato rinviato a giudizio, insieme con Leggio Leoluca e Leggio Giuseppe, per rispondere di associazione per delinquere nel procedimento penale contro Angelo La Barbera

+ 42

Riina Giacomo è titolare di un'impresa di autotrasporti, nella quale è certamente interessato Luciano

- 62 -

loggio, incrementata con il frutto delle imprese criminose commesse.

Per Riina Salvatore, oltre ciò che si desume dalle specifiche imputazioni a suo carico, è da aggiungere che trattasi di un pericoloso mafioso già condannato per omicidio ed implicato successivamente in diversi fatti di sangue.

Lo stesso Riina Salvatore ammette di essersi occupato della collocazione di quelle macchinette con la gru magnetica per la pesca delle sigarette e di altri oggetti, macchinette fornite anche a Riina Giacomo, perché le distribuisse nei vari esercizi pubblici.

Vengono così confermate le risultanze delle indagini della Polizia sulla ingerenza della "cosca" di Luciano Leggio nella vendita e nella distribuzione di simili macchinette, le quali possono in un certo senso paragonarsi, per l'enorme margine di guadagno riservato al gestore, alle "slot machine" diffuse in America, dove sono monopolio dei gangsters.

- : -

- 63 -

PROVENZANO BERNARDO, PROVENZANO GIOVANNI SIMONE, PRO-
VENZANO SALVATORE e PROVENZANO SIMONE

Tutti costoro appartengono allo stesso gruppo familiare, così come i Leggio "Fria".

Dei fratelli Provenzano la figura di maggiore rilievo é Provenzano Bernardo, esecutore materiale insieme con Bagarella Calogero, di numerosi delitti e con il Bagarella, suo indivisibile compagno, da anni latitante. Anche i fratelli di Provenzano Bernardo, e cioè Simone, Giovanni e Salvatore appartengono alla cosca di Luciano Leggio, del quale sono stati tra i più fidati gregari. Tutti inoltre sono implicati nelle sanguinose vicende del 1958/1963.

- : -

- 64 -

BAGARELLA CALOGERO, PASQUA GIOVANNI

Entrambi fedeli accolti di Luciano Leggio, in particolare il secondo, legato al capomafia da più vecchia data.

Bagarella Calogero è un pericoloso sicario, autore, in concorso con l'inseparabile Provenzano Bernardo, di innumerevoli crimini, ancora oggi latitante.

A Bagarella Calogero era, tra l'altro, affidato il compito di curare gli interessi di Luciano Leggio e di altri associati, insieme con i quali era proprietario di numerosi capi di bestiame, di mantenere i contatti tra i vari elementi della "cosca" e di vigilare su "Luciano Leggio", allorché costui veniva a Corleone.

Pasqua Giovanni è una sinistra figura di mafioso implicato nei più truci delitti commessi a Corleone, in particolare negli omicidi della guardia campestre Calogero Comajanni, di Calogero Castelli, di Giovanni Ogibene e del sindacalista Placido Rizzotto uccisi una ventina di anni fa.

La sua partecipazione alle imprese criminose cr-

- 65 -

ganizzate da Luciano Leggio é stata sempre particolarmente attiva ed egli, insieme con Ruffino Giuseppe (del quale si dirà appresso), Riina Giacomo, Riina Salvatore, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Leggio Leo luca é da considerarsi uno dei piú temibili elementi dell'associazione.

- : -

- 66 -

MANCUSO MARCELLO ANTONIO, GIUSEPPE e ANTONINO

I fratelli Mancuso Marcello rivestono nell'ambiente mafioso di Corleone, un ruolo particolare, perché sono riusciti a mantenersi indipendenti tra le cosche avversarie di Luciano Leggio e di Michele Navarra e dei suoi successori.

Nell'immediato dopoguerra si arricchirono rapidamente mediante l'acquisto di terreni, effettuato a prezzo molto conveniente.

Secondo notizie confidenziali pervenute alla Polizia i fratelli Mancuso Marcello avrebbero fatto uccidere nell'agosto 1944 il barone Salvatore Mangiameli, probabilmente perché costui non aveva voluto cedere alle loro pressioni per indurlo a vendere il suo feudo.

E' notorio che i fratelli Mancuso godono di un forte ascendente nella mafia di Corleone e dei paesi vicini e sono circondati di notevole prestigio, come è confermato dal fatto che sono riusciti a lungo a mantenersi estranei ai conflitti tra le cosche avversarie e a non sottostare all'autorità né di Luciano Leggio, né di Michele Navarra, pur essendo stati più legati a questo ultimo ed ai suoi gregari.

- 67 -

Il 19 maggio 1963 Mancuso Marcello Giuseppe rimase ferito in un attentato alla sua vita, mentre usciva dal circolo "Buoni Amici" verso le ore 20,30-20,45. Gli autori dell'attentato sono rimasti ignoti anche perché Mancuso Marcello Giuseppe si è ostinatamente rifiutato di fornire qualsiasi indicazione utile per l'identificazione dei suoi avversari.

E' da sottolineare che l'attentato alla vita di Mancuso Marcello Giuseppe segue di pochi giorni quello alla vita di Francesco Paolo Strega, acerrimo nemico di Luciano Leggio, commesso il 10 maggio 1963. Tale coincidenza induce a ritenere che il tentato omicidio del 19 maggio fu forse una rappresaglia per quello del 10 maggio ed, in tale ipotesi, ^{devesi concludere} che Mancuso Marcello Giuseppe si era deciso a schierarsi dalla parte di Luciano Leggio.

Come si è detto anche nella sentenza del 20/8/1965 i fratelli Mancuso Marcello e in particolare Mancuso Marcello Giuseppe avrebbero cercato reiteratamente di intromettersi come pacieri tra le cosche in lotta, al fine di realizzare quella riconciliazione necessaria per consentire ai mafiosi di agire con maggior libertà e sicurezza e di mantenere le loro posizioni privilegiate, senza attirare, con il ripetersi di eclatanti fatti di sangue, la molesta attenzione della Polizia.

- : -

- 68 -

BILLERI LEOLUCA, BONANNO GIOVANNI, DI GREGORIO GIUSEP-
PE, MANCUSO FRANCESCO, MARINO BERNARDO e SALERNO FRAN-
CESCO

Billeri Leoluca esercitò il mestiere di contadino sino al 1962, epoca in cui ottenne un posto di bidello presso la Scuola Media di Corleone.

Fornito di un autovettura di sua proprietà, era solito fare la spola tra Corleone ed i paesi vicini o le masserie dei dintorni, senza una plausibile ragione lecita; in realtà aveva il compito di mantenere i contatti tra i componenti dell'associazione.

Ciò è confermato, pure dal fatto che prima di ottenere il posto di bidello frequentava la masseria di "Fiano di Scala", mantenendo buoni rapporti con i Leggio "Fria" non giustificati da ragioni di lavoro o da comunione di interessi o di affari.

Secondo le indagini della Polizia trattasi di un subdolo e pericoloso gregario della "cosca" di Luciano Leggio.

Lo stesso è inoltre esplicitamente indicato da Reza Luciano come l'autista dell'associazione, adibito al trasporto o dei componenti o delle vittime da fare scomparire come Listi Vincenzo ed altri.

- 69 -

Bonanno Giovanni é legato da stretti vincoli a Ruffino Giuseppe che é compare del di lui padre.

Secondo le indagini della Polizia Ruffino Giuseppe più volte trovò rifugio nell'abitazione di Bonanno Giovanni, il quale si adoperava per mantenere i contatti tra lo stesso Ruffino ed altri associati.

Di Gregorio Giuseppe, secondo i rapporti della Polizia, é strettamente legato a Giovanni Pasqua e a Giuseppe Ruffino, che lo tenevano in conto per le sue spiccate doti fisiche, ed aveva, nell'associazione, lo specifico compito di mantenere i contatti tra Luciano Leggio, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

I suoi legami col Ruffino erano rafforzati dal vincolo sentimentale con la di lui figlia.

Mancuso Francesco é indicato come uno dei più pericolosi e sanguinari sicari della "cosca" di Luciano Leggio. Trattasi di un mafioso spavaldo e particolarmente esperto nell'uso delle armi da fuoco.

Nel dicembre del 1958 venne denunciato per l'omicidio di Carmelo Lo Bue, in concorso con Anna Salvatore, Luciano Leggio e Ruffino Giuseppe.

E' implicato nei più gravi fatti di sangue del

- 70 -

Corleonese ed é legato da stretti rapporti con i piú famigerati mafiosi del luogo.

Quanto a Marino Bernardo la sua appartenenza alla associazione per delinquere é dimostrata dalla sua responsabilità in ordine all'omicidio di Streva F/sco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino.

La consumazione di tale reato in concorso con Luciano Leggio, Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo induce fondatamente a ritenere che il Marino godeva la fiducia dei predetti e che pertanto faceva parte dell'associazione.

Il comportamento da lui tenuto, in occasione di quel fatto di sangue, é rilevante al fine di ritenere che egli era associato alla "cosca" capeggiata da Luciano Leggio.

Secondo gli accertamenti compiuti dalla Polizia, Salerno Francesco appartiene alla cosca di Luciano Leggio ed aveva il compito di provvedere al trasporto degli elementi dell'associazione che dovevano spostarsi da una località all'altra, compito per lui particolarmente agevole dato che per la sua attività commerciale aveva la possibilità di aggirarsi nella zona di Corleone senza attirare l'attenzione degli organi di P.S.

- 71 -

Fu Salerno Francesco ad accompagnare Marino Bernardo in località "Lavanche" il giorno in cui venne realizzato il piano architettato per eliminare Francesco Paolo Streva.

Sul conto di Salerno Francesco é da aggiungere che, secondo notizie confidenziali pervenute alla Polizia, egli avrebbe partecipato al sequestro ed alla eliminazione di Vincenzo Listi, scomparso il giorno 11 luglio 1962 in occasione di una gita a Palermo.

- : -

- 72 -

CAMMARATA FRANCESCO e TRONCALE FRANCESCO

Cammarata Francesco inteso "Violino" è da più fonti indicato come uno dei più influenti mafiosi della cosca di Luciano Leggio.

Pur essendo da tempo domiciliato a Palermo, continuò a mantenere i contatti con i mafiosi di Corleone, dove si recava spesso col pretesto di accudire ai propri interessi.

Troncale Francesco è un malfamato mafioso di Bisacquino trasferitosi da tempo a Palermo, in seguito, probabilmente, a contrasti avuti con la mafia del suo paese.

Ha mantenuto stretti legami con la mafia di Corleone e con quella di Palermo, tanto è vero che è uno degli imputati di rilievo nei procedimenti penali contro Torretta Pietro + I20, La Barbera Angelo + 42 e Leggio Luciano + II4.

La sua attività di commerciante di latticini lo poneva in grado di recarsi spesso a Corleone ed a Bisacquino.

Oltre ad essere implicato in diverse oscure vicende delittuose il Troncale, che, pur mantenendosi nella

- 73 -

ombra, é stato uno dei più attivi collaboratori di Luciano Leggio, é indicato come l'organizzatore della scomparsa di Governali Antonino, inteso "funcidda" e Trombadore Giovanni inteso "u signauruzzu", mafiosi di Corleone, rimasti fedeli a "don" Michele Navarra, della cui sorte non é stato possibile sapere nulla.

- : -

- 74 -

BRIGANTE SALVATORE, DI CARLO ANGELO, FERRARA PIETRO,
MAIURI ANTONINO, MAIURI GIOVANNI, MANGIAMELI ANTONINO,
VINTALORO ANGELO

Tutti costoro sono i superstiti dell'associazione mafiosa capeggiata da Michele Navarra che sino al 1958 dominò incontrastata a Corleone e che negli anni successivi venne dispersa in seguito alla lotta senza quartiere sferrata dalla "cosca" di Luciano Leggio, prima gregario e poi antagonista di Michele Navarra.

Nel periodo 1958/1963 i componenti della temuta associazione capeggiata dal medico di Corleone caddero sotto i colpi implacabili dei loro avversari, e tra i primi lo stesso Michele Navarra o sparirono misteriosamente senza lasciare alcuna traccia. Vennero così uccisi o comunque eliminati Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, Lo Bue Calogero, Cortimiglia Vincenzo, Pomilla Biagio, Piranio Antonino, Streva F.sco Paolo inteso "Mureddu", forse il più intrapido avversario di Luciano Leggio, Governali Antonino inteso "Tuncidda", che, per qualche tempo aveva cercato di opporsi alle violenze ed alle sopraffazioni dei seguaci di Leggio e di riprendere in qualche modo il controllo della situazione, Trombadore Giovanni inteso

- 75 -

"u signuruzzu" e Delo Giovanni inteso "u pittarru".

In particolare Briganti Salvatore era stato il braccio destro di Governali Antonino, col quale aveva anche costituito una società armentizia, e ne prese il posto di campiere, dopo la sua sparizione, presso la fattoria "Ridocco" appartenente alla vedova del barone Paternostro.

Secondo le notizie pervenute alla Polizia, Briganti Salvatore avrebbe partecipato al conflitto del 6 settembre 1958 in cui rimasero uccisi i fratelli Marino e Pietro Maiuri ed all'omicidio del capraio Sottile Salvatore, informatore di Luciano Leggio - 23 novembre 1960.

Di Carlo Angelo é un mafioso rimpatriato definitivamente dall'America verso il 1951, legatosi ai più malfamati esponenti della mafia palermitana - quali Sorci Antonino, Matranga Antonino, Troia Mariano, Mancino Rosario - e corleonese - quali Leggio Leoluca e i suoi congiunti intesi "Tria".

Fu implicato verso il 1952 in una oscura vicenda di contrabbando di droga, insieme con l'italo-americano Frank Coppola e con altri loschi elementi.

Socio di Leggio Leoluca nell'azienda armentizia

- 76 -

di "Piano di Scala", venne praticamente estromesso dalla società e costretto a rinunciare ai suoi diritti sugli animali acquistati in comune.

Dati i suoi buoni rapporti con Michele Navarra, non é da escludere che, insieme con il Vintaloro, anche egli vittima dei soprusi dei Leggio "Tria", abbia indotto il Navarra ad organizzare l'attentato alla vita di Luciano Leggio nella primavera 1953, che fu la causa determinante delle feroci rappresaglie di Leggio contro i suoi avversari.

Di Puma Biagio é da più parti indicato come un gregario della cosca "navarriana", aggressivo e senza scrupoli, capace di commettere qualsiasi azione delittuosa.

Analoghe considerazioni vanno fatte per Ferrara Pietro, Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni, vecchi mafiosi legati strettamente a Michele Navarra e quindi a Governale Antonino, irriducibili avversari di Leggio Luciano.

I fratelli Maiuri, in particolare, parteciparono al sanguinoso scontro del 2 settembre 1958 in cui cadde ucciso il loro congiunto Maiuri Pietro.

Mangiameli Antonino partecipò attivamente alle

- 77 -

tragiche vicende del 1958, quale esperto tiratore dei "navarriani".

Riuscito a mantenersi nell'ombra ed a sfuggire alla vendetta di Luciano Leggio, nel 1963 emigrò negli Stati Uniti di America, dove venne bene accolto dalla locale malavita tanto è vero che all'atto del suo arresto, una ingente somma venne offerta a titolo di cauzione per ottenere la sua scarcerazione.

Vintaloro Angelo è uno dei maggioretti della cosca mafiosa di Michele Navarra e per questa ragione si attirò l'odio di Luciano Leggio, specialmente dopo che lo stesso sfuggì nella primavera del 1958 all'aggressione di un gruppo di avversari, che per coglierlo di sorpresa, si erano nascosti in un magazzino appartenente al Vintaloro nella masseria di "Piano di Scala".

Da allora Angelo Vintaloro, per timore delle rapresaglie di Luciano Leggio, fu costretto a rinserrarsi nella sua abitazione in paese, senza più recarsi in campagna.

====0000====

- 78 -

La responsabilità di tutti gli imputati sopra indicati in ordine al reato di associazione per delinquere loro ascritto alla lettera A é provata oltre che dagli accertamenti compiuti dagli organi della Polizia giudiziaria e dalla partecipazione di molti di essi a specifici episodi criminosi, che appresso verranno esaminati, dalle deposizioni di numerosi testi e precisamente di Accordino Tindaro, Spinello Giuseppe, Pecorella Emanuele, Franzò Giovanni, Melita Biagio, Calafiore Salvatore, Soprano Gianni Alberto, Angius E_gchisio, Oltremonti Gino, Famulari Angelo, Maggio Niccolò, Cogliandro Demetrio, tutti ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria che operarono a Corleone negli anni 1958/1963 nonché di Lanza Biagia, Siragusa Calogero, Traina Pietro, Ciraulo Antonino, Manzella Salvatore, Traina Maria, Vallone Rosa, Traina Francesco, Tinirello Ciro, Traina Anna, Lo Cascio Carmelo, Vallone Giuseppe, Lo Sciuto Angelo, Di Noto Mario, Pitarresi Onofrio, Strega Giovanna, Pomilla Paola, Oliveri Rosa, Consiglio Francesco, Criscione Pasquale, Lo Jacono Rosalia, Cortimiglia Giovanni ed infine Raia Luciano, che con le sue rivelazioni diede l'avvio alle ulteriori indagini sulla mafia di Corleone. (3)

(3) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

- 79 -

Tutti i predetti imputati devono essere pertanto rinviati a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere aggravata e continuata loro ascritto alla lettera A dell'epigrafe, fermi restando (4) il loro stato di custodia preventiva ed il mandato di cattura emesso contro Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, poiché per il reato in esame, che prevede una pena edittale di venti anni di reclusione nel massimo, il mandato di cattura è obbligatorio.

Quanto agli altri imputati e cioè: Di Carlo Leo luca, Di Puma Angelo, Gennaro Filippo, Mancuso Giovanni, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo e Ruffino Giuseppe è da osservare quanto segue :

Di Carlo Leoluca è indicato come componente dell'associazione e autore di specifici delitti soltanto dalla guardia di P.S. Pecorella Emanuele, in modo vago ed impreciso.

Di Puma Angelo nella stessa forma è indicato dal mar. llo di P.S. Angelo Famulari.

Gennaro Filippo è accusato di essere un mafioso da Traina Pietro in relazione ad una violenza privata della quale il Traina Sarebbe stato vittima ad opera del Gennaro, di cui più avanti si parlerà. Indipenden-

(4) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

- 80 -

temente dalla responsabilità o meno del Gennaro in ordine alla lamentata violenza privata, l'appartenenza dell'imputato alla mafia di Corleone non è affatto certa, tenuto conto anche della circostanza che lo stesso da molti anni si è trasferito a Palermo.

Il nome di Mancuso Giovanni viene fatto unicamente da Baia Luciano nella sua dichiarazione del 12 gennaio 1966; non vi sono altri elementi ad eccezione del fatto che l'imputato è fratello del famigerato Mancuso Francesco.

Di Muratore Bernardo vi è un accenno nella deposizione del Brig. CC. Spinello Giuseppe.

Di Pomara Vincenzo parla pure lo stesso sottufficiale indicandolo come un certo Pomara.

Gli elementi emersi a carico dei predetti non sono pertanto sufficienti per giustificare il loro rinvio a giudizio per rispondere del contestato reato di associazione per delinquere.

In conseguenza Di Carlo Leoluca, Di Puma Angelo, Gennaro Filippo, Mancuso Giovanni, Muratore Bernardo e Pomara Vincenzo devono essere prosciolti per insufficienza di prove.

Quanto a Ruffino Giuseppe, a lungo latitante, è

- 81 -

da rilevare che il suo cadavere venne recentemente ritrovato abbandonato in contrada "Malvello" di Monreale.

Il predetto pertanto deve essere prosciolto dal reato di associazione per delinquere nonché da tutti gli altri reati ascrittigli, perché estinti per morte del reo.

Tutti gli imputati, poi, devono essere prosciolti dalle contravvenzioni loro ascritte alle lettere B, C e D dell'epigrafe, perché estinti detti reati per amnistia. (5)

- : -

(5) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

- 82 -

Omicidio di Splendido Claudio

località "Soprabalata" di Corleone - 6 febbraio 1958

In data 6 febbraio 1955 veniva ucciso in località "Soprabalata" di Corleone il nominato Splendido Claudio, guardiano della ditta Guido Lambertini, con cantiere nella predetta località per la costruzione della deviazione della strada statale II8, e precisamente di una galleria.

Di tale delitto é dato carico a Leggio Luciano, a Ruffino Giuseppe, a Leggio Vincenzo, a Leggio Leoluca, a Leggio Francesco, a Leggio Giuseppe, a Bagarella Calogero, a Riina Giacomo, a Cammarata Francesco, a Pagnano Giovanni, a Di Gregorio Giuseppe, a Bonanno Giovanni, e ad altri individui rimasti sconosciuti.

E' da premettere che, in quell'epoca, il gruppo mafioso di cui era esponente Luciano Leggio, ancora in una posizione subordinata rispetto ai maggiorenti mafiosi di Corleone, cercava di ottenere il controllo delle campagne limitrofe al paese e quindi delle fonti di guadagno connesse, lecite o illecite, e aveva stabilito la propria base di azione in un fondo ubicato in prossimità della costruenda galleria al fine di potere facilmente accedere alla strada e potersi, in

- 83 -

conseguenza, agevolmente spostare nelle varie direzioni.

Infatti in un terreno di proprietà del Leggio Luciano, cominciarono a tenersi delle riunioni fra i principali esponenti della banda per l'organizzazione dei crimini da commettere o per la spartizione del bottino ricavato dalle azioni delittuose poste in essere.

Splendido Claudio, come già detto, guardiano della Lambertini, fin dal mese di aprile 1954, si era accorto che qualcosa di anormale stava per avvenire ed avveniva nella zona.

Infatti, notando il movimento e l'aggirarsi nella zona di molte persone sospette, tutte da lui conosciute, ed affiliate alla mafia, tra cui lo stesso Leggio Luciano in persona, in quel periodo già latitante perché imputato dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, informava gli organi di polizia della presenza nella zona sia del latitante che degli altri malviventi.

Le battute compiute dalla Polizia nella zona mettevano in allarme Luciano Leggio e lo indussero a sospettare di Splendido Claudio, unico estraneo al corrente della sua presenza in quei luoghi.

Si decideva la soppressione di Splendido Claudio,

- 84 -

che il giorno 6 febbraio 1955, verso le ore 19, mentre si trovava in servizio quale guardiano presso il cantiere della ditta Lambertini, addetta alla costruzione della galleria, veniva ucciso a colpi di arma da fuoco.

★ Gli autori del delitto possono essere identificati in Leggio Luciano, in Ruffino Giuseppe e in Leggio Vincenzo in base a quanto dichiarato dal Raia Luciano, il quale specificatamente ha riferito che a valle della galleria in costruzione, dove era guardiano del cantiere lo Splendido Claudio, si trovava il terreno di proprietà del Leggio Luciano, luogo di riunione della banda e che ebbe a sentire Riina Gaetano dire al Leggio Vincenzo che era stato opportuno sopprimere lo Splendido perché costui vedeva transitare ed aggirarsi tutti gli affiliati alla banda stessa, e a quanto dichiarato da Franzò Giovanni, il quale ha detto testualmente: "...Splendido Claudio era guardiano nell'allora costruenda galleria sulla circonvallazione ed era anche nostro confidente, come pure dei Carabinieri. Egli ebbe a riferire un giorno di avere visto in località "due Rocche" Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe e qualche altro loro compagno. Detta località era vicina

- 85 -

al suo posto di lavoro. A seguito di tale segnalazione, Carabinieri e Polizia eseguirono due battute nella zona, per addivenire alla cattura dei predetti allora ricercati. Le battute ebbero però esito negativo. Evidentemente, in qualche modo, il Leggio ed i suoi accolti o vennero a sapere della segnalazione fatta dallo Splendido ovvero la intuirono; fatto sta che a breve scadenza, lo Splendido venne assassinato".

In conseguenza Leggio Luciano e Leggio Vincenzo devono essere rinviati a giudizio per rispondere dell'omicidio di cui trattasi. ¹¹ ← Quanto a Ruffino Giuseppe, costui deve essere prosciolto per le ragioni sopra esposte.

A carico degli altri imputati e cioè di Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Rina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, non sono emersi sufficienti elementi di colpevolezza in ordine alla loro partecipazione all'uccisione di Splendido Claudio.

Indubbiamente i predetti sin da quell'epoca erano associati a Luciano Leggio, ma questa sola circostanza

- 86 -

za non basta per affermare che furono complici di tutti i singoli delitti commessi o dal Leggio o da qualche altro componente dell'associazione.

I suddetti pertanto devono essere prosciolti per insufficienza di prove.

- : -

- 87 -

Violenza privata in pregiudizio di Traina Pietro

In seguito alle dichiarazioni rese da Traina Pietro si é dato carico al Gennaro Filippo del delitto di cui agli artt. 81, 610 C.P. a lui ascritto come in rubrica.

Il Traina, infatti, oltre a fare un quadro particolareggiato delle varie attività mafiose nel corleonese svolte dagli aderenti ai due gruppi, nel descrivere i rapporti intrattenuti con il Gennaro, ha dichiarato che fu costretto non solo a corrispondere sempre la metà del guadagno che in ipotesi si sarebbe dovuto ricavare dall'attività svolta in società anche quando in realtà, per una cattiva annata o per altra causa giustificata, non vi era stato alcun guadagno, ma altresì a figurare, al momento dello scioglimento della società, addirittura come debitore del Gennaro di £.65.000, tanto che esasperato per tale fatto e per altre angosce subite si decise a trasferirsi a Torino con tutta la famiglia.

Il Gennaro ha protestato la sua innocenza anche in ordine a tale reato, ma quanto da lui addotto a disculpa non vale a indebolire la validità delle accuse precise, univoche, costanti e dettagliate del Traina

- 88 -

Pietro, anche per la considerazione che, nel delitto di violenza privata, la natura del fine propostosi dall'agente ed il motivo che lo abbia determinato a commettere il reato non possono valere ad escludere la responsabilità.

Non può sussistere pertanto alcun dubbio sulla colpevolezza del Gennaro Filippo in ordine al delitto di violenza privata continuata a lui ascritto come in rubrica ed in conseguenza l'imputato deve essere rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe alla lettera F.

(6)

- : -

(6) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

- 89 -

Tentato omicidio di Leggio Lucianolocalità "Piano di Scala" - fine giugno primi di luglio 1958

Al Mangiameli Antonino, al Vintaloro Angelo ed al Maiuri Antonino é dato altresì carico del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 1 C.P. per avere, in località "Piano di Scala" territorio di Corleone in un giorno imprecisato degli ultimi di Giugno o della prima decade di Luglio 1958, con premeditazione e per motivi abietti, agendo in concorso tra di loro e con Navarra Michele, Marino Giovanni, Marino Marco, Maiuri Pietro, Streva F. Paolo e Governale Antonino, successivamente rimasti uccisi e con altri individui rimasti sconosciuti, in numero maggiore di cinque, sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Leggio Luciano, senza riuscire nel loro intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà.

Ora, anche in ordine a tale delitto sono emerse, a seguito della compiuta istruzione, sufficienti prove di colpevolezza a carico dei predetti imputati.

- 90 -

Da tutti gli accertamenti istruttori ed in particolare dalle deposizioni acquisite agli atti e dalle dichiarazioni dello stesso Vintaloro Angelo, è risultato che verso il 1956 venne costituita in contrada "Piano di Scala" una società armentizia tra Leggio Francesco, il figlio Leoluca, Di Carlo Angelo e Leggio Francesco Paolo. Quest'ultimo, padre di Luciano Leggio, non era in realtà che il prestanome del figlio, il quale, perciò non soltanto faceva parte della società ma ne era anche il membro più influente e deciso, data anche la sua viva ambizione di riuscire con i sistemi più rapidi e senza scrupoli, a migliorare la propria posizione economica e ad accrescere il proprio prestigio nella zona.

Di Carlo Angelo che aveva sopportato l'onere maggiore, in quanto aveva approntato quasi tutto il denaro, in misura cospicua, occorrente per l'acquisto degli animali e per le spese di impianto, venne ben presto estromesso dalla società, come già si è accennato, perché gli venne impedita qualsiasi azione di controllo e di vigilanza sui propri interessi; dai beni sociali restavano, pertanto, padroni incontrastati Leggio Luciano ed il suo devoto gregario Leggio Leoluca.

- 91 -

"Piano di Scala" diventava così il centro di operazioni della cosca di Luciano Leggio, dove venivano organizzati furti ed abigeati e dove veniva macellato il bestiame rubato.

In contrada "Piano di Scala" Angelo Vintaloro aveva acquistato 40 salme di terreno ed alcuni locali del grande caseggiato rurale, ubicato nel cuore dell'ex feudo, già di proprietà della famiglia Cammarata.

Il Vintaloro, a suo tempo, aveva chiesto ai Leggio "Fria" il loro benestare per l'acquisto di quell'appezzamento, in omaggio alle regole di "rispetto" esistenti tra i mafiosi e nessuna obiezione gli era stata fatta.

Senonché, nonostante Angelo Vintaloro avesse agito secondo la migliore tradizione mafiosa e nonostante fosse notoriamente legato strettamente a Michele Navarra, che sino a quel momento era il capo indiscusso della mafia di Corleone, ben presto ebbe inizio, ai danni del predetto, una serie di azioni di disturbo, consistenti in furti e danneggiamenti avente lo scopo di indurlo a disinteressarsi dei suoi beni e a lasciarli nelle mani dei suoi vicini.

- 92 -

Vintaloro Angelo fu così costretto a cedere al la società armentizia buona parte dei suoi terreni a pascolo e ad occuparsi sempre meno del fondo acquistato.

"Piano di Scala" era così verso il 1957/1958 dominio incontrastato di Leggio Luciano e dei Leggio "Fria".

Le prepotenze e le angherie di costoro nei confronti di un suo amico non potevano, evidentemente, lasciare indifferente Michele Navarra, al quale non erano sicuramente sfuggiti gli atteggiamenti indi-pendenti e sprezzanti assunti da colui che per quanto aggressivo, violento e spavaldo, non era altro, sino a quel momento, che un gregario dell'associa- zione col ruolo di sicario.

Era perciò inevitabile che da parte di Michele Navarra si corresse ai ripari con l'unico rimedio concepibile, con la eliminazione, cioè, dell'irre- quieto e insubordinato Luciano Leggio.

Probabilmente costui sarà stato oggetto in un primo tempo di appelli e di inviti affinché desistes- se dalla posizione assunta e si mostrasse più sotto messo ma di fronte alla sua ostinazione Michele Na

- 93 -

varra, forse malvolentieri perché esitava a ingaggiare un conflitto aperto, sia per non compromettere la propria posizione sia per tutte le prevedibili spiacevoli conseguenze, sia per timore del suo avversario, si trovò nella necessità, anche per non "perdere la faccia", di passare dagli avvertimenti e dalle minacce all'azione.

Si arriva così all'attentato di "Piano di Scaglia", a cui Luciano Leggio, messo indubbiamente in guardia dai precedenti approcci di Michele Navarra o dei suoi amissari, riesce a sfuggire, dopo avere fronteggiato da solo o con il concorso di Giuseppe Ruffano i numerosi aggressori, che sbucati fuori da uno stallone appartenente ad Angelo Vintaloro, aprirono il fuoco contro di lui.

Pur leggermente ferito, Luciano Leggio si sottrasse ai sicari di Michele Navarra e, con l'aiuto di Leggio Francesco e di Muratore Bernardo, sopraggiunti dopo la sparatoria, si allontanò dalla fattoria.

La sua reazione non si fece attendere perché a distanza di quasi due mesi, il 2 agosto 1958, Michele Navarra cadde crivellato di proiettili, insieme

- 94 -

con il dott. Giovanni Russo, suo occasionale accompagnatore e vittima innocente della vendetta di Luciano Leggio.

Nessuna denuncia venne presentata per quell'episodio delittuoso e solo dopo l'esplosione della lotta tra le cosche avversarie, gli organi di Polizia Giudiziaria ne ebbero sentore.

Gli accertamenti compiuti e le deposizioni di Melita Biagio, Pecorella Emanuele, Franzò Giovanni, Siracusa Calogero, Ciraulo Antonino, Calafiore Salvatore, Cutrera Pasquale, Di Noto Mario, Soprano Gianni Alberto, Angius Bachisio, Oltremonti Gino e Famulari Angelo hanno consentito la ricostruzione dei fatti e la identificazione della causale e dei responsabili del delitto in esame.

Esso fu progettato ed organizzato da Michele Navarra d'accordo con Vintaloro Angelo, interessato all'eliminazione del suo incomodo vicino, e con Governali Antonino. Se anche il Di Carlo abbia avuto un peso nella decisione di sopprimere il Luciano Leggio, non è stato possibile chiarire.

Gli esecutori materiali furono Mangiameli Antonino, Maiuri Antonino, Marino Giovanni, Marino Mar-

- 95 -

co, Maiuri Pietro, Streva Francesco Paolo ed altri rimasti ignoti.

In conseguenza Mangiameli, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino devono essere rinviati a giudizio per rispondere del tentato omicidio in persona di Luciano Leggio, loro ascritto alla lettera E dell'epigrafe. (7)

- : -

(7) Cfr. pagg. 250-251. (N.d.r.)

- 96 -

- 1°) Triplice omicidio di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e ferimento di Cutrona Maria
- 2°) Tentato omicidio di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo e ferimento di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina.

Corleone 6 settembre 1958

OTM

Nella prima imputazione è dato carico a Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Leoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio F.sco Paolo, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Cammarata Francesco, Di Carlo Leoluca, Leggio Giuseppe, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, Gennaro Filippo e Mancuso Giovanni, mentre della seconda è dato carico ai fratelli Maiuri Antonino e Giovanni.

I delitti in esame furono commessi a Corleone la sera del 6 settembre 1958 nel corso di una feroce e prolungata sparatoria tra i componenti delle cosche avversarie, ormai impegnati in una lotta mortale.

- 97 -

La sparatoria, secondo le notizie raccolte dagli organi di Polizia, seguì ad una riunione svoltasi tra i "leggiani" ed i "navarriani", riunione in cui questi ultimi avrebbero cercato di convincere i loro avversari a desistere dal conflitto e a ritenersi soddisfatti con l'uccisione di Michele Navarra, mentre i primi avrebbero insistito per avere la consegna degli autori materiali dell'attentato alla vita di Luciano Leggio.

Non appena i due gruppi si separarono ebbe inizio lo scontro ed il primo ad essere colpito a morte fu Marino Marco.

Marino Giovanni e Maiuri Pietro nel tentativo di sottrarsi ai loro aggressori si diedero alla fuga per via Puccio, ma furono raggiunti ed abbattuti l'uno a breve distanza dall'altro, dopo avere risposto al fuoco dei loro avversari, che oltre ad essere in numero superiore si erano anche appostati per attenderli al varco, in una posizione di netta superiorità.

Dal bastione di Largo S.Rocco, i fratelli Maiuri Giovanni e Antonino, forse già informati della fine del loro congiunto Maiuri Pietro aprirono il fuoco contro Ruffilo Giuseppe e Provenzano Bernardo che,

- 98 -

in quel momento, passavano per via Bentivegna. Mentre il Provenzano cadeva a terra ferito, Ruffino Giuseppe riusciva a rifugiarsi nel negozio di Santacolomba Francesco, da dove si allontanava approfittando della confusione verificatasi.

~~R~~ Alcuni cittadini di Corleone e precisamente Cutrona Maria, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina venivano raggiunti dai colpi sparati all'impazzata dai mafiosi.

Dalle deposizioni di Lanza Biagia, Traina Pietro, Ciraulo Antonino, Manzella Salvatore, Traina Maria, Vallone Rosa, Traina Francesco, Tinnirello Giro, Traina Anna, Lo Cascio Carmelo, Lo Sciuto Angelo, Di Noto Mario, Pitarresi Onofrio, Streva Giovanna, Pomilla Paola e Oliveri Rosa, dalle dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria presenti a Corleone in quell'epoca e da tutti gli accertamenti compiuti, risulta provato che alla sparatoria parteciparono da un lato Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Mancuso Francesco, Passoma Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo e dall'altra par-

- 99 -

te i fratelli Maiuri Antonino e Giovanni nonché al
tri "navarriani" successivamente uccisi o scomparsi.

In conseguenza tutti i predetti ad eccezione
di Ruffino Giuseppe, devono essere rinviati a giudi-
zio per rispondere dei delitti loro attribuiti alle
lettere O, P della epigrafe.

(8)

Devono essere prosciolti Riina Gaetano, Leggio
Francesco Paolo, Provenzano Giovanni, Provenzano
Simone, Provenzano Salvatore, Leggio Giuseppe e Cam-
marata Francesco per insufficienza di prove, non es-
sendo tali gli indizi a loro carico da giustificare
il rinvio a giudizio e Mancuso Marcello Antonino,
Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe,
Di Carlo Leoluca, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo,
Gennaro Filippo e Mancuso Giovanni per non aver com-
messo il fatto, in mancanza di concreti elementi pro-
batori a loro carico. Ruffino Giuseppe deve essere
prosciolto per morte del reo.

- : -

(8) Cfr. pagg. 253-254. (N.d.r.)

- 100 -

1°) Omicidio di Cortimiglia Vincenzo

2°) Omicidio di Provenzano Salvatore

Corleone 11 febbraio 1961

Di tali delitti é dato carico a Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone. Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, Di Carlo Leoluca, Leggio Luciano, Pasqua Giovanni e Salerno Francesco, nonché a Mangiameli Antonino.

La sera dell'11 febbraio 1961 nel corso di una violenta sparatoria che ebbe luogo in via Puccio all'angolo di via Carmine restavano uccisi i nominati Vincenzo Cortimiglia e Provenzano Salvatore, omónimo ma non parente dell'odierno imputato.

Cortimiglia Vincenzo era un mafioso che si era messo in vista dopo l'eccidio del 6 settembre 1958, come avversario accanito e pericoloso di Luciano Leggio.


Ciò indusse quest'ultimo che ormai cominciava a considerarsi il capomafia incontrastato di Corleone a ordinarne la soppressione.

Dopo avere studiato i movimenti e le abitudini della vittima predestinata, elementi della cosca di Luciano Leggio organizzarono l'agguato dell'11 feb-

- IOI -

braio. Senonché Cortimiglia Vincenzo non si fece uccidere passivamente, ma reagì al fuoco degli avversari colpendo a morte il nominato Provenzano Salvatore.

Con sentenza del 20 agosto 1965 furono rinviati a giudizio per rispondere di tale omicidio, Bagarella Calogero, Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco.

Non vi é dubbio, come risulta dalle indagini successivamente svolte ed in particolare dalle deposizioni di Tinnirello Giro, Lo Cascio Carmelo, Coniglio Francesco, Vallone Giuseppe e Cortimiglia Giovanni che al delitto in esame parteciparono pure Luciano Leggio, che ne fu il promotore e l'organizzatore, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo. 

Devono essere invece prosciolti Ruffino Giuseppe per morte del reo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Di Carlo Leoluca, Pasqua Giovanni e Salemo Francesco per insufficienza di prove, perché gli indizi a loro carico non sono talmente consistenti da giustificare il loro rinvio a giudizio, pur essendo vi motivo di supporre, data la loro posizione nella cosca di Luciano Leggio, che essi parteciparono allo agguato o comunque all'organizzazione dell'omicidio.

-- 102 --

Quanto a Mangiameli Antonino non sono emersi sufficienti elementi per affermare che lo stesso quel la sera era in compagnia di Cortimiglia Vincenzo e che aiutò costui a difendersi dagli aggressori, sparando contro di loro e colpendo Provenzano Salvatore. L'imputato pertanto deve essere prosciolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli alla lettera I.

- : -

- 103 -

Omicidio di Riina Paolo - Corleone 3 Luglio 1962

W Riina Paolo gestiva una bottega di generi alimentari in via Puccio, in quella via che era stata, più volte, teatro di sparatorie e scontri.

Pur essendo Paolo Riina parente dell'imputato Riina Giacomo, uno dei più temibili seguaci di Luciano Leggio, era individuo assolutamente estraneo alla mafia e malvolentieri, come tanti altri onesti cittadini di Corleone, tollerava le angherie, i soprusi, le violenze dei delinquenti che opprimevano il paese.

Indubbiamente Riina Paolo aveva assistito a qualche episodio delittuoso, probabilmente all'uccisione di Vincenzo Cortimiglia e riconosciuto alcuni degli assassini.

Sia per il sospetto che egli potesse fare delle rivelazioni, anche per i buoni rapporti che manteneva con qualche elemento della P.S. o dei CC., come pure per infliggere una esemplare lezione a chi aveva osato muovere delle critiche sui misfatti dei mafiosi, Luciano Leggio decise di sopprimerlo.

E così il 3 luglio 1962 Riina Paolo cadde sotto i colpi di Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, decisi e pronti esecutori degli ordini del loro capo. Tutti i predetti pertanto devono essere rinviati a giudizio per rispondere del delitto loro ascritto alla lettera Q.

(9)

- : -

(9) Cfr. pag. 254. (N.d.r.)

- IO4 -

- 1°) Tentato omicidio di Streva F.sco Paolo
Corleone 10 maggio 1963
- 2°) Omicidio di Streva F.sco Paolo, Pomilla Biagio,
Piraino Antonino.
Contrada "Pirrello" di Corleone 10 settembre
1963

Di tali delitti é dato carico a Provenzano Si
mone (tentato omicidio) ed a Salerno Francesco, Ruf
fino Giuseppe, Provenzano Simone, Provenzano Salva
tore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca
(triplice omicidio).

Come già si é detto Streva F.sco Paolo era uno
dei superstiti della cosca mafiosa di Michele Navarra,
particolarmente temuto dai suoi avversari per il co-
raggio, la scaltrezza e lo spirito vendicativo, più
volte indiziato di aver partecipato a gravi reati
contro la persona ed il patrimonio, in particolare
al sequestro dell'ing. Di Cristina commesso nel 1956
in località Marracci di Monreale.

Dal 29 dicembre 1958, epoca in cui venne propo-
sto per il soggiorno obbligato, lo Streva si era da-
to alla latitanza e viveva nelle campagne di Corleone
con i proventi di ricatti ed estorsioni, sottraendosi

- 105 -

sia alle ricerche della Polizia sia a quelle dei suoi implacabili avversari.

La notte del 10 maggio 1963 Streva Francesco Paolo sfuggirà ad una imboscata tesagli in contrada S. Giovanni, dove vennero rinvenute, l'indomani, tracce di un violento conflitto a fuoco.

Da qualche anno lo Streva Francesco Paolo era affittuario di un fondo ubicato in contrada "Lavanche" appartenente all'imputato Marino Bernardo, da circa tre anni trasferitosi a Torino.

Il Marino dal 20 agosto aveva fatto temporaneamente ritorno a Corleone per occuparsi dei suoi interessi e dell'eventuale vendita del fondo "Lavanche".

Il 9 settembre venne nella determinazione di incontrarsi con Francesco Paolo Streva e ne parlò con Listì Calogero, proprietario con i fratelli di un fondo attiguo a quello del Marino, il quale gli fece presente che, la mattina seguente, avrebbe potuto trovare lo Streva a "Lavanche".

La mattina del 10 il Marino, insieme con Salerno Francesco, da lui pregato di accompagnarlo con la sua automobile, e con Piranio Antonino, persona di fiducia dello Streva, si recò nella predetta località

- 106 -

dove il Piranio; fattosi dare un cappotto nero dai Listi, lo sistemò su una sporgenza ben visibile dai dintorni, allo scopo di segnalare la loro presenza allo Streva, secondo una intesa convenzionale certamente esistente fra i due.

Trascorsero alcune ore senza che nessuno si facesse vivo ed allora il Piranio, a dorso di mulo, si portò in località "Pirrello", dove trovò lo Streva in compagnia dei fratelli Pomilla Biagio e Salvatore. Come risulta dalla dichiarazione di quest'ultimo il Piranio riferì allo Streva che "Binno" Marino voleva parlargli in merito alle "terre ed al terraggio" ed allora lo Streva, seguito dallo stesso Piranio e dal Pomilla Biagio, tutti montati su muli, si avviò verso "Lavanche".

Dopo pochi minuti, i tre, addentratisi nel folto della vegetazione, furono raggiunti dai colpi di coloro che li attendevano ed uccisi.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che Streva Francesco Paolo ed i suoi due gregari furono attirati in una imboscata e che i loro assassini li attesero pianamente lungo il percorso che dovevano seguire per recarsi dalla casa di Pirrello al casag-

-107-

giato di Lavanchs.

E' da escludere che i tre si incontrarono casualmente con i loro avversari perché in tal caso lo Streva ed il Pomilla, armati come erano di fucile e pistola, avrebbero avuto certamente il tempo di reagire col fuoco delle loro armi, data la sorpresa reciproca dei due gruppi.

Inoltre quella mattina Streva Francesco Paolo era giunto verso le ore 10 nella casa di Pomilla Salvatore a "Pirrello" e si era là trattenuto sino all'ora della colazione, senza accennare minimamente all'eventualità di recarsi a Lavanchs, dove si avviò solo quando sopraggiunse Piranio Antonino per comunicargli il messaggio di "Binno" Marino. Non era affatto previsto perciò che lo Streva quel giorno dovesse recarsi a "Lavanche" e percorrere il viottolo lungo il quale era stato teso l'agguato.

Streva Francesco Paolo venne perciò attirato in un agguato organizzato con pazienza e con astuzia dal suo acerrimo nemico, cioè da Luciano Leggio, con la fattiva collaborazione di Marino Bernardo.

Con la citata sentenza del 20 agosto 1965 Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provenzano Fernar-

- 108 -

do, Riina Salvatore e Marino Bernardo furono rinviati a giudizio per rispondere tutti del triplice omicidio del 10 settembre 1963 ed i primi tre inoltre del precedente attentato alla vita di Francesco Paolo Streva.

Quanto agli odierni imputati, tutti componenti della cosca di Luciano Leggio, vi é da dubitare fortemente della loro partecipazione ai delitti in esame, sia per gli indizi affiorati sul loro conto nel corso dei successivi accertamenti compiuti sia per il fatto che all'agguato del 10 maggio ed a quello del 10 settembre 1963 parteciparono sicuramente molti altri mafiosi oltre quelli rinviati a giudizio, da individuare, indubbiamente, tra i più fedeli e decisi gregari di Luciano Leggio.

Però tutto ciò non é sufficiente per ordinare il rinvio a giudizio dei predetti imputati, i quali, in conseguenza, devono essere prosciolti per insufficienza di prove, in mancanza di specifiche risultanze sul loro conto.

- : -

- 109 -

Violenza privata in danno di Lanza Maria e Lanza Biagia - Corleone verso il mese di gennaio 1966 e precedentemente

Di tale reato sono imputati i fratelli Leggio Vincenzo e Francesco, intesi "Fria", per avere con violenze e minacce, in concorso con altri individui non identificati, costretto le due donne a cedere loro un appezzamento di terreno e l'uso di una "pagliera"

Contro i due temibili mafiosi, i quali anche dal carcere dove erano da tempo detenuti non intendevano rinunciare alle sopraffazioni e ai soprusi, avvalendosi della collaborazione di complici non identificati, sono state mosse gravi e precise accuse da parte di Lanza Maria e Lanza Biagia, la quale ha testualmente dichiarato : "...Confermo la denuncia presentata per il danneggiamento compiuto nel mio terreno. Non mi si dica niente. E' da sei anni che dura questa storia. Non siamo mai i padroni. Mio padre lasciò le terre perché ne godessero i "Fria". Quando mio marito, Gaia Luciano, si recava in campagna non ero mai sicura che lo stesso avrebbe fatto ritorno. I Leggio "Fria" hanno sempre spadroneggiato nel ter-

- IIO -

reno di nostra proprietà, mandandovi gli animali a pascolare con la massima tracotanza. Dopo che presentai la denuncia, sono stata reiteratamente sollecitata a ritirarla od a ritrattare. Alcuni sono arrivati a dirmi: denunciando i "Fria", hai firmato la morte dei tuoi figli..... Insisto nelle accuse formulate contro i Leggio "Fria" perché ormai giunta a questo punto non ho paura e non mi importa nemmeno se devono ammazzarmi"

In conseguenza i predetti imputati devono essere rinviiati a giudizio per rispondere del reato loro ascritto alla lettera G.

(10)

- : -

(10) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

- III -

Per quanto riguarda le singole specifiche aggravanti contestate agli imputati nei vari capi di imputazione, é da dire, senza dubbio, che la esecuzione dei singoli delitti, scrupolosamente architettati e studiati nei più minuti particolari, venne sempre indubbiamente ideata e voluta da Leggio Luciano.

Tutti gli'appartenenti alla cosca non erano che gregari ed esecutori materiali dei vari crimini.

In seno all'associazione mafiosa tutto veniva ordinato da Leggio Luciano e secondo il suo volere venivano, di volta in volta, attuate le misure del caso.

Era il Leggio Luciano a promuovere ed organizzare la cooperazione nei reati col predisporre il piano criminioso scegliendone i mezzi di esecuzione, le persone che dovevano attuarlo, facendo sì che, mercé la loro opera, coloro che intervenivano materialmente per la consumazione dei reati trovavano quanto occorreva per realizzarli.

Ricorre altresì l'aggravante dei motivi abietti e futili (art. 61 n.1 C.P. in relazione nelle singole fattispecie all'art. 577 n.4 C.P.).

Infatti, tale aggravante attiene, come la più

- 112 -

grave tendenza a delinquere, alla sfera morale e non già a quella intellettuale e volitiva, ed è costituita da quella particolare perversità o malvagità del reo che emerge dal movente delittuoso, per cui non v'è dubbio, per i moventi delittuosi e per le varie modalità di esecuzione poste in essere nella consumazione dei vari delitti dagli imputati, che i medesimi agendo come agirono sotto l'impulso della vendetta, hanno mostrato una personalità vile e depravata e un particolare grado di perversità, tale da suscitare un profondo senso di ripugnanza.

Essendo stato poi il numero dei partecipanti ai vari delitti superiore a cinque, come messo in evidenza dalla dinamica dei fatti, ricorre, senza dubbio, l'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P.

Risultando evidente, per le modalità dei fatti e per il susseguirsi degli stessi, che il proposito di attuare i vari delitti fu sempre presente e fermo nella mente e nell'animo dei responsabili, dal momento in cui sorse a quello in cui si realizzò, ricorre altresì, l'aggravante della premeditazione.

Perché sussista, infatti, la premeditazione si richiede il concorso simultaneo dell'elemento ideale-

- 113 -

gico e di quello cronologico. Il primo si realizza quando il proponimento criminoso sia costantemente perdurato nell'animo del reo, in modo da determinarlo all'apprestamento dei mezzi per tradurlo in atto, l'altro quando l'attuazione del proposito segua dopo un apprezzabile intervallo di tempo.

Il momento che occorre tenere presente nella valutazione dell'aggravante in parola non è quello in cui l'idea criminosa è sorta, ma quello in cui si è radicata nell'animo dell'agente, in modo da persistere con permanenza e creare quella determinazione ferma ed irrevocabile indice di una più grave intensità, ~~intesa~~ e di una maggiore pericolosità sociale.

Ora, nei singoli delitti esaminati l'elemento psichico qualificato per la premeditazione è certamente ricorrente.

La presenza di tale elemento, in tutti gli episodi, è conclamata dalle modalità di esecuzione, rese manifeste dalla intenzione -- che è la direzione soggettiva della volontà -- indirizzata alla soppressione delle vittime, soppressione che costituiva lo obiettivo da raggiungere.

—=0000=—

- II4 -

Concludendo tutti gli imputati, ad eccezione di Di Carlo Leoluca, Di Puma Angelo, Mancuso Giovanni, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo e Ruffino Giuseppe, devono essere rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio per rispondere :

- tutti, ad eccezione di Gennaro Filippo, del reato di associazione per delinquere loro ascritto alla lettera A della epigrafe ; (11)

- Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino del reato di tentato omicidio in persona di Luciano Leggio, di cui alla lettera E ; (12)

- Gennaro Filippo : del reato di violenza privata continuata di cui alla lettera F ; (13)

- Leggio Vincenzo e Leggio Francesco : del reato di violenza privata di cui alla lettera G ; (14)

- Leggio Luciano e Leggio Vincenzo : del reato di omicidio in persona di Splendido Claudio di cui alla lettera H ; (15)

- Leggio Luciano, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo del reato di omicidio in persona di Cortimiglia Vincenzo di cui alla lettera L ; (16)

- Leggio Luciano, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Mancuso

(11) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

(12) Cfr. pagg. 250-251. (N.d.r.)

(13) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

(14) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

(15) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

(16) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

- II 5 -

Francesco, Pasqua Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo :
del reato di omicidio in persona di Marino Marco,
Marino Giovanni e Maiuri Pietro di cui alla lettera O ; (17)

- Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni : del reato di
tentato omicidio loro ascritto alla lettera P ; (18)

- Leggio Luciano, Riina Salvatore, Bagarella Calogero,
e Provenzano Bernardo : del reato di omicidio
di Riina Paolo di cui alla lettera Q. (19)

Devono essere prosciolti :

- tutti gli imputati, ad eccezione di Ruffino Giuseppe, dalle contravvenzioni loro ascritte alle lettere B,C,D, perché estinti tali reati per amnistia; (20)

- Ruffino Giuseppe da tutti i reati ascrittigli perché estinti per morte del reo;

- Di Carlo Leoluca, Di Puma Angelo, Gennaro Filippo, Mancuso Giovanni, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo dal reato di associazione per delinquere loro ascritto alla lettera A per insufficienza di prove ; (21)

- Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno

(17) Cfr. pag. 253. (N.d.r.)

(18) Cfr. pagg. 253-254. (N.d.r.)

(19) Cfr. pag. 254. (N.d.r.)

(20) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

(21) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

- II6 -

Giovanni dal reato di omicidio in persona di Splendido Claudio per insufficienza di prove;

- Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Di Carlo Leoluca, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, Gennaro Filippo e Mancuso Giovanni dal reato di omicidio in persona di Maiuri Pietro, Marino Marco e Giovanni di cui alla lettera O, per non aver commesso il fatto; (22)

- Riina Gaetano, Leggio Francesco Paolo, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Leggio Giuseppe e Cammarata Francesco dal medesimo reato di cui sopra, per insufficienza di prove;

- Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Di Carlo Leoluca, Pasqua Giovanni e Salerno Francesco dal reato di omicidio in persona di Cortimiglia Vincenzo e di cui alla lettera L per insufficienza di prove; (23)

- Mangiameli Antonino dal reato di omicidio in persona di Provenzano Salvatore di cui alla lettera I, per insufficienza di prove; (24)

- Salerno Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo e Leggio Leoluca dal reato di omicidio in persona di Streva

(22) Cfr. pag. 253. (N.d.r.)

(23) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

(24) Cfr. pagg. 251-252. (N.d.r.)

- II7 -

Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piranio Antonino
di cui alla lettera N, per insufficienza di prove; (25)

- Provenzano Simone dal reato di tentato omicidio
in persona di Strega Francesco Paolo di cui alla
lettera M, per insufficienza di prove; (26)

- infine, gli sconosciuti, imputati dei reati di omi-
cidio in persona di Governali Antonino, Trombadore
Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vin-
cenzo, e di soppressione di cadavere, devono esse-
re prosciolti perché rimasti ignoti.

Devono essere mantenuti fermi lo stato di cu-
stodia preventiva di Leggio Luciano, Leggio Leoluca,
Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco
Paolo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salva-
tore, Riina Gaetano, Mancuso Francesco, Cammarata
Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni,
Billeri Leoluca, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovan-
ni, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Anto-
nio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Simone,
Di Carlo Angelo, Mangiameli Antonino, Vintaloro An-
gelo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Brigante
Salvatore, Di Puma Biagio, Ferrara Pietro, Salerno

(25) Cfr. pagg. 252-253. (N.d.r.)

(26) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

- 118 -

Francesco, Marino Bernardo, Troncale Francesco, Leggio Giuseppe, Provenzano Salvatore ed il mandato di cattura emesso contro Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

Quanto a Gennaro Filippo, rinviato a giudizio per rispondere soltanto di violenza privata aggravata, reato per il quale la durata della custodia preventiva non può superare il periodo di sei mesi, deve esserne ordinata la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa, per scadenza del termine suddetto.

Deve essere altresì ordinata la scarcerazione di Di Puma Angelo, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo, Di Carlo Leoluca e Mancuso Giovanni, se non detenuti per altra causa, poiché i medesimi sono prosciolti da tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

—ooOoo—

- II9 -

P.T.M.

Il Giudice Istruttore

applicati gli artt. 374, 378, 384 C.P.P.; 150, 151 C.P.;

art. I e segg. D.P.R. 4/6/1966 n. 332

dichiarata chiusa la formale istruzione, in parziale
difformità dalle richieste del P.M.

ORDINA

il rinvio a giudizio di :

LEGGIO LUCIANO, BAGARELLA CALOGERO, PROVENZANO BERNAR-
DO, LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO SALVATORE, LEGGIO VINCENZO,
LEGGIO FRANCESCO PAOLO, LEGGIO FRANCESCO, RIINA GIACO-
MO, RIINA SALVATORE, RIINA GAETANO, MANCUSO FRANCESCO,
CAMMARATA FRANCESCO, DI GREGORIO GIUSEPPE, BONANNO
GIOVANNI, BILLERI LEOLUCA, PROVENZANO GIOVANNI, PASQUA
GIOVANNI, MANCUSO MARCELLO ANTONINO, MANCUSO MARCELLO
ANTONIO, MANCUSO MARCELLO GIUSEPPE, PROVENZANO SIMONE,
DI CARLO ANGELO, MANGIAMELI ANTONINO, VINTALORO ANGELO,
MAIURI ANTONINO, MAIURI GIOVANNI, BRIGANTI SALVATORE,
DI PUMA BIAGIO, FERRARA PIETRO, SALERNO FRANCESCO, MA-
RINO BERNARDO, TRONCALE FRANCESCO, LEGGIO GIUSEPPE,
PROVENZANO SALVATORE per rispondere tutti del reato di
associazione per delinquere aggravata loro ascritto al
la lettera A dell'epigrafe ;

(27)

- 120 -

di GENNAPO FILIPPO, per rispondere del reato di violenza privata continuata ascrittogli alla lett.F ; (28)

ed inoltre di :

- MANGIANELLI ANTONINO, VINTALORO ANGELO e MAIURI ANTONINO, per rispondere del reato di tentato omicidio aggravato in persona di Luciano Leggio, loro ascritto alla lettera E; (29)

- LEGGIO VINCENZO e LEGGIO FRANCESCO, per rispondere del reato di violenza privata continuata loro ascritto alla lettera G ; (30)

- LEGGIO LUCIANO e LEGGIO VINCENZO, per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Splendido Claudio loro ascritto alla lettera H . (31)

- LEGGIO LUCIANO, RIINA SALVATORE e PROVENZANO BERNARDO per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Cortiniglia Vincenzo loro ascritto alla lettera I; (32)

- LEGGIO LUCIANO, RIINA SALVATORE, RIINA GIACOMO, PROVENZANO BERNARDO, BAGARELLA CALOGERO, MANGESCO FRANCESCO, PASQUA GIOVANNI, LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO SALVATORE, LEGGIO FRANCESCO e LEGGIO VINCENZO , per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e del feticidio di Cu-

(28) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

(29) Cfr. pagg. 250-251. (N.d.r.)

(30) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

(31) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

(32) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

- 121 -

trona Maria, loro ascritto alla lettera O ; (33)

- MAIURI ANTONINO e MAIURI GIOVANNI, per rispondere di tentato omicidio aggravato in persona di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina, loro ascritto alla lettera P; (34)

- LEGGIO LUCIANO, RIINA SALVATORE, BAGARELLA CALOGERO e PROVENZANO BERNARDO, per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Riina Paolo, loro ascritto alla lettera Q , (35)

fermi restando lo stato di custodia preventiva di Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco Paolo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Mancuso Francesco, Cammarata Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovanni, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Simone, Di Carlo Angelo, Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Briganti Salvatore, Di Puma Biagio, Ferrara Pietro, Salerno Francesco, Marino Bernardo, Troncale Francesco, Leggio Giuseppe e Provenzano Salvatore e il mandato di cattura

(33) Cfr. pag. 253. (N.d.r.)

(34) Cfr. pagg. 253-254. (N.d.r.)

(35) Cfr. pag. 254. (N.d.r.)

- 122 -

emesso contro Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo

DICHIARA

non doversi procedere contro

- tutti gli imputati, ad eccezione di Ruffino Giuseppe, in ordine alle contravvenzioni loro ascritte alle lettere B,C,D perché estinti tali reati per amnistia: (36)

- RUFFINO GIUSEPPE in ordine a tutti i reati ascritti gli in epigrafe, perché estinti per morte del reo ;

- DI CARLO LEOLUCA, DI PUMA ANGELO, GENNARO FILIPPO, MANCUSO GIOVANNI, MURATORE BERNARDO, POMARA VINCENZO in ordine al reato di associazione per delinquere aggravata loro ascritto alla lettera A per insufficienza di prove: (37)

- LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO FRANCESCO, LEGGIO GIUSEPPE, BAGARELLA CALOGERO, RIINA GIACOMO, CAMMARATA FRANCESCO PASQUA GIOVANNI, DI GREGORIO GIUSEPPE, BONANNO GIOVANNI in ordine al reato di omicidio aggravato in persone di Splendido Claudio loro ascritte alla lettera H per insufficienza di prove: (38)

- MANCUSO MARCELLO ANTONINO, MANCUSO MARCELLO ANTONIO, MANCUSO MARCELLO GIUSEPPE, DI CARLO LEOLUCA, POMARA VINCENZO, MURATORE BERNARDO, GENNARO FILIPPO e MANCUSO GIOVANNI, in ordine al reato di omicidio aggravato in

(36) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

(37) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)

(38) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)

- 123 -

persona di Maiuri Pietro, Marino Marco e Giovanni e del ferimento di Cutrona Maria loro ascritto alla lettera O per non aver commesso il fatto; (39)

- RIINA GAETANO, LEGGIO FRANCESCO PAOLO, PROVENZANO GIOVANNI, PROVENZANO SIMONE, PROVENZANO SALVATORE, LEGGIO GIUSEPPE e CAMMARATA FRANCESCO in ordine al medesimo reato di cui sopra per insufficienza di prove; (39)

- LEGGIO LEOLUCA, LEGGIO SALVATORE, LEGGIO FRANCESCO, PROVENZANO SIMONE, PROVENZANO GIOVANNI, DI CARLO LEOLUCA, PASQUA GIOVANNI e SALERNO FRANCESCO in ordine al reato di omicidio aggravato in persona di Cortimiglia Vincenzo, loro ascritto alla lettera L, per insufficienza di prove; (40)

- MANCIAMELI ANTONINO, in ordine al reato di omicidio aggravato in persona di Provenzano Salvatore, ascritto gli alla lettera I per insufficienza di prove; (41)

- SALERNO FRANCESCO, PROVENZANO SIMONE, PROVENZANO SALVATORE, RIINA GAETANO, LEGGIO VINCENZO e LEGGIO LEOLUCA in ordine al reato di omicidio aggravato in persona di Streva Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piranio Antonino, loro ascritto alla lettera N, per insufficienza di prove; (42)

- PROVENZANO SIMONE, in ordine al reato di tentato omi

(39) Cfr. pag. 253. (N.d.r.)

(40) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

(41) Cfr. pagg. 251-252. (N.d.r.)

(42) Cfr. pagg. 252-253. (N.d.r.)

- 124 -

cidio aggravato in persona di Streva Francesco Paolo,
ascrittogli alla lettera M, per insufficienza di prove; (43)

- gli IGNOTI, in ordine ai reati di omicidio aggravato
in persona di Governali Antonino, Trombadore Giovanni,
Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vincenzo e di sop
di cui alle lettere R ed S, (44)
pressione di cadavere, perché rimasti tali.

Ordina l'immediata scarcerazione di Mancuso Gio-
vanni, Di Carlo Leoluca, Di Puma Angelo, Gennaro Filip-
po, Pomara Vincenzo e Muratore Bernardo, se non detenu-
ti per altra causa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 1967

IL CANCELLIERE
(Dr. M. Morsellino)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Cesare Terranova)

Depositata in cancelleria il ottobre 1967

IL CANCELLIERE
(Dr. M. Morsellino)

(43) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)

(44) Cfr. pag. 254. (N.d.r.)

DOCUMENTO 545

**SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE, EMES-
SA IL 30 DICEMBRE 1952 DALLA CORTE DI ASSISE DI PALERMO NEI
CONFRONTI DI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, IMPUTATI DELL'OMICI-
DIO DI PLACIDO RIZZOTTO E DI ALTRI REATI**

Doe. 545

n. 122151 Reg./Con.

n. 38/52 Reg. inserz. su ten.

CORTE ASSISE DI PALERMO—sezione 11°

-?-i-i-

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1952 il giorno trenta del mese di dicembre, in Palermo
~~La Corte d'assise di Palermo, sezione 11° composta dai~~
signori:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 1. r. Gionfrida Gaetano | - | Presidente |
| 2. D/ Di Maggio Emilio | | Giudice |
| 3. b Medico Vincenzo | | Giudice Popolare |
| 4. Smoncini Giovanni | | id/ |
| 5. Iporante Vincenzo | | " |
| 6. Zafuto Calogero | | " |
| 7. Calacibetta Giuseppe | | " |
| 8. Oddo Sualdo | | " |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal signor dr. Antonino Dell'Aira sostituto procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere sig. Domenico Prestipino ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa ad istruzione formale

C O N T R O

- 2 -

- 1) Leggio Luciano di F. Paolo e fu Palazzo Maria nato a Corleone il 3.I.1925-latitante
- 2) Crescione Pasquale di Salvatore e fu Bertone Caloñe_ ra nato a Corleone il 2.I.1915 det. presente
- 3) Collura Vincenzo di Vincenzo e di Quaglino Maria na_ to a Corleone il 23.9.1924 detenuto presente
- 4) Cutropia Biagio di Giovanni e fu Di Palermo Antonina nato a Corleone il 17.3.1896 in libertà provvisoria pres

I M P U T A T I

I primi tre: a) di sequestro di persona ai sensi degli art. 110 e 665 c.p. per avere in concorso tra loro pri_ vato della libertà personale Rizzotto Placido.

b) di omicidio più volte aggravato ai sensi degli art. 575, 577 n. 3 e 61 n. 4 e 5 c.p. in persona dello stesso per avere in concorso fra loro, con premeditazione, agen_ do con crudeltà ed in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionata la morte dello stesso.

In Corleone il 10.3.1948

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. nei riguardi del Leggio per avere commesso i reati durante il tempo in cui si sottrasse alla esecuzione di un mandato di cattura.

- 3 -

Il 4° di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p. per avere dopo che furono commessi i reati anzidetti aiutato il Leggio ad eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità.

In esito al pubblico dibattimento iniziato il 12.12.52 e terminato il 30.12.52 sentite le parti civili, il P.M. i difensori che agli imputati primi ed ultimi ebbero la parola, la Corte ha rilevato quanto appresso:

In fatto -- Nel pomeriggio del giorno undici marzo 1948 Rizzotto Carmelo denunziò verbalmente ai carabinieri della stazione di Corleone la scomparsa del proprio figlio Placido, segretario di quella camera del lavoro e reggente la sezione reduci combattenti ed il successivo giorno dodici dichiarò che il figlio la sera del dieci, dopo essersi trattenuto nelle vie del paese con i suoi amici amici Siragusa Giuseppe e Benigno Ludovico, era rimasto ~~non~~ insieme con certo Criscione Pasquale, suo conoscente, sino alle ore 22 e trenta circa come era stato a lui riferito dallo stesso Criscione, al quale si era rivolto per avere notizie del figlio. Della scomparsa del Rizzotto ebbe notizia anche l'autorità di p.s. ed al commissario di C. alarese che lo fece

- 4 -

119

presentare nel suo ufficio, Rizzotto Carmelo nel con_
fermare la denuncia precisò che il figlio all'atto in
cui era uscito da casa indossava pantaloni bleu e giac_
ca chiara, cappotto color verde e berretto grigio (f. 6 (1)
alleg I) Interrogato dai funzionari di polizia il Beni_
gno confermò che la sera del dieci si era separato da
Placido Rizzotto verso le ore ventuno e cinquanta, nei
pressi dell'abbeveratoio della via del SS. Salvatore, la_
sciandolo insieme con Pasquale Criscione. Quest'ultimo
non potè essere interrogato essendosi reso irreperibile.
Della scomparsa del Rizzotto fu informato il Procura_
tore della Repubblica presso il tribunale di Palermo
con rapporto 12 marzo 1948 del Commissariato di p.s.
di Corleone e con fonogramma 13 detto mese della compa_
gnia Carabinieri e per la formale istruzione fu richie_
sto il Giudice Istruttore.
Dopo alcuni giorni il quotidiano "La Voce della Sicilia"
pubblicò (n. 28 del 21 marzo 1948) un articolo a firma
Fabio Fernà dal titolo "Un bimbo morente ha denunciato
gli assassini che uccisero Placido Rizzotto nel feudo
Malvello" (f. 13 all. I) si assumeva sostanzialmente che - la_
cido Rizzotto sarebbe stato sequestrato da numerosi

(1) Il foglio, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza.
(N.d.r.)

- 5 -

120

yomini che, ad un segnale di Criscione Pasquale, lo avrebbe condotto nel feudo Malvello dove un ragazzo dodicenne, tale Letizia Giuseppe rimasto in quel feudo per sorvegliare un gregge del proprio padre, avrebbe visto gli assassini commettere il delitto. Atterrito e sconvolto per la scena terribile che si sarebbe svolta sotto i suoi occhi, il ragazzo avrebbe avuto delle allucinazioni e nonostante le cure prodigategli in Corleone dai medici dottori Navarra e Dell'Aira sarebbe morto dopo pochi giorni per causa non accertata.

In altro articolo pubblicato nel numero 29 del 26 marzo successivo, col titolo "Per avvelenamento e per trauma psichico l'allucinazione e la morte del bambino?" (f. 3I id) il cronista riferiva che uno di coloro che avrebbe "cacciato a forza il Rizzotto nella macchina come una bestia sul carro del macellaio" sarebbe stato tale Leggio Luciano mafioso nato in paese fuggito la sera del 16 marzo alla sola vista dei carabinieri. L'autorità di p.s. procedette agli accertamenti opportuni in merito a quanto riferito dal quotidiano e con rapporto del 20 marzo 1948 (f. 8 id) comunicò al Procuratore della Repubblica che il ragazzo Letizia era deceduto per tos-

- 6 -

121

sicosi, come da certificato di morte redatto del dottor Dell'Aira Ignazio, che il ragazzo aveva avuto delle allucinazioni coordinate ed aveva narrato al predetto sanitario che due individui l'avevano invitato a prendere un coltello col quale avrebbero dovuto uccidere due persone e poi lui stesso, che la macchina di cui si faceva cenno negli scritti sarebbe stata una II00 appartenente a Leggio Luciano, che nessun elemento concreto era, però, emerso a carico degli indiziati. Interrogati dal Nucleo mobile carabinieri di Corleone e successivamente dal giudice inquirente i congiunti del ragazzo Letizia escludono che egli avesse narrato di avere assistito all'uccisione di Placido Rizzotto e riferirono che aveva, invece, dichiarato, presente anche il sanitario che lo curava, di avere visto uccidere certi Cammarata Giuseppe e Busizio Leoluca inteso Curriquagli da due sconosciuti. Dall'autopsia eseguita sul cadavere del Letizia, integrata da una perizia clinico-tossicologica sui visceri del medesimo, risultò (f. 25 vol. III alleg.) che la morte era stata determinata da grave intossicazione e più precisamente (f. 57 id.) da una infezione acuta febbrile encefalopatica, che va sotto il nome di "delirio acuto".

- 7 -

Successivamente il comando di compagnia carabinieri di Corleone, con verbale 3 aprile 1948 (f. 36 all. vol. I), denunciò in istato di irreperibilità, quali autori di sequestro in persona del Rizzotto, i nominati Criscione Pasquale, Criscione Biagio, Benigno Leoluca, Leggio Luciano e Leggio Giovanni, riferendo quanto appresso: 1) le affermazioni di Criscione Pasquale di essere la sera del dieci marzo rincasato verso le ore 22,30 e quelle del di costui padre, che ai congiunti dello scomparso avrebbe dichiarato essersi il figlio separato da Placido Rizzotto verso le 21,15, erano risultate false perché tali Di Miceli Salvatore e Riina Giacomo avevano dichiarato di avere visto in istrada il Criscione verso le ore ventitré e Criscione Mariansorella del Pasquale, aveva affermato che lo stesso Pasquale erasi insolitamente recato presso di lei verso le ore 22,30 per informarsi circa le condizioni di un bue ammalato che era tenuto nel feudo Drago in società col cognato Brigante Vincenzo;

2) i rapporti tra Criscione Pasquale ed il Rizzotto si erano negli ultimi tempi inaspriti per l'attività spiegata dal Rizzotto quale organizzatore sindacale ed esponente del movimento dei contadini, in occasione di

- 9 -

123

(2)

sona e che delle grida sarebbero state intese all'incrocio delle vie Umberto 1° e Gulotta da Pomilla Francesco, Triolo G. Battista, De Luca Giuseppe, Florio Francesco, Grisafi Leoluca;

6) circolava insistente la voce che al delitto non sarebbero stati estranei Leggio Giovanni e Criscione Biagio, fratello del Pasquale, elementi equivoci entrambi, ma nei cui confronti elementi specifici e concreti non erano emersi dalle indagini compiute.

Iniziato procedimento penale contro i denunziati per delitto di sequestro di persona fu dal Giudice Istruttore ~~xxxx~~ emesso mandato di cattura contro Criscione Pasquale ~~xxxx~~ latitante.

Gli altri imputati furono interrogati con mandato di comparizione e protestarono tutti la propria innocenza

I verbalizzanti capitano Ezza e cap/. Rosati, Ten.

Chiofalo, maresc. Accomando nel confermare il rapporto di denuncia non furono in grado di fornire elementi concreti di responsabilità. Anche i prossimi congiunti dello scomparso nessun elemento utile seppero o vollero fornire. Depose Rizzotto Carmelo (f. 18-62-96x proc. alleg. vol. 2) che Criscione Pasquale aveva certamente avuto da

~~xxxxxx~~

(3)

(2) Nel testo agli atti della Commissione manca la pagina 8. (N.d.r.)

(3) La correzione apportata a macchina, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

- 10 -

124

complici dei quali egli non poteva fare i nomi per timore di rappresaglia e disse che la circostanza nota in paese che il figlio fosse stato sequestrato da sei individui nei pressi della Chiesa di S/Leonardo ed introdotto con violenza in una macchina da Leggio Luciano, era stata a lui confermata da persone i cui nomi non potevamo assolutamente fare noti, sia perchè sarebbero state esposte per esposte, per causa sua, a grave pericolo, sia perchè era certo che le stesse, per non incorrere in rappresaglie da parte dei palfezzatori, avrebbero se interrogate dichiarato di ignorare ogni cosa. Nonostante ammonito dal Giudice inquirente a non mantenersi reticente, non volle il Rizzotto fare alcun nome. Che ragguoni di atteso e di rancore potessero sussistere tra Placido Rizzotto e Criscione Pasquale fu escluso da Zangara Michele, segretario della sezione del Partito comunista, da Strega Bernardo, sindaco di Corleone da D'Agnanno Francesco componente del consiglio di amministrazione della locale Camera del lavoro, da Barone Benedetto e Siragusa Giuseppe, dirigenti della camera del lavoro (f. 8, 39, 59, 77, 78 prax 98 proc. alleg. vol. 2)

-11 -

125

Rizzotto Luciano presidente della Cooperativa Bernardi_ no Verro dichiarò (f.60, id. che nessuna ingerenza aveva spiegato il Rizzotto Placido nella procedura per la concessione alla Cooperativa delle terre tenute in affitto dai Criscione, i quali non avevano ostacolato la concessione stessa. Per quanto concerne l'incidente tra studenti corleonesi e partigiani non risultò dalle deposizioni dei vari testi escussi che all'incidente avesse preso parte il Criscione Pasquale. Venne pertanto nel corso dell'istruttoria revocato il mandato di cattura emesso a carico del detto Criscione, il quale presentatosi al magistrato, previa notifica di mandato di comparizione negò di avere commesso il fatto contestatogli ed affermò che la sera del dieci marzo 1948 separatosi dal Rizzotto verso le ore 22,15 -22,30 all'angolo di via Marsala si era recato dalla propria sorella Maria rincasando quindi verso le ore 23. Disse che prima di imboccare la via Pomilla ove abita la Maria aveva incontrato Di Miceli Salvatore e Riina Giacomo, mentre nel rincasare si era imbattuto nel vicino di casa Marino Im Leoluca (f.12 9-id.) In esito alle risultanze istruttorie il giudice istruttore con sentenza 30.XI.1949, su co

- 12 -

126

conforme requisitoria del P.M. prosciolsse Criscione Pa-
squale e Benigno Leoluca ~~fu in~~ per insufficienza di
prove e gli altri imputati per non avere commesso, il
fatto.-

La sera del trenta novembre stesso in seguito a predi-
sposto servizio di appostamento e di battuta in varie
località campestri, furono fermati da carabinieri del
comando gruppo squadriglie del C.F.R.B. in Corleone, Cri-
scione Pasquale e Collura Vincenzo di Vincenzo, per-
ché da fonte oltremodo attendibile" (come si legge nel
rapporto di denuncia del predetto comando) era stato
riferito che la sera del dieci marzo 1948 Leggio Lucia-
no era stato notato insieme col Collura e quella stes-
sa sera, verso le ore 22 era stato nuovamente notato
nei pressi del caffè Alaimo, nell'atto in cui chiamava
ad alta voce il Criscione che era insieme col Rizzotto.
Contestati gli elementi raccolti a loro carico ~~tra~~
tanto il Criscione quanto il Collura ammisero dinanzi
i verbalizzanti, capitano Carlo Alberto della chiesa bri-
gadiere Capizzi e Carabiniere Ribizzo di avere parteci-
pato al sequestro di Placido Rizzotto, in concorso con
Leggio Luciano, che avrebbe poi ucciso la vittima con
tre colpi di pistola.

- 13 -

127

Dichiarò in particolare, il primo che la sera del dieci marzo trovandosi nella piazza principale del paese, aveva visto, il suo intimo amico Rizzotto insieme con Benigno Ludovico e con un altro individuo, che si era allungato in quello stesso momento in cui egli scherzosamente fermato con una bacchetta di legno dal Benigno si era accostato al gruppo. Separatosi da quest'ultimo verso le ore ventidue erano ritornati verso il caffè Alaimo ed in quei pressi egli era stato chiamato da Leggio Luciano che gli aveva ingiunto di proseguire col Rizzotto verso la Villa Comunale mostrandogli per intimidirlo una pistola che teneva alla cintura sotto il mantello. Nella via Marsala che ad un cenno del Meggio avevano imboccato, costui li aveva raggiunti e minacciando il Rizzotto con la pistola gli aveva ordinato di seguirlo verso la via S. Elena all'estremità della quale si era unito ad essi Collura Vincenzo, pure armato. Il Rizzotto era stato posto nel mezzo tra Leggio e Collura e condotto verso la contrada S. Ippolito mentre a lui era stato ingiunto di ritornare indietro e di non far cenno con alcuno di quanto era avvenuto, pena la morte. Si era allora, recato presso la sorella Maria per

- I4 -

chiederle notizie del buco che sapeva essere annalato ed il giorno successivo il Leggio nei pressi di un cinema della via S Martino gli aveva detto; bada che Rizzotto, è cascato, in un fosso e non lo può trovare nessun attento che di quell'acqua ne potrai bere pure tu, perché essa viene a spuntare nelle tue terre/ Attento a non parlare con nessuno anche se dovessi cascare in mano alla legge. Quella stessa sera rincasando aveva notato dei carabinieri e si era allora allontanato verso la contrada Drago rendendosi irreperibile e poi latitante, sino a quando non era stato revocato il mandato di cattura emesso a suo carico/ Aggiunse che per voce popolare sapeva che nella montagna del Casale esiste una buca da cui hanno origine delle acque che attraverso il sottosuolo, affluiscono nelle terre del Drago. Colui Vincenzo confermò quanto dichiarato dal Criscione aggiungendo che ritornato indietro il Criscione egli Leggio e Rizzotto dopo avere attraversato la contrada D'Ippolite erano pervenuti in un terreno seminativo, nella contrada Casale, dove era stato a lui ingiunto di rimanere ad attendere mentre Leggio e Rizzotto avevano proseguito verso le pendici della montagna del Casale? Po

- 15 -

129

chi minuti dopo egli aveva inteso tre colpi di pistola e dal Leggio, ritornato indietro gli era stato riferito che aveva ucciso Rizzotto perché questi era un trage_ diatore e che ne aveva buttato il cadavere in una ciac_ ca. Aveva rivisto il Leggio due giorni dopo nella piaz_ za Garibaldi e successivamente nella contrada Strasal_ to e gli era stato dal medesimo raccomandato di mantene_ re il silenzio assoluto su ciò che era accaduto. Sulla causale del grave delitto non fornì alcuna spie_ gazione.

In base alle indicazioni fornite dai fermati il comando del gruppo squadri lie carabinieri di Corleone accedette il giorno sei dicembre 1949 nella località Scala del Car_ done e identificato il terreno seminativo di cui aveva fatto cenno il Collura rintracciò, dopo alcune ore di ricerche, tra le quattro o cinque ciacche esistenti nel_ la zona rocciosa delle pendici della montagna del Casa_ le, occultata da una parete rocciosa, una forba dall'in_ bocatura ristretta e profonda oltre cinquanta metri, co_ me si potè accertare calandovi una grossa pietra con una fune di quella lunghezza (f.24). Due giorni dopo, con un sistema a guisa di carrucola fu tentata l'esplorazione

- 16 -

130

della foiba ~~facendovi~~ calare il carabiniere Orlando No-
tari, il quale sceso sino alla profondità di 40-45 metri
riuscì a scorgere nel fondo, alla luce di una lampada
elettrica delle masse informi. Il successivo giorno
tredici (f. 63) con l'intervento di una squadra dei vigi-
li del ~~corpo~~ fuoco sotto la direzione del vice coman-
dante del corpo ed in presenza del Capitano Della Chie-
sa comandante il gruppo squadriglia del capitano Pasqui-
nangeli comandante la locale compagnia carabinieri e del
dr Ganbino commissario di P.S. furono estratti dalla foi-
ba mediante due successive calate del vice brigadiere
Piresta Paolo e del vigile Partinico Luigi i resti sege-
latici di tre cadaveri, non essendo stato possibile re-
cuperarli totalmente a causa delle ristrettissime dimen-
sioni dello ingresso della foiba e dei cunicoli discen-
denti le cui pareti frastagliate e anfrattuose non so-
lo, impediscono una di tirar su quei pesi inviti e volu-
minosi, ma rappresentano un serio pericolo per una per-
sona che deve risalire con una corda di guida intralcian-
done i movimenti (relazione di perizia all.)

Furono altresì prelevati dai tre cadaveri lembi di
indumenti e oggetti utili per l'identificazione dei ca-

- 17 -

134

~~pezzi~~ daveri, tenendoli per quanto possibile, distinti per ciascuno dei tre cadaveri, formando tre reperti contenenti ciascuno quanto appresso: 1° reperto; un pezzo di stoffa (parte destra di una giacca con fodera) un portafogli di tela cerata grigia con la cifra I33 in numeri rilevati, una cinghia di cuoio bleu, la montatura di uno specchio rotondo di circa sei cm. di diametro, un lembo di stoffa apparentemente appartenente ad un colletto di giacca, pezzi di stoffa da pantaloni, una striscia di gomma piatta costituente un legaccio reggicalza, due pezzi di stoffa verdastri, altri pezzi di stoffa color grigio oscuro, un pettine nero; due scarponi chiodati con salvapunte di ferro, frammenti di un giornale, 2° reperto: due gambali di cuoio, una fondina con una cinghia per pantaloni, due scarponi tipo americano con suole e tacchi di gomma e resti ossei nell'interno, nonché una calza, una cordicella elastica legata a farfalla, presumibilmente usata come reggidalza, una pistola mod. I889 una catenella per ologio apparentemente d'oro.

3° reperto: due scarponi con suole e tacchi di gomma, tipo americano, con resti di piede umano, lembi di stoffa per mutande e di stoffa pesante.

132

- 18 -

Tutti i reperti furono portati nella sala mortuaria del cimitero di Corleone ed il giorno successivo quattordici dicembre il vice pretore dott. Di Miceli con l'assistenza di un perito medico legale ed in presenza del capitano Dalla Chiesa, procedette alla ricognizione sia dei resti scheletrici sia degli indumenti e di tutti gli altri oggetti recuperati nella foiba (f. I. 9 vol. atti generici) Rilevò il pretore che i reperti erano costituiti da due sacchi uno dei quali diviso in due settori

In uno di questi oltre gli indumenti e oggetti di cui al primo reperto furono trovati i seguenti resti scheletrici; parte di una teca cranica, frammenti ossei del cranio, radio e ulna in discrete condizioni di conservazione, un frammento di articolazione del radio sull'omero, un frammento di arcata dentaria con dieci denti, altro frammento di arcata con cinque denti, un piede fino alla articolazione tibio-peroneo astragalica destra, due frammenti ossei dell'articolazione astragalica entro uno scarpone sinistro. Nel secondo settore insieme con quanto è stato già descritto come costituente il secondo reperto, o secondo il termine usato nel rapporto dell'arma il secondo gruppo, furono trovati i seguenti resti parte

- 19 -

133

di una calotta cranica, l'articolazione ischiatica destra un frammento di articolazione del femore, tibia e fibula al completo un frammento dell'articolazione rotulea frammenti di piedi fino all'articolazione tibia peronea astragalica nei due scarponi.

Nell'altro sacco furono trovati insieme con quanto descritto come, terzo reparto o gruppo alcuni frammenti di scheletro, non precisati, ed una calotta cranica ben conservata nel lato posteriore fino alla base con capelli rappresi di colorito castano. Lo stesso giorno 14 dicembre 1949 i resti e oggetti repertati furono mostrati ai familiari del Placido Rizzotto e precisamente al padre ai fratelli Antonino, Biagia, Agata Giovanna, Concetta, Giuseppa, Agata ed alla matrigna Mannino Rosa, i quali dichiararono di riconoscere gli scarponi di tipo americano con suole e tacchi di gomma, contenuti nel secondo reparto, i lembi di stoffa di color verdastro, contenuti nel primo reparto, ed i lembi di stoffa da mutande, di cui al terzo reparto.

Le sorelle Biagia e Giuseppa dichiararono di riconoscere anche, la cordicella elastica legata a nord Savoia,

- 20 -

cordicella che asserirono essere stata adoperata come reggi-calze non soltanto dal fratello Placido, ma anche da una di esse e precisamente dalla Giuseppa Mannino Rosa credette di poter riconoscere anche la calotta cranica di cui al secondo reperto.

Dal rinvenimento dei tre cadaveri, nel fondo della profonda voragine del Casale il comando forze repressione banditismo diede comunicazione immediata alla Procura Generale ed alla Procura della Repubblica con segnalazione N.69/92) in data 14 dic. Ek(f.12) riservandosi di comunicare l'esito degli accertamenti di identificazione e delle ulteriori indagini ed infatti trasmise successivamente(f.59) il processo verbale di rinvenimento e ricognizione dei resti di Rizzotto ed il rapporto 18 dicembre 1949 (f.20) col quale riferendo quanto sopra esp. esposto denunciò in istato di irreperibilità Leggio Luciano ed in istato di arresto Criscione Pasquale e Coltura Vincenzo quali responsabili di concorso in sequestro di persona e di omicidio premeditato in persona di Placido Rizzotto. Denunciò altresì pure in istato di arresto, Cutropia Biagio quale responsabile di favoreggiamento personale verso Leggio Luciano perché accusa

- 21 -

sarò dalla voce pubblica di aver tenuto nascosto nella propria abitazione il detto Leggio, fidanzato di una sua figlia e per essere stato scoperto nell'abitazione del medesimo ben occultato sotto il pavimento, un nascondiglio ricoperto da una botola.

X ~~XXXXXXXX~~ Procedutosi col rito formale contro i denunziati per i reati di cui in epigrafe Criscione, Collura, e Cutropia affermarono di non avere commesso quanto loro contestato con mandato di cattura (f. n. 50-55-58)

Dichiararono i primi due di non avere reso alla polizia alcuna confessione e di avere firmato dei verbali ignorandone il contenuto perché sottoposto ad estenuanti interrogatori ed a violenza di ogni sorta da parte dei verbalizzanti nelle camere di sicurezza della stazione di Bisacquino. Confermò il Criscione quanto aveva già dichiarato al Pretore di Corleone (f. 129) all. Vol. I°) mentre il Collura specificò che nei giorni in cui erano avvenuti i fatti egli si trovava nell'ex feudo Malluta di Cerda proprietà del Cav. Provenzano Sebastiano ove era rimasto fino al 17 e 18 marzo. Cutropia Diego (f. 58)

- 22 -

dichiarò che da più di un anno Leggio Luciano si era astenuto dal recarsi nella sua casa ed affermò che del vano sottostante alla botola egli erasi servito per occultarvi il grano quando vigeva l'obbligo dell'ammasso. In data 23 gennaio, 1950 il giudice istruttore con lo inter ento del P.M. e l'assistenza dei periti medici proff. Guccione e Luna e dr. Furci (f. 21 e segg. vol. atti generici) procedette nel cimitero di Corleone alla ri_ ognizione delle cose e dei resti già riconosciuti dei familiari del Rizzotto, dando atto che si trovavano in una cassetta con la indicazione "Rizzotto". Anche questa volta le scarpe ed i pezzi di stoffa color verde furono riconosciuti da Rizzotto Carmelo, nonché da Benigno Lu_ dovico. I periti cui fu dal Giudice inquirente dato incarico di accertare l'età, la statura e possibilmente il sesso delle persone i cui scheletri erano stati ri_ trovati nella foiba nonché l'epoca della morte conclu_ sero (f. 64) che lo scheletro di cui facevano parte la tibia ed il perone repertati (Ex 2° reperto) era di indi_ viduo rvvusto, di sesso maschile, alto centimetri centoss_ santacinque circa, giovane tra i venti e i 40 anni.

- 23 -

Ritennero che la morte risalisse ad un anno o due anni e non furono in grado di stabilirne le cause. Circa gli altri pezzi scheletrici (primo e terzo repertoà che dal giudice istruttore in sede di ricognizione furono trovati in una casetta di legno (f. 17 id) come appartenenti a sconosciuti, ritennero i periti che essi appartenessero a due scheletri, essendo alcuni di color grigio chiaro ed altri grigio scuro e che lo scheletro chiaro fosse di un individuo dai venti a trenta anni, alto cm. 159, 160, mentre l'altro fosse di un individuo di sesso maschile, di età imprecisabile tra i 20 e i 20 anni e di statura non precisabile.

La morte di entrambi fu fatta risalire ad uno o due anni prima mentre non si ebbero elementi per stabilirne la causa (f. 97-98 id.) In sede di ispezione dei luoghi il giudice istruttore (f. 26 segg. atti gener.) accertò che dalla periferia dell'abitato di Corleone e precisamente dall'ultimo fabbricato della via S. Elena percorrendo a piedi la trazzera di S. Ippolito denominata "strada vicinale Punzonotto, e poi la vicinale "Rozzola Pane" e la trazzera S. Agata si perviene nella proprietà Vintaloro

- 24 -

ove trovatisi la foiba, superando una distanza di Kg. 8.200 ed impiegando poco più di tre ore (f. 26-34 atti generici) I carabinieri che accompagnarono sul posto il magistrato inquirente riferirono al medesimo (f. 27 retro id;) ~~cosa~~ che l'imboccatura della foiba, all'atto in cui era stata scoperta, era ostruita alle estremità da due grossi massi che ne riducevano l'apertura massi rimossi durante le operazioni di estrazione dei resti dei tre cadaveri. Nel corso della istruzione, su richiesta di tal Mancuso Giovanni, fratello del latitante Leoluca, scomparso sin dal luglio 1946 furono mostrati allo stesso i reperti non riconosciuti dai familiari del Rizzotto e furono riconosciuti come appartenenti allo scomparso le scarpe con i salva punta di metallo la cinghia e la fondina di pistole. Dichiarò il Mancuso che non era egualmente certo dall'appartenenza allo scomparso suo fratello del portafogli rinvenuto, ma che la cifra 133 applicata all'interno del portafogli stesso gli faceva ritenere che questo fosse appartenuto al Leoluca, per avere il medesimo prestato servizio militare, durante la

- 25 -

134

guerra nel 1933° reggimento artiglieria di marcia (f.4-
5 alleg. cf. ignoti n. 8990/49 P.M.).

In seguito a varie istanze presentate da Rizzotto Car-
melo per ottenere che fossero dalla foiba del Casale
estratti tutti i resti dei tre cadaveri, non solo per
dare degna sepoltura in luogo sacro ai poveri resti,
ma anche per agevolare le indagini della giustizia cir-
ca l'identificazione del terzo cadavere non ancora
riconosciuto, il comando dei vigili del fuoco comunicò
(f. 63 e 72) che le difficoltà di accesso nella foiba, ren-
dendo impossibile l'impiego di mezzi di respirazione spe-
ciale autonoma non consentivano senza gravissimo rischio
per la vita di procedere ad ulteriore esplorazione del-
la foiba stessa; Gli ingegneri M. Marzisi e L. Franco no-
minati periti dal giudice istruttore, confermarono (rela-
zione all. I) che le anguste dimensioni dei cunicoli di-
scendenti, fortemente frastagliati, sconsigliavano di ri-
tentare ogni esperimento e giudicarono che la migliore
soluzione per rendere possibile l'accesso nella foiba
fosse quella di allargare l'ombocatura mediante uno
scavo in verticale da eseguirsi con opportune opere

- 26 -

di sbancamento, profilatura delle pareti e allontanamento a rifiuto del materiale cavato, provviste e descritte in una relazione corredata di computo metrico estimativo. Data l'entità della spesa da sostenere, prevista dai periti sudetti in lire 1.750.000 la Procura della Repubblica con nota del 14 agosto 1950 ritenne opportuno informare ~~il superiore Ministero di Grazia e Giustizia~~ (f. 272) perché eventualmente autorizzasse l'esecuzione dei lavori, ma espresse il parere che la estrazione degli altri resti dei tre cadaveri fosse, ai fini processuali di importanza relativa. I familiari dello scomparso confermarono le precedenti loro dichiarazioni e Rizzotto Carmelo aggiunse che pur non potendo fornire alcun elemento concreto, ~~era~~ pienamente convinto che responsabili del delitto fossero oltre i denunciati anche Benigno Leoluca, Lisotta Pietro, Maiuri Antonino e Ruffino Giuseppe, quali esecutori materiali e La Torre Leonardo, Navarra Michele, Mancuso Marcello e Di Palermo Antonino, appartenenti alla mafia ed esponenti del partito separatista quali mandanti (ff. 85 esgg) Rizzotto Antonino precisò che il defunto suo fratello era stato in ottimi rapporti con Criscione Pasquale sino a quando

- 27 -

parte delle terre dello ex feudo Drago erano state concesse alla cooperativa agricola Bernardino Verro e dichiarò che nei primi giorni di marzo, uscendo una sera dalla sede della camera del lavoro insieme col fratello Placido, con Siragusa Giuseppe e con Barone Benedetto, aveva notato nelle immediate vicinanze di quel locale Leggio Luciano e Criscione Pasquale ed aveva avuto la precisa sensazione che gli stessi fossero in agguato, sebbene gli avessero rivolto il saluto (f.83 r.) In merito al riconoscimento delle scarpe già effettuato dinanzi il magistrato, precisò che non poteva sussistere dubbio alcuno in lui, perché aveva egli stesso calzato quel paio di scarpe, che essendo per lui stretto aveva poi cedute al fratello (f.84) I verbalizzanti confermarono il rapporto di denuncia ed i relativi alligati, ma il brigadiere Capizzi (f.103) precisò che gli imputati Criscione e Collura avevano reso le loro confessioni dopo che ai medesimi erano state contestate delle provalazioni fatte da certo Pasqua Giovanni, il quale, costituito prima ancora del fermo dei detti imputati, perché ri-

- 28 -

cercato per provvedimento di polizia, aveva dichiarato che Leggio Luciano gli aveva confidato che Placido Rizzotto accompagnato alla periferia del paese da Criscione Pasquale era stato da lui buttato in una buca esistente nella montagna Casale. In seguito a tale deposizione il magistrato inquirente, non essendovi nel rapporto di denuncia cenno alcuno alla propalazione del Pasqua, allegata in originale ad altro procedimento penale a carico del Leggio e dello stesso Pasquale, per omicidio in persona di tale Comajanni Calogero, richiese copia della dichiarazione di cui trattasi al Comando del gruppo Squadriglie di Corleone. Assunto come teste, il Pasqua ritrattò (f. I28) la dichiarazione resa alla polizia giudiziaria. Nel corso dell'istruzione Rizzotto Carmelo con esposto 22 febbraio 1950 (f. II4) confermato avanti il G.I. (f. I31) ribadì i suoi sospetti contro Collura Vincenzo padre.

Riferì egli che tale Orecchione Leoluca, investito da un'automobile guidato dal figlio del Collura, odierno giudicabile, si era rivolto alla Camera del Lavoro per ottenere amichevolmente il risarcimento dei danni su

143

- 29 -

biti. Invitato in quell'ufficio il Collura si sarebbe fatto rappresentare da certo Carrabba Giuseppe e Quaglino Salvatore, per cui tramite avrebbe cercato di indurre Placido Rizzotto, quale segretario della camera del lavoro, a far desistere l'Orecchione dalla vertenza che intendeva promuovere ed a rinunciare al risarcimento dei danni.-

Richiesto di compiere ulteriori accertamenti in merito a quanto esposto dal Rizzotto Carmelo circa la eventuale responsabilità delle persone dal medesimo nominate, il Comando gruppo squadriglie di Corleone con altro rapporto del 30 maggio 1950 (f.198) riferì che i sospetti del Rizzotto, fondati su "personali supposizioni o su notizie diffuse da voci incontrollate non erano avvalorati da alcun elemento concreto".

Confermò invece che la causale del delitto doveva principalmente cercarsi nell'offesa gravissima che Placido Rizzotto avrebbe recato al prestito di prepotente e di mafioso di Leggio Luciano, impedendo a costui in occasione del noto incidente tra partigiani e studenti cor-

- 30 -

leonesi di dare ai primi una severa lezione. In merito a tale incidente furono escussi Verro Vincenzo, Iannazzo Salvatore, Di Carlo Antonino, Di Carlo Giovanni, List Salvatore, Benigio Leoluca, ma nessuno di essi confermò che l'intervento di Placido Rizzotto in favore dei partigiani avrebbe determinato la reazione della mafia locale sotto la direzione del Leggio.

In merito all'investimento di Orecchione Leoluca, per una eventuale causale da parte del Collura, furono esaminati Orecchione, Carrabba, Quaglino, Eufeno, Collura Vinci (ff. I36, I54 a I56, I70, I84) e risultò che l'autoveicolo investitore apparteneva a certo Cirrincione Domenico da Roccamena, il quale per tramite di Collura Vincenzo, padre, aveva offerto all'Orecchione, a titolo di transazione per i danni subiti, lire settantottomila, che successivamente furono corrisposte all'Orecchione lire centosettenila per l'intervento del Patronato di Assistenza. Pur essendosi proceduto dal magistrato agli opportuni confronti tra l'Orecchione da una parte e il Eufeno, il Carrabba ed il Collura dall'altra (ff. I78 a I82) non si poté accertare, invece se realmente

- 31 -

vi fosse stato un interessamento di Placido Rizzotto. A sostegno dei rispettivi alibi furono dagli imputati ~~indicati~~ numerosi testimoni che vennero assunti dal giudice inquirente e le cui deposizioni saranno in prosieguo prese in esame.

La sezione istruttoria presso la Corte di Appello ~~alla~~ alla quale ~~in~~ gli atti processuali furono trasmessi con la requisitoria del Procuratore Generale, che chiedeva il rinvio di tutti gli imputati avanti questa Corte di Assise, in accoglimento di una istanza della difesa, ordinò con provvedimento del 2 maggio 1951 che fosse da un consigliere delegato, accertata la misura delle scarpe reperite edei piedi di Rizzotto Antonino. Risultò (f. 295) che la misura delle scarpe é di cm. 27 1/2 in lunghezza e cm. 10 in larghezza nella parte undici della suola, e la misura dei piedi di cm. 23 in lunghezza e di cm. 8 in lunghezza nella parte media della pianta. In seguito a tale accertamento Rizzotto Antonino dichiarò (f. 296 bis) che avendo constatato che quelle scarpe erano per lui un pò grandi le aveva restituite al fratello Placido, che gliele aveva regalate. Specifici

- 32 -

cò che a quest'ultimo andavano un pò strette nella pianta, motivo per cui soleva portarle per passeggio e- non ~~fu~~^{per} lavoro.

Contestatogli dal magistrato che in precedenza egli aveva depresso (f.84) che aveva ceduto il paio di scarpe al fratello perché strette e non larghe rispose che probabilmente il giudice era incorso in errore nel verbalizzare la sua deposizione.

In difesa di Leggio Luciano latitante, di Criscione e di Collura furono presentate memorie difensive nella Sezione istruttoria la quale con sentenza 25 luglio 1951 (f.340-346) ordinò il rinvio di tutti gli imputati avanti questa Corte di Assise per rispondere dei reati rispettivamente loro ascritti, mantenendo fermo lo stato di custodia preventiva di Criscione e Collura ed il mandato di cattura contro Leggio.

Il dibattimento, iniziatosi all'udienza del dodici dicembre 1952 e svoltosi in diversi giorni é terminato alla udienza del trenta dicembre detto anno.

Nella prima udienza Rizzotto Carmelo e le figlie Agata Giuseppa, Agata Giovanna, Biagia si sono costituite parte civile difese dagli avvocati Purpura, Taormina, Mari

- 33 -

147

no Torre, Basso, Assennato. Soltanto i primi tre hanno discusse, non essendo gli altri due comparsi.

Nei confronti del Leggio si é proceduto in contumacia.

Motivi della decisione Si é ritenuto dal P.M. e dai

difensori di parte civile che la responsabilità dei

primi tre imputati sarebbe pienamente provata dalle

confessioni rese alla polizia giudiziaria da Criscione

e da Collura e dalla propalazione, pure stragiudiziale,

di Pasqua Giovanni, confessione e propalazione pienamen-

te attendibili perché riscontrate dalla scoperta della

foiba del Casale e del rinvenimento dei miseri resti

di Plácido Rizzotto.-

Al contrario, le circostanze emergenti dagli atti pro-

cessuali, che Criscione e Collura fermati il 29 novem-

bre 1949 furono trasferiti nelle carceri giudiziarie

a disposizione del magistrato soltanto il 31 dicembre

1949 (ff. 44-45) che il rapporto di denuncia del 18 di-

cembre fu trasmesso alla Procura della Repubblica nella

detta data del 31 dicembre, come da annotazione di quel-

l'ufficio, e l'altra circostanza dai verbalizzanti am-

messi nel dibattimento, che i fermati furono sia pure

per breve tempo, tradotti presso la stazione carabinieri

7/10/49

- 34 -

ri di Bisacquino, hanno dato motivo ai difensori degli imputati, per sostenere apertamente che Criscione e Col-lura, fermati fuori dei casi di flagranza non avrebbero reso alcuna confessione, ma sottoposti a tormenti morali e fisici, in un sotterraneo della caserma di Bisacquino, avrebbero soltanto apposto le loro firme nei verbali redatti in presenza dei carabinieri, senza essere resi edotti di quanto verbalizzato e ciò non già nei giorni quattro e cinque dicembre date apposte sui verbali di interrogatorio, ma dopo che la foiba del Casale era stata scoperta. Si è al riguardo dedotto che il perfetto allineamento che presentano sul margine sinistro dei fogli i verbali dattiloscritti in data quattro e quindici dicembre 1949 contenenti rispettivamente la pretesa confessione di Criscione (f. 32) e la contestazione che gli sarebbe stata fatta dopo il rinvenimento del cadavere (f. 32) dimostrano chiaramente che i due verbali furono dattiloscritti nello stesso contesto di tempo, così come hanno affermato i due imputati nel dibattimento.--

- 35 -

La Corte dinanzi tale accusa di falsità avverte il do-
vere di ricordare che "la verità delle attestazioni del-
le operazioni compiute dai pubblici ufficiali non può
essere scossa che con mezzi di prova singolarmente gra-
vi e specificamente disciplinati" (art. 158 c.p.p. e ver-
bali commiss. parlam. p. 98) Anche recentemente la Suprema
Corte ha confermato che "il fatto storico della confes-
sione può contestarsi solo con l'impugnazione di falso"
(C. sez. II° 21.7.950 n. 1271)/

E' vano, pertanto, negare in mancanza di tale impugnazio-
ne che siano state rese ai verbalizzanti, nei modi e ter-
mini riferiti nei processi verbali allegati al rappor-
to di denuncia, le contestate dichiarazioni, le quali
però debbono essere valutate ai fini di accertarne la
veridicità e l'attendibilità. Si suole in proposito
affermare che le confessioni rese alla polizia e succes-
sivamente ritratte debbono considerarsi attendibili
quando siano circostanziate e aderenti ad una ragione
logica giuridica ma si è anche rilevato che la neces-
saria precisazione dei particolari, può dimostrare che la
confessione è stata spontanea-

Il vero è che non può adottarsi un criterio prestabili-
to di valutazione e che occorre, invece, rigorosamente

- 36 -

vegliare ~~esso~~ per caso le confessioni stragiudiziali sia in se stessi sia in relazione a tutte le risultanz processuali. Ciò premesso in line generale, la Corte r leva che la confessione stragiudiziale degli imputati confessione e considerati in se stesse potrei bero apparire attendibili, così come a si é rilevato da seguimento e dalla parte civile . Certamente non é vero simile che il sequestro del Rizzotto fosse stato eseguit nel modo narrato dai due imputati ed in particolare che i medesimi avessero partecipato al sequestro senza un presentivo accordo col Leggio. Ancora più in verosimile appare la circostanza che Blando Rizzotto sarebbe stato condotto nella località in cui é la attraversando più circa chilometri strada abitate e contrade, senza che da parte sua si fosse tentato, sia pure a rischio della vita di sottrarsi ai propri aggressori. Ma l'ipotesi di somiglianza delle modalità del sequestro non é di per sé sufficiente per escludere che gli imputati abbiano partecipato al delitto, perché la versione dei fatti potrebbe non corrispondere al reale svolgimento dei fatti stessi ed essere stata suggerita dalla speranza di atte

nuare la responsabilità propria facendo apparire come di minima importanza l'opera prestata nell'esecuzione del reato.

Ben più attendibile e verosimile appare l'ipotesi diffusa dalla voce pubblica (dep. Zangara (1966 alleg. I°) e riferita a suo tempo dal quotidiano "La Voce della Sicilia" é che il Rizzotto sarebbe stato sequestrato

- 37 -

nei pressi della sua abitazione, che avrebbe opposto ai suoi aggressori una viva resistenza, tanto che le sue invocazioni di aiuto sarebbero state percepite da coloro che erano nei pressi dell'incrocio delle vie Umberto I° S. Giovanni, Gullotta e che poi sarebbe stato trasportato fuori dell'abitato con una macchina (depos. Rizzotto Carmelo, f. 62 vol. 11 all. I°) Le confessioni stragiudiziali di Criscione e Collura vanno quindi valutate in relazione alle altre risultanze del processo. E qui non può non rilevarsi il contrasto tra le deposizioni del capitano Dalla Chiesa e quelle del Brigadiere Capizzi e le contraddizioni che emergono dalle deposizioni rese da quest'ultimo in ordine alle contestazioni che sarebbero state mosse agli imputati anzidetti e alla data della propalazione del Pasqua. Se si tiene presente che le conclusioni della requisitoria del Procuratore Generale con le quali fu chiesto il proscioglimento di Criscione Pasquale per insufficienza di prove, nel primo procedimento di cui si è fatto cenno in narrativa, furono note al difensore del Criscione in data 18 novembre 1949 (f. 140 retro, vol. I° alleg.) è logico ritenere che il Criscione, fermato dalla polizia giudiziaria 12 giorni dopo, non avrebbe ammesso la propria partecipazione. Se egli, nei cui confronti non erano emersi sufficienti elementi per rinvio a giudizio, tanto che il giudice istruttore con la sentenza, che per coincidenza porta la data del 30 novembre 1949 giorno in cui il Criscione fu fermato dai carabinieri del gruppo squadriglie, in conformità all'accennata requisitoria ebbe a proscioglierlo, se egli, dicevasi, confessò di essere concorso nel delitto

- 38 -

152

deve pensarsi che delle pressioni dovettero essere esercitate sul suo animo da parte dei verbalizzanti o che gli dovettero essere contestate, come appunto riferì al magistrato inquirente il brigadiere Capizzi, delle circostanze nuove e tali da fargli comprendere che inutile sarebbe stato ostinarsi ancora a negare. Appare quindi più attendibile la deposizione resa in periodo istruttorio dal brig. Capizzi, che cioè Criscione e Collura resero le confessioni stragiudiziali dopo che fu loro contestata la propalazione di Pasqua Giovanni. Vero è che nel dibattimento il, detto sottufficiale, per non essere in contrasto col suo superiore, ha modificato la precedente deposizione (f. 35 di verb. dib.) escludendo che la propalazione fosse stata contestata, ma egli oltre a non spiegare il motivo della ritrattazione, ha confermato, pur esprimendosi in termini che vorrebbero dimostrare una sua incertezza ("credo di ricordare") che Pasqua Giovanni fu interrogato prima che lo fossero Criscione e Collura. E poiché l'interrogatorio del Pasqua figura invece reso dopo quello dei due anzidetti imputati, perché porta la data dell'8 dic. 1949 (f. 120), dovrebbe dedursi quanto si è sostenuto dai difensori e cioè che Criscione e Collura confessarono non già nei giorni quattro e cinque dicembre ma bensì verso la metà di dicembre e comunque dopo il giorno 8, dopo che era stata conseguentemente scoperta la foiba del casale, risultando dal rapporto che questa fu scoperta il 6 dic. 1949 e che due giorni dopo i verbalizzanti, in seguito al tentativo di esplorazione fatto dal carabiniere Notari, ebbero la certezza che nel fondo della voragine fossero dei

- 39 -

cadaveri(f.24).

Il dubbio giustificato dalle rilevate contraddizioni é avvalorato dalla circostanza che i verbalizzanti non si fecero accompagnare sul posto dal Collura, il quale avendo seguito secondo le sue dichiarazioni stragiudiziali Leggio e Rizzotto sino a metà del terreno seminativo, al di là del quale trovasi la foiba, avrebbe potuto evitare al militare dell'arma di dovere per delle ore, come si legge nel rapport(f.24) ricercare la foiba che era occultata da un masso roccioso, e ciò a prescindere delle disposizioni, che potrebbero anche apparire compiacenti, dei testi a discolpa Saporito, Lo Iacono, Ferrara; Gariffo, secondo le quali i carabinieri sin dai primi giorni del mese di novembre avrebbero compiuto delle battute nella montagna del legale alla ricerca di grotte e di buche. Non é poi molto convincente il motivo per cui secondo i chiarimenti forniti nel dibattimento del cap. Dalla Chiesa(f.33 r.verb.dib) nella segnalazione fatta in data 14 dicembre 1949 dal colonnello Luca(f.12) al Ministero dell'Interno all'Autorità giudiziaria e ad altri enti e comandi dell'Arma circa il rinvenimento di tre cadaveri nella foiba del Casale non si fece alcun accenno della avvenuta identificazione dei responsabili della soppressione del Rizzotto.

Dalle esposte considerazioni appare evidente che ai fini di stabilire l'attendibilità delle confessioni stragiudiziali di Criscione e Collura il rinvenimento del cadavere di Placido Rizzotto nella profonda voragine del Casale non può essere considerato come un riscontro obiettivo. Per la completezza del giudizio l'indagine della

- 40 -

154

Corte va però estesa alle causali, che avrebbero, secondo l'accusa pubblica e privata determinato i tre imputati a sopprimere Rizzotto ed infine al riconoscimento di uno dei tre cadaveri ~~non~~^{per} quello del Rizzotto stesso, perché i difensori dei prevenuti sia nelle memorie presentate in periodo istruttorio, sia nel dibattimento, hanno dedotto che i familiari dello Scomparso, per una speculazione politica, avrebbero simulato il riconoscimento o comunque sarebbero incorsi in errore sulla identità del cadavere. In ordine alle causali la Corte osserva che mancano elementi concreti nei confronti dei giudicabili.

"Parlare di movente" ebbe a riferire nel suo rapporto di denuncia in data 18 dicembre 1949 il capi. Dalla Chiesa (f. 37) significa brancolare nel buio: "E nel rapporto successivo del 30 maggio 1950 (f. 202) ebbe a scrivere "ma

"non molto chiaro è tuttora il movente che condusse i tre alla soppressione di Placido Rizzotto".

Tuttavia ciascuno degli imputati avrebbe avuto secondo le varie ipotesi prospettate da Carmelo Rizzotto e dei rapporti di denuncia, una propria causale. Leggio Luciano doveva vendicare l'offesa gravissima recata al suo prestigio di prepotente e giovane mafioso dal Rizzotto, il tragediatore - che gli avrebbe impedito di dare ai partigiani una severa lezione in occasione dell'incidente del due 2 febr. 1949; Collura Vincenzo doveva punire Rizzotto perché questo determinando Orecchio Leoluca a non accettare la transazione sarebbe stato indirettamente la causa del maggior danno patrimoniale risentito dal Collura; Criscione Pasquale era stato

- 41 -

155

gravemente danneggiato dalla concessione alla Cooperativa Bernardino Verro di cinquanta ettari di terreno distaccati dall'ex feudo Drago terreno tenuto in gabella dalla sua famiglia Vero é che tale concessione sarebbe stata richiesta dal presidente della Cooperativa e non dal Rizzotto, ma quest'ultimo avrebbe validamente contribuito quale dirigente sindacale e socio della Cooperativa a fare dichiarare quelle terre insufficientemente coltivate. Non sembra alla Corte che le risultanze processuali abbiano confermato la sussistenza di una seria causale. Ed invero nei confronti del Leggio l'affermazione contenuta nel rapporto del 30.5.1950 (f.204) in base alle affermazioni di Carmelo Rizzotto (f.208) che dopo l'intervento di Placido in favore dei partigiani Leggio "avrebbe cercato un autoveicolo per recarsi alla curva di Scalilli ed ivi attendere al passo l'autocarro dei partigiani, per lasciar loro un severo ricordo della gioventù corleonese" non é assolutamente provata. Nessuno dei testi escussi in merito all'incidente di cui trattasi ebbe mai a fare il nome del Leggio. Lo stesso Rizzotto Carmelo all'incidente tra partigiani e studenti aveva accennato (f.62 all.vol.2) per trovare una causale a carico non del Leggio, ma di Benigno Leoluca, che in quella occasione avrebbe minacciato il segretario della camera del lavoro, circostanza che non fu accertata. In quella prima fase Carmelo Rizzotto si era limitato a riferire, a carico del Leggio che costui sarebbe stato uno dei maggiori responsabili del delitto come sarebbe stato a lui reso noto da lettere anonime che egli avreb

- 42 -

be consegnate ai Carabinieri ma delle quali non vi é traccia alcuna negli atti processuali.

Egualemente non provata deve ritenersi l'esistenza di una causale del delitto per quanto riguarda Collura Vincenzo. Dalle deposizioni dei testi escussi Orecchio Carrabba Quaglino, Eufanio, Collura e Vinci (ff? I36, I54, I55 I56; I70 I84) deposizioni delle quali si é già fatto cenno in narrazione non emerge che Collura Vincenzo padre avesse subito un danno patrimoniale e che egli avesse un motivo di risentimento contro Placido Rizzotto per la intronessione di quest'ultimo a favore di Orecchio Leoluca. Soltanto nei confronti di Criscione Pasquale potrebbe l'esistenza di una causale ravvisarsi, perché é certo che in data 12 novembre 1947 la commissione provinciale delle terre incolte presso il Tribunale di Palermo propose a S.E. il Prefetto la concessione alla Cooperativa agricola Bernardino Verro di cinquanta ettari di terreno dell'ex feudo Drago. Vero é che il presidente della Cooperativa era Rizzotto Luciano fu Stefano ma Placido Rizzotto come si é già accennato avrebbe dimostrato un particolare interesse perché quelle terre fossero ritenute insufficientemente coltivate (depos. dibatt di Siragusa f.43) Va però rilevato che non risulta che il Criscione in conseguenza di tale concessione avesse troncato quei rapporti di amicizia che secondo gli stessi familiari lo legavano sin dalla gioventù allo scomparso. Che anzi lo stesso presidente della cooperativa ebbe a dichiarare (f.60 all.vol.I°) che da parte dei Criscioni non fu in alcun modo contrastata la concessione delle terre circostanza questa che ha trovato conferma

- 43 -

17

nella deposizione di un amico del Rizzotto il Benigno Ludovico (f.5 alleg.vol.2)che disse"escludo in maniera categorica che il Rizzotto, dal quale ero amico, ed appunto per ciò l'avrei saputo avesse avuto alcun incidente col Criscione".Del resto lo stesso Rizzotto Carmelo, pur manifestando la sua convinzione circa la responsabilità di Criscione Pasquale aveva dichiarato al magistrato (f.20 all.II) che non sapeva spiegarsi il motivo della soppressione del figlio, manca, quindi nei confronti dei tre imputati anche la prova di una adeguata causale, così come non poté esserne accertata alcuna che presentasse caratteri di serietà e concretezza nei confronti delle numerose persone che Rizzotto Carmelo; nelle sue molteplici dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali, ha accusato di concorso nel delitto, senza fornire prove concrete come nel suo rapporto del 30 maggio 1950(f.198) ebbe a riferire il capitano Dalla Chiesa che i sospetti del Rizzotto a carico del dr.Navarra direttore dell'ospedale civico di Corleone, di La Torre Leonardo, esponente del partito separatista, dal consigliere comunale Di Palermo Antonino, di Mancuso Marcello Antonino, altro esponente del partito separatista del tenente dei carabinieri Chiofalo Filippo, che avrebbe agevolato Leggio Luciano a sottrarsi alla cattura(f.87 retro)ebbe a considerare" in linea di massima frutto di supposizioni personali e di fatti raccontati e più volte manifestati ad uso e consumo di un padre giustamente affranto e depresso(f.20 In merito all'identificazione del cadavere di Flacido Rizzotto i difensori di giudicabili hanno dedotto che il riconoscimento delle scarpe di alcuni lembi di stoffa

- 44 -

150

e del cordoncino elastico a prescindere che venne eseguito senza osservare le formalità stabilite dal codice di rito per la ricognizione di cose; non sarebbe convincente e che assurdo e fantasioso sarebbe il riconoscimento da parte della madrina Mannino Rosa della calotta cranica mancante dell'osso frontale, del temporale destro e di tutto lo scheletro facciale e da parte del Benigno delle scarpe "per la forma impressa alle calzature dei piedi del Rizzotto. Circa l'efficacia formale del riconoscimento la Corte premette che l'omissione delle formalità prescritte della legge non vieta al giudice di valutare liberamente il riconoscimento eseguito e di assumerlo come fonte legittima di convincimento ove risulti, in relazione a tutte le risultanze del processo pienamente attendibile.

Può dirsi tale il riconoscimento effettuato dai familiari del Rizzotto e dal Benigno? La circostanza che dinanzi il pretore di Corleone (f. 4 atti generici) dichiararono di riconoscere soltanto determinate cose tra tutte quelle contenute nella stessa sezione di un sacco e precisamente le scarpe, la calza e la cordicella elastica mentre non riconobbero come appartenente al loro ex congiunto i gambali, la pistola e la catenella, che nella stessa sezione si trovavano, potrebbe fare dubitare della bontà del riconoscimento se fosse certo che i vigili del fuoco foresta e Partinico, Uniformandosi alle opportune disposizioni loro impartite dal capitano Dalla Chiesa, avessero tenuto distinti rigorosamente i resti di ciascuno dei tre cadaveri.

Tale certezza però manca del tutto ed invero a prescinde

- 45 -

157

re che nel rapporto di denuncia (f. 25) si precisa che i resti recuperati furono tenuti separati "per quanto possibile" dividendoli in tre gruppi "in modo approssimativo" è da rilevare che secondo le deposizioni rese nel dibattimento dal brig. Foresta e dal vigile Partinico in merito alle modalità di prelevamento dei resti scheletrici e delle altre cose repertate, i gambali, raccolti dal vigile Partinico (depos. Partinico e Foresta verb. di batt. ff. 52 e 53) si sarebbero dovuti rinvenire non già nel sacco che il brig. Foresta avrebbe prelevato dai primi due cadaveri da lui notati uno dei quali sarebbe quello del Rizzotto e l'altro quello identificato per lo scomparso Manzuso ma nell'altro formato dal vigile Partinico. Occorre però tenere presente che entrambi i vigili non hanno potuto escludere (dep. dibatt.) che, pur nascondendosi essi attenuti alle direttive dell'ufficiale dei carabinieri che le operazioni dirigeva, si fosse potuta successivamente verificare una confusione perché il materiale tolto dai sacchi per essere elencato venne da altro personale ricollocato nei sacchi stessi. Il fatto pertanto che i familiari del Rizzotto abbiano riconosciuto come appartenenti al congiunto soltanto le scarpe, le calze e il cordoncino elastico contenuti in una sezione del sacco formato dal brig. Foresta e dei brandelli di stoffa contenuti nell'altra sezione, non vale di per sé a distruggere l'efficacia del riconoscimento stesso sarebbe stato, come si è dedotto dalla difesa, simulato a fine di speculazione politica, ma può soltanto lasciare in un certo stato di perplessità. Si è osservato che il riconoscimento delle scarpe non può considerarsi convincente per i seguenti motivi: a) perché trattasi di calzature

- 46 -

comuni di tipo americano, b) perché le dichiarazioni di Rizzotto Antonino circa la misura delle scarpe sono state contrastanti e smentite dall'esperimento compiuto dal consiliere delegato dalla sezione istruttoria; e) che la incertezza dimostrata nel dibattimento da Mannino Rosa nel riconoscere tra le tre paia di scarpe reperite quelle già indicate al pretore come appartenenti al figlio; d) perché i familiari dello scomparso non hanno saputo precisare se le calzature del loro congiunto avessero la "mascherina" o che se questa fosse finta e su tale particolare hanno reso dichiarazioni contrastanti. Assolutamente inconsistente sarebbe poi il riconoscimento dei lembi di stoffa di mutande e di cappotto e quello del cordoncino elastico tubolare legato a nodo Savoia trattandosi di brandelli di stoffa macerata e di un comune cordoncino elastico, che sembra proveniente dal rivestimento esterno di un cordoncino elastico usato in campagna dalla quasi totalità dei contadini e non apparendo verosimile che una giovane donna quale Rizzotto Giuseppa usasse come giarrettiera una simile cordicella la quale sarebbe stata per di più usata indifferentemente da lei e dal fratello. Si è inoltre rilevato che la certezza del riconoscimento è stata esclusa dai familiari stessi dello scomparso e dai suoi compagni di fede, perché in una cartolina distribuita in occasione della propaganda elettorale dell'anno 1951 a cura dei partiti di sinistra, cartolina riproducente l'effigie dello scomparso in uniforme militare si legge a tergo "Placido Rizzotto di Corleone, reduce, partigiano, segretario della camera del lavoro. Rapito la notte del 10

- 47 -

marzo 1948 della mafia al servizio degli agrari e getta_
to in una foiba. I suoi resti non sono più stati trovati
ma gli assassini hanno confessato"(f.339)

Rizzotto Carmelo si é detto da uno dei difensori nella
memoria scritta non avrebbe consentito la diffusione
della cartolina se la didascalica fosse stata in contra_
sto col suo convincimento. Per quanto attiene agli accer_
tamenti medico-legali la difesa ha dedotto che il giudi_
zio dei periti non può avere alcun valore ai fini della
individuazione del cadavere che pertanto, sarebbe quello
di uno sconosciuto e si é sostenuto che erroneamente
essi hanno ritenuto che il perone e la tibia repertati
provengano dal cadavere di Placido Rizzotto. Che gli ac_
certamenti generici abbiano un valore relativo non può
mettersi in dubbio. Le confessioni dei periti autorizza_
no soltanto a ritenere possibile che uno dei tre cadave_
ri e precisamente quello cui appartenevano la tibia ed
il perone repertati dal brigadiere Foresta (Il° reperto)
fosse quello del Rizzotto sia per l'età sia per la sta_
tura del medesimo, che dal foglio matricolare si é rile_
vato essere stata di metri 1,64 e mezzo (f.141) Ma pur
non potendo trarsi dagli accertamenti anzidetti la con_
ferma della bontà del riconoscimento del cadavere del
Rizzotto non può la Corte non rilevare che infondate so_
no le critiche messe da taluno dei difensori alle rela_
zioni dei periti. Dai verbali di ricognizione redatti da
pretore e dal giudice istruttore (ff.5 e 22 atti gener)
risulta infatti in modo certo che la tibia ed il perone
o fibula furono rinvenuti proprio in quel settore del
sacco che conteneva le scarpe riconosciute dai familia_

- 48 -

162

ri del Rizzotti e nel cui interno erano ancora delle ossa dell'articolazione tibio-peroniera astragalica. Cade allora, l'argomento difensivo, che non è possibile che il cordoncino elastico che dovette verosimilmente trovarsi attorno alla tibia ed al perone appartenesse al cadavere di Rizzotto. Per quanto riguarda le altre argomentazioni difensive la Corte rileva che pur essendo degne di considerazione non sono però decisive per ritenere che i familiari del Rizzotto siano in mala fede. Ed invero se nella cartolina per altro stampata a cura di elementi estranei alla famiglia si asseriva che i resti del giovane non erano stati ancora trovati, si affermava anche che il cadavere era stato gettato in una fossa conformandosi così l'avvenuta identificazione. In merito al riconoscimento la Corte rileva che pur non avendo il pretore di Corleone compilato per ogni familiare dello scomparso separati atti di identificazione come è prescritto per ovvie ragioni di garanzia dall'art. 362 c.p.p. egli avrebbe tuttavia come ha precisato nel dibattimento il teste Benigno (f. 33 retro verb. dib.) introdotto separatamente l'uno dall'altro, i vari familiari nella camera mortuaria del cimitero per eseguire l'identificazione. Se così fu e se egli ebbe a cura di evitare come pure dispongono le norme sulla ricognizione di persone e di cose, ogni comunicazione tra i familiari che l'identificazione avevano già compiuta e quelli che ancora dovevano eseguirla nessun dubbio potrebbe sussistere sulla piena efficacia della identificazione del cadavere avvenuta attraverso il riconoscimento di alcuni lembi di stoffa tra quelli reperiti

- 49-

163

L'identificazione del cadavere non potendo però considerarsi per quanto è stato già esposto un elemento di sicuro riscontro non può valere a completare la prova costituita dalle confessioni stragiudiziali prova che giustifica soltanto una assoluzione con formula dubitativa. I dubbi già prospettati circa la sincerità e la spontaneità delle confessioni stragiudiziali di Criscione e Collura fanno sì che nessuna utilità potrebbe fornire una ulteriore e completa esplorazione della foiba, mediante l'esecuzione di quei lavori di ampliamento suggeriti dai periti tecnici nella loro relazione.

Con eguale formula dubitativa deve essere assolto lo imputato Cutropia perché l'unico elemento a suo carico costituito dalla esistenza nella sua casa di abitazione di un vano occultato da una botola e di abiti che appartenerebbero al Leggio non è di per sé stesso sufficiente per affermare che il giudicabile abbia aiutato il Leggio a sottrarsi alle ricerche dell'autorità e ad eludere le investigazioni di questa.

Manca poi del tutto la prova che quegli abiti fossero di pertinenza del Leggio.

Conseguentemente va revocato il mandato di cattura nei confronti di quest'ultimo imputato, mentre va ordinata l'escarcerazione di Criscione e di Collura se non detenuti per altro.

P. Q. M/

La Corte di Assise visti gl'art. 479 c/p/p/assolve Leggio Luciano, Criscione Casquale, Collura Vincenzo e Cutropia Biagio dei reati loro rispettivamente ascritti

- 50 -

104

per insufficienza di prove ed ordina l'ascarcerazione dei
primi due se non detenuti per altra causa. Revoca il man-
dato di cattura nei confronti di Leggio Luciano.
Così decisa dalla Corte composta come in epigrafe.

Il Presidente estensore: Gionfrida


Il Cancelliere - Prestipino

Depositata addì 2.4.1953 - Il Cancelliere f.to Prestipino
Impugnata il 31.12.1952 dall'avv. Canzoneri per Leggio,
avv. Ruvolo per Collura, il 2.1.1953 dal P/M/dr. Dell'Aira
dall'avv. Gullo per Criscione e avv. Renda per Cutronia

Il Cancelliere f.to Bruno

Copia conforme all'originale

Palermo, 27.6.53



IL CANCELLIERE

Prestipino

DOCUMENTO 546

SENTENZA, EMESSA L'11 LUGLIO 1959 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO, CON LA QUALE VENIVA CONFERMATA LA SENTENZA CON CUI LUCIANO LEGGIO ED ALTRI ERANO STATI ASSOLTI DAL REATO DI OMICIDIO IN PERSONA DI PLACIDO RIZZOTTO, AVVENUTO A CORLEONE IL 10 MARZO 1948 (1)

(1) La sentenza è pubblicata nel testo pervenuto alla Commissione, che, a sua volta, risulta esser copia fotostatica del documento originale: la incompletezza di talune pagine è da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine del documento medesimo. (N.d.r.)

D.A.

Dec. 546
105

Corte di Assise di Appello di Palermo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 11
del mese di luglio in Palermo,

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO SEZ. 11^a

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Criscuoli Vincenzo | Presidente |
| 2. Dott. Spadaro Giacomo | Consigliere |
| 3. Dott. Riccioppo Anna Iole | |
| 4. Dott. Cassesa Emanuele | |
| 5. Dott. Castelli Ofelia | Giudici |
| 6. Dott. Cardillo Isidoro | popolari |
| 7. Dott. Santamaria Carmela | |
| 8. Dott. Maletta Pietro | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresenta-
to dal Signor Dott. Franz Sesti e con l'assistenza
del Cancelliere Signor Lo Presti Luciano ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1. Leggio Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo

-2-

Maria Rosa nato a Corleone il 6 gennaio 1925

(latitante):

2. Criscione Pasquale di Salvatore e di Birtone Carlotta nato il 2 gennaio 1915 a Corleone (detenuto dal 29/11/1949 al 30/12/1952) ivi residente Via Bertone 14; contumace;

3. Collura Vincenzo di Vincenzo e di Quaglino Maria Antonia nato a Corleone il 23 settembre 1924 (detenuto dal 29/11/1949 al 30/12/1952) attualmente residente a Venaria Reale Via Andrea Menta 125;

4. Cutrupia Biagio di Giovanni e di Palermo Antonina nato il 17 Marzo 1896 a Corleone (detenuto dal 18/12/1949 al 24/2/1950) ivi residente Via Cappuccini; 26 presente;

APPELLANTE

dalla sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 30/12/1952 con la quale Leggio Luciano, Criscione Pasquale, Collura Vincenzo e Cutrupia Biagio furono assolti per insufficienza di prove dai seguenti reati i primi, tre: a) dal delitto di sequestro di persona in danno di Rizzotto Placido; b) di omicidio pluriaggravato in persona del predetto Rizzotto Placido con l'aggravante per il Leggio di

(2)

(2) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 545, è pubblicata alle pagg. 373-421. (N.d.r.)

-3-

avere commesso i reati nello stato di latitanza);
Reati commessi in Corleone il 10/3/1948; il 4° di
favoreggiamento personale (posteriormente al 10/3/1948)

Fatto

Con rapporto del 12 Marzo 1948 il Commissariato di P.S. di Corleone denunciava la scomparsa del paese di Rizzotto Placido, segretario di quella camera di lavoro e reggente della sezione reduci e combattenti, e riferiva che il padre dello scomparso, Rizzotto Carmelo, secondo la dichiarazione dallo stesso resa ai carabinieri del comando di quella stazione, aveva appreso che il figlio la sera del dieci, dopo essersi intrattenuto con gli amici Siragusa Giuseppe e Benigno Ludovico, era rimasto insieme con tale Criscione Pasquale dal quale s'era poi separato, secondo quanto gli aveva confermato il Medesimo Criscione, alle ore 22.30 nella via Marsala con il proposito di recarsi in casa del sarto Coniglio. Da quel Commissariato, al quale il padre del Rizzotto confermava quanto aveva già dichiarato ai carabinieri, precisando che il figlio quando era uscito di casa la sera del 10 indossava pantaloni di colore blu, giacca chiara, cappotto color verde e berretto grigio (fol.6 Vol.5),

(3) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

-4-

veniva interrogato il Benigno, il quale (fol.7)
dichiarava che quella sera s'era separato dal Rizzotto verso le ore 21.50 nei pressi dell'abbecedario della Via S.S. Salvatore, lasciandolo insieme con Pasquale Criscione.

In seguito a questo rapporto, con cui si riferiva anche che non s'era potuto procedere all'interrogatorio del Criscione perchè resosi irreperibile, veniva iniziata la formale istruzione in ordine alla denunciata scomparsa del Rizzotto.

Dopo alcuni giorni il quotidiano "La voce della Sicilia" pubblicava nel n.28 del 21 Marzo un articolo a firma di Fabio Ferma, dal titolo "un bimbo morente ha "denunciato gli assassini che uccisero Placido Rizzotto" "nel ^{fondo} ~~parco~~ Malvello", con cui si riferiva che il Placido Rizzotto sarebbe stato sequestrato da numerosi uomini che, ad un segnale di Criscione Pasquale, lo avrebbero preso e condotto nel feudo Malvello, ove un ragazzo dodicenne, tale Letizia Giuseppe, che si trovava in quel feudo per accudire alla sorveglianza del gregge del proprio padre, avrebbe visto gli assassini commettere il delitto. Il ragazzo, atterrito e sconvolto per la scena

(4)

(4) La correzione apportata a macchina, e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo, risalgono al documento originale. (N.d.r.)

-5-

terribile che si sarebbe svolta sotto i suoi occhi avrebbe avuto, secondo quanto riferito in quell'articolo, delle allucinazioni e nonostante le cure predigatogli in Corleone dai medici Navarra e Dell'Aira, sarebbe dopo pochi giorni morto per ~~una~~ causa non accertata. In altro articolo, pubblicato dallo stesso giornale nel successivo n. 29 del 26 Marzo, con il titolo "Per avvelenamento o per trauma psichico l'allucinazione" "e la morte del bambino?", il cronista riferiva che uno di coloro che avrebbe "cacciato a forza il "Rizzotto nella macchina come una bestia sul carro del macellaio" sarebbe stato tale Leggio Luciano mafioso, che era fuggito dal paese la sera del 16 appena avvistata una pattuglia di carabinieri. Sul contenuto di tali articoli lo stesso Commissariato di P.S. effettuava delle indagini e, con rapporto del 22.3.1948 (f. 8 Vol. B), nel riferire che che nessun concreto elemento di responsabilità era emerso a carico degli indiziati, faceva presente all'autorità giudiziaria che il ragazzo, Letizia, Giuseppe, deceduto, come da certificato di morte redatto dal dottor Dell'Aira Ignazio, per tossicosi, aveva effettivamente avuto delle allucinazioni e aveva nel

-6-

corso di esse narrato al predetto sanitario che due individui l'avevano invitato a prendere un coltello, con cui avrebbero dovuto uccidere due persone e poi lo stesso ragazzo. Con il medesimo rapporto si riferiva che la macchina, di cui si faceva cenno negli articoli del menzionato giornale, sarebbe stata una Fiat.1100 appartenente a Leggio Luciano. Interrogat^o dal nucleo mobile dei carabinieri di Corleone e successivamente dal Giudice Istruttore (fol.17 e seg. Vol. I- fol.22.41. Vol.II) è congiunti del ragazzo Letizia escludevano che egli avesse narrato di avere assistito all'uccisione del Rizzotto e riferivano che aveva invece raccontato, che lo curava, presente il sanitario di avere visto uccidere certi Cammarata Giuseppe e Benizio Leluca, inteso "Curriquagli", da due sconosciuti. Veniva eseguita l'autopsia del cadavere del Letizia e dalla perizia clinico tossicologica sui visceri del medesimo risultava (fol.25 Vol.III allegato) che la morte era stata determinata da grave intossicazione, e precisamente (fol.57) da una infezione acuta febbrile encefaleptica, che va sotto il nome di "delirio acuto". Intanto, con rapporto del 3 Aprile 1948 (fol.36 Vol.8) il comando della compagnia dei carabinieri di Corleo-

-7-

ne, denunciava, in istato d'irreperibilità, quali autori del sequestro del Rizzotto, Criscione Pasquale, Criscione Biagio, Benizio Leolca, Leggio Giovanni e Leggio Luciano, e in ordine alla responsabilità dei denunziati prospettava i seguenti elementi.

1°) che le affermazioni fatte al padre del Rizzotto da Criscione Pasquale, il quale aveva riferito di essere la sera del 10 Marzo rincasato verso le ore 22.30, nonchè quelle fatte ai familiari della scomparsa dal padre del predetto Criscione, il quale aveva riferito che il figlio Pasquale s'era separato da Placido Rizzuto verso le ore 21.15, erano risultate false, dal momento che tali Di Miceli Salvatore e Reina Giacomo (fol.75.78.70.71 Vol.I) avevano dichiarato di avere visto quella sera lo stesso Criscione Pasquale per la strada verso le ore 23; e che d'altro canto la dichiarazione di Criscione Maria (fol.59) sorella di Pasquale, la quale aveva affermato che quella sera il fratello s'era recato a casa sua per chiedere notizie sulle condizioni di un bue ammalato che tenevano nel feudo Drago, era in contrasto con quella resa dalla figlia Brigante Maria (fol.68), la quale aveva affermato che lo zio Pasquale era stata l'ultima volta

- 9 -

nella loro casa due o tre giorni prima del giorno 11;

2) che i rapporti tra lo scomparso e Criscione Pasquale s'erano negli ultimi tempi inaspriti per l'attività spiegata dal Rizzotto, quale esponente del movimento dei contadini e quale organizzatore sindacale, per la assegnazione dalla Cooperativa "Bernardino Verro" di Corleone di alcune terre del fondo "Drago", tenuta in gabella dal Criscione unitamente al fratello Biagio, attività questa che avrebbe provocato l'odio del Criscione contro il Rizzotto;

3) che, in occasione di un incidente verificatosi il 2 febbraio 1948 in Corleone tra un gruppo di studenti locali e alcuni partigiani in transito, provenienti da Agrigento e diretti a Palermo, il Rizzotto, quale presidente della locale sezione partigiani, aveva preso le difese di quei partigiani, il che avrebbe provocato la reazione di tale ~~Benigno~~ Benizio Leoluca, cognato del Criscione, che, invece, sarebbe stato dalla parte del gruppo di studenti, partecipando alla rissa ed uscendone malconcio (f.62-63-64-65-66-67).

4) Che; secondo quanto dichiarato da Rizzotto Carmelo (fol.51), il quale l'avrebbe appreso dalla voce pubblica, Benizio Leoluca, Leggio Luciano, Collura Vincenzo e Liotta Pietra, avrebbero sequestrato il Placido Rizzotto e che i predetti Leggio, Collura e Benizio si

-9-

sarehberg dati la sera stessa della scomparsa del Rizzotto appuntamento nei pressi del negozio di tale Zab-
bia Antonio; che, però, da parte del Collurra era sta-
to fornito un alibi che lo scagionava da ogni respon-
sabilità, mentre nei confronti del Lisotta gli accerta-
menti avevano avuto esito negativo;

5) che circolava insistente la voce che al delitto non
sarebbero stati estranei Leggio Giovanni e Criscione
Biagio, fratello del Pasquale, elementi di equivoca con-
dotta e legati dai comuni interessi alla soppressione del
Rizzotto.

In seguito a tale rapporto veniva iniziato procedimento
penale contro i denunziati e contro Criscione Pasquale,
resosi latitante, veniva emesso mandato di cattura.
Tutti gli altri imputati, interrogati con mandato di
comparizione, si protestavano innocenti (f.94-96-98):
non veniva, invece, interrogato Leggio Luciano, resosi
irreperibile.

I verbalizzanti, capitano dei carabinieri Tozza, capitano
Rosati, ten. Chiofalo, maresciallo Accomanno, brigadiere
Bergani ni (fol.36-2-5-5-73-6), pur confermando il rap-
porto di denuncia, facevano rilevare la mancanza di con-
creti elementi di colpevolezza a carico degli imputati,
anche con riferimento alle indagini ulteriormente prati-
cate.

-10 -

Anche i i prossimi congiunti dello scomparso non erano di grado di fornire alcun utile elemento a carico degli imputati ed egualmente i testi escussi (fol. 94-96-98-113-114-115-116-109-126-127-119-118-11-12-k3-100-10). Rizzotto Carmelo (fol. 18.62.96) affermava invece che Criscione Pasquale aveva certamente avuto dei complici, dei quali non poteva fare i nomi per timore di rappresaglia, e che la circostanza, nota in paese, che il figlio fosse stato sequestrato da sei individui nei pressi della chiesa di S. Leonardo ed introdotto con violenza in una macchina da Leggio Luciano, era stata a lui confermata da persone, delle quali non poteva rivelare l'identità sia per non esporle a grave pericolo e sia perchè le stesse, per non incorrere in rappresaglie avrebbero, se interrogate, dichiarato di ignorare ogni cosa. Zangara Michele, segretario della locale sezione del Partito Comunista, Streva Biagio, Sindaco di Corleone, D'Aguzzo Francesco, componente del Consiglio di amministrazione della Camera del Lavoro, Siragusa Giuseppe e Barone Benedetto, dirigenti della stessa camera del lavoro escludevano che ragioni di attrito potessero sussistere tra lo scomparso e Criscione Pasquale (fol. 8a, 39.59.77.78.98); e Rizzotto Luciano, presidente della Cooperativa "Bernardino Verro", dichiarava che nessuna ingerenza aveva spiegato il Rizzotto Placido nella pratica per l'assegnazione alla Cooperativa delle terre tenute in affitto dal Criscione, i quali non

-kl-

avevano ostacolato l'assegnazione stessa. In ordine poi all'incidente verificatosi tra il gruppo di studenti corleonesi ed i partigiani risultava, attraverso le deposizioni dei testi Iannazzo Salvatore e Benigno Ludovico (fol. 89-15) e attraverso gli atti del relativo processo, che alla rissa aveva partecipato Benizio Leoluca e che il Rizzuto, intervenuto per sedarla, aveva avuto un alterco con l'Iannazzo, con il quale però, s'era in seguito rappacificato, ed altresì che il Criscione Pasquale non aveva preso parte all'episodio. Il teste Marino Leoluca (f. 111) dichiarava che la sera del 10 marzo, verso le ore 23, aveva visto rincasare il Criscione, e Provenzano ~~Simone~~ Simone (f. 112) che quella sera, recandosi a visitare la madre, aveva incontrato nella via S. Caterina, verso le ore 23,45, il Placido Rizzotto, solo, con una busta di grande formato sotto il braccio. Nella corso dell'istruttoria veniva, intanto, revocato il mandato di cattura contro il Criscione, il quale presentatosi al magistrato inquirente, previa notifica del mandato di comparizione, negava l'addebito ed affermava che la sera del 10 marzo, separatosi dal Rizzotto verso le ore 22.15 o 22.30 all'angolo della via Marsala s'era recato, dalla propria sorella Maria, rincasando quindi verso le ore 23; aggiungeva anche che prima di imboccare la via Pojilla ove abita la sorella Maria aveva incontrato Di Miceli Salvatore e Rina Gia-

-12-

come e nel rincasare s'era imbattuto nel vicino di casa. Mari no Leoluca (fol. 129). In esito a tali risultanze istruttorie il Giudice Istruttore, con sentenza del 30.11.1949, su conforme requisitoria del Pubblico Ministero, proscioglieva Criscione Pasquale e Benizio Leoluca per insufficienza di prove; e gli altri imputati Criscione Biagio, Leggio Giovanni e Leggio Luciano per non avere commesso il fatto (f. 142).

Senonchè la sera del 30 novembre del 1949, il Comando del gruppo squadriglie carabinieri di Corleone, dipendente dal C.F.R.D. (Comando forza repressione banditismo), procedeva al fermo di Criscione Pasquale e Collura Vincenza, sui quali era stata concentrata l'attenzione nel caso delle indagini relative alla scomparsa del Rizzotto, che avevano, attraverso fonte "oltremodo attendibile", accertato che la sera del 10 marzo 1948 Leggio Luciano, il quale era stato in compagnia del Collura, aveva verso le ore 22^a, nei pressi del caffè Alaimo, chiamato ad alta voce il Criscione Pasquale, che si trovava in compagnia del Rizzotto.

Tanto il Criscione che il Collura, interrogati il primo il 4 ed il secondo il 5 dicembre dai verbalizzanti, capitano Alberto Della Chiesa, brigadiere Capizzi e carabiniere Ribezzo, ammettevano di avere partecipato al sequestro di Placido Rizzotto in concorso con Leggio Luciano, il quale aveva poi ucciso la vittima con tre

-13-

colpi di pistola.

In particolare il Griscione (fol. 29 vol. all.) dichiarava che la sera del 10 marzo, trovandosi nella piazza del paese, e precisamente nei pressi del caffè "Alaimo", aveva notato il suo amico Rizzotto insieme con Benigno Ludovico ed un altro individuo; s'era allora avvicinato a quel gruppo di persone e il Benigno lo aveva fermato, ponendogli scherzosamente una bacchetta di legno davanti, mentre il terzo individuo si allontanava. Insieme al Rizzotto e al Benigno aveva passeggiato per la via Bentivegna sino alle 22 circa, ora in cuia, all'altezza del ponte nuovo, il secondo, ch'era quasi giunto nei pressi della sua abitazione, li aveva lasciati; con il Rizzotto s'era allora diretto verso la piazza Garibaldi e nei pressi del caffè Alaimo egli era stato chiamato da Leggio Luciano, il quale, mostrandogli, per intimidirlo, una pistola che teneva alla cintura sotto il mantello, gli aveva in ingiunto di proseguire con Rizzotto sino alla villa comunale. Aveva ubbidito e nella via Marsala il Leggio, che gli aveva in precedenza fatto cenno di imboccare quella strada, li aveva raggiunti ed aveva preso sottobraccio il Rizzotto, minacciandolo con la pistola; avevano così proseguito avanti e all'estremità della via S. Elena Collura Vincenzo, che ivi si trovava appostato, tirando fuori la pistola, aveva preso per l'altro braccio lo stesso Rizzotto e s'erano in tal modo oltre incamminati sino a raggiungere la contrada

-14-

118

S. Ippolito, ove il Leggio aveva ingiunto a lui di ritornare indietro e di non fare cenno ad alcuno di quanto era avvenuto, pena lemorte. Egli s'era allora recato in casa della sorella Maria per chiederle notizie del bue che sapeva ammalato e il giorno successivo il Leggio, incontratolo nei pressi del cinema della via S. Martino, gli aveva detto: "bada che Rizzotto è cascato in un fosse e non lo può trovare nessuno; attento che di quell'acqua ne potrai bere anche tu, perchè essa viene a spuntare nelle tue terre; attendo a non parlare con nessuno anche se dovessi cadere in mano alla legge". Quella stessa sera rincasando aveva notato dei carabinieri e s'era allora allontanato verso la contrada Drago rendendosi irreperibile e poi latitante sino a quando non era stato revocato il mandato di cattura emesso allora a suo carico. Il Criscione aggiungeva inoltre di sapere dell'esistenza nella montagna casale di una buca, da cui hanno origine delle acque, che attraverso il sottosuolo, affluiscono nelle terre del fondo Drago, da lui in parte tenute a mezzadria.

Collura Vincenzo (f.33) confermava sostanzialmente quanto dichiarato dal Criscione, aggiungendo che, dopo che il Criscione era stato fatto allontanare dal Leggio, egli, il Rizzotto ed il predetto Leggio avevano attraversato la contrada S. Ippolito pervenuto in un terreno semi-

-15-

nativo in contrada Casale; quivi il Leggio, dopo avergli ingiunto di rimanere ad attenderlo, aveva proseguito avanti con il Rizzotto verso le pendici della montagna Casale e trascorsi alcuni minuti egli aveva sentito tre colpi di pistola. Il Leggio, ritornato indietro, gli aveva riferito di avere ucciso il Rizzotto e di averne buttato il cadavere in una "ciacca", perchè l'ucciso era un "tragediatore"; dopo due giorni aveva rivisto lo stesso Leggio nella piazza Garibaldi e successivamente in contrada "Strasalto" e costui gli aveva raccomandato di mantenere il silenzio più assoluto su ciò che era accaduto. Il Collura, a specifica contestazione dei verbalizzanti, non sapeva fornire elementi sulla causale del delitto.

In seguito a tali dichiarazioni il comando del gruppo squadriglie dei carabinieri accedeva il 6 dicembre 1949 nella località "scala del cardone" ed identificato il terreno seminatibo, di cui aveva parlato il Collura, rintracciava, dopo alcune ore di ricerche, tra le quattro o cinque "ciacche" esistenti nella zona rocciosa delle pendici della montagna del Casale, una friba dall'imbaccatura ristretta e profonda oltre cinquanta metri, come s'era potuto accertare calandovi una grossa pietra con una fune di quella lunghezza. Due giorni dopo, con un sistema a guisa di carrucola, veniva tentata l'esplo-

-16-

120

razione della ^{fibra} ~~fibra~~ facendovi valere il carabiniere Orlando Notari, il quale ~~mentre~~ sceso sino alla profondità di 40-45 metri riusciva a scorgere nel fondo, alla luce di una lampada elettrica, delle masse infonmi.

Il successivo giorno 13, con l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, sotto la direzione del vice comandante del corpo ed in presenza del capitano Della Chiesa, del capitano Pasquinangeli e del commissario di P.S. Gambino, venivano estratti dalla fibra, mediante due successive calate del V. Brigadiere Foresta Paolo e del vigile Bartinico Luigi, i resti di tre cadaveri, non essendo stato possibile, recuperarli per intero a causa delle ristrettissime dimensioni dell'ingresso della ^{fibra} ~~fibra~~ e dei cunicoli discendenti dalle pareti frastagliate, nonchè lembri di indumenti ed oggetti utili per l'identificazione dei carabinieri, tenendoli per quanto possibile distinti per ciascuno dei tre cadaveri e formando in tal modo tre reperti, contenenti ciascuno quanto appresso:

1) reperto; un pezzo di stoffa (parte destra di una giacca con fodera), un portafogli di tela cerata grigia con la cifra 133, una cinghia di cuoio bleu, la montatura di uno specchio rotondo, un lembo di stoffa appartenente ad un collettondi giacca, pezzi di stoffa da

-17-

124

pantaloni, una striscia di gomma piatta costituente un legaccio reggicalza, due pezzi di stoffa verdastra, altri pezzi di stoffa di colore grigio oscuro, un pettine nero, due scarponi chiodati con salvapunta di ferro, frammenti di giornale; 2° referto; due gambiali di cuoio, una fondina con una cinghia per pantaloni, due scarponi di tipo americano con suole e tacchi di gomma e resti ossei, nonché una calza, una cordiballa elastica legata a farfalla, presumibilmente usata come reggicalza, una pistola mod. 1889, una catenella per orologio apparentemente d'oro;

3° referto; due scarponi con suole e tacchi di gomma, tipo americano, con resti di piede umano, lembi di stoffa per mutande e di stoffa pesante.

I reperti anzidetti venivano portati nella sala mortuaria del cimitero di Corleone ed il successivo giorno 14 il V. Pretore, con l'assistenza di un perito medico legale ed in presenza del capitano Della Chiesa, procedeva alla ricognizione sia dei resti scheletrici che degli indumenti e di tutti gli altri oggetti recuperati (fl. 1.9 atti generici). Il Pretore rilevava che i reperti erano costituiti da due sacchi, dei quali uno diviso in due settori. Un uno di questi oltre gli indumenti e gli oggetti, di cui al primo referto, venivano trovati i seguenti resti scheletrici: parte di una teca cranica;

-18-

102

frammenti ossei del cranio, radio ed ulna in discrete condizioni di conservazione, un ~~frammento~~ frammento di articolazione del radio sull'omero, un frammento di arcata dentaria con dieci denti, altro frammento di arcata con cinque denti, un piede fino all'articolazione tibio-peroniera estragolica destra entro un scarpone sinistro. Nel secondo settore, insieme con quanto contenuto nel secondo referto, venivano trovati i seguenti resti: parte di una caletta cranica, l'articolazione ischiatica destra un frammento di articolazione del femore, tibia e ~~fibula~~ fibula al completo, un frammento di articolazione ~~del~~ ~~frammento~~ rotulea e frammenti di piedi fino all'articolazione tibia peroniera estragolica destra nei due scarponi. Nell'altro sacco venivano trovati, insieme con quanto contenuto e descritto per il terzo referto, alcuni frammenti di scheletro non precisati, ed una calotta cranica ben conservata nel lato posteriore fino alla base con capelli rappresi di colore castano. Lo stesso giorno i resti e oggetti repertati venivano mostrati ~~nei~~ ai familiari del Rizzotto e precisamente al padre, ai fratelli Antonino, Biagia, Agata, Giovanna, Concetta, Giuseppa e alla matrigna Mannino Rosa, e costoro dichiaravano di riconoscere gli scarponi di tipo americano con soles e

-19-

103

tacchi di homma, contenuti nel secondo reperto e la calza attaccata allo scarpone destro, i lembi di stoffa di colore verdastro, contenuti nel primo reperto, ed i lembi di stoffa da mutande di cui al terzo reperto. Le sorelle Biagia e Giuseppa dichiaravano di riconoscere anche la cordicella elastica legata a nodo di Savoia, asserendo che essa era stata adoperata come reggicazze non soltanto dal fratello Placido ma anche da una di esse, e cioè dalla Giuseppa. Mannino Rosa credeva di potere riconoscere pure la calotta cranica, di cui al secondo reperto (foglio 5 e segg. atti Generici).

In seguito a tali risultanze, il comando del gruppo squadriglie dei carabinieri di Corleone, che dal rinvenimento di quei cadaveri aveva data tempestiva comunicazione alla Procura Generale e alla Procura della Repubblica di Palermo con segnalazione n.69/92 del 14 dicembre, denunciava, con rapporto del 18.12.1949, Criscione Pasquale e Collura Vincenzo, in gistato di arresto, e Leggio Luciano, in istato di irreperibilità, quali responsabili di concorso nel sequestro e nell'omicidio aggravato in persona del Rizzotto. Con lo stesso rapporto ~~in~~ veniva altresì denunciato, in istato di arresto, tale Cutrapia Biagio, quale responsabile di

-20-

favoreggiamento personale verso Leggio Luciano, riferendo che, attraverso la voce pubblica, era risultato che il predetto Cutropia aveva tenuto nascosto nella propria abitazione, ~~ave~~ infatti i carabinieri avevano scoperta una botola ben occultata. il Leggio, fidanzato di una sua figliuola.

Iniziatosi procedimento penale con il rito formale, gli imputati Criscione Pasquale, Collura e Cutropia si protestavano innocenti. (fog.50.55.58). In particolare i primi due dichiaravano di non avere resa alcuna confessione alla polizia e di avere firmati dei verbali ignorandone il contenuto, dopo di essere stati sottoposti ad estenuanti interrogatori e a violenza di ogni sorta da parte dei verbalizzanti. Il Criscione confermava, poi, quanto aveva già dichiarato al Pretore di Corleone in occasione del primo procedimento a suo carico (fog.129-vol.I), mentre il Collura specificava che nei giorni in cui s'erano svolti i fatti, egli si trovava nell'ex feudo Malluta di Cerda, di proprietà del Cav. Sebastiano Provenza, av'era rimasto sino al 17 e 18 Marzo.

Cutropia dichiarava (f.58) che da più di un anno Leggio Luciano s'era astenuto dal recarsi nella sua casa e faceva presente che egli s'era servito del vano sottostante alla botola per occultarvi il grano quando vigeva l'obbligo dell'ammasso.

Intanto il Giudice Istruttore, con l'intervento del Pubbli-

- 21 -

125

co Ministero e con l'assistenza dei periti prof. Guccione e Luna e dott. Furci (fol. 21 e segg. atti generici), procedeva nel cimitero di Corleone alla ricognizione delle cose e dei resti già riconosciuti dai familiari del Rizzotto, dando atto che si trovavano in una cassetta con l'indicazione "Rizzotto".

Rizzotto Carmelo ritornava a riconfermare il riconoscimento delle scarpe, dei frammenti di pastrano, della calza, dei frammenti di mutande e dell'elastico usato come legaccio per quelli appartenenti al figlio; Benigno Ludovico riconosceva le scarpe ed i frammenti di pastrano per quelli appartenenti al Rizzotto Placido (fol. 22 atti generici). Su incarico del Giudice Istruttore i periti ritenevano (fol. 64 atti generici) che i resti scheletrici, di cui facevano parte la tibia e il perone repertati (2° reperto), erano di individuo robusto, di sesso maschile, alto centimetri 165 circa, giovane tra i 20 e ed i 40 anni e che la morte dovesse farsi risalire ad uno o due anni prima senza che fosse possibile stabilire le cause della morte; che gli altri resti scheletrici (1° e 3° reperto), contenuti in una cassetta di legno ed indicati come appartenenti a sconosciuti, facessero parte di due scheletri, di cui uno appartenente ad un individuo da 20 ai 30 anni, alto cm. 157-160, e l'altro ad un individuo di sesso maschile di età imprecisabile tra i 20 ed i 40 anni e di statura imprecisabile, e che la morte, di cui

-22-

126

erano accertabili le cause, dovesse farsi risalire per entrambi ad uno o due anni prima (fol.97-98 atti generici). In sede di ispezione dei luoghi il Giudice Istruttore accertava che dalla periferia (fol.26atti generici) di Corleone e precisamente dall'ultimo fabbricato della via S.Elena, percorrendo a piedi la trazzera S.Ippolito, denominata "strada vicinale Panzanotto", e poi la vicinale "Bozzola Pane" e la trazzera S.Agata, si perviene nella proprietà Vintaloro, ove trovasi la fiba, superando una distanza di Km. 3,200 ed impiegando poco più di tre ore (fol.26-34 atti generici). I carabinieri, che accompagnavano l'autorità giudiziaria in tale ispezione riferivano che l'imboccatura della fiba, all'atto in cui era stata scoperta, era sostenuta delle estremità da due grossi massi che ne riducevano l'apertura e che erano stati rimossi durante le operazioni di estrazione dei reati dei tre cadaveri. Nel corso dell'istruzione, su richiesta di tale Mancuso Giovanni, fratello del latitante Leoluca, scomparso sin dal luglio 1946, venivano mostrati allo stesso i resti non riconosciuti dai familiari del Rizzotto e costui riconosceva come appartenenti al proprio fratello le scarpe con i salva punte di metallo la cinghia e la fondina di pistola. Il Mancuso dichiarava che non era egualmente certo dell'appartenenza al proprio fratello del portafogli rinvenuto, ma che la cifra 133 applicata nell'in-

-23-

tenno del portafogli stesso gli faceva ritenere che questo fosse appartenuto al Leoluca, per avere il medesimo prestato servizio militare, durante la guerra, presso il 133° Reggimento artiglieria, (f.4 all.proc.contro ignoti n.8990/49 P.M.). Rizzotto Carmelo presentava diverse istanze, dirette ad ottenere che fossero estratti dalla fibra del Casale tutti i resti dei tre cadaveri, ma il comando dei vigili del fuoco, interpellato in ordine alle relative operazioni di riesumazione, comunicava che le difficoltà di accesso nella fibra, rendendo impossibile l'impiego dei mezzi di respirazione artificiale, non consentivano di procedere, senza gravissimo rischio per la vita, ad un'ulteriore esplorazione della fibra stessa. Gli ingegneri Narzisi e Franco, nominati periti (f.63,72-rel.all.) del Giudice Istruttore, confermavano che le anguste dimensioni dei cunicoli discendenti, fortemente frastagliati, sconsigliavano di ritentare ogni esperimento e giudicavano che si rendeva indispensabile per effettuare un tale tentativo allargare l'imboccatura della fibra mediante uno scavo con profilatura delle pareti.

Data l'entità della spesa, prevista dai periti in lire 1.750.000, la Procura della Repubblica informava il Ministero di Grazia e Giustizia (f.272) per un'eventual

-24-

108

autorizzazione alla esecuzione dei lavori, pur prospettandosi che l'estrazione degli altri reati cadaverici fosse d'importanza relativa.

I familiari dello scomparso confermavano le loro precedenti dichiarazioni e Rizzotto Carmelo aggiungeva che, pur non potendo fornire alcun concreto elemento, era pienamente convinto che responsabili del delitto, fossero, oltre i denunziati, anche Benigno Leolica, Lisotta Pietro, Raineri Antonino e Ruffino Giuseppe, quali esecutori materiali, e La Torre Leonardo, Navarra Michele, Mancuso Marcello e Di Palermo Antonino, appartenenti alla mafia ed esponenti del partito separatista, quali mandanti (f.85 e segg.).

Rizzotto Antonino precisava che il defunto suo fratello era stato in ottimi rapporti con Criscione Pasquale sino a riconoscere quando parte delle terre dell'ex feudo "Drago" non erano state concesse alla Cooperativa Agricola "Bernardino Verro", e faceva presente che nei primi giorni di marzo, una sera uscendo dalla sede della camera del lavoro insieme con il fratello Placido, con Siragusa Giuseppe e con Barone Benedetto, aveva notato nelle immediate vicinanze di quel locale Leggio Luciano e Criscione Pasquale ed aveva avuto la precisa sensazione che gli stessi fossero in agguato, sebbene gli avessero rivolto il saluto (f.83).

In merito al riconoscimento delle scarpe, già di lui ef-

-25-

fettuato, precisava che non poteva sussistere in lui alcun dubbio, in quanto egli stesso aveva calzato quel paio di scarpe, che aveva poi cedute al fratello, perchè gli andavano strette (f.84).

I verbalizzanti confermavano il rapporto di denuncia ed i relativi alligati, ma il Brigadiere Capizzi (f.103) precisava che gli imputati Criscione e Collura avevano reso le loro confessioni dopo che agli stessi, erano state contestate delle prodezze fatte da certo Pasqua Giovanni, il quale, costituitosi prima ancora del fermo dei detti imputati in quanto ricercato per provvedimenti di polizia, aveva dichiarato che Leggio Luciano gli aveva confidato che Placido Rizzotto accompagnato alla periferia del paese da Criscione Pasquale era stato da lui buttato in una buca della montagna Casale. Veniva allora richiesta copia della anzidetta dichiarazione del Pasqua, che si trovava alligata in originale ad altro procedimento penale a carico degli stessi Leggio e Criscione. Assunto come teste il Pasqua (f.128) ritattava quella dichiarazione resa alla Polizia, assumendo che a suo tempo gli era stata estorta dai carabinieri. Intanto, con un esposto del 22.2.1950 (f.114), confermato poi avanti il Giudice Istruttore, Rizzuto Carmelo

-26 -

ribadiva i suoi sospetti contro Collura Vincenzo, riferendo che tale Orecchione Leoluca, investito da un'automobile guidata dal figlio del Collura, s'era rivolto alla camera del lavoro per ottenere amichevolmente il risarcimento dei danni subiti, e che il Collura, invitato a presentarsi in quell'ufficio, avrebbe, tramite tali Carrubba Giuseppe e Quaglino Salvatore, cercato di indurre Rizzotto Placido, quale segretario della Camera del lavoro, a far desistere l'Orecchione dalla vertenza che intendeva promuovere ed a rinunciare al risarcimento dei danni.

Richiesto di compiere ulteriori accertamenti in merito al contenuto di tale esposto e ai sospetti con esso elevati, il comando gruppo squadriglie di Corleone con rapporto del 30-5-1950 (f.198) riferiva che i sospetti del Rizzotto, fondati su "personali supposizioni o su notizie diffuse da voci incontrollate", non erano avvalorati da alcun elemento concreto. Con lo stesso rapporto si confermava, però, che la causale del delitto doveva principalmente cercarsi nell'offesa gravissima che Placido Rizzotto avrebbe arrecato al prestigio di prepotente e di mafioso di Leggio Luciano, impedendo a costui in occasione del noto incidente tra partigiani e studenti corleonesi di dare ai primi una severa lezione. In merito a tale incidente venivano escusati Verro Vincenzo, Listi Salvatore Iannazzo, Di Carlo Antonino, Di Carlo Giovanni, Listi Salvatore, Benizio Leoluca, ma nessuno di essi confermava (f.248- 249 - 250 - 251 -

-27-

253-262) che l'intervento del Rizzuto in favore dei partigiani avesse determinato la reazione della mafia locale sotto la direzione del Leggio. In merito all'investimento e dell'Orecchione venivano esaminati lo stesso Orecchione, Carruba, Quagliano, Carparo, Collura e Vinci (fog. 136, 154, 155, 156, 170, 184) e risultava che l'autoveicolo investitore apparteneva a certo Cirrincione Domenico da Roccamena, il quale per tramite di Collura Vincenzo, padre, aveva offerto all'Orecchione, a titolo di transazione per i danni subiti, la somma di L.78.000 e che successivamente era stata corrisposta la somma di L.107.000 per l'intervento del patronato di assistenza. Venivano effettuati dei confronti (fol. 178-182) ma non era possibile accertare se effettivamente vi fosse stato un interessamento di Placido Rizzotto. Venivano escussi i testi Leto Antonino e Biondolillo Francesco, adottati dal Collura, e costoro dichiaravano che quest'ultimo s'era, in qualità di persona di fiducia del Cav. Provenzano, intrattenuto nel fondo Malluta dalla fine di febbraio 1948 al 19 marzo successivo, festa di S. Giuseppe, per sovrascindere alla raccolta dei carciofi (f. 193-194). Venivano pure escussi i testi Cennamo Giovanni, Di Miceli Teodoro, Strega Antonino e Pasqua Vincenzo (fol. 271-282-283-284); adottati dalla difesa del Leggio, e, mentre i primi due dichiaravano che, trovandosi la sera precedente a quella in cui si sparse la notizia della scomparsa del Rizzotto in via Cammarata ad assistere una

-28-

132

giumenta affetta da colica, avevano visto transitare il Leggio verso la mezzanotte, gli altri due affermavano di avere visto il Leggio predetto, intrattenersi nei locali del circolo degli agricoltori sino alle ore 23,30.

In seguito ad una istanza della difesa degli imputati, la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, accertava la misura delle scarpe repertate, riconosciute per quelle calzate dallo scomparso, che risultava essere di cm. 27 1/2 di lunghezza e di cm. 10 di larghezza nella parte mediana della suola, nonchè la misura dei piedi di Rizzuto Antonino, fratello dello scomparso, che risultava essere di cm. 23 di lunghezza e di cm. 8 di larghezza (fol. 296 bis)

Veniva allora interrogato il predetto Rizzotto (f. 296 bis) e costui dichiarava che egli, avendo constatato che quelle scarpe gli andavano un po' grandi, le aveva restituito al fratello Placido che gliele aveva regalate, specificando che a quest'ultimo andavano un po' strette nella pianta, motivo questo per cui il fratello soleva portarle solo a passeggio. Contestatogli, però, che egli al Giudice Istruttore (f. 84) aveva dichiarato in precedenza che aveva cedute quelle scarpe al fratello Placido perchè strette e non già larghe, il Rizzotto affermava che probabilmente il magistrato, del quale era stato allora interrogato, era incorso in un errore nel verbalizzare la sua dichiarazione.

-29-

13

Ultimata l'istruzione, la anzidetta Sezione Istruttoria, con sentenza del 25.7.1951, ordinava in rinvio al giudizio della Corte di Assise di Palermo di tutti gli imputati per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti mantenendo fermo lo stato di custodia preventiva nei confronti del Criscione e del Collura e il mandato di cattura nei confronti del Leggio.

Al pubblico dibattimento avanti la Corte di primo grado, svoltosi nella contumacia del Leggio, gli imputati Criscione e Collura si riportavano agli interrogatori resi al Giudice Istruttore, protestando la loro innocenza. Anche il Collura si riportava all'interrogatorio reso al Giudice Istruttore. Tutti i testi ed i verbalizzanti escussi confermavano le dichiarazioni giudiziali. Rizzotto Carmelo non sapeva precisare il colore degli abiti, che indossava il figlio la sera della scomparsa, e confermava solo che il cappotto era di colore verdastro (fol. ~~232~~ 29 verb.dib.). Mannino Rosa (fol. 35-36) precisava che il figlio indossava quella sera giacca di colore bleu scuro rigata e pantaloni di colore verde chiaro, ma mentre in un primo tempo, assumeva di non riconoscere le scarpe repertate mostrate alla pubblica udienza, in un secondo tempo dichiarava di riconoscerle in seguito al particolare che il laccio di destra non era passato per il gancio superiore, così come era solito fare il figlio; precisava, però, che

-30-

134

le scarpe del figlio avevano le "puntette lisce" e "non sovrapposte", come quelle repertate. Anche Rizzotto Antonino precisava che la giacca del fratello era di colore bleu e Rizzotto Giuseppe affermava di avere riconosciuto l'elastico reggi calze, in quanto era quello stesso che esso soleva portare (fol.39-43)-Il brigadiere Capizzi (fol.54), a modifica delle precisazioni fatte al Giudice Istruttore, affermava che al Criscione e al Collura non erano state contestate le propalazioni fatte dal Pasqua, ma specificava di "predere" di ricordare che quest'ultimo era stato interrogato un po' prima degli altri due".

Chiariva altresì che il Pasqua era stato interrogato a Bisacquino ed eguale precisazione faceva il carabiniere Ribezzo, in contrasto con le risultanze del verbale, attestante che tale interrogatorio s'era svolto a Corleone (fol.57).

Il teste Ferrara, a modifica di quanto dichiarato al Giudice Istruttore, affermava che egli ai carabinieri, che gli avevano chieste notizie dell'insistenza di Ganche, ove si potessero trovare dei resti di cadaverici, aveva indicato proprio quella buca, da dove poi furono estratti i resti di tre cadaveri; e specificava di avere raccontato tale circostanza al magistrato, che lo aveva allora interrogato, perchè così gli avevano raccomandato di comportarsi i carabinieri (f.81 dib.).

In esito alle esposte risultanze processuali, la Corte di primo grado, con sentenza del 30.12.1952, assolveva tutti gli

(5)

(5) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 545, è pubblicata alle pagg. 373-421. (N.d.r.)

-31-

imputati dai resti loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati, deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto assolverli per non avere commessi i fatti, ed il Cutrafia anche che comunque il fatto non costituiva reato, in quanto il Leggio non era stato all'epoca dei fatti in istato di latitanza.;

Ha pure proposto appello il Pubblico Ministero, lamentando l'assoluzione degli imputati e deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto affermare la loro colpevolezza.

Al pubblico dibattimento avanti questa Corte di Assise di Appello, in cui si sono costituiti parti civili i familiari del Rizzotto, gli imputati Criscione, Collura e Leggio si sono mantenuti contumaci, mentre il Cutropia, presente al dibattimento stesso, ha confermato l'interrogatorio reso nel corso del giudizio di primo grado.

I difensori di parte civile hanno chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, il quale ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza nei confronti del Criscione, del Collura e del Leggio, a carico dei quali ha richiesto la condanna all'ergastolo, e per la conferma della sentenza medesima nei confronti del Cutropia. I difensori degli imputati hanno, invece, chiesto l'accoglimento degli appelli da co-

- 32 -

storo proposti con la conseguente assoluzione per non avere commessi i fatti.

M O T I V I

Gli appelli, proposti dal Pubblico Ministero e dagli imputati Criscione Pasquale, Collura Vincenzo e Leggio Luciano, sono infondati.

In ordine all'appello del Pubblico Ministero, il quale lamenta l'assoluzione, sia pure per insufficienza di prove pronunciata nei confronti del Criscione, del Collura e del Leggio per i delitti di sequestro ed omicidio aggravato in persona di Rizzotto Placido, osserva la Corte che le risultanze processuali non consentono di pervenire con certezza nel convincimento che autori della scomparsa del Rizzotto siano stati gli imputati predetti.

L'attendibilità delle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura, giudizialmente ritrattate, che costituiscono l'elemento processuale di maggiore rilevanza ai fini dell'indagine rivolta ad accertare la colpevolezza degli imputati, si appalesa inficiata, così come ebbero ad affermare i primi giudici, da gravi e seri dubbi, che i rilievi e gli argomenti, prospettati con l'appello in esame, non valgono in alcun modo a fugare.

Un primo serio e grave dubbio, che investe la spontaneità

-33-

delle anzidette confessioni, scaturisce dalla circostanza che il Criscione ebbe ad ammettere, sia pure in forma attenuata, la sua partecipazione al sequestro del Rizzuto in correatà con il Leggio e con il Collura il 4 dicembre 1949, dopo che era stato, con sentenza del 30 novembre dello stesso anno del Giudice Istruttore di Palermo pronunciato il suo proscioglimento e quello del Leggio e di altri imputati nel procedimento intentato per il medesimo delitto, e che eguale ammissione ai carabinieri del nucleo del comando Forze Repressione Banditismo (C.R. R.B.) da parte del Collura seguì il giorno successivo a quello della confessione del Criscione, e cioè il 5 dicembre.

Questa circostanza, che pone, sotto il profilo psicologico, su un piano di anormalità, se non addirittura di assurdit , la confessione di un delitto da parte di chi, come il Criscione, s'era sino a poco tempo prima in un procedimento per lo stesso delitto protestato innocente ottenuto il proscioglimento istruttorio, lascia ben fondatamente pensare, cos  come l'imputato ha pi  precisato nel ritrattarla avanti l'autorit  giudiziaria, che delle insistenti pressioni siano state adoperate dai verbalizzanti per ottenere quella confessione nella versione ricostruita in correlazione con gli elementi circa gli

-34-

l'ora ed il luogo, in cui il Criscione era rimasto solo con il Rizzotto la sera del 10 marzo 1948, e con i sospetti relativi all'assistenza di cadaveri di persone uccise in una foiba della montagna Casale, e elementi questi che erano già a conoscenza dei verbalizzanti; come del pari sintomatico sotto lo stesso aspetto è il rilievo che l'adesione del Collura alla confessione stragiudiziale del Criscione si verificò successivamente a questa e non prima. Nè si obietti con le argomentazioni, prospettate dalla difesa di parte civile al dibattimento di appello, che il Criscione, arrestato il 30 novembre 1949, poteva non essere a conoscenza della sentenza di proscioglimento che porta la stessa data; giacchè nei confronti del predetto Criscione era stato, sin dal 9.8.1948, revocato il relativo mandato di cattura da parte del Giudice Istruttore per mancanza di indizi sufficienti di colpevolezza (fol. 121-I° proc.) e sin dal 12 novembre 1949 era stata portata a conoscenza del suo difensore la richiesta di proscioglimento istruttorio del pubblico Ministero, talchè è evidente come l'imputato, all'atto del suo arresto da parte dei carabinieri del C.F.R.B., fosse di già a conoscenza dell'accertata insussistenza giudiziaria di elementi di prova a suo carico in ordine al delitto addebitatogli. Il rilievo, con cui il Pubblico Ministero eccepisce, in

-35-

relazione all'esaminato elemento della spontaneità delle confessioni, che il Criscione si sia potuto decidere ad essa a seguito del "disagio in cui egli è venuto a trovarsi davanti all'"inquirente" e a seguito "di maggiori e più profonde contestazioni", non annulla affatto il valore dello stato di animo, in cui il Criscione si trovava per le ragioni esposte allorchè fu interrogato dai verbalizzanti, ed ammette implicitamente, attraverso le "profonde e maggiori contestazioni", la sussistenza delle pressioni esistenti che dovettero essere esercitate, il che, peraltro, trova la sua conferma anche nel lasso di tempo intercorso tra la data dell'arresto e la data della confessione, data questa, che, per quello che sarà in proseguo precisato, deve presumersi di alcuni giorni ancora successiva a quella verbalizzata. E se si aggiunge che tanto il Criscione che il Collura furono tradotti alle carceri giudiziarie a disposizione dell'autorità giudiziaria il 31.12.1949, alla distanza di un mese dal loro arresto ed in ogni caso dopo che erano trascorsi oltre quindici giorni dalle operazioni di recupero dei resti cadaverici e di ricognizione di resti stessi davanti al Pretore di Corleone, ancor più consistente si manifesta la serietà e gravità del dubbio prospettato, attraverso la necessità che i verbalizzanti avvertirono di sottoporre ad un così prolungato periodo di

-36-

fermo i prevenuti. L'accentramento nella persona del comandante delle Forze per la repressione del banditismo del potere di controllo sulle indagini svolte dai nuclei dipendenti e i conseguenti intralci burocratici potevano, così com'è stato osservato nell'appello in esame, ritardare l'invio del rapporto di denuncia all'autorità giudiziaria, alla quale pervenne solo il 31.12.1949, ma non potevano né dovevano provocare il ritardo nel passare alle carceri gli indiziati. E' evidente, pertanto, pensare che un ecclimamento di costoro negli ambienti delle caserme dei nuclei di Corleone e Bisacquino, destinati alla loro detenzione, si era resa indispensabile.

2) L'altro ancor più grave e serio dubbio investe il valore del riscontro alle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Cpllura e la veridicità del contenuto di esse.

Invero, com'ebbero ad osservare i primi giudici, il brigadiere Capizzi affermò specificatamente nei chiarimenti forniti al Giudice Istruttore sulle indagini, oggetto del rapporto di denuncia, che i predetti Criscione e Collura resero le loro confessioni dopo che agli stessi erano state contestate le propalazioni fatte da certo Pasqua Giovanni, il quale costituitosi ancor prima del fermo dei primi due in quanto ricercato per provvedimenti di polizia, aveva fatto presente di avere appreso da Leggio Luciano che Placido =

-37-

Rizzotto accompagnato alla periferia del paese fino alla Via S. Elena di Criscione Pasquale era stato poi preso in consegna dallo stesso Leggio e Buttato in una buca della montagna Casale (fpl.103). Senonchè, richiesta dal Giudice Istruttore copia originale della dichiarazione del Pasqua che era alligata ad altro procedimento penale (fol.120); venne a risultare che questa era stata resa l'8 dicembre del 1949, alcuni giorni dopo, cioè, le date del 4 e 5 dicembre 1949 sotto le quali risultavano verbalizzate e rese le confessioni del Criscione e del Collura, e ancor dopo la scoperta della foiba del Casale, avvenuta il 6 dicembre 1949. In conseguenza logica è la deduzione che le confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura siano state rese successivamente alla data dell'8 dicembre e, perciò, dopo la scoperta di quella foiba e dopo l'accertamento che in questa si trovavano dei resti cadaverici, effettuato a mezzo del carabiniere Notari Orlando il quale vi si calò il giorno otto, il che viene ad inficiare sia il valore delle affermazioni, contenute nel rapporto dei verbalizzanti, che rapportano la scoperta di quella foiba alle confessioni del Criscione e del Collura, che il valore del riscontro che rispetto a questa si è voluto attribuire al rinvenimento della anzidetta foiba. E non ha certamente alcuna rilevanza l'argomento, prospettato al riguardo dai difensori di parte civile e tratto dalla dichiarazione resa dal brigadiere Capizzi, al quale ha negato al pubblico

-38-

dibattimento di primo grado, in contrasto con le affermazioni fatte al Giudice Istruttore, che al Criscione e al Collura fossero state contestate le rivelazioni del Pasqua, giacchè, mentre lo stesso brigadiere Capizzi ha al medesimo dibattimento precisato di "credere di ricordare" che il Pasqua era stato interrogato un po' prima degli altri due, il che sarebbe comunque sufficiente a legittimare la deduzione che le confessioni dei prevenuti siano state rese successivamente come il comportamento dibattimentale del Capizzi sia stato dettato dalla comprensibile esigenza di uniformarsi alla linea accusatoria mantenuta dai suoi superiori; senza dire poi che, mentre i chiarimenti istruttori furono forniti dal prefetto verbalizzante il 19.2.1950, alla distanza di appena due mesi dalla verbalizzazione degli atti d'indagine di polizia giudiziaria, quando ancora vivo era il ricordo circa le operazioni effettuate, la dichiarazione dibattimentale da parte dello stesso verbalizzante fu resa negli ultimi del 1952, quando quel ricordo era certamente sbiadito e la possibilità di incorrere in inesattezze alquanto facile.

Nè può negarsi la rilevante importanza, agli effetti del prospettato dubbio sul valore del richiamato riscontro, dell'argomento posto in evidenza dai primi giudici relativamente alle esplorazioni effettuate nella zona della montagna Casale dai carabinieri ancor prima del fermo del Cri-

-39-

/113

scione e del Collura, giacchè ciò sta a dimostrare come i verbalizzanti fossero già da tempo in possesso d'indizi su quella foiba e dei sospetti sulla esistenza in essa di resti umani; ed in proposito privo di pregio ed inconsistente del tutto è il rilievo, con cui il Pubblico Ministero sostiene che la prosecuzione di quelle ricerche anche dopo il fermo dei prevenuti ed il rinvenimento della foiba con i resti cadaverici durante tale stato di fermo siano da collegarsi con le confessioni dei prevenuti stessi comprovandone la attendibilità, giacchè, mentre per quello che sopra s'è detto logica è da ritenersi la deduzione che quelle confessioni siano seguite al rinvenimento della foiba il fatto della prosecuzione delle ricerche e del rinvenimento della foiba durante lo stato di fermo dei prevenuti, sta, in correlazione alle esplorazioni della zona già da tempo prima effettuate, a comprovare i sospetti che i verbalizzanti avevano già da prima contro i prevenuti medesimi, unitamente ai sospetti sull'esistenza di quella foiba. E certamente sintomatica, agli effetti della data in cui le confessioni furono rese e della esistenza antecedente della dichiarazione del Pasqua, è il silenzio mantenuto nel rapporto di denuncia su questa dichiarazione, che conteneva elementi che apparivano di rilevante valore rispetto all'episodio delittuoso relativo alla scomparsa del Rizzotto.

-40-

Può in effetti giustificarsi, come si prospetta nel motivo di appello in esame, la circostanza che i verbalizzanti non si fecero accompagnare dal Criscione e dal Collura nelle esplorazioni, dirette al rinvenimento della foiba, con il motivo che costoro tacquero sulla precisa ubicazione di questa, come del pari si può giustificare il silenzio dei verbalizzanti sui nomi dei confitenti nella prima segnalazione fatta agli organi giudiziari sul rinvenimento dei resti cadaverici con la esigenza di segretezza, che le ulteriori indagini potevano rendere opportune, ma queste circostanze, sulle quali i giudici di primo grado si soffermarono nella diligente e penetrante analisi di tutte le risultanze processuali, possono anche ritenersi superflue di fronte all'imponente valore di tutti gli altri elementi, sopra esaminati, agli effetti della dimostrazione della gravità dei dubbi che inficiano il riscontro delle confessioni stragiudiziali.

- 3) Ma non va trascurata in ordine a questo elemento del riscontro anche la perplessità circa la certezza della individuazione del cadavere del Rizzotto ed in proposito ineccepibili e convincenti sono le ampie argomentazioni ed osservazioni prospettate dai primi giudici, che questa Corte pienamente condivide, ragione per cui è superfluo immorare su esse per non ripeterle. Va solo ribadito che, mentre in un primo tempo, nel febbraio del 1950, Rizzotto Antonino, fratello della vittima, aveva al Giudice Istruttore dichia-

-41-

rati di essere certo del riconoscimento delle scarpe di tipo americano rinvenute nella foiba in quanto erano state da lui calzate e andandogli strette le aveva regalate al fratello, in un secondo tempo, nel maggio del 1951, dopo che era stato accertato che la misura di quelle scarpe era più grande di quattro centimetri e mezzo in lunghezza e di due centimetri in larghezza rispetto alla misura del suo piede, lo stesso precisava che quelle scarpe gli erano state regalate dal fratello, che le aveva acquistate a Palermo, e che andandogli ~~larghe~~ larghe le aveva a quest'ultimo restituite, affermando che il contrasto tra le sue dichiarazioni al riguardo fosse da attribuirsi ad un errore di interpretazione del suo pensiero da parte del Giudice che aveva verbalizzato la prima dichiarazione -

Al dibattimento di primo grado, poi, Mannino Rosa, matrigna della vittima, che aveva riconosciuto, quelle ricognizioni istruttorie, quelle scarpe per quelle appartenenti allo scomparso, dichiarava che dette scarpe, a lei mostrate alla pubblica udienza, avendo "le puntette sovrapposte", si differenziavano da quelle calzate dalla vittima, che avevano invece le "puntette lisce".

Questo contrasto, da cui sono caratterizzate le dichiarazioni relative al riconoscimento delle scarpe dello scomparso, potrebbe, com'è stato sostenuto dai difensori di parte civile, trovare una giustificazione nell'intervallo di

-42-

tempo piuttosto lungo intercorso tra le operazioni di ricognizione istruttorie e le dichiarazioni dibattimentali ed anche nel motivo addotto dal Rizzotto Antonino, ma se si aggiunge il rilievo che di queste scarpe di tipo americano, in dotazione alle truppe di occupazione in Sicilia, il mercato locale ebbe a fare largo commercio nel dopoguerra, tanto che esse divennero di uso comune nelle popolazioni dell'Isola, soprattutto dei centri rurali, ben fondatamente s'è indotti in una certa perplessità in ordine a questo elemento del riconoscimento di quelle scarpe, come del pari in eguale perplessità s'è indotti in ordine al riconoscimento da parte di Rizzotto Giuseppe, sorella della vittima, della cordicella per filo elettrico adoperata per reggicalze dalla donna ed usata anche per lo stesso fine dallo scomparso, ove si consideri, non solo il largo uso che di tale tipo di reggicalze si suole fare da parte delle donne dei centri rurali, ma anche, e soprattutto, la normale inadattabilità di esso per l'uomo, la cui parte della gamba che va a cingere è di dimensioni diverse, più ridotte, di quella in cui va usata da parte della donna.

Nè si obietti, come si prospetta nell'appello in esame; che quelle scarpe furono pure riconosciute da Be-

-43-

nigno Ludovico, amico della vittima, giacchè costui, secondo quanto dallo stesso precisato al Ribattimento di primo grado, le riconobbe dal tipo americano di esse e dalla conformazione assunta in correlazione con i piedi della vittima, elementi questi che si appalesano ovviamente incerti nel loro valore.

Ed è evidente come, in correlazione con la prospettata perplessità, venga ad essere sminuito anche il valore delle indicazioni generiche, derivanti dalle conclusioni della perizia medico-legale, la quale ha attribuito il perone e la tibia, rinvenuti con le due scarpe, ad un individuo di sesso maschile alto centimetri 165 circa e dell'età dai 20 ai 40 anni, dati questi in cui erano compresi quelli relativi allo scomparso, il quale misurava, secondo le risultanze del foglio matricolare, metro 1 e 64 centimetri ed aveva, all'epoca della scomparsa, 32 anni di età.-

Nè a fugare questa perplessità può invocarsi il riconoscimento da parte dei familiari del Rizzotto dei lembi di stoffa di colore verdastro, appartenenti secondo le precisazioni di costoro al pastrano di colore verde che indossava lo scomparso, giacchè questi frammenti di stoffa si trovavano insieme ad altri oggetti,

-44-

appartenenti ai resti cadaverici attribuiti al Rizzotto, comprese tra detti oggetti le due scarpe di tipo americano. E' pensabile che durante le esplorazioni dell'interno della Foiba, condotte in condizioni di gravi difficoltà e di luce non idonea, si sia potuto verificare qualche confusione nel prelevamento dei resti cadaverici e dei relativi oggetti, ma questo dubbio, che come tale è lontano dalla certezza, non può evidentemente distruggere la prospettata perplessità, che, sia pure in forma attenuata, come ebbero ad affermare i primi giudici, rimane in ordine al valore delle esaminate ricognizioni.

4) Relativamente al dubbio, che investe anche la veridicità del contenuto delle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura, osserva la Corte che esso scaturisce evidente dalla considerazione che un delitto così grave, in ordine al quale risulta chiara la preordinata scelta del luogo in cui la vittima designata doveva essere soppressa ed il cadavere occultato, non poteva logicamente essere effettuato senza il preventivo concerto tra i correi, che invece mancò del tutto secondo l'assunto del Criscione e del Collura. E se a questa considerazione si aggiunge il rilievo che il Criscione quella sera si accompagnò al Rizzotto unitamente ad un amico di costui, Benigno Ludovico, e che lo stesso Cri-

)45-

scione ed il Rizzotto insieme si separarono da quest'ultimo, il quale li vide insieme allontanarsi, logica è la deduzione che il Criscione, così comportandosi, avrebbe ineluttabilmente richiamate sulla propria persona le indagini della polizia, come in effetti poi si verificò,° quanto meno concentrato sulla sua stessa persona le insistenze per avere spiegazioni e particolari sulla scomparsa della vittima, il che certamente non si appalesa aderente alla normale accortezza del colpevole, il quale ha tutto l'interesse a sottrarre la propria persona dall'area dei sospetti.

② L'obiezione, prospettata nell'appello in esame, che riporta la versione stragiudiziale degli imputati alle esigenze di attenuare le loro responsabilità, presentando la prestazione della loro attività del tutto svincolata da un preventivo contatto con il leggio e dal programma delittuoso da costui predisposto, viene a profilare una semplice ipotesi congetturale che, essendo legata al generico fine difensivo che suole istintivamente animare il correo che confessa, ha un valore non specifico e del tutto vago.

Comunque il dubbio che l'episodio delittuoso possa non essersi svolto secondo l'assunto degli imputati è suffragato anche da dati processuali, che, risalendo alle prime indagini del padre del Rizzotto e di Benigno Ludovico, appaiono i più veritieri. Invero, Rizzotto Carmelo, padre

-46-

150

dello scomparso, ebbe a dichiarare ai carabinieri due giorni dopo la scomparsa del figlio (foglio 8- I processo) che il padre di Criscione Pasquale, al quale si era rivolto per avere notizie, gli riferì che il figlio Pasquale s'era, la sera del dieci marzo ~~1948~~ 1948 , ritirato in casa verso le ore 23. Sotto la stessa data del 12 marzo Benigno Ludovico, interrogato dalla polizia (fol.7-I° processo), ebbe a precisare che nei pressi del caffè Alaimo egli ed il Rizzotto furono quella sera del dieci avvicinati da Criscione Pasquale verso le ore 21,15, rimanendo tutti insieme sino alle ore 22 circa, in cui egli all'altezza dello abbeveratoio della via S. Salvatore si accomiatò dai due suoi compagni.

Ora, se sembra veritiero, alla stregua dell'esposte dichiarazioni, che il Criscione rincasò quella sera verso le ore 23, è lecito fondatamente dubitare che costui abbia potuto, nel giro di appena un'ora, dalle ore 22, in cui si lasciò con il Benigno, alle ore 23, ritornare con il Rizzotto in Piazza GARIBALDI, percorrere la via Bentivegna, la via Marsala, le vie Misericordia e S.Elena sino alla periferia del paese e poi, dopo avere lasciato il Rizzo con il Leggio ed il Collura

-47-

151

ritornare indietro per rincasare, come lo stesso Criscione ha precisato nella sua confessione, dal momento che per effettuare quel percorso era necessaria oltre un'ora.

Grave è, pertanto, il dubbio relativi alla veridicità delle esaminate confessioni.

Il rilievo, prospettato sia dal Pubblico Ministero che dai difensori della parte civile, secondo cui la fede probante privilegiata, riconosciuta alle verbalizzazioni e dei pubblici ufficiali relativamente alla verità storica dei fatti in esse attestati, impedisce, in mancanza di una specifica impugnazione di falso, di considerare non veritiere la attestazioni stesse, è esatto, ma questo principio lascia salva la libertà di apprezzamento e di critica dei fatti attestati, riservata al giudice di merito, in virtù del principio del libero convincimento, accolto nel sistema del vigente codice di rito, al fine di stabilire la attendibilità di essi (cass. Pen. 11.5.1956 in Giust. Pen. Sez. 387).

Pertanto, se, nell'ambito di questa libertà di apprez-

-48-

157

zamento e di critica, è rilevabile, attraverso le precisazioni fornite dai verbalizzanti, un contrasto tra le attestazioni dei verbalizzanti medesimi, contenute in due distinti atti, in ordine al tempo in cui le dichiarazioni verbalizzate sono state rese (contrasto che, come sopra s'è esposto, riflette, in correlazione con le precisazioni giudiziarie di uno dei verbalizzanti, il brigadiere Capizzi, il tempo in cui furono rese le confessioni del Criscione e del Colliara rispetto alle provalazioni del Pasqua), ben fondatamente può da questo contrasto, specie quando esso va ad incidere, come nella fattispecie, sul valore di un elemento di possibile riscontro alle dichiarazioni verbalizzate, trarsi ragione per dubitare dell'attendibilità del contenuto di tali dichiarazioni.

5) Anche la causale, prospettata distintamente per ciascuno degli imputati in differenti motivi, poi ritenuti unificati dal legame di appartenenza di tutti e tre gli imputati alla mafia locale, si appalesa alquanto incerta, come del resto ebbero a riconoscere gli stessi verbalizzanti nel rapporto di denuncia (fol.27).

a) In ordine all'episodio relativo all'assegnazione delle

-48-

15

terre dell'ex feudo Drago, tenute in gabella dal Criscione, alla Cooperativa "Bernardino Verro" e al ran-
core che lo stesso Criscione avrebbe nutrito, contro
il Rizzotto per l'opera da costui spiegata per tale
assegnazione, fatto questo in cui si concreterebbe la
causale relativa al predetto Criscione, deve subito ri-
levarsi che, mentre dalle precisazioni al riguardo for-
nite dal teste Rizzotto Luciano (fol. 61), presidente
di quella Cooperativa, risulta che lo scomparso non ebbe
alcuna ingerenza nelle pratiche relative all'assegnazio-
ne delle terre e che il Criscione nulla fece per osta-
colarla, dalle dichiarazioni degli esponenti della Ca-
mera del Lavoro di Corleone e della locale sezione del
Partito Comunista, Zangara Michele, D'Aguzzo Francesco,
Siragusa Giuseppe e Barone Benedetto (fol. 81, 39, 59, 77,
78, 98), non risulta che tra il Criscione e lo scomparso
fossero esistite ragioni di attrito, senza dire poi che
Binigno Ludovico (fol. 15), nel confermare la stessa
circostanza, ha precisato che, data i suoi rapporti
di amicizia con il Rizzotto, costui l'avrebbe sicu-
ramente informato di eventuali ragioni di attrito con
il Criscione qualora ve ne fossero state. In consecuen-
za il singolare fatto, posto a fondamento della causale

-50-

157

per il Criscione, non può ritenersi suffragato da alcun elemento processuale. Non può certamente negarsi che lo scomparso, nella qualità di attivo sindacalista, abbia alimentato la lotta per la distribuzione delle terre ai contadini nell'agro di Corleone e che tale sua opera di propagandista, considerata con ostilità dalla mafia, locale; possa essere stata, come sostiene il Pubblico Ministero, ritenuta influente ai fini dell'assegnazione delle terre dell'ex feudo Drago, ma ciò può solo indurre in qualche dubbio in ordine alla sussistenza della prospettata causale ma giammai in una certezza.

b) Relativamente all'incidente, verificatosi nel Febbraio 1948 tra un gruppo di studenti corleonesi e partigiani di passaggio per Palermo, in cui si concreterebbe la causale per il Leggio, non risulta dalle dichiarazioni dei testi che costui abbia partecipato al detto incidente; risulta solamente dalla dichiarazione del teste Iannazzo che un diverbio ebbe luogo in quella occasione tra costui ed il Rizzotto e che i due poi si rappacificarono.

c) Per quanto riguarda, infine, il risentimento che il padre dell'imputato Collura avrebbe avuto contro il Rizzotto,

-51-

155

zotto, il quale avrebbe ostacolato la transazione che il Collura voleva effettuare con tale Orecchione Leoluca per liquidare il danno derivante da un investimento automobilistico da quest'ultimo subito ad opera del figlio del Collura, fatto questo in cui si concreterebbe la causale per l'imputato Collura, deve rilevarsi che delle dichiarazioni dei testi Carruba, Quaglini e Vinci (fol. 136 e seg.) e dallo stesso Orecchione risulta anzitutto che l'autoveicolo investitore si apparteneva a certo Cifincione e costui aveva, tramite il Collura padre, offerto all'Orecchine, a titolo di transazione per i danni arrecati, la somma di L. 78.000, corrispondendo poi a la somma maggiore di L. 107.000 per l'intervento del patronato di assistenza; ma non risulta però che il Rizzotto, in tale episodio abbia spiegato il suo interessamento in favore dell'Orecchine.

Del tutto vaghe appaiono, pertanto, le singole causalità attribuite agli imputati, mentre il vincolo di appartenenza degli imputati stessi alla mafia locale, che può ipotizzare l'ostilità di costoro all'attività sindacalista del Rizzotto, è alquanto generico per potersi

156

-52-

a questo vincolo attribuire un valore specifico in correlazione con quelle singole causali.

E' vero che l'impossibilità di identificare la causale non vieta al giudice di addivenire alla formulazione di un giudizio di certezza sulla colpevolezza dell'imputato,;ma è anche vero che questo principio, affermato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, trova applicazione allorchè tale giudizio di certezza possa appoggiarsi ad altri elementi di sicuro valore probatorio, e non già quando, come sopra s'è visto, questi altri elementi siano inficiati dal dubbio circa la loro forza probatoria.

Per le esposte considerazioni fondato è il dubbio sulla attendibilità delle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura, poi ritrattati giudizialmente, talchè la formula dubitativa di assoluzione degli imputati predetti e del Leggio,pronunziata con l'impugnata sentenza,non merita censura alcuna.

appeso
dell'imp.
per la form
p. l. c.

Passando all'esame degli appelli, proposti dagli imputati predetti i quali lamentano tale formula dubitativa di assoluzione pronunziata nei loro confronti, va precisato che con la prospettata censura si fa

-53-

sostanzialmente riferimento agli stessi elementi processuali sopra esaminati, che legittimano secondo il convincimento di questa Corte e dei primi giudici il dubbio sull'attendibilità delle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura, sostenendosi che questi elementi non inducono in tale dubbio ma bensì nella certezza sull'inattendibilità delle anzidette confessioni.

A proposito dall'*esame* dell'appello del Pubblico Ministero sono state illustrate le ragioni, delle quali scaturisce ed è fondatamente suffragato il dubbio, che inficia la spontaneità e veridicità delle confessioni stragiudiziali del Criscione e del Collura ed in conseguenza la loro attendibilità, in correlazione soprattutto con il valore che deve attribuirsi al rinvenimento della *ferita*, con i reati cadaverici umani, rispetto al contenuto delle anzidette confessioni, è perciò superfluo ripetere qui che a queste ragioni, pur ingenerando dubbie e perplessità, non danno affatto la certezza che quelle confessioni siano non spontanee, non veridiche e quindi inattendibili.

Al riguardo non va dimenticato che il Criscione, dopo qualche giorno dalla scomparsa del Rizzotto e quando

-54-

150

le indagini della polizia s'erano dirette verso la sua persona, si rese, unitamente al Leggio, inesperibile, mantenendosi poi in istato di latitanza al pari di quest'ultimo, che fu anche contumace nel giudizio di primo grado; come parimenti non va dimenticato che, secondo le indagini svolte dai verbalizzanti, il Collura fu, visto la sera della scomparsa del Rizzotto in compagnia del Leggio. E questi elementi, inserendosi nelle ragioni di dubbio già illustrate, contribuiscono certamente ad allontanare il convincimento della Corte da quella certezza sulla inattendibilità delle esaminate confessioni, alla quale si richiamano gli appellanti, lasciando inalterat^{pur}i i dubbi e le perplessità, che ben legittimano la formula dubiativa di assoluzione.

2) Nè vale a scuotere i prospettati dubbi nei confronti del Collura l'alibi da costui addotto nell'interrogatorio giudiziale, giacchè dalle dichiarazioni dei tratti Leta Antonino e Biondillo Francesco (fol. 193. 194) risulta che il Collura s'intrattene ad accudire al raccolto dei carciofi in contrada Malluta di Cerda, nullà proprietà del cav. Sebastiano Provenzano, dai

-55-

15

primi di Marzo del 1948 sino a qualche giorno dopo la festa di S. Giuseppe, ma non risulta affatto che lo stesso Collura sia rimasto ininterrottamente in quella contrada senza mai essersene allontanato durante tutto l'anzidetto periodo di tempo. Peraltro, dalla dichiarazione resa dal cav. Provenzano (fol. 68) risulta, in contrasto con le affermazioni dei citati testi, che il Collura si fece ritorno a Corleone qualche giorno prima della festa di S. Giuseppe e non già qualche giorno dopo, per il che incerte e non affatto precise vengono a palesarsi le dichiarazioni degli anzidetti testi. Comunque il valore di esse è oltremodo generico ed esclusivamente indicativo, non potendosi dedurre la certezza che il Collura sia rimasto in quella contrada Malluta ininterrottamente.

Cutropia A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine all'appello proposto dall'imputato Cutropia Biagio, il quale sostiene con esso che i primi giudici avrebbero dovuto assolverlo dal reato di favoreggiamento nei confronti del Leggio per non avere commesso il fatto e non già per insufficienza di prove.

Invero, gli elementi, in base ai quali i primi giudici

-56-

ritennero insufficiente la prova a carico del Cutropia, sono costituiti dal rinvenimento nell'abitazione di costui di una botola e di alcuni oggetti di vestiario attribuiti al Leggio, fidanzato di una delle figliole del Cutropia. Ma non sembra alla Corte che a questi elementi possa attribuirsi pieno valore di prova, come vorrebbe il Pubblico Ministero che sostiene con il suo appello che i primi giudici avrebbero dovuto addirittura ^{affermare} la colpevolezza del Cutropia, o che da essi possano dedursi dei dubbi e perplessità, che legittimino una formula dubitativa di assoluzione. Infatti, mentre non è stato possibile accertare se quegli oggetti di vestiario si appartenessero al Leggio, del tutto verosimile si appalesa la giustificazione relativa alla sussistenza di quella botola data dall'imputato, il quale ha dichiarato, sia stragiudizialmente che giudizialmente, ch'essa serviva per occultare il grano nel periodo in cui vigeva l'obbligo dell'ammasso. Non può; perciò, da questi elementi univocamente trarsi la prova che il Cutropia abbia dato asilo al Leggio, fidanzato della propria figliola, per agevolarlo a sottrarsi alle ricerche della Autorità, e neanche il dubbio che una tale attività egli abbia esplicato.

-57-

In conseguenza s'impone l'assoluzione dell'imputato predetto dal reato di favoreggiamento per non avere commesso il fatto, e ciò in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata in tutto il resto con la conseguente condanna degli appellanti Criscione, Collura e Leggio al pagamento in solido delle maggiori spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli art. 11 523.213.479. e pp. e 378 C;p., in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 30 Dicembre 1952, appellata dagli imputati Criscione Pasquale, Leggio Luciano, Collura Vincenzo e Cutropia Biagio, nonché dal Pubblico Ministero, assolve il Cutropia dal delitto di favoreggiamento personale addebitatogli per non avere commesso il fatto. Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna il Criscione, il Leggio ed il Collura al pagamento in solido delle maggiori spese processuali.

Palermo 11 Luglio 1959

Pti: Criscuoli-Presidente-

Il Consigliere relatore- Spadaro

Il Cancelliere-Lo Presti

(6) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 545, è pubblicata alle pagg. 373-421. (N.d.r.)

-58-

162

Depositata in Cancelleria ~~stata~~ oggi in Palermo

30 settembre 1959-

Il Cancelliere-Lo Presti

Notificati estratti sentenza il 13.7.1953 a Leggio-

16.7.1959 a Criscione e Collura-

Interposto ricorso in Cassazione dal P.M. contro

tutti gli imputati e dall'avv. Francesco Somma

difensore di Leggio Antonino -

30 settembre 1959 fatti avvisi di cui art. 151



C.P.P.-

Il Cancelliere-ito:Lo Presti

Copia conforme-

Palermo, 30 novembre 1959

Il Cancelliere



5 134
25
870
748
4350

CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PALERMO
RELATIVO AL FURTO COMMESO DA VITO DI FRISCO E LUCIANO
LEGGIO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO
 Ufficio Istruzione Processi Penali
 SEZIONE QUINTA

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

C E R T I F I C A

che dalle ricerche effettuate presso gli atti di ufficio
 risulta quanto segue:

Al n. I4I26/44 Reg. Gen. P.M. e N. 3556/44 Reg. Gen. Trib.

è iscritto Procedimento Penale a carico di:

1) Di Frisco Vito di Francesco

2) Leggio Luciano di F. Paolo

imputati di furti aggravati commessi in Corleone il
 22/7/1944.

In data 30/12/1946 con sentenza N. 3171 di questo Tribunale
 entrambi gli imputati sono stati condannati ad anno uno
 di reclusione e L. 1600 di multa per un furto. Pene condo-
 nate ad entrambi. Per l'altro furto sono stati assolti per
 non avere commesso il fatto. (7)

La sentenza è stata impugnata dal secondo in data 30/12/1946
 La Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 8/1/1948
 ha confermato l'appellata sentenza condannando l'imputato
 alle maggiori spese.

Con sentenza della Corte di Cassazione del 7/7/1950 la Corte
 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal secondo
 condannandolo alle maggiori spese.

In data 26/7/1951 il processo risulta archiviato.

Palermo 12/7/1969

Il Cancelliere
 IL CANCELLIERE



15/7/10 - 1 AGO. 1969

Data di arrivo.....

Peci. *S* Tit.

N. 2159

(7) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 551, nel quindicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IX — Senato della Repubblica — VIII Legislatura), alle pagg. 96-100. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI PALERMO

FONOGRAMMA N.

PalermoII/7/1969.....

dal Pretura Corleone

al Dr. Terranova G. I. Sez. 5^a Uff. Istr. Trib. Palermo

At richiesta telefonica IO Luglio scorso comunicasi quanto segue:
At nome Luciano Leggio et Di Frisco Vito risulta procedimento penale per furto aggravato commesso Corleone 2/8/1944 in danno Miranna Rosario et Terrisa Lucia su rapporto CC. Corleone 3/8/1944 n. 310 portante numero 268/44 Reg. Gen. Pretura Corleone trasmesso 5/8/1944 at Procura Repubblica ulteriore corso punto

Riceve Cancelliere Morsellino

Trasmette usciere Spadaro

Ore 10,20



DOCUMENTO 573

**SENTENZA DI ASSOLUZIONE, EMESSA IL 10 GIUGNO 1969 DALLA
CORTE DI ASSISE DI BARI, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO, SALVA-
TORE RIINA, CALOGERO BAGARELLA ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSO-
CIAZIONE PER DELINQUERE, DI OMICIDIO E DI ALTRI REATI**

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 16 OTT. 1969

Prot.D/2298

Al Sig. Presidente
della Corte di AssiseBari

Ai fini dei lavori di questa Commissione, prego voler trasmettere, con cortese sollecitudine, copia della sentenza emessa da codesta Corte di Assise in data 10 giugno 1969 nel procedimento penale a carico di LEGGIO Luciano ed altri, imputati di numerosi gravissimi reati.

(Avv. Francesco Cattaneo)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
BARI

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

prot.n.3/70

Data di arrivo	8-1-1970		
Prot.	D	Tit.	
N. 2471			

Doc-573
Bari, 3 gennaio 1970

Al Sig. Presidente
della commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della
Mafia in Sicilia

ROMA

In esito alla richiesta datata 16/10/69, prot. (1)
D/2298, si rimette copia autentica della sentenza di (2)
questa Corte di Assise, relativa al procedimento penale
a carico di Leggio Luciano + 63 coimputati, sentenza de=
positata in cancelleria il giorno 24/12/1969

Con osservanza

IL PRESIDENTE
della CORTE di ASSISE

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 489. (N.d.r.)

(2) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI BARI - N. 3/68 Reg.Gen. - N. 67/69 Sentenza

CORTE DI ASSISE DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1969 il giorno 10 del mese di giugno in Bari.

LA CORTE DI ASSISE DI BARI, composta dei signori:

1)- Dr. VITO	STEA	Presidente	
2)- Dr. GIUSEPPE	DALOISO	Giudice	
3)- FORTS	LUCREZIA	}	
4)- NUOLO	COSIMO		
5)- PAPPALUPORE	CATERINA		Giudici
6)- CHIUMARULO	GIOVANNI		Popolari
7)- LORUSSO	MARIO		
8)- LORUSSO	SALVATORE		

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal signor Dr. Domenico ZACCARIA
e con l'assistenza del Cancelliere dr. Arturo Tanzi
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

- 1)-LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e fu Palazzo Maria, nato a Corleone il 6.1.1925-detenuto dal 14.5.1964 anche per altro
- 2)-RUFFINO Giuseppe di Vincenzo e di Lo Piccolo Benedetta, nato a Lucca Sicula il 19.11.1917 resid. a Corleone - Latitante
- 3)-LEGGIO Leoluca di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 13.2.1928 ivi resid. - Detenuto dal 9.9.1964

. / ..

- 2 -

- 4)-BAGARELLA Calogero di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 14.1.1935 - Latitante
- 5)-PROVENZANO Bernardo fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna, nato a Corleone il 31.3.1933 ivi resid. - Latitante
- 6)-RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ivi res.-Detenuto dal 15.12.63
- 7)-LESSIO Francesco Paolo di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 26.8.1938 - Detenuto dal 18.1.1964
- 8)-RIINA Giacomo di Salvatore e fu Cuccia Francesca Paola, nato a Corleone il 10.11.1908 res.Palermo- Detenuto dal 2.5.1963
- 9)-MANCUSO Marcello Giuseppe di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa nato a Corleone il 26.2.1908 ivi res.-Detenuto dall'1.4.64
- 10)-PROVENZANO Giovanni fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna, nato a Corleone il 28.5.1928 ivi res.- Detenuto dall'1.4.1964
- 11)-LEGGIO Francesco di Leoluca e di Patti Giuseppa, nato a Corleone il 21.1.1904 ivi res. - detenuto dall'1.4.1964
- 12)-MANCUSO Francesco fu Giuseppe e fu Saporito Calogera, nato a Corleone il 27.1.1937 - detenuto dal 2.4.1964
- 13)-LEGGIO Vincenzo di Leoluca e di Patti Giuseppa, nato a Corleone il 2.11.1906 ivi res. - detenuto dal 2.4.1964
- 14)-PASQUA Giovanni di Rosario e di Profita Giovanna, nato a Corleone il 3.1.1925 ivi resid. - detenuto dal 2.4.1964
- 15)-RIINA Pietro di Salvatore e fu Cuccia Francesca Paola, nato a Corleone il 14.1.1900 ivi resid.-Detenuto dal 2.4.1964
- 16)-LEGGIO Salvatore di Francesco e di Riina Maria nato a Corleone il 16.2.1932 ivi res. - Detenuto dal 2.4.1964

. / ..

- 3 -

- 17)-LEGGIO Giuseppe di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 2.1.1935 ivi residente - Detenuto dal 2.5.1963 anche per altro
- 18)-BRIGANTI Salvatore fu Vincenzo e di Criscione Maria, nato a Corleone il 12.9.1932 ivi res.- detenuto dal 4.2.1964
- 19)-IANNAZZO Liborio Salvatore di Gaetano e di Di Miceli Giovanna, nato a Corleone il 13.10.1933-deten.dal 17.4.1964
- 20)-FERRARA Calogero fu Vincenzo e di Riina Ninfa, nato a Corleone il 10.3.1915 ivi res. - detenuto dal 2.4.1964
- 21)-MAIURI Antonino fu Pietro e di Cascio Giovanna, nato a Corleone il 13.6.1918 ivi res. - Detenuto dal 2.4.1964
- 22)-STREVA Vincenzo di Arcangelo e di Oliveri Rosaria, nato a Corleone il 3.8.1923 ivi resid. detenuto dal 2.4.1964
- 23)-FERRARA Pietro di Innocenzo e di Rotolo Giovanna, nato a Corleone il 20.10.1935 ivi res. - detenuto dal 10.6.1964
- 24)-DI GREGORIO Giuseppe di Antonino e di Stabile Antonina, nato a Corleone il 10.3.1939 ivi res.-detenuto dal 2.4.1964
- 25)-RIINA Bernardo di Vincenzo e di Di Miceli Giuseppa, nato a Corleone il 27.2.1938- detenuto dall'1.4.1964
- 26)-MANCUSO Marcello Antonio di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 27.4.1913 ivi res.Deten.dal 2.4.64
- 27)-MANCUSO Marcello Antonino di Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 6.1.1906 - detenuto dal 2.4.1964
- 28)-BAGARELLA Salvatore di Giuseppe e di Levante Natilde, nato a Corleone il 24.1.1906 ivi res.-detenuto dal 15.12.1963
- 29)-RIINA Calogero fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato

. / ..

- 4 -

- a Corleone il 5.11.1933 ivi res. detenuto dal 26.12.1963
- 30)-MARINO Bernardo fu Giuseppe e di Caruso Giuseppa, nato a Corleone il 10.7.1904 res. a Torino- detenuto dall'11.9.1963
- 31)-MARINO Leoluca fu Giovanni e fu Pecoraro Lucia, nato a Corleone il 21.11.1910 ivi res. - detenuto dal 3.4.1964
- 32)-LIBOTTA Pietro fu Bernardo e di Lo Curto Giovanna, nato a Corleone il 21.8.1918 ivi residente - detenuto dal 14.4.63 anche per altro
- 33)-SALERNO Francesco di Vincenzo e fu Di Miceli Maria Antonina, nato a Corleone il 21.3.1922- detenuto dal 22.3.1964
- 34)-PIANDACA Filippo di Giovanni e di Rosco Grazia, nato a Misilmeri il 12.2.1934 - Detenuto dal 18.1.1964 - scarcerato il 16.4.1964
- 35)-POMILLA Salvatore di Giuseppe e di Mangani Giacchiana, nato a Corleone il 16.9.1927 ivi residente - detenuto dall'11.9.1963 - scarcerato il 23.12.1963
- 36)-MARINO Francesco Paolo fu Antonino e fu D'Amico Anna, nato a Palermo il 12.8.1903- deten. dal 21.6.1964 anche per altro
- 37)-LA MANTIA Gaetano di Francesco e di Cinina Alfonsa, nato a Palermo il 19.3.1920- detenuto dal 21.6.1964 anche per altro - in libertà provvisoria il 15.7.1967
- 38)-SORISI Leoluchina fu Pietro e fu Costanza Giuseppa, nato a Corleone il 19.2.1919 ivi residente - detenuto dal 14.5.64 anche per altro
- 39)-LEGGIO Maria Concetta di Leoluca e fu Patti Giuseppa, nata il 27.5.1913 a Corleone ivi res.-detenuta dal 14.5.1964 anche per altro

. / ..

- 5 -

- 40)-LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e di Pipitone Rosa, nato a Palermo il 11.11.1929 ivi residente - detenuto dal 9.7.1964 anche per altro
- 41)-LA ROSA Antonino di Francesco e di Pace Giuseppa, nato a Palermo il 6.7.1943 ivi residente - detenuto dal 21.6.1964 anche per altro
- 42)-VINTALORO Angelo fu Francesco e fu Trumbaturi Maria, nato a Corleone il 28.2.1898 ivi res.- detenuto dal 20.6.1964
- 43)-TRONCALE Francesco fu Vincenzo e fu Sapia Ignazia, nato a Bisacchino il 4.2.1909 residente a Palermo - detenuto dal 11.3.1964 anche per altro
- 44)-BOHANNO Giovanni di Luciano e di Ligotino Anna Maria, nato a Corleone il 26.11.1935 ivi res.- detenuto dal 20.6.1964
- 45)-SPATAFORA Francesco fu Salvatore e fu Gennaro Maria Antonietta nato a Corleone il 1°.2.1910- detenuto dal 5.7.1964 al 20.8.1965 - arr. il 1.7.1966
- 46)-SPATAFORA Vincenzo fu Salvatore e fu Gennaro Maria Antonietta, nato a Corleone il 20.5.1915- detenuto dal 3.5.1965 al 20.8.1965 - arr. il 1.7.1966
- 47)-CRISCIONE Biagio di Salvatore e di Birtone Calogera, nato a Corleone il 26.10.1909 ivi res.- detenuto dal 20.6.1964
- 48)-BAGARELLA Leoluca di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 3.2.1942 ivi res.- detenuto dal 20.6.1964
- 49)-CATALANO Michele fu Giovanni e fu Anello Cristina, nato a Palermo il 2.4.1906 - detenuto dal 9.9.1964

. / ..

- 6 -

- 50)-MOSCATO Lucia fu Angelo e fu Prestaggio Maria, nata a Corleone il 3.12.1904 ivi residente - detenuta dal 9.9.1964
- 51)-ZITO Rosario fu Francesco e di Piazza Cecilia, nato a Corleone il 23.5.1908 ivi residente- detenuto dal 9.9.1964
- 52)-BILLERI Leoluca di Giuseppe e di Canzonari Arcangela, nato a Corleone il 31.3.1926 ivi resid. - detenuto dal 16.2.1965
- 53)-DENICHO Ludovico fu Fio e di Sorisi Maria, nato a Corleone il 25.8.1917 ivi residente - detenuto dal 16.2.1965 al 20.8.1965 - arr. il 1.7.1966
- 54)-CENTINISIO Gaspare di Vincenzo e di Cannavo Caterina, nato a Partinico il 20.3.1925 ivi res.- detenuto dal 16.2.1965;
- 55)-COTTONE Pietro di Pietro e di Grissaffi Concetta, nato a Corleone il 25.7.1938 - latitante
- 56)-DI CARLO Angelo fu Vincenzo e fu Castro Maria Santa, nato a Corleone l'8.2.1891 res. a Palermo- detenuto dal 16.2.1965
- 57)-STREVA Antonino di Gaetano e di Zabbia Maria, nato a Corleone il 26.8.1913 ivi res.-latitante- arrestato il 1°.9.1965
- 58)-CAMARATA Francesco di Vincenzo e di Tinnirello Maria Concetta nato a Corleone il 4.6.1903 ivi residente - detenuto dal 15.4.1964 - scarc. l'1.12.1964
- 59)-PROVENZANO Simone fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna nato a Corleone il 6.1.1936 ivi resid. Cortile Butera, 36
- 60)-MANGIAMELI Antonino fu Leoluca e di Chiarello F. Paola nato a Corleone l'8.8.1929 ivi resid. via Pozzo Buono, 24
- 61)-MAIURI Giovanni fu Pietro e fu Cascio Giovanna nato a Corleone il 30.9.1911 ivi residente via Bentivegna n.56

. / ..

- 7 -

62)-DI PUMA Biagio di Leoluca e di Zimbardi Biagia nato a Corleone il 23.3.1930 ivi residente via Carda- detenuto dal 16.2.1963 - scarso. il 23.6.1963

63)-GENNARO Filippo fu Michelangelo e fu Jovino Biagia nato a Corleone l'8.1.1892 res.a Palermo via Domenico Di Marco,24

64)-PROVENZANO Salvatore fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna nato a Corleone il 15.3.1941 ivi residente

I M P U T A T I

A)-il FIANDACA Filipp: di favoreggiamento personale (art. 376 C.P.) per avere aiutato Leggio Francesco Paolo, latitante, a sottrarsi alle ricerche della Polizia.

In territorio di Corleone sino al 18.1.1964

B)-il POMILLA Salvatore: di favoreggiamento personale (art.376 C.P.) per avere aiutato gli autori dell'omicidio del fratello Biagio e di Strega F.sco Paolo e Piraino Antonino ad eludere le investigazioni della polizia ed a sottrarsi alle ricerche di essa. In Corleone nel settembre 1963

C)-il BAGARELLA Calogero - PROVENZANO Bernardo del reato di cui agli artt.56,110,575,576 n.1,577 n.3 C.P. per avere compiuto in concorso tra di loro e con sconosciuti, sparandogli contro colpi di arma da fuoco,atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere Strega Francesco Paolo senza riuscire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà ed agendo con premeditazione e per motivi abietti.

In territorio di Corleone il 10.5.1963

D)-il BAGARELLA Calogero- PROVENZANO Bernardo e MARINO Bernardo:

. / ..

- 8 -

a)-di contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi senza averne fatto denuncia all'autorità;

b)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere abusivamente portato fuori della propria abitazione armi da fuoco senza licenza dell'autorità.

In Corleone sino al 10.9.1963

R)-il BAGARELLA Calogero, LEGGIO F.sco Paolo e MANCUSO Francesco fu Giuseppe:

a)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1; 575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 C.P. per avere in concorso tra loro e con Provensano Salvatore, rimasto ucciso, e con altri rimasti sconosciuti - per motivi abietti e con premeditazione- ucciso, mediante colpi di arma da fuoco Cortimiglia Vincenzo. In Corleone il giorno 11.2.1961

b)-della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatto denuncia alla autorità;

c)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori delle proprie abitazioni armi da fuoco senza licenza dell'autorità; in Corleone l'11.2.1961

F)-LEGGIO Luciano: a)-del reato di cui agli artt.56,110,112,n.2 575,577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 per avere in concorso con Bagarella Calogero e Provensano Bernardo, e con altri rimasti sconosciuti,compiute atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere,mediante l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco,Streva F.sco Paolo senza rig

. / ..

- 9 -

scire nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà, agendo con premeditazione e per motivi abietti, e promuovendo ed organizzando esse Leggio la cooperazione del reato e dirigendo l'attività dei correi.

In Corleone il 10.5.1963

b)-della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità;

c)-della contravvenzione di cui all'art.699 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione armi da fuoco e relative munizioni senza licenza dell'autorità.

In Corleone sino al 10.9.1963

g)-di CATALANO Michele e la MOSCATO Lucia: del delitto di cui all'art.378 C.P. per avere aiutato Leggio Leoluca di Francesco Paolo a sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia.
In Corleone il 9.9.1964

h)-ZITO Rosario: della contravvenzione di cui all'art.697 C.P., per avere detenuto una rivoltella e relative munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità.

i)-i primi 57, ad eccezione di MOSCATO Lucia: del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.416,4° e 5° comma C.P.) per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, in numero di più di dieci con l'aggravante di cui all'art.61 n.6 C.P. per Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe e Leggio Leoluca per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano vo-

. / ..

- 10 -

lontariamente all'esecuzione di mandato di cattura spedito per precedenti reati.

In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964.

L)-il LEGGIO Luciano e la SORISI Leoluchina: della contravvenzione di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto armi e munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità.

In Corleone nella primavera del 1964.

M)-lo STREVA Antonino: del delitto di associazione per delinquere aggravata (art.416,4° e 5° comma C.P.) per essersi associato, al fine di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, in numero di dieci.

In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964.

N)-il LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e MARINO Bernardo: del reato di cui agli articoli 575,577 nn.3 e 4, 61 n.1,110,112 nn.1 e 2,81 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ucciso mediante colpi di arma da fuoco Streva F.sco Paolo, Pommilla Biagio e Piraino Antonino, agendo in più di cinque persone, con premeditazione e per motivi abietti, con l'aggravante per Leggio Luciano e Riina Salvatore di avere organizzato la cooperazione del delitto e diretto l'attività dei correi. In Territorio di Corleone il 10.9.1963

O)-LEGGIO Luciano, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, LEG

. / ..

- 11 -

GIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Vincenzo, LEGGIO Francesco Paolo, LEGGIO Francesco, RIINA Giacomo, RIINA Salvatore, RIINA Gaetano, MANCUSO Francesco, CAMMARATA Francesco, DI GREGORIO Giuseppe, BONANNO Giovanni, BILLERI Leoluca, PROVENZANO Giovanni, PASQUA Giovanni, MANCUSO Marcello Antonino, MANCUSO Marcello Antonio, MANCUSO Marcello Giuseppe, PROVENZANO Simone, DI CARLO Angelo, MANGIANSILI Antonino, VINTA LORO Angelo, MAIURI Antonino, MAIURI Giovanni, BRIGANTE Salvatore, DI PUMA Biagio, FERRARA Pietro, SALERNO Francesco, MARINO Bernardo, TRONCALE Francesco, GENNARO Filippo, LEGGIO Giuseppe, PROVENZANO Salvatore: del delitto di cui all'art. 416 3° e 4° cpv. C.P. per essersi associati fra di loro ed in gruppi contrapposti, in numero maggiore di dieci, allo scopo di commettere più delitti contro le persone ed il patrimonio, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, con l'aggravante per il Leggio Luciano di avere prozoso, costituito e coordinato l'associazione ed avere capeggiato uno dei gruppi contrapposti.

In Corleone, nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e successivamente fino al 1953;

GENNARO Filippo, per rispondere del reato di violenza privata continuata ascrittagli alla lettera P;

P)-del delitto di cui all'art. 81, 610 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, costretto Traina Pietro, suo socio e dipendente

. / ..

- 12 -

per l'allevamento di alcuni bovini e per la conduzione di un appezzamento di terreno, a corrispondergli ed a versargli delle somme di denaro senza che vi fosse stato alcun guadagno nella società e nella conduzione del terreno, nonché specificatamente la somma di £.65.000 avendo fatto apparire il Trai na suo debitore al momento dello scioglimento della società per l'allevamento dei bovini.

In Corleone, successivamente al settembre 1963.

ed inoltre di:

MANGIANSLI Antonino, VINTALORO Angelo e MAIURI Antonino, per rispondere del reato di tentato omicidio aggravato in persona di Luciano Leggio, loro ascritte alla lettera Q):

Q)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1,56,575,577 nn.3 e 4 G1 n.1 C.P. per avere, con premeditazione e per motivi abietti, agendo in concorso fra loro e con Navarra Michele, Marino Giovanni, Marino Marco, Maiuri Pietro, Strevia F.sco Paolo e Governale Antonino, successivamente rimasti uccisi e con altri individui rimasti sconosciuti, in numero maggiore di cinque, sparandogli contro dei colpi di arma da fuoco, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Leggio Luciano, senza riuscire nel loro intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà.

In località "Piano Scala" agro di Corleone in un giorno imprecisato degli ultimi di giugno o della prima decade di luglio 1958.

LEGGIO Vincenzo e LEGGIO Francesco, per rispondere del rea-

. / ..

- 13 -

to di violenza privata continuata loro ascritto alla lettera R)

R)-del delitto di cui agli artt.110,81,610 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto, con minaccia e violenza, Lanza Biagia e Lanza Maria a cedere loro un appezzamento di terreno e l'uso di una pagliera. In Corleone in epoca anteriore e prossima al gennaio 1966. LEGGIO Luciano e LEGGIO Vincenzo, per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Splendido Claudio loro ascritto alla lettera S)

S)-del delitto di cui agli artt.110,575,577 n.3 C.P. per avere, in concorso tra di loro e con altri individui rimasti sconosciuti mediante vari colpi di arma da fuoco, agendo con premeditazione cagionato la morte di Splendido Claudio.

In Corleone il 6.2.1955

Con l'aggravante per tutti di cui all'art.112 n.1 C.P. e per Leggio Luciano di cui all'art.112 n.2 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione del reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel medesimo.

LEGGIO Luciano, RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Cortiiglia Vincenzo loro ascritto alla lettera T):

T)-del delitto di cui agli artt.110,112 n.1,575,573 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art.61 n.1 C.P. per avere, in concorso tra di loro e con Provenzano Salvatore, rimasto ucciso, con Bagarola Calogero, Leggio F. Paolo e Mancuso Francesco già rinviati

. / ..

- 14 -

a giudizio- nonchè con altri individui rimasti sconosciuti, cagionato la morte, mediante vari colpi di arma da fuoco, di Cortiniglia Vincenzo, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone; con l'aggravante per Luciano Leggio di cui all'art. 112 C.P. per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

In Corleone, l'11 febbraio 1961.

LEGGIO Luciano, RIINA Salvatore, RIINA Giacomo, PROVENZANO Bernardo, SACARELLA Calogero, MANCUSO Francesco, PASQUA Giovanni, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Francesco e LEGGIO Vincenzo, per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e del ferimento di Cutrona Maria, loro ascritto alla lettera U):

U)-del delitto di cui agli artt. 61, 82 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n.1 C.P. per avere, agendo con premeditazione, per motivi abietti ed in più di cinque persone, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro, mediante numerosi colpi di arma da fuoco e ferito altresì Cutrona Maria, alla quale l'offesa non era diretta. In Corleone il 6 settembre 1958.

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n.2 C.P. per Leggio Luciano per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel

• / ••

- 13 -

reato e diretta l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

MAIURI Antonino e MAIURI Giovanni, per rispondere di tentato omicidio aggravato in persona di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Pansarella Antonina, loro ascritto alla lettera V):

V)-del delitto di cui agli artt. 61, 62 cpv. 110, 56, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, agendo con premeditazione e per motivi abietti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, mediante l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo nonché di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Pansarella Antonina alle quali ultime l'offesa non diretta, non riuscendo nell'intento per circostanze non dipendenti dalla loro volontà ma cagionando a tutti i predetti lesioni personali.

In Corleone il 6 settembre 1958.

LEGGIO Luciano, RIINA Salvatore, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo, per rispondere, del reato di omicidio aggravato in persona di Riina Paolo, loro ascritto alla lett. 2):

2)-del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. in relazione all'art. 61 n. 1 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, agendo

. / ..

- 16 -

con premeditazione e per motivi abietti ed in più di cinque persone, cagionato mediante l'esplosione di vari colpi di arma da fuoco, la morte di Riina Paolo.

In Corleone il 3 luglio 1952.

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per Leggio Luciano per avere promosso ed organizzato la cooperazione del reato e diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La complessità degli avvenimenti delittuosi che hanno formato oggetto dei processi portati alla decisione di questa Corte, la molteplicità dei rapporti giudiziari succedutisi in un arco di tempo di circa dieci anni, la singolarità delle condizioni ambientali e sociali in cui i fatti delittuosi sono nati e sono stati commessi, la personalità particolare dei presunti protagonisti di quei fatti, non consentono che si proceda ad una esposizione delle vicende processuali secondo gli schemi tradizionali, ma impongono che sia innanzitutto delineata la caratteristica fisionomia dei fenomeni delinquenziali poiché questa, secondo l'opinione degli organi di polizia giudiziaria, fatta propria dai magistrati inquirenti, spiegherebbe la causale, quanto meno remota ma immanente, dei fenomeni stessi attribuendo ad essi, quasi fosse un denominatore comune, un'unica scaturigine: la "mafia".

Si afferma costantemente, infatti, nei rapporti inoltrati dai

(3)

• / ••

(3) I rapporti, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

- 17 -

carabinieri e dalla autorità di pubblica sicurezza nonché nelle sentenze istruttorie di rinvio a giudizio degli imputati, che la "mafia", intesa come associazione di persone caratterizzata da uno scopo criminoso ed antisociale, pericolosa in massimo grado per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza e per la soffocante oppressione, esercitata per fini di lucro, nei più disparati settori, aveva operato in maniera particolarmente attiva e virulenta, nel periodo dal 1945 al 1953, in Corleone, piccolo centro dell'interno della Sicilia ad economia prevalentemente agricola, condizionando tutte le attività comunitarie.

Si afferma altresì che fino all'anno 1958 la "mafia" Corleonese era stata controllata e capeggiata da Michele Navarra, medico chirurgo, direttore del locale ospedale, ispettore della Cassa Mutua, medico fiduciario dell'INAM, presidente dell'associazione dei coltivatori diretti, sanitario delle ferrovie dello Stato, figura veramente tipica di mafioso il quale era riuscito ad imporre la propria autorità ottenendone il riconoscimento indiscusso da parte di tutti i mafiosi locali ad eccezione di Leggio Luciano, già suo gregario, che insofferente di qualsiasi giogo e niente affatto disposto a sottostare ai suoi ordini ed alle sue direttive, aveva assunto un atteggiamento di tracotante indipendenza, commettendo atti di prevaricazione in danno di persone notoriamente legate da vincoli di amicizia col Navarra medesimo e dando vita ad una autonoma "cosca mafiosa"

. / ..

- 18 -

che ben presto era venuta a conflitto con quella facente capo al Navarra.

Dall'insorgere di tale conflitto,avente come scopo ultimo quello di acquisire il predominio assoluto su tutto il territorio di Corleone,avrebbe avuto origine la serie impressionante dei cruenti delitti che solo in parte formano oggetto dei processi demandati al giudizio di questa Corte.

Tale catena delittuosa,secondo le risultanze degli organi inquirenti,aveva avuto inizio con un attentato alla vita di Leggio Luciano effettuato verso la fine del mese di giugno o i primi giorni del mese di luglio dell'anno 1958 in località "Piano di Scala",centro operativo della cosca leggiana, su mandato di Navarra Michele,Governali Antonino e Vintaloro Angelo e tramite l'attività materiale di Mangiameli Antonino, Maiuri Antonino,Marino Giovanni,Marino Marco,Maiuri Pietro,Streva Francesco Paolo ed altri rimasti ignoti.

La serie di omicidi imputati al Leggio Luciano ed ai suoi accoliti in epoca successiva a quella sopra indicata e precisamente l'omicidio in danno dello stesso Navarra Michele verificatosi il 2 agosto 1958,il triplice omicidio in danno di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro avvenuto la sera del 6 settembre 1958, l'omicidio di Cortiniglia Vincenzo portato a compimento l'11 febbraio 1961, il tentato omicidio di Strega Francesco Paolo avvenuto il 10 maggio 1963 e quindi la soppressione dello stesso Strega,unitamente a Pomilla Biagio e Piraino Antonino,portata a compimento il 10 settem

• / ••

- 19 -

bre 1963, troverebbe la propria causale oltre che nella volontà del Leggio Luciano di estendere la propria autorità incontrastata su tutto il territorio di Corleone, anche e soprattutto nella ferma determinazione di vendicarsi per l'attentato subito.

I delitti di omicidio in persona di Splendido Claudio, avvenuto il 6 febbraio 1955 ed in persona di Riina Paolo, verificatosi il 3 luglio 1962, pur essendo da inquadrare nell'ampia finalità perseguita dal Leggio Luciano di portare a compimento le proprie imprese criminose senza contrasti di sorta, esulerebbero tuttavia dalla lotta cruenta di cui si è detto: essi, infatti, secondo l'opinione espressa dagli organi di polizia giudiziaria, avrebbero avuto come unico movente quello di sopprimere testimoni ritenuti pericolosi perché a conoscenza delle gesta nefande della cosca.

In questo agghiacciante quadro di delitti si inseriscono il tentato omicidio in danno di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo avvenuto la stessa sera del 6 settembre 1958 come reazione immediata da parte dei fratelli Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino, congiunti di Maiuri Pietro, all'uccisione di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro, nonché l'omicidio di Provenzano Salvatore avvenuto ad opera del Cortisaglia Vincenzo prima che questi rimanesse a sua volta ucciso.

A tutti gli imputati, inoltre, è fatto carico del delitto di associazione per delinquere pluriaggravata, per essersi associati fra di loro ed in gruppi contrapposti, in numero maggiore di dieci, allo scopo di commettere più delitti contro le persone ed il patrimonio, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie.

. / ..

- 20 -

Per tutti i delitti sopra indicati e per altri di minore gravità, si è proceduto, con rito formale, con due separati processi la cui istruttoria è stata rispettivamente definita con sentenze del 20.8.1965 e del 26.10.1967. Entrambi i processi sono stati rimessi dinanzi a questa Corte, per legittima suspizione, dalla Suprema Corte di Cassazione e sono stati, quindi, riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Fatte queste premesse necessarie per una migliore intelligenza degli avvenimenti e delineate, per sommi capi, le circostanze di fatto e le motivazioni psicologiche dei reati sottoposti al giudizio di questa Corte, si può passare all'esame più approfondito ed analitico di ciascun episodio criminoso.

,,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*

OMICIDIO DI SPLENDIDO CLAUDIO

Con rapporto del 23 febbraio 1955 il commissariato di p.s. di Corleone riferiva alla procura della Repubblica di Palermo che verso le ore 19,30 del giorno 6 dello stesso mese Splendido Giuseppe e certi Testa Salvatore e Cuti Giuseppe, dipendenti della ditta ing. Guido Lambertini che stava eseguendo lavori di costruzione di una variante alla strada statale n.118 Corleone Agrigento ed aveva, per tale motivo, impiantato un cantiere in località "Sopralabate", avevano rinvenuto il cadavere di Splendido Claudio, addetto alla sorveglianza del cantiere medesimo, riverso sulla strada a circa 50 m. dallo sbocco, lato sud, di una galleria colà esistente.

Accorsi immediatamente sul posto, gli ufficiali e gli agenti

. / ..

- 21 -

di polizia giudiziaria avevano effettuato una battuta a vasto raggio nel cantiere stesso e nella zona montuosa circostante al fine di assicurare alla giustizia gli autori del delitto, ma tale battuta aveva avuto esito negativo perchè dato il tempo intercorso fra l'uccisione dello Splendido Claudio, avvenuta tra le ore 16,30 e le ore 18,30, ed il ritrovamento del cadavere, gli omicidi avevano potuto agevolmente allontanarsi.

Precisavano i verbalizzanti che essendo verosimile, per le modalità particolarmente efferate del delitto, l'ipotesi che gli uccisori avessero agito per motivi di vendetta (il cadavere presentava il volto sfigurato da colpi di rivoltella spargiti a fior di pelle e da colpi inferti con un grosso sasso rigvenuto in prossimità della testa), avevano proceduto al fermo di certi Addamo Antonino e Lo Sue Michelangelo che tempo addietro erano stati denunciati dallo Splendido Claudio quali autori di un furto di tavoloni perpetrato nello stesso cantiere di lavoro nell'ottobre 1954, anche perchè in conseguenza di tale denuncia non soltanto i predetti erano stati sottoposti a procedimento penale ma il Lo Sue, era stato licenziato dalla ditta Lambertini alle cui dipendenze lavorava con le stesse mansioni poi affidate allo Splendido.

Col succitato rapporto, peraltro, nessuna denuncia veniva formulata contro entrambi i fermati avendo essi fornito in sede di interrogatorio prove della loro estraneità al delitto, controllate e ritenute pienamente liberatorie dagli organi di polizia giudiziaria.

. / ..

- 22 -

Nel corso della formale istruzione venivano escussi, in qualità di testimoni, la moglie dell'ucciso, a nome Mannina Lucia, nonché i figli Giuseppe, Salvatore, Vincenzo, Biagia e Calogero, i quali concordemente dichiaravano di non essere in grado di fornire alcun contributo per l'identificazione degli autori del delitto e per l'accertamento della causale di esso e mettevano in evidenza che il rispettivo marito e padre non aveva avuto l inimicizie di sorta ed aveva goduto della generale estimazione pur avendo esercitato l' "ingrato" mestiere di guardia campestre, prima, e di guardiano notturno, poi.

I verbalizzanti Leone Giovanni, Franzè Giovanni, Maggio Niccolò, Affè Rosario, dal canto loro, dichiaravano che le ulteriori indagini intese alla identificazione degli autori dell'omicidio non avevano dato esito positivo.

Venivano anche sentiti Addamo Antonino, Castelli Giuseppe, Cuti Giuseppe, Cavallari Laura, Piraino Teresa, Villarand Francesca, Testa Salvatore, Fontana Giuseppe, Cammarata Antonino, Raglio Luigi e Cimino Giuseppe le cui deposizioni non apportavano alcun apprezzabile contributo alle finalità istruttorie perseguite.

Pertanto l'istruttoria stessa si concludeva con sentenza, resa il 31 agosto 1955 su conforme richiesta del pubblico ministero, di non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato.

In data 11 gennaio 1966 il vice questore Mangano Angelo, dirigente il Nucleo Regionale di Polizia Criminale della Questu-

. / ..

- 23 -

ra di Palermo, informava il procuratore della repubblica che il detenuto Rais Luciano, nativo di Corleone, ristretto nelle carceri giudiziarie di Palermo perchè imputato di associazione per delinquere aggravata e di estorsione, gli aveva fatto sapere, tramite la moglie, di voler fare importanti rivelazioni in merito ad alcuni omicidi consumati nel territorio corleonese negli anni precedenti. A seguito di tale informazione un magistrato della procura procedeva all'interrogatorio del Rais, il quale, fra l'altro, riferiva che verso la fine del mese di settembre dell'anno 1963, mentre si trovava nel cortile della 5^a sezione a "prendere aria", aveva sorpreso una conversazione fra i detenuti Leggio Vincenzo e Riina Gaetano ed aveva sentito il Riina riferire al Leggio che la guardia giurata Splendido Pietro, soprannominato "tepisto", era stata soppressa perchè, a ragione del suo lavoro, aveva visto spesso transitare Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco Paolo, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Bagarella fratello di Calogero, Mancuso Francesco Paolo, Mancuso Giovanni, Cammarata Francesco, Spatafora Vincenzo, Spatafora Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca e Provenzano Giovanni, tutti facenti parte della cosca mafiosa leggiana la quale aveva il proprio luogo di riunione in un terreno di proprietà del Leggio, sito a valle della galleria in prossimità della quale si trovava il cantiere custodito dallo Splendido.

. / ..

- 24 -

A seguito di tali dichiarazioni il giudice istruttore riprendeva le indagini procedendo, per l'omicidio in esame, a carico di Leggio Luciano, Leggio Vincenzo, Ruffino Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe e Bonanno Giovanni.

Lo stesso giudice istruttore, pur di fronte alle proteste di innocenza di tutti gli imputati, con sentenza del 13 - 26 ottobre 1967, sulla base della deposizione di Raia Luciano e del verbalizzante Fanzò Giovanni che, escusso quale teste, aveva riferito che lo Splendido Claudio era stato confidente dell'autorità di P.S. e dei carabinieri ed aveva segnalato, in particolare, la presenza in località "Due Rocche" di Leggio Luciano, di Ruffino Giuseppe e di qualche altro loro compagno provocando due battute, rimaste senza esito, da parte della polizia giudiziaria per addivenire alla cattura dei predetti a quel tempo ricercati - sicchè era verosimile l'ipotesi che il Leggio ed i suoi accoliti fossero venuti a conoscenza di tali segnalazioni o l'avessero intuita e che fossero, perciò, animati da spirito di vendetta - ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano e Leggio Vincenzo, dichiarava non doversi procedere a carico di Ruffino Giuseppe per morte dell'imputato e proscioglieva tutti gli altri per insufficienza di prove. (4)

Nella fase dibattimentale entrambi gli imputati dichiaravano di essere innocenti.

• / ••

(4) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 25 -

Il teste Raia Luciano non poteva essere excusso perchè in stato di incapacità psichica; il verbalizzante Franzò Giovanni, dopo aver confermato gli atti a sua firma, precisava che all'epoca, deponendo dinanzi al giudice istruttore il 1 marzo '66, aveva fatto una ricostruzione della causale dell'omicidio di Splendido Claudio- facendo cenno, fra l'altro, all'eventualità che lo Splendido avesse fornito notizie utili per la cattura di Leggio Luciano- aveva in realtà riferito proprie deduzioni; aggiungeva che lo Splendido Claudio era stato un confidente della polizia tanto che, per questa sua qualità, il commissario di P.S. dell'epoca si era interessato per farlo assumere dalla ditta Lambertini come guardiano; ammetteva, peraltro, che a lui personalmente lo Splendido non aveva fatto confidenze e che non era in grado di riferire a quale agente o funzionario tali confidenze avesse fatto e quale ne fosse stato il contenuto.

Il teste Milillo Ignazio, colonnello dei carabinieri, in relazione all'episodio delittuoso in esame, dichiarava che il campo coltivato dal Leggio cosiddetta "Fria" si trovava ad una distanza dai due imbocchi della galleria di Corleone rispettivamente di circa 200-300 m. e di circa 400-500 m.

Precisava che data la esistenza di una zona collinosa intermedia, non era possibile la visuale tra lo sbocco lato nord della galleria ed il predetto fondo e dichiarava di non essere in grado di affermare se anche lo sbocco a valle della galleria fosse o meno defilato alla vista rispetto alla contrada

. / ..

- 36 -

"Piano della Scala"; aggiungeva però che la strada tra la mag seria sita alla predetta contrada e lo sbocco a monte della galleria era visibile per la maggior parte del percorso sicchè era possibile riconoscere ad occhio nudo o con un binocollo, a seconda della distanza, le persone che su di essa transitavano.

Anche il verbalizzante Ferilli Walter deponeva sulla concre ta impossibilità di scorgere la località "Piano della Scala" dal cantiere vigilato dallo Splendido.

I parenti della vittima, infine, confermavano le precedenti dichiarazioni istruttorie.

Veniva disposta ed eseguita perizia balistica che escludeva, fra l'altro, che le pallottole rinvenute nel cadavere dello Splendido e repertate fossero state esplose con qualcuna delle numerose armi sequestrate nel corso delle varie indagini di polizia giudiziaria esplesate in occasione e con riferimento ad altri delitti contestati agli imputati.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale il P.M. chiedeva l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove; i difensori chiedevano l'assoluzione con ampia formula liberatoria.

,,*,*,*,*,*,*,*,*

TENTATO OMICIDIO DI LEGGIO LUCIANO

Con rapporto del 15.9.1958, redatto dalla Questura di Palermo in collaborazione con la Compagnia carabinieri di Corleone, la Procura della Repubblica di Palermo veniva informata, fra l'altro, che nel corso delle indagini svolte per addi-

. / ..

- 27 -

venire all'identificazione dei responsabili del triplice omicidio in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Nafuri Magro, commesso nell'abitato di Corleone la sera del 6 settembre 1958, era stato accertato che verso la fine di giugno dello stesso anno alcuni componenti della cosca mafiosa capeggiata da Navarra Michele avevano attentato, in località "Piano della Scala", alla vita di Leggio Luciano e dei suoi gregari Leggio Francesco, Leggio Leoluca e Ruffino Giuseppe.

Assunsero i verbalizzanti che i prodomi del conflitto a fuoco risalivano al 1956, anno in cui era stata costituita, nella predetta contrada, una società armentizia ad opera di Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Di Carlo Angelo e Leggio Francesco Paolo il quale ultimo, in realtà, rappresentava gli interessi del figlio Leggio Luciano, a quel tempo latitante.

Era accaduto, infatti, che il Di Carlo Angelo, pur avendo sopportato il maggior onere nel finanziamento della società, era stato in concreto estromesso da essa unitamente a certo Gagliano Salvatore, che aveva curato i suoi interessi in seno alla società armentizia, sino al punto che né l'uno né l'altro si erano più recati a Piano della Scala.

Aggiungevano i verbalizzanti che altra vittima della cricca delinquenziale capeggiata da Leggio Luciano era stato l'agricoltore Vintaloro Angelo il quale aveva acquistato nella stessa contrada un appezzamento di terreno, destando il risentimento del Leggio che era interessato all'acquisto di esso pur non trovandosi, a quell'epoca, in condizioni economiche ta-

• / ••

- 28 -

li da poter accedere alla compravendita.

Tuttavia, secondo l'opinione dei verbalizzanti, al mero scopo di dimostrare il proprio assoluto predominio sulla contrada, il Leggio aveva intrapreso una serie di angherie nei confronti del Vintaloro che, iniziate nel dicembre 1953 con il danneggiamento di alcune botti di vino e la distruzione, mediante incendio, di una "pagliaia", si erano intensificate dopo che il Leggio Luciano aveva acquistato venti ettari di terreno dal veterinario di Corleone, dott. Monteleone il quale, probabilmente, era stato costretto ad accedere alla vendita.

Dopo il predetto acquisto, infatti, il Vintaloro aveva dovuto dare in uso alla società armentizia buona parte del proprio terreno perchè necessario al pascolo del bestiame. In suo danno, inoltre, era stato commesso un furto di sette quintali di formaggio, di un fucile da caccia e di tredici quintali circa di fave, da imputarsi senza ombra di dubbio al Leggio atteso che il regto era stato commesso dopo che costoro avevano chiuso a chiave, rimanendone unici detentori, il portone di ingresso al "baglio" di Piano di Scala ove si trovavano custodite le cose sottratte.

Riferivano altresì i verbalizzanti che l'anzidetta società armentizia ben presto si era dedicata alla macellazione clandestina di animali provenienti da furti di bestiame operati in danno di diversi proprietari, solo alcuni dei quali, secondo il costume locale, avevano sporto denuncia mentre altri avevano preferito ricorrere a persone "influenti" al fine di ottenere giustizia e precisavano di aver accertato che le vittime degli

. / ..

- 29 -

abigeati si erano rivolti a Navarra Michele ed a Governali Antonino, noti esponenti della mafia corleonese, per conseguire il ripristino delle situazioni patrimoniali lese o, quanto meno, la cessazione dei furti.

Secondo l'opinione degli organi di polizia giudiziaria l'estromissione dalla società argentizia del Di Carlo, legato da vincoli di parentela al Navarra, la perpetrazione dei menzionati gravi soprusi in danno di Vintaloro Angelo, amico dello stesso Navarra, ed i pressanti appelli rivolti dalle vittime degli abigeati, avevano indotto il Navarra ed i Governali, minacciati nel proprio prestigio, a riunire le forze e ad organizzare la soppressione del Leggio Luciano e la distruzione della cosca da lui capeggiata.

A tal fine, in un giorno che non era stato possibile precisare ma che poteva verosimilmente collocarsi fra il 23 o il 24 giugno 1958, cinque o sei individui, armati e con il viso bandato avevano fatto irruzione, verso le ore sette, nel "baglio" di Piano di Scala sparando numerosi colpi di arma da fuoco in direzione di Leggio Luciano, Leggio Francesco, Leggio Leoluca e Ruffino Giuseppe, non riuscendo nel proprio intento di sopprimerli giacché il Leggio Luciano aveva riportato soltanto una leggera ferita ad una mano e gli altri erano rimasti incolumi.

Con successivo rapporto del 12.11.1959 la Compagnia carabinieri di Corleone riferiva alla stessa Procura della Repubblica che da fonte confidenziale si era appreso che al conflitto a fuoco avevano partecipato da una parte Marino Marco, Marino Gig

. / ..

- 30 -

vanni, Maiuri Pietro, Maiuri Antonino, Ferrara Pietro e Ferrara Giovanni, facenti parte del gruppo capeggiato da Navarra e Cozzani - i quali dovevano sicuramente essere considerati mandanti del delitto unitamente al Vintaloro Angelo - e, dall'altra parte, Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio Leoluca e Riina Giacomo aggregati alla cosca capeggiata dallo stesso Leggio Luciano.

In relazione al tentato omicidio in esame gli organi di polizia giudiziaria assumevano, in qualità di testimoni, Mannina Giovanni, Pomara Vincenzo, Greco Antonino, Vintaloro Angelo, Miratore Bernardo e Leggio Francesco.

Il primo dichiarava che la mattina del 27 giugno 1958, verso le ore sette, era sceso dalla montagna ove si trovava col proprio gregge e si era portato al casggiato di "Piano di Scala" per medicare una pecora di sua proprietà che aveva riportato una ferita ad una zampa. Giunto nella stalla, aveva incontrato Pomara Vincenzo, uomo di fiducia dei fratelli Leggio, il quale perentoriamente gli aveva ingiunto di allontanarsi dicendogli testualmente: "vattinne via di cà che i picciotti hanno babbio, devono cafuddrà a sparare". Aggiungeva il Mannina che a seguito di tale ingiunzione si era allontanato immediatamente, ritornando sui monti donde non aveva percepito il rumore di alcuna sparatoria; dichiarava che di questa aveva però avuto notizia dallo stesso Pomara al suo ritorno a "Piano di Scala" avvenuto dopo circa dieci giorni senza peraltro che gli fosse stato precisato chi avesse sparato, contro

. / ..

- 31 -

chi fossero stati diretti i colpi e quali conseguenze ne fossero derivate.

Il Fosara Vincenzo pur contestando, anche in sede di confronto, le dichiarazioni del Mannina Giovanni, ammetteva l'accadimento della sparatoria ma escludeva categoricamente di aver conosciuto alcuna delle persone che avevano partecipato al conflitto a fuoco.

Greco Antonino dichiarava che il mattino del 27.6.1958, verso le ore 7,30, mentre si trovava, per la sua qualità di pastore, dinanzi al caseggiato di Piano di Scala, aveva visto uscire dalla stalla appartenente a Vintaloro Angelo sei o sette individui, con il viso bendato ed armati, che si erano diretti verso "il baglio" sito all'interno del fabbricato. Aggiungeva il teste che allo scopo di proteggersi da eventuali azioni aggressive si era rifugiato nell'interno della stalla donde aveva udito una sparatoria protrattasi per circa cinque minuti; precisava che detta sparatoria, secondo quanto gli era stato possibile intuire, era stata diretta contro Leggio Luciano che in quel momento si trovava nell'interno del caseggiato; riferiva inoltre che dopo qualche minuto dal termine del conflitto era sopraggiunto un autocarro guidato da Muratore Bernardo e con a bordo Leggio Francesco.

Vintaloro Angelo, assumeva di nulla sapere in ordine alla predetta sparatoria non avendovi presenziato e non avendo ne avuto notizia neppure successivamente.

Muratore Bernardo e Leggio Francesco dichiaravano di es

. / ..

- 32 -

sore giunti alla masseria "Piano di Scala" poco tempo dopo lo attentato alla vita di Leggio Luciano e di aver visto quest'ultimo ferito ad una mano. Il Leggio Francesco, in particolare, riferiva che il Leggio Luciano aveva imposto a tutti gli astanti di non parlare dell'accaduto perché "avrebbe visto lui che cosa c'era da fare".

A seguito delle denunce contenute nei menzionati rapporti, il giudice istruttore procedeva contro Mangiameli Antonino Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 nn.3 e 4, 61 n.1 C.P., per avere con premeditazione e per motivi abietti, agendo in concorso tra loro e con Navarra Michele, Marino Giovanni, Marino Marco, Maiuri Pietro, Strega Francesco Paolo e Governali Antonino, successivamente rimasti uccisi, e con altri individui non identificati, attentato alla vita di Leggio Luciano. Con la citata sentenza del 13-26.10.1967 veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati medesimi. (5)

Nella fase dibattimentale costoro respingevano ogni addebito.

In particolare il Mangiameli assunse di non essersi mai recato in contrada "Piano di Scala" e di aver conosciuto Leggio Luciano e Maiuri Antonino, per la prima volta, nel carcere di Bari; ammetteva di aver conosciuto, ma soltanto di vista, il Vintaloro Angelo e lamentava di essere stato sottoposto ad indagini di polizia e finanche a misura di prevenzione senza conoscerne le ragioni.

. / ..

(5) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 33 -

Vintaloro Angelo, dopo aver confermato le dichiarazioni e gli interrogatori precedentemente resi, escludeva che i danneggiamenti a suo tempo subiti fossero imputabili a persone che mai avevano tollerato l'acquisto, da parte sua, di un terreno confinante con i poderi del Leggio, chiarendo che tale causale non era neppure ipotizzabile giacché l'originario proprietario dell'intero e vasto comprensorio aveva posto in vendita una notevole estensione di terreno sicchè chiunque avrebbe potuto comprarne; a riprova del proprio assunto, riferiva che gli acquirenti delle varie quote erano state circa una cinquantina e che, dopo di lui, altre persone avevano proceduto all'acquisto dei rimanenti lotti.

Aggiungeva il Vintaloro di avere a suo tempo tempestivamente denunciato ai carabinieri di Corleone i danneggiamenti commessi in suo pregiudizio col preciso scopo di farne identificare e punire gli autori ed escludeva categoricamente di averne fatto parola con il dott. Navarra Michele chiarendo che con quest'ultimo aveva intrattenuto semplici rapporti di conoscenza; riferiva di aver appreso, in un giorno d'estate, della sparatoria avvenuta a "Piano di Scala", da alcuni contadini da lui sorpresi a raccogliere lumache in un campo di fave di sua appartenenza e di essere venuto a conoscenza del furto perpetrato nella sua masseria soltanto a seguito di comunicazione fattagliene dal pretore di Corleone che aveva proceduto, dopo alcuni giorni, al suo interrogatorio in relazione al conflitto a fuoco verificatosi nella menzionata contrada; precisava che

. / ..

- 34 -

l'entità delle cose sottratte era stata accertata attraverso un sopralluogo operato dai carabinieri dietro sua richiesta.

Anche Maiuri Antonino confermava gli interrogatori resi in periodo istruttorio, negando di essersi mai recato nella ripetuta contrada, ammettendo di aver avuto con il Vintaloro rapporti di buon vicinato ed assumendo di aver conosciuto Leggio Luciano, per la prima volta, nel carcere di Bari.

Il Leggio Luciano, dal canto suo, negava di aver subito l'attentato per il quale si procedeva a carico degli imputati pur ammettendo di essersi recato alla masseria di Piano di Scala nel l'anno 1958, all'epoca della tosatura delle pecore, e faceva rilevare di non aver alcun interesse a mentire in ordine al fatto delittuoso di cui sarebbe stato vittima giacchè, ammettendolo, avrebbe notevolmente agevolata la propria difesa in relazione agli omicidi, a lui contestati, di Navarra, di Cortimiglia e di altri, dal momento che le indagini balistiche a suo tempo eseguite avevano accertato che i reperti rinvenuti dai carabinieri nella predetta contrada appartenevano alle stesse armi usate per consumare gli omicidi. Il Leggio Luciano precisava anche che nel 1954, all'epoca del suo arresto, era stato sottoposto, con esito negativo, a perizia medica intesa ad accertare se fossero residue tracce delle lesioni subite a causa dell'attentato; negava, infine, di aver avuto contrasti di alcun genere con Maiuri Antonino e Vintaloro Angelo ed assumeva di non aver mai conosciuto il Mangiameli.

I testimoni già escussi in periodo istruttorio rendevano

. / ..

- 35 -

dichiarazioni pressochè conformi a quelle effettuate in precedenza, ad eccezione di Leggio Francesco il quale modificava radicalmente le dichiarazioni verbalizzate dal giudice istruttore il 12.7.1966 e negava di essersi incontrato con il Leggio Luciano e di aver da lui appreso dell'attentato subito.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. chiedeva l'assoluzione di tutti gli imputati con formula dubitativa; i difensori chiedevano invece l'assoluzione dei medesimi per non aver commesso il fatto.

•••••

- A)-TRIPLICE OMICIDIO DI MARINO MARCO, DI MARINO GIOVANNI E DI MAIURI PIETRO; PERIMENTO DI CUTRONA MARIA.
- B)-TENTATO OMICIDIO DI RUFFINO GIUSEPPE E PROVENZANO BERNARDO E PERIMENTO DI SANTACOLONBA ANNA MARIA, DI GUASTELLA ANNA E DI PANZARELLA ANTONIINA.

Con rapporto del 15.9.1968 la Questura di Palermo e la Compagnia dei carabinieri di Corleone, al termine di indagini svolte in collaborazione, riferivano alla Procura della Repubblica di Palermo che la sera del 6.9.1968, verso le ore 20,30, nella via Canzonieri di Corleone, tale Marino Marco era stato vittima di colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto nei pressi della sua abitazione provocandone la morte. Aggiungevano i predetti organi di polizia giudiziaria che al rumore prodotto dagli spari erano immediatamente accorsi Marino Giovanni, fratello dell'ucciso, e Maiuri Pietro, suo amico, i quali erano stati fatti segno, a loro volta, a numerosi colpi spara-

. / ..

- 36 -

ti da individui appostati lungo la via Umberto I°; che, al fine di sottrarsi all'azione di fuoco, i predetti erano fuggiti verso la via Puccio inseguiti dagli aggressori; che nel frattempo gli uccisori di Marino Marco si erano velocemente allontanati dal luogo del crimine imboccando via Carmine, ma accortisi della presenza del Maiuri Pietro e del Marino Giovanni, avevano ricaricato le armi e raggiunta la vicina via Puccio avevano aperto il fuoco colpendo mortalmente sia il Marino Giovanni, che si era abbattuto esanime all'angolo fra le due strade predette, che il Maiuri il quale era caduto all'angolo tra via Puccio e via Misericordia. Gli stessi verbalizzanti, premesso che il triplice omicidio di cui sopra doveva essere inquadrato nella cruenta lotta scatenatasi fra le opposte cosche mafiose che da lungo tempo imperversavano sul territorio corleonese dopo la uccisione di Navarra Michele ed in particolare tra gli aggregati delinquenziali facenti capo rispettivamente a Governali Antonino ed a Leggio Luciano, indicavano in quest'ultimo il promotore e l'organizzatore dell'eccidio e prospettavano una minuziosa ricostruzione degli avvenimenti secondo la quale Ruffino Giuseppe, gregario fidato del Leggio ed esperto tiratore, affiancato da Provenzano Bernardo, da Riina Giacomo e da Provenzano Giovanni, si era appostato nel cortile Trumbaduri Secondo ed aveva fatto fuoco sul Marino Marco uccidendolo e ferendo accidentalmente anche la piccola Cutrona Maria; il Leggio Luciano, invece, affiancato da Leggio Leoluca, si era appostato tra gli edifici di

. / ..

- 37 -

via Umberto I° armato di pistola per fare fuoco sul Marino Giovanni e sul Maiuri Pietro, ma i colpi da lui esplosi erano andati a vuoto sicchè i predetti avevano potuto darsi alla fuga rimanendo però vittime dell'altro gruppo di aggressori.

Continuando nell'esposizione degli avvenimenti secondo lo ordine cronologico in cui si erano svolti veniva altresì riferito, col menzionato rapporto, che Maiuri Giovanni ed Antonino, sii dell'ucciso Maiuri Pietro, avendo appreso dalla voce pubblica che il nipote era rimasto vittima di un attentato, si erano armati di fucile da caccia e di pistola e si erano portati sulla strada imbattendosi nel Ruffino che, ormai liberatosi dell'arma omicida presso qualche amico compiacente, si era dato alla fuga lungo una gradinata fiancheggiante largo S. Rocco, nei cui pressi era l'abitazione dei Maiuri, inseguito da costoro che avevano iniziato a sparare contro di lui e contro Provensano Bernardo che si era diretto verso la stessa zona; quest'ultimo, attinto da un colpo, era caduto per terra a causa della ferita riportata mentre il Ruffino era riuscito a sottrarsi all'aggressione rifugiandosi nel negozio di carte Santacolomba Francesco in direzione del quale i due Maiuri avevano continuato indiscriminatamente a sparare ferendo la moglie del Santacolomba, a nome Guastella Anna, la di lui figlia Anna Maria e tale Panzarola Antonina.

In esito alle indagini svolte per i fatti innanzi esposti, i verbalizzanti denunciavano Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Riina Giacomo, Leggio Leocuca, Provensano Bernardo e Provensano

. / ..

- 38 -

Giovanni quali responsabili del triplice omicidio di Marino Marco, di Marino Giovanni e di Maiuri Pietro, del tentato omicidio di Cutrona Rosa e delle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi; denunciavano inoltre Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni quali responsabili di tentato omicidio in persona di Ruffino Giuseppe, di Provensano Bernardo, di Provensano Giovanni, di Pansarella Antonina, di Guastella Anna e di Santacolomba Anna Maria.

Con successivo rapporto del 12.11.1959 la Compagnia dei carabinieri di Corleone riferiva alla stessa autorità giudiziaria di aver appreso, attraverso fonti confidenziali, che alla consumazione del triplice omicidio avevano attivamente partecipato anche Mangiameli Antonino, Riina Salvatore fu Giovanni e Provensano Salvatore di Salvatore.

Secondo il menzionato rapporto le indagini intese ad accertare le cause del conflitto a fuoco avevano messo in evidenza che la sera del 6.9.1958 i gruppi mafiosi facenti capo rispettivamente a Governali Antonino ed a Leggio Luciano si erano incontrati in un locale appartenente a Vintaloro Angelo per tentare una riconciliazione e fondersi in un unico gruppo avente un capo comune. Essendo fallite le trattative per un insanabile disaccordo sulla scelta del capo, il Leggio Luciano ed i suoi gregari avevano deciso di passare subito alla rappresaglia ed in attuazione di questo disegno avevano soppresso il Marino Marco, il Marino Giovanni ed il Maiuri Pietro.

. / ..

- 39 -

Sempre secondo l'opinione dei verbalizzanti, al fragore prodotto dagli spari era accorse sul luogo del conflitto il Governali Antonino seguito da Provenzano Salvatore e da Mangianeli Antonino che si erano appostati nella zona, mentre il Governali si era recato nelle abitazioni di Maiuri Giovanni e di Maiuri Antonino per renderli edotti dell'uccisione del nipote Pietro ed invitarli ad uscire. Costoro, aderendo a tale sollecitazione, si erano portati, armati, sulla strada e imbattutisi in Provenzano Bernardo e Ruffino Giuseppe avevano aperto il fuoco contro di essi ferendo soltanto il primo giacchè il secondo era riuscito a ripararsi, incoltato, nel negozio del Santacolumba.

Aggiungevano i verbalizzanti che al termine della sparatoria il Ruffino, con l'evidente scopo di crearsi un alibi, si era premurato di prestare soccorso al Provenzano allontanandosi però, subito dopo, dal luogo del delitto.

Nel corso delle indagini di polizia giudiziaria venivano esaminati numerosi testi e venivano interrogati i presunti autori dei fatti criminosi.

Femilia Paola, madre degli uccisi Marino Marco e Giovanni, dichiarava di non avere sospetti in ordine agli autori ed alla causale del delitto ed aggiungeva che i suoi figli erano stati intimi amici di Maiuri Pietro.

Piranio Giovanni e Cutrona Tommaso deponavano sul ferimento della piccola Cutrona Maria verificatosi nel corso della sparatoria di cui era stato vittima Marino Marco.

• / ..

- 40 -

Pipitone Francesco riferiva di aver visto passare dinanzi alla sua bottega, sita in via Lombardia n. 6, verso le ore 21 del 6.9.1958, Leggio Leoluca, solo, diretto verso piazza Sovrana.

Santacolomba Francesco dichiarava che verso le ore 20,20 aveva visto cadere sulla strada un giovane, attinto da un colpo di fucile sparato dal bastione sovrastante la via Bentivegna; che, rifugiatosi con i familiari nel retrobottega, aveva visto entrare nel proprio negozio un uomo alto circa m. 1,70, con baffi, mentre diversi colpi venivano esplosi in direzione del locale, per cui erano rimaste ferite la moglie e la figlia; che l'uomo non era potuto entrare nel retrobottega avendo egli tempestivamente chiuso la porta di accesso.

Spinello Giuseppe, carabiniere, riferiva di aver visto Provenzano Giovanni in preda alla disperazione mentre il fratello Bernardo veniva soccorso da altro militare.

Rigoglioso Giovanna, madre dei Provenzano, dichiarava che il giorno 6 settembre i figli erano rientrati dalla campagna verso l'abbrunire e Bernardo, consumata la cena, era uscito di casa per primo; che, trascorsa circa mezz'ora, aveva percepito colpi d'arma da fuoco e dopo pochi minuti, cioè dopo le ore 21, era stata avvertita da un ragazzo che Bernardo era stato trasportato all'ospedale; che, pertanto, era uscita in cerca di notizie l'altro figlio a nome Simone il quale, al suo ritorno, aveva riferito che era indispensabile trasportare il ferito a Palermo.

. / ..

- 41 -

Cortimiglia Vincenzo deponeva sull'intimità di Provenzano Bernardo con i Leggio ed in particolare con Leggio Vincenzo.

Guarnera Cosimo, carabiniere, riferiva che alle ore 20,45 aveva visto il Ruffino uscire dal negozio di Santacolomba.

Pennino Tommasa, moglie di Maiuri Antonino, dichiarava che il marito subito dopo gli spari, avendo appreso del ferimento del nipote Pietro, era uscito di casa ritornandovi poi per accompagnarla nell'abitazione del fratello Maiuri Ciro, padre del l'ucciso; che a tarda notte il marito era tornato da lei per dirle che si sarebbe recato a Palermo perchè si sentiva male; che non era in grado di chiarire se l'allontanamento del marito e dei cognati Vincenzo e Giovanni fosse stato determinato dallo scopo di vendicare la morte del nipote.

Parlato Giuseppina, convivente con Maiuri Giovanni, riferiva che anche quest'ultimo era uscito dalla propria abitazione subito dopo il fragore degli spari avendo saputo dell'uccisione del nipote, rientrando dopo circa mezz'ora per rilevarla ed accompagnarla dapprima in casa del fratello Vincenzo e quindi in casa del fratello Ciro; aggiungeva che da quel momento non aveva più visto nè il Maiuri Giovanni nè i di lui Fratelli Antonino e Vincenzo.

Provenzano Simone asseriva che il fratello Bernardo era uscito di casa prima che avesse avuto inizio il conflitto a fuoco e precisava di aver avuto notizia del suo ferimento da uno sconosciuto mentre si trovava nel cortile Vutera, prospiciente la sua abitazione.

• / ..

- 42 -

Pitarresi Onofrio, guardia rurale, riferiva di avere prestato soccorso a Provenzano Bernardo unitamente a Ruffino Giuseppe che, sudato in viso e sporco alle spalle, era sopraggiunto quando egli aveva già sollevato il ferito per deporlo in una macchina di passaggio; che rincasando dopo mezz'ora da tale episodio, aveva notato Provenzano Salvatore di Salvatore affacciato al balcone della propria abitazione; che alcuni giorni prima del 6 settembre aveva appreso che il Provenzano faceva parte di un gruppo mafioso.

Provenzano Salvatore fu Salvatore, padre dell'omonimo, dichiarava che verso le ore tre della notte tra il 6 ed il 7 settembre i carabinieri avevano ricercato il figlio il quale, però, si era reso irreperibile e tale era rimasto fino al Natale 1950, epoca in cui aveva fatto ritorno a casa riferendo di essere stato, nel frattempo, nascosto in campagna.

Mangiameli Giuseppina, moglie di Mangiameli Antonino, asseriva che il giorno 6 settembre, verso le ore 18, il marito l'aveva attesa all'arrivo della corriera da Palermo accompagnandola a casa donde, per quel giorno, non era più uscita.

Gli indiziati dei delitti in esame, interrogati dai carabinieri, protestavano la propria completa estraneità ai fatti che venivano loro contestati.

In particolare:

Leggio Leoluca assumeva che la sera del 6 settembre, verso le ore 20, dopo aver passeggiato per le strade di Corleone ove era stato notato da Vintaloro Calogero e dai componenti

. / ..

- 43 -

della famiglia Leone, si era recato presso la sala da barba di certo Pipitone Francesco ove aveva appreso, da alcune persone che correvano, che era stato ucciso Marino Marco; aggiungeva che vicino alla sala da barba si trovava certo Reina Giovanni e precisava di essere rincasato verso le ore 21-21,30 dopo essersi trattenuto in piazza Soprana.

Provensano Bernardo, interrogato nel corso della breve degenza nell'ospedale di Corleone, dichiarava che uscito da casa verso le ore 20 per fare una passeggiata era rimasto ferito ad opera di persona a lui sconosciuta. Sottoposto a nuovo interrogatorio il giorno successivo, nell'ospedale di Palermo, riferiva che la sera del 6 settembre, dopo aver consumato la cena insieme con la madre e con i fratelli, era uscito verso le ore 20-20,30 per recarsi, da solo, ad assistere ad una proiezione cinematografica quando, percorsi circa trecento metri, era stato ferito da un colpo di arma da fuoco che gli aveva provocato la perdita immediata dei sensi sicchè non aveva avuto neppure la possibilità di rendersi conto di quanto era accaduto.

Provensano Giovanni, dopo aver riferito di aver trascorso la giornata del 6 settembre lavorando in campagna unitamente ai fratelli Bernardo e Simone fin quasi al tramonto, dichiarava che Bernardo era uscito di casa verso le ore 19,30-20 e che dopo circa mezz'ora un ragazzo aveva recato la notizia del suo ferimento; escludeva la partecipazione alla sparatoria deg sia propria che del fratello e precisava di aver avuto la pos-

. / ..

- 44 -

sibilità di vedere quest'ultimo soltanto nell'ospedale di Corleone donde egli stesso l'aveva accompagnato a quello di Palermo; dichiarava, infine, di non aver chiesto al fratello né il nome del feritore né altri particolari.

Provanzano Salvatore di Salvatore, in contrasto con quanto aveva riferito il padre, assumeva che la sera del 6 settembre mentre si trovava nel cortile Vutera, aveva udito colpi di arma da fuoco che lo avevano indotto a rincasare immediatamente; che avendo udito altri colpi, si era affacciato al balcone ed aveva appreso da alcuni passanti che erano state uccise varie persone; che aveva trascorso la notte in casa uscendone verso le ore 4 per recarsi in campagna a lavorare; negava di essere stato ricercato dai carabinieri i quali non avrebbero avuto motivo alcuno per fersarlo non avendo egli partecipato alla sparatoria e giustificava il proprio allontanamento da Corleone asserendo di essersi recato, in cerca di lavoro, a Firenze ove aveva prestato la propria attività di manovale presso una ditta imprecisata alloggiando in un albergo di cui non ricordava il nome.

Maiuri Giovanni dichiarava che la sera del 6 settembre, dopo aver ricevuto il cambio da parte della propria anante Parlatto Giuseppina nel servizio di gestione del distributore di carburanti di cui era titolare, si era recato alla propria abitazione ove, mentre assisteva ad un programma televisivo, aveva avuto sentore dell'accorrere di numerose persone; che, portatosi sulla strada e chieste notizie, aveva appreso che il nipote Fig

• / ••

- 45 -

tre era rimasto ferito per cui, prostrato dalla notizia era rientrato in casa e si era messo a letto non uscendo neppure l'indomani; che la sera del 7 settembre i carabinieri che lo avevano ricercato presso la sua abitazione non lo avevano rinvenuto perchè si era nascosto sotto il letto avendo appreso dai giornali di essere ricercato; ammetteva di possedere un fucile da caccia inutilizzato da due mesi ed una pistola Smith cal.32 che aveva consegnato al cognato con l'incarico di venderla.

In sede di istruzione giudiziale gli imputati Leggio Leoluca, Provensano Bernardo, Provensano Giovanni e Maiuri Giovanni confermavano sostanzialmente gli interrogatori precedentemente resi. Leggio Leoluca, inoltre, indicava altri testimoni a disculpa ed il Maiuri Giovanni giustificava il fatto di non essere più uscito di casa e di essersi nascosto sotto il letto allorché i carabinieri si erano recati alla sua abitazione per procedere al suo fermo, adducendo di aver avuto paura di rappresaglie da parte di malintenzionati dato che vantava crediti per circa due milioni, sicchè aveva ritenuto che i carabinieri fossero in realtà furfanti travestiti.

L'imputato Maiuri Antonino, tratto in arresto durante la fase istruttoria, protestava la propria innocenza assumendo che la sera del 6 settembre si era trattenuto in casa fino a quando si era sparsa la notizia dell'avvenuto conflitto a fuoco.

Durante la predetta fase istruttoria venivano nuovamente escussi i testimoni già esaminati in sede di indagini di polizia nonché quelli indicati a discarico da ciascun prevenuto.

. / ..

- 46 -

Provensano Simone, Provensano Giovanni e Rigoglioso Giovanna, rispettivamente fratelli e madre di Provensano Bernardo confermavano che quest'ultimo era uscito di casa mezz'ora prima dei fratelli; Maiuri Ciro, padre dell'ucciso Pietro, rendeva noto che dei suoi quattro fratelli soltanto Biagio si era recato a rendergli visita di condoglianze, mentre gli altri se ne erano astenuti evidentemente perchè prasi da paura; Provensano Bernardo, inteso come parte offesa, si riportava ai propri interrogatori; Pipitone Francesco confermava di aver visto Leggio Leoluca passare dinanzi al suo negozio diretto verso piazza Soprana; Cortimiglia Vincenzo deponeva ancora una volta sui rapporti di amicizia tra Provensano Bernardo ed i Leggio.

Pirrone Pellegrino, Albanese Antonio, Pirrone Vincenzo e Vintaloro Assunta riferivano che, sentiti gli spari, il Maiuri Antonino aveva loro chiesto che cosa fosse successo e dichiaravano che tutti avevano ritenuto che i rumori percepiti fossero stati provocati da fuochi d'artificio esplosi per la ricorrenza religiosa che quella sera veniva festeggiata.

Patella Domenico dichiarava di aver visto, in ora imprecisata, il Leggio Leoluca avvicinarsi al suo negozio ove era rimasto seduto accanto a lui fino a quando il figlio Patella Giuseppe, sopraggiunto di corsa, aveva narrato che vi era stata una sparatoria nelle vicinanze della casa della sua maestra a nome Galiano; Patella Giuseppe e Biondo Rosalia, moglie di Patella Domenico, rendevano dichiarazioni conformi.

Riina Giovanni dopo aver riferito di aver incontrato, la s^g

• / ..

- 47 -

ra del 6 settembre, il Leggio Leoluca in piazza Vasi e di aver scambiato con lui qualche parola, precisava di aver inteso gli spari nel momento in cui, allontanandosi dal Leggio, aveva percorso circa cento-centocinquanta metri.

Carella Maria Antonia assumeva di aver visto lo stesso Leggio Leoluca, in ora imprecisata della sera suddetta, entrare ed uscire più volte dalla sua abitazione e di non aver percepito gli spari.

Puleo Sebastiano e la moglie Patti Maria riferivano che verso le ore 20,30 del 6 settembre avevano ricevuto la visita nella propria abitazione, in Palermo, di Riina Giacomo e dei suoi familiari e dichiaravano di ricordare esattamente la data perchè quella stessa sera avevano letto sul giornale "L'ora" la notizia del triplice omicidio consumato in Corleone. Riccobono Giuseppe, cognato di Puleo Sebastiano, confermava la circostanza riferendo che la sera predetta, rientrato a casa, vi aveva trovato il Riina Giacomo che, accompagnato dalla moglie e da una bambina, rendeva visita al suocero Puleo Salvatore gravemente ammalato e precisava che l'indomani aveva appreso dal giornale la notizia del triplice omicidio.

Paternostro Giuseppa, Paternostro Bernarda e Ficcone Isabella concordemente dichiaravano di aver visto Provensano Giovanni, quando erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco, sostare davanti alla sua abitazione.

Riina Bernardo, Grizzaffi Giovanni e Provensano Salvatore deponavano di aver incontrato Provensano Bernardo, col qua-

. / ..

- 48 -

le avevano anche scambiato qualche parola, nel cortile Vutera e precisavano che allontanatisi da lui e fatti pochi passi avevano udito la sparatoria svolgentesi a circa 200 metri di distanza.

Gambino Salvatore e Cammarata Bernardo riferivano di aver visto, nella via Bentivegna, Ruffino Giuseppe con il quale avevano scambiato il saluto e qualche parola ed assumevano che, dopo pochi minuti, avevano percepito il rumore di spari provenienti da lontano.

Venivano anche sentiti, in qualità di testi, i medici Binetti Carmelo, Biondi Luigi, Gentile Francesco, Smerio Guido e Sciortino Giovanni Battista i quali dichiaravano che Luciano Leggio dal 1956 era affetto da morbo di Pot per cui era stato portatore di vari busti gessati; che dopo l'applicazione del terzo busto, avvenuta il 1° luglio 1958, egli era in grado di camminare con una certa speditezza; che nel novembre 1958 il Leggio si era sottoposto a due radiografie e non era, in quella circostanza, portatore di busto gessato, sicché la sua andatura non era molto spedita; che tuttavia, il sanitario che l'aveva visitato aveva potuto notare che il Leggio aveva portato il busto di gesso fino a poco tempo prima.

Guastella Anna, Cutrone Maria, Santacolomba Anna Maria e Panzarella Marianna, sottoposte a perizia medico-legale, vengono dichiarate guarite nel termine di un mese da lesioni riportate a seguito di colpi di arma da fuoco a mitraglia.

Provenzano Bernardo veniva dichiarato guarito nei termi

• / ..

- 49 -

ne di diciassette giorni da lesione cagionata da pallettone al la testa con direzione dall'indietro in avanti.

Procedutosi ad autopsia dei cadaveri di Marino Marco, ~~Mari~~ no Giovanni e Maiuri Pietro, i periti settori accertavano che il primo era stato ucciso da un colpo di fucile, probabilmente cal.16, caricato a "luparini", il secondo da tre colpi di fucile cal.16 caricati a "luparini", esplosi a distanze varie, ed il terzo da un colpo di fucile avente le caratteristiche sopra menzionate e da due o più colpi di armi corte, una delle quali di cal.35.

Sulla scorta delle predette risultanze la Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria - con sentenza del 14 luglio 1960 proscioglieva tutti gli imputati.

In data 12.1.1965 il detenuto Raia Luciano rendeva le dichiarazioni di cui già si è fatto cenno a proposito dell'omicidio in persona di Splendido Claudio e, con riferimento agli episodi delittuosi in esame, così testualmente si esprimeva: "Vincenzo e Francesco Spatafora possono fornire notizie circa il triplice omicidio di via Fuccio in Corleone perchè gli esecutori uscirono dalla loro casa proprio poco prima che si verificasse il delitto.

Dico ciò anche perchè mentre io ero detenuto unitamente a Francesco Spatafora, nella stessa cella, alle mie contestazioni lo Spatafora in un primo tempo mi scongiurò di non parlare della cosa e poi mi disse che se ne fosse andato di mezzo lui avrebbe spifferato ogni cosa. Maggiori particolari possono essere

. / ..

- 50 -

forniti dalla guardia di P.S. Gennasio, già in servizio a Corleone e che abitava nei pressi della via Puccio; dalla voce pubblica corrente in Corleone ho appreso che immediatamente dopo la consumazione del triplice omicidio Vincenzo Spatafora, dall'interno della sua abitazione, buttò sulla strada delle armi, dopo che gli esecutori materiali erano fuggiti attraverso la porta della sua abitazione."

Le dichiarazioni del Reale Luciano davano ulteriore impulso alle indagini che venivano svolte direttamente dalla Procura della Repubblica con la collaborazione del Nucleo di Polizia Criminale di Palermo e, all'esito di esse, il giudice istruttore, con ordinanza del 17.6.1966, disponeva la riapertura della formale istruzione in ordine ai delitti sopra specificati.

Si procedeva quindi, per il triplice omicidio in persona di Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro e per il ferimento di Cutrona Maria, contro Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Leoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio Francesco Paolo, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Cammarata Francesco, Di Carlo Leoluca, Leggio Giuseppe, Pomara Vincenzo, Maratore Bernardo, Gennaro Filippo, Mancuso Giovanni ed altri rimasti ignoti; si procedeva, inoltre, per il duplice tentato omicidio in danno di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo e per il ferimento di Santacolomba Anna

. / ..

- 51 -

Maria, Guastella Anna e Pansarella Antonina, contro Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino ed altri individui rimasti sconosciuti.

Nel corso della istruzione giudiziale tutti gli imputati che potevano essere interrogati protestavano la propria innocenza.

Venivano esaminati numerosi testimoni fra i quali rendevano deposizioni di particolare rilievo Lanza Biagia, Traina Pietro, Ciraulo Antonino, Manzella Salvatore, Traina Maria, Vallone Rosa, Traina Francesco, Tinnirello Ciro, Traina Anna, Lo Cascio Carmelo, Lo Sciuto Angela, Di Noto Mario, Pitarresi Onofrio, Strega Giovanni, Pomilla Paolo e Oliveri Rosa.

Lanza Biagia, moglie di Raia Luciano, in ordine al triplice omicidio in esame, riferiva di aver sentito dire che autori di esso erano stati gli appartenenti alla banda di Leggio Luciano, tra i quali Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provensano Bernardo; precisava che i malfattori, consumato il delitto, si erano in un primo tempo rifugiati in casa di Spatafora Vincenzo ma essendone stati scacciati si erano poi diretti verso una oreficeria trovando, infine, rifugio in una profumeria appartenente a certo Santacolomba, sita di fronte all'oreficeria stessa. Invitata a sottoscrivere il verbale di interrogatorio la teste si rifiutava asserendo di aver paura che gli amici dei malfattori che si trovavano ancora in libertà uccidessero i suoi figli. Nuovamente interrogata dal giudice istruttore, la Lanza Biagia confermava le dichiarazioni già rese insistendo nell'asserire che quanto aveva riferito l'aveva appreso dalla voce pubblica

. / ..

- 52 -

e dichiarava che in paese insistentemente venivano fatti i nomi di Luciano Leggio, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo e di molti altri quali autori del triplice omicidio aggiungendo di aver appreso da molti di coloro che si erano recati a porgere le condoglianze alla madre dei fratelli Marino, uccisi nel conflitto, che questa aveva inveito contro Leggio Luciano ed i suoi gregari chiamandoli assassini dei figli.

Traina Pietro, in sede di istruzione sommaria, così testualmente si esprimeva: "Negli anni precedenti al 1958, la malavita del Corleonese era dominata dal dott. Navarra, da Leggio Luciano, da Governali e dai fratelli Gennaro, detti Spatafora dei quali l'esponente principale era Gennaro Filippo.

Per divergenze insorte tra il gruppo Navarra e Leggio Luciano, la cosca si divise in due fazioni: Navarriani e Liggiani; a quest'ultimo, si aggregò anche Gennaro Filippo, mentre col Navarra rimase Governale, Trumbaturi, Strevia Francesco Paolo, Maiuri Pietro (figlio), Briganti Salvatore ed altri giovani dei quali, dato il tempo trascorso, non ricordo il nome. Al Leggio Luciano si aggregarono, oltre ai fratelli Gennaro, Cammarata Francesco, detto "violino", Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, i fratelli Provensano, Leggio Francesco, Vincenzo, Giuseppe, Francesco Paolo, Salvatore ed altri componenti della stessa famiglia detti "Fria", Pasqua Giovanni ed i fratelli Mancuso Marcello, Antonino, Antonio e Giuseppe. Questi ultimi intimi amici dei fratelli Gennaro. Nel luglio del 1958, a seguito dei dissapori tra il

. / ..

- 53 -

Navarra ed il Leggio, culminati - come ho detto - nella scissione della cosca in due fazioni, il Leggio subì un attentato a Pignano di Scala da elementi della banda Navarra, tra i quali c'erano Maiuri Pietro, i fratelli Marino Marco e Giovanni, ai quali si appostarono per due giorni nella pagliara di Vintaloro Angelo, in attesa del momento opportuno per uccidere Leggio Luciano. L'attentato però fallì, sebbene il Leggio fosse rimasto leggermente ferito. L'episodio criminoso ebbe origine anche dal forte risentimento nutrito da Leggio Luciano contro Vintaloro Angelo, per avere quest'ultimo acquistato del terreno su cui aveva delle pretese lo stesso Leggio. Il Vintaloro, infatti, ebbe a subire diversi soprusi e gravi danneggiamenti da parte del Leggio e dei suoi accoliti (tra l'altro vennero sfondate le botti della cantina di Vintaloro). Il predetto Vintaloro si rivolse al dott. Navarra perché convincesse o dissuadesse il Luciano Leggio dalle sue continue vessazioni, ma questi rispose al dottore con frasi molto irrispettose che, nell'ambiente mafioso, costituiscono addirittura offese mortali. A distanza di un mese circa dall'attentato subito dal Leggio, questi ed i suoi accoliti tesero un agguato al dott. Navarra, che ebbe pieno successo. Infatti il Navarra venne assassinato insieme al dott. Russo che si trovava nella stessa auto, in contrada "Mbriaca", agro di Corleone.

Il 6.9.1958, i principali esponenti delle due cosche mafiose si riunirono in una pagliarola verso "Santa Lena". Da una parte, per il gruppo Navarra, erano Streva Francesco Paolo, Go

. / ..

- 54 -

vernale Antonino; dall'altra, Leggio Luciano, Ruffino, qualche altro. I gregari delle due bande erano scaglionati nelle vicinanze; gli esponenti navarriani tentarono un accordo con Leggio Luciano, dicendo che ormai il conto era stato pareggiato: infatti l'attentato subito dal Leggio era stato da questi vendicato con l'uccisione del Navarra, mandante appunto dell'attentato. Il Leggio però disse che nessun accordo era possibile se prima non fossero stati uccisi tutti coloro che avevano partecipato al suo attentato e, quindi, i fratelli Marino ed il Maiuri Pietro non solo, ma prima avrebbero dovuti essere eliminati tutti i navarriani di "sicura fede". A questo punto la riunione venne interrotta e Strega Francesco Paolo e Governale, usciti, prevedendo che sarebbe subito scoppiato un violento conflitto a fuoco, invitarono le persone che si trovavano sulla strada ad entrarsene in casa. Infatti, immediatamente, ebbe inizio una tremenda sparatoria e, da quello che io appresi dai miei familiari (che abitavano nelle immediate vicinanze del luogo della sparatoria, in via Maiuri) e da altri compaesani, rimasero uccisi i fratelli Marino e Maiuri Pietro. Ad uccidere i tre sono stati Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore, ed alcuni dei Leggio, detti "Priia". Nel corso della sparatoria il Ruffino ed uno dei Provenzano, dopo aver sparato sui Marino e sul Maiuri, vennero attaccati da alcuni navarriani e si diedero alla fuga, fino a raggiungere corso Bentivegna, inseguiti dai colpi sparati dal bastione da uno degli zii del Maiuri Pietro, anch'egli un Maiuri (non ne ricordo il nome) e da qualche altro navarriano. Pare

. / ..

- 55 -

che il Raffino scappando per corso Bentivegna, abbia incontrato qualcuno delle forze dell'ordine, gli abbia detto che sparavano in una certa direzione e così poté fuggire.

Il Governale, tra le altre persone che invitò a ritirarsi, invitò anche mio figlio Francesco.

Dopo poco tempo stufe e intorrito per la situazione insostenibile che si creò in Corleone, dov'era praticamente impossibile vivere in pace e senza pericolo di vita, decisi di allontanarmi con tutta la famiglia. Aggiungo che sia i liggiari che i navarriani si andavano riunendo in tutti gli angoli delle vie del paese e ciò rappresentava un pericolo permanente per la vita di tutti. Infine, e questa fu la cosa che maggiormente mi costrinse ad abbandonare il mio paese, avevo fatto un patto con Gennaro Filippo il quale mi diede un appezzamento di terreno e dei bovini, per modo che io avrei dovuto lavorare insieme ai miei figli e poi, a fine anno, avremmo dovuto dividere il guadagno. Se nonchè, anche quando le annate erano magre il Gennaro, avvalendosi della sua autorità di mafioso, mi costringeva a corrispondergli la metà del guadagno che, in ipotesi, avremmo dovuto ricavare. Il fatto è che il Gennaro sapeva benissimo che io non avevo ricavato nulla, ma ci avevo rimesso tutto il lavoro di un anno, ma nonostante ciò, pretese ed ottenne il versamento della quota da lui stesso stabilita. Quando io, non potendone più, decisi di lasciare Corleone, il Gennaro fece stimare le bestie da persona di sua fiducia e le fece vendere; si trattò di una vendita apparente, con lo scopo di trattenere egli solo gli animali,

. / ..

- 56 -

mentre secondo i patti, avremmo dovuto dividere a metà il ricavato della vendita. Per colmo, a conteggi fatti (naturalmente si trattò di conti addomesticati a vantaggio del Gennaro), io risultai addirittura debitore di £.65.000: esasperato, come ho detto, mi trasferii a Torino ove oggi vivo tranquillo e sereno col ricavato del mio lavoro e di quello dei miei figli."

Lo stesso Traina Pietro, interrogato dal giudice istruttore, presente il sostituto procuratore che in precedenza aveva raccolto la deposizione sopra integralmente riportata, così si esprimeva: "Confermo interamente la dichiarazione resa al sostituto procuratore della Repubblica, di cui ricevo lettura. Sono perfettamente consapevole della gravità e della importanza delle affermazioni che faccio però in esse insisto nella piena coscienza di dire la verità o meglio di riferire la verità. In altri termini tutto ciò che ho dichiarato sulle vicende delittuose del Corleonesi e sulle attività di numerosi mafiosi, dal dott. Navarra a Luciano Leggio, dai fratelli Mancuso Marcello ai Leggio Friia e tanti altri ancora era ed è di dominio pubblico a Corleone e non vi è cittadino che non ne possa parlare così come ne ho parlato io. Si tratta infatti di episodi e personaggi oggetto di continue conversazioni e commenti fatti in ogni ambiente, naturalmente con la dovuta cautela perchè in quei tempi chi mostrava soverchia curiosità o interessi per queste vicende, rischiava la vita.

Certamente, se fossi stato interrogato diversi anni fa, non mi sarei mai sognato di dichiarare quello che ho dichiarato, per

• / ••

- 57 -

chè avrei avuto la certezza di venire presto raggiunto dalla mano di qualche assassino. Corlecne infatti - ciò è notorio - viveva sotto l'incubo opprimente dei gruppi mafiosi che prima uniti e poi in lotta, terrorizzavano letteralmente tutto il paese.

Quanto ai fratelli Mancuso Marcello desidero aggiungere quanto segue: verso il 1964 insieme con "Binno" Raia (successivamente scomparsa dalla circolazione) e "Ciccu u scarparu" ero affittuario di un terreno in località "Donnagacomo" appartenente alla famiglia dei Mangiameli (una figlia è sposata con Carlo De Cordova). I Mangiameli in quel periodo più o meno decisero di vendere e ci passarono la preferenza però, dato il prezzo, noi non potevamo fare nulla.

Si fecero avanti allora i Mancuso Marcello i quali, in diverse riprese, riuscirono ad acquistare tutto il fondo; senonchè appena acquistarono il primo appezzamento, ci intimarono di lasciare libero o meglio ci intimarono di non tenere animali. In queste condizioni, non potendo allevare animali di alcun genere io e gli altri fummo costretti o meglio fui costretto a rinunciare a quell'affitto.

Presetto che Ciccu u scarparu aveva già preso in affitto un altro terreno a Piano di Scala. In questa vicenda si inserì il campiere dei Mangiameli, a nome Pannino Carmine, il quale sfruttò a vantaggio suo e del cognato Mancuso Marcello Antonio la situazione, in danno naturalmente dei Mangiameli.

Il teste continuava la propria deposizione riferendo sui rap-

• / ..

- 58 -

porti intercorsi con Gennaro Filippo di cui, al fine di evitare ripetizioni espositive, sarà fatto cenno allorché si esporranno le circostanze afferenti il delitto di violenza privata contestata a Gennaro Filippo in danno del Traina medesimo.

Il teste Ciraulo Antonino, interrogato in sede di istruzione sommaria il 4.3.1966 in Torino, dopo aver dichiarato di essersi trasferito in quest'ultima città da circa due anni e mezzo e di avere abitato in Corleone, sino al 1961, con la madre in via Discesa Caddo n.36, rendeva le seguenti dichiarazioni: "Prima che avesse inizio la catena di omicidi, in Corleone il capo riconosciuto ed incontrastato della malavita era il dott. Navarra. In seguito a disaccordi insorti tra Vintaloro Angelo e Luciano Leggio, il primo venne sottoposto dal Leggio a tutta una serie di gravi danneggiamenti perchè il Vintaloro aveva acquistato del terreno che avrebbe invece voluto il Leggio stesso. Il Vintaloro, stanco delle vessazioni continue, si rivolse al dott. Navarra perchè intervenisse presso il Leggio e lo convincesse a lasciarlo in pace. Il Leggio, però, anzichè aderire alle richieste di quello che sino ad allora aveva riconosciuto come capo, non solo si ribellò, ma rispose in modo estremamente irrispettoso ed offensivo. Da parte del Navarra e del suo gruppo si decise allora di sopprimere il Leggio e così venne organizzato un attentato a Piano di Scala, attentato però che andò a vuoto e nel corso del quale il Leggio rimase leggermente ferito. Costui prese la ferma determinazione di vendicarsi ed infatti il dott. Navarra venne assassinato con il dott. Russo po-

. / ..

- 59 -

co meno di un mese dopo l'attentato di Piano di Scala. La voce pubblica indica quali aggressori del Leggio a Piano di Scala i fratelli Giovanni e Marco Marino, Pietro Maiuri, Governale Briganti ed altri, tra cui Mangiameli Antonino. Gli uomini, a quanto si diceva, rimasero due giorni in agguato nella pagliera di Vintaloro Angelo, in attesa del momento propizio. Come ho detto l'agguato non ebbe l'esito sperato dal Navarra ed ebbe, come conseguenza immediata, l'assassinio di costui.

Dopo l'assassinio del dott. Navarra ebbi modo di notare un continuo andirivieni dalla casa di Maiuri Antonino, di Briganti Salvatore, Pomilla Biagio, Mangiameli Antonino, Strega Francesco Paolo, Di Puma Biagio, Ferrara Pietro di Innocenzo, i fratelli Marco e Giovanni Marino e Governali Antonino. Evidentemente avevano i loro scopi. La sera del 6.9.1958 si è verificata una sparatoria tra i due gruppi nel corso della quale rimanevano uccisi i fratelli Marino e Maiuri Pietro. Tutto il paese diceva che alla sparatoria avevano partecipato Strega Francesco Paolo, Di Puma Biagio, Mangiameli Antonino, Briganti Salvatore, Pomilla Biagio, Ferrara Pietro di Innocenzo, Governale Antonino, Mancuso Francesco, Riina Giacomo, Bagarella Calogero, Ruffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Provenzano Giovanni, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Salvatore, Leggio Leoluca ed altri. Uno dei Provenzano rimase ferito.

Il giorno in cui vennero uccisi Cortimiglia Vincenzo ed uno dei Provenzano io ero a letto ammalato. Anche questo grave episodio venne attribuito ad uno scontro a fuoco tra "Liggiani" e "Navar

. / ..

- 60 -

riani".

Circa la scomparsa di Governale, Trumbaturi, Dele Giovanni e Listi Vincenzo, posso dire che autori della loro scomparsa erano stati Leggio e compagni.

Circa il triplice omicidio in contrada "Pirrello", posso dire che la voce pubblica, concordemente, indicava quali autori i componenti la banda Leggio; in particolare si diceva che vi avessero partecipato i "Friia" ed altri della stessa banda".

Manzella Salvatore, interrogato dal magistrato inquirente, in Torino, dopo aver precisato di essersi colà trasferito dal dicembre 1959, riferiva che la sera del 6.9.1958 si trovava nella propria abitazione, ubicata in luogo piuttosto lontano da quello in cui era stato consumato il triplice omicidio dei Fratelli Marino e di Maiuri; dichiarava altresì di aver appreso dalla voce pubblica che lo scontro a fuoco si era verificato per la lotta fra due gruppi mafiosi contendenti, facenti capo rispettivamente a Leggio Luciano ed ai "successori" del dott. Navarra e precisamente a Governale, detto "Puncidda" ed a Strega Francesco Paolo, e che erano stati indicati quali partecipanti alla sparatoria, oltre gli uccisi, anche Maiuri Antonino detto "Renè", Bagarella Calogero, Briganti Salvatore, Riina Salvatore, Casarata Francesco, Vintabro Angelo, Ruffino Giuseppe, i Leggio "Friia" ed altri di cui non ricordava i nomi.

Dinanzi al giudice istruttore il Manzella Salvatore rendeva deposizione del tutto conforme.

Traina Maria, interrogata in Torino dal sostituto procura

• / ..

- 61 -

tore della Repubblica e successivamente dal giudice istruttore, dopo aver preteso che sin quasi all'età di quattordici anni aveva abitato in Corleone con la propria famiglia, asseriva che la sera del 6.9.1958, all'imbrunire, stava avviandosi in compagnia di alcune coetanee verso la piazza principale del paese ove stava per avere inizio una manifestazione musicale in onore della Madonna della Catena quando, improvvisamente, aveva udito sparare sicchè, colta da paura, era ritornata precipitosamente a casa. Riferiva ancora la teste che dopo la sparatoria, parlando con i familiari e con altre persone, aveva appreso che vittime di essa erano stati i fratelli Marino e Maiuri Pietro e che tutti avevano indicato i componenti del gruppo che aveva ucciso il dott. Navarra quali autori degli omicidi, facendo in particolare ed insistentemente i nomi di Ruffino, del Leggio "Priia", di Bagarella, dei fratelli Provenzano e di altri.

Vallone Rosa, interrogata nella città di Torino dai predetti magistrati, preteso che fino all'agosto 1950 aveva risieduto in Corleone, nella via Maiuri, rendeva le dichiarazioni che di seguito testualmente si riportano: "La sera del 6.9.1958 mio figlio Francesco, ritiratosi dalla campagna, in attesa che io preparassi la cena, si recò dal barbiere. Mentre ero intenta a cucinare sentii numerosi spari e credendo che si trattasse di fuochi artificiali (era la ricorrenza della Madonna della Catena) mi feci sull'uscio per guardare ma, con mia sorpresa, vidi un fuggi-fuggi generale. Chiesi cosa fosse successo e mi dissero che era stato ucciso Marco Marino ed allora io, temendo per

. / ..

- 62 -

mio figlio Francesco, gli andai incontro ed infatti lo vidi che stava rientrando. Lo presi per un braccio e mi stavo dirigendo verso casa, quando vidi Governale, detto "Fucidda", che correva come un razzo e, non appena mi vide, mi disse: "vada, vada subito a casa, sono cose che non vi interessano" e proseguì. Io mi diressi, con mio figlio, velocemente a casa e mentre facevo la strada e sino a quando rientrai sentii sparare molte volte. Quando ritornò la calma, si cominciò a parlare dell'accaduto ed appresi così che erano rimasti uccisi i fratelli Marino e Maiuri Pietro; seppi anche che a sparare erano stati Ruffino Giuseppe, Bagarella, Riina Salvatore ed altri; seppi anche che era stata vista allontanarsi a tutta velocità la macchina di Leggio Luciano".

Traina Francesco così deponava:

"La sera del 6 settembre 1995, ritornato dalla campagna in Corleone, trovai mia madre che si accingeva a preparare la cena. Visto che c'era ancora tempo decisi di andare dal barbiere "Ciccio Paolo Cappotto" e così insieme al mio amico Ligotino Bernardo mi avviai verso il salone. Poco prima di arrivare al salone, cioè all'angolo di via Adriano Canzoneri, scorgemmo un gruppetto di uomini, tra i quali ricordo bene Governale, Streva, Maiuri Pietro, Marino Marco e Giovanni, Ferrara Pietro di Innocenzo. Sapendo di che gente si trattasse, invitai il mio amico ad affrettare il passo. Mi ero appena seduto dal barbiere, quando ho sentito un solo sparo; credetti che avessero avuto inizio i fuochi artificiali in onore della Madonna della Catena ma, subito dopo, il primo colpo venne seguito da numerosi altri che io con

. / ..

- 63 -

presi ed attribuiti a colpi di arma da fuoco. Immediatamente ho tagliato la corda diretto verso casa ed ho incontrato mia madre che mi veniva incontro per farmi rincasare. Prima di incontrare mia madre vidi Marino Giovanni fuggire per via Puccié in seguito da una macchina della quale non so precisare il tipo. Il Marino correva in direzione di Largo S. Rocco. Rientrai a casa con la mamma e sentii ancora sparare. Quando ritornò la calma, appresi che avevano ammazzato i fratelli Marino ed il Nauri Pietro. La voce pubblica indicava quali autori materiali delle uccisioni Ruffino Giuseppe, Nina Salvatore, Bagarella Calogero, e, come partecipanti alla sparatoria, i Leggio, intesi "Priia", i fratelli Provensano (uno di costoro rimase anche ferito) ed altri dei quali non ricordo i nomi.

Tinnirello Ciro, sottoposto ad interrogatorio nella città di Torino dichiarava: "Mi sono trasferito a Torino nel settembre del 1952. La sera del 6 settembre 1958 mi trovavo in casa quando ho sentito numerosi colpi di arma da fuoco. Subito mi rintanai in casa, preso dalla paura, e solo quando non sentii più sparare, uscii. Seppi così che erano state uccise tre persone a seguito di uno scontro tra i due gruppi dei "Liggiani" e dei "Navarriani". Dei due gruppi la voce popolare indicava quelli facenti parte Ruffino Giuseppe, i fratelli Provensano, i Leggio, intesi "Priia", Governale, inteso "Funciada" ed altri. Successivamente, nel 1961, venne ucciso Cortimiglia Vincenzo e Provensano (non ricordo il nome di battesimo). Anche questo fatto venne attribuito ai Liggiani ed in particolare a Bagarella Calogero

. / ..

- 64 -

ro, Riina Salvatore, Ruffino Giuseppe. La voce pubblica era concorde nell'indicare i predetti, così come ai Liggiani venne sempre attribuita la sparizione di Governale e di Trubaturi".

Al giudice istruttore aggiungeva: "Quanto ho riferito era oggetto di diffuse conversazioni e commenti in paese e tutti sarebbero in grado di parlarne come ne ho parlato io".

Traina Anna riferiva: "La sera del 6 settembre 1958 mi trovavo in casa a Corleone insieme a mia madre e ad altri familiari, precisamente nel negozietto di generi alimentari. Ad un certo momento ho sentito degli spari: credetti fossero fucili artificiali e mi affacciai sulla soglia, ma alcune persone che passavano correndo davanti al negozio mi dissero di rientrare subito, cosa che io feci immediatamente. Non ho riconosciuto nessuna delle predette persone. Dopo la sparatoria, parlando in casa con i miei e con altre persone, seppi che erano stati uccisi i fratelli Marino e Maiuri Pietro; seppi anche che mia madre era stata invitata a rientrare da Governale. La voce pubblica indicava, quali autori del triplice omicidio, Ruffino Giuseppe, Bagarella, i Loggio detti "Friia" ed altri.

Di questi io non conosco nessuno, tranne il Ruffino che conosco di vista perchè lo vedevo passare. Conoscevo anche di vista il Governale che era sempre seguito da un cane".

La teste, in sede di formale istruzione, dichiarava di non ricordare se dalla strada qualcuno e precisamente il Governale avesse invitato lei o la madre ed i fratelli a rientrare in casa e a non trattenersi sulla soglia dell'ingresso.

. / ..

- 65 -

Lo Cascio Carmelo, interrogato in Rosa dal sostituto procuratore inquirente, rendeva le seguenti dichiarazioni:

"Prima di trasferirmi in questa città, avevo un salone in Corleone, in società con Valone Giuseppe, sito nella via Umberto I di Corleone. Il pomeriggio del 6.9.1958 mi trovavo nel mio salone intento al lavoro, coadiuvato dal mio socio Valone Giuseppe. Il salone era pieno di gente ed io ora, dato il tempo trascorso, non ricordo chi c'era. Poco tempo prima della sparatoria, nelle vicinanze del mio salone sostavano, riuniti, Marino Giovanni e Marino Marco, Maiuri Pietro, Governale Antonio, Strega Francesco Paolo e qualche altro che non ricordo. Ad un tratto abbiamo sentito diversi spari; io mi sono affacciato ed in via Adriano Casoneri si sono visti, già uccisi, Maiuri Pietro e Marino Marco; i due vennero uccisi da Ruffino Giuseppe, Sagardi la Calogero e Provenzano Bernardo che ho visto fuggire precipitosamente per via Fuccio, in direzione di Largo S. Rocco. Al termine della sparatoria, ho visto passare la madre di Marino Marco, diretta verso l'ospedale, che gridava perché le avevano ucciso i figli. Dalla voce pubblica ho saputo che i morti erano tre e cioè il Maiuri Pietro ed i fratelli Marino; si è subito saputo che c'erano stati anche dei feriti, tra i quali una ragazzina, certa Cutrona, che stava seduta su di una sedia sulla soglia di casa.

Ho sentito pure di una macchina, con a bordo alcuni tra gli assassini, che aveva inseguito per un tratto Marino Giovanni, fino a raggiungerlo ed ucciderlo (infatti il Giovanni Marino fu

. / ..

- 66 -

ucciso per ultimo).

Ho saputo poi, dalla voce pubblica, che la sparatoria era avvenuta perchè i due gruppi mafiosi, uno facente capo a Luciano Leggio e l'altro ai "successori" del dr. Navarra, si erano riuniti per tentare un accordo e poichè tale accordo non era stato raggiunto, la riunione si era conclusa con il conflitto a fuoco di cui stiamo parlando.

"In paese, ricordo, si parlò di un attentato eseguito dagli affiliati al dr. Navarra contro Luciano Leggio, nel corso del quale quest'ultimo rimase ferito. A distanza di poco tempo venne ucciso il dr. Navarra e questo omicidio venne ritenuto da tutti come la pronta vendetta del Leggio Luciano che poi proseguì con gli altri omicidi in danno di "amici" del Navarra. Marino Giovanni non era mio cliente, ma si serviva del salone di certo Penilla, era morto, e che era adiacente al mio".

Interrogato dal giudice istruttore il Lo Cascio, dopo aver confermato le dichiarazioni innanzi riportate, così continuava: "Poco prima che si verificasse la nota sparatoria notai riuniti nelle vicinanze del mio salone in via Umberto I, i fratelli Marco e Giovanni Marino, Pietro Maiuri, Antonino Governali, Francesco Paolo Strega e qualche altro che non riesco a ricordare. Non sono in grado di precisare quanto tempo passò tra il momento in cui osservai le predette persone e quello in cui sentii gli spari; comunque si trattò di un tempo di durata abbastanza breve. Appena cessati gli spari - che durarono pochi minuti - si affacciò sulla porta del salone e vidi in via Adriano Cansoneri

. / ..

- 67 -

(traversa di via Umberto) a distanza di un centinaio di metri più o meno, due corpi distesi a terra privi di vita in cui riconobbi Pietro Maiuri e Marco Marino. Nel contempo mi accorsi che per via Fuccio, diretti verso Largo S. Rocco, fuggivano precipitosamente Giuseppe Ruffino, Calogero Bagarella e Provenzano Bernardo. Non vidi se gli stessi fossero armati o no. Dopo la sparatoria, nei giorni che seguirono, in paese si diceva insistentemente e da parte pressochè di tutti, che si era trattato di uno scontro tra la cosca mafiosa capeggiata da Luciano Leggio e quella già capeggiata da Michele Navarra, ucciso circa un mese prima, dopo che vanamente si era tentato di raggiungere un accordo. Si diceva pure che Giovanni Marino era stato ucciso da individui a bordo di una macchina. Anche in merito all'omicidio di Vincenzo Cortimiglia tutti in paese dicevano che lo stesso era stato affrontato da Giuseppe Ruffino, Calogero Bagarella, Salvatore Riina, da qualcuno dei Leggio denominati Friia, nonché da Provenzano Salvatore rimasto ucciso. Era notorio in paese che i predetti erano affiliati alla cosca di Luciano Leggio".

Lo Sciuto Angelo sia in fase di istruzione sommaria che in fase di istruzione formale riferiva che la sera del 6 settembre 1958, mentre rientrava nella propria abitazione, aveva percepito colpi di arma da fuoco che l'avevano indotto a ripararsi dietro un mucchio di pietre di una casa in costruzione; che, cessata la sparatoria, si era diretto verso la propria sartoria in prossimità della quale aveva scorto per terra una persona feri

• / ..

- 68 -

ta, circondata da carabinieri e da altri, che successivamente aveva appreso essere certo Provenzano; che dalla voce pubblica aveva appreso che Ruffino Giuseppe era uscito, al termine della sparatoria, dal negozio di Santacolomba ove si era rifugiato e che i partecipanti al conflitto appartenevano alle cosche mafiose imperanti in Corleone.

Di Noto Mario riferiva che la sera del 6 settembre 1958 aveva appreso dalla moglie che vi era stata una violenta sparatoria che aveva provocato più vittime; che l'indomani aveva appreso dalla voce pubblica che tali vittime erano state i fratelli Marino e Maiuri Pietro e che il conflitto a fuoco si era verificato tra i componenti delle due cosche mafiose capeggiate rispettivamente da Leggio Luciano e dai successori del dr. Navarra; che la stessa voce pubblica aveva indicato come partecipanti al conflitto Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Ruffino Giuseppe, i fratelli Provenzano, il gruppo dei Leggio detti Fria, Pasqua Giovanni ed altri facenti parte della cosca leggiana nonché Strega Francesco Paolo, Governali, Maiuri Pietro, i fratelli Marino ed altri facenti parte della cosca navarricana; che erano stati anche indicati quali corresponsabili, Riina Salvatore, Riina Gastano e Riina Giacomo.

Pitarresi Onofrio riferiva al sostituto procuratore della Repubblica procedente che la sera del 6 settembre 1958, unitamente al brigadiere della polizia stradale Zappalà, aveva prestato soccorso ad uno dei Provenzano che giaceva ferito, col volto ricoperto di sangue, sul tratto di strada compreso tra il negozio

• / ••

- 69 -

di Santacolumba e la sartoria di carto Sciuto; che, all'improvviso, era sopraggiunto Ruffino Giuseppe il quale aveva prestato soccorso al ferito allontanandosi poi subito dopo chiedendo agli astanti che cosa fosse successo; che rientrato nella propria abitazione verso le ore 20,45-21, era stato salutato da Provensano Salvatore che si trovava sul balcone della sua casa; che tale condotta del Provensano aveva destato la sua meraviglia in quanto mai, prima di quella sera, gli aveva rivolto il saluto; che più tardi aveva compreso i motivi che avevano indotto il Provensano a richiamare la sua attenzione circa la sua permanenza in casa perchè quest'ultimo aveva invocato la sua testimonianza per comprovare dinanzi ai carabinieri la sua estraneità alla sparatoria; che egli, interrogato dai carabinieri a sua volta, aveva confermato la circostanza, precisando però di aver visto il Provensano dopo circa un'ora dal momento in cui era terminato il conflitto a fuoco; che dopo il cruento episodio di cui sopra la voce popolare aveva attribuito la sparatoria alla lotta imperversante tra le cosche mafiose facenti capo rispettivamente a Luciano Leggio ed ai successori del dr. Navarra.

Tale deposizione veniva successivamente confermata dinanzi al giudice istruttore.

Strega Giovanna, moglie dell'ucciso Marino Marco, in sede di istruzione sommaria, rendeva le seguenti dichiarazioni: "La sera del 6 settembre 1958, all'imbrunire, mi trovavo all'interno della mia abitazione in via Cortile Trumbaturi e stavo accuden

. / ..

- 70 -

do al mio bambino, quando ho sentito degli spari. Poichè era la festa del Signore della Catena, credetti che gli spari fossero dovuti ai fuochi di artificio. Messo il bambino a letto, mi affacciai sulla via Adriano Canzoneri ed allora mi accorsi, tra il fumo degli spari, di due uomini a terra, uno dei quali era mio marito. Mi resi immediatamente conto che gli spari erano colpi di arma da fuoco e mi precipitai verso mio marito buttandomi addosso a lui. Mio marito era già privo di vita e poco distante era il corpo di un altro uomo. Alle mie grida accorsero diverse persone e, con il loro aiuto, trasportai il corpo di mio marito in casa. Solo dopo appresi che l'altra persona uccisa era Maiuri Pietro. Mio marito era uscito di casa da pochi minuti, perchè fino a tardi aveva assistito i muratori che lavoravano a casa. Le persone, e furono moltissime, che vennero a casa a farci visita di lutto, indicarono quali autori dell'omicidio di mio marito e di mio cognato, ucciso la stessa sera in altra strada di Corleone, nonché del Maiuri Pietro, caduto vicino a mio marito: Ruffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Leggio Luciano, Leggio Leoluca ed altri che io non ricordo. Tra l'altro le persone dicevano che poco prima dell'uccisione di mio marito, Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo erano stati visti accendere da via Gagliardo verso via Canzoneri e immediatamente dopo c'erano stati gli spari. Dato il lungo tempo trascorso e lo stato di sconvolgimento in cui mi trovavo non sono in condizioni di fare il nome delle persone che ebbero a dire quanto ho riferito. Non ho mai detto prima quello che ho detto oggi perchè tenevo per la mia vita e so-

. / ..

- 71 -

prattutto per la vita di mio figlio".

Pomilia Paola, madre di Marino Marco e Marino Giovanni, interrogata nel corso dell'istruzione sommaria dichiarava: "Sono la madre di Marino Marco e Marino Giovanni uccisi a Corleone la sera del 6.9.1958. Quella sera io ero a casa mia e Marco venne ucciso a pochi metri da casa, mentre Giovanni venne ucciso in via Puccio. Nel corso delle visite di tutte le persone, delle quali non ricordo nè il nome nè la fisionomia, dicevano che poco prima della sparatoria erano stati visti passare Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo diretti al luogo ove pochi attimi dopo avvenne la sparatoria. Io cercai di fare delle indagini per identificare con certezza gli autori del misfatto, ma le persone da me avvicinate, sebbene tra di loro avessero parlato dei fatti e degli autori, non vollero mai dirmi nulla. Tra le persone da me avvicinate ricordo solo la titolare di un negozio di generi alimentari sito nel corso Umberto I, tale Traina; questa, però, mi disse di non aver visto nulla e di non aver saputo niente. Ripeto che non ricordo i nomi delle persone che indicavano, quali autori del triplice omicidio di quella sera, Ruffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Leggio Luciano e Leggio Leoluca. La guardia di pubblica sicurezza Maggio, allora in servizio a Corleone, tempo prima della morte dei miei figli, mi disse che costoro si accompagnavano a persone poco raccomandabili e mi consigliò di raccomandare ai miei figli di abbandonare tali cattivi amici. Tra gli amici frequentati da mio figlio Marco c'era Luciano Leggio che aveva dato a Marco un appezzamento di terreno a mezzadria. Sono

. / ..

- 72 -

convintissima che parecchi degli abitanti di via Gagliardo abbiano visto e riconosciuto tutti o alcuni degli autori del delitto, ma nessuno vuole parlare per paura di rappresaglie*.

Oliveri Rosa, infine, in relazione al triplice omicidio in esame, riferiva che appena avuta notizia di quanto era accaduto era accorsa all'abitazione del genero Marino Marco, ucciso nel corso della sparatoria, rinvenendolo già cadavere; assumeva di non aver visto nulla personalmente ma che la voce pubblica aveva concordemente indicato, quali autori del triplice omicidio, Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo, Leggio Luciano e Leggio Leoluca.

Venivano anche raccolte le deposizioni testimoniali degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che avevano partecipato alle indagini. Fra esse di particolare rilievo apparivano le dichiarazioni rese da Calafiore Salvatore, Accordino Tindaro, Soprano Gianni Alberto, Oltresanti Luigi, Cogliandro Demetrio, Urso Salvatore, Angius Bachisio, Valentini Fernando, Melita Biagio, Pecorella Emanuele, Franzò Giovanni, Spinello Giuseppe e Maggio Nicolò.

Calafiore Salvatore, dinanzi al giudice istruttore, così deponeva: "Tutte le notizie riferite da me furono apprese o da fonte confidenziale o da voce pubblica e non è stato possibile né a me né ad altri della polizia tradurle in formali dichiarazioni, a causa del vivo timore che ancora oggi, sia pure con qualche miglioramento, regna nella zona di Corleone. Personalmente mi consta di aver visto, con i miei occhi, il 6 settembre 1958,

. / ..

- 73 -

verso le ore 17,30, riuniti nella Piazza Soprana, nelle circostanze riferite, i nominati Governale Antonino, Marino Marco, Maiuri Pietro, Mangiameli Antonino e Maiuri Antonino. Inoltre lo stesso ebbi modo di notare personalmente, verso il mese di marzo e aprile 1961, il nominato Troncale Francesco da Bisacquino (individuo che mi era ben noto, perchè in passato avevo avuto occasione di arrestarlo e fermarlo più volte) aggirarsi nell'abitato di Corleone. Una volta vidi lo stesso Troncale dirigersi verso l'abitazione di Giovanni Trombadori. Da più fonti confidenziali appresi che il Troncale si era reiteratamente incontrato con lo stesso Trombadori e con Governale Antonino*.

Accordino Tindaro, maresciallo di pubblica sicurezza, così disponeva dinanzi al sostituto procuratore della Repubblica: "Prosto servizio in Corleone dal 1961. Dalla voce pubblica e da fonti confidenziali ho appreso che il triplice omicidio dei fratelli Marino Marco e Giovanni e di Maiuri Pietro, è stato provocato da uno scontro a fuoco tra due opposte fazioni: una facente capo a Leggio Luciano e l'altra a Governale Antonino e Navarra Michele. Parteciparono alla sparatoria: Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo (i quali, tra l'altro, furono visti nella zona della sparatoria poco prima che questa si verificasse), nonché Leggio Leoluca, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, Governali Antonino, Mangiameli Antonino (ferito ad un tallone) ed altri.

Tali fatti sono a conoscenza di molte persone ma nessuno è disposto a parlare per paura di gravi rappresaglie, essendo ancora

. / ..

- 74 -

latitanti tre pericolosissimi gregari della banda Leggio (Ruffino, Provenzano e Bagarella)".

Soprano Gianni Alberto, brigadiere dei carabinieri, in relazione ai delitti in esame, dinanzi al giudice istruttore così deponeva: "Subito dopo il sanguinoso scontro della sera del 6 settembre 1958 da più fonti si venne insistentemente informati che Ruffino Giuseppe si era rifugiato nel negozio di Santacolomba per ripararsi dai colpi sparati contro di lui dal bastione di largo S. Rocco. Ci venne addirittura precisato che Ruffino Giuseppe, dopo essersi rifugiato nel negozio del Santacolomba, uscì da una finestra esistente nel retro bottega, sicché non venne visto dal carabiniere Oltremonti, il quale fu uno di coloro che trovò Provenzano Salvatore ferito quasi davanti al negozio di Santacolomba. Sempre da fonte confidenziale si ebbe notizia che sul bastione di largo S. Rocco si trovava anche Maiuri Giovanni, zio di Maiuri Pietro ucciso, il quale fece fuoco contro Ruffino e Provenzano".

Oltremonti Gino, carabiniere, interrogato dal giudice istruttore, dopo aver precisato che la sera del 6 settembre 1958 si trovava in una sala da barba sita in prossimità di una piazzetta ed aveva appena terminato di radersi quando aveva sentito alcuni spari e precisamente sette od otto colpi sparati a raffica, così continuava la propria deposizione: "Mi avviai di corsa verso la direzione da cui era venuto il rumore degli spari e, giunto davanti alla sartoria Lo Sciuto nella via Bentivegna, vidi un individuo cadere per terra e precisamente sotto il marciapiedi, colpito da

. / ..

→ 75 -

altri che avevano sparato dal bastione di largo S. Rocco. Notai le vampate degli spari e cercai di sorprendere gli sparatori che, però, si dileguarono. Ritornai per soccorrere il ferito e venni raggiunto dal brigadiere Angius Bachisio. Il ferito venne identificato per Salvatore Provensano il quale, immediatamente interrogato sulla identità dei suoi feritori, disse che non sapeva nulla. Non ricordo se mentre il ferito era ancora lì o se dopo che venne trasportato in ospedale ma comunque certamente sul posto e nella immediatezza del fatto, il carabiniere Guarrera Cosimo disse di avere visto uscire qualche attimo prima dalla bottega di Santacolomba il famigerato Ruffino Giuseppe il quale, detergendosi il viso con un fazzoletto, si avviò in direzione della piazza centrale del paese. Ricordo che qualcuno dei presenti rimproverò il Guarrera dicendogli: "come mai te lo sei fatto passare davanti?". Il Guarrera ci rimase male, rendendosi conto di essersi fatto cogliere di sorpresa dal Ruffino. Precisò perciò che, secondo la chiara affermazione del carabiniere Guarrera, Ruffino uscì dall'ingresso principale della bottega Santacolomba e non dal retro bottega, e precisamente da una finestra che si apre in detto retro-bottega. Per la conoscenza che ho dei posti escludo che il Ruffino possa essere uscito dalla finestra del retro-bottega, dato il dislivello esistente rispetto al piano stradale. Quando giunsi davanti al negozio di Santacolomba per soccorrere il ferito, notai che la saracinesca dell'ingresso era completamente abbassata. Poco dopo, dandovi uno sguardo, mi accorsi che era sollevata per metà.

. / ..

- 76 -

Le varie confidenze pervenuteci sulla identità di coloro che parteciparono alla sparatoria del 6 settembre 1958 erano concordi, nel senso che la sparatoria veniva attribuita ad un conflitto scatenatosi tra la cosca di Luciano Leggio ed i superstiti seguaci di Michele Navarra, dopo una riunione avvenuta poco prima in località S. Lena (quartiere di Corleone) in una pagliera tra il gruppo già capeggiato dal Navarra ed il gruppo di Luciano Leggio, riunione che aveva lo scopo di portare alla pacificazione ed alla definizione dei reciproci contrasti. Da qualche altra fonte si senti dire che tale riunione, più che una riunione, fu una vera e propria "resa di conti" tra le opposte fazioni.

Sempre secondo le diverse fonti confidenziali Maiuri Antonio e Maiuri Giovanni intervennero in un secondo tempo alla sparatoria, anzi Maiuri Giovanni sarebbe stato avvertito mentre stava in casa a guardare la televisione. Entrambi i predetti, subito dopo la sparatoria, rimasero per alcuni giorni irreparabili. Quindi Maiuri Giovanni si presentò alla stazione dei carabinieri protestando per quello che era accaduto e dicendo di essersi eclissato o meglio di essersi nascosto sotto il letto, quando fu cercato a casa sua, per timore avendo sentito che sui giornali si era fatto il suo nome.

Cogliandro Demetrio, maggiore dei carabinieri, riferiva al giudice istruttore: "Comandai la Compagnia carabinieri di Corleone dal 19.8.1955 al 16.10.1958, se mal non ricordo. Ero perciò ancora a Corleone all'epoca del triplice omicidio di Maiu-

• / ..

- 77 -

ri Pietro, Marino Marco e Giovanni. Mi occupai delle relative indagini che furono condotte febbrilmente, date le modalità del delitto e l'audacia dimostrata dagli autori. Ricordo che un particolare colpì subito la nostra attenzione e cioè la contemporanea presenza nella zona della sparatoria di diversi tra i più pericolosi elementi del Corleonese. Infatti o per g vero accertato o per averne avuto sentore attraverso fonti confidenziali, si venne a sapere che quella sera si aggirarono nella zona Luciano Leggio, Salvatore Provenzano, Giuseppe Ruffino, Riina Giacomo, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, i Maiuri, Leggio Leoluca. Sin da allora risultò che il cruento scontro era la conseguenza del conflitto esistente nella mafia di Corleone tra il gruppo capeggiato da Luciano Leggio e quello capeggiato da Governali Antonino, successore di Michele Navarra ucciso il 2 agosto 1958. Ricordo che il carabiniere Guarrera Cosimo vide uscire dal negozio di Santacolomba il Ruffino Giuseppe, il quale riuscì ad allontanarsi indisturbato".

Urso Salvatore, brigadiere di pubblica sicurezza, dichiarava al giudice istruttore di aver appreso da certo Spinello che Ruffino Salvatore era uscito da un negozio ubicato nella zona.

Angius Bachisio, interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica inquirente, rendeva la seguente deposizione: "Circa il triplice omicidio dei fratelli Marino e di Maiuri Pietro, posso dire che la sera del 6 settembre 1958, mentre mi trovavo in caserma, ricevetti una telefonata con la quale mi si informava che all'ospedale, erano stati ricoverati due uomini feriti da

. / ..

- 78 -

colpi di arma da fuoco. Insieme al carabiniere Caccamo mi diressi verso l'ospedale, percorrendo corso Bentivegna ma, giunto quasi all'altezza dei distributori di benzina di proprietà di Maiuri Giovanni, sentii numerose detonazioni provenienti dal sovrastante largo S. Rocco. Dissi al carabiniere Caccamo di accorrere in soccorso di un uomo che avevo visto crollare a terra tra il negozio di Santacolomba e la sartoria Lo Sciuto, mentre io mi diressi velocemente verso largo S. Rocco, risalendo la strada che vi conduce partendo proprio dal luogo ove sono ubicati i distributori del Maiuri Giovanni. Avevo appena imboccato la strada, quando ho visto sopraggiungere un'autovettura a tutta velocità, proveniente da largo S. Rocco. La vettura aveva i fari abbaglianti accesi ed io, colto dall'intensa luce, non potei leggere la targa, pur essendomi immediatamente girato. Non ho potuto, per la stessa ragione, vedere il tipo e la marca della macchina. Giunto al largo S. Rocco vidi che c'era molta gente e cercai di identificare, tra gli astanti, qualcuno dei numerosi mafiosi che conosco, ma senza esito. La macchina di cui ho parlato si allontanò verso Palermo. Nel corso delle indagini seppi che Ruffino Giuseppe era stato visto allontanarsi dal negozio di Santacolomba e che nell'occasione era molto agitato e che i colpi sparati dal bastione erano diretti al Ruffino ed al Provenzano, che era il ferito soccorso da Caccamo. Nel corso degli accertamenti è stato imputato, come uno dei partecipanti, il Maiuri Giovanni, nella cui casa io, qualche giorno dopo, andai ad eseguire una perquisizione con risultato negativo. Nella casa

. / ..

- 79 -

c'era la moglie dei Maiuri mentre questi non si sapeva dove fosse perché si era allontanato sapendosi ricercato. Si è appreso che alla sparatoria avevano partecipato da una parte e dall'altra, Luciano Leggio, Bagarella Calogero, Ruffino Giuseppe, i fratelli Provenzano, l'intero gruppo dei Leggio Gotti "Fria", Miina Salvatore, Giacomo e Gastano, Pasqua Giovanni, Mancuso Francesco i tre fratelli Mancuso Marcello Antonino, Antonio e Giuseppe, Cammarata Francesco detto "violino" e qualche altro che non ricordo; inoltre Governali Antonio, Mangiameli Antonino, i fratelli Marino, Maiuri Pietro, Maiuri Giovanni, i fratelli Di Puma ed altri dei quali ignoro i nomi".

Valentini Fernando, comandante del Commissariato di Corleone dal 10.7.1968, riferiva che a partire da tale data non si erano verificati delitti di sangue né delitti di natura mafiosa ad eccezione di qualche reato di violenza privata o di estorsione; dichiarava altresì che da qualche anno la situazione locale si era normalizzata non essendovi più quel clima di violenza e di paura che l'aveva per lungo tempo caratterizzata.

Melita Biagio, vice brigadiere di P.S., interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica, dopo aver dichiarato che dagli accertamenti condotti in cooperazione con altri agenti di polizia giudiziaria, era risultato che il triplice omicidio era stato determinato dal sentimento di vendetta di Leggio Luciano per l'attentato subito nel precedente mese di luglio, così testualmente continuava la propria deposizione: "Circa le modalità del delitto posso dire quanto segue: Provenzano Bernar

. / ..

- 80 -

do, in apparenza affiliato alla banda Navarra, di fatto apparteneva a quella di Leggio per cui, appreso che un convegno dei navarriani era stato fissato in casa di Marino Marco e Giovanni, sita nel cortile Trubaturi, avvertì il Leggio della cosa e così quella banda si mise in agguato. Non appena i convenuti cominciarono ad arrivare al luogo del convegno, la banda Leggio aprì il fuoco. Infatti i primi ad arrivare furono il Marino Marco ed il Maiuri Pietro ed i primi ad essere colpiti ed uccisi furono loro; Marino Giovanni, sentiti i colpi, accorse sul luogo e venne a sua volta abbattuto. A proposito della fine di quest'ultimo, preciso che egli stava dal barbiere in corso Umberto, sentì i colpi e accorse; vide Ruffino Giuseppe che aveva sparato e si mise al suo inseguimento per ucciderlo. Il Ruffino scappò per via Adriano Casonari, via Carmine, attraversò via Puccio e si nascose all'angolo del cortile Misericordia. Non appena il Marino Giovanni, che lo inseguiva, svoltò l'angolo, proprio nel punto di via Misericordia dove c'è una fontanella, venne raggiunto dai colpi del Ruffino che lo stava aspettando. Il Ruffino quindi scese per via Puccio, attraversò largo S. Rocco, pare inseguito da Maiuri Antonino e da qualche altro navarriano e sbucò sul corso Bentivagna risalendolo. Gli inseguitori continuarono ad inseguirlo ed a sparargli addosso ed il Ruffino allora si rifugiò nel negozio di Santacolomba. Il Ruffino era con il compagno di banda Provensano Bernardo il quale non fece in tempo a rifugiarsi nel negozio di Santacolomba perchè venne raggiunto da un colpo di striscia al capo e cadde, per cui i suoi insegui-

. / ..

- 61 -

tori lo credettero morto. Il Provensano Bernardo venne ricoverato all'ospedale di Corleone, ma tutti in un primo tempo credemmo che egli fosse una vittima occasionale della sparatoria mentre dalle successive indagini si accertò, senza ombra di dubbio, che aveva preso parte attiva ai fatti.

Nell'occasione dei gravissimi fatti, nel momento in cui il Ruffino ed il Provensano, inseguiti dai colpi dei navarriani, tentavano di rifugiarsi nel negozio di Santacolomba, la moglie di quest'ultimo e la figliuola rimasero feriti in modo non grave. Nella stessa occasione rimase ferito Strega Francesco Paolo, navarriano, lo stesso che poi fu ucciso in altro agguato. Tra i partecipanti dei due gruppi, per come fu successivamente accertato, ricordo i nomi di Marino Giovanni e Marco, Maiuri Pietro (rimasti uccisi), Strega Francesco Paolo, Mangiameli Antonino, Fosilla Biagio e Vincenzo, Governali Antonino (poi ucciso), Eriuganti Salvatore, Mancuso Franco, Leggio Luciano (che pare fosse seduto dentro una vettura in sosta in fondo a via Misericordia) Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Ruffino Giuseppe, Pasqua Giovanni, Provensano Bernardo, Provensano Simona (fratello di Bernardo) Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Leggio Giuseppe, che guidava la macchina dove si trovava Leggio Luciano e molti altri di cui non ricordo il nome.

Tutte le circostanze da me riferite sono assolutamente vere e le ho apprese da parecchi corleonesi, ma in via del tutto confidenziale. Nessuno di loro è però disposto a deporre né davanti alle autorità di P.S. né davanti all'autorità giudiziale-

. / ..

- 82 -

ria, perchè hanno paura di terribili rappresaglie. Tali accertamenti furono a suo tempo da me riferiti ai superiori".

Fecorella Emanuele, guardia di P.S., riferiva che la sera in cui si era verificato il conflitto a fuoco, avendo percepito il rumore prodotto da un'autovettura che a tutta velocità si dirigeva verso l'ospedale ed avendo intuito che qualcosa di grave era accaduto, si era a sua volta diretto al nosocomio giungendovi mentre due persone ferite venivano scaricate dalla vettura; che, entrato nell'ospedale, aveva trovate ancora in vita Maiuri Pietro, il quale ad una domanda rivoltagli dal padre che voleva sapere chi fosse stato a sparargli, aveva risposto: "niente, niente, gli devo far vedere io a questo Totò"; che mentre si dirigeva verso il Commissariato dopo aver lasciato l'ospedale, aveva incontrato numerose persone che fuggivano, fra le quali c'era Ruffino Giuseppe che gli aveva indicato il bastione quale luogo della sparatoria; che tale circostanza era stata da lui riferita al commissario Spitaleri e al brigadiere Fasulari Angelo, da lui incontrati, con i quali si era poi recato a casa del Ruffino ove avevano appreso dalla moglie che costui si era allontanato a cavallo per ignota destinazione; che dopo circa due minuti dall'incontro con il Ruffino, aveva visto per terra Provenzano Bernardo il quale presentava una ferita al capo; che tra i partecipanti alla sparatoria, a quanto si diceva, si erano stati Riina Salvatore, Riina Giacomo (venuto da Palermo a bordo di un'autovettura Opel color verde) Mangiameli Antonino, Di Puma Leoluca e Di Puma Biagio, Pasqua Giovan

. / ..

- 83 -

ni, Baia Bernardo, Governali Antonino, Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino, Strega Francesco Paolo, Briganti Salvatore, Leggio Luca, Leggio Vincenzo, Leggio Salvatore, Mascuso Franco, Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo, Bagarella Calogero ed altri di cui non ricordava il nome ma che sarebbe stato in grado di indicare vedendoli. Precisava il teste che tali circostanze erano state da lui a suo tempo riferite al commissario Spitaleri Giuseppe, al brigadiere Fanulari ed alla guardia Naggio.

Franzò Giovanni, maresciallo di P.S., in ordine al triplice omicidio in esame, riferiva al sostituto procuratore della Repubblica che alla sparatoria avevano partecipato da una parte Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo e qualche altro fratello di cui non ricordava il nome, Bagarella Calogero, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Salvatore e Leggio Francesco Paolo; dall'altra parte Governali Antonino, Deio Giovanni, Maiuri Antonino, Maiuri Pietro, Marino Marco, Marino Giovanni; aggiungeva che nel gruppo capeggiato da Leggio Luciano vi era anche Rina Salvatore che era sempre presente in tutte le sparatorie ed era considerato il più pericoloso fra i gregari del Leggio.

Lo stesso testimone, successivamente interrogato dal giudice istruttore, così si esprimeva: "quanto ho riferito al magistrato inquirente è frutto di confidenze e informazioni, tutte riservatissime, forniteci da persone del luogo le quali ci avvicinavano a noi con la massima circospezione e cautela per timore delle feroci rappresaglie di Leggio Luciano e di altri

• / ••

- 84 -

mafiosi*.

Spinello Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, riferiva che la sera del 6.9.1953 mentre si recava in caserma percorrendo via Bentivegna, essendo stato avvertito dal carabiniere Bozzi Marino che vi era stato un omicidio, aveva visto provenire dal bastione colà esistente alcune vampe prodotte dalla esplosione di colpi di arma da fuoco; che avendo anche udito il sibilo delle pallottole, si era buttato a ridosso del bastione per togliersi dalla traiettoria dei proiettili, continuando a correre in direzione della caserma; che subito dopo aveva notato un uomo il quale, carponi, tentava di raggiungere alcuni scalini che da corso Bentivegna immettevano ad una piccola scarpata sottostante, riparata rispetto a chi sparava dal bastione; che, accostatosi, aveva notato che l'uomo era ferito sicchè l'aveva sollevato e soccorso; che invitato a parlare e a dire il nome dei suoi aggressori, il ferito aveva soltanto dichiarato di chiamarsi Provenzano Bernardo; che quest'ultimo era stato adagiato su una macchina in transito con l'aiuto di un carabiniere e del brigadiere Angius Bachisio nel frattempo accorsi; che, partita la macchina in direzione dell'ospedale, aveva visto un uomo agstenuto da un gruppetto di persone, identificato per Provenzano Giovanni, fratello del ferito; che subito dopo si era portato sul bastione, ove aveva visto due o tre individui, in un angolo, con lo scopo di raggiungerli e fermarli, ma costoro, alla sua vista, si erano allontanati di corsa per cui non aveva neppure avuto la possibilità di identificarli; che sul bastione a

. / ..

- 85 -

veva rinvenuto due cartucce di fucile da caccia già esplose; che dalle indagini espletate era risultato che del gruppo Leggio avevano partecipato al conflitto, oltre lo stesso Leggio Luciano, anche Riina Salvatore, detto Totò, Leggio Francesco, Leggia Luca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Muratore Bernardo, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Bagarella Calogero, certo Pomara e Pasqua Giovanni; che, del gruppo navarriano avevano invece fatto parte Maiuri Antonino, Maiuri Pietro, Marino Marco, Marino Giovanni, Raia Bernardo, Mangiameli Antonino e certi Trumbadori, Briganti e Listi.

Interrogato dal giudice istruttore, il teste chiariva che i nomi di Mangiameli Antonino e di Listi erano stati da lui fatti non con riferimento alla sparatoria del 6.9.1958, ma con riferimento in genere agli episodi delittuosi verificatisi nel corleonese durante il periodo in cui vi aveva prestato servizio e cioè dal 1958 al 1962.

In esito a tali risultanze istruttorie, con sentenza del 26.10.1967, venivano rinviati a giudizio, per rispondere del triplice omicidio, Leggio Luciano, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Mancuso Francesco, Pasqua Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo; e, per rispondere del tentato omicidio in danno di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo, venivano rinviati a giudizio Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino.

Nella fase dibattimentale tutti gli imputati presenti protestavano la propria innocenza.

. / ..

(6) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 86 -

Le parti lese, i verbalizzanti ed i testimoni già escussi durante la laboriosa fase istruttoria confermavano sostanzialmente le dichiarazioni precedentemente rese senza riferire alcuna nuova circostanza di particolare rilievo.

Soltanto Lanza Biagia e Manzella Salvatore ritrattavano le precedenti deposizioni assumendo che esse non erano state fedelmente verbalizzate: sottoposti, su richiesta del P.M., a procedimento penale per falsa testimonianza, sia la Lanza Biagia che il Manzella Salvatore ritrattavano il falso, sicchè veniva emessa nei loro confronti sentenza di non punibilità ai sensi dell'art. 376 C.P.-

Traina Pietro, sentito per rogatoria dal pretore di Torino, precisava che tutte le notizie che dal verbale d'interrogatorio risultavano come da lui direttamente conosciute, erano state in realtà apprese dalla voce pubblica.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità di tutti gli imputati; i difensori ne chiedevano l'assoluzione con formula ampia.

,,*,*,*,*,*,*,*,*

OMICIDIO DI CORTINIGLIA VINCENZO

Con rapporto del 18.2.1961 il commissariato di P.S. e la Compagnia dei carabinieri di Corleone, al termine di lunghe e laboriose indagini svolte in collaborazione, riferivano all'autorità giudiziaria che la sera dell'11.2.1961, verso le ore 19,15 Cortiniglia Vincenzo era stato affrontato, all'angolo di via Pug^ucio con via Carmine, da Provenzano Salvatore e Bagarella Caloge-

• / ..

- 67 -

ro, notoriamente affiliati alla banda di Leggio Luciano, i quali, dopo breve ed animata discussione, avevano aperto il fuoco contro il Cortiniglia medesimo che, sebbene attinto da alcuni colpi, aveva reagito sparando a sua volta con una pistola all'indirizzo dei propri aggressori, colpendo mortalmente Provenzano Salvatore che si era abbattuto esanime al suolo. I verbalizzanti, procedendo alla ricostruzione degli avvenimenti sulla scorta dei rilievi obiettivi e delle dichiarazioni del brigadiere del V.V.U.U. Cerrito Giovanni che si trovava casualmente a circa centocinquanta metri dal luogo della sparatoria, precisavano che il Cortiniglia, nonostante le gravi ferite riportate, si era sottratto ai propri aggressori fuggendo verso la parte alta di via Puccio senza tuttavia riuscire a superarla perchè all'estremità di essa, e precisamente all'angolo con la via Umberto I, si erano appostati altri gregari di Leggio Luciano i quali, con uno sbarramento di fuoco, gli avevano impedito di allontanarsi; che, il ferito aveva quindi tentato di rifugiarsi nell'abitazione di Spatafora Francesco, sita al civico n.44, in prossimità della quale, colto da emorragia polmonare, era caduto al suolo venendo soccorso da uno degli aggressori; che questi avendo notato l'accorrere sul luogo della sparatoria della guardia di P.S. Giannasi Augusto, aveva abbandonato il ferito dandosi alla fuga, non riuscendo però ad impedire il proprio riconoscimento da parte del Giannasi che lo aveva identificato per Riina Salvatore.

Riferivano inoltre che il Riina, nel darsi alla fuga, aveva abbandonato l'arma in suo possesso che era stata prontamente re

. / ..

- 88 -

cuperata dal Giannasi; che il Cortimiglia, trasportato all'ospedale, era deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate; che sul luogo del delitto erano stati rinvenuti una rivoltella a 6 colpi cal.44 marca Smith caricata con 6 cartucce di cui una sola esplosa, un fucile da caccia cal.12 a canne mozate contenente due cartucce esplose, una pistola cal.45 marca Colt, una rivoltella cal.38 marca Smith, numerosi bossoli, due borre di sughero cal.12 e nove pallettoni deformati. Gli stessi verbalizzanti assumevano che i prodromi dell'episodio delittuoso dovevano farsi risalire all'uccisione di certo Sottile Salvatore avvenuta il 23.11.1960. Tale omicidio, infatti, benché rubricato ad opera di ignoti, era stato in realtà commesso, secondo quanto era emerso da fonti confidenziali, da un affiliato alla "cosca navarricana" la quale aveva decretato la morte del Sottile avendo appreso che costui, nonostante fosse messadro di Vintaloro Angelo, era un fedele confidente di Leggio Luciano. Tale uccisione, secondo l'opinione degli organi di polizia giudiziaria, aveva provocato la "immediata e violenta reazione del Leggio" e "l'elaborazione perfezionata da parte di quest'ultimo di un piano di rappresaglia a carico del responsabile da loro individuato nella persona di Cortimiglia Vincenzo che si era in quel periodo dimostrato il più coraggioso ed il più idoneo alla circostanza". A riprova di tale assunto si precisava nel rapporto che dalle prime confidenze ricevute era risultato che appostati nella zona del delitto erano stati visti Leggio Salvatore, inteso "Fria" Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Leggio Luciano e Ruffino Ciu

. / ..

- 89 -

seppe i quali, pertanto, venivano denunciati quali responsabili di omicidio pluriaggravato in persona del Cortiniglia e di detenzione e porto abusivo di armi.

Nel corso delle indagini gli organi di polizia operanti, avendo appreso che al conflitto di via Puccio avevano probabilmente partecipato anche Leggio Francesco Paolo ed i fratelli Pomilla Biagio e Vincenzo - i quali ultimi, legati da vincoli di parentela con Marino Marco e Giovanni, uccisi la sera del 6.9.1958, sarebbero scesi in campo per vendicare la morte dei congiunti - procedevano al fermo di costoro, restituendoli dopo qualche giorno alla libertà non essendo emerso a loro carico alcun elemento di responsabilità.

All'atto del fermo di Leggio Francesco Paolo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un borsellino contenente due mila lire e tre cartucce per pistola cal.32.

I predetti organi procedevano anche al fermo, successivamente tramutato in arresto, di Bagarella Calogero il quale, sottoposto ad interrogatorio, negava di aver partecipato all'uccisione del Cortiniglia; ammetteva di essere stato, nel pomeriggio dell'11 febbraio, in compagnia di Provenzano Salvatore con il quale si era recato al cinema "Astoria" uscendone alle ore 18,30; precisava che, usciti dalla sala cinematografica, avevano percorso via Bernardino Verro e che giunti all'angolo con via Umberto I si erano salutati ed il Provenzano aveva proseguito verso S. Elena mentre egli aveva imboccato via Cusani di diri-

. / ..

- 90 -

gendosi verso casa dove era giunto alle ore 18,35 trovandovi alcuni parenti, tra cui due zie materne a nome Giuseppa e Liboria, oltre la madre e quattro sorelle; aggiungeva che verso le ore 19,15, avendo udito il rumore prodotto dalla esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, spinto da curiosità, si era affacciato sull'uscio dell'abitazione scorgendo Pomara Luciano e la moglie di certo Galliano Giovanni, suoi vicini di casa che, al pari di lui, erano stati attratti sulla strada per rendersi conto di quanto era accaduto; ammetteva di aver conosciuto, ma soltanto di vista, Cortiniglia Vincenzo ed i suoi fratelli negando di aver mai avuto con costoro contrasti di alcun genere; escludeva di essersi accompagnato con Leggio Salvatore nel corso della precedente settimana pur non riconoscendo di aver visto quest'ultimo nella sua macelleria la sera stessa o qualche giorno prima della sparatoria; dichiarava, infine, che solitamente percorreva via Borgognone per recarsi dal barbiere ed escludeva di aver notato, in una di tali occasioni, Cortiniglia Giovanni, g fratelli dell'ucciso.

Venivano anche interrogati, fra numerosi altri, Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco fu Giuseppe. Il primo dopo aver dichiarato di non essere in grado di fornire ragguagli per l'identificazione degli autori del duplice omicidio avendo trascorso tutto il pomeriggio del giorno 11 febbraio nella propria macelleria, giustificava il possesso del portamonete rinvenutogli indosso, asserendo di averlo casualmente trovato per terra la mattina di quello stesso giorno, mentre transitava per via Roma. Nuo

. / ..

- 91 -

vamente interrogato il giorno successivo, il Leggio Francesco Paolo indicava quali testimoni a proprio discarico i garzoni che lavoravano alle sue dipendenze e cioè Borsellino Vincenzo e Iannazzo Ignazio.

Mancuso Francesco fu Giuseppe dichiarava che la sera del 1° 11.2.1961 aveva fatto ritorno a Corleone, con un'autocorriere proveniente da Palermo, verso le ore 18 ed in compagnia della sorella Cina aveva raggiunto la propria abitazione donde era uscito verso le ore 19,20 recandosi dal sarto Tempio Bernardo presso il quale si era trattenuto circa quindici minuti; precisava che, uscito dalla sartoria e giunto in prossimità dell'ospedale, aveva visto numerose persone che sostavano davanti all'ingresso e preoccupato per la sorte di tre suoi nipotini che egli sapeva essersi recati al cinema, soprattutto perchè qualcuno fra gli astanti aveva detto che si era verificato un incidente stradale, si era premurato di salire al pronto soccorso per accertarsi che nulla di male fosse accaduto ai predetti nipoti; asseriva che, giunto nella sala di pronto soccorso, aveva visto un uomo gravemente ferito ed aveva appreso dal maresciallo di P.S. Franzò Giovanni e da altre persone presenti che il ferito era certo Cortiniglia da lui conosciuto soltanto di vista.

Acquisita agli atti una relazione di servizio della guardia di P.S. Giannasi Augusto, dalla quale emergeva quanto è già stato succintamente riferito all'inizio della parte espositiva, gli organi di polizia giudiziaria procedevano all'esame dei

• / ••

- 92 -

numerosi testimoni.

Cerrito Giovanni, comandante dei vigili urbani di Corleone, riferiva che la sera dell'11.2.1961, verso le ore 19,20, mentre percorreva via Diestro S. Leonardo diretto all'abitazione paterna sita in via Fuccio, giunto in prossimità del cortile Merendino aveva visto, alla distanza di circa centocinquanta metri, tre individui che sulla via Fuccio si scambiavano colpi di arma da fuoco; che non aveva notato se alla sparatoria avessero partecipato altre persone sebbene i numerosi colpi percepiti potessero giustificare tale supposizione; che approssimandosi al luogo del conflitto si era addossato al muro di sinistra di via Fuccio onde mettersi al riparo, di tal che non aveva potuto identificare i tre individui; che, cessata la sparatoria, aveva scorto uno dei tre malfattori cadere per terra mortalmente ferito, mentre gli altri due si erano dileguati l'uno per via Carmina e l'altro verso la parte nord di via Fuccio.

Cortinaiglia Giovanni, fratello dell'ucciso, dichiarava che circa tre giorni prima dell'omicidio, mentre si recava alla pescheria di Corleone, era stato seguito da due individui il cui atteggiamento gli era sembrato sospetto; che i predetti erano stati da lui riconosciuti per certo "Fria", proprietario di una macelleria in via Roma, e per certo Bagarella abitante nella parte alta del paese; che qualche giorno dopo tale pedinamento mentre si recava da via Umberto I a via Borgognone aveva nuovamente notato il Bagarella il quale alla sua vista aveva fatto un fischio convenzionale ad altri individui che non

• / ••

- 93 -

aveva potuto distinguere; che ignorava da chi fosse stato colpito il fratello ma non poteva escludere che tale episodio fosse da porsi in relazione con l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti dal Bagarella e dal "Fria".

Spatafora Francesco dichiarava che la sera dell'11 febbraio, verso le ore 19,15, avendo inteso numerosi colpi di arma da fuoco provenienti dalla strada, si era portato fin sulla porta di accesso alla propria abitazione ove aveva scorto un individuo che, volgendogli le spalle, stava trascinando verso l'ingresso della casa una persona ferita; che preoccupato per tale fatto aveva respinto verso la strada il soccorritore; che in quel preciso istante era sopraggiunta una guardia di P.S. la quale gli aveva chiesto che cosa fosse accaduto e chi fosse la persona che stava trascinando il ferito nella sua abitazione; che detta persona, alla vista della guardia, aveva abbandonato il ferito dandosi alla fuga senza che egli avesse avuto modo di identificarla giacchè il fuggitivo gli aveva costantemente rivolto le spalle.

Lo Cascio Carmelo riferiva che allorquando si era verificata la sparatoria si trovava nella sala da barba di sua proprietà, sita in via Umberto I, n.74, donde aveva percepito perfettamente i colpi di arma da fuoco e precisava di non essere in grado di indicare gli autori di essa essendosi affrettato a chiudere il negozio ed a rientrare nella propria abitazione.

Vallone Giuseppe dichiarava che al termine del conflitto a fuoco era uscito dalla propria abitazione per rendersi conto

• / ..

- 94 -

dell'accaduto e, giunto in via Fuccio, avendo scorto per terra una persona gravemente ferita, aveva provveduto insieme con altri volontari, previa autorizzazione verbalmente concessa dal Giannasi Augusto, a trasportare il ferito in ospedale; asseriva di ignorare le cause che avevano determinato l'uccisione del Cortimiglia.

Borsellino Vincenzo e Iannazzo Ignazio confermarono che il giorno 11 febbraio Leggio Francesco Paolo, loro datore di lavoro, non si era allontanato dalla propria macelleria fino a quando non era stato fermato dai carabinieri.

Di Giglio Leoluchina e Fomara Luciano confermarono di aver visto Bagarella Calogero affacciarsi, in compagnia della sorella Angela, sull'uscio della propria abitazione subito dopo la sparatoria.

A seguito della predetta denuncia veniva iniziato procedimento penale a carico di Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore e Leggio Salvatore.

Nel corso della istruzione giudiziaria il Bagarella confermeva integralmente il contenuto del precedente interrogatorio insistendo nel professarsi innocente.

Il verbalizzante Giannasi Augusto, interrogato dal Pretore di Corleone il 12.2.1961, dopo aver sostanzialmente confermato il contenuto della relazione di servizio, dichiarava che mentre insisteva con lo Spatafora Francesco per conoscere il nome dell'individuo che sorreggeva il ferito, gli era venuta in mente la fisionomia di Riina Salvatore per cui, desistendo dalla richiesta,

• / ••

- 95 -

si era girato di colpo per catturare il Riina senza tuttavia poter raggiungere il proprio intento essendosi costui dato alla fuga; aggiungeva che il Riina gli era apparso con la faccia scura, con la barba folta, con la fronte imperlata di sudore e con i capelli arruffati.

Nuovamente interrogato il 31.3.1961 dal giudice istruttore il Giannasi, dopo aver confermato le dichiarazioni di cui sopra limitatamente alle modalità del suo intervento nel corso della sparatoria, così continuava: "Devo però dire subito che non mi sento di confermare di aver riconosciuto con certezza nella persona che tratteneva il ferito per le spalle il Riina Salvatore. Al riguardo devo precisare che io ebbi dei seri dubbi sul riconoscimento quando vidi che era stato fermato Pomilla Biagio nella cui fisionomia io credei ravvisare la persona che tratteneva il ferito e per la quale avevo fatto già la dichiarazione di riconoscimento nei confronti del Riina. Dato il mio imbarazzo non feci presente tale mio dubbio ad alcuno però insistetti presso i superiori perchè indagassero in profondità nei confronti del Pomilla e nei confronti di tale Leggio Francesco Paolo di Francesco che io quella sera avevo visto allontanarsi di corsa da via Puccio. Tale circostanza relativa al Leggio Francesco io non feci presente ai miei superiori, ma quando seppi che dopo il fermo lo stavano mettendo in libertà mi rivolsi al maresciallo Franzò perchè tentasse di farlo trattenere per ulteriori accertamenti".

Cortinaglia Giovanni, interrogato dal giudice istruttore

. / ..

- 96 -

il 16.3.1961, dopo aver confermato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, così proseguiva: "Non sono in grado di fornire alla giustizia alcun elemento probatorio a carico del Bagarella Calogero e del "Friia" di cui ho parlato nella mia dichiarazione in ordine all'omicidio in persona di mio fratello Vincenzo. Nulla mi consta in ordine ai rapporti fra il predetto mio fratello e Bagarella Calogero, Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore e Leggio Salvatore che sono stati denunciati quali responsabili dell'uccisione di mio fratello"... "Confermo che io ho avuto l'impressione di essere stato pedinato e sorvegliato dal Bagarella e dal "Friia" ma non riesco a comprendere il motivo per cui i predetti sorvegliavano le mie mosse. Dopo l'uccisione di mio fratello Vincenzo ho sentito dire da coloro che abitano in via Borgognone e cioè dai suoi vicini di casa che Provanzano Salvatore, Riina Gaetano ed altri di cui non ricordo neppure i nomi passavano spesso dalla via Borgognone senza motivo alcuno e quindi io penso perchè sorvegliavano le mosse di mio fratello Vincenzo ed attendevano il momento opportuno per sopprimerlo".

I testimoni già escussi in sede di indagine di polizia rendevano deposizioni del tutto conformi.

I verbalizzanti Spitaleri Giuseppe, Pamulari Angelo, Aveni Antonino e Fransò Giovanni dichiaravano, sostanzialmente, che il Giannasi aveva avuto qualche incertezza iniziale nel riconoscimento del Riina Salvatore ed esternavano la propria perplessità in ordine al comportamento che il Riina aveva tenuto nei

. / ..

- 97 -

confronti del Cortiniglia, essendo contrario alla logica che egli lo avesse soccorso dopo averlo ferito mortalmente; prospettavano quindi l'ipotesi che il Riina, anziché soccorrere il ferito, avesse avuto in realtà l'intenzione di occultarne il corpo o di impedire al Cortiniglia di rifugiarsi in casa dello Spatafora per poterlo finire sulla porta dopo aver ricaricato l'arma; riconoscevano che l'arma abbandonata dal fuggitivo era scarica. Fransò Giovanni, inoltre, escludeva categoricamente che il Giannasi gli avesse suggerito di eseguire ulteriori accertamenti sul conto di Leggio Francesco Paolo o di prolungarne il fermo.

I testimoni Mondello Lucia, Todaro Giovanna, Mondello Giuseppe, Mondello Matteo, Bagarella Angela, Maria ed Emanuela, stretti congiunti di Bagarella Calogero, nonché i vicini di casa di quest'ultimo Vaccaro Francesca, Di Giglio Leoluchina, Pomara Luciana, D'Antoni Leoluca e Sottile Matteo concordemente dichiaravano che il Bagarella Calogero, al momento della sparatoria, si trovava nella sua abitazione.

Analoga dichiarazione in favore dell'imputato Leggio Salvatore veniva resa dai testi Benigno Patti Concetta, Patti Pinello Giuseppa, Cimò Giovanni, Giannona Antonina, Nasaracchia Giuseppe e Vitale Vincenzo.

L'autopsia del cadavere di Provenzano Salvatore metteva in evidenza che la vittima era stata attinta da sei proiettili esplosivi da un'arma corta di grosso calibro e che la morte era stata provocata da lesioni del cervello e del polmone sinistro.-

. / ..

- 98 -

L'autopsia del cadavere di Cortiniglia Vincenzo evidenziava che costui era stato attinto da due colpi di arma corta e che il decesso era stato provocato da ferita cardiopolmonare prodotta da proiettile di piombo nudo di medio calibro.

La perizia balistica disposta nella fase dibattimentale accerterà, poi, che il calibro del proiettile casciato reperto in sede di autopsia del cadavere di Provensano Salvatore era 45 e quello del proiettile repertato in sede di autopsia del cadavere di Cortiniglia Vincenzo era 38; accerterà inoltre che entrambi i proiettili non erano stati esplosi né dalla rivoltella Smith cal.44 a 6 colpi, né dalla pistola Colt, cal.45 né dalla rivoltella Smith CGO cal.38 repertate né, infine, dalla pistola Smith Wesson cal.38 sequestrata a Leggio Luciano o dalla pistola JLG cal.45 rinvenuta in agro di Monreale; accerterà anche che il proiettile rinvenuto nel cadavere del Cortiniglia era simile ai dieci proiettili trovati nella tasca sinistra dei pantaloni di Provensano Salvatore in sede di ispezione esterna del cadavere.

Alla stregua delle risultanze processuali sopra delineate, il giudice istruttore, con sentenza del 28.11.1961, proscioglieva Bagarella Calogero dalla imputazione di omicidio in danno di Cortiniglia per non aver commesso il fatto e gli altri imputati Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Riina Salvatore e Leggio Salvatore per insufficienza di prove.

Nel corso dell'istruzione giudiziale relativa al triplice omicidio in persona di Strega Francesco Paolo, Fonilla Biagio e

• / ••

- 99 -

Piraino Antonino, venivano nuovamente esaminati dal giudice istruttore i testimoni Cortigiglia Giovanni e Giannasi Augusto. Il Cortigiglia Giovanni, dopo aver confermato tutte le precedenti deposizioni, così proseguiva: "Insisto nell'affermare che da alcuni giorni la casa in cui abitava mio fratello, sita di fronte alla mia abitazione, era letteralmente sorvegliata dai nominati Salvatore Provenzano e Calogero Bagarella i quali si aggiravano da quelle parti senza alcun motivo, portando degli involti in cui, come poi sentii dire, tenevano nascoste le pistole. Due giorni prima dell'uccisione di mio fratello e precisamente giovedì sera (mio fratello fu ucciso il sabato) uscii verso le ore 19 per recarmi in piazza a fare della spesa. Mi accorsi subito di essere seguito e sei-sette metri di distanza da Bagarella Calogero e da un altro che non riconobbi. I due predetti si misero a seguirmi, abusando da un angolo appena giunsi nella piazzetta in cui sbocca la via Borgognone. Naturalmente mi insospettii e continuai a camminare stando in guardia. Ad un certo punto mi accorsi che Bagarella lanciò un fischio come se volesse avvertire altre persone. Allora improvvisamente entrai in casa di certo Pomilla, suocero di mio fratello, al quale mi rivolsi con un pretesto qualsiasi. Quindi, dopo qualche istante, uscii dalla parte opposta e per altre vie raggiunsi la casa. Dopo la uccisione di mio fratello sentii dire che all'altezza dell'abbeveratoio sito in via Puccio (via che quella sera dovevo percorrere) vi erano appiattati degli sconosciuti. Aggiungo ancora che mentre quei due mi seguivano, data la breve distanza che ci

• / ..

- 100 -

separava, li sentivo parlare e sentii Bagarella che diceva: "Non è lui, è suo fratello, e l'altro rispondeva" no, è lui"....."Aggiungo ancora che nel periodo antecedente all'uccisione di mio fratello la sua abitazione oltre che dai nominati Bagarella e Provenzano, era pure sorvegliata da sconosciuti a bordo di automobili che senza una plausibile ragione passavano e ripassavano per la via Borgognone".

Tali dichiarazioni il teste confermava nel corso di una ulteriore deposizione resa in data 22.11.1966 dinanzi allo stesso giudice istruttore, specificando che uno dei pedinatori aveva gsciarnato: "Iddu è, spariano" e l'altro aveva ribattuto "no, non è lui".

Il verbalizzante Giannasi Augusto, dopo aver confermato le dichiarazioni rese nel corso della precedente istruzione formale, aggiungeva che già da diversi giorni prima della sparatoria aveva avuto la sensazione che presto si sarebbe verificato qualche fatto di sangue giacché la sera, nel rincasare, aveva avuto più volte occasione di notare all'angolo di via Puccio un gruppo di persone che discuteva animatamente interrompendosi al suo approssimarsi; precisava che del gruppo avevano fatto sicuramente parte Cortimiglia Vincenzo, Provenzano Salvatore, Bagarella Calogero e Mancuso Francesco; riferiva che anche la sera dell'11 febbraio 1961 aveva notato, rincasando, un gruppetto di persone ferme proprio nel punto in cui poco dopo era caduto, colpito a morte, Provenzano Salvatore ed assumeva che pur essendoci soffermato a guardare il gruppo non aveva tuttavia potuto identificar

. / ..

- 101 -

ne, data la distanza, i componenti che gli erano sembrati, però, quelli delle sere precedenti; esprimeva il convincimento che le armi rinvenute sul luogo del delitto fossero state gettate dopo il suo intervento e da parte di persone temporaneamente rifugiate nelle adiacenze, dal momento che dette armi non erano state da lui viste allorquando era accorso sul posto ed aveva affrontato l'individuo che sorreggeva il corpo del Cortimiglia.

Sulla scorta di tali emergenze processuali il giudice istruttore, con ordinanza del 20.6.1964, disponeva la riapertura dell'istruzione nei confronti di Bagarella Calogero e procedeva non soltanto contro quest'ultimo, ma anche contro Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco. Quindi, con sentenza del 20.8.1965, ordinava il rinvio a giudizio dei predetti quali responsabili dell'omicidio di Cortimiglia. (7)

Nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Criminale, a seguito delle dichiarazioni rese da Raia Luciano il 12.1.1966, il magistrato inquirente procedeva al riesame dei testimoni già precedentemente escussi in relazione all'omicidio del Cortimiglia. Fra questi rendevano deposizioni particolarmente significative Tinnirello Ciro, Le Cascio Carmelo, Coniglio Francesco e Vallone Giuseppe. Il primo interrogato nella città di Torino ove si era trasferito, in relazione al delitto in esame, così si esprimeva: "Successivamente, nel 1961, vennero uccisi Cortimiglia Vincenzo e Pro-

. / ..

(7) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 102 -

venzano (non ricordo il nome di battesimo).

Anche questo fatto venne attribuito ai liggiani ed in particolare a Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Riina Giuseppe. La voce pubblica era concorde nell'indicare i predetti, così come ai liggiani venne sempre attribuita la sparizione di Governale e Trumbaturi".

Successivamente interrogato anche dal giudice istruttore, il testimone ribadiva: "Quanto ho riferito era oggetto di diffuse conversazioni e commenti in paese e tutti sarebbero in grado di parlarne come ne ho parlato io".

Lo Cascio Carmelo così deponava: "In ordine alla morte di Cortimiglia Vincenzo e Provenzano Salvatore avvenuta, mi pare, nel febbraio 1961, le cose si sarebbero svolte così: il Cortimiglia incontrato il Provenzano, gli sparò, uccidendolo. A sua volta il Cortimiglia venne ucciso da un gruppo di compagni del Provenzano tra i quali c'erano Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Salvatore e qualcuno dei Leggio intesi "Fria". Tutti questi erano della banda di Luciano Leggio".

Tali dichiarazioni venivano integralmente confermate in sede di istruzione formale.

Coniglio Francesco dichiarava: "La voce pubblica indica, come autore dell'omicidio del Cortimiglia, Riina Salvatore, Bagarella Calogero, Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo ed altri appartenenti alla stessa cosca; il Provenzano Salvatore sarebbe stato invece ucciso dal Cortimiglia pochi attimi prima che questi rimanesse ucciso a sua volta. Moltissime persone in Corleop

• / ..

- 103 -

ne hanno visto e sanno, ma nessuno vuole parlare per paura di gravi rappresaglie....." Aggiungeva il testimone che accanto al cadavere del Provenzano era stato rinvenuto un berretto di cuoio e di tessuto e che i cani-poliziotto, cui si era fatto ricorso, dopo averlo annusato, aveva seguito la traccia sino all'abitazione del Riina Salvatore. Anche tali dichiarazioni venivano successivamente confermate dinanzi al giudice istruttore.

Vallone Giuseppe così si esprimeva: "Da voce pubblica che corse insistentemente in Corleone appresi che gli sparatori ed alcuni di loro si erano rifugiati nella casa di Spatafora Francesco. La gente, per questo delitto, faceva i nomi di Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Salvatore e qualche altro".

Dinanzi al giudice istruttore il teste rendeva deposizione del tutto conforme.

Sulla base delle predette dichiarazioni testimoniali e di quanto riferite dal Giannasi Augusto e dal Cortimiglia Giovanni, il giudice istruttore, ritenendo la sussistenza di esigenze probatorie nuove a carico degli altri imputati prosciolti con la sentenza del 26.11.1961, disponeva, con ordinanza del 24.7.1967, la riapertura dell'istruzione anche nei loro confronti procedendo non soltanto contro di essi, ma anche contro Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, Di Carlo Leoluca, Pasqua Giovanni e Salerno Francesco.

. / ..

- 104 -

Tutti gli imputati sottoposti ad interrogatorio protestavano la propria assoluta estraneità alla commissione del delitto.

Con sentenza del 26.10.1957 veniva ordinato il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo mentre venivano prosciolti Ruffino Giuseppe, per morte del reo, e tutti gli altri per insufficienza di prove. Con la stessa formula veniva prosciolto Mangiaseli Antonino nei confronti del quale il giudice istruttore aveva proceduto per lo omicidio, commesso in correttezza con il Cortimiglia Vincenzo, in persona di Provenzano Salvatore.

Nella fase dibattimentale tutti gli imputati insistevano nel protestarsi innocenti. Le parti offese dichiaravano di non poter fornire elementi idonei per l'individuazione dei responsabili e di non aver sospetti su alcuno. Soltanto Cortimiglia Calogero, padre dell'ucciso, dichiarava che il figlio Giovanni gli aveva riferito di aver visto Bagarella Calogero fuggire e dirigersi verso la sua abitazione subito dopo il delitto.

Cortimiglia Giovanni, in ordine a tale dichiarazione, precisava di aver visto un uomo fuggire subito dopo il delitto ma di non averlo riconosciuto e di aver appreso successivamente in paese che la persona da lui vista fuggire era Bagarella Calogero. Precisava ancora che non era esatto che egli avesse riconosciuto con sicurezza il "beccaio Friia" essendosi limitato a riferire agli agenti verbalizzanti che insieme col Bagarella aveva visto un uomo con un impermeabile ed un berretto.

. / ..

- 105 -

Cerrito Giovanni, confermate le precedenti dichiarazioni, aggiungeva che dopo la caduta per terra di Provensano Salvatore non vi erano state altre esplosioni di arma da fuoco. Il verbalizzante Giannasi Augusto, dopo essersi richiamato alle precedenti deposizioni, confermandole, contestava tale affermazione del Cerrito. I testimoni venivano quindi messi a confronto ed il Cerrito modificava parzialmente la precedente affermazione nel senso che non escludeva che altri colpi fossero stati esplosi perché dal punto in cui si trovava non aveva avuto la possibilità di scorgere le vampe prodotte dalle armi che il Giannasi asseriva invece di aver visto.

Gli altri testimoni presenti confermavano sostanzialmente il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria e nel corso delle fasi istruttorie. Si dava anche lettura della deposizione di Tinnirello Ciro e del carabiniere Buti Silvano. Da quest'ultima emergeva che i cani-poliziotto, dopo aver annusato il berretto rinvenuto sul luogo del delitto, si erano diretti lungo la stessa strada ove giaceva il cadavere di Provensano Salvatore fermandosi dietro la porta, chiusa, di una casa distante circa centocinquanta metri; che in corrispondenza di tale casa i cani avevano manifestato chiari segni di agitazione, abbaiano furiosamente e tentando di artigliare la porta; che tale comportamento i cani tengono non soltanto quando si trovano sulla pista buona ma anche per altri motivi e cioè quando siano attirati da un odore più intenso o avvertano un rumore o siano distratti

. / ..

- 106 -

da altre cause.

In esito a tali risultanze dibattimentali il P.M. chiedeva l'assoluzione di tutti gli imputati con formula dubitativa; i difensori chiedevano invece l'assoluzione di essi con formula piena.

,,*,*,*,*,*,*,*

OMICIDIO DI RIINA PAOLO

In data 3.7.1962 certo Campisi Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno in contrada "Caputo" dell'agro di Corleone rinveniva, in un fondo vicino, il cadavere di Riina Paolo, riverso per terra sotto un albero di olivo.

I carabinieri di Corleone, resi edotti dell'accaduto dai parenti della vittima, svolgevano immediate indagini, in collaborazione con il locale commissariato di P.S., al fine di identificare i responsabili dell'omicidio. Interrogavano pertanto Lo Iacono Rosalia, moglie dell'ucciso, soprattutto allo scopo di individuare il movente del delitto e di poter, quindi, dare un indirizzo alle indagini, ma la Lo Iacono dopo aver riferito che il mattino del predetto giorno il marito si era recato nel fondo di sua proprietà per provvedere al trasporto ed alla trebbiatura delle fave dichiarava di non poter fornire utili elementi per l'identificazione dell'autore o degli autori del delitto, escludendo la sussistenza di inimicizia o di rapporti economici con terzi che potessero giustificare il crimine. Nuovamente interrogata il 4.7.1962, la Lo Iacono escludeva che il marito fosse stato testimone di qualcuno dei

. / ..

- 107 -

gravi fatti di sangue verificatisi in via Fuccio dell'abitato di Corleone, sottolineando che, essendo pauroso per natura, ogni volta che era accaduto qualche episodio criminoso la sua prima preoccupazione era stata quella di rinchiudersi in casa. Interrogata, infine, il giorno 21 dello stesso mese, aggiungeva che prima dell'uccisione del marito aveva visto transitare spesso per via Fuccio certo Bagarella Calogero.

I menzionati organi di polizia giudiziaria, con rapporto del 24.7.1962, nel rassegnare l'esito delle indagini, esprimevano la certezza che il Riina Paolo, il quale aveva un negozio di generi alimentari in via Fuccio, fosse stato testimone volontario e involontario dell'omicidio di Cortiniglia Vincenzo consumato la sera dell'11.2.1961, riconoscendo coloro che avevano partecipato alla cruenta sparatoria e, tra questi, Riina Salvatore e Bagarella Calogero ed opinavano, quindi, che fosse stato soppresso perchè ritenuto testimone pericoloso. Gli stessi verbalizzanti, conseguenzialmente, denunciavano Leggio Luciano quale organizzatore dell'omicidio e Bagarella Calogero e Riina Salvatore quali esecutori materiali di esso. A conforto della propria opinione precisavano di aver appreso da fonte confidenziale "degnà di fede" che da alcuni giorni il Bagarella Calogero seguiva le orme del Riina Paolo onde trovare il momento ed il luogo favorevoli al compimento del piano criminoso, mentre il Riina Salvatore non si era fatto notare in pubblico per timore di essere visto dalla polizia ed aveva atteso, evidentemente armato, in un luogo preventivamente

. / ..

- 108 -

concordato con il Bagarella; riferivano inoltre che la stessa fonte confidenziale aveva precisato che il mattino del 3.7.1962 il Bagarella Calogero era stato visto all'angolo tra via Puccio e via Umberto I verso le ore 6,30 e cioè alla stessa ora in cui il Riina Paolo, a dorso di mulo, aveva lasciato la propria abitazione dirigendosi verso la campagna.

A seguito di tale rapporto si procedeva con rito formale contro i predetti per avere, in concorso tra loro, ucciso Riina Paolo mediante colpi di arma da fuoco.

Nel corso della istruzione giudiziale la parte lesa confermava le precedenti dichiarazioni; i verbalizzanti, oltre a confermare il movente delittuoso, mettevano in evidenza che l'ucciso aveva goduto fama di persona dabbene, non legata a gruppi mafiosi e non imischiata in alcuna losca vicenda.

Con sentenza del 23.3.1963 il giudice istruttore, rilevata la totale mancanza di prove a carico degli imputati, su conforme richiesta del P.M., disponeva il proscioglimento degli imputati medesimi per non aver commesso il fatto.

Il 12.1.1966 il detenuto Raia Luciano rendeva al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo le ben note dichiarazioni ed a proposito del delitto in esame suggeriva di interrogare a fondo la vedova dell'ucciso la quale, a suo dire, era perfettamente a conoscenza del luogo in cui il marito si era recato il giorno in cui era stato assassinato; aggiungeva il teste che egli stesso, il giorno del delitto, aveva visto il Riina Paolo alla fiera di Bisacchino alla guida di un'autovettura

. / ..

- 109 -

ed aveva in quell'occasione notato Riina Salvatore che, seduto su un tronco di albero, seguiva attentamente le mosse di Riina Paolo. A seguito di tali dichiarazioni, con ordinanza del 17.6. 1966, veniva disposta la riapertura dell'istruzione nei confronti degli imputati già prosciolti i quali, pertanto, venivano nuovamente sottoposti a procedimento penale insieme con Provenzano Bernardo.

Nel corso della nuova fase istruttoria il Riina Salvatore, interrogato il 24.3.1966 nelle carceri giudiziarie di Palermo, si rifiutava di rispondere a qualsiasi domanda dicendo testualmente: "qua è andato a finire cose gli ebrei; ogni cinque minuti c'è un mandato di cattura. Risponderò al presidente della Corte. Mi rifiuto di firmare".

Venivano anche riesaminati la parte lesa e numerosi testimoni, fra i quali rendevano deposizioni di particolare rilievo Siracusa Calogero, Accordino Tindaro, Di Noto Mario e Giannasi Augusto.

La Lo Iacomo Rosalia, dopo aver confermato le dichiarazioni a suo tempo rese così proseguiva: "Mio marito era un uomo innocuo, senza nemici, dedito alla famiglia ed al lavoro. Ancora oggi non riesco a comprendere perchè sia stato ucciso. Da quello che ho sentito recentemente sembrerebbe che venne soppresso perchè si pensava che avesse visto gli autori dell'uccisione di Vincenzo Cortisiglia. Ma io ricordo bene che all'epoca dell'omicidio di costui mio marito era con me in bottega. Appena sentiti gli spari immediatamente ci chiudemmo e ci serrammo in casa. Solo

. / ..

- 110 -

la mattina dopo sentimmo parlare di ciò che era accaduto".

Siracusa Calogero, guardia carpestre, in ordine al delitto in esame così deponava: "L'uccisione di Riina Paolo pare fosse dovuta al fatto che egli, pur contro la sua volontà, avesse dato asilo ad alcuni componenti della banda Leggio, tra cui Ruffino, Bagarella e Provenzano e che venne eliminato perchè costoro temevano che parlasse. Sono stato frainteso: il Riina aveva dato ospitalità ad un componente la banda Navarra subito dopo la sparatoria, anzi le cose sono andate così: il Riina aveva un negozio all'angolo tra la via Puccio ed il largo S. Rocco, teatro della sparatoria del 6.9.1958 e certamente si sarà affacciato ed avrà assistito alla scena riconoscendone anche gli autori ed allora i componenti della banda Leggio, temendo che il Riina parlasse, lo eliminarono. In paese questa è la versione dei fatti che ha circolato insistentemente e che tutti hanno ritenuto vera".

Accardino Tindaro, maresciallo di P.S., dichiarava quanto segue: "La notizia circa la presenza di Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo nelle vicinanze della bottega di Riina Paolo il giorno dell'omicidio mi fu comunicata da fonte confidenziale. Riina Paolo, data la ubicazione del negozio e della sua abitazione, era in grado di osservare quanto poteva verificarsi in paese e lo stesso, secondo ciò che insistentemente si diceva, era stato teste oculare sia di alcuni episodi dello scontro sanguinoso del 6.9.1958, sia del duplice omicidio del maggio 1961. Il Riina Paolo era persona onesta,

. / ..

- 111 -

assolutamente estranea alle cosche mafiose locali e perciò i motivi della sua soppressione sono da individuarsi, secondo quanto da più fonti è stato confidato, nel fatto che era in grado di formulare delle precise accuse sul conto di qualche mafioso. Desidero precisare che Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo furono notati nelle vicinanze della località in cui fu ucciso Paolo Riina e non nelle vicinanze della sua bottega".

Di Nota Mario riferiva che la voce pubblica aveva individuato il movente dell'uccisione di Riina Paolo nel fatto che costui, probabilmente, aveva visto qualcosa ed era stato quindi eliminato quale testimone pericoloso.

La guardia di P.S. Giannasi Augusto rendeva le seguenti dichiarazioni: "Avevo occasione di frequentare spesso la bottega di Paolo Riina e più volte avevo cercato vanamente di indurlo a farmi delle confidenze perchè ero certo che Paolo Riina, data la posizione della sua bottega, era stato sicuramente testimone dei delitti commessi in quelle vicinanze. Mi ero pure accorto che Paolo Riina era intimamente legato ai fratelli Criscione Biagio e Pasquale, noti mafiosi di Corleone legati alla cosca di Luciano Leggio, i quali spesso si riunivano con Paolo Riina nella sua bottega. Per mia convinzione escludo che Paolo Riina sia stato ucciso perchè ritenuto confidente della P.S. o dei carabinieri, ma sono certo che è stato ucciso perchè qualcuno dei protagonisti delle sanguinose vicende di Corleone si era reso conto che poteva diventare un teste pe-

. / ..

- 112 -

ricoloso. E ciò perchè, subito dopo il duplice omicidio Provenzano e Cortiniglia, io sottoposi sia Paolo Riina che Spatafora Francesco a continue pressioni, al fine di indurli a rivelare ciò che certamente avevano visto. Entrambi si sottrassero alle mie pressioni e mi invitarono ad occuparmi dei fatti miei se volevo vivere tranquillo a Corleone. Cercai di far intervenire presso Paolo Riina, il mio compare Andrea Criscione, ma anche egli mi invitò a farmi i fatti miei⁸.

Sulla scorta di tali risultanze il giudice istruttore, con sentenza del 26.10.1967, ordinava il rinvio a giudizio degli imputati. (8)

Nella fase dibattimentale l'imputato Leggio Luciano si protestava innocente. Si dava lettura degli interrogatori di Riina Salvatore, assente, e di Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, contumaci perchè latitanti.

La parte lesa Lo Iacono Rosalia, dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni, precisava che il marito si era recato alla fiera di Bisacchino il giorno 2.7.1962 e cioè un giorno prima di essere ucciso; escludeva categoricamente che egli fosse stato un confidente della polizia; dichiarava che il marito non aveva mai posseduto o guidato un'autovettura essendo sprovisto di patente.

Siracusa Calogero dopo aver confermato le dichiarazioni rese nel periodo istruttorio, sottolineava che nessuno dei fatti da lui riferiti gli constava personalmente avendo appreso tutte le notizie dalla voce pubblica o dalla stampa.

. / ..

(8) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 113 -

Accordino Tindaro assumeva di non poter affermare che il Rina Paolo fosse stato un confidente della polizia e chiariva che nessuna rivelazione egli aveva mai fatto a lui personalmente.

Gli altri testimoni eccusi non apportavano alcun apprezzabile contributo alle risultanze processuali. Venivano richieste informazioni ai carabinieri di Corleone circa la data in cui si era svolta la fiera nel comune di Bisacchino ed i predetti carabinieri tempestivamente comunicavano che detta fiera si era svolta in data 2.7.1962.

Al termine della istruzione dibattimentale il P.M. chiedeva l'assoluzione di tutti gli imputati per insufficienza di prove; i difensori instavano per l'assoluzione con formula piena.

* * * * *

A)-TENTATO OMICIDIO DI STREVA FRANCESCO PAOLO

B)-TRIPlice OMICIDIO DI STREVA FRANCESCO, POMICIL

LA BIAGIO E PIRAINO ANTONINO.

Il giorno 10.9.1963, alle ore 19,30 circa, Pomicila Salvatore di Giuseppe si presentava negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corleone e denunciava che verso le ore 17,15 dello stesso giorno, mentre dalla contrada "Pirrello" si portava in paese, a dorso di un mulo, aveva visto su un viottolo il cadavere di un uomo col viso sfigurato, da lui riconosciuto per quello di Streva Francesco Paolo per la mancanza del dito pollice della mano sinistra.

. / ..

- 114 -

Aggiungeva che attraversando delle sterpaglie per riprendere il viottolo, a circa venticinque metri dal primo cadavere, ne aveva scorto un altro che aveva riconosciuto per quello del proprio fratello Bisgio. Cercando, intanto, di guadagnare subito il viottolo per allontanarsi dal posto, fatti pochi metri, in una buca, aveva notato il cadavere di un altro uomo, in cui aveva identificato tale Piraino Antonino.

Ricevuta la denuncia, gli organi di polizia giudiziaria competenti si portavano in contrada "Pirrello" dove rinvenivano, secondo quanto riferito dal Pomilla Salvatore, i cadaveri delle tre persone uccise, Strega Francesco Paolo, Pomilla Bisgio e Piraino Antonino.

Nel corso delle indagini dirette alla scoperta degli autori del triplice omicidio, gli organi inquirenti venivano informati da fonte confidenziale che la mattina del 10.9.1963, certo Marino Bernardo era stato visto assieme al Piraino Antonino nella macchina di tale Salerno Francesco.

Costui, sottoposto ad interrogatorio, confermava che la mattina del 10.9.1963 si era portato, unitamente al Marino Bernardo, in contrada "Lavanche"; ma escludeva la presenza del Piraino Antonino nella sua autovettura, chiarendo che non trattavasi del Piraino, ma di tale Listi Salvatore. Lo stesso, inoltre, dichiarava che si era incontrato con il Marino nella via Firmatari alle ore 9,30; che il Marino gli aveva chiesto di essere accompagnato alla contrada "Lavanche"; che in quella contrada erano giunti verso le ore 10,30, e che avevano fatto ritorno in

. / ..

- 115 -

Corleone alle ore 16,30.

L'asserto del Salerno veniva, subito dopo, confermato ver**balmente**, dal Listi Salvatore e dal di lui fratello Calogero.

Il figlio dell'ucciso Piraino Antonino, a nome Giovanni, dichiarava che alle ore 9,30-10 del 10 settembre, mentre passava dinanzi al circolo di Piazza Soprana, era stato avvicinato da Marino Bernardo, inteso "Binnu" Marino, il quale presolo in disparte, dopo essersi separato da alcuni amici, gli aveva detto di comunicare al padre che lo avrebbe atteso vicino alla galleria, perchè intendeva parlargli.

Lo stesso aggiungeva che giunto nella propria abitazione, aveva informato il padre della richiesta del Marino, presente la madre; che il padre aveva detto che sarebbe andato subito all'appuntamento, cosa che in effetti aveva fatto dopo essersi vestito, dicendo alla moglie prima di uscire di preparargli il pasto, perchè sarebbe ritornato presto; che verso le ore 19,30 la madre, preoccupata per il mancato rientro del marito, unitamente a lui ed alla sorella, si era portata nell'abitazione del Marino per avere notizie, e che costui, alle domande rivoltegli, aveva risposto: "chi ci iti circannu chiù"; che la madre era rimasta a discutere con il Marino per circa mezz'ora e che, lasciata l'abitazione dello stesso, si erano portati presso la di lui zia, sorella della madre, dove tutti avevano trascorso la notte.

Zarzana Michelina, moglie del Piraino Antonino, confermava la dichiarazione del figlio in ogni sua parte, aggiungendo che

. / ..

- 116 -

il Marino non aveva voluto darle altre spiegazioni sulla fine del marito.

La predetta, in un successivo interrogatorio, precisava che la sera del 10 settembre, allorché si era recata nell'abitazione del Marino per avere notizie del marito, si era sentita chiedere se qualcuno l'avesse vista entrare nella sua casa; che lei, per timore che il Marino potesse farle del male, anziché dire di non essere stata vista da alcuno, gli aveva risposto che della visita erano a conoscenza la propria madre e la sorella; che, durante la discussione, aveva intuito chiaramente che il Marino sapeva della sorte del marito, e che non aveva voluto darle alcuna notizia; che, prima di uscire dalla casa, il Marino le aveva raccomandato di non andare dalle guardie; che lei, quella notte, era andata a dormire unitamente ai due figli in casa della sorella, perchè aveva avuto paura di rimanere sola nella sua abitazione.

Raccolta tale dichiarazione, gli organi di polizia si portavano nell'abitazione del Marino Bernardo, al fine di condurlo negli uffici del Commissariato di P.S. per interrogarlo. Non avendo rintracciato, sottoponevano ad interrogatorio la di lui moglie, Governali Rosa, la quale, con comportamento equivoco, si limitava a dire che il marito, dopo la discussione con la Zarza, si era allontanato per destinazione a lei ignota.

La presenza del Marino e del Salerno in località "Lavanche", sita nei pressi del luogo del delitto, era stata intanto accertata da alcuni militari del Comando Compagnia carabinieri

. / ..

- 117 -

di Corleone che, in data 10.9.1953, alle ore 16,30 al comando del tenente dei carabinieri Caracò Luigi, eseguivano in quella zona un servizio di rastrellamento, al fine di catturare latitanti e ricercati.

I detti militari, nell'occasione, oltre a vedere transitare a bordo della autovettura Fiat 500 il Marino ed il Salerno avevano anche controllato il passaggio del figlio del Marino, di tale Donatino Biagio e di Penilla Salvatore.

Quest'ultimo, alla domanda rivolta gli dal vice brigadiere dei carabinieri Varricchio Alessandro se avesse visto il fratello Biagio, pur avendo poco prima scoperto il cadavere dello stesso, ometteva di informarne i carabinieri.

Proseguendo, intanto, i militari nella battuta, giungevano in località "Cicio" e, nell'avvicinarsi alle case appartenenti a tale Piazza Francesco, notavano a distanza due individui che, usciti in fretta, si portavano dietro il caseggiato, celandosi poi nella campagna.

Postisi all'immediato inseguimento dei due, raggiungevano il primo, identificato per Lorello Gaetano, a diverse decine di metri dal caseggiato in mezzo a due caspugli, ed il secondo, identificato per Lorello Salvatore, fratello del primo, nell'interno di un pagliaio sito poco distante dalla masseria, nascosto dietro alcune balle di paglia.

Essendo i due fratelli Lorello sospetti quali elementi "mafiosi" di Godrano e dato il loro equivoco comportamento, si procedeva a fermarli ed a interrogarli.

. / ..

- 118 -

Non essendo corso a loro carico alcun elemento di responsabilità in ordine al triplice omicidio, allo scadere del fermo convalidato e protratto, i predetti Lorello venivano messi in libertà.

Pomilla Salvatore, nuovamente interrogato, dichiarava che la mattina del 10.9.1963, mentre si trovava in contrada "Pirrello", ove esplicava le mansioni di guardiano, verso le ore 10, era stato avvicinato dallo Streva Francesco e da suo fratello Pomilla Biagio, giusti a dorso di mulo, i quali lo avevano informato che si sarebbero fermati in quella località per mangiare. Si era allora procurato di preparare il pasto, che verso le ore 13,30 circa avevano consumato insieme, senza che né il fratello né lo Streva parlassero di argomenti di particolare interesse. Verso le ore 14,30, mentre i predetti stavano preparandosi per andare via, era giunto, a dorso di mulo, Piraino Antonino, il quale, rivoltosi allo Streva Francesco Paolo, gli aveva comunicato che il Marino intendeva parlargli. Alla richiesta dello Streva su quali argomenti lo volesse intrattenere lo stesso Piraino aveva risposto: "vuole discutere con lei per il fatto delle terre e del terraggio". Dopo tale invito lo Streva ed il fratello Biagio, unitisi al Piraino, si erano avviati verso la contrada "Lavanche", per raggiungere il luogo dell'appuntamento, procedendo avanti il Piraino Antonino, seguito dal Pomilla Biagio e, quindi, dallo Streva Francesco Paolo.

Continuando nella sua dichiarazione, il Pomilla Salvatore-

. / ..

- 119 -

re aggiungeva che, allontanatisi i tre, dopo circa un quarto d'ora, aveva sentito dei colpi di fucile, ai quali non aveva dato importanza, pensando che fossero stati esplosi da cacciatori; che, dopo circa un quarto d'ora dall'esplosione dei colpi, aveva visto uscire dall'avvallamento, in cui i tre predetti erano spariti alla sua vista, tre muli che si dirigevano verso la contrada "Lavanche"; che, a tale vista, preoccupato per la sorte del fratello, si era diretto verso il luogo in cui aveva notato i tre muli, evitando di percorrere il sentiero battuto, al fine di vedere cosa fosse accaduto; che, giunto nell'avvallamento, si era incontrato con Listi Salvatore, anch'egli accorso per rendersi conto di ciò che era successo; che, messi entrambi ad ispezionare i dintorni, dopo aver percorso circa duecento metri, avevano rinvenuto i cadaveri di Strega Francesco Paolo, di Fontana Biagio e di Piraino Antonino; che, ritirati i muli, assieme al Listi Salvatore si era diretto verso la contrada "Lavanche", dove aveva trovato il Marino Bernardo ed il Salerno Francesco, ai quali aveva riferito quanto aveva visto; che, avendo discusso tutti assieme sul da farsi, avevano stabilito, giacchè i cadaveri si trovavano nella zona del rimboschimento, dove egli era guardiano, che avrebbe dovuto personalmente procedere alla denuncia; che dopo tale accordo, mentre il Marino Bernardo ed il Salerno Francesco si erano avviati alla volta di Corleone in autovettura ed il Listi Salvatore verso la sua masseria, egli, a dorso di un mulo, si era pure diretto in paese; che dopo aver percorso

. / ..

- 120 -

un chilometro circa, era stato fermato dai carabinieri, i quali, dopo averlo identificato, gli avevano chiesto se avesse visto il proprio fratello Biagio; che, a tale domanda, aveva risposto negativamente, nascondendo l'accaduto nella convinzione che la denuncia doveva essere fatta al Commissariato o al Comando stazione dei carabinieri; che, giunto in paese, si era portato subito negli uffici del Commissariato di P.S. per denunciare i fatti.

Dichiarava infine il Posilla Salvatore che, alla prima scarica di colpi da lui udita, erano seguiti, a breve intervallo, altri due colpi isolati; che il Piraino Antonino, quando era giunto in contrada "Pirrello", era privo di giacca e di berretto, e che il Francesco Paolo Strova ed il fratello Biagio erano armati, al contrario del primo che era disarmato; che, allorquando aveva rinvenuto i tre cadaveri, in compagnia del Listi Salvatore, li aveva trovati disarmati.

Rintracciato in casa della suocera ed interrogato, il Marino Bernardo dichiarava di non aver trasportato con l'auto-vettura del Salerno il Piraino Antonino, ma il Listi Salvatore; di non essersi recato in contrada "Lavanche" per discutere di questioni di terreno con lo Strova Francesco Paolo, ma solo per controllare i lavori di riattamento della rete idrica, che venivano eseguiti nel suo fondo; di aver trascorso tutta la giornata del 10 settembre nella masseria del Listi, dove aveva mangiato con tutti i fratelli Listi.

A seguito di quanto dichiarato dal Marino Bernardo, cir-

. / ..

- 121 -

ca la presenza del Listi Salvatore sulla Fiat 500 del Salerno Francesco, venivano fermati lo stesso Listi Salvatore ed i di lui fratelli, Calogero, Luigi ed Antonino.

Il Listi Salvatore, interrogato, dichiarava che il mattino del 10 settembre 1963 si trovava in Corleone, intendendo godere di una giornata di riposo, essendo rimasti in campagna gli altri suoi fratelli Antonino e Luigi; che era uscito di casa verso le ore otto, recandosi dal barbiere, dove si era fatto tagliare i capelli e radere la barba; che, mentre trovavasi davanti la porta della propria abitazione assieme al padre, verso le ore 9, era stato avvicinato da Marino Bernardo, il quale gli aveva proposto di accompagnarlo in contrada "Lavanche", chiamandogli, a sua domanda, che avrebbero raggiunto la contrada a bordo dell'autovettura del Salerno Francesco; che, accettato l'invito, si era unito al Marino e raggiunta l'abitazione del Salerno, avevano preso posto sull'autovettura di quest'ultimo; che, percorrendo la strada Corleone-Palermo sino al ponte Casale, avevano raggiunto la contrada "Lavanche" ove il Marino si era fermato a controllare i lavori che venivano eseguiti nel suo fondo, mentre egli ed il Salerno si erano portati nella masseria di sua proprietà.

A specifica domanda riferiva di non aver udito colpi di arma da fuoco nel corso della giornata e di aver appreso il nome degli uccisi e la località dell'occidio quando, nelle prime ore del giorno 11 settembre, era stato fermato e condotto negli uffici del Commissariato di P.S.

. / ..

- 122 -

Dichiarava inoltre Listi Salvatore che da circa cinque anni non vedeva lo Strega Francesco Paolo e da due mesi il Fomilla ed il Piraino; escludeva che nella giornata del 10 settembre altre persone, oltre quelle nominate, si fossero recate presso la sua masseria.

Poichè intanto il Marino aveva ammesso la presenza del Piraino sull'autovettura del Salerno ed esclusa quella del Listi Salvatore, costui, alle contestazioni mossegli, modificava quanto in precedenza aveva riferito, chiarendo di aver trascorso la notte dal lunedì al martedì 10 settembre in contrada "Lavanche" e di aver reso una falsa dichiarazione in seguito a pressioni fattegli dal Marino, dopo la scoperta della uccisione del Piraino; dichiarava che, in realtà, egli aveva visto arrivare verso le ore 10-10,30, in contrada "Lavanche", la vettura del Salerno e dalla stessa scendere, oltre al Salerno, anche il Marino ed il Piraino Antonino; che quest'ultimo, dopo poco tempo dall'arrivo, gli aveva chiesto un cappotto, per segnalare allo Strega Francesco Paolo la sua presenza nella predetta contrada ed invitarlo quindi ad uscire dal suo nascondiglio; che, dopo circa due ore, il Piraino gli aveva chiesto un mulo per raggiungere lo Strega nel casggiato della località "Pirrello"; che il Marino lo aveva invitato a seguire i movimenti del Piraino e degli altri, servendosi del binocolo di sua proprietà; che, dopo aver sentito i colpi di fucile ed aver visto i muli avanzare senza alcuna persona in groppa, il Marino l'aveva invitato a portarsi sul posto, per controllare cosa fosse

. / ..

- 123 -

se successo; che egli si era rifiutato e solo dopo aver visto il Pomilla Salvatore avviarsi a piedi verso la località del delitto, si era deciso ad andargli incontro; che dopo il rinvenimento dei tre cadaveri, unitamente a Pomilla Salvatore, avevano fatto ritorno alla masseria, dove si era messo di accordo col Marino e col Salerno su quanto avrebbero dovuto dichiarare alla polizia.

Specificando che i tre cadaveri erano stati trovati privi di armi da fuoco, il Listi Salvatore aggiungeva che, mentre si era soffermato ad osservare la zona in cui aveva sentito esplodere i colpi, con l'ausilio del binocolo, aveva visto due uomini armati di fucile allontanarsi dalla zona seguendo le falde della "Rocca Busambra", diretti verso la contrada "Casale"; che aveva visto i due fare alcuni passi di corsa e poi sedersi, per riprendere, poco dopo, la corsa.

A specifica domanda, il Listi chiariva che, per quanto era stato possibile vedere, i due fuggitivi dovevano essere giovani, che erano entrambi vestiti di scuro, che la loro statura era media e la corporatura robusta. Il Listi specificava, pure, di non aver visto altre persone aggirarsi nella zona o allontanarsi dal luogo del delitto.

Concludeva col dire che conosceva molto bene, per quanto solo di vista, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo, entrambi di statura media (il Provenzano leggermente più alto del Bagarella) e di corporatura robusta.

La prima dichiarazione di Listi Salvatore relativamente

. / ..

- 124 -

al viaggio sull'autovettura Fiat 500 del Salerno, in un primo momento veniva confermata anche dai di lui fratelli Calogero, Luigi ed Antonino; ma successivamente gli stessi modificavano le loro dichiarazioni, così come aveva fatto il fratello, dichiarando che la originaria versione dei fatti era stata suggerita dal Marino Bernardo, preoccupato di sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità.

Sottoposto ad un nuovo interrogatorio, il Marino Bernardo dichiarava che in effetti il 10 settembre 1963 si era recato in contrada "Lavanche" con la macchina del Salerno Francesco ed in compagnia del Piraino Antonino; che aveva provveduto ad avvertire quest'ultimo a mezzo del figlio dello stesso, in quanto precedentemente il Piraino gli aveva chiesto di voler andare con lui nella detta contrada; che egli si era recato in campagna al solo scopo di controllare alcuni lavori nella sua proprietà; che, giunti nella contrada "Lavanche", il Piraino, con un binocolo, unitamente al Listi Salvatore aveva ispezionato la zona circostante; che il Piraino poi si era fatto dare dai fratelli Listi un cappotto, che aveva portato seco sul posto di vedetta; che verso le ore 14 aveva chiesto agli stessi Listi un mulo per portarsi nella località "Pirrello"; che egli aveva chiesto al Piraino - suo cugino - cosa dovesse andare a fare nella predetta località, e questi gli aveva risposto che intendeva incontrarsi con Emilia Biagio; che successivamente gli era stato riferito, da Listi Salvatore e da Salerno Francesco, che tre individui, a dorso di mulo,

. / ..

- 125 -

scendevano da "Pirrello" e che poco dopo, mentre i tre erano arrivati in un avvallamento, defilati alla vista, avevano udito dei colpi di arma da fuoco; che quando il Listi Salvatore ed il Salerno Francesco avevano visto i tre muli vaganti, il Listi Salvatore aveva deciso di recarsi sul posto per constatare che cosa fosse successo; che dopo poco il Listi Salvatore era ritornato in compagnia di Penilla Salvatore e, da loro, aveva appreso la notizia che erano stati uccisi Strova Francesco Paolo, Penilla Biagio e Piraino Antonino; che lui stesso aveva consigliato a Penilla Salvatore di recarsi a sporgere regolare denuncia dell'accaduto; che la sera dello stesso giorno 10 settembre, dopo essere rientrato in paese con il Salerno, quando verso le ore 19,30 la moglie del Piraino Antonino si era recata nella sua abitazione a chiedere notizie del proprio marito, non aveva avuto il coraggio di comunicarle la verità; ed infine che la sera era andato a dormire in casa della suocera.

A seguito delle contestazioni mossegli, il Marino Bernardo precisava che in effetti il 10.9.1963 si era recato in contrada "Lavanche" per incontrarsi con lo Strova Francesco Paolo; che il cugino Piraino Antonino sapeva di questo incontro ed aveva manifestato il desiderio di volere andare anche lui; che aveva invitato il Piraino a farsi trovare alla galleria, allo scopo di non farsi notare in paese in sua compagnia; che aveva comprato della pasta e della frutta per festeggiare l'incontro con Strova Francesco Paolo; che il Piraino Antonino,

. / ..

- 126 -

giunto in contrada "Lavanche", si era fatto dare un cappotto dai fratelli Listi, perchè con quell'indumento intendeva, da un'altura, segnalare allo Streva la sua presenza sul posto; che servendosi di un binocolo avevano cercato di vedere se il Francesco Paolo Streva, notato il segnale, si fosse avviato dalla località "Pirrello" in contrada "Lavanche"; che, verso le ore 14,30, il Piraino fattosi dare un mulo dai Listi, si era avviato a "Pirrello" per invitare di persona lo Streva; che la sera del 10 all'11 settembre non aveva dormito nella sua abitazione, perchè non voleva farsi trovare in casa, qualora fosse stato ricercato dalla polizia; che mentre si trovava in contrada "Lavanche" non aveva sentito esplodere alcun colpo di arma da fuoco, nè aveva visto alcuno allontanarsi dal luogo della triplice uccisione.

Streva Arcangelo, fratello dell'ucciso Francesco Paolo Streva, assunto a verbale, dichiarava di essere a conoscenza che nel precedente mese di maggio dello stesso anno il fratello Francesco Paolo aveva subito un agguato nella contrada "S. Giovanni" di Corleone; che il fratello aveva reagito a colpi di pistola, riuscendo a ferire qualcuno dei suoi aggressori; che al conflitto con il fratello, in quell'occasione, avevano preso parte, fra gli altri, il Bagarella Calogero ed il Provenzano Bernardo.

Quanto all'omicidio del fratello e degli altri due, non era in grado di fornire elementi utili e concreti, pur precisando che non doversero esservi dubbi sugli autori del delitto.

. / ..

- 127 -

to, tenuto conto dell'attentato del saggio precedente.

Concluse le indagini, il Commissariato di P.S. ed il Comando Compagnia carabinieri di Corleone, con rapporto n. 2690/2 P.S. - 392/4 CC. del 18.9.1963, denunciavano i nominati Bagarella Calogero di Salvatore, Provenzano Bernardo fu Angelo, Marino Bernardo fu Giuseppe e Pomilla Salvatore di Giuseppe, i primi due in stato di irreperibilità ed il terzo ed il quarto in stato di arresto, quali responsabili: il Bagarella Calogero, il Provenzano Bernardo ed il Marino Bernardo di associazione per delinquere e di concorso in triplice omicidio aggravato in persona di Strega Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino, nonché il Bagarella ed il Provenzano di tentato omicidio in persona dello stesso Strega Francesco Paolo ed i detenimenti e porto abusivo di armi; il Pomilla Salvatore di favoreggiamento personale.

Tali delitti venivano inquadrati nella lotta cruenta per il predominio nel corleonese, da anni in corso tra la cosca mafiosa capeggiata da Luciano Leggio e i superstiti di quella già capeggiata dal medico Michele Navarra, ucciso nell'agosto del 1958.

Procedutosi con istruzione formale, si dava carico agli imputati, con mandato di cattura, dei reati per cui erano stati denunciati. In data 21.12.1963 al Pomilla Salvatore veniva concesso il beneficio della libertà provvisoria.

Marino Bernardo, sottoposto ad interrogatorio nelle carceri giudiziarie di Palermo, si protestava innocente asserendo di

. / ..

- 128 -

essere completamente all'oscuro dei fatti accaduti in Corleone negli ultimi anni; dichiarava che il 10.9.1963 il cugino Piraino Antonino aveva voluto recarsi con lui in campagna perchè desiderava che gli fosse concessa a mezzadria una parte del suo terreno; che Francesco Paolo Strega, suo cugino, gli aveva sempre corrisposto la quota mezzadrile pattuita con scrupolosa puntualità; che effettivamente il Piraino Antonino, giunto in contrada "Lavanche", aveva indossato un cappotto e si era posto a scrutare i dintorni con un binocolo; che, dopo un certo tempo, il predetto aveva chiesto al Listi una mula dicendo che voleva recarsi in località "Pirrello" e specificando, a sua domanda, che doveva andare a trovare Fosilla Biagio; che conosceva il Salerno soltanto di vista e che nessuna somma aveva corrisposto a quest'ultimo per l'uso dell'autovettura.

Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo non potevano essere interrogati perchè latitanti fin dal mese di maggio dell'anno 1963.

Zarzana Michelina e Piraino Giovanni, rispettivamente moglie e figlio di Piraino Antonino, confermavano le dichiarazioni rese all'autorità di P.S.; la Zarzana aggiungeva che, per quanto la concerneva, non riteneva che il Marino avesse mandato a chiamare il marito per farlo uccidere.

Fosilla Giuseppe, padre di Fosilla Biagio, asseriva di non essere in grado di riferire nulla sulla uccisione del figlio. Analoga dichiarazione rendeva Fosilla Giovanni, fratello della vittima.

. / ..

- 129 -

Streva Antonino e Streva Antonina, rispettivamente fratello e sorella di Streva Francesco Paolo, dichiaravano di non avere alcunché da riferire in ordine alla morte di quest'ultimo.

Streva Arcangelo dichiarava di aver sentito dire dalla voce pubblica che autori dell'attentato subito dal fratello nel mese di maggio erano stati Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo il quale, secondo quanto si diceva, era rimasto ferito nel conflitto a fuoco; aggiungeva che se tale notizia rispondeva al vero, aveva motivo di sospettare che fossero stati i suddetti ad uccidere il fratello, precisando che non aveva mai avuto l'opportunità di parlare con quest'ultimo fin quanto gli era accaduto nel mese di maggio; spontaneamente dichiarava che era sua convinzione che il Marino Bernardo fosse del tutto estraneo all'omicidio del fratello con il quale aveva sempre avuto buoni rapporti; sottolineava, infine, che il Bagarella ed il Provenzano erano legati da intesa amicizia con il latitante Ruffino Giuseppe, uomo di fiducia di Leggio Luciano.

Vutera Leoluca, Bagarella Francesco, Bagarella Vincenzo, Mondello Leoluca, Mondello Matteo, Comaianni Gaspare, Sardigna Filippo, Trifanio Andrea, Comaianni Niccolò, dichiaravano di non sapere nulla in ordine alla sparatoria avvenuta il 10.5.1963.

Listi Calogero, Listi Antonino, Listi Luigi e Listi Salvatore confermavano le dichiarazioni rese in sede di indagini di polizia giudiziaria dopo le contestazioni che a ciascu

. / ..

- 130 -

no erano state mosse.

Salerno Francesco, dopo aver dichiarato di non poter con-
fermare quanto era stato verbalizzato dalla polizia perchè
non riflettente la verità, riferiva che il mattino del 10 set-
tembre 1963, con la propria autovettura, aveva accompagnato in
località "Lavanche" il Marino Bomardo ed il Piraino Antoni-
no, quest'ultimo rilevato in prossimità della galleria; che,
giunti alla predetta località, il Marino aveva controllato il
lavoro svolto da alcuni operai in un suo fondo; che successi-
vamente si erano portati al casggiato rurale dei Fratelli Li-
sti, trovandovi Listi Salvatore e Antonio; che mentre conver-
savano di argomenti inerenti alla campagna, aveva visto Pirai-
no Antonino indossare un cappotto e portarsi in cima ad un'al-
tura esposta alla vista ed aveva sentito il Marino dire che
stava aspettando una persona di cui non aveva fatto il nome;
che, ad un certo momento e dopo che il Listi Salvatore aveva
ispezionato la zona circostante con un binocolo, il Piraino An-
tonino era sceso, a dorso di mulo, verso il fondo valle; che de-
corso altro tempo, si erano sentite delle cupe esplosioni che
avevano suscitato in tutti viva impressione; che, portatosi
sull'altura, il Listi Salvatore aveva ancora una volta scruta-
to i luoghi con il binocolo dicendo di aver visto due persone
correre all'uscita del bosco; che il Listi Salvatore si era
quindi recato a prendere i muli scorti in lontananza ed era
poi ritornato al casggiato rurale accompagnato da un certo
Posilla il quale aveva riferito, piangendo, che poco prima il

. / ..

— 131 —

fratello era stato ucciso; che, preso a bordo dell'autovettura il Marino Bernardo, avevano fatto ritorno a Corleone dove non aveva parlato con nessuno dell'accaduto essendo convinto che il Pomilla avrebbe provveduto sollecitamente a sporgere denuncia.

I verbalizzanti Caracò Luigi, Accordino Tindaro, Melita Biagio confermavano i rapporti e gli atti assunti.

A seguito di rapporti del Gruppo Esterno dei carabinieri e della Squadra Mobile in data 25 e 26 febbraio 1965, si procedeva, per il triplice omicidio in esame, anche nei confronti di Leggio Luciano e Riina Salvatore.

Con sentenza del 20.8.1965, il giudice istruttore rinviava a giudizio Leggio Luciano, Marino Bernardo, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo e Riina Salvatore per rispondere del l'omicidio aggravato di Streva Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino, nonché gli stessi Leggio Luciano, Bagarella Calogero e Provensano Bernardo per rispondere di tentato omicidio aggravato in persona dello Streva.

Dopo la deposizione del teste Raia Luciano del 12.1.1966 ed atteso l'esito delle indagini che ne seguirono, veniva estesa a Provensano Simone l'imputazione di tentato omicidio ed a Salerno Francesco, Ruffino Giuseppe, Provensano Simone, Provensano Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo e Leggio Leoluca quella di concorso nel triplice omicidio.

Venivano quindi nuovamente interrogati i testimoni già escussi nella precedente fase istruttoria.

• / ..

(9) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 132 -

Streva Arcangelo riferiva che la mattina del 10.5.1963 essendo venuto a conoscenza che il fratello Francesco Paolo era stato fatto segno a numerosi colpi di arma da fuoco, si era subito recato alla sua abitazione trovandolo a letto, agitato ma illeso; che il fratello gli aveva raccontato che poco prima, nelle vicinanze di S. Giovanni, un numero imprecisato di persone aveva aperto il fuoco contro di lui e che a tale aggressione aveva reagito a colpi di pistola ferendo forse qualcuno; che, successivamente, la voce pubblica aveva indicato quali feriti dalla sparatoria Sagarella Calogero e Provensano Simone; che la stessa voce pubblica aveva identificato in costoro, nonché in Leggio Luciano, Leggio Leoluca e Ruffino Giuseppe gli autori del triplice omicidio. Streva Giovanni, nipote di Streva Francesco Paolo, riferiva che anche per l'uccisione di quest'ultimo la voce pubblica aveva indicato i nomi di Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo, Leggio Luciano e Leggio Leoluca e dichiarava di aver appreso dalla madre che il 10.5.1963 lo zio aveva subito un attentato. Oliveri Rosa, moglie di Streva Arcangelo, confermava le dichiarazioni del marito ed aggiungeva che mentre si recava a far visita al cognato aveva notato, nei pressi di via Borgognone, quattro individui a bordo di un'autovettura, uno dei quali si lamentava; aggiungeva di non essere in grado di indicare o di identificare alcuna delle persone viste nella macchina.

Siracusa Calogero, guardia campestre, riferiva quanto segue: "In ordine all'attentato subito da Streva Francesco Paolo

. / ..

- 133 -

lo, appartenente al gruppo Navarra, posso dire che vengono indicati, quali autori, il Leggio e compagni. Anche per il triplice omicidio di contrada "Pirrello" autori vengono indicati sempre i componenti della banda Leggio, tra i quali particolarmente Bagarella, Ruffino e Provenzano. Tempo prima del fatto Marino Bernardo aveva dato a mezzadria il proprio terreno in località "Disagna" a Strevi Francesco Paolo; pare che non riuscendo i leggiani ad attirare in un agguato lo Strevi Francesco Paolo, abbiano fatto venire da Torino il Marino Bernardo che ivi si era trasferito con la famiglia. Un mattino, dopo otto-dieci giorni circa dal rientro del Marino, questi, in piazza Sovrana, avvicinò un ragazzetto e subito dopo si allontanò diretto in campagna. L'indomani mattina si scoppe del triplice omicidio".

Ciraulo Antonino dichiarava che la voce pubblica, concordemente, aveva indicato quali autori del triplice omicidio i componenti la banda capeggiata da Leggio Luciano e che, in particolare, si erano fatti i nomi del Leggio "Priia".

Pitarresi Onofrio riferiva che tutti in Corleone dicevano che Marino Bernardo aveva mandato a chiamare Piraino Antonino con la scusa che doveva vendere un terreno e che, a quanto pareva, il Marino ed il Piraino si erano recati a piedi sino all'imbocco della galleria della circonvallazione ove si trovava in attesa un'autovettura.

Essaurita la nuova fase istruttoria, con sentenza del 26 ottobre 1967 il giudice istruttore proscioglieva Provenzano Simone, dalla duplice imputazione, nonché Salerno Francesco, Ruffi-

(10)

. / ..

(10) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 134 -

no Giuseppe, Provenzano Salvatore, Riina Gastano, Leggio Vincenzo e Leggio Leoluca dal contestato concorso nel triplice omicidio, per insufficienza di prove.

Nella fase dibattimentale gli imputati Leggio Luciano e Marino Bernardo rigettavano ogni addebito. Veniva data lettura degli interrogatori resi in periodo istruttorio da Riina Salvatore, assente, e da Bagarella Calogaro e Provenzano Bernardo, contumaci perchè latitanti.

Il Marino Bernardo, in particolare, dopo aver confermato gli interrogatori precedentemente resi e dopo aver giustificato alcune contraddizioni da essi emergenti adducendo lo stato di orgasmo in cui era stato gettato dalla descrizione dei cadaveri fattagli da Pomilla Salvatore e dalle investigazioni cui era stato sottoposto, asseriva che i suoi rapporti con tutti i parenti delle vittime erano stati ottimi anche dopo il triplice omicidio, tanto che Pomilla Salvatore gli aveva spalmato una pomata, prescrittagli dal medico mentre si trovava in carcere, per lenire i dolori causatigli dalle parcosse cui era stato sottoposto dagli agenti di polizia giudiziaria e Piraino Giuseppe era andato più volte a visitarlo mentre si trovava ristretto nelle carceri di Ragusa e di Palermo. Quest'ultima circostanza veniva confermata dal Piraino il quale specificava di aver effettuato le visite al Marino Bernardo perchè fermamente convinto della sua innocenza in ordine alla morte del fratello; precisava che anche i rapporti tra quest'ultimo ed il Marino erano sempre stati buoni.

. / ..

- 135 -

Pozilla Maria, sorella di Pozilla Biagio, riferiva che il Marino era sempre stato in ottimi rapporti con la sua famiglia; anche Pozilla Giovanni dichiarava che nessun membro della famiglia aveva mai avuto a che fare con l'imputato. Listi Antonino e Listi Calogero confermavano le dichiarazioni rese in precedenza.

Listi Salvatore precisava che, nonostante l'uso del binocolo, non aveva potuto distinguere se le persone viste fuggire fossero state o meno armate di fucile né quali indumenti avessero indossato; aggiungeva che anche il giudice istruttore, nel corso di un esperimento effettuato nella stessa località, aveva constatato l'impossibilità di riconoscere i fuggitivi; dichiarava, inoltre, di non essere certo che costoro fossero stati giovani e robusti. Sottoposto, su richiesta del P.M., a procedimento penale per falsa testimonianza, il Listi Salvatore ritrattava le dichiarazioni rese in dibattimento.

Salerno Francesco confermava la dichiarazione di Listi Salvatore circa l'effettuazione dell'esperimento da parte del giudice istruttore e l'esito negativo di esso.

I verbalizzanti confermavano i rapporti e gli atti assunti. Veniva data lettura di un verbale di ispezione dei luoghi ed esperimento giudiziale eseguito il 1°.2.1964 dal giudice istruttore, dal quale risultava che dall'altura della contrada "Lavanche", ispezionando i luoghi circostanti con lo stesso binocolo a suo tempo sequestrato, era possibile soltanto scorgere le figure di due militari cui era stato affidato lo

• / ••

- 136 -

incarico di raggiungere il posto approssimativo dell'agguato e di mettersi da lì in movimento, senza poterne vedere e riconoscere i connotati o altri segni caratteristici.

Esaurita la istruzione dibattimentale il P.M. chiedeva l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove; i difensori chiedevano l'assoluzione con ampia formula liberatoria.

“ ”

VIOLENZA PRIVATA CONTINUATA IN

DANNO DI TRAINA PIETRO

In data 4.3.1965 il sostituto procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giuseppe La Barbera procedeva, in Torino, all'interrogatorio di Traina Pietro in relazione ai gravi fatti delittuosi verificatisi nel territorio di Corleone nell'anno 1958. Il testimone, dopo aver tratteggiate con ricchezza di particolari le varie attività criminose svolte dai due gruppi mafiosi capeggiati rispettivamente da Leggio Luciano e da Navarra Michele, evidenziando le cause che avevano fatalmente portato all'esplosione della cruenta lotta tra le opposte fazioni, dichiarava, fra l'altro, di essere stato costretto ad abbandonare Corleone e a trasferirsi con la propria famiglia nella città di Torino non soltanto perchè l'imperante attività delinquenziale delle cosche mafiose era giunta al punto da mettere a repentaglio la vita di ogni cittadino, ma anche e soprattutto a causa dell'atteggiamento assunto nei suoi confronti da Gennaro Filippo, con il quale aveva stipula

. / ..

- 137 -

to un contratto avente ad oggetto l'affitto di un terreno e l'allevamento e lo sfruttamento di un certo numero di bovini.

Riferiva, in particolare, il Traina che Gennaro Filippo, avvalendosi della sua autorità di mafioso, non soltanto lo aveva costretto, anche per le annate di scarsa produzione, a cogli rispondergli la metà del guadagno che in ipotesi si sarebbe dovuto ricavare dalla coltivazione del fondo, ma all'atto dello scioglimento del rapporto contrattuale aveva fatto stimare gli animali da persona di sua fiducia, facendo quindi procedere ad una finta vendita di essi e trattenendo l'intero ricavato che, secondo i patti, avrebbe invece dovuto essere diviso nella misura della metà; aggiungeva che lo stesso Gennaro aveva proceduto ad effettuare il conto finale della gestione in modo tale da farlo risultare addirittura debitore di lire 65.000.-

A seguito di tali dichiarazioni, confermate dinanzi al giudice istruttore il 10.11.1966, si procedeva con rito formale contro Gennaro Filippo per il delitto di violenza privata. L'imputato, sottoposto ad interrogatorio, negava ogni addebito; chiariva che al momento dello scioglimento del contratto al Traina non era stata attribuita alcuna quota di guadagno perchè il valore degli animali di sua spettanza non copriva neppure il canone che egli avrebbe dovuto pagare per la conduzione del terreno; contestava di aver fatto procedere alla stima del bestiame da persona di sua fiducia, precisando che a tale incumbente aveva proceduto lo stesso figlio del Traina e che,

. / ..

- 138 -

contrariamente alle usanze, egli non aveva fatto presenziare alla stima alcuna persona di sua fiducia, essendosi rimesso completamente all'operato del predetto; aggiungeva, infine, che il Traina si era allontanato da Corleone perché oberato di debiti ed assumeva che tuttora egli stesso ed i suoi figli stavano pagando una cambiale emessa dal Traina e da loro firmata per avallo.

All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 26.10.1967, il Gennaro Filippo veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 81-610 C.P.

Nella fase dibattimentale l'imputato non compariva e si dava lettura dell'interrogatorio da lui precedentemente reso.

La parte lesa Traina Pietro, eccusato per rogatoria dal pretore di Torino, confermava sostanzialmente i fatti esposti ai magistrati inquirenti; riconosceva che all'atto della sua partenza da Corleone era rimasto debitore di £.300.000 nei confronti della ditta F/lli Palmisano, per acquisti di generi alimentari, e di £.110.000 nei confronti di Palermo Giuseppe; riconosceva l'autenticità di una lettera da lui inviata il 23.11.1959 a Gennaro Giovanni, fratello dell'imputato, dalla quale risultava la sua esplicita ammissione di essere debitore verso i fratelli Gennaro, alla stregua del conteggio finale effettuato, di £.75.000 di cui prospettava il pagamento per l'estate; precisava che il contratto di affitto del terreno e di soccida dei bovini era stato concluso con i fratelli Gennaro Filippo e Giovanni e che era stato quest'ultimo, e

• / ••

- 139 -

non il primo, a costringerlo a versare, mediante il rilascio di cambiali, il canone di affitto concernente l'annata agricola del 1957 che era stata scarsamente produttiva.

Venivano anche escussi i testimoni Campagna Antonino e Vallone Antonino, indicati a discarico, ed entrambi, dopo aver precisato di essere subentrati a Traina Pietro nel contratto di soccida, dichiaravano che la stima degli animali era stata fatta da un perito indicato dallo stesso Traina e che la valutazione ad essi attribuita era stata da loro accettata perché del tutto congrua.

In esito a tali risultanze, il P.M. chiedeva l'assoluzione del Gennaro Filippo per insufficienza di prove; il difensore chiedeva l'assoluzione con formula piena.

,,*,*,*,*,*,*,*,*,*

VIOLENZA PRIVATA CONTINUATA IN DANNO

DI LANZA BIAGIA E LANZA MARIA

Agli inizi dell'anno 1966 le germane Lanza Biagia e Lanza Maria, proprietarie di un appezzamento di terreno sito in agge di Corleone e confinante con un fondo appartenente a Leggio Francesco e a Leggio Vincenzo, denunciavano alla competente autorità di polizia giudiziaria che il proprio fondo era stato danneggiato da animali di proprietà dei Leggio i quali, da lungo tempo, si servivano del terreno come se fosse stato cosa propria, facendovi pascolare le mandrie ed utilizzando per le proprie esigenze un locale, colà esistente, destinato a depositare di paglia e di attrezzi agricoli.

. / ..

- 140 -

Tale accusa la Lanza Biagia confermava dinanzi al giudice istruttore nel corso di una deposizione resa il 21.7.1966, aggiungendo che da sei anni i Leggio "Frisia" spadroneggiavano nel suo fondo con la massima tracotanza e che dopo la presentazione della denuncia era stata reiteratamente sollecitata a ritirarla.

Si procedeva, quindi, contro Leggio Francesco e Leggio Vincenzo per il delitto di cui agli artt. 81-810 C.P. per avere, in concorso e tra loro e con altri individui rimasti sconosciuti, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, costretto con minaccia e violenza Lanza Biagia e Lanza Maria a cedere loro un appezzamento di terreno e l'uso di una "pagliera".

Gli imputati, sottoposti ad interrogatorio, rigettavano ogni addebito. Con sentenza del 26.10.1967 entrambi venivano rinviiati a giudizio per rispondere del delitto sopra indicato. (11)

Nella fase dibattimentale insistevano nella protesta di innocenza.

Lanza Biagia, dopo aver confermato il contenuto della denuncia, precisava che le mogli di Leggio Francesco e Leggio Vincenzo le avevano offerto, tramite terze persone, il risarcimento del danno a condizione che ritirasse la denuncia; assumeva che mezzadri del suo fondo erano stati Danna Antonino, Riina Salvatore, Alfonso Antonino e Pellegrino Rosolino, nessuno dei quali aveva portate a compimento il triennio di conduzione con trattualmente stabilito proprio a causa del comportamento dei

. / ..

(11) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 141 -

Leggio; chiariva che soltanto una metà della "pagliera" si apparteneva a lei ed alla sorella, mentre l'altra metà si apparteneva a persone di cui ignorava l'identità.

Il testimone Riina Salvatore dichiarava di aver condotto a mezzadria il fondo della Lanza Biagia per la durata di un solo anno e di non aver rinnovato il contratto perchè trattavasi di terreno di montagna che egli, a cagione della sua età, non era in grado di coltivare adeguatamente; asseriva di non aver subito pressioni o minacce di alcun genere per lasciare il fondo.

Analoga dichiarazione rendeva il teste Capra Vito, aggiungendo che durante il periodo della sua conduzione il fondo non era mai stato danneggiato o abusivamente pascolato da animali.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il P.M. chiedeva l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove; i difensori chiedevano l'assoluzione con formula piena.

..*.*.*.*.*.*.*.*.*

DELITTI DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Il 10.9.1963, verso le ore 16,30, Posilla Salvatore mentre tornava a Corleone dopo la scoperta dei cadaveri del fratello Biagio, di Strega Francesco Paolo e di Piraino Antonino, trucidati in contrada "Pirrello", veniva fermato in località "Lavanche", poco distante dal luogo in cui era stato consumato il triplice omicidio, da una pattuglia di carabinieri in servizio di perlustrazione. Richiesto di fornire notizie sul conto del fratello, che era ricercato dalle forze dell'ordine perchè

. / ..

- 142 -

latitante, il Pomilla rispondeva di non averlo visto da diverso tempo.

Poichè, a parere dei verbalizzanti, tale menzogna aveva intralciato le indagini che i carabinieri avrebbero potuto svolgere con maggior sollecitudine ed anche con la possibilità, ove fossero stati tempestivamente ragguagliati sull'accaduto, di raggiungere ed arrestare gli autori dei delitti, il Pomilla Salvatore veniva denunciato e sottoposto a procedimento penale per favoreggiamento personale.

Il 16.1.1964 agenti della polizia giudiziaria arrestavano il latitante Leggio Francesco Paolo trovato nell'abitazione di Fiandaca Filippo, in Misilmeri. Riferivano i verbalizzanti che il Fiandaca, in un primo tempo, aveva tentato di sviare le indagini dagli agenti operanti tenendo celata la presenza del Leggio Francesco Paolo nella sua abitazione ed aveva successivamente giustificato la propria condotta assumendo di aver ignorato che il Leggio fosse ricercato dalla polizia. Pertanto denunciavano il Fiandaca Filippo ai sensi dell'art. 378 codice penale.

Il 9. settembre 1965 il latitante Leggio Leoluca veniva trovato nascosto e tratto in arresto nell'abitazione dei coniugi Catalano Michele e Moscato Lucia, sicchè anche questi venivano denunciati dalla polizia giudiziaria per aver favorito il Leggio durante lo stato di latitanza, assistendolo ed ospitandolo nella propria abitazione per diversi giorni, allo scopo di aiutarlo ad eludere le ricerche dell'autorità.

. / ..

- 143 -

Si procedeva, pertanto, nei confronti di tutti i predetti per il delitto di favoreggiamento personale e, all'esito dell'istruzione formale, con sentenza del 20.6.1965, venivano rinviati a giudizio Pomilla Salvatore, Fiandaca Filippo e Moscato Lucia, mentre il Catalano Michele veniva rinviato a giudizio con sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo del 30.6.1966. (12)

Nella fase dibattimentale si dava lettura degli interrogatori resi dagli imputati Fiandaca, Catalano e Moscato perché contumaci e dell'interrogatorio di Pomilla Salvatore nel frattempo deceduto. Quindi il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità degli imputati, eccezion fatta per Pomilla Salvatore nei confronti del quale chiedeva che il delitto contestato fosse dichiarato estinto per morte del reo; i difensori chiedevano invece l'assoluzione degli imputati medesimi. (13)

Nella fase dibattimentale si dava lettura degli interrogatori resi dagli imputati Fiandaca, Catalano e Moscato perché contumaci e dell'interrogatorio di Pomilla Salvatore nel frattempo deceduto. Quindi il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità degli imputati, eccezion fatta per Pomilla Salvatore nei confronti del quale chiedeva che il delitto contestato fosse dichiarato estinto per morte del reo; i difensori chiedevano invece l'assoluzione degli imputati medesimi.

•••••

**DELITTI DI FURTO AGGRAVATO IN DANNO DI GRANDI
DE GIOVANNI E DI FALSITA' IN ATTO PUBBLICO.**

All'atto del suo arresto, Riina Salvatore veniva trovato in possesso di una patente per guida di autovetture intestata a certo Grande Giovanni, rilasciata il 10.1.1961 dalla prefettura di Caltanissetta, sulla quale il Riina aveva apposto la propria fotografia.

Il prevenuto, sottoposto ad interrogatorio, dichiarava di avere casualmente trovato il documento nei pressi dello scalo marittimo ed ammetteva di aver applicato su di esso la propria

• / ••

(12) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(13) La sentenza citata nel testo non risulta, peraltro, tra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

- 144 -

fotografia, in sostituzione di quella dell'intestatario, al fine di sottrarsi alle ricerche della polizia e di poter circolare senza essere molestato.

Il Grande Giovanni, sentito in merito, dichiarava che la patente ed altri oggetti erano stati rubati ad opera di ignoti, verso il mese di agosto o settembre 1962, dalla propria autovettura lasciata per pochi minuti in sosta in una strada di Palermo, precisando che i ladri, per commettere il furto, avevano forzato la portiera sinistra della macchina.

Alla stregua di tali risultanze si procedeva contro il Riina Salvatore per i delitti di furto aggravato e di falsità materiale in atto pubblico.

Con sentenza del 20.8.1965, l'imputato veniva rinviato a giudizio per rispondere dei suddetti reati. (14)

Nella fase dibattimentale veniva data lettura degli interrogatori del Riina e della deposizione della parte lesa.

All'esito dell'istruzione, il P.M. chiedeva l'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di falso ed a quello di ricettazione, in tali sensi dovendo modificarsi la imputazione di furto; i difensori concludevano in senso conforme chiedendo l'applicazione del minimo della pena edittale.

* * * * *

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

La dettagliata esposizione dei fatti e delle circostanze che secondo gli organi di polizia giudiziaria e secondo le risultanze puntualizzate dal giudice istruttore, integrerebbero la fattispecie delittuosa in esame, va riservata alla parte

. / ..

(14) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 145 -

motiva della sentenza si da consentire una contestuale analisi critica che meglio e più immediatamente ne evidenzi il grado di rilevanza probatoria ai fini del decidere.

Qui, per evidenti ragioni di economia e tenuto conto anche della identità della contestazione elevata a carico di ciascun imputato nell'uno e nell'altro processo, sia pure con riferimento ad un arco di tempo di diversa estensione, è sufficiente richiamare tutti i rapporti di cui si è fatto cenno trattando i più gravi fatti delittuosi e segnalare che nel corso della formale istruzione per il triplice omicidio di Streva Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino, a seguito della intensificata attività indagatoria da parte degli organi di polizia giudiziaria sulle imprese delittuose attribuite alle cosche mafiose imperanti sul territorio, con rapporto del 16.12.1963 furono denunciati, quali associati per delinquere, Riina Salvatore, Bagarella Salvatore, Riina Giacomo, Riina Gaetano, Riina Giuseppe, Leggio Francesco Paolo e Leggio Giuseppe; con rapporto del 2.1.1964, Briganti Salvatore, Di Puma Angelo e Iannazzo Liborio; con rapporto del 13.3.1964, Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Leggio Leoluca, Mancuso Marcello Giuseppe, Provenzano Giovanni, Leggio Francesco, Mancuso Francesco, Leggio Vincenzo, Pasqua Giovanni, Gennaro Filippo, Riina Pietro, Muratore Bernardo, Pomara Vincenzo, Leggio Salvatore, Ferrara Innocenzo, Ferrara Calogero, Ferrara Giovanni, Collura Filippo, Maiuri Antonio, Streva Vincenzo, Ferrara Pietro, Di Gregorio Giuseppe e Riina Bernardo; con rap-

. / ..

- 146 -

porto del 20.3.1964, Marino Leoluca, Lisotta Pietro e Scallisi Giuseppe; con rapporto del 22.3.1964, Salerno Giuseppe; con rapporto del 4.4.1964, Cammarata Francesco ed i fratelli Albanese Liborio, Giuseppe, Antonio e Vito.

Contro tutti costoro, nonché contro Marino Bernardo, Provenzano Bernardo e Bagarella Calogero, già denunciati con rapporto del 18.9.1963, e contro i fratelli Mancuso Marcello Antonio ed Antonino, si procedeva, con rito formale, per il delitto in esame che veniva contestato con mandati di cattura emessi il 23.12.1963, il 22.1.1964, il 3.2.1964 ed il 14.4.1964.

A seguito della cattura di Leggio Luciano, avvenuta il 14 maggio 1964 in Corleone e precisamente nella casa di certa Sorisi Leoluchina, si accertava che il Leggio, sotto il falso nome di Cantineo Gaspare, era riuscito a farsi ricoverare nello Ospizio Marino "Enrico Albanese" di Palermo per il fattivo interessamento del dott. La Mantia Gaetano.

Le indagini svolte al riguardo conducevano all'incriminazione di Marino Francesco Paolo, La Mantia Gaetano, Sorisi Leoluchina, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe e La Rosa Antonina avendo costoro in vario modo - chi quale medico di fiducia del Leggio, chi prestando a costui assistenza morale e materiale nei vari spostamenti, chi accogliendolo in casa come persona di riguardo o accompagnandolo in luoghi di cura, chi prodigandosi per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche della polizia - prestato ampia e continua collaborazione al Leggio medesimo.

• / ..

- 147 -

Con rapporto del 31.7.1964 il Comando Gruppo Esterno carabinieri di Palermo procedeva alla denuncia di cinquanta in dividui, quali responsabili di associazione per delinquere. A seguito delle risultanze dell'istruttoria espletata e delle ulteriori indagini di polizia giudiziaria, in data 12.2.1965, su conforme richiesta del P.M., veniva esposto altro mandato di cattura a carico delle persone denunciate con i diversi rapporti e, segnatamente, col rapporto del 31.7.1964.

Si procedeva inoltre per lo stesso reato, oltre che per quello di favoreggiamento personale, a carico di Catalano Michele, Moscato Lucia e Zito Rosario, arrestati insieme con il latitante Leggio Leoluca.

Infine, a seguito dei rapporti degli organi di polizia giudiziaria del 25 e 26.2.1965, si procedeva contro Strega Antonino che si sottraeva alla cattura dandosi alla latitanza.

Con le menzionate sentenze istruttorie del 20.8.1965 e (15)
del 26.10.1967, veniva ordinato il rinvio a giudizio di Leg- (16)
gio Luciano, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo, Riina
Salvatore, Leggio Francesco Paolo, Mancuso Francesco fu Giu-
seppe, Leggio Leoluca, Riina Giacomo, Leggio Francesco, Leg-
gio Vincenzo, Maiuri Antonino, Salerno Francesco, Vintaloro
Angelo, Catalano Michele, Scrisi Leoluchina, Strega Vincenzo,
Marino Francesco Paolo, La Rosa Antonino, Marino Bernardo, Pro-
vensano Giovanni, Fasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Man-
cuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Mar-
cello Giuseppe, Leggio Salvatore, Leggio Giuseppe, Brigante

. / ..

(15) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(16) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 145 -

Salvatore, Riina Gaetano, Troncale Francesco, Bonanno Giovanni, Milleri Leoluca, Zito Rosario, Riina Pietro, Iannazzo Liborio, Ferrara Calogero, Ferrara Pietro, Riina Bernardo, Bagarella Salvatore, Marino Leoluca, Lisotta Pietro, La Mantia Gaetano, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, Spatafora Francesco, Spatafora Vincenzo, Crisciione Biagio, Bagarella Luca, Benigno Ludovico, Centineo Gaspare, Cottone Pietro, Strava Antonino, Cammarata Francesco, Provenzano Simone, Mangiameli Antonino, Maiuri Giovanni, Di Puma Biagio, Genaro Filippo, Provenzano Salvatore, Di Carlo Angelo, Pojolla Salvatore e Ruffino Giuseppe.

Tutti gli imputati presenti al dibattimento protestavano la propria innocenza.

All'esito della istruzione dibattimentale, il P.M. chiedeva l'assoluzione per insufficienza di prove di Catalano Michele, Centineo Gaspare, Crisciione Biagio, Di Gregorio Giuseppe, Di Puma Biagio, Ferrara Calogero, Ferrara Pietro, Genaro Filippo, Iannazzo Liborio, Maiuri Giovanni, Marino Leoluca, Provenzano Salvatore, Provenzano Simone, Riina Pietro, Spatafora Vincenzo, Spatafora Francesco, Strava Antonino, Troncale Francesco e Zito Rosario; chiedeva l'affermazione di responsabilità per tutti gli altri imputati. I difensori chiedevano invece l'assoluzione di tutti gli imputati con ampia formula liberatoria.

.....

. / ..

- 149 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, prima di esporre analiticamente i motivi della decisione riguardanti ciascuno dei capi di imputazione, sottoponendo a vaglio critico le relative risultanze processuali, ritiene utile enunciare, sia pure con la stringatezza che è conaturale ad una pronuncia giudiziaria, i criteri generali cui ritiene doveroso ispirarsi per la valutazione della vasta e talvolta intricata materia offerta al suo giudizio e per la formazione del proprio convincimento: ciò non soltanto per ragioni metodologiche, ma anche e soprattutto per evitare inutili ripetizioni di concetti.

Una prima considerazione si impone: il presente giudizio è stato da più parti indicato come processo della "mafia", definizione che ha tratto origine e giustificazione dal fatto che sia gli organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto alle indagini sia i magistrati inquirenti, hanno costantemente inquadrato tutti i più gravi delitti contestati agli imputati nell'ambiente mafioso di Corleone, concatenandoli in un unico ampio disegno criminoso avente come motivazione e come finalità ultima il predominio, assoluto ed incontrastato, della "cosca mafiosa" facente capo a Leggio Luciano su quella già capeggiata da Michele Navarra e, dopo l'uccisione di quest'ultimo, dai suoi successori.

La Corte non può che prendere atto dell'esistenza della mafia riconoscendone l'antigiuridicità degli scopi che, pur nelle fluttuanti e talvolta contraddittorie opinioni espresse da

. / ..

- 159 -

coloro che per varie ragioni hanno esaminato ed approfondito il problema sociale, denunciano l'esistenza di un fenomeno sicuramente deterioro, prego di irriducibile asocialità e di violenza eletta a sistema di oppressione degli altrui diritti; di un fenomeno, peraltro, non facilmente individuabile nelle proprie caratteristiche fisionomiche e strutturali a causa della molteplicità ed oscurità delle sue azioni, talvolta concretantesi in efferate e truculenti manifestazioni delinquenziali, talaltra in attività implicantì, in vario modo, rapporti di antagonismo o addirittura di apparente collaborazione con le strutture stesse dello Stato e della società siciliana; di un fenomeno, comunque, sempre presente, con la polidricità delle proprie manifestazioni antisociali, nello svolgersi della vita collettiva attraverso le influenze esercitate sul costume, sulla cultura, sulle attività economiche ed anche sulle forze politiche della Sicilia.

La Corte, dunque, prende contezza del fenomeno mafia senza ovviamente verificarne l'esistenza sul piano storico - sociologico, giacché una verifica siffatta sarebbe evidentemente esorbitante rispetto ai suoi compiti, e non può che valutare gli effetti e le implicazioni nei limiti e nella misura in cui la qualità mafiosa dei criminali e di coloro che ne sono stati indicati come protagonisti non soltanto trovi conforzo di prova negli atti del processo, ma appaia conferente rispetto al decidere, senza cadere alla facile suggestione di mutare il processo della mafia in un processo alla mafia.

. / ..

- 151 -

Questa Corte ritiene, infatti, che non le aule giudiziarie siano le sedi in cui devono essere ricercate le cause lontane ed i motivi recenti del fenomeno mafioso, se non altro perchè tale ricerca sarebbe del tutto sterile essendo destinata a rimanere fino a sé stessa e senza conseguenza alcuna per la carenza di ogni potere ad eliminare le cause, né siano le sedi in cui debbano essere approntati i rimedi di natura extraprocedurale a salvaguardia della società, giacchè tali doveri, rientrando fra i compiti dello Stato nell'ambito della politica criminale perseguita, appartengono evidentemente ad altri organi.

Compito della Corte non può che essere quello di punire o assolvere gli imputati a seconda che i fatti delittuosi loro contestati risultino o meno provati, nel rispetto costante dei limiti, di carattere formale e sostanziale, imposti dalla legge all'esercizio del dovere-potere di giudicare: una travolgente trasgressione di tali limiti potrebbe talvolta, in apparenza, contribuire alla risoluzione di un problema sociale, ma ne creerebbe, se sistematicamente operata, un altro di ben più vaste ed allarmanti proporzioni poichè priverebbe i cittadini tutti, isolani e non isolani, della più elementare e, nello stesso tempo, più importante garanzia costituzionale: quella, cioè, che prescrive innanzitutto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Su questa direttrice di pensiero è agevole comprendere come l'equazione mafia uguale associazione per delinquere, sulla quale hanno così a lungo insistito gli organi di polizia giudiziaria

. / ..

- 152 -

siaria e sulla quale si è esercitata la capacità dialettica del magistrato istruttore, sia priva di apprezzabili conseguenze sul piano processuale e l'alternativa sulla recepibilità o non recepibilità della predetta equazione, se può interessare dal punto di vista puramente dogmatico, si dimostra del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Ed infatti se il termine mafioso viene assunto come sinonimo di associato per delinquere si potrà indagare se ciascuno imputato possa essere qualificato come mafioso, rifiutando però, per le ragioni anzidette, di mutuare, quasi per pura ed inerte ricettività, tale qualificazione da qualsiasi altra fonte, essendo compito esclusivo ed irrinunciabile di questa Corte procedere all'accertamento della sua esistenza in senso giuridico; se, invece, si nega la sinonimia e si accoglie la tesi, peraltro autorevolmente affermata anche in pronunce giudiziarie, secondo cui non sussiste identità giuridica tra mafia ed associazione per delinquere, non si potrà attribuire alla qualifica mafioso se non il valore di sospice qualità personale, rivelatrice di una spiccata potenzialità criminale ma non ancora produttiva di effetti penalmente rilevanti, e si dovrà indagare sulla sussistenza o meno della qualità di associato per delinquere.

Si comprende, quindi, come la problematica giuridica, sostanziale e processuale, non subisca mutamenti di sorta nell'un caso o nell'altro, risolvendosi la pretesa alternativa in un problema di pura terminologia, privo di contenuto.

. / ..

- 153 -

Questa Corte ritiene anche di dover respingere, perché contraria all'ordinamento giuridico, ogni istanza intesa ad introdurre nel processo, in vista della motivazione mafiosa dei delitti e della peculiarità dell'ambiente in cui i delitti stessi sono maturati, criteri di valutazione delle prove diversi da quelli imposti dal codice di rito che, pur nel rispetto del libero convincimento del giudice, ha disciplinato il sistema probatorio con norme precise, aventi anche carattere di inderogabilità, onde evitare che il principio suddetto si tramuti in arbitraria ed ingiustificata valutazione degli elementi di fatto offerti all'esame del giudicante.

Nei rapporti di polizia si è sottolineato che al fenomeno della mafia si accompagna sistematicamente quello dell' "omertà", consistente in un atteggiamento di ermetica reticenza assunto da tutti coloro che, come persone offese o testimoni, si trovino implicati in processi per reati mafiosi; è stato messo in evidenza che un muro di impenetrabile silenzio, fatto di paura e di connivenza, si oppone sistematicamente alle indagini di polizia giudiziaria spesso vanificandole; è stato evidenziato come l'omertà sia uno dei più solidi pilastri della mafia, consistendo la forza maggiore del mafioso proprio nella consapevolezza che le sue vittime non oseranno denunciarlo e che gli eventuali spettatori delle sue nefandezze non riveleranno nulla di ciò che hanno visto e sentito e nemmeno di tutto quanto possa avere il più lontano riferimento con la vicenda.

La Corte ha avuto modo di constatare direttamente, nel cor-

. / ..

- 154 -

so della lunga istruttoria dibattimentale, l'estrema cautela con la quale quasi tutti i testimoni chiamati a deporre hanno reso le proprie dichiarazioni e la costante preoccupazione di ognuno di non riferire fatti che in qualche modo potessero essere considerati compromettenti dagli imputati, fino al punto da negare anche circostanze prive di ogni rilievo ai fini processuali.

Tuttavia, come già si è accennato, non può che tenere costantemente per fermo il principio di non colmare le lacune probatorie provocate dall'omertà travalicando i limiti fissati dall'ordinamento processuale.

Tale rigorosa osservanza delle norme di rito - che non può essere considerata di carattere formale, ma di carattere sostanziale perchè su di essa riposa la garanzia dell'imputato di avere un giusto processo - non vuole ovviamente disconoscere che processi come quello in corso richiedano una particolare indagine critica ed una attenta e minuziosa disamina dei fatti, con la proiezione nell'ambito della prova di ogni elemento e di ogni circostanza avente una sia pur minima sintomaticità probatoria e con la prospettazione globale dei fatti medesimi si da evitare il pericolo che ognuno, considerato isolatamente, perda i tratti fisionomici altamente significativi di anello di una catena delittuosa, venendo a beneficiare anche dell'eccessiva considerazione di prove emergenti altronde; intende soltanto affermare che anche in processi concernenti la mafia devono essere rispettati i principi sanciti dal

. / ..

- 155 -

l'articolo 349 C.P.P. secondo cui "i testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo" e secondo cui "il giudice non può obbligare gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie e non può ricevere, a pena di nullità, dagli ufficiali ed agenti predetti, notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dovere manifestare".

La Corte, conseguenzialmente, non può accogliere, per caso-quo alla legge processuale ed all'etica del giudicare, principi che comunque consentano di superare il cogente divieto legislativo contenuto nel menzionato articolo 349 e di contrabbandare per altro verso, nell'ambito della prova, apprezzamenti, considerazioni, opinioni che, in quanto tali, ne debbano rimanere fuori.

È pertanto ai rapporti di polizia giudiziaria non può che attribuire l'efficacia probatoria loro propria, valutando le circostanze direttamente accertate fino a ritenerle inoppugnabili per quanto i verbalizzanti hanno asserito essere avvenuto o essere stato detto alla loro presenza ma negando ogni rilevanza alle mere affermazioni che non trovino riscontro obiettivo negli atti del processo e non resistano al vaglio della critica.

Per lo stesso motivo non ritiene di poter accogliere una nozione del concetto di "notorietà" tale da consentire l'ingresso nell'ambito della prova, con veste di legittimità, delle

. / ..

- 156 -

voci correnti in pubblico, non sembrando giusto utilizzare, a danno degli imputati, definizioni equivocate e sfumate quale è quella, accolta nella sentenza di rinvio a giudizio, secondo cui la notorietà è "la conoscenza generale di determinati fatti tratti dalla osservazione di infinite manifestazioni o dal riscontro di episodi avvenuti sotto gli occhi di tutti".

Invero o la conoscenza del fatto costituisce la sintesi logica e ragionata di infinite manifestazioni direttamente percepite ed in tal caso è evidente che non si potrà parlare di notorietà ma di conoscenza diretta del fatto; e la conoscenza non ha le predette caratteristiche ed allora si risolve pur sempre in una opinione che, per quanto estesa, non può certo formare oggetto di una pronuncia giudiziale.

Ritiene, invece, la Corte che un fatto possa considerarsi notorio solo quando tutti lo conoscano o dovrebbero conoscerlo per nozioni ed esperienze proprie, concernendo esso la realtà fisica delle cose oppure l'ordinaria attività morale e sociale dell'uomo: in tal caso, infatti, la notorietà equivale ad evidenza in quanto il fatto si presenta immediatamente all'intelligenza del giudice con caratteri di assolutezza e di necessità, sicché non può essere presa a fondamento di un giudizio.

Precisati i criteri generali ispiratori della valutazione del vastissimo materiale probatorio offerto dagli atti del processo, si può passare alla esposizione dei motivi che stanno a fondamento delle singole decisioni.

• / ••

- 157 -

OMICIDIO DI SPLENDIDO CLAUDIO

Per rispondere dell'omicidio in persona di Splendido Claudio, avvenuto in località "Cogralabate" di Corleone, sono stati rinviati a giudizio Leggio Luciano e Leggio Vincenzo. Tale rinvio a giudizio, secondo quanto emerge dalla sentenza del giudice istruttore, è stato fondato esclusivamente su una premessa, concernente la causalità del delitto, e sulle deposizioni testimoniali di Raia Luciano e del verbalizzante Franzò Giovanni le quali, a parere del predetto magistrato, avrebbero consentito la identificazione certa degli autori del delitto.

Si legge, infatti, nella predetta sentenza che all'epoca del crimine il gruppo mafioso di cui era esponente Leggio Luciano, ancora in una posizione subordinata rispetto ai maggiori mafiosi di Corleone, cercava di ottenere il controllo delle campagne limitrofe al paese e quindi delle fonti di guadagno connesse, lecite o illecite, ed aveva stabilito la propria base di azione in un fondo ubicato in prossimità della costruenda galleria, al fine di potere facilmente accedere alla strada e di potersi agevolmente spostare nelle varie direzioni; che nel fondo predetto i principali esponenti della banda avevano cominciato a tenere frequenti riunioni per l'organizzazione dei crimini da commettere o per la spartizione del bottino ricavato dalle azioni delittuose poste in essere; che lo Splendido, guardiano del cantiere della ditta Lambertini fin dal mese di aprile 1954, avendo notato il movimento e l'aggiungersi nella contrada di molte persone sospette, a lui note come

. / ..

- 158 -

affiliate alla mafia, tra cui lo stesso Leggio Luciano - a quel tempo latitante perché imputato dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto - aveva informato gli organi di polizia giudiziaria della presenza nella zona del latitante e degli altri salvivanti, provocando due battute rinviate senza esito che avevano posto in allarme il Leggio, inducendolo a sospettare del guardiano, unica persona estranea al comitato della sua pagnana in quei luoghi e a decretarne la soppressione.

In relazione a tale causale del delitto prospettata nella citata sentenza, osserva la Corte che dagli atti del processo non è emersa prova alcuna che direttamente o indirettamente conforti, in qualsivoglia misura, la sussistenza del movente ritenuto dai verbalizzanti ed accolto dal giudice istruttore.

Si rileva, innanzitutto, che la ricostruzione della causale del delitto, fatta non già sulla scorta del rapporto inoltrato dal Commissariato di P.S. di Corleone nell'immediatezza del crimine (25.2.1955), ma sulla scorta di emergenze processuali succedutesi a notevole distanza di tempo (la deposizione del teste Raia Luciano è del gennaio 1956), non poteva non essere influenzata dagli avvenimenti verificatisi in epoca successiva nel territorio corleonese i quali, secondo l'opinione degli organi di polizia giudiziaria, ebbero il loro centro propulsore in contrada "Piano della Scala". Tale influenza, che ha portato ad una identificazione ex post del movente delittuoso, si può cogliere agevolmente sol che si consideri che, all'epoca del fatto, il Leggio Luciano non aveva ancora acquistato, per in

. / ..

- 159 -

terposta persona, i 20 ettari di terreno dal veterinario Monteleone e che non era stata ancora costituita la società arrendataria tra i Leggio e Di Carlo Angelo (tale società venne costituita nell'anno 1936), sicchè è da escludere che la predetta contrada fosse il centro operativo della banda. Ma quant'anche si volesse ritenere per certa tale circostanza, resterebbe pur sempre da dimostrare che lo Splendido avesse notato il movimento di persone sospette informandone la polizia giudiziaria o che di ciò fosse venute a conoscenza Leggio Luciano.

Orbene la topografia dei luoghi, secondo quanto è emerso da una perizia di parte non contestata da alcuno ed allegata agli atti e, soprattutto, dalle deposizioni del colonnello dei carabinieri Milillo Ignazio e del verbalizzante Ferilli Walter, è tale da prospettare oggettivamente una conclusione negativa in ordine alla concreta possibilità dello Splendido di osservare l'andirivieni di persone sospette, essendo risultato che dal cantiere non era possibile la visuale del fondo in questione a causa dell'esistenza di una zona collinosa intermedia.

Non è dato reperire, inoltre, in nessuno delle migliaia di atti che compongono il voluminoso processo, una sola deposizione o una sola circostanza che comunque autorizzi a ritenere che Leggio Luciano avesse avuto notizia della confidenza fatta dallo Splendido agli organi di polizia circa la sua presenza nella zona, chè, anzi, non sussiste neppure la prova che tale confidenza vi sia stata.

E' risultato, infatti, attraverso i chiarimenti forniti dal ver-

- 160 -

baliante Franzò Giovanni nella fase dibattimentale, che la ricostruzione della causale dell'omicidio fatta dal teste e fedelmente recepita dal giudice istruttore ed in particolare la ventilata possibilità che lo Splendido avesse fornito notizie utili per la cattura di Leggio Luciano, erano state frutto di personali deduzioni del teste medesimo.

Tale chiarimento se da un canto ribadisce la sconcertante influenza, di cui si è fatto cenno, degli avvenimenti successivi su quelli anteriori, dall'altro evidenzia la censurabile leggerezza con cui si è proceduto alla denuncia, per omicidio premeditato, di un folto gruppo di persone molte delle quali in stato di detenzione.

Questa Corte, dopo quanto è stato precisato nella prima parte della motivazione, non ha bisogno di spendere parole per sottolineare la assoluta irrilevanza della deposizione testimoniale del Franzò Giovanni che bene avrebbe fatto ad astenersi dal formulare congetture o, quanto meno, a chiarire lealmente già in periodo istruttorio il proprio pensiero ed il reale significato delle proprie dichiarazioni.

Quanto alla deposizione del teste Raia Luciano la Corte, considerando che le dichiarazioni di questo ultimo riguardano non soltanto l'omicidio in esame, ma tutti i più gravi delitti contestati agli imputati, escluso l'episodio criminoso relativo alla uccisione di Cortiniglia Vincenzo e di Prevanzano Salvatore, ritiene opportuno esprimere fin d'ora la propria opinione circa la attendibilità del teste in relazione all'inte-

. / ..

- 161 -

ro contenuto della deposizione stessa, in modo da evitare inutili ripetizioni. Va subito affermato che il giudizio della Corte in ordine a tale attendibilità è del tutto negativo.

L'indagine intesa ad accertare se il Raia Luciano meriti o meno di essere creduto non può prescindere, innanzitutto, da una valutazione della personalità del testimone sia sotto il profilo psico-fisico sia sotto il profilo morale, dal momento che il Raia, il quale ha svolto nel processo il ruolo di cardine dell'accusa, presenta caratteristiche personali che impongono un esame del tutto particolare ed approfondito.

Ci è già accennato che, nella fase dibattimentale, non è stato possibile interrogare il testimone perché in stato di incapacità di intendere le domande che gli venivano rivolte e di fornire adeguate risposte.

La Corte, allo scopo di accertare in maniera inoppugnabile se tale incapacità fosse da attribuire ad uno stato patologico reale del soggetto o ad una condotta simulatrice ed allo scopo di stabilire, altresì, se il Raia all'epoca in cui aveva reso le proprie deposizioni ai magistrati inquirenti (anno 1966) fosse stato in condizioni psichiche tali da annullare o menomare la capacità di intendere e di volere, ha disposto perizia medico-legale sul testimone affidandone l'espletamento ai professori Mario Adama, Giuseppe Andrea Buscaino e Antonio Balestrieri i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: "L'attuale stato psico-fisico del testimone Raia Luciano è inquadabile clinicamente in una forma di reazione psicogena (da

. / ..

- 162 -

spavento). Tale condizione morbosa menomava momentaneamente la sua capacità di intendere e di volere. Nel 1966, epoca in cui ebbe a rendere le deposizioni testimoniali, il Raia era in condizioni psichiche praticamente normali, in quanto l'iperemotività caratteristica della sua personalità di base non poteva comunque allora annullare o menomare la sua capacità di intendere e di volere".

Dunque secondo i periti il Raia, allorché fu interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica e dal giudice istruttore, era in grado di valutare le proprie dichiarazioni.

Ma dall'indagine storico-clinica effettuata dal collegio peritale è risultato anche che il Raia fu ricoverato nell'ospedale militare di Firenze il 17.6.1941 ove rimase fino al 2.7.1941, godendo poi di un periodo di licenza di convalescenza "per fragilità di mente e note nevrosiche accentuate" decumibili anche da crisi convulsive cui il Raia andava soggetto; è risultato che mentre era detenuto, perché imputato di estorsione continuata ed associazione per delinquere, nelle carceri giudiziarie di Termini Imerese, venne ricoverato il 14.9.1967 nel manicomio giudiziario di Barcellona per "frequenti crisi epilettiche"; che l'esame neurologico effettuato nel predetto manicomio evidenziò "una lieve e periodica instabilità emotiva e volitiva"; che dimesso dal carcere il 13.3.1968, fu sottoposto a misura di sicurezza con l'obbligo di presentarsi periodicamente al commissariato di Corleone; che il 16.2.1969 non si presentò per il prescritto controllo perché, a detta del

• / ••

- 163 -

la moglie, non in condizioni di deambulazione per nevrosi con stato di agitazione; che il 24.2.1969, dietro suggerimento del medico curante dott. Di Carlo venne ricoverato nella casa di cura "La Madonna" ove rimase fino al 16.3.1969 con diagnosi di "sintomatologia ossessiva con stato tossico confusionale in soggetto depresso"; che, a dire della moglie, nell'anno 1949 tentò di impiccarsi durante il servizio militare. Tutti questi elementi non possono non deporre, quanto meno, per una scarsa capacità del Raia di valutare criticamente e responsabilmente le proprie azioni. Tale mancanza di normale senso critico e di coerenza, d'altra parte, si coglie agevolmente dalle successive dichiarazioni rese dal Raia Luciano in periodo istruttorio. Invero mentre nel corso dell'interrogatorio reso al sostituto procuratore della Repubblica, nelle carceri giudiziarie di Palermo, in data 12.1.1966, il Raia aveva formulato precise accuse contro la banda Leggio dichiarando, come si è detto, di aver ascoltato alcune conversazioni confidenziali nell'ambito delle carceri e di avere in tal modo appreso che la banda stessa si era resa responsabile di gravissimi crimini, dinanzi al giudice istruttore che lo interrogò il 13.5.1966, e cioè a distanza di appena quattro mesi, il teste affermò innanzitutto di non ricordare la data di nascita perchè affetto da grande confusione mentale ed asserì, inoltre, di non ricordare quanto già dichiarato; soltanto di fronte alle contestazioni del giudice istruttore ammise di avere parlato della conversazione svoltasi tra Leggio Vincenzo e Riina Gaetano nel corso

• / ••

- 164 -

della quale i due avevano fatto riferimento alla soppressione di Strega, Fenilia e Firsino; ammise anche di avere parlato della uccisione della guardia giurata Splendido Claudio e dell'omicidio di Nina Paolo, affermando però immediatamente dopo: "di questo discorso non mi ricordo"; precisò che le dichiarazioni rese il 12.1.1966 gli erano state suggerite da Marino Bernardo e da Salerno Francesco che erano con lui in cella e, alla fine, affermò di non sapere apporre la sua firma perchè aveva dimenticato cosa si firmava.

Per quanto sopra esposto, si può ragionevolmente affermare che non del tutto ingiustificate appaiono le perplessità che insorgono sulla attendibilità della testimonianza resa dal Raia sotto il profilo della capacità psichica.

Tali perplessità si aggravano allorchè si passa a valutare la personalità del teste sotto l'aspetto morale. Si è già detto che il Raia, allorchando rese le dichiarazioni in esame, si trovava detenuto sotto la grave accusa di estorsione continuata ed associazione per delinquere; è risultato inoltre nel corso del dibattimento, attraverso la deposizione del teste Li Causi Agostino, che egli non solo era un omosessuale, ma era un vero e proprio depravato (il Li Causi ha testualmente riferito: "io, che pure ho praticato tanti uomini, posso dire che un depravato come lui, in campo sessuale, non l'ho mai conosciuto") sicchè è del tutto legittima la conclusione che il Raia sia privo di un patrimonio morale tale da indurlo a manifestare all'autorità inquirente i fatti di cui era venuto a conoscer-

. / ..

- 165 -

sa, in adempimento e sotto l'urgenza del dovere civico di aiutare il corso della giustizia. Quale altro impulso, quindi, spinse il Raia a rendere quelle dichiarazioni? L'interrogativo non può rimanere senza risposta anche perché le risultanze processuali offrono una spiegazione alla condotta del Raia.

La moglie di costui, Lanza Biagia, nel corso della deposizione resa in dibattimento, ha dichiarato che il vice questore Mangano Angelo non soltanto le aveva promesso di aiutare il marito allora detenuto sotto l'imputazione di cui si è fatto cenno, ma si era addirittura prestato a redigere una domanda di libertà provvisoria recandosi fin nella sua abitazione per fargliela sottoscrivere; ha aggiunto che, in quella stessa circostanza, il predetto funzionario aveva promesso il proprio interessamento per farle ottenere gli assegni dovuti ai figli dei detenuti.

Il dott. Mangano Angelo, sempre nel corso della fase dibattimentale, ha ammesso quest'ultima circostanza dichiarando che il suo interessamento era stato rivolto non soltanto al Raia, conosciuto fin dal 1963, ma anche a diverse altre persone ed aveva avuto come scopo quello di guadagnarsi la fiducia del Raia il quale, in effetti, per ricambiare le sue cortesie e per ottenerne altre, aveva cominciato a fargli delle confidenze che avevano portato alla cattura di alcuni latitanti; ha aggiunto il Mangano che egli stesso aveva denunciato il Raia per estorsione continuata ed associazione per delinquere e che durante il periodo di detenzione conseguenziale a tale denuncia la Lan

. / ..

- 165 -

za Biagia l'aveva informato che il marito desiderava parlargli.

Al colloquio avuto dal Mangano con il Raia segul, come è noto, la deposizione resa al sostituto procuratore della Repubblica il 12 gennaio 1966.

Sulla scorta di tali risultanze e dei progressi rapporti tra il Raia e gli organi di polizia, può ragionevolmente concludersi che il teste fu indotto a deporre dal convincimento, non importa indagare se fondato o infondato, di poter agevolare la propria posizione così gravemente compromessa.

Tale finalità perseguita dal Raia non può non riflettersi sulla attendibilità delle dichiarazioni rese, essendo legittimo quanto meno il sospetto che egli abbia riferito più di quanto era a sua conoscenza o abbia attribuito agli ignari interlocutori Leggio Vincenzo e Riina Gaetano fatti e circostanze apprese da altre fonti o addirittura dalla voce pubblica.

Traspare dagli atti un altro motivo che potrebbe aver corso a determinare la condotta del Raia: quello, cioè, di vendicare la scomparsa del cugino Raia Bernardo da lui attribuita agli accoliti di Leggio Luciano, come risulta inequivocabilmente dalla deposizione più volte menzionata.

E' agevole intendere, però, che anche una siffatta motivazione psicologica della condotta lungi dall'accreditare l'attendibilità del testimone, contribuirebbe a giustificare ulteriori riserve da di essa, poichè il sentimento dell'odio e della vendetta, inducendo stati d'animo altamente passionali, non costituisce certo garanzia di obiettività.

. // ..

- 167 -

Ma la riprova che il Raia ha riferito circostanze da lui ignorate, emerge in maniera eclatante dall'esame critico del contenuto delle sue dichiarazioni.

Rilevato, innanzitutto, che è già in se stessa inverosimile la circostanza che il Raia abbia potuto sorprendere un colloquio tra il Leggio ed il Riina, data l'ora e la topografia del luogo che rendevano perfettamente visibile la presenza di un terzo estraneo e data la particolare attenzione che senza dubbio i predetti, indicati come mafiosi e perciò adusati alla circospezione, avrebbero posto per assicurarsi che altre persone non percepissero le confidenze altamente compromettenti che erano sul punto di farsi, osserva la Corte che il Raia Luciano, affetto da gracilità mentale sia pure di modica entità, deponendo a distanza di oltre due anni dal giorno in cui avrebbe udito il colloquio di cui sopra (fine settembre 1963), è stato in grado di formulare un elenco, completo di nome e cognome e, per alcuni, anche di professione e di rapporti di parentela o di diversa natura esistenti fra loro, di ben ventidue persone che lo Splendido Claudio avrebbe visto spesso transitare dal suo cantiere di lavoro. Ora se è possibile per taluno fare una elencazione di tal genere quando si tratti di conoscenza propria e diretta dei protagonisti di una certa vicenda, è assolutamente impensabile, perchè soverchiante anche la più spiccata capacità mnemonica, che ad essa possa procedersi riferendo il contenuto di una conversazione svoltasi fra altri.

Risulta inoltre, dal verbale di interrogatorio, che il teste

• / ••

- 168 -

riferendosi al triplice omicidio Strega, Fosilla, Piraino, così si esprime: "posso affermare che autori materiali del triplice omicidio di cui ho prima parlato, sono stati: Leggio Lucia, capo banda quale mandante, Riina Gaetano, Riina Salvatore, Leggio Leoluca, Ruffino Giuseppe, Bagarella Bernardo e Provensano Calogero". Prescindendo dall'evidente confusione del teste nell'attribuire al Bagarella il nome del Provensano e viceversa, balza subito evidente che di fronte ad una dichiarazione così perentoria e così feroce di rivelazioni da lungo tempo vanamente inseguite, anche il più sprovveduto dei sostituti procuratori della Repubblica (e tale non era certo il dr. Giuseppe La Barbera), avrebbe chiesto al testimone di specificare i motivi, i fatti, le circostanze che stavano a fondamento della dichiarazione stessa. Di tutto ciò non v'è traccia alcuna nel verbale sicché deve ritenersi che in realtà il Riina, sollecitato a fornire chiarimenti, non abbia saputo offrire elemento alcuno per suffragare la asserita conoscenza degli autori del triplice omicidio. Lo stesso testimone, inoltre, viene colto in evidente mendacio quando, riferendo le circostanze a lui note relativamente all'omicidio di Riina Paolo, non soltanto fa coincidere, contrariamente al vero, il giorno del delitto con quello in cui si tenne la fiera del bestiame nel comune di Bisacquino, ma asserisce di aver visto in quest'ultima località il Riina Paolo alla guida di un'autovettura aggiungendo, allo evidente scopo di rendere inoppugnabile l'identificazione del suo interlocutore, di aver scambiato con lui qualche parola. Og

. / ..

- 169 -

bene dalla dichiarazione di Lo Iacopo Rosaria, moglie del Riina, è risultato provato in maniera certa ed inconfutabile, che quest'ultimo non aveva mai né posseduto né guidato un'autovettura e non aveva mai conseguito la patente di guida, sicché deve escludersi, senza possibilità di dubbi, la circostanza affermata dal Raia con assoluta certezza.

E ancora una volta il testimone evidenzia la propria totale ignoranza dei fatti sui quali deponiva allorché, alla fine del suo racconto, asserisce che Vincenzo e Francesco Spatafora potevano fornire notizie circa il triplice omicidio di via Puglio in Corleone perché gli esecutori materiali erano usciti dalla loro abitazione poco prima che si verificasse il delitto e perché Spatafora Vincenzo, dall'interno della propria casa, aveva gettato sulla strada delle armi immediatamente dopo la consumazione del crimine. Risulta, infatti, pacificamente da tutti gli atti del processo che la presenza del solo Spatafora Francesco sul luogo del delitto riguarda non già il triplice omicidio in persona dei fratelli Marino e di Maiuri Pietro avvenuto il 6.3.1958, ma l'omicidio di Cortiniglia Vincenzo consumato in Corleone il giorno 11.2.1951.

Di fronte a tale cengerie di macroscopiche falsità e di gravi ed ingiustificabili inesattezze, la Corte non può che sanzionare con il marchio della assoluta inattendibilità l'intero contenuto della deposizione del Raia Luciano al quale del tutto immeritadamente è stata attribuita la qualifica di "super testimone". Un ultimo rilievo merita la sentenza di rinvio a

• / ••

- 170 -

giudizio non potendo sottacersi che il giudice istruttore nel momento stesso in cui valorizzava la deposizione del Raia Luciano per individuare i responsabili dell'omicidio, avrebbe dovuto per logica consequenzialità escludere la partecipazione di Leggio Vincenzo: costui, infatti, era stato indicato dal teste come il destinatario delle confidenze del Riina Gaetano, cioè come colui al quale venivano riferite, evidentemente perchè lo ignorava, le cause e le modalità dell'uccisione di Splendido Claudio. Pertanto, ad evitare una contraddizione logica di chiara evidenza, l'imputazione di omicidio avrebbe dovuto essere elevata a carico del Riina e non certo a carico del Leggio Vincenzo che dalla deposizione del Raia veniva completamente scagionato.

Tutti i motivi innanzi esposti sono convergenti nell'indicare la completa ed assoluta mancanza di prova circa la partecipazione degli imputati alla commissione del delitto loro contestato. Va quindi emessa nei loro confronti sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

* * * * *

TENTATO OMICIDIO DI LEGGIO LUCIANO

Per rispondere di tentato omicidio pluriaggravato in persona di Leggio Luciano, sono stati rinviati a giudizio Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino.

Poichè l'indagine concernente l'esistenza del fatto criminoso è logicamente pregiudiziale all'accertamento della responsabilità di coloro che ne sono stati indicati come autori,

. / ..

- 171 -

occorre innanzitutto stabilire se l'attentato alla vita di Leggio Luciano risulti storicamente provato dalle emergenze processuali. Tale indagine, nel caso di specie, è necessitata dallo atteggiamento della stessa parte lesa che ha pervicacemente negato l'episodio delittuoso, adducendo finanche ragioni idonee, secondo il suo punto di vista, a dimostrare la totale mancanza di interesse a negare l'attentato e la sussistenza, anzi, di un interesse contrario.

Osserva la Corte che gli elementi probatori raccolti dagli organi di polizia giudiziaria nel corso delle indagini svolte in occasione del duplice omicidio Navarra-Russo e del triplice omicidio di cui rimasero vittime i Fratelli Marino e Maiuri Pietro, nonché le successive risultanze istruttorie, convergono in maniera univoca a dimostrare che effettivamente la mattina del 27.6.1958 alcuni malfattori tentarono di uccidere Leggio Luciano.

Le dichiarazioni testimoniali rese in proposito da Mannina Giovanni, Pomara Vincenzo, Greco Antonino, Muratore Bernardo e Leggio Francesco, già riportate nella parte espositiva, non consentono dubbi di sorta sulla esistenza del fatto criminoso poiché tutti i predetti, sia pure con qualche contraddizione concernente le modalità di esecuzione del delitto o altre circostanze del tutto marginali, hanno concordemente ammesso la presenza del Leggio Luciano alla masseria di "Piano di Scala" alla data predetta ed hanno esplicitamente riconosciuto che in conseguenza di una nutrita sparatoria il Leggio rimase ferito

. / ..

- 172 -

alla mano sinistra.

Detta sparatoria, inoltre, è stata oggettivamente comprovata dai rilievi tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria e dal rinvenimento, nella predetta località, di alcuni bossoli di vario calibro.

All'assunto della parte offesa non può giovare la relazione peritale eseguita sulla sua persona il 29.7.1964, e cioè a distanza di oltre sei anni dal fatto, poichè la lieve entità della ferita riportata ed il lungo decorso del tempo non possono spiegare il mancato rinvenimento di esiti cicatriziali sulla mano colpita.

A questo punto sorge spontaneo l'interrogativo: perchè Luciano Leggio oise di denunciare alle competenti autorità lo attentato di cui era stato vittima?

A tale interrogativo la polizia giudiziaria ed i magistrati inquirenti hanno dato una risposta perentoria nel senso che il Leggio, avendo chiaramente individuato i propri aggressori, concepì immediatamente, in coerenza con la sua personalità di capo mafioso, di farsi giustizia da sé. A riprova della esattezza di tale convincimento, i predetti organi hanno posto in particolare evidenza la dichiarazione resa da Leggio Francesco, secondo la quale subito dopo l'attentato il Leggio aveva intimato agli astanti di non riferire a nessuno quanto era accaduto perchè "avrebbe visto lui che cosa c'era da fare", ed hanno soprattutto posto l'accento sulla dolorosa e tragica realtà costituita dalla catena di omicidi verificatisi a breve distanza

• / ..

- 173 -

di tempo dall'attentato ed imputabili sicuramente al Leggio ed ai suoi gregari perchè intimamente connessi alla inesorabile attuazione del piano di vendetta a suo tempo formulato.

Questa Corte non ritiene di poter condividere l'opinione innanzi esposta e rileva che essa riposa esclusivamente su deduzioni di carattere paralogico e, come tali, non utilizzabili per l'espressione di un giudizio di certezza. Invero perchè una deduzione possa essere considerata logica e, quindi, rilevante ai fini della valida formazione del convincimento, è necessario che scaturisca da fatti certi perchè, in mancanza di tale requisito, non si può parlare di logiche deduzioni, ma di semplici congetture, aperte ad alternative egualmente possibili e quindi non idonee ad essere considerate fonti di prova.

Ne discende che per poter accogliere l'opinione espressa dagli organi summenzionati occorrerebbe avere innanzitutto la certezza che Leggio Luciano abbia identificato, in maniera reale o anche solo putativa, i propri aggressori giacchè solo l'acquisizione di tale certezza potrebbe rendere logica la deduzione che egli si sia astenuto dallo sporgere denuncia avendo divisato di farsi giustizia da sé. È agevole comprendere, infatti, come sia inficiato da vizio logico il ragionamento che pretenda di desumere dai fatti la prova del movente e, nello stesso tempo, dal movente la prova dei fatti. Tale è stato l'iter logico seguito dai verbalizzanti e dai magistrati istruttori i quali da un canto hanno attribuito a Leggio Luciano i delitti verificatisi in epoca successiva all'attentato addu-

. / ..

- 174 -

cedo la causale della vendetta e, dall'altro, hanno desunto la causale della vendetta dalla realtà oggettiva costituita dalla catena dei delitti.

Si osserva, ancora, che la risposta fornita dai verbalizzanti e dagli organi giudiziari all'interrogativo non ha neppure il carattere della rilevante probabilità, non essendo l'unica ragionevolmente ipotizzabile. Per spiegare l'omessa denuncia del reato da parte del Leggio sussiste, infatti, una molteplicità di motivi egualmente apprezzabili. In proposito sarà sufficiente considerare: che il Leggio, in un passato recente, aveva già avuto conti da regolare con la giustizia essendo stato denunciato per la soppressione del sindacalista Flacido Rizzotto; che lo stato di latitanza sofferto in connessione con tale denuncia, poi risultata infondata, e la tradizionale sfiducia verso i poteri dello Stato, non predisponevano certo alla richiesta di intervento degli organi di polizia nei propri affari; che la lievità della ferita riportata non reclamava imperiosamente la punizione dei colpevoli per il danno patito; che non è risultato affatto provato che l'aggressione non sia stata, in realtà, un conflitto a fuoco, dovendo anzi ritenersi, sulla scorta dei rilievi effettuati dai carabinieri, che di conflitto si sia trattato, sicché era ipotizzabile anche per la vittima la eventualità di una incriminazione.

Tutti i motivi sopra specificati che potrebbero, in ipotesi, spiegare la condotta del Leggio non trovano valido contrasto nella deposizione del Leggio Francesco data la manifesta

. / ..

- 117 -

equivocità della frase che, a suo dire, il Leggio Luciano avrebbe pronunciato, non essendo ravvisabile in essa neppure una minaccia implicita e potendo l'intimazione rivolta agli astanti di non far trapelare l'accaduto essere stata suggerita dal proposito, poi attuato, di non provocare l'intervento degli organi di polizia.

Né possono trarsi argomenti a favore della tesi contraria della circostanza che il Leggio abbia poi negato l'episodio delittuoso. È evidente, infatti, che tale posizione negativa avrebbe potuto avere valore sintomatico soltanto se fosse stata assunta e manifestata prima della attribuzione allo stesso Leggio degli altri delitti verificatisi nel territorio di Corleone, ma non dopo, quando cioè egli ormai sapeva che il movente della vendetta era stato assunto dagli organi di polizia e dai magistrati inquirenti come causale degli omicidi commessi in danno di Navarra e Russo ed in danno dei fratelli Marino e di Natuzzi Pietro. Infatti in tal caso, che è quello che deve essere preso in considerazione essendo pacifico che il Leggio venne interrogato soltanto al momento della sua cattura (anno 1954), la condotta del Leggio non può essere sicuramente valutata in rapporto al proposito di attuare personalmente la vendetta contro i propri aggressori, essendo condizionata dalla esigenza, di gran lunga più imperiosa, di non convalidare il movente dei delitti contestatigli.

Fatta questa premessa su cui la Corte ha ritenuto opportuno soffermarsi sia perchè i criteri enunciati serviranno anche

. / ..

- 176 -

da guida per la ricerca degli elementi di colpevolezza eventualmente esistenti a carico degli imputati, sia perchè l'intera vicenda processuale, in relazione ai più gravi delitti attribuiti al Leggio Luciano, è permeata dalla pretesa volontà di quest'ultimo di giustiziare tutti coloro che avevano osato attendere alla sua vita, e passando ad esaminare la responsabilità del Mangiameli Antonino, del Vintaloro Angelo e del Maiuri Antonino, osserva la Corte che tutta l'impiacatura accusatoria appare fondata su alcuni presupposti di fatto che, per dirlo con i verbalizzanti, costituirebbero i prodromi del delitto, e sull'asserita appartenenza dei predetti alla cosca mafiosa capeggiata dal Navarra.

Per quanto attiene ai prodromi, è noto che, in sintesi, sarebbero consistiti, a parere degli organi di polizia giudiziaria e dai magistrati inquirenti, nei seguenti fatti: nell'estromissione dalla società armentizia di Di Carlo Angelo, cugino di Navarra Michele; nella perpetrazione di gravi soprusi in danno di Vintaloro Angelo, amico dello stesso Navarra; nei pressanti appelli rivolti al Navarra dalle vittime degli abigeati per far cessare i furti in loro danno ed ottenere giustizia.

Questi fatti, come già si è avuto modo di accennare, avrebbero indotto il Navarra ed il Governale Antonino, minacciati nel proprio prestigio, a riunire le forze e ad organizzare la soppressione del Leggio Luciano ritenuto, unitamente ai suoi gregari, responsabile dei fatti madesimi.

. / ..

- 177 -

Qui torna acconcio richiamare i principi innanzi enunciati. Infatti prescindendo per ora dal problema se l'accoglimento della causale di un reato possa, in mancanza di ogni altra emergenza probatoria, costituire di per sé valido e sufficiente elemento per l'attribuzione della responsabilità in ordine al reato medesimo, non può non rilevarsi che di fronte ad una carenza probatoria assoluta di natura subiettiva ed oggettiva, sussiste quanto meno la inderogabile esigenza che la causale sia certa ed adeguata giacchè, in mancanza di tale requisito, ogni illazione diventa possibile. Pertanto, anche a voler concedere ai fatti in esame il requisito della adeguatezza, resta pur sempre da indagare se essi corrispondano ad una situazione reale o ad una situazione soltanto supposta, essendo evidente che, in questo secondo caso, si dovrà necessariamente negare qualsiasi rilevanza giuridica al procedimento deduttivo operato dai verbalizzanti ed alle conclusioni cui essi sono pervenuti.

Va subito detto che tale indagine, rigorosamente effettuata alla stregua delle risultanze processuali, è risultata del tutto negativa.

Per quanto attiene ai rapporti intercorsi tra il Leggio Luciano ed il Di Carlo Angelo, osserva la Corte che nessuna prova è stato possibile rinvenire negli atti del processo che consenta comunque di affermare che il Di Carlo sia stato costretto dagli altri soci a recedere dalla società armentizia. Nessun testimone ha deposto su tale circostanza e neppure dal

. / ..

- 178 -

l'interrogatorio reso dal Di Carlo in data 1.4.1966 al sostituto procuratore della Repubblica emerge un solo accenno a pretese scansioni morali, essendosi il Di Carlo limitato ad asserire di aver conosciuto il Leggio quale compaesano. Dal predetto interrogatorio emerge, invece, che il Navarra non era cugino del Di Carlo, come hanno erroneamente riferito i verbalizzanti, ma "cugino lontano" sicchè il rapporto di parentela esistente fra i due non era tanto stretto da autorizzare la illazione fatta dagli organi di polizia giudiziaria in via puramente presuntiva.

Circa i rapporti intercorsi fra il Leggio Luciano ed il Vintaloro Angelo, la Corte non può omettere di rilevare che il metodo di valutazione dei fatti adottato dagli organi di polizia giudiziaria rivela caratteri veramente singolari quando giunge a concludere che i rapporti predetti erano diventati di inimicizia da quando il Vintaloro aveva acquistato un appezzamento di terreno confinante con quello del Leggio "Fria", dando atto, contestualmente, che il Leggio Luciano non si trovava, a quell'epoca, in condizioni economiche per accedere all'acquisto del fondo. E poichè non poteva sfuggire ai verbalizzanti la gracilità dell'argomentazione, non si è esitato ad asserire che tuttavia il Leggio, al solo scopo di dimostrare il proprio assoluto dominio sulla contrada, prese a compiere atti di violenza contro l'incantuato acquirente, danneggiandone le botti di vino, incendiandone i locali destinati a deposito di paglia e di attrezzi agri-

. / ..

- 179 -

colli, costringendolo a cedere in uso alla società armentizia buona parte del proprio terreno per farvi pascolare il bestiame e consentendo, o dando mandato di costringere, finanche un furto di derrate alimentari e di altri oggetti in pregiudizio del vicino. Tutto ciò è stato ammesso dal Vintaloro non soltanto dopo la sua incriminazione per il tentato omicidio, ma anche in periodo non sospetto, quando cioè venne interrogato in veste di semplice testimone. Egli, infatti, ha costantemente affermato di non aver mai nutrito sospetto alcuno sugli autori dei danneggiamenti commessi in suo danno ed ha posto in evidenza che per tali danneggiamenti era stata a suo tempo inoltrata tempestiva denuncia ai carabinieri intesa, per l'appunto, alla individuazione dei responsabili.

La particolare rilevanza di tale comportamento non può sfuggire all'attenzione della Corte poiché, mal conciliando ad esso con le tradizionali norme di condotta attribuite ai mafiosi, induce ad escludere, piuttosto che a ritenere, che il Vintaloro abbia mai attribuito al Leggio la responsabilità dei fatti dannosi subiti.

Anche la circostanza concernente la pretesa cessione coattiva di una parte del fondo alla società armentizia non ha trovato conferma alcuna negli atti. Risulta, anzi, dalla deposizione di Leggio Francesco di Leoluca, resa il 9.9.1958 agli organi di polizia giudiziaria, che il Vintaloro, dopo aver seminato per tre anni consecutivi il fondo, lo concesse in*

. / ..

- 180 -

affitto alla società armentizia, per uso di pascolo, in vista di quella normale rotazione di coltura che rientra nelle buone regole agricole e nei comuni criteri di sfruttamento del suolo, percependo un canone in natura maggiore di quello corrisposto ad altri concedenti; risulta, altresì, che allorché il Vintaloro, dopo un anno, manifestò l'intenzione di riprendere la conduzione del terreno ceduto alla società, questa ricercò pascoli altrove, trovandoli in contrada "Batticane" di proprietà di certo Valenti Antonino.

Del pari a dimostrazione della tensione dei rapporti esistente tra il Leggio Luciano ed il Vintaloro non giova richiamare l'episodio del furto di derrate e di altri oggetti commesso nella masseria di quest'ultimo, poiché il Vintaloro ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del furto commesso in suo danno soltanto dopo l'attentato alla vita di Leggio Luciano e tale dichiarazione non ha trovato alcuna smentita in altre risultanze del processo. Si osserva, infine, che nessun argomento a carico del Vintaloro può trarsi dal fatto che i malviventi furono visti uscire armati dalla stalla di sua proprietà, essendo emerso attraverso le dichiarazioni dei testimoni Cascio Giuseppe e Leggio Francesco di Leoluca che gli accessi al "baglio" di Piano di Scala ed alla porzione di caseggiato di proprietà del Vintaloro erano costantemente aperti, sicché chiunque avrebbe avuto la possibilità di entrare nella stalla senza bisogno di alcuna collaborazione da parte del proprietario.

. / ..

- 181 -

In ordine agli abigeati che sarebbero stati commessi dal Leggio Luciano o dagli altri componenti della società armata sia e che avrebbero suscitato il risentimento delle parti offese e del Navarra, osserva la Corte, ancora una volta, che le conclusioni prospettate dagli organi di polizia giudiziaria non trovano alcun adempimento nella realtà processuale.

Va rilevato, in proposito, che i predetti organi, pur avendo affermato nel menzionato rapporto del 13.9.1958 di aver accertato che le vittime dei furti di bestiame si erano rivolte al Governali ed al Navarra per ottenere giustizia, non hanno affatto indicato in qual modo ed attraverso quali fonti siano pervenuti a tale accertamento, sicché la Corte, non essendole stata offerta la possibilità di effettuare la doverosa verifica sulla attendibilità oggettiva delle prove raccolte, non può tenere in alcun conto il preseso accertamento. Rileva comunque che dal predetto rapporto non risulta neppure provata l'esistenza degli abigeati. In esso, infatti, è stato menzionato un solo furto di sei bovini subito il 7.9.1958 da certo Crapisi in ordine al quale i verbalizzanti, promesso che il delitto era stato attribuito a persone rimaste ignote, hanno affermato sic et simpliciter che i sei bovini, in realtà, erano andati a finire a "Piano di Scala" ove erano stati macellati clandestinamente. A conforto di tale affermazione hanno citato la deposizione di tale Borsellino Vincenzo e menzionato l'avvenuto sequestro di materiale idoneo alla macellazione. Orbene dalla attenta e scrupolosa lettura della deposizione resa dal predetto Bor-

. / ..

- 182 -

sellino in data 14.9.1958 non è risultato un solo elemento che dia conforto all'opinione dei verbalizzanti. Il teste, infatti, dopo aver riferito di aver lavorato per circa quattordici anni nella macelleria di certo Di Carlo Salvatore, ha precisato che dopo la partenza per l'America di quest'ultimo, avvenuta il 25.6.1958, la macelleria era stata rilevata dai fratelli Leggio, intesi "Frisia", i quali l'avevano assunto alle proprie dipendenze ed ha ammesso che per conto di costoro aveva, in più riprese, macellato cinque vitelli, due dei quali prelevati dalla masseria di Genaro Giovanni, e due vacche; ha descritto il colore dei manti dei bovini uccisi e ne ha precisato approssimativamente l'età. Da tale dichiarazione, mentre può trarsi agevolmente la prova della macellazione clandestina degli animali, non può trarsi elemento alcuno che comprovi l'assunto dei verbalizzanti relativamente all'identità dei ladri. Rilevato, innanzitutto, che la macellazione sarebbe avvenuta a distanza di circa due mesi dal furto subito dal Crapisi e rilevato altresì che nel rapporto non sono state affatto descritte le caratteristiche degli animali rubati, sicché ancora una volta è stata sottratta alla Corte la possibilità di esprimere un meditato parere, si osserva che la macellazione clandestina degli animali potrebbe avere qualche valore indiziante in ordine alla illiceità della provenienza delle bestie macellate, soltanto se praticata da persone non dedite all'allevamento del bestiame giacché, in caso contrario, nessuna deduzione potrebbe farsi in

. / ..

- 181 -

proposito non essendo ragionevole escludere, aprioristicamente, che gli animali fossero di proprietà di coloro che hanno proceduto alla macellazione.

In relazione a tutti i fatti prospettati dai verbalizzanti come confluenti a determinare la causale del delitto va infine osservato che difetta in maniera assoluta la prova che di essi siano stati informanti il Navarra ed il Governali: pertanto del tutto arbitraria appare la illazione che siano stati costoro ad organizzare ed a dirigere l'attentato.

Fatte tali precisazioni, non occorre dilungarsi oltre per dimostrare che non sussiste alcun elemento, neppure di carattere indiziario, che consenta di addebitare gli imputati Mangianelli Antonino, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino come autori dell'attentato alla vita di Luciano Leggio. Nessuno dei numerosi testimoni eccusi è stato in grado di identificare i mafiosi, i quali agirono con il viso coperto da un fazzoletto, o di fornire notizie comunque utili all'accertamento della responsabilità attribuita agli imputati nella sentenza di rinvio a giudizio. Il Mangianelli ed il Maiuri, in definitiva, sono stati gravati dall'imputazione soltanto perchè ritenuti affiliati alla cosca mafiosa capeggiata da Navarra: si è già dimostrato che non v'è prova che l'attentato sia attribuibile a quest'ultima sicchè, a fortiori, diventa superfluo indagare se il Mangianelli ed il Maiuri appartenessero effettivamente alla cosca e se l'esistenza di tale associazione a carattere mafioso possa essere in concreto riconosciuta.

• / ..

- 184 -

Il Vintaloro è stato gravato dalla stessa imputazione, quale mandante, perché non soltanto associato alla cosca, ma anche perché ritenuto autore delle sollecitazioni rivolte al Navarra affinché fosse impedito al Leggio Luciano di continuare l'attività vessatoria intrapresa in suo danno. A scongiurare dall'accusa, valgono tutte le ragioni innanzi esposte.

Pertanto, in difetto assoluto di elementi probatori, va omessa nei confronti degli imputati sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto.

•••••

A)-TRIPlice OMICIDIO IN PERSONA DI MARINO MARCO, DI MARINO GIOVANNI E DI MAIURI PIETRO; FERIMENTO DI CUTRONA MARIA

B)-TENTATO OMICIDIO DI RUFFINO GIUSEPPE E PROVENZA NO BERNARDO E FERIMENTO DI SANTACOLONNA ANNA MARIA, DI GUASTELLA ANNA E DI PANZARELLA ANTONIA.

Per essere giudicati in relazione al triplice omicidio in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro nonché al ferimento di Cutrona Maria, sono stati rinviati a giudizio Leggio Luciano, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Mancuso Francesco, Pappalardo Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo.

La Corte, nella parte espositiva delle vicende processuali, ha ritenuto opportuno riferire con notevole ampiezza le testimonianze riguardanti il grave episodio criminoso - non

• / ••

- 165 -

esitando a riportare integralmente le deposizioni più rilevanti rese dai testimoni di accusa e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che direttamente parteciparono alle operazioni investigative - allo scopo di evidenziare in modo chiaro, preciso ed inappugnabile, la qualità delle fonti di prova utilizzate nella sentenza istruttoria per disporre l'esperimento del giudizio a carico degli imputati, si da imporia con immediatezza e quasi con plastica evidenza al vaglio critico della attendibilità oggettiva e, quindi, della utilizzabilità ai fini della formazione del convincimento.

Ad evitare equivoci interpretazioni che non sarebbero rispondenti al pensiero reale della Corte, giova chiarire subito che le osservazioni che seguono non intendono, in linea di massima, mettere in forse la credibilità soggettiva dei verbalizzanti, giacché questa Corte, pur rifuggendo dalla concezione quasi feticistica della assoluta attendibilità degli ufficiali ed agenti verbalizzanti, non ha, con riferimento al caso di specie, nessun concreto motivo per dubitare della loro lealtà rispetto al fine di giustizia perseguito; intendono però affermare, con rigoroso ossequio al principio legislativamente sancito nell'art. 349 C.P.P., che le attestazioni rese dai verbalizzanti non possono essere prese in considerazione rispetto alla oggettiva verità dei fatti riferiti, ostandovi la natura delle fonti di informazioni.

L'attento ed analitico esame della situazione processua-

. / ..

- 136 -

lo, infatti, ha inequivocabilmente dimostrato, con ricorrente e significativa uniformità, che le fonti di informazione utilizzate per la indicazione dei colpevoli sono state esclusivamente i confidenti segreti, le persone che non desideravano essere nominate e le voci correnti nel pubblico, mentre scarse e di nessuna rilevanza probatoria sono state le contestazioni dirette.

Ne discende che l'indagine intesa ad accertare la utilità del vastissimo materiale probatorio offerto all'esame della Corte non può che essere del tutto negativa.

Per quanto attiene alle fonti confidenziali, premesso che già l'evoluzione storica del diritto aveva ripudiato in maniera sempre più netta il valore della deposizione indiretta sulla ovvia considerazione che il testimone escusso, deponendo su un fatto da altri percepito, non soltanto non assumeva la responsabilità di quanto affermava, ma si sottraeva al vaglio della credibilità soggettiva, osserva la Corte che è ormai norma codificata che le notizie dei segreti confidenti o delle persone ignote e inamovibili non debbano inserirsi, sotto pena di nullità, nell'ambito del processo neppure tramite la voce di un pubblico ufficiale. Tale principio, come già si è accennato nella parte introduttiva della motivazione, ha un suo fondamento etico-giuridico che non consente eccezioni o travalimenti perchè sarebbe contrario all'etica del giudicare ed ai più elementari diritti di difesa del cittadino smagittere una prova sottratta al sindacato del giudice e, ad un tempo, al con-

. / ..

- 187 -

trollo degli altri soggetti processuali.

Lo stesso art. 349 C.P.P., come è noto, fa divieto ai testimoni di deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo, sicché anche alle testimonianze di tal genere non può essere attribuita rilevanza di sorta. La ratio del divieto legislativo non ha bisogno di essere particolarmente illustrata essendo di comune cognizione che le voci correnti in pubblico costituiscono le fonti di conoscenza forse più insidiose perché apportatrici di svianti e di errori, frutto della inevitabile progressiva deformazione dei fatti nel corso della propalazione dall'una all'altra persona.

Sussiste, pertanto, il preliminare dovere di purgare le deposizioni testimoniali da tutte le attestazioni che si rivelano in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico processuale, enucleandone e valorizzando soltanto i fatti e le circostanze sui quali i testimoni hanno riferito per conoscenza diretta.

Tale indagine critica induce subito alla conclusione che gli imputati Riina Salvatore, Riina Giacomo, Mancuso Francesco, Pasqua Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo sono stati rinviati a giudizio senza un solo elemento di prova, anche di natura meramente indiziaria, e sulla sola considerazione della loro presunta appartenenza alla cosca mafiosa capeggiata da Leggio Luciano, giacché neppure la loro presenza fisica sul luogo dei delitti è stata provata

. / ..

- 180 -

attraverso le indagini di polizia immediatamente svolte o attraverso deposizioni testimoniali dirette e, quindi, recepitili nell'ambito del processo.

Il problema dell'esistenza della predetta cosca mafiosa e quello connesso della individuazione dei suoi componenti, saranno da questa Corte presi in considerazione in maniera specifica allorché sarà trattato il delitto di associazione per delinquere, sembrando quella la sede più idonea per l'approfondita disamina di tali problemi e non avendo la soluzione di essi alcun carattere di pregiudizialità rispetto alla decisione del caso in esame.

Infatti quand'anche si volessero ritenere come provate l'esistenza della cosca leghiana e l'appartenenza ad essa degli imputati sopra menzionati, non per questo sussisterebbe la prova della loro responsabilità in ordine allo specifico episodio criminoso, a meno che non si voglia giungere ad ipotizzare una specie di assurda imputabilità del delitto alla cosca come entità a sé stante e una conseguenziale imputabilità penale del fatto a tutti i suoi componenti, a configurare, cioè, una specie di oggettiva responsabilità collettiva che scardierebbe i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico penale i quali postulano la personalizzazione della responsabilità anche nel caso di concorso di più persone nel reato.

Ma una siffatta aberrante concessione della responsabilità penale non può trovare ingresso nell'amministrazione della giustizia e, per la verità, non sembra essere stata accolta nep-

. / ..

- 189 -

pure nella sentenza di rinvio a giudizio dal momento che con essa, sia pure con scarsa coerenza rispetto alla evidente accettazione nell'ambito probatorio di qualsiasi fonte di informazione, è stato disposto il proscioglimento di altri nomi rosi imputati (Rina Gaetano, Leggio Francesco Paolo, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Leggio Giuseppe, Cammarata Francesco) benchè fossero gravati dalla stessa qualificazione di affiliati alla cosca mafiosa di Leggio, tanto che i loro nomi figurano tra quelli chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere.

Allo scopo di dimostrare l'assoluta mancanza di prove in ordine alla partecipazione, sotto qualsiasi forma, dei predetti imputati al triplice omicidio, non si ritiene doveroso riportare diffusamente le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e dai testimoni, poichè ciò sarebbe contrario all'economia della esposizione e costituirebbe una inutile ripetizione: qui basti il richiamo a quanto già detto nella parte narrativa sottolineando che, senza eccezione alcuna, tutti i verbalizzanti ed i testimoni che si sono avventurati nella individuazione dei colpevoli hanno dovuto ammettere che tale individuazione era da rapportarsi o a fonti confidenziali ovvero a voci correnti nel pubblico.

Una menzione particolare meritano le deposizioni testimoniali rese da Lanza Biagia, Manzella Salvatore e Traina Pietro giacchè per i primi due si è giunti, nella fase dibattimentale, finanche ad una incriminazione per falsa testimonianza mentre

. / ..

- 190 -

la deposizione resa dal Traina, escusso per rogatoria dal pretore di Torino, ha formato oggetto di una precisazione che ne ha svuotato inequivocabilmente l'intera rilevanza probatoria in relazione all'episodio in esame.

Le suaccennate vicende processuali potrebbero, infatti, indurre all'erronea conclusione che le testimonianze medesime contenessero elementi di prova di decisivo e notevole rilievo e che le successive modifiche e precisazioni siano state frutto di quella involuzione probatoria che è solitamente riscontrabile in processi del genere come ulteriore manifestazione della qualità mafiosa dei criminali e dei protagonisti.

In realtà nessuna involuzione è dato sostanzialmente riscontrare nella condotta dei testimoni poiché la Lanza Biagia ed il Manella Salvatore già in periodo istruttorio avevano in modo inequivoco chiarito che le notizie da essi riferite erano state apprese dalla voce pubblica e l'incriminazione per falsa testimonianza non ha tratto origine da modifiche apportate alla qualità della fonte conoscitiva dei fatti, ma dalla negazione totale e radicale che le dichiarazioni stesse, come risultavano verbalizzate, fossero state effettivamente rese. Pertanto la successiva ritrattazione operata da entrambi gli imputati, non spiegando incidenza alcuna sulla qualità delle notizie fornite, non può giovare alla tesi accusatoria giacché lascia inalterata la oggettiva irricevibilità delle deposizioni medesime.

Per quanto attiene alla testimonianza di Traina Pietro, la

. / ..

- 191 -

Corte non può non rilevare che quand'anche il testimone non avesse chiarito in maniera espressa la reale portata delle dichiarazioni rese, smentendo perentoriamente di aver riferito fatti e circostanze conosciuti per scienza propria e precisando di aver appreso tutte le notizie esclusivamente dalle voci correnti in pubblico, egualmente si sarebbe dovuto giungere a tale conclusione poiché la lettura della deposizione del Traina Pietro rivelava, prima facie, la natura della fonte di conoscenza. Essa, infatti, echeggiava polissequamente la ricostruzione delle cause remote e prossime dei delitti già da altri testimoni indicati e recepiti dai verbalizzanti; concerneva, quasi passandoli in rassegna, tutti i gravi fatti di sangue fino a quel tempo avvenuti indicando, in relazione all'episodio specifico del triplice omicidio, circostanze che il testimone non poteva sicuramente conoscere, come quella che riferiva, quasi puntualizzandone le parole, le frasi che il Leggio Luciano avrebbe profferito nel corso dell'incontro con gli affiliati alla cosca avversaria ed il cui fallimento avrebbe poi provocato l'eccidio, frasi che non soltanto fornivano il movente del delitto in esame, ma ponevano addirittura le premesse per spiegare tutti gli omicidi successivi ed anche il triplice omicidio in danno di Strova Francesco Paolo, Pomilla Diagio e Piraino Antonino avvenuto a distanza di ben cinque anni. Non può sfuggire a nessuno, infatti, l'implicato riferimento anche a tale delitto nel momento in cui il Traina Pietro asseriva che nel corso di quell'incontro il Leggio ave

. / ..

- 192 -

va reclamato la testa non soltanto dei fratelli Marino e di Maiuri Pietro, poi immediatamente uccisi, ma anche di tutti i navarriani di sicura fede tra i quali doveva appunto includersi, secondo l'opinione reiteratamente espressa dai verbalizzanti, lo Strega Francesco Paolo.

E' agevole intendere che una deposizione siffatta conteneva in se stessa la prova della inattendibilità sia per l'oggettiva quantità delle notizie fornite sia per l'assoluta ed oggettiva impossibilità che il testimone ne avesse avuto conoscenza per percezione diretta.

Per i motivi innanzi esposti, i quali rendono superflua ogni ulteriore considerazione circa la rilevanza delle deposizioni testimoniali prodotte a discarico da qualcuno degli imputati sia dalla prima fase del processo, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Mancuso Francesco, Pasqua Giovanni, Leggio Luca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo, devono essere assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto in ossequio al principio sancito dall'art. 479, 2° comma, C.P.P. secondo cui tale formula assoluta deve essere adottata sia quando sussista la prova che l'imputato non ha commesso il fatto, sia quando manchi del tutto la prova che l'imputato lo abbia commesso.

A non diversa conclusione si deve pervenire per la imputazione elevata a carico di Leggio Luciano.

Il giudice istruttore, nella sentenza di rinvio a giudizio che ha liquidato in poco più di tre fasciate dattiloscritte

. / ..

- 193 -

te sia l'episodio in esame che il duplice tentato omicidio attribuito a Maiuri Giovanni ed a Maiuri Antonio, ha considerato come ampiamente provata la materiale partecipazione del Leggio alla consumazione del triplice omicidio, contestando anzi all'imputato di esserne stato il promotore e l'organizzatore, facendo propria l'ipotesi prospettata dagli organi di polizia giudiziaria secondo cui, come è noto, la sparatoria del 6.9.1958 doveva essere ritenuta come il cruento epilogo di una riunione svolta tra "leggiani" e "navarriani" nel corso della quale questi ultimi avrebbero cercato di convincere gli avversari a desistere dal conflitto ed a considerarsi soddisfatti con l'uccisione di Michele Navarra, mentre i primi avrebbero insistito per avere la consegna degli autori dell'attentato alla vita del Leggio medesimo. A conforto del proprio convincimento il giudice istruttore ha genericamente richiamato, senza alcuna specificazione del loro contenuto e senza alcuna indagine critica, le testimonianze assunte, le dichiarazioni dei verbalizzanti e l'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.

Incombe, pertanto, alla Corte l'obbligo di indagare innanzitutto se le esigenze processuali autorizzino a ritenere che la riunione predetta sia effettivamente avvenuta e se sussista la prova, quantomeno di natura logica, che essa abbia avuto come tema la riconciliazione tra le opposte cosche mafiose e come epilogo la tragica sparatoria di cui rimasero vittime i fratelli Marino e Maiuri Pietro.

. / ..

- 194 -

Per quanto attiene alla riunione, osserva ancora una volta la Corte che le risultanze del processo, mentre hanno offerto con la consueta abbondanza notizie attinte da fonti confidenziali o dalla voce pubblica, non hanno fornito alcuna prova diretta che consenta di affermare che essa si sia realmente verificata.

Si è già più volte precisato quale sia il valore attribuibile alle predette fonti di informazioni e sarebbe un inutile dispendio di tempo tornare sull'argomento ribadendo gli stessi concetti. Qui basti sottolineare, ad ulteriore dimostrazione di quanto opportunamente il legislatore ne abbia vietato la ricevibilità nell'ambito del processo, gli insanabili contrasti esistenti fra gli stessi verbalizzanti in relazione alle cause ed ad svolgersi degli avvenimenti.

Infatti, mentre nel rapporto dei carabinieri del 12 novembre 1959 è stato indicato come luogo di riunione un locale appartenente a Vintaloro Angelo e come scopo di essa è stata dedotta la fusione tra i gruppi contrapposti con la nomina di un capo comune, assumendosi infine, quale causa della rottura delle trattative, il disaccordo sulla scelta del capo, nel corso delle indagini successive gli organi di polizia non soltanto sono pervenuti a conclusioni diverse circa lo scopo e la causa della rottura delle trattative (fra l'altro il carabiniere Oltremonti Gino ha dichiarato che alcune fonti confidenziali avevano riferito che si era trattato di una vera e propria "resa dei conti" tra le opposte fazioni), ma talvolta

. / ..

- 195 -

anche ad una diversa localizzazione della riunione e ad una diversa ricostruzione cronologica degli avvenimenti. Invero il vice brigadiere di P.S. Melita Biagio, interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica, non ha esitato ad affermare che la sera del 6.9.1956 Provensano Bernardo, in apparenza affiliato alla banda navarriana, ma in realtà gregario fidato di Leggio Luciano, avendo appreso che era stato fissato un convegno di soli "navarriani" in casa di Marino Marco e Giovanni, aveva avvertito il Leggio che, appostatosi con la sua banda, aveva aperto il fuoco unitamente ai suoi accolti non appena gli avversari avevano cominciato a giungere sul luogo del convegno.

La Corte si renda perfettamente conto che una deposizione testimoniale può essere errata e che tale constatazione non potrebbe di per sé e nella generalità dei casi inficiare una ipotesi per altro verso provata. Nel caso in esame, però, non soltanto non risulta accertata aliunde l'ipotesi prospettata nella sentenza di rinvio a giudizio e smentita dal verbalizzante Melita Biagio, ma il contrasto riscontrabile ictu oculi nelle deposizioni dei verbalizzanti ribadisce inequivocabilmente, se pur ce ne fosse bisogno, la qualità delle fonti di informazioni.

Ma le conclusioni diventano ancor più aleatorie, fino ad attingere la sfera delle vere e proprie supposizioni prive di ogni ancoraggio alla realtà processuale, quando si passa ad accertare lo scopo della riunione e la causa della rottura delle

• / ..

- 196 -

trattative. In questa indagine, ovviamente di natura congetturale data la totale mancanza di prove dirette, ogni ipotesi potrebbe presentare un certo grado di ragionevole fondamento ad eccezione di quella prospettata nella sentenza di rinvio a giudizio, postulando questa la acquisizione dell'assoluta certezza sia in ordine alla imputabilità del tentato omicidio in persona di Leggio Luciano agli appartenenti alla cosca navarrriana, sia in ordine alla individuazione dei responsabili ed alla agghiacciante proposito di Leggio Luciano di giustiziare i propri attentatori una volta ottenutane la consegna sia, infine, in ordine all'imputabilità allo stesso Leggio dell'omicidio di Navarra Michele.

La Corte ha già avuto occasione di illustrare i motivi per i quali non possono ritenersi provati né i propositi di vendetta del Leggio né la responsabilità dei cosiddetti "navarrriani" in relazione al tentato omicidio da questo subito e pertanto si limita a richiamare quei motivi senza nulla aggiungere. Circa l'omicidio in danno del Navarra non può che doverosamente rilevare che il relativo procedimento penale a carico del Leggio Luciano è tutt'ora pendente in grado di appello e che l'imputato ha il diritto, costituzionalmente riconosciuto, (art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana), di essere considerato innocente finché non sia stata emessa sentenza definitiva di condanna. Tale diritto non può essere disconosciuto al Leggio Luciano il quale, anzi, avrebbe ben ragione di dolersi della sua violazione avendo conseguito, in primo grado, l'assoluzio-

. / ..

- 197 -

ne dalla contestazione mosagli, sia pure con formula dubitativa.

Vi è ancora da rilevare, sull'argomento del preteso convegno, che le uniche deposizioni dirette riscontrabili nel processo inducono ad escluderne l'avveramento. Tali dichiarazioni sono state rese da Rigoglioso Giovanna, madre di Provenzano Bernardo e da Strega Giovanna, moglie dell'ucciso Marino Marco, sulla cui attendibilità non sono state avanzate riserve da alcuna parte.

La prima ha dichiarato che il figlio Bernardo, dopo essere ritornato dalla campagna ove si era trattenuto fino all'imbrunire, era rimasto in casa uscendone, dopo aver consumato la cena, circa mezz'ora prima che si verificasse la sparatoria; la seconda ha riferito che il marito era uscito di casa pochi minuti prima di essere ucciso, avendo sorvegliato fino a tardi il lavoro svolto nell'abitazione stessa da alcuni muratori. Orbene la partecipazione alla riunione del Provenzano Bernardo e del Marino Marco, evidentemente da escludere alla stregua delle predette testimonianze, è stata invece data per certa dai verbalizzanti sulla scorta delle segrete confidenze e delle voci correnti nel pubblico, la qual cosa convalida la erroneità delle informazioni ricevute.

Un'ultima osservazione deve essere fatta circa il movente delittuoso attribuito al Leggio Luciano. Di contro alla ridda di supposizioni e di notizie confidenziali, sussiste una sola deposizione diretta proveniente da una fonte insospettabile

. / ..

- 198 -

e cioè da Fonilla Paola, madre di Marino Marco e di Marino Giovanni, la quale indurrebbe categoricamente ad escludere che il Leggio Luciano nutrisse sentimenti di vendetta o anche di semplice rancore nei confronti dei menzionati fratelli. La Fonilla, infatti, nel corso dell'istruzione sommaria, ebbe a dichiarare che tra gli amici frequentati dal figliolo Marco c'era Leggio Luciano il quale aveva concesso allo stesso Marco un appezzamento di terreno a mezzadria.

Non essendo stata raggiunta la prova della riunione tra le cosche mafiose, ne discende che non può da essa argomentarsi la presenza sui luoghi dei delitti, o quanto meno in Corleone, del Leggio Luciano. Occorre, pertanto, indagare se tale presenza risulti in altro modo comprovata.

A tal riguardo rileva la Corte che avendo l'imputato detto di essere affetto da morbo di Pott e di essersi trovato, all'epoca dei fatti, nella materiale impossibilità di deambulare a causa di tale malattia, è necessario innanzi tutto esaminare la fondatezza di tali circostanze essendo esse di indiscutibile rilevanza ai fini dell'accertamento della verità.

Si è già accennato, in altra parte della motivazione, alla perizia medico-legale cui il Leggio Luciano venne sottoposto il 29.7.1964, dopo la sua cattura. I periti proff. Del Carpio, Passagklian e Rocino, cui era stato affidato l'incarico di accertare anche la natura della malattia da cui l'imputato era affetto, descrivendone tutte le manifestazioni e le conseguenze specialmente alla deambulazione ed in genere alla possibi-

. / ..

- 199 -

lità di muoversi,rispondendo a tale quesito,così si sono espressi: "Sulla base delle cognizioni di patologia della colonna vertebrale si può ritenere che il processo spondiliteico possa avere avuto inizio fra 8 e 10 anni or sono. E' da prospettare l'ipotesi che inizialmente il processo tubercolare abbia interessato l'apparato respiratorio, sia che si voglia ritenere primitiva l'affezione pleurica sia che si ritenga questa contemporanea al processo specifico polmonare che, come risulta dal reperto radiostratigrafico, è stato diffuso e di una certa gravità e durata pur non dovendosi dare per necessaria, durante il periodo di malattia, la degenza a letto e la immobilità assoluta. Con molta verosimiglianza il processo spondiliteico può essere stato contemporaneo al processo parenchimale o immediatamente successivo, il che porta a ritenere che già nel 1952 il Leggio potesse presentare localizzazioni ossee che però hanno dato luogo a manifestazioni a carico della statica e della deambulazione solo tardivamente e cioè allorquando nel 1957 venne consigliato dal dott. Dinanti di sottoporsi a visita e cura da parte del prof. Smorto*.

In particolare, per quanto attiene alla possibilità di deambulazione durante il corso della malattia, la perizia così continua: "La malattia tubercolare del soggetto deve farsi risalire all'epoca della forma di pleurite che, secondo le dichiarazioni del Leggio e la cartella clinica dell'Ospizio Marino, risalirebbe al 1952. Gli unici dati a nostra disposizione sono le deposizioni del sigg. dott. Carmelo Dinanti (10.11.1959), prof.

. / ..

- 200 -

Luigi Biondi (10.11.1959), dott. Giovan Battista Sciortino (16 novembre 1959), da cui risulta che nel 1957 il Leggio notò difficoltà alla stazione ed alla deambulazione e fu sottoposto a terapia immobilizzante con applicazione di corsetto gessato dal 12.10.1957 al luglio 1958, epoca in cui fu applicato un corsetto ambulatorio preludente all'applicazione di un tutore ortopedico. Se si può ritenere che nel periodo fra l'applicazione del primo corsetto e quella del terzo e cioè dall'ottobre 1957 ai primi di luglio 1958, il soggetto dovesse presentare notevole difficoltà a muoversi, dopo tale epoca la possibilità di deambulare del Leggio è da presumere che potesse essere più agevole".

Precisano più oltre gli stessi periti: "Dopo il 1958, epoca di applicazione del corsetto ambulatorio, ad oggi il Leggio può aver avuto sia dei periodi di obbligatorietà a letto, sia dei periodi di quiescenza della sintomatologia dolorosa che gli consentivano una deambulazione anche se stentata.....", giungendo quindi alla conclusione che "i portatori di lesioni ossee di natura tubercolare a carico della colonna vertebrale, salvo il periodo di immobilizzazione assoluta che nel caso in esame si sarebbe protratto dal 12.10.1957 ai primi di luglio 1958, presentano periodi di acuzie e periodi di remissione, durante i quali sono in grado di accudire alle normali occupazioni e di deambulare più o meno agevolmente".

Le considerazioni di natura tecnica innanzi riferite non possono non indurre nel ragionevole convincimento che all'epoca

. / ..

- 201 -

del triplice omicidio il Leggio Luciano, pur potendo non trovarsi in condizioni di assoluta immobilizzazione, fosse però sicuramente affetto da difficoltà deambulatorie di entità non trascurabile, come può agevolmente dedursi dalla gravità della malattia, dal proterso periodo di totale immobilizzazione protrattosi per ben nove mesi e dal fatto che egli era pur sempre portatore di un corsetto ambulatorio. Pertanto è da ritenersi improbabile al massimo grado che egli abbia partecipato alla materiale consumazione dei delitti, svolgendo il ruolo attribuitogli dagli organi di polizia giudiziaria negli originari rapporti di denuncia, sapendo di avere di fronte numerosi avversari armati ed esponendosi al rischio di rimanere vittima della reazione, facilmente prevedibile, degli aggrediti, non avendo la possibilità di sottrarsi ad essa con la fuga o comunque con rapidi spostamenti del corpo.

Tale estrema improbabilità che il Leggio avesse potuto partecipare direttamente alla sparatoria non poteva sfuggire agli organi di polizia giudiziaria che collaborarono nel 1966 con il magistrato inquirente dopo la riapertura delle indagini e mentre nei rapporti del 15.9.1958 e del 12.11.1959 era stata attribuita al Leggio una precisa collocazione tra gli edifici di via Umberto I ed una specifica attività materiale, l'esito della successiva attività indagatoria ha evidenziato, per la prima volta, la presenza di una macchina che avrebbe inseguito il Marino Giovanni per via Fuccio con a bordo, verosimilmente, Leggio Luciano ed altri affiliati alla banda i quali, facendo

. / ..

- 202 -

fuoco dall'interno della vettura, avrebbero colpito il Marino uccidendolo.

Sulla presenza di tale macchina sul luogo del delitto hanno deposto, infatti, il verbalizzante Angius Bachisio, per scienza diretta, ed i testimoni Vallone Rosa, Traina Francesco, Lo Cascio Carmelo ed il verbalizzante Melita Biagio (il quale ha finanche precisato che l'autovettura, secondo quanto si era appreso, si trovava ferma in fondo a via Misericordia ed era guidata da Leggio Giuseppe) per notizia avutane dalle voci correnti. Nessuno dei testimoni, però, è stato in grado di descrivere neppure sommariamente la macchina o di individuarne gli occupanti sicchè la circostanza, già di per sé altamente sospetta, appare del tutto ininfluyente per l'accertamento della responsabilità del Leggio.

Tale ininfluenza è stata, d'altra parte, implicitamente ritenuta nella stessa sentenza di rinvio a giudizio poichè il giudice istruttore non ha esitato a prosciogliere il Leggio Giuseppe pur essendo stato costui indicato, come si è detto, dal Melita Biagio quale guidatore dell'autovettura.

Di un ultimo elemento è stato fatto carico al Leggio: quello, cioè, concernente il rinvenimento lungo la via Umberto I di due proiettili cal.45 deformati, che secondo i verbalizzanti sarebbero stati esplosi dalla pistola appartenente all'imputato e sarebbero identici a quelli rinvenuti in località "Piano di Scala" nel corso di un sopralluogo effettuato dai carabinieri il 10.9.1958 a seguito dell'omicidio di Navarra Michele

• / ..

- 203 -

o Russo Giovanni. La Corte, prescindendo dal rilievo che il rinvenimento dei proiettili di cui sopra lungo la via Umberto I contrasta con l'ipotesi che il Leggio Luciano abbia potuto esplodere i colpi dall'interno della vettura inseguendo il Marino Giovanni per via Puccio e prescindendo anche dal rilievo che non risulta affatto provato che il Leggio Luciano abbia esplosi colpi di arma da fuoco in occasione dell'attentato subito a "Piano di Scala", osserva che anche il predetto elemento probatorio dedotto dalla Pubblica Accusa contro l'imputato è naufragato nel corso del dibattimento. Infatti la perizia balistica eseguita dal prof. Luigi Ambrosi e dall'avv. Francesco Cardinale ha categoricamente escluso che i bossoli cal.45 repertati a "Piano di Scala" ed il proiettile cal.45 repertato in sede di autopsia del cadavere di Maiuri Pietro siano stati esplosi da alcuna delle pistole sequestrate nel corso delle varie operazioni investigative, mentre per i proiettili cal.45 deformati ha messo in evidenza la pratica impossibilità di procedere ad una valutazione comparativa non essendo stato possibile apprezzare né macroscopicamente né microscopicamente le impronte dei piani elicoidali o altri elementi utili. E' opportuno comunque rilevare che l'unica pistola sicuramente appartenuta a Leggio Luciano è la Smith Wesson cal.38 sequestratagli al momento dell'arresto e che gli stessi periti hanno anche accertato che nessuno dei bossoli cal.38 repertati sui luoghi dei vari delitti è risultato esplosi con la predetta pistola.

. / ..

- 204 -

Quali sono, dunque, gli elementi in base ai quali si dovrebbe infliggere al Leggio Luciano la pena dell'ergastolo richiesta dal rappresentante della Pubblica Accusa? Sembra alla Corte, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che non soltanto non sussistano prove tanto certe da giustificare l'inflizione della massima pena detentiva prevista dal nostro codice, ma che non sia neppure giustificato il dubbio sulla responsabilità dell'imputato giacchè questo involge, per sua stessa definizione, la contemporanea esistenza di circostanze probatorie favorevoli e sfavorevoli, tali cioè da necessitare un giudizio di incertezza per la oggettiva impossibilità di operare una scelta. Nel caso in esame nessun elemento, oltre le accuse provenienti da confidenti segreti o dalle voci correnti nel pubblico, milita contro il Leggio Luciano il quale, conseguenzialmente, deve essere assolto con formula piena.

Passando ora all'esame della posizione processuale degli imputati Provenzano Bernardo e Bagarella Calogero, rileva subito la Corte che costoro hanno, nello svolgimento dei fatti di sangue verificatisi la sera del 6.9.1958, una situazione particolare rispetto a quella di tutti gli altri imputati rinviati a giudizio giacchè la presenza del Provenzano sui luoghi dei delitti è risultata pacifica, essendo stato egli stesso fatto segno ad un colpo di arma da fuoco che lo attinse al capo, e la presenza del Bagarella, oltre che del Ruffino Giuseppe, è stata asserita dal teste Lo Cascio Carmelo il quale, unico fra tutti i testimoni escussi, ha dichiarato senza tentennamenti che Ma-

. / ..

- 205 -

iuri Pietro e Marino Marco erano stati uccisi da Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo da lui visti fuggire precipitosamente per via Puccio in direzione di Largo S. Rocco. In ordine a tale deposizione testimoniale, che ha costituito il fulcro di tutte le argomentazioni accusatorie, si impone un immediato rilievo inteso a chiarire il preciso significato e la reale portata delle dichiarazioni del Lo Cascio. Questi, evidentemente, quando ha asserito che il Maiuri ed il Marino erano stati uccisi dagli imputati, ha riferito una propria opinione frutto di una personale deduzione poichè, come risulta chiaramente dall'intero contesto della deposizione, egli non vide il Ruffino, il Bagarella ed il Provenzano nell'atto di uccidere i primi, ma soltanto nell'atto di fuggire precipitosamente.

Pertanto, a parte le considerazioni che si è per fare sulla attendibilità soggettiva ed oggettiva del testimone, si dovrà pur sempre stabilire se la presenza degli imputati sul luogo del delitto e la loro fuga immediatamente dopo la consumazione del triplice omicidio comprovino, in maniera indiscutibile, la loro responsabilità o se invece siano da considerare elementi incerti e privi di efficacia probatoria decisiva ed assoluta.

Per quanto attiene alla credibilità del teste osserva innanzitutto la Corte, in via generale, che le ampie dichiarazioni rese dal Lo Cascio, a distanza di circa otto anni dallo accadimento dei fatti, contengono frequenti riferimenti alla vo

. / ..

- 205 -

ce pubblica quale fonte di conoscenza anche in relazione a circostanze di notevole rilievo, quali il numero delle vittime, le modalità di esecuzione dei crimini, il movente delittuoso, sicchè non è agevole respingere il sospetto che le informazioni fornite per scienza diretta siano state, in realtà, apprese dalle voci correnti o da queste in varia misura influenzate o condizionate. Una indagine di carattere più specifico, inoltre, evidenzia nelle dichiarazioni stesse alcune affermazioni che sono oggettivamente inattendibili.

La prima riguarda la concreta possibilità del teste di seguire visivamente i tragici fatti che si svolgevano in via Cansoneri "affacciandosi", come egli ha ripetutamente asserito, alla porta della propria sala da barba. È risultato, infatti, dalla planimetria dei luoghi redatta dai carabinieri di Corleone, che detta sala da barba, sita su corso Umberto I, ha l'ingresso distante circa nove metri dalla linea mediana di via Cansoneri sicchè il Lo Cascio per scorgere i cadaveri di Marino Marco e Maiuri Pietro giacenti, a suo dire, sulla predetta strada, avrebbe dovuto necessariamente uscire dal proprio negozio e percorrere la distanza sopra precisata.

Superando, tuttavia, tale rilievo con l'accettare l'espressione "affacciarsi alla porta" non nel suo significato letterale ma in senso figurato e ritenendo quindi che il testimone niente affatto intimorito dalla sparatoria e niente affatto pensoso della propria incolumità personale, si sia impavidamente recato sino all'angolo di via Cansoneri, ci si imbatte in y

. / ..

- 207 -

na seconda affermazione che non può essere assolutamente accettata come veritiera perchè contrastata, in modo questa volta insuperabile, dai rilievi obiettivi compiuti dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti.

Il Lo Cascio, invero, ha riferito che affacciatosi sulla via Canzoneri vide, già uccisi, Maiuri Pietro e Marino Marco. Tale affermazione è sicuramente errata poiché risulta dal rapporto redatto dai carabinieri di Corleone in collaborazione con la Questura di Palermo il 15.9.1958, che Maiuri Pietro cade, colpito a morte, "quasi all'angolo di via Puccio con via Carmine", cioè in un punto totalmente defilato alla percezione visiva del teste essendo via Puccio una parallela di via Canzoneri e via del Carmine una strada che prende inizio proprio dalla intersecazione tra via Puccio e via Misericordia, costituendo la materiale continuazione di quest'ultima.

Sembra tuttavia alla Corte che questi rilievi, pur inducendo ad una doverosa cautela nella valutazione della attendibilità del testimone, non incidano su di questa sino al punto da travolgere e far ripudiare l'intero contenuto della deposizione la quale, nonostante le osservazioni fatte, può egualmente essere considerata veritiera nel punto in cui ha proceduto alla individuazione dei fuggitivi, per un duplice ordine di ragioni: sia perchè tale individuazione era in concreto, se non probabile, almeno possibile; sia perchè il riconoscimento dei fuggitivi ha trovato elementi di riscontro, nei riguardi di Ruffino Giuseppe e Provenzano Bernardo, in altre fonti di prova

. / ..

- 208 -

di sicura attendibilità, sicché può ragionevolmente ritenersi esatto anche in relazione al Sagarella.

La Corte non ritiene, tuttavia, che l'accertata presenza di quest'ultimo e del Provensano Barnardo sui luoghi dei crimini e la loro fuga subito dopo la sparatoria che sponse la vita dei fratelli Marano e di Maiuri Pietro, siano circostanze di per sé sufficienti a dimostrare la colpevolezza degli imputati.

Per quanto attiene alla prima circostanza, si osserva che la presenza dell'imputato sul luogo del reato se può acquisire una particolare significazione ai fini probatori allorché sia priva di ogni ragionevole giustificazione, come nel caso in cui il delitto sia stato commesso in località appartata e solitaria, lontana dall'abitazione e dalla sfera di interessi del soggetto attivo del reato, ha invece un significato quanto meno equivoco quando appare giustificata o giustificabile con altri motivi che non siano quelli di commettere il delitto. Nel caso in esame non può non considerarsi che corso Umberto I è una delle principali strade di Corleone e che la sera del 6.9.1958 si svolgevano i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena sicché moltissime persone erano confluite alla predetta strada per la tradizionale passeggiata e per assistere alle manifestazioni solitamente connesse alle festività religiose. Pertanto sembra alla Corte che la circostanza in esame non autorizzi sicure ed inequivoche deduzioni a carico degli imputati non potendo escludersi, in via assoluta, che

• / ••

- 209 -

anche costoro si fossero colà recati per i motivi suddetti.
Anche l'elemento della fuga si presta ad analoghe considerazioni.

E' risultato coralmante provato,attraverso le deposizioni dei testimoni escussi,che la sparatoria provocò la fuga immediata di numerosissime persone giustamente preoccupate per la propria incolumità personale ed ansiose di allontanarsi al più presto possibile dalla zona in cui si svolgeva l'azione di fuoco. La detta circostanza,quindi,non può avere carattere decisivo perchè,al pari della prima,aperta all'alternativa che il Provensano ed il Bagarella fossero stati gli autori degli efferati crimini ovvero fossero stati casualmente presenti sul luogo della sparatoria ed avessero,come tutti gli altri,cercato scampo nella fuga.

A questo punto non può sottacersi che nei rapporti del 15.9.1958 e del 12.11.1959 il nome di Bagarella Calogero non figurava affatto fra i denunciati e neppure tra le persone indicate dalle varie fonti confidenziali come implicate nel triplice omicidio e che,come emerge dalla deposizione del verbalizzante Melita Biagio,tutti gli agenti operanti ritennero,in un primo tempo,che il Provensano Bernardo fosse stato vittima incolpevole ed occasionale della sparatoria.

Si comprende,in tal modo,il comportamento altrimenti in spiegabile e gravemente censurabile delle forze di polizia giudiziaria che non soltanto non procedettero all'arresto immediato del Provensano,che pur giaceva ferito nell'ospedale,

. / ..

- 210 -

ma omisero di effettuare qualsiasi indagine tecnica, quale la prova col guanto di paraffina, che, se tempestivamente eseguita, avrebbe potuto fornire un dato obiettivamente certo per affermare che il Provensano, nelle circostanze di tempo e di luogo sudescritte, aveva fatto uso di un'arma da fuoco.

Altro elemento di equivoco valore probatorio è quello concernente il contestato possesso di armi da parte degli imputati nel momento in cui furono visti fuggire. In proposito si osserva che il testimone Lo Cascio, a specifica domanda del giudice istruttore, ha asserito di non aver visto se i fuggitivi fossero armati oppure no. Tale dichiarazione giova agli imputati perchè essendo stato accertato, attraverso l'esame autopsico, che tutte le vittime furono attinte da colpi di fucile, deve escludersi che le armi possano essere state nascoste tra gli indumenti e deve correlativamente ritenersi probabile che, date le dimensioni, sarebbero state viste dal teste se i fuggitivi ne fossero stati in possesso. Per il Provensano, inoltre, va aggiunto che mentre ancora infuriava la sparatoria e quando, raggiunto da un colpo alla testa, cadde ferito su via Bentivoglio, venne immediatamente soccorso dal brigadiere Spinello Giuseppe, dal brigadiere Angius Bachisio e dal carabiniere Caccano i quali non rinvennero addosso al ferito o in prossimità del luogo in cui questi era caduto alcuna arma da fuoco. Tuttavia, come si è accennato, il giudizio concernente la efficacia probatoria di tali rilievi non può che essere di mera probabilità non potendo escludersi in maniera assoluta che il Lo

. / ..

- 211 -

Cascio abbia potuto non scorgere le armi impugnate dal Provenzano e dal Bagarella a causa delle condizioni non certo eccellenti di visibilità, della brevità del tempo di percezione, dei movimenti necessariamente scomposti dei fuggitivi e dell'attenzione rivolta essenzialmente ed istintivamente all'accertamento della loro identità piuttosto che alla individuazione degli oggetti eventualmente in loro possesso. Non può omettersi di considerare, inoltre, che entrambi gli imputati ebbero in concreto la possibilità di disfarsi delle armi omicide dopo averne fatto uso: il Provenzano perchè cadde ferito dopo circa quindici-venti minuti dalla sparatoria che uccise i fratelli Marino ed il Maiuri; il Bagarella perchè poté allontanarsi del tutto indisturbato.

Si rileva infine che non possono trarsi univoci argomenti di accusa né dal ferimento del Provenzano né dal movente delittuoso.

Il rappresentante del P.M. ha dedotto che il ferimento del Provenzano deve essere causalmente rapportato alla reazione immediata da parte dei congiunti del Maiuri Pietro per la uccisione di quest'ultimo e da tale riferimento causale ha tratto, come logica conseguenza, elementi di prova indiretta a carico del Provenzano medesimo. La Corte non può condividere totalmente tale opinione non essendo fondata su presupposti di fatto necessariamente concludenti nel senso propugnato dalla Pubblica Accusa. Infatti il Provenzano venne raggiunto da un solo colpo di fucile e non sussiste prova certa che sia

. / ..

— 212 —

stato bersaglio di una reiterazione di colpi andati a vuoto, sicchè non può escludersi, in via assoluta, che anch'egli sia stato una vittima occasionale al pari di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Pansarella Antonina. Inoltre appare inficiato da vizio logico il ragionamento che pretende di trarre dal ferimento del Provenzano la prova della responsabilità di quest'ultimo in relazione al triplice omicidio e, nello stesso tempo, da questo la prova della causalità del ferimento.

Per quanto attiene al novante, infine, si richiamano, per contestarne la validità, tutte le osservazioni fatte con riferimento al Leggio Luciano ed agli altri imputati. Poichè le circostanze sopra analizzate, per la loro intrinseca equivocità, non consentono di esprimere nei confronti degli imputati un giudizio di certezza in senso positivo o negativo, ritiene la Corte che debba essere pronunciata sentenza assolutoria con formula dubitativa.

Passando ora ad esaminare l'imputazione di tentato omicidio elevata a carico di Maiuri Giovanni e di Maiuri Antonino, richiamate tutte le considerazioni fin qui fatte circa la irricevibilità nell'ambito probatorio delle notizie confidenziali e delle voci correnti nel pubblico che, anche in relazione a tale episodio, emergono copiosamente dalle deposizioni testimoniali, osserva la Corte che la circostanza più indiziante prospettata a carico degli imputati dalla polizia giudiziaria ed accolta nella sentenza di rinvio a giudizio, è

• / ..

- 213 -

costituita dal rapporto di parentela esistente tra i predetti e Maiuri Pietro, nipote ex fratre, ucciso unitamente ai fratelli Marino nella prima fase della sparatoria. Tale rapporto di parentela, infatti, secondo l'opinione dei menzionati organi, comproverebbe il movente del crimine radicalizzandolo nel proposito, immediatamente attuato, di vendicare la morte del congiunto.

A conforto ulteriore della colpevolezza di entrambi gli imputati è stato anche posto in evidenza, con il rapporto del 15.9.1958, il comportamento da essi tenuto non appena appresero la notizia del ferimento del nipote, essendo risultato provato attraverso le deposizioni di Femino Tommasa, moglie di Maiuri Antonino, e di Parlato Giuseppina, convivente more uxorio con Maiuri Giovanni, che essi uscirono immediatamente dalle rispettive abitazioni, nonché il comportamento tenuto dopo la conclusione della tragica sparatoria poiché entrambi si resero irreperibili.

Infine a carico del Maiuri Giovanni è stata dedotta la circostanza, di carattere obiettivo, del rinvenimento sul bastione di Largo S. Rocco di due bossoli di cartucce identiche a quelle rinvenute nelle tasche di Maiuri Pietro e nella casa dello stesso Maiuri Giovanni.

Sembra alla Corte che gli elementi probatori innanzi delineati non siano idonei per la formulazione di un giudizio di responsabilità.

In ordine al movente del delitto si osserva, innanzitutto-

• / ..

- 214 -

to, che la reazione attribuita agli imputati appare oggettivamente sproporzionata rispetto alla causa, non dovendo ometter si di considerare che la notizia da essi appresa non concernava la morte del nipote Kaiuri Pietro, ma il suo ferimento. — Tale circostanza può desumersi non soltanto dal rapporto sopra menzionato, ma anche dalla deposizione di Ferrino Tommasa sulla cui attendibilità non possono sorgere dubbi anche perchè tale deposizione è stata, per altro verso, valorizzata dai verbalizzanti e dal giudice istruttore. Si rileva, altresì, che da nessun atto del processo è stato possibile desumere che i rapporti affettivi tra gli imputati ed il nipote Pietro fossero, prescindendo dal grado di parentela di per sé ^{poco} significativo, di tale profonda intensità da giustificare l'insorgere di un sentimento di vendetta tanto violento ed incoercibile da non tollerare indugi o remore e da rendere gli imputati del tutto dimentichi della propria incolumità personale, non potendo disconoscersi che costoro nel momento in cui si accingevano, armi alle mani, a ricercare i feritori del nipote per compiere sommaria giustizia, sapevano di dover affrontare avversari armati e temibili per il numero e per la sanguinaria ferocia già dimostrata. E si badi che ognuno di essi, secondo le emergenze processuali, si sarebbe accinto da solo ad affrontare avversari di tal genere, essendo pacifico che ciascuno apprese la notizia mentre si trovava nella propria abitazione e non sussistendo prova alcuna che l'uno abbia preventivamente conosciuto l'intenzione dell'altro. Tale condot

. / ..

- 215 -

ta, che postula doti certamente non comuni di coraggio e di impavida determinazione, sembra già di per sé inconciliabile soprattutto con la personalità di Maiuri Giovanni descritto dal maresciallo Franzò, nel corso della deposizione resa in dibattimento, come persona tranquilla, esclusivamente dedita al lavoro e del tutto aliena dal frequentare compagnie anche solo sospette.

Superando, comunque, tali considerazioni che proiettano ombre di grave perplessità sulla adeguatazza del movente delittuoso e prescindendo anche dalla eccezionalità della contemporanea insorgenza in due persone lontane tra loro del sentimento di vendetta e del proposito di immediata attuazione di esso, resta pur sempre da risolvere l'inquietante quesito concernente la individuazione dei responsabili verso cui l'azione vendicativa avrebbe dovuto essere indirizzata, essendo logicamente incontestabile che tale individuazione dovesse precedere l'azione medesima. E poiché nessun testimone ha riferito che i fratelli Maiuri vennero non soltanto informati del ferimento del nipote ma anche dell'identità degli aggressori, deve necessariamente concludersi o nel senso che gli imputati intuirono subito, per ragioni che non sono state luneggiate dalle risultanze processuali, che autori del ferimento del nipote fossero stati Provenzano, Ruffino e Bagarella ovvero nel senso che sia stato l'atteggiamento stesso di costoro a giustificare l'insorgere nell'animo degli imputati di tale convincimento.

La prima alternativa, come si è accennato, non trova adden-

. / ..

- 216 -

tellati nelle risultanze del processo e quindi può essere formulata soltanto in via di ipotesi: come tale non può certo fornire garanzia alcuna di serietà; la seconda alternativa deve essere, invece, sicuramente esclusa essendo pacifico che il Ruffino ed il Provensano nel momento in cui, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dai verbalizzanti, divennero bersaglio dei colpi esplosivi al loro indirizzo dal bastione di largo S. Rocco, erano disarmati, sicché non potevano obiettivamente apparire come protagonisti della precedente sparatoria. Né poteva deporre in tal senso il fatto che essi stessero correndo giacché, come si è detto, solite al tre persone si erano date alla fuga per sottrarsi al pericolo di essere colpite.

Ad escludere la responsabilità degli imputati contribuisce in maniera rilevante anche l'apprezzamento della brevità del tempo intercorso tra la prima e la seconda sparatoria. Secondo i rapporti della polizia giudiziaria e secondo le numerose testimonianze escusse, tra la prima e la seconda azione di fuoco intercorse un lasso di tempo di circa quindici o al massimo venti minuti. Orbene per attribuire ai fratelli Maguri la responsabilità di questa seconda azione si dovrebbe ritenere che, nel breve intervallo innanzi precisato, costoro, le cui abitazioni si trovavano rispettivamente in via Bentivegna 56 ed in piazza Vittorio Emanuele, abbiano avuto separatamente notizia dell'accaduto, abbiano concepito il proposito di procedere ad una immediata azione di rappresaglia armando

. / ..

- 217 -

si e recandosi, ciascuno per proprio conto, sui luoghi in cui si era svolta la prima sparatoria e, individuati gli autori di questa, ne abbiano seguito i movimenti scegliendo poi il luogo più acconcio per portare a compimento lo scopo di van detta, essendo assurdo pensare che essi si siano per puro ca so appostati sul bastione di largo S. Rocco e che anche per puro caso il Ruffino ed il Provenzano siano transitati a ti ro dei loro fucili.

Sembra alla Corte estremamente improbabile che tutto ciò possa essere avvenuto nel giro di un quarto d'ora o poco più, così come improbabile appare che tutte le circostanze sopra delineate abbiano potuto simultaneamente concorrere alla determinazione del fatto criminoso.

Ad ulteriore conforto della innocenza degli imputati deve ancora considerarsi che secondo la deposizione diretta del verbalizzante Spinelli Giuseppe gli individui appostati sul bastione e visti fuggire dal testimone non furono sicuramente due, ma due o tre. La circostanza non è di scarso ri lievo giacchè la presenza di un terzo individuo, se vera - e non è risultato che tale non sia - inciderebbe in maniera de cisiva sulla individuazione del movente del delitto e quindi anche di riflesso sulla individuazione dei responsabili, essendo stata questa sicuramente condizionata e pressochè necessitata dal movente: infatti, non potendo ragionevolmente pensarsi ad un concorso in tentato omicidio da parte del terzo per pura cortesia e non potendo, d'altra parte, attri-

. / ..

- 218 -

buirsi a costui la causale della vendetta, ne risulterebbe scardinata ab initio l'ipotesi prospettata dai verbalizzanti ed accolta nella sentenza di rinvio a giudizio.

Di contro a tutti questi elementi di fatto ed alle considerazioni logiche che da essi possono trarsi, appaiono del tutto irrilevanti sia la condotta degli imputati sia il rinvenimento dei bossoli di cartucce sul bastione di largo S. Rocco.

Per quanto attiene alla condotta, osserva la Corte che il Maiuri Giovanni ed il Maiuri Antonino ben potrebbero essere usciti dalle rispettive abitazioni in cerca di notizie più dettagliate e precise in ordine alle ferite riportate dal nipote ed a nulla rileva che in epoca successiva abbiano negato di essere usciti di casa, poichè nel momento in cui furono sottoposti ad interrogatorio essi già sapevano che tale circostanza era stata interpretata dai verbalizzanti come indizio inequivoco e sicuro della loro responsabilità, sicchè sussisteva la necessità difensiva di disconoscere la circostanza medesima. Del pari non sembra che possano trarsi argomenti a loro carico dal fatto che entrambi si resero irrimediabilmente subito dopo l'episodio delittuoso non potendo escludersi che essi si siano preventivamente prospettate le conclusioni cui le forze di polizia giudiziaria in effetti pervennero ed abbiano quindi deciso di allontanarsi per evitare di essere ingiustamente sottoposti al fermo o all'arresto. Non può escludersi che abbiano temuto di poter rimanere vittime della stessa furia omicida che aveva spento la vita del

• / ••

- 219 -

nipote Pietro.

Quest'ultima ipotesi appare, anzi, molto verosimile poichè a conforto di essa vi è la circostanza, quanto mai significativa, riferita dalla teste Parlato Giuseppina secondo cui non soltanto Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino si resero irrepugnabili, ma anche il fratello Vincenzo a carico del quale nessun sospetto poteva sorgere presso gli organi di polizia giudiziaria che, infatti, non hanno mai neppure ventilato la possibilità di una partecipazione di quest'ultimo all'episodio criminoso.

Non è necessario, infine, spendere molte parole per dimostrare l'assoluta irrilevanza probatoria del rinvenimento delle cartucce. Invero la possibilità per chiunque di avere il possesso di cartucce simili a quelle raccolte sul bastione di largo S. Rocco è stata messa in evidenza dagli stessi verbalizzanti allorquando hanno riferito che anche nelle tasche di Maiuri Pietro erano state rinvenute cartucce dello stesso tipo. E' di tutta evidenza che non la identità fra le cartucce può costituire elemento oggettivo di prova, potendo tale efficacia riconoscersi soltanto alla individuazione dell'arma che le cartucce abbia eventualmente esplose, individuazione da farsi attraverso una perizia balistica che offra tutte le garanzie di serietà in relazione agli accertamenti e di esattezza in relazione alle conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono ritiene la Corte che gli imputati debbano essere assolti con ampia

• / ••

- 220 -

Forma liberatoria, non essendo emerso alcun elemento che autorizzi la certezza o anche solo il dubbio che essi siano stati autori del delitto loro contestato.

OMICIDIO DI CORTIMIGLIA VINCENZO

Per rispondere dell'omicidio pluriaggravato in persona di Cortimiglia Vincenzo sono stati rinviati a giudizio, con sentenza del 20.8.1965, Bagarella Calogero, Leggio Francesco Paolo, (17)

Mancuso Francesco fu Giuseppe e, con sentenza del 26.10.1967, (18)

Leggio Luciano, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo.

I motivi addotti nelle succitate sentenze per giustificare l'esperimento del giudizio rivelano ancora una volta, con evidenza più accentuata del tormentato iter istruttorio, che per le finalità accusatorie sono stati valorizzati elementi o asserzioni irrilevanti per loro intrinseca natura o immeritevoli di ogni considerazione per la qualità delle fonti di informazione costituite, come di consueto, da segrete confidenze o da voci correnti nel pubblico.

Si desume, in particolare, dalla sentenza del 20.8.1965, che il giudice istruttore, dopo aver inquadrato anche l'omicidio in esame nella lotta spietata da tempo in corso tra opposti gruppi mafiosi - pur dando atto, in evidente contrasto con la premessa, che la lunga e capillare istruzione compiuta non aveva consentito di accertare se l'omicidio del Cortimiglia fosse stato originato da contrasti sorti "per ragioni rimaste oscure" tra mafiosi appartenenti alla stessa fazione, ovvero fosse stato (19)

. / ..

(17) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(18) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

(19) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 221 -

consumato in esecuzione di un piano preordinato alla eliminazione di colui che veniva considerato un terribile avversario e pur dando atto della impossibilità di pervenire ad una qualsiasi attendibile conclusione relativamente al movente del delitto - ha tuttavia ritenuto sufficientemente provata la responsabilità degli imputati Bagarella Calogero, Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco in base alle sole deposizioni rese dai testimoni Cortiniglia Giovanni e Giannasi Augusto.

Con la successiva sentenza del 26.10.1967 lo stesso giudice istruttore, superata ogni perplessità in ordine all'apparenza del Cortiniglia alla "cosca navarricana" ed in ordine alla causalità del crimine, ha ritenuto provata, al di là di ogni possibile dubbio, la materiale partecipazione alla consumazione del reato di Leggio Luciano, indicato come organizzatore e promotore dell'omicidio, nonché di Riina Salvatore e di Provenzano Bernardo, sulla scorta delle deposizioni testimoniali di Tinnirello Giro, Lo Cascio Carmelo, Consiglio Francesco e Valloone Giuseppe.

Per quanto attiene al movente del delitto, il cui accertamento acquista una rilevanza pressoché decisiva allorché si pretenda di imputare a taluno la paternità di un fatto criminoso non già sulla base di circostanze obiettive o di emergenze testimoniali dirette, ma unicamente sulla base di deduzioni logiche, osserva la Corte che l'ipotesi formulata dagli organi di polizia giudiziaria - secondo cui Leggio Luciano aveva decretato la morte del Cortiniglia perché autore dell'omi-

. / ..

(20) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

(20)

- 222 -

cidio di certo Sottile Salvatore, apparentemente affiliato alla cosca navarricana, ma in realtà fedele gregario e confidente dello stesso Leggio - non meriterebbe un solo cenno di menzione se non rilevasse, in maniera che non si esita a definire allarmante, il travaglio indagatorio di ricercare ad ogni costo e di offrire in tutti i casi un legame che, avvincendo i vari episodi criminosi in un unico disegno, ne qualificasse la natura "mafiosa" e ne consentisse, conseguenzialmente, la in discriminata imputabilità a quelli che erano ritenuti i più autorevoli esponenti della cosca leggiana ed al loro capo.

Per escludere la validità dell'ipotesi prospettata in termini di certezza nel rapporto di denuncia e recepita, in definitiva, nella sentenza di rinvio a giudizio del 26.10.1967, basterà considerare che il suo accoglimento presupporrebbe, come indiscutibilmente acquisite all'ambito della verità processuale, la sussistenza delle cosche mafiose contrapposte, l'appartenenza del Cortiniglia Vincenzo alla cosca navarricana; la appartenenza del Sottile Salvatore apparentemente alla stessa cosca ma, in realtà, a quella avversaria ed infine l'imputabilità al primo dell'omicidio del secondo, in contrasto con una sentenza istruttoria di improcedibilità dell'azione penale, per essere rimasti ignoti l'autore o gli autori del reato che, allo stato, non ha avuto alcun ulteriore sviluppo processuale. Prescindendo, per ora, dal problema della sussistenza delle cosche mafiose, si rileva che di tutti gli altri presupposti sopra elencati non sussiste prova di alcun genere, dovendo anche

. / ..

(21) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 223 -

considerarsi che secondo le stesse fonti confidenziali richiamate dai verbalizzanti la soppressione del Sottile ora avvenuta sia parte di un affiliato, non identificato, alla banda Navarriana, sicchè la successiva individuazione di tale affiliato nel Cortiniglia Vincenzo è da ritenersi frutto di una congettura basata su di una informazione già di per sé irricevibile per la sua provenienza.

Di fronte alla accertata impossibilità di determinare la causale del delitto nel senso accolto dalla citata sentenza di rinvio a giudizio ed alla conseguente impossibilità di trarre da essa logici argomenti di prova a carico degli imputati, non resta che sottoporre ad esame critico il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni al fine di accertare se, almeno in esse, siano reperibili elementi di responsabilità.

La tesi accusatoria ha avuto il proprio fulcro nelle deposizioni di Cortiniglia Giovanni, fratello dell'ucciso, e di Giovanni Augusto, agente di P.S., giacchè le dichiarazioni di Finziello Ciro, Lo Cascio Carmelo, Coniglio Francesco e Valleone Giuseppe, unici testimoni citati nella sentenza di rinvio a giudizio del 26.10.1957, non avrebbero meritato neppure di essere offerte alla valutazione di questa Corte dal momento che in esse i testimoni si limitavano esclusivamente a riferire voci correnti nel pubblico. Si ritiene opportuno spendere qualche parola soltanto per sottolineare il comportamento del teste Lo Cascio Carmelo il quale, deponendo nel corso della istruzione giudiziale, non ha esitato a descrivere con scarse ma

(22)

. / ..

(22) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 544, pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 224 -

efficaci parole lo svolgimento del tragico incontro tra Cortimiglia e Provenzano e ad indicare poi gli uccisori del Cortimiglia medesimo quasi che l'episodio si fosse svolto sotto il suo sguardo, dimenticando che al primo esplodere dei colpi si era prudentemente rinserrato nella propria sala da barba e che agli organi di polizia giudiziaria che l'avevano interrogato nell'immediatezza dei fatti aveva riferito di non essere in grado di fornire alcuna notizia sugli autori della sparatoria. E non può sottacersi che il Lo Cascio è quello stesso che la sera del 6.9.1958, mentre ancora infuriava la sparatoria di cui rimasero vittime i fratelli Marino e Maurizio Pietro, dimentico, questa volta, di ogni prudenza, uscì intrepidamente dal proprio negozio e, per rendersi conto di quanto stava accadendo, si portò sino all'imbocco della vicina via Canzoneri divenendo, unico fra tutti, testimone oculare di quelle circostanze che già sono state puntualizzate in altra parte della motivazione!

Per quanto attiene alle dichiarazioni di Cortimiglia Giovanni, la Corte non può omettere di rilevare, innanzitutto, il processo di lievitazione chiaramente riscontrabile nella successione delle deposizioni. Costui, infatti, nella seconda fase istruttoria ha sempre più arricchito le proprie dichiarazioni con particolari inediti e di chiara significazione per gli scopi probatori perseguiti: e così, interrogato dal dott. Cesare Terranova il 9.5.1954, riferisce che la casa del fratello già da alcuni giorni prima dell'omicidio era letteralmente

. / ..

- 225 -

sorvegliata da Provensano Salvatore e da Bagarella Calogero; aggiunge che costoro portavano in mano degli involti in cui tenevano nascoste le pistole, quasi che i due camminassero per la strada privi di indumenti in cui riporre le armi; colorisce l'episodio del pedinamento subito non soltanto con dettagli di poco conto, ma addirittura ponendo sulla bocca dei due inseguitori parole rivelatrici della loro prava intenzione, precisando che il Bagarella aveva detto: "non è lui, è suo fratello" ed il suo accompagnatore aveva replicato: "no, è lui"; e poiché tale intenzione non sembrava sufficientemente illuminata nella truce finalità perseguita, ecco che il teste, deponendo nuovamente dinanzi allo stesso giudice istruttore il 22.11.1966, rompe finalmente gli indugi che, evidentemente, sino a quel momento l'avevano attanagliato impedendogli di dire tutta la verità e precisa, a chiarimento indiscutibile dello scopo omicida del pedinamento, che uno dei due inseguitori aveva esclamato: "iddu è, spariamo", mentre l'altro aveva ribattuto: "No, non è lui".

Il Cortiniglia Giovanni, però, nel momento in cui rendeva le predette dichiarazioni, forse sotto il comprensibile impulso di inchiodare alle proprie responsabilità coloro che la voce pubblica aveva indicato come autori dell'uccisione del fratello, dimenticava che deponendo il 16.3.1961 dinanzi al giudice istruttore dott. Gino Augi, aveva riferito di non essere in grado di fornire alla giustizia alcun elemento probatorio a carico del Bagarella Calogero e del Leggio "Priia" ed aveva

. / ..

- 226 -

dichiarato, in ordine al pedinamento, di aver avuto soltanto l'impressione di essere stato seguito dai due e di "non sa persi spiegare la ragione per la quale costoro sorvegliavano le sue mosse".

Sembra alla Corte che non possano sussistere dubbi sulla maggiore attendibilità delle prime dichiarazioni rese, essendo queste, nella generalità dei casi, le più genuine e le più rispondenti ad una situazione non ancora inquinata, nei suoi termini reali, da tutta la congeria degli avvenimenti successivi.

Pertanto nessun elemento probatorio di qualche rilevanza può desumersi dalle deposizioni del Cortiniglia, neppure quello concernente il preteso pedinamento che non può essere stato soltanto frutto di una supposizione del testimone.

Del pari non può essere apprezzata nell'ambito della prova la circostanza riferita dal teste circa la presenza di sconosciuti che a bordo di automobili avrebbero percorso la via Borgognone senza alcun plausibile motivo, giacché l'apprezzamento di una circostanza siffatta costituirebbe offesa al buonsenso.

Per quanto attiene alla deposizione della guardia di P. S. Giannasi Augusto, la Corte, richiamando quanto ha già affermato in altra parte della motivazione circa la ritenuta scarsa attendibilità soggettiva dei verbalizzanti, chiarisce che l'espressione "in linea di massima" allora usata e che limitava il giudizio di valore sulla predetta attendibilità, ebbe ri-

. / ..

- 227 -

guardo essenzialmente alle dichiarazioni del predetto testimone il cui comportamento non può sfuggire a censura soprattutto a causa della sua appartenenza al corpo della polizia giudiziaria.

Osserva la Corte che è stato lo stesso Giannasi a mettere a nudo le caratteristiche più negative della sua personalità allorché, deponendo dinanzi al giudice istruttore dott. Augi Gino il 31.3.1961, ebbe a riconoscere che pur avendo nutrito immediatamente seri dubbi circa l'identificazione del Rina Salvatore, si astenne tuttavia dal renderne edotti i propri diretti superiori perché "imbarazzato" dalle dichiarazioni già rese. Tale condotta evidenzia che per il Giannasi il pronto e lesale riconoscimento di un errore commesso non costituisce un imperativo categorico della coscienza e del dovere primario, connesso alla sua qualità di agente di P.S., di salvaguardare la libertà del cittadino e non di attentare ad essa in maniera consapevole e per motivi assolutamente privi di ogni plausibile giustificazione. Questa essendo la personalità del testimone, è agevole comprendere perché la Corte non abbia ritenuto di accreditargli quella presunzione di disinteresse e di rettitudine che sta a fondamento dell'alto grado di credibilità soggettiva solitamente riconosciuta ai verbalizzanti.

Si rileva, comunque, che anche prescindendo da tali riserve sulla attendibilità del testimone, le circostanze di fatto emergenti dalle sue dichiarazioni sono di assoluta ed ogget-

. / ..

- 228 -

tiva irrilevanza rispetto all'accertamento della responsabilità degli imputati. Sarebbe assurdo, infatti, attribuire una qualsiasi significazione probatoria alla sosta, in via Puccio, di quel gruppo di persone più volte notato dal testimone mentre rincasava e del quale facevano sicuramente parte, a detta del Giannasi, Provenzano Salvatore, Bagarella Calogero, Mancuso Francesco e lo stesso Cortimiglia Vincenzo, giacchè se una ragionevole deduzione può farsi da tale circostanza è quella che anche il Cortimiglia facesse parte della stessa combriccola. Invero è completamente al di fuori della realtà processuale l'ipotesi azzardata nella sentenza di rinvio a giudizio secondo cui non sarebbe da escludere che nel corso delle animate discussioni avvenute fra i componenti del gruppo suddetto, il Cortimiglia fosse stato sollecitato ad abbandonare la cosca navarriana di cui faceva parte per unirsi agli avversari e che il rifiuto di accogliere tale proposta avesse indotto gli altri a sopprimerlo.

Non può omettersi di rilevare, in ordine alla presenza in via Puccio del menzionato gruppo di persone ed in ordine alle discussioni che fra queste si sarebbero svolte, che il testimone ha riferito per la prima volta tali circostanze, poi valorizzate in maniera decisiva per disporre il rinvio a giudizio degli imputati, soltanto nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al giudice istruttore dott. Cesare Terranova il 10.6.1964, anch'egli captato, evidentemente, da quel processo di lievitazione di cui si è già fatto cenno.

. / ..

- 229 -

Rilevata la scarsa attendibilità dei testimoni e la oggettiva ininfluenza dei fatti e della circostanza su cui gli stessi hanno deposto, si osserva che le altre risultanze processuali non soltanto non hanno fornito la prova che al conflitto a fuoco abbiano partecipato numerosi e non identificati componenti delle cosche rivali, ma hanno accertato, in maniera positiva, che alla sparatoria presero parte soltanto tre persone e cioè le due vittime ed un terzo che a parere della Corte potrebbe essere identificato, sia pure non in termini di indubitabile certezza, in Bagarella Calogero.

La successione cronologica e le concrete modalità degli avvenimenti, infatti, risultano in maniera limpida e lineare dalla deposizione diretta del testimone Carrino Giovanni, comandante dei vigili urbani di Corleone il quale, come è noto, interrogato dagli organi di polizia giudiziaria, ebbe a dichiarare che trovandosi in via Puccio per recarsi alla casa paterna aveva visto, ad una distanza di circa centocinquanta metri, tre individui che si scambiavano colpi di arma da fuoco precisando che, cessata la sparatoria, uno di questi (Provensano Salvatore) era caduto per terra, mentre gli altri due si erano di leguati in direzioni diverse, l'uno per via Carmine, l'altro (Cortiniglia Vincenzo) verso la parte nord di via Puccio.

Sulla scorta di tali inequivocche dichiarazioni deve evidentemente escludersi la presenza, all'angolo di via Umberto I, di altri malfattori che, secondo la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti, avrebbero creato dinanzi al Cortiniglia una cor-

• / ..

- 230 -

tina di fuoco impedendogli di allontanarsi da via Puccio, dal momento che il testimone Cerrito ha fatto esplicitamente coincidere la cessazione degli spari con la caduta del Provenzano e con l'allontanamento degli altri due partecipanti al conflitto, ribadendo tale coincidenza anche nel corso della fase dibattimentale. A nulla rileva che di fronte alla reazione del Giannasi che si vedeva ancora una volta smentito, il Cerrito Giovanni abbia dichiarato di non poter escludere che altri colpi fossero stati esplosi perchè il punto in cui si trovava non gli consentiva di vedere le vampate che il Giannasi asseriva invece di aver visto, dal momento che le armi da fuoco oltre che vampate producono anche rumore e questo sarebbe stato indubbiamente percepito dal testimone se effettivamente altri colpi fossero stati esplosi.

La deposizione del Cerrito, inoltre, induce ad escludere che l'individuo sorpreso dal Giannasi nell'atto di soccorrere o di trascinare il Cortimiglia nell'abitazione di Spatafo ra Francesco fosse il terzo sparatore giacchè questo, come ha riferito il teste, si era dato alla fuga per via Carmine e non era certo tornato sui propri passi per recare soccorso al Cortimiglia o per accertarne la morte.

La presenza di questo quarto personaggio ha per lungo tempo tormentato la mente degli indagatori non essendo sfuggita neppure ad essi, per le sue macroscopiche dimensioni, la illogicità della condotta attribuita a colui che era stato identificato per Rina Salvatore, o, comunque, per un avversario

• / ••

- 231 -

del Cortiniglia. Si è già detto che i verbalizzanti, per sciogliere il nodo logico che gli avvenimenti proponevano in maniera pressochè insolubile, hanno dato la stura alle più inaccettabili congetture, prospettando finanche la ipotesi che il predetto individuo non avesse inteso soccorrere il Cortiniglia, ma finirlo dopo aver ricaricato l'arma.

Prescindendo dal rilievo che non si comprendono i motivi per i quali l'attuazione di tale raccapricciante disegno avrebbe richiesto di trascinare il Cortiniglia, già morente, in un luogo chiuso, mentre avrebbe potuto essere agevolmente portata a compimento nel punto stesso in cui il Cortiniglia era caduto, osserva la Corte che i verbalizzanti vennero fuorviati proprio dal testimone Giannasi il quale riferì, nella propria relazione di servizio, che l'individuo, da lui identificato per Riina Salvatore, nell'abbandonare il ferito e nel darsi alla fuga aveva lasciato cadere per terra una pistola scarica, sicchè era inevitabile la conclusione che anch'egli avesse partecipato al conflitto.

Senonchè nel corso dell'interrogatorio reso il 10.6.1964 il Giannasi, modificando il contenuto della predetta relazione di servizio e delle precedenti dichiarazioni, ha riferito che appena uscite di casa, richiamato dal rumore prodotto dagli spari, aveva affrontato l'individuo che sorreggeva il corpo del Cortiniglia e, pur essendosi guardato intorno, non aveva visto per terra alcuna arma; che del pari non aveva notato armi vicine al corpo del Provensano quando gli era passato accanto;

. / ..

- 232 -

che aveva quindi inseguito lo sconosciuto il quale alla sua vista si era dato alla fuga; che tornato indietro dopo pochi minuti, aveva trovato per terra due pistole, una accanto al ca davere di Provansano ed una accanto a quello del Cortiniglia; che, più tardi ancora, gli agenti intervenuti avevano trovato un fucile a canne mozate ed una pistola in prossimità di un negozio sito di fronte al posto in cui era caduto Cortiniglia. E poiché le pistole repertate sono state tre in tutto, deve per logica consequenzialità escludersi che lo sconosciuto sog corritore sia stato visto dal Giannasi nell'atto di disfarsi della pistola prima di darsi alla fuga.

Chiariti in tal modo gli avvenimenti, è agevole intendere che l'individuo non identificato era veramente un soccorri tore che ritenne tuttavia opportuno sottrarsi al riconoscimento e darsi alla fuga per il timore di trovarsi, suo malgrado, implicato nella grave vicenda criminosa.

Le osservazioni che precedono confortano, quindi, il convincimento che gli sparatori siano stati soltanto tre.

La partecipazione al conflitto di altri individui rimasti sconosciuti non può essere neppure argomentata dal rinvenimento sul luogo dei delitti di armi che, come ha dimostrato la perizia balistica disposta nella fase dibattimentale, non furono sicuramente quelle da cui vennero esplosi i colpi che uccisero il Provansano ed il Cortiniglia.

Invero dai chiarimenti forniti dal Giannasi discende, come corollario, che le armi rinvenute in sede di sopralluogo non

• / ••

- 233 -

potevano essere state abbandonate da persone dategli alla fuga prima dell'arrivo del testimone sui luoghi che erano stati teatro della sparatoria.

A chi dunque s'appartenevano le armi rinvenute? Chi, inoltre, sottrasse le armi che erano servite per commettere l'omicidio del Cortimiglia e quello del Provensano?

A tali interrogativi, che si impongono all'attenzione della Corte non potendo dubitarsi che qualcuno abbia provveduto, dopo la sparatoria e mentre la guardia Giannasi si dava alla inutile inseguimento dello sconosciuto cospiratore, a far scomparire le armi omicide ed a lasciare sul posto altre armi, non è possibile dare una risposta che non sconfini nel campo meramente congetturale delle ipotesi. Non va però dimenticato che, come emerge dalla deposizione resa dal Giannasi il 12.2.1961 dinanzi al pretore di Corleone, allorché la guardia di P.S. giunse sul luogo del crimine notò la presenza di un centinaio di persone appoggiate ai muri delle case lungo i lati di via Puccio, sicché è del tutto probabile che gli autori o l'autore della sostituzione delle armi siano da ricercare fra gli astanti, mentre è assolutamente impossibile formulare alcuna ragionevole ipotesi circa l'identità di essi.

Non resta, quindi, che da esaminare il problema relativo alla identificazione del terzo individuo che sicuramente partecipò alla sparatoria.

Alla stregua di tutte le considerazioni sin qui fatte, sembra alla Corte che nessun sospetto possa essere fondatamen-

• / ..

- 234 -

te avanzato nei confronti di Leggio Luciano, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo e Mancuso Francesco perchè a loro carico le risultanze processuali non hanno offerto alcun elemento di prova anche solo di carattere indiziario.

Si ritiene che pure nei confronti di Leggio Francesco Paolo le emergenze del processo non autorizzino alcun sospetto, avendo il Certiniglia Giovanni chiarito in dibattimento che egli non aveva identificato affatto il Leggio "Priia" in colui che l'aveva pedinato insieme con il Bagarella; essendo circostanza del tutto irrilevante il ritrovamento delle tre cartucce cal.32 indosso all'imputato e non potendo darsi, infine, alcun credito alla dichiarazione del Giannasi circa la pretesa fuga del Leggio Francesco Paolo dal luogo dei delitti subito dopo la sparatoria, giacchè tale dichiarazione è stata non soltanto tardiva, ma smentita nel suo contenuto accusatorio dal maresciallo Franzò Giovanni il quale ha categoricamente escluso che il Giannasi, nel corso delle prime indagini di polizia, gli avesse suggerito di compiere ulteriori accertamenti sul conto dell'imputato o di prolungarne il fermo.

Ritiene invece la Corte che le risultanze del processo in dichino, quale probabile correo nella consumazione del delitto, il Bagarella Calogero.

E' risultato pacifico, infatti, che il Bagarella trascorse il pomeriggio dell'11.2.1961 con il Provenzano Salvatore del quale era intimo amico. Tale circostanza appare altamente significativa, e giustifica il dubbio che egli si trovasse ancora

. / ..

- 232 -

in compagnia del Provenzano nel momento del tragico incontro con il Cortiniglia Salvatore e gli abbia dato manforte. Le deposizioni dei numerosi testimoni a suo tempo escussi dai verbalizzanti a controllo dell'alibi prospettato dal Bagarella, non valgono a sciogliere il dubbio incombente sulla sua responsabilità perchè i rapporti di stretta parentela o di amicizia esistenti con l'imputato potrebbero aver indotto i testimoni a travisare la verità.

Per i motivi che precedono, Leggio Luciano, Leggio Francesco Paolo, Mancuso Francesco fu Giuseppe, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo devono essere assolti dal delitto di omicidio aggravato in danno di Cortiniglia Vincenzo per non aver commesso il fatto, mentre il Bagarella Calogero deve essere assolto con formula dubitativa.

.....

OMICIDIO DI RIINA PAOLO

Per rispondere dell'omicidio di Riina Paolo sono state rinviati a giudizio Leggio Luciano, Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

La Corte, allo scopo di dimostrare nella maniera più convincente la assoluta inconsistenza dell'accusa, ritiene opportuno, in relazione all'episodio in esame, riportare integralmente la motivazione della sentenza di rinvio a giudizio del 26 ottobre 1967, che in una facciata ed in ventiquattro righe dattiloscritte ha trattato l'intera vicenda in fatto ed in diritto.

Il giudice istruttore, premesso che Riina Paolo aveva ge-

• / ••

- 236 -

stato un negozio di generi alimentari in via Puccio e che, pur essendo parente di Riina Giacomo, temibile seguace di Leggio Luciano, era stato individuo assolutamente estraneo alla mafia ed intollerante delle angherie e delle violenze commesse dai delinquenti che opprimevano il paese, così ha motivato: "Indubbiamente Riina Paolo aveva assistito a qualche episodio delittuoso, probabilmente all'uccisione di Vincenzo Cortimiglia, e riconosciuto alcuni degli assassini. Sia per il sospetto che egli potesse fare delle rivelazioni, anche per i buoni rapporti che manteneva con qualche elemento della P.S. o dei carabinieri, come pure per infliggere una esemplare lezione a chi aveva osato muovere delle critiche sui misfatti dei mafiosi, Luciano Leggio decise di sopprimerlo. E così il 3.7.1962 Riina Paolo cadde sotto i colpi di Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provensano Bernardo, decisi e pronti esecutori degli ordini del loro capo. Tutti i predetti pertanto devono essere rinviati a giudizio per rispondere del delitto loro ascritto alla lettera q^a.

La Corte, pur rendendosi conto che nella strutturazione generale delle complesse e gravi vicende del processo l'omicidio di Riina Paolo dovette apparire al magistrato istruttore come un episodio di scarso rilievo e pressochè marginale, non può omettere di rilevare che la inconsueta totale mancanza di motivazione in relazione ad un delitto di omicidio pluriaggravato, comportante la immediata privazione della libertà personale degli imputati, data l'obbligatorietà del man

. / ..

- 237 -

dato di cattura e punibile, così come contestato, con la pena dell'ergastolo, non può non evidenziare una schematizzazione mentale della valutazione del materiale probatorio che trascendendo ormai la effettiva rilevanza degli elementi acquisiti e superando ogni considerazione sulla legittimità del loro apprezzamento nell'ambito del processo, portava quasi fatalmente alla ricerca ed alla individuazione di uno o più moventi delittuosi che consentissero, anche in difetto di qualsiasi ancoraggio alla verità processuale, di intravedere e prospettare una responsabilità di Leggio Luciano e di coloro che venivano generalmente indicati come suoi più fidati gregari.

Non altrimenti può spiegarsi una decisione di rinvio a giudizio assolutamente priva di qualsiasi fondamento, soprattutto considerando che l'episodio in esame era già stato opportunamente concluso dalla sentenza istruttoria del 23 marzo 1963 che, rifuggendo da ogni forma di esasperata valutazione degli elementi prospettati dagli organi indagatori ed accogliendo integralmente le richieste del P.M., aveva proscioltto gli imputati Leggio Luciano, Riina Salvatore e Bagarella Calogero dall'omicidio in persona di Riina Paolo per non aver commesso il fatto.

Fatta questa premessa, che è apparsa doverosa sembrando alla Corte che la valutazione della personalità dell'imputato non debba in nessun caso incidere sul dovere di giudicare in conformità dei precetti legislativi e sul diritto pri

. / ..

- 238 -

mario del cittadino, chiunque esso sia, di vedere osservato, da chi ne ha l'obbligo, il principio costituzionale della eguaglianza di tutti dinanzi alla legge, l'indagine della Corte non può che limitarsi ad evidenziare, con brevi osservazioni, la assoluta ed irrimediabile carenza probatoria in ordine alla responsabilità attribuita agli imputati.

Sono già state illustrate, in altra parte della motivazione e precisamente con riferimento all'omicidio di Splendido Claudio, le ragioni che impediscono di attribuire alla deposizione del testimone Raia Luciano qualsiasi attendibilità di carattere soggettivo ed oggettivo, data la personalità psico-fisica e morale del teste e date le numerose ed ingiustificabili menzogne emergenti dalla predetta deposizione anche in relazione all'episodio in esame.

Qui basti il richiamo di quelle ragioni non essendo utile alcuna ulteriore considerazione.

Deve escludersi, inoltre, sulla scorta di tutte le dichiarazioni rese da Lo Iacono Rosalia, che il Riina Paolo sia stato veramente testimone oculare dei gravi fatti di sangue accaduti in via Puccio e deve altresì negarsi, in base alle dichiarazioni di Giannasi Augusto ed ai chiarimenti forniti dal maresciallo Accordino Tindaro nella fase dibattimentale, che il Riina sia stato un confidente della polizia giudiziaria.

Per cogliere l'assoluta infondatezza, anche sul piano logico, dell'ipotesi formulata dai verbalizzanti - anch'essi evidentemente vittime della stessa schematizzazione di cui si

. / ..

- 239 -

è fatto cenno, fino al punto da essere stati indotti ad utilizzare, per riferire episodi criminosi diversi, rapporti letteralmente identici nelle lunghe premesse, quasi fossero moduli già predisposti, con parti fisse ed immodificabili ed altre variabili secondo le circostanze - basterà considerare che sia di triplice omicidio dei fratelli Marino e di Ma iuri Pietro che al duplice omicidio di Cortisiglia Vincenzo e Provensano Salvatore, presenziarono centinaia di persone sicchè se il Leggio Luciano avesse voluto eliminare tutti i possibili testimoni delle sue nefandezze, avrebbe dovuto procedere ad una decimazione dell'intera popolazione corleonese.

A chi, invece, volesse individuare il movente del delitto nella finalità perseguita dal Leggio di impartire una lezione a chi aveva osato muovere critiche sui misfatti dei mafiosi, sarebbe facile obiettare, prescindendo da ogni problema di carattere probatorio sull'effettività di tali critiche, che, secondo quanto emerge costantemente dai rapporti della polizia giudiziaria, tali misfatti costituivano oggetto di commenti e di sfavorevoli considerazioni da parte di tutti i cittadini di Corleone.

Ed infine, circa i buoni rapporti che il Riina Paolo avrebbe avuto con alcuni elementi della P.S. o dei carabinieri, osserva la Corte che se tutti i gestori di negozio del predetto come avessero ritenuto di mettere addirittura a repentaglio la propria vita nel momento in cui accettavano, come clienti, ufficiali o agenti delle forze dell'ordine, que-

• / ..

- 240 -

sti avrebbero dovuto fare i propri acquisti non già nei comuni vicini, poichè il problema si sarebbe riproposto per quei negozianti, ma in località molto più lontane.

Per i motivi innanzi esposti, gli imputati devono essere assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto.

==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==,==

A)-TENTATO OMICIDIO DI STREVA FRANCESCO APOLO

B)-TRIPLICE OMICIDIO DI STREVA FRANCESCO PAOLO,

POMILLA BIAGIO E PIRAINO ANTONINO.

Anche tali delitti sono stati inquadrati, dagli organi di polizia giudiziaria che espletarono le relative indagini, nella lotta cruenta per conseguire il predominio sul territorio di Corleone da anni in corso tra la cosca mafiosa capeggiata da Leggio Luciano ed i superstiti di quella già capeggiata dal dott. Michele Navarra, ucciso nell'agosto 1956. Partendo da questa premessa formulata dai verbalizzanti nella consueta parte introduttiva del rapporto ed apoditticamente accolta nella sentenza di rinvio a giudizio, il giudice istruttore ha ritenuto di poter individuare in Leggio Luciano, Bagarella Calogero e Provensano Bernardo coloro che il 10.5.1963, in contrada S. Giovanni, attentarono alla vita dello Streva e nei predetti, nonché in Marino Bernardo e Riina Salvatore, coloro che il 10.9.1963, nell'attuazione dello stesso disegno criminoso non portato a compimento alcuni essi prima, uccisero lo Streva nonché il Pomilla ed il Piraino

• / ••

- 241 -

che con lui si trovavano.

A conforto di tale premessa, il cui accertamento riveste notevole importanza per la focalizzazione del movente delittuoso e quindi per la individuazione dei possibili autori del crimine, è stata sottolineata, nella sentenza di rinvio a giudizio del 20.8.1965, la personalità delle vittime e soprattutto dello Strova Francesco Paolo, uno degli ultimi superstiti della cosca mafiosa già facente capo al Narwa, descritto come autorevole membro della malavita organizzata, particolarmente temuto dagli avversari per la scalrezza, per il coraggio e per lo spirito vendicativo dimostrati in occasione dei numerosi fatti di sangue accaduti in Corleone.

(23)

La Corte, in ordine al problema dell'accertamento della causale delittuosa, non può che richiamare tutte le osservazioni fin qui fatte trattando degli altri episodi criminali attribuiti agli imputati, rilevando soltanto che, nell'economia delle prove, l'individuazione del movente se può servire a indirizzare le indagini o a qualificare, dal punto di vista psicologico, la condotta dell'autore del fatto delittuoso, inserendosi, per tale via, nello schema strutturale del reato, non può invece costituire di per sé prova unica e decisiva della commissione del delitto, soprattutto quando si pretenda di identificare una pluralità di persone concorrenti nel delitto medesimo. Infatti esclusa, per le ragioni più volte enunciate, la rilevanza sotto qualsia

. / ..

(23) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 242 -

si appatto delle voci correnti in pubblico e delle notizie confidenziali, in base a quali elementi si potrebbe ragionevolmente affermare che gli autori dell'attentato alla vita di Strova Francesco Paolo siano stati il Leggio, il Bagarella ed il Provensano, e non piuttosto altri componenti della cosca mafiosa che gli stessi verbalizzanti indicano in numero imprecisato ma comunque molto elevato? Ed in base a quali fatti, concreti e non soltanto opinati, si potrebbe affermare, in mancanza di ogni elemento di prova circa la materiale partecipazione del Leggio Luciano alla consumazione del delitto, che i gregari, se pur non identificati, abbiano agito per mandato del Leggio e non piuttosto di propria iniziativa?

Sono interrogativi che non possono rimanere senza risposta e che tali, invece, resterebbero se venisse condiviso l'orientamento logico seguito dal giudice istruttore nella ricostruzione degli avvenimenti e nella identificazione dei responsabili. La verità è che la predetta sentenza del 20 agosto 1965 sottace che a fondamento della decisione di rinvio a giudizio degli imputati sono state poste le notizie attinte da segrete confidenze o dalla voce pubblica e che l'identificazione, anzi la scelta dei "gregari", quali cornei, è stata condizionata dalla fama di ferocia e di fedeltà al sodalizio cricainoso di cui godevano Bagarella Calogero, Provensano Bernardo e Riina Salvatore i cui nomi ricorrono in tutti i più gravi fatti di sangue con una insi-

. / ..

- 243 -

stenza tale da creare una situazione psicologica e suggestiva cui non era certo agevole sottrarsi. Solo così, infatti, può spiegarsi il rinvio a giudizio dei predetti e non anche, ad esempio, di Leggio Leoluca o di Leggio Vincenzo o di Riina Gaetano che pure erano stati indiziati dalla voce pubblica come corresponsabili dei fatti in esame.

Le considerazioni che precedono valgono per entrambe le ipotesi criminose contestate, identiche essendo le emergenze processuali che le riguardano.

Ed invero, in relazione al triplice omicidio, nessun apprezzabile elemento di prova diretta può desumersi a carico degli imputati Provenzano e Bagarella dalla deposizione, prima smentita e poi confermata, del teste Listi Salvatore essendo di tutta evidenza che le sue dichiarazioni circa i connotati delle persone viste fuggire subito dopo la consumazione del delitto e circa il possesso di fucili da parte di esse, non meritavano una incriminazione per falsa testimonianza per due ordini di ragioni: innanzitutto perchè il testimone diceva evidentemente il vero quando asseriva di non aver potuto percepire, data la distanza e nonostante l'uso del binocolo, i connotati o altri segni caratteristici dei fuggitivi, dal momento che la impossibilità di tale percezione fu constatata in sede di esperimento giudiziale e consacrata a verbale dallo stesso giudice istruttore; in secondo luogo perchè il contenuto della deposizione era oggettivamente irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità del Bagarella o del Provenza-

• / ••

- 244 -

no, giacchè nessuna Corte avrebbe potuto prendere in seria considerazione le indicazioni del testimone per identificare, sulla scorta di elementi assolutamente generici ed incompleti, gli autori della sparatoria.

Le dichiarazioni del Listi Salvatore sembrano invece alla Corte rilevanti sotto un altro riguardo e cioè per l'accertamento del numero delle persone che parteciparono al triplice omicidio. Come è noto il testimone ha sempre sostenuto che gli individui da lui visti fuggire furono soltanto due. Tale circostanza, non smentita da alcun atto del processo e confortata, anzi, dalle dichiarazioni delle altre persone presenti sull'altura della contrada "Lavanche" in quel tragico giorno, mai si concilia con l'ipotesi che il delitto sia stato commesso da Leggio Luciano e dalla sua banda. Non va dimenticato, infatti, che lo Strova Francesco Paolo era ben noto a tutti per il suo intrepido coraggio e per l'infallibilità della mira nell'uso delle armi, nè va dimenticato che era uscito del tutto indenne da un attentato alla vita cui, secondo i verbali, avevano partecipato numerosi aggressori, riuscendo da solo a ferirne addirittura alcuni. Se questo era l'uomo e se questi erano i fatti pregressi, deve ritenersi estremamente improbabile che due soli componenti della banda di Leggio Luciano si siano avventurati nella rischiosa impresa di uccidere lo Strova sapendolo costantemente armato e sapendolo spalleggiato dal fedele amico Pomilla Biagio.

Le considerazioni che precedono sarebbero sufficienti per

. / ..

- 245 -

escludere anche la responsabilità di Marino Bernardo, essendo questa indissolubilmente legata a quella del Leggio Luciano e dei suoi gregari. E' pacifico, infatti, che il Marino non partecipò materialmente alla sparatoria sicchè la sua responsabilità è stata configurata a titolo di concorso morale nel delitto per aver contribuito, in maniera determinante, a far cadere lo Strega ed i suoi occasionali accompagnatori nell'agguato tesogli da Leggio Luciano ed altri.

Da ciò segue che una volta esclusa, perchè assolutamente non provata, la responsabilità di costoro, deve necessariamente escludersi anche la responsabilità del Marino per difetto del presupposto logico dell'imputazione. Ma la posizione processuale del Marino merita un maggior approfondimento sembrando alla Corte rispondente ad un dovere di giustizia riabilitare del tutto la figura morale di questo imputato, fatalmente preso nel vortice di avvenimenti che hanno sconvolto, forse irrimediabilmente, la sua vita e quella della sua famiglia, proclamandone la inequivocabile ed assoluta innocenza.

Lo stesso giudice istruttore ha messo in rilievo che il Marino non aveva personali motivi di risentimento nei confronti dello Strega ed ha tuttavia ritenuto la sussistenza della prova del suo concorso nel fatto delittuoso accampano i legami che l'univano alla cosca avversaria dello Strega. Ma, di grazia, quali legami?

Il Marino, con la propria famiglia, da oltre tre anni si era trasferito a Torino dove viveva tranquillamente con la rea

. / ..

- 246 -

dite che gli provenivano dalle sue proprietà terriere sicchè non può dubitarsi che egli non avesse rapporti attuali con le associazioni mafiose di Corleone e neppure che ne avesse avute in passato dal momento che questa circostanza non è stata nè dedotta nè provata. Tutte le risultanze processuali, se pacatamente e criticamente esaminate, già postulavano la sua perfetta buona fede e la assoluta incoscienza del tragici avvenimenti che stavano per accadere: l'appuntamento con il Piraino Antonino fissato tramite il figlio di quest'ultimo, che veniva così preconstituito come implacabile testimone di accusa; l'acquisto delle derrate alimentari da offrire allo Streva Francesco Paolo; l'aver consentito allo stesso Piraino, suo cugino, nei confronti del quale non aveva alcun motivo di rancore, di recarsi personalmente in località "Pirrello" per chiamare lo Streva, erano tutti elementi convergenti a dimostrare che il Marino era stato strumento incoscienza dell'altrui volontà omicida e vittima incolpevole della fatalità.

La condotta tenuta dall'imputato, dopo aver appreso la morte dello Streva e dei suoi compagni, non può evidentemente nemmeno scalfire la chiara significazione probatoria delle suddette circostanze, poichè il Marino si prospettò subito le conclusioni cui sarebbero pervenuti gli organi di polizia giudiziaria ed ebbe paura delle conseguenze che avrebbe potuto subire e che in effetti ha subito. Si spiegano, quindi, le reticenti dichiarazioni, l'inano tentativo di dissociare la propria condotta da quella dei responsabili, negando di essersi recato in

. / ..

- 247 -

campagna col Piraino, e l'allontanamento dalla propria abitazione per recarsi a dormire in quella della suocera. Si spiega anche, tenuto conto della personalità del Marino - che, interrogato in dibattimento, non è riuscito a trattenere le lacrime al solo ricordo dei tragici avvenimenti - il comportamento da lui tenuto nei confronti della cugina Zaccaria Michelina alla quale non ebbe evidentemente il coraggio di riferire la cruda verità, pur facendogliela chiaramente intuire con la frase: "chi ci iti circanno chiù".

E' quanto mai significativo, d'altra parte, che la innocenza del Marino, prima ancora che da questa Corte, sia stata intuita e manifestata in termini di certezza da parte di tutti i congiunti degli uccisi che continuarono, anche dopo il delitto, ad esternargli la propria amicizia.

Neppure esatto è il rilievo del giudice istruttore secondo cui il Marino era stato l'unico ad essere a conoscenza del progettato incontro con lo Strega, perchè risulta dagli atti che anche Balerno Francesco, nei confronti del quale è stata emessa sentenza istruttoria di proscioglimento, sapeva di tale incontro.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che tutti gli imputati debbano essere assolti dai delitti loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

* * * * *

VIOLENZA PRIVATA CONTINUATA IN DANNO DI TRAINA PIETRO

Per rispondere del delitto di violenza privata in danno di

. / ..

- 248 -

Traina Pietro, è stato rinviato a giudizio l'imputato Gemaro Filippo cui è stato fatto carico, nel capo di imputazione, "di avere con violenza e minaccia costretto Traina Pietro, suo socio e dipendente per l'allevamento di alcuni bovini e per la conduzione di un appezzamento di terreno, a corrispondergli somme di denaro senza che vi fosse stato alcun guadagno nella società e nella conduzione del terreno, nonché specificatamente la somma di lire 65.000 avendo fatto apparire il Traina come suo debitore al momento dello scioglimento della società per l'allevamento dei bovini".

Rileva la Corte che la stessa formulazione del capo d'accusa mette chiaramente in evidenza che un'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato involgerebbe, innanzitutto, la soluzione di numerose questioni di natura civilistica, legate alla individuazione del rapporto contrattuale posto in essere tra le parti ed alla gestione dell'attività sociale, essendo evidente, ad esempio, che non potrebbe assolutamente parlarsi, con riferimento alla scarsa produzione del terreno, di indubitata richiesta del pagamento del canone, dal momento che, secondo quanto è risultato dalle concordi dichiarazioni dei contraenti, il fondo era stato concesso in affitto, sicché il canone sarebbe stato dovuto in ogni caso ed indipendentemente dalla remunerazione del raccolto.

Ritiene, tuttavia, la Corte che tale indagine sarebbe del tutto superflua essendo risultato pacifico, attraverso i chiarimenti forniti dallo stesso Traina dinanzi al pretore di Tori

. / ..

- 249 -

no, che non il Gennaro Filippo, ma il fratello Giovanni pretese ed ottenne il rilascio di cambiali a garanzia del pagamento della quota di guadagno spettante al concedente, sicchè non v'è dubbio che l'imputato debba essere assolto per non aver commesso il fatto, non potendo porsi a suo carico neppure la circostanza relativa alla pretesa alterazione, a danno del Traina, del conto finale di gestione, giacchè costui ha esplicitamente e documentalmente riconosciuto, in misura addirittura maggiore, il debito accertato a suo carico, obbligandosi al pagamento.

Non può non sottolinearsi, in favore dell'imputato, che tale riconoscimento di debito è avvenuto quando il Traina Pietro si trovava già a Torino, cioè lontano dall'ambiente mafioso di Corleone e dalla sfera d'influenza attribuita al Gennaro Filippo, sicchè non può dubitarsi della spontaneità di esso e della sua corrispondenza ad una situazione di realtà e di verità forse troppo semplicisticamente disconosciuta in periodo istruttorio.

,,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*

**VIOLENZA PRIVATA CONTINUATA IN DANNO DI LANZA
BIAGIA E LANZA MARIA.**

Per rispondere del delitto di violenza privata continuata in danno di Lanza Biagia e Lanza Maria, sono stati rinviati a giudizio Leggio Francesco e Leggio Vincenzo.

In ordine a tale contestazione va innanzitutto osservato che le risultanze processuali non hanno offerto prova alcuna, neppure attraverso le deposizioni delle parti offese, che gli

. / ..

- 250 -

imputati, al fine di conseguire la cessione del terreno appartenente alle germane Lanza Biagia e Maria e l'uso esclusivo della cosiddetta "pagliera", abbiano posto in essere atti di violenza fisica o morale, integrando un elemento che nella previsione legislativa ha efficacia costitutiva del reato.

Di fronte a tale carenza probatoria di carattere specifico, sembra alla Corte che il giudice istruttore abbia inquadrato il comportamento attribuito agli imputati nella più grave fattispecie giuridica in esame, anziché in quella, più conforme alla natura ed all'entità dei fatti denunciati, disciplinata dall'art. 635 C.P., sulla sola considerazione che la personalità mafiosa degli imputati e la fama di violenza di cui godevano nella pubblica opinione avessero assunto, rispetto alla determinazione causativa dell'evento, valore di minaccia implicita.

Deva però rilevarsi che se è vero che non è affatto necessario che la violenza morale formi sempre oggetto di espresa manifestazione, potendo essa anche denudarsi da atteggiamenti che inequivocabilmente rivelino propositi coercitori, è però pur sempre indispensabile che tali propositi si ricolleghino ad una condotta del soggetto attivo del reato, perchè in difetto di ogni manifestazione esteriore la minaccia stessa non potrebbe considerarsi implicita, ma presunta.

Nel caso in esame, per l'appunto, sembra alla Corte che la coazione morale sia stata configurata in via meramente presuntiva e cioè su una base che, se accolta, costituirebbe una pa-

. / ..

- 251 -

tente violazione dei principi generali che regolano la responsabilità nel campo del diritto penale.

Si osserva, inoltre, che il giudice istruttore, allo scopo di pervenire ad una più incisiva tipizzazione mafiosa del delitto, ha dedotto nella contestazione una circostanza consuetudinaria del reato che non sussiste nella sua oggettiva materialità.

Infatti secondo l'asunto accusatorio le parti offese sarebbero state costrette non già a tollerare occasionali e saltuari^{ali} arbitrari posti in essere dai vicini, ma ad un comportamento di contenutezza positivo e precisamente alla cessione del fondo e dell'uso della "pagliera".

Orbene, attraverso le specifiche ammissioni della stessa Lanza Biagia, deve escludersi che una cessione del fondo sia mai stata operata in favore di Leggio Francesco e Leggio Vincenzo giacché è stato pacificamente acquisito alle risultanze del processo che il fondo predetto, per tutto il periodo di tempo preso in considerazione dal capo di accusa, venne condotto a mezzadria da Danna Antonino, Riina Salvatore, Alfonso Antonino, Pellegrino Rosolino e Capra Vito. Alcuni di costoro, anzi, sentiti come testimoni a discarico, hanno riferito di non aver subito molestia alcuna da parte dei vicini e di aver limitato il rapporto mezzadrile ad una sola annata agraria a causa della scarsa produttività del fondo e del notevole dispendio di lavoro che la natura del terreno richiedeva.

Per quanto attiene all'uso della "pagliera", infine, si rileva che è risultato pienamente provato che le sorelle Lanza

. / ..

- 252 -

erano proprietarie soltanto della metà di essa, mentre l'altra metà s'apparteneva al Leggio. Conseguenzialmente non può contestarsi il diritto di costoro al godimento della cosa nei limiti corrispondenti all'estensione del proprio diritto di proprietà, mentre non può affermarsi che essi abbiano arbitrariamente esteso il potere sulla cosa impadendo, con atti violenti, alle altre comproprietarie di esercitare il loro corrispondente diritto, perchè di ciò non è stata offerta la prova di alcun genere.

Alla stregua di tali considerazioni, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo devono essere assolti perchè il fatto non sussiste.

•••••

DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Per rispondere del delitto di favoreggiamento personale disciplinato dall'art. 378 C.P., sono stati rinviati a giudizio Pomilla Salvatore, Fiandaca Filippo, Moscato Lucia e Catalano Michele.

Ritiene la Corte che le risultanze processuali abbiano pienamente provato la responsabilità di Fiandaca Filippo per avere aiutato il latitante Leggio Francesco Paolo a sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia giudiziaria, essendo risultato pacifico che egli dette ospitalità nella propria abitazione al Leggio medesimo e dovendo escludersi che tale ospitalità sia stata offerta o concessa nell'ignoranza che il Leggio fosse ricercato dalla polizia, giacchè quest'ultimo era

. / ..

- 253 -

ben conosciuto dal Fiandaca la cui cognata, Giannona Caterina, era fidanzata con un fratello del latitante.

Inoltre deve rilevarsi che se il Fiandaca avesse effettivamente ignorato la condizione di latitanza del Leggio P. Paolo, non avrebbe tentato di celarne la presenza alle guardie di P.S. recatesi nella sua abitazione.

Del pari nessun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità dei coniugi Catalano Michele e Moscato Lucia, essendo risultato ampiamente provato, attraverso le specifiche ammissioni degli stessi imputati, che essi accolsero nella propria abitazione il latitante Leggio Leoluca, fornendogli ampia assistenza ed aiutandolo a mantenersi in contatto con i suoi congiunti, circostanza, quest'ultima, che evidenzia la consapevolezza negli imputati dello stato di latitanza del Leggio Leoluca, qualificando l'elemento soggettivo del reato.

Per il delitto in esame la Corte ritiene che debba essere inflitta a ciascun imputato la pena di anni due di reclusione. Detta pena deve essere interamente condonata ai sensi del D.P. 4.6.1966 n.332, non ostando alla concessione del beneficio i requisiti soggettivi degli imputati.

Costoro, inoltre, devono essere condannati, col vincolo di solidarietà tra Catalano Michele e Moscato Lucia, al pagamento delle spese processuali concernenti il delitto a ciascuno ascritto.

Per quante attiene a Fomilla Salvatore, si osserva che il reato a lui addebitato deve essere dichiarato estinto per non

. / ..

- 254 -

te del reo, ai sensi dell'art. 150. C.P.

.....

DELITTI DI FURTO AGGRAVATO IN DANNO DI GRANDE
GIOVANNI E DI FALSITA' MATERIALE IN ATTO PUB-
BLICO.

Per rispondere del delitto di furto aggravato in danno di Grande Giovanni e di falsità materiale in atto pubblico, è stato rinviato a giudizio Riina Salvatore.

Osserva la Corte che la sussistenza del reato previsto dall'art. 482 C.P., in relazione all'art. 476 C.P., è risultata provata con assoluta certezza attraverso le esplicite ammissioni dello stesso imputato il quale, interrogato all'atto del suo arresto, giustificò il possesso della patente intestata a Grande Giovanni asserendo di aver casualmente trovato il documento e di aver proceduto alla sostituzione della fotografia dello intestatario con quella propria, allo scopo di eludere le ricerche della polizia e di poter circolare liberamente.

Il fatto compiuto dal Riina indubbiamente integra l'ipotesi delittuosa contestata, avendo egli, procedendo alla sostituzione di cui sopra, alterato un pubblico documento quale è, appunto, la patente di guida.

Per il delitto in esame ritiene la Corte di dover infliggere la pena di un anno di reclusione.

In ordine al delitto di furto aggravato addebitato allo stesso Riina Salvatore, si osserva che non sono emerse dalla compiuta istruttoria sufficienti elementi per affermare che

. / ..

- 255 -

l'imputato sia stato autore del furto denunciato da Grande Giovanni.

E' risultato però certo che egli, al fine di procurarsi un vantaggio, ricevette la patente di guida di cui fu trovato in possesso e di cui non ignorava sicuramente la provenienza furtiva, essendo del tutto inattendibile la giustificazione da lui fornita di aver rinvenuto casualmente il documento nei pressi dello scalo marittimo.

Pertanto va affermata la sua responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 C.P., in tali sensi modificando l'originaria imputazione.

Per quest'ultimo reato si ritiene di dover determinare la pena in mesi sei di reclusione e l. 80.000 di multa.

Il Riina Salvatore, essendo stato riconosciuto colpevole, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali afferenti i delitti sopra indicati.

.....

CONTRAVVENZIONI DI DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI

Nel corso delle varie indagini compiute dagli organi di polizia giudiziaria in relazione ai delitti fin qui esaminati, gli agenti operanti denunciavano, per detenzione e porto abusivo di armi, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Marino Bernardo, Leggio Luciano, Zito Rosario, Scrisi Leoluchina, Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco fu Giuseppe, i quali venivano rinviati a giudizio per rispondere delle relative contravvenzioni.

. / ..

- 256 -

In ordine a tale contestazione, osserva la Corte che trattandosi di reati contravvenzionali commessi anteriormente al 31.1.1966, deve esserne dichiarata l'estinzione in forza del provvedimento di amnistia di cui al D.P. 4 giugno 1966 n.332.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

La trattazione del delitto di associazione per delinquere, contestato a quasi tutti gli imputati, non involge necessariamente l'indagine sulla esistenza del fenomeno "mafia" e delle "cosche mafiose" in cui il fenomeno stesso si articola nella sua componente associativa.

Invero la mafia non costituisce un'esperienza sociale che possa incidere, quale antecedente materiale e logico, sulla conoscenza del delitto di associazione per delinquere sul quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, sicchè con piena legittimità e con piena aderenza ai propri compiti istituzionali, la Corte ben potrebbe limitare la propria indagine all'accertamento della conformità o meno al paradigma legale di cui all'art.416 C.P. delle azioni attribuite a ciascun imputato, prescindendo del tutto da ogni ulteriore e diversa qualificazione delle azioni medesime, in quanto elemento estrinseco alla fattispecie giuridica oggetto della pronuncia.

Tuttavia poichè le vicende processuali sono state, senza esclusione alcuna, non soltanto inquadrare nel fenomeno mafio

. / ..

- 257 -

so, ma quasi vivificate dalla qualificazione mafiosa dei soggetti attivi dei singoli episodi delinquenziali e dell'ambiente in cui tali episodi si sono maturati, sembra opportuno esaminare alcuni dei problemi connessi al denunciato fenomeno, non già allo scopo di indagarne l'esistenza sul piano storico-sociologico - giacchè, come si è già detto nelle considerazioni di carattere generale, tale indagine sarebbe ultronea - ma allo scopo di puntualizzare i rapporti esistenti tra esso ed il delitto di associazione per delinquere, di evidenziare o escludere le reciproche implicazioni sul piano giuridico sostanziale e processuale e di delimitare l'ambito in cui via via il fenomeno deve considerarsi operante con pienezza di effetti.

In proposito va innanzitutto rilevato che l'esistenza della "mafia" come manifestazione patologica di una parte della società della Sicilia occidentale costituisce, ormai, un dato storicamente certo ed indiscutibile dal momento che essa non soltanto ha formato oggetto di positive indagini da parte di privati cittadini, interessati al fenomeno per motivi letterari o di studi criminologici, e da parte di Commissioni Parlamentari di inchiesta, ma ha ricevuto, per così dire, il crisma della ufficialità attraverso una legge dello Stato che si intitola, appunto, "Disposizioni contro la mafia" (Legg. 31.5.1965 n. 575).-

Nessun dubbio può sussistere anche in relazione alla natura del fenomeno poichè, superata la indeterminatezza spesso

. / ..

- 258 -

confusa delle conclusioni cui era pervenuta certa letteratura dell'800 e dei primi decenni del 900 e superati gli atteggiamenti pervasi di vistoso sentimentalismo, non sempre disinteressato, di coloro che consideravano il fenomeno semplicemente come un fatto di costume, da guardare quasi con indulgente comprensione, l'indagine più recente, condotta con criteri rigorosi e pressoché scientifici, ha dimostrato inequivocabilmente che la mafia è essenzialmente volontà di sfrenato predominio, che non rifugge dal ricorso alla violenza, anche nelle sue forme più gravi ed eclatanti, al fine di conseguire, al di fuori e contro la legge ed ogni principio morale, lo sfruttamento delle varie attività economiche offerte dall'ambiente.

Non potrebbe, quindi, seriamente contestarsi, senza perdere di vista la palpitante realtà che il fenomeno manifesta con allarmante frequenza, che le associazioni mafiose perseguono finalità criminose che, in quanto tali, sono insuscettibili di collocarsi nell'ambito sociale come momenti giuridici e che, anzi, pongono la misura e l'affermazione della propria esistenza esclusivamente in termini di anti-giuridicità.

In definitiva tutte le indagini compiute sono state convergenti nel dimostrare che le associazioni mafiose null'altro sono se non associazioni per delinquere.

D'altra parte sembra alla Corte che l'identità di struttura e di finalità tra i menzionati aggregati associativi sia implicita nel dettato legislativo poiché la legge 31.5.1965, N.575, dopo avere indicato nell'art.1 i destinatari della nor-

. / ..

- 259 -

ma, individuandoli in coloro che siano "indiziati" di appartenere ad associazioni mafiose, ha ommesso di definire tali associazioni. E poichè non può pensarsi che il legislatore abbia puramente e semplicemente demandato all'organo giudiziario, chiamato a dare pratica applicazione alle norme, il compito di definire il concetto di associazione mafiosa - non potendo disconoscersi che, se così fosse, sarebbe esposta al pericolo di violazione la libertà del cittadino trovando questa la propria garanzia nella oggettività e nella precisazione dei limiti entro cui anche il magistrato deve agire per non sconfinare nell'arbitrio - deve ritenersi che sia implicito il rinvio, quale punto di riferimento, al concetto giuridico di associazione per delinquere, come rivela, del resto, la stessa terminologia usata. Non varrebbe obiettare in contrario, su una considerazione esegetica meramente esteriore e formale, che avendo il legislatore usato la locuzione "associazioni mafiose" abbia inteso riferirsi ad un fenomeno diverso dalle "associazioni per delinquere", essendo evidente che la diversità della espressione serviva lo scopo di evidenziare la peculiarità del fenomeno, di delimitare, anche dal punto di vista topografico, l'ambito di applicabilità della legge e di agire in maniera più efficace, dal punto di vista psicologico, sui destinatari di essa.

La Corte, quindi, condivide pienamente il pensiero di coloro che sostengono l'identità fra le predette associazioni e riteneva che il rapporto tra i due fenomeni, più che di identità,

. / ..

- 260 -

è di continenza, nel senso che il fenomeno "mafia", avendo una spirale molto più ampia, è sempre anche espressione di sodalizio delinquenziale.

Quali le conseguenze che devono trarsi da tale rapporto? E' nel rispondere a tale quesito che occorre guardarsi dal pericolo di confondere l'ambito in cui acquista rilevanza il fenomeno associativo mafioso con quello in cui acquista rilevanza il fenomeno associativo disciplinato dall'articolo 416 cod.pen.

Il giudice istruttore, nelle sue sentenze di rinvio a giudizio, dopo aver dedotto la fondatezza dell'equazione mafia uguale ad associazione per delinquere, ne ha tratto la logica conclusione che chiunque sia stato riconosciuto mafioso deve essere riconosciuto come associato per delinquere. La deduzione è indubbiamente esatta poichè discende come corollario e con vincolo di consequenzialità, dalla premessa. E' necessario però intendersi sulle condizioni che devono sussistere perchè la qualifica di mafioso possa esplicare i propri effetti nel campo del diritto penale.

Non va dimenticato, infatti, che la legge 31.5.1965, n. 575 ha, come suoi destinatari, i semplici "indiziati" di appartenere ad associazioni mafiose: ciò si spiega considerando che la legge, anche se contiene alcune disposizioni di carattere squisitamente penale, peraltro incidenti soltanto sulla entità della pena, disciplina essenzialmente l'applicazione di misure di prevenzioni, di misure, cioè, che attengono alla pericolosità

. / ..

- 261 -

sociale che ben può desuarsi da circostanze o da fatti di natura indiziaria e dalle più svariate fonti di informazioni. Da ciò segue che anche il provvedimento definitivo con il quale taluno sia stato sottoposto a misura di prevenzione a norma della legge predetta, essendo stato adottato sulla base di semplici indizi, non può spiegare effetto alcuno nel giudizio penale perchè quando si passa ad esaminare l'appartenenza al fenomeno associativo nel campo più congeniale e più tecnico del ministero penale, cioè della pena, del pubblico castigo, della sentenza che passa in giudicato incidendo un marchio definitivo ed indelebile sulla personalità morale dell'individuo, non ci si può più accontentare di una indagine generica e di carattere meramente indiziario, ma occorrono prove certe ed indiscutibili.

Tale netta delimitazione risponde, d'altra parte, anche all'esigenza di osservare il precetto contenuto nell'art. 1 C.P. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. È evidente, infatti, che se si accettasse il principio della ricettività nel giudizio penale della qualità di "mafioso" - accertata in altra sede e nell'esercizio di un potere diverso, per contenuto e finalità, da quello del giudice ordinario - e si equiparasse puramente e semplicemente tale qualità a quella di associato per delinquere, si finirebbe non soltanto col violare il principio della competenza funzionale, ma anche ed in pratica con l'introdurre indirettamente nel campo penale una figura di

. / ..

- 262 -

reato, quella cioè di "indiziato di appartenere ad associazioni mafiose", non espressamente strutturato nei suoi elementi costitutivi e sottratto alle regole probatorie comuni ad ogni altra fattispecie delittuosa.

Ne discende che la predetta equazione può accettarsi, nel campo giuridico penale, soltanto a condizione che essa sia il risultato di una indagine condotta dal magistrato penale, nell'ambito della competenza istituzionalmente attribuitagli e con il rispetto delle norme processuali che devono presiedere ad ogni accertamento dei fatti costituenti reato. Appunto con riguardo a tale imprescindibile esigenza processuale si avvertiva, nella prima parte della motivazione, che la problematica giuridica, sostanziale e processuale, non può subire mutamenti sia che il fenomeno associativo sia qualificato come "mafioso" sia che venga tecnicamente qualificato come associazione per delinquere, risolvendosi il tutto, per gli aspetti che concernono il processo penale, in un problema di pura terminologia.

Le considerazioni che precedono consentono quindi di affermare, senza incorrere in contraddizione logica, che taluno può essere qualificato come "mafioso" ai sensi e per gli effetti previsti nella legge speciale più volte menzionata ed essere tuttavia riconosciuto non responsabile di associazione per delinquere ai sensi e per gli effetti della norma generale penale.

Passando ad esaminare, alla luce dei principi innanzi pre

• / ••

- 263 -

cisati, la posizione processuale dei singoli imputati, osserva la Corte che gli elementi di giudizio addotti dai verbalizzanti o emersi durante la laboriosa istruzione dei processi, a carico di Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo, Riina Salvatore, Leggio Francesco Paolo, Mancuso Francesco fu Giuseppe, Leggio Leoluca, Riina Giacomo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Maiuri Antonino, Salerno Francesco, Vintaloro Angelo, Catalano Michele, Sorisi Leoluchina, Strova Vincenzo, Marino Francesco Paolo e La Rosa Antonino, non consentono di poter affermare, con assoluta certezza, che costoro si siano associati per l'attuazione di un comune programma delittuoso essendo detti elementi di tale intrinseca equivocità da imporre l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove.-

Il dubbio investe innanzitutto lo scopo delinquenziale attribuito agli imputati e si risolve, in definitiva, in gravi perplessità sull'esistenza stessa dell'associazione essendo agevole intendere che nel delitto in esame l'elemento umano associativo acquista significato in funzione delle finalità criminose perseguite. Lo scopo di delinquere, infatti, è l'elemento che caratterizza il reato sia sotto il profilo del dolo che sotto quello della materialità, trattandosi di reato di pericolo.

Rileva la Corte che benché l'attuazione dei delitti programmati non sia affatto necessaria per la configurabilità della fattispecie criminosa, è però di tutta evidenza che l'ag

. / ..

- 264 -

certamento della avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, del programma delinquenziale, costituisce solitamente il dato obiettivo da cui può desumersi la prova certa e convincente dell'accordo delittuoso. Nel caso in cui, invece, il programma non abbia avuto neppure un principio di attuazione ovvero nel caso in cui manchi del tutto la prova su tale punto, l'esistenza dell'accordo criminoso, non essendo logicamente desumibile dai delitti già commessi, deve formare oggetto di specifica indagine intesa alla ricerca ed alla individuazione di altri elementi che la comprovino.

Tale indagine appare indispensabile nel caso in esame dal momento che, per tutte le considerazioni che sono state fatte in relazione ai singoli episodi delittuosi, è stato escluso che gli imputati siano stati autori dei numerosi misfatti loro attribuiti, ad eccezione dei delitti di falsità in atto pubblico e di ricettazione addebitati al Riina Salvatore e del delitto di favoreggiamento personale ascritto a Fiandaca Filippo, a Catalano Michele ed a Moscato Lucia, che nessuna incidenza possono avere, dal punto di vista probatorio, sulla fattispecie in esame trattandosi, evidentemente, di delitti non inquadrabili nel programma associativo criminoso.

Ciò premesso, si osserva, in via generale, che nei rapporti della polizia giudiziaria e nelle sentenze istruttorie di rinvio a giudizio, si è fatto richiamo a reati tipici delle cosche mafiose, quali estorsioni, violenze private, danneggiamenti, oltre che ai più gravi delitti contro la persona, ma le

. / ..

- 265 -

laboriose indagini svolte col massimo impegno dalla stessa polizia e completate in maniera capillare dai magistrati inquirenti, hanno consentito di demandare al giudizio di questa Corte soltanto due casi di violenza privata in relazione ai quali, peraltro, lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa ha dovuto chiedere l'assoluzione degli imputati, sia pure con la consueta formula dubitativa, mentre la Corte non ha potuto che constatare la insussistenza del delitto lamentato da Lanza Biagia ed esettere ampia pronuncia assolutoria in relazione al delitto lamentato da Traina Pietro.

E' stato fatto riferimento, negli stessi rapporti, ad innumerevoli abigeati commessi nel territorio di Corleone in un arco di tempo imprecisato ed è stata prospettata l'ipotesi che tali abigeati e la connessa macellazione clandestina degli animali costituissero lo scopo delittuoso perseguito da coloro che facevano parte della società armentizia costituita a "Piano di Scala" nell'anno 1936. Ma, a parte il rilievo che uno scopo di tal genere non giustificherebbe la partecipazione all'associazione di un numero così elevato di persone, quale è quello degli imputati rinviati a giudizio, si osserva che nei predetti rapporti, in definitiva, è stata fatta menzione di un solo furto di bovini in danno di certo Crapisi per il quale, inoltre, non risulta che alcuno degli imputati abbia subito condanna.

Nò, evidentemente, l'associazione per delinquere può ravvisarsi nella macellazione clandestina degli animali, unico

. / ..

- 266 -

reato indubitabilmente accertato, trattandosi di ipotesi contravvenzionale.

Esclusa, inoltre, la possibilità di trarre utili elementi di prova dalla lunga catena di omicidi e di tentati omicidi contestati ad alcuni imputati, avendo la Corte ritenuto che le risultanze processuali, stante il difetto assoluto di prove, non consentissero l'affermazione della responsabilità in relazione ad alcun episodio criminoso, non resta che esaminare le circostanze puntualizzate nei rapporti e nelle sentenze di rinvio a giudizio a dimostrazione della partecipazione di ciascun imputato all'associazione per delinquere, onde accertare se le circostanze medesime siano rilevanti nell'ambito probatorio processuale sino al punto da legittimare un positivo giudizio di certezza o se, invece, siano tali da giustificare soltanto un giudizio di dubbio o da concludere, infine, una pronuncia pienamente liberatoria.

Emerge dai menzionati rapporti e dalle sentenze istruttorie di rinvio a giudizio:

A carico di Leggio Luciano: che, appartenente ad una famiglia di contadini di Corleone, e precisamente ai Leggio soprannominati "Ficatoddu" per distinguerli dai Leggio intesi "Priia", aveva iniziato la sua attività criminosa come ladro di covoni di grano, nell'agosto 1944, subendo una condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione; che dopo tale prima esperienza giudiziaria, avendo deciso di dedicarsi ad attività più lucrative e meno rischiose, era riuscito a far

• / ••

- 267 -

si assumere come "campiere" dal dott. Corrado Caruso, proprietario di una azienda agricola in contrada "Strasacco", subentrando al campiere Puzo Stanislao, ucciso il 29.4.1945 in località Gelardo di Roccamena, ad opera di ignoti; che le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Criminale su tale delitto, oggetto di altro procedimento penale, avevano messo in luce gravi elementi di responsabilità a carico del Leggio il quale aveva indubbiamente tratto vantaggio dalla morte del Puzo; che nel periodo dal 1947 al 1949 era stato sottoposto ad indagini dei Nuclei Speciali di Polizia, impegnati nella lotta contro il banditismo, ed il 18.3.1948 era stato denunziato per l'omicidio di tal Piranio Leoluca, ucciso il 7.2.1948; che il 18.12.1949 era stato denunziato per l'omicidio della guardia rurale Calogero Comaianni, ucciso a distanza di appena sei mesi dal giorno in cui aveva proceduto all'arresto del Leggio per il furto di cui si è detto, e per l'omicidio del sindacalista Flacido Rizzotto, ucciso il 12.3.1948; che a seguito di tali denunce il Leggio, per sottrarsi all'arresto, si era dato alla latitanza protrattasi poi per ben sedici anni, ad eccezione di un breve intervallo tra il 1957 ed il 1958 durante il quale era ritornato libero a Corleone; che era stato, quindi, denunziato per gli omicidi di Michele Navarra e Russo Giovanni, di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro, di Carmelo Lo Due, di Vincenzo Cortimiglia, di Riina Paolo e di Strega Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino; che la lunga latitanza e le imprese delittuose attribuite al Leg-

. / ..

- 268 -

gio, gli avevano conferito un prestigio indiscusso nel mondo della malavita, tanto da consentirgli di stare alla pari con i più autorevoli e temibili esponenti della mafia provinciale quali i famigerati Greco della borgata Ciaculli; che le imprese criminose commesse gli avevano procurato enormi profitti, come poteva desumersi dalle ingenti somme necessariamente spese in tanti anni di latitanza per alimentarsi, per spostarsi continuamente da una località all'altra, per ricoverarsi o soggiornare in costosi luoghi di cura, per retribuire informatori e favoreggiatori; che era da escludere che egli fosse stato aiutato finanziariamente dai suoi congiunti perchè costoro, anzichè depauperarsi, avevano notevolmente migliorato le proprie condizioni economiche; che l'imputato aveva dato una riprova della sua personalità di mafioso arrogante ed insofferente di ogni autorità allorchè, dopo il suo arresto, si era trincerato nel più ostinato silenzio, rifiutandosi di rispondere ai diversi interrogatori; che indagini svolte dalla Polizia Tributaria avevano prospettato la possibilità che il Leggio, oltre a far parte della società armentizia costituita nell'anno 1956 con Leggio Leoluca e Di Carlo Angelo, di cui il padre Leggio Francesco Paolo era entrato a far parte come semplice prestanome, fosse socio di una impresa di trasporti con Riina Giacomo, con Marino Leoluca e con i Fratelli Albanese; comproprietario con Riina Salvatore, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo, Leggio Leoluca e Bagarella Salvatore di numerosi capi di bestiame; com-

. / ..

- 269 -

proprietario di un'officina e di un autotreno ed infine socio, con Di Carlo Angelo e Sorci Antonino, di un'agenzia di prestiti denominata I.S.S.P.

In ordine ai predetti elementi evidenziati a carico del Leggio Luciano, la Corte rileva che se da un canto essi indubbiamente stigmatizzano, con incisiva significazione, la personalità dell'imputato come pregevole di pericolosità sociale, dall'altro non consentono di affermare con assoluta certezza che il Leggio sia stato il promotore di una associazione avente come programma la commissione di delitti, essendo evidente che la lunga serie di denunce contro di lui presentate non ha, di per sé, alcuna rilevanza probatoria soprattutto quando, come nel caso in esame, le denunce stesse non siano sfociate in un giudizio di responsabilità ma, al contrario, in un giudizio, definitivo o ancora sub iudice, di innocenza.

Del pari non sembrano decisive le considerazioni contenute nelle sentenze di rinvio a giudizio circa la posizione economica del Leggio sia perché le indagini svolte dalla Polizia Tributaria hanno soltanto prospettato in via ipotetica la partecipazione del Leggio alle imprese commerciali innanzi precisate, sia perché la partecipazione a tali imprese, se vera, indicherebbe l'esistenza di fonti di guadagno legittime e fornirebbe, quindi, adeguata giustificazione alla pretesa ricchezza del Leggio, sia perché le spese cui l'imputato dovette andare incontro durante il periodo della latitanza non possono considerarsi tanto rilevanti da indurre inevitabilmente ed oggettivamente

• / ••

- 270 -

vamente alla conclusione che il Leggio le abbia potuto affrontare soltanto con i proventi di imprese, peraltro genericamente indicate e niente affatto provate.

Si osserva, infine, che anche il contegno tenuto dall'imputato dopo la sua cattura, se può essere preso in considerazione al solo scopo di colorirne la personalità, non può certo costituire elemento di prova della sua responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere giacchè, prescindendo dal rilievo che è diritto dell'imputato non rispondere all'interrogatorio quando ritenga, in tal modo, di poter meglio salvaguardare i propri interessi difensivi, non può omettersi di considerare che il numero e la gravità delle imputazioni contestate erano tali da sgomentare chiunque.

A carico di Bagarella Calogero, Bagarella Salvatore e Bagarella Leoluca; che i predetti erano fedeli gregari di Leggio Luciano ed esecutori scrupolosi delle azioni delittuose da costui volute; che il Bagarella Calogero, in particolare, era stato implicato in tutte le cruente vicende avvenute in Corleone dal 1958 al 1963, unitamente al suo inseparabile compagno Provenzano Bernardo; che tutti avevano avuto il compito di curare gli interessi degli associati e, segnatamente, di Leggio Luciano e di Riina Salvatore, insieme con i quali erano proprietari di numerosi capi di bestiame, di mantenere i contatti tra i diversi componenti della "cosca" ed di vigilare sulla vita di Luciano Leggio quando costui si recava a Corleone; che l'esistenza del vincolo associativo degli imputati

. / ..

- 271 -

con Leggio Luciano, Riina Salvatore, Ruffino Giuseppe, Bernardo Provenzano ed il Leggio intesi "Fria", era desumibile dalle deposizioni testimoniali di Strega Arcangelo, Listi Calogero, Brina Giovanni e Zarzana Michelina.

In ordine ai predetti elementi, valorizzati dal giudice istruttore quale prova della associazione criminosa, la Corte non può che richiamare le osservazioni fatte circa la assoluta irrilevanza probatoria delle denunce sporte contro gli imputati; sottolineare la totale carenza probatoria in relazione all'attività, ad essi attribuita, di aver mantenuto i contatti tra i componenti della "cosca" e di essere stati guardie del corpo di Leggio Luciano; riaffermare la irricevibilità nell'ambito probatorio delle deposizioni testimoniali di Strega Arcangelo, Brina Giovanni e Zarzana Michelina perché ispirate da voci correnti nel pubblico; dichiarare, infine, la irrilevanza della deposizione di Listi Calogero il quale, interrogato in data 25.5.1964 dal giudice istruttore, si limitò a riferire che molti anni prima, quando insieme con i fratelli si recava in contrada "Disagna", ove possedevano una masseria, per eseguirvi i lavori agricoli indispensabili, avevano evitato qualsiasi dimestichezza o addirittura qualsiasi incontro con gli individui che, a quel tempo, si vedevano spesso con Francesco Paolo Strega, e cioè Leggio Luciano, i componenti la famiglia Bagarella, affittuari di terreni siti nelle vicinanze, Provenzano Bernardo, Ruffino Giuseppe, il Leggio intesi "Fria" ed altri di cui non ricordava i nomi.

• / ••

- 372 -

Pertanto Bagarella Salvatore e Bagarella Leoluca devono essere assolti dal delitto loro ascritto con formula piena, mentre Bagarella Calogero deve essere mandato assolto con formula dubitativa soprattutto considerando che dubbia è risultata la sua partecipazione agli omicidi in persona di Cortimiglia Vincenzo, Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro.

A carico di Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Provenzano Salvatore e Provenzano Simone; che tutti facevano parte della cosca mafiosa capeggiata da Leggio Luciano, col compito di eseguire i crimini deliberati dall'associazione; che, proprio per l'espletamento di tale attività delinquenziale, erano stati implicati nelle sanguinose vicende verificatesi dal 1958 al 1963; che un loro fratello, a nome Salvatore, era stato ucciso l'11.2.1961 in un conflitto a fuoco con Cortimiglia Vincenzo; che, in particolare, Provenzano Giovanni, pur essendo stato assegnato al soggiorno obbligato dal settembre 1963, aveva continuato a mantenersi in contatto con gli altri membri dell'associazione; che dalla citata deposizione di Listi Calogero erano risultati provati gli stretti legami esistenti tra Provenzano Bernardo e gli altri membri della cosca mafiosa.

Osserva la Corte che anche l'esame critico delle circostanze sopra precisate non può che evidenziare l'assoluto difetto di prova in relazione ai compiti che sarebbero stati svolti dagli imputati nell'ambito dell'attività criminosa associativa; la eguale carenza probatoria in ordine ai contatti

• / ..

- 273 -

che il Provensano Giovanni avrebbe continuato a mantenere con gli altri affiliati all'associazione e la già rilevata influenza della deposizione di Listi Calogero.

Pertanto tutti gli imputati devono essere assolti con ampia formula liberatoria, ad eccezione di Provensano Bernardo nei confronti del quale va adottata la formula assoluta dubitativa soprattutto in considerazione della sua incerta partecipazione al triplice omicidio del 6.9.1958.

A carico di Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Leggio Francesco Paolo, Leggio Salvatore e Leggio Giuseppe: che anche costoro, appartenenti alla stessa famiglia soprannominata "Fria" per distinguerla da quella cui apparteneva il Leggio Luciano, erano tra i più fedeli accoliti di quest'ultimo ed avevano esercitato il loro dominio mafioso nella contrada "Piano di Scala", ben presto divenuta sede delle riunioni della "cosca" che in quella località procedeva alla ripartizione dei proventi delle azioni delittuose commesse, alla macellazione clandestina del bestiame proveniente dai numerosi abigeati consumati ed alla ideazione ed organizzazione dei piani delinquenziali; che nella predetta località i Leggio avevano impiantato una società armata con Di Carlo Angelo, della quale in un secondo tempo era entrato a far parte anche Leggio Luciano formalmente rappresentato dal padre, gestendola ed amministrandola con sistemi mafiosi di cui era stato vittima lo stesso Di Carlo il quale, infatti, non soltanto non aveva mai ricevuto la porzione di

. / ..

- 274 -

utili spettantigli, ma non aveva mai avuto un rendiconto della attività sociale ed era stato tenuto finanche all'oscuro della destinazione degli animali di sua proprietà, subendo una perdita che poteva farsi ascendere a circa cinque milioni di cui si erano illecitamente locupletati Leggio Luciano e Leggio Leoluca, amministratori della società medesima; che, probabilmente, i contrasti insorti tra il Di Carlo ed i suoi soci per le ragioni sopra indicate, erano state all'origine dei sanguinosi eventi verificatisi nell'estate del 1958, giacchè il Di Carlo era intimamente legato al dott. Michele Navarra; che, infine, Leggio Francesco e Leggio Salvatore, benchè sottoposti alla sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno in un comune lontano da Corleone, avevano tuttavia continuato a mantenere stretti contatti con gli altri associati.

In ordine alle predette circostanze puntualizzate dai verbalizzanti e dal giudice istruttore, rileva ancora una volta la Corte che nei rapporti giudiziari e nelle sentenze di rinvio a giudizio si dà per dimostrato, assumendolo come elemento a carico degli imputati, ciò che invece doveva essere dimostrato, essendo evidente che costituisce una pura tautologia asserire che i Leggio "Fria" erano indubbiamente associati per delinquere perchè aggregati alla "cosca" mafiosa capeggiata da Leggio Luciano.

Circa la mancanza assoluta di prova in ordine alla destinazione della masseria di "Piano di Scala" a centro operativo della banda, si richiamano tutte le considerazioni già fatte in

• / ..

- 275 -

altra parte della motivazione, non sembrando utile ripetere quale sia in proposito il pensiero della Corte.

Per quanto attiene ai rapporti tra i Leggio e Di Carlo Angelo, premesso che la costituzione della cosiddetta società armentizia costituisce un contratto la cui piena liceità è riconosciuta dal codice civile che espressamente disciplina contratti di tal natura negli artt. 2170 e seguenti e premesso che non si comprende in base a quali argomentazioni logiche gli eventuali inadempimenti delle obbligazioni nascenti dal contratto da parte di uno o più soci nei confronti di un altro, possano assurgere a prova di una associazione per delinquere, rileva la Corte, ad ogni buon fine, che il Di Carlo, deponendo dinanzi al giudice istruttore il 26.5.1964, riferì testualmente: "Sino alla primavera del 1958 continuai a recarmi periodicamente a "Piano di Scala". Senonchè un giorno venni a sapere, mentre ero a Palermo, che nel casggiato di "Piano di Scala" era stato commesso un attentato alla vita di Luciano Leggio. Da allora mi astenni dal recarmi a "Piano di Scala" perchè non volevo essere coinvolto in quei contrasti ed in quelle sparatorie. Mi riservavo in autunno di fare i conti con Leggio Leoluca senonchè gli ulteriori episodi delittuosi ed il ruolo assunto da Leggio Leoluca me lo hanno impedito. Da allora non feci più ritorno nè a Corleone nè a "Piano di Scala" e non so nulla della azienda costituita. Non ho più avuto un rendiconto nè in verità ho cercato di averlo. Nel 1959 a causa delle mie condizioni di salute mi recai a Rimini dove rimasi per circa due anni in una

. / ..

- 276 -

villa sita in località Santa Aquilina, appartenente ad una cooperativa omonima. Rientrato a Palermo non mi curai più dei miei affari in Corleone, per quanto mi riservi ancora oggi di chiedere conto della amministrazione a Leggio Leoluca non appena avrà la possibilità di incontrarlo*.

Sembra alla Corte che le predette dichiarazioni non consentano affatto l'interpretazione che di esse è stata data dal giudice istruttore con evidente travisamento del significato letterale e logico delle circostanze rappresentate dal Di Carlo, giacché quest'ultimo, lungi dal lamentare azioni prevaricatrici da parte di Leggio Leoluca o di altri, si limitò a spiegare i motivi che l'avevano indotto a disinteressarsi dell'amministrazione della società, sottolineando, peraltro, che non riteneva affatto compromessi e definiti i rapporti sociali, essendosi riservato di chiedere il rendiconto della gestione non appena ne avesse avuto l'opportunità. Tali considerazioni ribadiscono l'infondatezza dell'ipotesi formulata dallo stesso giudice istruttore in relazione al movente che avrebbe determinato i gravi fatti di sangue verificatisi nell'estate dell'anno 1958.

Per quanto attiene, infine, ai rapporti che sarebbero stati mantenuti, con gli altri affiliati alla "cosca", da Leggio Francesco e da Leggio Salvatore durante il loro soggiorno obbligato in un comune lontano da Corleone, non può che rilevarsi l'assoluto difetto di prova sulla concreta esistenza della circostanza, evidentemente dedotta per coprire l'intero arco di

. / ..

- 277 -

tempo precisato nel capo di imputazione.

Per i motivi innanzi esposti Leggio Salvatore e Leggio Giuseppe devono essere assolti per non aver commesso il fatto, non essendo emerso a loro carico alcun elemento anche solo di carattere indiziario, mentre Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Francesco e Leggio Vincenzo devono essere assolti con formula dubitativa sulla sola considerazione della maggiore intimità di rapporti con Leggio Luciano.

A carico di Riina Salvatore, Riina Giacomo, Riina Pietro, Riina Gaetano e Riina Bernardo: che dovevano considerarsi i più vicini collaboratori di Luciano Leggio nelle maggiori imprese dell'associazione delinquenziale, in seno alla quale il Riina Giacomo ed il Riina Salvatore avevano svolto il ruolo di luogotenenti del Leggio con il compito, il primo, di curare i necessari rapporti con la "mafia" palermitana, ed il secondo di occuparsi degli "affari" dell'associazione sia a Corleone che a Palermo e dovunque si rendesse necessario il suo intervento; che a conferma di quanto assunto nei confronti di Riina Giacomo stava la circostanza che egli era stato rinviato a giudizio, insieme con Leggio Leoluca e Leggio Giuseppe, per rispondere di associazione per delinquere nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri; che Riina Giacomo era titolare di un'impresa di autotrasporti nella quale era certamente interessato Leggio Luciano, incrementata con il frutto delle imprese criminose commesse; che lo stesso Riina Giacomo era da considerare il tipico mafioso gonfio

. / ..

- 278 -

di boria e pieno della sua importanza tanto che, come era risultato dalla deposizione di Lo Iacopo Rosalia, vedova di Rina Paolo, aveva disdegnato di avere rapporti di dimestichezza con quest'ultimo nonostante fossero parenti; che dalla deposizione di certo Ravenna Antonio era risultato che, anche dal carcere, Rina Giacomo era riuscito ad estorcere denaro, tanto che il Ravenna era stato costretto, in due riprese, ad inviargli cinquantamila lire raccolte tra alcuni dipendenti del pastificio di proprietà di tal Giacalone; che il Rina Salvatore si era occupato della collocazione presso vari esercizi pubblici, avvalendosi anche della cooperazione di Rina Giacomo, di "macchinette" fornite di gru magnetiche per la pesca di sigarette e di altri oggetti; che dall'interrogatorio di Rina Salvatore erano risultati provati i suoi stretti legami con Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero e Bagarella Salvatore, mentre dalla deposizione della teste Flora Camilla poteva desumersi la dimostrazione del vincolo associativo che univa lo stesso Rina Salvatore a Leggio Luciano; che, infine, Rina Pietro e Rina Bernardo dovevano considerarsi, secondo i rapporti della polizia, tra i più decisi e temibili esecutori materiali delle imprese criminali attuate dalla "cosca" capeggiata da Leggio Luciano.

In relazione agli elementi innanzi precisati, dedotti dal giudice istruttore per giustificare il rinvio a giudizio degli imputati, la Corte richiama quanto ha già avuto occasione

. / ..

- 279 -

di affermare in ordine alla rilevanza probatoria dei rapporti della polizia giudiziaria e ribadisce che tale rilevanza non può essere ritenuta quando non siano state affatto indicate le fonti di informazioni o quando non sia stata offerta all'organo giudicante la concreta possibilità di vagliare la fondatezza e la veridicità delle notizie fornite. Pertanto non possono essere recepite nell'ambito probatorio del processo né le opinioni espresse dai predetti verbalizzanti circa i compiti svolti dal Riina Giacomo e dal Riina Salvatore in seno alla pretesa associazione criminosa né i giudizi, del tutto soggettivi, espressi in ordine alla attività svolta da Riina Pietro e Riina Bernardo.

Ciò premesso, osserva la Corte che è inammissibile, nel campo giuridico penale, trarre argomenti di prova a carico di un imputato per il solo fatto che egli sia già stato rinviato a giudizio per rispondere dello stesso delitto in altro procedimento penale, dal momento che, come è noto, neppure il formarsi del giudicato in relazione ad un determinato delitto può essere assunto, sia pure come semplice indizio, nell'ambito di un procedimento penale in cui si discuta di un fatto criminoso del tutto autonomo e diverso, potendo i precedenti penali o giudiziali essere presi in considerazione ai soli fini dell'esercizio del potere discrezionale afferente all'entità della pena, ai sensi dell'art. 133 C.P.

Sembra alla Corte immeritevole di commento l'asserzione secondo cui il Riina Giacomo avrebbe rivelato la propria per-

. / ..

- 280 -

sonalità mafiosa anche attraverso il comportamento "altearo
so" tenuto nei confronti del cugino Riina Paolo.

Per quanto attiene alla pretesa estorsione di cui il Riina Giacomo si sarebbe reso colpevole in danno di Ravenna Antonio, prescindendo dal rilievo che il giudice istruttore avrebbe dovuto coerentemente ed in adempimento di un preciso dovere inerente al proprio ufficio darne informazioni al Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 299 C.P.P., si osserva che dalla deposizione resa dal Ravenna Antonio il 18 giugno 1964 risulta inequivocabilmente che la somma di lire cinquantamila fu inviata al Riina Giacomo, in due riprese, a pagamento di un telone da lui lasciato in uso al proprietario del pastificio dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed a titolo di spontanea e volontaria elargizione per sopperire alle precarie condizioni economiche in cui il Riina Giacomo versava a causa dello stato di carcerazione suo e della moglie.

Anche l'attività svolta da Riina Salvatore e Riina Giacomo in relazione alla fornitura di macchine con gru magnetica ad alcuni esercizi pubblici, non può, a parere della Corte, costituire prova seria e convincente della responsabilità degli imputati perchè, prescindendo da ogni considerazione circa la liceità o l'illiceità della installazione delle predette macchine, si osserva che l'attività medesima nè potrebbe di per sè integrare la fattispecie giuridica disciplinata dallo art. 416 C.P., dato il numero dei soggetti e la natura contrav

. / ..

- 281 -

venzionale del reato eventualmente configurabile, né potrebbe inquadarsi, con efficacia probatoria quantomeno sintomatica, nella più vasta ipotesi di associazione per delinquere contestata agli imputati.

Per quanto attiene, infine, ai legami che sarebbero intercorsi, in particolare, tra Riina Salvatore e Gaetano e Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Provenzano Bernardo, Bagarello Calogero, Bagarella Salvatore e Leggio Luciano, non può non rilevarsi che essi potrebbero acquisire rilevanza probatoria soltanto se risultasse dimostrata, aliunde, la appartenenza di questi ultimi ad un aggregato criminoso.

Le considerazioni innanzi esposte comportano l'assoluzione con formula piena di Riina Gaetano, Riina Pietro e Riina Bernardo e l'assoluzione con formula dubitativa di Riina Salvatore e Riina Giacomo a carico dei quali sussiste un maggior numero di circostanze indizianti.

A carico di Pasqua Giovanni: che era stato denunziato per l'omicidio della guardia giurata Comianni Calogero e di certo Palassole Giovanni e "fortemente indiziato" per l'omicidio di Castelli Calogero ed Ognibene Giovanni, trucidati nel 1947 in prossimità di "Piano di Scala"; che era stato per lungo tempo capiere del feudo "Sabbina" ed era riuscito ad ottenere la fornitura delle vettovaglie all'ospedale di Corleone, sfruttando sicuramente la sua influenza di tesoro mafioso; che, pur essendo stato per lunghi periodi di tempo sottoposto a misure di prevenzione o detenuto, aveva tuttavia at-

. / ..

- 282 -

tivamente partecipato alle imprese criminose organizzate dall'associazione; che, infine, la sua fama di mafioso aveva varcato i confini del territorio di Corleone, come era risultato dalla deposizione del teste Cortiniglia Giovanni il quale, trovandosi a Verona e poi in Germania, era stato incaricato da tre mafiosi di Bagheria di portare i loro saluti al Pasqua Giovanni.

In ordine alla posizione processuale del predetto imputato, la Corte si limita ad osservare che costituisce semplice illazione, non suffragata da alcuna risultanza processuale, l'opinione espressa dal giudice istruttore circa la fornitura delle vettovaglie all'ospedale di Corleone. Non si comprende inoltre come, in concreto, il Pasqua, sottoposto a misura di prevenzione o detenuto per un lungo periodo di tempo, abbia potuto partecipare attivamente alle imprese criminose associative di cui, peraltro, non è stata fornita indicazione di sorta. Infine, per quanto attiene alla deposizione di Cortiniglia Giovanni, non può non rilevarsi, innanzitutto, che non è risultato affatto provato che i tre individui di Bagheria che inviavano i propri saluti al Pasqua fossero mafiosi e che, in ogni caso, si attingerebbero limiti di absurdità se si introducessero nel campo processuale penale, con valore di prova, circostanze come quella offerta alla cognizione della Corte. Per le brevi considerazioni che precedono, il Pasqua Giovanni deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

A carico di Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giu

. / ..

- 283 -

seppo e Mancuso Marcello Antonino: che i predetti fratelli go-
devano di un forte ascendente nella mafia di Corleone e dei
paesi vicini ed erano circondati da notevole prestigio, tan-
to che erano riusciti ad assumere un ruolo del tutto parti-
colare mantenendosi indipendenti rispetto alle due "cosche"
avversarie più volte menzionate e non sottostando né all'au-
torità di Leggio Luciano né a quella di Michele Navarra, nei
confronti dei quali avrebbero svolto opera di mediazione al
fine di realizzare una riconciliazione che avesse consentito
alle associazioni di agire con maggior libertà e sicurezza
e di mantenere le posizioni di privilegio acquisite senza at-
tirare, con il ripetersi di eclatanti fatti di sangue, la mole-
sta attenzione della polizia; che nell'immediato dopo guerra
si erano arricchiti rapidamente mediante l'acquisto di terre-
ni effettuato a prezzo molto conveniente; che secondo notizie
confidenziali pervenute alla polizia, i fratelli Mancuso Mar-
cello avrebbero fatto uccidere nell'agosto 1944 il barone Sal-
vatore Mangiameli, probabilmente perché non aveva voluto cede-
re alle pressioni su di lui esercitate per indurlo a vendere
il proprio feudo; che il 19.5.1963 Mancuso Marcello Giuseppe
era rimasto ferito in un attentato alla vita proditoriamente
effettuato, mentre usciva dal circolo "Buoni amici", da perso-
ne che erano rimaste ignote anche per l'atteggiamento del Man-
cuso che si era ostinatamente rifiutato di fornire qualsiasi
indicazione utile per l'identificazione degli attentatori;
che tale delitto poteva ritenersi come una rappresaglia al

. / ..

— 264 —

tentato omicidio di Francesco Paolo Strega consumato pochi giorni prima e cioè il 10.5.1963, la qualcosa avrebbe dimostrato che Mancuso Marcello Giuseppe si era deciso a schierarsi dalla parte di Luciano Leggio.

Osserva la Corte che i motivi addotti dal giudice istruttore per giustificare il rinvio a giudizio degli imputati sono veramente singolari poichè egli, dopo aver dato atto che i fratelli Mancuso erano del tutto indipendenti dalle cosche mafiose avversarie non riconoscendo l'autorità dei presunti capi di esse, ha tuttavia ritenuto provato la loro responsabilità in relazione al delitto contestato senza che sia dato comprendere se essi avessero aderito all'una o all'altra associazione mafiosa o ne avessero costituita una terza per conto proprio.

L'aver collegato il tentato omicidio subito da Mancuso Marcello Giuseppe a quello di Francesco Paolo Strega e l'aver da tale collegamento tratto puramente e semplicemente la conclusione che il Mancuso si fosse deciso a schierarsi dalla parte di Luciano Leggio, costituisce un ulteriore esempio di quel metodo congetturale ed acritico più volte rilevato dalla Corte e che ha permeato di sé buona parte delle conclusioni enunciate dal giudice istruttore nelle sentenze che hanno chiuso la fase istruttoria dei processi.

Del tutto irricepibile è la circostanza concernente la pretesa responsabilità dei fratelli Mancuso nell'uccisione del barone Salvatore Mangiameli, in relazione alla quale la Corte

. / ..

- 285 -

si limita ad osservare che neppure in una sentenza di rinvio a giudizio è lecito formulare un sospetto di tanta gravità senza addurre un solo elemento di prova e ritenendo di colmare tale deficienza col richiamo di notizie confidenziali pervenute alla polizia.

Per quanto attiene al rapido arricchimento derivato ai fratelli Mancuso dall'acquisto di terreni, si osserva che speculazioni di tal genere rientrano nel normale ambito delle operazioni economiche di cui moltissime persone, anche fra le più in vista, si sono avvantaggiate in Sicilia ed altrove.

Pertanto gli imputati devono essere assolti dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto.

A carico di Billeri Luciano: che aveva esercitato il mestiere di contadino fino all'anno 1962, epoca in cui aveva ottenuto un posto di bidello presso la Scuola Media di Corleone; che, fornito di un'autovettura di sua proprietà, era solito fare la spola tra Corleone ed i paesi vicini o le masserie dei d'intorni, senza una plausibile ragione ma, in realtà, con il compito di mantenere i contratti tra i componenti della associazione; che detta attività era comprovata dal fatto che prima di ottenere il posto di bidello era solito frequentare la masseria di "Piano di Scala" coltivando buoni rapporti con i Leggio "Frisa" non giustificati da ragione di lavoro o da comunione di interessi o di affari; che il Billeri era stato indicato da Raia Luciano come l'autista dell'associazione, adibito al trasporto dei componenti o delle vittime da

. / ..

- 266 -

fare scomparire come Listi Vincenzo ed altri.

In ordine alle predette circostanze, la Corte si trova nella ricorrente necessità di dover ulteriormente sottolineare la irricevibilità del metodo congetturale sposato dalla sentenza di rinvio a giudizio nella ricerca degli elementi di responsabilità a carico degli imputati e non può omettere di rilevare che elementi di accusa tanto gravi, come quelli concernenti la correttezza nella soppressione di un numero imprecisato di individui, avrebbero meritato ben altro fondamento che la deposizione di Raia Luciano e avrebbero dovuto suggerire la decisa ripulsa di una genericità che rivela di per sé l'assoluta mancanza di prove concrete.

Pertanto anche il Billeri Leoluca deve essere assolto con formula piena.

A carico di Bonanno Giovanni: che faceva parte della cosca capeggiata da Luciano Leggio, secondo quanto era risultato dai rapporti della polizia, ed era legato da stretti vincoli a Ruffino Giuseppe, compare del di lui padre; che, sempre secondo le indagini della polizia, il Ruffino aveva più volte trovato rifugio nell'abitazione di Bonanno Giovanni e che costui si era adoperato per mantenere i contatti tra il Ruffino medesimo ed altri associati.

La Corte, avendo già più volte chiarito il proprio pensiero circa la rilevanza delle opinioni espresse dai verbalizzanti nei propri rapporti, non può che limitarsi a richiamare quelle considerazioni ribadendone i concetti.

. / ..

- 207 -

Conseguenzialmente, stante il difetto assoluto di prova circa l'attività associativa criminosa del Bonanno, ritiene che anche costui debba essere assolto con formula piena.

A carico di Di Gregorio Giuseppe: che, secondo i rapporti della polizia, era strettamente legato a Giovanni Pasqua ed a Giuseppe Ruffino i quali lo tenevano in conto per le sue spiccate doti fisiche; che i legami col Ruffino erano stati rafforzati dal vincolo sentimentale tra il Di Gregorio e la di lui figlia; che aveva nell'associazione il compito di mantenere i contatti tra Leggio Luciano, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

Rileva la Corte che la ventura, capitata al Di Gregorio, di possedere doti fisiche che avevano destato l'attenzione di Ruffino Giuseppe, oltre che della figlia, non sembra motivo sufficiente per irrogare anni di carcere.

Anche il Di Gregorio, quindi, deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

A carico di Mancuso Francesco: che veniva comunemente ritenuto uno fra i più pericolosi e sanguinari sicari della cosca leggiana, essendo particolarmente esperto nell'uso delle armi da fuoco; che nel dicembre del 1958 era stato denunciato per l'omicidio di Carmelo Lo Bue, in concorso con Riina Salvatore, Luciano Leggio e Ruffino Giuseppe; che era stato implicato nei più gravi fatti di sangue accaduti in Corleone; che in un fondo di sua proprietà, sito in contrada Celso di Monreale, erano stati rinvenuti, il 19.9.1964, un fucile mitra

. / ..

- 288 -

gliatore "Sten", dei fucili da caccia, una carabina, una pistola ed un discreto quantitativo di munizioni.

La Corte, richiamate le osservazioni fatte circa la irrilevanza probatoria delle opinioni espresse dai verbalizzanti non corroborate da concreti elementi e circa l'ininfluenza delle denunce sperte contro l'imputato, osserva che nessuna responsabilità è stata accertata a carico del Mancuso Francesco in relazione ai fatti che hanno formato oggetto del processo in esame, sicchè deve coerentemente escludersi la possibilità di trarre da essi argomenti di prova nei confronti dell'imputato.

Per quanto attiene al rinvenimento delle armi sopra indicate nel fondo della contrada "Celso", premesso che tale rinvenimento si verificò quando il Mancuso era già detenuto da alcuni mesi, si rileva che non può escludersi in maniera assoluta che altre persone si siano servite del pozzo esistente nel fondo medesimo per nascondervi le armi, essendo risultato, attraverso le informazioni fornite dai carabinieri di Corleone, che l'accesso ad esso è agevole per chiunque, essendo costeggiato dalla strada e privo di qualsiasi recinzione. Tale circostanza, tuttavia, può giustificare l'assoluzione dell'imputato con la formula dubitativa.

A carico di Marino Bernardo: che l'appartenenza all'associazione per delinquere risultava dimostrata dalla sua responsabilità in relazione all'omicidio di Strega Francesco Paolo, Pomilia Biagio e Piraino Antonino.

. / ..

- 289 -

Rileva la Corte che la pronuncia assolutoria emessa in favore del Marino Bernardo in ordine al triplice omicidio suddetto postula, per logica consequenzialità, l'assoluzione dell'imputato, con la stessa formula ampiamente liberatoria, anche dal delitto in esame, non essendo stato dedotto a suo carico alcun altro elemento di accusa.

A carico di Salerno Francesco: che secondo gli accertamenti compiuti dalla polizia apparteneva alla cosca leggiana ed aveva il compito di provvedere al trasporto degli elementi dell'associazione che dovevano spostarsi da una località all'altra, come era dimostrato dal fatto che era stato lui ad accompagnare con la propria autovettura Marino Bernardo in località "Lavanche" il giorno in cui venne realizzato il piano architettato per eliminare Francesco Paolo Strega; che, secondo notizie confidenziali pervenute alla polizia, egli aveva partecipato al sequestro ed alla eliminazione di Listi Vincenzo, scomparso in data 11.7.1962 in occasione di una gita a Palermo; che, subito dopo il triplice omicidio consumato in località "Pirrello", si era allontanato da Corleone, trasferendosi prima a Palermo e poi in località Aspra di Bagheria, abbandonando, senza una plausibile ragione, l'attività di commerciante di stoffe svolta fino a quel momento a Corleone e nei paesi vicini.

A tali elementi, evidenziati nella sentenza di rinvio a giudizio, deve aggiungersi che è risultato provato, attraverso l'istruttoria dibattimentale, che fu il Salerno a compilare un

. / ..

- 290 -

elenco di nomi di persone ritenute mafiose poi consegnato da Raia Luciano al sostituto procuratore della Repubblica di Palermo.

Ritiene tuttavia la Corte che l'imputato non sia stato raggiunto da circostanze probatorie che univocamente concludano la sua responsabilità quale associato per delinquere, dal momento che lo stesso giudice istruttore prosciolsse il Salerno da ogni addebito in relazione al menzionato triplice omicidio e dal momento che il suo allontanamento da Corleone potrebbe essere giustificato da una molteplicità di motivi, tutti egualmente validi e legittimi.

Anche la compilazione del suddetto elenco non può costituire valido elemento di prova perchè, se mai, potrebbe essere circostanza indiziante a carico delle persone elencate, ma non a carico del compilatore. Tuttavia, tenuto conto della equivoca personalità dell'imputato e dell'ambiguo comportamento processuale da lui tenuto, si ritiene che egli debba essere assolto con formula dubitativa.

A carico di Cammarata Francesco: che era stato indicato da più fonti come uno dei più influenti mafiosi della cosca leggiana e che, pur essendo da tempo domiciliato a Palermo, aveva continuato a mantenere i contatti con la predetta associazione, recandosi spesso in Corleone col pretesto di accudire ai propri interessi.

Osserva la Corte che la semplice indicazione dei motivi adottati a carico dell'imputato ne rivela, prima facie, l'assoluta

. / ..

- 291 -

infondatezza perchè del tutto carenti di prova.

Pertanto il Cammarata deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

A carico di Troncale Francesco; che era un noto mafioso di Sisacquino, trasferitosi a Palermo probabilmente per contrasti avuti con la mafia del suo paese; che l'accertata esistenza nella sua abitazione di un nascondiglio costruito in un'epoca in cui non aveva ragione di preoccuparsi per un imminente arresto, denotava che egli teneva per la propria incolumità al punto da cautelarsi per una eventuale irruzione dei suoi misteriosi nemici nella propria abitazione; che risultava legato non soltanto con la mafia di Corleone ma anche con quella di Palermo, come poteva desumersi dal fatto che era stato rinviato a giudizio per rispondere di associazione per delinquere nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri ed in quello contro Torretta Pietro ed altri; che secondo le indagini della polizia il Troncale, pur mantenendosi nell'ombra, era stato uno dei più attivi collaboratori di Leggio Luciano ed era stato più volte implicato in oscure vicende delittuose ed in particolare nella scomparsa di Governali Antonino e Trombadore Giovanni, da lui persuasi a recarsi ad un appuntamento da cui non fecero più ritorno.

Le considerazioni fin qui fatte esigono dal procedere ad un esame critico delle predette circostanze che condurrebbe, inevitabilmente, ad inutili e superflue ripetizioni.

Si sottolinea soltanto che il nome di Troncale Francesco

. / ..

- 292 -

non è mai stato fatto neppure dalle fonti confidenziali in relazione ad alcuno dei delitti che hanno formato oggetto del processo.

Pertanto anche il Troncale deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

A carico di Briganti Salvatore, Di Puma Biagio, Ferrara Pietro, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Mangiameli Antonino e Vintalogo Angelo: che dovevano considerarsi superstiti della associazione mafiosa capeggiata da Michele Navarra sino al 1958; che, in particolare, Briganti Salvatore era stato il braccio destro di Governali Antonino, con il quale aveva anche costituito una società armentizia, prendendone il posto di capiere presso la fattoria "Ridocco" dopo la sparizione del Governali medesimo; che, secondo notizie confidenziali pervenute alla polizia, egli avrebbe partecipato al conflitto a fuoco del 6.9.1958 in cui erano rimasti uccisi i fratelli Marino e Pietro Maiuri ed all'omicidio del capraio Sottile Salvatore avvenuto il 23.11.1950; che il Di Puma Biagio era stato indicato da più parti come un gregario della cosca navarrina, aggressivo e senza scrupoli, capace di qualsiasi azione delittuosa; che analoghe considerazioni andavano fatte sul conto di Ferrara Pietro, Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni, vecchi mafiosi strettamente legati a Michele Navarra e quindi a Governali Antonino; che i fratelli Maiuri avevano partecipato al sanguinoso scontro del 6.9.1958 in cui era stato ucciso il loro congiunto Maiuri Pietro; che Mangiameli Antonino ave

. / ..

- 293 -

va attivamente partecipato alle tragiche vicende del 1958 quale esperto tiratore dei navarriani, emigrando poi, nell'anno 1963, negli Stati Uniti d'America ove era stato bene accolto dalla malavita locale che, all'atto del suo arresto, aveva offerto un'ingente somma a titolo di cauzione per ottenerne la scarcerazione; che Vintaloro Angelo doveva considerarsi uno dei maggiori della cosca mafiosa navarriana e, per questa sua qualità, si era attirato l'odio di Luciano Leggio soprattutto dopo l'attentato del giugno 1956.

La Corte, occupandosi dei più gravi delitti contro la persona avvenuta in Corleone dal 1955 al 1963, ha già avuto occasione di evidenziare la mancanza di prova in ordine alla causale che in relazione ai delitti medesimi è stata costantemente adottata dai verbalizzanti ed accolta dal giudice istruttore. Coerentemente con le considerazioni a suo tempo esposte non può, quindi, ritenere provata la partecipazione degli imputati alla cosca mafiosa che si assume esser stata capeggiata dal dott. Michele Navarra fino all'anno 1958, anche perchè non ha potuto pienamente valutare la reale personalità di questo ultimo trattandosi di indagine estranea alla materia processuale.

Gli elementi specifici di prova, addotti a carico di ciascun imputato, trovando fondamento soltanto nelle informazioni confidenziali o nelle voci correnti nel pubblico, non possono evidentemente essere prese in alcuna considerazione soprattutto nei confronti degli imputati Briganti Salvatore, Di Puma

• / ..

- 294 -

Diagio, Ferrara Pietro, Mangianeli Antonino e Maiuri Giovanni, il quale ultimo è stato descritto dagli stessi verbalizzanti come persona assolutamente pacifica e dedita al lavoro.

I predetti, pertanto, devono essere assolti per non aver commesso il fatto. Ritiene invece la Corte che Maiuri Antonino e Vintaloro Angelo debbano essere assolti con formula dubitativa perchè le risultanze processuali hanno offerto a loro carico più significativi elementi di carattere indiziario.

A carico di Iannazzo Liborio: che era ritenuto elemento mafioso notoriamente legato alla cosca navarriana ed in particolare a Briganti Salvatore, già indiziato quale autore di gravi delitti.

Si rileva, in relazione all'unico motivo addotto dal giudice istruttore per il rinvio a giudizio dell'imputato, che il concetto di notorietà accolto dal predetto magistrato non può essere condiviso da questa Corte la quale, già nella parte introduttiva della motivazione, ha precisato che un fatto può considerarsi "notorio" soltanto quando, concernendo esse la realtà fisica delle cose oppure l'ordinaria attività morale e razionale dell'uomo, si presenti immediatamente all'intelligenza del giudice con caratteri di assolutezza e di necessità.

E poichè nel caso in esame tali caratteri sicuramente non ricorrono, l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto addebitatogli.

A carico di Ferrara Calogero e Strega Vincenzo: che entrambi erano considerati appartenenti alla cosca navarriana ed

. / ..

- 295 -

avevano partecipato attivamente alle imprese criminose del gruppo ricavandone vantaggi e benefici; che Ferrara Caloggero, unitamente al fratello Pietro, era stato implicato nei fatti accaduti il 2 agosto ed il 6.9.1958; che Streva Vincenzo, nipote di Streva Francesco Paolo, era stato indiziato quale autore di efferati delitti ed in particolare dell'omicidio di Cammarata Salvatore, ucciso il 27.1.1959; che, nonostante l'assegnazione al soggiorno obbligato, lo Streva aveva continuato a mantenersi in stretto contatto con l'associazione mafiosa, rimanendone uno degli elementi più in vista.

Sembra alla Corte che le risultanze di cui sopra impongano l'assoluzione del Ferrara Caloggero con formula ampia, per l'assoluta irrilevanza del motivo contro di lui addotto a dimostrazione della sua responsabilità, ed impongano altresì l'assoluzione dello Streva Vincenzo per insufficienza di prove essendo legittimo il dubbio sulla sua partecipazione ad una associazione a carattere delinquenziale, soprattutto considerando gli intimi rapporti di parentela con Francesco Paolo Streva.

A carico di Marino Leoluca e Lisotta Pietro: che il primo, cognato di leggio Luciano, si era avvalso del prestigio derivatogli dai legami di affinità col temuto mafioso, per imporsi nell'ambiente dei commercianti di grano di Coroleone, esercitando in questo campo un dominio incontrastato e realizzando ingenti profitti sia per sé che per il cognato; che

• / ••

- 296 -

il Lisotta Pietro era notoriamente uno dei più pericolosi elementi dell'associazione e godeva, essendo particolarmente legato a Leggio Luciano, di un forte ascendente tra i mafiosi locali, incutendo soggezione e timore agli onesti cittadini di Corleone.

Si rileva che il Marino Leoluca, in definitiva, è stato rinviato a giudizio soltanto a causa del rapporto di affinità che lo lega a Leggio Luciano, sicché non v'è dubbio che egli debba essere assolto con formula ampia, non essendo stato in alcun modo provato che per imporsi nel campo dell'attività commerciale abbia compiuto azioni penalmente illecite.

Per quanto attiene a Lisotta Pietro, si richiamano le osservazioni già fatte intorno al concetto di notorietà. Anche nei suoi confronti, quindi, va emessa sentenza assolutoria con formula piena.

A carico di Marino Francesco Paolo, Sorisi Leoluchina, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino e La Mantia Gaetano: che la responsabilità di costoro in ordine al reato di associazione per delinquere era stata accertata in occasione dell'arresto di Leggio Luciano eseguito, in data 14.5.1934, nella abitazione della Sorisi; che tale responsabilità era stata evidenziata dal fatto che tutti si erano adoperati per dare assistenza materiale e morale al latitante Leggio Luciano, che a quel tempo si spacciava per Gaspare Centino, chi ospitandolo nella propria abitazione per diversi giorni, chi interessandosi per farlo ricoverare presso l'osp

. / ..

- 297 -

sio Marino "Enrico Albanese", chi rendendogli frequenti visite durante il periodo di degenza, chi apprestandogli cure mediche; che, inoltre, dai rapporti della polizia giudiziaria era risultato, in particolare, che Marino Francesco Paolo, commerciante di mobili, si era inesplicabilmente arricchito nel giro di pochi anni acquistando dal 1948 al 1957 case, magazzini e terreni per un valore di centinaia di milioni; che a riprova dell'appartenenza del Marino all'associazione mafiosa leghiana stava l'acquisto di un fondo, di proprietà di certo De Stefani Giuseppe, per il prezzo di lire 44.000.000, effettuato in circostanze del tutto singolari poichè il De Stefani era stato sequestrato nell'anno 1952 e, restituito immediatamente alla libertà senza pagare alcun riscatto, aveva messo in vendita il terreno di cui sopra senza che, per la durata di un anno, si presentasse alcun acquirente, fin quando aveva fatto la propria offerta il Marino il quale aveva acquistato il fondo ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore.

Rileva la Corte che le circostanze succintamente enunciate a carico degli imputati, mentre potrebbero fornire validi argomenti per la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale - per il quale gli imputati medesimi sono stati già giudicati dal Tribunale di Palermo con sentenza del 23 febbraio 1965 - non possono costituire prova certa della loro adesione ad un programma associativo delinquenziale per due ordini di ragioni: innanzitutto per l'intrinseca equivocità delle loro condotte, potendo le azioni da loro compiute integrare

(24)

. / ..

(24) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 263, è pubblicata alle pagg. 91-156. (N.d.r.)

- 298 -

re indifferentemente l'elemento materiale dell'una o dell'altra fattispecie criminosa; in secondo luogo perchè gli elementi di accusa formulati a loro carico sono strettamente legati soltanto all'attività delittuosa attribuita al Leggio Luciano nella qualità di capo dell'associazione mafiosa, eccog sion fatta per Marino Francesco Paolo per il quale sono state addette altre e diverse circostanze accusatorie, sicchè è consequenziale che l'assoluzione del Leggio Luciano, sia pure con formula di incertezza, debba involgere anche quella dei predetti imputati.

Si aggiunge, per quanto attiene a Marino Francesco Paolo, che le circostanze concernenti l'inesplicabile arricchimento e l'acquisto del fondo già appartenente al De Stefani, non possono evidentemente avere valore probatorio decisivo poichè l'attività commerciale espletata dal Marino potrebbe di per sè giustificare la posizione economica da costui raggiunta mentre costituisce pura congettura, completamente sornita di prova, la violenza privata, preceduta da sequestro di persona, che secondo il giudice istruttore sarebbe stata consumata in danno dello stesso De Stefani al fine di indurlo a vendere il fondo in questione.

Pertanto Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe e La Mantia Gaetano devono essere assolti per non aver commesso il fatto, mentre Marino Francesco Paolo, Scrisi Leoluchina e La Rosa Antonino devono essere assolti con formula dubitativa perchè l'attività da essi spiegata in favore del Leggio presenta

. / ..

- 299 -

caratteri indiziari di maggior rilevanza ed incisività in relazione al delitto contestato.

A carico di Catalano Michele e Zito Rosario: che entrambi appartenevano alla cosca mafiosa leggiana, come era dimostrato dal fatto che Leggio Leoluca, dopo un lungo periodo di latitanza, era stato arrestato il 9.9.1954 nell'abitazione del Catalano e che, nelle stesse circostanze di tempo, un individuo sconosciuto era stato visto darsi alla fuga dalla vicina abitazione di Zito Rosario; che i predetti, secondo i rapporti della polizia, avevano avuto in seno all'associazione il compito di riscuotere le somme di danaro che diversi proprietari della zona erano costretti a pagare sotto minaccia di rappresaglie.

Osserva la Corte che il rinvenimento del latitante Leggio Leoluca nell'abitazione di Catalano Michele fornisce inequivocabilmente la prova della responsabilità di quest'ultimo in relazione al delitto di favoreggiamento personale, del quale si è già parlato in altra parte della motivazione, ma non fornisce la prova certa ed univoca della partecipazione dello stesso Catalano ad una associazione delinquenziale di cui, per le considerazioni già fatte, non è neppure certo che facesse parte lo stesso Leggio Leoluca.

Anche il Catalano, quindi, deve essere assolto con formula dubitativa.

Per quanto attiene a Zito Rosario, si rileva che nei suoi confronti non sarebbe giustificato neppure un giudizio di dub-

• / ..

— 300 —

bio non essendo risultato certo che egli abbia ospitato una persona latitante e non essendo stata suffragata da prova alcuna l'attività criminosa attribuita sia a lui che a Catalano Michele dalla polizia giudiziaria. Pertanto lo Zito deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

A carico di Centineo Gaspare, Criscione Biagio, Cottone Pietro, Strega Antonino, Spatafora Francesco, Spatafora Vincenzo, Benigno Ludovico e Gennaro Filippo: che il Centineo apparteneva notoriamente alla mafia di Partinico, secondo quanto era risultato dai rapporti della polizia giudiziaria; che la esistenza del vincolo associativo con Leggio Luciano era dimostrato dal fatto che quest'ultimo aveva assunto, durante il periodo della sua latitanza, l'identità del primo; che Criscione Biagio proveniva da una famiglia di noti mafiosi, tra i quali il famigerato Criscione Pasquale, implicato nell'uccisione del sindacalista Ezio Rizzotti ed era stato intimo amico di Riina Paolo, ucciso il 3.7.1962; che Cottone Pietro, secondo il rapporto di denuncia, controllava il commercio di cereali nel territorio di Corleone e godeva di una agiatezza non giustificata da una corrispondente attività di lavoro; che Strega Antonino era da considerare uno dei maggiori esponenti della mafia di Corleone, pur essendo riuscito "sino all'ultimo a mistificarsi e a passare inosservato"; che dai rapporti degli organi di polizia giudiziaria era risultato che lo Strega aveva raggiunto una discreta posizione economica, sfruttando la posizione di campiere occupata presso diversi proprietari del lug

. / ..

- 301 -

go e che era particolarmente legato a Pasqua Giovanni, a Mancuso Francesco, ai Leggio denominati "Fria", a Lisotta Pietro, a Ruffino Giuseppe, a Provenzano Bernardo ed a Bagarella Calogero, dei quali ultimi veniva indicato come uno dei più attivi favoreggiatori; che i fratelli Spatafora Francesco e Vincenzo risultavano implicati nei sanguinosi fatti dell'11 febbraio 1961 in occasione dei quali avevano tenuto un comportamento ambiguo, soprattutto Spatafora Francesco il quale aveva sicuramente riconosciuto la persona che sorreggeva il corpo di Cortiniglia Vincenzo già morente; che Benigno Ludovico secondo i rapporti di polizia, faceva parte della cosca leggiana in quanto nipote di Sorisi Leoluchina ed aveva probabilmente, essendo stato impiegato presso il Comune di Corleone sino all'anno 1960, procurato al Leggio la carta d'identità intestata falsamente a Cantineo Gaspare; che Gennaro Filippo era stato indicato come mafioso da Traina Pietro in danno del quale si era reso responsabile anche di violenza privata.

Rileva la Corte: che non sussiste prova alcuna che il Cantineo Gaspare avesse autorizzato il Leggio Luciano ad assumere la sua identità o ne fosse comunque consapevole; che l'appartenenza del Criscione Biagio ad una famiglia di noti mafiosi non implica necessariamente che anch'egli rivestisse la stessa qualità; che le attente e scrupolose indagini degli organi di polizia giudiziaria avrebbero sicuramente evidenziato l'attività delinquenziale di Strega Antonino se tale attività fosse stata concretamente espletata; che non sussiste prova di alcun

• / ••

- 302 -

genere che Spatafora Francesco e Vincenzo abbiano svolto un qualsiasi ruolo in seno alla pretesa associazione, non potendo farsi carico a Spatafora Francesco di essere stato reticente in occasione dell'omicidio di Vincenzo Cortimiglia dal momento che anche la guardia di P.S. Giannasi Augusto non fu in grado di riconoscere l'individuo che sorreggeva il corpo dell'ucciso; che il rapporto di parentela esistente tra Benigno Ludovico e Scrisi Leoluchina non può, evidentemente, essere dedotto come circostanza comprovante l'adesione dello imputato alla cosca leggiana, non sussistendo prova alcuna, inoltre, che il Benigno abbia approfittato della sua qualità di impiegato presso il Comune di Corleone per fornire al Leggio la carta d'identità poi falsificata; che, infine, a carico del Gennaro Filippo sussiste il solo delitto di violenza privata in danno del Traina dal quale è stato assolto da questa Corte con ampia formula liberatoria.

Pertanto tutti gli imputati predetti devono essere assolti dal delitto di associazione per delinquere aggravata loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Osserva, inoltre, la Corte che non essendo stata emessa pronuncia di condanna nei confronti di Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Cottone Pietro, devono essere revocati i mandati di cattura contro di loro emessi in relazione ai delitti che hanno formato oggetto del presente giudizio.

Deve, infine, essere ordinata la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, di Cammarata Francesco, Di

. / ..

- 303 -

Gregorio Giuseppe, Leggio Francesco di Leoluca, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Mangiameli Antonino, Marino Bernardo, Pasqua Giovanni, Riina Bernardo, Riina Gaetano, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Strega Vincenzo e Vintaloro Angelo, tratti a giudizio in stato di detenzione preventiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

Visti gli articoli 483,488 C.P.P., 648,482,476,378 C.P.:

dichiara Riina Salvatore colpevole del delitto di falsità in atto pubblico a lui contestato nonché del delitto di ricettazione, così modificata l'imputazione ascrittagli di furto aggravato in danno di Grandi Giovanni, e lo condanna alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione e lire ottantamila di multa;

dichiara Fiandaca Filippo colpevole del contestato delitto di favoreggiamento personale nei confronti di Leggio Francesco Paolo e lo condanna alla pena di anni due di reclusione;

dichiara Catalano Michele e Moscato Lucia colpevoli del delitto di favoreggiamento personale loro ascritto e li condanna alla pena di anni due di reclusione per ciascuno;

condanna Riina Salvatore, Fiandaca Filippo e Catalano Michele in solido con Moscato Lucia, al pagamento delle spese processuali afferenti rispettivamente ai delitti sopra indicati;

. / ..

- 304 -

Visto il D.P. 4.6.1966 n.332, dichiara interamente condonate le pene inflitte a Fiandaca Filippo, a Catalano Michele ed a Moscato Lucia;

Dichiara non doversi procedere a carico di Di Carlo Angelo, Pomilla Salvatore e Ruffino Giuseppe in ordine ai reati a ciascuno rispettivamente ascritti, perchè estinti per morte degli imputati.

Visto il D.P. 4.6.1966 n.332, dichiara non doversi procedere a carico di Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Marino Bernardo, Leggio Luciano, Zito Rosario, Sorisi Leoluचना, Leggio F.sco Paolo e Mancuso Francesco fu Giuseppe in ordine alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo d'armi loro rispettivamente ascritte perchè estinte per amnistia.

Visto l'art. 479 C.P.P.:

assolve Gennaro Filippo dal delitto di violenza privata in danno di Traina Pietro per non aver commesso il fatto;

assolve Leggio Vincenzo e Leggio Francesco dal delitto di violenza privata in danno di Lanza Biagia e Lanza Maria perchè il fatto non sussiste;

assolve Leggio Luciano e Leggio Vincenzo dal delitto di omicidio aggravato in danno di Splendido Claudio per non aver commesso il fatto;

assolve Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino dal delitto di tentato omicidio aggravato in danno di Leggio Luciano per non aver commesso il fatto;

assolve Leggio Luciano, Riina Salvatore, Bagarella Calogero

. / ..

- 305 -

ro e Provensano Bernardo dal delitto di omicidio aggravato in danno di Riina Paolo per non aver commesso il fatto;

assolve Bagarella Calogero dal delitto di omicidio aggravato in danno di Cortimiglia Vincenzo per insufficienza di prove e Leggio Francesco Paolo, Mancuso Francesco Fu Giuseppe, Riina Salvatore, Provensano Bernardo e Leggio Luciano dallo stesso delitto per non aver commesso il fatto;

assolve Bagarella Calogero e Provensano Bernardo dal delitto di omicidio aggravato in danno di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e di lesioni in danno di Cattrera Maria per insufficienza di prove ed assolve Leggio Luciano, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Leggio Leoluca, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni e Mancuso Francesco dagli stessi delitti per non aver commesso il fatto;

assolve Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino dal delitto di tentato omicidio aggravato in persona di Ruffino Giuseppe, Provensano Bernardo nonché dalle lesioni in danno di Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Pansarella Antonia per non aver commesso il fatto;

assolve Leggio Luciano, Bagarella Calogero e Provensano Bernardo dal delitto di tentato omicidio aggravato in persona di Strega Francesco Paolo per non aver commesso il fatto;

assolve Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provensano Bernardo, Riina Salvatore e Marino Bernardo dal delitto di omicidio aggravato in persona di Strega Francesco Paolo, Fo-

• / ..

- 306 -

milla Biagio, Piraino Antonino per non aver commesso il fatto;

assolve Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Riina Salvatore, Leggio Francesco Paolo, Mancuso Francesco fu Giuseppe, Leggio Leoluca, Riina Giacomo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Maiuri Antonino, Salerno Francesco, Vintaloro Angelo, Catalano Michele, Sorisi Leoluchina, Streva Vincenzo, Marino Francesco Paolo, La Rosa Antonino dai delitti di associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

assolve Marino Bernardo, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello Giuseppe, Leggio Salvatore, Leggio Giuseppe, Briganti Salvatore, Riina Gaetano, Troncale Francesco, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Zito Rosario, Riina Pietro, Iannazzo Liborio, Ferrara Calogero, Ferrara Pietro, Riina Bernardo, Bagarella Salvatore, Marino Leoluca, Lisotta Pietro, La Mantia Gaetano, Leggio Maria Concetta, Lauricella Giuseppe, Spatafora Francesco, Spatafora Vincenzo, Criscione Biagio, Bagarella Leoluca, Begigno Ludovico, Centineo Gaspare, Cottone Pietro, Streva Antonino, Cammarata Francesco, Provenzano Simone, Mangiameli Antonio, Maiuri Giovanni, Di Puma Biagio, Gennaro Filippo e Provenzano Salvatore dai delitti di associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

revoca i mandati di cattura emessi nei confronti di Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Cottone Pietro, per i

• / ..

- 307 -

reati di cui a questi procedimenti penali.

Ordina l'escarcerazione, se non detenuti per altra causa, di Cammarata Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Leggio Francesco di Leoluca, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Luciano, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Mangiameli Antonino, Marino Bernardo, Pasqua Giovanni, Riina Bernardo, Riina Gastano, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Strega Vincenzo e Vintaloro Angelo.

Bari, 10 giugno 1969


DOCUMENTO 586

FASCICOLI, ALLEGATI ALLA PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA CON OBBLIGO DI SOGGIORNO, A CARICO DI LUCIANO LEGGIO E SALVATORE RIINA, TRASMESSI IL 7 FEBBRAIO 1970 DAL TRIBUNALE DI PALERMO

MODULARIO - C. Tel. - 45		TELEGRAFI DELLO STATO				Mod. 25 - Ediz. 1966	
Tassa principale	Bollo a data	Spazio per cartellini di urgenza		Trasmesso il	Circuito di trasmissione		
Tasse accessorie				ore	Data di Palermo 6.6.1969		
TOTALE ... L.				Trasmittente	D/		
Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Vise altre indicazioni di servizio
						2400	
AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO							
DESTINATARIO E INDIRIZZO		PRESIDENTE PRIMA SEZIONE PENALE TRIBUNALE					
Importante (Vedi nota 1 a tergo)		PALERMO					
TESTO ed eventualmente FIRMA		PREGO TRASMETTERE CON TUTTA URGENZA COPIA INTEGRALE					
		FASCICOLI RELATIVI MISURE PREVENZIONE PROPOSTE GIUGNO					
		1969 DA QUESTORE PALERMO AT CARICO NOMINATI LEGGIO					
		LUCIANO ET RIINA SALVATORE PUNTO RINGRAZIO PUNTO					
		CATTANEI PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIMAFIA					
Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:							
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE:							

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le Avvertenze.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato C. G.



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di recapito. Rimesso al fattorino alle ore
 mette
 Commissione.

Mod. 30 - Ediz. 1965

MODULARIO
 Teleg. - 61

INDICAZIONI D'URGERZA
 Ricevuto **1970 FEB**
 Pel circuito N.

Qualifica
DESTINAZIONE
CAZIONE
 ore e minuti
 Via e indicazioni eventuali d'ufficio

ANTIMAFIA ROMA

+ PRESIDENTE COMMISSIONE

+ 68 ROMA PALERMO 1433 37 7 1330 =

Roma - Ist. Paligr. Sta. V.G.

RIFERIMENTO TELEGRAMMA IERI COMUNICO CHE COPIE INTEGRALI FASCICOLI (1)
 RELATIVI MISURE PREVENZIONE PROPOSTE AT CARICO LEGGIO LUCIANO ET
 RIINA SALVATORE SONO STATE SPEDITE DATA ODIERNA PUNTO LA FERLITA
 PRESIDENTE PRIMA SEZIONE PENALE TRIBUNALE PALERMO = ++=++=++

*Il fax ricevuto sono stati consegnati
 oggi all'On. all'assegnazione
 Roma, 10-2-1970*

Data di arrivo 10-2-70
P. n. III
N. 2508

(1) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 801. (N.d.r.)

DOC 586

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Misure Preclusioni

10 FEB. 1970	
Data di arrivo	
Prot. <u>2</u>	Tit. _____
N. 2508	

Copia Fotostatica

del fascicolo N. 185/69 Misure Preclusioni
in confronti

di Leggio Luciano di Paolo

Mod. 11


TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE I^a PENALE

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE

N. 185/69 Reg. Mis. prev.

ATTI



RELATIVI ALLA PROPOSTA DI MISURE DI PREVENZIONE

CONTRO

LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo Maria ~~Residente a Corleone~~
 il 6.I.1925,ivi residente via Lanza n.2.-

Proposta per la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno
 in un determinato comune.-

CON RICHIESTA DI ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE

Data	NATURA DELL'ATTO	ANNOTAZIONI
18.6.1969	Proc. della Repubblica di Rapporto del Questore Palermo	MISURA ADOTTATA:
17.1.70	Citazione per intervento del denunciato notif.	Soggiorno obbligato
18.6.1969	sensi art. 170 C.P.P. Ord. custodia precauzionale	per anni 5
3.2.1970	Verbale di udienza Camerale	DECORRENZA:
3.2.1970	Decreto del Tribunale	SCADENZA:
	Comunicazione al Procuratore Generale	COMUNE DI SOGGIORNO:
	» » » della Rep.	NOVI LIGURE
	» » Questore	(Alessandria)
	» » all'interessato	
	Decreto di revoca della misura	
	» » trasferimento	
	» » mod. della misura	
	» » rigetta istanza revoca	

INDICE DEGLI ATTI

Proposta del Proc. della Repubbl. di Palermo -----	1 - 9
Rapporto del Questore di Palermo -----	10- 15
Certificato penale -----	16
Rapporto dei Carabinieri di Corleone -----	17 -22
Ordinanza di custodia precauzionale -----	23
Lettera Procura Repubblica Taranto -----	24
Segnalazione Questura di Taranto -----	25 -26
Certificato penale -----	27
Certificato Ospedale Civile SS. Annunziata di Taranto -----	28
Fonogramma Procura Repubblica Taranto -----	29
Fonogramma da Posto Polizia Ospedale at Proc. Repubbl. Taranto	30
Lettera Ospedale Civile SS. Annunziata Taranto -----	31
Cartella Clinica - - - - -	32 -37
Fonogramma Procura Repubblica Taranto -----	38
Missive diretta Proc. Repubbl. Taranto -----	39 -40
Cartella clinica -----	41 -47
Missiva diretta Questura e Carabinieri Palermo -----	48
Missiva Gruppo Carabinieri di Palermo -----	49
Missiva diretta Gruppo Carabinieri Palermo -----	50
Missiva della Questura di Palermo -----	51
Certificato di residenza -----	52
Verbale di vane ricerche -----	53
Dichiarazione di irreperibilità di Leggio Luciano -----	54
Citazione per intervento -----	55
Missive della Proc. Gen. di Palermo -----	56 -57
Avviso al difensore -----	58 -59
Copie citazione per intervento notificate sansi art. 170 C.P.P. -----	60-61
Verbale Camerale -----	62 - 63 h)
Verbale vane ricerche redatto della Camp. CC. di Corleone -----	64
Decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 3.2.1970 -----	65 a 66 -



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI ART.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 11/6/1969 nei confronti di Leggio Luciano di F.Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6/1/1925 ivi res. Via Lanza n.2. (2)

V/to il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (3)

8/1/1948 - C.App.Palermo recl.anno uno mesi 4 multa L.1.600,per furto agg.to - pena condonata;

11/7/1959 - C.Ass.App.Palermo assolve per insufficienza di prove per sequestro persona omicidio volontario;

14/7/1960 - Sez.Istruttoria Palermo N.D.P. insufficienza prove per triplice omicidio, furto agg.ed evas.IGE;N.D.P.per amnistia per porto arma,macellaz.clandestina e omessa presentaz.carne;

28/11/1961 - G.I.Palermo N.D.P.per omicidio,assoc.delinquere,porto armi;

12/2/1967 - C.Ass.App.Bari assoluz.insuff.prove per omicidio;

6/4/1967 - C.Cassaz. estinto per amnistia oltraggio a P.U.

8/11/1968 - C.Cassaz. estinto amnistia per falsa dichiaraz.identità personale,detenzione e porto armi.

V/ti gli artt.3,4;6 legge 27/12/1956 n.1423 ~~xxxxxx~~ e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n.575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari, il Leggio con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove ancora una volta dal delitto di associazione per delinquere. (4)

Le prove raccolte in detto processo,pur essendo state, a giudizio di quella Corte,insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli,sono,tuttavia,tali da potere affermare con tutta coscienza,in questa sede,

(2) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 815-816. (N.d.r.)

(3) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

(4) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 2 -

che costui è, ben a ragione, ritenuto "l'elemento di maggior presciglio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata di tutta la Sicilia Occidentale".

Le innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove riportate dal Leggio bastano da sole a dare la chiara dimostrazione della sua pericolosità criminale e del terrore che incute, grazia a cui è sempre riuscito a "cucire" le bocche di chi sa, rendendo vane ogni sforzo diretto ad assicurarlo alla giustizia.

Il fatto che egli, mantenendosi latitante, sia riuscito per ben 16 anni ad eludere le ricerche della P.S. e dei CC. che, in forza, gli davano la caccia, costituisce la riprova della grande autorità e prestigio di cui è circondato nel mondo della malavita; autorità e prestigio che gli assicuravano una infinita rete di favoreggiatori, grazia ai quali, come egli stesso impudentemente e con iattanza ha dichiarato nelle interviste rese a Bari all'indomani della sua escarcerazione, poteva senza pericolo circolare per la Provincia di Palermo e curare gli affari del proprio commercio, non avendo nemmeno la preoccupazione di travisarsi.

Un argomento che certo non poteva valutarsi come prova davanti alla Corte di Assise, non potrà però, non essere tenuto nel dovuto conto dal Tribunale:

Da quando, per effetto della tenace azione degli Organi di Polizia vennero arrestati Luciano Leggio ed i suoi tristi gregari ed avversari, un periodo di serenità si è avuto in Corleone; sono cessati, almeno, gli omicidi a catena.

E' più che giustificato, pertanto, il timore di chi teme che, con il ritorno del Leggio nella nostra Provincia debbano nuovamente scatenarsi le lotte per il regolamento di conti tra le cosche mafiose.

Ritenuto in conseguenza che il suddetto Leggio, oltre che persona socialmente pericolosa risulta indiziato di appartenere ad associazione mafiose e di svolgere attività mafiose, onde la competenza di questo ufficio ai sensi degli artt. 1, 2 L. 31/5/1965 n. 575 a proporre l'applicazione della misura di prevenzione di cui allo art. 3 e 4 legge 27/12/1956 n. 1423



- 3 -


3

P. Q. M.

Whiede che il Tribunale penale di Palermo voglia procedere alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti di Leggio Luciano di F. Paolo, nato a Corleone il 6/1/1925, disponendosi previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale dello stesso, o quanto meno, in via provvisoria a sensi dello art. 3 legge 31/5/1965 n. 575 il suo soggiorno obbligato in un Comune diverso da quello di residenza.

Palermo, li 18 giugno 1969

IL SOST. PROCURATORE DELLA REP/CA
Dr. Pietro Giammanco

The block contains several handwritten signatures and a circular stamp. One signature is positioned above the typed name 'Dr. Pietro Giammanco'. Another signature is located to the left of the stamp, and a third, larger signature is to the right. The stamp is a circular official seal, partially obscured by the signatures.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI ART.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 11/6/1969 nei confronti di Leggio Luciano di F.Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6/1/1925 ivi res. Via Lanza n.2. (5)

V/to il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (6)

8/1/1948 - C.App.Palermo recl.anno uno mesi 4 multa L.1.600,per furto agg.to - pena condonata;

11/7/1959 - C.Ass.App.Palermo assolve per insufficienza di prove per sequestro persona omicidio volontario;

14/7/1960 - Sez.Istruttoria Palermo N.D.P. insufficienza prove per triplice omicidio, furto agg.ed evas.IGE;N.D.P.per amnistia per porto arma,macellaz.clandestina e omessa presentaz.carne;

28/11/1961 - G.I.Palermo N.D.P.per omicidio,assoc.delinquere,porto armi;

12/2/1967 - C.Ass.App.Bari assoluz.insuff.prove per omicidio;

6/4/1967 - C.Cassaz. estinto per amnistia oltraggio a P.U.

8/11/1968 - C.Cassaz. estinto amnistia per falsa dichiaraz.identità personale,detenzione e porto armi.

V/ti gli artt.3,4;6 legge 27/12/1956 n.1423 ~~XXXXXX~~ e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n.575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari, il Leggio con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove ancora una volta dal delitto di associazione per delinquere. (7)

Le prove raccolte in detto processo,pur essendo state, a giudizio di quella Corte,insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli,sono,tuttavia,tali da potere affermare con tutta coscienza,in questa sede,

COPIA cc

IL COORDINATORE

(5) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 815-816. (N.d.r.)

(6) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

(7) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 2 -

5

che costui è, ben a ragione, ritenuto "l'elemento di maggior prestigio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata di tutta la Sicilia Occidentale".

Le innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove riportate dal Leggio bastano da sole a dare la chiara dimostrazione della sua pericolosità criminale e del terrore che incute, grazia a cui è sempre riuscito a "cucire" le bocche di chi sa, rendendo vane ogni sforzo diretto ad assicurarlo alla giustizia.

Il fatto che egli, mantenendosi latitante, sia riuscito per ben 16 anni ad eludere le ricerche della P.S. e dei CC. che, in forza, gli davano la caccia, costituisce la riprova della grande autorità e prestigio di cui è circondato nel mondo della malavita; autorità e prestigio che gli assicuravano una infinita rete di favoreggiatori, grazia ai quali, come egli stesso impudentemente e con iattanza ha dichiarato nelle interviste rese a Bari all'indomani della sua escarcerazione, poteva senza pericolo circolare per la Provincia di Palermo e curare gli affari del proprio commercio, non avendo nemmeno la preoccupazione di travisarsi.

Un argomento che certo non poteva valutarsi come prova davanti alla Corte di Assise, non potrà però, non essere tenuto nel dovuto conto dal Tribunale:

Da quando, per effetto della tenace azione degli Organi di Polizia vennero arrestati Luciano Leggio ed i suoi tristi gregari ed avversari, un periodo di serenità si è avuto in Corleone; sono cessati, almeno, gli omicidi a catena.

E' più che giustificato, pertanto, il timore di chi teme che, con il ritorno del Leggio nella nostra Provincia debbano nuovamente scatenarsi le lotte per il regolamento di conti tra le cosche mafiose.

Ritenuto in conseguenza che il suddetto Leggio, oltre che persona socialmente pericolosa risulta indiziato di appartenere ad associazione mafiose e di svolgere attività mafiose, onde la competenza di questo ufficio ai sensi degli artt. 1, 2 L. 31/5/1965 n. 575 a proporre l'applicazione della misura di prevenzione di cui allo art. 3 e 4 legge 27/12/1956 n. 1423

COPIA
1977
[Signature]

- 3 -

P. Q. M.

Whiede che il Tribunale penale di Palermo voglia procedere alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti di Leggio Luciano di F. Paolo, nato a Corleone il 6/1/1925, disponendosi previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale dello stesso, o quanto meno, in via provvisoria a sensi dello art.3 legge 31/5/1965 n.575 il suo soggiorno obbligato in un Comune diverso da quello di residenza.

Palermo, lì 18 giugno 1969

IL SOST. PROCURATORE DELLA REP/CA
Dr. Pietro Giammanco

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI ART.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 11/6/1969 nei confronti di Leggio Luciano di F.Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6/1/1925 ivi res. Via Lanza n.2. (8)

V/to il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (9)

8/1/1948 - C.App.Palermo recl.anno uno mesi 4 multa L.1.600,per furto agg.to - pena condonata;

11/7/1959 - C.Ass.App.Palermo assolve per insufficienza di prove per sequestro persona omicidio volontario;

14/7/1960 - Sez.Istruttoria Palermo N.D.P. insufficienza prove per triplice omicidio, furto agg.ed evas.IGE;N.D.P.per amnistia per porto arma,macellaz.clandestina e omessa presentaz.carne;

28/11/1961 - G.I.Palermo N.D.P.per omicidio,assoc.delinquere,porto armi;

12/2/1967 - C.Ass.App.Bari assoluz.insuff.prove per omicidio;

6/4/1967 - C.Cassaz. estinto per amnistia oltraggio a P.U.

8/11/1968 - C.Cassaz. estinto amnistia per falsa dichiaraz.identità personale,detenzione e porto armi.

V/ti gli artt.3,4;6 legge 27/12/1956 n.1423 ~~XXXXXX~~ e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n.575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari, il Leggio con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove ancora una volta dal delitto di associazione per delinquere. (10)

Le prove raccolte in detto processo, pur essendo state, a giudizio di quella Corte, insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli, sono, tuttavia, tali da potere affermare con tutta coscienza, in questa sede,

(8) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 815-816. (N.d.r.)

(9) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

(10) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 2 -

che costui è, ben a ragione, ritenuto "l'elemento di maggior prestigio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata di tutta la Sicilia Occidentale".

Le innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove riportate dal Leggio bastano da sole a dare la chiara dimostrazione della sua pericolosità criminale e del terrore che incute, grazia a cui è sempre riuscito a "cucire" le bocche di chi sa, rendendo vane ogni sforzo diretto ad assicurarlo alla giustizia.

Il fatto che egli, mantenendosi latitante, sia riuscito per ben 16 anni ad eludere le ricerche della P.S. e dei CC. che, in forza, gli davano la caccia, costituisce la riprova della grande autorità e prestigio di cui è circondato nel mondo della malavita; autorità e prestigio che gli assicuravano una infinita rete di favoreggiatori, grazia ai quali, come egli stesso impudentemente e con iattanza ha dichiarato nelle interviste rese a Bari all'indomani della sua escarcerazione, poteva senza pericolo circolare per la Provincia di Palermo e curare gli affari del proprio commercio, non avendo nemmeno la preoccupazione di travisarsi.

Un argomento che certo non poteva valutarsi come prova davanti alla Corte di Assise, non potrà però, non essere tenuto nel dovuto conto dal Tribunale:

Da quando, per effetto della tenace azione degli Organi di Polizia vennero arrestati Luciano Leggio ed i suoi tristi gregari ed avversari, un periodo di serenità si è avuto in Corleone; sono cessati, almeno, gli omicidi a catena.

E' più che giustificato, pertanto, il timore di chi teme che, con il ritorno del Leggio nella nostra Provincia debbano nuovamente scatenarsi le lotte per il regolamento di conti tra le cosche mafiose.

Ritenuto in conseguenza che il suddetto Leggio, oltre che persona socialmente pericolosa risulta indiziato di appartenere ad associazioni mafiose e di svolgere attività mafiose, onde la competenza di questo ufficio ai sensi degli artt. 1, 2 L. 31/5/1965 n. 575 a proporre l'applicazione della misura di prevenzione di cui allo art. 3 e 4 legge 27/12/1956 n. 1423

7 FEB 1970
IL CASO

- 3 -

9

P. Q. M.

Chiede che il Tribunale penale di Palermo voglia procedere alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti di Leggio Luciano di F. Paolo, nato a Corleone il 6/1/1925, disponendosi previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale dello stesso, o quanto meno, in via provvisoria a sensi dello art. 3 legge 31/5/1965 n. 575 il suo soggiorno obbligato in un Comune diverso da quello di residenza.

Palermo, li 18 giugno 1969

IL SOST. PROCURATORE DELLA REP/CA
Dr. Pietro Giammanco



Cip/



QUESTURA DI PALERMO

N. 90/1704

li 11 giugno 1969

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO: LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa nato a Corleone il 6.1.1925, ivi residente Via Lanza nr.2. Proposta per l'adozione della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo del soggiorno in un determinato comune, ai sensi dell'art.2 della legge 31.5.1965 nr.575.
Richiesta di ordine di custodia precauzionale.-.

→ AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

= P A L E R M O =

e, per conoscenza:

ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

= P A L E R M O =

Il ritorno a Corleone di LEGGIO Luciano, notissimo ed indiscusso capo della mafia di tutta la zona di Corleone, in collusione con quella americana, oltre che a destare un vivissimo allarme nella popolazione di Corleone, rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica.

E' necessario quindi, che ne venga immediatamente allontanato per evitare che la zona diventi movimentato teatro di sanguinose faide.

LEGGIO Luciano, o la Primula di Corleone, come è stato definito dalla stampa, non tarderà a colpire inesorabilmente coloro che si sono, comunque, frapposti al suo cammino.

Egli, rientrando a Corleone, rinsalderà le fila della sua cosca mafiosa che, peraltro, ha continuato a manovrare anche dal carcere e ritornerà, con maggior prestigio, ad essere il " re di Corleone ".

ee
./.

- 2 -

Per il passato, quanto LEGGIO Luciano si trovava detenuto e quindi nella impossibilità pratica di nuocere, il solo nome di costui faceva ermeticamente chiudere la bocca a tutti indistintamente i cittadini, è, quindi, facilmente prevedibile che cosa accadrà se LEGGIO Luciano non fosse allontanato dalla zona.

La "lupara" che da tempo nel Corleonese non fa più sentire le sue esplosioni di morte, presto ricomincerebbe a "cantare" perchè l'occhio di Luciano LEGGIO è sempre rimasto visibile attraverso i suoi accoliti i quali non hanno operato in attesa del loro capo.

Le capacità di costui non hanno limiti tanto da ben meritare l'appellativo di "Primula".

Egli, infatti, cambia nome e sembianze, si ammala e guarisce, si sposta da un punto all'altro con la rapidità di un fulmine e, quasi avesse il dono dell'ubiquità, riesce a dimostrare ed a far credere di essere in un posto, mentre, in effetti, si trova materialmente in un altro e, precisamente, la dove le vittime sono falciate dalla lupara.

Se le prove non sono state sufficienti ad affermare la responsabilità di LEGGIO Luciano e della sua cosca - i cui nomi sono ben tristemente noti per essere qui riportati - in ordine all'associazione a delinquere, ciò non significa che il vinculum sceleris tra questi mafiosi non esista e ciò è più che bastevole per l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

L'ordine di custodia precauzionale si rende necessario sia per la estrema pericolosità del soggetto, sia per evitare che il LEGGIO, avuto senza della proposta in corso, si renda irreperibile.-

IL QUESTORE
(Dott. P. Zamparèlli)



QUESTURA DI PALERMO

N. 90/I704

Palermo, li 14/6/1969

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO: LEGGIO Luciano di Francesco Paolo, nato a Corleone il 6/I/1925.-



AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di PALERMO
 e per conoscenza
 ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA
 CORTE DI APPELLO di PALERMO

Di seguito alla segnalazione di eguale numero dell'11 corrente (11)
 te trascrive qui di seguito, le vicende giudiziarie del nomina-
 to in oggetto:

- 2/8/1944 - denunciato in stato di arresto dal Corpo di Polizia rurale di Corleone, siccome responsabile di furtto aggravato;
- 4/10/1944 - escarcerato per libertà provvisoria;
- 3/4/1948 - denunciato dalla Compagnia CC. di Corleone in stato di irreperibilità perchè ritenuto responsabile di sequestro di persona del sindacalista Rizzotto Placido di Carmelo;
- 21/11/1948 - proposto per il confino di Polizia dal Commissariato di P.S. di Corleone e dalla Compagnia CC. di Corleone;
- 12/12/1948 - fermato dal Commissariato di P.S. di Corleone e notificato l'invito a presentarsi davanti la Commissione Provinciale per il Confino di Polizia nella seduta del 15 dicembre 1948;
- 20/12/1949 - denunciato dal Comando Forze Repressione banditismo per l'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto;
- 31/12/1949 - denunciato dal Comando Forze Repressione banditismo per l'omicidio in persona di Camajanni Calogero;
- 7/I/1950 - Giudice Istruttore Tribunale Palermo - mandato di cattura successivamente revocato per l'omicidio di Rizzotto Placido;

% %



COPIA
 IL CANCELLIERE

- 2 -

13

- 17/1/1950 - Giudice Istrutt. Tribunale Palermo, mandato di cattura per l'omicidio di Camajanni Calogero;
- 19/5/1952 - sentenza Giudice Istruttore Tribunale Palermo-non doversi procedere per insufficienza di prove per l'omicidio di Camajanni Calogero. Revoca mandato di cattura per tale delitto;
- 30/12/1952- Corte di Assise di Palermo assolve per insufficienza di prove per l'omicidio in persona di Rizzotto Pizzardo e revoca mandato di cattura;
- 20/2/1954 - Sezione Istruttoria Corte di Appello di Palermo, emette nuovo mandato di cattura per l'omicidio in persona di Camajanni Calogero;
- 13/10/1955 - Corte Assise di Palermo assolve per insufficienza di prove per l'omicidio in persona di Camajanni Calogero e revoca mandato di cattura;
- 22/10/1958- Tribunale di Palermo-mandato di cattura per duplice omicidio in persona di NAVARRA Michele e RUSSO Giovanni, triplice omicidio in persona di MARINO Marco e Giovanni e MAIURI Pietro, per abigeato e vari furti aggravati, non che per associazione per delinquere;
- 5/10/1959 - Sezione Istruttoria Corte di Appello, mandato di cattura per omicidio in persona di Lo Bue Carmelo;
- 18/2/1961- denunciato dai Carabinieri e dal Commissariato di P.S. di Corleone per concorso in omicidio in persona di Provenza Salvatore e Cortigiglia Vincenzo ed associazione per delinquere;
- 1/3/1961 - Giudice Istruttore Tribunale Palermo, emette mandato di cattura per i suddetti delitti (successivamente revocato);
- 15/6/1963 - Giudice Istruttore Palermo-mandato di cattura n.147/63 R.M.C. n°557/63 R.G. e n.459/63 P.M.;
- 13/8/1963 - Giudice Istruttore Tribunale di Palermo, mandato di cattura n°203/63 R.M.C. n°828/63 R.G., perchè imputato di associazione per delinquere ed altro;
- 1/4/1964 - Giudice Istruttore Tribunale Palermo-mandato di cattura n°65/64 R.M.C. e n.961/63 R.G., perchè imputato di associazione per delinquere ed altro;
- 28/2/1964 - Giudice Istruttore Palermo, mandato di cattura n.63/64 R.M.C. e n.557/63 R.G., perchè imputato di associazione per delinquere ed altro;



COPIA
- 7 FEB. 1970
IL CANCELLIERE CAPO

% %

- 3 -

14

- 13/4/1964 - Giudice Istrutt.Palermo, mandato di cattura n.72/64 R.M.C. e n.828/63 R.G. perchè imputato di associazione per delinquere ed altro;
- 20/6/1964 - Giudice Istruttore Palermo, mandato di cattura n.72/IO/1963 P.M.,perchè imputato di concorso in omicidio in danno di Streva Paolo e concorso in omicidio in danno di Streva Francesco, Palagonia Biagio e Piraino Antonino;
- 4/8/1964 - Procura Repubblica Palermo-ordine catt.n°87 C.C. e n.65/8/64 P.M.,perchè imputato di violenza all'Agente di Custodia GUERRA Giorgio e oltraggio all'AA.CC. Foti Francesco nelle Carceri Giudiziarie di Palermo il 22/7/64;
- 21/1/1965 - Tribunale Palermo-anni 1, mesi 4 reclusione-riparata il 2/2/1966 Corte di Appello Palermo, riduce la pena a mesi 7 reclusione;
- 15/2/1965 - Giudice Istruttore Palermo- mandato catt.n.42/65 R.M.C. e n.961/63 R.G.,per i reati di cui all'art.416 C.P.;
- 3/5/1965 - Giudice Istruttore Palermo-mand.cattura n.82/65 R.M.C.e n961/63 R.G.,perchè imputato di Triplice omicidio in persona di Streva Fr.Paolo, Pomilia Biagio e Piraino Antonino;
- 14/3/1966 - Squadra Mobile Palermo-denunciato in stato di detenuto per altro,allo Procura della Repubblica di Palermo,perchè responsabile assieme;ad altri 18 di associazione per delinquere aggravata;
- 17/3/1966 - Dr.Barbera-Procura della Repubblica-ordine catt.n.16/66 R.O.C. e n.1693/66 R.G.,perchè imputato dei reati di cui agli artt.416-3° e 4° cpv.C.P.e n.697 C.O. art.699-1°cpv. C.P.;
- 6/4/1966- Corte di Appello Palermo 4 mesi 8 reclusione a mesi 9 di arretrato per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità personale (art.496 C.P) e detenzione a porto abusivo di arma aggravati (art.697-699-61 n.6 C.P.);
- 1/7/1966 - Giudice Istruttore Dr.Terranova-mandato di cattura num. 1093/66 P.M. R.G. e 496/66 R.I. per omicidio in danno di Splendido Claudio e omicidio in danno di Vincenzo Cortiniglia ed altro;
- 21/1/1967 - Giudice Istruttore Palermo-mand.cattura n.14/67 R.M.C. e n.364/66 G.I.e n°1814/66 P.M.,perchè imputato di associazione per delinquere aggravata, violenza privata aggravata ed altro;

% %



COPIA cc
 FEB 1970
 IL CANCELLIERE CAPO

- 4 -

- 22/12/1968 - Corte Assise di Catanzaro - assolve dalla imputazione di associazione per delinquere, di prove; ^{per insufficienza}
- 23/12/1968 - Corte di Assise di Bari - assolve dalla imputazione di associazione per delinquere, perchè il fatto non sussiste;
- 10/6/1969 - Corte Assise di Bari - assolve per non avere commesso il fatto dalle imputazioni di omicidio e, per insufficienza di prove, da quella di associazione per delinquere; revoca i mandati di cattura.

IL QUESTORE



Casellario Giudiziale

CERTIFICATO GENERALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Al nome di Leggio Luciano
 (di o fu) Francesco Paolo (di o fu) Paolo M. Rosa
 nat il 6.1.1925 in Corleone
 Provincia di Palermo.

Rilasciato in carta libera per uso ufficio
 in seguito a richiesta del P.M.


Si accerta che in questo Casellario Giudiziale risulta:

8-I-1948 Corte app; Palermo reclusione anno uno mesi 4
 pena 1.1600 per furto aggravato Pena condonata

II-7-1959 Corte ass; app; Palermo Assolve insuff prove per
 sequestro persona omicidio volontario

III-7-1960 Sez; Istruttoria Palermo Non procedersi per
 insuff; prove per triplice omicidio, omicidio ~~NON PROCEDERSI~~
 per furto aggravato ed evasione IGE. Non procedersi per
 amnistia per porto arma, macellazione clandestina, omessa
 presentazione carne

20-II-1961 G.I. Palermo; Non doversi procedere insuff; prove
 per omicidio, associazione delinquere porto arma



16/1

18=2=1976 C ass app Bari assolve insuff prove omicidio
5=4=1967 C. Cassazione estinto per amnistia per oltraggio
a pubblico ufficiale
18=II=1968 C Cassazione estinto per amnistia per false
dichiarazioni identità personale detenzione e portò arma

16 GIU 1969
CASSAZIONE
[Signature]

12/12/68
[Signature]
CASSAZIONE

17

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI CORLEONE

N.747/39 di prot/llo "P".

90034 Corleone, il 16 giugno 1969

OGGETTO: - Segnalazione relativa alla pericolosità sociale di LIGGIO Luciano fu Francesco e fu PALAZZO Maria, nato a Corleone il 6 gennaio 1925, ivi residente, Via Lanza n.2, contadino.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

P A L E R M O

LIGGIO Luciano, in oggetto generalizzato, testé assolto dalla Corte di Assise di Bari, dalle imputazioni di nove omicidi aggravati, un tentato omicidio, associazione a delinquere e altri reati minori, è ritenuto l'elemento di maggior prestigio e di maggior pericolo della delinquenza organizzata dell'intera Sicilia Occidentale.

Figlio di modesta famiglia di agricoltori, per effetto della sua spregiudicatezza giovanile, si avviava subito al contrabbando per passare poi, sotto la protezione del Dott. NAVARRA Michele, all'epoca capo mafia incontrastato di Corleone, all'abigeato, quindi ai delitti di sangue.

I suoi servizi resi al detto Navarra furono preziosi per la cosca, tanto è vero che il Liggio non tardò a porsi in vista nella scala gerarchica della cosca stessa, assumendo - in breve - ruoli e funzioni di rilievo.

La posizione di secondo, però, non ebbe a soddisfare il giovane non meno intelligente che delinquente e, ben presto, cercò di rendersi autonomo, reclutando altri elementi senza scrupoli, formandosi così una posizione di maggior prestigio ed in condizioni di realizzare completamente il dominio economico della zona.

L'atteggiamento del Liggio non passò inosservato al dott. Navarra che, temendo di essere detronizzato, ideò e concertò l'eliminazione del Liggio, senza riuscire all'intento, probabilmente perché il Liggio stesso da tempo temeva tale reazione.



ee
- 747/39
AL CARABINIERI DI PALERMO
17

- 2 -

18

L'attentato voluto dal Navarra, d'altra parte era congeniale al sistema mafioso, non potendo ammettere che un gregario si ribellasse ai voleri del capo e per di più intralciasse gli affari del Navarra in tutti i settori produttivi della vita associata del Corleonese.

L'azione criminosa e gli interessi divergenti dei due non potevano avere altro epilogo se non l'eliminazione a vicenda.

In tale previsione e conseguente attuazione, ha il sopravvenuto la cosca Liggiana, sia perchè fondata da elementi più giovani e sia perchè passata subito all'azione senza indugi o perplessità.

L'equilibrio era così rotto e le cosche si affrontarono, tanto è vero che in pochi anni gli omicidi furono numerosi e l'arricchimento del Liggio, ancorchè agli atti ufficiali figurò nullatenente, salì vertiginosamente.

E' senza scrupoli, di basso sentire morale e concepisce la vita come una lotta continua tra uomo ed uomo fino all'estreme conseguenze. E' un rullo: calpesta ogni dignità umana ed ogni diritto; anche tra i suoi gregari non ammette perplessità o defezioni; punta diritto allo scopo, eliminando chiunque tenti di arrestare la sua ascesa. Diventa il vendicatore implacabile; coarta le volontà e chiude la bocca a chiunque tenti minimamente di accusarlo. Nei suoi sedici anni circa di latitanza, le forze dell'ordine non riuscirono mai ad attingere notizie sulla sua presenza nella zona e tutti si trincerarono nel più assoluto mutismo, proprio per l'istinto di conservazione, in quanto ad una parola od una indicazione avrebbe ri-sposto la lupara del Liggio.

Dopo il suo attentato, verificatosi nel giugno del 1958 ad opera degli uomini del dr. Navarra, le reazioni non tardarono, tanto che nei primi giorni dell'agosto successivo in località "RAIA", agro di Palazzo Adriano, fu ucciso a bordo di autovettura detto dr. Navarra unitamente al dr. Russo.

Seguì tutta una serie di delitti e di attentati, in cui furono uccisi i Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro, già affiliati al gruppo Navarra, i quali erano sospettati di aver partecipato allo attentato ordito nei confronti del Liggio. Vennero quindi uccisi il Navarriano Lo Bue Carmelo ed il mafioso Cammarata Salvatore.

22
D. C. 11/11/58
D. C. 11/11/58

- 3 -


19

Nell'atmosfera di reciproca eliminazione tra i componenti dei gruppi mafiosi in contrasto, furono quindi uccisi, con metodi e sistemi mafiosi, Sottile Salvatore, Cortimiglia Vincenzo e Provenzano Salvatore. Questi ultimi pare che siano stati uccisi in occasione di conflitto tra le bande rivali.

A carico del Liggio:

- 6. 4.1941:-Con R.G.n.45 dell'Arma di Corleone - denunciato a piede libero per "Usurpazione" (Art.631 C.P.), per aver spostato arbitrariamente i limiti per appropriarsi illecitamente di porzioni di terreno di Paternostro Giovanni. Non è noto l'esito del relativo procedimento;
- 16.6 .1944:-Pretore Corleone - reclusione gg.15 e multa L.300 per porto abusivo di arma da fuoco;
- 29.10.1947:-Con p.v.n.102 del Nucleo Interprovinciale Carabinieri fermato per indagini di P.G., perchè sospettato unitamente a Roffino Giuseppe di aver assassinato tali Passalacqua Angelo e Canale Giuseppe;
- 8. I.1948:-Corte Appello Palermo anni I, mesi quattro di recl. e L.I.600 di multa per furto aggravato. Pena condonata ai sensi del D.L. 1946;
- 18. 3.1948:-Con p.v.n.247 del Commissariato di P.G. di Corleone, denunciato in stato di irreperibilità per omicidio aggravato;
- 27. 8.1948:-Con processo verbale n.33 del Nucleo Interprovinciale di P.G., perchè sospettato autore dell'omicidio di RIZZOTTO Placido;
- 18.12.1949:-Con R.G. n.8/95 del Corpo Forze Repressione Banditismo denunciato - in stato di irreperibilità per " concorso nell'omicidio" di Placido Rizzotto;
- 21.II.1948:-Proposto per l'assegnazione al confino di polizia;
- 19. I.1950:-Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I. Trib. Palermo, perchè imputato di "omicidio aggravato" in persona di COMAIANNI Calogero;
- 7. I.1950:-Colpito da mandato di cattura emesso dal G.I. Trib. Palermo, perchè imputato di "sequestro di persona e omicidio più volte aggravato", in persona di Rizzotto Placido;
- 19. 5.1952:-Tribunale Palermo - assolto per insufficienza di prove dal delitto di omicidio in persona di Comaianni Calogero;
- 30.12.1952:-Corte Assise Palermo → assolto per insufficienza di prove dal delitto di omicidio in persona di Rizzotto Placido;

. / .



- 4 -

20

- 30. 2.1954:-Colpito da mandato di cattura n.31/53 Reg.Mand. Catt., emesso dalla Corte di Appello di Palermo, perchè imputato di omicidio in persona di Comaiani Calogero;
- 21. 3.1957:-Diffidato ai sensi dell'art.1 legge 27.12.1956, n.1423.- (Provvedimento non notificato perchè lo interessato era latitante);-
- 17. 9.1958:-Con R.G.n.628/6 della Compagnia CC. di Corleone denunciato-in stato di irreperibilità- per "omicidio aggravato" - "porto abusivo di arma" e "associazione per delinquere";
- 22.10.1958:-Colpito da mandato di cattura n.193/58 Reg.Mand. Catt., emesso dal G.I. Tribunale Palermo, perchè imputato di "omicidio aggravato - porto abusivo di arma e associazione per delinquere";
- 11. 7.1959:-Corte Assise Palermo - assoluzione per insufficienza di prove - per "sequestro di persona e omicidio volontario";
- 14. 7.1960:-Sezione Istruttoria Palermo - N.D.P. per insufficienza di prove - per "triplice omicidio e tentato omicidio - porto abusivo di armi - furto aggravato - macellazione clandestina - omessa presentazione carni visita sanitaria ed evasione I.G.E.";
- 18. 2.1961:-Con P.V. n.140/8 della Compagnia CC. di Corleone denunciato - in stato di irreperibilità - per "concorso in omicidio aggravato - porto e detenzione abusiva di arma e munizioni e associazione per delinquere";
- 28.11.1961:-G.I. Tribunale Palermo - N.D.P. per insufficienza di prove - per "omicidio aggravato e associazione per delinquere";
- 24. 7.1962:-Con R.G.n.26 dell'Arma di Corleone, denunciato in stato di irreperibilità - per "omicidio aggravato e associazione per delinquere";
- 29. 5.1963:-Con R.G. del Nucleo P.G. Carabinieri di Palermo - denunciato in stato di irreperibilità - per "associazione per delinquere aggravata";
- 15. 6.1963:-Colpito da mandato di cattura n.147/63 Reg. Mand. Catt., emesso dal G.I. Tribunale Palermo, perchè imputato di "associazione per delinquere";
- 13. 8.1963:-Colpito da mandato di cattura n.203/63 R.M.C., emesso dal G.I. Tribunale Palermo, perchè imputato di "associazione per delinquere aggravata" unitamente a Torretta Pietro da Palermo + 50;

. / .

COPIA ee
7 FEB 1972
[Signature]

- 5 -

21


- 28. 2.1964:-Colpito da mandato di cattura n.33/64 Reg. Mand.Catt.,emesso da G.I. Tribunale Palermo perchè imputato di "associazione per delinquere aggravata", unitamente a La Barbera Angelo da Palermo + 38;
- 1°. 4.1964:-Colpito da mandato di cattura n.65/64 Reg. Mand.Catt.,emesso dal G.I. Tribunale Palermo,perchè imputato di "associazione per delinquere aggravata", unitamente a Bagarella Calogero + 53;
- 13. 4.1964:-Colpito da mandato di cattura n.72/64 Reg. Mand.Catt.,emesso dal G.I. Tribunale Palermo,perchè imputato di "associazione per delinquere aggravata", unitamente a Torretta Pietro da Palermo + 120;
- 14. 5.1964:-Arrestato da quest'Arma,perchè colpito dai mandati di cattura di cui sopra;
- 30. 6.1964:-Con R.G. n.2776/7 RPP del Comando Gruppo Esterno Carabinieri Palermo - denunciato - in stato di detenzione per "associazione per delinquere aggravata",unitamente a Marino Pasquale + 12;
- 12. 8.1964:-Con R.G. n.5108/2 del Commissariato di P.S. "Politeama" di Palermo - denunciato - in stato di detenzione - per "detenzione ed occultamento di armi e munizioni da guerra e di esplosivi (tritolo).

Si soggiunge altresì il Liggio rimesso in libertà per effetto della sentenza di Bari, ha creato stati di perplessità e di timore in tutti gli ambienti sani di Corleone, rafforzando l'omertà ed annullando ogni incipiente proposito di collaborazione con la Giustizia.

In luogo, infatti, non manca chi teme che col ritorno del Liggio si possa riaccendere la lotta fra la delinquenza organizzata a tutto danno di quei stati di tranquillità che in questi anni di detenzione dell'ex bandito si erano creati in luogo.

I proprietari terrieri paventano altresì che in conseguenza della presenza nella zona del pericoloso Liggio, essi saranno nuovamente indotti a pagare tangenti di rilievo per poter continuare a coltivare i poderi e produrre e per non essere costretti a vendere a vil prezzo i beni rustici.

. / .



- 6 -

22

Di fronte a tale situazione di pericolo, nel pubblico interesse si segnala il caso a Codesta Autorità Giudiziaria nella eventualità che voglia proporre il Lig gio per l'adozione della sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno in lontano comune della penisola in virtù della Legge 31.5.1965, n. 575.

Si fa presente che ove la segnalazione in esame fosse presa in considerazione ed il Leggio assegnato al soggiorno, lo stesso non è abbisognevole di sussidi, siccome benestante.



IL CAPITANO
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Artigo Pagliotto)

Mod. 3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - PALERMO

SEZIONE I Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE

di persona proposta per la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune (art. 6 Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data 18 giugno 1969 del Procuratore della Repubblica di Palermo con la quale si chiede (12)
l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune nei confronti di LEGGIO Luciano di F/sco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6. I. 1925, ivi residente Via Lanza n. 2.

Ritenuto che la particolare pericolosità del soggetto fa fondatamente temere che egli si possa dare alla fuga nella pendenza del procedimento e che, pertanto, ricorrono giusti motivi per disporre che il LEGGIO Luciano sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Letto l'art. 6 della Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423

ORDINA

che LEGGIO Luciano di F/sco Paolo, a carico del quale si procede per l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la suddetta misura ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Richiede il Questore e il Com/te del Gruppo CC. di Palermo. per l'esecuzione della presente.

Palermo, li 18 GIUGNO 1969

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale

Palermo,

*li 18 giugno 1969
consegnata copia
al Comm. minor. G. F. della
G.*

IL CANCELLIERE

Stampa circolare con data 18 GIUGNO 1969 e firma



PROCURA DELLA REPUBBLICA TARANTO

N. 1058 di prot.

il 27 GIUGNO 1969

Risposta alla nota del

N.

Alleg. 23


OGGETTO: L E G G I O Luciano di Francesco Paolo e fu
Palazzo Maria, nato a Corleone 6.1.1925 - Se-
gnalazione. -

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
P A L E R M O

Invio, per quanto di più diretta competen-
za, gli uniti atti relativi al nominato in og-
getto, scarcerato il 10 o.m. dalla Corte di As-
sise di Bari, avviato con ordine di rimpatrio
a Corleone, ricoverato in questo ospedale civi-
le dal 19 corrente. -

(13)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



n. 6/69 Rep. Proposta

al Tribunale ^{2M}



Sede

Sec. Antonio Piccinini

fu Piccinini ~~proposto~~
presente il 24.6.1969
per la proposta di unione
di procedure

Valenza 22.7.1969

Il Procuratore della Repubblica

COPIA e c
- 7 FEB. 1970
DANCELLI
LIB. UAPC



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



QUESTURA DI TARANTO

74100 Taranto II, 20/6/1969.-

95

Divisione 2° N. di prot. 25236/Mob.-

Risposta a nota

OGGETTO: Segnalazione.-

Allegati N.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

T A R A N T O

Alle ore 17,30 del 18 corrente, LEGGIO Lucia, di Francesco Paolo e fu Palazzo Maria, nato a Corleone il 6 1925, ivi residente, mentre, con auto, era in viaggio per il suo paese di origine essendo stato rimpatriato con foglio di via obbligatorio, dalla Questura di Bari, si ricoverava presso il locale Ospedale, ove è tutt'ora degente, per: "idro-pronefrosi sinistro con insufficienza renale in soggetto nefrectomizzato" come dall'unito referto.-


(14)

Il LEGGIO è stato escarcerato il 10 corrente a seguito di sentenza dalla Corte di Assise di Bari di assoluzione per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere e con formula piena da nove omicidi aggravati.-

Attezza la pericolosità del soggetto che intanto aveva preso alloggio nell'Hotel Nuovo di Bitonto, il Questore di Bari, con ordinanza del 17 corrente, ne disponeva il rimpatrio a Corleone con ingiunzione di presentarsi a quell'ufficio di P.S. entro il 19 antecedente e di non fare ritorno nel suindicato Comune per anni TRE senza il preventivo assenso dell'Autorità di P.S.-

Il provvedimento di rimpatrio adottato nei confronti del Leggio ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 27/12/1956, nr. 1423, come

./././././.





26 2

74100 Taranto II,

QUESTURA DI TARANTO

Divisione N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO:

- 2 -

Allegati N.

ha qui comunicato la Questura di Bari, contiene la seguente motivazione: "".....che è pregiudicato per gravissimi reati contro il patrimonio e la persona e la cui pericolosità si desume anche dalla recente sentenza della Corte di Assise di Bari in data 10/6/1969 di assoluzione per insufficienza di prove dal reato di associazione a delinquere, sentenza che è stata impugnata dal P.M.; che in Bitonto non ha motivi di lavoro, nè la residenza anagrafica ed altro motivo valido per soggiornare; che per la sua condotta è da considerarsi persona pericolosa per la sicurezza pubblica"".- (15)

Tanto si riferisce per ogni effetto di legge e si unisce copia fotostatica del certificato penale del Leggio.- (16)

Il Commissario Capo di P.S.
Dirigente la Squadra Mobile
(Dr. G. Milella)

(15) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)
(16) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alla pag. 834. (N.d.r.)

N. 207 Reg. G. 19 2168

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BARI

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di (Cognome e nome) LEGGIO Luciano
(di o su) F.M. Paolo e (di o fu) Palazzo
nato il 6 giug. 1925 in CORLEONE
circondario (o Stato) di _____
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) generale
per uso di giustizia.

Bari, 7 set 1968
Alla Procura della Repubblica di PALERMO



Qualità _____
Firma _____

CERTIFICATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____

Si attesta che in questi casi il nome LEGGIO Luciano
8.I.1948 - Corte App.palermo, recl anni uno e mesi 4 e
L.1600 multa per furto aggravato. Pena condonata DF.1946
II.7.1959 - Corte Assise App.palermo, assolve per insuff.
di prove per sequestro di persona in concorso, omicidio
volontario in concorso
I4.7.1960 - Sezione Istruttoria Corte App.palermo, N.D.P.
per insuff. di prove per triplice omicidio aggravato in
concorso, tentato omicidio aggravato in concorso, porto
abusivo di armi, furto aggravato in concorso, macellazione
clandestina in concorso, omessa presentazioni carni ed eva-
sione I.G.E?
28.II.1961 - Giudice Istruttore Palermo, N.D.P. per insuff.
di prove per omicidio aggravato, associazione per delinque
re e porto abusivo di arma.
18.2.1967 - Corte Assise App.Nari, assolve per insuff. di
prove per omicidio aggravato in concorso.
6.4.1967 - Corte Cassazione, annulla senza rinvio la sentenz
za 2.2.1966 Corte App.palermo, perchè reato estinto per
amnistia per oltraggio a pubblico ufficiale.



SECRETARIE

OSPEDALE CIVILE "SS. ANNUNZIATA"
TARANTO

UFFICIO SANITARIO

IL DIRETTORE SANITARIO

28/6/69
COPIA
M. P. P.

certifica che.....l.....Sig. **Leggio Luciano**.....

nato a **Cor Leonc (Pa)**..... il **6/1/1925**.....

è stat. **ricoverat.** in questo Ospedale Civile dal **18/6/69** **per Infettivi**

al **tuttora degente**..... per la seguente infermità **Idro-pneumonia**

sin. con insufficienza renale in soggetto nefrecto-

mizzato. (diagnosi di accettazione)......

Si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge ed a richiesta del

Questura di Taranto.....

Taranto, **19/6/69**.....

IL DIRETTORE SANITARIO

Calafut

FONOGRAMMA

99 / 5

DA PROCURA REPUBBLICA TARANTO
AT POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALE CIVILE
TARANTO

Prego richiedere Direzione codesto Nosocomio
et farmi tenere massima urgenza cartella cli-
nica LEGGIO LUCIANO di Francesco ² Paolo nato
Corleone 6.1.1925 ricoverato 18 corrente mese
Procuratore Repubblica Dr. SPAGNA


Trasmette: Brg. P.S. Lorusso ore 13,50
Riceve à App. " " CANIGLIA 21.6.1969



COPY
CANIGLIA
ee

30-6

Da Posto Polizia Ospedate at Procura Repubblica Taranto
n.232 at nota s.n. del 21.6.1969 - punto Si trasmette in (17)
allegato copia della cartella clinica relativa al nominato (18)
Leggio Luciano ricoverato in questo ospedale civile punto
F/to Brig.Traniello



COPIA ee

(17) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 836. (N.d.r.)

(18) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 839-844. (N.d.r.)

OSPEDALE CIVILE "SS. ANNUNZIATA",
TARANTO

F
31

Div.
UFFICIO **Sanitario**
N. *839* di prot.
Risp. al foglio del
Allegati N.

Taranto, li **21/6/69**
Telefono: 23422

N. Div. Sez.

OGGETTO: **LIGGIO Lueiano di Francesco Paolo**
Copia di cartella clinica.

- Alla Procura della Repubblica
Taranto

In riferimento alla vostra richiesta
del 21/6/69 si trasmette copia della cartella clinica del nominato in oggetto.

(19)

(20)

Il Direttore Sanitario
(Dr Luigi Spizzirri)

Calafiori

Stulla risposta si prega indicare il numero e la data della presente.

COPIE ee
7 FEB. 1970
[Signature]

(19) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 838. (N.d.r.)

(20) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 839-844. (N.d.r.)

SCHEDA N.

32 8

OSPEDALE CIVILE "SS. ANNUNZIATA," - TARANTO

DIVISIONE DI MALATTIE INFETTIVE

Primario Prof. A. IPPOLITO

SEZIONE

LETTO N.

STORIA N. 1119

CARTELLA CLINICA di leggato leucocoe

Luogo di nascita Conversano (PA) Data 6-1-1925

Stato Civile celibe Professione Agricoltore Diavola

Provenienza Conversano Domicilio via Lanza 2

Data di entrata 18-6-69 Data di uscita

Esito

D I A G N O S I

A N A M N E S I

Anamnesi Familiare: Madre deceduta a 42 e poi sept. pneumonite; Padre deceduto ad 84 e ha avuto la crisi miltari quindici anni a termine; dei figli sette sono deceduti per cause imprecisate, tre sono viventi e godono apparentemente buona salute.

Anamnesi Fisologica: Ha prestato servizio militare. Buoni mangiatore. Altro regolare. Disturbi irregolari.

Anamnesi Patologica: Della comune malattia dell'infanzia ha avuto la rosolia e la paratifo. A 20 anni mal di gola. A 28 anni pleurite essudativa destra. A 33 anni in seguito a trauma ha subito una sublussazione delle vertebre lombali con compressione parziale progressiva degli arti inferiori ed ha messo la "minerva gessata".

A 35 anni è insorto dolore alle gambe come da con esentante intermittente; detta sintomatologia è unito non viene aggravandosi per cui fu refrattario e ridotto nel corso dopo.

A 38 anni parati degli arti inferiori durante quattro mesi e aggravata con crisi mediche.

Da quattro anni crisi ipertensive.

Due mesi fa sono ricoverato al policlinico di Bari e

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A N A M N E S I

52 4
Dimensione con disegno di "esclusi residenti, have iperpotente":
Da tre esponenti della loggia scuola sinistra, febbraio (39°)
barricchi del fascista, chiguesi

Feb 80 ut
M 6 ut
Maggio May
Luglio July

sviluppo da 6 ut
simile a: gntolyn ++
moumna +

VELOCITÀ DI SETTIMANA RELAZIONE
I ora - mil. 15
II ora - mil. 30
I.R. 16

REFERTO N.

ore 11 T. 1021
vione de Tim. Tracce

tracento numerose emazie, numerosi
leuciti, q. cell. renale

Espresso ABz 62,9
L12 3,9
L22 5,9
Bz 9,0
f = 198

Taranto 19

IL DIRETTORE

Sanità
(Dott. Luigi Salomoni)

DIARIO CLINICO

3h 3l

DATA	
18-6-69	Pulsione alla legge n. 58, febbre (34°), oliguria.
19-6-69	Pulsione in sede normale 58, oliguria, epistassi. Cultura urinaria: sept. dimessa in portatore di cateteri a permeabilità per reagenti reattivi in unione (Pae) - Pae). Si sostituisce il cateteri, Fogli cateteri 22 con il cateteri 20, borseggi vesicali con fenidone e soluzione Cultura sottopelle. Pausare sempre un'ora 20-6-69 21-6-69 Si prepara per ungrafo

30
40

Prot. termin. tot / 2 4/11 95/5

cc

Eritrociti % 100
 Leucociti mm³ 4.900.000
 Eosinofili % 6000
 Neutrofili % 63
 Linfociti % 2
 Monociti % 32
 Placchette % 3

Taranto, 19

IL DIRETTORE

Aut:

IL DIRETTORE SANITARI
Dott. [Signature]

SPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» - TARANTO *1*

ACCETTAZIONE D'URGENZA: *50*

PRONTO SOCCORSO *Part. 1. 11/12/78*

N. REG. G.	COGNOME E NOME
	<i>Deppis Aureo</i>
Figlio di
e di
Nato il	(.....) Sesso
a	anni Prov.
Professione
Coniuge
Indirizzo

DATA D'ENTRATA				REPARTO
Ora	G.	M.	A.	
<i>17,55</i>	<i>18</i>	<i>6</i>	<i>69</i>	<i>1a pit</i>

DIAGNOSI D'ENTRATA

*Infiammazione della via
urinare con
insuff. comp. rene
in rapporto infetto-urinario*

ENTE *Usp. Coll. Jull*

Il. Rom

Sintomatologia soggettiva o riferita dai congiunti

Esame obiettivo a carico dell'organo che giustifica l'accettazione d'urgenza

TA **Temperatura** **Polso**

Eventuale terapia praticata al P. S.

Prescrizione terapeutica da praticarsi in Reparto in assenza dei Medici di Sala

IL MEDICO DI GUARDIA

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Luigi Solazzi)

Aut.

COPIA ee
7 FEB 1978
IL CANCELLIERE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giorno:		18-6-67	19-6-67	20-6-67	21-6	22-6	
R.	T.	4 8 12 16 20 24	4 8 12 16 20 24	4 8 12 16 20 24	4 8 12 16 20 24	4 8 12 16 20 24	4 8 12 16 20
	40°						
	39°						
	38°						
	37°						
	36°						
	Alvo						
		Polilevo 1p LisTrocol 1ex2 Bisbil 1p Rempiron 1p Rifedina Amphital	ish	ish	ish		
50		Urine Anotenua glucosuria VES Emocromo cof. porumb. Urine. cultura Protidimet. Electrofores. Eucelladto Urea cloruro Creatinemia Urografia Cistoscopia		<i>CU</i>			DIRETTORE SANITARIO (Dott. Luigi Spadaro)



COPY 22
MAY 1967
MUNICIPALITÀ CIVILE E PROVINCIALE DI ROMA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESAME OBIETTIVO

87

Condizioni generali.....	<i>Discrete</i>	Apparato muscolare.....	<i>intense</i>
Sensorio.....	<i>buono</i>	Apparato linfoghiandolare.....	<i>intense</i>
Decubito.....	<i>ben differenziati</i>	Apparato osteo-articolare.....	<i>Deformazioni coliche vertebrali (tutto dorsale)</i>
Cute e mucose.....	<i>buono pallido</i>		
Pannicolo adiposo.....	<i>discretamente appesantiti</i>		

CAPO

Occhi..... *in uso*

Cavo orale..... *Fronte uncinato*

APPARATO RESPIRATORIO

Ispezione.....

Palpazione..... *FVT uncinato*

Percussione..... *Sono chiaro fisico polmonare*

Ascoltazione..... *Rumori vesicolari uncinato*

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO

Ispezione.....

Palpazione.....

Percussione..... *Azi cardiaca nel 4°*

Ascoltazione..... *Tout puri*

ADDOME..... *tendebili, dolente in sede ipocostale SX*

ORGANI IPOCONDRIACI

..... *seguiti dolente due dita, un bene differenziati nei diti*

APPARATO URO-GENITALE

..... *gonadi = u.u. Prostata come doppia cartilagine, unilaterale, un segno di rigore, ascia, limiti netti, nodi conchietti dolerenti*

SISTEMA NERVOSO

..... *intense*

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luigi Bolchini

COPIA ee



IL CANCELLIERE GARD

[Handwritten signature]

DA PROCURA REPUBBLICA TARANTO
A POSTO FISSO POLIZIA OSPEDALE CIVILE TARANTO


Facendo seguito a mio fonogramma 21 corrente prego richiedere
Direzione codesto Nosocomio et farmi tenere massima urgenza copia
esito accertamenti clinici relativi ricoverato LEGGIO LUCIANO di
Francesco Paolo nato Corleone 6.1.1925 Punto
Accertamenti predetti debbono riferirsi at condizioni fisiche
predetto Leggio alla data odierna punto
Procuratore Repubblica Spagna

Tr. Segretario Padovani

Rc. Brig. De Rosa

ore 13.50

24.6.1969



ce
7 FEB 1970
[Handwritten signature]

th
38
(21)

(21) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 836. (N.d.r.)

2/36

35

Taranto 24.6.1969.- 39

OGGETTO: Invio cartella clinica ricoverato:
LEGGIO Luciano, nato Corleone 6.1.925.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
TARANTO

In riferimento al fono odierno di codesta Procura, si trasmette copia della cartella clinica del ricoverato Leggio Luciano in oggetto indicato.- (22)
(23)

P.R.

IL BRIGADIERE DI P.S.
(Derosa Giuseppe)
Derosa Giuseppe



COPIA ee
7 FEB. 1970
IL CANCELLIERE CAPO
M...

(22) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 845. (N.d.r.)
(23) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 848-854. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
UFFICIO CIVILE

HD 86

2/36 mt.

Taranto 24.6.1969.-

OGGETTO: Invio cartella clinica ricoverato:
LEGGIO Luciano, nato Corleone 6.1.925.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

TARANTO

In riferimento al fono odierno di codesta
Procura, si trasmette copia della cartella cli-
nica del ricoverato Leggio Luciano in oggetto
indicato.-

(24)

(25)

IL BRIGADIERE DI P.S.
(Derosa Giuseppe)

Derosa Giuseppe

COPIE ee
IL CANCELLIERE UAPO
[Signature]

(24) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 845. (N.d.r.)


(25) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 848-854. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A N A M N E S I

62

Minimo con irregolarità, cadenza regolare, base irregolare.
Per la esamina della legge con la sinistra, febbraio 1939
basi del piede, e quindi



Deduzioni:

Ritmo sinusale 80/m'.

P.E. semiorizzontale.

Conduzione atrio-ventricolare e morfologia dell'ona

P ai limiti della norma.

Non segni di sofferenza del miocardio ventricolare.

[Handwritten signature]

OSPEDALE "SS. ANNUNZIATA,"
TARANTO
ISTITUTO DI RADIOLOGIA
Primario: Prof. M. MELE

ee

[Handwritten signature]

LICEIO LUCIANO
INFERRI 50

69-13253

RX TORACE: emidiaframmi più sollevati che di norma con
orizzontalizzazione del cuore; questo é apparso lievemente
ingrandito nel diametro longitudinale. Aorta di calibre ai limiti
superiori della norma. Macro nodulo fibro calcifico nella regione
sottoclaveare destra.

L'esame del segmento cervicale del rachide ha mostrato una
riduzione della lordosi fisiologica e segni di spondilo
artrosi. Appare lecito sospettare una malformazione
a livello della corniera occipite cervicale e si consiglia
uno studio di dettaglio di questa regione.

L'esame del rachide dorsale ha dimostrato segni di collasso
a carico del corpo di D9 con conseguente cifosi piuttosto
evidente, ad angolo.

IL DIRETTORE SANITARI
Dott. [Handwritten Name]

[Handwritten signature]

h3

L'esame del tratto lombare ha dimostrato segni di alterazioni a carico di L2-L3 contrassegnate da riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico interessato con irregolarità dei margini e scoliosi sinistro convesso.
Si consiglia un esame stratigrafico delle regioni interessate.

20 6 69

prof. M. MELE

REFERTO N.

U. T. 1021
oc. Tr. m. Traca
/ + /

numerosi emazie, numerosi leucociti, g. cell. renale

Electroforese AB = 62,9
L12 3,2
L12 5,1 %
B2 9,0
f = 198


Taranto... 19

IL DIRETTORE

Mod. San. 50.000 - 10-2-1969

Visto: IL DIRETTORE

IL PRIMARIO



IL CANCELLIERE CAPO

DIRETTORE DEL SANITARIO 1976
Stamp and handwritten signature

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESAME OBIETTIVO

hh

Condizioni generali <i>Discrete</i>	Apparato muscolare <i>buono</i>
Sensorio <i>buono</i>	Apparato linfoghiandolare <i>buono</i>
Decubito <i>buoni punti</i>	Apparato osteo-articolare <i>Deformazioni colare vertebrale (basta degnate)</i>
Cute e mucose <i>buone pallide</i>	
Pannicolo adiposo <i>discretamente appesantiti</i>	

CAPO *buono*

Occhi *in uso*

Cavo orale *Faringe normale*

APPARATO RESPIRATORIO

Ispezione

Palpazione *FVT normale*

Percussione *Sono chiari polmoni*

Ascoltazione *Rumori vesiculari normali*

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO

Ispezione

Palpazione

Percussione *Ricorda normale nei limiti*

Ascoltazione *Toni puri*

ADDOME

tattibile, deboli in sede ipocondriaca SX

ORGANI IPOCONDRIACI

leggeri ed elastici nei diti, in base all'abitudine nei diti

APPARATO URO-GENITALE

Genitali = n. n. Parastata come doppia costipazione, nebulosa, con segni di prostatica, scie, diti nati, medicamenti dolenti

SISTEMA NERVOSO

buono

COPIE cc

7 FEB 1970

CANCELLIERE CAPO

DIRETTORE CAPO

(Dott. Luigi Sanna)

[Signature]

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40

h/

4
Circ. finanziaria 7/15/50

100
4.800.000
6000
63
2
32
3


80 ut
6 ut
Mey
Mey

Mey 2 1/2

80.000.000 di h ut

sum. h. ut: gen. Tolym + +
risparmio +

12
30
16



ee
Mey

Taranto, 10



IL DIRETTORE

DIARIO CLINICO

4/6

DATA	
13-6-64	Dolore alla lingua e alla SA, Febbra (39°) e rigore.
14-6-64	Dolore in sede di SA, oliguria, epistassi.
	Cura medica analgesica - sepsi di diversa in presenza di
	cateteri e penicillina per via endovenosa, estratta in un'urina
	(Pos. Ross) - Si sostituisce il cateteri Fogli con il cateteri 30
20-6-64	Cura medica analgesica - Penicillina sempre endovenosa
21-6-64	Si prepara per angiografia
22-6-64	Puntata di urine per cultura in terreno di 10 TM
23-6-64	Puntata di urine per cultura in terreno di 10 TM
	Angiografia: Segni di arteriosclerosi e stenosi di
	quarta arteria renale con stenosi multiple lungo il
	Vasconi dell'arteria - Presenza di capotti nel segmento
	retro - A destra presenza di emboli multipli - Sif
	Cura medica con esami angiografici opaco
24-6-64	Puntata di urine per cultura in terreno di 10 TM

OPR. ce

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giorno:			18-6-67	19-6-67	20-6-67	21-6	22-6	23-6																								
P.	R.	T.	4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24	4	8	12	16	20	24
15		40°																														
00		39°																														
05		38°																														
10		37°																														
		36°																														
Respiro																																
Pulse - Alvo																																
Nota																																
Terapia			Poliklo sp. listrocol 1 cm 2 Bichol sp Penipron sp R. f. col. n. Am. h. Tol.																													
Letto N. 50			Clin. in gnotic glicemia VES Eucromia eu. p. m. l.																													
Cognome			Ves Eucromia eu. p. m. l.																													
Nome			Ves Eucromia eu. p. m. l.																													
P. m. c. u. s.			Clin. in gnotic glicemia VES Eucromia eu. p. m. l.																													



ee
 [Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1/3

~~TRIBUNALE DI PALERMO~~
GANGELLERIA DEL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE MISURE PREVENZIONE

Risposta a nota del.....

N. prot. **185/69**.....

Palermo, **10.10.1969**.....

Allegati N.....

OGGETTO: **LEGGIO Luciano di F/sco Paolo.-**.....

181 bis - Graf. Racungia - c. 10.900 - 2.68


ALLA QUESTURA DI PALERMO

AL COMANDO GRUPPO CC.DI PALERMO

.....
Prego far conoscere l'esito dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa da questo Tribunale in data 18.6.1969 nei confronti del nominato in oggetto.-

(26)

IL PRESIDENTE



Stamp: **TRIBUNALE DI PALERMO**
GANGELLERIA
CAPO

(26) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 829. (N.d.r.)

h9

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
GRUPPO DI PALERMO


N°I6019/32-I di prot "P"

Palermo, li 16 dicembre 1969.

Rif.f.n.I85/69 del 10.10.1969.

OGGETTO:-LEGGIO Luciano di Francesco Paolo.-

(27)



AL TRIBUNALE DI
-Sezione Misure di Prevenzioni-

P A L E R M O

1970
Conferma
Aut. 9-1-1969
h9


L'ordinanza di custodia precauzionale, emessa da codesto Tribunale in data 18.6.1969 nei confronti del nominato in oggetto, non risulta essere pervenuta a questo Comando.-

(28)



IL TEN. COLONNELLO
COMANDANTE DEL GRUPPO
-Salvatore Revelli-

Salvatore Revelli



Salvatore Revelli

P

(27) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 855. (N.d.r.)

(28) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 829. (N.d.r.)

50
SEZIONE MISURE PREVENZIONE

I6/I2/1969 n. I6019/32-I-

I85/69

9 gennaio 1970

I-

LEGGIO Luciano di F/sco Paolo.-

AL COMANDO GRUPPO CARABINIERI DI

PALERMO

In relazione alla nota sopradistinta,
si trasmette copia dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa in data 18.6. 1969 nei confronti del nominato in oggetto.-

(29)

(30)

IL CANCELLIERE CAPO

(29) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 856. (N.d.r.)

(30) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 829. (N.d.r.)

Cap/



51

QUESTURA DI PALERMO

N. 90/516

li 16 gennaio 1970

Rif. N. del

OGGETTO: LEGGIO Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925, ivi residente Via Lanza nr.2.-

All.nr.2

AL TRIBUNALE
Sezione Misure di Prevenzioni

= PALESMO =

TRIBUNALE
14
Vol. E

In esito agli accordi verbale, si tra
smette il verbale di vane ricerche del no
minato in oggetto, redatto dal Commissaria
to di P.S. di Corleone ed il certificato
di residenza del LEGGIO, rilasciato da quel
Comune, dal quale rilevasi che egli ancora
risiede anagraficamente in Corleone!.-

(31)

(32)

ee

p. IL QUESTORE



[Handwritten signatures]

(31) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 860. (N.d.r.)

(32) Il certificato di residenza citato nel testo è pubblicato alla pag. 859. (N.d.r.)

COMUNE DI CORLEONE ⁵²

PROVINCIA DI PALERMO

IL SINDACO

del Comune suddetto:

sulla scorta degli atti dell'Ufficio e per assunte informazioni;

visto l'art. 68, n. 10 del D. L. P. Reg.le 29 ottobre 1955, n. 6;

CERTIFICA


che Leggio Luciano
 nato a Corleone il 6-1-925
 è domiciliato e residente in questo Comune, Via Lanza #2

Si rilascia il presente in carta libera
 per uso beneficenza

Corleone li 10-1-970

L'Impiegato responsabile

IL SINDACO



ee
 - 7 FEB. 1970
 IL CANCELLIERE CAPO

53

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

CORLEONE

L'anno millenovecentosessantanove addì 31 del mese di Dicembre, nell'Ufficio di P.S. di Corleone. - - - - -


Noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti al suddetto Commissariato riferiamo a chi di dovere che vane sono riuscite le ricerche praticate per addivenire al rintraccio ed al fermo del nominato **LEGGIO Luciano** fu **Francesco Paolo** e di **Palazzo Maria Rosa**, nato a Corleone il 6/1/1925, ivi residente in **Via Lunga n° 2**, colpita da ordinanza di custodia precauzionale emessa dal Tribunale di Palermo Sezione 1° Penale in data 18 giugno 1969, perché irreperibile al proprio domicilio ed in questo centro abitato. - - -

Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale di vane ricerche che rimettiamo ai nostri Sigg. superiori per il di più a praticarsi. - - - - -

Letto, confermato e sottoscritto. - - - - -

(33)

Luigi Luffe Uff. Ps.
Luigi Luffe Uff. Ps.



CORLEONE

[Handwritten signature]

(33) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 829. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Presidente del Tribunale di Palermo.

Proc. della Repubblica ~~di Palermo~~

Letto il rapporto della ~~Quarta~~ ~~di Palermo~~ in data 18 Giugno 1969 (34)

n. S.N. con la quale propose che nei confronti di LEGGIO Luciano di Franc. Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925 ivi res. Via Lanza n. 2- venga applicata la misura di sorveglianza

speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune.

Visto il verbale di vane ricerche in data 31.12.1969 del Commissariato di P.S. di Corleone- (35)

ritenuto la impossibilità della notifica del decreto e degli atti successivi alla persona interessata alla misura di prevenzione perchè irreperibile.

Visto l'art. 170 C.P.P.

O R D I N A


che la notifica del decreto di citazione nonchè degli atti successivi occorrenti in seguito siano eseguite mediante deposito in Cancelleria di questo Tribunale.

Palermo, 17 Gennaio 1970

Il Cancelliere



IL PRESIDENTE



(34) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 806-808. (N.d.r.)

(35) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 860. (N.d.r.)

55

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO
MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

N. 185/69 R. G. Mis. Prev.

CITAZIONE PER INTERVENTO

della persona interessata alla misura di prevenzione (art. 4 - comma 2 - Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423, e art. 2 - Legge 31 - 5 - 1965 n. 575, in relaz. art. 636 e segg. C. P. P.)

IL PRESIDENTE

Proc. della Repubblica

Vista la proposta in data 18 Giugno 1969 del ~~TRIBUNALE~~ di Palermo, con (36)
la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune-
a carico di LEGGIO Luciano di Franc. Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925 ivi residente Via Lanza n.2-In atto irreperibile-
SI NOTIFICHINO AI SENSI DELL'ART.170 C.P.P.

a norma dell'art. 3 in relazione all'art. 1 Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423.

Ritenuto che il LEGGIO non ha nominato difensore di fiducia e che, pertanto, dev'essere nominato un difensore d'ufficio.

Letto l'art. 4 della Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423

I N V I T A

il detto LEGGIO Luciano di Franc. Paolo a comparire, ove lo voglia, innanzi questo Tribunale, Sezione 1^a Penale, Piazza V. E. Orlando, alle ore 9 del giorno 3 Febbraio 1970 per fare le dichiarazioni che riterrà opportune nel suo interesse, avvertendolo che potrà farsi assistere da un avvocato o un procuratore.

Nomina difensore d'Ufficio del Leggio Luciano
l'Avv. Cosmo Acampora del Foro di Palermo avvertendo il medesimo che ha facoltà di prendere visione e di esaminare gli atti del fascicolo, in Cancelleria.

Palermo, 17 Gennaio 1970

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Copie conforme all'originale.

Palermo,

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CAPO



36

Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo

Uff. I-A.P.

~~NOTA DI SEGRETO~~

N. 274/69 di Protocollo

N. R.M.P. di Posizione

Risposta a nota del N.

Seguito a nota del N.

OGGETTO : Procedimento ~~penale~~ contro LEGGIO Luciano di Francesco Paolo.

Allegati N. Palermo 28 gennaio 19 70

Indicare nella risposta la sezione ed il numero di protocollo.

URGENTE

Alle CANCELLERIA PENALE

del TRIBUNALE - Sez. Misure Prevenzione

PALERMO

Prego farmi tenere gli atti del procedimento ~~penale~~ in oggetto ,
~~ed in relativa sentenza conosciuta con il n.~~ di cui alla proposta del Pro
curatore della Repubblica in data 18 giugno 1969 .

(37)

IL PROCURATORE GENERALE

IL CANCELLIERE O.A.P.O.

(37) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 806-808. (N.d.r.)



Procura Generale della Repubblica

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

AFFARI PENALI

Ufficio I

Prot. N. 274/69 R.M.P.

Risposta al foglio del

Allegati

Palermo, 26 gennaio 1970

C.A.P. 90100

ALLA CANCELLERIA

del TRIBUNALE

Sez. ne Misure Prevenzioni

PALERMO

OGGETTO: LEGGIO Luciano di Francesco Paolo.-

NELLA RISPOSTA INDICARE SEMPRE IL NUMERO DI PROTOCOLLO, DELLA SEZIONE E DELLA POSIZIONE

GRAFICHE "ACCUBIA" - PA - C. 2000 - 11-87

Si restituisce l'unito fascicolo di misura di prevenzione riguardante il nominato in oggetto, richiesto con nota pari numero in data odierna.

(38)

(IL PROCURATORE GENERALE

S. Sme

COPIA ex
7 FEB. 1970
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
CANCELLERIA OAPO

(38) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 863. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

N.185/69

AVVISO AI DIFENSORI

Il sottoscritto Cancelliere avverte ai termini dell'art. 410 C. P. P.

Il Sig. Avvocato Cosmo Acampora del Foro di Palermo
 che è stata fissata per il giorno 3 Febbraio 1969 avanti la 1^a Sezione
 Penale (Misure di Prevenzione) la trattazione della proposta avanzata dal
 Sig. Proc. della Repubblica di Palermo (39)

in data 18.6.1969 nei confronti di Leggio Luciano, nato
a Corleone il 6.1.1925 ivi res. Via Lanza n.2-IN ATTO
IRREPERIBILE -

per la sottoposizione di costui alla sorveglianza speciale della P. S. con
 obbligo di soggiorno in un determinato Comune e che durante il termine
 assegnato per comparire nella Cancelleria Sezione Misure di Prevenzione
 si trovano gli atti e documenti del detto provvedimento.

Palermo, li 17 Gennaio 1970 IL CANCELLIERE

Notifica copia al Sig. Avv.to
 mediante consegna a mani

L'Agente di P. S.

Palermo, li

(39) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 806-808. (N.d.r.)

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
presso Corte di Appello - Palermo

N. 389 Cron. B/5 59

Notificata copia *adesso al Ref. - Epine misure di prescrizione - Tribunale di Palermo 14/10/70.*
al Sig. *Abd. Comin Arcangeli*
rilasciandola nel suo domicilio *Via E. Bonicelli, 32*
a mani *dello stesso*

Palermo *26-1-1970*

A. ALICATA, UFF. GIUR.
Vesitore Giorgio
[Signature]

oe
[Signature]

60

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

N. 185/69 R. G. Mis. Prev.

CITAZIONE PER INTERVENTO

della persona interessata alla misura di prevenzione (art. 4 - comma 2 - Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423, e art. 2 - Legge 31 - 5 - 1965 n. 575, in relaz. art. 636 e segg. C. P. P.)

IL PRESIDENTE Proc. della Repubblica

Vista la proposta in data 18 Giugno 1969 del ~~questore~~ XXXXX di Palermo, con (40)
la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione del la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune-
a carico di LEGGIO Luciano di Franc. Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925 ivi residente Via Lanza n.2-In atto irreperibile-
SI NOTIFICHI AI SENSI DELL'ART.170 C.P.P.

a norma dell'art. 3 in relazione all'art. 1 Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423.

Ritenuto che il LEGGIO non ha nominato difensore di fiducia e che, pertanto, dev'essere nominato un difensore d'ufficio.

Letto l'art. 4 della Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423

I N V I T A

il detto LEGGIO Luciano di Franc. Paolo a comparire, ove lo voglia, innanzi questo Tribunale, Sezione 1^a Penale, Piazza V. E. Orlando, alle ore 9 del giorno 3 Febbraio 1970 per fare le dichiarazioni che riterrà opportune nel suo interesse, avvertendolo che potrà farsi assistere da un avvocato o un procuratore.

Nomina difensore d'Ufficio del Leggio Luciano
l'Avv. Cosmo Acaepora del Foro di Palermo avvertendo il medesimo che ha facoltà di prendere visione e di esaminare gli atti del fascicolo, in Cancelleria.

Palermo, 17 Gennaio 1970

IL CANCELLIERE
F/to Zagara

IL PRESIDENTE
F/to La Ferlita

Copia conforme all'originale.

Palermo, 17 Gennaio 1970

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO**MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE**N. 185/69 R. G. Mis. Prev.**CITAZIONE PER INTERVENTO**

della persona interessata alla misura di prevenzione (art. 4 - comma 2 - Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423, e art. 2 - Legge 31 - 5 - 1965 n. 575, in relaz. art. 636 e segg. C. P. P.)

IL PRESIDENTE Proc. della RepubblicaVista la proposta in data **18 Giugno 1969** del ~~Questore~~ di Palermo, con

la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione del **la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune-**

a carico di **LEGGIO Luciano di Franc. Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925 ivi residente Via Lanza n. 2 - In atto irreperibile-**

SI NOTIFICHI AI SENSI DELL'ART. 170 C.P.P.

a norma dell'art. 3 in relazione all'art. 1 Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423.

Ritenuto che il **LEGGIO** non ha nominato difensore di fiducia e che, pertanto, dev'essere nominato un difensore d'ufficio.

Letto l'art. 4 della Legge 27 - 12 - 1956, n. 1423

I N V I T A

il detto **LEGGIO Luciano di Franc. Paolo** a comparire, ove lo voglia, innanzi questo Tribunale, Sezione **1^a** Penale, Piazza V. E. Orlando, alle ore 9 del giorno **3 Febbraio 1970** per fare le dichiarazioni che riterrà opportune nel suo interesse, avvertendolo che potrà farsi assistere da un avvocato o un procuratore.

Nomina difensore d'Ufficio del **Leg. io Luciano**
l'Avv. **Cosmo Acampora del Foro di Palermo** avvertendo il medesimo che ha facoltà di prendere visione e di esaminare gli atti del fascicolo, in Cancelleria.

Palermo, **17 Gennaio 1970****IL PRESIDENTE****IL CANCELLIERE****F/to La Ferlita****F/to Zagara**

Copia conforme all'originale.

Palermo, **17 Gennaio 1970****IL CANCELLIERE**

RELAZIONE DI NOTIFICA

(art. 645 C. P. P.)


L'anno il giorno 24 GEN. 1970
del mese di in Palermo

Io sottoscritto Att. Uff. Giud. addetto all'Ufficio addetto a
unico nott. presso Corte Appello

sulla richiesta dell'ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Palermo ho notificato il retroscritto
atto a Leggi Luciano (43)

nel consegnandone copia autentica a mani di

• poiché è irreperibile il recapito in ubbidienza a
l'ordine d'irreperibilità emesso dal Sig. Presidente
ho notificato e dato copia del suesposto atto al detto im-
putato, mediante deposito nella Cancelleria consegnan-
dola a mani del Sig. Cancelliere ella
addetto al ramo di servizio e ciò in conformità ai sensi
dell'art. 176 C. P. P.



(43) L'atto citato nel testo è pubblicato alla pag. 869. (N.d.r.)

M. V. L. / (P. M. M.)

62

Mod. 4

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE I^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

(Legge 27 dicembre 1956 n. 1423)

S. C. I.

VERBALE DI UDIENZA CAMERALE (art. 4 comma 2. Legge cit.)

L'anno 1970 il giorno 3 del mese di Febbraio
alle ore 12,05 nella sede di questo Tribunale, innanzi il collegio composto dai seguenti Signori Magistrati:

- 1) Dott. Nicola La Ferlita Presidente
- 2) " Salvatore Agnello Giudice
- 3) " Giuseppe Gebbia Giudice

con l'intervento del P. M. rappresentato dal Dott. Agnello Giacchino Sost.
Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Militello Luigi
Nou è presente: LEU-IO Luciano

Interrogato sulle generalità risponde: sono Luciano

Dichiara preliminarmente di voler farsi assistere dall'avv. Cosma Campora
Stefano qui presente. Allegat. N ufficio -

Il Presidente ordina che sia data lettura del rapporto col quale il Questore in data 10.6.1969

(44)

ha proposto nei di lui confronti l'applicazione della misura di prevenzione del la sorveglianza speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Indi lo invita a dichiarare quanto ritenga utile per la sua difesa.

~~LEU-IO Luciano~~ risponde:
Il sottoscritto il 3 febbraio 1970 chiede che sia dichiarato nullo il decreto di interdizione e conseguentemente il decreto di citazione per intervento perche il detto decreto fu emanato a Taranto o a Roma. Il P.M. chiede il reato dell'eccezione fatta dal difensore. Il Tribunale si riserva

(44) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 806-808. (N.d.r.)

63


*Si danno in lettura gli atti del
procedimento*

Esibisce i seguenti documenti:

A seguito di che il P. M. pronuncia la sua requisitoria e conclude chiedendo:

*accusarsi la prima imputazione
come aut. di soggiorno
obbligato*

Successivamente il difensore Adv. *come accusa* espone la sua difesa e chiede:



IL CANCELLIERE

ee
[Signature]

(B. 11)

usate nella questione preliminare
e nel tempo che si è
avuto della giustizia

Il tribunale si riserva di deliberare ed il Presidente avverte l'accusato che riceverà notifica del provvedimento che sarà adottato nei di lui confronti e che egli potrà proporre ricorso in appello entro dieci giorni dalla comunicazione.

Del che si è redatto il presente processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

ee

64

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI CORLEONE

N. 214 del P.V.

Corleone, li 24 Gennaio 1970.-

PROCESSO VERBALE:-di ricerche infruttuose sul conto di:- - - - -

LEGGIO Luciano fu Francesco nato a Corleone il 6/1/1925,ivi residente, Via Lanza n.2, contadino, celibe, colpito da Ordine di Custodia Precauzionale, emesso dal Tribunale di Palermo.- - - - -

5 FEB 1970

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
Sez. I^a Penale-Misure di Prev.

PALERMO

e, per conoscenza;

ALL'ILL./MO SIGNOR PREFETTO DI

CORLEONE



L'anno millenovecentosettanta, addi 24 del mese di Gennaio nell'Ufficio del Nucleo Operativo Carabinieri di Corleone alle ore 14,30.- -

Noi sottoscritti ufficiali ed agenti di P.C. Brigadiere FERRILLI Walter, comandante interinale del Nucleo Operativo, assistito dall'App. IMBESI Antonino del Nucleo Comando e dal Carabiniere MORRA Filippo del Nucleo Radio Mobile di Corleone, in relazione all'ordinanza di Custodia Precauzionale n. 2, emessa dal Tribunale Civile e Penale Sezione Prima Penale- Misure di Prevenzione di Palermo, in data 18/6/1969, qui pervenuto tramite il Nucleo Investigativo in data 24/1/1970 alle ore 12,45, sul conto di LEGGIO Luciano, in rubrica meglio generalizzato, siccome proposto per la misura dell'Obbligo del soggiorno in un determinato comune, dalle ore 13 alle ore 13,30 del 24/1/1970, lo abbiamo ricercato nella di lui abitazione, sita in Via Lanza n.2, ma con esito negativo.- - - - -


(45)

I familiari presenti nell'abitazione hanno riferito di non conoscere ove il congiunto possa trovarsi.- - - - -
Perché consti, abbiamo redatto il presente processo verbale in più copie per rimetterne una ciascuna all'Autorità in indirizzo e conservare le altre agli atti dei nostri uffici.- - - - -
Fatto, letto e chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.- -

Morra Filippo C/re
Imbisi Antonino App.
Ferrilli Walter Brig.

IL CANCELLIERE CAPO

(45) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 829. (N.d.r.)



65

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE PRIMA PENALE

N. 185/1969 REG. **MSS.** PREV.MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE PERICOLOSE
DECRETO DI SOTTOPOSIZIONE

alla misura della sorveglianza speciale della pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato Comune (artt. 4, 5 della legge 27.12.1956 n. 1423 ed art. 2 della legge 31.5.1965 n. 585);

IL TRIBUNALE

composto dai sigg.ri magistrati:

- 1) Nicola La Ferlita, Presidente
- 2) Salvatore Agnello, giudice
- 3) Giuseppe Gebbia, giudice estensore



riunito in Camera di Consiglio;

Letta la proposta in data 18 giugno 1969 del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, con la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato Comune nei confronti di Luciano Leggio di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato il 6.1.1925 in Corleone ed ivi residente in via Lanza N. 2; Sentito il difensore d'ufficio nello stato di irreparabilità del denunciato Leggio Luciano; Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento della proposta;

(46)

OSSERVA

Con la citata proposta, il Procuratore della Repubblica ha richiamato, ai fini di sostenere e dimostrare la pericolosità sociale del denunciato Leggio Luciano, quale indiziato di appartenere ad associazioni mafiose e di svolgere attività mafiose nell'agro di Palermo ed in particolare nella zona di Corleone, i precedenti penali e giudiziari del denunciato medesimo.

(47)

Risulta infatti dal certificato penale che la prima condanna risale all'8.1.1948, epoca in cui la locale Corte d'Appello ha inflitto al Leggio la pena di anno uno, mesi quattro di reclusione e lire 1.600 di multa siccome colpevole del reato di furto aggravato, preceduta da

(48)

(46) (47) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 806-808. (N.d.r.)

(48) Il certificato penale citato nel testo è pubblicata alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



IL CARINIERE IN CARICO

cc
[Signature]

66

altra condanna (la quale non risulta trascritta sul certificato citato, (49)

ma è riportata sul rapporto di informazioni dei Carabinieri di Corleo- (50)

ne) inflittagli dal Pretore di Corleone con sentenza del 16.6.1944 nella misura di giorni quindici di reclusione e lire trecento di multa per il reato di porto abusivo di arma da fuoco.

Si evince poi dallo stesso certificato penale che dal 1947 al 1964 (51)

si sono succedute, quasi per ogni anno, una serie di denunce, in forza delle quali sono state promosse a suo carico altrettante azioni penali per i più gravi delitti contro la persona e l'ordine pubblico che sono stati commessi nell'agro di Corleone e Comuni vicini (omicidi ed associazioni per delinquere) anche in concorso con i più noti mafiosi e banditi che scorrevano in armi le predette zone, ma che tali procedimenti sono stati definiti, o in sede istruttoria o in dibattimento, per insufficienza di prove in contumacia del denunciato, essendo il Leggio rimasto latitante per circa quattordici anni.

Di recente, il Leggio è stato assolto con sentenza del 10.6.1969, (52)

emessa dalla Corte di Assise di Bari ed attualmente appellata dal Pubblico Ministero, da altri gravi delitti contro la persona (omicidi) per non aver commesso il fatto e da altro delitto contro l'ordine pubblico (associazione per delinquere) per insufficienza di prove, ottenendo la immediata scarcerazione, ^{francamente} ~~non risultando~~ emesso altro provvedimento di coercizione personale. (53)

Il Procuratore della Repubblica ha anche richiamato sempre a sostegno della pericolosità sociale del Leggio le informazioni fornite dalla Questura di Palermo e dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Corleone. (54)

Da esse risulta, in sintesi, tutta l'attività delittuosa che con le predette denunce è stata attribuita al Leggio dal 1944 ad oggi e più particolarmente sono rilevanti gli episodi di rivalità tra la sua cosca mafiosa e quella di Michele Navarra, che si sono conclusi con l'uccisione di quest'ultimo e con lo sterminio degli altri rivali.

E da questo momento in poi il Leggio - sempre secondo le predette informazioni - acquistò il più alto prestigio che mafioso o bandito abbia mai raggiunto dal dopoguerra a tutt'oggi nella malavita organizzata di tutta la Sicilia sia quale persona ricca di esperienza delittuosa sia

(49) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

(50) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 823-828. (N.d.r.)

(51) Il certificato penale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 821-822. (N.d.r.)

(52) La sentenza, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(53) Così nell'originale. (N.d.r.)

(54) Cfr., rispettivamente, pagg. 815-820 e 823-828. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ee
64

 quale persona non facilmente raggiungibile dai rigori della legge per l'omertà, di cui sa circondarsi, per i collegamenti che sa ben tenere con i favoreggiatori e per gli incrementi finanziari di cui disporrebbe come profitti tratti dalla sua attività delittuosa.
- Pertanto, il Procuratore della Repubblica richiedeva con la proposta di soggiorno obbligato l'ordine di custodia precauzionale in considerazione del pericolo di fuga del Leggio. (55)
- Nella stessa data della proposta predetta, veniva emanato dal Preside di questo Tribunale l'ordine richiesto, il quale veniva consegnato da parte del Cancelliere competente, in pari data, ad un ufficiale di pubblica giudiziaria della locale Questura per l'esecuzione, rimanendo questo procedimento di prevenzione in attesa di fissazione della discussione sino alla comunicazione dell'esito del predetto ordine di custodia precauzionale ~~xxxxxx~~ da parte della pubblica autorità cui era stata affidata l'esecuzione. (56)
- Senonché, pur risultando dagli atti che il Leggio in data 18.6.1969 era stato ricoverato d'urgenza, durante il suo viaggio di ritorno in Corleone disposto dal Questore di Bari con foglio di via obbligatorio emesso a sensi dell'art. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, nell'ospedale civico di Taranto, ove rimase sino al 24.6.1969, come si evince dalla cartella clinica allegata in atti, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corleone, tuttavia, trasmetteva a questo Tribunale, in data 16 gennaio 1970, verbale di vane ricerche del 31.12.1969 eseguite per la cattura del Leggio resosi irreperibile. (57)
- Emesso il decreto di irreperibilità con la relativa nomina del difensore d'ufficio, il Leggio veniva citato per l'intervento nel presente giudizio di prevenzione con il relativo rito degli irreperibili, dandosi anche avviso al difensore già nominato d'ufficio. (58)
- All'udienza di Camera di Consiglio, il difensore d'ufficio occupava in via preliminare la nullità del decreto di irreperibilità, giacché risultava dagli atti che il Leggio dimorava a Bitonto, prima, ed a Taranto, poi, mancando in tal modo il presupposto del citato decreto che richiede appunto la mancanza di notizie circa il luogo in cui la persona, chiamata per intervenire in giudizio sia pure coattivamente, si trovi ed una vana ricerca in detti luoghi noti. (59)

(55) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 806-808. (N.d.r.)

(56) (57) Cfr. pag. 829. (N.d.r.)

(58) Così nell'originale. (N.d.r.)

(59) Cfr. pag. 835. (N.d.r.)

(60) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 839-844. (N.d.r.)

(61) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 860. (N.d.r.)

(62) Il decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 861. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COPIE ee
 DANIELLO TOMMASO
 CAPO

In altri termini, il difensore d'ufficio rilevava che in costanza di emissione dell'ordine di custodia precauzionale il Leggio non si è dato irreperibile, come risulta dalla ~~segnalata~~ data di consegna dell'ordine predetto alla polizia e dai tempi (riportati nella cartella clinica) in cui egli è rimasto nell'ospedale di Taranto, trasferendosi anche in una nota clinica di Roma in epoca successiva; sicché, tale ritardo od omissione nell'esecuzione dell'ordine di custodia precauzionale non può ritorcersi a danno del Leggio, il quale, dopo la cura, era libero nella scelta della sua dimora, non essendogli stato notificato tempestivamente il predetto ordine.

(63)

(64)

Tale eccezione non ha però pregio giuridico.

Infatti, le vane ricerche si riferiscono al momento dell'esecuzione dell'ordine di custodia precauzionale ed il ritardo o l'omissione di immediata esecuzione dell'ordine predetto, ~~pur potendo essere stata~~ ~~stata~~ a nulla rileva ai fini dell'eccezione come sopra proposta, giacché risulta certo che al momento in cui l'ordine è stato messo in esecuzione il Leggio non è stato reperito in alcun luogo e tale condizione di irreperibilità è stata volontaria in quanto il Leggio non ha raggiunto il Comune di Corleone, come era obbligato a fare in forza del decreto di rimpatrio emanato e notificatogli dal Questore di Bari.

(65)

Ciò posto, si passa all'esame del merito della proposta, rilevandosi che il difensore in proposito nulla ha ~~espresso~~ dedotto.

Ora, il Leggio, pur non avendo riportato condanne penali dal 1948 in poi, tuttavia, con i suoi precedenti giudiziari consistenti nelle numerosissime assoluzioni per insufficienza di prove da reati gravissimi (tra l'altro da sei omicidi) rivela la sua personalità di spiccata tendenza a delinquere e, con la sua condotta di vita, quale risulta dalle informazioni della Questura e dei Carabinieri, ha rivelato, non solo abilità nello sfuggire alla legge, ma anche la sua trista ~~incompetenza~~ autorità nei luoghi di residenza, ove, si ritiene, che abbia operato in armi e continui ad operare con sistemi di intimidazioni e di rappresaglie atti ad imporre il silenzio, l'onestà, la paura ed a trarre illeciti mezzi di sussistenza, tenuto conto del lungo periodo di latitanza e dello stato attuale di irreperibilità.

(66)

(63) Così nell'originale. (N.d.r.)

(64) La cartella clinica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 839-844. (N.d.r.)

(65) Così nell'originale. (N.d.r.)

(66) Cfr., rispettivamente, pagg. 815-820 e 823-828. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ee
68

Trattasi quindi di persona socialmente pericolosa, la quale va sottoposta, oltre che ad una particolare sorveglianza, anche ad un temporaneo allontanamento dall'ambiente in cui sino ad ora è vissuto al fine di evitare che, in tale ambiente, la di lui palese inclinazione al malfare e la pervicacia nel non voler cambiare tenore di vita, continuino a trovar il terreno favorevole per lo sviluppo e l'attuazione di altre gravi manifestazioni in danno della società.

Ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art.3 in relazione all'art.I della legge 27.12.1956 n.1423 e dall'art.I della legge 31.5.1965 n.575, va applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune per la durata che si ritiene di fissare in anni cinque a carico del predetto Leggio.

Sembra infine opportuno prescrivere che il Leggio nel Comune in cui viene assegnato, non si allontani dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza e si presenti a questa, nei giorni e nelle ore che la stessa indicherà, ad ogni chiamata di essa e tutto ciò in aggiunta alle normali prescrizioni di vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare ragioni a sospetti, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne col divieto assoluto di frequentare persone sottoposte a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza, non rincasare la sera più tardi delle ore 20 e non uscire la mattina più presto delle ore sette e, comunque, senza averne dato tempestivo avviso all'autorità di polizia, non detenere e non portare armi, non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di riunione e non partecipare a pubbliche riunioni;

P.Q.M.

Visti gli artt.I e segg. delle citate leggi;

DECRETA

di applicarsi nei confronti di Leggio Luciano di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato il 6.I.1925 a Corleone ed ivi residente in via Lanza n.2, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Novi Ligure (Prov. Alessandria) e con le prescrizioni sopra elencate e per la durata di anni cinque;

69

Ordina

che il presente provvedimento venga comunicato a cura della Cancelleria competente al Procuratore Generale presso ~~questa~~ la Corte di Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Questore di Palermo per l'esecuzione, nonché all'interessato.

(67)

Così deciso in Camera di Consiglio, addì 3 febbraio 1970

Il Presidente

[Handwritten signature]

I Giudici

[Handwritten signatures]

IL Cancelliere

[Handwritten signature]



Televisato il 5 febbraio 1970

[Handwritten signature]

er

[Handwritten signature]

DOC 586

Sezioni e misure Penitenziari

10 FEB. 1970	
Data di arrivo	
Pr. ol. D/	Tit.
N. 2508	

Copia Fotostatica

del fascicolo N. 184/69 Misure Penitenziari
del Tribunale

e del fascicolo N. 246/69 misure Penitenziari
della Corte di Appello

nei confronti

di Rina Salvatore dei Giobanni

W

Mod. M

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE PENALE

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE

N. 186/69 Reg. Mis. prev.

ATTI

RELATIVI ALLA PROPOSTA DI MISURE DI PREVENZIONE

CONTRO

RIINA Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato a Corleone

il 16.11.1930 ivi residente Via Rue del Piano n.13-

Arrestato il 30.6.1969

Proposta per la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune-

" Con richiesta di ordinanza di custodia precauzionale "

Data	NATURA DELL'ATTO	ANNOTAZIONI
19.6.69	Rapporto del <i>Proc. Ruffino Palermo</i>	MISURA ADOTTA:
25.6.69	Citazione per intervento del denunciato	80gg. Obbligato
18.6.69	Ord. custodia precauzionale	anni 4
5.7.69	Verbale di udienza Camerale	DECORRENZA:
7.7.69	Decreto del Tribunale	SCADENZA:
	Comunicazione al Procuratore Generale	COMUNE DI SOGGIORNO:
	» » » della Rep.	Sara Giovanni in
	» » Questore	Parsieto (Bologna)
	» » all'interessato	
	Decreto di revoca della misura	
	» » trasferimento	
	» » mod. della misura	
	» » rigetto istanza revoca	

Stampa circolare del Tribunale di Palermo con data 1969 e firma.

INDICE DEGLI ATTI DEL TRIBUNALE

Rapporto del Questore di Palermo- - - - -	1 -4
Diffida-----	5
Segnalazione della Compagnia Carabinieri di Corleone-----	6-9
Proposto delle Procure della Repubblica di Palermo -----	10-15
Certificato penale-----	16
Ordinanza di custodia precauzionale-----	17
Nota della Questura di Palermo-----	18
Verbale notifica-----	19
Ordinanza di custodia precauzionale notificata-----	20
Citazione per intervento-----	21
Avviso ai difensori-----	22-23
Missiva-----	24
Nota della Questura di Palermo-----	25
Citazione per intervento notificata-----	26
Nomina difensore di fiducia-----	27
Verbale di udienza camerale-----	28-29
Ordine rimpatrio della Questura di Bari-----	30
Istanza dell'Avv. Giuseppe Savagnone-----	31
Provvedimento rigetto istanza-----	31 bis
Nota Ufficio Matricola del Carcere di Palermo-----	32
Decreto del Tribunale emesso in data 7 Luglio 1969 -----	33-33 bis. 34
Dichiarazione di ricorso-----	35
Nota della Questura di Palermo-----	36
Copia del Decreto di Tribunale in data 7.7.1969(notificata-----	37-38-bis. 39
Richiesta fascicolo dalla Corte di Appello Palermo-----	40



QUESTURA DI PALERMO

90/18468

li 16/6/1969

Rif. N. del

OGGETTO: RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16/11/1930 ivi residente Via Rua del Piano 13, celibe .-

- = Proposta per l'adozione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo del soggiorno in un determinato comune -
 RICHIESTA ORDINE CUSTODIA PRECAUZIONALE -

ILL/ME Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA -PALERMO -
 e.p.c. ALLA PROCURA GEN/LE DELLA REPUBBLICA -PALERMO -


**

In seguito alla efficace lotta tenacemente condotta dalle Forze di Polizia, che con la denuncia alla Autorità Giudiziaria ed arresto di tutti gli esponenti aveva debellato le varie cosche mafiose esistenti nel corleonese, si era qui raggiunto uno stato di tranquillità e la popolazione, grata agli Organi dello Stato, con riacquistata serenità ha pacificamente potuto attendere alle sue occupazioni abituali portandosi sui posti di lavoro e nelle campagne per la coltivazione dei terreni senza preoccupazione alcuna.-

Infatti le condizioni della sicurezza pubblica erano più che soddisfacenti e dal 1963 non si sono più verificati delitti di sangue ed altri gravi reati contro la persona ed il patrimonio .-

La sentenza in data 10/6/1969 della Corte di Assise di Bari, con l'assoluzione e conseguente escarcerazione di tutti gli imputati che tuttora, dalla voce pubblica, sono additati quali responsabili dei non pochi omicidi ed altri gravi fatti delittuosi degli anni passati, ha suscitato vivissime allarme nella parte sana della popolazione che teme il ripetersi, in un clima più acceso dai sentimenti di vendetta

(68)



- 2 -

che non può non covare nell'intimo dagli scarcerati, dai gravissimi fatti di sangue, rappresaglie, estorsioni ed altro che durante la loro detenzione, come sopra detto, non si sono più verificati.-

In particolare, dalla popolazione viene temuto il RIINA Salvatore il quale è considerato uno dei principali esponenti della cosca mafiosa facente capo al noto Luciano LEGGIO.-

Il RIINA, pregiudicato per omicidio, furto aggravato, associazione per delinquere, contraffazione ed uso ~~di~~ documento alterato, è persona scaltre, prepotente e sanguinaria, capace di ideare, organizzare e consumare qualsiasi crimine al fine di consolidare il prestigio di cui ha sempre goduto nell'ambito della malavita locale .-

A suo carico presso il Casellario Giudiziale risulta quanto appresso :

- 5/3/1954 - Corte Assise Appello Palermo-recl. anni 12 e mesi 4 multa £ 12.000 per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione abusiva arma da guerra e porto abusivo arma da guerra.-
Condonati anni 3 recl.ne e l'intera multa-libertà vigilata - Interdizione dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena -assolto per altro omicidio per insufficienza di prove ;
- 27/9/1958- Giud. Serv. Palermo revoca libertà vigilata ;
- 28/11/961- Giud. Istruttore Trib. Palermo N.D.P. per insufficienza di prove per omicidio, associazione per delinquere e porto abusive di arma .-

Dagli atti di questo Ufficio si rileva anche che il RIINA, appena scontate il periodo della misura di sicurezza della libertà vigilata si allontanò da Corleone per ignota destinazione, tanto che non fu possibile, all'epoca, notificargli il provvedimento di diffida ai sensi dello art. 1 della legge 27/12/1956 n. 1423 e per cui l'ordinanza fu affissa all'albo preterio del Comune di Corleone a norma di legge, per come rilevasi dall'allegata copia .-

(69)

(70)

./.

(69) Il provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 888. (N.d.r.)

(70) L'allegato citato nel testo è pubblicato alla pag. 889. (N.d.r.)

- 3 -

Nel settembre del 1959 venne denunciato in stato di irreperibilità per concorse dell'omicidio di LO BUE Carmelo .-

Nel febbraio del 1961 sempre in stato di irreperibilità, fu denunciato per concorse nel duplice omicidio di CORTIMIGLIA Vincenzo e PROVENZANO Salvatore e, infine, nel luglio 1962 denunciato per concorso nell'omicidio di RIINA Paolo, dai quali gravissimi reati veniva prosciolto con formule varie .-

Nel periodo della sua irreperibilità, come risulta da questi atti, si dedicò ad attività commerciali illecite, tra cui la speculazione abbastanza redditizia delle gru elettriche e jukebox .-

Rimase irreperibile per sei anni e, si trasformò fisicamente nella fallace speranza di non farsi riconoscere dagli organi di Polizia ed avere la possibilità di svolgere nell'ombra la sua attività criminosa .-


Infatti, all'atto del suo arresto avvenuto il 15/12/1963, fu trovato in possesso di patente di guida con la sua fotografia, ma intestata a tale GRANDE Giovanni da Caltanissetta .-

Per queste sue spiccate qualità delinquenziali divenne l'uomo di assoluta fiducia di LEGGIO Luciano che, ultimamente, lo nomina suo "Bel fine" .-

Rimesso in libertà, infatti, RIINA Salvatore non abbandona il suo capo anzi lo segue, come ombra, ovunque .-

Egli, infatti, ora si trova, con Luciano LEGGIO, in un albergo di una cittadina nella provincia di Bari, nella impaziente attesa di iniziare la faida che inesorabilmente raggiungerà chi gli fu avversario .-

Pertanto, al fine di evitare che nuovi lutti e nuovi dolori colpiscono i corleonesi e che le attuali soddisfacenti condizioni della sicurezza pubblica vengono turbate, è indispensabile che RIINA Salvatore venga sottoposto alla Sorveglianza Speciale della P.S. con l'obbligo del soggiorno in un comune lontano dalla Sicilia .-






- 4 -

Data la estrema pericolosità sociale del soggetto che, avuto sen
tore del provvedimento in corso, potrebbe rendersi irreperibile, si
rende necessario emettere ordine di custodia precauzionale .-

Si allega copia del provvedimento di diffida .-

(71)

IL Q U E S T O R E
(Dr P. Zamparelli)



(71) Cfr. pag. 888. (N.d.r.)

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA

di P A L E R M O

VISTI GLI ATTI DI UFFICIO:

a carico di RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi sbitante Via Ima del Piano n.14;
dal quale risulta che il medesimo pregiudicato per delitti contro la persona, ex libero vigilato, é fortemente inciziato nei gravi fatti di sangue verificatisi in Corleone nei mesi di maggio giugno ed agosto c.a., per la condotta ed il tenore di vita, é da ritenere che sia proclive a delinquere;

Visto l'art.1 della legge 27/12/1956 n°1423:


D I F F I D A

RIINA Salvatore fu Giovanni a cambiare condotta, ed in particolare:

- 1)- a vivere onestamente;
- 2)- a rispettare la persona e la proprietà;
- 3)- ad osservare le leggi ed i regolamenti;
- 4)- a non dar luogo a sospetti con la sua condotta in genere;
- 5)- a darsi a stabile lavoro nel termine di giorni quindici;
- 6)- a fissare stabilmente la propria dimora, qualora non vi abbia sino-
ra provveduto;
- 7)- a non associarsi a persone pregiudicate; a non favorire ricercati per reati e a non prestarsi ad occultare cose provenienti da reato;
- 8)- a non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione;

Il R I I N A viene avvertito che in caso di trasgressione alle prescrizioni suddette verrà denunciato al Sig. Presidente del Tribunale per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi degli artt.3 e 4 della legge summenzionata.

La presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato di P.S. di Corleone per la notifica all'interessato.

Palermo, li 25.10.1958.-COPIA ee
- 7 FEB 1959
AL CASALELLA S. CARO

IL QUESTORE

Maurino Bernini

COMUNE DI CORLEONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune ;
Su conforme attestazione del messo Comunale in=
caricato per la tenuta dell'Albo Pretorio ;

C E R T I F I C A

Che la presente ordinanza di diffida è stata affissa
nell'Albo di questo Comune per 20 gg. consecutivi e
cioè dal 23 febbraio 1961 al 14 marzo 1961 .

(72)

Corleone 15/3/1961

IL SEGRETARIO COMUNALE


illeggibile

bollo

P..G..C....

Palermo, 16/6/1969

IL FUNZIONARIO DI P.S.



COPIA

16 FEB 1970

AL CAPO DEL SEGRETO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEZIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI CORLEONE

6

N°757/20 di prot.116."P".- 90034 Corleone, li 16/6/1969.

OGGETTO:- Segnalazione relativa alla pericolosità sociale di RIINA Salvatore fu Giovanni e di RIZZO Maria Concetta, nato a Corleone il 16/11/1930, ivi residente, Via Rua del Piano n.13, agricoltore.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

90100 P A L E R M O

RIINA Salvatore, in oggetto generalizzato, latitante dalla fine del 1959 al 14 dicembre del 1963, epoca in cui fu arrestato, era il luogotenente del bandito Liggio Luciano, a fianco del quale si rese responsabile di numerosi omicidi ed altri reati minori.

Lo stesso prima ancora che ultimasse il periodo di anni tre di libertà vigilata (14/9/1958) si allontanava per ignota destinazione, tanto da rendere impossibile la notifica del decreto di revoca della misura di sicurezza e della successiva diffida ai sensi dell'art.1 della legge 27/12/1956, n.1423.

Il Riina, condannato a sei anni di reclusione, per omicidio, nel settembre del 1955 veniva escarcerato, epoca in cui prendeva i primi contatti con la cosche mafiosa capeggiata dal Liggio Luciano a cui si univa non appena ultimava i vincoli della misura amministrativa di sicurezza;

Con il Liggio, cui egli passò subito all'azione e nel 1959 fu imputato per l'omicidio, in concorso, di LC BUE Carmelo, quindi nel febbraio del 1961 per il duplice omicidio in persona CONTINI-GLIA Vincenzo e PROVENZANO Salvatore, oltre che per l'omicidio in persona di Riina Paolo.

Nonostante assolto da tale imputazione, egli continuò a mantenersi irreperibile, soprattutto perché in tale posizione gli sarà stato più comodo favorire alcuni componenti dell'associazione colpiti da altri provvedimenti restrittivi.



- 2 -

In seno alla cosca liggiana egli fu prezioso in quanto apportò, nonostante giovanissimo, tutta la sua esperienza acquisita in carcere, oltre al frutto della sua intelligenza e della sua temerarietà. Per il Liggio, egli costituì la punta di diamante, nonché l'ideatore e l'organizzatore di vendette a danno della cosca rivale.

En anche, per qualche tempo, l'amministratore dell'associazione a delinquere, ufficialmente presentata sotto la denominazione di società economica di fatto, con quella armamentaria creata a fianco della Beala. Si trattava - non vi è dubbio - di attività a copertura di quella illecita, diretta a regolare tutte le attività economiche, commerciali della zona. In breve, il nominato Riina riuscì ad acquistare fiducia e stima del Liggio, proprio per le sue eccezionali qualità delinquenziali, costituendo così, assieme al capo, un connubio valido e potente, capace di sfidare chiunque si avesse ad opporre ai loro sinistri progetti.

L'azione del Riina, in ponbutta con quella del Liggio, continuò fino all'epoca del suo arresto, tanto è vero che nel dicembre 1963 egli fu denunciato per triplice omicidio in danno di Strova F. Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonio, oltre che per associazione a delinquere.

Sempre ponderato nei piani criminali, agiva con avvedutezza ed eccezionale pregiudicatezza, su piani preelaborati in piena identità di vedute con il Liggio ed architettati in modo tale da ottenere successo senza lasciare tracce utili ai fini della loro identificazione. Cinico e freddo nelle sue determinazioni, fin da giovane si ribellò al destino di continuare a svolgere vita modesta di piccolo agricoltore e sull'esempio del Liggio non puntò ad imboccare la via del delitto, sia per sfogo ai suoi istinti e sia per realizzare - in concreto - cospicue risorse economiche. Infatti pur risultando nullatenente, egli dispone di svariati milioni, a dispetto di coloro che hanno condotto vita onesta e laboriosa.

A carico del medesimo risulta:

- 24/ 5/1949:-Con v.n.67 dello locale Commissariato di P.S. denunciato perché responsabile di omicidio aggravato in persona di Di Matteo Domenico e di tentato omicidio in danno LABBITA Giuseppe e porto abusivo ed omessa denuncia di pistola automatica militare;
- 13/ 9/1955:-escarcerato dal Carcere di Milazzo dopo aver scontato



GOPIA
- 7 FEB 1974
IL CAPO

- 3 -

per il reato di cui sopra anni 6 e mesi 4 di reclusione;

- 8
- 6. 3.1954:--Corte Assise Appello Palermo reclusione anni 12, mesi 4 e multa L.12.000 per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione abusiva arma da guerra e porto abusivo arma da guerra. Libertà vigilata: revocata: interdizione per petua dai pubblici uffici e legale durante la pena. Assoluzione per insufficienza di prove per il tentato omicidio;
 - 2.12.1958:--Denunciato in stato di irreperibilità perchè responsabile di omicidio ed altro.
 - 1. 3.1961:--Emesso mandato di cattura;
 - 14.II.1961:--Revocato mandato di cattura;
 - 28.II.1961:--G.I. Tribunale Palermo N.D.P. per insufficienza prove per omicidio in concorso, associazione a delinquere e porto abusivo arma;
 - 24. 7.1962:--Denunciato in stato di irreperibilità per concorso in omicidio in persona di Riina Paolo, porto abusivo d'arma e munizioni, ed associazione per delinquere;
 - 18.12.1963:--Con R.G. n.757/12 RFP denunciato per triplice omicidio aggravato in persona di Strega Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piranio Antonio; associazione per delinquere; furto aggravato e contraffazione ed uso di documento alterato.

Si soggiunge altresì che il Riina rimesso in libertà per effetto della sentenza di Bari ha creato stati di perplessità e di timore in tutti gli ambienti sani di Corleone, rafforzando l'omertà ed annullando ogni incipiente proposito di collaborazione con la Giustizia.

In luogo, infatti, non manca chi teme che col ritorno del Riina si possa riaccendere la lotta fra la delinquenza organizzata a tutto danno di quei stati di tranquillità che in questi anni di detenzione del Riina si erano creati nel corleonese.

I proprietari terrieri paventano altresì che in conseguenza della presenza nella zona del pericoloso Riina, essi saranno nuovamente indotti a pagare tangenti di rilievo per poter continuare a coltivare i poderi e produrre e per non essere costretti a vendere a vil prezzo i beni rustici.




COPIA
7 FEB. 1970
IL CANCELLIERE OAPD/.....

- 4 -

Di fronte a tale situazione di pericolo, nel pubblico interesse, si segnala il caso a Codesta Autorità Giudiziaria nell'eventualità voglia proporre il Riina per l'adozione della sorveglianza speciale con l'obbligo del soggiorno in lontano comune della penisola in virtù della legge 31/5/1965, N. 575. 9

Si fa presente che ove la segnalazione in esame fosse presa in considerazione ed il Riina assegnato al soggiorno, lo stesso non è abbinabile di sussidio, siccome benestante.-



COPIA cu

IL CAPELLANO



IL CAPITANO
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Arrigo Tagliotto)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO FI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI DEGLI ARTT.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Sig. Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 16/6/1969 nei confronti di Riina Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato in Corleone il 16/11/1930; (73)

V:to il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (74)

5/3/1954 C. Assise App. Palermo recl. anni 12 mesi 4 e L. 12.000 multa Condonati anni 3 e la multa per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione e porto abusivo arma da guerra - libertà vigilata - interdiz. pp. uu. e legale durante la pena - revocata lib. vig.

28/11/1961 - G. I. Trib? Palermo assolve insuff. prove per omicidio aggravato in concorso associaz. delinquere e porto abusivo arma.

V/ti gli artt. 3, 4, 6 legge 27/12/1956 n. 1423 e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n. 575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari il Riina con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficien= za di prove dal delitto di associazione per delinquere. (75)

Le prove raccolte in detto processo, pur essendo state, a giudizio di quella Corte, insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli, sono, tuttavia, tali da potere affermare con tutta coscienza in questa sede che costui, ben a ragione è ritenuto persona prepotente e sanguinaria capace di ideare, organizzare e consumare qualsiasi crimine ed uno dei principali esponenti della cosca mafiosa facente capo a Luciano Leggio.

L'assoluzione per insufficienza di prove del Riina, è un preciso indice del terrore che egli incute e grazia a cui è riuscito a cucire la bocca di chi sa, rendendo vano ogni sforzo diretto ad assicurarlo

(73) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-887. (N.d.r.)

(74) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 900. (N.d.r.)

(75) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMOPECPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO DI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI DEGLI ARTT. 1-2 LEGGE 31/5/1965 n. 575.

Al Sig. Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

letto il rapporto della Questura di Palermo in data 16/6/1969 nei confronti di Riina Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato in Corleone il 16/11/1930; (77)

Visto il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (78)

5/3/1954 C. Assise App. Palermo recl. anni 12 mesi 4 e l. 12.000 multa Condonati anni 3 e la multa per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione e porto abusivo arma da guerra - libertà vigilata - interdiz. pp. uu. e legale durante la pena - revocata lib. vig.

28/11/1961 - G.I. Trib. Palermo assolve insuff. prove per omicidio aggravato in concorso associaz. delinquere e porto abusivo arma.

V/ti gli artt. 3, 4, 6 legge 27/12/1956 n. 1423 e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n. 575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari il Riina con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere. (79)

Le prove raccolte in detto processo, pur essendo state, a giudizio di quella Corte, insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli, sono, tuttavia, tali da potere affermare con tutta coscienza in questa sede che costui, ben a ragione è ritenuto persona prepotente e sanguinaria capace di ideare, organizzare e consumare qualsiasi crimine ed uno dei principali esponenti della cosca mafiosa facente capo a Luciano Leggio.

L'assoluzione per insufficienza di prove del Riina, è un preciso indice del terrore che egli incute e grazia a cui è riuscito a cucire la bocca di chi sa, rendendo vano ogni sforzo diretto ad assicurarlo

(77) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-887. (N.d.r.)

(78) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 900. (N.d.r.)

(79) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMOPROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S. CON OBBLIGO FI SOGGIORNO IN UN DETERMINATO COMUNE A SENSI DEGLI ARTT.1-2 LEGGE 31/5/1965 n.575.

Al Sig. Presidente del Tribunale Penale

PALERMO

Il Procuratore della Repubblica di Palermo;

Letti gli atti;

Letto il rapporto della Questura di Palermo in data 16/6/1969 nei confronti di Riina Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato in Corleone il 16/11/1930; (81)

Visto il certificato penale dello stesso da cui risultano i seguenti precedenti: (82)

5/3/1954 C. Assise App. Palermo recl. anni 12 mesi 4 e L. 12.000 multa Condonati anni 3 e la multa per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione e porto abusivo arma da guerra - libertà vigilata - interditt. pp. uu. e legale durante la pena - revocata lib. vig.

28/11/1961 - G. I. Trib. Palermo assolve insuff. prove per omicidio aggravato in concorso associaz. delinquere e porto abusivo arma.


V/ti gli artt. 3, 4, 6 legge 27/12/1956 n. 1423 e 1 e 2 e segg. legge 31/5/1965 n. 575;

OSSERVA:

In esito al processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Bari il Riina con sentenza 9/6/1969 è stato assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere. (83)

Le prove raccolte in detto processo, pur essendo state, a giudizio di quella Corte, insufficienti per affermare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato come sopra ascrittogli, sono, tuttavia, tali da potere affermare con tutta coscienza in questa sede che costui, ben a ragione è ritenuto persona prepotente e sanguinaria capace di ideare, organizzare e consumare qualsiasi crimine ed uno dei principali esponenti della cosca mafiosa facente capo a Luciano Leggio.

L'assoluzione per insufficienza di prove del Riina, è un preciso indice del terrore che egli incute e grazia a cui è riuscito a cucire la bocca di chi sa, rendendo vano ogni sforzo diretto ad assicurarlo



(81) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-887. (N.d.r.)

(82) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 900. (N.d.r.)

(83) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

15

alla giustizia.

Il fatto che egli, mantenendosi latitante per sei anni sia riuscito a deludere le ricerche della P.S. e dei CC. che, in forza, gli davano la caccia, costituisce la riprova della grande autorità e prestigio da cui è circondato nel mondo della malavita; autorità e prestigio che gli assicuravano una infinita rete di favoreggiatori, grazie ai quali potè continuare a dedicarsi impunemente ai suoi affari.

Un argomento che certo non poteva valutarsi come prova davanti alla Corte di Assise, non potrà però non essere tenuto nel dovuto conto dal Tribunale:

Da quando, per effetto della tenacia azione degli Organi di Polizia vennero arrestati i componenti della cosca facente capo a Luciano Leggio tra cui il Riina, nonché i loro avversari, un periodo di serenità di è avuto in Corleone; sono cessati almeno gli omicidi a catena.

E' più che giustificato, pertanto, il timore di chi teme che con il ritorno del Riina nella nostra Provincia debbano nuovamente scatenarsi le lotte per il regolamento di conti tra le cosche mafiose.

Ritenuto in conseguenza che il suddetto Riina, oltre che persona socialmente pericolosa, risulta indiziato di appartenere ad associazione mafiosa e di svolgere attività mafiosa, onde la competenza di questo ufficio ai sensi degli artt. 1, 2 legge 31/5/1965 n. 575 a proporre la applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 3 e 4 legge 27/12/1956 n. 1423.

P.Q.M.

Chiede che il Tribunale penale di Palermo, voglia procedere all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti ~~di~~ RIINA Salvatore di Giovanni, nato il 16/2/1938 in Corleone, disponendosi previamente da parte del Presidente, la custodia precauzionale dello stesso, o quanto meno in via provvisoria a sensi dell'art. 3 L. 31/5/1965 n. 575 il suo soggiorno obbligato in un Comune diverso da quello di residenza.

(84)

Palermo, 18/6/1969

COPIA
e

IL SOST. PROCURATORE DELLA REP. CA
Dr. Pietro Giannanco

(84) Così nell'originale. (N.d.r.)



pb

Casellario Giudiziale CERTIFICATO GENERALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

Al nome di RIINA SALVATORE

(di o fu) GIOVANNI e (di o fu) RIZZO M. CONCETTA

nat. il 16=II=1930 in CORLEONE

Provincia di Palermo.

Rilasciato in carta libera per uso Ufficio

in seguito a richiesta del P/M/

Si accerta che in questo Casellario Giudiziale risulta:

5=3=1954 C assise app; Palermo reclusione anni 12 mesi 4
multa L.12000 Condonati anni 3 e la Multa per omicidio
preterintenzionale, rissa detenzione e porto abusivo
arma da guerra Liberta' vigilata Interdizione p;uff
e legale durante pena Revocata liberta' vig;
28=II=1961 G I Trib Palermo Assolve insuff prove per
omicidio aggravato in concorso associaz, delinquere e
orto abusivo arma

COPIA
IL CASCELLARIO

18 GIU 1964
IL CAPELLARIO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - PALERMO 17

SEZIONE 1^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE

di persona proposta per la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune (art. 6 Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data 16 Giugno 1969 del Proc. della Repubblica (85)
 dell'~~questo~~ di Palermo con la quale si chiede
 l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune nei confronti di
RIINA Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato a Corleone il
16.11.1930 ivi residente Via Rua del Piano n.13-

//

//

Ritenuto che la particolare pericolosità del soggetto fa fondatamente temere che egli si possa dare alla fuga nella pendenza del procedimento e che, pertanto, ricorrono giusti motivi per disporre che il RIINA Salvatore di Giovanni sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Letto l'art. 6 della Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423


ORDINA

che RIINA Salvatore di Giovanni, a carico del quale si procede per l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la suddetta misura ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.


Richiede Il Questore ed il Co/te del Gruppo CC. di Palermo
 per l'esecuzione della presente.

Palermo, li 18 Giugno 1969

IL CANCELLIERE




IL PRESIDENTE



Copia conforme all'originale

Palermo,.....

IL CANCELLIERE





23 GIU. 1969 18

QUESTURA DI PALERMO

N.90/18468/2^M.P.

Palermo, li 21 giugno 1969

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO: RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residente in Via Rua del Piano n.13.-
COLPITO DA ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE.-


RACCOMANDATA

All. n.2 - AL TRIBUNALE - Sezione Misure di Prevenzione -

P A L E R M O

Si restituisce l'ordinanza di custodia precauzionale, emessa (86)
da codesto Tribunale in data 18.6.1969, nei confronti del nominato
in oggetto, cui è stata notificata e consegnata copia.-

Si allega, altresì, il relativo verbale di fermo, significando (87)
che il Riina è stato associato nelle locali Carceri giudiziarie a
disposizione di codesto Tribunale.-



COPIE *ce*
- 7 FEB. 1970
IL CANCELLIERE UAPO

p. IL QUESTORE
[Signature]

(86) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 901. (N.d.r.)
(87) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 903. (N.d.r.)



14

COMMISSARIATO DI P. S. CORLEONE

Prot. N. Corleone,

Risposta a nota N. del

OGGETTO :

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti del mese di giugno, nei locali del Commissariato di P.S. di Corleone, alle ore ventitre e cinquanta.-----

Nei sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., appartenenti al suddetto Ufficio, riferiamo a chi di dovere quante appresso:-----

Oggi 20 corrente alle ore 23,50 in esecuzione dell'ordinanza di custodia precauzionale emessa il 18.6.1969 dalla Sezione delle Misure di prevenzione presso il Tribunale di Palermo, sezione 1° penale, abbiamo proceduto al fermo di RIINA Salvatore fu Giovanni e di RIZZO Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residente in via Rua del Piano n°13, al quale è stata notificata, mediante consegna di una copia, il provvedimento suddetto.----- Di quante sopra abbiamo redatte il presente processo verbale di fermo che, unitamente al fermato, rimettiamo ai nostri Signori Superiori per il di più a praticarsi.----- Fatto, letto, confermato e sottoscritto.-----

Stampa circolare con emblema e firma manoscritta.

Firma manoscritta: Spinauffe Off. P.S., M. Mulla Finanze P.P., Decanato Usciano, l. l. b. p., firma in bianco, con capo di p. i.

(88) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 901. (N.d.r.)

Mod. 3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - PALERMO
SEZIONE 1^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE

di persona proposta per la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune (art. 6 Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data **16 Giugno 1969** **Proc. della Repubblica**
del ~~Questore~~ di Palermo con la quale si chiede
l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune nei confronti di
RIINA Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato a Corleone il
16.11.1930 ivi residente Via Ana del Piano n.13-

(89)

//
//

Ritenuto che la particolare pericolosità del soggetto fa fondatamente temere che egli si possa dare alla fuga nella pendenza del procedimento e che, pertanto, ricorrono giusti motivi per disporre che il **RIINA Salvatore di Giovanni** sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Letto l'art. 6 della Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423

ORDINA

che **RIINA Salvatore di Giovanni**, a carico del quale si procede per l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la suddetta misura ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Richiede **Il Questore ed il Co/te del Gruppo CC. di Palermo**
per l'esecuzione della presente.

Palermo, li **18 Giugno 1969**

IL CANCELLIERE
F/to Nicodemi
Copia
7 FEB. 1970
CANCELLIERE CAPO

IL PRESIDENTE
F/to La Ferlita

Copia conforme all'originale
Palermo, **18 Giugno 1969**

IL CANCELLIERE
[Signature]

(89) La proposta citata nel testo — del 18 anziché del 16 giugno 1969 — è pubblicata alle pagg. 894-895. (N.d.r.)

NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti
del mese di giugno in Corleone

Io sottoscritto Commissario Capo di P.S. Dr. Francesco Paolo Piacente, Dirigente

il Commissariato P.S. Corleone notificato la retroscritta ordinanza a Rina Salvatore fu (90)
Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residen-
te in via Rua del Piano mediante consegna di copia a mani proprie, ponendolo in pari tempo in

istato di custodia e redigendo all'ufficio separato verbale che viene rimesso insieme al presente atto, (91)
all'autorità mandante.



Rina Salvatore
Francesco Paolo Piacente
Comm. capo di P.S.

ce.
COPIE
7 FEB 1970
MILITARE

(90) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 906. (N.d.r.)
(91) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 903. (N.d.r.)

Mod. 1

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE 1^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

CITAZIONE PER INTERVENTO

della persona interessata alla misura di prevenzione (articolo 4 comma 2 Legge 27-12-1956 n. 1423 in rel. art. 636 e segg. C. P. C.)

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data 18.6.1969 **Proc. della Repubblica**
 di ~~Corleone~~ di Palermo con (92)
 la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della **sorveglianza speciale**
 della P.S. con obbligo di soggiorno in un **determinato Comune**
 a carico di **RIINA Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato a**
Corleone il 16.11.1930 ivi res. Via Rua del Piano n.13-
In atto detenuto sotto custodia precauzionale

a norma dell'art. 3 in relazione all'art. 1 della Legge 27-12-1956 n. 1423. Ritenuto che il **RIINA**
Salvatore non ha nominato difensore di fiducia e che pertanto dev'essere nominato un difensore d'ufficio;

I N V I T A

il detto **RIINA Salvatore di Giovanni** a comparire, ove lo
 voglia, innanzi questo Tribunale, - Piazza V. E. Orlando - alle ore 9 del giorno **5 luglio 1969**
 per fare le dichiarazioni che riterrà opportune nel suo interesse, avvertendolo che potrà farsi
 assistere da un avvocato o un procuratore. Nomina difensore d'Ufficio del **Riina Salvatore**

Palermo, addì **25 Giugno 1969** l'Av. **Giuseppe Napoli**

IL CANCELLIERE



COPIA
 - 7 FEB 1970
 IL CANCELLIERE CAPO

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale.

Palermo, 19.....

disposta traduzione
 IL CANCELLIERE

184
69TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

28

AVVISO AI DIFENSORI

Il sottoscritto Cancelliere avverte ai termini dell'art. 410 C. P. P.

Il Sig. Avvocato Giuseppe Napoli del Foro di Palermo
che è stata fissata per il giorno 5 Luglio 1969 avanti la 1^a Sezione
Penale (Misure di Prevenzione) la trattazione della proposta avanzata dal
Sig. Questore di Palermo
in data 18.6.1969 nei confronti di RIINA Salvatore di
Giovanni, nato a Corleone il 16.11.1930- In atto detenu-
to sotto custodia precauzionale-
per la sottoposizione di costui alla sorveglianza speciale della P. S. con
obbligo di soggiorno in un determinato Comune e che durante il termine
assegnato per comparire nella Cancelleria Sezione Misure di Prevenzione
si trovano gli atti e documenti del detto provvedimento.

(93)

Palermo, li 25 Giugno 1969

IL CANCELLIERE

Notifica copia al Sig. Avv.to
mediante consegna a mani

L'Agente di P. S.

Palermo, li

e scilicet...
 presso...
 del...

Carlo Napoli

2835

Cron. S/S

SPECIFICA

	Cron. o.c. L.	Tot.
U.S.	20	
10%	2	22
Notifica	40	
Trasferita	140	
10%	22	262
		284

1969

1/10/69

GORINI - 7 FEB. 1970

IL CANCELLIERE CAPO

[Handwritten signature]

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

presso Corte di Appello - Palermo

N. *2835* Cron. B/5

23

Notificata copia *scarsi del Trib. numero proc. p. l. 52.9* (94)
 al Sig. *ca. Napoli. Jovanna*
 rilasciandola nel suo domicilio *via Orto 436*
 a mani, *alla moglie con den*
 Palermo, *28 - G. 69*



ca.
[Signature]

DE CARO GIUSEPPE
Aunt. Ufficiale Giudiziario
L'Aiut. Uff. Giudiz.

[Signature]

(94) L'avviso citato nel testo è pubblicato alla pag. 912. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI PALERMO *U*

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

OGGETTO: RIINA Salvatore di Giovanni, nato a Corleone
il 16.11.1930-**Notifica cedola d'intervento.**

N. 184/69 R. M. P.

Alligati N. due

RACCOMANDATA

Palermo, li 25 Giugno 1969

URGENTE*Gli Inquilini A.**Palermo*

Per la notifica all'interessato, od a un suo congiunto convivente, si trasmette, in duplice copia, l'acclusa citazione per intervento, con preghiera di restituirne una debitamente notificata **entro e non oltre il 30 Giugno 1969**.....

(95)

In caso d'irreperibilità accertata, prego inviare entro la data di cui sopra, il relativo verbale di vane ricerche e il certificato di residenza.

IL CANCELLIERE CAPO



25

QUESTURA DI PALERMO

N. 90/18468/2^{M.P.}

Palermo, li 27 giugno 1969

Rif. N. _____ del _____


OGGETTO: RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residente. -
In atto detenuto sotto custodia precauzionale. -

RACCOMANDATA

ALL.n.1 - AL TRIBUNALE - Sez. Misure di Prevenzione -

P A L E R M O

Notificata all'interessato, cui è stata consegnata copia, si restituisce la citazione per intervento emessa da codesto Tribunale nei confronti del nominato in oggetto. - (96)



COPIA *ce*

- 7 FEB. 1970

CANCELLIERE CAPO *[Signature]*

p. IL QUESTORE

Do. [Signature]

(96) La citazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 912. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE 1^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

CITAZIONE PER INTERVENTO

della persona interessata alla misura di prevenzione (articolo 4 comma 2 Legge 27-12-1956 n. 1423 in rel. art. 636 e segg. C. P. C.)

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data **18.6.1969** **Proc. della Repubblica**
~~di Palermo~~ di Palermo con (97)

la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione del **la sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune**

a carico di **RIINA Salvatore di Giovanni e di Rizzo M. Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ivi res. Via Rua del Piano n.13-**

In atto detenuto sotto custodia precauzionale

norma dell'art. 3 in relazione all'art. 1 della Legge 27-12-1956 n. 1423. Ritenuto che il **RIINA Salvatore** non ha nominato difensore di fiducia e che pertanto dev'essere nominato un difensore d'ufficio;

Letto l'art. 4 della legge medesima

I N V I T A

il detto **RIINA Salvatore di Giovanni** a comparire, ove lo voglia, innanzi questo Tribunale, - Piazza V. E. Orlando - alle ore 9 del giorno **5 luglio 1969** per fare le dichiarazioni che riterrà opportune nel suo interesse, avvertendolo che potrà farsi assistere da un avvocato o un procuratore.

Nomina difensore d'Ufficio del **Riina Salvatore**

Palermo, addì **25 Giugno** 19 **69** l'Avv. **Giuseppe Napoli**

IL CANCELLIERE

F/to Riela

IL PRESIDENTE

F/to La Ferlita

Copia conforme all'originale.

Palermo, **25 Giugno** 19 **69**

IL CANCELLIERE

UFFICIO MATRICOLA
RELAZIONE DI NOTIFICA

(art. 645 C. P. P.)

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventisette
del mese di giugno in Palermo.

Io sottoscritto Brig/re Bonincontro Attilio addetto al-
l'Ufficio Matricola delle Carceri Giudiziarie di Palermo

sulla richiesta dell'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Palermo ho notificato il retroscritto
atto a Riina Salvatore fu Giovanni nato a Corleone il 16/11/1930

(98)


nel // consegnandone copia autentica a mani di

Il ricevente

Riina Salvatore

Il Brigadiere

Attilio Bonincontro



CARCERI GIUDIZIARIE DI PALERMO

MODULARIO
Ann. Carc. - 12



Mod. 14 (nuovo)

CARcerI GIUDIZIARIE di PALERMO

15373 ESTRATTO DEL REGISTRO

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 25.6.1969

ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene

Alla CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEZIONE MIS. PREVENZIONI

N. d'ordine del registro: 300 PALERMO

Generalità del detenuto: RIINA Salvatore di Giovanni

Posizione giuridica: Arrestato 20.6.1969 Proposto per il
soggiorno Obbligato. Ordinanza n.s. emessa il 18.6.1969
dal Tribunale Sez. Mis. Prevenzione, Palermo.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico:

Nomino mio difensore di fiducia l'avv.to Giuseppe Savagnone del foro di Palermo.

Il detenuto
f.to Riina Salvatore

Richieste o dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

addì 25.6.1969

Il Funzionario Delegato

IL DIRETTORE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE I^{Penale}

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

(Legge 27 dicembre 1956 n. 1423)



26

VERBALE DI UDIENZA CAMERALE (art. 4 comma 2. Legge cit.)

L'anno 1969 il giorno 5 del mese di Luglio alle ore 10,05 nella sede di questo Tribunale, innanzi il collegio composto dai seguenti Signori Magistrati:

- 1) Dott. Nicola La Ferlita Presidente
2) Salvatore Agnello Giudice
3) Giuseppe Gebbia Giudice

con l'intervento del P. M. rappresentato dal Dott. Alvaro Vittorio Sost. Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Miletello Luigi è presente: RIINA Salvatore

Interrogato sulle generalità risponde: sono RIINA Salvatore

Dichiara preliminarmente di voler farsi assistere dall'avv. Savarone di

Manera qui presente.

Il Proc. della Repubblica di Palermo

Il Presidente ordina che sia data lettura del rapporto col quale il ... in data 18.6.1969

(99)


ha proposto nei di lui confronti l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune

indi lo invita a dichiarare quanto ritenga utile per la sua difesa.

ri Riina Salvatore risponde:

Fu arrestato il 15/12/1963 perche' imputato di associazione per delinquere di omicidio - dopo circa sei anni di detenzione e civile il 10 giugno 1969 la Corte di Cassazione di Bari mi assolse del delitto di associazione per delinquere per insufficienza di prove e degli omicidi per non avere commesso i fatti - dopo la scarcerazione il mio difensore avv. Donato Mitolo residente a Bitonto Via della Repubblica n. 43 mi offerì un posto di ... ed io accettai tale offerta tanto che presentai all'uffic...

(100)



(99) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 894-895. (N.d.r.)

(100) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente il difensore avv. G. Saragnone
 espone la sua difesa e conclude chiedendo
 il rigetto della proposta di rinviare subordinata all'efficacia
 della sola intercettazione speciale nel minimo

29

Il tribunale si riserva di deliberare ed il Presidente avverte l'accusato che riceverà notifica del provvedimento che sarà adottato nei di lui confronti e che egli potrà proporre ricorso in appello entro dieci giorni dalla comunicazione.

Del che si è redatto il presente processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

IL CANCELLIERE


[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Ritirati i documenti
 ca 8 - luglio 1959

[Handwritten signature]
 M. Saragnone



QUESTURA DI BARI

-----00000-----

№2030778 /M.P.

20

L'anno 1969, addì 17 del mese di giugno

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che RIINA Salvatore in Gio-
vanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.II.1930, ivi re-
sidente in Via Ravenna n°14, è indiziato per gravissimi reati con-
tro il patrimonio e la persona e la cui pericolosità si desume an-
che dalla recente sentenza della Corte di Assise di Bari in data 10/
6/1969, di assoluzione per insufficienza di prove dal reato di asse-
ciazione per delinquere, sentenza che è stata impugnata dal P.M.;
Considerato che il Riina in Bitonto non ha ragioni di lavoro, né la
residenza anagrafica od altro motivo valido per soggiornarvi;

(101)

Ritenuto che RIINA Salvatore per la sua condot-
ta è da considerarsi persona pericolosa per la sicurezza pubblica
Visti gli artt. 1 e 2 della legge No. 1423 del 27.12.1956

ORDINA

RIINA Salvatore sia rimpatriato al luogo di
residenza con foglio di via obbligatorio e diffidato a non ri-
tornare per anni tre nel Comune di ^{BITONTO} ~~Bari~~ e frazioni, di ~~Carone, di~~
~~Castellana Grotte, di Crotone, di Crotone, di Crotone, di Crotone,~~
~~Castellana Grotte, di Crotone, di Crotone, di Crotone, di Crotone,~~
senza la autorizzazione dell'Autorità di P.S., con l'avvertenza
che, in caso di trasgressione, sarà deferito all'Autorità Giu-
diziaria.-

(102)

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'inte-
ressato ed eseguita dal Dirigente l'Ufficio di P.S. di Bitonto.

COPIA ee
7 FEB 1970
[Signature]

QUESTURA DI BARI
IL QUESTORE
(conosciuti)
[Signature]

(101) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)
(102) Così nell'originale. (N.d.r.)


COMMISSARIATO DI P.S. DI BITONTO

L'anno 1969, addì diciassette del mese di giugno, alle ore 15,30 in Bitonto, Hoetl Nuovo.-

Innanzi a noi Commissario di P.S. Amoroso dr. Raffaello, Dirigente il Commissariato di P.S. di Bitonto è presente RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone (Palermo) il 16.11.1930, ivi residente Via Rua del Piano n.13, a quale viene notificata la retroscritta ordinanza emessa dal Signor Questore di Bari con la quale dispone il suo rimpatrio obbligatorio al luogo di residenza.-

(103)

L.C.S.-



ce
Rizzo

RIINA Salvatore
S. Rizzo

vv. GIUSEPPE SAVAGNONE
 Patrocinante in Cassazione
 Via Villafranca, 40 - Tel. 210.024
 PALERMO

H. P. M.
 f. f. si oppone
 7-7-1969
 Savagnone

Illmo Sig. Presidente del Tribunale
 1° Sez.

Palermo

nello interesse di
Riina Salvatoru di Giovanni

che, con provvedimento di Costato Tribunale del
 5 luglio u.s. è stato assegnato al soggiorno
obbligato per anni 4, si fa istanza a V.S.
 perché lo stesso Riina, prima che parta
 da Palermo, possa recarsi per 3-4 giorni
 in Carlesone per sistemare gli interessi
 della madre (vedova) e di due sue sorelle (nu-
 bili) che sono a suo carico.

(104)

Si chiede, altresì, che lo stesso, per il
 disposto dell'art. 640 C.P.P. e per l'indiz-
 zo giurisprudenziale, possa, entro 10 giorni,
 presentarsi alla competente Cancelleria
 di questa Corte d'Appello, per esercita-
 re il diritto di proporre ricorso in
 Appello, avverso la decisione di Costato
 Tribunale -

Con osservanza:

Palermo 7-VII-1969 avv. Giuseppe Savagnone

Visto per notifica
8-7-1969

Am. Saragone
Zim

Il Tribunale

15 sezione penale

riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Signori:

Avv. Nicola Lu Ferlita Presidente

Avv. Salvatore Orquello giudice

Avv. Giuseppe Joffa " "

con l'istanza di cui retro, proposta dall'avv. Giuseppe Saragone, nell'interesse di Priino Salentore;

(105)

Letto il parere del P. M. e
assunte informazioni, da cui è risultato
che il Priino usufruirà di due giorni
per proporre appello e di altri due
giorni per raggiungere la sede di soggiorno;
ritenuto, pertanto, che la domanda non può
essere accolta, per i motivi di cui sopra

P. 2. U.M.
in conformità delle richieste del P. M.
rigetta

L'istorico

Palermo 4. 7. 1969

Am. Saragone



CORTE DI CASSAZIONE
1 FEB 1970

ee
Am. Saragone

Orquello

MODULARIO
G. G. - a. c. 192

22
Mod. 414 Carceri

REPUBBLICA ITALIANA

Direzione delle Carceri Giudiziarie di Palermo

Ufficio di Matricola

di Rina Salvatore ^{Posizione Cirridica} figlio di Giuseppe
d'anni 6-11-1930 nato a Portofino
di professione Apicoltore arrestato il 20-6-1969
entrato in carcere il 21-6-1969 a disposizione di
Tribunale Palermo quale Proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione obbligatoria
Ordinanza n. 1 emessa il 18-6-1969 del Tribunale Palermo.

ee

Palermo, li 5-7-1969

N. Comandante

(106)

(106) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 901. (N.d.r.)

Mod. 6

29

TRIBUNALE CIVILE E PENALE PALERMO

SEZIONE 1^a

N. Reg. Mis. Prev.

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

DECRETO DI SOTTOPOSIZIONE

alla misura della sorveglianza speciale della P. S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune (artt. 4 e 5 Legge 27-12-1956 n. 1423)

IL TRIBUNALE

composto dai Sig. Magistrati:

- 1) *Dott. Ubaldo Im Ferlito* Presidente
- 2) *U. Salvatore D'Agrella* Giudice
- 3) *U. Giuseppe Joffe* Giudice

riunito in camera di consiglio;

Procuratore della Repubblica

Vieta la proposta in data *18-1-1969* del ~~Quartiere~~ di Palermo con la quale
 si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con
 obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti di *Primo Salvatore*
di Trapani, nato in Tricase il 16-11-1930.

(107)


Sentito il denunciato ed il suo difensore;

Sentito il P. M. che ha concluso per *l'accoglimento*

della proposta.

Attesochè *Primo Salvatore* risulta condannato, nel 1954,
 per omicidio preterintenzionale, rapina, detenzione e porto
 abusivo di arma da guerra, ed assolto per insufficienza
 di prove, nel 1961, per omicidio aggravato in concorso,
 associazione per delinquere e porto abusivo di arma.
 Considerato che, come risulta dalla proposta, in esito
 al processo, celebrato davanti alla Corte d'Assise di Bari,

89 Graf. - Ricoglio - n. 3.000 - 6 - 1967



33 h/1

Il Pirino è stato assolto per insufficienza di prova, dal
 delitto di associazione per delinquere, con sentenza del
 9-6-1969; tale assoluzione con formula dubitativa fornisce
 chiara conferma del fatto che egli è ritenuto persona
 prepotente e sanguinario e che è uno dei principali
 e più temuti della cosca mafiosa capeggiata da Luciano Leggio,
 nonché del terrore che incute, per cui è riuscito a eludere
 la bocca dell'ocertà, il fatto, poi, che, recandosi latitante
 per ben sei anni, sia riuscito ad eludere le ricerche della
 P.S. e dei C.C., costituisce la riprova della grande astuzia
 che gli assicurava una fitta rete di favoreggiatori, del
 resto da quando furono arrestati i componenti la cosca del
 Leggio, tra cui il Pirino, e i loro avversari, un periodo
 di tranquillità si è avuta a Corleone, ove sono cessati
 gli omicidi a catena; mentre, cofortore del Pirino,
 si ha fondato timore che si riattinga nuovamente la
 lotta tra cosche mafiose - ritenuto che la proposta del
 Magistrato si fonda sulle indagini e sulle dettagliate e
 concordanti informazioni del 10-6-1969 sia della Guardia
 di Palermo che della Compagnia Carabinieri di Corleone,
 da cui emerge, in modo chiaro e circostanziato, il grave
 e concreto pericolo del riavvicinarsi del Pirino e degli
 altri, assolti dalla Corte di Assise di Bari, per la popolazione
 di quel centro e della intera zona. Ritenuto, pertanto, che
 sussistono molteplici, gravi e concreti indizi di un
 particolare pericolosità del proposto per la sicurezza
 pubblica.

(108)

(109)

Ritenuto che, nonostante la diffida inflitta al ~~_____~~ dal
 Questore in data _____, egli non ha cambiato condotta, né dato segni di
 ravvedimento.

Ritenuto che trattasi di soggetto socialmente pericoloso il quale necessita oltre che di una
 particolarissima sorveglianza, anche di un temporaneo allontanamento dall'ambiente in cui vive
 onde evitare che, in tale ambiente, la di lui palese inclinazione a mal fare e la perfidia nel
 non voler cambiare tenore di vita, continuino a trovare il terreno favorevole per lo sviluppo
 ed attuazione di ben più gravi manifestazioni in danno della società.

(108) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(109) Cfr., rispettivamente, pagg. 884-889 e 890-893. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*M. Minerva
Ufficio
del F.H.C. 34*

Ritenuto che, pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 3 in relazione all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P. S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, per la durata di anni quattro (quattro), a carico del Primo Salvatore

(110)

Ritenuto che sembra opportuno prescrivere che egli, nel comune cui viene assegnato, non vada lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza e si presenti a questa nei giorni e nelle ore che la stessa indicherà ad ogni chiamata di essa; e ciò in aggiunta alle normali prescrizioni di vivere onestamente; rispettare le leggi; non dar ragione a sospetti; non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza; non rincasare la sera più tardi delle ore 19 e non uscire la mattina più presto delle ore 4 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità preposta alla sorveglianza; non detenere e non portare armi; non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di riunione e non partecipare a pubbliche riunioni.

P. Q. M.

Visti gli art. 1 e segg. della citata legge

DECRETA

a Primo Salvatore
è applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P. S., con l'obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Ferrate (Bologna) e con le prescrizioni su elencate e per la durata di anni quattro

(111)

Ordina la comunicazione del presente decreto a S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Sig. Questore di Palermo, per l'esecuzione, nonchè all'interessato.

Palermo, 18 luglio 1965

(112)

IL CANCELLIERE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]



IL CANCELLIERE

[Signature]

MODULARIO
Amm. Carc. - 18



Mod. 14 (nuovo)

10421

35

CARceri GIUDIZIARIE di

ESTRATTO DEL REGISTRO

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 7/7/1969

ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene

ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEZ. MIS. PREVENZ. PALERMO

N. d'ordine del registro: 442

Generalità del detenuto: RIINA SALVATORE FU GIOVANNI

Posizione giuridica: Decreto di sottoposizione n.184/69

RMP. emesso il 7/7/969 dal Tribunale Sez. Misure Preventive di Palermo, con il quale applica anni 4 di misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico
Richieste o dichiarazione di carattere giuridico;
Dichiaro di volere impugnare il suddetto decreto riservandomi di far presentare i motivi di appello nei modi e termini di legge, dal mio difensore di fiducia l'avvocato Giuseppe Seminara del foro di Palermo.-

Il detenuto

F.to Riina Salvatore

Attestazioni:

, addì 7/7/1969

Il Funzionario Delegato

IL DIRETTORE

(113)

(113) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925.(N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO
DIVISIONE POLIZIA CRIMINALE

26

N°90/18468/2^M.P.

Palermo, li 22 luglio 1969

OGGETTO:— **R I I N A** Salvatore di Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone (PA) il 16.11.1930, ivi residente in Via Rua del Piano n.13 - Soggiornante obbl. Comune S. Giovanni in Persiceto (Bologna).—


ALL. I AL TRIBUNALE -Sez. Misure di Prevenzione

di: = PALERMO =

Si restituisce il decreto emesso da codesto Tribunale nei confronti del nominato in oggetto, in data 7 luglio 1969, debitamente notificato all'interessato, cui è stata consegnata copia.

(114)

eu



p. IL QUESTORE



7/7
Mod. 6

TRIBUNALE CIVILE E PENALE PALERMO

SEZIONE I^a Penale

N. 184/69 Reg. Mis. Prev.

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

DECRETO DI SOTTOPOSIZIONE

alla misura della sorveglianza speciale della P. S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune (artt. 4 e 5 Legge 27-12-1956 n. 1423)

IL TRIBUNALE

composto dai Sig. Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) Dott. Nicola La Ferlita | Presidente |
| 2) " Salvatore Agnello | Giudice |
| 3) " Giuseppe Gebbia | Giudice |

riunito in camera di consiglio:

Vista la proposta in data 18.6.1969 del Procuratore della Repubblica di Palermo con la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, nei confronti di RIINA Salvatore di Giovanni, nato in Corleone il 16.II.1930. (115)

Sentito il denunciato ed il suo difensore;

Sentito il P. M. che ha concluso per l'accoglimento

della proposta.

Attesocchè, RIINA Salvatore risulta condannato, nel 1954, per omicidio preterintenzionale, rissa, detenzione e porto abusivo di arma da guerra, ed prosciolto per insufficienza di prove, nel 1961, per omicidio aggravato in concorso, associazione per delinquere e porto abusivo di arma. Considerato che, come risulta, dalla proposta, in esito al processo, celebratosi davanti alla Corte d'Assise di Bari, il Riina è stato assolto per insufficienza di prove, dal delitto di associazione per delinquere, con sentenza del 9.6.1969; tale assoluzione con formula dubitativa fornisce sicura conferma del fatto che egli è ritenuto persona prepotente e sanguinaria e che è uno dei principali (116)

89 Graf. - Raccolta - p. 2.900 - d. - 1969

COPIE
7 FEB 1970

(115) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 894-895. (N.d.r.)

(116) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

78/57

Ritenuto che, pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 3 in relazione all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P. S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune, per la durata di anni QUATTRO, a carico del RIINA Salvatore-

Ritenuto che sembra opportuno prescrivere che egli, nel comune cui viene assegnato, non vada lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza e si presenti a questa nei giorni e nelle ore che la stessa indicherà ad ogni chiamata di essa; e ciò in aggiunta alle normali prescrizioni di vivere onestamente; rispettare le leggi; non dar ragione a sospetti; non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza; non rincasare la sera più tardi delle ore 19 e non uscire la mattina più presto delle ore 7 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità preposta alla sorveglianza; non detenere e non portare armi; non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di riunione e non partecipare a pubbliche riunioni.

P. Q. M.

Visti gli art. 1 e segg. della citata legge

DECRETA

■ RIINA Salvatore

è applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P. S., con l'obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e con le prescrizioni su elencate e per la durata di anni QUATTRO-

Ordina la comunicazione del presente decreto a S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Sig. Questore di Palermo, per l'esecuzione, nonchè all'interessato.

Palermo, 7 luglio 1969 196

IL CANCELLIERE
F/to Micciché

IL PRESIDENTE
F/to La Ferlita
" Agnello
" Gebbia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 7 LUGLIO 1969 IL CANCELLIERE F/TO MICCICHE'



7/87

Copia conforme all'originale.

Palermo, **7 LUG 1969**



IL CANCELLIERE

Manfredi

RELAZIONE DI COMUNICAZIONE

L'anno **1969** **seicentot nove** il giorno **sette**
del mese di **luglio** Io sottoscritto **Uff. di P.S. Simmona Michele**
addetto a **11° Ufficio della 2° Divisione della Questura di Palermo.**

Sulla richiesta del cancelliere della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo ho comunicato il su esteso atto a:

- 1) S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo mediante consegna di copia conforme a mani del Segretario Capo Sig. **Gara Carmelo** il **19-7-1969**.
- 2) Al Sig. Procuratore della Repubblica di Palermo mediante consegna di copia conforme al Segr. Capo Sig. **Costanza Antonino** **9 LUG. 1969** **Carlo Tommaso**
- 3) Al Sig. Questore di Palermo mediante consegna di copia al **Uff. di P.S. Simmona Michele** il **19-7-1969** **Gara Carmelo** **app. di P.S.**
- 4) All'interessato **RINA Salvatore fu Giovanni.** mediante consegna di copia a mani. **dello stesso il 7.7.1969.**

Rina Salvatore
Simmona Michele Uff. P.S.

110

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
CANCELLERIA

29

Risposta a nota del n.

OGGETTO: **RICORSO IN APPELLO**

N. 246/69 prot. Alligati n.

Palermo, 10/12/69

ent
8
7

Alla
SEZIONE MISURE di PREVENZIONE
del **TRIBUNALE**

P A L E R M O

Poichè è stato proposto ricorso in appello avverso il decreto di (120)
codesto Tribunale in data 5.7.69
emesso nei confronti di Ricima Salvatore
In Loda

prego voler trasmettere alla Sezione Misure di Prevenzione di questa Corte
gli atti relativi.

[Faint circular stamp and handwritten mark]



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

V° si trasmette

AL SIG. CANCELLIERE CAPO DELLA CORTE DI APPELLO

PALERMO

per l'ulteriore corso.-

Palermo, li 26.7.1969



IL CANCELLIERE CAPO



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE *Mis. Prev.*

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE

(Legge 27 - 12 - 1957, n. 1423)

13 OTT. 1969

N. *440/69* Reg. Ricorsi Misure di prevenzione.

PROCURA. GENERALE PALERMO
N. *588/69* G. (M.C.)

PROCEDIMENTO CONTRO

(1) *Riina Salvatore* *fr. Livano*
noto a Palermo il 10-11-1960

RICORSO

del *P.M.* interessato avverso il decreto del Tribunale *di Palermo*
Corte di Appello
in data *5/9/69* con il quale venne (2) *applicato il*
Sogg. obbl. fr. 4

(121)

Data	NATURA DELL'ATTO	ANNOTAZIONE
	Data della ricezione degli atti in Corte di Appello.	PROVVEDIMENTO ADOTTATO
	Citazione per intervento del denunciato	<i>Risetta</i>
	Ordine accompagnamento coattivo	
	Ordine custodia precauzionale	
	Verbale di udienza Camerale	
<i>18/10/69</i>	Decreto della Corte di Appello	DECORRENZA:
	Comunicazione del decreto al Procuratore Gen.	
	» » » all'interessato	SCADENZA:
	Dichiarazione di ricorso per cassazione	
	Restituzione degli atti al Tribunale	
		COMUNE DI SOGGIORNO
		<i>S. Giacomo in Rocca</i>
		<i>(Bologna)</i>

Mod. 60 - G. Gen. Palermo - n. 2.000 - 1 - 68

(1) Generalità, età o professione, domicilio, posizione giuridica.
(2) Specificazione della misura applicata.

INDICE DEGLI ATTI DELLA CORTE DI APPELLO

Dichiarazione di ricorso-----	1
Motivi-----	2 - 5
Certificato dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Bitondo---	6
Foglio di via obbligatorio-----	7
Ricorso avverso l'ordinanza di rimpatrio con f.v.o.-----	8 - 11
Istanza al Questore di Bari fatta dal dr.proc.Donato Mitolo-	12-14
Missiva- -----	15
Richieste del P.M.-----	16
Decreto notifica citazione-----	17
Nota della Questura di Palermo-----	18
Verbale di vane ricerche del Comm/to di P.S. di Corleone--	19
Avviso al difensore-----	20-22
Avviso di convocazione in Camera di Consiglio-----	23-24
Avviso ai difensori-----	25-26
Processo verbale in Camera di Consiglio-----	27
Eccezione di incostituzionalità dell'Avv.G.Savagnone-----	28
Decreto Pres.per notifica di decreto per depos.in Cancell.	29
Decreto di rigetto del ricorso proposto da Riina Salvatore-	30-31
Avvisi al difensore -----	32-33
Copia decreto di rigetto-----	34-35
Copia decreto di rigetto- - - - -	36-37
Nota della Questura di Palermo-----	38
Verbale notifica all'Autorità-----	39
Verbale di vane ricerche del Comm/to di P.S. di Corleone---	40
Nota restituzione atti- - - - -	41
Copia ricevuta rilasciata alla Corte di Appello in data 7.2.970-	42



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

DICHIARAZIONE DI RICORSO IN APPELLO

(art. 4 Legge 27 dicembre 1956, n.º 1423)

L'anno 1969 e questo di 8 del mese di Luglio


nella Cancelleria della Corte di Appello di Palermo avanti il sottoscritto cancelliere
è personalmente comparso RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone il
16/11/1930, ivi abitante in Via Rua del Piano nr.13 (identificato a mezzo
C.I. nr.1453306I ril. dal Comune di Corleone il 27/11/1961)

il quale dichiara di proporre ricorso in appello avverso il decreto del Tribunale (122)
di Palermo in data 5 Luglio 1969 con il
quale gli venne applicata la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per la
durata di anni quattro

~~con obbligo~~ di soggiorno in Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

Nomina quale suo difensore l'avv. Giuseppe Sovagnone, che delega a rappresentarlo
sia per la presentazione dei motivi sia per la trattazione del ricorso in an-
nel che il presente

RIINA Salvatore



IL CANCELLIERE

Giovanni Ricca

MOTIVI

2


del ricorso in appello, proposto da Riina Salvatore di Giovanni, avverso il decreto di sottoposizione ad anni quattro di soggiorno obbligato, emesso dal Tribunale di Palermo il 7.VII.1969. nei confronti del Riina sudetto.

(123)

- I -

La legge 27 dicembre 1956 n. 1423 che, a garanzia dei cittadini della Repubblica, ha tramutato in regolare procedimento giurisdizionale, l'ibrido procedimento amministrativo di cui agli art. 164 a 189 del T.U. delle leggi di P.S. 18.VI.1931 n. 773, al 1° cpv. dell'art. 4, dispone che il Tribunale provvede: "con decreto motivato".

Questa tassativa disposizione é stata patentemente violata nei confronti del Riina Salvatore. Infatti "motivare" su di una asserita accusa, (sia tale accusa determinata come specifica imputazione, o sia indeterminata come generica affermazione di pericolosità) significa dimostrare la fondatezza della asserzione. Di conseguenza scrivere che l'assoluzione con formula dubitativa dalla imputazione di associazione a delinquere "fornisce sicura conferma" (testuale!..) che egli (Riina) "é ritenuto persona prepotente e sanguinaria" (testuale!..) e "che é uno dei principali componenti della cosca mafiosa capeggiata da Luciano Leggio" (testuale!..) "nonché del terrore che incute, per cui é riuscito a chiudere la bocca dell'omertà" (testuale!..) ecc. ecc., é tutta una serie di affermazioni, non soltanto assolutamente arbitrarie, ma, senz'altro, inconciliabilmente contrastanti con la premessa della avvenuta assoluzione, sia pure con formula dubitativa. Motivare, ovviamente, non significa, né potrà mai significare, riempire una o più pagine di incontrollate, arbitrarie ed infondate affermazioni, così come mai e poi mai, delle semplici ingiurie, da qualsiasi autorevole fonte provengano, potranno assurgere a dignità di prove del contenuto ingiurioso di esse medesime. ~~Del pari non potrà contrabbandarsi per motivazione l'asserire che i numerosi arresti operati a suo tempo nel Corleone (centinaia di persone, fra le quali anche il Riina) portarono ad una diminuzione degli omicidi a catena, in quanto la con-~~

COPIA e


3

statazione, se pur possa essere storicamente esatta, riguardando una quasi totalità della popolazione maschile del paese, non autorizza per nulla a ipotetiche quanto arbitrarie formulazioni di criminalità di singoli individui.

In conclusione, la presunta motivazione del ~~decreto~~ decreto del Tribunale col quale si vorrebbe giustificare l'erogazione di quattro anni di soggiorno obbligato al Riina Salvatore, non è altro che la parafrasi di una proposta, ispirata da un rapporto del Questore e tradotta in una richiesta del Procuratore della Repubblica, che, però, a tutto voler concedere, si compendiano in affermazioni vaghe e generiche, se pur formulate in termini gravemente lesivi, ricchi di apprezzamenti su una presunta criminalità che fonda su una autorevole sentenza di assoluzione pronunciata da un regolare Collegio Giudiziario, con formula assolutoria piena riguardante un triplice omicidio e per insufficienza di prove in ordine ad imputazione di associazione per delinquere.


(124)

Tutto ciò, si tenga ben presente, nei confronti di un individuo che, per tali insussistenti addebiti, ha scontati ben cinque anni e sei mesi di dura carcerazione preventiva.

La totale mancanza di motivazione del provvedimento del Tribunale nei confronti del Riina Salvatore, rende radicalmente nullo il provvedimento stesso mentre, nel contempo, viene a frustrare lo scopo della garanzia di legittimità giurisdizionale, che si è voluta concedere al cittadino con la L. 27.XII.1956 n. 1423.

Nel merito, poi, delle arbitrarie accuse contro il Riina Salvatore, resta soltanto il fatto, che più propriamente si potrebbe definire "la sventura" che lo colpì all'età di 18 anni e mezzo. Egli si trovava in un giuoco di bocce di Corleone e nel corso di una partita, per una banale contestazione, certo Di Matteo, di lui più adulto e tipo violento ed impulsivo, gli esplose contro un colpo di pistola che lo attinse ad una coscia. Il Riina che, in quegli anni dello immediato dopo-guerra era anche lui armato come qualsiasi contadino, trasse, a sua volta la pistola e ne esplose un colpo contro il Di Matteo, uccidendolo. Venne, per ciò, processato

COMA e
- FEB. 1974



h

e condannato per omicidio preterintenzionale, rissa e porto abusivo di arma da guerra. Scontò regolarmente la pena (sia pure beneficiando di alcuni anni di condono) e nel settembre 1955 venne escarcerato e riprese la sua attività agricola che, sin da bambino, aveva esercitato aiutando il proprio padre. Nel 1958, avendo appreso di essere ricercato quale presunto autore di omicidio, si diede alla latitanza, sapendosi innocente e non volendo sottostare ad una ingiusta carcerazione preventiva. Nel 1958, infatti, egli venne prosciolto in sede istruttoria. Questi e soltanto questi gli effettivi precedenti giudiziari del Riina.

Il 15 dicembre 1963, il Riina venne nuovamente tratto in arresto per imputazione di triplice omicidio e associazione per delinquere, vale a dire per il processo conclusosi alla Corte di Assise di Bari il 10 giugno 1969 con la di lui assoluzione, con la conseguente scarcerazione, dopo 5 anni e mezzo, di dura, crudele ed ingiusta carcerazione sofferta. (125)

A proposito del pericoloso e crudele sanguinario che, secondo i rapporti, sarebbe il Riina, è di chiara smentita il fatto che, al momento del suo improvviso arresto avvenuto nel 1963, era perfettamente inerme, senza che avesse addosso neppure un semplice temperino.

Il Riina Salvatore, dopo soli quattro giorni dalla sua ultima scarcerazione avvenuta a Bari il 10 giugno 1969, non volendo più rientrare in Corleone, ed avendo chiesto ed ottenuto l'incarico di commesso nello studio del dott. Donato Mitolo (Via Repubblica Italiana n. 43- Bitonto) fece formale richiesta all'Ufficio Anagrafe di Bitonto per trasferimento di residenza. Malgrado ciò, egli il giorno 17 successivo, ricevette ingiunzione da quell'Ufficio di P.S. di rimpatrio e divieto di far ritorno nel Comune di Bitonto per tre anni, in quanto indiziato di gravissimi reati (??!) e perché privo di lavoro e di residenza in quel Comune (??!).

A comprova di quanto sopra si alligano:

- 1°) Certificato dell'Ufficio Anagrafe di Bitonto (fotocopia) (126)
- 2°) Fotocopia di foglio di via obbligatorio del 17.5.1969 da Bitonto per Corleone. (127)
- 3°) Fotocopia del ricorso inviato da Riina Salvatore al sig. Prefetto (128)

(125) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(126) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 941. (N.d.r.)

(127) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 942. (N.d.r.)

(128) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 943-946. (N.d.r.)

to di Bari, avverso l'ordinanza di rimpatrio di cui sopra.

4°) Fotocopia dell'esposto inviato dal dott. Procuratore Legale Donato Mitolo al Sig. Questore di Bari ed al sig. Procuratore Generale di quella Corte di Appello.

(129)

In conclusione: Se nel dicembre 1963, quando il Riina venne tratto in arresto per il processo di Bari, fosse stato sottoposto a misura di prevenzione e gli fosse stato inflitto il massimo del soggiorno obbligato (5 anni) egli già da circa un anno, avrebbe scontata la intera misura, dopo aver trascorsi cinque anni, non in un duro ed ossessivo carcere, ma in un qualsiasi paese del territorio della Repubblica, in comunità di cittadini di ambo i sessi, lavorando e forse, procurandosi una stabile onesta occupazione.

Oggi, anche a voler ammettere che il Riina, nel suo passato, abbia potuto commettere delle sciocchezze, non è lecito affermare che, per ciò soltanto, egli sia un individuo perverso e pericoloso. Cinque anni e mezzo di carcerazione, possono radicalmente mutare un ragazzo sconsiderato in un uomo pensoso e responsabile e se pur quel Riina di allora ebbe a peccare, ha, comunque, duramente espiato oltremisura e nessuno ha il diritto di qualificarlo ancora, senza alcuna larva di prova, individuo pericoloso anche se vero sia che egli un giorno lo fosse stato.

Avv. Giuseppe Savignani

alligati: n. n. documenti descritti come sopra

*presenti. presentati
dall'avv. Giuseppe Savignani
01/11-7-1969 (quattro vol.)*

IL CANCELLIERE
(Dott. Antonino Bonanno)





CITTA' DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

70032 Bitonto, li..... 19.....

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti esistenti in questo Ufficio

C E R T I F I C A

- 1) Rik che il Signor RIINA Salvatore fu Giovanni nato in Corleone il 16-novembre-1930, ha presentato a questo Ufficio di anagrafe in data 14.6.1969 dichiarazione di immigrazione dal Comune di Corleone per residenza in Bitonto;
- 2) che la relativa pratica di trasferimento è attualmente in corso di definizione;
- 3) che il detto Signor Riina Salvatore nella compilazione degli appositi modelli ha dichiarato di esercitare l'attività di commesso in studio Legale.

Si rilascia in carta semplice a richiesta di parte per uso competente.

Bitonto li 18.6.1969

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Dr. Giov. Abbatefuono)

Rinviato ai sensi dell'art. 2 della legge 20.5.50 del 27-12-50

Art. 25 (n. 23) P. S. (Art. 31 del Reg. di P. S.)

2
9

PROVINCIA di **BARI**

COMUNE di **BITONTO**

N. 6

CONTRASSEGNI

Età

Statura

Capelli

Fronte

Sopraciglia

Ciglia

Occhi

Naso

Bocca

Mento

Barba

Viso

Colorito

Corporatura

Condizione

Segni particolari



AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FOLIO DI VIA OBBLIGATORIO (1)

Il nominato Piina Salvatore nato a Caricari provincia di Salerno figlio di Francesco e di Rosa M. Crocetti, residente a Caricari provincia di Salerno ha ordine di trasferirsi a Caricari provincia di Salerno passando per o di presentarsi al Commissariato P.S. entro il giorno 12.6.59 cui dovrà rimettere il presente.

A termine della legge se il latore si scosta dall'itinerario sopra designato, o nel termine prefisso non si presenta all'Autorità cui fu diretto, sarà tradotto innanzi all'Autorità giudiziaria per il prescritto procedimento.

Constatando che il latore si trovi sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio, o che abbia per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, si invitano le Amministrazioni comunali dei luoghi per i quali deve transitare, a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a Bitonto add. 12.6.59

FIRMA DEL LATORE

Piina Salvatore




IL COMMISSARIO di P. S.
(2) Dr. R. Amato

Il Comune di anticiperà a la competenza di L. indennità di viaggio dal detto Comune a quello di in ragione di L. per chilometro e così per chilometri N. Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato. Dal 19...	Il Comune di anticiperà a la competenza di L. indennità di viaggio dal detto Comune a quello di in ragione di L. per chilometro e così per chilometri N. Lo provvederà inoltre di mezzo di trasporto con carro od altro simile veicolo sino al detto Comune, riportando dal conduttore ricevuta del prezzo pagato. Dal 19...
---	---

COMIA

[Signature]



3

8

A.S.E. IL SIGNOR PREFETTO DI

B A R IRICORSO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIMPATRIO CON FOGLIO

(130)

DI VIA OBBLIGATORIO E DIFFIDA A NON RITORNARE PER TREANNI NEL COMUNE DI BITONTO, EMESSO DAL SIG. QUESTOREDI BARI IL GIORNO 17 GIUGNO 1969.

Sono Riina Salvatore, uno dei 64 imputati del proces-

so recentemente celebrato dinanzi alla Ecc.ma Corte

di Assise di Bari e conclusosi con sentenza del 10

(131)

giugno 1969.

Ero imputato di quattro omicidi e di associazione per

delinquere, ma già il Signor Pubblico Ministero requi-

~~rente~~

rente richiese per me la assoluzione per insufficien-

za di prove dagli omicidi e la affermazione di respon-

sabilità per il reato di associazione per delinquere.

La Corte mi ha assolto dai più gravi delitti di san-

gue per non aver commesso il fatto e dal reato di as-

sociazione per delinquere per insufficienza di prove.

La sentenza in parola è stata impugnata dal Pubblico

Ministero e da me..

Scarcerato, avevo deciso, per motivi che è inutile qui

elencare, di non tornare in Sicilia e cercarmi un la-

voro ed una sistemazione decorosa in questa Provincia.

Avevo espresso tale mio intendimento al mio difensore

di fiducia avv. Donato Miteo al quale avevo altresì

(130) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 942. (N.d.r.)

(131) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

9

richieste, conscie del suo spiccato senso di umanità,
di aiutarmi nella realizzazione del mio desiderio.

L'avv. Mitelo mi offrì di lavorare alle sue dipenden-
ze quale commesso di studio in Bitonto ed io fui fe-
lice di accettare e di trasferirmi, quindi, in quella
località. In data 14 giugno 1969 provvidi a presenta-
re presso l'ufficio anagrafe del Comune di Bitonto
domanda di immigrazione.

Il giorno 17 dello stesso mese, però, il Signor Questore
di Bari ha emesso nei miei confronti il suddetto
provvedimento di diffida nel quale si legge che sono
da considerare persona pericolosa per la sicurezza
pubblica in quanto:

sono indiziate di gravissimi reati contro la persona
ed il patrimonio,
non ho motivi di lavoro nè la residenza nel Comune di
Bitonto.

E' di lapalissiana evidenza, Signor Prefetto, che tale
provvedimento, per la sua stessa motivazione, è assolu-
tamente illegittimo ed arbitrario. Infatti:

1) Il Signor Questore nell'emettere il provvedimento
in parola poteva e doveva prendere in considerazione
solo il periodo di tempo che va dal giorno 11 al gior-
no 17 giugno, e cioè dalla mia carcerazione alla emis-
sione del provvedimento, epoca della mia permanenza in

(132)

Bitonto, ed affermare che in tale periodo il mio comporta-
mento in Bitonto era stato tale da far ritenere che io
fossi persona socialmente pericolosa.

Ed è superfluo dire che in questi pochi giorni mi sono
comportato come la più corretta delle persone e le
Autorità di P.S. di quel Comune, dalle quali ero con-
tinuamente sorvegliato, lo posso confermare.

2) Anche a voler prescindere da tale pregiudiziale con-
siderazione e voler ammettere che il Signor Questore
potesse, e ciò non è nel modo più assoluto, nell'emettere
il provvedimento in esame, prendere in considerazione
la mia vita pregressa, è da rilevare che:

per quanto riguarda gli "indizi" a mio carico è suffi-
ciente richiamare, la Sua cortese attenzione sulla
sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Bari.

Già per la nostra legge penale il cittadino è assisti-
to da una presunzione di innocenza fino a quando una
sentenza definitiva non affermi il contrario. Ma, nel
mio caso, la sentenza ha sanzionato in maniera chiara
ed inequivoca che io sono assolutamente innocente.

Ciò nonostante, secondo il suddetto provvedimento, io
sarei una persona socialmente pericolosa, e, ciò che è
più assurdo, la mia pericolosità la si dovrebbe desume-
re proprio da quella sentenza di assoluzione.

Ma la illegittimità ed infondatezza del provvedimento

oe

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


impugnato la si coglie, ancor più chiaramente, nella parte in cui si legge che io non ho motivi di lavoro né la residenza nel Comune di Bitonto, perchè, come ho già riferito innanzi e come risulta dalla allegata certificazione, non solo ho già inoltrato domanda di immigrazione ma ho anche un lavoro.

Tanto premesso, poichè per la nostra legge io ho il sacrosanto diritto di risiedere nella località dello Stato nella quale ritengo più opportuno sistemarmi e non occorre alcuno dei motivi dalla legge stessa richiesti, per poter essere dalla stessa allontanato, CHIEDO che S.E. ILL. MA voglia dichiarare infondato ed illegittimo il surripetuto provvedimento del Signor Questore di Bari, annullare il foglio di via obbligatorio per Corleone e consentirmi di ritornare in Bitonto.

Allego in copia i seguenti documenti: 1) Ordinanza del Signor Questore di Bari del 17.6.69, 2) Foglio di via obbligatorio, 3) Certificato rilasciato dal Comune di Bitonto, 4) Copia dell'esposto già inoltrato dal mio difensore al Signor Questore di Bari ed a S.E. IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Bari.

Bari 19 giugno 1969
Con devota Osservanza

e



- (133) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 942. (N.d.r.)
 (134) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 918. (N.d.r.)
 (135) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 942. (N.d.r.)
 (136) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 941. (N.d.r.)
 (137) L'esposto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 947-949. (N.d.r.)

AL SIGNOR QUESTORE DI

B A R I

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI A
APPELLO DI

B A R I

Il giorno 17 giugno 1969 a Riina Salvatore è stata
notificata un'ordinanza, a firma del Sig. Questore di
Bari con la quale lo si diffida a non tornare a Biton-
te per tre anni, in quanto indiziato di gravissimi r
reati contro il patrimonio e la persona e la cui per-
sonalità la si desume anche dalla recente sentenza
della Corte di Assise di Bari in data 10.6.1969.

(138)

Ho letto e riletto gli art.li 1 e 2 della legge 27
dicembre 1956 n. 1423 e fra i casi in essa elencati
non vi ho trovate alcuno che possa riferirsi a Riina
Salvatore.

(139)

Si deve, infatti, nell'emettere il provvedimento, pren-
dere in esame il comportamento tenuto dal soggetto
passivo nel periodo di tempo che va dal giorno della
sua scarcerazione e della permanenza in Bitonto a
quello della notifica del provvedimento.

Ed esaminando tale periodo non vi è neppure una sola
leggerezza commessa dal Riina.

Ma anche se si prende in considerazione il periodo
di vita precedente il risultato dell'indagine

(138) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 918. (N.d.r.)

(139) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

B

le stesse e la riprova di ciò è data proprio dalla sentenza dell' Corte di Assise di Bari con la quale il Riina è stato assolto per non avere commesso il fatto da tutti i gravi fatti di dangué che gli erano stati addebitati e per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere (è bene precisare che per il Riina vi era stata una richiesta di assoluzione per insufficienza di prove per gli omicidi da parte dello stesso P.M. requirente e che la sentenza è stata impugnata oltre che dal P.M. anche dall'imputato.

A me preme, però, soprattutto richiamare la Sua cortese attenzione su due circostanze che evidentemente erano ignerate nel momento in cui veniva emesso il provvedimento di cui innanzi, e cioè:

1) Il Riina in Bitonto ha ragioni di lavoro,

2) Il Riina ha già presentato all'ufficio anagrafe di Bitonto dichiarazione di immigrazione.

Tanto risulta dall'allegata certificazione del Comune di Bitonto.

Non può sorgere dubbio, quindi, sulla scorta di quanto sopra detto, e soprattutto dei due fatti nuovi da ultime indicati, che il provvedimento in questione è assolutamente illegittimo e pertanto delle stesse si chiede la immediata revoca.



(140)

17

Con osservanza

Bari 18.6.1969

dr. proc. Donato Mitolo



N. Reg. Gen. misure di prev/ne

15

Visto si trasmettono gli atti

All'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

S E D E

..... per le sue richieste, comunicando che la discussione del gravame è stata fissata per l'udienza del **13 OTT. 1969**
avanti la Sezione promiscua di questa Corte.

Palermo, li

13 OTT 1969

ee
[Signature]



D'ordine del Presidente

IL CANCELLIERE

[Signature]

IL P. M.

Letti gli atti ;

Ritenuto che l'impugnazione proposta dal *l'interessato*

..... non risulta sufficientemente motivata;

Poichè dai suoi precedenti penali e dagli accertamenti di polizia relativi alla sua condotta, risulta che il medesimo è persona proclive a delinquere ;

V° l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423

CHIEDE

che la Corte d'Appello, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso dell'interessato (141)

e confermare la misura di prevenzione nei suoi confronti disposta dal Tribunale
in data *5-7-1969* (142)

Palermo, - 8 SET. 1969 196

IL PROCURATORE GENERALE



(141) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)

(142) Cfr. pagg. 923-925. (N.d.r.)



PF

N. 246/69 MP

Udienza

Sez. 3^a

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Decreto Presidenziale per notifica di decreto per deposito in Cancelleria

Il Presidente della 3^a Sez. della suddetta Corte.

Poichè dagli atti processuali e dalle notifiche di atti precedentemente eseguite, risulta che

~~XXXXXX~~ ~~Imputata~~ il soggiornante obbligato RIINA Salvatore fu Giovanni è

irreperibile/ come da verbale di vane ricerche del 13/9/69 e che non è stato possibile eseguire la notifica nei modi stabiliti dall'articolo 169 C. P. P.

(143)

Poichè non si ravvisa necessario disporre nuove ricerche.

Visto l'art. 170 C. P. P.

D E C R E T A

che la notifica della citazione per comparire all'udienza della Corte di Appello e quelle che occorreranno fare in seguito, per tutta la durata del procedimento, siano eseguite mediante deposito nella Cancelleria penale di questa Corte di Appello.

Si ~~.....~~ l'Avv. Giuseppe Savagnone

Palermo 24/9/1969.-

Il Cancelliere



Il Presidente

(143) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 954. (N.d.r.)

**QUESTURA DI PALERMO**

DIVISIONE POLIZIA CRIMINALE

N. 90/18468.-

Palermo, li 22 settembre 1969.-

Rif. N. _____ del _____

OGGETTO: R I I N A Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria, nato a Corleone il 16.II.1930, ivi residente.- In atto irreperibile-
- Soggiornante obbligato nel Comune di S.Giovanni in Persiceto (Bologna)-

RACCOMANDATA

ALL.n°3.- ALLA CORTE DI APPELLO -Sez?Misure di Prevenzione

di: = PALERMO =

Si restituisce, in duplice copia, l'avviso di convocazione (144)
in camera di consiglio emesso da codesta Corte di Appello nei confronti
del nominato in oggetto, significando che non è stato possibile notificarlo
all'interessato in quanto questi, in atto, è irreperibile.

Si allega copia del verbale di vane ricerche. (145)

p. IL QUESTORE

ee

De Francesco

(144) L'avviso citato nel testo è pubblicato alla pag. 959. (N.d.r.)

(145) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 954. (N.d.r.)

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
CORLEONE

19

L'anno millenovecentosessantanove addì tredici del mese di settembre, nell'Ufficio di P.S. in Corleone. - - - - -
 Noi sottoscritti Ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti al suddetto Commissariato riferiamo a chi di dovere che vane sono riuscite le ricerche praticate per addivenire al rintraccio di RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria, nato a Corleone il 16/11/1930 sia presso la di lui abitazione sita in Rua del Piano n° 13 che nel centro abitato di Corleone, per notificare allo stesso l'avviso di convocazione in Camera di Consiglio per la discussione del ricorso all'udienza del giorno 13 ottobre 1969 ammesso in data 5/9/1969 dalla Corte di Appello di Palermo, perché irreperibile. + + + - - - - -
 Il Riina Salvatore dal giorno in cui si é allontanato da Corleone per raggiungere la sede di soggiorno assegnatagli non é stato più visto in questo centro abitato. - - - - -
 Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale di vane ricerche che rimettiamo ai nostri Sigg. superiori per il di più a praticarsi. - - - - -
 Fatto, letto, confermato e sottoscritto. - - - - -

(146)

ee
me

Giovanni Saffo *ll. S.*
Deputato *ll. S.*

(146) L'avviso citato nel testo è pubblicato alla pag. 954. (N.d.r.)

RIINA

N. 246/69 M.P.P. G.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Sezione III Penale e per le Misure di Prevenzioni

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

go

Avviso al difensore ai sensi dell'art. 170 C. P. P.

Il Cancelliere della Corte di Appello di Palermo.....


Visto il decreto d'ell'Ill.mo Sig. Presidente della 3^a Sez. (147)

Da avviso all'avvocato Giuseppe Savagnone.....

che è stato depositato in Cancelleria, ai sensi dell'art. 170 Cod. proc. pen.; il
decreto di citazione relativo al soggiornante obbligato RIINA (148)
~~XXXXXX~~ Salvatore fu Giovanni.....


la cui causa è fissata, per la discussione all'udienza del 13 ottobre 1969
avanti la Sezione Misure Prevenzione di questa Corte

Palermo, 26 SET. 1969

ce




IL CANCELLIERE



(147) (148) Il decreto citato nel testo è pubblicato alla pag. 959. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Com. ...
Giuseppe ...
 sul suo domicilio a mani: _____

ca
Pin

3499
 SPECIFICA

U.C.	Cr. e C. L.	20	
	...	2	22
clat.	...	20	22
	...	22	264

AS
 26 SET. 1969

CORSO DI GIURISPRUDENZA IN PALERMO
Sezione di Procedura Civile e di Previdenza

25 SET. 1969

92


V° All'Ufficiale Giudiziario in

S E D E

per ~~la~~ notifica all'irreperibile Riina Salvatore, a sensi dell'art.170 C.P.P.--

Palermo, li 25/9/1969.

IL CANCELLIERE CAPO



CODICE ea

27 FEB. 1970

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quarta



ORIGINALE

23

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE **CORTE DI APPELLO DI PALERMO**
Sezione penale per le Misure di prevenzione

Misure di Prevenzione nei confronti delle persone Socialmente Pericolose

N. 246/69 MP Ric.
Misure di Prevenzione

Avviso di Convocazione in Camera di Consiglio

(art. 4 legge 27-12-1956, n. 1423 e art. 636 e segg. C. P. P.)

Il Presidente della Corte di Appello di Palermo, Sezione 3^a Penale; (150)

Letto il ricorso presentato da **RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone**
il 16/11/1930 -abitante in quella Via Rua del Piano nr.13-

avverso il decreto del Tribunale di **Palermo** in data **5/7/1969** (151)

con il quale venne applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza
per la durata di anni 4 con obbligo di soggiorno nel Comune di S.Giovanni
in Persiceto(Bologna)-

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e l'art. 636 e segg. C. P. P.:

V. il decreto di revocazione us art.
F I S S A

per la discussione del ricorso l'udienza del giorno 13 OTT 1969 alle ore 9

che sarà tenuta nella Camera di Consiglio di questa Corte di Appello, Sezione 3^a penale e dispone
che il presente provvedimento sia, a norma di legge, comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'in-
teressato per comparire, ove lo voglia, per fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse.

avvertendolo che ha facoltà di presentare memorie e di farsi assistere da un avvocato o procuratore.

La Cancelleria dia avviso al difensore di fiducia, **avv. Giuseppe Savagnone.**

Palermo, 5/9/1969

IL PRESIDENTE
[Signature]



IL CANCELLIERE
[Signature]

(150) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)
(151) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoscritto Aiut. Urb. Giud. addetto all'Ufficio unico n. 41
 presso l'Ufficio di Corteo, notifico copia al Sig.
Raimondo Salvatore
 al suo domicilio a mani:

poiché è irreperibile il recapito in ubbidienza al
 decreto d'irreperibilità emesso dal Sig. *Alfonso*
 ho notificato e dato copia del suddetto atto a detto in-
 quito, mediante deposito nella Cancelleria, consegnan-
 dola e in vece del Sig. *Caro* addetto
 addetto al ramo di servizio e ciò in conformità ai sensi
 dell'art. 170 C. P. P.

Salerno li 26-9-1969

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(G. Battista La Bua)

Alfonso

cc
Raimondo

3498
 N. 3498 Cron. B
 SPECIFICA

		Tot.
U.G.	Cron. e C. L. 10%	20 2 22
aiut.	Notifica Fraseria 10%	8 88 110

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alfonso
 26 SET. 1969

Man

ORIGINALE



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

94

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE 1.1 Tribunale Penale Misure di prevenzione

Misure di Prevenzione nei confronti delle persone Socialmente Pericolose

N. 246/69 RMP Ric
Misure di Prevenzione

Avviso di Convocazione in Camera di Consiglio

(art. 4 legge 27-12-1956, n. 1423 e art. 636 e segg. C. P. P.)

Il Presidente della Corte di Appello di Palermo, Sezione 3^a Penale;

Letto il ricorso presentato da **RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone** (152)
il 16/11/1930 -abitante in quella Via Rua del Piano nr.13-
avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data **5/7/1969** (153)
con il quale venne applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza
per la durata di anni 4 con obbligo di soggiorno nel Comune di S.Giovanni
in Persiceto(Bologna)-

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'art 636 e segg. C. P. P.;

F I S S A

per la discussione del ricorso l'udienza del giorno **13/01/1969** alle ore **9**
che sarà tenuta nella Camera di Consiglio di questa Corte di Appello, Sezione 3^a penale e dispone
che il presente provvedimento sia, a norma di legge, comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'in-
teressato per comparire, ove lo voglia, per fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse,
avvertendolo che ha facoltà di presentare memorie e di farsi assistere da un avvocato o procuratore.
La Cancelleria dia avviso al difensore di fiducia, avv. Giuseppe Savagnone.

Palermo, **5/9/1969**

IL PRESIDENTE
f.to: Ferretti

IL CANCELLIERE
f.to Bonanno



(152) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)
(153) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scritto Aut. Off. Giud. recetto all'Ufficio unico di

Riina Salvatore

al suo domicilio a monte

in quanto è irreperibile il recapito in via di legge
Decreto d'irreperibilità numero del Sig. *Beneditto*
che notificato e dato copia del medesimo atto a detto lu
outato, mediante l'assistenza di *M. Bonanno*
della e medesima legge, e con la conferma di non
adesso: al ramo di servizio e ciò in conformità di norma
della L. 178 C. P. P.

Palermo li 26-9-1969

UFFICIO UNICO

Alma Bino

ex
[Signature]

N. 3498 Cron. 55

26 SET. 1969

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- 8 SET 1969

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

nr. 246/69 MF

AVVISO AI DIFENSORI

Il sottoscritto Cancelliere avverte ai termini dell'art. 410 C. P.P
il Sig. Avv. Giuseppe Savagnone (di fiducia)

che è stata fissata per il giorno 13/7/69
avanti la Sezione Misure di Prevenzione di questa Corte la trattazione
del ricorso in appello relativo a Riina Salvatore (154)

prodotto dallo stesso avverso
il decreto del Tribunale di Palermo in data 5/7/69 (155)

e che durante il termine assegnato per comparire nella Cancelleria
della Corte di Appello Sezione Misure di Prevenzione si trovano gli
atti e i documenti del detto provvedimento.

Palermo, li 08

IL CANCELLIERE

(154) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)

(155) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
presso Corte di Appello - Palermo

N. 3589 Cron. B/5

Notificata copia *A. V. 12-10-69 e Appello*
al Sig. *A. R. Scagnone*
lasciandola nel suo domicilio
a mani *del fante Di Merivino Fepp suo m,*
in *via ...*
Palermo, *17 SET 1969*

12/10
(96)

L'Aiut. Uff. Giudiz.

N. 3589 Cron. B/5
SPECIFICA

U.G.	10%	20	92
aiut.	10%	20	92
		20	92

L'UFF. GIUDIZ.
[Signature]
10 SET 1969



N 265 / 69 Me

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE MISURE PREVENZIONE

99

Processo Verbale in Camera di Consiglio

L'anno millenovecento 69 il giorno 13 del mese di Aprile in Palermo

Davanti la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Misure Prevenzione, composta dai Signori :

- 1) dott. Solrotore Giunta Presidente
2) » Vincenzo Jorisci Consigliere
3) » Giovanni Albeppioni »
4) » Solrotore Michele »
5) » Antonio Longanesi »

riunita nella Camera di Consiglio, con l'intervento del P. M. rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott. L. Peri

e coll'assistenza del Cancelliere sottoscritto.

Chiamato dall'Ufficiale giudiziario di servizio Signor Non è comparso l'interessato Signor Diana Solrotore il quale è assistito dal difensore Avv. Giuseppe Scognone di Soluro ed interrogato sulle generalità risponde chiamarsi :

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Albeppioni

Interrogato l'interessato in merito ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, risponde :

Si da lettura al punto obiettato dall'incassato in primo grado -

La difesa preliminarmente eccepisce la nullità dell'art. 4 della legge sulle misure di prevenzione in rispetto all'art. 24 della Costituzione come che segue che non esiste al verbale.

(156)

IL P. M. CONCLUDE insistendo nelle sue conclusioni
serate e chieste a grado delle eccezioni
di inest. Tuzendite

IL DIFENSORE CONCLUDE insistendo nelle ^{u. ch. ch.} conclusioni
ed insiste nel merito sui motivi
di effetto presentati

Dopo di che ritiratesi le parti, il Cancelliere ed ogni altra persona estranea, il Collegio si riserva

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato come appresso.

IL PRESIDENTE

Giovanni

ed

Di

IL CANCELLIERE

Quaresima

ECCEZIONE

v. GIUSEPPE SAVAGNONE

Petrocinante in Cassazione
Villafraanca, 40 - Tel. 210.024
PALERMO

di INCOSTITUZIONALITA' dell'art. 4, commi 2°, 5°, 6°, 7° e 8° della Legge 27.XII.1956 n. 1423, in riferimento alle art. 24 della COSTITUZIONE della REPUBBLICA, sollevata a norma delle art. I della L. Costituzionale 9.2.1948 n. I dalla difesa di Riina Salvatore.

L'art. 24 della Costituzione della Repubblica, statuisce: "La difesa è diritto inviolabile in ogni grado e stato del procedimento."

L'art. 4 delle L. 27.XII.1956 n. 1423, viola totalmente ed irreparabilmente questa fondamentale diritto che, come ha ~~particolarmente~~ illustrato la sentenza N. 53 del 9-29 maggio 1968 della Corte Costituzionale, è particolarmente legato alla rilevanza costituzionale che, agli art. 13 e al 1° comma dell'art. III della Costituzione, conferiscono alla libertà personale del cittadino e, conseguentemente, a tutti i procedimenti di qualsiasi natura, che alla libertà si riferiscono.

Le garanzie al diritto inviolabile della difesa, sono fissate nel nostro Codice di Procedura Penale, in termini precisi ed inequivocabili come, ad esempio, agli art. 125, 185 n. 3, 192, ultimo comma, 304, 304 bis, ter, quater, 393, ~~394~~ 396 n. 2 e via dicendo.

L'art. 4 della Legge sulle misure di prevenzione, ai commi 2°, 5°, 6°, 7° e 8°, ignora radicalmente l'osservanza di queste disposizioni cosicché, anche in riferimento alle norme stabilite per la difesa analiticamente alle norme per la difesa nella istruzione sommaria, (secondo le estensioni operate in proposito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale) non essendo state osservate nel giudizio di primo grado per Riina Salvatore, specialmente in riferimento all'art. 396 n. 2 C.P.P. producono una totale nullità di quel giudicato, per disconoscimento dell'obbligo inalienabile del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione della Repubblica.

P a l e r m o • 13.X.1969

Am. Giuseppe Savagnone

Deposito all'ufficio del
13/10/69 dell'Ufficio del
Cancelliere

per os



N. 246/69 Reg. Ric.
misure di prevenzione

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE 3^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE

La Corte di Appello di Palermo, Sezione 3^a penale, composta dai Signori:

- | | | |
|----------|---------------------|-------------|
| 1) dott. | GIUNTA Salvatore | Presidente |
| 2) » | FARACI Vincenzo | Consigliere |
| 3) » | ALBEGGIANI Giovanni | » |
| 4) » | LANFRANCA Antonio | » |
| 5) » | MIIONE Salvatore | » |

riunita nella Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel PROCEDIMENTO PER MISURA DI PREVENZIONE

C O N T R O

RIINA Salvatore fu Giovanni nato il 16.11.1930 a Corleone ivi resid.
in atto soggiornante obbligato nel Comune di S. Giovanni in Persiceto
(Bologna).-

Ricorrente l'interessato avverso il decreto del Tribunale di Palermo (159)
in data 5.7.1969 col quale fu applicata al predetto Riina Salvatore
la misura della prevenzione di sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza
per la durata di anni quattro
con obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Persiceto. (Bologna)

Sentita la relazione in ordine al ricorso fatto dal Consigliere Albeggiani

Sentito il P. M. che ha chiesto il rigetto del gravame proposto dall'interessato
nonchè l'interessato ed il suo difensore che hanno eccepito preliminarmente l'illegittimità costituzionale della L. 27.12.1956 n°1423 e nel merito hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato
e fatti i medesimi, col cancelliere, ritirare;

Con Decreto del 5 Luglio 1969 il Tribunale di Palermo, accogliendo (160)
la proposta del Questore applicò a RIINA Salvatore, meglio generalizzato (161)
in epigrafe, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., per la durata di anni quattro, facendogli obbligo di soggiornare per tutto il periodo anzidetto nel comune di San Giovanni in Persiceto. Avverso il Decreto di sottoposizione ricorre in appello l'interessato che ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 2, 5, 6, 7 ed 8 Legge 27.12.1956 n°1423 in riferimento all'art. 24 della Costituzione della Repubblica. Si è dedotto infatti dal ricorrente che l'articolo citato della legge viola le garanzie al diritto inviolabile
.../...

(1) L'interessato o il P. M.

(159)(160) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

(161) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

- 2 -

Non si verifica quindi quel pregiudizio per la difesa che importa ⁷¹ la nullità del procedimento.

Gli altri commi in ordine ai quali il difensore del Riina ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale non hanno refluenza nel presente procedimento e quindi non é d'uopo occuparsene.

Nel merito si osserva che il ricorrente si duole che il Tribunale con aperta violazione dell'obbligo della motivazione avrebbe mutuato e posto a fondamento del proprio convincimento di pericolosità del prevenuto le proposizioni dell'Autorità proponente senza sottoporle ad alcun vaglio critico, senza rilevarne la genericità ed incontrollabilità; deduce che i precedenti gravi procedimenti cui venne sottoposto non avrebbero dovuto essere ritenuti indiziati di una pericolosità quanto meno in atto.

Anche nel merito l'appello é infondato.

E' da rilevare che nei confronti del Riina la proposta per la applicazione nei confronti del medesimo della misura del soggiorno obbligato proviene da duplice fonte: infatti il Questore di Palermo proponeva il prevenuto per la cennata misura di prevenzione con rapporto del 16.6.1969 mentre alla stessa data il Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Corleone lo segnalava al Procuratore della Repubblica di Palermo. Le informazioni contenute nella proposta e nella segnalazione concordano in modo impressionante; da esse risulta che il predetto già diffidato nel 1958 e sottoposto a libertà vigilata, condannato nel 1954 a dodici anni di reclusione, per omicidio, prosciolto nel 1961 per insufficienza di prove da altro omicidio ed assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione a delinquere dalla Corte di Assise di Bari dimostra per ciò solo una pericolosità che impone il suo allontanamento dall'ambiente in cui opera e che fu teatro della lotta cruenta tra organizzazioni mafiose dei Ligiani e Navarriani, avendo egli fatto parte della prima/

A tali argomentazioni nessun valido elemento contrappone il ricorrente e pertanto il proposto gravame deve essere rigettato.

F. Q. M.

La Corte V° l'art.640 C.P.P.

Rigetta il ricorso proposto da RIINA Salvatore avverso il Decreto del Tribunale di Palermo emesso il 5.7.1969 nei suoi confronti in procedimento per misura di prevenzione.

Dispone che il presente Decreto censura del Questore venga comunicato al Procuratore Generale di questa Corte d'Appello ed all'intressato.

Palermo, li 13 Ottobre 1969

seguono le firme

Depositato in Cancelleria il 10.11.1969 - F/to Cancelliere C. Bonanno
copia conforme

Palermo, 27 Novembre 1969

e e

IL CANCELLIERE CAFO

(165) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

(166) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 890-893. (N.d.r.)

(167) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)

(168) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

N. 246/69 M. G.



32

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Avviso al difensore ai sensi dell'art. 170 C. P. P.

Il Cancelliere della Corte di Appello di Palermo.....

Visto il decreto d'el'Ill.mo Sig. Presidente della terza Sez.

Da avviso all'avvocato **Giuseppe Savagnone del Foro di Palermo**

.....
che è stato depositato in Cancelleria, ai sensi dell'art. 170 Cod. proc. pen.; il

decreto di ~~citazione relativo al~~ **sottoposizione all'obbligo di sog-** (169)

giorno relativo a RIINA Salvatore fu Giovanni, da Corleo-
ne

~~.....~~ **.....** (170)

~~.....~~

ee

Palermo, 14 GEN. 1970

IL CANCELLIERE



(169) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 969-971. (N.d.r.)

(170) Così nell'originale. (N.d.r.)

— sottoscritto Aiul. Uff. Giud. a
presso Corte Appello di Pat...

al suo domicilio a mani:

Di Massimo Rosello
Espresso per le poste aereo

Refero 16-1-1970

Luca Rosello

cc

Rich

1202 100.05

SPECIFICA

		Tot	
U.G.	Cassa C. L.	20	22
	10%	2	
ciul.	Notifica	20	202
	Trasferta	180	
	10%	22	
			204

GIUDIZ.

- 9 GEN. 1970

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione III Penale e per le Materie di Revisioni

32

V9

ALL'UFFICIALE GIUDIDIARIO IN SEDE

per la notifica all'irreperibile Riina Salvatore fu Giovanni,
ai sensi dell'art.170 C.P.P.--

Palermo, li 5 Gennaio 1970.--



GOPIA

- 7 FEB. 1970

IL CANCELLIERE CAPO

[Handwritten signature]



IL CANCELLIERE CAPO

[Handwritten signature]



N. 246/69 Reg. Ric.
misure di prevenzione

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE 3^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE 34

La Corte di Appello di Palermo, Sezione 3^a penale, composta dai Signori:

- | | | |
|----------|---------------------|-------------|
| 1) dott. | GIUNTA Salvatore | Presidente |
| 2) » | PARROCI Vincenzo | Consigliere |
| 3) » | ALBOGGIANI Giovanni | » |
| 4) » | LANZANO Antonio | » |
| 5) » | MITONE Salvatore | » |

riunita nella Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel PROCEDIMENTO PER MISURA DI PREVENZIONE

C O N T R O

RIINA Salvatore fu Giovanni nato il 18.11.1930 a Corleone ivi resid.
in atto soggiornante obbligato nel Comune di S. Giovanni in Versiceto
(Bologna).

Ricorrente l'indagato avverso il decreto del Tribunale di Palermo (171)
in data 5.7.1969 col quale fu applicata al predetto Riina Salvatore
la misura della prevenzione di sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza
per la durata di anni quattro
con obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Versiceto (Bologna)

Sentita la relazione in ordine al ricorso fatto dal Consigliere Albooggiani

Sentito il P. M. che ha chiesto il rigetto del gravame proposto dall'interessato
nonchè l'interessato ed il suo difensore che hanno eccepito preliminarmente l'illegittimità costituzionale della L. 27.12.1956 n°1423 e nel merito hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e fatti i medesimi, col cancelliere, ritirare;

Con Decreto del 5 Luglio 1969 il Tribunale di Palermo, accogliendo (172)
la proposta del questore applicò a RIINA Salvatore, meglio generalizzato (173)
in epigrafe, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., per la durata di anni quattro, facendogli obbligo di soggiornare per tutto il periodo anzidetto nel comune di San Giovanni in Versiceto. Avverso il Decreto di sottoposizione ricorre in appello l'interessato che ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 2, 5, 6, 7 ed 8 Legge 27.12.1956 n°1423 in riferimento all'art. 24 della Costituzione della Repubblica. Si è dedotto infatti dal ricorrente che l'articolo citato della legge viola le garanzie al diritto inviolabile

(1) L'interessato o il P. M.



COPY 22
- 7 FEB. 1970
IL CANCELLIERE

(171) (172) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)
(173) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

della difesa fissate dal C.P.P. in termini precisi ed inequivocabili; in particolare con riferimento all'art.396 n°2 C.P.P.

L'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art.4 della legge citata per la parte che richiama gli artt.656 e 637 C.P.P. è stata già dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°53 del 9 - 29 Maggio 1968 ed il Giudice adeguandosi al nuovo orientamento con cui si è andato giurisdizionalizzando il procedimento di prevenzione ha applicato le norme del codice di rito concernenti i procedimenti penali, in quanto applicabili e non in contrasto con altri principi di diritto ai quali non si sarebbe potuto derogare senza l'intervento del Legislatore. Non può quindi sorgere più problema di illegittimità costituzionale del comma secondo comma, trattasi invece di vedere se il disposto dell'invocato art.396 n°2 C.P.P. sia applicabile al procedimento di prevenzione ed in quale ambito. Così posta la questione si osserva che l'art.396 n°2 C.P.P. che stabilisce in sostanza il principio che la richiesta del decreto di citazione a giudizio debba contenere la contestazione dell'accusa nella forma dell'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, non è nei termini di cui sopra applicabile al procedimento di prevenzione; esso infatti ha conteso con diverso del processo penale. In quest'ultimo si giudicano fatti costituenti reato ed attribuiti all'imputato e ben si spiega ed armonizza col principio di difesa la necessità della precisa contestazione e il divieto di decampare in qualsiasi modo da essa. Nel procedimento di prevenzione oggetto di esame invece è la personalità del prevenuto nelle sue molteplici manifestazioni considerate in se stesse e nello ambiente in cui essa opera; Non v'ha dubbio che tutta l'attività ed il carattere di un soggetto e lo ambiente in cui esso ha operato non possono condensarsi nello schema sche-

~~letti gli articoli~~ della legge 27-12-1956, n. 1423 e segg. C. P. P. (174)

lettrico della rubricazione della imputazione. per il procedimento di prevenzione che si sostanzia in un giudizio di probabilità che una persona per l'ambiente in cui vive e per le sue qualità commetta illeciti si da costituire un pericolo per la sicurezza e per la moralità pubblica, è necessario e sufficiente, e sopperisce alla contestazione, il rapporto della autorità proponente del quale l'interessato ed il suo difensore vengono a conoscenza in tempo utile ad apprestare la difesa essendo esso richiamato nell'invito a comparire; esso viene anche depositato in Cancelleria, con diritto per l'interessato ed il suo difensore di prenderne tempestivamente visione. (175)

Ordina che di questo decreto venga data comunicazione, a norma di legge, all'interessato, al Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, ed al Questore per l'esecuzione.

Così deciso nella Camera di Consiglio come sopra in data.

Depositato in Cancelleria addi

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

(176)

- 2 -

35

Non si verifica quindi quel pregiudizio per la difesa che importa la nullità del procedimento.

Gli altri commi in ordine ai quali il difensore del Riina ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale non hanno influenza nel presente procedimento e quindi non è d'uopo occuparsene.

Nel merito si osserva che il ricorrente si duole che il Tribunale con aperta violazione dell'obbligo della motivazione avrebbe mutuato e posto a fondamento del proprio convincimento di pericolosità del prevenuto le proposizioni dell'Autorità proponente senza sottoporle ad alcun vaglio critico, senza rilevarne la genericità ed incontrollabilità; deduce che i precedenti gravi procedimenti cui venne sottoposto non avrebbero dovuto essere ritenuti indiziati di una pericolosità quanto meno in atto.

Anche nel merito l'appello è infondato.

E' da rilevare che nei confronti del Riina la proposta per la applicazione nei confronti del medesimo della misura del soggiorno obbligato proviene da duplice fonte: infatti il Questore di Palermo proponeva il prevenuto per la cennata misura di prevenzione con rapporto del 16.6.1969 mentre alla stessa data il Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Corleone lo segnalava al Procuratore della Repubblica di Palermo. Le informazioni contenute nella proposta e nella segnalazione concordano in modo impressionante; da esse risulta che il predetto già diffidato nel 1958 e sottoposto a libertà vigilata, condannato nel 1954 a dodici anni di reclusione, per omicidio, prosciolto nel 1961 per insufficienza di prove da altro omicidio ed assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione a delinquere dalla Corte di Assise di Bari dimostra per ciò solo una pericolosità che impone il suo allontanamento dall'ambiente in cui opera e che fu teatro della lotta cruenta tra organizzazioni mafiose dei Ligliani e Navarriani, avendo egli fatto parte della prima.

A tali argomentazioni nessun valido elemento contrappone il ricorrente e pertanto il proposto gravame deve essere rigettato.

L. Q. M.

La Corte V° l'art. 640 C.I.I.

Rigetta il ricorso proposto da RIINA Salvatore avverso il Decreto del Tribunale di Palermo emesso il 5.7.1969 nei suoi confronti in procedimento per misura di prevenzione.

Dispone che il presente Decreto censura del Questore venga comunicato al Procuratore Generale di questa Corte d'Appello ed all'interessato.

Palermo, li 13 Ottobre 1969

seguono le firme

Depositato in Cancelleria il 10.11.1969 - F/to Cancelliere C. Bonanno
copia conforme

Palermo, 27 Novembre 1969

IL CANCELLIERE CAPO

(177) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

(178) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 890-893. (N.d.r.)

(179) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)

(180) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- affezionato Aiut. Uff. Giur. all'Ufficio unico
 della Corte Appello di Palermo, in viale Garibaldi, 100
Risina Salvatore
 nel suo domicilio a mani:

è scelti è irreperibile il recetto in viale Garibaldi, 100
 ufficio d'irreperibile ufficio del Sig. *Scandolone*
 ha ricevuto e dato copia del recetto a *Scandolone*
 stato, recetto da questo *Scandolone*
 date e 1901 del Sig. Cancelliere *Scandolone*
 ed è al tempo di servizio e ciò in conformità ai sensi
 dell'art. 179 C. P. P.

Palermo li 11-1-1940

Scandolone

cc

Scandolone

201
 N. SPECIFICA

		Tot.	
U.C.	Creazione L. 10%	20	22
	Notifica	20	
aiut.	Trosciana 10%	8	18
			110

UFFICIO GIURIZ.

411 GEN. 1940



N. 246/69 Reg. Ric.
misure di prevenzione

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE 3^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE

La Corte di Appello di Palermo, Sezione 3^a penale, composta dai Signori:

- 1) dott. GIUNTA Salvatore **Presidente**
- 2) » FALCUI Vincenzo **Consigliere**
- 3) » ALBERGIANI Giovanni »
- 4) » LANFRANCA Antonio »
- 5) » MIIONI Salvatore »

riunita nella Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel PROCEDIMENTO PER MISURA DI PREVENZIONE

C O N T R O

MIINA Salvatore fu Giovanni nato il 16.11.1950 a Corleone Ivi resid.
in atto soggiorno obbligato nel Comune di S. Giovanni in Persiceto
(Bologna).

Ricorrente l'interessato avverso il decreto del Tribunale di Palermo (181)
in data 5.7.1969 col quale fu applicata al predetto MIINA Salvatore
la misura della prevenzione di sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza
per la durata di anni quattro
con obbligo di soggiorno nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

Sentita la relazione in ordine al ricorso fatto dal Consigliere Albergiani

Sentito il P. M. che ha chiesto il rigetto del gravame proposto dall'interessato
nonché l'interessato ed il suo difensore che hanno eccepito preliminarmente l'illegittimità costituzionale della L. 27.12.1956 n°1423 e nel merito hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato
e fatti i medesimi, col cancelliere, ritirare;

Con Decreto del 5 Luglio 1969 il Tribunale di Palermo, accogliendo (182)
la proposta del Questore applicò a MIINA Salvatore, negli generalizzato (183)
in epistola, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
I.S., per la durata di anni quattro, facendogli obbligo di soggiornare
per tutto il periodo anzidetto nel comune di San Giovanni in Persiceto.
Avverso il Decreto di sottoposizione ricorre in appello l'interessato che
ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.4
commi 4, 5, 6, 7 ed 8 Legge 27.12.1956 n°1423 in riferimento all'art.24
della Costituzione della Repubblica. Si è dedotto infatti dal ricorrente
che l'articolo citato della legge viola le garanzie al diritto inviolabile

(1) L'interessato o il P. M.



COPIA
- 7 FEB. 1979
IL CANCELLIERE CAPO

(181)(182) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)
(183) La proposta citata nel testo è pubblicata alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

della difesa fissate dal C.P.P. in termini precisi ed inequivocabili; in particolare con riferimento all'art.396 n°2 C.P.P.

L'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art.4 della legge citata per la parte che richiama gli artt.636 e 637 C.P.P. è stata già dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°53 del 9 - 29 Maggio 1963 ed il Giudice adeguandosi al nuovo orientamento con cui si è andato giurisdizionalizzando il procedimento di prevenzione ha applicato le norme del codice di rito concernenti i procedimenti penali, in quanto applicabili e non in contrasto con altri principi di diritto ai quali non si sarebbe potuto derogare senza l'intervento del Legislatore. Non può quindi sorgere più problema di illegittimità costituzionale del cennato secondo comma; trattasi invece di vedere se il disposto dell'invocato art.396 n°2 C.P.P. sia applicabile al procedimento di prevenzione ed in quale ambito. Così posta la questione si osserva che l'art.396 n°2 C.P.P. che stabilisce in sostanza il principio che la richiesta del decreto di citazione a giudizio debba contenere la contestazione dell'accusa nella forma dell'annuncio del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, non è nei termini di cui sopra applicabile al procedimento di prevenzione; esso infatti ha contenuto ben diverso del processo penale. In quest'ultimo si giudicano fatti costituenti reato ed attribuiti all'imputato e ben si spiega ed armonizza col principio di difesa la necessità della precisa contestazione e il divieto di decampare in qualsiasi modo da essa. Nel procedimento di prevenzione oggetto di esame invece è la personalità del prevenuto nelle sue molteplici manifestazioni considerate in se stesse e nello ambiente in cui essa opera;

Non v'ha dubbio che tutta l'attività ed il carattere di un soggetto e lo ambiente in cui esso ha operato non possono condensarsi nello schema sche-

~~truttura~~ della legge 27-12-1956 n°1438 art. 396 C.P.P. (184)

letrico della rubricazione della imputazione. Per il procedimento di prevenzione che si sustanzia in un giudizio di probabilità che una persona per l'ambiente in cui vive e per le sue qualità commetta illeciti si da costituire un pericolo per la sicurezza o per la moralità ~~pubblica~~ pubblica, è necessario e sufficiente, e sopperisce alla contestazione, il rapporto della autorità proponente del quale l'interessato ed il suo difensore vengono a conoscenza in tempo utile ad apprestare la difesa essendo esso richiamato nell'invito a comparire; esso viene anche depositato in Cancelleria, con diritto per l'interessato ed il suo difensore di prenderne ~~temporaneamente visione~~ visione. Comunicazione, a norma di legge, all'interessato, al Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, ed al Questore per l'esecuzione.

Così deciso nella Camera di Consiglio come sopra in data.

Depositato in Cancelleria addi

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

(186)

- 2 -

37

Non si verifica quindi quel pregiudizio per la difesa che importa la nullità del procedimento.

Gli altri comi in ordine ai quali il difensore del Riina ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale non hanno refluenza nel presente procedimento e quindi non è d'uopo occuparsene.

Nel merito si osserva che il ricorrente si duole che il Tribunale con aperta violazione dell'obbligo della motivazione avrebbe mutuato e posto a fondamento del proprio convincimento di pericolosità del prevenuto le proposizioni dell'Autorità proponente senza sottoporle ad alcun vaglio critico, senza rilevarne la genericità ed incontrollabilità; deduce che i precedenti gravi procedimenti cui venne sottoposto non avrebbero dovuto essere ritenuti indiziati di una pericolosità quanto meno in atto.

Anche nel merito l'appello è infondato.

E' da rilevare che nei confronti del Riina la proposta per la applicazione nei confronti del medesimo della misura del soggiorno obbligato proviene da duplice fonte: infatti il Questore di Palermo proponeva il prevenuto per la connota misura di prevenzione con rapporto del 16.6.1969 mentre alla stessa data il Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Corleone lo segnalava al procuratore della Repubblica di Palermo. Le informazioni contenute nella proposta e nella segnalazione concordano in modo impressionante; da esse risulta che il predetto già diffidato nel 1953 e sottoposto a libertà vigilata, condannato nel 1954 a dodici anni di reclusione, per omicidio, prosciolto nel 1961 per insufficienza di prove da altro omicidio ed assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione a delinquere dalla Corte di assise di Bari dimostra per ciò solo una pericolosità che impone il suo allontanamento dall'ambiente in cui opera e che fu teatro della lotta cruenta tra organizzazioni mafiose dei Ligiani e Navarriani, avendo egli fatto parte della prima/

A tali argomentazioni nessun valido elemento contrappone il ricorrente e pertanto il proposto gravame deve essere rigettato.

I. G. R.

La Corte V^o l'art.640 C.c.p.

Rigetta il ricorso proposto da RIINA Salvatore avverso il Decreto del Tribunale di Palermo emesso il 5.7.1969 nei suoi confronti in procedimento per misura di prevenzione.

Dispone che il presente Decreto censura del Questore venga comunicato al Procuratore Generale di questa Corte d'Appello ed all'interessato.

Palermo, li 13 Ottobre 1969

seguono le firme

Depositato in Cancelleria il 10.11.1969 - F/to Cancelliere G. Donanno
copia conforme

Palermo, 27 Novembre 1969

IL CANCELLIERE CAPO

(187) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 884-888. (N.d.r.)

(188) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 890-893. (N.d.r.)

(189) Il ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 937-940. (N.d.r.)

(190) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottoscritto Aiut. Uff. Giud. Adatto all'Ufficio unico
presso Corte Appello di Palermo 116 notificato copia al

Bina Salvatore

nel suo domicilio a mani:

• poiché è irreperibile il recettore in *Palermo*
differente d'irreperibilità espresso dal Sig. *M. P. P.*
ho esibito e dato copia del suddetto atto di *irre-*
peribilità, mediante deposito nella Cancelleria *pro-*
ceduta e mani del Sig. Cancelliere *M. P. P.*
adatto al ramo di servizio e ciò in conformità di quanto
dell'art. 170 C. P. P.

Palermo li 14-1-1970

UFFICIO CANCELLIERIA

[Signature]

[Circular stamp]
[Signature]

N. 201 Cron. 35

14 GEN. 1970

mani. -

mediante consegna di copia

Parolo Giuseppe App. di P.S.

246/63

120

29

QUESTURA DI PALERMO

N. 90/18468

Palermo, li 18.12.1969

Rif. N. del

OGGETTO: RIINA Salvatore fu Giovanni, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi residente.

Soggiornante obbligato in Fersiceto.-

ce
[Handwritten signature]

Racc/ta
Alleg.2

ALLA CORTE DI APPELLO DI
-Sez. Misure Prevenzionale-

PALERMO

.....
Notificato solo alle Autorità, si restituisce l'unico decreto emesso da codesta Corte di Appello in data 13 ottobre 1969, nei confronti del nominato in oggetto, significando che non è stato possibile notificarlo al Riina, perchè resosi irreperibile.-

(191)

~~Si alliga il verbale di vane ricerche.-~~

(192)

p. IL QUESTORE

[Handwritten signature]

(191) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 969-971. (N.d.r.)

(192) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 985. (N.d.r.)

QUESTURA DI PALERMO
(Relazione di comunicazione)

29

L'anno 1969 il giorno 18 del mese di Dicembre
in Palermo

Io sottoscritto Pardo Giuseppe App⁵ P.S. addetto all'ufficio predetto. ---
Sulla richiesta del Cancelliere della Corte di Appello di Palermo
Sezione Misure di Prevenzione, ho comunicato l'accluso decreto-con- (193)
tro Rina Salvatore a

- 1°) S.E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo mediante consegna di copia conforme a mani del Segretario Capo Sig. Todaro Giuseppe
- 2°) Al Sig. Questore di Palermo mediante consegna di copia conforme a mani del Ma¹⁵ di P.S. Giannone Michele
- 3°) All'interessato _____ mediante consegna di copia a mani.-

ee

Pardo Giuseppe App⁵ di P.S.

[Handwritten signature]

(193) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 969-971. (N.d.r.)

40

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

C O R L E O N E


L'anno millenovecentosessantanove addì 6 del mese di Dicembre, nell'Ufficio di P.S. in Corleone. - - - - -
 Nei sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti al suddetto Commissariato riferiamo a chi di dovere che vane sono riuscite le ricerche praticate per addivenire al rintraccio di RIINA Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria, nato a Corleone il 16/11/1930, sia presso la di lui abitazione sita in Via Rua del Piano n° 13 che nel centro abitato di Corleone, per notificare allo stesso il decreto della Corte di Appello di Palermo emesso il 13/10/1969 con quale ha rigettato il ricorso proposto dal suddetto Riina avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 5/7/1969 in procedimento per misura di prevenzione, perché irreperibile. - - - - -
 Il Riina Salvatore dal giorno in cui si è allontanato da Corleone per raggiungere la sede di soggiorno assegnatagli non è stato più visto in questo centro abitato. - - - - -
 Di quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale di vane ricerche che rimettiamo ai nostri Sigg. superiori per il di più a praticarsi. - - - - -
 Fatto, letto, confermato e sottoscritto: - - - - -

(194)

(195)

e e





(194) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 969-971. (N.d.r.)

(195) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 923-925. (N.d.r.)



CORTE DI APPELLO DI PALERMO
CANCELLERIA PENALE

41

Risposta a nota del n.
OGGETTO: restituzione atti processuali RIINA Salvatore

Pr. 246/69

Palermo, 7.2.1970

Alligati n. 1

Alla Sezione Misure di Prevenzione

Tribunale

S E D E

Definito il gravame, si restituiscono gli
atti in oggetto indicati.

Nelle risposte indicare sempre la nota ed il numero di protocollo della presente

ee

DOCUMENTO 624**ATTI DEL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI
PREVENZIONE A CARICO DI LUCIANO LEGGIO (1)**

(1) Il documento 624 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito - secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblico esclusivamente il decreto di archiviazione, emesso dal Pretore di Novi Ligure il 18 aprile 1970, nel procedimento penale contro Luciano Leggio per inosservanza dell'art. 5 della legge 31 maggio 1965 n. 575, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore Presidente Carraro, una specifica conclusione rispetto agli argomenti trattati nella relazione conclusiva. (N.d.r.)



12



PRETURA DI NOVI LIGURE

N. 268/70 R.G.
di Prof.

Novi Ligure, li 14/10/70

Risposta al foglio N.

Al la Segreteria della Com-

del

missione Antimafia - Camera
dei Deputati

Allegati N.

ROMA


OGGETTO:

Proc. pen. contro
LEGGIO Luciano.

Trasmetto in visione gli atti relativi
all'oggetto in ottemperanza a quanto richie-
sto da Codesta Segreteria a mezzo telefono
in data odierna.

Pregho cenno di ricevuta.
Con ossequio.

IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]



Data di arrivo 20 OTT. 1970
Prot. A Tit.
N. 2889



PRETURA DI NOVI LIGURE

N. di Prot.

Novi Ligure, li 18/4/1970

Risposta al foglio N.

del

Al

Allegati N.

OGGETTO:

proc.n. 268/70 R.G.
Leggio (o Liggio) Luciano

Decreto di archiviazione
II. PRETORE DI NOVI LIGURE

Letti gli atti, rileva:

a seguito di procedimento svoltosi in stato di irreperibilità dell'interessato, il Tribunale di Palermo, sezione I^a penale, con provvedimento ~~44/1969~~ 185/69 del 8.2./5.2.1970 ~~sottoponeva~~ ^{sottoponeva} il Liggio o Leggio Luciano alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo altresì del soggiorno nel Comune di Novi Ligure per anni 5. (2)

Tale provvedimento veniva notificato ai sensi dell'art.170 all'interessato irreperibile.

Successivamente con rapporto 26.2.1970 la Questura di Alessandria denunciava il Liggio a questo Pretore per violazione dell'art.5 Legge 31/5/1965 n.575 poiché il Liggio non aveva finè a tale data raggiunto la sua sede di soggiorno obbligato. (3)

Rileva questo Pretore che l'art.5 della Legge sopra citata, contenente disposizioni contro la mafia, recita: "L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno; è consentito l'arresto anche fuori di casi di flagranza".

Dalla dizione del testo di legge risulta chiaramente che, affinché il soggiornante obbligato possa commettere i reati in questione, è necessario che egli abbia previamente raggiunto il comune designato come luogo di soggiorno obbligatorio: in altri termini, il previo raggiungimento di tale Comune costituisce presupposto giuridico indispensabile del reato in questione. E ciò è evidente anche al profano: infatti, non può dirsi di una persona che essa si è allontanata da un dato luogo, se in quel luogo essa non è mai stata.

Parimenti non può configurarsi, nel mancato raggiungimento del luogo di soggiorno obbligatorio, un reato ai sensi dell'art.12 Legge 27.12.1956 n.1423, contenente le norme generali sulle misure di prevenzione. Tale articolo, infatti, punisce con la ~~primo~~ ^{arresto} da 3 mesi ad 1 anno la persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato comune che contravviene alle relative prescrizioni.

Infatti, le dette prescrizioni sono quelle delineate nell'art.5, penult.co, della Legge stessa (non andare lontano dall'abitazione scelta senza previo avviso all'autorità preposta alla vigilanza, presentarsi all'autorità di P.S. nei giorni da essa indicati, etc.): tutti obblighi, come si vede, che presuppongono necessariamente che l'interessato abbia raggiunto il Comune assegnatogli.

Non si dica che talinconclusioni comportano una grave lacuna legislativa (ma

(2) Il provvedimento citato nel testo, è pubblicato, nel contesto del documento 586, alle pagg. 875-880. (N.d.r.)

(3) Vedi nota (1) a pag. 989. (N.d.r.)

- 2 -

anche se così fosse potrebbe rimediarsi solo il legislatore, mentre non potrebbe rimediarsi il Giudice con la creazione, in via di analogia, di una nuova figura di reato in violazione del principio di stretta legalità del diritto penale sancito ~~dal~~ dall'art. 25 Cost.).

La lacuna in realtà non esiste, o non è così grave, in quanto ^{contro il} condannato che ometta di spontaneamente trasferirsi nel comune di soggiorno obbligatorio, la autorità di P.S. può emettere un provvedimento di fermo di via obbligatorio, la cui violazione costituisce reato ai sensi dell'art. 163 T.U. di P.S..

Naturalmente anche l'operatività di un tale f.v.o. presuppone che esso sia notificato all'interessato, e quindi tale rimedio non è efficace in caso di irreperibilità di quest'ultimo.

Ma ciò (cioè la mancata operatività del f.v.o. non notificato all'interessato) non rappresenta una lacuna della legge, ma piuttosto una carenza, non importa se innocente o colpevole, degli organi della pubblica amministrazione, e in particolare della forza pubblica, incaricati di reperire la persona sottoposta a misura di prevenzione.

Stante l'interesse e anzi la "commozione" che il caso Ligorio ha suscitato nell'opinione pubblica, appare forse opportuno precisare che l'interpretazione della legge sopra esposta, e cioè che "il reato contravvenzionale in questione ha per suo presupposto giuridico che la misura di prevenzione sia stata non solo irrogata ma che l'istruzione di essa sia stata iniziata", è condivisa dallo stesso Procuratore della Repubblica di Alessandria a cui il Pretore, prima di provvedere in ordine alla denuncia di cui al provvedimento, provvede a trasmettere in visione gli atti.

~~Sicché~~ Stante quanto sopra esposto, nel fatto denunciato dalla Questura di Alessandria non si ravvisano gli estremi di alcun reato, e il relativo fascicolo va quindi archiviato.

P. O. V.

Visto Mart. 64 C.P.P.

D E C R E T A

non doversi promuovere azione penale contro LEGGIO (o LIGGIO) Luciano per il fatto di cui al rapporto n. 605/2 in data 26.2.1970 della Questura di Alessandria.

Novi Lirife li 19/4/1970

IL CANCELLIERE
(P. Casera)

IL RESPONSABILE
(M. T. Motta)

(4)

DOCUMENTO 676

SENTENZA, EMESSA IL 23 DICEMBRE 1970 DALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LUCIANO LEGGIO ED ALTRI, CON LA QUALE LEGGIO FU CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PERCHÉ RITENUTO RESPONSABILE DEL DUPLICE OMICIDIO IN PERSONA DI MICHELE NAVARRA E GIOVANNI RUSSO.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le Avvertenze.

TELEGRAFI DELLO STATO

1900. 25 - Ediz. 1970
Cod. ufficio

Tassa principale		Spazio	Trasmesso	Circuito
Tasse accessorie		per cartellini di urgenza	di trasmissione	4 GEN 1977
TOTALE ... L.		TELEGRAMMA		Trasmittente

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Vis e altre indicazioni di servizio
						3 05	

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO


DESTINATARIO E INDIRIZZO { PRESIDENTE CORTE ASSISE APPELLO
 Importanza { BARI
 (Vedi nota 7 a tergo)

TESTO ed eventualmente FIRMA

PER ESIGENZE LAVORI COMMISSIONE PARLAMENTARE LONTESCA
 MAFIA PREGOLA TRASMETTERE COPIA DISPOSITIVO SENTENZA
 PRONUNCIATA VENTITRE DICEMBRE SCORSO CONTRO LUIGIO
 LUCIANO ET ALTRI STOP

CAVATINI PRESIDENZA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
 COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE :



Grup. 2. - sch. 2. - el. 1970 - Int. Poligr. Stato - G. C. - 50.000.000

**CORTE DI APPELLO DI BARI**

UFFICIO DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

DOC. 657

N. 19/66 R.G.

Risposta a Nota del 4 c.m.

(1)

OGGETTO: Proc. pen. c/ LEGGIO Luciano + 46

Allegati N. uno

Bari, li.

7 GEN. 1971

Data di arrivo	12 GEN. 1971
Prot. D	
N.	3057

ONOREVOLE

COMMISSIONE ANTIMAFIA

presso la Camera dei Deputati

R O M A

In riferimento alla richiesta telegrafica su ricordata, trasmetto un estratto della sentenza emessa il 23 dicembre 1970 da questa Corte nel procedimento penale indicato in oggetto.

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 995. (N.d.r.)

CORTE DI APPELLO DI BARI

Corte di Assise di Appello di Bari

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventitre del mese di dicembre in Bari.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

composta dei Signori:

- 1) Dott. Cesare DE GIACOMO Presidente
2) Dott. Alberto CAPOBIANCO - estensore - Consigliere
3) Ins. Raffaello MASULLI
4) Sig. Michele MORAGLIA
5) Ins. Lucia MANZARI
6) Prof.ssa Olimpia LATERZA
7) Avv. Nicola CUTRONE
8) Ins. Giuseppe SIMONE

In esito a pubblico dibattimento tenutosi con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dr. Ruggero SERRANO -

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello e con l'assistenza del Cancelliere rag. Giuseppe MAIORANO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

- 1) LEGGIO Luciano di Francesco figlio e fu Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il 6.1.1925, ivi residente via Lanza n.2, elettivamente dom. to in Bari presso lo studio dell'avv. Aurelio Gironda e del Dr. Proc. Donato Mitolo, via Putignani n.136
Contumace - libero (arr. 14.5.1964; interr. dal 4.8.1964 al 4.8.1966; scarc. 10.6.1969) - difeso di fiducia dagli avv. ti Aurelio Gironda da Bari e Dino Canzoneri da Palermo.

N. 42/70 SENTENZA
N. 19/66 Reg. Gen.
N. 21/70 Reg. Gen.

Deposita in cancelleria il

Il Cancelliere

Manzoni

Addi

notificato estratto contumaciale

ve si...
ella...

Addi

prodotto ricorso

vedi in calce alla sentenza

Non vi è stata impugnazione

Il Cancelliere

Manzoni

Addi

estratto esecutivo a

Addi

data scheda

N. C. P.

IL CANCELLIERE

- 2 -

- 2) ROFFINO Giuseppe di Vincenzo e di Lopiccolo Benedetta, nato a Lucea Sicula (AG) il 18.11.1917)
deceduto - Dif.di uff.dall'avv.A.Gironda da Bari-
- 3) LEGGIO Giuseppe di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 3.1.1935, ivi res. via Lombardia,4, attualmente al soggiorno obbligato in Castel S. Pietro Terme, via Viara n.9560
assente - libero (fermato 14.9.1958; scarc.14.12.1962; arr. 2.5.1963; in lib.provv.29.1.1969) difeso di fiducia dagli Avv.ti Lombardo Pijola Achille e Russo Frattasi Mario entrambi da Bari
- 4) LEGGIO Francesco fu Leoluca e fu Patti Giuseppa, nato a Corleone il 21.1.1904, ivi res. via Lombardia,7, attualmente al soggiorno obbligato in Carnago (Varese) via Garibaldi, trattoria Stella
contumace - libero (fermato 7.9.1958; scarcer. 3.8.1960; arr. 1.4.1964; scarc. 10.6.1969) - difeso di fiducia dagli Avv.ti Achille Lombardo Pijola e Mario Russo Frattasi entrambi da Bari
- 5) LEGGIO Leoluca fu Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 15.2.1928, ivi res. via Lombardia n.4, attualmente al soggiorno obbligato in Castel S. Pietro Terme, via Viara n.9560
contumace - libero (fermato 7.9.1958; scarcer. 3.8.1960; arr. 9.9.1964; interr. dal 9.9 al 19.9.1964; scarc. 10.6.1969)
- difeso di fiducia dagli Avv.ti Achille Lombardo Pijola e Mario Russo Frattasi entrambi da Bari
- 6) FERRARA Innocenzo fu Pietro e fu Siragusa Lucia, nato a Corleone il 18.4.1911, ivi res. via Candelora,2
contumace - libero (arr.10.6.1960; scarc.10.9.1964) -
difeso di ufficio dall'avv.Piero Papadia da Bari
- 7) FERRARA Giovanni fu Pietro e fu Siragusa Lucia, nato a Corleone il 10.4.1916, ivi res. via Carcere,n.9
contumace - libero (arr. 2.7.1960; scarc.2.10.1963) -
difeso di ufficio dall'avv.Piero Papadia da Bari
- 8) RATA Innocenzo fu Biagio e fu Siragusa Palma, nato a Corleone il 6.1.1919, ivi res. via S.Martino n.14/15
assente - detenuto per altra causa (per questa causa fermato 8.9.1958; scarc. 8.12.1962) -
difeso di ufficio dall'avv.Piero Papadia da Bari

- 3 -

- 9) **FERRARA** Pietro di Innocenzo e di Rotolo Giovanna, nato a Corleone il 20.10.1935, attualmente residente in Cavagnolo via C.Celombo n.178 (oppure in Venaria viale Buridoni, ora via D'Annunzio, n.38) contumace - libero (fermato 10.9.1958; scarcer. 18.3.1959) - difeso di ufficio dall'avv.Piero Papadia da Bari
- 10) **BAGARELLA** Calogero di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 14.1.1935, ivi res. via Scorzone,24 contumace - libero (arr. 11.2.1961; interr. per mesi 3 e giorni 15; scarc. 31.10.1961) - difeso di fiducia dall'avv.Emanuele Quarta da Bari
- 11) **PROVENZANO** Bernardo fu Angelo e di Rigoglioso Giovanna, nato a Corleone il 31.1.1933, ivi res. via Colletti n.26 - dichiarato irreperibile con decreto 30 ottobre 1970 del Presidente di questa Corte - contumace - libero - difeso di fiducia dall'avv.Filippo Plotino da Bari
- 12) **RIINA** Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930, ivi res. via Ravenna n.14, elettiv.te dom.to in Bari presso lo studio dell'avv.Aurelio Gironda e del Dr.Proc. Donato Mitolo, via Putignani n.136 contumace - libero (arr. 15.12.1963; scarc. 10.6.1969) - difeso di fiducia dall'avv.Aurelio Gironda da Bari
- 13) **LEGGIO** Francesco Paolo di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 28.8.1938, attualmente residente a Brescia, via Campo Marte n.6 contumace - libero (arr. 11.2.1961; scarc. 17.2.1961; arr. 18.1.1964; scarc. 10.6.1969) - difeso di fiducia dagli Avv.ti Achille Lombardo Pijola e Mario Russo Frattasi entrambi da Bari
- 14) **RIINA** Giacomo fu Salvatore e fu Cuccia Francesca Paola, nato a Corleone il 10.11.1908, attualmente resid. in Budrio via S.Severino Sud n.3, elettiv.te domiciliato presso lo studio dell'avv.Dino Canzone-ri da Palermo contumace - libero (arr. 2.5.63; scarc.10.6.69)- difeso di fiducia dall'avv.Mario Russo Frattasi da Bari

- 4 -

- 15) **MANCUSO** Marcello Giuseppe fu Vincenzo e fu Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 26.2.1908, ivi resid. via Caduti di Guerra n.76, attualmente al soggiorno obbligato in Castelmorrone
contumace - libero (arr. 1.4.1964; interr. dal 2.3.1965 al 2.6.1965; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 16) **PROVENZANO** Giovanni fu Angelo e di Rigogliuso Giovanna, nato a Corleone il 28.5.1928, ivi res. via Borgognone n.26, attualmente al soggiorno obbligato in Sava (TA) via D'Aosta n.28
contumace - libero (arr. 1.4.1964; in lib. provvisoria 10.2.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 17) **MANCUSO** Francesco fu Giuseppe e fu Saporito Calogera, nato a Corleone il 27.1.1937, già ivi resid. via Bottonaro n.53, ma attualmente all'estero - dichiarato irreperibile con decreto 27.10.1970 del Presidente di questa Corte
contumace - libero (arr. 2.4.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Michele De Pascale da Bari
- 18) **LEGGIO** Vincenzo fu Leoluca e fu Patti Giuseppa, nato a Corleone il 2.11.1906, ivi resid. vicolo Gennaro n.4, attualmente al soggiorno obbligato in Castel S. Pietro Terme, via Viara n.9560
contumace - libero (arr. 2.4.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dagli Avv. ti Achille Lombardo Pijola e Mario Russo Frattasi entrambi da Bari
- 19) **PASQUA** Giovanni fu Rosario e di Profita Piagia, nato a Corleone il 3.1.1925, attualmente resid. in Venaria (TO) via Saccarelli n.15
contumace - libero (arr. 2.4.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Piero Papadia da Bari
- 20) **LEGGIO** Salvatore di Francesco e di Riina Maria, nato a Corleone il 16.2.1932, ivi res. via Lombardia, n.4, attualmente al soggiorno obbligato in Castel S. Pietro Terme, via Viara n.9560
contumace - libero (arr. 1.4.64; scarc. 10.6.69) -
difeso di fiducia dagli Avv. ti Achille Lombardo Pijola e Mario Russo Frattasi entrambi da Bari

- 5 -

- 21) **MAIURI** Antonino fu Pietro e fu Cascio Giovanna, nato a Corleone il 13.6.1918, ivi res. Piazza Vitt. Emanuele n.6
assente - detenuto per altra causa (per questa causa arr. 2.4.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari
- 22) **STREVA** Vincenzo di Arcangelo e di Olivieri Rosaria, nato a Corleone il 3.8.1923, ivi resid. via Mortaio n.25, attualmente al soggiorno obbligato in Perosa Argentina
assente - libero (arr.2.4.64; scarc.10.6.69) -
difeso di ufficio dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari
- 23) **RIINA** Bernardo di Vincenzo e di Di Miceli Giuseppa, nato a Corleone il 27.2.1928, ivi res. via Macaluso n.18, attualmente al soggiorno obbligato in Lenola
assente - libero (arr. 1.4.64; scarc. 10.6.69) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 24) **MANCUSO** Marcello Antonio fu Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone il 27.4.1913, ivi resid. via Carmine n.20, attualmente al soggiorno obbligato in Belforte del Chienti
contumace - libero (arr. 2.4.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 25) **MANCUSO** Marcello Antonino fu Vincenzo e di Lisotta Giuseppa, nato a Corleone l'1.1.1906, ivi residente via Caduti di Guerra n.76
contumace - libero (arr. 2.4.1964; in lib.provv. 20.5.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 26) **BAGARELLA** Salvatore di Giuseppe e di Levante Matilde, nato a Corleone il 24.1.1906, ivi resid. via Scorzona n.24, attualmente al soggiorno obbligato in Cittareale (Rieti)
contumace - libero (arr. 15.12.1963; in libertà provvisoria 19.12.1968) -
difeso di fiducia dall'avv. Emanuele Quarta da Bari

1
22

- 6 -

- 27) **RIINA** Gaetano fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 5.11.1933, ivi resid. via Ravenna n.14, attualmente al soggiorno obbligato in Carpegna (Pesaro)
contumace - libero (arr. 26.12.1963; scarcer. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dalle avv. Aurelio Gironda da Bari
- 28) **LISOTTA** Pietro fu Bernardo e di Lo Curto Giovanna, nato a Corleone l'8.3.1917, ivi res. via Borgogno ne n.21, attualmente al soggiorno obbligato in Portorecanati (S.Maria in Potenza presso Marrieri)
contumace - libero (arr. 14.4.1965; in libertà provv. 3.10.1967) -
difeso di ufficio dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 29) **SALERNO** Francesco di Vincenzo e fu Di Miceli Maria Antonia, nato a Corleone il 21.3.1922, attualmente residente a Piombino, via Galilei n.14
contumace - libero (arr. 22.3.1964; in libertà provvisoria 29.1.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari
- 30) **MARINO** Francesco Paolo fu Antonino e fu D'Amico Anna, nato a Palermo il 12.8.1909, attualmente resid. in Gavardo via G. Quarena n.29 (dipendente ditta Mobilificio Manenti)
contumace - libero (arr. 30.4.1964; interr. dal 30.4.1964 al 30.6.1966; in lib. provv. 26.4.1968) -
difeso di fiducia dall'avv. Gino Zaccaria da Bari
- 31) **LA MANTIA** Gaetano di Francesco e di Cimina Alfonsa, nato a Palermo il 19.3.1920, ivi resid. Via Mariano Stabile, n.16
contumace - libero (arr. 21.6.1964; in libertà provv. 15.7.1967) -
difeso di fiducia dall'avv. Gino Zaccaria da Bari
- 32) **SORISI** Leoluchina fu Pietro e fu Costanza Giuseppa, nata a Corleone il 19.2.1919, ivi resid. via Giordano Orsini n.6, attualmente in Palermo via Notarbartolo n.12 presso Varvaro Enrico, elett. te dom. to in Palermo via Dante, 44 presso l'avv. Cesare Barbera - Contumace - libera (arr. 14.5.64; in lib. provv. 2.10.1967) - difesa di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari

- 7 -

- 33) LEGGIO Maria Concetta di Leoluca e fu Patti Giuseppa, nata a Corleone il 27.5.1913, attualmente res. in Budrio via Cocchi n.1
contumace - libera (arr. 14.5.1964; in lib. provv. 2.9.1967) -
difesa di fiducia dall'avv. Mario Russo Frattasi da Bari
- 34) LAURICELLA Giuseppe di Salvatore e di Pipitone Rosa, nato a Palermo l'11.11.1929, ivi resid. via Alaimo da Lentini n.26
contumace - libero (arr. 9.7.1964; in libertà provv. 20.11.1968) -
difeso di fiducia dall'avv. Mario Russo Frattasi da Bari
- 35) LA ROSA Antonino di Francesco e di Pace Giuseppa, nato a Palermo il 6.7.1943, ivi resid. via Giaculli n.208, attualmente al soggiorno obbligato in Torino via Giambrone n.5, presso Grasso
contumace - libero (arr. 21.6.1964; in libertà provvisoria 30.9.1967) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 36) VINTALORO Angelo fu Francesco e fu Trumbatore Maria Celestina, nato a Corleone il 28.2.1898, ivi resid. corso dei Mille n.13, attualmente al soggiorno obbligato in Cassano Jonio
contumace - libero (arr. 20.6.1964; scarc. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. prof. Armando Regina da Bari
- 37) BAGARELLA Leoluca di Salvatore e di Mondello Lucia, nato a Corleone il 3.2.1942, ivi resid. via Scorsone n.24
contumace - libero (arr. 20.6.1964; in libertà provvisoria 19.12.1968) -
difeso di fiducia dall'avv. Emanuele Quarta da Bari
- 38) CATALANO Michele fu Giovanni e fu Anello Cristina, nato a Palermo il 2.4.1906, resid. in Corleone via Candelora, 9, elett. te dom. to in Bari presso lo studio dell'avv. Michele De Pascale, via Egnazia n.11 - Contumace - libero (arr. 9.9.1964; in lib. provv. 19.12.1968) - difeso di fiducia dall'avv. Michele De Pascale da Bari

- 8 -

- 39) ZITO Rosario fu Francesco e di Piazza Cecilia, nato a Corleone il 23.5.1908, ivi resid. via Orsini, n.20, attualmente al soggiorno obbligato in Pienza
assente - libero (arr. 9.9.1964; in lib. provv. 10.2.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 40) BILLERI Leoluca di Giuseppe e di Canzoneri Arcangela, nato a Corleone il 31.3.1926, attualmente res. in Venaria via C. Battisti n.12 oppure 10
contumace - libero (arr. 16.2.1965; in liber. provv. 29.1.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari
- 41) BENIGNO Ludovico fu Pio e di Sorisi Maria, nato a Corleone il 25.8.1917, ivi resid. via SS. Salvatore n.7, elettiv. te dom. to in Bari presso lo studio dell'avv. Michele De Pascale, via Egnazia n.15
contumace - libero (arr. 16.2.1965; scarcerato 20.8.1965; arr. 1.7.1966; in lib. provv. 19.12.65) -
difeso di fiducia dall'avv. Michele De Pascale da Bari
- 42) COTTONE Pietro di Pietro e di Grizzaffi Concetta, nato a Corleone il 25.7.1938, attualmente resid. in Venaria, via Saccarelli n.22
contumace - libero (arr. 18.2.1959; scarcerato 27.1.1962) -
difeso di ufficio dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 43) CAMMARATA Francesco fu Vincenzo e fu Tinnirello Maria Concetta, nato a Corleone il 4.6.1903, attualmente resid. in Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n.147
contumace - libero (arr. 15.4.1964; scarcerato 1.12.1964; arr. ????; scar. 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 44) MANGIAMELI Antonino fu Leoluca e di Chiarelli F. Paola, nato a Corleone l'8.8.1929, attualmente resid. in Roma via G. Zibordi s.n. (loc. Salcotta)
contumace - libero (arr. 25.3.1966; scarcerato 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari

- 9 -

- 45) **MAIURI** Giovanni fu Pietro e fu Cascio Giovanna, nato a Corleone il 30.9.1911, ivi resid. via Passilla n.2, attualmente al soggiorno obbligato in Sartirana Lomellina via Palestro n.8
contumace - libero (arr. 17.3.1966; scarcerato 10.6.1969) -
difeso di fiducia dall'avv. Achille Lombardo Pijola da Bari
- 46) **MARINO** Leoluca fu Giovanni e fu Pecorari Lucia, nato a Corleone il 21.11.1910, ivi resid. via Bertone n.16, attualmente al soggiorno obbligato in Sarzana
contumace - libero (arr. 1.4.1964; in libertà provv. 19.12.1968) -
difeso di fiducia dall'avv. Aurelio Gironda da Bari
- 47) **MOSCATO** Lucia fu Angelo e fu Putaggio Maria, nata a Corleone il 3.12.1904, ivi resid. via Madonna delle Grazie n.36
contumace - libera (arr. 9.9.1964; scarcerata 20.8.1965) -
difesa di fiducia dall'avv. Michele De Pascale da Bari

A V V E R S O

le sentenze 23 ottobre 1962 della Corte di Assise di Palermo e 10 giugno 1969 della Corte di Assise di Bari, con le quali: (2)

VENIVANO CONDANNATI

LEGGIO Luciano (1°), ROFFINO Giuseppe (2°), LEGGIO Giuseppe (3°), LEGGIO Francesco (4°), LEGGIO Leoluca (5°), FERRARA Innocenzo (6°), FERRARA Giovanni (7°), RAIA Innocenzo (8°)

per il reato di associazione per delinquere (art.416 C.P.), commesso in territorio di Corleone dal 1957 al 15.9.1958 (contestato nel proc. pen. definito con sentenza 23.10.1962 della Corte di Assise di Palermo) (3)

il 1° e 2° alla pena di anni cinque di reclusione
gli altri alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione

(2) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 259 e 573, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 9-88 e 491-797. (N.d.r.)

(3) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 10 -

CATALANO Michele (38°) e MOSCATO Lucia (47°) per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Leggio Leoluca (art. 378 C.P.), commesso in Corleone il 9 settembre 1964, alla pena di anni due di reclusione ciascuno (interamente condonata nei confronti di entrambi per il D.P. 4.6.1966 n.332)

RIINA Salvatore (12°) per i reati di:

- ricettazione, così modificata la originaria imputazione di furto aggravato in danno di Grandi Giovanni, commessa in Palermo in un giorno imprecisato del settembre 1962
 - falso in atto pubblico (art. 482 in relazione all'art.476 C.P.), accertato in Corleone il 15/12/1963
- alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione e L.80.000= di multa

LEGGIO Luciano (1°), ROFFINO Giuseppe (2°), LEGGIO Giuseppe (3°), LEGGIO Francesco (4°), LEGGIO Leoluca (5°), FERRARA Innocenzo (6°), FERRARA Giovanni (7°) e RAIA Innocenzo (8) in solido, al pagamento delle spese processuali relative al procedimento penale definito con sentenza 23.10.1962 della Corte di Assise di Palermo, alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e alla interdizione legale durante la espiazione della pena

LEGGIO Giuseppe (3°), LEGGIO Francesco (4°), LEGGIO Leoluca (5°), FERRARA Innocenzo (6°), FERRARA Giovanni (7°) e RAIA Innocenzo (8°), ciascuno; al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia preventiva

RIINA Salvatore (12°), CATALANO Michele (38°), MOSCATO Lucia (47°) ed altro coimputato non appellante avverso la sentenza 10.6.1969 della Corte di Assise di Bari, al pag.to. solido delle spese processuali afferenti ai delitti per cui sono stati condannati

VENIVANO ASSOLTI

ROFFINO Giuseppe (2°), FERRARA Innocenzo (6°), FERRARA Giovanni (7°), RAIA Innocenzo (8°) e FERRARA Pietro (9°) per insufficienza di prove dal reato di omicidio aggravato in persona di Collura Vincenzo fu Vincenzo (artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.), commesso in Corleone alle ore 20,30 del 24.2.1957 in via S. Agostino

LEGGIO Luciano (1°) e LEGGIO Giuseppe (3°) per insufficienza di prove dai reati di:

- 11 -

- omicidio aggravato in persona di Navarra Michele (artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.)
 - omicidio aggravato in persona di Russo Giovanni (artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P.)
- commessi in contrada Raià, località S. Isidoro, agro di Palazzo Adriano alle ore 12,30 circa del 2.8.1958

BAGARELLA Calogero (10°) per insufficienza di prove dal reato di omicidio aggravato in persona di Cortimiglia Vincenzo (artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 4 in relazione al 61 C. P.), commesso in Corleone l'11.2.1961

LEGGIO Luciano (1°), LEGGIO Leoluca (5°), BAGARELLA Calogero (10°), PROVENZANO Bernardo (11°), RIINA Salvatore (12°), LEGGIO Francesco Paolo (13°), RIINA Giacomo (14°), LEGGIO Francesco (4°), MANCUSO Francesco (17°), LEGGIO Vincenzo (18°), MAIURI Antonino (21°), STREVA Vincenzo (22°), SALERNO Francesco (29°), MARINO Francesco Paolo (30°), SORISI Leoluchina (32°), LA ROSA Antonino (35°), VINTALORO Angelo (36°) e CATALANO Michele (38°)

per insufficienza di prove, mentre

MANCUSO Marcello Giuseppe (15°), PROVENZANO Giovanni (16°), PASQUA Giovanni (19°), LEGGIO Salvatore (20°), LEGGIO Giuseppe (3°), RIINA Bernardo (23°), MANCUSO Marcello Antonio (24°), MANCUSO Marcello Antonino (25°), BAGARELLA Salvatore (26°), RIINA Gaetano (27°), LISOTTA Pietro (28°), LA MANTIA Gaetano (31°), LEGGIO Maria Concetta (33°), LAURICELLA Giuseppe (34°), BAGARELLA Leoluca (37°), ZITO Rosario (39°), BILLERI Leoluca (40°), BENIGNO Ludovico (41°), COTTONE Pietro (42°) e MARINO Leoluca (46°)

per non aver commesso il fatto dal reato di associazione per delinquere aggravata (art. 416 comma 4° e 5° C.P., con l'ulteriore aggravante per LEGGIO Luciano (1°) e LEGGIO Leoluca (5°) prevista dall'art. 61 n.6 C.P.), commesso in Corleone e nel territorio della provincia di Palermo sino al maggio 1964 (capo -I- della sentenza 10.6.1969 della Corte di Assise di Bari)

(4)

LEGGIO Luciano (1°), LEGGIO Leoluca (5°), BAGARELLA Calogero (10°), PROVENZANO Bernardo (11°), RIINA Salvatore (12°), LEGGIO Francesco Paolo (13°), RIINA Giacomo (14°), LEGGIO Francesco (4°), MANCUSO Francesco (17°), LEGGIO Vincenzo (18°), MAIURI Antonino (21°), SALERNO Francesco (29°) e VINTALORO Angelo (36°)

per insufficienza di prove, mentre

MANCUSO Marcello Giuseppe (15°), PROVENZANO Giovanni (16°), PASQUA Giovanni (19°), LEGGIO Salvatore (20°), LEGGIO Giu-

(4) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 12 -

seppe (3°), MANCUSO Marcello Antonio (24°), MANCUSO Marcello Antonino (25°), RIINA Gaetano (27°), BILLERI Leoluca (40°), CALMARATA Francesco (43°), MANGIAMELLI Antonino (44°) e MAIURI Giovanni (45°)

per non aver commesso il fatto dal reato di associazione per delinquere aggravata (art. 416 cpv. 3° e 4° C.P., con l'ulteriore circostanza prevista dall'art. 416 comma 1° C.P. per LEGGIO Luciano (1°), commesso in Corleone nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo dal 1955 e fino al 1963 (capo -0- della sentenza 10.6.1969 della Corte di Assise di Bari)

(5)

LEGGIO Luciano (1°) per non aver commesso il fatto BAGARELLA Calogero (10°) e PROVENZANO Bernardo (11°) per insufficienza di prove

dal reato di omicidio aggravato in persona di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro, con lesioni in danno di Cutrone Maria (artt. 81, 82 cpv., 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 e 4 in relazione al 61 n.1 C.P.) con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 n.2 C.P. per LEGGIO Luciano (1°), commesso in Corleone il 6.9.1958

MAIURI Antonino (21°) e MAIURI Giovanni (45°) per non aver commesso il fatto dal reato di tentato omicidio aggravato in persona di Roffino Giuseppe e Provenzano Bernardo, con lesioni in danno di Santacolomba Anna Maria, Custella Anna e Panzarella Antonina (artt. 81, 82 cpv., 110, 56, 575, 577 n.3 e 4 in relazione al 61 n.1 C.P.), commesso in Corleone il 6.9.1958

INOLTRE

LEGGIO Luciano (1°), ROFFINO Giuseppe (2°), LEGGIO Giuseppe (3°), LEGGIO Francesco (4°), LEGGIO Leoluca (5°), FERRARA Innocenzo (6°), FERRARA Giovanni (7°) e RAIA Innocenzo (8°) venivano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per durata non inferiore ad anni tre.

Era disposta la confisca delle cose sequestrate per il procedimento penale definito con sentenza 23.10.1962 della Corte di Assise di Palermo.

(6)

-^--^--^--

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue richieste.

Intesi i difensori degli imputati nelle proposte istanze.

-^--^--^--

(5) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(6) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 13 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 giugno 1969, la Corte di Assise di Bari così disponeva: (7)

a)- condannava Riina Salvatore alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione e L.80mila di multa per i reati di falsità in atto pubblico e di ricettazione, così modificata per questa ultima ipotesi l'originaria imputazione di furto aggravato in danno di Grande Giovanni;

b)- condannava Flandaca Filippo alla pena di anni due di reclusione per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Leggio Francesco Paolo;

c)-, condannava Catalano Michele e Moscato Lucia alla pena di anni due di reclusione ciascuno per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di Leggio Leoluca;

d)- assolveva Gennaro Filippo dal delitto di violenza privata in danno di Traina Pietro per non aver commesso il fatto;

e)- assolveva Leggio Vincenzo e Leggio Francesco dal delitto di violenza privata in danno di Lanza Biagia e di Lanza Maria perché il fatto non sussiste;

f)- assolveva Leggio Luciano e Leggio Vincenzo dal reato di omicidio aggravato in danno di Splendido Claudio per non aver commesso il fatto;

g)- assolveva Mangiameli Antonino, Vintaloro Angelo e Maiuri Antonino dal reato di tentato omicidio in danno di Leggio Luciano per non aver commesso il fatto;

(7) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 14 -

h)- assolveva Leggio Luciano, Riina Salvatore, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo dal reato di omicidio aggravato in danno di Paolo Riina per non aver commesso il fatto;

i)- assolveva Leggio Luciano, Leggio Francesco Paolo, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo e Mancuso Francesco fu Giuseppe dal reato di omicidio aggravato in danno di Cortimiglia Vincenzo per non aver commesso il fatto e Bagarella Calogero dalla stessa imputazione per insufficienza di prove;

l)- assolveva Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo dal reato di omicidio aggravato in danno di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e dalle lesioni in danno di Cutrone Rosa per insufficienza di prove e Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Pasqua Giovanni e Mancuso Francesco dalle stesse imputazioni per non aver commesso il fatto;

m)- assolveva Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino dal reato di tentato omicidio aggravato in danno di Roffino Giuseppe e di Provenzano Bernardo, nonché dalle lesioni in danno di Santacolomba Anna Maria, Panzarella Antonia e Guastella Anna per non aver commesso il fatto;

n)- assolveva Leggio Luciano, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo dal reato di tentato omicidio aggravato in persona di Streva Francesco Paolo per non aver commesso il fatto;

o)- assolveva Leggio Luciano, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Riina Salvatore e Marino Ber-

- 15 -

nardo dal reato di omicidio aggravato in danno di Strevva F. Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino per non aver commesso il fatto;

p)- assolveva Leggio Luciano, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Mancuso Francesco, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Riina Giacomo, Maiuri Antonino, Salerno Francesco, Vintaloro Angelo, Catalano Michele, Sorisi Leoluchina, Strevva Vincenzo, Marino Francesco Paolo e La Rosa Antonino dai delitti di associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

q)- assolveva Marino Bernardo, Pasqua Giovanni, Provenzano Giovanni, Di Gregorio Giuseppe, Mancuso Marcello Giuseppe, Mancuso Marcello Antonio, Mancuso Marcello Antonino, Briganti Salvatore, Riina Salvatore, Zito Rosario, Troncale Francesco, Leggio Salvatore, Leggio Giuseppe, Riina Gaetano, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca, Riina Pietro, Iannazzo Liborio, Ferrara Calogero, Riina Bernardo, Ferrara Pietro, Bagarella Salvatore, Marino Leoluca, Lisotta Pietro, La Mantia Gaetano, Lauricella Giuseppe, Leggio Maria Concetta, Spatafora Francesco, Spatafora Vincenzo, Criscione Biagio, Bagarella Leoluca, Centineo Gaspare, Benigno Ludovico, Cottone Pietro, Cammarata Francesco, Provenzano Simone, Mangiameli Antonino, Maiuri Giovanni, Di Puma Biagio, Gennaro Filippo e Provenzano Salvatore dai delitti di associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

r)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Zito

- 16 -

Rosario, Leggio Luciano, Marino Bernardo, Sorisi Leolu-china, Leggio Francesco Paolo e Mancuso Francesco fu Giu-seppe in ordine alle contestate contravvenzioni di deten-zione e porto abusivo di armi essendo le stesse estinte per sopravvenuta amnistia;

s)- dichiarava non doversi procedere nei con-fronti di Pomilla Salvatore, Di Carlo Angelo e Roffino Giuseppe in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per sopravvenuta morte degli imputati.-

I fatti enunciati nelle statuizioni adottate dall'Assise di Bari erano stati registrati nel territo-rio di Corleone sin dal 1955 e le indagini massicciamen-te condotte in un ambiente soggiogato da ferrea omertà avevano indicato nella mafia la sicura scaturigine dei segnalati episodi.

Ricordato infatti che il triste fenomeno delin-quenziale aveva trovato nella caotica situazione del do-poguerra la condizione più favorevole per risorgere con rinnovata potenza, i responsabili dell'inchiesta afferma-vano che la mafia aveva dominato in Corleone con partico-lare virulenza e che tutte le attività comunitarie del piccolo centro erano state condizionate dal dilagante strapotere di aggregati mafiosi che per fine di lucro o-peravano nel settore agricolo con prevaricazioni di ogni genere.

La capillare infiltrazione della mafia nella vita pubblica ed economica del paese e le ricorrenti e-splorazioni di sanguinose violenze avevano accentuato la pericolosità del fenomeno e lo spietato dominio della "onorata società" aveva trovato motivo di ulteriore

- 17 -

consolidamento nell'avvilente impotenza degli organi dello Stato e nel rassegnato silenzio di quanti non osavano parlare per timore di gravi rappresaglie.

Nel ventennio 1944-1963, la sinistra vampata della lupara aveva spento nel sangue la vita di decine e decine di persone e la impressionante sequela di omicidi, rimasti spesso impuniti, aveva suscitato un clima di terrore che pesante gravava sul piccolo centro, divenuto stupefatto testimone di geste che un'accollita di delinquenti compiva senza scrupolo alcuno sotto l'autorevole guida di Michele Navarra, medico chirurgo, direttore del locale ospedale civile, ispettore della Cassa Mutua, medico fiduciario dell'I.N.A.M., sanitario delle ferrovie statali, presidente dell'associazione dei coltivatori diretti.

Nel testo dei rapporti, che numerosi erano stati inoltrati sui fatti in esame, gli inquirenti avevano indicato nel Navarra l'uomo che fino al 1958 aveva controllato la mafia operante in Corleone.

Manovrando con abilità e con astuzia nei difficili meandri degli ambienti mafiosi, il Navarra era riuscito ad assurgere ben presto a capo riconosciuto della mafia corleonese e tale posizione era stata a lungo mantenuta per l'ascendente che il sanitario aveva sui suoi affiliati, per la protezione di cui godeva in ogni settore e per la influenza che gli derivava dalla sua attività professionale.

La prestigiosa ascesa del Navarra veniva però intaccata dalla sfrenata ambizione di un giovane gregario, Leggio Luciano, e questi, insofferente di qualsiasi

- 18 -

giogo e per nulla disposto a sottostare alle direttive del capo, aveva espresso un atteggiamento di tracotante indipendenza commettendo atti di prevaricazione in danno di persone legate al temibile "boss" e dando vita ad una cosca mafiosa che non tardò a misurarsi con quella diretta dall'avversario.

Dall'insorgere di tale conflitto, avente come scopo ultimo quello di acquisire il predominio su tutto il territorio di Corleone, avrebbe avuto origine la serie impressionante dei delitti in parola e secondo le risultanze recepite dagli organi di polizia la catena criminosa aveva avuto inizio con un attentato che nel giugno del 1958 era stato portato alla vita di Leggio Luciano su mandato di Navarra Michele, Governale Antonino e Vintaloro Angelo e tramite la materiale attività di Mangiameli Antonino, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Maiuri Pietro, Marino Marco, Marino Giovanni e Strevva Francesco Paolo.

Secondo l'opinione espressa dagli inquirenti, il grave episodio aveva scatenato la immediata reazione del Leggio e questi, e per vendicarsi dell'attentato e per rafforzare la propria autorità, aveva dato vita ad una serie di delitti che venivano così elencati:

a)- il 2 agosto del 1958, il Navarra, unitamente a Russo Giovanni, suo occasionale accompagnatore, veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco in località "Mbriga ca" di Palazzo Adriano;

b)- il 6 settembre del 1958, Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro venivano uccisi nel corso di un conflitto a fuoco che violento esplodeva nelle vie centrali di Corleone;

- 19 -

c)- l'11 febbraio del 1961, il giovane Cortimiglia Vincenzo veniva abbattuto sul selciato di via Pucio;

d)- il 10 maggio del 1963, veniva tentata la soppressione di Francesco Paolo Streva;

e)- il 10 settembre del 1963, il su nominato Streva, unitamente a Piraino Antonino e a Pomilla Biagio, veniva massacrato in località "Pirrello";

f)- nell'arco dei periodi sopra indicati spariscono da Corleone Governale Antonino, Trumbaturi Giovanni, Raia Bernardo, Delo Giovanni e Listi Vincenzo, notoriamente affiliati alla cosca navarricana.

In questo agghiacciante quadro di delitti, gli organi inquirenti inserivano:

a)- l'omicidio in danno di Splendido Claudio, avvenuto nei pressi di Corleone il 6 febbraio del 1955;

b)- il tentato omicidio in danno di Roffino Giuseppe e di Provenzano Bernardo, avvenuto la stessa sera del 6 settembre 1958, come immediata reazione dei fratelli Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino all'uccisione del nipote Maiuri Pietro;

c)- l'omicidio di Provenzano Salvatore avvenuto l'11 febbraio del 1961 ad opera di Vincenzo Cortimiglia e prima che questi rimanesse a sua volta ucciso;

d)- l'omicidio in danno di Riina Paolo, avvenuto nei pressi di Corleone il 3 luglio del 1962.

Così elencati nella loro drammatica crudezza i delitti che terrificanti si succedevano nel piccolo centro e così delineato nelle sue profonde implicazioni l'ambiente in cui detti fatti ebbero a maturarsi, appare ora opportuno passare ad un più dettagliato esame del

5
m

- 20 -

le circostanze che ebbero a caratterizzare la causale e la dinamica dei singoli episodi.

Omicidio di Splendido Claudio =

Nella tarda serata del 5 febbraio 1955, Splendido Giuseppe, Testa Salvatore e Cuti Giuseppe si presentavano negli uffici del Commissariato di Corleone e riferivano che poco prima, in contrada "Sopralabate", avevano rinvenuto il cadavere di Splendido Claudio, da tempo addetto alla sorveglianza di un cantiere che la ditta Lambertini aveva installato per la costruzione di una variante alla statale 118.

A seguito di tale drammatica segnalazione, i responsabili dell'Ufficio si portavano sul posto del delitto e constatavano che il cadavere, giacente a 50 metri dallo sbocco di una galleria, presentava il volto orrendamente sfigurato da colpi di pistola.

La particolare efferatezza del delitto induceva gli inquirenti a ritenere che gli assassini avessero agito per motivi di vendetta e le indagini venivano quindi orientate su Addario Antonino e Lo Bue Michele, che tempo addietro erano stati denunciati dallo Splendido per un furto perpetrato nel cantiere Lambertini.

Gli alibi subito forniti dagli indiziati annullavano la validità della ipotesi prospettata dagli organi di polizia e il fallimento dei tentativi in seguito operati per la identificazione degli omicidi autorizzava il Giudice Istruttore di Palermo a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale essendo rimasti ignoti gli

- 21 -

autori del reato.

L'11 gennaio del 1966, il vice questore Angelo Mangano, dirigente il nucleo regionale di polizia criminale, informava che il detenuto Raia Luciano, nativo di Corleone e ristretto nelle Carceri di Palermo per estorsione, gli aveva fatto sapere, tramite la moglie, di voler fare importanti rivelazioni in merito ad alcuni omicidi consumati in Corleone negli anni precedenti.

A seguito di tale comunicazione, un magistrato della Procura procedeva all'interrogatorio del Raia e questi, tra l'altro, riferiva che verso la fine del settembre 1963, mentre si trovava a "prendere aria" nel cortile della 5^a sezione, aveva sorpreso una conversazione fra i detenuti Leggio Vincenzo e Riina Gaetano.

Nel corso di tale colloquio, il Riina rivelava al Leggio che lo Splendido era stato soppresso perché a causa del suo lavoro aveva visto spesso transitare per la zona del cantiere Bagarella Calogero, Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco Paolo, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco, Mancuso Giovanni, Mancuso Francesco Paolo, Riina Gaetano, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Cammarata Francesco, Spatafora Vincenzo, Spatafora Francesco, Di Gregorio Giuseppe, Bonanno Giovanni, Billeri Leoluca e Provenzano Giovanni.

A conclusione di siffatta elencazione, il Raia assumeva che le persone da lui nominate facevano parte della cosca capeggiata da Leggio Luciano e ricordava che questi aveva fissato il luogo di riunione in un fabbricato sito a valle della galleria e non lontano dalla zona in cui era stato installato il cantiere custodito dal-

5-
N

- 22 -

lo Splendido.

A seguito di tale clamorosa rivelazione, il giudice istruttore riprendeva le indagini e procedeva a carico di Leggio Luciano, Leggio Vincenzo, Roffino Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe e Bonanno Giovanni.

L'istruttoria così rinnovata registrava la protesta d'innocenza di quanti erano stati coinvolti e completata l'inchiesta nella direzione indicata dal Raia, il magistrato dichiarava chiusa la formale istruzione e con sentenza emessa il 13 ottobre del 1967 così disponeva in ordine all'omicidio ora in esame:

(8)

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe per morte dell'imputato;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Giacomo, Cammarata Francesco, Pasqua Giovanni, Di Gregorio Giuseppe e Bonanno Giovanni per insufficienza di prove;

c)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano e Leggio Vincenzo.

Nel dibattimento svoltosi in prime cure si registravano i seguenti eventi:

a)- il teste Raia non poteva essere escusso perché affetto da anomalie interessanti la sfera psichica;

b)- gli inquirenti ridimensionavano l'attività che lo Splendido avrebbe spiegato come confidente della polizia;

c)- gli accertamenti condotti sulle caratteristiche presentate dalla località interessata dal delitto

(8) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 23 -

ponevano in evidenza la impossibilità di scorgere dal cantiere dello Splendido il fabbricato presuntivamente scelto dal Leggio a luogo di riunione;

d)- la perizia balistica esperita sulle pallottole rinvenute in sede autoptica escludeva che le stesse fossero state esplose con qualcuna delle armi in sequestro.

Tentato omicidio in danno di Leggio Luciano =

Nel corso delle indagini condotte in Corleone per l'eccidio del 6 settembre 1958, gli organi di polizia apprendevano che alcuni componenti della cosca navarricana avevano attentato alla vita di Leggio Luciano con un agguato teso a fine giugno in località "Piano della Scala".

La evidente rilevanza di siffatto episodio induceva gli inquirenti ad allargare l'area dell'inchiesta e dalle prime indagini si accertava che i prodromi della impresa risalivano al 1956, epoca in cui era stata costituita una società armentizia fra Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Di Carlo Angelo e Leggio Francesco Paolo, il quale ultimo, in realtà, rappresentava gli interessi del figlio Luciano, a quel tempo latitante.

Era accaduto, infatti, che il Di Carlo, legato al Navarra da vincoli di parentela, era stato estromesso dalla società pur avendo sopportato il maggior onere finanziario e tale situazione era stata chiaramente denunciata dal fatto che il socio, oltre a trascurare i propri interessi, non aveva più frequentato la masseria di Piano

- 24 -

della Scala.

Altra vittima degli associati era stato un amico del Navarra, l'agricoltore Angelo Vintaloro, il quale aveva destato il risentimento di Leggio Luciano per l'operato acquisto di un terreno al cui possesso era da tempo interessato il giovane mafioso.

Secondo l'opinione dei verbalizzanti, il Leggio, al fine di consolidare il predominio già esercitato sulla zona, aveva intrapreso nei confronti del Vintaloro una serie di pressanti angherie e queste, iniziate nel 1953 con il danneggiamento di alcune botti e di un pagliaio, si erano intensificate dopo che il Leggio aveva comperato venti ettari di terreno dal dr. Monteleone.

A seguito di tale acquisto, infatti, il Vintaloro aveva dovuto cedere buona parte dei propri appezzamenti a pascolo del bestiame tenuto in allevamento dalla società armentizia e i soprusi perpetrati dal sodalizio si concludevano con un furto che l'agricoltore subiva perdendo un fucile da caccia, 7 quintali di formaggio e 13 quintali di fave.

A conclusione dei segnalati riferimenti, gli organi preposti all'inchiesta asserivano che la società si era ben presto dedicata alla macellazione clandestina di animali sottratti nella zona e riferivano che la maggior parte dei derubati aveva preferito ricorrere alla notoria "influenza" di Michele Navarra e di Antonino Governale per conseguire il recupero dei propri beni.

Così inquadrato lo stato di tensione che sulla zona gravava per le denunciate prevaricazioni, gli inquirenti affermavano che gli appelli rivolti dalle vittime e i soprusi subiti dal Di Carlo e dal Vintaloro avevano

- 25 -

scatenato la reazione del Navarra e del Governale e questi, anche per stornare la minaccia che veniva seriamente portata al loro prestigio, organizzavano le loro forze per sopprimere il Leggio e per distruggere la cosca da lui capeggiata.

In esecuzione di siffatto programma, cinque o sei individui, armati e con il volto bendato, avevano fatto irruzione nel baglio di Piano della Scala verso le 7 del 23 o 24 giugno e avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco in direzione di Leggio Luciano e dei suoi accoliti senza però riuscire nell'intento giacché solo il Leggio rimaneva ferito ad una mano.

I fatti come sopra enunciati e il risultato dell'inchiesta in merito esperita venivano condensati nei rapporti redatti il 15 settembre del 1958 e il 12 novembre del 1959 e a conclusione di tali documenti gli inquirenti assumevano:

a)- che il sopralluogo effettuato al caseggiato di Piano della Scala aveva posto in evidenza le tracce di un massiccio conflitto a fuoco;

b)- che sul posto dell'attentato erano stati rinvenuti due bossoli di pistola, contraddistinti con la siglia W.R.A.Co. 45 A.C. e identici per le caratteristiche di percussione a quelli rinvenuti il 2 agosto sul luogo ove venne soppresso il Navarra;

c)- che al conflitto avevano preso parte:
per i navarriani:

Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, Maiuri Antonino, Ferrara Giovanni e Ferrara Pietro, per mandato di Navarra Michele, Governali Antonino e Vintaloro Angelo;

(9) I rapporti, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

- 26 -

per i leggiani:

Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca e Riina Giacomo.

Iniziato procedimento, l'azione penale veniva proposta:

nei confronti di:

Governale Antonino, Maiuri Antonino e Ferrara Pietro per il tentato omicidio in danno di Leggio Luciano;

nei confronti di:

Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Muratore Bernardo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo e Leggio Salvatore per il furto aggravato in danno di Vintaloro Angelo, per il furto di bestiame in danno di Capris Salvatore e per le contravvenzioni relative alla macellazione clandestina.

L'inchiesta giudiziaria veniva condotta con il rito formale e nel corso di tale fase non venivano registrate posizioni difformi da quelle annotate nella fase preliminare.

Completata ogni altra indagine, la istruzione veniva dichiarata chiusa con sentenza del 14 agosto 1960 e con la stessa decisione il giudice istruttore così disponeva in ordine agli episodi ora in esame:

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Governale Antonino, Ferrara Pietro e Maiuri Antonino in ordine al contestato delitto di tentato omicidio per insufficienza di prove;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Muratore Bernardo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca,

- 27 -

- Pomara Vincenzo, Provenzano Bernardo e Leggio Salvatore:
- dal furto in danno di Angelo Vintaloro per insufficienza di prove;
 - dal contestato furto di bestiame per non aver commesso in fatto;
 - dalle contravvenzioni ascritte in ordine alla macellazione clandestina essendo le stesse estinte per sopravvenuta amnistia.

Le indagini sollecitate dalle rivelazioni del Raia imponevano il riesame di quanto accaduto a "Piano della Scala" e nel corso della rinnovata inchiesta gli inquirenti procedevano all'acquisizione di ulteriori elementi.

I testi escussi in tale fase così precisavano i loro interventi:

Mannina Giovanni, pastore operante nella zona, riferiva che nella mattinata del 27 giugno 1958 si era portato al caseggiato di Piano della Scala per medicare una pecora e ricordava che in tale occasione era stato allontanato dalle sollecitazioni di Vincenzo Pomara che gli prospettava i pericoli di una prevedibile sparatoria.

A conclusione della sua testimonianza, il pastore asseriva che lo svolgimento del conflitto gli era stato in seguito confermato dallo stesso Pomara, che nulla di particolare aveva però riferito sulle modalità dello scontro.

Pomara Vincenzo, fiduciario dei fratelli Leggio, negava quanto dichiarato dal Mannina e pur ammettendo lo accadimento della sparatoria escludeva di aver riconosciuto i partecipanti al conflitto.

Greco Antonino, pastore operante nella zona, riferiva che gli aggressori erano usciti dalla stalla ap-

4
m.

- 28 -

partenente al Vintaloro e precisava che l'entità della sparatoria lo aveva indotto a rifugiarsi in un locale del caseggiato.

A conclusione del suo racconto, il teste assumeva che la sparatoria era stata probabilmente diretta contro il Leggio Luciano, che in quel momento si trovava nell'interno della masseria.

Muratore Bernardo, dopo aver ricordato che a Piano della Scala era giunto poco dopo l'attentato in compagnia di Leggio Francesco, riferiva di aver notato che il Leggio era lievemente ferito ad una mano.

Leggio Francesco, dopo aver confermato quanto deposto dal Muratore, assumeva che il Leggio Luciano aveva imposto a tutti gli astanti di non parlare dell'accaduto perché avrebbe visto lui che cosa c'era da fare.

Completata l'indagine con l'audizione dei verbalizzanti, la formale istruzione si chiudeva con sentenza del 13 ottobre 1967 e con la stessa decisione veniva disposto il rinvio a giudizio di Mangiameli Antonino, Maiuri Antonino e Vintaloro Angelo per aver questi attentato alla vita di Leggio Luciano operando in concorso con Navarra Michele, Marino Marco, Marino Giovanni, Streva Francesco Paolo e Governale Antonino, in seguito scomparsi o uccisi nel corso di ulteriori conflitti.

(10)

Nel dibattimento svoltosi in prime cure, gli imputati confermavano la protesta d'innocenza già elevata in fase istruttoria e il Leggio, pur ammettendo la sua presenza nel caseggiato di Piano della Scala, negava di aver subito la denunciata aggressione.

a)- Triplice omicidio in danno di Marino Marco,

(10) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 29 -

Marino Giovanni e Maiuri Pietro e tentato omicidio nella persona di Cutrone Rosa =

b)- Tentato omicidio in danno di Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonia =

Con rapporto del 15 settembre 1958, la Questura di Palermo e la Compagnia dei Carabinieri di stanza in Corleone segnalavano all'autorità giudiziaria che un grave conflitto a fuoco era esploso improvviso la sera del 6 settembre nelle strade del piccolo centro.

Le indagini prontamente esperite sul clamoroso episodio consentivano di stabilire quanto segue.-

Alle 20,30 del 6 settembre 1958, nella via Canzoneri di Corleone, il 33enne Marino Marco veniva abbattuto a colpi d'arma da fuoco nei pressi della sua abitazione e nel corso di tale evento rimaneva accidentalmente ferita la duenne Cutrone Rosa.

Richiamati dal rumore prodotto dagli spari, accorrevano sul posto Maiuri Pietro e Marino Giovanni, fratello quest'ultimo dell'ucciso, ma i due soccorritori venivano subito fatti segno a colpi sparati da individui che si trovavano appostati lungo via Umberto I°.-

Per sottrarsi a tale intervento, gli aggrediti fuggivano per via Puccio, ma gli uccisori del giovane, notata la presenza del Marino e del Maiuri, aprivano il fuoco e abbattevano il primo all'angolo di via Puccio con via Carmine e il secondo all'angolo di via Puccio con via Misericordia.

Decorso un breve lasso di tempo, Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino, zii dell'ucciso Maiuri Pietro, apprendevano che il nipote era rimasto vittima di un atten-

5
R.

- 30 -

tato e portatisi sulla strada facevano fuoco su Roffino Giuseppe e Provenzano Bernardo che erano fuggiti lungo una gradinata fiancheggiante Largo SanRocco.

A seguito di tale azione offensiva rimaneva ferito il solo Provenzano, mentre del tutto incolume restava il Roffino che trovava scampo nel negozio di Francesco Santacolomba, in direzione del quale gli aggressori continuavano a sparare ferendo Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonia.

Inquadrato l'episodio nell'ambito della lotta che sanguinosa era esplosa dopo la uccisione del Navarra fra la cosca capeggiata da Governale Antonino e quella diretta da Leggio Luciano, gli inquirenti indicavano in quest'ultimo il promotore e l'organizzatore dell'eccidio e sulla scorta di indicazioni del tutto confidenziali i responsabili dell'inchiesta segnalavano fra i protagonisti dell'avvenimento Roffino Giuseppe, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo, Riina Giacomo e Provenzano Giovanni.

Così concluse le prime indagini, gli indiziati sopra nominati venivano denunciati unitamente ai fratelli Maiuri, ma con successivo rapporto del 12 novembre 1959 la rosa dei prevenuti veniva completata con l'inserimento di Governale Antonino, Provenzano Salvatore di Salvatore e Riina Salvatore fu Giovanni.

La integrazione operata dai verbalizzanti era stata suggerita dall'ulteriore approfondimento delle indagini e la rinnovata azione investigativa aveva così chiarite le cause del sanguinoso conflitto.

La sera del 6 settembre 1958, i gruppi mafiosi facenti rispettivamente capo a Governale Antonino e a Leggio Luciano si erano incontrati in un locale appartenente

4
3

- 31 -

ad Angelo Vintaloro per tentare una riconciliazione e fondersi così in un unico gruppo.

Sorto però contrasto sulla scelta del capo, lo incontro si concludeva con esito negativo e per definire ogni rapporto il Leggio decideva di passare subito alla rappresaglia sopprimendo con i suoi gregari Maiuri Pietro e i fratelli Marino.

Richiamati dal fragore degli spari, accorrevano sul posto Provenzano Salvatore, Mangiameli Antonino e Governale Antonino e quest'ultimo, resosi conto dell'accaduto, si premurava di avvicinare i fratelli Maiuri per renderli edotti della uccisione del nipote.

Delineato in tali sensi il quadro del drammatico evento, gli inquirenti così registravano le posizioni assunte da quanti all'episodio erano stati interessati.

Pomilla Paola, madre dei fratelli Marino, dichiarava di non aver sospetti in ordine agli autori e alla causale del delitto e aggiungeva che i figli erano legati da profonda amicizia al defunto Maiuri.

Rigoglioso Giovanna, madre dei fratelli Provenzano, assumeva che i figli erano usciti di casa poco tempo prima della sparatoria.

Pennino Tommasa, moglie di Maiuri Antonino, dichiarava che il marito, subito dopo gli spari, era uscito di casa e che appreso del ferimento del nipote l'aveva accompagnata dal fratello Maiuri Ciro, padre dell'ucciso.

La teste, inoltre, ricordava che il marito le aveva riferito che si sarebbe recato a Palermo perché si sentiva male e aggiungeva che non era in grado di dare ulteriori chiarimenti sull'allontanamento del consorte.

4
2

- 32 -

Parlato Giuseppina, convivente di Giovanni Maiuri, riferiva che anche quest'ultimo si era recato in casa del fratello *Ciro* dopo aver appreso la notizia dell'attentato subito dal giovane nipote.

Santacolomba Francesco, titolare del negozio investito dalle raffiche esplose contro il Roffino, riferiva di aver notato che un giovane era stato attinto da un colpo di fucile sparato dal bastione sovrastante via Bentivegna e che altro giovane si era rifugiato nel negozio per sottrarsi all'aggressione.

Spinello Giuseppe, carabiniere, riferiva di aver visto Provenzano Giovanni in preda alla disperazione per quanto accaduto al fratello *Bernardo*.

Guarrera Cosimo, carabiniere, confermava che il Roffino era uscito dal negozio di Santacolomba e fissava tale evento alle 20,45 circa.

Pitarresi Onofrio, guardia rurale, riferiva di aver prestato soccorso a Provenzano *Bernardo* unitamente a Roffino Giuseppe, che sudato e sporco alle spalle era sopraggiunto quando egli aveva già sollevato il ferito per deporlo su di una macchina di passaggio.

Leggio Leoluca, indiziato per il grave delitto, negava ogni sua partecipazione all'eccidio e a conforto di tale protesta d'innocenza sollecitava la testimonianza di alcuni cittadini.

Provenzano *Bernardo*, interrogato nel corso della sua degenza negli ospedali di Corleone e di Palermo, assumeva di essere stato ferito da persona sconosciuta mentre passeggiava per via Bentivegna.

Provenzano Giovanni, fratello di *Bernardo*, respingeva ogni sua partecipazione ai tragici eventi del 6 settembre.

- 33 -

Provenzano Salvatore, resosi latitante immediatamente dopo la sparatoria, protestava la propria innocenza e giustificava l'allontanamento da Corleone assumendo che si era recato a Firenze in cerca di lavoro.

Maiuri Giovanni, in contrasto con quanto riferito dalla moglie, asseriva di aver appreso la notizia del ferimento subito dal nipote mentre assisteva ad uno spettacolo televisivo e aggiungeva che l'evento lo aveva prostrato a tal punto da indurlo a coricarsi.

L'indiziato, infine, affermava che dai giornali pubblicati il giorno successivo aveva appreso di essere ricercato e che al fermo dei Carabinieri era riuscito a sfuggire nascondendosi sotto il letto.


Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta con rito formale e nel corso di tale fase i risultati della indagine preliminare venivano così integrati.

Maiuri Antonino, tratto in arresto durante la fase istruttoria, negava ogni sua partecipazione agli eventi in parola e assumeva di essere rimasto in casa fino a quando si era sparsa la notizia dell'avvenuto conflitto.

Maiuri Ciro, padre dell'ucciso Maiuri Pietro, assumeva che solo il fratello Biagio si era da lui recato in visita di cordoglio.

Cortimiglia Vincenzo, uniformandosi a quanto già esposto, poneva in luce i rapporti di amicizia intercorrenti fra i Leggio e Provenzano Bernardo.

Pirrone Pellegrino, Albanese Antonio, Pirrone Vincenzo e Vintaloro Assunta riferivano che il Maiuri, uditi gli spari, aveva loro chiesto cosa fosse successo



- 34 -

in istrada.

Riina Bernardo, Grizzaffi Giovanni e Provenzano Salvatore asserivano che la sera del conflitto avevano scambiato il saluto con Provenzano Bernardo qualche attimo prima della sparatoria.

Gambino Salvatore e Cammarata Bernardo assicuravano di aver incontrato il Roffino Giuseppe nella serata del 6 settembre e di averlo salutato nel momento in cui esplodeva il conflitto.

Così puntualizzate talune delle posizioni più salienti, l'inchiesta giudiziaria veniva completata con i seguenti accertamenti:

- Guastella Anna, Cutrone Rosa, Panzarella Antonia e Santacolomba Anna Maria venivano dichiarate guarite nel termine di giorni trenta dalle lesioni riportate in occasione degli eventi in discorso;

- Provenzano Bernardo veniva dichiarato guarito nel termine di giorni 17 dalle lesioni che gli erano state cagionate dal colpo di fucile esplosogli contro con direzione dall'indietro all'avanti;

- Marino Marco risultava ucciso da un colpo di fucile caricato a luparini e di probabile cal. 16;

- Marino Giovanni risultava colpito da tre colpi di fucile di caratteristiche uguali a quelli indirizzati contro il fratello;

- Maiuri Pietro risultava attinto da un colpo di fucile analogo a quelli precedentemente indicati e da due o più colpi di arma a canna corta;

- nel corso della ispezione compiuta sui luoghi del conflitto erano stati reperiti:

a)- 5 tasselli di cartone per cartucce da caccia cal. 12 e 6 pallini di piombo nei pressi del negozio

- 35 -

di Santacolomba;

b)- 3 bossoli di cartuccia da caccia cal. 12, si marca "Fiocchi", all'angolo della balaustra che recinge il bastione prospiciente via Bentivegna;

c)- 2 bossoli di cartuccia da caccia cal. 12, di marca "Léon Beaux", in via Carmine, a circa 12 metri dall'angolo di via Puccio;

d)- 1 bossolo cal. 45 A.C. WR.A.Co. per arma automatica in via Canzoneri, a metri 24 dall'angolo di via Umberto I°;

e)- 2 borre di feltro e 3 tasselli di cartone per cartuccia da caccia cal. 12 in via Canzoneri, a metri 5 dall'angolo di via Umberto I°;

f)- 6 bossoli cal. 7,65 per arma automatica all'angolo sinistro di via Canzoneri con via Umberto I°;

g)- 6 bossoli cal. 38 per arma a ripetizione all'angolo destro di via Canzoneri con via Umberto I°;

h)- 2 proiettili cal. 45 di piombo in prossimità del muricciolo costeggiante via Umberto I°;

i)- 3 bossoli cal. 45 A.C. WR.A.Co., sparsi lungo il lato destro di via Umberto I°, nel tratto compreso fra il Cortile Virgadamo e il Cortile Badame;

- la perizia condotta sulla direzione dei proiettili esplosi contro il negozio di Santacolomba accertava che i colpi ebbero tre punti di tiro, di cui due dal bastione di Largo San Rocco e l'altro da via Bentivegna, a circa metri 19 dal negozio;

- i medici Binenti Carmelo, Biondi Luigi, Gentile Francesco, Smorto Guido e Sciortino Giovanni dichiaravano:

a)- che Leggio Luciano era portatore di busti

in
S

- 36 -

gessati essendo affetto da "morbo di Pott" sin dal 1956;

b)- che dopo l'applicazione del terzo busto gessato, avvenuta il 1° luglio del 1958, il Leggio camminava con una certa speditezza;

c)- che sottoposto a due radiografie nel novembre del 1958, il Leggio si era presentato senza busto e notevolmente impacciato nella deambulazione;

d)- che in tale occasione il sanitario aveva comunque accertato che il Leggio aveva portato il busto sino a poco tempo prima.

Completata in tale senso la delicata indagine, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo così disponeva con sentenza emessa il 14 agosto del 1960:

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leggio Luciano e di Roffino Giuseppe in ordine al triplice omicidio di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e al tentato omicidio di Cutrone Rosa per insufficienza di prove;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Riina Giacomo, Leggio Leoluca, Provenzano Bernardo e Provenzano Giovanni in ordine al reato già indicato sub a) per non aver commesso il fatto;

c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Maiuri Antonino e di Maiuri Giovanni in ordine al tentato omicidio di Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Panzarella Antonia, Guastella Anna e Santacolomba Anna Maria per insufficienza di prove.

Il 12 gennaio del 1966, il detenuto Raia Luciano rendeva le dichiarazioni di cui già si è fatto cenno e con riferimento agli episodi delittuosi del 6 settembre 1958 il teste assumeva che Spatafora Francesco e Spatafora Vincenzo potevano fornire notizie sul triplice omici-

4
mi

- 37 -

dio perché gli esecutori erano usciti dalla loro casa poco prima che si verificasse il sanguinoso episodio.

Le dichiarazioni del Raia davano quindi impulso a nuova indagine e il risultato della stessa induceva il giudice istruttore a riaprire l'inchiesta.

Nel corso di tale fase venivano registrate le seguenti testimonianze.

Lanza Biagia, moglie di Raia Luciano, riferiva di aver sentito dire che autori dell'eccidio erano stati i componenti della cosca capeggiata da Leggio Luciano e fra i protagonisti dell'impresa criminosa indicava Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

La teste, inoltre, ricordava che i malfattori, consumato il delitto, si erano rifugiati nel negozio di Santacolomba e chiariva che a tanto erano stati indotti perché respinti dalla casa di Spatafora Vincenzo, ove in vano avevano tentato di trovare immediato riparo.

Traina Pietro, trasferitosi in Torino con tutta la famiglia, affermava che negli anni precedenti al 1958 la malavita di Corleone era dominata da Michele Navarra, da Leggio Luciano, da Governale Antonino e dai fratelli Gennaro.

Per divergenze insorte fra il Navarra e il Leggio, la cosca si era divisa in due fazioni e mentre tra i navarriani si schieravano Trumbaturi Giovanni, Briganti Salvatore, Streva Francesco Paolo, Maiuri Pietro e Governale Antonino, tra i leggiani si aggregavano i fratelli Gennaro, i fratelli Provenzano, Cammarata Francesco, Leggio Francesco, Bagarella Calogero, Leggio Vincenzo, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco Paolo, Leggio Salvatore, Pasqua Giovanni e i germani Giuseppe, Antonio e Antonino Mancuso Marcello.

- 38 -

Così delineati i due opposti schieramenti, il Traina ricordava che l'insorta situazione conflittuale e le angherie subite dal Vintaloro avevano indotto il Navarra ad eliminare il Leggio, ma l'attentato, condotto dai fratelli Marino e dal Maiuri Pietro, si era concluso con il superficiale ferimento del temibile avversario.

La prevedibile vendetta del Leggio non si faceva attendere e a distanza di circa un mese dal fallito attentato il Navarra veniva assassinato unitamente al Dr. Giovanni Russo.

Proseguendo nella sua drammatica esposizione, il teste assumeva che i principali esponenti delle due cosche si erano riuniti la sera del 6 settembre 1958 per tentare un accordo e aggiungeva che in tale occasione il Leggio aveva affermato che ogni possibilità di conciliazione era condizionata alla eliminazione di quanti ebbero a partecipare al noto attentato.

Il deciso atteggiamento del Leggio portava allo scioglimento della riunione e mentre lo Streva e il Governale invitavano i passanti a rincasare, violenta e sanguinosa si delineava la reazione dei leggiani.

A conclusione della sua deposizione, il Traina assumeva che quanto da lui dichiarato era di dominio pubblico e non v'era cittadino in Corleone che non potesse fare analoghi riferimenti trattandosi di episodi e di personaggi oggetto di diffuse conversazioni.

Vallone Rosa, moglie del Traina, ricordava che allarmata dal fragore delle esplosioni era uscita di casa per richiamare il figlio Francesco e assumeva che nell'occasione aveva incontrato il Governale che procedeva di corsa invitando tutti a rientrare.

La donna, a conclusione della sua testimonianza,

- 39 -

asseriva che dopo l'accaduto si diceva che la macchina di Leggio Luciano si era velocemente allontanata dal posto del delitto e che all'eccidio avevano preso parte Roffino Giuseppe, Riina Salvatore e tale Bagarella.

Traina Maria, figlia di Pietro Traina, riferiva che dopo la sparatoria del 6 settembre molti segnalavano come autori dell'eccidio Roffino Giuseppe, i fratelli Provenzano, i Leggio detti Fria e un certo Bagarella.

Traina Francesco, figlio del nominato Traina, confermava le indicazioni rese dalla madre e aggiungeva che recatosi dal barbiere aveva notato che all'angolo di via Canzoneri sostava un gruppo formato da Governale, Streva, Maiuri Pietro, Marino Giovanni, Marino Marco e Ferrara Pietro.

Puntualizzata tale circostanza, il teste riferiva che l'intensità della sparatoria lo aveva indotto a rincasare e che prima d'incontrare la madre aveva notato una macchina nell'atto in cui inseguiva il Marino che di corsa fuggiva per via Puccio in direzione di Largo S. Rocco.

A conclusione della sua deposizione, il teste assumeva che la voce pubblica indicava quali autori materiali dell'eccidio Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Salvatore, i Leggio detti Fria e i fratelli Provenzano.

Ciraulo Antonino, interrogato a Torino, ove da tempo si era trasferito, confermava le indicazioni già segnalate dal Traina sull'attività delle cosche imperanti in Corleone e dopo aver parlato dell'influenza esercitata in ogni settore dal Navarra, indicava in Leggio Luciano il suo più acceso antagonista.

Richiamati i motivi del dissenso e gli episodi di Piano della Scala e di Palazzo Adriano, il teste rife-

- 40 -

riva su quanto accaduto il 6 settembre del 1958 e aggiungeva che tutto il paese affermava che alla sparatoria avevano partecipato Streva Francesco Paolo, Mangiameli Antonino, Di Puma Biagio, Briganti Salvatore, Governale Antonino, Ferrara Pietro, Mancuso Francesco, Riina Giacomo, Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Provenzano Giovanni, Provenzano Salvatore, Provenzano Simone, Leggio Francesco, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca ed altri.

Manzella Salvatore, trasferitosi in Torino sin dal 1959, assumeva che l'eccidio del 6 settembre era stato inquadrato dalla voce pubblica nell'ambito della lotta che violenta era esplosa fra i seguaci di Leggio e i successori del Navarra e asseriva che tutti indicavano fra i partecipanti alla sparatoria Maiuri Antonino, Bagarella Calogero, Briganti Salvatore, Riina Salvatore, Cammarata Francesco, Vintaloro Angelo, Roffino Giuseppe e i Leggio detti Fria.

Tinnirello Ciro, interrogato in Torino, confermava che il conflitto si era verificato fra la cosca leggiana e quella navarriana e dopo aver rivelato che tale indicazione proveniva dalla voce pubblica riferiva che dalla stessa fonte aveva appreso che allo scontro avevano preso parte Roffino Giuseppe, Governale Antonino, i fratelli Provenzano e i Leggio detti Fria.

Locascio Carmelo, gestore di una sala da barba sita in via Umberto I°, assumeva che nel pomeriggio del 6 settembre 1958 aveva notato che Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, Governale Antonino, Streva Francesco Paolo sostavano nelle vicinanze del salone.

Dopo aver precisato che siffatta situazione era

- 41 -

stata da lui constatata poco tempo prima del conflitto, il teste aggiungeva che all'atto della sparatoria si era affacciato sulla porta dell'esercizio e precisava che in tale occasione aveva notato fuggire lungo via Puccio Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo e Bagarella Calogero, mentre sul selciato di via Canzoneri si scorgevano i cadaveri di Marino Marco e di Maiuri Pietro.

A conclusione della sua testimonianza, il Loscio assumeva che dalla voce pubblica aveva appreso:

- che Marino Giovanni era stato ucciso da alcuni individui che lo avevano inseguito a bordo di un'automobile;

- che il conflitto era insorto fra la cosca leggiana e quella navarriana a seguito di un fallito tentativo di accordo;

- che il sanguinoso episodio andava inquadrato nel piano di vendetta che il Leggio stava attuando dopo l'attentato subito a Piano della Scala.

Losciuto Angelo, sarto con laboratorio in via Bentivegna, riferiva che dalla voce pubblica aveva appreso che il Roffino si era rifugiato nel negozio di Santacolomba e che al conflitto avevano partecipato le cosche imperanti nel piccolo centro di Corleone.

Di Noto Mario, richiamandosi a quanto si diceva il giorno successivo, assumeva che all'episodio avevano preso parte Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Roffino Giuseppe, i fratelli Provenzano, i Leggio detti Fria, Pasqua Giovanni, Streva Francesco Paolo, Governale Antonino, Riina Giacomo, Riina Salvatore, Riina Gaetano, Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro.

Pitarresi Onofrio, nel confermare quanto già

- 42 -

era stato segnalato in ordine alla individuazione delle cosche impegnate nel conflitto, riferiva che la sera dello scontro aveva prestato soccorso al Provenzano e che in tale frangente era stato aiutato dal Roffino.

Streva Giovanna, moglie di Marco Marino, assumeva che il marito era stato ucciso a breve distanza dalla propria abitazione e che ^{da} questa il consorte si era allontanato pochi minuti prima dell'inizio del conflitto.

A conclusione della sua testimonianza, la donna ricordava di aver ricevuto numerose visite di cordoglio e assumeva che nell'occasione tutti indicavano quali autori del triplice omicidio Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Leggio Luciano e Leggio Leoluca.

Pomilla Paola, madre dei fratelli Marino, si rammaricava per l'atteggiamento di reticenza assunto da quanti avevano sicuramente assistito alla tragedia e concludeva la sua deposizione annoverando Leggio Luciano fra gli amici del figlio Marco.

Olivieri Rosa, suocera di Marco Marino, affermava che la voce pubblica indicava gli autori dell'eccidio nelle persone di Roffino Giuseppe, Leggio Luciano, Leggio Leoluca e Provenzano Bernardo.

Vella Arturo, funzionario presso l'ufficio imposte di Corleone, riferiva che la sera del 6 settembre aveva compiuto una passeggiata in compagnia della moglie e che giunto nei pressi dell'ospedale aveva notato un carabiniere intento ad agevolare il ricovero di alcuni feriti che giacevano ^{ormai} moribondi nell'interno di un'autovettura.

Il teste, inoltre, ricordava che dopo aver appreso della sparatoria avvenuta in paese si era portato

- 43 -

presso la macelleria di Giovanni Scrima e precisava che qui si era attardato a commentare l'accaduto sino a che non si vide costretto a trovare riparo nel laboratorio di Angelo Losciuto per alcuni colpi d'arma da fuoco che con impressionante reiterazione erano stati esplosi dal bastione di Largo San Rocco.

Proseguendo nella sua versione, il Vella aggiungeva che in tale frangente aveva notato un giovane che a terra strisciava come in cerca di protezione e un uomo che in maniche di camicia e con la giacca sul braccio si rifugiava di corsa nel vicino negozio di Santacolomba.

A conclusione della sua deposizione, il teste assumeva di aver in seguito appreso che le persone da lui notate erano state identificate per Provenzano Bernardo e Roffino Giuseppe e che la sparatoria si inseriva nel quadro del conflitto che da tempo era esploso fra le cosche imperanti nella zona.

Colafiore Salvatore, agente di polizia, riferiva che il clima di terrore gravante sul paese aveva impedito di tradurre in formali dichiarazioni quanto gli inquirenti apprendevano dalla voce pubblica e da fonti confidenziali e a conclusione del suo intervento il verbalizzante ricordava che nel tardo pomeriggio del 6 settembre 1968 aveva notato che in Piazza Sovrana stazionava un gruppo composto da Governale Antonino, Marino Marco, Maiuri Pietro, Maiuri Antonino e Mangiameli Antonino.

Soprano Gianni Alberto, brigadiere dei Carabinieri, riferiva taluni particolari interessanti la posizione del Roffino e assumeva che da fonte confidenziale aveva appreso che fra quanti sparavano dal bastione di

- 44 -

Largo San Rocco vi era anche Maiuri Giovanni.

Accordino Tindaro, maresciallo di P.S., nel confermare quanto già era stato segnalato dai testi e scussi dal magistrato, assumeva che nello scontro era stato ferito anche il Mangiameli e concludeva i suoi riferimenti affermando che la reticenza opposta dai cittadini aveva precluso l'acquisizione di testimonianze dirette.

Oltremonti Gino, carabiniere in servizio alla epoca del delitto, forniva indicazioni generiche sul ferimento del Provenzano e sul comportamento del Roffino e a conclusione della sua testimonianza segnalava quan-
to da fonte confidenziale aveva appreso sui tragici eventi.

Angius Bachisio, agente di polizia, ricordava che mentre si recava in ospedale per controllare la si-
tuazione dei feriti, aveva percepito numerose detonazioni provenienti da Largo San Rocco.

Invitato il carabiniere Caccamo ad accorrere in aiuto di un uomo che aveva visto crollare in via Bentivegna, il verbalizzante si portava verso il bastione di Largo San Rocco e qui incrociava un'autovettura che a tutta velocità e con i fari abbaglianti si allontanava in direzione di Palermo.

A conclusione della sua versione, l'agente assumeva di aver appreso che alla sparatoria avevano partecipato Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero, i fratelli Provenzano, i Leggio detti Fria, Pa-
squa Giovanni, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Riina Gae-
tano, Mancuso Francesco, Mancuso Marcello Francesco, Mancuso Marcello Antonino, Cammarata Francesco, Governale

- 45 -

Antonino, Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, Maiuri Giovanni, Mangiameli Antonino e i fratelli Di Puma.

Valentini Fernando, dirigente il Commissariato di Corleone dal luglio del 1965, assumeva che da tale epoca non si erano più verificati né delitti di sangue, né delitti di natura mafiosa.

Melita Biagio, vice brigadiere di P.S., si scostava dallo schema già delineato dalle precedenti testimonianze e dopo aver rilevato la posizione ambiguamente assunta da Provenzano Bernardo nell'ambito delle opposte fazioni, affermava che costui aveva segnalato al Leggio che nella casa dei fratelli Marino era stato fissato un convegno di navarriani.

Così puntualizzato l'intervento operato dallo infido Provenzano, il verbalizzante aggiungeva che i componenti del clan leggiano si erano appostati nel cortile Trumbaturi e riferiva che da tale località era stato aperto il fuoco sugli elementi della cosca avversaria.

I primi a cadere erano stati Marino Marco e Maiuri Pietro e richiamato dal fragore delle esplosioni era subito accorso Giovanni Marino che non tardava ad inseguire Roffino Giuseppe da lui notato nell'atto di sparare.

L'omicida, vistosi tallonato dall'avversario, fuggiva per via Canzoneri e attraversata via Puccio raggiungeva l'angolo di via Misericordia, ove si appostava per abbattere il sopraggiungente Marino.

Accompagnato dal Provenzano, il Roffino scendeva per via Puccio e attraversato Largo San Rocco sfociava su via Bentivegna, inseguito questa volta da Maiu-

- 46 -

ri Antonino e da altri navarriani.

Per sottrarsi al fuoco degli avversari, il Rof fino si rifugiava nel negozio di Santacolomba, ma tanto non riusciva al Provenzano che al suolo crollava per un colpo che lo attingeva alla regione occipitale.

Dopo aver precisato che quanto da lui riferito era stato appreso in via del tutto confidenziale, il Melita assumeva:

- che al conflitto avevano partecipato Marino Giovanni, Marino Marco, Maiuri Pietro, Strega Francesco Paolo, Mangiameli Antonino, Pomilla Biagio, Pomilla Vincenzo, Governale Antonino, Briganti Salvatore, Mancuso Francesco, Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Roffino Giuseppe, Pasqua Giovanni, Provenzano Bernardo, Provenzano Simone, Bagarella Calogero, Riina Salvatore, Riina Giacomo e Leggio Giuseppe;

- che nel corso dello scontro era rimasto ferito anche Strega Francesco Paolo;

- che Leggio Luciano si trovava seduto nello interno di un'autovettura parcheggiata in fondo a via Misericordia;

- che alla guida del suddetto veicolo trovavasi Leggio Giuseppe.

Pecorella Emanuele, guardia di P.S., riferiva che la sera dell'omicidio si era recato all'ospedale per rendersi conto dell'accaduto e aggiungeva che il Maiuri, ancora in vita, aveva così risposto al padre che ansioso gli rivolgeva domande per conoscere il nome degli aggressori: "Niente, niente!!!. Gli devo far vedere io a questo Totò!!!".

Proseguendo nella sua deposizione, il Pecorella ricordava:

- 47 -

- che il Roffino, immediatamente dopo la sparatoria, era stato vanamente ricercato da quanti vennero impegnati nell'inchiesta;

- che la voce pubblica indicava i partecipanti al conflitto nelle persone di Riina Salvatore, Riina Giacomo, Mangiameli Antonino, Di Puma Biagio, Pasqua Giovanni, Raia Bernardo, Governale Antonino, Briganti Salvatore, Maiuri Giovanni, Maiuri Antonino, Streva Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Mancuso Francesco, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero e Roffino Giuseppe;

- che Riina Giacomo era giunto da Palermo a bordo di un'Opel di colore verde.

Franzò Giovanni, maresciallo di P.S., segnalava le difficoltà incontrate dagli organi di polizia nel vano superamento dell'opposta omertà e nel ribadire le indicazioni già fornite sulla composizione dei gruppi in contrasto, il verbalizzante integrava la proposta elencazione con il nome di Delo Giovanni.

Spinello Giuseppe, vice brigadiere dei Carabinieri, riferiva sugli interventi spiegati nel corso della sparatoria e nel confermare i nominativi di quanti avevano partecipato al conflitto indicava anche quelli di Trumbadori Giovanni, di Muratore Bernardo e di Listi Vincenzo.

Conclusa ogni altra indagine e registrata la protesta d'innocenza formulata da tutti gli imputati arrestati, la istruzione formale veniva chiusa con sentenza del 13 ottobre 1967 e con la stessa decisione il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo così disponeva:

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcello An-

(11)

(11) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 48 -

tonio, Mancuso Marcello Giuseppe, Di Carlo Leoluca, Pomara Vincenzo, Muratore Bernardo, Gennaro Filippo e Mancuso Giovanni in ordine al triplice omicidio in danno di Maiuri Pietro, Marino Giovanni e Marino Marco e del tentato omicidio in danno di Cutrone Rosa per non aver commesso il fatto;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Riina Gaetano, Leggio Francesco Paolo, Provenzano Giovanni, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Leggio Giuseppe e Cammarata Francesco in ordine al reato già indicato sub a) per insufficienza di prove;

c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe in ordine alla imputazione a scrittagli per morte del reo;

d)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Riina Salvatore, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Bagarella Calogero, Mancuso Francesco, Pasqua Giovanni, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Vincenzo, Leggio Francesco per rispondere del reato meglio specificato al capo a) della presente elencazione;

e)- ordinava il rinvio a giudizio di Maiuri Antonino e di Maiuri Giovanni per il reato di tentato omicidio in danno di Roffino Giuseppe, Provenzano Bernardo, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina.

Nel corso della fase dibattimentale, si registravano i seguenti eventi:

- Lanza Biagia ritrattava le deposizioni rese in precedenza e arrestata per falsa testimonianza confermava le dichiarazioni rese in istruttoria;

- Manzella Salvatore assumeva che quanto di-

- 49 -

chiarato agli inquirenti non era stato fedelmente verbalizzato e il teste, arrestato per falsa testimonianza, confermava quanto in precedenza aveva deposto;

- Ciraulo Antonino, nei cui confronti pendeva procedimento per falsa testimonianza, calunnia e altro, ritrattava quanto deposto in precedenza e assumeva che le dichiarazioni registrate a verbale erano state sollecitate dal vice questore Mangano, presente all'interrogatorio che il magistrato aveva espletato in Torino;

- Traina Pietro, sentito per rogatoria, precisava che tutte le notizie che nel verbale d'interrogatorio risultavano come da lui direttamente conosciute erano state in realtà apprese dalla voce pubblica.

Omicidio di Cortimiglia Vincenzo =

Con rapporto del 18 febbraio 1961, gli organi di polizia operanti in Corleone segnalavano che nel tardo pomeriggio dell'11 febbraio era esploso in via Puccio un conflitto a fuoco e così riferivano all'autorità giudiziaria quanto era emerso dalle prime indagini.

Bagarella Calogero e Provenzano Salvatore di Salvatore, notoriamente affiliati alla banda di Leggio Luciano, si incontravano con Vincenzo Cortimiglia all'angolo di via Puccio con via Carmine.

Dopo una breve ed animata discussione, i due leggiani aprivano il fuoco sul loro avversario e questi, sebbene ferito, reagiva colpendo a morte il giovane Provenzano.

Superata tale fase, il Cortimiglia raggiungeva la parte alta di via Puccio, ma ogni possibilità di fuga

49
mi

- 50 -

gli veniva ostacolata da uno sbarramento di fuoco che altro gruppo operava stando appostato all'incrocio di via Umberto I°.-

Per sottrarsi a tale nuovo intervento, il Cortimiglia tentava di rifugiarsi in casa di Spatafora Francesco, ma a tanto non riusciva per l'estrema gravità delle ferite che aveva riportato nel corso della duplice aggressione.

Stramazzato al suolo, il Cortimiglia veniva soccorso da uno degli aggressori, ma questi non tardava ad allontanarsi avendo notato il sopraggiungere dell'agente Giannasi Augusto, che nel soccorritore riconosceva il già noto Riina Salvatore.

Così inquadrato il drammatico episodio, gli inquirenti assumevano che i prodromi dell'accaduto risalivano alla uccisione di tale Sottile Salvatore, avvenuta il 23 novembre del 1960.

Da fonte confidenziale, infatti, si apprendeva che la soppressione del Sottile era stata decretata dalla cosca navarriana per i rapporti che il defunto manteneva con Leggio Luciano e dalla stessa fonte si appurava che la successiva eliminazione del Cortimiglia rappresentava la immediata risposta di Leggio Luciano, che nella vittima aveva individuato l'assassino del fidato gregario.

Puntualizzata in tali sensi la motivazione dello scontro e integrata l'indagine con l'audizione di quanti erano stati interessati dal sanguinoso episodio, gli inquirenti così concludevano il rapporto redatto ad inchiesta ultimata:

- il Cortimiglia, trasportato in ospedale, era poco dopo deceduto per l'estrema gravità delle ferite;

- 51 -

- il risultato delle indagini consentiva la denuncia dei seguenti indiziati: Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero, Riina Salvatore e Leggio Salvatore;

- sul luogo del delitto erano stati rinvenuti:

- a)- un fucile da caccia cal. 12 a canne mozzate, contenente due cartucce esplose;
- b)- una rivoltella Smith a 6 colpi e cal. 44, caricata con sei cartucce, di cui una sola esplosa;
- c)- una pistola Colt cal. 45;
- d)- una rivoltella Smith cal. 38;
- e)- numerosi bossoli e nove pallettoni deformati.

Iniziato procedimento penale, lo stesso veniva istruito con rito formale e nel corso di tale fase le posizioni assunte dai testimoni venivano così indicate:

Cerrito Giovanni, comandante dei vigili urbani, ricordava che mentre si accingeva a rincarare aveva notato che tre individui si scambiavano colpi d'arma da fuoco in via Puccio e dopo aver manifestato le proprie perplessità in ordine al numero delle persone effettivamente impegnate nel conflitto, il teste assumeva che dopo l'abbattimento del Provenzano i superstiti si erano allontanati l'uno per via Puccio e l'altro per via Carmine.

Giannasi Augusto, guardia di P.S., modificava la relazione di servizio da lui redatta in occasione dell'accaduto e denunciava le proprie incertezze in ordine al riconoscimento del Riina.

A giustificazione di tale atteggiamento, il verbalizzante assumeva che lo stato di perplessità era

- 52 -

affiorato in occasione del fermo operato in danno di Pomilla Biagio, la cui fisionomia richiamava quella della persona accorsa in aiuto del Cortimiglia.

Cortimiglia Giovanni, dopo aver segnalato che nessuna indicazione poteva fornire in ordine ai rapporti che intercorrevano fra gli indiziati e il defunto fratello, asseriva che alcuni giorni prima del delitto era stato pedinato da Bagarella Calogero e da certo Fria e che in occasione di altro incontro il Bagarella aveva emesso al suo passaggio un fischio del tutto convenzionale.

Spatafora Francesco, abitante al n.41 di via Puccio, assumeva che la sera dell'11 febbraio 1961 si era fatto sull'uscio della propria abitazione per rendersi conto di quanto stava accadendo e ricordava che in tale occasione aveva scorto un individuo impegnato a trascinare un ferito verso l'ingresso della casa.

Percepito l'intento dello sconosciuto, lo Spatafora respingeva il soccorritore e tale gesto egli compiva nel momento in cui sopraggiungeva la guardia Gianasi.

Bagarella Calogero, indiziato quale autore del grave delitto, respingeva l'addebito che gli veniva contestato e ricordava che nel pomeriggio dell'11 febbraio era stato in compagnia del Provenzano, con il quale si era intrattenuto sino alle 18,45.-

Ad integrazione del suo racconto, il Bagarella affermava di essere subito rincasato ed aggiungeva che alle 19,15, richiamato dal fragore delle esplosioni, si era fatto sull'uscio per rendersi conto di quanto stava accadendo.

- 53 -

A sostegno di tale suo ultimo asserto, il giovane indiziato invocava la testimonianza di Luciano Pomara e di De Giglio Leoluchina.

Così puntualizzate le posizioni affiorate nel corso dell'inchiesta, il Giudice Istruttore raccoglieva testimonianze a favore dell'alibi proposto dal Bagarella e con sentenza del 28 novembre 1961 così disponeva in ordine all'omicidio in parola:

- a)- dichiarava chiusa la formale istruzione;
- b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Salvatore e Riina Salvatore per insufficienza di prove;
- c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bagarella Calogero per non aver commesso il fatto.

Nel corso delle indagini svolte in occasione di altri efferati delitti, il Giudice Istruttore riesaminava tanto il Cortimiglia Giovanni che il Giannasi Augusto e mentre il primo ribadiva il precedente assunto fornendo riferimenti più dettagliati in ordine al pedinamento condotto dal Bagarella, il secondo assumeva che nei giorni precedenti al delitto aveva spesso notato discussioni animate fra il Cortimiglia e Provenzano Salvatore, Mancuso Francesco e Bagarella Calogero.

Sulla scorta di tali emergenze processuali e a seguito delle indicazioni già fornite dal Giannasi su una probabile correttezza di Leggio Francesco Paolo, il Giudice Istruttore disponeva la riapertura della istruzione e con sentenza del 20 agosto 1965 veniva ordinato il rinvio a giudizio di Mancuso Francesco, Bagarella Calogero e Leggio Francesco Paolo.

(12)

(12) Probabilmente si tratta della sentenza, costituente l'oggetto del documento 543, pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 54 -

Tale decisione veniva però integrata da un ulteriore intervento del Giudice Istruttore e la rinovazione dell'inchiesta, sollecitata dalle rivelazioni di Raia Luciano, si articolava nel riesame delle persone già ascoltate nella fase precedente.

Dalle testimonianze così escusse venivano tratti elementi che consentivano la riapertura della istruzione nei confronti di Roffino Giuseppe, Riina Salvatore, Leggio Luciano, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, Di Carlo Leoluca, Salerno Francesco, Pasqua Giovanni e Mangiameli Antonino e con sentenza del 13 ottobre 1967 il giudice istruttore così disponeva anche in ordine all'omicidio di Provenzano Salvatore:

(13)

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe per morte dell'imputato;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Leggio Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovanni, Di Carlo Leoluca e Salerno Francesco in ordine al reato di omicidio in danno di Vincenzo Cortimiglia per insufficienza di prove;

c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mangiameli Antonino per il reato di omicidio aggravato in danno di Provenzano Salvatore per insufficienza di prove;

d)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo per rispondere del reato di omicidio aggravato in danno di Vincenzo Cortimiglia.

(13) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 55 -

Nel corso della fase dibattimentale, gli imputati reiteravano la protesta d'innocenza già formulata in precedenza e a chiarimento di quanto affermato dal padre, il Cortimiglia Giovanni asseriva che dopo il delitto aveva visto fuggire un uomo che altri e non lui aveva identificato per Bagarella Calogero.

L'inchiesta dibattimentale veniva opportunamente integrata da una perizia balistica e siffatto accertamento poneva in evidenza i seguenti riscontri:

- il proiettile camicciato reperito in sede autoptica sul cadavere di Provenzano Salvatore era di calibro 45;

- il proiettile repertato nel corso dell'autopsia eseguita sul cadavere di Cortimiglia Vincenzo risultava di calibro 38;

- entrambi i proiettili repertati non erano stati esplosi né dalla rivoltella Smith cal. 44, né dalla pistola Colt cal. 45, né dalla rivoltella Smith calibro 38, rinvenute tutte sul luogo del delitto, né ancora dalla pistola Smith Wesson cal. 38 sequestrata a Leggio Luciano e da quella cal. 45 rinvenuta nell'agro di Monreale;

- il proiettile rinvenuto nel cadavere di Cortimiglia Vincenzo era simile ai 10 proiettili che gli inquirenti avevano trovato negli abiti del defunto Provenzano.

Omicidio di Riina Paolo =

Il 3 luglio del 1962, tale Campisi Giuseppe rinveniva il cadavere di Paolo Riina che giaceva river-

- 56 -

so in un appezzamento di terreno sito in contrada "Capu to" di Corleone.

Segnalato l'accaduto agli organi di polizia, gli inquirenti procedevano alle indagini del caso e nel corso delle stesse si profilava l'ipotesi che il Riina fosse stato eliminato dalla cosca leggiana per sopprimere un pericoloso testimone.

Il Riina, infatti, gestiva un negozio di generi alimentari in via Puccio e tale sua posizione gli aveva certo consentito di assistere all'omicidio perpetrato in danno di Vincenzo Cortimiglia.

La tesi affiorata dalle prime indagini veniva convalidata da "voci" che segnalavano il costante pedinamento del Riina da parte del Bagarella Calogero e a conclusione dei disposti accertamenti i responsabili dell'inchiesta denunciavano all'autorità giudiziaria Riina Salvatore e Bagarella Calogero quali autori materiali del delitto e Leggio Luciano quale organizzatore del crimine.

Iniziato procedimento penale, lo stesso veniva istruito con rito formale e con sentenza del 23 marzo 1963 il Giudice Istruttore proscioglieva tutti gli imputati con la più ampia delle formule assolutorie.

Le deposizioni rese da Raia Luciano il 12 gennaio del 1966 imponevano la riapertura della istruzione anche nei confronti di Provenzano Bernardo e il risultato dell'inchiesta così rinnovata non convalidava quanto rivelato dal predetto testimone.

L'indagine veniva quindi spostata sui testi già esaminati nella fase precedente e tale operato faceva registrare le voci che in paese correvano e sulle mo

- 57 -

tivazioni del delitto e sugli autori dello stesso.

Ultimata la fase istruttoria, il magistrato la dichiarava chiusa con sentenza del 13 ottobre 1967 e con la stessa decisione veniva ordinato il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo e Bagarella Calogero. (14)

Nel dibattimento svoltosi in prime cure, gli imputati presenti protestavano la propria innocenza e le testimonianze escusse non apportavano sostanziale contributo alle risultanze del processo.

a)- Tentato omicidio in danno di Streva Francesco Paolo;

b)- Triplice omicidio in danno di Streva Francesco Paolo, Pomilla Biagio e Piraino Antonino.

Nel tardo pomeriggio del 10 settembre 1963, Pomilla Salvatore si presentava negli uffici del Commissariato di Corleone e denunciava che mentre rientrava dalla contrada "Pirrello" aveva scoperto il cadavere del fratello Biagio che giaceva nella sterpaglia accanto ai corpi di Streva Francesco Paolo e di Piraino Antonino.

Portatisi nella località indicata dal denunciante, gli inquirenti constatavano la validità di quanto era stato segnalato e da fonte confidenziale si apprendeva che nella mattinata il Piraino era stato notato viaggiare in compagnia di Marino Bernardo sulla macchina di Salerno Francesco.

Focalizzato su tale indicazione il punto di

(14) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 58 -

partenza delle indagini, l'inchiesta veniva prontamente avviata e a conclusione della fase investigativa si accertava quanto segue.

Streva Francesco Paolo, notoriamente affiliato alla cosca navarriana, era temuto dagli avversari per la sua scaltrezza e per il suo coraggio.

Proposto per il soggiorno obbligato, lo Strevà si era dato alla latitanza e viveva nelle campagne anche per sottrarsi alle ricerche dei suoi implacabili avversari.

Tale situazione di disagio non impediva però allo Strevà di condurre un fondo sito in contrada "Lavanche" e tale appezzamento, tratto in locazione da alcuni anni, gli era stato affidato da Marino Bernardo, che dal 1960 si era trasferito in Torino.

Il 10 agosto del 1963, il Marino tornava in Corleone per occuparsi dei suoi interessi e nel programma era stato inserito anche un incontro con lo Strevà, che il proprietario realizzava il 10 settembre recandosi in contrada "Lavanche" con la macchina di Francesco Salerno e in compagnia di Piraino Antonino.

Giunto sul fondo di Calogero Listi, il Marino segnalava allo Strevà la sua presenza con la convenzionale ostentazione di un cappotto, ma rimasta vana ogni attesa il Piraino si portava in località "Pirrello", dove trovava lo Strevà in compagnia dei fratelli Biagio e Salvatore Pomilla.

A giustificazione del suo intervento, il Piraino riferiva allo Strevà che il Marino gli voleva parlare in merito "alle terre e al terraggio" e a fronte di tale richiesta il fittuario si avviava verso la con-

- 59 -

trada "Lavanche", seguito dal Piraino e dal Pomilla Biagio.

Raggiunto il fondo della vallata, i tre individui venivano improvvisamente aggrediti e la loro vita veniva selvaggiamente spenta a colpi d'arma da fuoco.

Così inquadrato l'episodio nei suoi termini essenziali, i responsabili dell'inchiesta procedevano al completamento delle indagini e le contraddizioni manifestate dal Marino, in uno alle modalità dell'agguato, inducevano gli inquirenti a individuare gli autori del massacro in alcuni componenti della cosca leggiana.

Ricordati i rapporti che legavano il Marino al Leggio e considerata l'ostilità da questi sempre opposta allo Streva, gli organi di polizia assumevano che il Leggio aveva organizzato l'agguato utilizzando la presenza in Corleone del Marino e aggiungevano che l'impresa, architettata con sinistra abilità, si era positivamente conclusa per la precisa esecuzione di Bagarella Calogero, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo.

Indicate le fonti che avevano consentito la individuazione dei responsabili, i verbalizzanti insistevano nella prospettata ricostruzione e per rafforzare la validità di quanto segnalato ricordavano che lo Streva era miracolosamente sfuggito ad un altro agguato, che per riferimenti confidenziali gli era stato teso il 10 maggio del 1963 da Leggio Luciano, Provenzano Bernardo e Bagarella Calogero.

Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta con il rito formale e nel corso di tale fase venivano riprodotte le posizioni registrate in sede di accertamenti preliminari.

- 60 -

Con sentenza del 14 agosto 1965, il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo dichiarava chiusa la istruzione e così disponeva: (15)

a)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Marino Bernardo, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo e Riina Salvatore per rispondere del triplice omicidio in danno di Strega Francesco Paolo, Piraino Antonino e Pomilla Biagio;

b)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo per rispondere del reato di tentato omicidio in danno di Strega Francesco Paolo.

Le deposizioni rese dal Raia nella seduta istruttoria del 12 gennaio 1966 determinavano la riapertura della istruzione e in esito alle indagini che ne seguirono la imputazione di tentato omicidio venne estesa a Provenzano Simone, mentre quella di concorso nel triplice omicidio venne estesa a Roffino Giuseppe, Salerno Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo e Leggio Leoluca.

Completata l'inchiesta processuale, il Giudice Istruttore dichiarava chiusa la rinnovata istruzione e con sentenza del 13 ottobre 1967 così disponeva, fermi restando i provvedimenti adottati con la precedente decisione: (16)

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Provenzano Simone per la duplice imputazione a lui contestata per insufficienza di prove;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Salerno Francesco, Provenzano Simone, Provenzano Salvatore, Riina Gaetano, Leggio Vincenzo e Leggio

(15) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(16) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 61 -

Leoluca per il triplice omicidio loro addebitato per in sufficienza di prove;

c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe per morte dell'imputato.

Nel dibattimento svoltosi in prime cure, gli imputati presenti protestavano la loro innocenza e la audizione dei testi escussi nelle fasi precedenti non faceva registrare situazioni difformi da quelle acquisite.

Violenza privata in danno di Traina Pietro =

Il Traina, interrogato a Torino in relazione ai noti episodi delinquenziali, dichiarava che nel 1959 era stato costretto ad abbandonare Corleone per le angherie subite ad opera di Gennaro Filippo, con il quale aveva stipulato un contratto avente ad oggetto l'affitto di un terreno e l'allevamento di un certo numero di bovini.

Riferiva infatti il Traina che il Gennaro, avvalendosi della sua autorità di mafioso, lo aveva costretto a corrispondere canoni superiori al dovuto e ricordando che a fine contratto non gli era stata corrisposta la metà di quanto incassato per la vendita degli animali, concludeva la sua esposizione assumendo che il Gennaro aveva compilato il rendiconto in modo tale da farlo risultare debitore di 65.000= lire.

Iniziato procedimento penale per il delitto di violenza privata, l'imputato protestava la propria innocenza e dopo aver chiarito la posizione del Traina nel-

111
Pm

- 62 -

l'ambito del contratto, assumeva che costui si era allontanato da Corleone per sfuggire alle pressioni dei creditori.

Completata ogni altra indagine, il Gennaro veniva rinviato a giudizio con sentenza del 13 ottobre 1967 e nel corso della fase dibattimentale affioravano elementi che portavano apprezzabile contributo alla posizione assunta dall'imputato. (17)

Violenza privata in danno di Lanza Biagia e Lanza Maria *

All'inizio del 1966, le germane Lanza Biagia e Lanza Maria denunciavano agli organi di polizia che il loro fondo veniva spesso danneggiato dagli animali appartenenti a Leggio Francesco e a Leggio Vincenzo.

A chiarimento di tale accusa, le denuncianti asserivano che i Leggio si servivano del terreno e di un locale come se fosse cosa propria ed aggiungevano che la tracotanza dei vicini era giunta a tal punto da sollecitare il ritiro dell'esposto.

Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta con il rito formale e a conclusione dell'inchiesta processuale gli imputati venivano rinviati a giudizio con sentenza del 13 ottobre 1967. (18)

Nel corso dell'esperimento dibattimento, il Leggio Francesco e il Leggio Vincenzo confermavano la protesta d'innocenza già formulata nelle fasi precedenti e l'audizione dei testi confermava la validità della tesi opposta dagli imputati.

(17)(18) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 63 -

Delitti di favoreggiamento personale =

1°)- Nel pomeriggio del 10 settembre 1963, Pomilla Salvatore si accingeva a rientrare in paese dopo la macabra scoperta dei cadaveri rinvenuti in contrada "Lavanche".

Prima di giungere in Corleone, il Pomilla veniva avvicinato da una pattuglia di Carabinieri e richiesto di fornire notizie sul conto del fratello Biagio, da tempo latitante, il giovane rispondeva di non averlo visto da molto tempo.

A fronte dell'accertata menzogna, i verbalizzanti ritenevano che l'atteggiamento del Pomilla fosse stato diretto ad intralciare le indagini per il triplice omicidio e siffatta ipotesi induceva gli inquirenti a denunciare l'indiziato per il reato di favoreggiamento personale.

A conclusione dell'esperita indagine istruttoria, il Pomilla veniva rinviato a giudizio con sentenza emessa il 14 agosto del 1965.

(19)

2°)- Il 16 gennaio del 1964, agenti della polizia giudiziaria procedevano all'arresto del latitante Leggio Francesco Paolo e l'operazione si concludeva nell'abitazione di Filippo Fiandaca, che in un primo tempo aveva tentato di sviare le ricerche negando la presenza del Leggio nella propria dimora.

L'atteggiamento assunto dal Fiandaca imponeva la denuncia dello stesso per il reato di favoreggiamento personale e a conclusione dell'esperita indagine istruttoria il prevenuto veniva rinviato a giudizio con sen-

(19) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 64 -

tenza emessa dal Giudice Istruttore il 14 agosto del 1965.

(20)

3°)- Il 9 settembre del 1964, il latitante Leggio Leoluca veniva tratto in arresto presso l'abitazione dei coniugi Catalano Michele e Moscato Luigia e anche detti imputati venivano denunciati per aver favorito il Leggio durante lo stato di latitanza.

La Moscato, a seguito della compiuta formale istruzione, veniva rinviata a giudizio con sentenza del 14 agosto 1965 e analogo provvedimento veniva adottato a carico del Catalano con sentenza emessa il 26 aprile del 1966 dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo.

(21)

a)- Furto aggravato in danno di Grande Giovanni =

b)- Falsità in atto pubblico =

All'atto del suo arresto, Riina Salvatore veniva trovato in possesso di una patente intestata a Grande Giovanni e su tale documento si trovava apposta la fotografia del ricercato.

Sottoposto ad interrogatorio, il prevenuto dichiarava di aver trovato la patente nei pressi del porto e in ordine alla sostituzione della fotografia assumeva che a tanto era stato indotto per sfuggire alle ricerche della polizia.

L'indagine istruttoria veniva completata con l'audizione del Grande e questi asseriva che la patente, unitamente ad altri oggetti, gli era stata

(20) (21) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 65 -

sottratta ad opera di ignoti, che nell'agosto del 1962 avevano perpetrato un furto nella macchina da lui parcheggiata in una via di Palermo.

Alla stregua di tali risultanze, il giovane Riina veniva denunciato per i reati sopra emarginati e ad istruttoria ultimata veniva rinviato a giudizio con la nota sentenza del 14 agosto 1965.

(22)

Associazione per delinquere =

Nel corso delle indagini espletate per gli episodi dianzi evocati, gli organi di polizia acquisivano elementi per inquadrare l'agghiacciante catena di delitti nella lotta che cruenta era esplosa per il predominio in Corleone e sulla scorta della esperita inchiesta non fu certo difficile individuare i gruppi contendenti nelle "cosche" rispettivamente capeggiate da Leggio Luciano e da Navarra Michele.

Puntualizzato il programma criminoso dei sodalizi imperanti nella zona e focalizzata la loro organizzazione, che capillare s'inseriva nei più disparati settori, i responsabili dell'inchiesta denunciavano gli affiliati alle cosche quali associati per delinquere e per gli esponenti più autorevoli segnalavano le seguenti indicazioni.

- Leggio Luciano

Leggio Luciano, nato da umile famiglia, veniva considerato il capo indiscusso della cosca che da lui ebbe a prendere il nome.

Cominciando a delinquere in ancor giovane

(22) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 66 -

età, il Leggio crebbe sotto la malefica influenza di Michele Navarra sino a quando se ne staccò per appagare smodati desideri di predominio e di vendetta.

Dopo la sua prima esperienza giudiziaria (venne condannato nel 1944 per un furto di covoni di grano), il giovane Leggio decideva di dedicarsi ad attività meno rischiose e più lucrative e riuscì a farsi assumere come campiere nell'azienda Caruso in sostituzione di Punzi Stanislao, che era stato assassinato il 29 aprile del 1945.

Le indagini condotte su tale delitto avevano posto in evidenza gravi elementi di accusa a carico del Leggio, ma siffatti riscontri non venivano ritenuti sufficienti per un'affermazione di responsabilità, così come non venivano considerati validi gli elementi che a suo carico erano emersi nelle procedure in seguito instaurate per gli omicidi di Piraino Leoluca, di Calogero Colaianni e di Placido Rizzotto.

Conquistato in breve tempo lo scettro del comando e sfuggito con abilità ai mandati di cattura che numerosi venivano spiccati per reati di omicidio e di associazione per delinquere, il Leggio conseguiva una notevole posizione economica e tale condizione gli permetteva di vivere in latitanza per lunghi anni e di farsi assistere in costosi luoghi di cura.

Unitamente ai suoi accoliti più fidati, il Leggio riusciva infatti ad acquistare per interposta persona vasti appezzamenti di terreno in contra

- 67 -

da "Piano della Scala" e qui, oltre ad impiantare una prosperosa azienda agricola, dava vita ad una società armentizia di rilevante entità.

Il Leggio, inoltre, realizzava in Palermo una società di autotrasporti assieme a Rina Giacomo e a Marino Leoluca e diveniva infine socio dell'agenzia I.S.E.P., con sede in Palermo al n.46 di via Mariano Stabile.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967. (23)

- Leggio Leoluca
- Leggio Francesco
- Leggio Vincenzo
- Leggio Salvatore
- Leggio Giuseppe
- Leggio Francesco Paolo

Le persone dianzi emarginate appartengono al clan dei Leggio detti "Fria".

Avvalendosi del rapporto di profonda amicizia che a Leggio Luciano li univa, i Fria avevano dominato in "Piano della Scala", che fu teatro di sanguinose battaglie e sede principale delle riunioni tenute dalla cosca per la ripartizione dei proventi criminosi e per la macellazione clandestina degli animali rubati nella zona.

A "Piano della Scala", inoltre, i Fria co-

(23) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 68 -

stituivano una società armentizia con il "capitano" Angelo Di Carlo e nei confronti di costui usavano soverchierie tali da indurlo a disinteressarsi dell'azienda.

Leggio Francesco e Leggio Salvatore furono infine sottoposti alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiornare lontano da Corleone, ma tale condizione non impediva agli stessi di mantenere i contatti con gli altri associati.

Gli imputati, a conclusione della esperita indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(24)

- Bagarella Calogero
- Bagarella Salvatore
- Bagarella Leoluca

I fratelli Bagarella venivano indicati come fedeli accoliti di Leggio Luciano e scrupolosi e secutori delle azioni criminose decretate dal "capo".

Richiamata la partecipazione di Bagarella Calogero ai crimini più efferati, i responsabili dell'inchiesta assumevano che Bagarella Leoluca e Bagarella Salvatore avevano il compito di curare gli interessi degli associati, di mantenere i contatti con gli affiliati e di vigilare su Leggio Luciano quando questi veniva in Corleone.

Gli imputati, a conclusione della esperita indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con le seguenti decisioni:

(24) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 69 -

- Bagarella Calogero con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967; (25)

- Bagarella Salvatore e Bagarella Leoluca con la sentenza emessa il 14 agosto 1965. (26)

- Provenzano Bernardo

- Provenzano Giovanni

I fratelli Provenzano venivano indicati come affiliati alla cosca leggiana. -

Nell'ambito di detto aggregato, i fratelli in parola hanno eseguito i delitti voluti dal capo e numerose sono le segnalazioni che indicano la partecipazione del Provenzano Bernardo ad episodi di sangue.

Il Provenzano Giovanni, inoltre, veniva assegnato al soggiorno obbligato nel settembre del 1963, ma tale condizione non ostacolava la di lui partecipazione alla vita associativa.

Gli imputati, a conclusione della esperita indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967. (27)

- Riina Giacomo

- Riina Salvatore

- Riina Gaetano

- Riina Bernardo

I Riina sopra emarginati appartengono tutti allo stesso clan familiare e dagli organi inquis-

(25) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

(26) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(27) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 70 -

renti venivano segnalati come i più vicini collaboratori di Leggio Luciano nelle maggiori attività criminali e nell'amministrazione della società di auto-trasporti.

I responsabili dell'inchiesta, inoltre, riferivano:

- che Riina Giacomo curava i necessari rapporti con la mafia palermitana;
- che Riina Salvatore curava gli affari dell'associazione ovunque si rendesse utile il suo intervento;
- che Riina Bernardo manteneva i contatti con gli associati, pur vivendo lontano da Corleone, da lui abbandonata nel luglio del 1963.

Gli imputati, a conclusione della esperienza indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con le seguenti decisioni:

- Riina Bernardo con la sentenza emessa il 14 agosto 1965; (28)
- Riina Salvatore, Riina Gaetano e Riina Giacomo con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967. (29)

- Pasqua Giovanni

Già campiere del fondo "Rubino", il noto esponente della mafia locale si faceva notare per il suo carattere violento e sanguinario.

A Pasqua erano stati infatti addebitati numerosi omicidi e la sua particolare intelligenza

(28) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(29) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 71 -

aveva indotto il Leggio ad assegnargli il compito di reclutare nuove leve.

Avvalendosi della sua autorità di mafioso, il Pasqua riusciva ad ottenere la fornitura del vet tovagliamento all'ospedale di Corleone e pur non svolgendo altra attività lavorativa ostentava un te nore di vita di molto superiore agli introiti che modesti percepiva per la fornitura sopra indicata.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ot tobre 1967.

(30)

- Mancuso Marcello Giuseppe
- Mancuso Marcello Antonino
- Mancuso Marcello Antonio

Gli organi di polizia segnalavano che il clan dei Mancuso Marcello, già esponenti della co-sca navarriana, erano passati al gruppo leggiano as sumendo funzioni di spiccato rilievo.

Dotati di straordinaria abilità e di sot-tile astuzia, i fratelli sopra menzionati riusciva-no a conseguire una discreta posizione economica e ad essi veniva fra l'altro assegnato il compito di organizzare ogni sorta di delitto.

Il 19 maggio del 1963, il Mancuso Marcel-lo Giuseppe veniva ferito nel corso di un'imboscata e tale evento ebbe a seguire di pochi giorni la spa-ratoria diretta alla eliminazione di Streva France-

(30) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 72 -

sco Paolo, noto esponente della cosca navarriana.

Gli inquirenti, infine, asserivano che il Mancuso Marcello Giuseppe si era più volte intromesso per riconciliare le cosche in contrasto.

Gli imputati, a conclusione della esperita indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(31)

- Mancuso Francesco

Il Mancuso viene segnalato dagli inquirenti come uno dei più pericolosi e sanguinari sicari della cosca leggiana.

Particolarmente legato a Pasqua Giovanni, il Mancuso assumeva un ruolo di spiccato rilievo e tanto veniva peraltro confermato dal ritrovamento di un grosso quantitativo di armi e di munizioni, che gli organi di polizia rinvenivano il 19 settembre del 1964 in un fondo che l'indiziato possedeva nella contrada "Celso" di Monreale.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(32)

- Maiuri Antonino

Aggregato alla cosca navarriana, il Maiuri é indicato dagli inquirenti come uno degli espo-

(31) (32) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 73 -

nenti di primo piano.

L'attività delinquenziale condotta dallo anziano mafioso assicurava allo stesso una posizione economica di assoluta tranquillità e notevole risultava agli organi di polizia l'impegno che il Maiu ri poneva al potenziamento della vecchia associazione.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(33)

- Strega Vincenzo

Componente della cosca navarriana, lo Stre va si mostrava particolarmente feroce nella esecuzione dei delitti.

Pur assegnato fuori di Corleone in esecuzione di misure di prevenzione, il temibile mafioso manteneva frequenti contatti con i componenti della cosca.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con la sentenza emessa il 14 agosto 1965.

(34)

- Salerno Francesco

Il Salerno veniva elencato dagli inquirenti fra i gregari del gruppo leggiano e allo stesso veniva attribuito il compito di provvedere al tra-

(33) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

(34) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 74 -

sporto degli affiliati.

Dopo l'eccidio di contrada "Lavanche", il Salerno si allontanava da Corleone e abbandonava l'attività di commerciante in stoffe, che sino a quel momento aveva esercitato nel suo paese di origine.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(35)

- Vintaloro Angelo

Il Vintaloro veniva inserito dai responsabili dell'inchiesta tra gli esponenti della cosca navarriana e ricordato il ruolo da questi ricoperto in occasione dell'attentato condotto in "Piano della Scala", gli inquirenti attribuivano al noto mafioso una posizione estremamente rilevante.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(36)

- Catalano Michele

- Zito Rosario

Le persone dianzi menzionate appartenevano alla cosca leggiana e tale posizione veniva convalidata dagli organi di polizia ricordando l'aiuto

(35) (36) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 75 -

che il Catalano e lo Zito avevano assicurato a mafiosi latitanti.

I responsabili dell'inchiesta, inoltre, segnalavano che i due indiziati operavano nell'ambito della cosca con l'incarico di riscuotere lo scotto che ai proprietari della zona veniva imposto sotto minaccia di più duro rappresaglie.

Gli imputati, a conclusione della esperita indagine istruttoria, venivano rinviati a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(37)

- Billeri Leoluca

Il Billeri, bidello presso la scuola media di Corleone, veniva indicato dagli organi di polizia quale affiliato del gruppo leggiano e tale sua posizione veniva segnalata per i rapporti mantenuti con i Fria e per i viaggi che frequenti compiva a bordo della propria autovettura nella zona controllata dalla mafia.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(38)

- Benigno Ludovico

Gravemente indiziato per l'omicidio del sindacalista Rizzotti, il Benigno veniva segnalato

(37) (38) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 76 -

come uno dei dirigenti la cosca leggiana.

Nipote di Sorisi Leoluchina, nella cui abitazione trovò asilo il Leggio, il Benigno si era sempre adoperato per una più efficace strutturazione del gruppo e denso di significato apparve agli inquirenti un viaggio che l'indiziato ebbe a compiere negli Stati Uniti poco tempo prima della cattura del Leggio.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con la sentenza emessa il 14 agosto 1965. (39)

- Cottone Pietro

Aggregato al gruppo capeggiato da Leggio Luciano, il Cottone risultava inserito nell'ambiente che controllava in Corleone il commercio dei cereali.

Secondo quanto acquisito dagli esperiti accertamenti, il Cottone manteneva i contatti tra i diversi affiliati e godeva di un'agiatazza non corrispondente alla sua attività lavorativa.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con la sentenza emessa il 14 agosto 1965. (40)

- Cammarata Francesco

Affiliato alla cosca leggiana, il Cammarata era incaricato di mantenere i contatti con la

(39)(40) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 77 -

delinquenza organizzata in Palermo.

Pur non esplicando alcuna attività lavorativa, il Cammarata conduceva un agiato tenore di vita, sicuramente frutto di proventi criminosi.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con la sentenza emessa il 14 agosto 1965.

(41)

- Mangiameli Antonino

Gli organi di polizia collocavano il Mangiameli nel gruppo navarriano e lo qualificavano esperto nel maneggio delle armi.

Dotato di un carattere prepotente e sanguinario, il noto esponente si sottraeva alla lotta organizzata dalle forze dell'ordine contro la mafia e nell'agosto del 1963 emigrava negli Stati Uniti d'America, da dove veniva poi estradato nonostante l'offerta cauzionale di una rilevante somma di danaro.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con le sentenze emesse il 14 agosto 1965 e il 13 ottobre 1967.

(42)

- Lisotta Pietro

Secondo l'opinione manifestata dagli inquirenti, il Lisotta apparteneva alla cosca leggiana e sulla scorta di quanto acquisito si assumeva che il

(41) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(42) Le sentenze citate nel testo, costituenti l'oggetto dei documenti 543 e 544, sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 189-244 e 247-370. (N.d.r.)

- 78 -

ruolo ricoperto dall'indiziato aveva posto costui in una condizione di estremo rilievo.

L'imputato, a conclusione della esperita indagine istruttoria, veniva rinviato a giudizio con la sentenza emessa il 14 agosto 1965.

(43)

- Marino Francesco Paolo
- La Mantia Gaetano
- Sorisi Leoluchina
- Leggio Maria Concetta
- Lauricella Giuseppe
- La Rosa Antonino

Il 14 maggio del 1964, le forze dell'ordine pervenivano alla cattura di Leggio Luciano e l'operazione veniva eseguita in Corleone nell'abitazione di Sorisi Leoluchina.

In seguito a tale arresto, si apprendeva che il noto fuorilegge era riuscito, sotto il falso nome di Gaspare Centineo, a farsi ricoverare nell'Ospizio Marino per il fattivo interessamento del dr. La Mantia Gaetano e le indagini svolte al riguardo accertavano che in tale occasione il latitante aveva beneficiato dell'assistenza che ampia e continua era stata prestata da Marino Francesco Paolo, Lauricella Giuseppe, La Rosa Antonino e Leggio Maria Concetta.

Le risultanze dell'inchiesta portavano quindi alla incriminazione degli indiziati e rinviati al giudizio del Tribunale di Palermo per rispon-

(43) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 79 -

dere dei reati di favoreggiamento personale e di associazione per delinquere, gli imputati venivano condannati solo per il primo dei delitti in parola.

La sentenza, emessa il 23 febbraio del 1965, veniva impugnata in ogni sua statuizione e con ordinanza del 1° aprile 1966 la Corte di Appello di Palermo rinviava il procedimento relativo alla imputazione di associazione per delinquere sino a quando non fosse stato definito il giudizio che in fase istruttoria e per analoga imputazione si era conclusa nei confronti degli stessi imputati con la nota sentenza del 14 agosto 1965. (44)

Così puntualizzata la situazione processuale interessante gli imputati sopra emarginati, va ora segnalata la posizione nella quale ciascuno degli imputati è stato inquadrato a conclusione degli esperiti accertamenti. (45)

a)- Sorisi Leoluchina

La Sorisi è stata indiziata dagli inquirenti quale componente della cosca leggiana e a giustificazione di tale asserto i responsabili della inchiesta ricordavano l'assistenza prestata dalla donna al noto latitante e il ritrovamento di quanto in armi e munizioni venne sequestrato nella sua abitazione il 2 agosto del 1964.

b)- Marino Francesco Paolo

Il Marino, facoltoso commerciante in mobili, veniva segnalato dagli organi di polizia come persona strettamente legata agli ambienti mafiosi di Palermo.

(44) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 263, è pubblicata alle pagg. 91-156. (N.d.r.)

(45) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 80 -

Il crescente arricchimento del mercante veniva infatti attribuito a siffatta relazione e a fondamento di quanto proposto i responsabili della inchiesta così ricordavano le circostanze nelle quali il Marino ebbe a concludere un affare di vaste proporzioni.


De Stefano Giuseppe, proprietario di un grosso feudo, veniva sequestrato ad opera di ignoti nel lontano 1952.

Riconquistata la libertà senza pagare riscatto alcuno, il De Stefano decideva di vendere lo immobile e la sua proposta, andata deserta per oltre un anno, veniva infine accolta dal Marino, che acquistava il terreno a condizioni estremamente vantaggiose.

A conclusione di tali indicazioni, gli inquirenti spiegavano l'operato del De Stefano come conseguenza di una imposizione e ritenuto l'episodio del sequestro collegato a quello dell'acquisto, rafforzavano i termini della denuncia proposta nei confronti del Marino ricordando:

- l'ospitalità offerta al Leggio nella propria abitazione;
- l'interessamento spiegato per il ricovero in ospedale del noto fuorilegge;
- l'assiduità delle visite compiute allo infermo durante la sua degenza;
- le premure adottate per assicurare al Leggio le cure termali.

c) La Mantia Gaetano



- 81 -

Il La Mantia veniva considerato come persona legata alla cosca leggiana e tale condizione gli inquirenti denunciavano per l'assistenza prestata al Leggio e per i rapporti che il sanitario intratteneva con persone notoriamente mafiose.

d)- Leggio Maria Concetta

La persona sopra emarginata é moglie di Riina Giacomo e a giudizio degli inquirenti l'appartenenza della indiziata alla cosca leggiana era dimostrata dalla parentela dianzi segnalata e dalle visite che la donna di frequente effettuava al Leggio nel corso della sua degenza.

e)- Lauricella Giuseppe

Segnalate le circostanze che portavano a qualificare il Lauricella come esponente mafioso, gli inquirenti consideravano le visite compiute al Leggio in clinica come la prova irrefutabile del vincolo associativo esistente fra i due soggetti.

f)- La Rosa Antonino

Gli inquirenti, pur ritenendo il La Rosa legato alla cosca capeggiata dal Greco, consideravano l'imputato come uno degli intimi di Leggio Luciano e ritenevano dimostrata la sua adesione alla cosca leggiana per il nascondiglio che l'indiziato aveva apprestato nella sua abitazione a favore del temuto ricercato.

Con le sentenze istruttorie più volte ricordate e per rispondere dello stesso reato di as-

7
m

- 82 -

sociazione per delinquere venivano rinviati a giudizio anche i seguenti indiziati:

Maiuri Giovanni, Iannazzo Liborio, Riina Pietro, Briganti Salvatore, Gennaro Filippo, Ferrara Calogero, Ferrara Pietro, Di Gregorio Giuseppe, Marino Bernardo, Troncale Francesco, Pomilla Salvatore, Bonanno Giovanni, Spatafora Francesco, Spatafora Vincenzo, Criscione Biagio, Centineo Gaspare, Di Carlo Angelo, Streva Antonino, Provenzano Simone, Di Puma Biagio e Provenzano Salvatore.

A conclusione di tale esposizione va infine precisato che le imputazioni addebitate ai prevenuti in parola sono state così formulate:

a)- nella sentenza istruttoria del 14 agosto 1965: "del delitto di associazione per delinquere aggravata per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie in numero di più di dieci e con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 del C.P. per Leggio Luciano, Leggio Leoluca e Roffino Giuseppe per aver questi commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all'esecuzione del mandato di cattura spedito per precedenti reati. In Corleone e nel territorio della provincia di Palermo, sino al maggio del 1964". (46)

b)- nella sentenza istruttoria del 13 ottobre 1967: "del delitto di cui all'art. 416 n.3 e 4 cpv. C.P., per essersi associati fra di loro e in gruppi contrapposti, in numero maggiore di dieci, allo scopo di commettere più delitti contro le per-

(46) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

(47) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

- 83 -

sione ed il patrimonio, scorrendo in armi le campagne e le pubbliche vie, con l'aggravante per il Leggio Luciano di aver promosso, costituito e coordinato l'associazione ed aver capeggiato uno dei gruppi contrapposti.

In Corleone, nelle campagne adiacenti e nel restante territorio della provincia di Palermo: dal 1955 e successivamente sino al 1963".

Motivi della impugnazione =

Così esposti gli avvenimenti delittuosi che hanno formato oggetto del voluminoso procedimento, va ora segnalato che nel corso della laboriosa inchiesta vennero comunicati i decessi di Roffino Giuseppe, di Pomilla Salvatore e di Angelo Di Carlo.

A seguito di ordinanza emessa dalla Corte Suprema a norma dell'art. 55 del C.P.P., il procedimento veniva rimesso per legittima suspicione alla Corte d'Assise di Bari e nel corso della fase dibattimentale veniva fra l'altro espletata una duplice indagine peritale:

- la prima, condotta sui reperti balistici, non forniva elementi idonei a rafforzare la posizione accusatoria assunta nei confronti degli imputati;

- la seconda, condotta sulle condizioni mentali di Raia Luciano, poneva in evidenza:

- 84 -

- che lo stato psicofisico del teste, così come accertato all'epoca del dibattimento, andava clinicamente inquadrato in una forma di reazione psicogena (da spavento);
- che il Raia, all'epoca delle sue rivelazioni, si trovava in condizioni psichiche del tutto normali, in quanto la iperemotività riscontrata nel soggetto non poteva annullare o menomare la sua capacità d'intendere e di volere.

Il dibattimento si concludeva all'udienza del 10 giugno 1969 e con sentenza dello stesso giorno la Corte di Assise di Bari disponeva nei termini già indicati.

Avverso tale decisione proponevano gravame: il P.M. e gli imputati Leggio Francesco Paolo, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Riina Salvatore, Marino Francesco Paolo, Mancuso Francesco, La Rosa Antonino, Catalano Michele, Loscato Lucia, Riina Giacomo, Provenzano Bernardo, Vintaloro Angelo, Salerno Francesco, Streva Vincenzo, Riina Salvatore, Bagarella Calogero, Sorisi Leoluchina, Leggio Luciano e Marino Leoluca.

Le motivazioni addotte a giustificazione delle opposte impugnazioni venivano così enunciate:

Pubblico Ministero =

a)- La sentenza emessa dal primo giudice é nulla nella parte relativa all'episodio del triplice omicidio del 6 settembre 1958, in quanto l'Assise di Bari, in aperta violazione del principio dettato dall'art.477 del C.P.P., ha modificato in

4
M.

- 85 -

lesioni l'imputazione di tentato omicidio in danno di Cutrone Rosa, Santacolomba Anna Maria, Guastella Anna e Panzarella Antonina;

b)- la sentenza emessa dal Giudice di primo grado é altresì nulla nella parte relativa alle statuizioni adottate per il delitto di associazione per delinquere, essendo incompleto il dispositivo nei suoi elementi essenziali a causa della mancata indicazione delle imputazioni contestate ai singoli imputati;

c)- il primo giudice aveva errato nel valutare la prova emersa dall'indagine condotta per il triplice omicidio del 6 settembre 1958 ed una più corretta applicazione del concetto di notorietà avrebbe dovuto portare alla formulazione di un giudizio di reità nei confronti di Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino;

d)- il primo giudice aveva valutato in modo errato ed insufficiente la prova che chiara ed evidente era emersa per il contestato reato di associazione per delinquere nei confronti di: Leggio Luciano, Bagarella Calogero, Provenzano Bernardo, Maiuri Antonino, Bagarella Salvatore, Riina Salvatore, Salerno Francesco, Mancuso Francesco, Leggio Francesco Paolo, Vintaloro Angelo, Catalano Michele, Sorisi Leoluchina, Strega Vincenzo, La Rosa Antonino, Provenzano Giovanni, Pasqua Giovanni, Mancuso Marcello Giuseppe, Mancuso Marcello Antonino, Mancuso Marcel-

- 86 -

lo Antonio, Leggio Salvatore, Lauricella Giuseppe, Leggio Giuseppe, Riina Gaetano, Billeri Leoluca, Zi to Rosario, Riina Bernardo, Lisotta Pietro, La Mantia Gaetano, Leggio Maria Concetta, Bagarella Leoluca, Benigno Ludovico, Cottone Pietro, Cammarata Francesco e Mangiameli Antonino.

Leggio Francesco Paolo, Leggio Vincenzo,
Leggio Leoluca e Leggio Francesco =

a)- il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere insufficiente la prova emersa a carico degli appellanti, laddove l'indagine istruttoria non aveva offerto un solo elemento che potesse convalidare la sussistenza della ipotizzata associazione per delinquere;

b)- l'Assise di Bari, a fronte dell'assoluta mancanza di prove in ordine alla partecipazione degli imputati al contestato delitto di associazione per delinquere, avrebbe dovuto adottare la più ampia delle formule assolutorie.

Riina Salvatore =

a)- l'Assise di Bari aveva erroneamente negato la concessione delle attenuanti generiche, che all'imputato sicuramente spettavano per la lealtà manifestata in sede processuale;

b)- il giudice di primo grado, nel determinare l'entità della pena, si era ispirato a criteri

4
m'

- 87 -

di estrema rigore;

c)- il primo giudice aveva ritenuto incerta la partecipazione dell'imputato al contestato delitto di associazione per delinquere, ma l'espresso giudizio appariva viziato per la erronea utilizzazione di elementi che per la loro natura indiziaria non erano nemmeno sufficienti a legittimare l'adozione della formula ora impugnata.

Rina Giacomo =

- l'Assise di Bari aveva errato nell'adottare la formula dubitativa e a fronte del difetto di prova riscontrato sia per la sussistenza della contestata associazione per delinquere che per la presunta partecipazione dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto definire il giudizio con una formula assolutoria ben diversa da quella erroneamente espressa.

Mancuso Francesco =

- l'Assise di Bari aveva errato nell'adottare la formula dubitativa per il contestato delitto di associazione per delinquere, in quanto ben diversa formula doveva imporre la manifesta carenza di materiale probatorio.

Moscato Lucia=

a)- l'Assise di primo grado aveva inesattamente affermato la colpevolezza della Moscato in ordi

4
31

- 88 -

ne al contestato delitto di favoreggiamento personale;

b)- l'Assise di Bari aveva erroneamente negato all'appellante la concessione delle attenuanti generiche.

Catalano Michele =

a)- il giudice di primo grado, in violazione dei criteri suggeriti dall'art. 133 del C.P., aveva omesso di applicare l'attenuante di cui all'art.62 bis del C.P. sulla pena a lui inflitta per il contestato reato di favoreggiamento personale;

b)- l'Assise di Bari, pur riconoscendo la assoluta mancanza di una prova certa e concreta sulla partecipazione dell'appellante all'addebitata associazione per delinquere, aveva erroneamente espresso un giudizio di dubbio.

Provenzano Bernardo =

a)- l'Assise di Bari aveva assolto l'appellante dal triplice omicidio del 6 settembre 1958 per insufficienza di prove e tale decisione aveva adottato sulla scorta di elementi assolutamente privi di efficacia probatoria;

b)- il giudice di primo grado aveva commesso analogo errore d'impostazione nel procedere alla valutazione di quanto era emerso a carico dell'appellante per il contestato delitto di associazione per delinquere.

Vintaloro Angelo =

3
12

- 89 -

- il giudice di primo grado aveva valutato la posizione dell'imputato sulla scorta di indizi quanto mai fragili, ond'è che del tutto inadeguata appariva l'assoluzione che per il reato di associazione per delinquere era stata adottata con formula dubitativa.

Salerno Francesco =

- l'Assise di Bari, a fronte dell'assoluto difetto di prove certe e concrete, avrebbe dovuto asolvere l'imputato con formula piena.

Streva Vincenzo =

- il primo giudice aveva erroneamente valorizzato le risultanze affiorate nei confronti dello imputato e la evidente povertà degli indizi presi in esame avrebbe dovuto imporre il proscioglimento dell'appellante con la più ampia delle formule assolutorie.

Maiuri Antonino =

- l'Assise di Bari, nel valutare la posizione dell'imputato rispetto al contestato delitto di associazione per delinquere, aveva valorizzato circostanze indizianti e tale operato inficiava la formula dubitativa che era stata erroneamente adottata a conclusione dell'impugnato giudizio.

Marino Francesco Paolo e La Rosa Antonino =

- il giudice di primo grado aveva errato

3
fu

- 90 -

nel valutare le tavole processuali interessanti la posizione degli imputati e le congetture proposte dagli organi di polizia non potevano legittimare l'adozione della formula dubitativa.

Bagarella Calogero =

a)- l'Assise di Bari, in ordine all'omicidio consumato in danno di Vincenzo Cortimiglia, aveva superato gli alibi proposti dall'appellante con argomentazioni quanto mai irrilevanti e del tutto in giustificato appariva il giudizio espresso in prime cure non essendo legittima la formulazione di dubbi e di perplessità su elementi privi di ogni significazione;

b)- il giudice di primo grado, in relazione al triplice omicidio del 6 settembre 1958, aveva valorizzato circostanze indizianti e tale erroneo operato non poteva autorizzare l'adozione della formula dubitativa;

c)- l'Assise di Bari aveva persistito in siffatta impostazione anche in ordine alle risultanze emerse per il contestato delitto di associazione per delinquere, ond'è che l'assoluta carenza di una prova certa e concreta avrebbe dovuto imporre l'assoluzione con formula piena.

Leggio Luciano =

- l'Assise di Bari, pur dando atto della scarsa validità probatoria degli elementi emersi a

2

- 91 -

carico dell'imputato, aveva assolto costui per insufficienza di prove, laddove la mancanza di una prova consolidante avrebbe dovuto imporre l'adozione di ben diversa formula.

Sorisi Leoluca =

- l'Assise di Bari aveva assolto l'imputata dal delitto di associazione per delinquere per insufficienza di prove, ma l'adozione di tale formula appariva inadeguata a fronte della scarsa convergenza degli indizi affiorati nel corso della indagine.

Marino Leoluca =

- il Marino, assolto con formula ampia, non motivava l'impugnazione erroneamente proposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RIUNITO

A seguito degli opposti gravami, gli imputati venivano rinviati davanti a questa Corte per il riesame del primo giudizio e nel corso degli atti preliminari veniva disposta la riunione del presente procedimento con quello che in primo grado era stato definito dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza del 23 ottobre 1962.

(48)

Con tale decisione si disponeva quanto segue:

(48) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 92 -

a)- Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Ferrara Pietro ve nivano assolti per insufficienza di prove dal delitto di omicidio premeditato in danno di Collura Vincenzo;

b)- Leggio Luciano e Leggio Giuseppe venivano assolti per insufficienza di prove dal delitto di omicidio premeditato in danno di Navarra Michele e Russo Giovanni;

c)- Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Leoluca, Leggio Francesco, Leggio Giuseppe, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo e Raia Innocenzo ve nivano dichiarati colpevoli del contestato delitto di associazione per delinquere e nei loro confronti venivano comminate le seguenti sanzioni:

- Leggio Luciano e Roffino Giuseppe:
anni 5 di reclusione;
interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
interdizione legale durante l'espiazione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;

- Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo:
anni 4 e mesi 3 di reclusione;
interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
interdizione legale durante l'espiazione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Gli episodi enunciati nelle statuizioni adottate dall'Assise di Palermo erano state segnalate

4
3

- 93 -

all'autorità giudiziaria a conclusione dell'inchiesta che gli organi di polizia avevano condotto all'epoca del conflitto che sanguinoso era esploso per le vie di Corleone la sera del 6 settembre 1958.

La estrema gravità dell'accaduto, infatti, aveva indotto gli inquirenti ad allargare l'ambito delle indagini e riscontrato nell'episodio la inconfondibile impronta della mafia imperante nella zona, i responsabili dell'inchiesta collegavano l'eccidio all'omicidio, che poco tempo prima era stato consumato in danno di Michele Navarra.

Le indagini così orientate portavano alla luce l'attentato perpetrato a "Piano della Scala" contro Leggio Luciano e la scoperta di tale evento permetteva agli inquirenti di individuare i prodromi dei fatti che tanto stupore e tanta indignazione avevano suscitato nella pubblica opinione.

La concatenazione riscontrata fra i vari episodi criminosi consentiva la denuncia di quanti a giudizio degli inquirenti risultavano coinvolti e allargate le indagini anche all'omicidio che nel febbraio del 1957 era stato commesso in danno di Collura Vincenzo, i responsabili dell'inchiesta concludevano la delicata operazione segnalando i presunti responsabili del crimine che ancora una volta aveva intriso di sangue il macabro selciato di Corleone.

Così puntualizzati gli episodi trattati nella procedura in esame, è ora opportuno scendere alla dettagliata ricostruzione degli omicidi esaminati nella impugnata decisione e ciò non senza ricordare

P3

- 94 -

che l'attentato di "Piano della Scala" e il triplice omicidio del 6 settembre non giunsero alla cognizione dell'Assise di Palermo per il proscioglimento che in favore degli indiziati venne adottato in fase istruttoria.

Omicidio in danno di Collura Vincenzo =

Alle 20,30 del 24 febbraio 1957, il 55enne Collura Vincenzo veniva abbattuto a colpi d'arma da fuoco in via S. Agostino e l'estrema gravità delle ferite rendeva vano il soccorso che immediato veniva portato da un agente di passaggio.

L'episodio veniva subito segnalato al Commissariato di Corleone e nella prima fase dell'inchiesta si apprendeva che all'evento aveva casualmente assistito la 53enne Orsola Reitano.

Sottoposta ad interrogatorio, la donna confermava la circostanza e dopo aver affermato che il fragore delle esplosioni l'aveva indotta a fuggire, ricordava che sul Collura aveva fatto fuoco un uomo che a lui si accompagnava.

La generica indicazione della teste non agevolava il compito degli inquirenti e l'ulteriore corso delle indagini non forniva elementi che potessero far luce sul misterioso accaduto.

Il risultato dell'inchiesta veniva quindi condensato nel rapporto redatto il 29 aprile del 1957 e a conclusione di tale documento si segnalava quanto segue:

- il Collura, noto esponente della mafia

- 95 -

locale, era rimpratiato nell'immediato dopoguerra con seguendo in breve tempo e in modo poco chiaro una solida posizione economica;

- il Collura era stato attinto da dieci colpi d'arma da fuoco, sparati da armi diverse e da non meno di due aggressori;

- sul posto del delitto era stato rinvenuto un proiettile di pistola cal. 44 ed altri due proiettili di calibro diversi erano stati repertati tra gli abiti della vittima.

Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta con il rito formale e nel corso di tale fase veniva confermato il risultato acquisito in sede preliminare.

A fronte di sì negative emergenze, il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo concludeva la sua attività e con sentenza del 20 dicembre 1957 dichiarava la improcedibilità dell'azione penale essendo rimasti ignoti gli autori dell'omicidio in parola.

Nel corso delle indagini in seguito esperite per gli omicidi commessi in Corloene il 2 agosto e il 6 settembre del 1958, gli organi di polizia soffermavano la loro attenzione anche sulla uccisione del Collura e tale atteggiamento giustificavano per aver riesaminato talune indicazioni che ai Carabinieri erano state fornite dal 57enne Maiuri Vincenzo, cognato del Collura e campiere presso l'azienda gestita in contrada "Giardinello" da tale Guglielmo Inglese.

- 96 -

Il 22 maggio del 1957, infatti, i Carabinieri di Campofiorito segnalavano al Comando di Compagnia che il Maiuri si era presentato a quella Stazione con il proposito di rivelare cose importanti sull'omicidio del cognato e a fronte di tale comunicazione, il capitano Cogliandro si recava subito in Campofiorito per registrare la versione che il Maiuri così rendeva in uno stato di profonda agitazione.

La sera del 24 febbraio 1957, il Maiuri era transitato per via S. Agostino e nei pressi di piazza Municipio aveva notato Marino Marco, Ferrara Pietro, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni, Roffino Giuseppe e Raia Innocenzo che suddivisi in due gruppi parlottavano fra di loro.

Raggiunta piazza San Nicolò, il Maiuri percepiva l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco e ritornato sui suoi passi non trovava sul posto dello omicidio le persone da lui notate in precedenza.

Tale constatazione induceva il Maiuri a ritenere i predetti individui quali autori dell'uccisione del Collura e la validità dell'insorto sospetto veniva ribadita dal controllo che gli indiziati avevano preso a condurre sui movimenti dell'incomodo testimone.

Riscontrata siffatta situazione e temendo di essere ucciso, il Maiuri decideva di non recarsi più in località "Giardinello", ma tale atteggiamento non sfuggiva ai presunti assassini, alcuni dei quali lo sollecitavano a riprendere il suo posto di lavoro.

Spinto da tali pressioni, il Maiuri decideva di aderire all'invito che per ultimo gli era stato

- 97 -

rivolto dal Roffino e la mattina del 22 maggio il campiere si portava in contrada "Giardinello" facendosi prudenzialmente accompagnare da una giovane figlia.

Raggiunta l'azienda, il Maiuri veniva avvicinato dal pastore Vento Salvatore e questi lo informava che il dipendente Giacomo Pecoraro aveva poco prima notato la presenza di tre individui, che armati di fucile si aggiravano con fare sospetto nei pressi della casa di solito occupata dal campiere.

Il riferimento del pastore confermava la validità di quanto temuto e superato ogni indugio, il Maiuri raggiungeva la caserma di Campofiorito per porre termine al suo stato di angosciata apprensione.

Dopo aver riferito che in una lettera anonima gli erano stati segnalati come mandanti del delitto Navarra Michele, Governale Antonino e Gennaro Filippo, noti esponenti della mafia corleonese, il Maiuri concludeva la sua rivelazione assumendo che la causale dell'omicidio andava ricercata nel rifiuto che il Collura aveva opposto al matrimonio che Pietro Ferrara intendeva contrarre con Navigato Caterina, parente dell'ucciso.

La modesta posizione del Ferrara, infatti, era considerata dal Collura condizione preclusiva al l'inserimento del giovane nel suo clan familiare e siffatto atteggiamento, percepito come intollerabile affronto, aveva sollecitato la sanguinosa reazione dei Ferrara, che non tardavano a vendicarsi con la fattiva collaborazione di altri elementi mafiosi.

Così registrata la versione del Maiuri, i responsabili dell'inchiesta ne verificavano la vali-

4
B3

- 98 -

dità e il controllo operato nella prima fase si concludeva con le indicazioni che il Pecoraro e il Veneto fornivano in conformità di quanto era stato rivelato.

L'ambito della indagine veniva quindi allargato nella direzione segnalata in denuncia, ma l'azione degli inquirenti veniva improvvisamente interrotta da un evento quanto mai clamoroso.

Il 25 maggio del 1957, infatti, il Maiuri si presentava in caserma e in preda a incontenibile eccitazione richiedeva la restituzione del verbale da lui sottoscritto.

La inopinata situazione sollecitava l'intervento dei medici Torre e La Venuta e questi, riscontrata nel Maiuri una psicomania da probabile ischomia cerebrale, ne ordinavano l'immediato ricovero in ospedale psichiatrico.

L'adozione di siffatto provvedimento portava alla sospensione dell'inchiesta e l'indagine, ripresa nel settembre del 1958, puntualizzava le seguenti circostanze:

- Navigato Caterina, fidanzata di Pietro Ferrara, assumeva di aver intrecciato la relazione amorosa con il giovane pastore un anno dopo la morte del Collura;

- La Venuta Giuseppe, medico curante della famiglia Maiuri, assumeva che il Maiuri Vincenzo aveva manifestato disturbi interessanti la sfera psichica solo in occasione dell'episodio accaduto il 25 maggio del 1957;

- 99 -

- Maiuri Vincenzo, a ritrattazione di quanto deposto il 22 maggio, asseriva di non ricordare di aver fatto propalazioni a carico di quanti erano stati indiziati per la uccisione del Collura.

Completata ogni altra indagine, gli inquirenti ne condensavano il risultato nel rapporto redatto il 15 settembre del 1958 e a conclusione di tale documento veniva segnalato quanto segue:

a)- Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo, Ferrara Pietro e Marino Marco, in seguito deceduto, dovevano essere considerati gli autori materiali dell'omicidio;

b)- Gennaro Filippo, Governale Antonino e Navarra Michele, in seguito deceduto, dovevano essere considerati i mandanti del delitto;

c)- ferma restando la causale del crimine nella motivazione già indicata dal Maiuri, la correttezza del Navarra era giustificata dal risentimento che costui nutriva per le ambizioni manifestate dal Collura nell'ambito della cosca mafiosa;

d)- la malattia mentale del Maiuri era stata da costui simulata su evidente suggerimento del Navarra e del Governale, che a tale accorgimento affidarono la loro speranza di salvezza.

Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo e nel corso di tale fase le posizioni degli imputati e dei testi venivano così registrate:

7
m

- 100 -

- gli indiziati si dichiaravano estranei all'episodio e integravano la formulata protesta di innocenza con la proposizione di alibi e di altre circostanze difensive;

- il Maiuri confermava la posizione già assunta nel corso della rinnovata inchiesta e asseriva di non ricordare i termini della versione da lui resa il 22 maggio del 1957;

- la moglie del Maiuri, Quagliano Biagia, ricordava che dopo la morte del Collura il marito non si era più recato in campagna e assumeva che il consorte preferiva starsene a letto pur/^{non}accusando ma lesseri di sorta;

- la figlia del Maiuri, a nome Biagia, confermava di aver accompagnato il padre in campagna e ricordava che il genitore si era recato nella caserma di Campofiorito dopo un colloquio avuto in "Giardinello" con i dipendenti Vento, Pecoraro e Nicolosi;

- Coletti Lucia, a conferma di quanto deposto dai Maiuri, asseriva che gli stessi erano suoi ospiti allorché improvvisa giunse la notizia dell'omicidio commesso in danno del Collura;

- Guglielmo Inglese, proprietario della tenuta sita in contrada "Giardinello", confermava le assenze del Maiuri e assumeva che a fronte delle sue lamentele il dipendente aveva così risposto: "Non si deve seccare!!! Per ora non posso venire";

- il capitano Cogliandro, responsabile dell'inchiesta, giustificava la mancata trasmissione del verbale redatto in Campofiorito assumendo che l'alie-

4.
B.

- 101 -

nazione manifestata dal Maiuri lo aveva indotto a sospendere le indagini in attesa che fosse accertata la effettiva entità dei disturbi di cui il teste appariva portatore.

A completamento della inchiesta, il Giudice Istruttore sottoponeva il Maiuri a perizia psichiatrica e a conclusione della disposta indagine si accertava che nel giorno delle provalazioni il teste non presentava disturbi che potessero compromettere le sue facoltà mentali.

Con sentenza del 14 luglio 1960, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo così disponeva:

- a)- dichiarava chiusa la formale istruzione;
- b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gennaro Filippo in ordine al contestato delitto di omicidio per non aver commesso il fatto;
- c)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Governale Antonino in ordine al contestato reato di omicidio per insufficienza di prove;
- d)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo e Ferrara Pietro in ordine alle contestate contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi essendo le stesse estinte per sopravvenuta amnistia;
- e)- ordinava il rinvio a giudizio di Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Innocenzo e Ferrara Pietro per rispondere del reato di omicidio premeditato in danno di Vincenzo Col-

- 102 -

lura.

Negli atti preliminari al giudizio, il Maiuri veniva sottoposto a indagine psichiatrica per conto della difesa e a conclusione degli esperiti accertamenti il consulente tecnico affermava che il soggetto presentava uno stato depressivo con note dismesurate che e assumeva che tale condizione era legata a fatti di involuzione arteriosclerotica cerebrale e a fatti di alcoolismo cronico, per cui non era da escludere che le dichiarazioni rese dal Maiuri in Campofiorito fossero espressione di uno stato confusionale e di un disordine percettivo-ideativo.

Omicidio di Navarra Michele e di Russo Giovanni =

Alle 10,30 del 2 agosto 1958, Michele Navarra lasciava Corleone in compagnia del collega Russo Giovanni e con la "1100" di costui raggiungeva Lercara Friddi per ispezionare la mutua dei coltivatori diretti.

Espletata la missione, i due medici riprendevano la via del ritorno, ma il loro viaggio veniva tragicamente interrotto da un agguato che con massiccia azione di fuoco veniva teso ad opera di ignoti nei pressi di Palazzo Adriano.

La segnalazione del grave episodio perveniva ai Carabinieri nelle prime ore del pomeriggio e le indagini subito avviate facevano registrare le seguenti annotazioni:

3
B-

- 103 -

a)- l'autovettura del Russo veniva rinvenuta in una scarpata sottostante la statale n. 118;

b)- la carrozzeria del veicolo, seriamente ammaccata nella parte anteriore di destra, presentava numerose sforacchiature;

c)- i due cadaveri, crivellati di colpi, giacevano nell'interno dell'autovettura e mentre quello del Russo si trovava ancora al posto di guida, quello del Navarra veniva rinvenuto rannicchiato sulla pedana antistante il sedile anteriore;

d)- nei pressi della vettura e sulla sede stradale venivano reperiti:

1°)- 9 bossoli di calibro diverso, dei quali 6 simili a quelli rinvenuti a "Piano della Scala";

2°)- una pistola Smith cal. 38, dotata ancora di 6 cartucce;

3°)- numerosi frammenti di vetro rosso e bianco.

Così puntualizzato l'esito delle prime indagini, gli inquirenti procedevano ad ulteriori accertamenti e dall'inchiesta necroscopica si apprendeva:

- che il Russo era stato attinto da otto colpi d'arma da fuoco, esplosi da tre armi diverse e tutte di grosso calibro;

- che il Navarra era stato attinto da sette colpi d'arma da fuoco, esplosi da una pistola di grosso calibro e da un fucile da caccia carico con pallini a mitraglia.

Completata siffatta indagine con riscontri di natura autoptica, l'attenzione degli inquirenti si

- 104 -

spostava sull'ammaccatura riscontrata nella parte anteriore del veicolo e sui frammenti di vetro rosso rinvenuti sulla sede stradale.

Ottenuta la collaborazione tecnica dell'ing. Saccà, i responsabili dell'inchiesta apprendevano che i frammenti si appartenevano ad un-catarifrangente montato in esclusiva sulla parte posteriore delle vetture Alfa Romeo 1900 Super e sulla scorta di tale indicazione si desumeva che la marcia del Russo era stata ostacolata da una collisione artatamente provocata con veicolo appartenente alla serie dianzi precisata.

Ampliato l'ambito delle indagini, gli inquirenti accertavano che un'autovettura del genere era posseduta dal 23enne Leggio Giuseppe, ma il giovane, sottoposto ad interrogatorio, segnalava che il veicolo in parola gli era stato sottratto in Palermo, ove da tempo viveva in casa dello zio Mina Giacomo.

Dopo aver fissato l'epoca del furto nella terza decade di luglio, il Leggio assumeva di non aver sporto denuncia per evitare reazioni familiari e tanto giustificava asserendo che l'acquisto del veicolo era stato da lui concluso all'insaputa dello zio.

Invitato a precisare i movimenti compiuti nella giornata del 2 agosto, il Leggio ricordava di aver lavorato nell'autorimessa dello zio sino alle 17 e di aver poi assistito alla proiezione di un film programmato nella sala del cinema "Nazionale".

Contestato all'indiziato che nei giorni precedenti al delitto gli era stata contestata una contravvenzione per infrazione commessa alla guida del veicolo in parola, il giovane ammetteva la circostanza

- 105 -

za e la faceva risalire ad epoca di poco precedente al furto.

L'accertata chiusura del cinema "Nazionale" e i contrasti affiorati nelle indicazioni fornite dal Leggio confermavano la validità dei sospetti che già erano insorti negli inquirenti e rilevato che l'indiziato era figlio di Leggio Francesco e fratello di Leggio Leoluca, entrambi interessati all'azienda di "Piano della Scala", i responsabili dell'inchiesta inquadravano l'episodio nell'ambito della lotta che sanguinosa era esplosa fra le cosche imperanti nella zona e collegavano la selvaggia soppressione del Navarra all'attentato che di recente era stato portato alla vita di Leggio Luciano.

Le indagini venivano quindi orientate in siffatta direzione e a conclusione delle stesse si procedeva alla denuncia di Leggio Luciano, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Muratore Bernardo, Riina Giacomo e Roffino Giuseppe.

Iniziato procedimento penale, la istruzione dello stesso veniva condotta con rito formale e nel corso di tale fase gli imputati tratti in arresto confermavano la protesta d'innocenza già formulata in sede preliminare.

Completata l'inchiesta processuale con l'audizione dei familiari delle vittime e di quanti avevano cooperato nell'espletamento delle indagini, gli inquirenti apprendevano che tale Spola Giuseppe aveva rinvenuto in località "Martogna" di Trapani un libretto di circolazione e due targhe per auto, che con la

5
B

- 106 -

sigla "PA" erano contrassegnate con il n. 31500.-

Il ritrovamento, avvenuto il 5 settembre nel corso di una partita di caccia, veniva subito inserito nell'ambito del materiale probatorio già raccolto e la significazione attribuita a siffatto evento era suggerita da un duplice riscontro:

1°)- le indagini esperite sulla provenienza degli oggetti in parola accertavano che le targhe e il libretto di circolazione si riferivano all'autovettura Alfa Romeo 1900 Super, acquistata dal Leggio nell'estate del 1958;

2°)- nel libretto di circolazione si reperiva una quietanza di L.1.000=, che il 1° agosto del 1958 era stata rilasciata in favore di Leggio Giuseppe per oblazione ad un'infrazione che alle 21,45 era stata rilevata da agenti della polstrada in località "Acqua dei Corsari" di Palermo.

A fronte di quanto sopra accertato, il Leggio modificava la versione resa in precedenza e dopo aver confermato l'episodio relativo alla contravvenzione, ricordava che la sera del 1° agosto era partito per Marsala a bordo di un autotreno e che solo il 3 agosto aveva potuto constatare la sparizione della Alfa, da lui parcheggiata nella parte retrostante la abitazione dello zio.

Esaurita ogni altra indagine, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiarava chiusa la formale istruzione e con sentenza del 14 luglio 1960 così disponeva in ordine al duplice omicidio:

- 107 -

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Roffino Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca e Muratore Bernardo per insufficienza di prove;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Riina Giacomo per non aver commesso il fatto;

c)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano e Leggio Giuseppe.

Nelle more della fissazione del giudizio, la difesa degli imputati nominava un consulente tecnico nella persona del dr. Corsaro e questi chiedeva di esaminare l'autovettura del Russo e quanto repertato sul luogo del delitto.

L'avvenuta vendita del veicolo limitava lo accoglimento della richiesta avanzata dal consulente e all'esperto venivano quindi mostrati solo i reperti che contrassegnati con i n. 23541 e 23565 contenevano i seguenti oggetti:

- reperto n.23541

n.4 frammenti di vetro rosso;

- reperto n.23565

frammenti di vetro rosso scuro;

frammenti di cristallo bianco opaco;

frammenti di vetro bianco;

frammenti di targhetta metallica da "1100".

Il consulente, dopo aver fatto rilevare che sul reperto n.23565 vi era la leggenda: "contiene catarifrangente di Alfa 1900 in pezzi", redigeva relazione tecnica e a conclusione di tale documento riteneva del tutto inaccettabile il parere espresso dalle

- 108 -

ingegnere Saccà non senza far rilevare che i frammenti di vetro rosso scuro, rinvenuti nel reperto numero 23565, si appartenevano al coperchio del fanalino posteriore che di norma viene montato su auto "Bianchina".

Il relativo dibattimento veniva celebrato davanti alla Corte di Assise di Palermo e in tale fase si registravano i seguenti eventi:

a)- Leggio Giuseppe modificava la versione resa in precedenza e asseriva che il film da lui visionato, "Quattro ragazze e quattro marinai", era stato proiettato in un locale sito nei pressi del Politeama;

b)- le indagini in merito esperite confermano che il film "Quattro donne aspettano" era stato programmato nei primi tre giorni di agosto nel cinema "Imperia" funzionante nella zona del Politeama;

c)- l'ing. Saccà, invitato a riscontrare i reperti da lui visionati, riconosceva per quelli esaminati solo i frammenti di vetro rosso contenuti nel reperto n.23541, mentre del tutto estranei all'indagine gli risultavano i frammenti di vetro rosso scuro inseriti nel reperto n.23565;

d)- il capitano Cogliandro, a suo tempo incaricato di raccogliere i frammenti per mostrarli all'ing. Saccà, asseriva di non aver mai visto i frammenti di vetro rosso scuro che gli venivano esibiti;

e)- il brigadiere Ruggero, giunto sul posto del delitto per i rilievi di natura tecnica, confermava la versione dell'ufficiale e assumeva di vedere per

- 109 -

la prima volta i frammenti contenuti nel reperto contrassegnato con il n.23585;

f)- il nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Palermo, nel riferire notizie relative alla commissione di un busto ortopedico, che il Leggio Luciano aveva fatto confezionare presso l'Istituto Siciliano dei Mutilati di San Lorenzo Colli, assumeva che il committente aveva dichiarato di abitare presso Giacomo Riina, al n.30 di via Ugdulena.

Associazione per delinquere =

A conclusione del rapporto redatto il 15 settembre del 1958, i responsabili dell'inchiesta riferivano che l'esito delle indagini aveva consentito di stabilire che la delinquenza operante in Corleone faceva capo al Navarra e al Governale e dopo aver segnalato la pericolosità dei due soggetti, gli inquirenti indicavano nella parte bassa del paese la zona sottoposta all'influenza della cosca navarriana e nella parte alta quella controllata dal gruppo Governale.

Le due formazioni operavano quindi in perfetto accordo, ma siffatta armonia veniva in seguito incrinata dalle ribellioni, che di frequente esplodevano ad opera di gregari desiderosi di autonomia, di prestigio e di potere.

La lotta per il predominio portava così alla costituzione di due gruppi contrapposti e mentre l'uno rimaneva sotto la guida del Navarra e del Gover-

- 110 -

nale, l'altro veniva diretto da Leggio Luciano, che sui gregari ribelli si era facilmente imposto per la sua intelligenza e per la sua tracotanza.

La resistenza reciprocamente opposta alla ascesa dell'avversario accentuava l'intensità dei contrasti e la lotta, condotta senza quartiere e senza esclusione di colpi, dava luogo ad una cruenta catena di delitti, che rimanevano spesso impuniti per la difficile scoperta dei colpevoli, sempre protetti da un impenetrabile muro di silenzio e di omertà.

Così inquadrata la situazione che pesante gravava sul piccolo centro, gli organi di polizia operanti in Corleone denunciavano per associazione a delinquere i seguenti indiziati:

Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Governale Antonino, Muratore Bernardo, Leggio Giuseppe, Riina Bernardo, Riina Giacomo, Leggio Francesco, Leggio Vincenzo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Provenzano Giovanni, Collura Filippo, Provenzano Bernardo, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Calogero, Ferrara Pietro di Innocenzo, Ferrara Innocenzo, Maiuri Giovanni, Gennaro Filippo, Ferrara Pietro fu Vincenzo, Maiuri Antonino, Riina Salvatore, Pomara Vincenzo.

Iniziatosi procedimento penale, agli imputati veniva contestato il fatto di essersi associati dal 1957 al 15 settembre 1958 per commettere delitti e a fronte di tale imputazione i prevenuti protestavano la loro innocenza.

Completata l'inchiesta processuale con l'audizione di quanti avevano operato nel corso delle in-

Fi.

- 111 -

dagini, la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Palermo dichiarava chiusa la formale istruzione con sentenza del 14 luglio 1960 e con la stessa decisione così disponeva:

a)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Governale Antonino e Ferrara Pietro di Innocenzo per insufficienza di prove;

b)- dichiarava non doversi procedere nei confronti di Muratore Bernardo, Rina Giacomo, Leggio Vincenzo, Leggio Salvatore, Provenzano Giovanni, Provenzano Bernardo, Collura Filippo, Maiuri Antonino, Maiuri Giovanni, Ferrara Pietro fu Vincenzo, Ferrara Calogero, Rina Salvatore di Pietro, Gennaro Filippo, Pomara Vincenzo per non aver commesso il fatto;

c)- ordinava il rinvio a giudizio di Leggio Luciano, Roffino Giuseppe, Leggio Giuseppe, Leggio Francesco, Leggio Leoluca, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo.

Motivi delle impugnazioni =

Portati alla cognizione della Corte di Assise di Palermo, gli episodi sopra enunciati venivano definiti con la sentenza già ricordata e le statuizioni adottate in prime cure venivano tempestivamente impugnate dalle parti che così esponevano le ragioni dell'opposto gravame:

Pubblico Ministero =

- l'Assise di Palermo aveva erroneamente valutato quanto era emerso dalla istruttoria condotta per il duplice omicidio Russo - Navarra e con motiva-

- 112 -

zione estremamente contraddittoria aveva ritenuto insufficienti elementi che per la loro significativa concludenza apparivano invece idonei a comprovare la responsabilità degli imputati Leggio Luciano e Leggio Giuseppe.

Leggio Luciano =

a)- l'Assise di Palermo, in ordine al duplice omicidio, aveva erroneamente adottato la formula dubitativa, laddove l'assoluta mancanza di concreti elementi di prova avrebbe dovuto imporre la più ampia delle formule assolutorie;

b)- il giudice di primo grado, in ordine al contestato delitto di associazione per delinquere, aveva espresso il formulato giudizio di reità attribuendo efficacia probatoria a indizi assolutamente privi di apprezzabile consistenza.

Leggio Francesco e Leggio Leoluca =

- l'Assise di Palermo aveva fondato il giudizio di reità, così come espresso per il delitto di associazione per delinquere, su riscontri quanto mai fragili e in aperta violazione di quanto dettato dal l'art. 349 del C.P.P.-

Roffino Giuseppe e Raia Innocenzo =

a)- il giudice di primo grado, in ordine al contestato delitto di associazione a delinquere, aveva condannato gli appellanti valorizzando elementi tratti dalle voci correnti in pubblico;

b)- l'Assise di primo grado, in ordine allo omicidio commesso in danno di Vincenzo Collura, aveva

- 113 -

erroneamente valorizzato le deposizioni accusatorie del Maiuri, la cui parola andava invece disattesa per le condizioni mentali del teste e per la scarsa validità dell'opposta causale.

Leggio Giuseppe =

a)- il giudice di primo grado, in ordine al duplice omicidio Russo - Navarra, aveva negato rilievo alle argomentazioni espresse dal consulente tecnico sulla natura dei frammenti e sulla dinamica della collisione e tale erronea impostazione aveva suscitato dubbi e perplessità che andavano fugati ridimensionando le conclusioni espresse dal perito e valutando con maggior serenità l'atteggiamento processuale dell'appellante;

b) l'Assise di Palermo, in ordine al delitto di associazione per delinquere, aveva fondato il proprio convincimento sulla responsabilità dell'imputato utilizzando elementi dotati di scarsa significazione probatoria,

Ferrara Pietro di Innocenzo =

- l'Assise di Palermo aveva erroneamente dubitato della colpevolezza dell'imputato, nei cui confronti l'indagine istruttoria non aveva proposto che gli inattendibili riferimenti di un malato di mente.

Ferrara Innocenzo =

a)- il giudice di primo grado, in ordine all'episodio Collura, aveva adottato la formula dubitativa con un'erronea valutazione delle indicazioni fornite dal Maiuri, al cui racconto non poteva essere attribuito credito alcuno per le anomalie riscontrate

- 114 -

nella sfera psichica del teste;

b)- l'Assise di Palermo, in ordine al contestato delitto di associazione per delinquere, aveva fondato l'espresso giudizio di reità su indizi e congetture, e la difettosa impostazione della fonte accusatoria avrebbe dovuto imporre l'adozione di una formula assolutoria;

c)- il giudice di primo grado, nel determinare l'entità della pena, si era immotivatamente ispirato a criteri di estremo rigore.

Ferrara Giovanni =

a)- l'Assise di prima istanza, in ordine al l'omicidio Collura, aveva manifestato incertezze e perplessità, laddove la fragilità dell'accusa e lo stesso comportamento dei verbalizzanti imponevano il doveroso superamento delle indicazioni fornite da un soggetto psichicamente disturbato;

b)- l'Assise di Palermo, per il contestato delitto di associazione per delinquere, aveva espresso il formulato giudizio di reità sulla scorta di elementi desunti dalle voci correnti in pubblico e senza considerare che al di là di tali inaccettabili riferimenti non v'era alcun riscontro che potesse validare una sì fragile accusa;

c)- l'Assise di Palermo aveva erroneamente negato all'appellante la concessione delle attenuanti generiche;

d)- il giudice di prima istanza aveva determinato l'entità della pena con criteri di ingiustificato rigore.

- 115 -

A seguito degli opposti gravami, gli imputati venivano rinviati davanti alla Corte di Assise di Appello di Palermo per il riesame del primo giudizio e il relativo dibattimento si concludeva all'udienza del 29 marzo 1965 con un'ordinanza che fra l'altro disponeva:

a)- l'allegazione agli atti di una relazione peritale, che, redatta da un collegio di sanitari sulle condizioni di salute di Leggio Luciano, era stata depositata il 31 luglio del 1964 nel corso di altro procedimento penale;

b)- l'esperimento di una perizia balistica per accertare:

- se i proiettili rinvenuti sul luogo del duplice omicidio Russo - Navarra e in sede autoptica fossero stati esplosi con qualcuna delle armi sequestrate nel corso dei procedimenti che molteplici vennero instaurati nei confronti del Leggio Luciano;

- se i due bossoli, contraddistinti nel fondello con la siglia W.R.A. Co 45 A.C., rinvenuti nella fattoria di "Piano della Scala" nel sopralluogo eseguito il 10 settembre 1958, fossero identici, anche per caratteristiche di percussione, a quelli rinvenuti sul luogo del duplice omicidio.

La nuova indagine veniva quindi demandata al Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo e lo incarico peritale, affidato agli esperti Adolfo Buscemi, Carmelo Bonifacio e Francesco Consiglio, si concludeva con le seguenti annotazioni:

a)- le armi impiegate nel duplice omicidio



- 116 -

andavano così individuate:

- pistola automatica Colt 45, mod. 1911;
- rivoltella a tamburo cal. 44;
- pistola automatica Steyr cal. 9;
- fucile da caccia cal. 12;

b)- nessuna delle armi in sequestro poteva aver relazione con il delitto in parola;

c)- i bossoli rinvenuti nella fattoria di "Piano della Scala" e quelli rinvenuti sul luogo del duplice omicidio erano stati esplosi con la medesima arma e cioè con una Colt 45 mod. 1911, che non si trovava però compresa fra quelle in giudiziale sequestro.

In esecuzione dell'ordinanza pronunciata in fase dibattimentale, la cancelleria curava inoltre la allegazione agli atti della perizia redatta sul conto del Leggio e in tale documento gli esperti avevano così puntualizzato il risultato della loro indagine:

a)- Leggio Luciano, all'atto della visita, risultava affetto da postumi di una forma tubercolare che aveva interessato non solo l'apparato respiratorio, ma anche quello scheletrico e renale;

b)- il soggetto, portatore all'epoca della visita di un processo morboso non ancora spento a carico della 7^a, 8^a, 9^a e 10^a vertebra dorsale, era in grado di muoversi solo con l'appoggio bilaterale e lo uso del busto ortopedico;

c)- la malattia, scatenata da una forma pleuropolmonare, era probabilmente insorta nel 1952;

d)- l'indagine peritale non poneva in evi-

131

- 117 -

denza elementi che negassero l'insorgenza delle prime difficoltà deambulatorie nel 1957;

e)- i portatori di lesioni ossee di natura tubercolare a carico della colonna vertebrale, salvo il periodo di immobilizzazione assoluta, che nel caso in esame si sarebbe protratto dal 12 ottobre 1957 ai primi di luglio 1958, presentano periodi di acuzie e periodi di remissione, durante i quali sono in grado di accudire alle normali occupazioni e di deambulare più o meno agevolmente;

f)- sul fianco sinistro del Leggio e sulla natica dello stesso lato venivano rinvenute cicatrici di non chiara origine.

Evasa in ogni sua parte l'ordinanza emessa in sede di rinnovazione dibattimentale, il procedimento veniva rimesso per legittima suspicione al giudizio della Corte di Assise di Appello di Bari e siffatto provvedimento veniva adottato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 1° aprile 1966.

In esecuzione di tale provvedimento, gli imputati venivano rinviati davanti a questa Corte il 16 ottobre del 1967, ma il relativo giudizio veniva sospeso sino a quando non fosse stato definito il procedimento relativo all'omicidio tentato in danno di Leggio Luciano a Piano della Scala e che per la disposta riapertura dell'inchiesta risultava ancora pendente presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Su tale episodio interveniva la ormai nota decisione della Corte di Assise di Bari e risolta co-

- 118 -

sì la condizione sospensiva in precedenza rilevata il giudizio riprende ora con l'abbinato riesame di quanto statuito dai primi giudici sui punti segnalati dai proposti gravami.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1°)- Questioni preliminari.=

a)- Violazione dell'art. 477 del C.P.P.-

Nella indicazione dei motivi proposti in via preliminare, il Pubblico Ministero ha segnalato la nullità dell'impugnata sentenza per la modifica apportata alla imputazione avente per oggetto i sanguinosi episodi del 6 settembre 1958.

A chiarimento di quanto lamentato, il rappresentante della pubblica accusa ha ricordato che la disciplina imposta dal capoverso dell'art. 82 del C.P. aveva conglobato nel contestato reato di omicidio anche il ferimento delle persone che erano state erroneamente colpite nel corso della tragica sparatoria e rilevato che l'Assise di Bari aveva qualificato detto evento come delitto di lesioni, l'appellante ha ravvisato in siffatto operato un'aperta violazione del principio contenuto nell'art.477 del C.P.P.-

Così delineato il fondamento della sollevata eccezione, il Collegio deve subito rilevare che la doglianza proposta dal Pubblico Ministero appare quanto mai superflua.

7
A.

- 119 -

L'obbligo della corrispondenza tra sentenza e accusa é infatti finalizzato alla tutela dei diritti dell'imputato e poiché esso vieta che l'accusa to possa essere condannato per un fatto diverso da quello contestato, é di tutta evidenza la inutilità dell'intervento spiegato nel caso in esame, ove il fondamentale diritto di difesa non risulta vulnerato essendo stati assolti quanti furono incriminati per i fatti in parola.

Scendendo ora nel merito della questione, il Collegio osserva che le critiche mosse dal Pubblico Ministero vanno disattese e tale annotazione trova riscontro nel rilievo che sarebbe veramente operava riscontro nel rilievo che sarebbe veramente operava reperire nel documento in esame un mutamento del fatto originariamente contestato.

Ricordato infatti che il divieto d'immutazione dell'accusa riguarda il fatto che costituisce la sostanza dell'imputazione, la Corte rileva che le rubriche interessate dal gravame sono rimaste del tutto immutate, anche se il giudice ha ritenuto di ricorrere alla censurata locuzione per qualificare l'offesa recata a persona diversa.

Considerata quindi la formulazione espressa nella parte dispositiva, il Collegio osserva che la disciplina strutturata nell'art. 82 del C.P. é stata comunque mantenuta dal giudice di prima istanza e tale constatazione autorizza il rigetto della proposta eccezione.

b)- Violazione dell'art. 475 n. 4 del C.P.P.-

Nel tratteggiare quanto motivato a censura

M
P

- 120 -

delle statuizioni adottate dalla Corte di Assise di Bari sul reato di associazione per delinquere, il Pubblico Ministero ha lamentato la violazione dell'art. 475 n.4 del C.P.P. e tale questione ha sollevato assumendo che il primo giudice avrebbe dovuto dare una più esauriente specificazione agli addebiti contestati ai singoli imputati.

Riassunto in tale senso il motivo dell'opposto rilievo, il Collegio osserva che la corretta impostazione del dispositivo denuncia la manifesta fragilità delle critiche in esame.

Ricordato infatti che la contestazione del reato di associazione per delinquere venne estesa a quasi tutti gli imputati nella duplicità della sua formulazione, va osservato che alcuna omissione può essere addebitata al giudice di primo grado avendo questi assolto gli accusati "... dai delitti di associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti".

La specificazione espressa dall'Assise di Bari, per quanto succinta, è sicuramente idonea a soddisfare ogni esigenza di chiarezza e quanto rilevato esclude che il dispositivo in parola presenti tali lacune da rendere l'atto incompleto nei suoi elementi essenziali.

- c)- Violazione dell'art. 201 del C.P.P. rispetto alla impugnazione proposta dal Pubblico Ministero in ordine al delitto di associazione per delinquere.

La difesa di Calogero Bagarella ha richie-

- 121 -

del gravame nella condizione di esercitare il proprio sindacato sulla denunciata pronuncia.

La motivazione espressa dall'appellante ha quindi adempiuto alla sua funzione processuale e a soluzione difforme non si può essere tratti per la mancata specificazione dei motivi inerenti a ciascun imputato, in quanto é di tutta evidenza che il riesame delle singole posizioni va operato nel quadro delle critiche che il Pubblico Ministero ha diffusamente segnalato.

d)- Violazione dell'art. 201 del C.P.P. rispetto alla impugnazione proposta dal Pubblico Ministero contro la statuizione adottata dall'Assise di Palermo per l'omicidio consumato in danno di Russo Giovanni e di Navarra Michele.

La difesa di Leggio Luciano ha richiesto la inammissibilità del gravame a margine specificato e a sostegno di quanto lamentato ha rilevato che la sottoscrizione dei motivi era stata redatta con caratteri assolutamente indecifrabili.

Così delineato l'ambito della denunciata eccezione, il Collegio osserva che le motivazioni difensive rivelano un'esasperata interpretazione delle norme dettate in materia d'impugnazione e assolutamente inaccettabile appare il rigore che si vuole assegnare alla disciplina imposta dall'art. 201 del C.P.P.-

Premesso infatti che la norma in parola prescrive la presentazione dei motivi con atto sotto-

M
P

- 122 -

scritto da chi propose l'impugnazione, va osservato che la inammissibilità del gravame per omessa sottoscrizione può essere dichiarata solo quando vi sia la prova che i motivi non sono stati sottoscritti da chi propose l'impugnazione.

Il semplice dubbio sulla persona dell'appellante per firma non chiaramente decifrabile non può quindi giustificare l'affermazione relativa alla giuridica insussistenza dei motivi, ma impone al giudice l'obbligo di accertare se la sottoscrizione provenga effettivamente da colui che l'impugnazione ebbe a proporre.

Valutata dunque la questione in esame alla luce dei premessi criteri, il Collegio osserva che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione d'appello presenta caratteristiche grafiche del tutto analoghe a quella siglata in calce alla enunciazione dei motivi e tale insuperabile riscontro consente di affermare che la firma in contestazione venne redatta dalla stessa persona che propose l'impugnazione.

Il risultato dell'operata verifica rende superfluo l'esperimento di ulteriori controlli e quanto sopra rilevato autorizzerebbe senz'altro la reiezione delle istanze difensive, se la estrema delicatezza della questione non inducesse il Collegio a riproporre taluni degli insegnamenti che in materia sono di norma seguiti anche per l'autorevole adesione della Corte Suprema.

Richiamata la disciplina dettata per l'impugnazione, è stato infatti osservato che al cancelliere è imposto solo l'obbligo di apporre la indica-

1
4
gi

- 123 -

zione del giorno in cui riceve i motivi e la propria sottoscrizione e siffatta limitazione, tassativamente imposta dall'art. 201 del C.P.P., esclude che il funzionario abbia il dovere di svolgere ulteriori adempimenti.

La validità della enunciata annotazione è di tutta evidenza e considerato che il cancelliere ha sempre l'obbligo di rilevare eventuali irregolarità, deve ritenersi, in assenza di particolari attestazioni, che la presentazione sia stata effettuata da chi ha sottoscritto i motivi o da persona da lui autorizzata.

Quanto sopra esposto conferma la regolarità dell'atto in questione e la validità del documento è infine rafforzata dal rilievo che i criteri suggeriti dal ricordato insegnamento acquistano maggiore consistenza quando si tratti di motivi presentati dal Pubblico Ministero, perché, provenendo essi da un pubblico ufficio, danno al cancelliere la possibilità di una verifica quanto mai semplice e immediata sulla effettiva provenienza dell'atto.

La indiscutibile fondatezza di quanto osservato e le conseguenze che potrebbero scaturire da una irrazionale e bizantina applicazione di una norma tanto fondamentale inducono questa Corte a respingere ogni contrario atteggiamento e a ribadire la innegabile efficacia della proposta impugnazione.

2°)- Associazione per delinquere.-

a)- Valutazioni di carattere generale.

3
M.

- 124 -

Valutata l'area processuale nell'ambito dei proposti gravami, il Collegio osserva che evidenti ragioni di ordine logico impongono il preliminare riesame delle statuizioni adottate in materia di associazione per delinquere e tale impostazione, oltre a risolvere i contrasti affiorati nelle impugnate decisioni sui criteri seguiti nella valutazione del materiale probatorio, porterà alla preventiva chiarificazione dei problemi che la difesa ha posto sul dibattuto argomento della identità giuridica fra cosca mafiosa e associazione per delinquere.

Richiamate dunque le tesi che gli appellanti hanno prospettato a censura di quanto in prime cure é stato operato, il Collegio osserva che il riesame del duplice giudizio va preceduto da una organica enunciazione dei concetti che sul piano storico e sociale hanno definito la mafia attuale non più come un esagerato concetto della propria forza e una esasperata insofferenza della superiorità altrui, ma come un fenomeno sicuramente deteriore, pregno com'è di irriducibile asocialità e di violenza elevata a sistema di oppressione e di persecuzione.

Ricordato a questo punto quanto é stato correttamente rilevato dai primi giudici sulla pericolosità di siffatta consorteria, la Corte osserva che la esistenza della mafia, come manifestazione patologica di una parte della società della Sicilia Occidentale, rappresenta ormai un fenomeno storicamente certo e non v'è motivo che possa svalutare tale condizione dal mo-

5
R.

- 125 -

mento che il triste aspetto, positivamente individuato con inchieste condotte ad ogni livello, ha ricevuto il crisma della ufficialità attraverso una legge che lo Stato ha opportunamente predisposto per arginare e contenere i malefici effetti di una piaga tanto cancrenosa ("Disposizioni contro la mafia" - Legge 31 maggio 1965 n.575).

Nessuna perplessità può essere quindi prospettata sulla effettiva consistenza del fenomeno e ritenuto ormai superati taluni atteggiamenti, che per vasi di vieto sentimentalismo erano spesso camuffati sotto il comodo pretesto della difesa dei valori morali e spirituali della Sicilia, va subito osservato che quanto è emerso da una mostruosa realtà porta a qualificare la mafia come un sistema di delinquenza, che con omicidi, ricatti, rapine e violenze di ogni genere ha instaurato dentro lo Stato un organismo antiggiuridico, ledente la società degli onesti con lo scopo unico dell'illecito arricchimento.

Così delineata l'intima essenza del triste fenomeno, non è certo difficile ravvisare nel mafioso un ribelle che delinque con la coscienza di esercitare un diritto fondato sulle proprie caratteristiche di forza.

Il criterio della sufficienza dell'individuo, il concetto dell'autogiustizia, l'istinto di predominio sopra i deboli, l'audace ribellione agli organi costituiti, le manifestazioni di prepotenza individuano i mafiosi come delinquenti impegnati in un programma di sfruttamento e di persecuzione e il loro aggregarsi

- 126 -

non può che dar vita ad un sodalizio criminoso, che nella eccezionale fioritura di stragi e di delitti opera quasi indisturbata, consapevole della propria forza, ricca di protezione, sicura dell'immunità (Confr. G. Loschiavo in Giust. Pen. 1952-1963).

Fatta tale premessa e proiettata la indicata fenomenologia nell'ambito topografico e cronologico delle vicende in esame, il Collegio ricorda che lo intervento della mafia allora operante si svolgeva nel settore delle attività agricole, con il pieno controllo delle proprietà altrui.

La "mafia rurale" manifestava infatti la sua opprimente presenza con l'imporre ai proprietari guardiani, campieri, soprastanti e siffatta prevaricazione condizionava gli interessi delle vittime che erano spesso costrette a subire le angherie più vessatorie per evitare la punizione, che perentoria veniva decretata ogni qualvolta si mancasse di ossequio a imposizioni di marca mafiosa.

L'abigeato, il furto, la rapina allargavano l'area delinquenziale della cosca e non era certo raro il caso del derubato che agli esponenti della mafia si rivolgeva per ottenere il pronto recupero dei beni a costo di onerosi riscatti.

Quanto segnalato specifica dunque la criminosa attuazione del programma mafioso e ricordato che lo sfruttamento veniva spesso operato in un clima profondamente turbato da lotte che sanguinose esplodevano per il prevalere dei gruppi in contrasto, il Collegio osserva che il quadro offerto da sì mostruoso fe-

1
f

- 127 -

nomeno non può che rafforzare l'affermato riconoscimento della giuridica identità fra cosca mafiosa e associazione per delinquere.

Il reato previsto dall'art. 416 del C.P. si concreta infatti in un accordo, che posto con carattere generale e continuativo fra almeno tre persone, è particolarmente teso all'attuazione di una serie indeterminata di reati e rapportati i su esposti criteri alla struttura della cosca appare di tutta evidenza l'efficacia della richiamata equazione, la cui validità è infine ribadita dal rilievo che tanto l'associazione per delinquere quanto l'aggregato mafioso rappresentano un imminente pericolo per l'ordine pubblico, produttivi come sono di allarme e di turbamento per l'intera collettività.

Superate in tale senso le critiche che la difesa ha proposto per affievolire la portata di siffatto giudizio, il Collegio deve ora scendere alla valutazione dei motivi che il Pubblico Ministero ha proposto a censura di quanto statuito dall'Assise di Bari.

Dopo aver esattamente ricordato che l'equazione mafia = associazione per delinquere porta alla identificazione del mafioso come delinquente associato, il giudice di primo grado ha diffusamente trattato il problema relativo all'accertamento della qualifica di mafioso e richiamati i più elementari principi di garanzia costituzionale e i limiti fissati dall'ordinamento processuale in materia di prova, ha così fissato i criteri cui ha ritenuto doveroso ispirarsi nella valutazione degli elementi che il processo

- 128 -

ha offerto in relazione all'addebito in parola:

- la qualifica di mafioso, per gli effetti che essa esplica nel campo penale, deve essere accertata nell'ambito del processo con prove rigorosamente acquisite e tale imprescindibile esigenza ostacola la ricettività nel giudizio penale della qualifica di mafioso, quando questa sia stata indiziariamente accertata in altra sede per l'applicazione delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.575;

- la motivazione mafiosa dei delitti in esame e la peculiarità dell'ambiente in cui detti episodi ebbero a maturarsi non consentono l'adozione di criteri difformi da quelli imposti dal codice di rito nella valutazione della prova, essendo inconcepibile il travalicamento dei limiti che l'ordinamento ha fissato a garanzia dei diritti riconosciuti ad ogni imputato;

- l'ossequio dovuto alla legge processuale e all'etica del giudicare non permette il superamento dei divieti imposti dall'art. 349 del C.P.P. e che vanno in ogni caso rispettati, non potendosi peraltro dilatare il concetto di "notorietà" sino a consentire l'ingresso delle voci correnti in pubblico nell'ambito del materiale probatorio.

Così elencati i criteri che l'Assise di Bari ha seguito nella valutazione della prova, il Collegio osserva che la validità degli enunciati principi é di tale evidenza da precludere ogni contestazione e non occorre certo spendere molte parole per dimostrare come la violazione di canoni tanto elementari po-

My
Pn

- 129 -

trebbe costituire un'arbitraria sopraffazione della tutela che il nostro ordinamento assicura al diritto di difesa.

L'adesione così prestata al metodo dianzi segnalato non va intesa però come integrale accettazione di quanto in prime cure è stato operato e le ragioni dell'opposto dissenso vanno ricercate nella incompletezza di quell'analisi che l'Assise di Bari avrebbe dovuto invece approfondire esaltando con critica penetrante tutte le emergenze di chiara significazione e valorizzando con armonica coordinazione tutti quegli elementi che fossero comunque dotati di una certa attitudine dimostrativa.

L'impugnata decisione va quindi riesaminata alla luce di siffatta impostazione e in merito va subito osservato che un'analisi così condotta sarebbe comunque lacunosa se si omettesse di considerare il fenomeno dell'omertà in tutte le sue allarmanti implicazioni.

E' noto infatti che al fenomeno della mafia si accompagna sistematicamente quello dell'omertà ed esso consiste in un atteggiamento di ermetica reticenza che viene di norma assunto da quanti, come testi o persone offese, si trovano coinvolti in vicende di marca mafiosa.

Un muro impenetrabile di silenzio, pregno di paura e di connivenza, si oppone costantemente alla indagine giudiziaria e l'efficacia dell'ostacolo, ampiamente documentata dalle formule dubitative che di frequente ricorrono nei processi insulani, è valsa a qualificare l'omertà come uno dei pilastri più solidi della "onorata società".

La forza maggiore del mafioso consiste dun-

- 130 -

que nella certezza che la vittima non oserà denunciarlo e che il teste non rivelerà nulla di ciò che ha visto e la validità di siffatta indicazione ha trovato clamorosa conferma in quanto è stato diffusamente segnalato dai rapporti di polizia e dagli atti dell'inchiesta.

La innegabile presenza del fenomeno nei processi in esame rivela la natura mafiosa degli episodi e l'operato riscontro deve ovviamente suggerire quei criteri che nel pieno rispetto del nostro ordinamento possano meglio assicurare il superamento delle lacune provocate dall'omertà.

A fronte di tali annotazioni non occorre certo attardarsi a dimostrare quanto sia ardua la ricerca della prova sulla sussistenza dell'aggregato e sull'appartenenza allo stesso dell'indiziato e considerate le difficoltà che di norma si oppongono all'acquisizione di elementi circostanziati, la Corte osserva che la individuazione della cosca e la qualifica di mafioso, ove non siano eccezionalmente denunciati da fatti notori, deve essere necessariamente ricavata dalla critica valutazione degli indizi acquisiti e la cui portata va soppesata in ogni sfumatura con criteri di logica coordinazione e di armonica convergenza.

La forza probante degli indizi deriva infatti dal nesso logico che li unisce e tale concetto non è certo sfuggito alla difesa, che con argomentazioni del tutto artificiose ha spesso tentato di demolire la struttura accusatoria con una frazionata valutazione delle circostanze indizianti.

3
B

- 131 -

Gli indizi vanno quindi esaminati nel loro complesso e con l'accorta eliminazione di quanto si possa infirmare e a tale strumento di valutazione la Corte non potrà non associare quello della memoria, che consiste nella generale conoscenza di singoli accadimenti, che, rivelatisi in forma particolare e circoscritta, fanno parte del patrimonio culturale di una determinata cerchia sociale.

Così delineato il metodo che in questa sede sarà seguito nella valutazione delle tavole processuali, l'impegno del Collegio va ora portato sulla individuazione delle cosche che gli organi di polizia hanno segnalato come operanti in Corleone e in merito va subito osservato che sarebbe veramente opera vana disattendere un siffatto riferimento, non potendosi negare che il piccolo centro, profondamente inquinato dalla mafia, fu spaurito testimone delle lotte che feroci erano esplose fra i gruppi in contrasto.

La difesa degli imputati ha ovviamente tentato di scolorire le indicazioni accusatorie ponendo in evidenza la estrema genericità dei riscontri, ma a dimostrare la inefficacia dell'opposto atteggiamento appare sufficiente riproporre quanto plasticamente ebbe a motivare l'Assise di Palermo nella impugnata decisione:

""""Quando gli organi di polizia riferiscono sulla esistenza del gruppo delinquenziale Navarra-Governale-Leggio; quando riferiscono sulla scissione del gruppo originario in due gruppi distinti, esercitanti la loro influenza in due diverse zone del centro

- 132 -

abitato di Corleone, dei quali uno facente capo al Navarra e l'altro a Leggio Luciano; quando i fatti stessi parlano il loro tragico, ma eloquente linguaggio in ordine alla lotta fra i due gruppi e alla reciproca e eliminazione, non si può dire che le affermazioni sono dovute a presunzioni incontrollate e incontrollabili, a deduzioni infondate e inconsistenti. E' vero che non si può fondare un convincimento di verità sui "si dice" e sulle propalazioni anonime, ma quando vi sono decine e decine di morti invendicati, quando vi sono decine e decine di individui alla cui vita si è attentato, ma che non parlano o per paura o perché già ferma in essi la decisione della vendetta, quando la lunga catena dei delitti non accenna a chiudersi perché ogni nuovo anello che vi si aggiunge prepara già il terreno a nuovi delitti, allora, in questi casi, si è autorizzati a pensare e a credere che una così lunga serie di crimini, rimasti impuniti, non può essere opera di singoli individui, ma di una ben organizzata società che si pasce del sangue umano e su di esso fonda le basi di un sempre crescente prestigio, di una sempre più tragica potenza!"""

La stringata completezza del pensiero espresso dal primo giudice merita la innegabile adesione di questa Corte e la validità di quanto segnalato trova riscontro in talune circostanze che clamorose ebbero a verificarsi in epoca successiva alle statuizioni adottate dall'Assise di Palermo.

I riferimenti relativi alla tracotante ascesa di Leggio Luciano, alla drammatica scissione del

in
P.

- 133 -

gruppo delinquenziale, alla reiterata esplosione di sanguinaria violenza furono indubbiamente suggeriti agli organi di polizia dalle indagini che massicce vennero condotte in un ambiente pervaso da terrore, ma la consistenza dei risultati conseguiti su base prevalentemente confidenziale si é rivelata in tutta la sua concretezza solo quando l'impulso dato alla nuova inchiesta portò alla cattura di quanti erano stati indiziati come associati alle cosche in parola.

La progressiva eliminazione di esponenti di rilievo e il clamoroso arresto del noto fuori-legge attenuarono il clima di angoscia che pesante gravava su Corleone e il cittadino, parzialmente liberato dalla paura che lo attanagliava, allentò le maglie della sua irriducibile reticenza prospettando nomi e situazioni che ricalcavano quanto già era stato delineato nei rapporti di polizia.

Le testimonianze raccolte nei volumi IX°/G e XVI°/H (Siragusa - Pitarresi - Navarra - Cutrera - Dinoto - Grizzaffi - Traina - Manzella - Vella - Tinirello - Locascio - Criscione) sono più che sufficienti a fornire elementi per una esatta qualificazione del ruolo ricoperto da Leggio Luciano e da Navarra Michele nel quadro degli aggregati operanti in Corleone e la veemenza del conflitto che spietato esplose per il predominio traspare a chiare note dalla parola di coloro che furono muti spettatori di eventi tanto drammatici e che con macabro alternarsi ebbero ad interessare or l'uno, or l'altro dei gruppi contrapposti.

5
Pm

- 134 -

""""Era notorio che la mafia locale, capeggiata per un tempo soltanto da Michele Navarra, si era scissa in due correnti, delle quali una capeggiata da Leggio Luciano, divenuto avversario del Navarra."" (f.27 del volume XVI°/H).

""""Quanto affermo in proposito é a Corleone di dominio pubblico e qualsiasi cittadino sarebbe in grado di confermarlo."" (f.27 retro del vol.XVI°/H).

""""A Corleone tutti affermano, anche se non hanno il coraggio di dichiararlo apertamente, che gli episodi criminali si verificavano nel quadro della lotta che spietata esplose fra le opposte cosche mafiose, facenti capo l'una a Leggio Luciano e l'altra ai seguaci di Michele Navarra."" (f.13 del volume XVI°/H).

""""A Corleone, era notorio che un gruppo di mafiosi faceva capo al Dr. Michele Navarra e dopo la sua uccisione a Nino Governale e Francesco Paolo Strevva, mentre l'altro gruppo era capeggiato da Leggio Luciano."" (f.110 del volume XVI°/H).

""""A Corleone, e ciò é notorio, si viveva sotto l'incubo opprimente dei gruppi mafiosi, che, prima uniti, e poi in lotta, terrorizzavano letteralmente tutto il paese."" (f.94 retro del volume XVI°/H).

""""Tutto ciò che ho dichiarato sulle vicende delittuose di Corleone e sulla attività di numerosi mafiosi, dal Navarra a Leggio Luciano, dai fratelli Mancuso Marcello ai Leggio Fria e tanti altri ancora, era ed é di dominio pubblico e non vi é cittadino che non ne possa parlare come ne ho parlato io."" (f.94 del volume XVI°/H).

4
3

- 135 -

Le espressioni così rievocate nella loro significativa corralità confermano quella realtà storica che gli organi di polizia avevano denunciato e raffrontate siffatte indicazioni con quant'altro venne proposto dall'inchiesta testimoniale, la Corte osserva che non occorre certo spendere molte parole per dimostrare l'efficacia probatoria di riferimenti che traggono la loro origine da una cognizione che rientrava nel patrimonio conoscitivo di quanti avevano partecipato ai tristi momenti della vita corleonese.

La imponenza dei riscontri così acquisiti sulla individuazione delle cosche e dei rispettivi capi autorizza la Corte ad abbandonare quel senso di diffidenza che ancora aleggia sulla "notorietà" come surrogato della prova e considerato che i fatti denunciati sono l'innegabile risultato di un'esperienza criticamente vissuta nell'ambiente, va rilevato che la serietà di quanto segnalato é altresì collegata alla particolare ristrettezza del mondo corleonese e alla eccezionale gravità delle ricorrenti manifestazioni.

La forza probante delle indicazioni in parola ha indotto la difesa a scalfirne la efficacia per la denunciata violazione dei limiti imposti dall'articolo 349 del C.P.P., ma ricordato che le testimonianze in esame hanno riferito non voci correnti in pubblico, ma fatti di pubblica notorietà (Cass. 19 giugno 1963-Como ed altri), il Collegio osserva che ogni altra critica difensiva può essere annullata dalla sintomatica convergenza di riscontri quanto mai significativi.

Ad integrazione del riesame condotto per la

h
m

- 136 -

individuazione dei gruppi in conflitto, la Corte non può infatti negare rilievo al contenuto dell'ordine del giorno, che il 26 maggio del 1964 venne presentato dalla maggioranza del Consiglio Comunale sedente in Corleone.

Il documento, redatto con particolare riferimento "al fenomeno mafioso", rivela la condizione di fiducia e di sicurezza che il deciso intervento degli organi costituiti aveva riportato in un centro così profondamente sconvolto e sarebbe veramente operava tentare il ridimensionamento dell'episodio, che ha trovato in seguito conferma nella constatazione che nessun delitto di marca mafiosa venne più registrato a Corleone in epoca successiva ai noti arresti (confr. Valentini a f. 114 del volume XVI°/H - Milillo a f. 200 del volume II°/B - Pirrò a f. 198 del volume II°/B).

Quanto sopra esposto giustifica l'adesione della Corte alle critiche mosse dal Pubblico Ministero per i dubbi espressi dall'Assise di Bari e così confermata la strutturata presenza delle cosche operanti nel corleonese, il Collegio osserva che alcun rilievo possono avere le assoluzioni adottate dai primi giudici per le contestate imputazioni, in quanto l'associazione per delinquere rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico per il solo fatto della sua esistenza, disancorata com'è dall'esecuzione dei reati oggetto del programma criminoso.

Concluso in tale senso l'esame portato sul primo punto della indagine e rilevato che la mancata

1.
B.

- 137 -

registrazione dei tipici interventi mafiosi é sicuramente collegata all'omertà che di norma spegneva ogni velleità di denuncia, il Collegio deve ora scendere alla valutazione degli atti per accertare l'inserimento dei singoli imputati nei sodalizi in parola.

Dalle testimonianze escusse in occasione della rinnovata inchiesta (volumi IX°/G e XVI°/H) si é appreso infatti che ai noti episodi di sangue avevano preso parte elementi già segnalati dagli organi di polizia come esponenti della mafia corleonese, ma la riscontrata concordanza, non accompagnata da elementi circostanziati, rivela una forza probante che va opportunamente controllata.

Ricordato che il ricorrente riferimento alla voce pubblica riguarda solo la partecipazione dei soggetti ai singoli fatti di sangue, va osservato che del tutto svincolata da tale fonte appare la segnalazione di coloro che vengono indicati come affiliati alle cosche in contrasto, ma la incompletezza del riscontro attenua l'efficacia probatoria di riferimenti che pur s'impongono per la loro significativa reiterazione. X

La Corte non ignora infatti che il mafioso é spesso conosciuto dalla collettività per una serie di infinite manifestazioni, ma su tale rilievo non può essere certo fondato un giudizio di reità difettando nelle esaminate deposizioni quel contenuto di certezza che la notorietà ha invece assicurato nella individuazione delle cosche in contrasto.

La incidenza delle indicazioni proposte dai

g
m

- 138 -

testi é comunque innegabile e se é vero che la incompletezza rilevata nelle deposizioni preclude l'impiego delle testimonianze come decisivo elemento di prova, é pur vero che le operate segnalazioni acquisteranno attitudine dimostrativa quando saranno efficacemente confortate da indizi dotati di sufficiente conclusione.

Nel quadro di tale premessa e alla luce dei proposti gravami vanno ora esaminate le posizioni dei singoli imputati.

b)- Valutazioni di carattere individuale.

Leggio Luciano =

Condannato dall'Assise di Palermo, Leggio Luciano é stato assolto dall'Assise di Bari per insufficienza di prove e le statuizioni in parola sono state impugnate dall'imputato e dal rappresentante della pubblica accusa.

Riesaminate le tavole processuali alla luce di quanto lamentato nei rispettivi gravami, va subito rilevata la estrema validità delle censure mosse dal Pubblico Ministero e tale giudizio trova insuperabile riscontro nei rilievi che questa Corte ha già proposto in sede di valutazione generale.

La sinistra personalità del Leggio é infatti denunciata a chiare note dalle emergenze del processo e la qualifica di capo-mafia a lui attribuita con corale indicazione emerge come un fatto assolutamente indiscutibile per la sua diffusa notorietà.

4

2

- 139 -

Il nome del famigerato "boss" affiora sulla bocca di tutti i testimoni con significativa reiterazione (confr. volumi I°/B - III°/B - IX°/G - XVI°/H) e la figura del giovane bandito campeggia massiccia sulle vicende del corleonese, ove ogni attività venne condizionata dallo strapotere dell'ambizioso gregario, che non tardò a concludere la frenetica ascesa ai vertici del comando imponendo la sua tracotante autorità sul gruppo che aveva tentato di ostacolare invano l'incalzante progressione del temibile esponente.

Denunciato quale presunto autore di gravissimi episodi, il Leggio era inoltre riuscito a eludere con estrema abilità i rigori della legge e tale condizione, oltre a rafforzare la raggiunta posizione di prestigio, é servita a dimostrare l'entità del conseguito arricchimento.

La latitanza, che per lunghi anni si protrasse indisturbata, fu resa certo possibile solo in virtù di un dispendio di mezzi che ponderoso venne spiegato per assicurare un'assistenza sanitaria di primo ordine e per alimentare una vasta rete di fidati informatori e le capacità economiche così denunciate rivelano quali profitti fosse riuscito a trarre dalle imprese mafiose colui che nel lontano 1944 aveva tentato di superare la sua umile condizione di contadino con furti di carattere campestre ("Era un giovane contadino, senza beni e senza risorse". - Strega a f.42 del volume III°/B).

La notorietà acquisita nella zona e la vistosa disponibilità di mezzi confermano la solidità

della impostazione accusatoria e l'incidenza dei rilievi in parola non poteva certo sfuggire all'imputato che ha ovviamente tentato di ridimensionare la significatività portata degli affiorati riscontri.

Dopo aver ricordato che l'azione svolta nell'ambito del "mercato nero" gli aveva procurato guadagni di considerevole entità, il Leggio ha precisato che la notorietà era frutto di una persecuzione che nei suoi confronti era stata condotta per ragioni politiche e per l'astioso atteggiamento di taluni funzionari di polizia, ai quali aveva negato favori che gli erano stati sollecitati per interventi di natura economica e sessuale (confr. ff. 94 e segg. degli atti dibattimentali).

Rapportata siffatta posizione difensiva nell'ambito del materiale probatorio, il Collegio osserva che le giustificazioni in esame appaiono destituite di ogni fondamento e tale considerazione è ampiamente motivata non solo dalla manifesta banalità delle opposte indicazioni, ma anche dalla assoluta mancanza di elementi che possano validamente riscontrare gli addebiti che il Leggio ha evidentemente formulato al solo scopo di gettare manciate di fango su quanti erano stati impegnati nella faticosa repressione del fenomeno mafioso.

Le considerazioni dianzi esposte rivelano quindi la insussistenza della denunciata persecuzione e considerato che nel lamentato clima di ostilità poliziesca non sarebbe stato difficile colpire il Leggio per fatti di contrabbando, il Collegio osserva che il mancato reperimento di precedenti in materia qualifica

Pr

- 141 -

mendace la indicazione del "mercato nero" come fonte di guadagno.

La fragilità delle deduzioni difensive é dunque inidonea a incrinare il fondamento di un'accusa che trova clamorosa conferma nel significativo attentato di "Piano della Scala" e rilevato che quanto sopra esposto consente il superamento delle perplessità manifestate dall'Assise di Bari e dei gravami proposti dall'imputato, il Collegio rileva che le statuizioni che questa Corte adotterà nei confronti del Leggio per l'omicidio Navarra serviranno a fugare ogni residuo dubbio sul ruolo che il noto esponente ebbe a svolgere nella costituzione e organizzazione della cosca da lui capeggiata.

A conclusione dell'operato riesame e fatto salvo quanto sarà stabilito al punto c) del presente capo, la Corte deve: (49)

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari ed affermare la responsabilità di Leggio Luciano; (50)

- confermare la sentenza emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo; (51)

- rigettare gli appelli proposti dall'imputato contro le decisioni sopra ricordate;

- condannare il Leggio al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere.

Bagarella Calogero =

Il Bagarella é stato assolto dalla imputazio

(49) Cfr. pag. 1178 e segg. (N.d.r.)

(50) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(51) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 142 -


ne di associazione per delinquere per insufficiente
di prove e contro tale decisione sono insorti tanto
l'imputato quanto il rappresentante della pubblica
accusa.

Rapportate le opposte censure nell'ambito
del materiale probatorio, il Collegio osserva che le
critiche mosse dal Pubblico Ministero appaiono quan-
to mai fondate e tale conclusione é ampiamente moti-
vata dal rilievo che del tutto ingiustificate vanno
qualificate le perplessità che l'Assise di Bari ha ma-
nifestato sull'appartenenza del Bagarella alla cosca
capeggiata da Leggio Luciano.

L'accusa ha infatti segnalato l'imputato
come uno degli uomini più fidati del noto sodalizio
e siffatta indicazione appare sufficientemente integra-
ta da quanto é stato registrato nelle testimonianze
raccolte nei volumi più volte ricordati.

Richiamato quanto già si é dedotto in sede
di valutazione generale e ricordato che i riferimenti
alla voce pubblica riguardano solo la partecipazione
dell'indiziato ai noti episodi criminosi, il Collegio
osserva che le reiterate segnalazioni del Bagarella
tra gli elementi del gruppo leggiano costituisce una
indicazione quanto mai efficace per la forza probante
che essa acquista in correlazione ad altri elementi
indiziari.

Da Strega Arcangelo, invero, si apprende
che Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo erano
molto legati al latitante Roffino Giuseppe, uomo di
fiducia di Leggio Luciano (f. 19 del volume I°/B) e



- 143 -

sarebbe veramente assurdo attribuire scarsa significazione a una testimonianza tanto sintomatica e che trova indiretta conferma negli apprezzamenti che sul conto dei prevenuti ebbero a formulare Calogero Listì (f. 172 del volume I°/B) e Giovanni Boncore (f. 166 del volume II°/B).

I rilievi dianzi espressi, armonicamente coordinati nella illuminante convergenza degli indizi ora esaminati, denunciano l'appartenenza del Bagarella alla cosca leggiana e ogni dubbio va in merito fugato non appena si consideri quanto Coniglio Francesco ebbe a testimoniare nella seduta istruttoria del 18 febbraio del 1966:

""Moltissime persone in Corleone hanno visto e sanno, ma nessuno vuol parlare per paura di gravi rappresaglie, anche perché sono ancora latitanti tre pericolosissimi componenti della banda leggiana e cioè Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo."" (f. 17 del volume IX°/G).

Quanto sopra esposto squalifica l'operato dei primi giudici e svaluta le doglianze espresse dall'imputato e fatto salvo quanto sarà disposto nel successivo punto c), la Corte deve:

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità del Bagarella;
- rigettare l'appello proposto dall'imputato;
- condannare l'appellante al solidale pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

(52) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 144 -

Provenzano Bernardo =

La formula assolutoria adottata dall'Assise di Bari nei confronti del prevenuto a margine indicato è stata impugnata dal giovane imputato e dal rappresentante della pubblica accusa.

Riesaminate le tavole processuali alla luce di quanto è stato lamentato, va subito rilevato che la posizione del Provenzano è del tutto analoga a quella del Bagarella e rilevata la identità degli elementi di riscontro, alla Corte non resta che richiamare quanto già è stato osservato per collocare il Provenzano fra gli aggregati della cosca leggiana.

Le considerazioni dianzi espresse autorizzano la riforma della impugnata statuizione nel senso indicato dal Pubblico Ministero e la validità di tale giudizio è infine rafforzata non solo dalla significazione desumibile dal ferimento subito dall'imputato nella nota sparatoria del 6 settembre 1958, ma anche dalla deposizione che il teste Pitarresi rese nella seduta istruttoria del 21 maggio 1966:

""La liberazione di Provenzano Bernardo dopo il suo piantonamento in ospedale determinò in tutti gli onesti di Corleone un vivo senso di sfiducia nell'Autorità e anche di timore, perché il cittadino si accorgeva che un individuo come Bernardo Provenzano poteva così facilmente riacquistare la propria libertà."" (f. 14 del volume XVI°/H).-

A conclusione dell'operato riesame e fatto salvo quanto in seguito sarà disposto al punto c), la

(52-bis)

- 145 -

Corte deve:

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità di Provenzano Bernardo; (53)
- rigettare l'appello presentato dall'imputato;
- condannare l'appellante al solidale pagamento delle spese del doppio giudizio.

Leggio Francesco =

Leggio Francesco, condannato dall'Assise di Palermo, è stato invece assolto dall'Assise di Bari per insufficienza di prove e contro tali decisioni sono insorti tanto l'imputato, quanto il rappresentante della pubblica accusa.

Valutate le tavole processuali nell'ambito dei proposti gravami, va subito osservato che l'impugnazione del Pubblico Ministero si appalesa fondata in ogni sua parte.

Le perplessità manifestate dal primo giudice sull'adesione dell'imputato alla cosca leggiana sono state invero motivate con riferimento alla estrema genericità delle indicazioni proposte dall'accusa e il giudizio così formulato va disatteso perché viziato da una valutazione probatoria quanto mai frazionata.

Ricordato infatti che gli organi di polizia hanno costantemente segnalato il Leggio Francesco co-

(53) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 146 -

me uno degli esponenti di rilievo dell'aggregato leggiano, il Collegio osserva che siffatta indicazione ha trovato sicuro riscontro nei riferimenti testimoniali più volte richiamati e la rilevata concordanza non può che rafforzare una struttura accusatoria che reperisce motivi di ulteriore consolidamento negli stretti rapporti di amicizia e di interessi che legavano Leggio Francesco al noto fuori-legge.

La società armentizia realizzata nel 1956 a Piano di Scala costituisce la prova di siffatti legami e la validità del riscontro non può essere certo inficiata dalla dedotta estraneità del Leggio Luciano, la cui personale partecipazione è stata invece confermata non solo dalla testimonianza resa dai pastori dell'azienda (confr. I° volume del processo Navarra), ma anche da quanto è stato indirettamente rivelato da colui che ebbe a prestare il proprio nome nella gestione associativa (confr. Leggio Francesco Paolo a f.70 del volume I°/B).

Quanto sopra esposto denuncia la fragilità delle argomentazioni proposte dal primo giudice a sostegno delle affiorate perplessità e considerato che Leggio Luciano "abitava stabilmente a Piano di Scala" (confr. Vintaloro a f.108 del volume I°/B), non occorre certo spendere molte parole per individuare in detta località il quartiere generale del noto aggregato.

La logica convergenza degli elementi sopra esaminati conferma la collocazione di Leggio Francesco nella cosca capeggiata da Leggio Luciano e tale giudizio, pienamente conforme a quello espresso dalla

4
A'

- 147 -

Assise di Palermo, legittima il rigetto dei gravami opposti dall'imputato, le cui deboli censure appaiono del tutto superate dalle considerazioni dianzi esposte.

A conclusione dell'operato riesame e fatto salvo quanto sarà specificato al successivo punto c), la Corte deve: (54)

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità di Leggio Francesco; (55)

- confermare la sentenza emessa il 25 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo; (56)

- rigettare gli appelli proposti dall'imputato contro le predette decisioni;

- condannare l'appellante al solidale pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere.

Leggio Leoluca =

La posizione occupata dall'imputato nell'area del processo é del tutto analoga a quella di Leggio Francesco e le osservazioni formulate in relazione a detto appellante vanno qui richiamate per l'identità dei riscontri che la Corte ha valorizzato nel coordinato riesame delle tavole processuali.

Il giudizio espresso dall'Assise di Bari va quindi riformato nel senso indicato dal Pubblico Ministero e ritenute ingiustificate le incertezze manifestate in prime cure, il Collegio osserva che ben diver

(54) Cfr. pag. 1178 e segg. (N.d.r.)

(55) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(56) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 148 -



sa significazione doveva essere attribuita a episodi non del tutto marginali.

Gli organi di polizia hanno invero sostenuto che la prepotenza dei Leggio si era particolarmente manifestata nei confronti di Angelo Vintaloro e di Angelo Di Carlo, ma siffatta segnalazione é stata svalutata dall'Assise di Bari per l'assoluto difetto di elementi di riscontro.

Riesaminata la denunciata situazione alla luce delle note condizioni ambientali, la Corte osserva che sarebbe stato invero ingenuo attendersi dal Vintaloro e dal Di Carlo la conferma delle subite angosce e così giustificata la reticenza opposta dagli interessati, va subito rilevato che la fondatezza dei riferimenti in esame trova insuperabile riscontro nel definitivo allontanamento del Vintaloro da Piano di Scala e nel disinteresse che il Di Carlo manifestò per le sorti della sua posizione associativa.

Quanto sopra esposto convalida il giudizio formulato dall'Assise di Palermo e ritenuto quindi superati i motivi segnalati dall'imputato nella opposta impugnazione, la Corte deve:

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità di Leggio Leoluca; (57)

- confermare la sentenza emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo; (58)

- rigettare gli appelli proposti dall'imputato contro le predette decisioni;

- condannare l'appellante al solidale paga-

(57) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(58) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 149 -

mento delle spese processuali dei giudizi e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.

Riina Salvatore =

Riina Salvatore é stato assolto dalla imputazione di associazione per delinquere con formula dubitativa e siffatto giudizio é stato impugnato sia dall'imputato che dal rappresentante della pubblica accusa.

Proiettate le opposte censure nel globale riesame delle tavole processuali, la Corte osserva che la gravata decisione va riformata nel senso indicato dal Pubblico Ministero.

La formula assolutoria adottata dall'Assise di Bari é stata invero giustificata dalla eccepita fragilità degli elementi di prova e a fronte di tale rilievo la Corte si trova nella ricorrente necessità di richiamare quanto già é stato osservato in sede di valutazione generale per denunciare la erroneità del metodo seguito in prime cure.

Dai rapporti di polizia si apprende che il Riina era considerato il luogotenente di Leggio Lucia^{no} e tale indicazione ha trovato sostanziale conferma nei noti riferimenti testimoniali, ove l'imputato é stato collocato fra gli esponenti della cosca con significativa insistenza.

La reiterata segnalazione del Riina alimenta dunque la serietà dell'accusa formulata dagli inquirenti e a prescindere dall'affiorata concordanza il

4
F

- 150 -

Collegio osserva che ogni dubbio va definitivamente fugato per la sintomatica convergenza di circostanze indizianti.

Dalle deposizioni di Plaia Camilla si rileva infatti che il Riina aveva visitato Leggio Luciano nel corso della sua lunga degenza nell'Ospizio Marino di Palermo (f.5 del volume IX°/A e f.89 del volume III°/B) e inquadrato siffatto riferimento nella globalità dei riscontri non può certo sfuggire la estrema rilevanza di una indicazione che può ben essere utilizzata per dimostrare come l'imputato si ponesse in contatto con il capo per assicurare la continuazione della vita associativa.

Le considerazioni dianzi esposte giustificano la collocazione del Riina nell'ambito dell'aggregato mafioso e tale posizione trova motivo di ulteriore rafforzamento nei rapporti che l'imputato ha intensamente mantenuto con Povenzano Bernardo e Bagarella Calogero (confr. volume V°/A).

Rapportato quanto sopra esposto alla personalità del soggetto e alle speculazioni da questi realizzate con denaro di dubbia provenienza (confr. rapporti e allegati nel volume V°/A e nota del Banco di Sicilia a f.151 del volume VIII°/D), il Collegio osserva che la logica correlazione degli indizi ha fornito elementi dotati di sufficiente forza probante, ond'è che dubbio alcuno può sussistere sulla responsabilità del giovane imputato.

A fronte di siffatta conclusione appare del tutto superflua la valutazione delle censure mosse dal Riina in sede di gravame e così ultimato il riesame

- 151 -

imposto da quanto lamentato, la Corte deve:

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità del Riina Salvatore;
- rigettare l'appello proposto dall'imputato;
- condannare l'appellante al solidale pagamento delle spese processuali del doppio giudizio e di quelle relative al suo mantenimento in carcere.

Riina Giacomo =

La formula dubitativa adottata dall'Assise di Bari nei confronti di Giacomo Riina è stata impugnata dall'imputato e dal rappresentante della pubblica accusa. ₆

Scendendo alla preliminare valutazione del gravame proposto dal Pubblico Ministero, il Collegio osserva che l'operato dei primi giudici è stato censurato per la difettosa valutazione del materiale probatorio e in merito va subito rilevato che la fondatezza di quanto lamentato trova adeguato riscontro nel significativo concorso di circostanze indizianti.

Richiamato quanto dalla Corte è stato già dedotto nel riesame della posizione di Riina Salvatore, il Collegio osserva che i riferimenti proposti dall'accusa hanno trovato sostanziale conferma nelle tavole processuali e tale constatazione rende inaccettabile lo stato di perplessità che l'Assise di Bari ha manifestato a conclusione di una critica quanto mai

(59) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 152 -



frammentaria.

Nel denunciare il Riina quale esponente della cosca leggiana, gli organi di polizia hanno ricordato che costui risiedeva in Palermo con l'evidente scopo di mantenere i necessari contatti con l'ambiente mafioso del capoluogo e le indicazioni così proposte risultano convalidate dalla convergenza di riscontri estremamente precisi.

Dalle informazioni redatte dal Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Palermo si è infatti appreso che per la confezione di un busto ortopedico il Leggio aveva fornito il proprio recapito presso l'abitazione del Riina (f. 115 del volume XVI°) e tale circostanza, di per sé **significativa**, acquista maggior consistenza ove si consideri quanto ebbe a deporre Ciancio Santi nella testimonianza resa il 20 luglio del 1965 (f. 205 del volume II°/B).

In tale occasione, il teste ha infatti rivelato che il Riina manteneva frequenti contatti con il Dr. La Mantia e ricordata l'assistenza da questi prestata in favore del Leggio, appare del tutto superfluo attardarsi a dimostrare quale stretto rapporto di fiducia esistesse fra l'imputato e il noto fuori-legge e quali legami il Riina coltivasse per assicurare i necessari contatti.

L'inserimento dell'anziano mafioso nello schieramento leggiano è quindi giustificato dai premessi rilievi e la validità di siffatta circostanza è infine denunciata dalla constatazione che il Leggio venne visitato in clinica non solo da Leggio Maria

4
R

- 153 -

Concetta, moglie dell'imputato, ma anche da Lauricella Giuseppe, che, denunciato al pari del Riina come associato per delinquere, funge da suo prezioso teste a discarico in una nota vicenda giudiziaria (vedi f.335 del volume V°-----).

Quanto sopra esposto convalida la struttura accusatoria profilata nei confronti del prevenuto e a prescindere dai discussi riferimenti di Loiacono Rosalia (f.125 retro del volume I°/B) e di Ravenna Antonio (f.184 del volume I°/B), va osservato che dense di significazione appaiono le indicazioni proposte da coloro che hanno collocato il Riina nel gruppo controllato da Leggio Luciano (confr. volume IX°/G e XVI°/H).

La logica coordinazione degli esaminati elementi consente il superamento delle incertezze affiorate nell'animo dei primi giudici e la conseguente riforma della impugnata decisione rende vana la valutazione del gravame proposto dall'imputato, le cui censure trovano insuperabile ostacolo nella innegabile efficacia degli elementi di accusa.

A conclusione dell'operato riesame e fatto salvo quanto sarà disposto nel successivo punto c), la Corte deve: (60)

- riformare la sentenza emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari e affermare la responsabilità di Riina Giacomo; (61)

- rigettare l'appello proposto dall'imputato;

- condannare l'appellante al solidale pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e di quelle relative al suo mantenimento in car-

(60) Cfr. pag. 1178 e segg. (N.d.r.)

(61) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 154 -

cere.

Leggio Giuseppe =

Condannato dalla Corte di Assise di Palermo, il giovane componente del gruppo Fria é stato assolto con formula ampia dalla Corte di Assise di Bari e contro tali decisioni é stata proposta impugnazione dallo imputato e dal Pubblico Ministero.

Valutate le censure mosse dagli appellanti nel quadro della duplice motivazione, la Corte osserva che il riesame delle tavole processuali ha proiettato sulla posizione del Leggio ombre di sì grave perplessità da precludere un giudizio di certezza sulla appartenenza o meno dell'imputato allo schieramento mafioso.

Il giudizio di reità espresso dall'Assise di Palermo é stato invero motivato dalla imponenza dei riscontri che quella Corte aveva rilevato a carico del Fria per l'omicidio di Michele Navarra, ma il ridimensionamento che in merito sarà operato sulla partecipazione dell'imputato al clamoroso episodio affievolisce la struttura accusatoria sulla quale era stata fondata la responsabilità del giovane Leggio.

La deficiente conclusione delle tavole processuali impone quindi la riforma della impugnata statuizione e le censure mosse dall'appellante per ottenere la più ampia delle formule assolutorie trovano insuperabile ostacolo nelle denunciate perplessità e nei rapporti che legavano l'imputato a Leggio Francesco, Leggio Leoluca e Riina Giacomo.

27

2

- 155 -

Le considerazioni dianzi espresse, rapportate alle indicazioni debolmente proiettate dalle note testimonianze, impongono il proscioglimento dell'imputato che con formula dubitativa va assolto da tutte le imputazioni di associazione per delinquere che a lui sono state contestate nel corso delle procedure in esame.

Pasqua Giovanni =

Pasqua Giovanni é stato pienamente assolto dalla imputazione di associazione per delinquere e contro tale decisione é insorto il Pubblico Ministero.

L'operato dei primi giudici é stato infatti censurato per la erronea valutazione della prova e riesaminate le tavole processuali, va subito osservato che le critiche dell'appellante non appaiono del tutto fondate.

Gli organi di polizia hanno infatti qualificato il Pasqua come uno dei più validi esponenti della mafia corleonese, ma le indicazioni proposte dagli inquirenti, per quanto massicce, non consentono la formulazione di un giudizio di penale reità.

L'accusa mossa nei confronti dell'imputato non ha trovato elementi di sufficiente riscontro e ai fini di una globale valutazione non può essere trascurato quanto la difesa ha opposto ricordando i periodi di libertà che l'indiziato ha limitatamente goduto nel corso della sua avventurosa esistenza.

Le considerazioni dianzi espresse non consentono quindi l'accoglimento del proposto gravame, ma

17
B

- 156 -

tale giudizio non postula la conferma della impugnata decisione essendo apparsa quanto mai incerta la posizione assunta dall'imputato nell'ambito degli schieramenti mafiosi.

La costante reiterazione dell'accusa e le indicazioni fornite da taluno dei testi escussi nel 1966 determinano una situazione di dubbio invincibile e rilevato che le affiorate incertezze sono ulteriormente alimentate dallo strano conferimento dell'appalto relativo al vettovagliamento dell'ospedale, sicuramente incompatibile con i precedenti del soggetto, il Collegio osserva che la impugnata decisione va riformata con l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

La Mantia Gaetano =

La decisione assolutoria adottata dall'Assise di Bari in favore del La Mantia é stata impugnata dal Pubblico Ministero e in proposito va subito osservato che le doglianze espresse dall'appellante non appaiono meritevoli di integrale accoglimento.

L'assistenza massicciamente prestata dal sanitario in favore del noto fuori-legge é stata già in quadrata nei termini segnati dall'art.378 del C.P. e rilevato che per tale ipotesi delittuosa é già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, il compito del Collegio é ora limitato ad accertare se nel ruolo svolto dall'imputato possa ravvisarsi un'adesione alla cosca leggiana.

Rilevato in linea preliminare che l'assistenza prestata nell'interesse di un associato per delin-

- 157 -

quere non può di per sé rivelare la partecipazione del favoreggiatore all'aggregato delinquenziale, il Collegio osserva che dalle tavole processuali non sono emersi elementi che possano sufficientemente confortare la tesi proposta dall'appellante.

Il più consistente degli elementi di accusa è incubbiamente costituito dai riferimenti proposti da Ciancio Santi, ma i limiti di siffatta testimonianza non consentono la formazione di un convincimento di certezza.

I contatti avuti dal sanitario con cittadini di Corleone potrebbero essere certo utilizzati a suo carico se fosse stata fornita la prova della loro appartenenza a sodalizi mafiosi, ma in difetto di un simile riscontro la circostanza, per quanto significativa, non è certo idonea a comprovare la fondatezza dell'addebito in parola.

Analoga situazione d'incertezza la Corte deve infine rilevare nei contatti avuti dall'imputato con Giacomo Riina ed in proposito non si può escludere che tale rapporto sia stato realizzato dal fedele gregario che il La Mantia conosceva come professionista non alieno dal prestare la propria opera a favore di soggetti penalmente perseguiti.

L'esaminata situazione, valutata anche in rapporto alla specializzazione di cui era dotato il La Mantia, si appalesa pregna di perplessità e rilevato che la formula assolutoria adottata in prime cure contrasta con l'affiorato stato d'incertezza, il Collegio osserva che la deficiente conclusione delle tavole processuali impone la riforma della gravata sen-

- 158 -

tenza con l'adozione della formula dubitativa.

Lauricella Giuseppe =

Il Lauricella é stato assolto con formula ampia dalla imputazione di associazione per delinquere e contro tale decisione é insorto il rappresentante della pubblica accusa.

L'operato del primo giudice é stato infatti censurato per la erronea valutazione del materiale probatorio, ma le critiche mosse dall'appellante non appaiono del tutto fondate.

Richiamato quanto già é stato osservato in linea generale sulla posizione del La Lantia, il Collegio osserva che l'opera svolta dall'imputato in favore di Leggio Luciano non é di per sé rilevante ai fini del giudizio in esame e tale constatazione potrebbe senz'altro autorizzare la conferma della impugnata decisione se a tanto non ostassero i rapporti intercorsi fra il Lauricella e Giacomo Riina.

La sussistenza di tale relazione, valutata nella globalità della esaminata situazione, é indubbiamente causa di giustificate perplessità e rilevato che tale stato d'incertezza é alimentato dai rapporti che l'imputato ha mantenuto con altri ambienti mafiosi (f.27 del volume IX°/A), il Collegio osserva che la formula assolutoria adottata in prime cure é incompatibile con i dubbi massicciamente affiorati nel corso dell'operato riesame.

L'ambigua posizione dell'imputato impone quindi la riforma dell'impugnata decisione con la con

- 159 -

seguinte adozione della formula dubitativa.

Mangiameli Antonino =

Il Mangiameli è stato assolto con formula ampia dalla imputazione a lui contestata e la decisione così adottata dall'Assise di Bari è stata impugnata dal Pubblico Ministero.

Riesaminate le tavole processuali alla luce di quanto è stato lamentato e di quanto è stato osservato in sede di valutazione generale, il Collegio rileva che il materiale probatorio offerto dal processo non consente l'accoglimento del gravame in parola, così come non permette la conferma della impugnata statuizione.

Gli organi di polizia hanno invero collocato l'imputato nello schieramento del gruppo navarriano, ma siffatta indicazione è stata riscontrata solo dalla deposizione resa dall'appuntato Calafiore, che qualche ora prima della nota sparatoria di via Puccio vide il Mangiameli in compagnia di noti esponenti della cosca allora capeggiata dai successori del Navarra (f. 18 del volume IX°/G e f. 5 del volume XVI°/H).

Tale riferimento, non sufficientemente integrato dalle note testimonianze del 1966, non è di per sé idoneo a confermare l'inserimento dell'imputato nell'aggregato navarriano, ma l'ambigua significazione dei riscontri e la ingiustificata emigrazione del soggetto non possono non ingenerare uno stato di insuperabile incertezza.

4
B

- 160 -

La insufficiente concludenza delle tavole processuali è certamente di ostacolo all'accoglimento del gravame in parola e rilevata la inadeguatezza della formula adottata dall'Assise di Bari, il Collegio osserva che la impugnata decisione va riformata con l'assoluzione del Mangiameli per insufficienza di prove.


Streva Vincenzo =

L'Assise di Bari ha ritenuto insufficiente la prova emersa nei confronti dell'imputato a margine indicato e contro tale decisione sono insorti tanto lo Streva quanto il Pubblico ministero.

Scendendo alla preliminare valutazione di quanto è stato lamentato dal prevenuto, il Collegio osserva che le censure dell'appellante non possono essere disattese.

L'Assise di Bari ha invero motivato le denunciate incertezze ricordando il rapporto di parentela che legava l'imputato al defunto Streva Francesco Paolo, ma tale riferimento, nell'assoluto difetto di ulteriori elementi di riscontro, non può essere valorizzato nel senso proposto dai primi giudici.

I premessi rilievi, rapportati alla genericità dell'accusa e al lungo periodo trascorso dallo Streva in soggiorno obbligato, denotano l'assoluta carenza di una prova certa e concreta e a fronte di siffatto rilievo doverosa s'impone l'adozione della più ampia delle formule assolutorie.



- 161 -

Quanto sopra esposto rende superflua la valutazione del gravame proposto dal Pubblico Ministero.

Maiuri Antonino =

Il Maiuri é stato assolto per insufficienza di prove dall'imputazione di associazione per delinquere e tale formula va confermata non potendo essere superata dalle critiche che in sede di gravame sono state formulate dall'imputato e dal Pubblico Ministero.

Gli organi di polizia hanno invero qualificato il Maiuri come un esponente della cosca navarriana, ma le indicazioni fornite dagli inquirenti non sono state suffragate da riscontri che possano autorizzare un giudizio di penale reità.

Quanto sopra esposto preclude l'accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero e rilevato che tale conclusione non può essere inficiata dalla testimonianza del Colafiore, che vide il Maiuri in compagnia di noti navarriani qualche ora prima del clamoroso conflitto di via Puccio, il Collegio osserva che il richiamato riferimento, in mancanza di sufficienti elementi di riscontro, non può che valere come circostanza indiziante.

L'appello proposto dal rappresentante della pubblica accusa va quindi rigettato ed analoga sorte va riservata alla impugnazione presentata dal Maiuri a fronte della deficiente conclusione delle tavole processuali.

I rilievi dianzi espressi, rapportati alle perplessità proiettate dalle testimonianze escusse

7
P.

- 162 -

nel 1966 e alle incertezze che questa Corte prospetterà sul ruolo svolto dall'imputato nell'episodio del 6 settembre 1958, ostacolano l'adozione della formula assolutoria pienamente richiesta dal Maiuri e a conclusione dell'operato riesame a questa Corte non resta che confermare la impugnata decisione.

Il rigetto dell'appello proposto dall'imputato impone la di lui condanna al pagamento delle spese processuali.

Leggio Francesco Paolo =

Leggio Vincenzo =

I due componenti del gruppo Fria sono stati assolti con formula dubitativa dalla imputazione di associazione per delinquere e contro tale decisione hanno proposto gravame il Pubblico Ministero ed entrambi gli imputati.

Valutate le opposte censure nell'ambito delle tavole processuali, il Collegio osserva che quanto è stato lamentato dalle parti interessate non consente il superamento dei dubbi affiorati in prime cure.

L'accusa mossa nei confronti degli imputati non appare infatti suffragata da sufficienti elementi di prova e la scarsa incisività delle indicazioni proposte nei rapporti di polizia potrebbe certo autorizzare un completo proscioglimento dei prevenuti, se il loro marginale interessamento alla conduzione degli affari di Piano della Scala e le segnalazioni espresse dalle testimonianze raccolte nel 1966 non convalidassero la sussistenza di quello stato di

- 163 -

perplessità che il primo giudice ha correttamente manifestato.

Le considerazioni dianzi annotate confermano la insufficienza probatoria dei riscontri in esame e rilevata la validità della formula adottata dall'Assise di Bari, alla Corte non resta che confermare la impugnata statuizione.

Quanto sopra esposto impone il rigetto degli opposti gravami con la conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali di questo giudizio.

Leggio Salvatore =

La formula assolutoria pienamente adottata nei confronti dell'imputato a margine segnalato è stata impugnata dal Pubblico Ministero, ma in merito va subito rilevato che le censure mosse dall'appellante appaiono destituite di ogni fondamento.

L'accusa mossa nei confronti del giovane Leggio non è stata infatti suffragata da idonei elementi di riscontri e la genericità delle indicazioni registrate nei rapporti di polizia giustifica la formula assolutoria che l'Assise di Bari ha esattamente adottato a conclusione di una corretta valutazione degli atti.

Quanto sopra annotato impone il rigetto del gravame in esame e la conferma della impugnata decisione.

Mancuso Francesco =

Il giudizio portato sulla posizione di Fran

3
R.

- 164 -

cesco Mancuso si é concluso in prime cure con l'adozione della formula dubitativa e contro tale decisione hanno proposto gravame l'imputato e il Pubblico Ministero.

Scendendo alla preliminare valutazione di quanto é stato lamentato dal rappresentante della pubblica accusa, il Collegio osserva che le censure dell'appellante non possono incrinare l'operato dei primi giudici e tale giudizio trova riscontro nella scarsa rilevanza del materiale probatorio.

Gli organi di polizia hanno collocato il Mancuso nello schieramento legghiano, ma la genericità dei riferimenti accusatori non é stata validamente integrata da riscontri dotati di attitudine dimostrativa.

La Corte invero non ignora che il nome dell'imputato é stato più volte segnalato in occasione degli eventi che turbarono la vita di Corleone, ma tale circostanza, per quanto significativa, non é di per sé sufficiente a giustificare un'affermazione di responsabilità.

Quanto sopra esposto denuncia la fondatezza delle perplessità manifestate in prime cure e rilevato che le affiorate incertezze sono state alimentate da quanto in armi e munizioni venne sequestrato in contrada "Celso", il Collegio osserva che la deficiente conclusione delle tavole processuali conferma la validità di quanto é stato operato dall'Assise di Bari.

Scendendo ora alla valutazione del gravame proposto dall'imputato, il Collegio osserva che le premesse annotazioni rendono superfluo l'esame dei

PM.

- 165 -

motivi espressi dall'appellante e siffatta constatazione impone il rigetto del gravame con la condanna del Mancuso al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

Mancuso Marcello Giuseppe =

Mancuso Marcello Antonio =

Mancuso Marcello Antonino =

I fratelli Mancuso Marcello sono stati assolti con formula piena dalla imputazione loro contestata e tale decisione va confermata per la manifesta fragilità delle censure opposte dal Pubblico Ministero.

L'Assise di Bari ha invero escluso la responsabilità dei prevenuti con una corretta valutazione delle tavole processuali e la insufficienza delle critiche mosse dall'appellante non consente il superamento di quanto è stato operato in prime cure.

Dall'accusa proposta nei confronti degli imputati si apprende che i Mancuso erano del tutto indipendenti dalle cosche in contrasto e tale segnalazione è di per sé sufficiente a dimostrare la estraneità dei soggetti incriminati ai sodalizi indicati nei capi d'imputazione.

I premessi rilievi pongono gli imputati al di fuori degli aggregati considerati nell'ambito del presente giudizio e rilevata l'incertezza affiorata sugli autori e sulla motivazione dell'attentato subito da Mancuso Marcello Giuseppe (f. 173 del volume I°/B e f. 171 del volume VIII°/D), il Collegio osserva che sarebbe veramente opera vana il reperire negli

- 166 -

atti un solo elemento che possa sufficientemente comprovare la fondatezza degli addebiti in esame.

Le considerazioni dianzi esposte, opportunamente integrate da quanto l'Assise di Bari ha criticamente annotato sulla insondabilità dei riferimenti accusatori, impongono il rigetto del proposto gravame e la conferma della impugnata statuizione.

Marino Francesco Paolo =

Contro l'assoluzione adottata nei confronti del Marino con formula dubitativa sono insorti lo imputato e il Pubblico Ministero e riesaminate le emergenze del processo alla luce di quanto è stato lamentato, il Collegio rileva che le opposte motivazioni non consentono la riforma della impugnata decisione.

Ricordato infatti che l'assistenza massicciamente prestata in favore del Leggio è quanto mai indicativa di un rapporto di estrema fiducia, la Corte osserva che il riscontro, per quanto rilevante, non è di per sé sufficiente a individuare nel mercante palermitano un associato della cosca leggiana.

L'indagine istruttoria, condotta con notevole impegno, non ha peraltro fornito elementi atti a integrare le indicazioni prospettate dagli inquirenti sulla scorta della richiamata circostanza e l'incertezza proiettata da siffatta situazione è infine rafforzata dal rilievo che quanto è stato segnalato sui legami del Marino con gli ambienti mafiosi di Palermo non può escludere che l'imputato si sia limitato a prestare il suo intervento nel quadro di quella

R.
5

- 167 -

mutua assistenza che vige fra cosche armonicamente operanti in settori di diversa qualificazione.

Quanto sopra esposto conferma la fondatezza della formula espressa dal primo giudice e la validità del giudizio in esame non può essere certo inficiata dal progressivo arricchimento del Marino, non sussistendo in atti prove sufficienti a collegare la fortuna commerciale dell'imputato con operazioni controllate dalla mafia.

Le censure opposte dagli appellanti non consentono dunque il superamento delle affiorate perplessità e confermata la formula assolutoria che l'Assise di Bari ha deliberato a conclusione di una rigorosa e puntuale valutazione del materiale probatorio, il Collegio deve respingere i gravami in esame e condannare il Marino al pagamento delle spese processuali di questo giudizio.

Salerno Francesco =

Il Pubblico Ministero ha censurato l'operato dei primi giudici nella parte relativa al proscioglimento disposto nei confronti del Salerno e la formula dubitativa adottata dall'Assise di Bari è stata altresì criticata dallo stesso imputato.

Riesaminate le tavole processuali nell'ambito di quanto è stato rispettivamente lamentato, il Collegio osserva che le doglianze mosse dagli appellanti vanno disattese e tale giudizio trova la sua motivazione nel rilievo che nulla è stato validamente segnalato per attenuare quella condizione d'incertezza che il primo giudice aveva correttamente denunciato.

- 168 -

Prescindendo invero dai riflessi che il drammatico episodio di contrada "Lavanche" aveva gettato sulla posizione dell'imputato, il Collegio osserva che l'ambiguità rivelata dal Salerno nella fase istruttoria (f. 186 del volume VIII°/D) preclude una sua decisa esclusione dallo schieramento legiano e i dubbi provocati da una siffatta situazione sono ulteriormente accentuati dalle incertezze che il soggetto ha manifestato in ordine alla misteriosa stesura dell'elenco esibito dal Raia (f. 2 bis del volume IX°/G) e all'ingiustificato abbandono di Corleone.

La incerta significazione dei riscontri in esame e la mancata proposizione di elementi che possano squalificare le indicazioni segnalate dagli inquirenti rendono insuperabile la perplessità denunciata in prime cure e così confermato l'impugnato giudizio, la Corte deve rigettare i gravami in esame e condannare il Salerno al pagamento delle spese processuali del presente grado.

Vintaloro Angelo =

La difesa dell'anziano Vintaloro ha ritenuto infondate le incertezze manifestate dall'Assise di Bari e in proposito va subito osservato che le critiche mosse dall'appellante non possono intaccare il giudizio che in prime cure è stato formulato a conclusione di una rigorosa valutazione degli atti.

Le tavole processuali hanno indicato il Vintaloro come una vittima delle angherie perpetrate dal

- 169 -

la cosca leggiana, ma siffatta condizione non é sufficiente a escludere la sua adesione al gruppo navarriano non potendo essere attenuati i riflessi che su tale punto sono stati proiettati dai rapporti che lo imputato ha sicuramente mantenuto con l'autorevole e sponente della mafia corleonese.

Il globale riesame di quanto é stato segnalato in sede d'inchiesta non ha peraltro offerto elementi che possano smantellare l'impalcatura accusatoria e la validità di tale constatazione conferma quello stato d'incertezza che già in primo grado era affiorato per la insufficiente significazione dei riscontri in esame.

Le considerazioni dianzi espresse impongono la conferma della impugnata statuizione e a fronte di siffatto giudizio appare superflua la valutazione del gravame che con diversa finalità é stato proposto dal Pubblico Ministero.

Le critiche mosse dal rappresentante della pubblica accusa sono apparse infatti prive di efficacia persuasiva e la scarsa incisività delle censure non può essere certo annullata dai riferimenti che Giovanni Cortimiglia ebbe a proporre nei confronti dell'imputato con manifesto rancore e con insufficiente obiettività (f. 120 del volume I°/B).

A conclusione dell'operato riesame, la Corte deve rigettare gli opposti gravami e condannare il Vintaloro al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Catalano Michele =

- 170 -

L'Assise di Bari ha ritenuto dubbia la partecipazione del Catalano al sodalizio capeggiato dal Leggio e le perplessità affiorate in prime cure non possono essere svalutate dalle critiche che il Pubblico Ministero ha proposto nella impugnazione in esame.

L'adozione di favoreggiamento compiuta dall'indiziato nei confronti di Leggio Leoluca é indubbiamente sintomatica e la significazione dell'evento acquista maggiore consistenza se si considera la personalità del ricercato e la particolare delicatezza del momento.

Tali rilievi, in mancanza di adeguati elementi di riscontro, non appaiono però sufficienti per un'affermazione di responsabilità e considerato che analoga situazione d'incertezza va prospettata sulle indicazioni segnalate dagli organi di polizia, il Collegio osserva che l'ambigua posizione del Catalano giustifica la formula assolutoria che il primo giudice ha proposto sulla scorta di una valutazione processuale quanto mai rigorosa e puntuale.

La deficiente concludenza del materiale probatorio conferma la validità dell'impugnato giudizio e a fronte di siffatta conclusione appare inutile attardarsi nella valutazione del gravame che dal Catalano é stato proposto con censure estremamente fragili e comunque inidonee a modificare quello stato di perplessità che l'operato riesame ha indubbiamente rafforzato.

Il rigetto dell'appello in parola impone la condanna del Catalano al pagamento delle spese processuali di questo grado.

- 171 -

Sorisi Leoluchina =

La decisione assolutoria adottata con formula dubitativa nei confronti di Sorisi Leoluchina é stata impugnata dall'imputata e dal Pubblico Ministero e in merito va subito osservato che le censure mose dagli appellanti vanno disattese per la loro mani festa inconsistenza.

L'assistenza largamente prestata a favore del noto capo-mafia e il rinvenimento delle armi in sequestro realizzano circostanze di rilevante significazione, ma simili riscontri, in difetto di ulteriori elementi, non possono autorizzare a ritenere la Sorisi quale sicura componente della cosca leggiana.

La Corte non ignora certo che la estrema delicatezze delle condizioni in cui Leggio versava richiedeva l'intervento di persona particolarmente fidata, ma siffatta considerazione non appare decisiva non potendosi escludere che il ricercato abbia opportunamente scelto l'abitazione della donna ritenendola non compromessa nell'ambiente mafioso e come tale al di fuori di ogni possibile sospetto.

Le premesse annotazioni rendono dubbia la posizione della Sorisi e l'affiorato stato di perplexità non può essere certo annullato dal rinvenimento delle armi, non essendo stata accertata la provenienza e l'appartenenza di quanto venne sequestrato in sede di perquisizione domiciliare.

Quanto sopra esposto consolida la validità della formula adottata in prime cure e considerato che le motivazioni opposte nel gravame dell'imputata

- 172 -

trovano insuperabile ostacolo nelle considerazioni sin qui illustrate, la Corte deve respingere le impugnazioni e condannare la Sorisi al pagamento del le spese processuali del presente grado di giudizio.

La Rosa Antonino =

La Corte di Assise di Bari ha prosciolto il La Rosa con formula dubitativa e contro tale decisione sono insorti tanto l'imputato quanto il Pubblico Ministero.

Scendendo alla preliminare valutazione del le censure mosse dal rappresentante della pubblica accusa, il Collegio osserva che le critiche dell'appellante non consentono la riforma della gravata statuizione e tale giudizio é imposto dal riesame che sulle tavole processuali é stato condotto con criteri di estremo rigore.

L'azione di favoreggiamento compiuta dallo imputato in favore del Leggio é indubbiamente significativa, ma l'assenza di ulteriori elementi di verifica rivela la insufficienza del riscontro che non può essere certo integrato da quanto é stato dedotto sul nascondiglio reperito nell'abitazione paterna del La Rosa.

La scarsa rilevanza dell'indizio non permette il superamento delle prospettate perplessità e ricordati i legami che l'imputato avrebbe mantenuto con gli ambienti mafiosi di Giaculli, il Collegio osserva che la equivoca posizione del prevenuto conferma la validità della formula assolutoria in esame.

Scendendo ora alla valutazione del gravame proposto dal giovanissimo La Rosa, la Corte rileva

- 173 -

che la generica motivazione dell'appello lascia del tutto inalterata la esaminata situazione e siffatto riscontro impone il rigetto della impugnazione in parola e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Provenzano Giovanni =

L'inserimento di Giovanni Provenzano nell'aggregato mafioso di Leggio Luciano é stato escluso dall'Assise di Bari e contro siffatta decisione é insorto il rappresentante della pubblica accusa.

Riesaminate le tavole processuali alla luce delle esposte doglianze, il Collegio osserva che le critiche dell'appellante vanno disattese per la loro manifesta infondatezza.

L'accusa mossa nei confronti dell'imputato é stata invero basata su elementi quanto mai generici e rilevato che l'inchiesta giudiziaria non ha fornito riscontri sufficientemente idonei a suffragare le indicazioni fornite dagli organi di polizia, la Corte osserva che l'assoluta carenza di una prova certa e concreta preclude l'accoglimento delle critiche in esame.

Quanto sopra esposto, rapportato alla irrilevanza del rapporto di parentela che legava l'imputato a Bernardo Provenzano, impone la conferma della impugnata decisione.

Rina Bernardo =

Rina Gaetano =

Contro l'assoluzione adottata in favore di

- 174 -

Riina Bernardo e di Riina Gaetano é stata proposta impugnazione dal Pubblico Ministero, ma in merito va subito osservato che le censure in esame non consentono la riforma della gravata decisione.

Dopo aver ricordato che gli imputati erano stati segnalati dall'accusa come temibili esecutori materiali delle imprese programmate dalla cosca leggiana, l'Assise di Bari ha osservato che alcuna rilevanza poteva essere attribuita a riferimenti che apparivano privi dei più elementari riscontri.

Verificata la validità di siffatto rilievo, la Corte osserva che la denunciata lacuna giustifica ampiamente la formula assolutoria ora impugnata e rilevata la inconsistenza della motivazione opposta dal Pubblico Ministero, il Collegio deve concludere l'operato riesame con la conferma della gravata statuizione.

Billeri Leoluca =

La Corte di Assise di Bari ha motivato la assoluzione pienamente adottata in favore del Billeri ponendo in luce la manifesta fragilità della impalcatura accusatoria e il riesame condotto in questa sede conferma la validità dell'impugnato giudizio.

Le censure mosse dal Pubblico Ministero trovano infatti ostacolo nella estrema genericità di un'accusa che affonda le sue radici nell'infido terreno delle mere congetture.

Quanto sopra esposto rende inaccoglibile il gravame in esame e la manifesta correttezza di

- 175 -

di quanto in prime cure é stato osservato impone la conferma della gravata decisione.

Zito Rosario =

La irrilevanza probatoria degli indizi emersi a carico dello Zito ha giustificato la più ampia delle formule assolutorie e il giudizio espresso in prime cure non risulta per nulla incrinato dalle censure che il Pubblico Ministero ha indicato a sostegno dell'opposta impugnazione.

Ricordato infatti che l'appartenenza dello imputato alla cosca leggiana non ha trovato un solo riscontro nelle tavole processuali, il Collegio osserva che i sospetti formulati su una presunta attività mafiosa del soggetto si sono rilevati quanto mai vaghi, ond'è che del tutto illegittima sarebbe apparsa una formula diversa da quella che é stata correttamente indicata nella impugnata sentenza.

I premessi rilievi concludono la manifesta fragilità delle censure in parola e l'operato riesame va quindi concluso con il rigetto dell'opposta impugnazione.

Bagarella Salvatore =

Bagarella Leoluca =

Il Pubblico Ministero ha manifestato il proprio dissenso per l'assoluzione pienamente adottata in favore degli imputati a margine indicati e in proposito va subito rilevato che le censure dell'appellante appaiono prive di ogni consistenza.

Rilevata infatti la scarsa rilevanza dello

- 176 -

isolato apprezzamento di Calogero Listi (vedi f. 172 del volume I°/B), la Corte di Assise di Bari ha osservato che quanto è stato proposto dall'accusa sul la presunta attività mafiosa dei soggetti è rimasto sfornito dei più elementari riscontri e l'assoluto difetto di una prova certa e concreta non poteva che imporre l'adozione della formula ora impugnata.

Quanto sopra esposto conferma la validità della gravata statuizione.

Lisotta Pietro =

La statuizione adottata dalla Corte di Assise di Bari a favore del prevenuto in parola è stata impugnata dal Pubblico Ministero che ha ritenuto erroneo l'operato dei primi giudici, ma in proposito va osservato che la formula assolutoria espressa nei confronti del Lisotta è pienamente giustificata dalla estrema povertà degli indizi, che l'accusa ha vana mente proposto per collocare l'imputato nell'ambito dello schieramento mafioso.

La inconsistenza delle censure in esame è quindi denunciata dalla carenza di prove concludenti e siffatta constatazione impone la conferma dell'impugnato giudizio.

Leggio Maria Concetta =

L'Assise di Bari ha prosciolto l'imputata con la più ampia delle formule assolutorie e contro tale decisione è insorto il rappresentante della pub blica accusa.

Riesaminate le tavole processuali alla lu-



- 177 -

ce di quanto lamentato, il Collegio osserva che il dissenso manifestato dall'appellante non può essere condiviso e tale giudizio trova la sua motivazione nel rilievo che sarebbe veramente opera vana reperire elementi atti a suffragare la impostazione accusatoria.

Alcuna rilevanza probatoria può essere in fatti accordata alle attenzioni che l'imputata prestò a Leggio su indubbia sollecitazione del marito Giacomo Riina e ricordata la posizione che alla donna viene di norma assegnata nell'ambiente insulano, è da escludere che la condotta dell'imputata sia stata finalizzata al mantenimento dei rapporti fra l'infermo e la cosca da questi capeggiata.

Quanto sopra esposto, rapportato al rilievo che siffatti collegamenti erano comunque assicurati da Riina Salvatore, rende manifesta la fragilità delle critiche in esame e tale riscontro impone la conferma dell'impugnato giudizio.

Benigno Ludovico =

La formula assolutoria pienamente adottata in favore di Benigno Ludovico è stata censurata dal Pubblico Ministero, ma le critiche mosse dall'appellante vanno disattese per la estrema povertà degli elementi offerti dall'inchiesta giudiziaria.

Gli organi di polizia hanno qualificato il Benigno come un esponente di rilievo della cosca leggiana, ma tale indicazione non ha trovato adeguata conferma per la estrema genericità dei riferimenti accusatori.

7
5

- 178 -

Premesso infatti che alcuna validità può essere riconosciuta alle congetture proposte in ordine alla presunta partecipazione del Benigno allo omicidio di Placido Rizzotto, il Collegio osserva che l'assenza di elementi di contrasto rende insuperabile la giustificazione che l'imputato ha fornito sul viaggio effettuato negli Stati Uniti d'America e che l'accusa aveva esaltato come prova di quanto l'indiziato aveva svolto per assicurare l'espatrio del noto fuori-legge.

Le considerazioni dianzi esposte, valutate in relazione alla scarsa rilevanza del rapporto di parentela che univa il Benigno alla Sorisi Leolu china (confr. f. 161 del volume II°/B), pone in luce l'assoluta mancanza di elementi probatori e a fronte di tale constatazione non può ritenersi invalido quanto in prime cure é stato correttamente osservato.

L'impugnazione in esame va quindi rigettata.

Cottone Pietro =

La formula assolutoria adottata in favore dell'imputato sopra emarginato é stata impugnata dal Pubblico Ministero, ma le critiche mosse dall'appellante vanno disattese per la manifesta fragilità delle argomentazioni poste a sostegno del gravame in esame.

La estrema genericità dei riferimenti proposti dall'accusa nei confronti del Cottone ha pienamente giustificato quanto dai primi giudici é stato deciso e l'assoluto difetto di elementi idonei a com

- 179 -

provare la presunta partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso é di ostacolo all'accoglimento delle richieste avanzate dal rappresentante della pubblica accusa.

Quanto sopra esposto impone quindi la conferma dell'impugnato giudizio e il rigetto del gravame in esame.

Cammarata Francesco =

La impugnazione proposta nei confronti del Cammarata va respinta per la scarsa rilevanza dei motivi adottati dal Pubblico Ministero.

L'Assise di Bari ha invero escluso l'appartenenza del Cammarata al sodalizio mafioso di Leggio Luciano e siffatto giudizio va pienamente condiviso in quanto sarebbe veramente opera vana reperire nelle tavole processuali un solo elemento che possa rafforzare il contenuto delle indicazioni che l'accusa ha vanamente proposto nei confronti dell'anziano imputato.

L'assoluta carenza di riscontri probatori autorizza la conferma della formula impugnata e la validità del giudizio espresso in prime cure non può essere certo annullato dalla segnalazione che debole e isolata é stata fatta registrare dalle testimonianze del 1966.

Rais Innocenzo =

Ferrara Innocenzo =

Ferrara Giovanni =

Gli imputati a margine specificati hanno

- 180 -

censurato l'operato della Corte di Assise di Palermo nella parte relativa alla responsabilità affermata nei loro confronti per il contestato reato di associazione per delinquere e riesaminate le tavole processuali alla luce di quanto é stato lamentato, il Collegio osserva che le critiche mosse dagli appellanti vanno disattese per la loro manifesta fragilità.

Il giudizio espresso in prime cure risulta invero fondato su considerazioni dettate da un rigoroso riscontro e a prescindere da quanto é stato efficacemente annotato sulle implicazioni del fenomeno mafioso, il Collegio osserva che la responsabilità dei prevenuti é stata motivata con espresso riferimento alle indicazioni segnalate da Vincenzo Maiuri.

La difesa ha ovviamente tentato di attenuare l'efficacia probatoria della richiamata testimonianza, ma a parte quanto in seguito si dirà sulla normalità mentale del Maiuri, va osservato che il rapporto di affinità esistente fra il teste e il defunto Collura aveva posto il primo nelle condizioni di conoscere meglio di ogni altro i contrasti che con toni drammatici erano esplosi nell'aggregato del quale il cognato faceva notoriamente parte come esponente di rilievo.

Il collocamento degli imputati a fianco del Roffino, che le tavole processuali hanno massicciamente indicato come il braccio destro del Navarra, prima e del Leggio dopo, toglie ogni dubbio sull'adesione dei prevenuti al gruppo allora capeggiato dal noto sanitario e così puntualizzata la validità dell'impugnato giudizio si deve concludere l'operato

5
B.

- 181 -

riesame rilevando che sarebbe veramente assurdo disattendere una testimonianza che ha finalmente rotto quel muro di silenzio che costantemente si è opposto all'accertamento della verità.

Le considerazioni dianzi espresse, opportunamente integrate da quanto già è stato osservato in sede di valutazione generale, denunciano la manifesta irrilevanza delle critiche in esame e così rigettati i propositi gravami, la Corte osserva che analoga sorte va riservata alle doglianze che Ferrara Giovanni e Ferrara Innocenzo hanno elevato per lamentare il rigore seguito nella determinazione della pena.

Il criterio denunciato dagli appellanti è infatti giustificato dalla estrema gravità del reato e la severità applicata dai primi giudici trova ulteriore motivo nella influenza che l'azione associativa esercitava nell'ambiente corleonese.

La pena inflitta in prime cure appare quindi adeguata ai criteri suggeriti dall'art. 133 del C. P. e la motivazione dianzi esposta va qui richiamata per negare la concessione delle attenuanti generiche, che Ferrara Giovanni ha invocato in linea del tutto subordinata.

A conclusione di quanto sopra annotato, il Collegio deve confermare la impugnata decisione in ogni sua parte e condannare gli appellanti al solidale pagamento delle spese processuali.

Marino Leoluca =

Marino Leoluca è stato assolto con formula ampia dall'imputazione a lui contestata e tale deci-

- 182 -

sione é stata erroneamente impugnata dallo stesso imputato.

La carenza del diritto d'impugnazione é di tutta evidenza nel caso in esame e a fronte di tale riscontro non può che dichiararsi la inammissibilità del gravame in esame con la conseguente condanna del Marino al pagamento delle spese processuali.

Roffino Giuseppe =

Dalla documentazione in atti allegata si evince che il Roffino é deceduto in Monreale il 26 agosto del 1967 e tale evento impone l'adozione della formula imposta dall'art. 150 del C.P.-

La impugnata decisione va quindi riformata e l'azione penale va dichiarata improcedibile essendo il reato estinto per morte dell'imputato.

c)- Specificazione del reato e determinazione della pena.

La disposta riunione dei tre procedimenti in esame importa la necessaria unificazione delle imputazioni di associazione per delinquere, che nelle impugnate sentenze sono state specificate con indicazioni parzialmente difformi.

Gli imputati riconosciuti colpevoli dello addebito in parola dovranno quindi rispondere di un solo fatto e nella fusione della triplice rubrica la struttura della imputazione va così definita:

- la consumazione del reato va dichiarata cessata nel 1964 e siffatta indicazione cronologica

7
Pm

- 183 -

coincide con la ultimazione delle indagini condotte sui noti eventi;

- le osservazioni espresse in sede di valutazione generale e la lumeggiata personalità di Leggio Luciano consentono la di lui collocazione nello ambito associativo con un ruolo di estrema preminenza. Tale posizione, coralmemente scaturita da un complesso di insuperabili indicazioni, autorizza a ritenere il noto fuori-legge come promotore, organizzatore e capo della cosca da lui diretta;

- l'accertato stato di latitanza, nel quale versavano Leggio Luciano e Leggio Leoluca, conferma la validità dell'aggravante che ai due imputati é stata ritualmente contestata a sensi del n.6 dello art. 61 del C.P.;

- la modesta entità numerica degli imputati ritenuti colpevoli non può certo imporre la eliminazione dell'aggravante contestata in relazione al numero delle persone (416 - 5° comma del C.P.), in quanto, a prescindere dalle segnalazioni che massicce sono emerse dalla lunga inchiesta, va osservato che tale giudizio trova la sua motivazione nel rilievo che la innegabile complessità del programma delinquenziale e la capillare penetrazione del sodalizio nei più disparati settori della vita sociale erano realizzabili solo con una larga partecipazione di associati;

- dalla imputazione così delineata va infine eliminata l'aggravante della scorreria in armi, la cui sussistenza é configurabile solo quando gli associati scorrano le campagne e le pubbliche vie indipendentemente dalla esecuzione di ogni progettata impresa criminosa. Un indirizzo costantemente seguito dalla più recente giurisprudenza ha infatti insegnato che per realizzare l'aggravante in parola é indi-

- 184 -

spensabile che l'attività si concreti nella ripetizione del passaggio degli associati per la generica attuazione del programma delittuoso, sì da produrre quel più grave turbamento e quel maggior allarme sociale, in cui risiede la ragione dell'aggravante in discorso. Rapportati siffatti criteri alla fattispecie in esame, é di tutta evidenza la illegittimità dell'operata contestazione, essendo rimasto provato, nei casi concretamente accertati, che le armi vennero portate per la esecuzione di un premeditato delitto.

Così puntualizzati i limiti della definitiva imputazione, la Corte deve ora scendere alla determinazione della pena, la cui entità viene fissata in relazione ai criteri suggeriti dall'art.133 del C.P.:

Leggio Luciano =

- art. 416 - 1° comma C.P. = anni 5 di reclusione + art. 416 - 5° comma C.P. = anni 6 + art.61 n.6 C.P. = anni 7 di reclusione;

Leggio Leoluca =

- art. 416 - 2° comma C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + art. 416 - 5° comma C.P. = anni 5 + art.61 n.6 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione;

Provenzano Bernardo =

Bagarella Calogero =

Riina Giacomo =

Riina Salvatore =

Leggio Francesco =

- art. 416 -2° comma C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + art. 416 - 5° comma C.P. = anni 5 di reclusione.-

- 185 -

Gli imputati sopra indicati vanno altresì condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante l'espiazione della pena.

L'art. 417 del C.P. impone l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che per tutti gli imputati va fissata per un tempo non superiore ad anni uno.

3°) - Omicidio aggravato in danno di Russo Giovanni e di Michele Navarra.-

a)- Valutazione della posizione di Leggio Luciano.

Con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 23 ottobre del 1962, Leggio Luciano e Leggio Giuseppe sono stati assolti per insufficienza di prove dal reato a margine specificato e contro tale decisione sono insorti tanto gli imputati quanto il Pubblico Ministero.

(62)

Considerato l'ambito dei motivi che le parti hanno segnalato nelle rispettive impugnazioni, il Collegio osserva che evidenti ragioni di ordine logico impongono la coordinata valutazione dei gravami e in merito va rilevato che mentre gli imputati hanno censurato l'operato dei primi giudici per l'erronea valutazione della prova, il rappresentante della pubblica accusa ha criticato l'impugnato giudizio per la sua contraddittoria motivazione.

Dopo aver apprezzato la impostazione che

23

(62) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 186 -

in prime cure era stata seguita nella esaltazione degli elementi di accusa, il Pubblico Ministero ha ritenuto inconciliabile il giudizio espresso sulla insufficienza dei rilevati riscontri e a fronte di tale censura la difesa degli imputati ha invece eccepito che la estrema povertà del materiale probatorio avrebbe dovuto imporre una formula assolutoria ben diversa da quella erroneamente adottata.

Così puntualizzato il tema fondamentale del manifestato dissenso, il Collegio deve ora scendere alla valutazione degli atti, il cui riesame va armonicamente condotto con un organico raffronto delle opposte censure.

Nella tarda mattinata del 2 agosto 1958, Navarra Michele e Russo Giovanni cadevano in un agguato teso sulla strada che tortuosa si snodava per la squallida contrada di Palazzo Adriano e la loro vita veniva selvaggiamente spenta con inaudita ferocia.

L'azione di fuoco massicciamente spiegata nel vile attentato rivelava una determinazione omicida quanto mai agghiacciante e la spietata soppressione delle vittime denunciava una palese motivazione di vendetta.

Tali annotazioni e l'autorevole inserimento del Navarra nella malavita organizzata di Corleone segnalavano nell'episodio un'impronta di chiara marca mafiosa e la validità del riscontro trovava solare conferma:

- nella accertata estraneità del Russo agli ambienti comunque collegati all' "onorata società";

- 187 -

- nella conseguente individuazione del Navarra come unica vittima designata;

- nella mostruosa efferatezza del crimine compiuto ad ogni costo e con l'assurdo sacrificio di un innocente;

- nel comportamento serbato dai familiari delle vittime, che nel rispetto della più ferrea onestà si erano astenuti da ogni forma di collaborazione, rimanendo persino indifferenti al corso che la giustizia aveva intrapreso sull'inferno terreno della reticenza.

Così definite le indicazioni rivelate dalle componenti del tragico evento, il Collegio osserva che quanto segnalato deve orientare la ricerca dei colpevoli nei meandri dell'ambiente mafioso e ricordato che le angherie del Navarra avevano sicuramente tessuto una fitta rete di oppositori, va tuttavia rilevato che la eccezionale gravità dell'episodio e la massiccia partecipazione di sicari impongono la limitazione dell'indagine a quei gruppi, che, validamente organizzati, erano già entrati in serio contrasto con il noto capo-mafia.

Rappresentati siffatti criteri alla situazione conflittuale che la tracotante ascesa di Leggio Luciano aveva notoriamente scatenato nell'ambito navarriano, il Collegio osserva che la mancata indicazione di possibili alternative deve restringere l'azione investigativa al gruppo leggiano e la validità della operata selezione trova clamorosa conferma nell'attentato che l'insofferente gregario ebbe a subire a Piano di Scala.

7
f

- 188 -

Così profilata la causale del duplice omicidio e ricordate le formule assolutorie già adottate a favore di quanti vennero incriminati per il fallito attentato, la Corte deve ora procedere ad un'accurata verifica della ipotesi e l'indagine, preliminarmente condotta sull'effettivo accadimento dell'episodio, va infine estesa alla individuazione di colui che ebbe a decretare la eliminazione del pericoloso rivale.

Il preventivo riesame di quanto riflette l'avvenimento è ovviamente imposto dal diniego che il Leggio ha serbato in ordine al subito attentato e in proposito va osservato che la interessata versione dell'imputato è stata superata dalle annotazioni che il primo giudice ha correttamente indicato nella impugnata decisione.

Le testimonianze rese con corale uniformità da:

- Leggio Francesco = ff. 65, 75 del I° volume e 31, 64 del volume IV°;
- Pomara Vincenzo = ff. 71, 77 del volume I° e 23, 73 del V° volume;
- Lanza Mercurio = ff. 52 del I° volume e 21, 57 del V° volume;
- Mannina Giovanni = ff. 55 del I° volume e 17, 55 del V° volume;
- Cascio Giuseppe = ff. 57, 78 del I° volume e 56 del V° volume;
- Greco Antonino = ff. 73 del I° volume e 22 del V° volume;

hanno pienamente confermato l'aggressione condotta

- 189 -

ai danni di Leggio Luciano e la mancata constatazione della ferita segnalata dai testi non può certo smentire i riferimenti in esame essendo impossibile reperire a distanza di anni tracce sufficientemente apprezzabili di una lesione quanto mai superficiale (vedi relazione peritale del 31 luglio 1964 a ff.266 e segg. del volume XIX°).

Così svalutata la posizione difensiva che l'imputato ha tenacemente assunto in fase dibattimentale, il Collegio osserva che l'esaminato atteggiamento rivela un'estrema ambiguità e la rilevante significazione del riscontro non può essere certo offuscata dalle osservazioni che l'Assise di Bari ha proposto a giustificazione del mantenuto diniego (f. 170 della sentenza 10 giugno 1969).

(63)

Constatato lo scarso fondamento che le opposte considerazioni hanno rivelato sul piano della logica, il Collegio osserva che la Corte di Bari aveva comunque escluso ogni collegamento fra i due episodi ritenendo che "la lievitazione della ferita non reclamava imperiosamente la punizione dei colpevoli", ma siffatta annotazione va subito respinta essendo essa contrastata dai più elementari canoni del costume mafioso. "I mafiosi agivano a Corleone con la più assoluta tracotanza, senza rispetto per niente e per nessuno, sparando ed uccidendo per capriccio. Era normale sentire dopo l'omicidio che la vittima era stata uccisa per niente. Bastava un gesto, una parola per provocare il risentimento e l'odio mortale di un mafioso, il quale, alla prima occasione, si vendicava con il sangue." (Pietro Scalisi a f.162 del vo-

(63) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797.

- 190 -

lume II°/B).

Il quadro profilato da sì eloquente testimonianza è quanto mai idoneo a travolgere la censurata annotazione e a prescindere dal rilievo che le proporzioni dell'attentato denunciavano con drammatica evidenza la finalità dell'aggressione, va osservato che la capacità reattiva scatenata dall'episodio è clamorosamente denunciata dallo stesso imputato: "Di questo nessuno deve sapere!! -Vedrò io che cosa c'è da fare." (f. 31 del I° volume).

E' questa, infatti, la raccomandazione che Leggio rivolge ai presenti nella immediatezza dello accaduto e non occorre certo spendere molte parole per interpretare il significativo linguaggio di una espressione, che, per quanto scarna, rivelava un chiaro intento di vendetta.

La reazione del Leggio si profila quindi con innegabile evidenza e la tardiva scoperta del fallito attentato sta indubbiamente a dimostrare come l'imposizione del silenzio venne rispettata da quanti furono muti spettatori di un episodio che segnava una svolta decisiva nella storia della mafia corleonese.

L'affiorata causale non può essere quindi annullata dalla negativa assunta dal Leggio sull'attentato e a conclusione dell'operato riesame va osservato che la ingiustificata persistenza di un atteggiamento quanto mai inutile si risolve in un rilievo decisamente contrario agli interessi dello stesso imputato.

Così demolita la struttura difensiva ambi-

5
B-

- 191 -

guamente sostenuta dal prevenuto, l'indagine del Collegio va ora spostata sulla provenienza del noto attentato.

Gli organi di polizia hanno indicato nel Navarra il mandante della fallita aggressione e il riferimento accusatorio appare sufficientemente confermato da un complesso di riscontri che l'inchiesta ha diffusamente segnalato.

Richiamato quanto già é stato osservato in sede di valutazione generale, il Collegio ricorda che la frenetica ascesa del Leggio aveva creato profonde fratture nello schieramento navarriano e la scissione operata nel gruppo originario trova sicura conferma nella presenza di Giuseppe Roffino a Piano di Scala (vedi già citate testimonianze di Mercurio - Vintaloro - Cascio - Lanza).

Tale riscontro, rapportato al raffreddamento delle relazioni prima mantenute con Antonino Governale (Vintaloro a f.62 del I° volume), denuncia una situazione di insanabile contrasto e proiettata siffatta condizione nel clima arroventato dell'ambiente corleonese non occorre certo indugiare oltre per individuare nel Navarra l'unica persona che avesse interesse alla soppressione del Leggio per conservare quella posizione di prestigio che l'insurbodinato gregario aveva seriamente intaccato.

La difesa ha ovviamente tentato di attenuare i riflessi provocati dalla riscontrata situazione e dopo aver ricordato che la condotta imputata al Leggio aveva certamente creato un vasto fronte di ostilità, non ha esitato a prospettare l'ipotesi che

- 192 -

l'attentato avesse origini ben diverse da quelle indicate nei rapporti di polizia.

Rilevata la manifesta genericità della proposizione in esame, la Corte osserva che il materiale probatorio offerto dal processo non consente di valorizzare l'ipotesi ora profilata e la mancata segnalazione di altre cosche in contrasto conferma la validità della struttura accusatoria, la cui impostazione è infine rafforzata dal rilievo che la presenza di più aggressori rivela l'inserimento dei sicari in un gruppo delinquenziale di vaste proporzioni.

Le indicazioni scaturite dal coordinato riesame dei riscontri appaiono quanto mai sufficienti per un giudizio di certezza e la decisiva conclusione dei rilievi renderebbe superflua ogni ulteriore annotazione, se la estrema delicatezza della questione non inducesse la Corte a considerare altresì quanto gli inquirenti ebbero a segnalare sulle pressioni che Angelo Vintaloro e Angelo Di Carlo avrebbero esercitato sul Navarra per ottenere la cessazione delle angherie praticate dal gruppo leggiano.

La difesa dell'imputato non si è certo astenuta dall'arginare l'efficacia delle prospettate sollecitazioni, ma il tentativo così operato si è infranto contro la sintomatica convergenza di episodi quanto mai significativi.

I patroni del Leggio hanno invero tentato di scalfire la portata di siffatte indicazioni eccedendo l'assoluta carenza di elementi probatori, ma in proposito va subito osservato che sarebbe veramente

4
Pm

- 193 -

te ingenuo attendersi dal Vintaloro e dal Di Carlo un'ammissione, che oltre a essere contraria alla regola dell'ambiente, avrebbe gravemente compromesso la posizione dei due imprenditori.

Così giustificata sul piano logico la denunciata lacuna, la Corte osserva che quanto sopra rilevato attenua la portata dei riscontri difensivi e la inconsistenza della tesi in esame è infine denunciata dal comportamento che le vittime hanno stranamente serbato nel drammatico frangente.

Nonostante gli interessi che legavano i due imprenditori a Piano di Scala, il Di Carlo e il Vintaloro abbandonavano la sede dei loro affari e mentre il primo rinunciava ad ogni rendiconto con una perdita di 5 milioni (f.57 del volume III°/B), il secondo rifiutava ogni contatto con la masseria, sino al punto da eseguire la "prezzatura" degli animali in pieno centro abitato (f.63 del I° volume).

Tale comportamento, non sufficientemente giustificato ("Non ci andavo, perché non ci andavo!" - Di Carlo a f.173 retro del V° volume = "..... per la grave situazione determinatasi nelle campagne." - Vintaloro a f.108 del volume I°/B), è stato sicuramente dettato da motivi prudenziali, che nei soggetti impellenti affiorano^{no} dopo la clamorosa reazione del Navarra: la inefficienza degli organi costituiti e il sistema vigente in ambiente mafioso rendono infatti verosimile che il Vintaloro e il Di Carlo siano ricorsi alla influenza del noto capo-mafia per contenere i lamentati soprusi e la validità di tale indicazione è confermata dai rapporti

4
M

- 194 -

che sul piano dell'amicizia e della parentela vivificavano le relazioni del Di Carlo con l'autorevole sanitario ("'"'"'"Quanto all'ambiente di Corleone, l'unico contatto con esso era costituito da mio cugino Michele Navarra'"'"'" - Di Carlo a f.126 del volume II°/B = '"'"'"Di Carlo e Navarra erano molto amici.'"'"'" - Provenzano a f.142 del V° volume).

Quanto sopra esposto denuncia la fragilità delle critiche mosse dalla difesa e^{la} concretezza dei riferimenti accusatori va infine confermata ricordando:

- che Leggio Luciano era attivamente interessato agli affari di Piano della Scala (vedi già citate deposizioni di Lanza - Cascio - Pomara - Vintaloro);

- che dopo l'attentato si provvide alla chiusura del baglio, senza fornire le chiavi delle nuove serrature al Vintaloro e al Di Carlo;

- che nessuna annotazione venne registrata sui libri contabili tenuti da Leggio Leoluca;

- che il Vintaloro aveva ammesso di essere stato vittima dei mafiosi e di aver subito furti e danneggiamenti sino al 1958 (ff. 68 del volume II°/B e 108 del volume I°/B).

La innegabile convergenza delle esaminate circostanze denuncia nel Navarra il mandante del fallito attentato e siffatta constatazione non può che confermare la responsabilità del Leggio, la cui partecipazione al duplice omicidio ha trovato ulteriore riscontro nella identità accertata fra i bossoli rinvenuti a Piano di Scala e quelli reperiti in contra-

3.

- 195 -

da "Mbriaca" (vedi relazione di perizia balistica in volume XIX°).

Alla difesa non é ovviamente sfuggita la decisiva conclusione del rilievo balistico e denunciate talune inesattezze che evidenti sono affiorate nella registrazione dell'inchiesta, i patroni dell'imputato hanno infine tentato di annullare la forza probante del riscontro in esame.

Il primo dei rilievi difensivi é stato centrato sulla errata indicazione numerica dei bossoli rinvenuti a Piano di Scala, ma in proposito va subito osservato che se é vero che nel verbale redatto il 15 settembre 1958 risulta segnalata la presenza di un solo bossolo 45 A.C. WRACO (f.59 del volume VI°), é pur vero che la inesattezza di tale registrazione é superata con estrema chiarezza:

- dalla specificazione indicata nel grafico compilato dallo stesso verbalizzante (f.61 del volume VI°);

- dal riferimento segnalato nel rapporto redatto il 15 settembre 1958 (f.18 del I° volume);

- dagli oggetti elencati dal collegio peritale nella indicazione di quanto risultava contenuto nel reperto n.2 (f.50 della relazione peritale in volume XIX°).

I rilievi dianzi espressi confermano la presenza di due bossoli 45 A.C. WRACO a Piano di Scala e così rettificata la prima delle inesattezze rilevate dalla difesa, il Collegio deve ora valutare il secondo dei contrasti che i patroni del leggio hanno ravvisato nella comparazione dei verbali redatti in occasione del sopralluogo eseguito in contrada "Mbriaca".

4
2

- 196 -

ca".

Prima di procedere a siffatta valutazione, la Corte intende ricordare che la eccezionale gravità dell'episodio aveva provocato il massiccio intervento delle forze dell'ordine e il posto del delitto venne così raggiunto in rapida successione dal Pretore di Prizzi, degli organi di polizia operanti in Corleone e Palazzo Adriano, dal nucleo di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Palermo.

Procedutosi alla ispezione dei luoghi, l'operazione venne registrata con separato verbale dal Pretore di Prizzi e dai componenti del Nucleo e mentre nel primo documento si dà atto che gli oggetti rinvenuti venivano consegnati per la necessaria reperazione al comandante della Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano, nel secondo verbale si dà atto che gli stessi oggetti venivano affidati per analogo motivo al comando della Compagnia dei Carabinieri di Corleone (ff. 39, 42 del volume VII° e ff. 22 e 27 del volume VI°).

Così puntualizzato il contrasto denunciato dalla difesa, il Collegio osserva che alcuna incidenza può essere attribuita alle rilevate difformità per i chiarimenti che in merito sono stati forniti da:

- Cogliando Demetrio = comandante della Compagnia dei Carabinieri di Corleone a f.144 del volume XIV°;

- Lorenzano Pietro = comandante della Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano a f.146 del volume XIV°;

3
B

- 197 -

- Ruggieri Ferdinando = componente del Nu
cleo dei Carabinieri di Palermo a f. 148 del volume
XIV°.

Dalle indicazioni diffusamente proposte dai
suddetti operatori é rimasto infatti accertato:

- che al Comando della Compagnia dei Cara-
binieri di Corleone erano stati affidati tutti gli
oggetti ritenuti utili per la identificazione dei col-
pevoli;

- che al Comando della Stazione dei Carabi-
nieri di Palazzo Adriano erano stati consegnati tut-
ti gli oggetti rinvenuti sui cadaveri e comunque non
rilevanti ai fini dell'inchiesta.

L'operato dei verbalizzanti va quindi rico-
struito nei termini sopra indicati e così superati
gli affiorati contrasti, il Collegio osserva che i
chiarimenti in esame hanno trovato definitiva confer-
ma:

- nell'elenco dei reperti trasmessi dal Co-
mando della Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adria-
no (f. 90 e segg. del volume VII°);

- nella indicazione dei reperti trasmessi
dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Corleo-
ne (f. 33 del I° volume);

- nel rilievo che l'inchiesta venne effet-
tivamente condotta dalla Compagnia dei Carabinieri
di Corleone (ff. 1, 33 del I° volume).

Tutto ciò premesso, il Collegio deve ora
entrare nel vivo della questione proposta in linea
principale e in merito va osservato che la difesa do-
po aver rilevato che nel verbale redatto dal magistra

- 198 -

to era stato dato atto del reperimento di 5 bossoli di 45 A.C. WRACO, ha ricordato che nel verbale redatto dai Carabinieri era stato dato atto del rinvenimento di 6 bossoli 45 di cui 5 A.C. WRA-co e 1 G.F. 1952.

Segnalato in tali sensi il contrasto denunciato dai due documenti, la difesa ha valorizzato le rilevate difformità per dimostrare:

- che alla ispezione del magistrato erano sfuggiti i 3 bossoli già raccolti dai Carabinieri nei pressi dell'autovettura;

- che alla ispezione dei Carabinieri erano sfuggiti i 2 bossoli già reperiti dal magistrato nei pressi dello stesso veicolo;

- che il numero complessivo dei bossoli rinvenuti ammontava pertanto a 8 e non a 6.-

Così delineata la impostazione difensiva, il Collegio osserva che l'operata ricostruzione è profondamente viziata da un errore di calcolo, in quanto la difesa, per coerenza, non doveva dimenticare che analoga situazione avrebbe dovuto prospettare anche per i 3 bossoli rinvenuti sul ciglio della strada.

Il numero dei bossoli raccolti dai due operatori doveva essere quindi elevato a 11 e tale considerazione è di per sé sufficiente a denunciare la manifesta inconsistenza di un rilievo che la difesa ha tentato di valorizzare per insinuare che degli 8 bossoli rinvenuti in contrada "Mbriaca", 2 erano stati poi utilizzati per collegare l'episodio di Piano di Scala con il duplice omicidio.

A prescindere dal rilievo che l'addebitata

- 199 -

frode processuale avrebbe dovuto indurre gli organi di polizia a utilizzare i bossoli "eccedenti" anche per l'eccidio del 6 settembre 1958, il Collegio osserva che l'avvilante insinuazione della difesa va decisamente respinta sulla scorta di dati quanto mai inoppugnabili.

Dalla relazione balistica si apprende infatti che il collegio peritale ritenne superfluo con trassegnare i bossoli reperiti a Piano di Scala e tale condotta fu giustificata dal rilievo che gli elementi in esame presentavano, per il pessimo stato di conservazione, un aspetto del tutto diverso da quello dei bossoli reperiti sul luogo del duplice omicidio (vedi f.53 della relazione peritale in volume XIX°).

La significazione del riscontro é di tutta evidenza e la validità del rilievo trova incisiva conferma nel fatto che i bossoli in parola apparivano coperti da verderame alla stessa stregua di quant'altro venne tardivamente recuperato a Piano di Scala (ff. 49 e 50 della relazione in volume XIX°).

Quanto sopra esposto travolge la tesi assurdamamente proposta dalla difesa e rilevato che la netta distinzione riscontrata nell'aspetto dei bossoli in parola conferma che degli otto elementi repertati, due vennero reperiti a Piano della Scala e sei in contrada "Moriaca", il Collegio osserva che la inesattezza affiorata nei verbali d'ispezione non può che essere addebitata alla complessità della indagine e alla negligenza degli operatori che avrebbero dovuto procedere alla verifica di quanto era stato rispetti-

- 200 -

vamente registrato con sfasatura di tempi e senza una preventiva coordinazione.

L'azione demolitoria intrapresa dai difensori é stata infine centrata sull'assenza del verbale attestante il rinvenimento e la ubicazione degli elementi balistici recuperati a Piano di Scala e in merito va subito osservato che l'efficacia probante dei reperti in esame non può essere attenuata dalla denunciata anomalia.

Il rinvenimento dei reperti e la loro collocazione nell'interno del baglio sono infatti confermati:

- dal riferimento segnalato nel verbale redatto dal brigadiere Ruggieri (f.59 del volume VI°);
- dalle indicazioni registrate nel grafico compilato dal suddetto operatore (f.61 del volume VI°);
- dal richiamo contenuto nel rapporto sottoscritto, fra gli altri, dal capitano Cogliandro (f. 18 del I° volume).

La consistenza degli indicati riferimenti é indubbiamente idonea a colmare la rilevata lacuna e ogni perplessità sulla correttezza dell'operazione va infine fugata:

- dalla testimonianza che Cascio Giuseppe ebbe casualmente a rendere sul rinvenimento dei reperti in parola (f.78 del I° volume);
- dal rilievo che gli aggressori, armati di fucile, avevano svolto l'azione di fuoco sparando in direzione della porta del baglio (ff.52 del volume II°/B - 71, 77 del volume I° - 22 del volume V°);
- dal possesso delle pistole che Leggio e

5.
Pm

- 201 -

compagni spesso ostentavano durante il soggiorno in masseria (ff. 52, 55, 57 del volume I° - 17, 21 del volume V°).

Quanto sopra esposto rende quindi superflua la integrazione accusatoria che la difesa ha richiesto nella esibita memoria e il coordinato riesame delle tavole processuali consente di stabilire:

- che i reperti balistici inerenti ad arma a canna corta non possono riguardare gli aggressori di Piano di Scala, che erano armati solo di fucile;

- che l'aggressione venne prontamente respinta con le pistole di cui Leggio e compagni erano sempre dotati;

- che l'uso di dette armi e la identità riscontrata negli elementi balistici reperiti sui luoghi del duplice attentato collocano il Leggio nella macabra spedizione di Palazzo Adriano;

- che quanto premesso porta ad escludere l'ipotesi che i due esponenti mafiosi siano stati vittima di uno stesso gruppo delinquenziale.

La logica considerazione degli elementi in esame fissa con carattere di certezza la partecipazione del giovane leader al duplice omicidio e la manifesta concludenza delle affiorate indicazioni renderebbe superflua ogni altra valutazione, se il massiccio intervento difensivo non avesse posto l'accento sul morbo che da tempo limitava le capacità deambulatorie del noto fuori-legge.

Premesso che la personalità dell'imputato e il ruolo da questi ricoperto nel quadro della intera vicenda consentono di attribuire al Leggio la qua

5
P

- 202 -

lifica di mandante e rilevato che la individuazione di un siffatto tipo di concorso non costituirebbe violazione del principio sancito dall'art. 477 del C.P.P. per i termini ampiamente segnati dal capo di imputazione, il Collegio osserva che la consistenza delle argomentazioni difensive é comunque annullata non solo da quanto a Piano di Scala venne constatato sulle capacità fisiche del "capo", ma anche dal rilievo che il clan delinquenziale giunse sul posto della decretata esecuzione a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata.

Il richiamo a siffatto veicolo apre ora il discorso su uno degli argomenti più dibattuti dalla difesa e ragioni di evidente ordine logico impongono alla Corte la preliminare valutazione del problema posto da quei frammenti di vetro, che l'indagine peritale ha indicato come appartenenti al lampeggiatore posteriore di un'Alfa Romeo 1900 Super (ff. 68 e segg. della relazione in volume VII°).

Dagli atti del processo si apprende che il reperto n. 23565 conteneva frammenti diversi da quelli esaminati dall'esperto e custoditi nel reperto numero 23541 (f. 13 del volume XIII°) e tale sorprendente riscontro ha indotto la difesa a incrinare le conclusioni raggiunte dal perito e a denunciare le anomalie affiorate in sede di repertazione.

Richiamato a questo punto quanto già é stato osservato sull'affidamento dei reperti, il Collegio rileva che le indicazioni fornite dal capitano Cogliandro non consentono dubbi sulla correttezza degli inquirenti (f. 26 retro del volume VII° e 144 del volume XIV°) e tale insuperabile conclusione rende

- 203 -

superfluo l'esame del procedimento instaurato per la manomissione del reperto, la cui valutazione é peraltro ostacolata da quanto sancito nell'art.466 del C. P.P. (vedi memoria difensiva del 18 dicembre 1970).

Le insinuazioni velatamente mosse sull'affidamento al perito di frammenti diversi da quelli repertati si appalesa estremamente assurda e a prescindere da ogni altra considerazione, é da osservare che una frode processuale poteva essere ideata solo nel caso in cui gli inquirenti avessero immediatamente accertato nel Leggio la possibile disponibilità di un'Alfa Romeo 1900 Super.

Una siffatta ipotesi é stata invece esclusa dalle tavole processuali e rilevato che l'indagine diretta alla individuazione del veicolo ebbe inizio solo dopo il deposito della relazione peritale (vedi riscontro nel rapporto 15 settembre 1958 in volume I°), va osservato che le critiche mosse dalla difesa appaiono destituite di ogni fondamento, dovendosi peraltro escludere che all'ideatore di sì diabolica falsificazione fosse sfuggita l'opportunità della integrale sostituzione del reperto che pur si trovava nella sua piena disponibilità.

Le considerazioni dianzi espresse e gli ulteriori sviluppi della inchiesta non lasciano dubbio alcuno sulla provenienza dell'operata manomissione e quanto in merito é stato eccepito dalla difesa nella ricordata memoria va respinto sulla considerazione:

- che per ingenerare uno stato di grave perplessità era sufficiente manomettere il solo reperto

- 204 -

n. 23565;


- che nel reperto in questione si trovavano custoditi frammenti che per la loro grossezza non potevano sfuggire all'attenzione del perito, avendo questi prescelto fra i cocci quelli che per un certo volume potevano consentire una più agevole verifica;

- che le testimonianze rese dal capitano Cogliandro, dall'ingegnere Saccà e dal brigadiere Ruggieri avevano escluso ogni identità fra i reperti raccolti in contrada "Mbriaca" e quelli rinvenuti nel plico manomesso (f. 144 e segg. del volume XIV°);

- che l'etichetta sul reperto in parola venne apposta solo all'atto della confezione del plico (19 settembre 1958) e cioè quando il risultato della perizia Saccà era stato già comunicato agli organi di polizia per la ricerca del veicolo.

Quanto sopra annotato, opportunamente integrato dai rilievi che l'Assise di Palermo ha in merito motivato con estrema correttezza, rivela che la "1100" del Russo entrò in collisione con un'Alfa Romeo 1900 Super e tale constatazione trova insuperabile riscontro nei segni dell'impatto che il perito rilevò reperendo l'impronta della parte superiore della sede portante il vetro del lampeggiatore sulla parte frontale del cofano ricoprente la Fiat 1100 (f. 74 del volume VII°).

La identità del livello riscontrato fra il punto d'impatto e l'altezza del lampeggiatore rende indiscutibile la significazione denunciata dal rilievo peritale e pur aderendo ai chiarimenti che l'ingegnere Saccà ha diffusamente reso in dibattimento a



- 205 -

fronte delle osservazioni proposte dal consulente tecnico, il Collegio osserva che il mancato raffronto dei veicoli preclude una precisa giustificazione su quant'altro riscontrato e ciò non senza rilevare che il dibattuto problema delle macchie di nero fumo non sarebbe certamente sorto, se gli esperti avessero esaminato la documentazione fotografica, dalla quale si apprende che le macchie in parola risultano solo sul parafrangente fotografato in caserma, ove il veicolo era stato trainato per le constatazioni del caso (vedi fotografie a f.32 del volume VI° e a f.82 del volume VII°).

La elementare rilevazione sta indubbiamente a dimostrare come la imponderabile dinamica della collisione e le conseguenze dell'operato rimorchio possano provocare errori di valutazione e ogni ulteriore approfondimento va ritenuto comunque superfluo a fronte della ingiustificata sparizione dell'Alfa Romeo 1900 Super, che di recente era stata acquistata da Leggio Giuseppe, figlio di Leggio Francesco, fratello di Leggio Leoluca, nipote convivente di Rina Giacomo.

La indicazione dei segnalati rapporti di parentela conferma la validità dell'orientamento in presso alle indagini e rilevato che le menzogne del Leggio Giuseppe furono tutte finalizzate a escludere la disponibilità del veicolo nel giorno dell'omicidio, il Collegio osserva che siffatto atteggiamento rafforza la solidità della struttura accusatoria in esame.

La estrema puerilità della motivazione opposta per giustificare la omessa denuncia del furto,

- 206 -

la sicura disponibilità del veicolo alla data del 2 agosto, l'artificioso ritrovamento delle targhe consentono di affermare:

- che l'autovettura del Leggio Giuseppe si identifica con il veicolo usato nel corso della spedizione;

- che il rapporto di associazione che lega Leggio Luciano ai parenti di Leggio Giuseppe agevolò l'affidamento dell'autovettura;

- che le ammaccature vistosamente riportate nella collisione indussero il clan delinquenziale alla prudente eliminazione di un elemento quanto mai compromettente.

La somma degli indizi in esame e la loro evidente concordanza autorizzano la formulazione di un giudizio di reità nei confronti dell'imputato, che va dichiarato colpevole di omicidio pluriaggravato continuato, essendo evidente che la duplice azione delittuosa venne compiuta nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Così unificati i due capi d'imputazione, il Collegio deve quindi confermare le aggravanti previste dagli artt. 112 n.1 e 577 n.3 e rilevato che la prima delle contestate circostanze trova giustificazione nel numero delle armi azionate (f.97 della relazione peritale in volume XIX^o) e nella presenza del conducente, va osservato che la seconda aggravante è legittimata dal rilievo che la ideazione della vendetta, la progettazione dell'attentato, l'attuazione dell'agguato e la ricerca dei mezzi dimostrano come il proposito omicida sia perdurato fermo e

- 207 -

costante per il lungo lasso di tempo trascorso fra l'insorgenza del proponimento delittuoso e l'attuazione del crimine.

In relazione alla profilata ipotesi delittuosa, il Leggio Luciano va condannato all'ergastolo e a siffatta pena vanno aggiunte le seguenti sanzioni:

- isolamento diurno per mesi sei;
- interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- interdizione legale;
- perdita delle capacità civili previste dal 1° capo verso dell'art.32 del C.P.;
- pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nei comuni di Bari, Palazzo Adriano e Corleone;
- pubblicazione della sentenza di condanna per estratto e per una sola volta sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Giornale di Sicilia";
- pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.

La impugnata decisione va quindi riformata nei termini sopra specificati e l'adottata statuizione impone il conseguente rigetto dell'appello proposto da Leggio Luciano.

b)- Valutazione della posizione di Leggio Giuseppe.

Scendendo ora alla valutazione del gravame proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di Leggio Giuseppe, il Collegio osserva che la impugnazione

R.

- 208 -

in esame va disattesa per la sua manifesta infondatezza.

Il giovane Leggio é stato assolto dal duplice omicidio per insufficienza di prove e la scarsa rilevanza del materiale probatorio non consente il superamento della formula adottata in prime cure.

Il Pubblico Ministero ha invero ritenuto che l'appartenenza all'imputato del veicolo usato nel corso dell'impresa criminosa costituisca una prova quanto mai idonea per la formulazione di un giudizio di reità, ma valutate le emergenze del processo nella loro globalità, il Collegio osserva che siffatta proposizione accusatoria non può essere condivisa per la sua insufficiente consistenza.

La circostanza segnalata dall'appellante rivela un contenuto di indubbia significazione, ma tale riscontro, non alimentato da ulteriori indicazioni, é di per sé insufficiente a collocare il Leggio sul luogo del delitto.

La scrupolosa valutazione delle tavole processuali non ha infatti fornito un solo elemento che possa dimostrare la sicura partecipazione del giovane alla impresa delittuosa e considerata l'entità dei legami che univano l'imputato a persone seriamente impegnate nel clan leggiano non si può escludere che il Leggio abbia potuto prestare il proprio veicolo agli operatori dell'attentato e che tale cessione abbia potuto effettuare senza conoscere le finalità della richiesta.

L'ipotesi avanzata dal Collegio é ovviamente suggerita da riscontri quanto mai significativi e

Am

- 209 -

ricordato lo stato di dipendenza dell'imputato nei confronti dello zio Giacomo Riina, va subito rilevato che tale rapporto poteva sicuramente facilitare una cessione, che il giovane non avrebbe certo contrastato per l'intervento probabilmente spiegato dal parente nell'acquisto del veicolo.

Dagli atti del processo si apprende infatti che l'imputato non godeva di uno stipendio (f.81 del I° volume) e ricordata l'entità del prezzo corrisposto per l'affare, appare evidente che l'acquisto venne realizzato con il massiccio contributo di Giacomo Riina.

Il rilievo dianzi esposto rende quindi possibile un "distacco" dell'imputato dal veicolo in parola e la probabilità di una siffatta situazione trova conferma nell'assenza di motivi che potessero richiedere l'inserimento del Leggio nel plotone d'esecuzione.

Il giovane imputato é apparso invero incensurato e dalle tavole processuali non sono affiorati elementi che lo possano sicuramente collocare in un aggregato mafioso e valutati siffatti riscontri in rapporto alla giovanissima età del soggetto, il Collegio osserva che tutto ciò rende estremamente improbabile che Leggio Luciano abbia potuto richiedere per un'operazione tanto delicata l'intervento di una persona assolutamente priva della necessaria esperienza.

Le considerazioni dianzi esposte attenuano l'efficacia del rilievo proposto dal Pubblico Ministero e l'affiorato stato di perplessità non può es-

B-5

- 210 -

sere superato dall'atteggiamento che l'imputato ha serbato nell'intero arco della fase processuale.

Nel quadro della ipotizzata situazione, va infatti rilevato che la mancata restituzione del veicolo portò ad una necessaria rivelazione dell'accaduto e il mendacio costantemente riscontrato nelle versioni dell'imputato non può risolversi a suo danno.

Le incertezze clamorosamente rivelate nella indicazione degli alibi, le menzogne apertamente proposte sulla indisponibilità del veicolo, il sorprendente reperimento della bolletta di pagamento dimostrano una preparazione difensiva quanto mai affrettata e convulsa e così scolorita l'incidenza dei riflessi provocati dall'atteggiamento dell'imputato, va osservato che collocato siffatto comportamento nell'ambiente della vicenda, non è certo difficile spiegare il silenzio che sulla verità il Leggio ha mantenuto per non esporre quelle persone che doveva ormai tutelare anche a costo della propria libertà.

L'operato riesame ha quindi mostrato la deficiente conclusione delle risultanze istruttorie e rilevato che l'elemento valorizzato dall'appellante non consente il superamento delle denunce per plessità, il Collegio osserva che nella specie s'impone doverosa la conferma dell'adottata statuizione.

Così respinto l'appello proposto dal Pubblico Ministero, il Collegio osserva che il giudizio già espresso sulla posizione del Leggio rende superflua la valutazione dei motivi che l'imputato ha indicato a sostegno della propria impugnazione e rile

A. S.

- 211 -

vato che quanto l'appellante ha lamentato é stato già considerato nel condotto riesame, il Collegio deve respingere il gravame del Leggio e condannarlo al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

4°)- Triplice omicidio di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e ferimento di Cutrone Maria;

- Tentato omicidio di Roffino Giuseppe e Provenzano Bernardo e ferimento di Guastella Anna, Santacolomba Anna Maria e Panzarella Antonia.

a)- Valutazione della posizione di Leggio Luciano.

Il giudizio espresso dall'Assise di Bari sugli avvenimenti del 6 settembre 1958 é stato impugnato dal Pubblico Ministero e dagli imputati Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo e mentre questi ultimi hanno criticato la gravata decisione per la formula dubitativa adottata nei loro confronti, il rappresentante della pubblica accusa ha censurato le statuizioni assolutorie che in prime cure sono state formulate non solo per i predetti appellanti, ma anche per Leggio Luciano, Maiuri Giovanni e Maiuri Antonino, che dai reati loro rispettivamente ascritti sono stati assolti con formula ampia.

Così fissati i limiti del sollecitato riesame, il Collegio osserva che il contenuto delle indicate impugnazioni suggerisce la preliminare valuta



- 212 -

zione del gravame proposto dal Pubblico Ministero e in merito va subito rilevato che le doglianze espresse dall'appellante non consentono una sostanziale riforma della impugnata decisione.

Riesaminate le tavole processuali nell'ambito di quanto é stato lamentato, il Collegio osserva che gli episodi a margine specificati vennero inquadrati dagli organi di polizia nel piano di vendetta che Leggio Luciano aveva programmato contro i "navarriani" a seguito del fallito attentato di Piano della Scala e rilevato che in questa sede é stata già sanzionata la responsabilità del Leggio per l'omicidio del suo acerrimo nemico, va osservato che non occorre spendere molte parole per dimostrare quale influenza possa esercitare sulla valutazione in esame l'adottata statuizione di condanna.

La delicatezza della indagine demandata a questa Corte é quindi evidente e ricordato quanto faticoso fu il cammino percorso dalle inchieste che si sono succedute sui tragici eventi, appare superfluo rilevare a quanto rigore e a quanta cautela deve essere ispirato il riesame del primo giudizio.

L'attenzione della Corte di Assise di Bari é stata opportunamente centrata in linea preliminare sulla ipotesi che gli organi di polizia hanno prospettato nella ricostruzione della sanguinosa vicenda e in proposito va ricordato che la sparatoria del 6 settembre venne ritenuta come il cruento epilogo di una riunione svoltasi tra "leggiani" e "navarriani" e nel corso della quale questi ultimi avrebbero cercato di convincere gli avversari a desistere dal

y
m

- 213 -

conflitto ed a considerarsi soddisfatti con l'uccisione di Michele Navarra, mentre i primi avrebbero insistito per avere la consegna di quanti avevano partecipato al fallito attentato. -

Così delineato nei suoi termini essenziali il presupposto dell'efferato eccidio, va subito osservato che sarebbe veramente opera vana il reperire nelle tavole processuali elementi che possano sufficientemente comprovare la validità delle indicazioni proposte nei rapporti di polizia e tale giudizio si allinea perfettamente a quello che l'Assise di Bari ha espresso con annotazioni estremamente corrette.

La impostazione che il primo giudice ha seguito nella valutazione degli atti va pienamente condivisa e sottolineata la logica consistenza della proposta motivazione, il Collegio osserva che le critiche mosse dal Pubblico Ministero sono troppo fragili per consentire il superamento del giudizio in esame.

L'ipotesi della riunione indetta fra "leggiani" e "navarriani" è stata prospettata dagli organi di polizia sulla scorta di riferimenti costantemente tratti da voce pubblica e confidenziale e a prescindere dal rilievo che tali fonti vanno decisamente bandite dal novero delle prove, il Collegio osserva che la inconsistenza della profilata ipotesi è comunque denunciata dai contrasti che insanabili sono affiorati fra gli stessi verbalizzanti in relazione alle cause e allo svolgersi degli avvenimenti.

Raffrontato invero quanto è stato dedotto nei rapporti iniziali con le indicazioni fornite dall'ulteriore corso delle indagini, la Corte rileva

Par 5

- 214 -

che l'inchiesta ha fatto registrare conclusioni diverse sullo scopo delle trattative e sulle cause del fallito componimento e inquadrato siffatto contrasto nella ipotesi prospettata dal brigadiere Melita con innovata impostazione (f. 15 del volume IX^o/G), va osservato che lo stato d'incertezza provocato da sì diffuse annotazioni non consente di porre a presupposto del cruento episodio la rottura delle trattative intercorse fra i gruppi in contrasto.

La struttura accusatoria é quindi incrinata da siffatta conclusione e la validità del rilievo trova ulteriore motivo di riscontro nelle testimonianze che Giovanna Rigoglioso, madre di Provenzano Bernardo, e Giovanna Streva, moglie di Marino Marco, ebbero a rendere nella immediatezza dell'evento.

Le due donne hanno infatti affermato che i congiunti avevano lasciato le rispettive abitazioni poco prima della esplosione del conflitto e rilevato che tale attendibile indicazione esclude la partecipazione dei due esponenti al dedotto convegno, é da osservare che ogni riferimento all'avvenuta riunione é infine smentito dalle deposizioni di Traina Francesco e di Locascio Carmelo, che poco prima della sparatoria ebbero a notare nei pressi di via Canzoneri la presenza di Marino Marco, Maiuri Pietro, Marino Giovanni, Streva Francesco Paolo e Governale Antonino.

Tale testimonianza, rapportata alla particolare composizione del gruppo, rende estremamente improbabile l'avvenimento della segnalata riunione e ciò non senza osservare che l'atteggiamento del clan

2
A

- 215 -

sarebbe stato ben diverso se il supposto convegno si fosse concluso con la determinazione che il Leggio avrebbe drammaticamente rivelato condizionando la composizione dei contrasti alla soppressione di quanti avevano partecipato al noto attentato.

Quanto sopra esposto svaluta la causa scatenante del conflitto così come ricostruita dagli inquirenti sulla scorta di indicazioni sicuramente deformate, ma se è vero che tale constatazione porta all'annullamento di quel nesso che era stato posto fra la rottura delle trattative e la immediatezza della reazione, è pur vero che il conflitto sanguinosamente esploso per le vie di Corleone recava un'impronta di chiara marca mafiosa.

La violenta soppressione di Marino Marco, Marino Giovanni, Maiuri Pietro, notoriamente legati alla cosca allora capeggiata da Antonino Governale e l'attentato in seguito portato alla vita di Roffino Giuseppe e Provenzano Bernardo forniscono indicazioni quanto mai utili per qualificare l'episodio come il tragico epilogo di uno scontro avvenuto fra "leggiani" e "navarriani" e la validità del rilievo trova infine la sua logica concatenazione nei contrasti, che vivacemente insorti dopo la scissione del gruppo originario, erano sanguinosamente culminati nella brutale soppressione di Michele Navarra.

Così definita nella sua genesi la situazione conflittuale che insanabile era insorta fra le cosche imperanti nella zona, il Collegio deve ora scendere alla valutazione del ruolo ricoperto da Leggio Luciano nel corso del drammatico episodio e a tal pro

P. 15

- 216 -

posito va ricordato che all'imputato é stato contestato non solo la materiale partecipazione al triplice omicidio, ma anche il fatto di aver promosso, organizzato e diretto l'attività delle persone che erano concorse nel reato.

Fatta tale premessa, il Collegio osserva che nella immediatezza dell'accaduto si era affermato che il Leggio si trovava appostato in prossimità dell'angolo di via Canzoneri con corso Umberto I°, ma la indicazione contenuta nei primi rapporti é stata poi modificata dall'inchiesta del 1966, che ha collocato l'imputato a bordo di un'autovettura.

Il contrasto che stridente é apparso nella duplice versione non può non affievolire la struttura accusatoria proposta nei confronti dell'indiziato e rilevato che le indicazioni diffusamente rese dal brigadiere Bachisio sulla presenza del veicolo contrastano con il silenzio inizialmente mantenuto sulla circostanza (ff.91 del volume IX°/G - 112 del volume XVI°/H - 155 del volume V°), il Collegio osserva che la mutata impostazione potrebbe trarre la sua logica spiegazione da quanto l'indagine peritale del 1964 aveva segnalato sulle difficoltà deambulatorie del noto fuori-legge.

Valutati gli esaminati contrasti anche in rapporto alla assenza di identità fra i bossoli 45 A.C. WRaco rinvenuti a Corleone e quelli reperiti a Piano di Scala (vedi ff.8 e 15 della relazione peritale in volumi E) e G/I), il Collegio osserva che la affiorata situazione denuncia uno stato di così profonda perplessità da precludere non solo l'accoglimento del gravame in esame, ma anche la conferma del

- 217 -

l'assoluzione pienamente adottata nei confronti del Leggio.

La formula decretata dall'Assise di Bari trova indubbio riscontro nella impostazione che il primo giudice ha costantemente seguito riconoscendo scarsa validità a quanto veniva dedotto sui rapporti Leggio - Navarra e sulla individuazione delle cosche in contrasto, ma siffatta giustificazione deve intendersi ormai superata per le statuizioni che in questa sede sono state adottate sulla identificazione dei gruppi e sulla rivalità dei capi.

Il ruolo ricoperto da Leggio nell'ambito della cosca e la reazione già espressa nei confronti del Navarra costituiscono quindi elementi che potrebbero validamente indicare l'imputato come il promotore e l'organizzatore dell'attacco sferrato ai "navarriani" nell'agghiacciante quadro di una lotta senza quartiere, ma rilevato che nulla può escludere che il conflitto sia stato invece scatenato per autonoma iniziativa di taluni gregari, il Collegio osserva che l'insufficiente apporto di riscontri adeguati non consente di valorizzare con la dovuta completezza la significazione degli elementi sopra ricordati.

Le considerazioni dianzi esposte denunciano la deficiente conclusione delle emergenze processuali e rilevato che l'affiorato stato d'incertezza non consente possibilità di scelta fra la statuizione adottata dall'Assise di Bari e la richiesta proposta dal Pubblico Ministero, il Collegio deve concludere l'operato riesame assolvendo l'imputato per insufficienza di prove.

4
L.

- 218 -

In tali sensi va pertanto riformata la impugnata decisione.

b)- Valutazione della posizione di Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

Scendendo ora alla valutazione del gravame proposto nei confronti di Bagarella Calogero e di Provenzano Bernardo, il Collegio osserva che le critiche mosse dal Pubblico Ministero non consentono la riforma della impugnata decisione e tale giudizio é imposto dalla solidità dei motivi che l'Assise di Bari ha correttamente indicato e giustificazione del proprio operato.

La valutazione del materiale probatorio é stata infatti condotta con una impostazione critica quanto mai rigorosa e nessuna verifica é stata mai trascurata dal primo giudice nel delicato coordinamento degli elementi di accusa.

Fatta tale premessa, il Collegio osserva che il riesame della gravata statuizione va ovviamente centrato sulla testimonianza resa da Locascio Carmelo e in proposito va ricordato che il giovane teste ebbe a notare che Roffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo si allontanavano di corsa dal luogo della sparatoria.

Il riferimento testimoniale é stato valorizzato dal Pubblico Ministero con un esasperato richiamo di riscontri non sempre dotati di sufficiente attitudine dimostrativa e a fronte degli opposti rilievi va osservato:

- che la presenza degli imputati sul luogo del delitto non riveste carattere decisivo non

Di

- 219 -

potendosi escludere che i tre amici si trovassero nella zona per assistere alle manifestazioni indette in onore della Madonna della Catena;

- che la fuga dei prevenuti acquista una significazione quanto mai equivoca riproducendo essa un atteggiamento conforme a quello seguito nell'occasione da numerosi passanti;

- che la mancata percezione di armi nelle mani degli indiziati rende perplessi sulla loro partecipazione alla sparatoria di via Canzoneri;

- che il ferimento del Provenzano e l'attentato portato al Roffino possono essere stati attuati a prescindere dalla loro partecipazione al conflitto e solo come indiscriminata reazione nei confronti di elementi leggiani;

- che la qualifica di leggiano riconosciuta agli imputati non può di per sé coinvolgere la loro responsabilità;

- che la massiccia indicazione della "voce pubblica" non può consentire sbocchi nella "notorietà", avendo la fonte d'informazione segnalato la partecipazione di un largo schieramento di leggiani e di navarriani con riferimenti contrastanti sui nomi degli antagonisti, sulle modalità del conflitto, sul numero dei feriti.

Quanto sopra esposto giustifica ampiamente lo stato di perplessità denunciato dall'Assise di Bari e rilevato che le censure dell'appellante non consentono il superamento delle affiorate incertezze, il Collegio osserva che nella specie si impone la conferma della impugnata decisione.

PM

- 220 -

Il gravame proposto dal Pubblico Ministero va dunque rigettato ed analoga sorte va riservata alle impugnazioni mosse da Bagarella Calogero e da Provenzano Bernardo.

Tale decisione é infatti suggerita dalle osservazioni già esposte nella precedente valutazione e il giudizio espresso a conclusione dell'operato riesame non può essere travolto dalle riserve che la difesa ha formulato sull'attendibilità del teste Locascio.

Rilevato che appare del tutto superfluo alimentare la polemica scaturita dal termine "affacciarsi" e considerato che la errata indicazione sul numero dei corpi giacenti in via Canzoneri può essere frutto di un ricordo impreciso, il Collegio osserva che le anomalie riscontrate nella deposizione in esame non possono coinvolgere la globalità dei riferimenti proposti dal giovane testimone.

La versione resa dal Locascio sulla presenza dei tre leggiani é dunque meritevole di credito e l'attendibilità di siffatta indicazione é confermata dai seguenti riscontri:

- le capacità reattive dell'ambiente mafioso rendono estremamente improbabile la segnalazione di riferimenti calunniosi e il coraggioso superamento del muro opposto dall'omertà conferisce valore alla testimonianza che il Locascio ha reso nella consapevolezza della sua rilevanza;

- le mancate contestazioni della difesa contribuiscono ad alimentare la forza probante della versione, che il teste ha confermato in sede dibattimentale senza il minimo contrasto;

5
M.

- 221 -

- la innegabile presenza nella zona di Rof fino Giuseppe e di Provenzano Bernardo conferma la validità della indicazione testimoniale;

- la ricordata latitanza del Bagarella non può attenuare l'efficacia della testimonianza, perché dalle tavole processuali é stato clamorosamente dimostrato come tale condizione non precluda al mafioso una certa libertà di movimento;

- le incerte condizioni di luce non potevano impedire al Locascio il riconoscimento dei tre noti fuggitivi, uno dei quali, il Bagarella, era peraltro suo cliente (f.63 del volume VII°/A);

- la versione resa dal Locascio su altro punto della testimonianza (presenza dei tre uccisi nei pressi della sala da barba) trova puntuale riscontro nelle deposizioni di Paola Pomilla (f.118 del I° volume) e di Traina Francesco (f.50 del volume IX°/G e f.108 del volume XVI°/H).

Verificata in tale senso la consistenza della deposizione in parola e valutata la presenza dei prevenuti nella loro condizione di "leggiani", il Collegio osserva che ogni altra critica va disattesa dovendosi assegnare scarsa rilevanza:

- alla mancata reiterazione di colpi nei confronti del Provenzano, potendo l'evento essere giustificato dall'immediato atterramento della vittima;

- al mancato possesso di armi nel Provenzano, non potendosi escludere che l'imputato se ne sia disfatto nel tempo intercorso fra le due sparatorie (20 minuti);

- alla mancata indicazione del Bagarella

5
R

- 222 -

fra coloro che vennero subito indiziati per il delitto, non potendosi utilizzare a discarico una lacuna investigativa.

Le considerazioni che precedono, armonicamente proiettate nella globale valutazione delle tavole processuali, confermano la validità della impugnata decisione.

c)- Valutazione della posizione di Maiuri Antonino e di Maiuri Giovanni.

Il riesame dell'impugnato giudizio si conclude ora con la valutazione dell'appello che il Pubblico Ministero ha esteso anche nei confronti di Maiuri Antonino e Maiuri Giovanni, imputati entrambi dell'omicidio tentato in danno di Roffino Giuseppe e di Provenzano Bernardo.

L'assoluzione pienamente formulata nei confronti dei Maiuri é stata diffusamente censurata dal rappresentante della pubblica accusa, ma le critiche mosse a sostegno del manifestato dissenso non consentono la sostanziale riforma della decisione, che va modificata solo in relazione alle ombre di gravità e complessità che l'operato riesame ha proiettato sulla posizione degli imputati.

Scendendo ora alla dettagliata valutazione del caso in esame, va subito osservato che l'accusa ha ravvisato la causale del delitto in una vendetta familiare, ma siffatta indicazione appare scarsamente decisiva non ricorrendo nella specie elementi che sul piano logico ed umano possano spiegare una reazione tanto sproporzionata da parte di persone

4
P

- 223 -

legate alla vittima da un rapporto di parentela di significazione veramente limitata.

La concretezza di siffatto rilievo é stata criticata dal Pubblico Ministero con un duplice ordine di considerazione e in merito va rispettivamente osservato:

- che il richiamo alla esaltazione insulana dei sentimenti familiari non é di per sé sufficiente a superare il denunciato stato d'incertezza non essendo affiorati legami tali da giustificare una reazione tanto imponente;

- che la natura mafiosa dell'intervento non é sufficientemente rivelata dagli atti, perché, a parte l'acquiescenza prestata dallo stesso Pubblico Ministero alla statuizione assolutoria adottata in prime cure nei confronti di Maiuri Giovanni per il contestato delitto di associazione per delinquere, va osservato che il Maiuri Antonino é stato in questa sede assolto da analoga imputazione per insufficienza di prove.

Le argomentazioni dianzi esposte denunciano la scarsa consistenza della struttura accusatoria e rilevato che la manifesta fragilità del riscontro balistico rende superfluo ogni indugio sulla rilevata identità delle cartucce rinvenute sul bastione S. Rocco e in casa del Maiuri Giovanni, il Collegio osserva che le affiorate perplessità sono ulteriormente alimentate dalla mancanza di elementi che possano sufficientemente spiegare come nello spazio di venti minuti si siano potuti realizzare i seguenti eventi:

- la tempestiva notificazione ai fratelli

- 224 -

Maiuri dell'attentato subito dal nipote;

- la identificazione dei presunti autori dell'aggressione;

- la contemporanea insorgenza di analoga reazione in soggetti che abitavano in diverse località;

- la realizzazione di un'intesa che doveva essere necessariamente raggiunta per coordinare il piano di vendetta;

- la ricerca dei presunti colpevoli per l'attuazione del proposito criminoso.

Quanto sopra annotato esclude che l'impugnata decisione possa essere riformata nel senso indicato dal Pubblico Ministero e considerato che la statuizione adottata in prime cure non appare peraltro conforme al contenuto dei riscontri in esame, il Collegio osserva che i dubbi prospettati dalla valutazione delle tavole processuali sono infine rafforzati dal comportamento che gli imputati hanno stranamente mantenuto dopo la conclusione del tragico evento.

La Corte non intende certo assegnare alla latitanza un contenuto di concreta rilevanza, ma ricordato che i Maiuri scomparvero dalle rispettive abitazioni nella immediatezza dell'episodio e quindi molto prima che l'azione investigativa si orientasse nei loro confronti, il Collegio rileva che tale ingiustificato atteggiamento é così denso di significazione che basterebbe da solo a giustificare uno stato di estrema indecisione.

In tale dimensione va quindi valorizzata

5
B

- 225 -

la denunciata condotta e rapportato siffatto riscontro nell'ambito della esaminata situazione, la Corte osserva che a conclusione dell'operato riesame si impone la riforma della impugnata sentenza con l'adozione della formula dubitativa.

5°)- Omicidio in danno di Collura Vincenzo.

Con i motivi proposti a censura della gravata decisione Roffino Giuseppe, Raia Innocenzo, Ferrara Giovanni, Ferrara Pietro e Ferrara Innocenzo hanno ritenuto erroneo il giudizio dubitativo espresso dall'Assise di Palermo e a sostegno di quanto lamentato gli imputati hanno eccepito la estrema fragilità della fonte di accusa.

Così fissati i termini del manifestato dissenso, la Corte osserva che le critiche in esame vanno respinte per la loro inconsistenza e tale giudizio trova la sua motivazione nella efficacia delle argomentazioni che il primo giudice ha tratto da una corretta valutazione delle emergenze processuali.

Ragioni di evidente ordine logico inducono questa Corte a verificare in linea preliminare le condizioni mentali di cui il Maiuri Vincenzo era portatore al momento delle note provalazioni e l'attribuita precedenza trova la sua giustificazione nel rilievo che un eventuale riscontro negativo renderebbe superflua ogni ulteriore indagine per la conseguente svalutazione dell'unica fonte di accusa.

Valutato quindi nella sua globalità l'intervento spiegato dal prof. Marguglio (vedi relazio

- 226 -

ne peritale a f.421 del I° volume), il Collegio osserva che in epoca precedente e successiva al 25 maggio 1957 il Maiuri non fu mai affetto da disturbi di natura mentale e la validità del giudizio peritale trova sicuro riscontro nella serietà della indagine che l'esperto ha condotto con una valutazione quanto mai scrupolosa.

La Corte non ha quindi motivo per scostarsi dal parere dianzi segnalato e a integrazione di quanto esposto va osservato che le conclusioni peritali non possono essere inficiate dalla disposta ospedalizzazione (f.37 del I° volume), in quanto detta misura, applicata il 25 maggio del 1957, venne adottata per la sindrome depressiva-ansiosa-reattiva, che il soggetto aveva presentato a fronte di avvenimenti particolarmente conturbanti la sua sfera emotiva.

Tali anomalie, pertanto, non potevano intaccare le capacità del teste al momento delle sue provalazioni e a prescindere dal rilievo che lo stesso perito ha escluso che il Maiuri fosse in tale epoca portatore di disturbi che potessero compromettere le sue facoltà di discernimento, di consapevolezza, di memoria, va osservato che l'orgasmo emozionale presentato il 22 marzo del 1957 era sicuramente collegato al turbamento provocato dalle rivelazioni del Pecoraro (vedi: Maiuri a f.34 del I° volume).

Il giudizio peritale ha quindi confermato la integrità psichica del soggetto e siffatta conclusione non può essere certo incrinata dalle deduzioni genericamente proposte dal consulente tecnico, il

- 227 -

cui parere diagnostico é peraltro contrastato dalle informazioni che sul piano clinico sono state fornite dal Dr. Lavenuta, che da oltre un ventennio assisteva la famiglia del Maiuri (ff. 44 del volume I° e 38, 90 del volume V°).

Il sanitario, pur dando atto dello stato di eccitazione riscontrato nel cliente il 25 maggio del 1957, ha infatti escluso che costui fosse stato mai disturbato da alterazioni psichiche e tale segnalazione ha infine confermato assicurando che in epoca successiva alla dimissione dal manicomio il Maiuri gli era sempre apparso dotato di un perfetto equilibrio mentale.

Il giudizio espresso dal medico di famiglia coincide quindi con quello manifestato dal perito e tale constatazione, peraltro avvalorata dalle indicazioni che i familiari hanno costantemente riferito sulla normalità del congiunto, travolge ed annulla la posizione assunta dal consulente, che ha qualificato la testimonianza del soggetto come l'espressione di uno stato confusionale, sicuramente legato a fatti di involuzione arteriosclerotica cerebrale (vedi consulenza a f. 47 del volume XIII°).

Il riesame della questione conferma l'esattezza di quanto operato in prime cure e così superato il punto su cui la difesa aveva strutturato i motivi dell'opposto dissenso, il Collegio deve ora valutare la posizione che il Maiuri ha singolarmente assunto nell'ambito della nota vicenda.

Le provalazioni registrate nella caserma di Campofiorito vennero rese dal Maiuri in uno sta-

- 228 -

to di profonda emozione e a giustificazione del rivelato orgasmo il soggetto assumeva che l'episodio riferito dai pastori lo aveva indotto a liberarsi dal senso di terrore che angoscioso lo attanagliava sin dall'omicidio di Vincenzo Collura.

Sollecitato a specificare le cause di sif fatta tensione, il Maiuri segnalava quanto da lui notato in occasione del sanguinoso episodio e chiarito l'intervento intimidatorio velatamente spiegato dai presunti assassini, assumeva che da tale epoca si era rintanato nella propria abitazione per sottrarsi al piano che gli indiziati avevano certamente ideato per sopprimere il pericoloso testimone.

Così delineata nei suoi termini essenziali la posizione assunta dal teste, il Collegio osserva che la condizione denunciata dal Maiuri è stata pienamente confermata dai congiunti e le indicazioni riferite alle giornate trascorse a letto senza un plausibile motivo e al definitivo abbandono del posto di lavoro dimostrano a quale livello fosse giunta la tensione emozionale del soggetto.

Le espressioni formulate dal datore di lavoro ribadiscono con evidente significazione la validità della verifica dianzi operata (f.95 del volume V°) e la globale valutazione delle tavole processuali consente quindi di affermare:

- che il Maiuri versava effettivamente in una condizione emotiva particolarmente angosciata;
- che tale stato di profonda tensione era insorto in occasione dell'omicidio Collura;
- che in mancanza di altra utile indicazione

- 229 -

ne, non si può escludere che l'invincibile senso di paura, di cui il Maiuri appariva portatore, era stato scatenato da chi temeva un intervento testimoniale.

Tali rilievi conferiscono forza probante ai riferimenti in esame e a tal proposito va osservato che sarebbe veramente assurdo disattendere una testimonianza resa nel sorprendente superamento dei canoni, che ferrei disciplinano il fenomeno dell'omertà.

L'inderogabile esigenza di liberarsi dall'intollerabile stato di angoscioso terrore ha sicuramente indotto il Maiuri alle note rivelazioni, ma la protezione da lui invocata a nulla valse se a distanza di soli tre giorni si vide costretto a simulare un'improvvisa pazzia su probabile richiesta di chi aveva interesse a spegnere i pericolosi riflessi di una deposizione quanto mai compromettente.

La logica concatenazione dei riscontri in esame si oppone all'accoglimento delle critiche mosse dagli appellanti e sarebbe veramente opera vana reperire negli opposti gravami una motivazione che possa seriamente intaccare l'armonica struttura del giudizio espresso in prime cure.

La difesa ha ovviamente tentato di annullare l'incidenza dei noti riferimenti eccependo un difetto di causale, ma in merito va subito rilevato che la posdatazione del fidanzamento Ferrara - Navigati alla morte del Collura si ritorce contro gli stessi imputati per le seguenti considerazioni:

- il Maiuri, non dotato di capacità divinatorie, non poteva riferire nel maggio del 1957 una

3
R.

- 230 -

situazione che si é poi maturata nel 1958;

- la sussistenza della denunciata opposizione può essere dimostrata dal rilievo che il contrastato fidanzamento é stato realizzato solo dopo la morte del Collura.

Tali rilievi, valutati anche in rapporto alla considerazione che il Maiuri conosceva a fondo le situazioni personali del cognato, contribuiscono a rafforzare la validità del movente segnalato dal teste e del tutto vano é apparso il tentativo che la difesa ha operato per affievolire l'adeguatezza della causale in parola.

La triste vicenda in esame si é infatti maturata nello squallido ambiente della mafia corleonese e ciò serve a considerare come estremamente probabile non solo la tracotante opposizione del Collura, classica manifestazione di un esponente di rilievo, quale egli era, ma anche la tipica reazione del gruppo Roffino-Ferrara, notoriamente legato al Navarra, all'epoca seriamente preoccupato delle ambizioni palesate da "Mister Vincent".

I rilievi che precedono, opportunamente integrati da quanto il primo giudice ha correttamente osservato nella sua diffusa motivazione, confermano lo stato di perplessità denunciato in prime cure e tale condizione non può essere certo superata:

- dalla puerile e interessata ritrattazione del Maiuri;

- dalle compiacenti testimonianze di quanti hanno tentato di collocare il teste lontano dal luogo del delitto;

- 231 -

- dalla tardiva presentazione di alibi quanto mai imperfetti.

L'operato riesame impone quindi la conferma della impugnata decisione, eccezion fatta per Giuseppe Roffino, nei confronti del quale l'azione penale va dichiarata improcedibile essendo il reato estinto per morte del reo.

Al rigetto dei gravami in esame segue l'onere del pagamento delle spese processuali che in via solidale va posto a carico di Ferrara Pietro, Ferrara Innocenzo, Ferrara Giovanni e Raia Innocenzo.

6°)- Omicidio in danno di Vincenzo Cortimiglia.

Le perplessità manifestate dai primi giudici sulla partecipazione del Bagarella all'omicidio di Vincenzo Cortimiglia sono state diffusamente censurate dal giovane imputato e le doglianze in merito proposte appaiono centrate sul rilievo che l'assoluto difetto di prove concludenti avrebbe dovuto imporre una formula assolutoria ben diversa da quella erroneamente adottata.

Così puntualizzato il motivo fondamentale dell'opposto gravame, il Collegio osserva che il rigoroso riesame delle tavole processuali non consente la riforma della impugnata decisione.

L'indagine istruttoria condotta dagli inquirenti ha infatti dimostrato che il Bagarella si era accompagnato al Provenzano Salvatore per la intera giornata dell'11 febbraio ed esito non del tut

- 232 -

to positivo hanno avuto gli sforzi che l'indiziato ha compiuto per provare la sua assenza al momento dell'insorto conflitto.

La testimonianza resa da Giovanni Cerrito ha infatti segnalato che ben tre persone si trovavano impegnate nello scontro che violento era esploso all'angolo di via Puccio e siffatta indicazione, riportata ai legami che univano i due giovani, non può certo escludere che la terza persona fosse proprio il Bagarella, che con il Provenzano aveva trascorso la intera giornata.

Sottoposto quanto sopra al vaglio di una critica quanto mai scrupolosa, il Collegio osserva che la denunciata situazione rende estremamente difficile l'orientamento che pur va scelto nel gioco delle opposte tendenze e lo stato d'incertezza così affiorato trova infine motivo di ulteriore consolidamento nelle indicazioni accusatorie che Giovanni Cortimiglia ha proposto nei confronti del giovane imputato.

La testimonianza resa dal fratello della vittima è stata ovviamente screditata dalla difesa che non ha esitato a qualificare falso quanto deposto, ma in proposito va subito rilevato che le critiche massicciamente rivolte alla fonte accusatoria vanno ridimensionate dal rilievo che sarebbe veramente opera vana trovare una motivazione che possa sufficientemente spiegare un intervento calunnioso del Cortimiglia.

La peculiarità dell'ambiente in cui la vicenda si è tristemente maturata e la qualificazione

- 233 -

mafiosa dei soggetti impegnati nello scontro rendono estremamente improbabile che il teste abbia potuto proporre una falsa incolpazione e tale riscontro, rapportato alle indicazioni che il Cortimiglia ha reiterato con progressiva determinazione, attenua l'efficacia di quanto la difesa ha censurato e lascia inalterato quello stato di perplessità che irriducibile è scaturito dai rilievi in parola.

Quanto sopra esposto conferma la validità del giudizio espresso in prime cure e il contrasto sorto fra le opposte tesi non può essere certo risolto dall'alibi che l'imputato ha proposto nella immediatezza del suo arresto.

Ricordato infatti che la terza persona si allontanò di corsa per via Carmine non appena a terra stramazò il povero Provenzano, non si può escludere che il Bagarella abbia raggiunto in tempo la non lontana abitazione (metri 292) per farsi notare da due o tre vicini e la probabilità di una siffatta ipotesi, che rispecchia una tecnica ormai abituale nell'ambiente, incrina l'efficacia della circostanza che la difesa ha vanamente tentato di riscontrare con una testimonianza resa da una vasta rete di parenti e di amici.

Trascurate invero le illazioni che si potrebbero trarre dall'intervento testimoniale dei parenti, che numerosi affollavano quella sera la casa del Bagarella, il Collegio osserva che analogo sospetto di compiacenza va formulato rispetto alle altre deposizioni, in quanto non è dato di spiegare

5
M

- 234 -

come la insignificante presenza dell'imputato si fosse imposta all'attenzione dei testi, impegnati come erano a conoscere le cause e le conseguenze di una sparatoria, che ancora una volta aveva suscitato stupore e terrore negli attoniti abitanti del piccolo centro.

A conclusione del condotto riesame, il Collegio osserva che la globale valutazione delle tavole processuali non consente il superamento delle argomentazioni addotte dal primo giudice a giustificazione delle affiorate incertezze e tale rilievo va sottolineato per confermare la impugnata decisione.

Il gravame proposto dal Bagarella va quindi respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

7°)- Ricettazione in danno di Grande Giovanni e falsità materiale in atto pubblico.

Il giudizio espresso in prime cure é stato impugnato da Riina Salvatore per la mancata concessione delle attenuanti generiche e in merito a quanto lamentato va subito osservato che le censure proposte dall'appellante vanno disattese per la loro manifesta infondatezza.

Premesso invero che la confessione resa dall'imputato non acquista alcuna rilevanza sul piano della richiesta indulgenza essendo stata determinata dall'ingiustificabile possesso della patente e dalla evidente falsificazione del documento, il Collegio osserva che la personalità del prevenuto e i

- 235 -

suoi pessimi precedenti penali sono di ostacolo alla concessione dell'invocato beneficio.

Scendendo ora alla valutazione dei motivi proposti per il rigore seguito dai primi giudici nella determinazione della pena, la Corte osserva che l'entità della sanzione inflitta al Riina é quanto mai adeguata ai criteri suggeriti dall'art. 133 del C.P. e richiamate le considerazioni già espresse per negare la concessione delle attenuanti generiche, il Collegio rileva che anche su tale punto va pienamente confermata la statuizione adottata dalla Corte di Assise di Bari.

Quanto sopra esposto impone il rigetto del gravame in esame e la condanna del Riina al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

8°)- Favoreggiamento personale negli appelli proposti da Moscato Lucia e da Catalano Michele.

Con il primo dei motivi adottati a sostegno dell'opposto gravame, la Moscato ha censurato la impugnata decisione nella parte relativa alla responsabilità riconosciuta per il contestato reato di favoreggiamento personale e riesaminate le tavole processuali alla luce di quanto lamentato va subito osservato che le critiche dell'appellante vanno disattese per la loro manifesta inconsistenza.

L'imputata ha infatti sostenuto che la sua qualifica di moglie non le consentiva di contrastare

- 236 -

quanto operato dal marito a favore del noto latitante, ma siffatta argomentazione non può essere certo condivisa non avendo la Moscato provato di essere stata costretta a commettere il fatto che le è stato addebitato.

L'assoluto difetto della condizione segnalata dall'art. 45 del C.P. pone in evidenza l'adesione che la donna prestò all'azione del marito e la collaborazione utilmente spiegata per la realizzazione del piano criminoso conferma la validità dell'impugnato giudizio, in quanto la partecipazione di persone al reato postula il concorso causale di atteggiamenti che sul piano morale e materiale siano consapevolmente diretti alla produzione dell'evento.

Fuori delle ipotesi espressamente previste dal capoverso dell'art. 40 del C.P., sono infatti irrilevanti solo la inerzia di fronte all'operato delittuoso o la mera conoscenza del disegno criminoso, per cui è di tutta evidenza che costituisce concorso ogni rafforzamento della volontà criminosa dell'agente e ogni comportamento che in adesione al programma delittuoso sia consapevolmente diretto alla consumazione del reato.

I concetti dianzi esposti, convalidati da un costante insegnamento giurisprudenziale, dimostrano la fragilità delle censure in esame, ond'è che dubbio alcuno può sussistere sulla validità dell'impugnato giudizio.

Scendendo ora alla valutazione dei motivi congiuntamente proposti dal Catalano e dalla Moscato, la Corte osserva che le critiche mosse per la manca-

4
B.

- 237 -

ta concessione delle attenuanti generiche vanno disattese per l'evidente difetto delle condizioni, alla cui sussistenza è subordinata l'applicazione del beneficio in parola.

Il reato addebitato agli imputati è stato infatti commesso in un momento particolarmente delicato per le operazioni che si stavano conducendo contro la malavita organizzata e l'azione degli accusati, diretta a frustrare e a fuorviare l'impegno generosamente posto dalle forze dell'ordine nella repressione del triste fenomeno, riveste tale carattere di gravità da rendere inopportuna la concessione della invocata attenuazione.

Il giudizio espresso in prime cure va quindi confermato e i gravami in esame vanno conseguentemente respinti con la solidale condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

L A C O R T E

Letti gli artt. 207 - 209 - 523 - 213 C.P.P. e 150 del C.P., in parziale riforma della sentenza 23 ottobre 1962 della Corte di Assise di Palermo appellata dal Pubblico Ministero nei confronti di LEGGIO Luciano e LEGGIO Giuseppe, nonché dai predetti imputati e da ROFFINO Giuseppe, LEGGIO Francesco, LEGGIO Leoluca, FERRARA Innocenzo, FERRARA Giovanni, RAIA Innocenzo, FERRARA Pietro, ed altri della sentenza 10 giugno 1969 della Corte di Assise di Bari appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tri-

(64) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

(65) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 238 -

bunale di Bari e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nei confronti di LEGGIO Luciano, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, MANCUSO MARCELLO Giuseppe, PROVENZANO Giovanni, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, PASQUA Giovanni, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Giuseppe, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, RIINA Bernardo, MANCUSO MARCELLO Antonio, MANCUSO MARCELLO Antonino, BAGARELLA Salvatore, RIINA Gaetano, LISOTTA Pietro, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, LA MANTIA Gaetano, SORISI Leoluchina, LEGGIO Maria Concetta, LAURICELLA Giuseppe, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, BAGARELLA Leoluca, CATALANO Michele, ZITO Rosario, BILLERI Leoluca, BENIGNO Ludovico, COTTONE Pietro, CAMMARATA Francesco, MANGIAMELLI Antonino e MAIURI Giovanni, nonché dagli imputati LEGGIO Luciano, LEGGIO Leoluca, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, LEGGIO Francesco Paolo, RIINA Giacomo, LEGGIO Francesco, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, MAIURI Antonino, STREVA Vincenzo, SALERNO Francesco, MARINO Francesco Paolo, SORISI Leoluchina, LA ROSA Antonino, VINTALORO Angelo, CATALANO Michele, MARINO Leoluca e MOSCATO Lucia dichiara LEGGIO Luciano colpevole di omicidio premeditato aggravato e continuato in persona di Navarra Michele e Russo Giovanni, così unificata la rubrica relativa alle due imputazioni di omicidio in danno dei suddetti; dichiara lo stesso LEGGIO Luciano, nonché LEGGIO Leoluca, LEGGIO Francesco, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e RIINA Giacomo, modificate per

- 239 -

quanto occorra ed unificate le imputazioni di associazione per delinquere di cui alla sentenza 23 ottobre 1962 della Corte di Assise di Palermo ed ai capi I ed O della sentenza 10 giugno 1969 della Corte di Assise di Bari, colpevoli: LEGGIO Luciano del reato di cui al 1° e 3° comma dell'art. 416 del C.P. e gli altri del reato di cui al 2° comma dello stesso articolo, delitti commessi sino all'anno 1964, con esclusione dell'aggravante di cui al successivo 4° comma, e con l'aggravante per tutti di cui al 5° comma e per LEGGIO Luciano e LEGGIO Leoluca altresì di quella prevista dall'art. 61 n. 9 del C.P. e condanna LEGGIO Luciano per il duplice omicidio alla pena dell'ergastolo e per il reato di associazione per delinquere alla pena di anni sette di reclusione, assorbita quest'ultima nell'anzidetta pena perpetua, con l'isolamento diurno per mesi sei; condanna LEGGIO Leoluca alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e LEGGIO Francesco, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e RIINA Giacomo alla pena di anni cinque di reclusione, applicando nei confronti di tutti, eccezion fatta per LEGGIO Luciano, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno; - Condanna inoltre LEGGIO Luciano alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale, alla perdita delle capacità civili previste dal 1° capoverso dell'art. 32 del C.P. e alla pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nei comuni di Bari, Palazzo Adriano e di Corleone e mediante pubblicazione per estratto per una sola volta nei

(66) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

(67) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

- 240 -

quotidiani "il Giornale di Sicilia" e la "Gazzetta del Mezzogiorno".

Condanna inoltre LEGGIO Leoluca, LEGGIO Francesco, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e RIINA Giacomo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante l'espiazione della pena.

Assolve LEGGIO Giuseppe da tutte le imputazioni di associazioni per delinquere per insufficienza di prove; assolve LEGGIO Luciano dal delitto di omicidio di Marino Marco, Marino Giovanni e Maiuri Pietro e ferimento della Cutrone per insufficienza di prove; assolve MAIURI Giovanni e MAIURI Antonino dal delitto di tentato omicidio loro ascritto per insufficienza di prove; assolve STREVA Vincenzo dall'imputazione di associazione per delinquere a lui contestata per non aver commesso il fatto; assolve PASQUA Giovanni, LA MANTIA Gaetano, LAURICELLA Giuseppe e MANGIAMELI Antonino dalle imputazioni di associazioni per delinquere loro contestate per insufficienza di prove; dichiara non doversi procedere contro ROFFINO Giuseppe in ordine ai reati a lui contestati nella sentenza della Corte di Appello di Palermo per essere detti reati estinti per morte del reo; dichiara inammissibile l'appello proposto da MARINO Leoluca perché carente del relativo diritto.

Condanna LEGGIO Luciano, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Francesco, BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e RIINA Giacomo alle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio e a quelle del loro mantenimento in carcere, per chi di ragione, durante la custodia preventiva; con


- 241 -

danna inoltre FERRARA Innocenzo, FERRARA Giovanni, RATA Innocenzo, FERRARA Pietro, LEGGIO Giuseppe, CATALANO Michele, MOSCATO Lucia, LEGGIO Francesco Paolo, MANCUSO Francesco, LEGGIO Vincenzo, MAIURI Antonino, SALERNO Francesco, SORISI Leoluchina, MARINO Francesco Paolo, LA ROSA Antonino VINTALORO Angelo e MARINO Leoluca alle spese del presente grado di giudizio riguardanti le rispettive imputazioni.


Conferma nel resto le impugnate sentenze.

Bari, li 23 dicembre 1970


IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CAPO




IL PRESIDENTE



IL CAPO

IL CAPO



DOCUMENTO 683 (1)

**FASCICOLO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI
PREVENZIONE A CARICO DI LUCIANO LEGGIO**

(1) Il documento 683 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di pubblicare soltanto i seguenti atti in esso raggruppati:

- il decreto del 25 gennaio 1971 della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Luciano Leggio;
- l'ordinanza di custodia precauzionale emessa a carico di Luciano Leggio, il 21 marzo 1971, dal Tribunale di Palermo. (N.d.r.)

Vol. 683

Udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 1971

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 - Sezione I^a Penale -

Composta degli Ill./mi Signori:

Dott.FUMU Giacomo.....	Presidente
" Giuseppe SCHIFALACQUA.....	Consigliere
" Carlo ROBERTI.....	"
" Francesco DONATO.....	"
" Marcellino MAZZA.....	"
" Gennaro FASANI.....	"
" Giuseppe RUBINO.....	"



Riunita in Camera di Consiglio

Ha pronunciato la seguente

D E C R E T O

sul ricorso proposto da

Luciano LEGGIO

avverso il decreto 23.7.1970, col quale la Corte di Appello di Palermo (2)

dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dal difensore di ufficio del prevenuto avverso il decreto 3.2.1970 del Tribunale di Palermo, che applicava al LEGGIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 5 con obbligo di soggiorno nel Comune di Novi Ligure; (3)

Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott.BRACCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott.MAZZA;

O S S E R V A

Con decreto 3.2.1970, il Tribunale di Palermo applicava, nei confronti di Luciano LEGGIO irreperibile, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Novi Ligure per la durata di anni cinque.- (4)

./..

(2) Vedi nota (1) a pag. 1239. (N.d.r.)

(3) (4) Il decreto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 586, alle pagg. 875-880. (N.d.r.)

- 2 -

Il difensore officioso proponeva ricorso in appello, deducendo la nullità del decreto di irreperibilità e chiedendo, *in subordine*, la riforma dell'impugnata pronuncia.-

Con decreto 23.3.1970, la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'impugnazione sul riflesso che il difensore, non costituito procuratore speciale, non era legittimato a proporla.-

Ricorre per Cassazione il medesimo difensore officioso.-

Col primo motivo di ricorso si insta per la legittimazione di esso ricorrente ad impugnare i decreti in materia di misure di prevenzione.-

La censura é fondata, in quanto questa Corte Suprema ha già, più volte, ritenuto che la norma del comma 3° dell'art.192 C.P.P. sulla legittimazione del difensore dell'imputato a proporre impugnazione é estensibile anche al procedimento attinente alle misure di prevenzione, posto che tale norma é coerente non solo ad una generale ed avvertita esigenza di tutela per chi possa subire limitazioni della libertà, ma si correla più strettamente col diritto costituzionale del cittadino ad un'effettiva ed integrale difesa in quei procedimenti che, come quelli di sicurezza, di prevenzione ed esecuzione, possano comunque involgere il bene della libertà personale (C.Cost.20.5.1970, n°76; Cost., 9.5.1968, n°51).-

In base alle espresse considerazioni, il ~~Presidente~~ presente ricorso al pari di quello proposto in appello, si deve ritenere ammissibile.-

Ciò posto, é da rilevare che si é proceduto in primo grado, sulla mera scorta di un verbale di vane ricerche del Leggio per eseguire nei suoi confronti ordinanza di custodia precauzionale, a notificare la citazione per l'intervento di esso prevenuto nel processo per la misura di prevenzione, ai sensi dell'art.170 C.P.P., senza previamente ottemperare alle ricerche imposte da tale norma di legge.- Né vale in contrario richiamarsi - come ha ritenuto il Tribunale - al

..//..

(5) Vedi nota (1) a pag.1239. (N.d.r.)

- 3 -

fatto che il Leggio fosse già in ottemperante a progresso ordine di rimpatrio, posto che questo rilievo non dispensava dalla rigorosa osservanza delle formalità stabilite dal richiamato art.170 per le notifiche agli irreperibili.-

In tale situazione deve concludersi che, risultando violata una norma attinente all'intervento del prevenuto (art.185, n°3, C.P.P.), si é verificata una nullità insanabile di ordine generale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che, annullandosi l'impugnato decreto di appello, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.-

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnato decreto con rinvio degli atti al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.-

Così deciso il 25 gennaio del 1971

IL CANCELLIERE
P/to Dr. Tavianio

IL PRESIDENTE
P/to illeggibile

E' copia conforme all'originale
Palermo, li 18 Marzo 1971

IL CANCELLIERE CAPO



Doc. 683

Mod. 3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - PALERMO

N° 185/69

SEZIONE I^a Penale

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE

ORDINANZA DI CUSTODIA PRECAUZIONALE

di persona proposta per la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune (art. 6 Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423).

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data 18 giugno 1969 del ^{Proc. della Repubblica} ~~Questore~~ di Palermo con la quale si chiede (6)
l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune nei confronti di
LEGGIO Luciano di F/sco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone il
6.I.1925, ivi residente Via Lanza n.2.-(ultimo recapito Roma-
Visto il decreto della Corte di Cassazione del 25.I.1971 che annulla il de- (7)
creto della Corte d'Appello di Palermo in data 23.3.1970 e dispone il rinvio (8)
degli atti al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.-

Ritenuto che la particolare pericolosità del soggetto fa fondatamente temere che egli si possa dare alla fuga nella pendenza del procedimento e che, pertanto, ricorrono giusti motivi per disporre che il Leggio Luciano di F/sco Paolo sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione, ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa.

Letto l'art. 6 della Legge 27 - 12 - 1956 n. 1423

O R D I N A

che Leggio Luciano di F/sco Paolo, a carico del quale si procede per l'applicazione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, sia tenuto sotto custodia nel carcere giudiziario di Palermo fino a quando non sia divenuta esecutiva la suddetta misura ovvero non sia dichiarato non farsi luogo alla stessa. Autorizza l'esecuzione anche in tempo di notte e in case di abitazione.-
il Questore e il Com.te il Gruppo CC. di Palermo
per l'esecuzione della presente.

Palermo, li 20 marzo 1971

IL CANCELLIERE


F/to Militello

IL PRESIDENTE

F/to Cesare Terranova

Copia conforme all'originale

Palermo, 20 marzo 1971



- (6) La proposta citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, alle pagg. 806-808. (N.d.r.)
(7) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1241-1243. (N.d.r.)
(8) Vedi nota (1) a pag.1239. (N.d.r.)

DOCUMENTO 689 (1)**ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DI
EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEL PROCURATORE DELLA REPUB-
BLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, DOTTOR PIETRO SCA-
GLIONE, E DEL PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PA-
LERMO, DOTTOR NICOLA LA FERLITA, IN ORDINE ALLA CUSTODIA
PRECAUZIONALE DI LUCIANO LEGGIO.**

(1) Il documento 689 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 19 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che, a giudizio del relatore Presidente Carraro, hanno specifica conclusione rispetto agli argomenti trattati nella relazione conclusiva.

Degli atti raggruppati nel suddetto documento vengono, perciò, pubblicati soltanto:

— la richiesta di impromovibilità dell'azione penale nei confronti del dottor Pietro Scaglione e del dottor Nicola La Ferlita, formulata il 30 gennaio 1971 dal Procuratore della Repubblica di Firenze;

— il decreto con cui si dichiara l'impromovibilità dell'azione penale nei confronti del dottor Pietro Scaglione e del dottor Nicola La Ferlita, emesso il 16 febbraio 1971 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze. (N.d.r.)



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prct. D/ 3307

RISPRESSO

Roma, 26 MAR. 1971

Al Signor
Presidente del Tribunale di
FIRENZE

Ai fini dei lavori di questa Commissione, prego voler trasmettere con cortese urgenza il fascicolo processuale relativo al procedimento penale instaurato a seguito degli avvenimenti connessi alla fuga di Luciano LEGGIO e conclusosi con decreto di archiviazione da parte del Giudice istruttore.

(Avv. Francesco Cattanei)

DOE-689

2

Tribunale Civile e Penale di Firenze

UFFICIO DEL PRESIDENTE

D/3381


Prot. N. 348. V.2.7

Firenze, li 30 marzo 1971

Risposta al foglio del 26/3/1971 n°D/3307

(2)

OGGETTO: Atti del procedimento penale n.3601/70 RG.PM. e 3490/71.C del RG.Uff.Istr.Tribunale di Firenze, relativo alla fuga di Luciano LIGGIO.



RACCOMANDATA

=====

All/vari

Al Signor Presidente della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
presso il SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

In esito alla nota sopra richiamata trasmetto gli atti relativi all'accertamento di eventuali responsabilità in ordine alla custodia precauzionale di Liggio Luciano, conclusosi con decreto ai sensi art. 44 2° cpv.C.P.P. in data 16 febbraio 1971 del Consigliere istruttore presso questo Tribunale, con i relativi allegati che si elencano qui di seguito:

(3)
(4)

- 1) copia fotostatica fascicolo misure di prevenzione contro Liggio Luciano;
- 2) Fascicolo contenente missiva della Commissione Parlamentare Antimafia alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma con allegati;
- 3) Copia relazione della Commissione Parlamentare Antimafia con colini allegati;
- 4) Busta contenente copia degli atti assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- 5) Copia del giornale "L'ORA" del 4.11.1970.

Gradirò un cenno di ricevuta.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Officini

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1247. (N.d.r.)

(3) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1259-1268. (N.d.r.)

(4) Vedi nota (1) a pag. 1245. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
 =====

3601/70 R.G.

67

3

Il P.^o.M.^o. osserva :

I

Con sentenza in data 9 giugno 1969 la Corte di Assise di Bari, alla quale il processo era stato rimesso per legittima suspicione, assolveva da una serie di delitti, con altri imputati, Luciano Leggio (detto Liggio) e Salvatore Riina, entrambi da Corleone. (5)

I due predetti individui, scarcerati il giorno successivo, si recavano a Bitonto, mentre la Questura di Palermo, con rapporto dell' 11 giugno, segnalava alla Procura della Repubblica di quella città la opportunità di proporre, nei confronti del Leggio, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con l' obbligo del soggiorno in un determinato comune, ai sensi dell' art.2 della Legge 31 maggio 1965, n.575, previa emissione di ordine di custodia precauzionale. Analoga segnalazione veniva inoltrata, in data 16 giugno, nei confronti del Riina. (6)

Il Procuratore della Repubblica, dottor Pietro Scaglione, dopo alcuni colloqui, svoltisi tra il 12 ed il 16 giugno, col Questore dottor Paolo Zamparelli, con i vice=questori dottor Aldo Arcuri e dottor Emanuele De Francesco e col commissario capo dottor Salvatore Scandariato (dei quali si parlerà in seguito) incaricava, il 17 giugno, il suo collaboratore sostituto dottor Pietro Giammanco di esaminare immediatamente le pratiche relative e di predisporre le eventuali proposte di applicazione delle misure di prevenzione richieste dalla Autorità di P.S.. (7)

Contemporaneamente =proprio nello stesso giorno 17 giugno= la Questura di Bari muniva di foglio di via obbligatorio per Corleone sia il Leggio che il Riina, con la ingiunzione di presentarsi all' ufficio di P.S. di quella città entro il termine di due giorni. Mentre essi erano in viaggio, nella mattina del 18 giugno, il sostituto Giammanco presentava personalmente al dottor Nicola La Ferlita, presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Palermo =incaricata anche delle applicazioni delle misure di prevenzione= le sue motivate proposte, regolarmente vistate dal Procuratore Scaglione, nei confronti del Leggio e del ~~REEE~~ Riina. Con esse il requirente, oltre a chiedere la applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, sollecitava che venisse disposta "previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale o, quanto meno, in via provvisoria, ai sensi dell' art.3 della Legge 31 maggio 1965, n.575, il soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza".

Spedite

(5) La sentenza citata nel testo — del 10 anziché del 9 giugno 1969 — costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(6) Il rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 586, alle pagg. 815-816. (N.d.r.)

(7) La segnalazione citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, alle pagg. 884-889. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= DUE =

68


Il dottor La Ferlita, riconosciuta la opportunità di provvedere con la maggior segretezza e con assoluta urgenza, sospendeva la udienza penale da lui presieduta e dava incarico al cancelliere addetto al servizio, Vincenzo Riela, di predisporre subito le ordinanze di custodia precauzionale che egli, poco dopo, firmava, disponendo da un lato il più rigoroso segreto sui provvedimenti emessi e dall' altro la immediata consegna degli stessi al commissario di P.S. dottor Francesco Cipolla all' uopo convocato nel Tribunale.

Due giorni dopo, il 20 giugno, il Riina si presentava al Commissariato di P.S. di Corleone in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel foglio di via : fermato, veniva tradotto nelle carceri giudiziarie di Palermo. Con decreto del 5 luglio successivo della Prima Sezione Penale, presieduta sempre dal dottor La Ferlita, veniva applicata al Riina la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di San Giovanni in Persiceto : ma il Riina, dopo la scarcerazione, anzichè raggiungere la sede assegnatagli, si rendeva latitante.

Il Leggio, invece, il 18 giugno, interrompeva il viaggio a Taranto, dove si ricoverava nell' ospedale civile per infezione alle vie urinarie con insufficienza renale ed idropionefrosi sinistra. La Questura locale, dopo aver disposta la sua vigilanza, emetteva il 25 giugno ordinanza di rimpatrio, con l' ingiunzione di presentarsi al Commissariato di P.S. di Corleone entro tre giorni dalla data delle sue dimissioni dall' ospedale. D' altra parte la Questura di Palermo faceva iscrivere il nome del Leggio sul Bollettino delle ricerche n.78 del 7 luglio, con le seguenti indicazioni : "capomafia di Corleone, particolarmente versato in ogni genere di speculazioni. Legato alla malavita internazionale. Rintraccio, continua vigilanza, segnalandone ogni spostamento e contatti avuti".

Nel pomeriggio del 28 settembre il Leggio lasciava Taranto, ma anzichè raggiungere Corleone si portava a Roma, ricoverandosi nella clinica "Vil-la Margherita" : la notizia veniva comunicata alla Questura della capitale, che interessava della debita vigilanza, oltre la Squadra Mobile, il Commissariato di P.S. "Porta Pia".

Frattanto, con nota del 10 ottobre 1969, il presidente La Ferlita richiedeva alla Questura ed al Comando Gruppo dei Carabinieri di Palermo l'esito della ordinanza di custodia precauzionale emessa nei confronti del Leggio. Mentre il Commissario dottor Scandariato si recava a conferire col presidente (e quest' ultimo riferirà in seguito di esser stato assicurato in ordine all' arresto del Leggio) i Carabinieri con nota del 16 dicembre riferivano che la ordinanza non era pervenuta al loro comando.



(8) L'ordinanza citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

(9) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, alla pag. 855. (N.d.r.)

(10) La nota citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 586, alla pag. 856. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= TRE =

69

Il 18 ottobre il Leggio veniva sottoposto ad un intervento chirurgico per colo=cistoplastica. Gli agenti di P.S. del Commissariato "Porta Pia" apprendevano, il 13 novembre, che la degenza del malato si sarebbe pro= tratta ancora per otto giorni. Invece il Leggio veniva dimesso due giorni prima, il 19 novembre, e si dava alla latitanza.

La Questura di Palermo il 10 gennaio 1970 diramava una circolare per il fermo del Leggio, il cui nome veniva nuovamente pubblicato sul Bollettino delle ricerche, nonchè su quello dell' Interpol, con la menzione del prov= vedimento restrittivo della libertà personale.

Il procedimento di prevenzione veniva fissato per la discussione in came= ra di consiglio dal presidente La Ferlita per il giorno 3 febbraio 1970 : al Leggio veniva applicata la misura di sorveglianza speciale per la durata di cinque anni con obbligo di soggiorno nel comune di Novi Ligure. (11)

La Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Si= cilia svolgeva approfondite indagini in merito alle vicende connesse alla irreperibilità del Leggio : acquisiva documenti, assumeva informazioni, a= scoltava le giustificazioni e le spiegazioni dei protagonisti della vi= cenda. Nella sua relazione conclusiva =trasmessa anche, "per le iniziati= ve ed i provvedimenti di competenza", al Procuratore Generale della Re= pubblica presso la Corte di Appello di Roma, che la inviava, con gli atti allegati, al collega di Palermo nel cui ambito si erano esauriti i fatti= rilevava che il comportamento di taluni magistrati e dei funzionari di P.S. implicati nei fatti appariva "sconcertante e meritevole di una più approfondita indagine" e che essa era "unanime nel giudicare arbitraria ed intollerabile" la mancata ottemperanza all' ordine di custodia precau= zionale. (12)

Il Procuratore Generale di Palermo, ritenendo necessario il compimento di indagini istruttorie preliminari ai sensi degli art.232 e 234 cod.proc. pen. "per accertare se i fatti fossero o meno penalmente rilevanti", poi= chè ricorreva l' applicabilità dell' art.60 cod.proc.pen., con nota del 1° aprile 1970, formulava istanza di rimessione. (13)

Con ordinanza del 24 luglio decorso anno la Corte Suprema di Cassazione, sulle conformi conclusioni del P°.M°. , rimetteva il procedimento al Tri= bunale di questa città. (14)

Questo ufficio, dopo avere acquisito le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura, procedeva in Palermo all' esame di alcuni protagonisti ed allegava la copia del fascicolo riguardante il procedimento contro il Leggio.

(11) Cfr. pagg. 875-880. (N.d.r.)

(12) Si tratta della relazione sulla indagine svolta in merito alle vicende connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio, licenziata dalla Commissione nel corso della V Legislatura (Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — V Legislatura). (N.d.r.)

(13)(14) Vedi nota (1) a pag. 1245. (N.d.r.)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= QUATTRO =

70

II

I)= Gli atti assunti, con così esauriente ed approfondita indagine, dalla Commissione Parlamentare e quelli successivamente acquisiti =dei quali si è esposto un obiettivo riassunto nella parte che precede= autorizzano, ed anzi impongono, un primo rilievo, di carattere generale, in questa sede nella quale si deve soltanto accertare la sussistenza, o meno, di elementi idonei ad ipotizzare una responsabilità penale : rilievo che attiene alla attività svolta dalla Autorità di P.S. e dai magistrati interessati nella vicenda Leggio nel periodo che corre dalla data di scarcerazione del predetto individuo a quella della emissione della ordinanza di custodia precauzionale (10 =18 giugno 1969). Ora, appare evidente che tale attività deve essere considerata diligente e corretta ed in netto contrasto con quella che avrebbe potuto svolgere chiunque avesse avuto la deliberata intenzione di non far eseguire l'ordine di custodia precauzionale. E' sufficiente ricordare i rapporti II e I4 giugno della Questura, quello del 16 giugno dei Carabinieri, i ripetuti incontri dei funzionari di P.S. col Procuratore della Repubblica tra il 12 ed il 16 giugno, l'incarico dato al sostituto Giammanco il 17 giugno, la predisposizione della proposta del 18 giugno e la emissione in pari data del provvedimento presidenziale con la immediata consegna per la esecuzione, oltre alla sollecitazione per il rilascio del foglio di via obbligatorio da parte della Questura di Bari : tutta una complessa attività svolta nel più rigoroso segreto, studiata nei più piccoli particolari, volta sicuramente a realizzare i fini superiori della giustizia.

Nè la validità di questa valutazione può essere messa in dubbio da alcune contrastanti versioni date nel corso della inchiesta, dopo che il caso Leggio era apparso, in modo clamoroso, alla pubblica opinione. E' opportuno riferirsi subito ai colloqui tra il Procuratore della Repubblica Scaglione ed i quattro funzionari della Questura di Palermo, per affermare che ad essi, contrariamente all' assunto del Questore Zamparelli, non ha mai partecipato il presidente La Ferlita. La diversa affermazione del Questore potrebbe esser frutto di un erroneo ricordo o di una sovrapposizione dei colloqui del giugno 1969 con quello del 17 gennaio 1970 allorchè, dopo la fuga del Leggio dalla casa di cura romana, i funzionari di P.S. si erano incontrati col procuratore Scaglione e con lo stesso presidente La Ferlita, ed avevano insieme parlato della sollecitata fissazione del procedimento per la applicazione della misura di prevenzione. La versione dello Zamparelli, oltre ad essere stata recisamente smentita dallo Scaglione e dal La Ferlita (la cui deposizione ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni del sostituto Giammanco) non è stata nemmeno convalidata dai vice questori Arcuri e De Francesco e dal commissario

Giuliano


LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= CINQUE =

71

Scandariato, i quali hanno confermato che ai colloqui che avevano preceduto la proposta della misura di prevenzione era presente soltanto il procuratore capo. D' altra parte la circostanza che il P.^oM.^o. aveva alternativamente proposto la "custodia precauzionale" ed il "soggiorno obbligato in via provvisoria" dimostra chiaramente che il presidente non era intervenuto ai colloqui di cui si parla, nei quali era stata concordata la linea da seguire.

2°) = Quanto poi al controverso contenuto dei colloqui, è pacifico che la questione della "competenza" ha formato oggetto di essi, e che è stata prospettata e concordata la opportunità che il Leggio venisse "fermato" al suo arrivo a Corleone ; arrivo che doveva esser considerato come scontato in seguito alla certa notizia che egli sarebbe stato munito di foglio di via obbligatorio da parte della Questura di Bari. Tale valutazione appariva pienamente logica e fondata, giacchè nessuno dei presenti poteva in quel momento prevedere che il viaggio iniziato a Bitonto avrebbe avuto termine a Taranto e che il Leggio si sarebbe ricoverato nell' ospedale di questa città. Una conferma del preciso convincimento che la vicenda si sarebbe svolta secondo il piano prestabilito è offerta da diversi elementi accertati in sede di inchiesta : la assoluta urgenza della proposta (va ricordato che il sostituto Giammanco ebbe l' incarico il giorno 17 giugno, cioè proprio il giorno nel quale il Leggio veniva munito del foglio di via) ; l' impegno di tenere segreto per qualche giorno il provvedimento presidenziale ; le modalità della consegna della stessa ordinanza di custodia al Commissario di P.S., omettendosi anche l'invio di una copia ai Carabinieri, che pure apparivano destinatari nel documento. Alla luce di questi elementi è agevole spiegare l' equivoco nel quale sono caduti i funzionari di P.S., i quali hanno sempre sostenuto che il procuratore Scaglione aveva consigliato e suggerito (e quindi, sostanzialmente, ordinato) di eseguire il provvedimento soltanto a Corleone in qualsiasi tempo. A parte il rilievo che, nel momento dell' accordo, a nessuno dei presenti poteva venire in mente di ipotizzare l' assurda eventualità che il Leggio potesse giungere a Corleone a distanza di qualche settimana o anche di mesi, è di tutta evidenza che lo Scaglione — che non si era mai incontrato col presidente prima della emissione della ordinanza e che non aveva mai parlato con lui del caso Leggio — non poteva nemmeno prevedere se e quale, tra le due proposte alternative formulate dal sostituto Giammanco, sarebbe stata accolta ; che egli ben sapeva che l' attività del suo ufficio, esaurita con la proposta, sarebbe ripresa quando il presidente avesse comunicato la data di discussione del procedimento in camera di consiglio ; che egli era sicuro che della esecuzione del provvedimento l' Autorità di P.S. avrebbe data giustificazione alla Autorità che lo aveva emesso. Deve escludersi, infine, che egli



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= SEI =

72

potesse pensare di sottoporre a qualsiasi condizione un provvedimento di coerenza personale, eseguibile in tutto il territorio dello Stato, emesso per giunta da altra autorità.

Piena attendibilità deve perciò esser data alla versione del procuratore allorchè ha affermato che, nella convinzione che il Leggio sarebbe giunto a Corleone nel termine di qualche giorno, aveva consigliato di procedere al suo arresto in tale località, appena il presidente avesse emesso la relativa ordinanza. L'arresto a Corleone, in cui il Leggio aveva la residenza, o dimora abituale, avrebbe oltre tutto frustrato qualsiasi eccezione sulla competenza per territorio del Tribunale di Palermo.

3°) = Il mancato arrivo del Leggio nel giorno previsto avrebbe dovuto consigliare la richiesta all' Autorità giudiziaria, anche per iscritto, precise disposizioni per la esecuzione della ordinanza di cui si parla. Ma si era frattanto verificato un nuovo fatto (il rilascio di un secondo foglio di via obbligatorio da parte, questa volta, della Questura di Taranto in data 25 giugno) che valse certamente a rafforzare nella Autorità di P.S. &&& il convincimento che il Leggio sarebbe comunque giunto presto a Corleone, anche se non poteva esser prevista la data, giacchè nell'ordine di rimpatrio era stato disposto che egli avrebbe dovuto raggiungere la sua residenza entro tre giorni da quello delle sue dimissioni dall'ospedale.

4°) = Si giunse così a quel 10 ottobre, quando il presidente La Ferlita sollecitò l'esecuzione dell'ordinanza, scrivendo anche ai Carabinieri ai quali, come si è detto, il provvedimento non era stato inviato a suo tempo proprio nella considerazione che l'imminente arrivo del Leggio ne rendeva inutile la trasmissione. Il Commissario Scandariato, secondo l'assunto del La Ferlita, dopo aver riferito che il ricercato era ricoverato in ospedale, assicurò che lo "avrebbero preso" al più presto : ciò che indusse il presidente a non richiedere una risposta scritta. Tale versione si ravvisa pienamente attendibile, sia perchè di fatto il Leggio era in procinto di sottoporsi all'intervento chirurgico del 18 ottobre, sia perchè tutte le dichiarazioni del La Ferlita hanno trovato piena conferma negli atti della inchiesta. "Piuttosto sfumata", come è stata definita nella relazione della Commissione Parlamentare, e non convincente, appare invece la deposizione dello Scandariato, secondo la quale egli avrebbe fatto presente che il provvedimento doveva rimanere segreto e non era opportuno farne oggetto di una nota : evidentemente non ricordava che la notizia dell'arresto del Riina era da tempo di dominio pubblico onde veniva meno qualsiasi motivo di riserbo.

5°) = Quello che è avvenuto in seguito riguarda unicamente l'attività degli organi preposti alla esecuzione del provvedimento i quali, ne va dato atto, avevano disposto anche a Roma la continua vigilanza del Leggio, ricoverato

La Ferlita

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

= SETTE =

(43)


nella casa di cura e sottoposto ad intervento chirurgico. Una diligente sorveglianza, soprattutto eseguita con rigore ed efficienza dopo l' intervento operatorio e nella imminenza delle sue dimissioni, non avrebbe consentito la fuga del Leggio. ~~Ma~~ Tale comportamento omissivo, potrebbe essere attribuito soltanto a negligenza, ~~ma~~ non può essere valutato alla stregua dell' art. 328 cod. pen., autorizzando una opportuna considerazione sotto il profilo di un illecito disciplinare.

Poichè, per le esposte considerazioni, l' episodio in esame non presenta alcun fatto penalmente apprezzabile, idoneo a configurare una qualsiasi ipotesi di reato, sia nei confronti dei magistrati che nei confronti dei funzionari di P.S.

C H I E D E

al Signor Consigliere Istruttore in sede di dichiarare con decreto, a norma dell'art. 74 cod. proc. pen., la impromovibilità della azione penale.

Firenze 30 gennaio 1971.


§ (Nicola SERRA)
Procuratore della Repubblica.

4

Con ordinanza del 24 luglio 1970, la Suprema Corte di Cassazione, rimetteva al Tribunale di Firenze, su richiesta del Procuratore Generale di Palermo, gli atti relativi al procedimento penale a carico del dr. Pietro Scaglione e del dr. Nicola La Ferlita, rispettivamente Procuratore della Repubblica e Presidente di Sezione presso il Tribunale di Palermo, "ritenendo necessario il compimento di indagini istruttorie preliminari ai sensi degli artt. 232 e 234 c.p.p. onde accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti" in merito alla mancata esecuzione di un ordine di custodia prevepzionale disposto nei confronti di Luciano Leggio o Liggio. (15)

Il Procuratore della Repubblica di Firenze disponeva tali indagini e procedeva all'esame dei due magistrati. Agli atti processuali era allegata la relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sulle indagini svolte in merito alle vicende connesse all'irreperibilità di Luciano Leggio e vi erano unite le dichiarazioni rese dalle persone interrogate sull'argomento in sede d'inchiesta. (16)

Il P.M. aveva anche disposto l'acquisizione di copia delle deposizioni rese da coloro che erano stati esaminati dalla sezione referente del Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso di indagini aventi lo stesso oggetto.

Infine, in data 30 gennaio 1971, con sua dettagliata richiesta, domandava che questo consigliere istruttore dichiarasse non promovibile l'azione penale ai sensi dell'art. 74 c.p.p.- (17)

La richiesta del P.M. è da accogliersi.

Facendo la cronistoria dei fatti che hanno dato origine al procedimento, sulla traccia della chiara e fotografica esposizione del P.M., si osserva che la Corte di Assise di Bari, cui erano stati rimessi gli atti, per legittima suspicione, a carico di vari mafiosi imputati di gravi reati, con sentenza del 10

./.

(15) Vedi nota (1) a pag. 1245. (N.d.r.)

(16) Vedi nota (12) a pag. 1253 (N.d.r.)

(17) Cfr. pagg. 1251-1257. (N.d.r.)

- 2 -

78

giugno 1969 assolveva Luciano Leggio detto Liggio e Riina Salvatore da Corleone, ed i due, scarcerati, si recavano a Bitonto. (18)


Tale fatto aveva destato particolare allarme negli organi di polizia, in considerazione che si trattava di elementi pericolosi, in particolare il Leggio che in precedenza era riuscito a sfuggire a vari mandati di cattura rendendosi irreperibile e latitante per diversi anni.

Proprio in conseguenza di ciò, il Questore di Palermo dr. Zamparelli, inviava al Procuratore della Repubblica di quella città dr. Scaglione, due dettagliati rapporti-rispettivamente in data 11 e 16 giugno 1969-sui precedenti del Leggio e del Riina, sulla personalità di costoro onde segnalare l'opportunità che fosse adottata, nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2 legge 31 maggio 1965 n. 576, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., con obbligo del soggiorno in determinato comune, naturalmente previa emissione dell'ordine di custodia precauzionale. (19)

Tra l'11 e il 16 giugno, il Procuratore della Repubblica dr. Pietro Scaglione ed il Questore dr. Paolo Zamparelli ebbero vari colloqui sull'argomento: il Leggio del resto era ben conosciuto per i suoi precedenti anche dal dr. Scaglione il quale, anche in altre occasioni, aveva richiesto provvedimenti restrittivi della libertà a carico dello stesso in diversi provvedimenti penali.

A tali colloqui partecipavano, a volte, i vice questori dr. Scaglione, dr. Emanuele De Francesco ed il Commissario Capo Scandariato. Infine il dr. Scaglione affidava l'incarico al Sostituto dr. Giammanco Pietro, di inoltrare la proposta di applicazione della misura di prevenzione che era stata prospettata dalla P.S.- Il dr. Giammanco predisponendo personalmente, sulla base dei rapporti ricevuti, le sue proposte a carico dei due in data 17 giugno e, secondo le direttive avute, chiedeva l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato comune, provvedendosi, in conformità dell'art. 6 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione

/.



(18) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 676, è pubblicata alle pagg. 997-1237. (N.d.r.)

(19) I rapporti citati nel testo sono pubblicati, nel contesto del documento 586, rispettivamente alle pagg. 815-816 e 817-820. (N.d.r.)

- 3 -

all'art.3 della legge 31 maggio 1965 n.575, alla custodia precauzionale dei due o, quanto meno in via provvisoria, al loro soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza.


Frattanto lo stesso giorno 17 giugno il Leggio ed il Riina erano muniti di foglio di via obbligatorio dalla Questura di Bari, da Bitonto per Corleone. La mattina del 18 giugno il dr. Giammanco portava di persona le sue richieste al Presidente La Ferlita che stava tenendo udienza penale in un grave processo.

Allo stesso prospettava la necessità di provvedere con la massima urgenza e riservatezza. Il Presidente, rendendosi conto della delicatezza del caso, invitava il cancelliere Riela a predisporre le ordinanze di custodia precauzionale, raccomandando la massima riservatezza e celerità, dato che l'ordine doveva essere consegnato ad un funzionario di polizia che si sarebbe presentato per ritirarlo. I due provvedimenti furono preparati ed il cancelliere Riela, dopo averli fatti firmare al dr. La Ferlita, li consegnò in busta chiusa al dr. Cipolla, funzionario di polizia inviato al Palazzo di Giustizia a tale scopo.

Tanto il Leggio che il Riina partivano da Bitonto il 18 giugno ma, mentre il primo interrompendo il viaggio si fermava a Taranto e si faceva ricoverare nell'Ospedale Civile per un'infezione delle vie urinarie, con insufficienza renale ed idropnefrosi sinistra, il Riina, viceversa, raggiungeva Corleone il 20 giugno, secondo l'intimazione avuta con il foglio di via obbligatorio, e qui veniva arrestato. Tradotto al Carcere di Palermo, il 5 luglio, gli veniva applicata dalla 1^a Sezione di quel Tribunale, la misura della sorveglianza speciale con soggiorno obbligato nel Comune di San Giovanni in Persiceto per quattro anni. Peraltro, munito di foglio di via obbligatorio per tale località, dopo essere stato scarcerato, non raggiungeva quel comune e si rendeva irreperibile.

Il Questore di Taranto, ove si era fermato il Leggio, si documentava sulle condizioni di salute di costui, ne disponeva la vigilanza ed infine, il 25 giugno, ometteva ordinanza di rimpatrio

./.



- 4 -

W

per Corleone entro tre giorni dalla sua dimissione dall'Ospedale di Taranto, con la ingiunzione a presentarsi al Commissariato di P.S. di sua residenza.

La Questura di Palermo, che già fino dalla sentenza di assoluzione del Leggio, aveva segnalato a tutte le Questure della Repubblica l'esito di tale processo raccomandando vigilanza, informata di quanto era accaduto, richiedeva la pubblicazione sul bollettino delle ricerche n.78 del 7 luglio 1969 la seguente segnalazione relativa al Leggio: "Capomafia di Corleone, particolarmente versato in ogni genere di speculazioni. Legato alla malavita internazionale." Rintraccio continua vigilanza, segnalando ogni spostamento e contatti avuti". Dopo oltre cento giorni di degenza nell'Ospedale di Taranto, il Leggio, il giorno 28 settembre, lo abbandonava e, recatosi a Roma, si ricoverava nella clinica privata Villa Margherita: di ciò il suo avvocato dava comunicazione alle Questure di Bari, Taranto e Palermo, per giustificare l'inosservanza al foglio di via obbligatorio; si assumeva dal legale che il suo cliente aveva ancora necessità di cure, essendo affetto da grave infermità e dovendo anche sottoporsi ad intervento chirurgico che poi sarà effettuato il 18 ottobre 1969 ad opera del prof. Bracci.

La Questura di Roma, che già era a conoscenza delle segnalazioni sul Leggio, veniva informata telefonicamente del suo spostamento nella capitale perchè si esercitasse la debita sorveglianza: del fatto ~~as~~ erano stati informati la squadra mobile ed il Commissariato di Porta Pia, nella cui giurisdizione si trovava la casa di cura Villa Margherita.

Come sopra detto, il 18 ottobre il Leggio ~~veniva~~ sottoposto ad intervento chirurgico per colo-cistoplastica e da informazioni assunte da agenti di P.S. il 13 novembre 1969, si apprende ~~che~~ ^{che} ~~gar~~ ^{che} ~~era~~ ^{era} dimesso il 22 novembre e cioè dopo 8 giorni: viceversa costui lascia ^{la} clinica il 19 novembre e si rende ^{irreperibile}.

Intanto il 10 ottobre il Presidente La Ferlita, a cui da suoi dipendenti ~~veniva~~ ^{era} reso noto che l'ordinanza a carico del Leggio

./.

- 5 -

non è stata ancora eseguita, fa^{ov} inviare una nota alla Questura ed al Comando di Gruppo dei CC con cui si chiede^{l'} l'esito del provvedimento di custodia precauzionale.

La Questura invi^o per riferire, il Commissario dr. Scandariato con il quale il Presidente ^{ha} avuto un colloquio, mentre i carabinieri risponde^{ro} solo il 16 dicembre e comunicano^o di non aver avuto copia del provvedimento per l'esecuzione.

Solo il 10 gennaio 1970 viene^o pubblicato sul bollettino delle ricerche e su quello dell'Interpol il nome del Leggio, con l'indicazione dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il 3 febbraio la 1^a Sezione presieduta dal dr. La Ferlita applica^o Leggio, in sua contumacia, la sorveglianza speciale per 5 anni con il soggiorno obbligato nel Comune di Novi Ligure.

La fuga del Leggio aveva avuto una vasta risonanza non solo in Sicilia ma in tutta Italia suscitando critiche e polemiche.

La Commissione Parlamentare antimafia, già investita per accertamenti sullo sconcertante fenomeno, interveniva disponendo indagini, ascoltando le dichiarazioni di magistrati e funzionari di polizia ed altre persone interessate nella vicenda, richiedendo spiegazioni e giustificazioni. Veniva redatta poi una relazione conclusiva che veniva trasmessa al Procuratore Generale della Repubblica di Roma: questi, a sua volta, la inviava al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo che, come si è detto all'inizio, ne investiva la Suprema Corte.

In tale relazione si affermava che dai fatti oggetto di indagine il comportamento di taluni magistrati e funzionari di P.S. implicati nei fatti, appariva sconcertante e meritevole di una più approfondita indagine e giudicava "arbitraria ed intollerabile" la mancata ottemperanza all'ordine di custodia precauzionale.

Come rileva il P.M. nelle sue precise argomentazioni, nulla

./.

- 6 -

vi è da eccepire sull'operato dei magistrati e dei funzionari di P.S. nei giorni che intercorrono tra il 10 ed il 18 giugno 1969 precisamente dalla scarcerazione del Leggio e del Riina a quando fu emessa l'ordinanza di custodia precauzionale. Corretta e diligente è l'attività svolta per fare in modo che i due mafiosi non si rendessero irreperibili e per predisporre la loro cattura. Si provano i rapporti della Questura dell'11 e 14 giugno 1969; glicontri intercorsi tra il Procuratore della Repubblica dr.Scaglione ed il Questore dr.Zamparelli; l'incarico dato dal dr.Scaglione al suo sostituto dr.Giammanco di preparare riservatamente le proposte di soggiorno obbligato il 17 giugno; la presentazione, la mattina del 18 giugno, da parte del Giammanco al Presidente dr.La Ferlita di tale proposta con raccomandazione di provvedervi di urgenza e segretamente; ~~ella~~ la immediata emissione dell'ordinanza con la stessa data e con la consegna da parte del cancelliere Ricella al funzionario inviato appositamente dalla Questura per il ritiro ~~della~~ sollecitazione accolta dal Questore di Bari che munisce il foglio di via obbligatorio il Leggio ed il Riina per Corleone.

E' ben vero che vi è contrasto tra le dichiarazioni rese dai funzionari ^{di} polizia e quelle dei due magistrati, ma a riguardo valgono le seguenti considerazioni: in primo luogo e sicuramente il Presidente La Ferlita non fu presente ai colloqui del dr.Scaglione con il dr.Zamparelli come questi, viceversa, sostiene. Tale ~~affermazione~~ ^{affermazione} è recisamente smentita dal dr.La Ferlita e dal dr.Scaglione ^(le dichiarazioni dei quali sono confermate) ~~ripetute~~ dal dr.Giammanco e non è convalidata dagli altri funzionari e cioè dai vicequestori dr.Arcuri, dr.De Francesco e dal Commissario Scandariato, i quali hanno concordemente confermato la presenza ai colloqui del solo Procuratore della Repubblica.

La versione del dr.Zamparelli non può giustificarsi ^{che} con il pensare che la memoria possa averlo tradito, nel ricordo dei fatti portandolo ad equivocare tra l'incontro del 16 giugno 1969 con quello che si ebbe poi il 17 gennaio 1970, quando, nell'ufficio del dr.Scaglione, in presenza del Questore, intervenne anche il Presidente La Ferlita, per stabilire la data in cui doveva svolgersi con regolarità e lecitudine il procedimento della misura di prevenzione a carico

(21) I rapporti citati nel testo sono pubblicati, nel contesto del documento 586, rispettivamente alle pagg. 815-816 e 817-820. (N.d.r.)

- 7 -

Leggio dopo la sua fuga. Come pone in rilievo il P.M., che il Presidente La Felita non fosse presente e non fosse stata preventivamente concordata una linea da seguire, lo si desume dal fatto che il sostituto dr. Giammanco, nel formulare le sue proposte di misura di prevenzione, aveva chiesto la "custodia precauzionale" alternativamente al "soggiorno obbligato".

Non vi è dubbio che nel corso dei colloqui con il Procuratore della Repubblica si sia parlato della competenza circa l'autorità giudiziaria che doveva emettere il provvedimento di prevenzione, in considerazione che la legge fa riferimento alla dimora della persona da sottoporsi al provvedimento e che il Leggio, prima latitante e poi detenuto, risultava come il Riina avere la residenza anagrafica a Corleone, seppure dopo il processo di primo grado si fossero entrambi fermati a Bitonto.

E' parimenti certo che era stato concordato di procedere allo arresto dei due al loro arrivo a Corleone, poichè per questa località erano stati muniti di foglio di via obbligatorio, il 17 giugno, e la prova che tutto si dovesse svolgere secondo quanto era stato concertato, si evince dal fatto che il dr. Giammanco, sotto la stessa data, ^{fu} ~~è~~ l'incarico di preparare urgentemente la proposta con la massima riservatezza e segretezza, sia nella compilazione del provvedimento, sia nella trasmissione degli atti, omettendosi per alcuni giorni l'annotazione sui registri del P.M. e del Tribunale ed omettendosi anche l'invio della copia per l'esecuzione ai CC che per consuetudine erano sempre anche loro, con il Questore, i destinatari.

Questo dimostra che tutto si doveva svolgere secondo quanto era stato concertato, tanto è vero che il Riina giungeva a Corleone e venne arrestato. Allora non si poteva sicuramente prevedere che il Leggio, interrompendo il suo viaggio, si facesse ricoverare nell'Ospedale di Taranto.

Addirittura assurda l'interpretazione che viene data dai funzionari di P.S. alle disposizioni del Procuratore della Repubblica secondo la quale il dr. Scaglione aveva consigliato e quindi sostanzialmente ordinato di eseguire il provvedimento di arresto.

- 8 -

H

solo a Corleone, in qualsiasi tempo. Come si sarebbe potuto pensare che proprio in quei giorni, quando fu richiesto il provvedimento, ~~che~~ il Liggio avrebbe ritardato di tanto tempo la sua presentazione? Poichè è pacifico che il dr. Scaglione non parlò del caso Liggio con il Presidente La Ferlita altro che il 17 gennaio 1970, non si spiega come avrebbe potuto porre delle limitazioni alla esecuzione dell'ordinanza quando il 17 giugno il suo sostituto dr. Giammanco aveva presentato le proposte richiedendo alternativamente la custodia preventiva o il soggiorno obbligato e non poteva quindi conoscere quale delle due proposte fosse accolta.

D'altronde la sua attività di requirente cessava al momento della presentazione delle proposte e non sarebbe ripresa altro che il giorno fissato per il procedimento. Nè a lui si doveva riferire su di un provvedimento che non era stato da lui emesso e sull'esecuzione del quale l'autorità di P.S. doveva render conto solo all'autorità giudiziaria che l'aveva emanato,

Non è quindi da ritenersi ammissibile che il Procuratore della Repubblica dr. Scaglione abbia potuto limitare l'esecuzione di un provvedimento che aveva solo sollecitato ma di cui non era l'autore e che doveva avere esecuzione in tutto il territorio della Repubblica. Devesi quindi dare pieno credito alla versione dei fatti data dal suddetto magistrato che, consigliando l'arresto del Liggio entro i pochi giorni nei quali si era sicuri dovesse giungere a Corleone, si sarebbe evitato qualsiasi problema su eventuali eccezioni di incompetenza.

Logico sarebbe stato che l'autorità di P.S., a seguito dell'arresto del Riina a Corleone, del ricovero del Liggio in luogo di cura di Taranto e poi di Roma, avesse richiesto precise istruzioni per iscritto sulle modalità della esecuzione dell'ordinanza, essendo oramai palese che ogni riservatezza doveva considerarsi superata in quanto, dopo quanto era accaduto al Riina, il Liggio poteva ragionevolmente sospettare circa l'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale nei suoi confronti. Questo anche se si poteva ritenere che il Liggio avrebbe raggiunto Corleone in forza del secondo foglio di via obbligatorio con cui gli si

- 9 -

82

ingiungeva di raggiungere quel paese entro tre giorni dalla sua dimissione dall'Ospedale di Taranto.

Nulla da eccepire sulla condotta e sull'operato del Presidente La Ferlita che, si ripete, sollecitò il 10 ottobre l'esecuzione dell'ordinanza anche ai CC ed a cui era stata inviata nella fretta e nella considerazione dell'imminente arrivo ed arresto del Leggio a Corleone.


Il magistrato infatti riferisce che al suo sollecito, si presentò nel suo ufficio il Commissario Scandariato assicurandolo che, essendo il Leggio ricoverato in Ospedale, lo avrebbe catturato presto; pertanto egli rinunziò ad una risposta scritta.

Nessun credito è da attribuirsi a quanto viceversa affermato dal Commissario Scandariato, la cui dichiarazione è definita nella relazione della Commissione Parlamentare "piuttosto sfumata" e che giustifica la mancata risposta scritta a ragione di riservatezza. Egli non tiene conto, evidentemente, che a seguito dell'arresto e successiva fuga del Riina per non aver ottemperato all'obbligo del soggiorno obbligato, la notizia era oramai di pubblico dominio e non poteva quindi giustificare di non dare risposta scritta adducendo motivi di segretezza che più non esistevano.

(22)

Questo conforta ancor più l'assunto del dr. Scaglione perchè in considerazione dell'interpretazione data dal Questore Zamparelli e dagli altri funzionari di P.S. sulle limitazioni all'esecuzione dell'ordinanza, era proprio quello il momento, a seguito del sollecito, di chiedere istruzioni scritte.

In merito poi all'attività svolta dagli organi di polizia dopo il trasferimento del Leggio da Taranto a Roma, si osserva che le segnalazioni erano state tempestive e la vigilanza era stata richiesta. Questa però doveva essere particolarmente rigorosa ed efficiente perchè si era appreso che il Leggio era stato sottoposto ad intervento chirurgico e sarebbe stato dimesso dalla casa di cura entro 8 giorni: ove queste misure fossero state attuate,



(22) Vedi nota (12) a pag. 1253. (N.d.r.)

- 10 -

85

il Leggio non avrebbe potuto prendere la fuga, rendendosi irreperibile.

Tale condotta omissiva configurerebbe il reato di omissione di atti di ufficio ai sensi dell'art.328 c.p., cui fa anche cenno la relazione parlamentare; ma manca del tutto la prova che fu una linea di condotta tenuta deliberatamente, volontariamente. Poichè vi fu sicuramente una omissione colposa; non si versa quindi in un illecito penale, ma tale comportamento potrà in altra sede essere valutato sotto il profilo disciplinare.

Queste considerazioni portano quindi ad accogliere la richiesta di improvvisabilità dell'azione penale come dedotto dal P.M.

P.Q.M.

visto l'art.74, II° capoverso C.P.P., su conforme richiesta del P.M. dichiarare non promovibile l'azione penale.

FIRENZE 10 MAR 1971

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

Dr. G. Mussacchi


vitt 2 17. 2-1971

Il Procuratore Generale

M. Calomuz

DOCUMENTO 840

**ATTO NOTARILE, REDATTO IL 10 DICEMBRE 1969 IN ROMA, CON IL
QUALE LUCIANO LEGGIO NOMINA SUA PROCURATRICE GENERALE
MARIA ANTONIETTA LEGGIO**



REPERTORIO 357185

RACCOLTA 5633

PROCURA GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno dieci
del mese di Dicembre.

In Roma alla Via Barberini n. 29.

Avanti a me Avv. Arnaldo Vigna-Taglianti, Coadiutore,
giusta delibera del Consiglio Notarile di Roma in
data 19 Settembre 1969, del dottor Salvatore Albano,
Notaio alla sede di Valmontone, iscritto nel Ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni
Signori:

- CORSO GIUSEPPE, agricoltore, nato a Partinico (Palermo) il dieci Maggio 1900ventisette e domiciliato a Pomezia nel Viale Marino n.6;

- LATINI UMBERTO, manovale, nato a Roma il trenta Marzo 1900diciotto ed ivi domiciliato nel Viale dell'Atletta n.18;

testimoni a me personalmente noti e che assumo anche
quali fidefacienti

E' COMPARSO il Signor:

- LEGGIO LUCIANO, agricoltore coltivatore diretto, nato a Corleone (Palermo) il sei Gennaio 1900venticinque ed ivi domiciliato nella Via Lanza n.2.

Detto componente, della cui identità personale mi fanno certo i suddetti testi fidefacienti, mi fa richiesta perchè riceva il presente atto in forza del quale dichiara di nominare, per come in effetti nomina e costituisce, a sua procuratrice generale la Signora LEGGIO MARIA ANTONINA, nata a Corleone il 3 Febbraio 1910 ed ivi domiciliata nella Via Lanza n. 2, affinchè, in nome e per conto di lui, faccia tutti gli atti tanto di amministrazione quanto di disposizione che possano occorrere nell'interesse di esso mandante;

all'uopo la procuratrice così nominata potrà:

- amministrare tutti i beni presenti e futuri del mandante, nel modo che crederà più opportuno, stipulando anche locazioni, mezzadrie e soccide e riscuotendone i fitti ed i canoni;
- acquistare, vendere, permutare beni, crediti, diritti, azioni e ragioni; convenirne il prezzo ed esigerlo rilasciando quietanza; accordare termini per il pagamento; convenire tutti i patti relativi; rinunciare all'ipoteca legale;
- procedere a divisioni amichevoli o giudiziarie sia per attribuzione di quote che per estrazione a sorte, con o senza conguaglio;
- contrarre mutui, pegni ed anticresi; assumere altre



Leggio Maria Antonina
Luca S. S. S.
Luca S. S. S.



obbligazioni ed acconsentire alle relative operazioni ipotecarie; obbligarsi e rendersi fidejussore per altri;

-fare impieghi ed investimenti di capitali stabilendone tutte le modalità; fare novazioni e compensazioni; accettare delegazioni di pagamento e consentire a tutte le relative operazioni ipotecarie;

-costituire rendite di qualsiasi specie, comunioni, usufrutti, usi, costituire ogni specie di servitù; affrancare canoni; concedere immobili in enfiteusi e ricevere le relative ricognizioni;

-prendere in locazione terreni e fabbricati; costituire e sciogliere società; accettare di farne parte ed intervenire nelle relative assemblee;

-esigere somme di qualsiasi provenienza rilasciando quietanze ed acconsentendo alle relative operazioni ipotecarie; ritirare somme, valori, titoli e rendite delle pubbliche finanze; ritirare e depositare somme presso la Cassa Depositi e Prestiti; fare comodati ed assicurazioni di ogni genere;

-fare ed accettare offerte reali; procedere ad inventari e chiedere la rimozione e la apposizione di sigilli; fare transazioni e concordati;

-accettare, con o senza beneficio d'inventario, eredità e legati; rinunciare e procedere ai dipendenti

atti di conservazione e liquidazione;

-prestare consensi di qualsivoglia genere; intervenire in qualsiasi specie di atti dello Stato Civile;

-sottoscrivere, avallare, girare, accettare e protestare cambiali ed altri effetti di commercio;

fare ricorsi, domande, denunce e rappresentare il mandante presso qualsiasi Autorità Amministrativa e presso qualsiasi grado di giudizio senza alcuna limitazione, compresa quella di nominare difensori ed arbitri, fare conciliazioni, eseguire sentenze e procedere ad atti esecutivi;

-fare qualsiasi operazione presso gli uffici postali e le relative Casse di Risparmio e gli Uffici ferroviari, doganali e marittimi, ritirando e sottoscrivendo registri per raccomandate ed assicurate;


-sostituire a sè altri mandatari con i poteri di cui in questa procura o più limitati.

In breve la mandataria, ai fini del presente mandato, viene investita di ogni necessaria facoltà in modo che, in nessun caso e per qualsiasi atto anche se qui non specificatamente indicato, vi si possa opporre mancanza o imprecisione di poteri, dovendo ella essere considerata come "alter ego" del mandante stesso, il quale promette, sin da ora, di avere per rato e valido sotto gli obblighi di legge l'operato di lei.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla continua presenza dei testi al Comparsente, il quale da me interpellato, sempre presenti i testi, lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva.

Dattiloscritto con nastro regolamentare ai sensi di Legge da persona di mia fiducia, consta il presente atto di due fogli in bollo di cui occupa quattro facciate per intero e quanto della presente quinta facciata fin qui.

Luigi Luciano
Luigi Guareffe
Luigi Guareffe
Luigi Guareffe
Luigi Guareffe



DOCUMENTO 1084

RELAZIONE PERITALE, TRASMESSA IL 20 MAGGIO 1974 DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI, SULLE CONDIZIONI FISICHE DI LUCIANO LEGGIO

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 16 maggio 1974

Prot. n. 883 1D-4225

Illustre Signor Presidente,

facendo seguito alla mia telefonata in data odierna, Le rinnovo la preghiera perchè Ella cortesemente si compiacia di disporre che sia consegnata al latore della presente, Tenente CC. Giuseppe DE BONIS, la relazione sanitaria eseguita su Luciano LEGGIO al momento della sua cattura, per incarico del Giudice Istruttore di Palermo, allegata agli atti del procedimento a carico del medesimo Luciano LEGGIO ed altri definito da codesta Corte ed archiviato presso la stessa. Di tale relazione la Commissione che mi onoro di presiedere ha urgente bisogno di prendere visione. (1)

Nel ringraziarla vivamente per la Sua cortese collaborazione, sono lieto di esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

Ill.mo
Signor Primo Presidente
della Corte di Appello di

- B A R I -

(1) Il Tenente Giuseppe De Bonis era, all'epoca, uno dei componenti dell'«organismo tecnico» della Commissione (cfr. Relazione conclusiva — Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura, pag. 42). (N.d.r.)

A/VIII/2

A. P. K.
 L. 309.000 A. P.
 100.000 A. P.
 A. 40.000 A. P.

bol. 1084
 90

21°

2/7

7 MAR 1979
 D
 883/4225

RELAZIONE PERITALE SULLE CONDIZIONI FISICHE

DI ENRICO INCIANO.

91

RELAZIONE PERITALE SULLE CONDIZIONI FISICHE DI
LEGGIO LUCIANO.

I sottoscritti Prof.ri Ideale Del Carpio, Mihrtad Pasargiflian, Aldo Recinè, nominati Periti dall'Ill.mo Sig. Dr. Cesare Terranova, Giudice Istruttore della V Sezione del Tribunale di Palermo, rassegnano nella presente relazione i dati raccolti dai colloqui, dall'esame obiettivo, dall'esame degli atti e le deduzioni che se ne possono trarre in rapporto ai quesiti loro formulati.

Veniva chiesto ai Periti di accertare la natura della malattia da cui in atto è affetto l'imputato Leggio Luciano, descrivendone tutte le manifestazioni e le conseguenze specialmente con riferimento alla deambulazione ed in genere alla possibilità

Aldo Recinè *Mihrtad Pasargiflian* *Ideale Del Carpio*

- 2 -

92

di muoversi. Di accertare l'epoca anche approssimativa dell'insorgere della malattia e dei primi sintomi. Di stabilire nel periodo intercorso dall'inizio del male fino ad oggi le varie fasi di sviluppo del male, sempre con riguardo alle possibilità che aveva l'imputato di muoversi ed agire. Di procedere a visita completa dell'imputato per accertare l'eventuale presenza di cicatrici attribuibili ad intervento operatorio od a ferite da arma da fuoco o da taglio o da oggetto contundente ed in caso affermativo di stabilire la natura e l'epoca degli interventi e delle ferite.

Iniziamo con i dati anamnestici forniti dal Leggio. Nato da parto eutocico il 3 gennaio 1925, nega malattie dell'infanzia.

Padre vivente e sano di anni 84, madre
deceduta all'età di 42 anni dopo un parto, non sa pre-

Edoardo Manes *Mansueto* *Rojin*



- 3 -

93

cisare di quale malattia, ma pensa possa essersi
trattato di tubercolosi.

Ha quattro fratelli viventi di cui due
maschi (uno dei quali minorato psichico), e due
femmine, altri sei fratelli sono morti, due in te-
nerissima età, tre di forma influenzale (spagnola),
ed uno da causa imprecisata.

¹¹⁵²
All'età di 27 anni ebbe pleurite. Da
tale epoca afferma di avere notato disturbi nella
deambulazione tanto da aver bisogno dell'appoggio a
bastone. Nel 1956 tali disturbi si accentuarono tanto
che per consiglio di un sanitario fu fatto visitare
dal Prof. Sarto che lo curò per neurassite con limi-
tazioni della motilità degli arti inferiori. Nel 1957-
1958 subì applicazione di corsetti gessati di cui il

G. Mampalao
G. Mampalao

Storini

G.


- 4 -

94

terzo precedette l'applicazione di un tutore metallico. Dopo l'applicazione di quest'ultimo poteva muoversi, ma sempre limitatamente e solo nell'interno della abitazione ed al più usciva per recarsi da qualche sanitario.

Nel 1960 verso la fine dell'anno presentò una ematuria che venne ritenuta dovuta a processo tonsillare per cui venne sottoposto a tonsillectomia. Perdurando la sintomatologia urinaria ed i rialzi termici (febbre la più alta nel pomeriggio), venne sottoposto ad esami cistoscopici e riconosciuto affetto da lesione specifica del rene destro per cui nei primi mesi del 1961 (sette mesi dopo la tonsillectomia), venne sottoposto ad intervento di nefrectomia. La ferita operatoria non si chiuse per prima e per circa un anno si risero necessarie medicazioni persistendo


*Il medico si licenziò il giorno
15/1/62*



una breccia ed in seguito una fistola. Durante questo periodo il Leggio dice che poteva muoversi, ma poco in quanto essendovi la ferita non rimarginata non poteva usare il tutore. Verificatasi la cicatrizzazione, circa un anno dopo l'intervento, cominciò ad alzarsi, ma, essendosi disabituato al porto del busto non utilizzò il tutore e dopo circa quattro mesi notò un peggioramento della statica per cui si sottopose a visita e gli venne consigliato il tutore di cuoio e metallo che tutt'oggi utilizza. Poichè malgrado il tutore le condizioni andavano aggravandosi tanto da non essere in condizioni di stare all'impiedi e da non poter compiere movimenti di innalzamento degli arti dal piano del letto, si ricoverò presso l'Ospizio Marino "E. Albanese".

All'ingresso non vennero eseguiti esami radiografici in quanto il soggetto portava con sè radio-

Giuseppe Leggio *F. Leggio*



- 6 -




90

grafie eseguite alcuni giorni prima.

Dopo qualche tempo essendo comparsa sui giornali la notizia che egli era ricoverato in una clinica cittadina, ritenne prudente allontanarsi dall'Ospizio Marino, e, con la scusa di recarsi a visitare la madre ammalata uscì senza che venissero praticati accertamenti radiografici di controllo. In tale epoca era portatore di busto ~~in~~ gessato intero che portò per altri 5 mesi.

In tale periodo ebbe un episodio di ritenzione urinaria che attribuisce a tumori prostatici, della durata di un mese circa e durante il quale si resero necessari cateterismi uretrali.

Poichè il busto in gesso dava fastidio
provvide a tagliarlo e per alzarsi riprese l'uso del



- 7 -

97

tutore in cuoio e metallo che usa tutt'ora.

La metà posteriore del corsetto ~~rigessato~~
è ancora utilizzato durante il decubito in letto.

Nega di aver mai riportato ferite da
arma da fuoco, da taglio o da corpo contundente.

L'esame obiettivo permette di rilevare:
Soggetto in buone condizioni generali, con notevole
sviluppo dell'adipe in corrispondenza dell'addome,
buono sviluppo muscolare degli arti sia superiori che
inferiori. Nulla a carico dell'apparato circolatorio.
Respiro aspro specie a destra, ipomobilità delle basi.
Fremito vocale tattile rinforzato specie a destra.

Mobilità sia attiva che passiva nei limiti
della norma sia agli arti superiori che inferiori. Nor-
mali i riflessi superficiali e profondi salvo il rifles-
so addominale superiore di destra che risulta assente

Giuseppe Lombardelli




- 8 -

98

(il che è attribuibile alla esistenza di una vasta cicatrice alla regione lombare corrispondente).

La misurazione dei perimetri degli arti inferiori mostra una differenza in meno di circa due centimetri a tutti i livelli per l'arto sinistro in confronto al destro. Alla colonna vertebrale si nota una diminuzione della lordosi lombare ed un aumento della cifosi toracica ove tra la settima e l'ottava vertebra si nota accenno a gibbo. La palpazione delle masse muscolari paravertebrali non rivela nulla di anormale mentre la pressione digitale lungo la serie delle apofisi spinose provoca lieve risentimento doloroso sulla settima ottava e nona toracica. La stazione assisa è possibile, ma i movimenti di flessione-estensione, lateralità e rotazione del tronco risultano notevolmente ridotti. Il soggetto mantiene posizione eretta con l'ausilio di appoggio bilaterale, nell'insieme presenta sindrome di

Giuseppe Maria Licitari



- 9 -

99

insufficienza del rachide. La deambulazione avviene anch'essa con cautela e con richiesta di ausilio; la stazione eretta viene mantenuta ampliando l'appoggio mediante abduzione bilaterale degli arti.

Sulla natica sinistra si nota la presenza di una cicatrice ovalare lievemente introflessa con diametri di cm 2 x 1 posta a cm. 10 dal solco intergluteo; sul lato destro 12 cm. al disopra della cresta iliaca altra cicatrice ovalare con asse maggiore orizzontale e misurante cm. 2 x 1. Infine sul fianco destro cicatrice chirurgica da nefrectomia della lunghezza di cm. 20 con margini netti nei due terzi anteriori come da guarigione per prima intenzione mentre nel terzo posteriore appare irregolare, introflessa come per guarigione per seconda intenzione. Sugli arti inferiori varie piccole cicatrici di scarso rilievo e comunque non attri-

Giuseppe ...



- 10 -

100

buibili ad esiti di ferite da arma da fuoco o da punta e taglio.


L'esame elettrodiagnostico dei muscoli e nervi degli arti inferiori non mette in evidenza segni di sofferenza non risultando modificazioni agli stimoli.

Il soggetto è stato quindi sottoposto ad accertamenti radiografici del torace e della colonna vertebrale con i seguenti risultati:

TORACE : la radiografia standard del torace evidenzia reliquati fibrotici (a strie e nodulari), da pregressa tubercolosi polmonare bilaterale, con maggior interessamento del polmone destro, dove, in corrispondenza della base, si ha l'aspetto di un fibrotorace ad effetto restrittivo parenchimale, aggravato da esiti di pleurite sotto forma di spianamento dell'emidiaframma e parziale

Andreas M. Boruphicus

Tricus



- 11 -

107


obliterazione del seno costo-diaframmatico omolaterale.

L'esame stratigrafico, eseguito a cm.

5 - 7 - 9 - 11 - 13 dal piano dorsale, mette in evidenza a destra in sede basale la presenza di un fibrotorace con areole di iperchiarezza da interpretarsi come bolle enfisematose e noduli fibrocalcifici in sede sopra e sottoclaveare; a sinistra esiti fibrotici e nodulari soprattutto in regione basale, parailare e sottoclaveare alcuni dei quali calcificati.

Non si rilevano segni radiologici di processi tubercolari in attività. Gli esami radiologici eseguiti in posizione laterale, destra-sinistra e sinistra-destra non consentono di rilevare ulteriori alterazioni bronco-pleuro-parenchimali, oltre quelle sopra descritte.


Gruppo *M. Caspary* *Frini*



- 12 -

102

COLONNA VERTEBRALE : L'esame radiografico della colonna in proiezione antero-posteriore e laterale mette in evidenza, nel segmento toracico, una spondilite fra la 2^a e la 3^a vertebra in fase di quiescenza con fusione dei due corpi interessati. Altro processo spondilitico del segmento toracico si rileva a carico della 6^a - 7^a - 8^a - 9^a - 10^a vertebra con segni di osteolisi da carie tubercolare interessanti specialmente la 6^a e la 7^a; distruzione parziale e deformità cuneiforme del corpo della 8^a la cui parte posteriore è convessa e profrude nel canale midollare. Altro piccolo frammento nella parete anteriore di quest'ultima vertebra è dislocato verso il margine antero-inferiore del corpo della 7^a. Altre zone di osteolisi da carie tubercolare interessano l'angolo antero-superiore del corpo della 9^a. Dette zone di osteolisi sembrano in fase ancora attiva. Non si notano nè

*Montampiccioli**Fin*

- 13 -

103

in antero-posteriore nè in laterale segni radiografici di raccolte ossifluenti.


Nel segmento lombare altro processo spondilico interessante la 2^a e 3^a lombare guarito con fusione dei corpi vertebrali e con lieve disassiamiento dei corpi stessi. Anche qui non si apprezzano segni di raccolte ossifluenti.

E' stato eseguito un esame di urine che ha dato i seguenti risultati:

Colore -	normale
Reazione -	acida
Peso specifico -	1022
Albumina -	tracce minime
Acetone -	assente
Glucosio -	assente
Pigmenti biliari -	assenti
Cloruri -	10 ‰
Nel sedimento -	alcuni globuli rossi e rari leucociti bene conservati.

Adolfo *Amministratore*

SE



- 14 -

104

Dall'esame del sangue eseguito per conto delle Carceri e di cui ci è stata data notizia, risulta una azotemia pari a gr. 0,38 ‰.

Sulla base dei dati raccolti riteniamo di potere rispondere ai quesiti formulatici.

1. NATURA DELLA MALATTIA DA CUI IN ATTI E' AFFETTO

LEGGIO LUCIANO.

Come risulta evidente dagli esami clinici e radiografici, ci troviamo di fronte ad un soggetto che, dopo aver presentato una forma specifica pleuro-polmonare, è andato incontro ad una localizzazione multipla a carico delle vertebre (morbo di Pott), e successivamente del rene destro.

Tale processo morboso ha interessato vari tratti della colonna vertebrale dorsale e lombare ed

Luciano Leggio

Luciano Leggio



- 15 -

105

attualmente risulta guarito per il tratto toracico alto (2^a e 3^a vertebra dorsale), e nel tratto lombare (2^a e 3^a vertebra lombare), mentre a carico della 7^a - 8^a - 9^a^{10^a} dorsale, il processo spondilitico è da considerarsi ancora in fase scarsamente attiva. Quest'ultimo processo è responsabile attualmente dell'insufficienza rachidea lamentata dal paziente e quindi giustifica la difficoltà che egli prova sia nella stazione eretta, che nella deambulazione.

Si può dire che, malgrado l'entità della localizzazione del processo tubercolare, non vi è in atto una lesione midollare come comprovano sia la mancanza di disturbi a carico degli sfinteri che la reattività e l'eccitabilità elettrica che risultano nei limiti della norma. Non si può però escludere che in passato nei periodi di acuzie, specie per quanto riguarda la

Giuseppe Manservigi



- 16 -


105

7^a - 8^a - 9^a ^{10^a} toracica, non si possano essere verificati fatti infiammatori di vicinanza della dura, il che spiegherebbe i disturbi della deambulazione a suo tempo riscontrati dai neurologi. Si sarebbe potuto accertare l'esistenza di processi a carico del midollo e delle meningi mediante mielografia, ma, tenuto conto delle condizioni della colonna vertebrale e dell'esistenza di ematuria microscopica, si è ritenuto opportuno non procedere ad un siffatto accertamento che avrebbe potuto dar luogo a conseguenze di una certa gravità.

La presenza negli esami di urina di un'ematuria microscopica può far ritenere che in atto sussista un processo a carico della vescica o del rene sup-
stite.

Non abbiamo potuto stabilire l'origine del-

Giuseppe *Maraschini* *Rein*



- 17 -

107

l'ematuria in quanto ciò avrebbe reso necessari accertamenti esperibili solo in reparti specializzati.

2° - ACCERTARE L'EPOCA APPROSSIMATIVA DELL'INSORGENZA DELLA MALATTIA O DEI PRIMI SINTOMI.

Circa l'epoca di insorgenza della malattia non abbiamo dati precisi, ma solo le notizie fornite dal Leggio. Sulla base delle cognizioni di patologia della colonna vertebrale si può ritenere che il processo spondilítico possa avere avuto inizio fra 8 e 10 anni or sono. E' da prospettare l'ipotesi che inizialmente il processo tubercolare abbia interessato l'apparato respiratorio, sia che si voglia ritenere primitiva l'affezione pleurica sia che si ritenga questa contemporanea al processo specifico polmonare, che, come risulta dal reperto radiostratigrafico, è stato diffuso e di una certa gravità e durata pur non dovendosi dare per neces-

Giuseppe Montanari *Fin*



- 18 -

108

saria durante il periodo di malattia la degenza a letto e la immobilità assoluta.

Con molta verosimiglianza il processo spondilítico può essere stato contemporaneo al processo parenchimale o immediatamente successivo, il che porta a ritenere che già nel 1952 il Leggio potesse presentare localizzazioni ossee che però hanno dato luogo a manifestazioni a carico della statica e della deambulazione solo tardivamente e cioè allorquando, per quanto ci risulta, nel 1957 venne consigliato dal Dr. Binetti di sottoporsi a visita e cura da parte del Prof. Smorto. Poichè sappiamo che solitamente i processi osteitici ed osteomielitici specifici hanno un periodo di latenza asindromica o con sintomatologia lieve, tale da non richiamare l'attenzione del paziente, sino ad un massimo di due - tre anni (cfr. C. Marino-Zuco e Pietro-

Giuseppe Marinoni



- 19 -

109

grande "Ortopedia e Traumatologia", Soc.Ed.Universo, Roma, 1959, pagg. 826), è da ritenere verosimile che il processo spondilitico sia insorto successivamente al processo parenchimale. Allorché il Leggio lamentò i disturbi della deambulazione che lo indussero a sottoporsi a visita neurologica, il processo spondilitico doveva essere già da tempo in fase evolutiva.

34 - PERIODO INTERCORSO DALL'INIZIO DEL MALE AD OGGI.

Come abbiamo detto, la malattia tubercolare del soggetto deve farsi risalire all'epoca della forma di pleurite che, secondo le dichiarazioni del Leggio e la cartella clinica dell'Ospizio Marino, risalirebbe al 1952. Gli unici dati a nostra disposizione sono le deposizioni dei Sig.ri Dr. Carmelo Binetti (10 nov. 1959) Prof. Luigi Biondi (10 nov. 1959), Dr. Giovan Battista Sciortino (16 nov. 1959), da cui risulta che nel 1957 il Leggio notò difficoltà alla stazione ed alla deambulazione

Giuseppe Ambrosini *Sciortino*



- 20 -

170


e fu sottoposto a terapia immobilizzante con applicazione di corsetto gessato dal 12 ottobre 1957 al luglio 1958, epoca in cui fu applicato un corsetto detto ambulatorio preludente all'applicazione di un tutore ortopedico.

Se si può ritenere che nel periodo fra l'applicazione del primo corsetto e quella del terzo e cioè dall'ottobre 1957 ai primi di luglio del 1958, il soggetto dovesse presentare notevole difficoltà a muoversi, dopo tale epoca la possibilità di deambulare del Leggio è da presumere che potesse essere più agevole.

Interviene poi il processo a carico del rene destro che avrebbe dato le prime manifestazioni sotto forma di ematuria verso la fine del 1960. Fu dapprima ritenuto che si trattasse di una nefrite da foci tonsillari per cui il soggetto sarebbe stato sottoposto a tonsillectomia, che però non determinò miglioramento alcuno

Luigi...

Rein



- 21 -

117

della sintomatologia. Indagini cistoscopiche avrebbero permesso di individuare la causa dell'ematuria in un processo specifico a carico del rene destro per cui nei primi mesi del 1961 il Leggio afferma di essere stato sottoposto a nefrectomia. L'esame della cicatrice non consente di stabilire la data reale in cui detto intervento venne praticato. Secondo quanto riferisce il soggetto la ferita operatoria non andò incontro ad un normale processo riparativo (il che avviene con una certa frequenza specie nelle nefrectomie per fatti tubercolari), e per circa un anno il Leggio sarebbe stato portatore di una piaga secernente che richiedeva medicazioni.

Non avendo documentazione non siamo in grado di poter dire se in realtà durante tale periodo il Leggio fosse costretto a letto o meno, sappiamo però che soggetti sottoposti ad interventi del genere possono, malgrado l'esistenza di fistole, accudire alle normali occu-

G. Magagnoli

F. ...



- 22 -

112

pazioni.

* Che all'epoca dell'insorgenza della forma morbosa a carico della colonna vertebrale ad oggi vi siano stati periodi in cui il Leggio dovesse restare immobilizzato, come abbiamo detto, è pacifico. D'altra parte l'esame obiettivo praticato conferma che sussiste una difficoltà deambulatoria legata all'affezione spondilitica in parte ancora in atto. Possiamo dire che durante lo sviluppo della forma pleuro-polmonare ed il periodo iniziale della forma spondilitica e cioè circa dal 1952 (epoca indicata dal Leggio come inizio della pleurite), al 1957 (epoca in cui, almeno in base ai dati a nostra disposizione, si ebbero le più intense manifestazioni a carico degli arti inferiori), il soggetto poteva considerarsi in grado di muoversi ed agire se non continuativamente almeno saltuariamente.

Luigi Leggio

[Signature]



- 23 -

113

Nei periodi successivi e cioè dopo il 1958, epoca di applicazione del corsetto ambulatorio ad oggi il Leggio può avere avuto sia dei periodi di obbligatorietà a letto, sia dei periodi di quiescenza della sintomatologia dolorosa che gli consentivano una deambulazione anche se stentata, naturalmente per il periodo relativo all'intervento operatorio per nefrectomia è pacifico che egli è dovuto restare a letto.

Circa l'ultimo quesito cioè della presenza di eventuali cicatrici da esito di lesioni determinate da arma da fuoco, da corpo contundente o da arma da taglio dobbiamo dire che le due cicatrici ovalari potrebbero far pensare sia ad esiti di ferite d'arma da fuoco, che rappresentare il residuo di processi infiammatori locali (foruncoli). La cicatrice lineare esistente

Giuseppe M. A. Sant'Alcibi



116

- 26 -

NON CHIARA ORIGINE. DUE DI QUESTE POSTE, UNA SULLA
NATICA SINISTRA E L'ALTRA POCO PIU' SOPRA, SUL FIANCO,
POTREBBERO ANCHE RAPPRESENTARE L'ESITO DI FORAMI DI
ENTRATA DI PROIETTILI, COME PURE L'ESITO DI FORME
INFELLATORIE LOCALI.

Palermo, li 29 luglio 1964

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
31.7.1964
[Handwritten signature]

Corte di Cassazione di Appello di Bari

E' copia fotostatica tratta dall'originali esistente
agli atti del proc. pen. n. 21/70 RTF Appello
Bari e Leggio Luciano ed altri (vol. A/VIII/2 da
pag. 90 a pag. 116). Si rilascia a richiesta della
Commissione Parlamentare Antimafia, giusta autorizzazione
presidenziale di data odierna -

20 MAG. 1974



CANCELLIERE

(Ricevuto Giuseppe Matorano)

[Handwritten signature]



ISTITUTO DI RADIOLOGIA
DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO

Direttore: Prof. P. Cignolini

AMBULATORIO

PALERMO, 23 Luglio 1964
POLICLINICO - TEL. 220898 - 221661

Cognome e Nome LEGGIO LUCIANO N. Prof. 16183

La xgrafia standard del torace eseguita in ortostatismo ed in clinostatismo con e senza griglia ed integrata dai radiogrammi nelle due proiezioni laterali e dall'esame stratigrafico dei due campi polmonari non dimostra lesioni infiltrative parenchimali aventi carattere di attività.

A destra vi sono minime aderenze al seno costofrenico; il cardiofrenico é ottuso.

In regione sottoclaveare ed al campo inferiore alcuni noduli rotondeggianti di alta densità di tipo sclerocalcifico circondate da piccole aree di ipertrasparenza da riferire a zone di enfisema circoscritto (corolla di fiore di Cignolini).

Vi sono alcune circoscritte opacità configurate a stria o a placca, riferibile talune a circoscritti ispessimenti interlobari di modico spessore ed estensione; altre ad esiti sclerotici di atelectasia lamellari

A sinistra, al terzo superiore, qualche raro micronodulo sclerocalcifico.

Seno costofrenico parzialmente obliterato.

Le ombre ilari sono addensate e deformate.

Bilateralmente accentuazione della trama vascolobronchiale specie alle basi ove si apprezza qualche area di ipertrasparenza.

La trachea é attratta verso destra.

F.C.V. di normale volumetria; vi é prevalenza ventricolare sinistra.

L. Leggio





ISTITUTO DI RADIOLOGIA
DELLA UNIVERSITÀ DI PALERMO

Direttore: Prof. P. Cignolini

AMBULATORIO

Cognome e Nome LEGGIO LUCIANO

N. Prof. 16183

PALERMO 23 luglio 1964
POLICLINICO - TEL. 230200 - 231021

118

L'indagine radiografica del rachide dorsale e lombare eseguita nelle due proiezioni ortogonali ed integrata dall'esame stratigrafico del rachide dorsale in proiezione laterale dimostra fusione dei corpi 2 - 3 D. - Si apprezza alterazione strutturale a tipo addensante in corrispondenza delle superfici articolari. Il corpo di 8 D, parzialmente distrutto, è notevolmente deformato a cuneo per schiacciamento e presenta marcate alterazioni della struttura a tipo addensante. Il margine posteriore protende verso il canale midollare e presenta contorno convesso. In questa sede si ha formazione di gibbo. I corpi di 6 - 7 e 9 D presentano alterazioni strutturali di tipo misto, con delle aree rotondeggianti di tipo osteolitico, specie di D 6 e D 7. Vi è irregolarità morfologica dei rispettivi piatti cartilaginei. Scoliosi sinistro-convessa del segmento lombare fulcrata su 2 - 3 L. Questi due corpi vertebrali presentano alterazioni strutturali di tipo addensante e rarefacente. I piatti cartilaginei contigui presentano irregolarità e discontinuità della lamina terminale. Lo spazio intersomatico è scomparso per parziale fusione dei due corpi. Concludendo: Localizzazioni multiple di processo spondilítico, in diverso stadio evolutivo in attività al tratto dorsale caudale in quiescenza il focolo dorsale alto ed il lombare.

*Trasmissione - C. un. -
il 31-7-1964
Al Carrozz
[Signature]*

Corte di Appello di Bari

è copia fotostatica tratta dall'originale esistente agli atti
del proc. pen. n. 21/70 RG Amm. Appello Bari - Leggio
Luciano ed altri (vol. A/VIII/2 di pag. 117 a pag. 118)
è rilasciata a richiesta della Commissione Parlamentare
Antimafia, giusta autorizzazione presidenziale di data
esibita -

20 MAR 1974



IL CANCELLIERE

(Mag. Giuseppe Marzano)

Giuseppe Marzano

DOCUMENTO 1096 (1)

**APPUNTO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI LUCIANO LEGGIO
E NOTE INFORMATIVE SUL CONTO DI LUCIANO LEGGIO E DI GA-
SPARE CENTINEO, TRASMESSI IL 10 E IL 16 LUGLIO 1974 DAL
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

(1) Il documento 1096 contiene anche appunti e notizie diversi da quelli indicati nell'intitolazione, che, non essendo stati all'origine classificati secondo criteri rigorosamente sistematici, sono stati successivamente fatti confluire nel contesto del documento medesimo. (N.d.r.)



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

A
3
Vll

16-5-74
C
N. 882/4048

F O N O G R A M M A

DA COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA - II° REPARTO - ROMA
A COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
IN SICILIA

Roma, 16 maggio 1974

T E S T O

""A PRELIMINARE NOTIZIA COMUNICO CHE QUESTA MATTINA MILITARI DEL NUCLEO REGIONALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO, NEL QUADRO DI LABORIOSE INDAGINI CONDOTTE, IN ADERENZA ANCHE ALLE DIRETTIVE DI CODESTA COMMISSIONE PARLAMENTARE, PER FAR LUCE SULL'IMPIEGO DI CAPITALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI STAMPO MAFIOSO, HANNO TRATTO IN ARRESTO LUCIANO LEGGIO DETTO LIGGIO ASSIEME A GIUSEPPE E IGNAZIO PULLERA' ALT.

d'ordine COLONNELLO t.S.G.

F L O R I O

- Trasmette: App. TEVERINI
- Riceve : M.M. VIVINO
- Ore: 17,10

Doc. 46

RISERVATISSIMO



Se l'ordine

24/5/74

D.

891/1228

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
II REPARTO

N. 12265/S.I. di prot.

ROMA. 22 MAG. 1974

OGGETTO: Arresto di Luciano LEGGIO ed altri - Trasmissione
di atti.

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

R O M A

Seguito fonogramma del 16 maggio 1974.

(2)

Con riferimento all'arresto del noto LEGGIO Lucia
no, detto "LIGGIO", e di tali Giuseppe ed Ignazio PULLARA',
si trasmettono, in simple, le copie fotostatiche delle sche
de segnaletiche redatte nei confronti dei predetti da parte
del Comando Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di
Milano.

(3)

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Col.t.SG Salvatore Florio)

Sal. Florio

ng/3

RISERVATISSIMO

(2) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 1311. (N.d.r.)

(3) Le schede citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 1313-1314, 1315-1316 e 1317-1318. (N.d.r.)

SERIE N - Mod. 80

N. 93 del Modul. G. Fin.



FASCICOLO N. _____

6 Elemento 1925

GUARDIA DI FINANZA


Comando NUCLEO PT MILANO

SCHEDE SEGNALITICA DI PERSONA PERICOLOSA PER LA SICUREZZA TRIBUTARIA

Cognome LEGGIO Nome LUCIANO
 Padre fu Francesco Madre Palazzo Rosa Stato civile Calibe
 Nato il 6/1/1925 a Corleone (PA) domiciliato a MI-via Riparanti
 Cittadinanza italiana Istruzione 4^a Elem. Professione Agricoltore
 Soprannome LIGGIO Falsi nomi _____
 Riassunto dei pregiudizi noti _____
 Motivo del segnalamento _____
 Identificato per _____

CONNOTATI CROMATICI


Irile | Aureola marrone | Cute | Pigmento roseo | Capelli brizzolati | idem
 | Periferia bianca | | Sangue _____ | Sopracciglia nere | Barba _____



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO .I. DEL COMANDO GENERALE

.....

Impronte della mano sinistra



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONNOTATI SALIENTI

Statura: ~~alta~~ - ~~media~~ - ~~bassa~~.
 Corporatura: ~~grossa~~ - ~~media~~ - ~~piccola~~.
 Robustezza: ~~robusto~~ - ~~medio~~ - ~~debole~~.
 Adiposità: ~~abbondante~~ - ~~media~~ - ~~scarsa~~.

Vita: Dimensione: ~~piccolo~~ - ~~medio~~ - ~~grande~~.
 Forma: ~~curtilineo~~ - ~~poligonale~~.

Fronte: Dimensione: ~~piccola~~ - ~~media~~ - ~~grande~~.
 Forma del profilo: ~~convesso~~ - ~~rettilineo~~ - ~~concavo~~.
 Direzione: ~~sfuggente~~ - ~~intermedia~~ - ~~prominente~~.

Supercilii: Dimensione: ~~grandi~~ - ~~media~~ - ~~piccola~~.
 Forma: ~~curtilineo~~ - ~~rettilineo~~ - ~~a linea spezzata~~.

Occhi: Direzione: ~~obl. interno~~ - ~~orizzontale~~ - ~~obl. esterno~~.
 Palpebre: ~~scoperite~~ - ~~coperte~~.

Naso: Dimensione: ~~piccolo~~ - ~~medio~~ - ~~grande~~.
 Forma del profilo: ~~convesso~~ - ~~rettilineo~~ - ~~concavo~~.
 Direzione: ~~deviato a d.~~ - ~~intermedio~~ - ~~deviato a s.~~
 Base: ~~rialzata~~ - ~~orizzontale~~ - ~~abbassata~~.

Fronte d. Dimensione: ~~piccolo~~ - ~~medio~~ - ~~grande~~.
 Forma: ~~orgo~~ - ~~ellissoid.~~ - ~~cipr.~~ - ~~triang.~~ - ~~quadrang.~~
 Antelice: ~~convessa~~ - ~~intermedia~~ - ~~concava~~.
 Antitrigo: ~~obliqua~~ - ~~indietro~~ - ~~interm.~~ - ~~orizzontale~~.
 Contorno del labo: ~~discendente~~ - ~~interm.~~ - ~~rettang.~~

Bocca: Dimensione: ~~piccola~~ - ~~media~~ - ~~grande~~.
 Forma: ~~conc. in basso~~ - ~~rettilinea~~ - ~~conc. in alto~~.
 Direzione: ~~obl. a destra~~ - ~~orizzontale~~ - ~~obl. a sinistra~~.

CONTRASSEGNI

A) Propriamente detti (cicatrici, porri, nei, macchie, tatuaggi, callosità):
CICATRICE OCCHIO SX

B) Per imperfezioni fisiche (deformazioni, mutilazioni, ecc.):
CLAUDICANZA GAMBA DX

C) Per anomalie di conformazione (gigante, nano, asteta, obeso, ecc.):

N.B. - Depennare le voci che non rispondono ai caratteri del soggetto, se la dimensione, la forma o la direzione presentano eccesso o difetto esagerato in corrispondente voce (quella non depennata) verrà sottolineata, verrà messa in parentesi se l'eccesso o il difetto è lieve.

PRECEDENTI PENALI E FISCALI

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Ragioni di pericolosità sociale e specializzazione

Firma della persona segnalata


Luigi Luciani

Segnalamento avvenuto

a)

d)

Impronte della mano destra



1961

SERIE N - MOD. 80

N. 93 del Modul. G. Fin.



FASCICOLO N. _____

GUARDIA DI FINANZA


Comando NUCLEO PT MILANO

SCHEDA SEGNALETICA DI PERSONA PERICOLOSA PER LA SICUREZZA TRIBUTARIA

Cognome POLLARA' Nome GIUSEPPE
 Padre F. BOLLARA Madre A. BENEDETTI Stato civile CONIUGATO
 Nato il 2-7-1896 a S. GIUSEPPE (TO) dimigliato a Alba
 Cittadinanza Italiana Istruzione Licenza Liceo Professione commerciante
 Soprannome Falsi nomi
 Riassunto dei pregiudizi noti
 Motivo del segnalamento
 Identificato per

CONNOTATI CROMATICI


Iride azzurra Capelli bruni Barba ✓
 Periferia nera Cute bruna Pigiamento bruno Sopracciglia brune Barba



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO . I . DEL COMANDO GENERALE

.....

Impronte della mano sinistra



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONNOTATI SALIENTI

Statura: *alta* - *media* - *bassa*.
 Corporatura: *grossa* - *media* - *piccola*.
 Robustezza: *robusto* - *medio* - *debole*.
 Adiposità: *abbondante* - *media* - *scarsa*.

Vite { Dimensione: *piccolo* - *medio* - *grande*.
 { Forma: *curvilineo* - *poligonale*.

Fronte { Dimensione: *piccola* - *media* - *grande*.
 { Forma del profilo: *convesso* - *rettilineo* - *concavo*.
 { Direzione: *sfuggente* - *intermedia* - *prominente*.

Separat. { Dimensione: *grandi* - *media* - *piccolo*.
 { Forma: *curvilineo* - *rettilineo* - *a linea spossata*.

Occhi { Direzione: *obl. interno* - *orizzontale* - *obl. esterno*.
 { Palpebre: *scoperta* - *coperta*.

Naso { Dimensione: *piccola* - *media* - *grande*.
 { Forma del profilo: *convesso* - *rettilineo* - *concavo*.
 { Direzione: *deviato a d.* - *intermedio* - *deviato a s.*
 { Base: *ripulita* - *orizzontale* - *abbassata*.

Orbita { Dimensione: *piccolo* - *media* - *grande*.
 { Forma: *ovale* - *ellissoid.* - *circ.* - *triang.* - *quadrang.*
 { Ascelle: *Convesso* - *intermedia* - *concavo*.
 { Antitrigo: *omniquo* - *indietro* - *interm.* - *orizzontale*.
 { Contorno del labo: *discendente* - *interm.* - *rettang.*

Bocca { Dimensione: *piccola* - *media* - *grande*.
 { Forma: *conc. in basso* - *rettilinea* - *conc. in alto*.
 { Direzione: *obl. a destra* - *orizzontale* - *obl. a sinistra*.

CONTRASSEGNI

- A) Propriamente detti (*cicatrici, porri, nei, macchie, tatuaggi, callosità*):
- B) Per imperfezioni fisiche (*deformazioni, mutilazioni, ecc.*):
- C) Per anomalie di conformazione (*gigante, nano, stitico, obeso, ecc.*):

N.B. - Deprimare le voci che non rispondono ai caratteri del soggetto. Se la dimensione, la forma o la direzione presentano eccesso o difetto esagerato in corrispondente voce (quella non deprimata) verrà sottolineata verrà messa in parentesi se l'eccesso o il difetto è lieve.

PRECEDENTI PENALI E FISCALI

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Segnali di pericolosità locale e specializzazione

Firma della persona segnalata


[Handwritten signature]

Segnalamento avvenuto

il

Impronte della mano destra

Pulcice



SERIE N. - MOD. 80

N. 95 del Modul. G. Fin.



FASCICOLO N. _____

GUARDIA DI FINANZA

Comando _____

SCHEDA SEGNALETICA DI PERSONA PERICOLOSA PER LA SICUREZZA TRIBUTARIA

Cognome POLLARA' Nome IGNAZIO
 Padre di SAITO Madre CASAMENTO Pasquale Stato civile celibe
 Nato il 23.4.1946 a S. Biacchi SAITO domicilio a Milano
 Cittadinanza Italiana Istruzione Med. inf. Professione Coltivatore
 Soprannome _____ Falsi nomi _____
 Riassunto dei pregiudizi noti _____
 Motivo del segnalamento _____
 Identificato per _____


CONNOTATI CROMATICI

Irido } Azzurro Cuti } Rosso Capelli Neri Barba _____
 } Periferia } Sanguigno Sopracciglia Nere Barba _____



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO .1. DEL COMANDO GENERALE

Impronte della mano sinistra



CONNOTATI SALIENTI

- Statura: *alta - media - bassa.*
- Corpatura: *grossa - media - piccola.*
- Robustezza: *robusta - media - debole.*
- Adiposità: *abbondante - media - scarsa.*
- Viso: { Dimensione: *piccolo - medio - grande.*
 { Forma: *curvilineo - poligonale.*
- Faccia: { Dimensione: *piccola - media - grande.*
 { Forma del profilo: *convesso - rettilineo - concavo.*
 { Direzione: *sfuggente - intermedia - prominente.*
- Capelli: { Dimensione: *grandi - media - piccoli.*
 { Forma: *curvilineo - rettilineo - a linee spaziate.*
- Occhi: { Direzione: *obl. interno - orizzontale - obl. esterno.*
 { Palpebre: *scoperte - coperte.*
- Naso: { Dimensione: *piccolo - medio - grande.*
 { Forma del profilo: *convesso - rettilineo - concavo.*
 { Direzione: *deviato a d. - intermedio - deviato a s.*
 { Base: *rialzata - orizzontale - abbassata.*
- Labbra: { Dimensione: *piccolo - medio - grande.*
 { Forma: *orale - ellissoid. - circ. - triang. - quadrang.*
 { Antilabre: *convesso - intermedia - concavo.*
 { Antitrango: *obliqua - indietro - interm. - orizzontale.*
 { Contorno del labio: *discendente - interm. - rettang.*
- Bocca: { Dimensione: *piccola - media - grande.*
 { Forma: *conc. in basso - rettilinea - conc. in alto.*
 { Direzione: *obl. a destra - orizzontale - obl. a sinistra.*

CONTRASSEGNI

- A) Propriamente detti (*cicatrici, porri, nei, marchi, tatuaggi, callosità*).
- PORSI a SX verso base colloide*
- B) Per imperfezioni fisiche (*deformazioni, mutilazioni, ecc.*).
- C) Per anomalie di conformazione (*giganti, nano, atleta, obeso, ecc.*).

N.B. - Deprimare le voci che non rispondono ai caratteri del soggetto. Se la dimensione, la forma o la direzione presentano eccesso o difetto esagerati la corrispondente voce (quella non deprimata) verrà sottolineata, verrà deprimata in parentesi se l'eccesso o il difetto è lieve.

PRECEDENTI PENALI E FISCALI

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

Ragioni di pericolosità sociale e specializzazione


-
-
-
-
-
-
-

Firma della persona segnalata
Luella Guasini

Segnalamento avvenuto


- a
- il

Impronte della mano destra



Doe 1095

RISERVATISSIMO

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
II REPARTO

N. 16285 /S.I. di prot.

ROMA, li 10 LUG. 1974

OGGETTO: Arresto di Luciano LEGGIO ed altri - Trasmis-
sione di atti.ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIAR O M ASeguito foglio n. 12265/S.I. del 22 maggio

(4)

1974.Si trasmettono, in allegato, le note infor-
mative sul conto di:

(5)

- LEGGIO Luciano;
- CENTINEO Gaspare.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Col.t.SG Salvatore Florio)

RISERVATISSIMO

(4) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 1312. (N.d.r.)

(5) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 1320-1324 e 1325. (N.d.r.)

Nota informativa su :

Doc. 1098

- . LEGGIO Luciano, detto "LIGGIO", nato il 6 gennaio 1925 a Corleone (PA) da Francesco Paolo e da Palazzo Maria Rosa.

(v. pag. 123, n. 1135 - II Volume - Elenco delle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose).

- Denunciato per la prima volta il 1° giugno 1944 per porto abusivo di armi da fuoco, due mesi dopo, il 2 agosto 1944, venne arrestato da due guardie campestri, in collaborazione con la guardia giurata COMAIANNI Calogero, e denunciato per furto di covoni di grano. Nel successivo ottobre ottenne la libertà provvisoria;
- denunciato dal comando forze repressive banditismo il 31 dicembre 1949 come autore dell'omicidio per vendetta della succitata guardia giurata COMAIANNI Calogero, venne assolto, sei anni dopo, per insufficienza di prove dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza 13 ottobre 1955, confermata il 18 febbraio 1967 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, alla quale il procedimento era stato rimesso dalla Corte di Cassazione in seguito all'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di I grado;
- denunciato il 18 marzo 1948 dal commissariato di P.S. di Corleone, con rapporto n. 247 diretto alla Procura della Repubblica di Palermo, quale autore dell'omicidio di tale Leoluca PIRAINO di Giovanni, venne prosciolto con formula piena con sentenza del 21 giugno 1950 del giudice istruttore di Palermo;
- è stato luogotenente del dottor Michele NAVARRA - già direttore dell'ospedale civile di Palermo - al quale faceva capo la cosca mafiosa che organizzava sequestri di persone a scopo di estorsione, delitti contro la persona e delitti di ogni genere suscettibili di recar danno o intimidazione.

Attraverso la stessa cosca passavano i controlli per l'assunzione della manodopera bracciantile ed operaia, i versamenti in denaro per protezione ai campi, alle messi, ai lavori ed alle abitazioni;

. / .

(6) Le sentenze citate nel testo sono pubblicate, nel contesto del documento 551, rispettivamente, alle pagg. 724-745 e 1097 del quindicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. I/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

- 2 -

- denunciato in stato di irreperibilità dal Comando Compagnia Carabinieri di Corleone, con rapporto del 3 aprile 1948, quale autore del sequestro di persona di Flacido RIZZOTTO, segretario della Camera del Lavoro di Corleone, scomparso il 10 marzo 1948 ed i cui resti furono rinvenuti il 6 dicembre 1949 in una foiba di Scala del Corleone, fu prosciolto dal giudice istruttore di Palermo con sentenza del 30 novembre 1949;
- successivamente indicato da tali CRISCIONE Pasquale e COLLURA Vincenzo come responsabile, in concorso con i predetti, dell'omicidio del RIZZOTTO, fu processato dalla Corte di Assise di Palermo che, con sentenza del 30 dicembre 1952, lo prosciolsse per insufficienza di prove.

In seguito all'appello proposto dal pubblico ministero contro la suddetta decisione, fu assolto dalla Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza dell'11 luglio 1959. (7)

Il ricorso proposto dal pubblico ministero alla Cassazione avverso tale sentenza venne rigettato in data 20 maggio 1961;

- in seguito al grave episodio della scomparsa del RIZZOTTO, su proposta delle autorità di P.S., fu convocato per il 15 novembre 1948 davanti alla Commissione provinciale per il confino, alla quale mai si presentò, rimanendo così da quella data irreperibile per ben 16 anni;
- il 14 maggio 1964 venne tratto in arresto ad opera dei carabinieri e della polizia;
- nel 1966, in seguito a dichiarazioni di un detenuto di Corleone ristretto nelle carceri di Palermo, tale RAIÀ Luciano, venne rinviato a giudizio per rispondere dell'omicidio del guardiano SPLENDIDO Claudio, addetto alla sorveglianza del cantiere stradale "LAMBERTINI", sulla statale Corleone-Agrigento, avvenuto nel febbraio del 1955;
- nel giugno 1958, a causa dei suoi atteggiamenti di tracotanza e di indipendenza assunti anche nei confronti del dottore NAVARRA, che era stato il suo capo, subì un attentato, organizzato da quest'ultimo, durante il quale riportò una leggera ferita ad una mano;

. / .

(7) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 546, è pubblicata alle pagg. 425-485. (N.d.r.)

- 3 -

- nell'agosto del 1958, per vendicarsi nei confronti del NAVARRA, organizzò un agguato nel corso del quale quest'ultimo fu ucciso, unitamente al dottor Giovanu RUSO;
- dopo l'omicidio del dottor NAVARRA, conquistò il predominio assoluto nel corleonese ed estese la sua sfera d'azione anche a Palermo, dove si associò con i noti mafiosi LA BARBERA Angelo, BUSCETTA Tommaso, MANCINO Rosario, GRECO Salvatore detto "CIASCHITEDDU", GRECO Salvatore detto "L'INGEGNERE", RIMI Vincenzo e RIMI Filippo. Dal 1963 allargò ulteriormente la sua sfera d'influenza associandosi anche con i famigerati PANZECA Giuseppe, CAVATAIO Michele, TORRETTA Pietro, BONTADE Francesco Paolo, DI PERI Giovanni, rispetto ai quali si pose come capo dell'associazione;
- rinviato a giudizio per l'uccisione del NAVARRA, unitamente a LEGGIO Giuseppe, la Corte di Assise di Palermo, con sentenza in data 23 ottobre 1962, mentre lo assolse per insufficienza di prove dal suddetto reato, lo condannò ad anni 5 di reclusione per associazione per delinquere. (8)

In seguito all'appello proposto dal pubblico ministero, la Corte di Cassazione assegnò il giudizio di secondo grado alla Corte di Assise di Appello di Bari, che, con sentenza in data 23 dicembre 1970, comminò a LEGGIO Luciano le seguenti pene: (9)

- . l'ergastolo per il duplice omicidio di NAVARRA e RUSO;
 - . la reclusione di anni 5 per il reato di associazione per delinquere;
 - . altre pene per reati minori;
 - tra il 1958 ed il 1963 organizzò imboscate, attentati, assassini ai danni dei superstiti del gruppo NAVARRA, dando luogo a diversi provvedimenti penali a suo carico. (10)
- In particolare, con sentenza del 14 agosto 1965 del giudice istruttore di Palermo, fu rinviato a giudizio perché ritenuto responsabile:
- . del tentato omicidio di tale STREVA Francesco Paolo, in concorso con tali BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo;

. / .

(8) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

(9) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 676, è pubblicata alle pagg. 997-1237. (N.d.r.)

(10) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 543, è pubblicata alle pagg. 189-244. (N.d.r.)

- 4 -

- . degli omicidi di STREVA Francesco Paolo, POMILLA Biagio e PIRAINO Antonino, in concorso con BAGARELLA Calogero, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore e MARINO Bernardo.

Successivamente, con sentenza del 13 ottobre 1967 del giudice istruttore di Palermo, fu rinviato a giudizio perché ritenuto responsabile anche: (11)

- . dell'omicidio di SPLENDIDO Claudio, in concorso con LEGGIO Vincenzo;
- . degli omicidi di MARINO Marco, MARINO Giovanni e MAIURI Pietro, in concorso con RIINA Salvatore, RIINA Giacomo, PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Calogero, MANCUSO Francesco, PASQUA Giovanni, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LEGGIO Francesco e LEGGIO Vincenzo;
- . dell'omicidio di CORTIMIGLIA Vincenzo, in concorso con RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo;
- . dell'omicidio di RIINA Paolo, in concorso con RIINA Salvatore, BAGARELLA Calogero e PROVENZANO Bernardo.

Il procedimento penale celebrato per i fatti costituenti oggetto delle due citate decisioni di rinvio a giudizio si concluse con la sentenza del 10 giugno 1969 con la quale il LEGGIO Luciano e gli altri presunti responsabili vennero assolti per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere e, per non aver commesso il fatto, dagli omicidi di SPLENDIDO Claudio, CORTIMIGLIA Vincenzo, RIINA Paolo, MARINO Marco, MARINO Giovanni, MAIURI Pietro, STREVA Francesco Paolo, POMILLO Biagio e PIRAINO Antonino. (12)

Il 17 giugno 1969, subito dopo la scarcerazione, il LEGGIO si stabilì in un albergo di Bitonto da dove fu allontanato con foglio di via obbligatorio della P.S. per Corleone. Tale località non fu mai raggiunta in quanto il 18 giugno 1969 il predetto fu ricoverato prima all'ospedale "SS. ANNUNZIATA" di Taranto e, successivamente, presso la clinica "VILLA MARGHERITA" di Roma, dalla quale si allontanò, rendendosi irreperibile.

Successivamente, la Corte di Assise di Appello di Bari, che aveva unificato i procedimenti di secondo grado instaurati a seguito della impugnazione delle sentenze del 23 ottobre 1962 della Corte di Assise di Palermo e (13)

. / .

(11) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 544, è pubblicata alle pagg. 247-370. (N.d.r.)

(12) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(13) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 259, è pubblicata alle pagg. 9-88. (N.d.r.)

- 5 -

del 10 giugno 1969 della Corte di Assise di Bari, con sentenza del 23 dicembre 1970, mentre condannò il LEGGIO alla pena dell'ergastolo perché responsabile del l'omicidio di NAVARRA Michele e RUSSO Giovanni e di associazione per delinquere, lo assolse per insufficienza di prove dal triplice omicidio nei confronti MARINO Marco, MARINO Giovanni e MAIURI Pietro. (14)

Sottoposto dal Tribunale di Palermo, in data 3 febbraio 1970, mentre era ancora latitante, alla sorveglianza speciale per anni 5 con soggiorno obbligato nel comune di Novi Ligure, ricorse avverso il provvedimento in Cassazione che lo annullò per vizio di forma e rimise gli atti al Tribunale di Palermo il quale dispose nuovamente in data 17 marzo 1971 a carico del LEGGIO la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni 5 e l'invio del predetto al soggiorno obbligato nel comune di Albino (Bergamo); (15)

- in data 28 ottobre 1971, unitamente ad altre 113 persone, fu colpito da mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo perché imputato del delitto di associazione per delinquere per la perpetrazione di delitti contro la persona ed il patrimonio, nonché di contrabbando di t.l.e. e di stupefacenti;

- nei suoi confronti è stato emesso ordine di carcerazione dalla Corte di Assise di Appello di Bari per espiare l'ergastolo per omicidio continuato premeditato, giusta sentenza del 23 dicembre 1970, divenuta irrevocabile il 28 aprile 1972 (v. Bollettino delle Ricerche n. 61 del 19 - 20 maggio 1972 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale di P.S.); (16)

- in data 16 maggio 1974, dopo una lunga latitanza, è stato tratto in arresto a Milano, presso la sua abitazione sita in via Ripamonti n. 166, da militari del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di quella città. (17)

(14) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 573, è pubblicata alle pagg. 491-797. (N.d.r.)

(15) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 676, è pubblicata alle pagg. 997-1237. (N.d.r.)

(16) Il decreto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 586, alle pagg. 875-880. (N.d.r.)

(17) La sentenza citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 676, è pubblicata alle pagg. 997-1237. (N.d.r.)

Nota informativa su:

Doc. 1096

- . CENTINEO Gaspare, detto "DON GASPARINO", di Vincenzo e di Cannavò Caterina, nato a Partinico (Palermo) il 20 marzo 1925 ed ivi residente, via Hecce Homo n.63 - commerciante e commissionario di frutta e verdura (v.pag. 45, n. 407 - I Volume dell'Elenco delle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose):
 - incluso nell'elenco dei presunti mafiosi compilato dalla Questura di Palermo, risulta collegato al noto boss Frank COPPOLA;
 - sarebbe amico del mobiliere palermitano MARINO Francesco Paolo, arrestato per associazione per delinquere e favoreggiamento nei confronti di Luciano LEGGIO;
 - sembra abbia prestato il proprio nome a quest'ultimo allorché, nell'estate del 1963, il boss corleonese si ricoverò nella clinica "E. ALBANESE" di Palermo;
 - in data 31 luglio 1965 è stato condannato dal Tribunale di Palermo al pagamento dell'ammenda di £. 10.000 per detenzione abusiva di arma;
 - unitamente a BACCHI Domenico, nato a Partinico (Palermo) il 26 febbraio 1906, ed a LO MEDICO Salvatore, nato a Partinico (Palermo) il 21 maggio 1935, si è interessato alla gestione di giochi elettrici denominati "GRU MAGNETICHE", importati dagli U.S.A. ed installate in alcuni esercizi pubblici del suo paese natio.

Doe 1096

APPUNTO INFORMATIVO sulla situazione patrimoniale di LEGGIO Luciano e delle persone a lui collegate.

16-7-74
Foto pervenute dalla
Ufficio di P. Roma
LEGGIO Luciano (detto Liggio) di Francesco Paolo e di Palazzo Maria Rosa, nato a Corleone (PA) il 6.1.1925:

- . Anagrafe Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Ripartizione Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Distrettuale II.D. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risulta intestatario di beni immobili;
- . Banche: data odierna hanno risposto n.34 delle 69 Banche interpellate per il sequestro di somme di denaro, titoli, oggetti e documenti, quant'altri depositati in conti correnti o in qualsiasi altra forma o custoditi in cassette di sicurezza: negativo.

FERRUGGIA Antonio via Ripamonti n.166 - Milano (nominativo sotto il quale il Liggio era conosciuto al momento dell'arresto):

- . Anagrafe Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Ripartizione Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risulta intestatario di beni immobili;
- . Banche: come sopra: negativo;

RAFARACI Antonino, nato il 13.2.1934 a Malvagna (ME) e residente a Mascali, via Michele Cangemi n.1 (nominativo a cui era intestata una patente di guida cat.B trovata in possesso di Liggio Luciano):

- . Anagrafe Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Ripartizione Trib. Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risulta intestatario di beni immobili;
- . Banche: come sopra: negativo.

/.

19-7-74
N. 975/4252

p.2

ROMANO Antonio, nato l' 1.5.1925 a Palermo (nominativo a cui è intestato un passaporto trovato in possesso di Leggio Luciano):

- . Anagrafe Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Ripartizione Tributi Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risulta in testatario di beni immobili;
- . Banche: come sopra: è stato sequestrato presso la Banca Popolare di Novara un certificato azionario n.012299/A per un'azione del valore nominale di £.500 intestato a "Romano Antonio di Gennaro", emesso il 7 marzo 1955 dalla Banca Popolare di Milano. Sul titolo sequestrato non è indicata la data di nascita dell'intestatario, per cui non è possibile stabilire con certezza se trattasi dello stesso Romano.

DI TERLIZZI Michele, nato il 12.8.1925 a Ruvo di Puglia e residente a Milano, via Tabacchi n.14 (nominativo a cui è intestata una carta d'identità e una patente cat.C trovate in possesso di Leggio Luciano):

- . Anagrafe Comune di Milano: Di Terlizzi Michele, nato il 12 agosto 1925 a Ruvo di Puglia e residente a Milano, via Lamar mora n.21, coniugato con Chieri Rita, nata a Milano il 18 maggio 1920. - figlio: Marco, nato il 3.7.1961 a Milano;-
Il vero Di Terlizzi Michele in data 9.2.1974 ha presentato denuncia di furto al Commissariato di P.S. di Milano, via C.Poma.
Il 20.5.1974 lo stesso produceva un'istanza al Giudice Istruttore dr.Turone nella quale chiedeva lo svincolo del c/c sequestrato n.2868/1 acceso presso la Banca Commercio e Industria di Milano, via Borgegna n.2/4, lamentando che ignoti abbiano utilizzato il suo nome desumendolo dal passaporto rubatogli il 10.2.1971.
Il Giudice Istruttore a seguito di tale istanza e vista la copia della denuncia per furto esibita dal Di Terlizzi ha ordinato la revoca del sequestro del c/c suddetto.
Il Di Terlizzi è mediatore di immobili, terreni, case; risulta socio con la moglie della "Teodesio Cento Immobiliare Sas di Michele Terlizzi & C.", socio della Immobiliare "Paradiso di Cesarea Sas." di Luce & C. con sede in Milano.
La moglie è comproprietaria di n.22 appartamenti e n.6 negozi

./.

p.3

situati a Milano, piazza Guardi n.1.

- . Risulta tassato, ai fini dell'imposta di famiglia, relativa al l'anno 1973, su un imponibile di £.7.400.000.
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano:
 - D.U. 1970 R.M. 2.000.000 (concordato)
I.C. 6.000.000 "
 - D.U. 1971 R.M. 2.000.000 "
I.C. 6.000.000 "
 - D.U. 1972 R.M. 2.000.000 "
I.C. 6.000.000 "
 - D.U. 1973 R.M. 2.000.000 "
I.C. 6.000.000 "
 - D.U. 1974 R.M. 1.000.000 (dichiarato)
I.C. 3.790.730 "

PARENZAN Lucia di Luigi e di Rachella Giuseppa, nata a Fiume il 31.8.1932 e residente a Milano, via Ripamonti n. 166 (convivente del Leggio Luciano):

- . Anagrafe Comune di Milano: come sopra + figlio: Parenzan Paolo, nato a Milano il 9.7.1972;
- . Uff. Ripartizione Tributi Comune di Milano: dalla dichiarazione presentata dal padre della suddetta, Parenzan Luigi, risulta che la stessa è immigrata a Milano il 13.12.1947, proveniente da Fiume; lavorava presso la SIP di Milano e dal 6.11.1972 è assente per permesso post-parto; disponeva di un'autovettura BMW targata MI N52773; tale autovettura è stata venduta in data 4.1.1972 al signor ARENA Antonio, domiciliato a Limbiate, via Buoizzi n.8, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate all'Ufficio Tributi sia dalla Parenzan, sia dall'Arema;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: risultano le seguenti trascrizioni a favore:
 - trascr. n.90991 del 6.12.1972: atto di compravendita del 29 novembre 1972 a rogito del notaio Serpi di Bollate n.8494/866 di rep., registrato a Milano l'1.12.1972 al n.7541 serie G, con il quale Moscarda Renato, nato a Lussinpiccolo il 23.2.11 e domiciliato a Milano, via Cremosano n.4, vende a Parenzan Lucia, che ha acquistato per il prezzo in atti dichiarato di £.5.000.000 (già pagati), l'unità immobiliare sita nella casa di Milano, via Marco Cremosano n.4, costituita da un appartamento posto al 2° piano, composto di 3 locali e servizi, con annesso vano cantina al sotterraneo;

./.

p.4

- trascr. n.13982 del 2.4.1973: atto n.10383/958 del 2.4.1973 a rogito notaio G.Serpi di Bollate, con il quale Carzaniga Bruno, nato il 5.1.1924 a Ruginello e Guizzi Fausta in Carzaniga, nata il 21.4.1924 a Sarezzo, vendono a Parenzan Lucia, che ha acquistato per il prezzo in atti dichiarato di £.20.000.000 (già pagati), l'unità immobiliare sita nella casa in Milano, via Ripamonti n.166, costituita da un appartamento posto al 6° piano, composto da n.4 locali, cucina, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo al 7° piano, cantina e box al seminterrato;

- . Banche: come sopra: presso la Banca Popolare di Milano sono stati sequestrati i seguenti titoli: n.52 azioni "STET - Società Finanziaria Telefonica" del valore nominale di £.2.000 ciascuna, intestate alla suddetta e con cedola in corso n.18; presso l'Agenzia n.24 dello stesso istituto, sita in via Ripamonti n.114, risultava acceso il c/c bancario n.20147 intestato alla Parenzan Lucia, con un saldo attivo in linea capitale al 21.5.1974 di £.720.000. Per detto conto il Magistrato inquirente, con proprio provvedimento del 21.5.1974, ha disposto la revoca del sequestro.

PARENZAN Paolo, nato a Milano il 9.7.1972 - figlio di Parenzan Lucia:

- . Uff. Ripartizione Tributi Comune di Milano, Uff. Distrettuale II.DD. di Milano, Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: negativo.

PARENZAN Luigi, nato il 25.7.1905 a Fiume (YU)

RACHELLA Giuseppa, nata il 31.7.1911 a Fiume (YU)

(genitori della PARENZAN Lucia)

- . Anagrafe Comune di Milano: Parenzan Luigi, nato il 25.7.1905 a Fiume e residente a Milano, via Castelvetro n.13 - coniugato con Racheffa Giuseppa, nata il 31.7.1911 a Fiume;
- . Uff. Ripartizione Tributi Comune di Milano: la famiglia Parenzan Luigi è stata esentata definitivamente dall'imposta di famiglia in quanto il capo famiglia è pensionato e non possiede immobili;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risultano;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risultano intestatari di beni immobili.

PULLARA' Giuseppe, nato il 1° 7.1926 a S.Giuseppe Jato (PA);

CRISTINA Lina, nata il 25.5.1926 a Voghera;

PULLARA' Anna Maria, nata il 22.1.1959 a Milano:

- . Anagrafe Comune di Milano: Pullarà Giuseppe di Giovanni Batti e

./.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

p.5

- di Di Benedetto Calogera, nato l'1.7.1926 a S.Giuseppe Jato e residente in Milano, via Cavezzali F. n.10/B - capo famiglia; Cristina Lina di Giuseppe e di Balsamo Angela, nata il 25.5.26 a Voghera e residente in Milano, via Cavezzali F. n.10/B - moglie;
- Pullarà Anna Maria di Giuseppe e di Cristina Lina, nata il 22 gennaio 1959 a Milano ed ivi residente in via Cavezzali n.10/B figlia;
- . Uff. Ripartizione Tributi Comune di Milano: titolare di un esercizio di vini e liquori ubicato in Milano, via Cavezzali numero 2. La moglie è titolare di un esercizio di vini, olio e liquori ubicato in Milano, via Cavezzali n.8/B. La moglie è altresì titolare di un bar sito in Milano, via Giambellino n.56. Risulta proprietario di un appartamento di 4 locali più servizi, sito in Milano, via Cavezzali n.10/B. Dall'anno 1967 all'anno 1973 risulta tassato, ai fini dell'imposta di famiglia, su un imponibile di £.900.000;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: la situazione fiscale della famiglia Pullarà dal 1967 è la seguente:
- D.U. 1967 presentata in data 30.3.67 (Pullarà)

	<u>DICHIARATO</u>	<u>DEFINITO</u>
<u>Imposta di R.M.</u>		
. Ricavi (provvigioni)	£. 2.873.938	2.795.000
. Costi (spese generali)	" 1.835.504	<u>1.495.000</u>
. Reddito tassabile (al lordo quota esente)	" 1.038.434 =====	1.300.000 =====
<u>Imposta Complementare</u>		
. Reddito proprio	£. 794.434	1.300.000
. Reddito della moglie	" 275.150	<u>600.000</u>
totale	" 1.069.584	1.900.000
REDDITO TASSATO	£. <u><u>1.410.000</u></u>	

- D.U. 1968 presentata in data 30.3.68

<u>Imposta di R.M. (Pullarà)</u>		
. Ricavi (provvigioni)	£. 4.049.299	4.409.299
. Costi (spese generali)	" 1.570.000	<u>1.570.000</u>
. Reddito tassabile (al lordo quota esente)	" 2.479.299 =====	2.479.299 =====

./.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

p.6

<u>Imposta di R.M. (Cristina Lina)</u>			
. Ricavi (vendite)	£.	7.250.000	8.500.000
. Costi: Rimanenze iniz.	"	600.000	
Acquisti	"	4.950.000	
totale	"	5.550.000	-
Rimanenze finali	"	600.000	
Costo del venduto	"	4.950.000	
Spese generali	"	1.894.000	
Totale costi	"	6.844.000	
. REDDITO TASSABILE	£.	406.000	900.000
		=====	=====
<u>Imposta Complementare</u>			
. Reddito proprio	£.	2.223.229	2.479.299
. Reddito della moglie	"	406.000	900.000
totale	"	2.629.229	3.379.299
REDDITO TASSATO	£.	<u>2.639.000</u>	

- D.U. 1969 presentata in data 31.3.1969

<u>Imposta di R.M. (Pullarà)</u>			
. Ricavi (provvigioni)	£.	4.669.000	4.669.000
. Costi (spese generali)	"	2.129.000	2.129.000
. REDDITO TASSABILE	"	2.540.000	2.540.000
(al lordo quota esente)		=====	=====
<u>Imposta di R.M. (Cristina Lina)</u>			
. Ricavi (vendite)	£.	7.700.000	9.500.000
. Costi: Rimanenze iniz.	"	600.000	
Acquisti	"	5.000.000	
totale	"	5.600.000	-
Rimanenze finali	"	550.000	
Costo del venduto	"	5.050.000	
Spese generali	"	1.910.000	
Totale costi	"	6.960.000	
. REDDITO TASSABILE	£.	740.000	1.000.000
		=====	=====

./.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

p.7

Imposta Complementare

. Reddito proprie	£.	2.300.000	2.300.000
. Reddito della moglie	"	740.000	1.000.000
totale	"	3.040.000	3.300.000
REDDITO TASSATO	£.	<u>2.700.000</u>	

- D.U. 1970 presentata in data 31.3.1970Imposta di R.M. (Pullarà)

. Ricavi (provvigioni)	£.	5.200.000	6.424.454
. Costi (spese generali)	"	2.500.000	3.184.454
. REDDITO TASSABILE (al lordo quota esente)	£.	2.700.000	3.240.000
		=====	=====

Imposta di R.M. (Cristina Lina)

. Ricavi (vendite)	£.	8.000.000	10.000.000
. Costi: rimanenze iniz. acquisti	"	550.000 5.200.000	
totale	"	5.750.000 -	
rimanenze finali	"	500.000	
costo del venduto	"	5.250.000	
spese generali	"	1.890.000	
totale costi	"	7.140.000	
. REDDITO TASSABILE	£.	860.000	1.000.000
		=====	=====

Imposta Complementare

. Reddito proprie	£.	2.700.000	3.240.000
. Reddito della moglie	"	860.000	1.000.000
totale	"	3.560.000	4.240.000
REDDITO TASSATO	£.	<u>2.736.000</u>	

- D.U. 1971 presentata in data 23.3.1971, per l'attività connessa di rappresentante ed esercizi di vendita vini e liquori della moglie Cristina Lina

./.

p.9

spese generali	£.	540.000	
		<u> </u>	
totale costi	"	1.540.000	
. REDDITO TASSABILE	£.	360.000	360.000
(al lordo quota esente)		=====	=====

Ha cessato l'attività di vendita vini e liquori in data
31 marzo 1971.

- - -

VINICOLA BORRONI di GIUSEPPE PULLARA' & C. Sas., via Cavezzali
n. 8/A:

- l'Ufficio è in possesso della dichiarazione di inizio e cessazione di attività perché inviata dal notaio Zanuso;
- dalla documentazione finora controllata non è stato possibile accertare se ha effettivamente svolto alcuna attività;
- non è stata presentata alcuna D.U. relativa all'attività svolta dalla società.

DITTA INDIVIDUALE "PULLARA' GIUSEPPE", viale Umbria n.50

- ha presentato la D.U. relativa all'anno 1971 (inizio attività 21 luglio 1971) con la seguente situazione:

. RICAVI	£.	6.500.000
. RIMANENZE FINALI	"	500.000

- ha presentato la D.U. relativa all'anno 1972 con la seguente situazione:

. RICAVI	£.	11.000.000
. RIMANENZE FINALI	"	650.000

- ha presentato domanda di condono per l'anno 1972;

- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: a nome di PULLARA' Giuseppe risultano le seguenti trascrizioni:

- trascr. a favore n.50086 del 14.8.1969:
scrittura privata autenticata dal notaio Nicola RUSSO in data 16.7.1969 n.27329, registrata a Milano il 28.7.1969 al numero 14669-71/M serie F, con la quale la "SETYL ITALIANA Spa" di Milano cedeva, vendeva e trasferiva al sig. PULLARA' Giuseppe, accettante, per il prezzo di £.6.800.000 di cui lire 3.600.000 per acollo mutuo e lire 3.200.000 per contanti, un appartamento, al piano 7°, di n.4 locali, servizi, cantina, solaio, nella casa sita in Milano, via Cavezzali n.10/B;

- trascr. contro n.48051 del 19.7.1971:
nota di trascrizione dell'atto di pignoramento per il credito

./.

p.10

di £.525.000, notificato in data 16.7.1971 sul seguente im mobile: appartamento posto al 7° piano ad uso abitazione, composto da 4 locali più servizi con annessa cantina e so-
laio, sito in Milano, via Cavezzali n.10/B, a favore di FE DELI Luigi, nato il 3.1.1912 a Milano ed ivi residente in viale n.32.

- . Conservatoria dei Registri Immobiliari di Voghera: a nome di CRISTINA Lina risultano le seguenti trascrizioni:

- trascrizione a favore n.1414/132 del 4.8.1969:
Ufficio del Registro di Voghera trascrizione contro l'eredi tà di Cristina Giuseppe nato a Voghera il 6.6.1894 e decedu-
to a Voghera il 13.5.1969 a favore delle figlie Cristina Ma-
ria Luisa nata il 3.8.1923 e Cristina Lina nata il 25.5.1926
e usufrutto di 1/3 al coniuge/ BALSAMO Angela dei seguenti
beni immobili: 1) partita 742 N.C.E.U. Comune di Voghera,
interi ragioni, F.15 n.238/2, via Maestra 24 (PT-PI-S1) Cat.
A/4 cl.1 vani 8,5 ren. £ 1.139. 2) partita 10005 Catasto Ter-
reni Comune di Voghera, ragioni di 1/2, F.IV n.240/d 241/b,
are 1.84 RD £ 4,50 RA £ 1,55. 3) partita 10004 Catasto Terre-
ni Comune Voghera, ragioni di 2/3, F.XV n.324/a 241/g, are 1.14
senza redditi. 4) partita 10001 Catasto Terreni Comune Voghe-
ra, interi ragioni, F.XV n.11/a 240/a 240/c 241/a.
- trascrizione contro n.275 volume 650 dell'11.11.1971:
nota di iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del Banco
di Roma - Filiale di Milano, contro CRISTINA Lina, CRISTINA
Maria Luisa, BALSAMO Angela, sui beni descritti nella tras-
crizione precedente, per una somma di £.10.000.000 oltre
le spese giudiziali.
- trascrizione contro n.187 volume 650 del 3.8.1971:
nota di trascrizione di ipoteca giudiziale a favore della
Banca Agricola Milanese S.p.A., contro CRISTINA Lina nata
il 25.5.19, sui beni ereditati dal padre come risulta dalla
trascrizione n. 1414/132 del 4.8.1969, per un debito com-
plessivo di £.24.841.616.

PULLARA' Ignazio, nato il 13.4.1946 a San Giuseppe Jato (PA) e
residente anagraficamente in Milano, viale
Umbria n. 50 (di fatto abita in Milano, via
Giambellino n.57/A):

- . anagrafe Comune di Milano: Pullarà Ignazio di Santo e di Casa-
mento Francesca, nato il 13.4.1946 a San Giuseppe Jato e resi-
dente a Milano, viale Umbria n. 50;
- . Uff. Ripartizione ~~Umb.~~ Comune di Milano: non risulta;
- . Uff. Distrettuale II.DD. di Milano: non risulta;
- . Conservatoria Registri Immobiliari di Milano: non risulta in-
stataro di beni immobili.

p. 11

LEGGIO Maria Antonina

In merito all'acquisto di un fondo di 100 ettari da parte della sorella di Leggio Luciano, si riportano le notizie acquisite a data odierna dalle indagini ancora in corso:

- il 18.4.1973 con atto pubblico notaio Margiotta da Palermo, formalità n.15415/18563 i coniugi Puccio - Governali hanno venduto a Leggio Maria Antonina, nata a Corleone (PA) il 3 febbraio 1918, il fondo "Piano della Scala", in territorio di Corleone (PA), dell'estensione di ettari 101,0370 con entrostante fabbricato rurale composto da 3 vani al piano terra e n. 5 vani al piano rialzato ed una stalla. Il tutto al prezzo dichiarato di lire 35.500.000.

Accanto al suddetto fondo la Leggio Maria Antonina possedeva già altro terreno dell'estensione di circa venti ettari.

Proprietaria del fondo "Piano della Scala" era certa Castro Luisa, vedova del mafioso Di Carlo Angelo, la quale lo aveva venduto in tre volte, nel periodo 1970 - 71, a Pensato Francesca Paola, coniugata con Perrino Giuseppe, preside della Scuola Media di Corleone.

La Pensato, il 30.8.1972, vendeva il terreno ai coniugi Puccio - Governali i quali, a loro volta, lo vendevano, il 18.4.1973, alla Leggio Maria Antonina per lo stesso prezzo di acquisto (lire 35.500.000).

Il pagamento del prezzo veniva effettuato nel giro di 15 giorni: lire 10.000.000 in biglietti di banca alla fine del marzo 1973; altri 10.000.000 in biglietti di banca nella prima decade di aprile ed i restanti 15.500.000 verso il 15 di aprile 1973, sempre in biglietti di banca;

- la Leggio Maria Antonina risulta pensionata quale coltivatrice diretta e percepisce la pensione bimestrale di lire 50.000.

In merito alla somma pagata per l'acquisto del fondo, la predetta asserisce trattarsi del frutto di risparmi accumulati in molti anni e custoditi nella propria abitazione.



Comando Generale
della Guardia di Finanza

In Doc 1096

Roma, li 20 - gennaio 1975

Ill/mo Signor Presidente,

27-1-1975

N. 1227/4353

come da richiesta della S.V. Ill/ma tra-
smetto un appunto con notizie riguardanti il noto
LEGGIO Luciano detto LIGGIO. (18)

Le indagini e le informazioni sono state
sviluppate dal Nucleo Regionale di Polizia Tributa-
ria di Milano che le ha passate a me.

Con molti ossequi.

(Col. Giuseppe Sessa)

già Comandante del Nucleo Regionale
Polizia Tributaria G.di F. - Milano

Sen. Avv. Prof. Luigi CARRARO
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia
Senato della Repubblica
R O M A

(18) Il Colonnello Sessa fa riferimento alla richiesta che gli fu rivolta nel corso della sua audizione da parte della Commissione, che ebbe luogo a Milano il 15 luglio 1974 (Cfr. Doc. XXIII, n. 1 — Senato della Repubblica — VII Legislatura, pagg. 413-439).

A P P U N T O

1. Sulla base delle indagini e degli accertamenti svolti non è stato possibile ricostruire i movimenti, in Italia ed all'estero, di Luciano LEGGIO dopo il suo allontanamento dalla nota clinica di Roma.

Sembra comunque che il predetto personaggio abbia soggiornato prevalentemente in Milano e Lombardia.

I competenti Nuclei pt di Palermo e Perugia hanno riferito negativamente su una eventuale permanenza del LEGGIO a Palermo ed Assisi nel periodo intorno alla Pasqua del 1974.

Fonte confidenziale la cui attendibilità non è stato possibile controllare, ha fatto conoscere, al di fuori delle indagini effettuate dal Nucleo di Milano, che nell'arco di tempo intercorrente tra il giugno 1973 e l'aprile 1974 il Luciano LEGGIO è stato in Calabria.

Il LEGGIO si sarebbe recato ad Africo (RC) ospite di un certo "don STILO" presso la cui abitazione avrebbe alloggiato e consumato i pasti.

... Omissis ...

(19)

(19) Secondo la decisione adottata nella seduta del 10 marzo 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)

- 2 -

2. Sugli allegati fogli notizie sono trascritte le possidenze mobiliari ed immobiliari rilevate in tutto il territorio nazionale sul conto dei nuclei familiari, di cui all'unito elenco, implicati nel procedimento relativo ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Ciascun foglio notizie è stato contraddistinto con il numero d'ordine corrispondente al nucleo familiare indicato nel citato elenco. (20)
3. Sull'attività dell'impresa edile di Francesco GUZZARDI il Nucleo Regionale pt di Milano ha in corso una approfondita indagine al termine della quale potranno aversi elementi precisi e controllati. (21)

(20) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 1345-1389. (N.d.r.)

(21) L'elenco citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1340-1344. (N.d.r.)

In Doe 1096


NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA MILANO
- Gruppo Sezioni Speciali -




- 1) - cf. GUZZARDI MICHELE, di Antonio e di ZINGALE Giuseppa,
~~nato a Mascali il 28.9.1942~~
mg. FERRI GIANCARLA, di Agostino e di MISITI Caterina,
nata a Vigevano il 23.7.1954
fg. GUZZARDI MARCO, nato a Vigevano il 20.10.1973
- 2) - cf. FERRI AGOSTINO, di Pasquale e di SALA Carolina, na
to a Vigevano il 25.5.1931
mg. MISITI CATERINA, di Nicodemo e di CHINDANO Caterina,
nata a Laureana di Borrello l' 1
dicembre 1932
- cf. GUZZARDI CALOGERO, di Antonino e di ZINGALE Giuseppa,
~~nato a Cesarò il 18.9.1937~~
mg. BORGATO ROBERTA, di Francesco e di FIORELLA Virginia,
nata a Boaro Pisani il 30.4.1941
fg. GUZZARDI FABIO, nato a Vigevano il 31.12.1963
fg. GUZZARDI ROSALIA, nata a Vigevano il 6.11.1968
fg. GUZZARDI CARLO, nato a Vigevano il 25.5.1971
- 4) - cf. GUZZARDI FRANCESCO, di Antonino e di ZINGALE Giuseppa,
~~nato a Giarre (CT) il 2.6.1934~~
mg. LIPARI MARIA ANTONIA, di Vito e di D'AGOSTINO Maria,
~~nata a Palermo il 24.11.1937~~
fg. GUZZARDI GIUSEPPA, nata a Palermo il 2.12.1955
fg. GUZZARDI ANTONINO, nato a Palermo il 18.4.1957
fg. GUZZARDI MARIA ASSUNTA, nata a Palermo il 6.6.1959
fg. GUZZARDI ROSALIA MARIA, nata a Palermo il 30.10.1961
- 5) - cf. UGONE SALVATORE, di Giuseppe e di CALTAGIRONE Vincen
~~za~~, nato a Montelepre (PA) il 2 gen
naio 1932
mg. BADALAMENTI GIUSEPPA, di Salvatore e di DI GREGORIO
Scolastica, nata a Montelepre il
3.10.1934
fg. UGONE GIUSEPPE, nato a Montelepre il 21.3.1956
fg. UGONE GIOVANNI, nato a Palermo il 10.3.1960
fg. UGONE VINCENZA, nata a Palermo il 2.10.1969

58185

11/12/1963

- p. 2
- 
- 6) - cf. TAORMINA FRANCESCO, fu Girolamo e di LOSICCO Anna
bianca, nato a Palermo il 16 mag
gio 1942
- mg. DI TRAPANI GIOVANNA, fu Salvatore e di CUSIMANO Gio
acchina, nata a Palermo il 21.8.
1946
- fg. TAORMINA GIROLAMA, nata a Palermo l'11.6.1962
- fg. TAORMINA ANNABIANCA MARIA, nata a Palermo il 27.5.1967
- fg. TAORMINA SALVATORE, nato a Palermo l'11.7.1971
- fg. TAORMINA GIACOMO, nato a Treviglio il 12.9.1972
- 7) - cf. TAORMINA GIUSEPPE, fu Girolamo e di LOSICCO Anna-
bianca, nato a Palermo il 13 mag
gio 1946
- mg. FARAONE CONCETTA GIUSEPPA, di Salvatore e di VASSAL
LO Provvidenza, nata a Palermo il
18.3.1951
- fg. TAORMINA ANNABIANCA, nata a Palermo il 12.2.1971
- fg. TAORMINA GIROLAMO, nato a Palermo l'11.6.1962
- 8) - cf. LO SICCO BIANCA, ved; TAORMINA Girolamo, nata a Pa
lermo il 25.11.1916
- fg. TAORMINA GIOVANNI, fu Girolamo e di LO SICCO Bianca,
nato a Palermo il 2.7.1949
- fg. TAORMINA VINCENZO, nato a Palermo il 2.7.1936
- fg. TAORMINA MARIA GIOVANNA, nata a Palermo il 12.2.1944
- 9) - cf. UGONE GIUSEPPE, di Giuseppe e di CALTAGIRONE Vincen
za, nato a Montelepre (PA) il 6
ottobre 1939
- mg. SORRENTINO TERESA, di Vincenzo e di FIUMEFREDDO Co-
stanza, nata a Palermo il 17.12.1943
- fg. UGONE PATRIZIA, nata a Torino il 2.9.1962
- fg. UGONE PIETRO, nato a Torino il 20.6.1966
- 10) - cf. TAORMINA GIACOMO, fu Girolamo e di LO SICCO Anna-
bianca, nato a Palermo il 25 gen
naio 1933
- mg. BELLOLI FAUSTA GIACOMINA, di Mario e fu TOMASINI
Emma Angela, nata a Treviglio il
14.4.1948

- 
- fg. TAORMINA GEROLAMO, nato a Treviglio il 12.7.1972
- fg. TAORMINA VINCENZO, nato a Treviglio il 28.5.1973
- 11) - cf. FARAONE SALVATORE, fu Rosalino e TUMMINELLO Concetta
nato a Palermo il 10.3.1920
- mg. VASSALLO PROVVIDENZA, di Antonio e di LO PICCOLO Girolama, nata a Palermo il 9.1.1920
- fg. FARAONE ROSALINO, nato a Palermo il 4.4.1953
- fg. FARAONE GIROLAMA, nata a Palermo il 26.8.1955
- fg. FARAONE ANTONINO, nato a Palermo il 20.4.1959
- 12) - cf. CIULLA GIUSEPPE, di Pietro e di SALUTE Gaetana, nato a Palermo il 28.2.1937
- mg. BILLECI FRANCESCA, di Giovanni e di SCALICI Rosalia, nata a Palermo il 15.7.1939
- fg. CIULLA GAETANA, nata a Palermo il 12.5.1957
- fg. CIULLA PIETRO, nato a Palermo il 25.2.1961
- fg. CIULLA ROSALBA, nata ad Opera il 12.12.1966
- fg. CIULLA GIOVANNI, nato a Milano il 5.1.1970
- 13) - cf. CIULLA ANTONINO, di Pietro e di SALUTE Gaetana, nato a Palermo il 10.9.1947
- mg. BUCCHERI CATERINA, di Ciro e di EVOLA Maria, nata a Palermo il 3.11.1950
- fg. CIULLA PIETRO, nato a Palermo il 21.6.1968
- fg. CIULLA ENZA RITA, nata a Palermo il 23.10.1969
- fg. CIULLA SALVATORE, nato a Milano il 31.5.1971
- 14) - cf. CIULLA SALVATORE, di Pietro e di SALUTE Vincenza, nato a Palermo il 4.1.1946
- mg. GAMBINO BRIGITA, di Giovanni e di CARAVELLO Bruna, nata a Palermo il 10.6.1950
- fg. CIULLA VINCENZA, nata a Palermo il 20.1.1971
- 15) - cf. SAITTA ANGELO, fu Giusto e di LANZERONI Domenica, nato a Palermo il 18.3.1953
- fr. SAITTA GIUSEPPE, fu Giusto e di LANZERONI Domenica, nato a Palermo il 10.5.1955

p. 4

- 16) - cf. PACILEO ANTONIO, di Giuseppe, di BONFA' Caterina, nato a Samo (RC) il 10.7.1929
mg. FIGINI LUIGIA, di Giuseppe e di PERRUCCETTI Pierina, nata a Cirimido (CO) il 20.4.1940
fg. PACILEO FABRIZIO, nato a Galliate (NO) il 7.11.1971
- 17) - cf. MISITI MICHELE, di Niccodemo e di CHINDANO Caterina, nato a Laurana di Borrello (RC) il 28.9.1925
mg. RICCARDI GALLIANA, di Armando e di BAGNOLI Vanda, nata a Terracina (LT) il 17.3.1933
fg. MISITI ELISABETTA, nata a Vigevano (PV) il 14.10.1955
fg. MISITI CATERINA, nata a Vigevano il 21.5.1957
fg. MISITI VANDA, nata a Vigevano il 16.8.1959
fg. MISITI AURORA, nata a Vigevano il 14.8.1962
fg. MISITI NICCODEMO, nato a Vigevano il 14.6.1964
fg. MISITI PALMA, nata a Vigevano il 6.3.1967
fg. MISITI DANIELA, nata a Vigevano il 6.3.1967
- 18) - cf. BAYSLAK GIORGIO, di Pietro e di SANNA Lucia, nato a Guspini (CA) il 3.6.1948
mg. SPEZZITA FRANCESCA, di Pietro e di BITTI Salvatorica, nata a Castelsardo (SS) il 6.6.1949
fg. BAYSLAK FABRIZIO, nato ad Abbiategrasso (MI) il 10 novembre 1971
- 19) - cf. GUZZARDI CARMELA, vedova ZAPPALA', di Francesco e di PAPPALARDO Ignazia, nata ad Adrano il 17.1.1912
- 20) - cf. CARLESSI GIUSEPPE, fu Angaleo e BERETTA Maria, nato a Cologno al Serio (BG) il 9 agosto 1921
mg. SANGALLI MARIA ANNA, fu Antonio e di FORNISCO Agostina, nata a Cologno al Serio il 24 giugno 1928
fg. CARLESSI ANGELO MARIO, nato a Cologno al Serio il 19 luglio 1950

- p. 5
- 21) - BAYSLAK PIETRO (cf.) fu Luigi e fu PES ASSUNTA, nato ad ARBUS (CA) il 2.1.1927
mg. SANNA LUCIANA, di Giuseppe e di DIMONTIS Luigia, nata a Guspini il 25.8.1929
fg. BAYSLAK LUIGI GIANFRANCO, nato a Guspini il 26.3.1947
fg. BAYSLAK GIORGIO, nato a Guspini il 3.6.1946
fg. BAYSLAK MARIA PAOLA, nata a Guspini il 20.9.1949
fg. BAYSLAK WANDA ANNA, nata a Castelsardo il 6.1.1954
fg. BAYSLAK ANTONIO GIUSEPPE, nato a Castelsardo il 20 gennaio 1959
- 22) - cf. PULLARA' IGNAZIO, di Santo e di CASAMENTO Francesca, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946
- 23) - cf. PULLARA' GIUSEPPE di Giovanni Batti e di BENEDETTO Calogera, nato a S.Giuseppe Jato l'1.7.1926
mg. CRISTINA LINA, di Giuseppe e di BALSAMO Angela, nata a Voghera il 25.5.1926
fg. PULLARA' ANNA MARIA, nata a Milano il 22.1.1959
- 24) - cf. PARENZAN LUCIA, di Luigi e di RACHELLA Giuseppa, nata a Fiume il 31.8.1932
fg. PARENZAN PAOLO, nato a Milano il 9.7.1972
- 25) - cf. LEGGIO LUCIANO (detto Liggio), di Francesco Paolo e di PALAZZO Maria Rosa, nato a Corleone (PA) il 6.1.1925
- 26)- LEGGIO Maria Antonina, nata a Corleone (PA) il 3.2.1910

----- 0 -----

Legend a

cf. = capo famiglia
mg. = moglie
fg. = figlio o figlia
fr. = fratello

NR. 1

GUZZARDI Michele



. Possiede i seguenti automezzi:

.. Alfa Romeo Giulia TI - targata PV 112165

NR. 2

FERRI Agostino



Negative.-

NR. 3GUZZARDI CALOGERO

- . Con atto in data 26 febbraio 1970 a rogito notaio Tornamè Pietro di Vigevano, ha acquistato da Colombo Giovanni, nato a Vigevano il 6.8.1928 e ivi residente, un appezzamento di terreno di are 33.28, sito in Vigevano, regione Presciutta, all'interno di via Vecchia per Gambold, iscritto al C.T. di Vigevano a pagina 7747 al foglio LXX particelle:

nr.59 - are 15.15 - R.D. £ 51,51 - R.A. £ 30.30;

nr.61 - are 18.13 - R.D. £ 50.76 - R.A. £ 14,30.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £ 400.000.

Su detto terreno - licenza edilizia nr.265/70 pret.ufficio Tecnico e nr.11875/70/pret. generale rilasciata in data 11.5.1970 dal Comune di Vigevano - ha costruito una casa di civile abitazione composta, complessivamente da 5 vani più bagno, corridoio, cantina e garage.

NR. 4GUZZARDI FRANCESCO

- Con atto in data 18.10.1970 a rogito notai Grossi Ezio di Vigevano, ha acquistato dai coniugi Licalzi Sigismondo ed Emanuele Maria Rosa, nati rispettivamente a Sperlinga il 14.5.1913 ed il 3.9.1927, residenti a Cassolnuovo, i seguenti immobili, siti in Cassolnuovo, alla Regione Cerro:
 - .. fabbricato rurale costituito da avampartico, stalla e fienile, due pollai, ripostiglio e latrina, da quattro vani terreni con i relativi superiori, con annesso piccolo sedime di corte, distinti in Catasto al foglio XII nr.184 - are 0.3.90, senza redditi;
 - .. terreno seminativo di are 0.7.03, distinto in Catasto al foglio XII nr.188 - reddito dominicale £ 65,03 - R.A. £ 24,60;
 - .. porzione di terreno seminativo di are 14.61, distinto in Catasto al foglio XII nr.182 - R.D. £ 73,05 - R.A. £ 36,52;
 - .. terreno adibito a strada campestre ed a fosso irriguo di are 01.81, distinto in Catasto al foglio XII nr.190 - R.D. £ 16,74 - R.A. £ 6,33.

Valore dichiarato in atto £ 1.500.000 complessivamente.

- Con atto in data 11.10.1972 a rogito notaio Rodolfo Parigi di Milano, ha acquistato dalla SpA. "Zincone Iniziative Fondiarie", con sede in Milano, via Borrromei n.5, un lotto di terreno di Ha 0.07.00, sito nel Comune di Trezzano sul Naviglio, che andrà a contraddistinguersi in C.T. di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 17/ba.

Valore dichiarato in atto £ 4.000.000.

- .. su detto terreno - licenza edilizia nr.134/72 rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio - ha costruito una casa di civile abitazione, composta di complessivi vani 9, più 2 bagni e servizio igienico - volume mc. 660
- Con atto in data 13.12.1972 a rogito notaio Rodolfo Parigi di Milano, ha acquistato dai signori Perocco della Meduna Franco, Alberto, nati a Piacenza, rispettivamente il 4.1.1939 e 25.8.1941, domiciliati a Carbonera, un lotto di terreno di Ha 0.06.60, sito nel Comune di Trezzano sul Naviglio - iscritto nel C.T. di detto Comune al foglio VII, mappale 18/CN.

Valore dichiarato in atto £ 3.600.000.

- .. su detto terreno - licenza edilizia nr. 6/73 rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio - ha costruito una casa di civile abitazione bifamiliare, composta di complessivi 18 vani, più 6 bagni.

./.

NR. 4LIPARI Maria Antonia

- con atto in data 22.11.1973 a rogito notaio Olivares di Milano, ha acquistato dalla " FEPMA - S.a.s. - di Aldo Mastroserio & C. " di Milano i seguenti immobili siti nel Comune Zibito San Giacomo:

- .. appezzamento di terreno di ettari 0.15.50 - iscritto al foglio 9 - nr.221/d del N.C.T.;
- .. appezzamento di terreno di ettari 0.16.20 - iscritto al foglio 9 - nr.185/a - nr.45/a del N.C.T..

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.8.100.000

- Con atto in data 24.2.1972 a rogito notaio G.Serpi di Lodi, ha acquistato da Sartorio Cristina, nata a Milano il 3.6.1946 un appartamento - tipo A - composto di due locali, più servizi e cantina, sito all'ottavo piano del quartiere "Zingone" del Comune di Trezzano sul Naviglio, via Brunelleschi n. 41. Detta unità non risulta censita nel N.C.E.U. di Trezzano sul Naviglio e dovrà essere identificata in base al tipo di frazionamento come segue: foglio 6 - mappale 41/V sub 35. L'unità é stata dichiarata al N.C.E.U. di Trezzano sul Naviglio con scheda serie M 1323074 presentata il 5.10.1965 e registrata al n. 8914k

Valore dichiarato in atto lire 3.500.000.

- Con atto preliminare in data 3.11.1971, ha promesso di acquistare dall'impresa "La Vecchia Giuseppe - Costruzioni Antisismiche" di Palermo, via S.Lorenzo Colli nr.293, rappresentata in atto dal procuratore generale Loverde Emanuele, un appartamento di 5 vani, più saletta d'ingresso, antisaletta, cucina, corridoio, ripostiglio e doppi servizi, sito in Palermo, via S.Lorenzo.

Valore dichiarato in atto £ 21.000.000.-

anticipo corrisposto alla firma del contratto £ 6.500.000.-

- Possiede i seguenti automezzi:

- .. Fiat 500- - targata BG 168970

NR. 5

UGONE SALVATORE



- Con atto in data 15.3.1963 a rogito notaio DI VITA di Palermo, ha acquistato, unitamente a BADALAMENTI Giuseppe, nato a Montelepre il 3.10.1934 e domiciliato a Palermo, da BUSCEMI Gaetano, nato a Palermo il 5.1.1913 ed ivi domiciliato, un appartamento composto da 3 stanze oltre gli accessori, sito in Palermo, via Asmara nr.38 - secondo piano - non ancora censito nel N.C.E.U.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £ 3.000.000.

- Con atto in data 12.7.1972 a rogito notaio R.Parigi di Milano, ha acquistato dai coniugi MILANESI Umberto, nato a Greco Milanese il 20.1.1922 e da PASTORE Angela, nata a Milano il 5.1.1930, domiciliati a Milano, via V.Foppa 16/A, un lotto di terreno di ha 0.10.10, sito in Trezzano sul Naviglio - Sezione Lorian - Quartiere Zingone - contraddistinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, mappale 17/0.

Valore dichiarato in atto £. 4.000.000.-

- Su detto terreno, con licenza edilizia n. 99/72/RC del 20.7.1972 rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio, ha costruito una casa di civile abitazione, composta di complessivi vani 16, tripli servizi e cantina, di mc. complessivi 1.184,892 .

NR. 5

BADALAMENTI Giuseppa

- Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club Italia di Roma, risulta intestataria dei seguenti automezzi:


.. Autobianchi A/112 - targata MI-S57814

NR. 6TAORMINA FRANCESCO

- . Con atto in data 29.5.1972 a rogito notaio SQUILLACI Marcello di Treviglio, ha acquistato i seguenti beni immobili, siti in Comune di Treviglio:
 - .. dal signor COLLEONI Dante, una porzione di fabbricato rurale denominato "Cascina Bornaghi" di are 1.40, consistente in stalla e stallino al piano terra, soprastante fienile, cucina e piccolo vano al pian terreno, portico prospiciente a detti locali e porzione di loggia al primo piano - distinte in Catasto terreni del Comune alla partita n. 3.984, mappale 2807 sub B; senza reddito;
 - .. dai signori COLLEONI Dante, Adele ed Ester altra porzione del medesimo fabbricato rurale di are 5.95, consistente in un cortile - distinto in Catasto Terreni alla partita 5.041, mappale 2.807 sub A - senza redditi;
 - .. dalle signore COLLEONI Adele ed Ester, un'altra porzione del medesimo fabbricato rurale di are 2.00, consistente in una stanza al piano terra e tre stalle al pian terreno ed annessa aia e separato portico - distinto al Catasto Terreni alla partita 2.985, mappale 2.807/C - .Valore dichiarato in atto, complessivamente lire 2.400.000.
- . Con atto in data 6.3.1973 a rogito notaio Marcello Squillace di Treviglio, ha acquistato dai signori LODI Emaele e ROZZONI Maria, entrambi da Treviglio (BG), via Canonica n. 37, un appezzamento di terreno agricolo denominato "CAMPO SQUADRONE" di are 0.39.00, sito nel Comune di Treviglio - censito nel Catasto rustico di detto Comune alla partita 4216, mappale 4902? - R.D. lire 202,50, R.A. lire 144,30.
Valore dichiarato in atto lire 800.000
- . Con atto in data 8.3.1973 a rogito notaio Marcello SQUILLACE di Treviglio, ha acquistato dalla signora ROZZONI Agostina, da Treviglio, via Case Operaie n.2, un appezzamento di terreno agricolo denominato "CAMPO SQUADRONE" di are 0.38.00, sito nel Comune di Treviglio - censito nel Catasto Rustico di detto Comune con il mappale 4906 - R.D. lire 285,00, R.A. lire 140,60.
Valore dichiarato in atto lire 870.000.
- . Con atto preliminare del 10.7.1973, ha promesso di acquistare da tale ROZZONI Stefano un appezzamento di terreno agricolo di esteri 7.34.50, sito in agro del Comune di Fara Gera d'Adda (BG).
Prezzo pattuito in atto lire 29.500.000, già pagato: lire 2 milioni in contanti e lire 27.500.000 in assegni circolari.

segue NR. 6

TAORMINE FRANCESCO



- Con atto preliminare in data 7.1.1974, ha promesso di acquistare da TREZZI Alberto da Fara Gera d'Adda (BG), una cascina denominata "CASCINA PIACEZZI" e mq. 7.000 circa di terreno agrario, sita nel Comune di Fara Gera d'Adda.

Prezzo pattuito lire 35.000.000.
Anticipo corrisposto lire 5.000.000.

- Possiede le seguenti autovetture:

.. Renault 177/TL - targata BG 356503

NR. 6

DI TRAPANI Giovanna



- . Con atto in data 18.6.1955 a rogito notaio Salvatore Stella di Palermo, ha acquistato, unitamente ai fratelli Giovanni, Rosalia e Giuseppe fu Salvatore, domiciliati a Palermo, da Maggio avv. Nicolò fu Lorenzo di Palermo, un lotto di terreno di are 20 e centiare 64, sito in Palermo, contrada Cardillo ai Colli - partita 21426 del C.T. di Palermo - foglio di mappa n. 16.

Valore dichiarato in atto lire 200.000.-

NR.7

TAORMINA Giuseppe

. Possiede le seguenti autovetture:

.. Fiat 500

- targata BG. 351457




NR. 7

FARAONE CONCETTA GIUSEPPA

. Possiede le seguenti autovetture:

.. BMW tipo 2002 TI

- targata BG 343140



NR.8TAORMINA Maria Giovanna

- Con atto in data 9.11.1971 a rogito notaio Cuccione Vincenzo da Corleone (Palermo), ha acquistato da DI MAIO Salvatore, Antonio, Pietro e Giovanni, da GENOVA Rosario, TAORMINA Giuseppe e da FERRANTE Andrea, tutti da Palermo, la quota indivisa pari a 140/1000 loro spettante sul fabbricato rurale, sito in Palermo, fondo Amari, località Cardillo - partita nr.42327 del C.T. di Palermo - foglio di mappa 16 - particelle 161 e 163.

Valore dichiarato in atto £ 400.000.--

NR. 8LO SICCO Bianca

- Con atto in data 25.3.1955 a rogito notaio Castellini Michele di Palermo, ha acquistato da GRAZIANO Francesco fu Gaspare, domiciliato a Palermo, Borgata Tommaso Natale, la quota indivisa nella misura di 18/63 sopra i seguenti immobili:
 - .. casa terrana composta di due vani, sita in Palermo, via Tommaso Natale n.83 - iscritta in Catasto alla partita n.38059 - mappale 25687. Imponibile di £.320;
 - .. fabbricato composto da due vani terrani e cucina, da due vani e cucina al primo piano e da un vano, cucina e terrazzino al secondo piano, sita in Palermo, via Tommaso Natale ai nn.67 e 69 - non ancora censito al N.C. E.U.;
 - .. casa di I° piano composta da 3 vani, sita in Palermo, via Tommaso Natale n.53, iscritta in Catasto alla partita n.38059, mappale 22353. Imponibile di £.218,41.
- Valore dichiarato in atto, complessivamente £.600.000.-

NR. 9SORRENTINO Teresa

- Con atto in data 28.3.1973 a rogito notaio Re Gianfranco, ha acquistato da CHIANALE Teresa ved. RAMELLA, residente a Motalieri, corso Roma nr.14, un appezzamento di terreno di mq.6.159, con entrostante fabbricato rurale composto di due camere al piano terreno, più stalla, tinaggio e cantina; di sei vani al primo piano. L'immobile è sito in Moncalieri (TO), strada Maiole.

E' iscritto alla partita 8006 C.T. - foglio 17 nr.68, fabbricato rurale di are 9.95 senza redditi; nr.118 seminativo classe III di are 5.64 R.D. £.32,43, R.A. £.11,00; numero 120 prato arborato classi III di are 4.77 R.D.27,43 - R.A. £.12,40; nr.121 prato arborato di classe III di are 41.23 R.D. £237,07, R.A. £.107,20.

Valore dichiarato in atto £.6.000.000;

- Possiede i seguenti automezzi:

.. Fiat 500/L - targata TO F 87489

NR.10

TAORMINA Giacomo


. Possiede le seguenti autovetture:

.. Fiat 600/D

- targata BG 87595



NR. 10



BELLOLI FAUSTA

- Con atto in data 30.12.1972 a rogito notaio Giuseppe BASCIANO di Bergamo, ha acquistato dal signor GERELLI Giuseppe, domiciliato a Treviglio (BG), via Gasmiga n. 10, un appezzamento di terreno di ca. 8.50, distinto in Catasto rustico del predetto Comune con il mappale n. 1.198/AG - seminativo arborato irriguo - R.D. lire 65,75, R.A. lire 31,45.

Valore dichiarato in atto lire 2.630.000.

- Con atto in data 11.12.1972 a rogito notaio Augusto ZANCONTI di Treviglio, ha acquistato dai signori VAVASSORI Angela, Agnese e BOSCHI Angela vedova VAVASSORI, tutti residenti a Treviglio (BG), via Gasnida n. 10, una porzione di fabbricato, consistente in un appartamento al piano secondo, costituito da tre vani, più servizi e cantinino nel seminterrato, un box nel seminterrato, sito in Treviglio, via Gasnida n. 10, distinto in catasto con il mappale n. 4.434.

Valore dichiarato in atto lire 3.650.000.

- Possiede le seguenti autovetture:

.. Fiat 850

- targata BG 298486

NR. 11FARAONE Salvatore

- Con atto in data 16.2.1960 a rogito notaio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a TAORMINA Girolamo, nato a Palermo il 7.12.1904 ed ivi domiciliato, un appezzamento di terreno di are 26.73, sito in Palermo ex fondo Amari nella contrada Cardillo - iscritto al N.C.T. alla partita n.36350 di Palermo, foglio 16, particella 376/A.

Valore dichiarato in atto £.1.500.000.-

- Con atto in data 16.2.1960 a rogito notaio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a TAORMINA Girolamo, sopra specificato, un appezzamento di terreno di are 26.73, sito in Palermo, ex fondo Amari nella contrada Cardillo - iscritto al N.C.T. di Palermo alla partita 36350, foglio 16, particella 76/A.

Valore dichiarato in atto £.1.500.000.-

- Ha ereditato dalla madre, TUMMINELLO Concetta, deceduta in data 30.5.1932 in Palermo, unitamente ai fratelli Gioacchino e Antonio, col carico dell'usufrutto al marito FARAONE Rosolino, i seguenti beni immobili:

- la settima parte di una casa terrana costituita da un vano, sita in Palermo, via San Lorenzo nr.197 - iscritta al N.C.E.U. di Palermo all'articolo 30866;
- una casa solerata costituita di un vano, sita in Palermo, via San Lorenzo nr.197 - iscritta al N.C.E.U. di Palermo all'art. 30867.

Imponibile di £.133.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.600.

Denuncia di successione nr.33, volume nr.1051, certificato del 7.10.1942.

- Ha acquistato in data 29.7.1953, come da atto a rogito notaio Guccione di Palermo, dalla S. A. "SICULA INDUSTRIALE" con sede a Padova, due appezzamenti di terreno della superficie complessiva di ettari 2.05.00, siti in Palermo, fondo Amari, contrada Cardillo - contrassegnati al foglio di mappa 16, particelle 168/M, 192, 168/D e 193/C - reddito dominicale £.3.790,37.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.6.765.000.-



SEGUE NR. 11 - FARAONE Salvatore

- con atto in data 28.11.1959 a rogito notaio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a GIOE' Antonina, nata a Palermo il 10 luglio 1905 ed ivi domiciliata, un fondo di are 49.62, sito in Palermo, ex fondo Amari, contrada Cardillo - iscritto alla partita nr.36350 del N.C.T. di Palermo, foglio 16, particelle 279, 376/A e 376/B.

Valore dichiarato in atto £.800.000.

- con atto in data 28.11.1959 a rogito notaio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a CINA' Francesca, nata a Palermo il 23 luglio 1912 ed ivi domiciliata, un appezzamento di terreno di are 58.93, sito in Palermo, ex fondo Amari, contrada Cardillo - iscritto alla partita nr.36350 del N.C.T. di Palermo, foglio 16, particelle 396 e 376/B.

Valore dichiarato in atto £.1.000.000.

- con atto in data 16.2.1960 a rogito notaio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a TAORMINA Girolamo, nato a Palermo il 7.12.1904 ed ivi domiciliato, un appezzamento di terreno di are 26.73, sito in Palermo, ex fondo Amari, contrada Cardillo - iscritto alla partita nr.36350 del N.C.T. di Palermo, foglio 16, particella 376/A.

Valore dichiarato in atto £.1.500.000.

- con atto in data 16.2.1960 a rogito noatio Guccione Salvatore di Palermo, ha venduto a TAORMINA Girolamo, nato a Palermo il 7.12.1904 ed ivi domic-iliato, un appezzamento di terreno di are 26.73, sito in Palermo, ex fondo Amari, contrada Cardillo - iscritto alla partita 36350 del N.C.T. di Palermo, foglio 16 particella 376/A.

Valore dichiarato in atto £.1.500.000.

NR. 11



VASSALLO Provvidenza

- ha ereditato dal padre Antonio, deceduto in Palermo il 2 marzo 1957, unitamente ai fratelli Giuseppe, Giovanni, e Pasquale, una casa rurale con spazio di terreno di mq.60, sita in Palermo, composta da una stanza - iscritta alla particella 86 foglio di mappa 14 del Catasto.

Valore dichiarato in atto £.600.

NR. 12

CIULLA Giuseppe



- Con atto in data 15.1.1963 a rogito notaio Giganti Arturo di Palermo, ha acquistato da Caruso Salvatore, nato a Palermo il 18.11.1903 ed ivi domiciliato, un pianterreno di vani utili 3, sito in Palermo, cortile Casilini nr.12 - iscritto alla partita 6942 del N.C.E.U. di Palermo, foglio 40, particella 463/1.

Rendita catastale £ 531.

Valore dichiarato in atto £ 200.000.

- Con atto in data 13.12.1969 a rogito notaio Sambo Ernesto di Palermo, ha venduto l'immobile di cui sopra a Ciulla Pietro, nato a Palermo il 6.7.1912 ed ivi domiciliato.

Valore dichiarato in atto £ 200.000.

- Con atto in data 16.3.1972 a rogito notaio R.Parigi di Milano, ha acquistato dalla SpA. "Zincone Iniziative Fondiarie", con sede in Milano, via Borromei nr.5, un lotto di terreno di Ha 0.08.00, sito nel Comune di Trezzano S/N, che andrà a contrad distinguersi nel C.T. di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 17/BR.

Valore dichiarato in atto £ 4.500.000.

- Su detto terreno - licenza edilizia nr.1/72/RC rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio in data 7.5.1972 - ha costruito una casa di civile abitazione composta di 17 vani complessivi, pari ad un volume di complessivi mc.975.
- Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia - Roma - risulta intestatario dei seguenti automezzi:
 - Opel Kadett 1100 - targata MI-A09236
 - Fiat 1100 T2 - targata MI-M11788
 - Opel Kadett - targata MI-906245

NR. 12BILLECI FRANCESCA


- . Con atto in data 4.7.1972 a rogito notaio Giuseppe De Carli, ha acquistato dalla Cooperativa edilizia Edera Srl. - con sede in Milano, un negozio posto al piano terreno dell'edificio n. 6, costituito da due locali oltre i servizi, con annesso vano cantina, sito nell'immobile posto in Corsico, via Molinetto da Lorenteggio 39/41 - distinto nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 5, mappali Nn. 73 - 81 - 82 e 83.

Valore dichiarato in atto lire 11.000.000.

- . Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobilità Club d'Italia - Roma risulta intestataria dei seguenti automezzi:

.. BMW 3000	- targata MI-N52773
.. Renault R5	- " MI-S67935
.. Fiat/600 T	- " MI-809881

NR. 13

C I U L L A Antonino


- Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club - Italia - Roma - risulta intestatario dei seguenti automezzi:

.. Innocenti IM3	- targata	MI-817368
.. Fiat/1100D	- "	MI-983405
.. Fiat/1500	- "	MI-A09833
.. Opel Kadett 1100	- "	MI-B08409

NR. 14


CIULLA Salvatore

Negativo.-



NR. 15


S A I T T A Angelo



- Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia - Roma - risulta intestatario dei seguenti automezzi:

.. Fiat/238 - targata MI-K19667

NR. 16



FIGINI Luigia

- . Ha ereditato dal padre una quota, pari a 2/19, di terre no, sito nel Comune di Cirimido (Como) di complessive are 83.90, mappali 878 - 419 - 875/2 - 1599 - 796 - 867 - 1627 - 1630 - 1631 e 1633.
Atto di successione registrato il 10.7.1958 al n.4502/4151.
- . Con atto in data 15.6.1967 a rogito notaio Aldo Giocosa di Comazzo, ha ceduto la suddetta quota al fratello Alfonso ed al nipote Figini Rino Angelo.

NR. 16PACILEO Antonio

- . ha ereditato dalla madre, BONFA' Caterina deceduta in Samo (RC) l'8.12.1962, unitamente ai fratelli Mariana, Placido, Antonio, Giovanna Agata e Domenico, nonché al padre PACILEO Giuseppe, i seguenti beni immobili:
 - .. appezzamento di terreno di are 82.70, sito in Samo, località " Vuttà " in Agro di S. Agata, iscritto al Catasto alla partita nr.962, foglio 19, particella 19;
 - .. appezzamento di terreno di are 25.60, sito in Samo, località Prato in Agro di Samo, iscritto in Catasto alla partita nr.1115, foglio 26, particella 29;
- . Ha acquistato, in data 18.11.1963 da CEFFA Maria Antonietta e CASTANO Gianbattista, entrambi residenti a Novara, via Gambaro nr.10, un appartamento composto da 4 vani, servizi, cantina e garage, sito in Novara, corso XXII Marzo, angolo via Gaggiani, in condominio " Ginepro " - non ancora censito al N.C.E.U..
Valore dichiarato in atto, complessivamente £.2.085.000.
- . Possiede le seguenti autovetture:
 - .. Fiat 124 Coupè - targata NO 206286


NR. 17



MISITI Michele

Negative.-

NR. 18

BAYSLAK Giorgio

- . Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia di Roma, risulta intestatario dei seguenti automezzi:

.. Fiat/500D	- targata	MI-860394
.. Fiat/500DG	- "	MI-925715
.. Alfaromeo 1300 GTJ	- "	MI-S82824

NR. 19




GUZZARDI Carmela

- con atto in data 16.12.1963 a rogito notaio Badalla Pier Candito di Vigevano, ha acquistato da OTTONE Paolo, nato a Buones Ayres il 5.1.1917 e residente a Vigevano, corpo di fabbricato con annesso cortile, di vani tre, sito in Cilavegna, frazione case Nuove - iscritto in Catasto al foglio XV nr.44 nr.168 - categoria A/6 cl. 1[^] - reddito £.282.

Valore dichiarato in atto £.150.000

NR.20

CARDESSI Giuseppe



- . Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia - Roma - risulta intestatario dei seguenti automezzi:

.. NSU Prinz 600

- targata MI-F58882

NR. 21


BAYSLAK Pietro28-1-75
N 1227/4368

- . Con atto in data 24.10.1960 a rogito notaio Masala Salvatore di Sassari, ha acquistato da Corso Martino, nato il 2.6.1902 a Castelsardo ed ivi domiciliato, un tratto di area edificabile della superficie di are 1.43, sita alla periferia di Castelsardo, regione "Lu Pozzu", iscritta al foglio 2, mappale 38 sub. C) del C.T.
Prezzo dichiarato in atto £ 70.000.
- . Con atto in data 7.11.1973 a rogito notaio Chialdi di Sassari, ha acquistato dai Germani Corso Lidia, Iole e Giuseppe, nati a Castelsardo, rispettivamente il 17.12.1915, 5.1.1909 e il 25.8.1913, una porzione di terreno di Ha 0.40, sita in Agro di Castelsardo, regione "Multaeddu", iscritta al foglio 2, mappale 51 sub D.) definitivo 118.
Valore dichiarato in atto £ 2.001.000.
- . Con atto in data 11.2.1961 a rogito notaio Chialdi di Sassari, ha venduto ai coniugi Mattu Bua Salvatore, nato ad Ovodda il 13.3.1902 ed a Serra Porcheddu Filomena, nata a Castelsardo il 16.8.1917, entrambi residenti in Castelsardo, la casetta sita in Castelsardo, via Cagliari, composta di nr.2 vani terreni e nr.4 superiori, nonchè dell'annesso cortile, distinta nel N.C.E.U. al mappale 512, foglio 2.
Valore dichiarato in atto £ 600.000.
- . Con atto in data 30.7.1968 a rogito notaio E.Fermi di Milano, ha acquistato, unitamente alla moglie Sanna Luciana, un appezzamento di terreno edificabile, posto in Trezzano sul Naviglio, facente parte della residenza "La Rocchetta", iscritto nel C.T. di detto Comune al foglio nr.6, mappale 266/v, seminativo irriguo di Ha 0.08.30; 219/f, terreno di nuova formazione di Ha 0.00.30.
Valore dichiarato in atto £ 2.150.000.
- . Con atto in data 2.10.1970 a rogito notaio E.Fermi di Milano, ha acquistato unitamente alla moglie Sanna Luciana, un appezzamento di terreno edificabile, sito nel Comune di Trezzano sul Naviglio, in fregio a via Galilei, facente parte della residenza "La Rocchetta", iscritto nel vigente C.T. di detto Comune al foglio nr.6, mappale 266/u, seminativo irriguo di Ha 0.04.80; foglio 6, mappale 219/c, terreno di nuova formazione Ha 0.00.20
Valore dichiarato in atto £ 1.250.000.
- .. su detto terreno - licenza edilizia nr.102/70 rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio - ha costruito una casa di

./.

segue nr.21 - BAYSLAK Pietro

p. 2



civile abitazione, composta di complessivi vani 12, più 2 bagni.

Volume mc. 950.-

- . Con atto in data 21.7.1972 a rogito notaio Rodolfo Parigi di Milano, ha venduto, unitamente alla moglie Sanna Luciana, i seguenti beni immobili, siti nel Comune di Trezzano sul Naviglio:

- .. casetta di civile abitazione, composta da piano seminterato adibito a garag e cantina, piano rialzato e primo piano per un complessivo di 5 vani, più cucina abitabile e doppi servizi, eretta sul lotto di terreno contraddistinto in catasto come segue: foglio 6, mappale 500 di Ha 0.04.80 e mappale 663 di Ha 0.00.20, iscritta alle schede serie T/38516 e T/106691, registrate il 17.7.1972, rispettivamente ai nn.6043 e 6044;
- .. striscia di terreno di Ha.0.01.30, adiacente al lotto precedente, contraddistinta in forza di approvato tipo di frazionamento foglio 6, mappale 501/b.

Valore dichiarato in atto £ 15.000.000 complessivamente.

- . Con atto in data 9.7.1973 a rogito notaio dr.Piccaluga Francesco Lodovico di Cassolnuovo, ha venduto, unitamente alla moglie Sanna Luciana, una casetta di abitazione sita in Trezzano sul Naviglio, via Galileo Galilei n.6, composta di 2 piani e di 8 locali complessivi, più servizi e box, costruita recentemente su terreno distinto in mappa come segue: foglio 6, mappale 501/a di Ha0.07.30, in corso di accertamento nel N.C. E.U. in base alle schede:n.1421799, registrata l'8.2.1971 al nr.1384 per i locali, nr.1421799, registrata l'8.2.1971 al nr.1385 per i box.

Valore dichiarato in atto £ 18.000.000.

- . Con atto in data 20.3.1973 a rogito notaio Luciano Zavanella di Milano, ha avuto in assegnazione dalla Cooperativa edilizia Edera - Srl. - con sede legale in Milano, rappresentata in atto da Guidi Guglielmo, nato a Milano il 2.9.1914 ed ivi domiciliato, in via Brera n.21, una porzione del complesso immobiliare, non di lusso, posto in Corsico, via IV Novembre 53, costituita da un appartamento composto da 2 locali, più servizi e cantina, posto al IV piano del suddetto complesso immobiliare.

Valore dichiarato in atto £ 3.000.000.

segue NR. 21 - BAYSLAK Pietro

p. 3



- Con atto in data 8.3.1974 a rogito notaio MALBERTI, Baylak Pietro, rappresentato in atto dal Rag. MARELLI Vinicio, nato il 22.3.1934 a Cantù e residente a Milano, ha venduto a CARARA Antonio, nato il 15.11.1943 a Farini d'Olmo (PC) e domiciliato a Corsico, via IV Novembre 51, un appartamento costituito da due locali più servizi e cantina posto al IV Piano dell'immobile, non di lusso, contraddistinto dai numeri civici 53/a, 53/b, 53/c e 53/d di via IV Novembre di Corsico.

Valore dichiarato in atto lire 6.500.000.

NR. 21

S A N N A Luciana

- . Ha ereditato dal padre, Sanna Giuseppino, deceduto in data 7.4.1970, una ottava parte dei seguenti immobili:
 - .. 1/2 fabbricato composto di 4 vani, sito nel Comune di Guspini (Cagliari), vico Primo Castaldi, distinto in Catasto al foglio 15, mappale 247 - 988;
 - .. 1/5 di frutteto, agro, nel Comune di Guspini, distinto in Catasto al foglio 20, mappale 226, are 18,15.Valore dichiarato in atto complessivamente £ 257.000.
Nota trascrizione n.13368 del 15.10.1970.


- . Con atto in data 30.7.1968 a rogito notaio E. Fermi di Milano, ha acquistato, unitamente al marito Bayslak Pietro, un appezzamento di terreno edificabile, posto in Trezzano sul Naviglio, facente parte della residenza "La Rocchetta" - iscritto nel C.T. di detto Comune al foglio nr.6, mappale 266/v, seminativo irriguo di Ha 0.08.30; foglio 219/f, terreno di nuova formazione di Ha 0.00.30.
Valore dichiarato in atto £ 2.150.000.

- . Con atto in data 2.10.1970 a rogito notaio E. Fermi di Milano, ha acquistato, unitamente al marito Bayslak Pietro, un appezzamento di terreno edificabile, sito nel Comune di Trezzano sul Naviglio, in fregio a via Galilei, facente parte della residenza "La Rocchetta" - iscritto nel vigente C.T. di detto Comune al foglio 6, mappale 266/u, seminativo irriguo di Ha 0.04.80; foglio 6, mappale 219/c, terreno di nuova formazione di Ha 0.00.20.
Valore dichiarato in atto £ 1.250.000.
 - .. su detto terreno - licenza edilizia n.102/70 rilasciata dal Comune di Trezzano sul Naviglio - ha costruito una casa di civile abitazione, composta di complessivi vani 12, più 2 bagni. Volume mc. 950.

- . Con atto in data 21.7.1972 a rogito notaio Rodolfo Parigi di Milano, ha venduto, unitamente al marito Bayslak Pietro, i seguenti beni immobili, siti nel Comune di Trezzano sul Naviglio:
 - .. casetta di civile abitazione composta da piano seminterrato adibito a garag e cantina, piano rialzato e primo piano per un complessivo di vani 5, più cucina abitabile e doppi servizi, eretta sul lotto di terreno contraddistinto in Catasto come segue: foglio 6, mappale 500 di Ha 0.04.80 e mappale 663 di Ha 0.00.20, iscritta alle schede serie T/38516 e T/106691, registrate il 17.7.1972, rispettivamente ai numeri 6043 e 6044;
 - .. striscia di terreno di Ha.0.01.30, adiacente al lotto pre

./.

Segue nr. 21 - SANNA Luciana.



cedente, contraddistinta in forza di approvato tipo di frazionamento: foglio 6 - mappale 501/b.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.15.000.000.

- Con atto in data 9.7.1973 a rogito notaio dr. Piccaluga Francesco Lodovico di Cassolnuovo, ha venduto, unitamente al marito BAYSLAK Pietro, una casetta di abitazione, sita in Trezzano sul Naviglio, via G. Galilei n. 6, composta di due piani e di otto locali complessivi, più servizi e box - costruita recentemente su terreno distinto in mappa come segue: foglio 6, mappali 501/a di ha 0.07.30, in corso di accertamento nel N.C.E.U. in base alle schede n. 1421798, registrata l'8.2.1971 al n. 1384 per i locali, n. 1421799, registrata l'8.2.1971 al n. 1385 per i box.


Valore dichiarato in atto lire 18.000.000.

NR. 22

PULLARA' Ignazio

Negativo.-




NR. 23PULLARA' Giuseppe

- Con atto in data 16.7.1969 a rogito notaio Nicola Russo, ha acquistato dalla S.p.a. "SETYL ITALIANA" di Milano, un appartamento costituito da 4 locali, più servizi, cantina e solaio, sito in Milano, via Cavezzali nr.10/B - piano VII°.

Valore dichiarato in atto L. 6.800.000.-

- Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia - Roma - risulta intestatario dei seguenti automezzi:

.. Alfa-romeo 1600 SU	- targata MI-M83873
.. BMV 2500	- " MI-S88502
.. Alfaromeo F12	- " MI-L69860
.. Piaggio Ape 600	- " MI-512923

NR.23CRISTINA Lina

- ha ereditato dal padre, CRISTINA Giuseppe deceduto a Voghera il 13.5.1969, unitamente alla sorella Maria Luisa, i seguenti immobili:
 - .. un fabbricato di vani 8,5, sito in Voghera, via Maestra nr.24, iscritto alla partita 742, foglio 15 nr.238/2 del N.C.E.U. - reddità £.1.139;
 - .. are 1.84 di terreno, sito nel Comune di Voghera, iscritto alla partita 10005, foglio IV nr.240/d - 241/b del Catasto terreni di Voghera - ragioni di 1/2 - R.A. lire 1,55;
 - .. are 1.14 di terreno sito nel Comune di Voghera, iscritto alla partita 10004, foglio XV nr.234/a - 241/g del C.T. di Voghera - ragioni di 2/3 - senza redditi;
 - .. ettari 5.64.35 di terreno sito nel Comune di Voghera, iscritto alla partita 10001, foglio XV nr.11/a - 240/a - 240/c - 241/a - 4/d - 11/b - 234/b - 238 - 240/b - 24/c - 24/f - 4/e - 341/d - 341/f - 376 - 183/a e 185/a; foglio XXIII nr.73/a - 73/b; foglio VIII nr.164 - 33/b - 33/a - R.D. £.3.870,74 - R.A. £.1.593,08.

Dalla documentazione non è stato possibile rilevare il valore dei suddetti immobili.


NR.24PARENZAN Lucia

- . Con atto in data 29.11.1972 a rogito notaio Serpi di Bollate, ha acquistato da MOSCARDA Renato, nato a Lussinpiccolo il 23 febbraio 1911 e domiciliato a Milano, via Cremosano nr.4, un appartamento composto di 3 locali, più servizi, con annesso vano cantina al sotterraneo, sito in Milano, via Cremosano 4 - piano 2° -
Valore dichiarato in atto £ 5.000.000.-
- . Con atto in data 2.4.1973 a rogito notaio G.Serpi di Bollate, ha acquistato da CARZANIGA Bruno, nato il 5.1.1924 a Ruginello e da GUIZZI Fausta in Garzaniga, nata il 21.4.1924 a Sarezzo, un appartamento composto da 4 locali, cucina, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo al VII piano, cantina e box al seminterrato, sito in Milano, via Ripamonti nr.166 - piano VI.
Valore dichiarato in atto, complessivamente £ 20.000.000.-
- . Dall'elenco inviato in data 13.7.1974 dalla sede centrale Automobile Club d'Italia - Roma - risulta intestataria dei seguenti automezzi:
 - .. Citroen 100GS - targata MI-R29621
- . Presso la Banca Popolare di Milano, ha depositato n.52 azioni "STET-Società Finanziaria Telefonica", del valore nominale di lire 2.000 cadauna.

NR. 25

LEGGIO Luciano

- ha ereditato dalla madre, PALAZZO Maria Rosa deceduta a Corleone il 18.8.1934, unitamente ai fratelli Maria Antonia, Girolamo, Carmela, Carmelo e Bernardina, i seguenti immobili, siti in Corleone:
 - .. 1/2 di un vano terrano, sito in via Lanza nr. 6. Catastato all'art.13115/bis, mappa 2102/1. Valore dichiarato in atto £.1.500;
 - .. are 66 circa di terreno, sito nella contrada Poir^{al}. Catastato all'art.7323, foglio 8, particelle 412, 415 e 416 - imponibile di £.44,54. Valore dichiarato in atto £.3.000;
 - .. are 20 circa di terreno, sito nella contrada Piano di Corte, diviso in due appezzamenti: uno di are 16 circa e l'altro di are 4 circa. Catastati all'art.11370, fogli 29 e 69, particelle 291 e 317 - imponibile complessivo £.28,86. Valore dichiarato in atto £.1.000;
 - .. are 20 circa di terreno, sito in contrada Rubinia, diviso in due appezzamenti: uno di are 12 circa e l'altro di are 8 circa. Catastati all'art.12756, foglio 15, particella 17/G - imponibile 9/9 di £.13,61. Valore dichiarato in atto £.1.200;
 - .. are 16 circa di terreno, sito nella contrada Fratina cioè 1/2 dell'intero. Catastato all'art.5250, foglio 27, particella 100 - imponibile di 1/2 £.24,42. Valore dichiarato in atto £.800.
- con atto in data 16.9.1948 a rogito notaio Di Giovanni Antonio di Corleone, ha acquistato da MILONE Maria fu Pasquale domiciliata a Corleone, un immobile composto da piano terra, primo piano e secondo piano - con ingresso anche dal Vicolo Ruota nr.26 - sito in Corleone, via S. Nicolò ai nn.rr. 17 e 19. Catastato all'art.17395, fogli di mappa 3 e 4, particelle 1, 2 e 2461/sub 1. Valore dichiarato in atto £.40.000;
- ha ereditato dal padre, LEGGIO Francesco Paolo deceduto a Corleone l'11.9.1967, unitamente ai fratelli Maria Antonia, e Carmelo, i seguenti immobili siti in Corleone:

Segue nr. 25 - LEGGIO Luciano

- .. 1/2 di are 30.53 di terreno, sito nella contrada Fratina. Catastato alla partita 5250, foglio 27, particella 100/A - R. D. di £.137,39;
- .. are 1.92 di terreno sito in via Magazzini Palazzo. Catastato all'art.5249, mappa urbana 2152 - reddito di £.6,83;
- .. un fabbricato composto di un vano terrano, sito in via Magazzini Palazzo. Catastato all'art.1711, mappa urbana 2152 - reddito catastale £.274;
- .. un fabbricato costituito di cinque stanze tra piano terra e primo piano, sito in via Lanza. Catastato all'art.5249 mappa urbana 2102/2;
- con atto in data 5.5.1949 a rogito notaio Morello Filippo di Corleone, ha venduto a CANNALIATO Giuseppe - sacerdote - e CANNALIATO Maria Antonia fu Andrea domiciliati a Corleone, una casa, sita in Corleone, via San Nicolò ai nnrr.17 e 19 e con ingresso anche dal vicolo Ruota nr.26. Catastata all'art. 17395, foglio di mappa 3 e 4, particelle 1, 2 e 2461/1.
Valore dichiarato in atto £.40.000;
- con decreto di occupazione definitiva nr.112983, div. IV emesso dalla Prefettura di Palermo in data 23.1.1961, ha ceduto, unitamente a LEGGIO Francesco fu Girolamo e ai fratelli Girolamo, Carmelo, Bernardina, Carmela e Maria Antonia, nonchè al tre ditte omesse, mq.47 di terreno iscritto in Catasto del Comune di Corleone all'art.5250, foglio 27, particella 100.
Indennità concordata £.2.405;
- ha ereditato dallo zio, PALAZZO Carmelo fu Sigismondo deceduto in Corleone l'8.6.1939, unitamente a PALAZZO Maria, LEOLUC CHINA, Salvatore, Sigismondo e Paolo fu Carmelo per 6/7 e a LEGGIO Carmelo, Carmela, Girolamo e Maria Antonia di Francesco Paolo per 1/7, i seguenti immobili siti in Corleone:
 - .. are 6.87 di terreno, sito in Piano di Corte - catastato all'art.7270, foglio 29, particella 169. Imponibile 8,93;
Valore dichiarato in atto £.450;
 - .. are 9.35 di terreno, sito in Piano di Corte - catastato all'art.7270, foglio 32, particella 182. Imponibile £.12,15.
Valore dichiarato in atto £.450;

21-176

11/1227/4368

NR. 26

LEGGIO Maria Antonina, nata a Corleone il
3 febbraio 1940.



- ha ereditato dalla madre, PALAZZO Maria Rosa deceduta a Corleone il 18.8.1934, unitamente ai fratelli Girolamo, Luciano, Carmela, Carmelo e Bernardina, i seguenti immobili, siti in Corleone:
 - 1/2 di un vano; terrano, sito in via Lanza nr.6. Catastato all'art.13115/bis, mappa 2102/1.
Valore dichiarato in atto £.1.500;
 - are 66 circa di terreno, sito nella contrada Poiura. Catastato all'art.7323, foglio 8, particelle 412, 415 e 416 - imponibile di £.44,54.
Valore dichiarato in atto £.3.000;
 - are 20 circa di terreno, sito nella contrada Piano di Corte, diviso in due appezzamenti: uno di are 16 circa e l'altro di are 4 circa. Catastati all'art.11370, fogli 29 e 69, particelle 291 e 317 - imponibile complessivo £.28,86.
Valore dichiarato in atto £.1.000;
 - are 20 circa di terreno, sito in contrada Rubinia, diviso in due appezzamenti: uno di are 12 circa e l'altro di are 8 circa. Catastati all'art.12756, foglio 15, particella 17/G - imponibile 9/9 di £.13,61.
Valore dichiarato in atto £.1.200;
 - are 16 circa di terreno, sito nella contrada Fratina cioè 1/2 dell'intero. Catastato all'art.5250, foglio 27, particella 100 - imponibile di 1/2 £.24,42.
Valore dichiarato in atto £.800;
- ha ereditato dal nonno materno, Palazzo Carmelo, deceduto a Corleone l'8.6.1939, i seguenti immobili siti in Corleone; per un settimo:
 - are 6.87 di terreno sito nella contrada Piano di Corte, catastato all'art.7270, foglio 23 - particella 169 . Imponibile £.8,93;
 - are 9.35 di terreno sito nella contrada Piano di Corte. Catastato all'art.7270, foglio 32 - particella 182. Imponibile £.450

NR.26 - segue Leggio Maria Antonina p.2

- ha ereditato dal padre, Leggio Francesco Paolo, deceduto a Corleone l'11.9.1967, unitamente ai fratelli Luciano e Carmelo, i seguenti immobili siti in Corleone:
 - un mezzo di are 30.53 di terreno, sito nella contrada Fratina, Catastato alla partita 5250, foglio 27, particella 100/a - reddito domi. £.137,39;
 - are 1.92 di terreno sito in Via Magazzini Palazzo. Catastato all'art.5249, mappa urbana 2152 - reddito di £.6,83;
 - un fabbricato costituito di un vano terrano, sito in Via Magazzini Palazzo, Catastato all'art.1711, mappa urbana 2152 - reddito catastale 274;
 - un fabbricato costituito da n.5 stanze tra piano terra e primo piano, sito in Via Lanza. Catastato all'art.5249, mappa urbana 2102/2;

- con decreto di occupazione definitiva n.112983, div.IV, emesso dalla Prefettura di Palermo in data 23.1.61, ha ceduto, unitamente a Leggio Francesco fu Girolamo ed ai fratelli Girolamo, Carmelo, Bernardina, Carmela e Luciano, nonchè ad altre ditte omesse, metri quadri 47 di terreno iscritto in catasto del comune di Corleone all'art.5250, foglio 27, particella 100.

Indennità concordata £.2.405;

- con atto in data 1.12.1954 a rogito notaio Mirto Enrico di Corleone, ha acquistato da Montelione Salvatore fu Antonino di Corleone, un appezzamento di terreno di ettari 19.13.24, sito nella contrada Piano di Scala, località omonima di Corleone. Catastato all'art. 17227, foglio 68, parte delle particelle 127, 164 e 165 e.

Fanno parte della presente vendita i seguenti vani rurali:

- due vani che costituiscono la casa del cantiere;
- il vano stalla, detto comunemente stallotta;
- la randa con annesso il vano terreneo comunemente detto del pecoraro;
- una porzione del già esistente del vano pagliera, pari a metà dell'intero, meno mq. 15 a compensazione del passaggio sotto la tettoia.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.650.000;

- con atto in data 28.11.1966 a rogito notaio Crescimanno Giuseppe di Palermo, ha acquistato da Leggio Francesco e Vincenzo, nati rispettivamente il 21.1.1904 e il 2.11.1906 a Corleone, un fondo rustico di ettari 4.83.29, con casamento rurale in parte dirupo - iscritto in catasto alla partita 18723, foglio 92, particella 246; ettari 1.57.70 R.D. £.397,02;



NR. 26 - SEGUE LEGGIO Maria Antonina

p. 3



part.359 are 75,23 R.D. £.90,28; part.360 are 30.45 R.D. £.106,58; part. 361 are 18.75 R.D. £.84,37; part.362 are 22.00 R.D. £.103,40; part.453 are 53,20 R.D. 260,68; foglio nr.91, particella 24, are 39.64, R.D. 134,78; particella 28, are 43.19, R.D. 198,67; part.30, are 47,57, R.D. £.109,41; part.207, fabbricato rurale, are 1.58.

I suddetti immobili sono siti in Corleone, contrada Colla e Raviolo.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.1.000.000;

- con atto in data 11.4.1973 a rogito notaio Margiotta Michele di Palermo, ha acquistato dai coniugi PUCCIO Leoluca e GOVERNALI Anna, nati, rispettivamente, a Corleone il 1° marzo 1916 e il 22.6.1929 ed ivi residenti, il fondo denominato " Piano della Scala " di attari 101.03.70, sito in Corleone.

Fa parte della vendita il fabbricato rurale, ubicato nel casamento dell'ex Feudo Piano della Scala, composto da tre vani al piano terra, da cinque vani al primo piano e da una stalla con annesso piccolo vano.

Il terreno è riportato in Catasto in parte alla partita 28818, foglio 78, particella 246 per Ha. 9.15.26 ed in parte all'art.28.820, foglio 78, particella 243 per Ha. 49.83.80 ed in parte all'art. 28903, foglio 78, particella 162. I vani rurali ricadono nella particella 4/1 dello stesso foglio di mappa 73 all'art.952.

Valore dichiarato in atto, complessivamente £.35.500.000;

- con atto in data 16.1.1966 a rogito notaio Margiotta Michele di Palermo, ha venduto a LA MANDINA Isidoro, nato a Corleone il 3.1.1921 ed ivi residente, la sua quota indivisa di un appezzamento di terreno della intera estensione catastale di are 12.64, sito in Corleone, contrada Bicchinello - iscritta all'art.127556 del Catasto terreni di Corleone, foglio 15, particella 300.

Valore dichiarato in atto 70.000

RAPPORTO DEL PREFETTO DI PALERMO IN DATA 1° GIUGNO 1965
SULL'ARRESTO DI LUCIANO LEGGIO.

RISERVATA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 28 maggio 1965

RACCOMANDATA

Prot. C/

Signor Prefetto,

per deliberazione del Consiglio di Presidenza di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, La prego di voler redigere, in via riservata, un rapporto circa le modalità dell'operazione che portò alla cattura del noto Luciano Liggio, precisando, in particolare, ad iniziativa di quali organi o comandi tale operazione sia stata impostata, e quali funzionari di P.S. o ufficiali dei carabinieri si siano maggiormente distinti in tale circostanza.

Con i migliori saluti

(Sen. Donato Pafundi)

^^^^^^
Al Dott. Giovanni RAVALLI
Prefetto di

= P A L E R M O =



Il Prefetto di Palermo

1 Giugno 1965

RISERVATA-RACCOMANDATA



Eccellenza,

in relazione alla Sua gradita lettera n° 635 del
28 Maggio u.s., mi pregio comunicarLe che le prime no-
tizie circa l'imminente cattura del noto criminale Leg-
gio Luciano (volgarmente detto "Liggio") mi vennero
fornite, proprio subito dopo il mio arrivo a Palermo,
dai Comandanti dei Gruppi Interno ed Esterno dei Carabi-
nieri.-

Peraltro, alla cattura, verificatasi il 14 Maggio
1964, si pervenne con l'attiva partecipazione di ele-
menti dei predetti Gruppi, comandati, rispettivamente,
dal Ten.Col. Giuseppe Siracusano e dal Ten.Col. Ignazio
Milillo, del Commissariato P.S. di Corleone, diretto al-
lora dal Commissario Capo Dott. Angelo Mangano, della
Squadra Mobile della Questura e del Nucleo di Polizia
Giudiziaria di Palermo, che agirono in perfetto accordo.

Dopo l'arresto del bandito, i protagonisti di tale
azione (Arma e P.S.), sospinti da un'intuibile gara
di emulazione - si era trattato, infatti, data l'aureola
di inafferrabilità creatasi intorno al Liggio, di una
operazione del massimo rilievo - si dettero da fare, spe-
cie attraverso la stampa, per attribuirsi un merito pre-
ponderante nel positivo esito dell'operazione stessa.-

In tale gara, si posero in particolare evidenza com-
petitiva il Commissario Capo di P.S. Dr. Mangano ed il
Comandante del Gruppo Esterno CC. Ten.Col. Milillo.-

On. Sen. Dr. Donato PAFUNDI
Presidente Commissione Parlamen-
tare d'Inchiesta sul Fenomeno del-
la Mafia in Sicilia R O M A

4 GIU. 1965	
Data di arrivo	
P. ot.	Tit.
N. 653	

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1393. (N.d.r.)



Il Prefetto di Palermo

(2)

Debbo, tuttavia, ribadire che alla cattura del Leggio contribuirono efficacemente e con pari impegno tutti gli organi di polizia sopracitati, anche se una certa preminenza, specie nella fase preparatoria, dev'essere riconosciuta all'Arma.-

Circa le modalità dell'operazione ed i Funzionari di P.S. e Ufficiali dei Carabinieri che si sono maggiormente distinti nella circostanza, faccio riferimento al rapporto n° 4854 del 16.6.1964 che Le unisco in copia fotostatica, col quale venivano, fra l'altro, avanzate al Ministero dell'Interno proposte di ricompense per il personale operante.-

(2)

Mi corre, peraltro, l'obbligo di precisarLe in merito che tale rapporto, pur essendo stato da me firmato, venne predisposto dalla Questura.-

Nel comunicarLe quanto sopra, l'occasione mi é particolarmente gradita per inviarLe i miei più devoti ossequi.-

*Leo De...
Favalli*

Salerno, li 15 Giugno 1964

Prot. N°4854 Div.Gab.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.R O M A

**Operazione antimafia: Arresto del bandito Leggio Luciano.-
Prospetta di riscossa.-**

L'arresto del bandito LEGGIO Luciano va collocato nel quadro generale dell'operazione antimafia e costituisce la fase conclusiva della prima tappa dell'operazione stessa, iniziata nell'aprile del 1962 ad intercettatori dopo la strage di Sigilli, avvenuta il 30 giugno 1963.-

La lotta coordinata e diretta in questa Provincia dal Questore M. Antonio Velfi e che ha forma dell'Ordine - sulla scia di Car. Mirizzi - in comunità ed intanti ed in maniera eccezionale hanno iniziato ed intensificato contro la mafia, ha dato i suoi ottimi frutti.-

Con vera soddisfazione si può constatare, infatti, che il periodo dei conflitti fra le gangs, prima tanto frequentati, è oggi cessato e che il capoluogo e le varie località della provincia non suscitano più per gli attentati dinamitardi o per le micidiali sparatorie delle armi da fuoco.-

L'antica tecnica per identificare, isolare, colpire e eradicare l'attività mafiosa è stata il compito più gravoso e costante assunto dal Questore fin dal giorno del suo insediamento in questa sede, compito divenuto in tempo, dopo i deprecabili gravissimi episodi di sangue verificatisi nel primo semestre del 1963 e culminati poi nella strage di Sigilli.-

La lotta, di per se difficile, è divenuta molto ardua ed è stata affrontata in maniera molto radicale anche per l'eliminazione dei nuclei delle cosche organizzate, le quali, in un

/.....

- 2 -

periodo, come quello più recente, contrassegnato da un energico processo di sviluppo e di trasformazione, hanno cercato nuove e più facili fonti di guadagno disputandosi, anche in modo orziente, la preminenza nei settori commerciali e nelle zone urbane di rapido sviluppo edilizio.-

L'impulso infaticabile e meritorie dato alla lotta del personale della custodia che ha agito in piena collaborazione con i Carabinieri, ha reso possibile, in tanti mesi di duro lavoro, che i capi mafia ed i "personaggi celebri" della malavita associata cadessero nelle rete della giustizia per poter così rispondere delle loro gravi malefatte.-

Ciò episodi salienti che hanno costituito le varie fasi dell'operazione antinafia, sono state portate già a conoscenza di questo Ministero.-

In particolare, nel periodo che va dal 1° gennaio 1963 al 15 maggio 1964, sono stati scoperti numerose associazioni per delinquere a tipo mafioso, che formavano l'intricata rete della malavita organizzata e che costituivano l'origine di una serie di tragici, criminali eventi.-

Merita particolare menzione la scoperta delle associazioni per delinquere denominate "dei 54" e "dei 37" facenti capo rispettivamente ai noti gruppi ROSABETTA Pietro - LA BARRERA Angelo ed al gruppo GREGO - LIMI.-

Tale scoperta costituì uno dei più duri colpi a tutto l'apparato criminale del palermitano.-

È, inoltre, da ricordare l'associazione per delinquere di Borgetto - Taormina, facenti capo ai fratelli ALBAVO Gaetano e Giuseppe di Borgetto ed alla famiglia CORRAO di Taormina e composta da ben 36 associati; l'associazione capeggiata da GIUSEPPE Costanzo e Salvatore di Palermo; l'associazione di Palmi capeggiata da Giusto BONANNI; l'associazione di Corleone con 23 associati facenti capo a CALICÒ Salvatore de Corda.-

Se ne sono, infine, le recenti associazioni per delinquere del Corleonese, oggetto dei rapporti di denuncia a carico di MASCIO Luciano e di 47 suoi accoliti, nonché a carico di un gruppo di appartenenti alla cuca del defunto Dr. RAVALLA.-

Le indagini per le associazioni su ricordate sono state condotte, in comunità di intenti dagli Organi della P.S. e del 1° Arma.-

Agli associati per delinquere vanno attribuiti gravissimi delitti, dall'omicidio, alla strage, alla rapina, all'estorsione e all'abigeato.-

/....

- 3 -

Anche gli arresti dei responsabili sono stati frutto di intense e diligenti indagini che si sono dovute estendere anche in molte città della periferia.

Tali insuccessi hanno avuto come logico presupposto una intensa attività di prevenzione che ha creato l'atmosfera idonea alla raccolta di dati e notizie utili.

Durante il periodo indicato, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione: diffide n. 2285; proposte per il sequestro obbligato n. 442; proposte per la sorveglianza speciale n. 9.

L'Autorità Giudiziaria, a seguito di tali proposte, ha erogato il sequestro obbligato a n. 150 persone; la sorveglianza speciale a n. 395 pregiudicati e il divieto di soggiorno in determinati Comuni a n. 2 persone.

Si è d'uso ora segnalare i particolari della recente brillante operazione relativa alla cattura di Luciano LUSIGNO, che, come già segnalato, costituisce la fase conclusiva della prima tappa dell'operazione antiracket.

In tale ultima operazione, determinante è stata l'azione della Squadra ed in modo particolare di quello dell'Ufficio di P. S. di Soriano diretto dal Comissario Capo Dr. MARANO, di comune intesa col Comandante del Gruppo Interno del C/ri Gen. Col. MESSIHO.

Come è noto, Luciano LUSIGNO è stato uno dei più sanguinari banditi del dopoguerra, il quale, colpito da numerosi mandati di cattura per efferati delitti contro la persona e il patrimonio e per associazione a delinquere era riuscito, da 15 anni, a sfuggire alle ricerche, avvalendosi di una larga schiera di complici, onerosi complici.

Giovanissimo egli ingaggiò la lotta per il predominio nell'agro corleonese, capeggiando la sua cosca delinquenziale, contro quella del Dr. Michele Navarra.

Nel 1958 il Leggio conquistò la supremazia della camorra corleonese del corleonese, dopo aver ucciso il prefetto Dr. Navarra.

Da tale anno la rivalità e l'odio esistente nella zona si sono concretizzati in una catena di delitti (omicidi, abigeati, estorsioni, danneggiamenti) e le conseguenti vendette hanno visto accrescere le gesta criminali consumate dagli appartenenti agli opposti schieramenti.

./....

- 4 -

Dopo 16 anni di latitanza, le possibilità di cattura erano veramente difficoltose, sia perchè il bandito disponeva di notevoli risorse economiche che gli consentivano grande influenza, sia perchè di lui si possedeva soltanto una vecchia fotografia che riproduceva la sua immagine a giovanissima età.-

Come segnalato a codesto Ministero con nota nr. 93/500 P.S. del 1° corrente, la prima notizia confidenziale in ordine alla località in cui si sarebbe trovato il bandito (colinca Albano) venne riferito agli organi inquirenti nel settembre del 1961.- (3)

Turco in quell'epoca iniziate intense indagini che non diedero, però, alcun risultato positivo.-

Nuovo impulso ebbero le indagini nel dicembre del 1961 ad opera del dirigente il Comisario assistente di Corleone, Scarsoglio Capo S. Angelo MIBANO e del comandante il Gruppo Volante S/ri Ten. R. Gallico, i quali si avvalsero anche della piena collaborazione di altri funzionari della Questura ed Ufficiali dell'Arma ed in particolare del Comandante Ag. Dr. SCOCIA, funzionario addetto al Comandato di P.S. di Corleone e del Capitano Gallino, comandante la Compagnia S/ri di Corleone.-

La vera e propria opera di risanamento sociale della zona del corleonese ebbe inizio il 14 dicembre del 1961, quando sulla statale Palermo-Agrigento, in località S. Pietro Arcangelo, zona pediccola di Corleone, veniva fermato dal Dr. Mangano, il pediccolo pregiudicato, da 6 anni latitante, Mira Salvatore, nato a Corleone nel 1930.-

Il fermo del Mira dava l'avvio ad un intenso lavoro investigativo che, condotto sempre in perfetta intesa fra gli organi della C.C. e dei Carabinieri, portava, nella fase più collegata, alla denuncia di 42 persone per reati graviissimi e per associazione per delinquere e all'arresto di 42 di esse.-

Tale operazione riusciva quasi a ridurre all'impotenza i gregari ed i complici di Luciano LENTINI e a stringere sempre più il cerchio intorno al bandito, il quale, anche se ancora inafferrabile, era stato in verità isolato e neutralizzato nelle sue possibilità criminose.-

Tale operazione venne segnalata con rapporto n. 02264 P.S. del 27.4.1966 e al riguardo vennero avanzate proposte di ricompense per il personale operante.-

/...

(3) La nota e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

- 5 -

Le indagini si alternavano tra Oristano e Palermo, dove si riteneva che il LUGGIO avesse trovato sicuro nascondiglio.-

Nello scorso mese di aprile, in una riunione congiunta tenuta nell'Ufficio del Questore, si stabiliva di riprendere in esame ed approfondire la notizia confidenziale, a suo tempo acquisita, in ordine alla degenza del LUGGIO presso la Clinica Albanese, ed all'uopo venivano iniziate una serie di indagini sul cui sviluppo è stato riferito a codesto Ministero con nota nr. 90/500 P.S. del 1° corrente.-

Attraverso i necessari controlli e la progressiva selezione si riusciva a stabilire che soltanto uno dei ricoranti poteva identificarsi con il latitante LUGGIO Luciano, sia per le stesse modalità con le quali erano state effettuate il ricovero e la dimissione dal nosocomio, sia per l'età, sia per la durata ed il periodo di degenza nella stessa clinica.-

Risultava, infatti, che il LUGGIO era registrato presso la Clinica come Gentino Giuseppe di Sansevero, nato a Ortino il 3.1.1915, ivi residente in Via Mezza Noce nr. 61.-

Gli accertamenti praticati in tale ultimo Comune diedero la certezza che le generalità del Gentino erano false, dato che in quella Via Mezza Noce 61 abitava un anonimo, certo Gentino Giuseppe, ivi nato il 21.3.1915 il quale, però, non era mai stato ricoverato in clinica e che, fra l'altro, era sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S.-

La stessa indagine si rivelava esatta e gli inquirenti, procedevano, pertanto, a rilevare dai documenti sanitari dell' Ospedale Marino i nomi di alcuni medici e di una infermiera che avevano accompagnato, ricoverato ed accudito il paziente.-

Veniva accertato, poi, che durante la degenza in clinica del Gentino - alias LUGGIO -, era stato visitato da un ricco podologo mobile di Palermo, presso la cui abitazione successivamente alla dimissione dalla clinica aveva preso anche alloggio.-

L' autorità Giudiziaria, tenuta sempre al corrente dello svolgimento delle delicate indagini, autorizzava, a richiesta degli inquirenti, il controllo telefonico delle persone precedentemente indiziate, e successivamente il fermo delle stesse.-

Seguivano appuntamenti, perquisizioni domiciliari, pedinamenti, che si concludevano con un vasto rastrellamento effettuato nel pomeriggio del 14 maggio u.sc. in località Cicculi-Palermo e a cui partecipavano personalmente il Questore, il Comandante la Legione, nonché numerosi funzionari di P.S. e Ufficiali dell'Arma al comando di un forte numero di Guardie di P.S. e Carabinieri.-

/....

- 6 -

L'operazione, iniziata nel primo pomeriggio del giorno 14 e Sicculi, si concludeva alle ore 11 circa dello stesso giorno a Corleone, dove gli organi operanti della P.S. e dei Carabinieri accerchiavano alcuni isolati e quindi facevano irruzione nell'appartamento di Via Nicolò Crispi nr. 6 ove, in una stanza, trovavano, su un lettino il bandito L'AVOLIO, il quale veniva arrestato.--

Alla rischiosa operazione, alle complesse, difficili indagini dirette e coordinate dal Questore, davano il loro validissimo e determinante apporto il Commissario Capo di P.S. Dr. Angelo MARIANO ed il Commissario Aggiunto di P.S. Dr. Nicola CIGGIA, nonché il personale del Commissariato di P.S. di Corleone, unitamente a quello del 1° Arma diretto dal Ten. Col. Ignazio Malillo e dal Capitano del 2°/ri Aurelio JANNI.--

All'operazione stessa davano il loro valido contributo sia nelle fasi delle indagini, sia nella rischiosa fase operativa il V. Questore Dr. Michele CANNINO, i Commissari Capi Dr. Giovanni PIRI, Dr. Salvatore ARCIDIACONO, Dr. Umberto MAGIA, Dr. Vincenzo I. CANNINO, Dr. Rino MURRILLA, Dr. Stefano MIELLO, i Commissari di P.S. Dr. Ferdinando PACHINO e Pietro PUGI e il Comm. Agg. Dr. Giuseppe VASSI, nonché il Ten. Col. GIACCHINO, comandante il Gruppo Interne 2°/ri, il Capitano PAVANI, comandante il nucleo di Polizia Giudiziarie 2°/ri ed altri Ufficiali e militari dell'Arma.--

In considerazione del complesso, difficile e pericoloso lavoro svolto per raggiungere il brillante risultato che ha ridato tranquillità in particolare alle popolazioni del corleonese, ed a tutti ridato nella giustizia e negli organi di polizia, mentre si lascia alla valutazione di codesto On. le Ministero ogni apprezzamento sull'opera altamente meritoria svolta dal Questore Dr. Mario MARIANO, coordinatore ed animatore della complessa operazione antifurto, si propongono il Commissario Capo Dr. Angelo MARIANO e il Commissario Aggiunto Dr. Nicola CIGGIA per la promozione per merito straordinario al grado superiore e riconoscimento della loro opera faticosa, intelligente e determinante espletata per la cattura del bandito.--

Al V. Questore Dr. Michele CANNINO, ai Commissari Capi Dr. Giovanni PIRI, Dr. Umberto MAGIA, Salvatore ARCIDIACONO, Vincenzo I. CANNINO, Rino MURRILLA, che hanno validamente contribuito alla riuscita dell'operazione stessa, che venga concesso un attestato di merito speciale, al Commissario Dr. Ferdinando PACHINO, un encomio, mentre al Commissario Capo Dr. Stefano MIELLO, al Commissario Dr. Pietro PUGI ed al Comm. Agg. Dr. Giuseppe VASSI un elogio.--

/.....

- 7 -

Si segnalano, inoltre, per la promozione al grado superiore il V. Brig. Ascardino Tindaro e gli appuntati Melita Maglio, Pava Celogero e per un encomio solenne e un premio in denaro il M. lo di P. S. Pagano Giuseppe, al M. lo Codolà Roberto, al M. lo Morino Giosuè, il V. Brig. La Mantia Filippo, il V. Brig. Salerno Sebastiano, gli app. Malafioso Salvatore, Carlotto Vito, Ferrari Cino, la Guardia Sc. Saffrida Antonino e la Guardia Atzori Vincenzo, Falbo Luigi Vito, Rapparo Gaetano, Borrelli Vito, Gaiuso Nicola, Pillari Remondo, Costa Salvatore, De Stefano Antonio, Di Vita Cirilano, Alvegno Filippo, Scardina Goro, Cicci Sorrentino, Giordano Salvatore, Negi Salvatore, Martorana Renato, Mandillo Salvatore, Marici Gaetano, Piana Giuseppe, Rigano Francesco, Ronco Carmelo, Lupin Rento, Scallino Argelio, Triassi Antonino.-

Si è doveroso proporre di segnalare al Comando Generale dell'Arma per un adeguato riconoscimento l'opera del Ten. Col. Ignazio Melillo, comandante il Gruppo Motorio 0/11 e del Capitano del C. S. Aurelio Carlino comandante la Compagnia 0/11 di Corleone, i quali, unitamente al Dr. Mangano ed al Dr. Ciccia hanno determinato la cattura del bandito Leggio.-

Prego segnalare, infine, allo stesso Comando, per una valutazione di merito il Ten. Col. Giuseppe Siracusanò, comandante il Gruppo Interno 0/11 di Palermo, il Magg. Aldo Mavalli, comandante il nucleo di Polizia Sperimentale del 0/11 e il Capitano dei Carabinieri Vladimiro Fitti, il quale hanno validamente contribuito alla riuscita dell'operazione stessa.-

IL PREFETTO
(Mavalli)

INDICE DEI NOMI (*)

(*) L'esatta individuazione dei nominativi citati nel testo è stata resa assai complessa dalle frequentissime divergenze riscontrate nell'indicazione dei nominativi riferiti alle stesse persone nei diversi documenti raggruppati nel presente tomo: divergenze dovute ad errori o di dattilografia o di scrittura manuale. Non è escluso, neppure, che, a causa della difficile interpretazione della pessima grafia con cui numerosi atti sono stati manualmente redatti, taluni nominativi siano stati alterati durante la loro rilevazione.

Col termine (famiglia) racchiuso fra parentesi, si è voluto far riferimento al nucleo familiare delle diverse persone, inteso nel senso tradizionale. Viceversa, col termine «famiglia» racchiuso fra virgolette, si è voluto far riferimento alle «cosche» e/o ai «gruppi» mafiosi facenti capo a determinate persone.

A

ABBATANTUONO Giovanni, 941
 ACAMPORA Cosmo, 862, 865 e *passim*
 ACCOMANDO (o ACCOMANNO), 380, 433
 ACCORDINO Tindaro, 219, 324 e *passim*, 562 e *passim*,
 599 e *passim*, 603, 621, 728, 903, 954, 966, 1040 e
passim,
 ADAMO Mario, 651
 ADDARO (o ADDAMO) Antonino, 511 e *passim*, 1016
 AFFÈ Rosario, 512
 AGNELLO Salvatore, 871, 875 e *passim*, 915 e *passim*, 921
 e *passim*, 928 e *passim*
 AIELLO Maria, 110, 146 e *passim*, 214, 224, 226 e *passim*
 ALBANESE (f.lli), 214, 758
 ALBANESE Antonio, 191, 195, 205 e *passim*, 233, 243 e
passim, 536, 636 e *passim*, 1029
 ALBANESE Francesco, 190 e *passim*
 ALBANESE Giuseppe, XXII, 190, 195, 205 e *passim*, 233,
 243 e *passim*, 636 e *passim*
 ALBANESE Liborio, 190, 195, 205 e *passim*, 233, 243 e
passim, 636 e *passim*
 ALBANESE Vincenza, *vedi*: AMATO Vincenza in ALBA-
 NESE
 ALBANESE Vito, 191, 195, 205 e *passim*, 233, 243 e
passim, 636 e *passim*
 ALBANO (f.lli), 1397
 ALBANO Salvatore, 1271
 ALBEGGIANI Giovanni, 965, 969, 975, 979
 ALBERTI Antonino, 262
 ALCAMO Ignazio, 155
 ALDISIO, 167
 ALESSANDRI G., 1268
 ALESSI Giovanni, 95, 155, 167
 ALESTRA Gaetano, XVII
 ALFONSO Antonino, 630, 741
 ALIOTTA Giacomo, XXI
 ALIQUÒ Vittorio, 915 e *passim*
 ALMERICO Pasquale, XXVI
 ALTAVILLA E., 287
 AMATO Vincenza in ALBANESE, 190 e *passim*
 AMBROSI Luigi, 693
 AMENTA Salvatore, 168, 211
 AMOROSO Adriano, XXVI
 AMOROSO Raffaello, 919, 942
 ANELLO Cristina in CATALANO, 191, 495, 1003
 ANGIUS Bachisiò, 33, 324 e *passim*, 340, 562, 565 e
passim, 574, 692, 700, 1040
 ANZALONE Liborio, 168, 211
 ARCIDIACONO Salvatore, 1401
 ARCURI Aldo, 1251, 1254, 1264
 ARENA Antonio, 1328
 ARICÒ, 155 e *passim*

ARSENA Paolo, 262
 ASSENNATO, 404
 ATTORI Vincenzo, 1402
 AUGI Gino, 715
 AVENI Antonino, 586

B

BACCHI Domenico, 1325
 BADALAMENTI Giuseppa in UGONE, 1340, 1351
 BADALAMENTI Giuseppe, 1350
 BADALAMENTI Salvatore, 1340
 BADALAMENTI Scolastica, *vedi*: DI GREGORIO Scolasti-
 ca in BADALAMENTI
 BADALLA Pier Candido, 1374
 BAGARELLA (f.lli), 214 e *passim*
 BAGARELLA (i), 171
 BAGARELLA Angela, 584, 587
 BAGARELLA Arcangelo, 168
 BAGARELLA Bernardo, 173, 658
 BAGARELLA Calogero, XXIII, XXX, 173, 177 e *passim*,
 185, 189, 193 e *passim*, 203 e *passim*, 214 e *passim*,
 222, 231, 235, 238, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*,
 255 e *passim*, 309 e *passim*, 315, 360, 487, 492, 497 e
passim, 541 e *passim*, 613, 617, 636 e *passim*, 674, 694
 e *passim*, 710 e *passim*, 718, 724 e *passim*, 745, 753,
 758 e *passim*, 768, 771, 777, 791 e *passim*, 827, 999,
 1007, 1010, 1017 e *passim*, 1033, 1035 e *passim*, 1045,
 1048, 1052 e *passim*, 1055 e *passim*, 1064, 1080 e
passim, 1086, 1116, 1137 e *passim*, 1146, 1180, 1207,
 1214, 1227 e *passim*, 1234, 1322 e *passim*
 BAGARELLA Emanuela, 587
 BAGARELLA Francesco, 619
 BAGARELLA Giovanni, 173
 BAGARELLA Giuseppe, 190, 1001
 BAGARELLA Leoluca, 191, 196 e *passim*, 216, 231, 243 e
passim, 495 e *passim*, 760 e *passim*, 1003, 1064 e
passim, 1171 e *passim*
 BAGARELLA Lucia, *vedi*: MONDELLO Lucia in BAGA-
 RELLA
 BAGARELLA Maria, 587
 BAGARELLA Matilde, *vedi*: LEVANTE Matilde in BAGA-
 RELLA
 BAGARELLA Salvatore, 185, 189 e *passim*, 194 e *passim*,
 218, 231, 243 e *passim*, 347, 493 e *passim*, 635 e
passim, 758 e *passim*, 768, 771, 999, 1001 e *passim*,
 1171 e *passim*,
 BAGLIO Luigi, 512
 BAGNARO Gaetano, 1402
 BAGNOLI Vanda in RICCARDI, 1343
 BALESTRIERI Antonino, 651

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- BALSAMO Angela in CRISTINA, 1325, 1344
 BARBAGALLO Alfio, 9
 BARBAGALLO Rosario, XX
 BARBERA, 819
 BARONE Benedetto, 381, 434, 448, 473
 BARRICCHIO Alessandro, 200
 BARTOLOMEO Antonino, XXVII
 BASCIANO Giuseppe, 1361
 BASSO, 404
 BATTAGLIA Carmelo, XVI
 BAYSLAK Antonio Giuseppe, 1344
 BAYSLAK Assunta, *vedi*: PES Assunta in BAYSLAK
 BAYSLAK Fabrizio, 1343
 BAYSLAK Francesca, *vedi*: SPEZZITA Francesca in BAYSLAK
 BAYSLAK Giorgio, 1343 e *passim*, 1373
 BAYSLAK Lucia, *vedi*: SANNA Lucia in BAYSLAK
 BAYSLAK Luciana, *vedi*: SANNA Luciana in BAYSLAK
 BAYSLAK Luigi, 1344
 BAYSLAK Luigi Gianfranco, 1344
 BAYSLAK Maria Paola, 1344
 BAYSLAK Pietro, 1343 e *passim*, 1376 e *passim*, 1379
 BAYSLAK Wanda Anna, 1344
 BELLOLI Emma Angela, *vedi*: TOMASSINI Emma Angela in BELLOLI
 BELLOLI Fausta Giacomina in TAORMINA, 1341, 1361
 BELLOLI Mario, 1341
 BENEDETTO Calogera in PULLARÀ, 1344
 BENIGNO Guido, 191
 BENIGNO Maria, *vedi*: SORISI Maria in BENIGNO
 BENIGNO Leoluca, 379, 397, 401, 448
 BENIGNO Ludovico, 135, 152, 191, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 393, 414, 419, 427 e *passim*, 435 e *passim*, 445, 466 e *passim*, 470, 473, 496 e *passim*, 790 e *passim*, 1004, 1071 e *passim*, 1173, 1234
 BENIGNO Pio, 1004
 BENIGNO PATTI Concetta, 587
 BERETTA Maria in CARLESSI, 1343
 BERGAMI 433
 BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
 BEVIVINO Tommaso, XVII
 BILLECI Francesca in CIULLA, 1342, 1366
 BILLECI Giovanni, 1342
 BILLECI Rosalia, *vedi*: SCALICI Rosalia in BILLECI
 BILLERI Arcangela, *vedi*: CANZONERI Arcangela in BIL-
 LERI
 BILLERI Giuseppe, 191, 1004
 BILLERI Leoluca, 191, 197, 229, 243 e *passim*, 247 e *passim*, 257 e *passim*, 260, 314, 496 e *passim*, 501, 775, 796, 1004, 1017, 1170 e *passim*, 1234
 BINENTI Carmelo, 35, 538, 1031, 1288
 BIONDI Luigi, 35, 538, 690, 1031
 BIONDO Rosalia in PATELLA, 536
 BIONDOLILLO Francesco 451, 478
 BIRTONE Calogera in CRISCIONE, 191, 374, 426, 495
 BITTI Salvatorica in SPEZZITA, 1343
 BOFFI Sergio XXVI
 BONANNO, 960 e *passim*
 BONANNO Anna Maria, *vedi*: LIGOTINO Anna Maria in BONANNO
 BONANNO Antonino, 165, 174, 940
 BONANNO Biagio, 200, 607
 BONANNO C., 971, 977
 BONANNO Filippo, 165, 174
 BONANNO Giovanni, 191, 197, 228, 231, 234, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*, 314 e *passim*, 495, 501, 776 e *passim*, 796, 1017 e *passim*, 1078
 BONANNO Giusto, 1397
 BONANNO Leoluca, 165, 174, 236
 BONANNO Luciano, 191
 BONELLI Vito, 1402
 BONFÀ Caterina in PACILEO, 1343, 1371
 BONINCONTRO Attilio, 913
 BONO Salvatore, 168, 211
 BONOCORE Aurelio, 191
 BONOCORE Giovanni, 191, 197, 233, 243 e *passim*, 1139
 BONOCORE Leoluchina, *vedi*: LIGGIO Leoluchina in BONOCORE
 BONOCORE Liborio, 191, 197, 233 e *passim*, 263 e *passim*
 BONOCORE Vincenzo, 191, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 BONTADE Francesco Paolo, 1322
 BORGATO Francesco, 1340
 BORGATO Roberta in GUZZARDI, 1340
 BORGATO Virginia *vedi*: FIORELLA Virginia in BORGATO
 BORSELLINO Vincenzo, 26, 581, 584, 671 e *passim*
 BOSCHI Angela *ved.* VAVASSORI, 1361
 BOSSI Ugo, XXVI
 BOZZI Marino, 574
 BRACCI, 1262
 BRIGANTI (o BRIGANTE) Maria, *vedi*: CRISCIONE Maria in BRIGANTI (o BRIGANTE)
 BRIGANTI (o BRIGANTE) Salvatore, 173, 184, 189, 194 e *passim*, 205, 220 e *passim*, 243 e *passim*, 248, 320 e *passim*, 493 e *passim*, 549 e *passim*, 571 e *passim*, 575, 635, 782, 1033, 1036, 1078
 BRIGANTI (o BRIGANTE) Vincenzo, 184, 189, 379
 BRINA Giovanni, 216
 BROCCHETTI Marcello, XXVIII
 BRUNO, 421
 BUCCHERI Caterina in CIULLA, 1342
 BUCCHERI Ciro, 1342
 BUCCHERI Maria, *vedi*: EVOLA Maria in BUCCHERI
 BUONOCORE Giovanni, 231
 BUSCAINO Giuseppe Andrea, 651
 BUSCEMI Gaetano, 1350
 BUSCETTA Tommaso, 1322
 BUSIZIO (o BENIZIO) Leoluca *alias*: «Curriquagli», 378, 430 e *passim*, 435, 450
- C**
- CACCAMO, 33, 568, 700, 1040
 CALAFIORE Salvatore, 324 e *passim*, 340, 562, 1155, 1402
 CALAMARI M., 1268
 CALASCIBETTA Giuseppe, 373
 CALECA Filippo, 229
 CALTAGIRONE Vincenza in UGONE, 1340
 CAMMARATA Antonino, 512
 CAMMARATA Bernardo, 538, 1030

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CAMMARATA Biagia in SAPORITO, 185
- CAMMARATA Francesco *alias*: «Violino» 190, 195, 205, 207, 233, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*, 318 e *passim*, 496 e *passim*, 501, 550, 569, 636 e *passim*, 679, 780 e *passim*, 792, 797, 1004, 1017 e *passim*, 1033, 1036, 1072 e *passim*, 1175, 1234
- CAMMARATA Giuseppe, 378, 430
- CAMMARATA Maria, *vedi*: TINNIRELLO Maria in CAMMARATA
- CAMMARATA Salvatore, 175, 178, 212, 221, 785
- CAMMARATA Vincenzo, 190, 1004
- CAMPAGNA Antonino, 629
- CAMPAGNA Giovanni, 271
- CAMPISI Giuseppe, 596
- CANALE Giuseppe, 825
- CANIGLIA, 836
- CANEBA Salvatore, XXI
- CANNALIATO Andrea, 1386
- CANNALIATO Giuseppe, 1386
- CANNALIATO Maria Antonio, 1386
- CANNAVÒ Caterina in CENTINEO, 192, 496, 1325
- CANZONERI Arcangela in BILLERI, 191, 248, 496, 1004
- CANZONERI Dino, 421, 997 e *passim*
- CAPIZZI, 383, 398, 408 e *passim*, 436, 449, 454, 460 e *passim*, 472
- CAPOBIANCO Alberto, 997
- CAPRA Vito, 631, 741
- CAPRISI Rosa in SCALISI, 193
- CAPRISI (o CAPRIS) Salvatore, 26, 36, 40, 1022
- CAPRISI Vincenza in LABRUZZO, 192
- CAPUTO Giovanni, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
- CAPUTO Giuseppe, 192
- CAPUTO Leoluchina, *vedi*: VERNAGALLO Leoluchina in CAPUTO
- CAPUTO Pietro, 16
- CARACÒ Luigi 607, 621
- CARAVELLO Bruna in GAMBINO, 1342
- CARBONE Domenico, 96
- CARBONE Ignazia, 102
- CARBONE Nunzia in LAURICELLA, 96 e *passim*, 102 e *passim*, 120 e *passim*, 127, 140 e *passim*, 151 e *passim*, 223
- CARBONE Rosalia, *vedi*: GAROFALO Rosalia in CARBONE
- CARDILLO Isidoro, 425
- CARDINALE Francesco, 693
- CARELLA Maria Antonia, 537
- CARINI Gaetano, XIX
- CARINI Giuseppe, XIX
- CARLESSI Angaleo, 1343
- CARLESSI Angelo Mario, 1343
- CARLESSI Giuseppe, 1343, 1375
- CARLESSI Maria, *vedi*: BERETTA Maria in CARLESSI
- CARLESSI Maria Anna, *vedi*: SANGALLI Maria Anna in CARLESSI
- CARLINO Aurelio, 134 e *passim*, 1401
- CARLOTTA Vito, 1402
- CARNEVALE Salvatore, XXVI
- CARPARO, 451
- CARRABBA Andrea, 191, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
- CARRABBA Bernardo, 191, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
- CARRABBA Francesco Paolo, 191
- CARRABBA (o CARRUBBA) Giuseppe, 192, 197, 233 e *passim*, 247 e *passim*, 400, 413, 450, 475
- CARRABBA Leoluchina, *vedi*: CONIGLIO Leoluchina in CARRABBA
- CARRARO Luigi, V e *passim*, X e *passim*, 89, 989, 1245, 1279, 1337
- CARUSO Antonino, XXVIII
- CARUSO Bruno, XXVII
- CARUSO Corrado, 212 e *passim*, 300, 757
- CARUSO Giuseppa in MARINO, 190, 249, 494
- CARUSO Rosa, *vedi*: ROMANO Rosa *ved.* CARUSO
- CARUSO Salvatore, 1365
- CARZANIGA Fausta, *vedi*: GUIZZI Fausta in CARZANIGA
- CASAMENTO Francesca in PULLARÀ, 1317, 1335, 1344
- CASCIO Francesca Paola in GAGLIANO, 184
- CASCIO Giovanna in MAIURI, 184, 190, 248, 493, 496, 1001, 1005
- CASCIO Giuseppe, 24, 27, 62 e *passim*, 85, 670, 1184, 1187, 1196
- CASCIO Michele, 168, 211
- CASELLA Domenico, XXVI
- CASSESA Emanuele, 425
- CASTANO Giambattista, 1371
- CASTELLI Calogero, 218, 310, 771
- CASTELLI Giuseppe, 512
- CASTELLI Ofelia, 425
- CASTELLINI Michele, 1358
- CASTIGLIONE Calogero, XV
- CASTRO Giuseppa in VINTALORO, 193
- CASTRO Luisa *ved.* DI CARLO, 1336
- CASTRO Maria in TUFANIO, 185
- CASTRO Maria Santa in DI CARLO, 192, 248, 496
- CATALANO Cristina, *vedi*: ANELLO Cristina in CATALANO
- CATALANO Giovanni, 191
- CATALANO Lucia (o Luigia), *vedi*: MOSCATO Lucia (o Luigia) in CATALANO
- CATALANO Michele, 191, 196 e *passim*, 207, 228, 231, 243 e *passim*, 495, 499, 632 e *passim*, 637 e *passim*, 742 e *passim*, 753 e *passim*, 789, 793 e *passim*, 1003, 1006, 1009, 1060, 1070, 1080 e *passim*, 1084, 1165 e *passim*, 1231 e *passim*, 1237
- CATALANOTTO Giuseppa in LANZA, 192
- CATALINOTTO Domenica, *vedi*: LOMBARDO Domenica in CATALINOTTO
- CATALINOTTO Gaetano, 184
- CATALINOTTO Martino, 184
- CATTANEI Francesco, 489, 801 e *passim*, 995, 1247
- CAVADI Agostino, 100, 106, 108 e *passim*, 124 e *passim*, 128, 214, 224
- CAVALLARI Laura, 512
- CAVATAIO Michele, 1322
- CEDOLIA Roberto, 1402
- CEFFA Maria Antonietta, 1371
- «CENTINEO» (zia del), *vedi*: LEGGIO Maria Concetta
- CENTINEO Caterina, *vedi*: CANNAVÒ Caterina in CENTINEO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CENTINEO Francesco, 106
 CENTINEO Gaspare, *alias* «Don Gasparino» (vedi anche LEGGIO Luciano), XXIV, XXXI, 192, 197, 229, 231, 243 e *passim*, 496 e *passim*, 790, 1078, 1309, 1319, 1325
 CENTINEO Rosalia, *vedi*: TRUMBATURA Rosalia in CENTINEO
 CENTINEO Vincenzo, 192, 1325
 CERRITO Giovanni, 577, 582, 595, 719 e *passim*, 1047, 1228
 CHIARELLI (o CHIARELLO) Francesca Paola in MANGIAMELI, 184, 496, 1004
 CHIARINI Lucia in MARINO, 95, 224
 CHIALDI, 1376
 CHIANALE Teresa *ved.* RAMELLA, 1359
 CHERI Rita in DI TERLIZZI, 1327
 CHINDANO Caterina in MISITI, 1340, 1343
 CHIOFALO Filippo, 380, 414, 433
 CHIUMARULO Giovanni, 491
 CIANCIMINO Calogera, 270
 CIANCIMINO Vito, XIX
 CIANCIO Santi, 218, 226, 1148
 CICCIA Nicola, 1399 e *passim*, 1401 e *passim*
 CILLARI Raimondo, 1402
 CIMINA (o CIMINO) Alfonsa (Alfonsina) in LA MANTIA, 96, 191, 494, 1002
 CIMINO Giuseppe, 512
 CIMÒ Giovanna in GIAMMONA, 192
 CIMÒ Giovanni, 587
 CINÀ Francesca, 1362
 CIPOLLA Francesco, 1252, 1261
 CIRAULO Antonino, 261, 324 e *passim*, 340, 541, 548, 623, 1035, 1045
 CIRAVOLO (i), 165
 CIRRINCIONE Domenico, 401, 451, 475
 CIULLA Antonino, 1342, 1367
 CIULLA Brigata, *vedi*: GAMBINO Brigata in CIULLA
 CIULLA Caterina, *vedi*: BUCCHERI Caterina in CIULLA
 CIULLA Enza Rita, 1342
 CIULLA Francesca, *vedi*: BILLECI Francesca in CIULLA
 CIULLA Gaetana, *vedi*: SALUTE Gaetana in CIULLA
 CIULLA Giovanni, 1342
 CIULLA Giuseppe, 1342, 1365
 CIULLA Pietro di Antonino, 1342, 1365
 CIULLA Pietro di Giuseppe, 1342
 CIULLA Salvatore di Antonino, 1342, 1368
 CIULLA Salvatore di Pietro, 1342
 CIULLA Rosalba, 1342
 CIULLA Vincenza, *vedi*: SALUTE Vincenza in CIULLA
 COGLIANDRO Demetrio, 14, 23, 43, 71 e *passim*, 324 e *passim*, 566, 1096, 1104, 1192
 COLAFIORE Salvatore, 1039, 1157
 COLLEONI Adele, 1352
 COLLEONI Dante, 1352
 COLLEONI Ester, 1352
 COLLETTI Filippo, 22, 52
 COLLETTI Giuseppa, 22
 COLLETTI Lucia, 22, 52, 1096
 COLLI Salvatore, XXVII
 COLLURA (i), 13
 COLLURA Antonino, XIX
 COLLURA Carmela, *vedi*: MANCUSO Carmela in COLLURA
 COLLURA Filippo: 39, 62, 168, 190, 195 e *passim*, 205, 207, 211, 231, 233, 243 e *passim*, 635, 1106 e *passim*
 COLLURA Maria (o Maria Antonia), *vedi*: QUAGLINO Maria (o Maria Antonia) in COLLURA
 COLLURA Salvatore, 190
 COLLURA Vincent, *vedi*: CRISCIONE COLLURA Vincent
 COLLURA Vincenzo *alias* «Mister Vincent» jr., 11 e *passim*, 18 e *passim*, 39, 47, 51, 84, 87, 221, 374, 384 e *passim*, 391, 399, 401, 411 e *passim*, 420, 426, 436 e *passim*, 443, 450 e *passim*, 455 e *passim*, 481, 1088 e *passim*, 1097 e *passim*, 1108, 1221, 1321
 COLLURA Vincenzo sr., 426
 COLOMBO Giovanni, 1347
 COMAIANNI (o COMAJANNI) Calogero, XXIII, 168, 212 e *passim*, 218, 300 e *passim*, 310, 399, 575, 771, 818, 825 e *passim*, 1062, 1320
 COMAIANNI Gaspare, 619
 COMAIANNI Nicolò, 619
 COMPARETTO Maria in CUTRERA, 192
 CONIGLIO Francesco, 262, 324 e *passim*, 591, 711 e *passim*
 CONIGLIO Liborio, 192, 197, 231, 234, 243 e *passim*
 CONIGLIO Lucia, *vedi*: GIGLIO Lucia in CONIGLIO
 CONIGLIO Leoluchina in CARRABBA, 191
 CONIGLIO Paolino, 192
 CONIGLIO Saverio, 9, 88
 COPPOLA Francesco Paolo (detto Frank) XXII, XXV e *passim*, 230, 1325
 CORRADO («famiglia»), 1397
 CORRIERE Rosario, XVII
 CORSARO, 41, 1103
 CORSINI Rosa, 224
 CORSO Giuseppe, XXVII, 1271 e *passim*, 1376
 CORSO Iole, 1376
 CORSO Livia, 1376
 CORSO Martino, 1376
 CORTIMIGLIA Calogero, 594
 CORTIMIGLIA Giovanni, 206, 219, 227, 240, 324 e *passim*, 580 e *passim*, 585, 589, 594, 711 e *passim*, 724, 772, 1165
 CORTIMIGLIA Leoluchina in TRUMBATURI, 193
 CORTIMIGLIA Salvatore, 725
 CORTIMIGLIA Vincenzo *alias*: «Mister Vincent», 175 e *passim*, 195, 206, 212 e *passim*, 217, 233 e *passim*, 239, 243 e *passim*, 252, 273, 320, 346 e *passim*, 360, 498, 504, 508, 531, 536, 553, 576 e *passim*, 586, 597 e *passim*, 650, 659, 710 e *passim*, 729, 757, 762, 791 e *passim*, 795, 818 e *passim*, 825, 886, 890, 1010, 1015, 1029, 1045 e *passim*, 1048 e *passim*, 1086, 1226 e *passim*, 1323
 COSENTINO, 116, 129
 COSENTINO Angelo, XXVII
 COSTA Salvatore, 1402
 COSTANZA Antonino, 931
 COSTANZA (o COSTANZO) Giuseppa in SORISI, 96, 191 e *passim*, 494, 1002
 COSTANZO Salvatore, 168, 211
 COTTONE Concetta, *vedi*: GRIZZAFFI Concetta in COTTONE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COTTONE Pietro jr, 185, 192
 COTTONE Pietro, sr, 173, 176, 185, 192, 197 230 e *passim*, 243 e *passim*, 496 e *passim*, 790 e *passim*, 1004, 1072, 1174, 1234
 CRAPISI (certo), 671, 755
 CRESCIMANNO Edoardo, 168, 211
 CRESCIMANNO Giuseppe, 1388
 CRISCIONE Andrea, 165, 602
 CRISCIONE Angelo, 186, 192, 197, 231, 234, 243 e *passim*
 CRISCIONE Biagio, 186, 191, 196 e *passim*, 230 e *passim*, 243 e *passim*, 431, 495 e *passim*, 601, 790 e *passim*, 796, 1078, 1129
 CRISCIONE Calogera, *vedi*: BIRTONE Calogera in CRISCIONE
 CRISCIONE Leoluca, 186, 192
 CRISCIONE Leoluchina, *vedi*: TERRUSA Leoluchina in CRISCIONE
 CRISCIONE Maria in BRIGANTI, 184, 189, 248, 379, 382, 431, 493
 CRISCIONE Pasquale, 165, 169, 230, 324 e *passim*, 374 e *passim*, 391, 397 e *passim*, 411, 420, 426 e *passim*, 436 e *passim*, 443, 448 e *passim*, 455 e *passim*, 481, 601, 790 e *passim*, 1321
 CRISCIONE Salvatore, 191, 374, 426
 CRISCIONE COLLURA (figlio), 168
 CRISCIONE COLLURA Vincent, 165 e *passim*, 168 e *passim*
 CRISCUOLI Vincenzo, 425, 481
 CRISTINA Angela, *vedi*: BALSAMO Angela in CRISTINA
 CRISTINA Giuseppe, 1344, 1383
 CRISTINA Lina in PULLARÀ, 1329, 1335, 1344, 1385
 CRISTINA Maria Luisa, 1335, 1385
 CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
 CUCCIA (o GUCCIA) Francesca (o Francesca Paola) in RIINA, 189, 247, 492, 999
 CUCCIA Salvatore, 168, 211
 CURTI GIARDINA Salvatore, 95
 CURTONE Rosaria in DI CARLO, 248
 CUSIMANO Gioacchina in DI TRAPANI, 1341
 CUSTELLA Anna, 505, 1008
 CUTI Giuseppe, 510 e *passim*, 1016
 CUTRERA (fratelli di Pasquale), 165
 CUTRERA Leoluca, 192
 CUTRERA Maria *vedi*: COMPARETTO Maria in CUTRERA
 CUTRERA Michelangelo, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 1129
 CUTRERA Pasquale, 165, 340
 CUTRONA Maria, 253, 275, 342 e *passim*, 504, 525 e *passim*, 538, 555, 674 e *passim*, 1008, 1207
 CUTRONE Nicola, 997
 CUTRONE (o CUTRONA) Rosa, 33 e *passim*, 40, 1010, 1025, 1032, 1081
 CUTRONE Tommaso, 529
 CUTROPIA Antonina, *vedi*: DI PALERMO Antonina in CUTROPIA
 CUTROPIA (o CUTRUPIA o CUTRAFIA) Biagio, 169, 374, 420, 426 e *passim*, 443 e *passim*, 453, 455, 479 e *passim*
 CUTRUPIA Giovanni, 426

D

D'AGNOLO Mario, XXVI
 D'AGOSTINO Maria in LIPARI, 1340
 D'AGUANNO Francesco, 434, 473
 DALOISO Giuseppe, 491
 DALLA CHIESA Carlo Alberto, 383, 387, 411, 414, 436, 440 e *passim*
 D'AMICO Anna in MARINO, 95, 191, 494, 1012
 DANNA Antonino, 630, 741
 D'ANTONI Gaetano, 192
 D'ANTONI Leoluca, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 587
 D'ANTONI Maria, *vedi*: SALEMI Maria in D'ANTONI
 D'ANTONI Paolo, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 DE BONIS Giuseppe, 1279
 DE CARLI Giuseppe 1366
 DE CORDOVA, 547
 DE FRANCESCO Emanuele, 1251, 1254, 1260, 1264
 DE GIACOMO Cesare, 997
 DE GIGLIO Leoluchina, 1049
 DEL CARPIO Ideale, 1281
 DELL'AIRA Antonino, 373
 DELL'AIRA Ignazio, 377 e *passim*, 41, 429
 DELO Giovanni, *alias*: «'U Pittarru», 175, 179 212, 254, 265, 274, 321, 363, 550, 573, 1015
 DE LUCA Giuseppe, 380
 DE MAURO Mauro, XXVII
 DE PASCALE Michele, 1000, 1003
 DEROSA Giuseppe, 845 e *passim*
 DE STEFANI (o DE STEFANO) Giuseppe, 176, 224, 787 e *passim*
 DE STEFANO Remigio, 1402
 DI BELLA Giovanni, XXVI
 DI BENEDETTO Calogera in PULLARÀ, 1315, 1330
 DI BENEDETTO Guglielmo, XX
 DI BETTA Antonino, 234
 DI BETTA Cecilia, 234
 DI BETTA Leoluchina in SPARACO, 191
 DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
 DI CARA, XX
 DI CARLO Angelo, *alias*: «Il Capitano», 24 e *passim*, 57 e *passim*, 173, 192, 197, 214 e *passim*, 230 e *passim*, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 303, 320 e *passim*, 496 e *passim*, 501, 517, 649, 666 e *passim*, 758 e *passim*, 763, 765 e *passim*, 794, 1064, 1078 e *passim*, 1144, 1188 e *passim*, 1336
 DI CARLO Antonino, 400, 450
 DI CARLO Giovanni, 401, 450
 DI CARLO Leoluca, 248, 252 e *passim*, 593, 1050
 DI CARLO Luisa, *vedi*: CASTRO Luisa ved. DI CARLO
 DI CARLO Maria Sante, *vedi*: CASTRO Maria Sante in DI CARLO
 DI CARLO Rosaria, *vedi*: CURTONE Rosaria in DI CARLO
 DI CARLO Salvatore, 672
 DI CARLO Vincenzo, XXVII
 DI CARLO Vincenzo, 192

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI CARLO-NAVARRA (gruppo), 58
 DI CRISTINA, 236, 350
 DI FRISCO Francesco, 484
 DI FRISCO Vito, 212 e *passim*, 300, 484, 834
 DI GIGLIO Leoluchina, 584, 587
 DI GILIA Giuseppe, 168
 DI GIOVANNI Antonio, 1385
 DI GREGORIO Antonina, *vedi* STABILE Antonina in DI GREGORIO
 DI GREGORIO Antonino, 190
 DI GREGORIO Giuseppe, 190, 195 e *passim*, 205, 221 e *passim*, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*, 314 e *passim*, 493, 501, 635, 777, 793, 796 e *passim*, 1017 e *passim*, 1078
 DI GREGORIO Scolastica in BADALAMENTI, 1340
 DI MAGGIO Emilio, 373
 DI MAIO Antonino, 1357
 DI MAIO Giovanni, 1357
 DI MAIO Pietro, 1357
 DI MAIO Salvatore, 1357
 DI MARTINO Filippo, 957, 964
 DI MARTINO Rosalia, 973
 DI MATTEO Domenico, 891, 938
 DI MICELI (figli di Giovanni), 165
 DI MICELI Bernardo, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 DI MICELI Castrenza, *vedi*: MARINO Castrenza in DI MICELI
 DI MICELI Giovanna in GAGLIANO, 186
 DI MICELI Giovanna in IANNAZZO, 190, 493
 DI MICELI Giovanni, 165, 192
 DI MICELI Giuseppa in RIINA, 186, 493, 1001
 DI MICELI Giuseppe, 192
 DI MICELI Lucia in FERRARA, 184
 DI MICELI Luigi, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 DI MICELI Maria Antonina (o Antonia) in SALERNO, 190, 249, 494, 1002
 DI MICELI Salvatore, 379, 382, 389, 431, 435
 DI MICELI Santa, *vedi*: PANZARELLA Santa in DI MICELI
 DI MICELI Teodoro, 451
 DIMONTIS Luigia in SANNA, 1344
 DINENTI Carmelo, 689
 DI NOTO Mario, 262, 324 e *passim*, 340, 541, 558, 599, 601, 1037, 1129
 DI PALERMO Antonina in CUTROPIA, 374
 DI PALERMO Antonino, 397, 414, 448
 DI PALERMO Calogera in SCALISI, 186, 193
 DI PALERMO Nello, 176
 DI PALERMO Salvatore, 168
 DI PALERMO Salvatrice in LIGOTINO, 192
 DI PAOLA Nicola, XX
 DI PATTI Giuseppe, XIX
 DI PERI Giovanni, 1322
 DI PISA Calcedonio, 149
 DI PRISCO Vito, 483
 DI PUMA Angelo, 190, 194 e *passim*, 205, 207, 220, 233, 243 e *passim*, 249 e *passim*, 635
 DI PUMA Biagia, *vedi*: ZIMBARDI (o ZIMBARDO) Biagia in DI PUMA
 DI PUMA Biagio, 184, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 497, 501, 549, 572, 782, 1036, 1078

DI PUMA Giuseppe, 184
 DI PUMA Leoluca, 184, 190 e *passim*, 572
 DI TERLIZZI Marco, 1327
 DI TERLIZZI Michele (*vedi anche*: LEGGIO Luciano), 1327
 DI TERLIZZI Rita, *vedi*: CHERI Rita in DI TERLIZZI
 DI TRAPANI Gioacchina, *vedi*: CUSIMANO Gioacchina in DI TRAPANI
 DI TRAPANI Giovanna in TAORMINA, 1341, 1354
 DI TRAPANI Giovanni, 135
 DI TRAPANI Leonarda, 135 e *passim*, 139, 214
 DI TRAPANI Salvatore, 1341
 DI VITA Girolamo, 1350, 1402
 DOLCI Danilo, 229
 DONATO Francesco, 1241
 «DON STILO» (certo), 1338
 DOTO Giuseppe, *alias*: «Joe Adonis», XXVI
 DRAGNA Lucia in MANISCALCO, 193

E

EMANUELE Maria Rosa in LICALZI, 1348
 EPIFANIO Giovanni, 1401
 EUFENO (o EUFANIO), 401, 413
 EVOLA Maria in BUCCHERI, 1342
 EZZA, 380

F

FACIRO Ferdinando, 1401
 FAGONE Salvatore (o Salvino), XII, XXI
 FAMULARI Angelo, 324 e *passim*, 340, 572 e *passim*, 586
 FANFANI Amintore, V
 FARACI Vincenzo, 965, 969, 975, 979
 FARAONE Antonino, 1342
 FARAONE Concetta Giuseppa in TAORMINA, 1341, 1356
 FARAONE Concetta, *vedi*: TUMMINELLO Concetta in FARAONE
 FARAONE Girolama, 1342
 FARAONE Provvidenza, *vedi*: VASSALLO Provvidenza in FARAONE
 FARAONE Rosolino, 1342, 1362
 FARAONE Salvatore, 1341, 1362 e *passim*
 FASANI Gennaro, 1241
 FAVALLI, 1401
 FAZIO Vincenzo, 9
 FERILLI Walter, 649, 516
 FERMA Fabio, 428
 FERMI E. 1376, 1379
 FERRANTE Andrea, 1357
 FERRARA, *vedi*: ROFFINO-FERRARA (gruppo)
 FERRARA (i), 19, 171 e *passim*, 218
 FERRARA Calogero, 39, 190, 195 e *passim*, 205, 221, 231, 243 e *passim*, 410, 454, 493 e *passim*, 635, 784 e *passim*, 796, 1078 e *passim*, 1106 e *passim*
 FERRARA Gaetano, 184
 FERRARA Giovanna, *vedi*: ROTOLO Giovanna in FERRARA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- FERRARA Giovanni, 233
 FERRARA Giovanni, 10, 15, 19, 38, 40 e *passim*, 44, 84, 86 e *passim*, 165, 176, 184, 190, 195 e *passim*, 205 e *passim*, 243 e *passim*, 520, 635, 998, 1006, 1021, 1088, 1095, 1106, 1175 e *passim*, 1221, 1233, 1237
 FERRARA Innocenzo, 10, 15, 19 e *passim*, 38 e *passim*, 44, 51, 84, 86 e *passim*, 165, 176, 190, 195, 205 e *passim*, 233, 243 e *passim*, 635, 998 e *passim*, 1005 e *passim*, 1088, 1092, 1095 e *passim*, 1106 e *passim*, 1175 e *passim*, 1221, 1233, 1237
 FERRARA Lucia, *vedi*: DI MICELI Lucia in FERRARA
 FERRARA Lucia *vedi*: SIRACUSA (o SIRAGUSA) Lucia in FERRARA
 FERRARA Ninfa, *vedi*: RIINA Ninfa in FERRARA
 FERRARA Pietro, 10 e *passim*, 15, 17, 19, 31, 39 e *passim*, 44, 55, 76, 86 e *passim*, 174 e *passim*, 184 e *passim*, 190, 195 e *passim*, 205 e *passim*, 221, 243 e *passim*, 249, 493, 501, 520, 549, 552, 635, 782, 796, 998 e *passim*, 1021 e *passim*, 1035 e *passim*, 1078, 1092 e *passim*, 1221, 1233, 1237
 FERRARA Pietro fu Vincenzo, 184, 1106 e *passim*
 FERRARA Rosa, *vedi*: PROVENZANO Rosa in FERRARA
 FERRARA Salvatore, 185
 FERRARA Vincenzo, 184, 190
 FERRARA-NAVIGATI, 1225
 FERRARI Cino, 1402
 FERRAROTTI, IX, XI
 FERRETTI, 961
 FERRI Agostino, 1340, 1346
 FERRI Carolina, *vedi*: SALA Carolina in FERRI
 FERRI Caterina, *vedi*: MISITI Caterina in FERRI
 FERRI Giancarla in GUZZARDI, 1340
 FERRI Pasquale, 1340
 FERRUGGIA Antonino (*vedi* LEGGIO Luciano)
 FIANDACA Filippo, 190, 193, 197, 206, 210, 241, 243 e *passim*, 494, 497, 632 e *passim*, 742, 754, 793 e *passim*, 1009, 1059
 FIANDACA Giovanni, 190
 FIANDACA Grazia, *vedi*: ROMEI (o Romeo) Grazia in FIANDACA
 «FICATEDDI», *vedi*: LEGGIO (i) «Ficateddi»
 FICI Ignazia in LA ROSA, 6 e *passim*, 104 e *passim*, 117 e *passim*, 140, 254
 FIDORA Etrio, XXVII
 FIGINI Giuseppe, 1343
 FIGINI Luigia in PACILEO, 1343, 1370
 FIGINI Pierina, *vedi*: PERRUCCETTI Pierina in FIGINI
 FIGINI Rino Angelo, 1370
 FIORELLA Virginia in BORGATO, 1340
 FIUMEFREDDO Costanza in SORRENTINO, 1341
 FLORIO Francesco, 380
 FLORIO Salvatore, 1311 e *passim*, 1319
 FOLLIERI, X
 FONTANA Giuseppe, 512
 FORESTA Paolo, 416, 440
 FORNI Elio, XXVII
 FORNISCO Agostina in SANGALLI, 1343
 FORTE Lucrezia, 491
 FOTI Giuseppe, XX
 FRANCO L. 396, 447
 «FRANCESINA» (moglie di Pino LAURICELLA), 121 e *passim*
 FRANCONI Maria Adelaide, 262
 FRANZÒ Giovanni, 324 e *passim*, 330, 340, 512 e *passim*, 562, 573, 581, 586, 647, 650, 705, 724, 1043
 FRIA (certo), 1048
 «FRIA», *vedi*: LEGGIO (i) «Fria»
 FUGARINO Diego, XXVII
 FULINTRERI Vito, 1402
 FURCI, 393, 445
 FUMU Giacomo, 1241
- G**
- GAGLIANO Angelo, 186
 GAGLIANO Calogero, 184
 GAGLIANO Francesca Paola, *vedi*: CASCIO Francesca Paola in GAGLIANO
 GAGLIANO Gaetano, 184
 GAGLIANO Giovanna, *vedi*: DI MICELI Giovanna in GAGLIANO
 GAGLIANO Orsola in MANNINO, 186
 GAGLIANO Salvatore, 216
 GAGLIANO Salvatore, 24, 59, 173, 186, 216
 GAIAZZO Nicola, 1402
 GALIANO, 536
 GALLIANO Giovanni (moglie di), 580
 GAMBINO, 440
 GAMBINO Brigata in CIULLA, 1342
 GAMBINO Bruna, *vedi*: CARAVELLO Bruna in GAMBINO
 GAMBINO Giovanni, 1342
 GAMBINO Michele, 1401
 GAMBINO Salvatore, 226, 538, 1030
 GARIFFO, 410
 GAROFALO Rosalia in CARBONE, 96
 GARZANIGA Bruno, 1329, 1384
 GARZANIGA Fausta, *vedi*: GUIZZI Fausta in GARZANIGA
 GEBBIA Giuseppe, 871, 875 e *passim*, 915 e *passim*, 921 e *passim*, 928 e *passim*
 GENCO RUSSO Giuseppe, XV e *passim*, XXII
 GENNARO (f.lli), 542, 1033
 GENNARO Biagia, *vedi*: IOVINE (o JOVINO) Biagia in GENNARO
 GENNARO Filippo, 16, 19, 39, 189, 195 e *passim*, 205, 207, 233, 243 e *passim*, 249, 251 e *passim*, 268, 333 e *passim*, 360, 496 e *passim*, 501, 545, 548, 626 e *passim*, 635, 738 e *passim*, 790 e *passim*, 1009, 1057, 1078, 1093 e *passim*, 1097, 1106 e *passim*
 GENNARO Giovanni, 451, 628, 672
 GENNARO Giuseppe, 168, 211
 GENNARO Maria (o Maria Antonietta) in SPATAFORA, 191, 495
 GENNARO Michelangelo, 189
 GENNASIO, 261
 GENOVA Rosario, 1357
 GENTILE Francesco, 35, 538, 1031
 GERACI Antonina, 168
 GERELLI Giuseppe, 1361
 GIABBANELLI Renato, XX
 GIACOSA Aldo, 1370
 GIAMMANCO Pietro, 808, 811, 895 e *passim*, 1251, 1254 e *passim*, 1260, 1264

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- GIAMMONA Antonina, 587
 GIAMMONA Giovanna, *vedi*: CIMÒ Giovanna in GIAMMONA
 GIAMMONA Giuseppe, 192
 GIAMMONA Giusto, 192, 197, 233, 243 e *passim*
 GIANNASI Augusto, 577 e *passim*, 581, 584, 589 e *passim*,
 593 e *passim*, 599, 601, 711 e *passim*, 721 e *passim*,
 728, 792, 1046
 GIANNASIO Augusto, 206, 230, 240
 GIANNONE Caterina, 242, 743
 GIANNUZZI Carlo, V, VII
 GIGANTI Arturo, 1365
 GIGLIO Lucia in CONIGLIO, 192
 GIOÈ Antonina, 1363
 GIOIA Benedetto, 1402
 GIONFRIDA Gaetano, 373, 421
 GIORDANO Salvatore, 1402
 GIRONDA Aurelio, 997 e *passim*
 GIUDICELLO Vincenzo, XXVI e *passim*
 GIUFFRIDA Antonino, 1402
 GIUNTA Salvatore, 965, 969, 975, 979
 GIUSEPPA (zia di BAGARELLA Calogero), 580
 GOVERNALI *vedi*: NAVARRA-GOVERNALI-LEGGIO
 GOVERNALI *vedi*: PUCCIO-GOVERNALI (coniugi)
 GOVERNALI Anna in PUCCIO, 1389
 GOVERNALI Antonina, *vedi*: MANCUSO Antonina in GOVERNALI
 GOVERNALI Antonino *alias*: «Fungidda», 16, 19 e *passim*,
 26, 33, 36 e *passim*, 39, 41, 165 e *passim*, 172 e *passim*,
 177 e *passim*, 192, 207, 212, 220 e *passim*, 228, 250,
 254, 262, 265, 274, 305, 320 e *passim*, 363, 502, 508,
 519, 526 e *passim*, 542 e *passim*, 549 e *passim*, 571 e
passim, 666, 781 e *passim*, 1014 e *passim*, 1020 e
passim, 1026, 1033, 1036, 1093 e *passim*, 1097, 1106 e
passim, 1130, 1187
 GOVERNALI Biagio, 165
 GOVERNALI Giovanni, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e
passim
 GOVERNALI Mariano, 168, 211
 GOVERNALI Rosa in MARINO, 200
 GRANDE (o GRANDI) Giovanni, 194, 241, 633 e *passim*,
 744 e *passim*, 793, 886, 1009, 1060, 1230
 GRAZIANO Francesco, 1358
 GRAZIANO Gaspare, 1358
 GRECO (i), 214, 225
 GRECO Antonino, 27, 65, 520 e *passim*, 661, 1023, 1184
 GRECO Salvatore, *alias*: «L'ingegnere», 1322
 GRECO Salvatore, *alias*: «Ciaschiteddu», 1322
 GRECO-PRESTIFILIPPO (cosca), 148
 GRECO-RIMI (gruppo), 1397
 GRISAFI Leoluca, 380
 GRIZZAFFI Concetta in COTTONE, 185, 192, 495, 1004
 GRIZZAFFI Giovanni, 537, 1030, 1129
 GROSSI Ezio, 1348
 GUARINO Benedetta in LEGGIO, 216
 GUARINO Benedetto, 271
 GUARINO Domenico, 95, 155
 GUARINO Lorenzo, XIX
 GUARINO Vincenzo, 168, 211
 GUARRASI Vito, XVI
 GUASTELLA Anna in SANTACOLOMBA, 33, 35, 40, 85,
 253, 275 e *passim*, 342, 525 e *passim*, 538, 674 e
passim, 702, 795, 1025 e *passim*, 1030, 1081, 1207
 GUCCIONE Salvatore, 220, 393, 445, 1362 e *passim*
 GUCCIONE Vincenzo, 1357
 GUERRA Giorgio, 819
 GUERRERA (o GUARRERA o GARRERA o GUARNERA)
 Cosimo, 34, 85, 531, 565, 1028
 GUIDI Guglielmo, 1377
 GUIZZI Fausta in CARZANIGA, 1329, 1384
 GULLO, 422
 GULLOTTA Antonino, 192
 GULLOTTA Bernardo, 54
 GULOTTA Giovanni, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 GULOTTA Vincenza, *vedi*: ZABBIA Vincenza in GULOTTA
 GULOTTA Vincenzo, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 GUZZARDI Antonino, 1340
 GUZZARDI Calogero, 1340, 1347
 GUZZARDI Carlo, 1340
 GUZZARDI Carmela *ved.* ZAPPALÀ, 1343, 1374
 GUZZARDI Fabio, 1340
 GUZZARDI Francesco, 1340, 1343, 1348
 GUZZARDI Giancarla, *vedi*: FERRI Giancarla in GUZZARDI
 GUZZARDI Giuseppa, *vedi*: ZINGALE Giuseppa in GUZZARDI
 GUZZARDI Giuseppe, 1340
 GUZZARDI Ignazia, *vedi*: PAPPALARDO Ignazia in GUZZARDI
 GUZZARDI Marco, 1340
 GUZZARDI Maria Antonia, *vedi*: LIPARI Maria Antonia in GUZZARDI
 GUZZARDI Maria Assunta, 1340
 GUZZARDI Michele, XXVIII, 1340, 1345
 GUZZARDI Roberta, *vedi*: BORGATO Roberta in GUZZARDI
 GUZZARDI Rosalia, 1340
 GUZZARDI Rosalia Maria, 1340
- I
- IANNAZZO Gaetano, 190
 IANNAZZO Giovanna, *vedi*: DI MICELI Giovanna in IANNAZZO
 IANNAZZO Ignazio, 581, 584
 IANNAZZO Liborio, 635 e *passim*, 784 e *passim*, 1078
 IANNAZZO Liborio Salvatore, 190, 194 e *passim*, 205, 220,
 231, 243 e *passim*, 493 e *passim*
 IANNAZZO Salvatore, 401, 435, 450
 IGNORANTE Vincenzo, 373
 IMBESI Anonino, 874
 INGLESE Guglielmo, 15, 22, 49 e *passim*, 60, 1091, 1096
 IOTTI Leonilde, VII
 IOVINE (o JOVINO) Biagia in GENNARO, 189, 249, 497

L

LABBITA Giuseppe, 891
 LA BARBERA (i), 214
 LA BARBERA Angelo (gruppo) 1397
 LA BARBERA Angelo, XXIV, 214, 217, 228, 304 e *passim*, 318, 767, 827, 1322
 LA BARBERA Giuseppe, 626
 LA BARBERA Salvatore, 305
 LABRUZZO Leoluca jr., 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 LABRUZZO Leoluca sr., 192
 LABRUZZO Vincenza *vedi*: CAPRISI Vincenza in LABRUZZO
 LABRUZZO Vito, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 LA BUA Battista, 960
 LACQUANITI, 918
 LA CAVERA Domenico, XVI
 LA FERLITA Nicola, XXIV, XXX, 95, 155, 802, 867 e *passim*, 871, 875 e *passim*, 904, 912, 915 e *passim*, 921 e *passim*, 928 e *passim*, 1245, 1251 e *passim*, 1256, 1259 e *passim*
 LA MANDINA Isidoro, 1389
 LA MANTIA Alfonsa (o Alfonsina) *vedi*: CIMINA Alfonsa (o Alfonsina) in LA MANTIA
 LA MANTIA Francesco, 96, 191, 1002
 LA MANTIA Gaetano, 96 e *passim*, 100 e *passim*, 105, 107 e *passim*, 122 e *passim*, 140 e *passim*, 149, 153 e *passim*, 191, 196 e *passim*, 206, 214, 218, 223, 225, 231, 243 e *passim*, 494 e *passim*, 636, 786 e *passim*, 1002, 1074 e *passim*, 1152 e *passim*, 1234 e *passim*
 LAMBERTINI Guido, 328, 510
 LAMPO Giovanna in LO BUE, 186, 192
 LANDOLINA, 116
 LANFRANCO Antonio, 965, 969, 975, 979
 LANZA Biagia in RAIA, 251, 270, 324 e *passim*, 355 e *passim*, 503, 541, 576, 629 e *passim*, 679, 739 e *passim*, 755, 794 1009, 1033, 1044, 1058, 1187
 LANZA Galvano, XV
 LANZA Giuseppa, *vedi*: CATALANOTTO Giuseppa in LANZA
 LANZA Ignazio, 192, 197, 233, 243 e *passim*
 LANZA Leoluca, 192
 LANZA Liborio, 192, 197, 233, 243 e *passim*
 LANZA Maria, 251, 270, 355 e *passim*, 503, 629, 739, 794, 1009 1058, 1187
 LANZA Mercurio, 59, 63, 85, 1184
 LANZA Raimondo, XV
 LANZA Rosolino, 192, 197, 233, 243 e *passim*
 LANZETTA Salvatore, 226
 LAPI Salvatore, 1402
 LARINO, 126
 LA ROSA Antonino (o Nino), 96 e *passim*, 102 e *passim*, 107, 111 e *passim*, 123, 127 e *passim*, 139 e *passim*, 151 e *passim*, 191, 196, 206, 214, 223, 231, 243 e *passim*, 495 e *passim*, 636 e *passim*, 753, 786, 796, 1003, 1074 e *passim*, 1080 e *passim*, 1085, 1168, 1237
 LA ROSA Francesco, 96 e *passim*, 103 e *passim*, 138 e *passim*, 151, 191, 223, 1003
 LA ROSA Giuseppa, *vedi*: PACE Giuseppa in LA ROSA

LA ROSA Ignazia, *vedi*: FICI Ignazia in LA ROSA
 LA ROSA Ignazio, 223
 LA ROSA Nunzia, 97 e *passim*, 104, 117 e *passim*, 140, 154, 223
 LATERZA Olimpia, 997
 LATINI Umberto, 1271 e *passim*
 LA TORRE Leonardo, 397, 414, 448
 LA TORRE Pio, X
 LAURICELLA Giuseppe (o Pino), 96 e *passim*, 102 e *passim*, 107, 110 e *passim*, 115 e *passim*, 120, 123, 140 e *passim*, 150, 153 e *passim*, 190 e *passim*, 196 e *passim*, 206, 214, 223, 226 e *passim*, 231, 243 e *passim*, 496 e *passim*, 636 e *passim*, 786 e *passim*, 1003, 1074 e *passim*, 1149, 1154 e *passim*, 1234 e *passim*
 LAURICELLA Nunzia, *vedi*: CARBONE Nunzia in LAURICELLA
 LAURICELLA Rosa, *vedi*: PIPITONE Rosa in LAURICELLA
 LAURICELLA Salvatore, 96, 191, 1003
 LAVENUTA Giuseppe, 18, 20, 52, 1094, 1223
 LEANDRO Gaspare, 271
 LEANDRO Simone, 271
 LEGGIO («famiglia»), 57, 76, 172, 220, 623, 653, 1398
 LEGGIO (f.lli), 520, 1036
 LEGGIO (i) detti: «Ficateddi», 165, 168, 212, 300, 306, 756
 LEGGIO (i) detti: «I Fria», 170 e *passim*, 212 e *passim*, 216, 229, 306, 309, 321, 355 e *passim*, 546, 550 e *passim*, 582 623, 630, 668, 672, 715, 756, 761 e *passim*, 791, 1023, 1035, 1063, 1071, 1130
 LEGGIO Benedetta, *vedi*: GUARINO Benedetta in LEGGIO
 LEGGIO Bernardina, 1385 e *passim*
 LEGGIO Biagio, 168, 211
 LEGGIO Carmela, 1385 e *passim*
 LEGGIO Carmelo, 1385 e *passim*
 LEGGIO Francesco fu Girolamo, 1386 e *passim*
 LEGGIO Francesco fu Leoluca, 10 e *passim*
 LEGGIO Francesco Paolo, 9 e *passim*, 24, 95, 122, 185, 189, 193 e *passim*, 196, 205, 214 e *passim*, 231, 240 e *passim*, 247 e *passim*, 252, 303 e *passim*, 306 e *passim*, 361 e *passim*, 492, 497 e *passim*, 517, 579 e *passim*, 591, 632, 635, 679, 710 e *passim*, 724 e *passim*, 742 e *passim*, 753, 758, 763, 794 e *passim*, 804, 997 e *passim*, 1009, 1033, 1049, 1059, 1063 e *passim*, 1080 e *passim*, 1142, 1158, 1234 e *passim*, 1385, 1388
 LEGGIO Giovanna in RIINA, 190
 LEGGIO Giovanni, 168, 211, 379, 431
 LEGGIO Girolamo, 1385 e *passim*
 LEGGIO Giuseppa, *vedi*: PATTI Giuseppa in LEGGIO
 LEGGIO Giuseppe, 10 e *passim*, 76
 LEGGIO Leoluca *alias*: «Il Capitano» o «Zu' Luca Leggio», 10 e *passim*
 LEGGIO (o LIGGIO) Luciano (o CENTINEO Gaspare o FERRUGGIA Antonio o ROFARCI Antonino o ROMANO Antonino o DI TERLIZZI Michele), XXIII e *passim*, XXVI, XXIX e *passim*, 3 e *passim*
 LEGGIO Maria, *vedi*: PALAZZO Maria in LEGGIO
 LEGGIO Maria *vedi*: RIINA Maria in LEGGIO
 LEGGIO Maria Antonietta (o Maria Antonina o Antonina), XXIV, XXX, 215, 1269, 1272 e *passim*, 1336, 1344, 1386 e *passim*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGIO Maria Concetta, 96, 102 e *passim*, 107, 112 e *passim*, 117 e *passim*, 125 e *passim*, 140 e *passim*, 151 e *passim*, 191, 196 e *passim*, 206, 214, 223, 231, 243 e *passim*, 494, 636 e *passim*, 786 e *passim*, 796, 1003, 1074 e *passim*, 1172, 1234 e *passim*
- LEGGIO Maria Rosa, *vedi*: PALAZZO Maria Rosa in LEGGIO
- LEGGIO Salvatore, 36, 39, 173, 185, 189, 193 e *passim*, 205, 216, 231, 239, 243 e *passim*, 247, 252, 306 e *passim*, 361, 492 e *passim*, 501, 571 e *passim*, 587, 635, 674, 677, 767, 793, 796 e *passim*, 1000, 1050, 1063 e *passim*, 1159, 1234 e *passim*, 1323
- LEGGIO Salvatrice in PUCCIO, 184
- LEGGIO Vincenzo, 30, 36, 39 e *passim*, 165, 185, 189, 195 e *passim*, 205, 216, 231, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*, 306 e *passim*, 360 e *passim*, 492 e *passim*, 501 e *passim*, 513, 531, 573, 621, 624, 629, 635 e *passim*, 647, 653, 656, 660, 674, 677, 733, 739 e *passim*, 753, 763, 793 e *passim*, 1000, 1009, 1017 e *passim*, 1022, 1033, 1036, 1058, 1063 e *passim*, 1081 e *passim*, 1101 e *passim*, 1106 e *passim*, 1158, 1234 e *passim*, 1388
- LEGGIO *vedi*: NAVARRA-GOVERNALI-LEGGIO
- LEONE Giovanni, 512
- LETIZIA (congiunti), 430
- LETIZIA Giuseppe, 377, 428
- LETO Antonino, 451, 478
- LEVANTE Matilde in BAGARELLA, 190, 493, 1001
- LIBORIA (zia di BAGARELLA Calogero), 580
- LIBRICI Luigi, XXVII
- LIBRICI Santo, XXVII
- LICALZI MARIA Rosa, *vedi*: EMANUELE Maria Rosa in LICALZI
- LICALZI Sigismondo, 1348
- LI CAUSI Agostino, 654
- LIGGIO Leoluchina in BONOCORE, 191
- LIGOTINO Anna Maria in BONANNO, 191, 248, 495
- LIGOTINO Bernardo, 185, 552
- LIGOTINO Gaetana, *vedi*: PIRAINO Gaetana in LIGOTINO
- LIGOTINO Giovanni, 192
- LIGOTINO Giuseppe, 185
- LIGOTINO Salvatrice, *vedi*: DI PALERMO Salvatrice in LIGOTINO
- LIGOTINO Vincenzo 192, 197, 233, 243 e *passim*
- LIMA Salvatore, XX
- LIPARI Maria, *vedi*: D'AGOSTINO Maria in LIPARI
- LIPARI Maria Antonia in GUZZARDI, 1340, 1349
- LIPARI Vito, 1340
- LISOTTA Bernardo, 186, 190, 1002
- LISOTTA Giovanna, *vedi*: LO CURTO Giovanna in LISOTTA
- LISOTTA Giuseppa in MANCUSO, 186, 189 e *passim*, 248, 492 e *passim*, 1000 e *passim*
- LISOTTA Giuseppe, XX, 186
- LISOTTA Pietro (nato 8-3-1917), 1200
- LISOTTA Pietro (nato 21-8-1918), 186, 190, 195 e *passim*, 205, 221 e *passim*, 231, 233, 243 e *passim*, 397, 432, 448, 496 e *passim*, 636, 785 e *passim*, 791, 1073, 1172.
- LISTI (f.lli), 204, 616
- LISTI (i) 237
- LISTI Antonio (o Antonino) 203, 611, 619, 625
- LISTI Calogero, 199, 203, 214 e *passim*, 605, 619 e *passim*, 625, 761 e *passim*, 1139
- LISTI Luigi, 203, 611, 619 e *passim*
- LISTI Salvatore, 199, 204 e *passim*, 238, 401, 450, 604, 609, 615, 619 e *passim*, 625, 734
- LISTI Vincenzo, 174, 179, 207, 212, 222, 254, 259, 265, 274, 317, 363, 550, 575, 776, 1015
- LIZZI Ermanno, XXVII
- LO BUE Calogero, 164, 174, 186, 192, 211, 230, 305, 320
- LO BUE Carmelo, 165, 175, 212 e *passim*, 219, 315, 757, 777, 818, 890
- LO BUE Giovanna, *vedi*: LAMPO Giovanna in LO BUE
- LO BUE Giovanni, 165, 174, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
- LO BUE Michelangelo, 511
- LO BUE Michele, 1016
- LO BUE Pasquale, 165, 174, 186, 192, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
- LO CASCIO Carmelo, 262, 324 e *passim*, 541, 555 e *passim*, 583, 591 e *passim*, 692, 696 e *passim*, 700 e *passim*, 711 e *passim*, 1036, 1129, 1210
- LO COCO Giovanni, XXVI
- LO CURTO Giovanna in LISOTTA, 186, 190, 494, 1002
- LODI Esmaele, 1352
- LO JACONO Rosalia *ved.* RIINA, 217, 324 e *passim*, 410, 596 e *passim*, 602, 659, 728, 768, 1149
- LOMBARDO Domenica in CATALINOTTO, 184
- LOMBARDO Giuseppe, 271
- LOMBARDO PIJOLA Achille, 998
- LO MEDICO Salvatore, 1325
- LO MEDICO Vincenzo, 373
- LOMUSCIO Salvatore, 491
- LO PICCOLO Benedetta in ROFFINO (o RUFFINO), 10, 185, 189, 247, 491, 998
- LO PICCOLO Girolama in VASSALLO, 1342
- LO PRESTI Luciano, 425, 481 e *passim*
- LORELLO Gaetano, 200 e *passim*, 607
- LORELLO Salvatore, 200 e *passim*, 607
- LORENZANO Pietro, 71 e *passim*, 1192
- LORENZONI Domenica in SAITTA, 1342
- LORUSSO Mario, 491, 836
- LO SCHIAVO G. 82, 287
- LO SCIUTO Angelo, 262, 324 e *passim*, 541, 557, 568, 1037 e *passim*
- LOSICCO (o LO SICCO) Annabianca (o Bianca) in TAORMINA, 1341, 1358
- LO TORTO Pasquale, 9
- LOVERDI Emanuele, 1349
- LUCA, 410
- LUCANIA Salvatore, *alias*: «Lucky Luciano», XXVI
- LUCCHESI Bartolomei (Bartolomea?) in ODDO, 193
- LUNA 393, 445

M

- MADIA Umberto, 1401
- MADONIA Castrense, XXVI
- MAGGADINO Gaspare, XXI e *passim*
- MAGADDINO Giuseppe, XXII

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- MAGGIO Nicolò, 12, 324 e *passim*, 512, 561 e *passim*
 MAIORANO Giuseppe, 997, 1306
 MAIURI, 171
 MAIURI (famiglia), 20, 1094, 1223
 MAIURI (f.lli) 166, 322, 705, 1027
 MAIURI (i) detti: «Pagliareddi», 165
 MAIURI Antonino, *alias*: «Nenè», 34 e *passim*, 39 e *passim*, 176, 184, 190, 195 e *passim*, 205, 221, 231, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 276, 306 e *passim*, 320 e *passim*, 360 e *passim*, 397, 493, 501 e *passim*, 508 e *passim*, 520 e *passim*, 528 e *passim*, 535 e *passim*, 549 e *passim*, 635, 666, 673, 683, 702 e *passim*, 708 e *passim*, 753, 782 e *passim*, 793 e *passim*, 1001, 1009, 1014, 1021 e *passim*, 1025 e *passim*, 1029, 1036 e *passim*, 1068, 1081, 1085, 1106 e *passim*, 1157, 1207, 1218, 1234, 1237
 MAIURI Biagia, *vedi*: QUAGLINO Biagia in MAIURI.
 MAIURI Biagio, 536, 1029
 MAIURI Ciro, 531, 536, 1027 e *passim*,
 MAIURI Giovanna, *vedi*: CASCIO Giovanna in MAIURI
 MAIURI Giovanni, 34 e *passim*, 39 e *passim*, 184, 248 e *passim*, 276, 306, 320 e *passim*, 496, 509, 528, 531, 534, 683, 708 e *passim*, 782 e *passim*, 793, 796, 1005, 1014, 1025, 1028 e *passim*, 1032, 1078, 1106 e *passim*, 1218 e *passim*, 1234
 MAIURI Lucia, 22
 MAIURI Marco, 695 e *passim*,
 MAIURI Pietro, 34 e *passim*, 40, 172, 184, 190, 212 e *passim*, 220, 250 e *passim*, 275, 320, 342 e *passim*, 361, 502 e *passim*, 508 e *passim*, 517, 520, 525 e *passim*, 536, 539, 543 e *passim*, 549 e *passim*, 560, 659, 674 e *passim*, 682, 694 e *passim*, 701, 703, 709, 729, 757, 762, 782, 795, 818, 1001, 1005, 1008 e *passim*, 1014 e *passim*, 1021, 1025, 1029, 1207, 1323 e *passim*,
 MAIURI Tommasa, *vedi*: PENNINO Tommasa in MAIURI
 MAIURI Vincenzo, 14 e *passim*, 18 e *passim*, 41 e *passim*, 45, 48 e *passim*, 59, 84, 184, 709, 1091, 1094 e *passim*, 1176, 1221
 MALAGUGINI, X
 MALBERTI, 1378
 MALETTA Pietro, 425
 MANCINO Rosario, 230, 321, 1322
 MANCUSO Antonina in GOVERNALI, 192
 MANCUSO Antonino, 165, 174, 181
 MANCUSO Antonio, 165, 181, 541
 MANCUSO Calogera, *vedi*: SAPORITO (o SAPORITA) Calogera in MANCUSO
 MANCUSO Carmela in COLLURA, 190
 MANCUSO Francesco (o Franco o Francesco Paolo), 171, 175, 177, 186, 189, 195, 205, 207, 219, 231, 234, 240, 243 e *passim*, 247, 252 e *passim*, 306 e *passim*, 314 e *passim*, 360 e *passim*, 492 e *passim*, 498, 501, 571 e *passim*, 580 e *passim*, 591, 635 e *passim*, 674, 677, 710 e *passim*, 718, 724 e *passim*, 745, 753, 777 e *passim*, 791, 793 e *passim*, 797, 1000, 1010, 1017, 1036, 1049, 1068, 1080 e *passim*, 1159, 1234, 1237
 MANCUSO Giovanni, 171, 191, 196, 207, 231, 234, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 395, 446, 797, 1017
 MANCUSO Giuseppa, *vedi*: LISOTTA Giuseppa in MANCUSO
 MANCUSO Giuseppa in RAGUSA, 185
 MANCUSO Giuseppe, 174, 186, 189, 191, 542, 1000
 MANCUSO Leoluca, 395, 446
 MANCUSO Vincenzo, 186, 189 e *passim*, 1000 e *passim*,
 MANCUSO MARCELLO, 397, 448, 546, 1033
 MANCUSO MARCELLO (f.lli), 547, 1130
 MANCUSO MARCELLO Antonino, 186, 190, 195 e *passim*, 205, 219, 231, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 312 e *passim*, 414, 493, 501, 542, 636 e *passim*, 773, 1033, 1060 e *passim*, 1067, 1234
 MANCUSO MARCELLO Antonio, 174, 186, 190, 195 e *passim*, 205, 219, 231, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 312 e *passim*, 493, 501, 547, 636 e *passim*, 772, 793, 796 e *passim*, 1001, 1033, 1067, 1160 e *passim*, 1234
 MANCUSO MARCELLO Giuseppe, 165, 181, 186, 189, 195 e *passim*, 205, 207, 219, 231, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 312 e *passim*, 492, 500, 635 e *passim*, 773 e *passim*, 793, 796, 1000, 1067, 1160 e *passim*, 1234
 MANGANI Gioacchina in POMILLA, 190, 494
 MANGANO Angelo, XXVI, 134, 255, 512, 655 e *passim*, 1017, 1045, 1394, 1398 e *passim*, 1402
 MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
 MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
 MANGIAMELI (figlia), 547
 MANGIAMELI Antonino, 171 e *passim*, 184, 248 e *passim*, 320 e *passim*, 360, 496, 501 e *passim*, 508, 522 e *passim*, 528 e *passim*, 532, 549, 563, 571 e *passim*, 594, 660, 666, 673, 782 e *passim*, 793 e *passim*, 796 e *passim*, 1004, 1009, 1014, 1024, 1027, 1036, 1050, 1073, 1155 e *passim*, 1234 e *passim*,
 MANGIAMELI Francesca Paola, *vedi*: CHIARELLI (o CHIARELLO) Francesca Paola in MANGIAMELI
 MANGIAMELI Giuseppina, 532
 MANGIAMELI Leoluca, 184, 1004
 MANGIAMELI Salvatore, 211, 219, 312
 MANISCALCO Francesco, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*,
 MANISCALCO Lucia, *vedi*: DRAGNA Lucia in MANISCALCO
 MANISCALCO Lucia in PATERNOSTRO, 186
 MANISCALCO Mariano, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*,
 MANISCALCO Pietro, 193
 MANNINA Giovanni, 24, 57, 85, 185, 520, 661, 1023, 1184
 MANNINA Lucia, 512
 MANNINA Placida in MANNINA, 185
 MANNINA Placido, 185
 MANNINO Giovanna in POMARA, 189, 249
 MANNINO Orsola, *vedi*: GAGLIANO Orsola in MANNINO
 MANNINO Rosa in RIZZOTTO, 390 e *passim*, 415, 442 e *passim*, 453, 465
 MANTIA Filippo, 1402
 MANTIA Sergio, 106
 MANZARI Lucia, 997
 MANZELLA Salvatore, 324 e *passim*, 541, 550, 576, 679, 1036, 1044, 1129
 MANZINI, 82, 185
 MARASÀ Tommaso, 9
 MARCHETTA Salvatore, 214, 226 e *passim*,
 MARCHESE Ernesto, XXVII
 MARCHESE Vincenzo, XVIII
 MARELLI Vinicio, 1378

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- MARGIOTTA Michele, 1336, 1389
MARIA (Suor), 111 e *passim*, 119
MARGUGLIO Domenico, 21
MARINO, 403 e *passim*,
MARINO (f.lli) detti: «Bacchioni», 175, 215, 220, 542 e
passim, 551 e *passim*, 659, 682, 697, 701, 714, 729, 782,
1027, 1034
MARINO Anna, *vedi*: D'AMICO Anna in MARINO
MARINO Antonino, 95, 191, 1002
MARINO Bernardo (nato 10.7.1904), 190, 194 e *passim*,
222, 236, 242 e *passim*, 494, 497, 500 e *passim*, 617
MARINO Bernardo (nato 15.9.1929), *alias*: «Binnu», 192,
196, 199 e *passim*, 205 e *passim*, 234 e *passim*, 243 e
passim, 249 e *passim*, 252, 314 e *passim*, 352, 604 e
passim, 614 e *passim*, 623, 636 e *passim*, 654, 730, 745,
779 e *passim*, 793 e *passim*, 796 e *passim*, 1053 e
passim, 1078, 1323
MARINO Castrenza in DI MICELI, 192
MARINO Cesare, 95
MARINO Francesco Paolo, XXIII, XXIX, 89, 95 e *passim*,
99 e *passim*, 105 e *passim*, 115 e *passim*, 123 e *passim*,
128 e *passim*, 140 e *passim*, 153, 191, 196, 206, 214,
223 e *passim*, 229 e *passim*, 243 e *passim*, 494 e *passim*,
753, 786 e *passim*, 1002, 1074 e *passim*, 1080 e *passim*,
1085, 1162 e *passim*, 1234, 1237, 1325
MARINO Giosuè, 1402
MARINO Giovanna, *vedi*: STREVA Giovanna in MARINO
MARINO Giovanni, 175
MARINO Giovanni, 32 e *passim*, 35, 40, 172, 190, 212 e
passim, 250, 253, 275, 320, 342 e *passim*, 361, 502 e
passim, 508, 517 e *passim*, 525 e *passim*, 539, 543, 549,
552 e *passim*, 579, 674, 685, 691, 757, 762, 795, 818,
1005, 1008 e *passim*, 1014, 1021, 1024, 1030 e *passim*,
1035, 1207, 1323 e *passim*,
MARINO Giuseppe, *vedi*: CARUSO Giuseppa in MARINO
MARINO Giuseppe, 190 e *passim*
MARINO Leoluca, 190, 195 e *passim*, 205, 214, 221, 231,
243 e *passim*, 382, 435 e *passim*, 494 e *passim*, 636 e
passim, 758, 785, 1005, 1063, 1080 e *passim*, 1087,
1177 e *passim*, 1234, 1236,
MARINO Lucia, *vedi*: CHIARINI Lucia in MARINO
MARINO Lucia, *vedi*: PECORARO Lucia in MARINO
MARINO Lucia, *vedi*: SCOMA Lucia in MARINO
MARINO Marco, 11, 14 e *passim*, 19, 32 e *passim*, 40, 55,
84, 172 e *passim*, 212 e *passim*, 250, 253, 275, 320, 342
e *passim*, 361, 502 e *passim*, 508, 517 e *passim*, 525 e
passim, 539, 543, 549 e *passim*, 579, 674 e *passim*, 685
e *passim*, 757, 762, 795, 818, 1008 e *passim*, 1014,
1021, 1024 e *passim*, 1030 e *passim*, 1035, 1038, 1092,
1095, 1207, 1210, 1323
MARINO Paola, *vedi*: POMILLA Paola in MARINO
MARINO Pasquale, 95, 98, 101 e *passim*, 105 e *passim*, 114
e *passim*, 123, 128, 140, 146, 153 e *passim*, 223 e
passim
MARINO Pietro, 32
MARINO Rosa, *vedi*: GOVERNALI Rosa in MARINO
MARINO Salvatore, 100, 108, 224
MARINO-ZUCO, 1298
MARSALISI Arcangela in SCIORTINO, 193
MARTORANA Benito, 1402
MARTUSCELLI, XX
- MARZISI, 396
MASALA Salvatore, 1376
MASARACCHIA Giuseppe, 587
MASULLI Raffaele, 997
MATRANGA Antonino, 230, 321
MATTARELLA, 167
MATTU BUA Salvatore, 1376
MAZZA Marcellino, 1241
McCLELLAN, XX
MELILLO, 121
MELITA Biagio, 324 e *passim*, 340, 562, 569, 621, 685, 692,
699, 1041, 1210, 1402
MENDOLIA Nino, 1401
MERCURIO, 1187
MERENDINO, 176
MIALLO Gaetano, XX
MICCICHÈ, 930
MICELI Ambrogio, 168
MICELI Giuseppa in RIINA, 190
MICELI Giuseppe, XVI
MIDULLA Giuseppe, 860, 903
MIGNOSI, XX
MILANESI Angela, *vedi*: PASTORE Angela in MILANESI
MILANESI Umberto, 1350
MILELLA C., 833
MILILLO Ignazio, 515, 649, 1394, 1398 e *passim*, 1401 e
passim
MILITELLO Luigi, 871, 915 e *passim*, 1244
MILONE Maria, 1385
MILONE Pasquale, 1385
MILONE Salvatore, 965, 969, 975, 979
MINI Gaetano, 168, 211
MIRABELLA, 233
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MIRTO, 260, 1388
MISITI Aurora, 1343
MISITI Caterina in FERRI, 1340 e *passim*
MISITI Caterina, *vedi*: CHINDANO Caterina in MISITI
MISITI Daniela, 1343
MISITI Elisabetta, 1343
MISITI Galliana, *vedi*: RICCARDI Galliana in MISITI
MISITI Michele, 1343, 1372
MISITI Nicodemo, 1340, 1343
MISITI Palma, 1343
MISITI Vanda, 1343
MISTRETTA Giuseppe, 985
MITOLO Donato, 915 e *passim*, 935, 939 e *passim*, 943 e
passim, 997 e *passim*
MONCADA Salvatore, XVIII
MONCADA Salvatore (f.lli), XVIII
MONDELLO Giuseppe, 587
MONDELLO Leoluca, 619
MONDELLO Lucia in BAGARELLA, 185, 189 e *passim*,
247, 492, 495, 587, 999, 1003
MONDELLO Matteo, 587, 619
MONDELLO Salvatore, 1402
MONTELEONE Salvatore, 57, 1020, 1388
MORAGLIA Michele, 997
MORELLO Filippo, 1386
MORI, 161, 164 e *passim*, 183, 207, 280
MORMILE Tullio, 109 e *passim*, 126

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MORRA B. Nello, 992
 MORSELLINO M., 370
 MOSCARDA Renato, 1328, 1384
 MOSCATO Angelo, 191, 1005
 MOSCATO Giacomo, 168
 MOSCATO Lucia (o Luigia) in CATALANO, 191, 196, 207, 233 e *passim*, 241 e *passim*, 496, 499, 632 e *passim*, 637 e *passim*, 742 e *passim*, 754, 793 e *passim*, 1005, 1009, 1060, 1080 e *passim*, 1231 e *passim*, 1237
 MOSCATO Maria, *vedi*: PRESTAGGIO (o PUTAGGIO) Maria in MOSCATO
 MOTTA Filippo, 874
 MURATORE Bernardo, 30 e *passim*, 36, 39 e *passim*, 65, 189, 195 e *passim*, 205 e *passim*, 233, 243 e *passim*, 249 e *passim*, 520, 575, 635, 661, 1022 e *passim*, 1101 e *passim*
 MURATORE Marianna, *vedi*: PACE Marianna in MURATORE
 MURATORE Giovanni, 189

N

NAPOLI Giuseppe, 168, 906, 912
 NARZISI, 447
 NAVARRA, *vedi*: DI CARLO-NAVARRA gruppo)
 NAVARRA (gruppo), 66, 220, 543, 623, 1397 e *passim*
 NAVARRA Michele, *alias*: «Don Michele» o «U' patri nostro», XXIII e *passim*, XXIX e *passim*, 3, 5 e *passim*, 11 e *passim*, 26 e *passim*, 33, 37 e *passim*, 55 e *passim*, 61, 64 e *passim*, 87 e *passim*, 122, 164 e *passim*, 171 e *passim*, 182, 199, 205 e *passim*, 211 e *passim*, 220 e *passim*, 227, 230 e *passim*, 236, 240, 250, 258, 262 e *passim*, 305, 377, 397, 414, 429, 448, 502, 508, 517 e *passim*, 524 e *passim*, 542 e *passim*, 548 e *passim*, 557, 617, 626 e *passim*, 666, 674, 683, 692, 730, 757, 764, 773, 782 e *passim*, 818, 823 e *passim*, 876, 993, 1013 e *passim*, 1020 e *passim*, 1024 e *passim*, 1033 e *passim*, 1061 e *passim*, 1088 e *passim*, 1093 e *passim*, 1117, 1128 e *passim*, 1176, 1181 e *passim*, 1187, 1211, 1234, 1320 e *passim*, 1397 e *passim*
 NAVARRA Salvatore, 164
 NAVARRA-GOVERNALI-LEGGIO (gruppo), 78
 NAVIGATI, *vedi*: FERRARA-NAVIGATI
 NAVIGATI Francesco, 168
 NAVIGATO Caterina, 1093 e *passim*
 NAVIGATO Maria, 17 e *passim*, 55
 NICOLETTI Vincenzo, XVII, XIX
 NICOLOSI Carmelo, 165, 168
 NICOLOSI Giuseppa, 13
 NICOLOSI Luigi, 18, 22
 NICOSIA Angelo, X, XIX, XXVII
 NOTARI Orlando, 409, 440
 NUOLO Cosimo, 491

O

ODDO Bartolomei (Bartolomea?), *vedi*: LUCCHESI Bartolomei (Bartolomea?) in ODDO
 ODDO Gesualdo, 373
 ODDO Giovanni, 193

ODDO Vincenzo, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 OGNIBENE Giovanni, 218, 310, 771
 OLIVARES, 1349
 OLIVERI Rosa, 324 e *passim*
 OLIVERI Rosalia (o Rosaria) in STREVA, 186, 190, 493, 541, 562, 1001
 OLIVIERI Rosa, 1038
 OLTREMONDI Luigi (o Gino), 324 e *passim*, 340, 562 e *passim*, 684, 1040
 ORECCHIONE Giuseppe, 211
 ORECCHIONE Leoluca, 399 e *passim*, 413, 450 e *passim*, 475
 ORLANDO Giuseppe, 168, 211, 461
 OTTONE Paolo, 1374

P

PACE Dorotea, *vedi*: ROMANO Dorotea in PACE
 PACE Filippo, 97
 PACE Giuseppa in LA ROSA, 97, 191, 495, 1030
 PACE Giuseppe, 97 e *passim*, 104, 138, 140, 155, 223
 PACE Marianna in MURATORE, 189, 249
 PACILEO Antonio, 1343, 1371
 PACILEO Caterina, *vedi*: BONFÀ Caterina in PACILEO
 PACILEO Domenico, 1371
 PACILEO Fabrizio, 1343
 PACILEO Giovanna Agata, 1371
 PACILEO Giuseppe, 1343, 1371
 PACILEO Luigia, *vedi*: FIGINI Luigia in PACILEO
 PACILEO Marianna, 1371
 PACILEO Placido, 1371
 PADOVANI, 845
 PAFUNDI Donato, 5, 91, 1393 e *passim*
 PAGANO Giuseppe, 1402
 PAGNINO Ferdinando, 1401
 PAGLIOTTO Arrigo, 828, 893
 PALAGONIA Biagio, 819
 PALAZZO Carmelo jr., 1386
 PALAZZO Carmelo sr., 1387
 PALAZZO Leoluca, 1386
 PALAZZO Maria in LEGGIO, 189, 247, 491, 804, 1148, 1386
 PALAZZO Maria Rosa in LEGGIO, 9 e *passim*, 95, 122, 185, 997
 PALAZZO Paolo, 1386, 1285 e *passim*
 PALAZZO Salvatore, 1386
 PALAZZO Sigismondo jr., 1386
 PALAZZO Sigismondo sr., 1386
 PALAZZOLO Giovanni, 218, 771
 PALAZZOLO Salvatore, 168, 211
 PALERMO Carolina in SCALISI, 190
 PALERMO Giuseppe, 628
 PALESE, 23, 51
 PALMERI Angelo, 9
 PALUMBO Francesco, XXVII
 PANZARELLA Antonia (o Antonina), 35, 85, 253, 275 e *passim*, 342, 525, 674, 712, 1025 e *passim*, 1030, 1081, 1207
 PANZARELLA Antonino, 33, 40, 505, 795, 1008

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PANZARELLA Marianna, 538
PANZARELLA Santa in DI MICELI, 192
PANZECA Giorgio, XXVI
PANZECA Giuseppe, 1322
PAPADIA Piero, 998
PAPPALARDO Ignazia in GUZZARDI, 1343
PAPPALEPORE Caterina, 491
PARDO Giuseppe, 931, 984
PARENZAN Giuseppa, *vedi*: RACHELLA Giuseppa in PARENZAN
PARENZAN Lucia, 1328 e *passim*, 1344, 1384
PARENZAN Luigi, 1328 e *passim*, 1344
PARENZAN Paolo, 1328 e *passim*, 1344
PARIGI Rodolfo, 1348 e *passim*, 1377 e *passim*
PARISI Gaetano, 1402
PARLATO Giuseppina, 531, 703, 709, 1028
PARTINICO Luigi, 416, 440
PASARGIKLIAN Mihrtad, 1281
PASQUA Biagia, *vedi*: PROFITA Biagia in PASQUA
PASQUA Giovanna, *vedi*: PROFITA Giovanna in PASQUA
PASQUA Giovanni, XXIII, 166, 169, 171 e *passim*, 185, 189, 195 e *passim*, 205, 212 e *passim*, 218 e *passim*, 231, 240, 243 e *passim*, 247, 251 e *passim*, 300, 310 e *passim*, 315, 361, 398, 404, 449, 472, 492, 501, 542, 571 e *passim*, 593, 635 e *passim*, 674, 677, 771 e *passim*, 777, 791 e *passim*, 796 e *passim*, 1000, 1018, 1033, 1050, 1066 e *passim*, 1151 e *passim*, 1234, 1323
PASQUA Rosario, 185 e *passim*, 1000
PASQUA Vincenzo, 186, 451
PASQUINANGELI, 440
PASSALAUQA Angelo, 168, 825
PASTORE Angela in MILANESI, 1350
PATELLA Domenico, 536
PATELLA Giuseppe, 536
PATELLA Rosalia, *vedi*: BIONDO Rosalia in PATELLA
PATERNOSTRO, 220
PATERNOSTRO Bernarda, 537
PATERNOSTRO Biagio, 168, 211
PATERNOSTRO Gaetano, 186
PATERNOSTRO Giovanni, 825
PATERNOSTRO Giuseppa, 537
PATERNOSTRO Lucia, *vedi*: MANISCALCO Lucia in PATERNOSTRO
PATERNOSTRO Vincenzo, 186
PATTI Giuseppa, *vedi*: SABELLA Giuseppa in PATTI
PATTI Giuseppa in LEGGIO, 10, 96, 185, 189 e *passim*, 247, 492 e *passim*, 998 e *passim*, 1003
PATTI Maria in PULCO, 537
PATTI PINELLI Berardo, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
PATTI PINELLI Giuseppe, 193
PATTI PINELLI Luciano, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
PATTI PINELLO Giuseppa, 587
PECORARO Giacomo, 15, 18, 22, 51, 1093, 1096
PECORARO Lorenzo, XIX e *passim*
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XX
PECORARO Lucia in MARINO, 190, 494, 1005
PECORELLA Antonino, 54
PECORELLA Emanuele, 324 e *passim*, 340, 562, 572, 1042
PELLEGRINO Rosolino, 630, 741
PENNINO (f.lli di Carmelo), 165
PENNINO Carmelo, 165, 174
PENNINO Carmine, 547
PENNINO Mariano, 168, 211
PENNINO Tommasa in MAIURI, 531, 703 e *passim*, 1027
PENSATO Francesca Paola in PERRINO, 1336
PERRINO Giuseppe, 1336
PERTINI, X
PEREZ Giuseppina, 13
PERILLI Walter, 874
PERILLO Giovanni, 226
PEROCCO DELLA MEDUGNA Alberto, 1348
PEROCCO DELLA MEDUGNA Franco, 1348
PERRUCCHETTI Pierina in FIGINI, 1343
PES Assunta in BAYSLAK, 1344
PETROGRANDE, 1298 e *passim*
PEZZILLO Flaminio, 107 e *passim*
PIACENTE Paolo, 193 e *passim*
PIAZZA Bernardo, 957
PIAZZA Cecilia in ZITO, 191, 496, 1004
PIAZZA Francesco, 200, 607
PIAZZA Giuseppe, 1402
PICCALUGA Francesco Lodovico, 1377, 1380
PICONE Isabella, 537
«PINO» (certo), 233
PIPITONE Antonino, 150
PIPITONE Franceso, 530, 533, 536
PIPITONE Rosa in LAURICELLA, 96, 191, 495, 1003
PIRAINO Antonino, XXIII, XXIX, 187, 194 e *passim*, 198 e *passim*, 206, 222, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 253, 256, 316, 350, 497, 500, 508, 589, 603 e *passim*, 631, 635, 681, 730 e *passim*, 736 e *passim*, 757, 778, 796, 819, 892, 1015, 1053 e *passim*, 1323
PIRAINO Francesco, 168
PIRAINO Gaetana in LIGOTINO, 185
PIRAINO Giovanni, 529, 605, 618
PIRAINO Leoluca, 213, 301, 757, 1320
PIRAINO Michelina, *vedi*: ZARZANA (o ZARCANA) Michelina *ved.* PIRAINO
PIRAINO Leoluca, 168
PIRAINO Teresa, 512
PIRRONE Pellegrino, 536, 1029
PIRRONE Vincenzo, 536, 1029
PISCITELLO Gaetano, 9, 88
PITARRESI Onofrio, 85, 262, 324 e *passim*, 532, 541, 558, 623, 1028, 1037, 1129
PLAIA Camilla, 110 e *passim*, 147, 152, 214, 226 e *passim*, 768, 1146
PLAIA Carmela, 224
PLAIA Diego, XXI e *passim*
PLENTEDA Angelo, XXVI
PLOTINO Filippo, 999
POMARA Calogero, 189
POMARA Giovanna, *vedi*: MANNINO Giovanna in POMARA
POMARA Luciana, 587
POMARA Luciano, 584, 1049
POMARA Vincenzo, 27, 36, 39 e *passim*, 61 e *passim*, 85, 189, 195 e *passim*, 205 e *passim*, 233, 243 e *passim*, 249 e *passim*, 520, 635, 661, 1023, 1106 e *passim*, 1184
POMILLA (congiunti di Francesco), 165

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POMILLA (macellai), 174
 POMILLA Biagio, XXIII, XXIX, 187, 193, 197 e *passim*, 201, 206, 222, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 253, 256, 316, 350, 497, 500, 508, 549, 556, 571, 579, 588, 603 e *passim*, 631 e *passim*, 635, 681, 730 e *passim*, 757, 778, 795 e *passim*, 819, 892, 1015, 1048, 1053, 1059, 1323
 POMILLA Ciccio, 177
 POMILLA Francesco, 165, 174, 380
 POMILLA Gaetana, *vedi*: TUFANIO Gaetana in POMILLA
 POMILLA Gaetano, 165
 POMILLA Gioacchina, *vedi*: MANGANI Gioacchina in POMILLA
 POMILLA Giovanna, *vedi*: SAPORITO Giovanna in POMILLA
 POMILLA Giovanni, 193, 618, 625
 POMILLA Giuseppe, 190, 618
 POMILLA Leoluca, 165, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 POMILLA Lucia in TUFANIO, 185
 POMILLA Maria, 238, 625
 POMILLA Paola, 324 e *passim*, 529, 1217
 POMILLA Paola in MARINO, 561, 688, 1027, 1038
 POMILLA Paolo, 541
 POMILLA Salvatore, 190 e *passim*, 197 e *passim*, 233 e *passim*, 236, 241 e *passim*, 494, 497, 603, 607, 617, 624, 631 e *passim*, 742, 794, 1053, 1059, 1078 e *passim*
 POMILLA Vincenzo, 571, 579
 PRESTAGGIO (o PUTAGGIO) Maria in MOSCATO, 191, 496, 1005
 PRESTIFILIPPO, *vedi*: GRECO-PRESTIFILIPPO (cosca)
 PRESTIPINO Domenico, 373, 421
 PROFITA Biagia in PASQUA, 185 e *passim*, 1000
 PROFITA Giovanna in PASQUA, 189, 248, 492
 PROVENZANO (sig.ne), 214
 PROVENZANO (f.lli), 551 e *passim*, 1027, 1033 e *passim*
 PROVENZANO Angelo, 185 e *passim*, 189, 247, 999 e *passim*
 PROVENZANO Bernardo (o Fernando), 33 e *passim*
 PROVENZANO Calogero, 658
 PROVENZANO Giovanna, *vedi*: RIGOGLIOSO (o RIGOGLIOSO) Giovanna in PROVENZANO
 PROVENZANO Giovanni, 33 e *passim*, 39 e *passim*, 177, 180, 185, 189, 195 e *passim*, 205, 217, 231, 247, 252 e *passim*, 309, 492, 501, 526 e *passim*, 530, 533, 536, 593, 635, 679, 762 e *passim*, 1000, 1017, 1026 e *passim*, 1032, 1036, 1050, 1106 e *passim*, 1169, 1234
 PROVENZANO Rosa in FERRARA, 190
 PROVENZANO Salvatore fu Angelo, 195, 206, 212, 238 e *passim*, 249, 252 e *passim*, 309, 346, 497 e *passim*, 501, 509, 532, 537, 559, 576, 579, 587, 595, 621, 624, 650, 718, 729, 762, 818, 825, 886, 890, 1015, 1030, 1056, 1078
 PROVENZANO Salvatore di Salvatore, 528 e *passim*, 532 e *passim*, 1045
 PROVENZANO Sebastiano, 392, 444, 478 e *passim*
 PROVENZANO Simone, 186, 248, 252 e *passim*, 273, 309, 435, 496 e *passim*, 501, 531 e *passim*, 536, 571, 593, 621 e *passim*, 679, 762, 1036, 1050, 1056, 1078
 PUCCIO Anna, *vedi*: GOVERNALI Anna in PUCCIO
 PUCCIO Antonino, 184
 PUCCIO Gioacchino, 184

PUCCIO Giovanni, 185
 PUCCIO Giuseppe, 185
 PUCCIO Leoluca, 186, 1389
 PUCCIO Salvatrice, *vedi*: LEGGIO Salvatrice in PUCCIO
 PUCCIO-GOVERNALI (coniugi), 1336
 PULCO Maria, *vedi*: PATTI Maria in PULCO
 PULCO Salvatore, 537
 PULCO Sebastiano, 537
 PULLARÀ Anna Maria, 1329, 1344
 PULLARÀ Calogera, *vedi*: DI BENEDETTO Calogera in PULLARÀ
 PULLARÀ (o POLLARA) Domenico, 225
 PULLARÀ Francesca, *vedi*: CASAMENTO Francesca in PULLARÀ
 PULLARÀ Giovanni, 1344
 PULLARÀ Giambattista, 1315, 1329 e *passim*
 PULLARÀ Giuseppe, 1311 e *passim*, 1329 e *passim*, 1334, 1344, 1382
 PULLARÀ Ignazio, 1311 e *passim*, 1335, 1344, 1381
 PULLARÀ Lina, *vedi*: CRISTINA Lina in PULLARÀ
 PULLARA Santo, 1317, 1335, 1344
 PUMA Calogero, 1402
 PUNZO (o PUNZI) Stanislao, 212 e *passim*, 300, 757, 1062
 PURPI Pietro, 1401
 PURPURA, 403

Q

QUAGLINO, 413, 451, 475
 QUAGLINO Biagia in MAIURI, 21 e *passim*, 49 e *passim*, 1096
 QUAGLINO Leonarda, 54
 QUAGLINO Maria (o Maria Antonia) in COLLURA, 374, 426
 QUAGLINO Salvatore, 400, 450
 QUARTA Emanuele, 999 e *passim*
 QUASIMODO Francesca Paola, 9

R

RACHELLA Giuseppa in PARENZAN, 1328 e *passim*, 1344
 RAGUSA Calogero, 185
 RAGUSA Gaspare, 185
 RAGUSA Giuseppa, *vedi*: MANCUSO Giuseppa in RAGUSA
 RAIÀ (i), 171 e *passim*
 RAIÀ Antonino, 184
 RAIÀ Bernardo, *alias*: «Binna», 179, 207, 211, 254, 259, 265, 274, 547, 573, 656
 RAIÀ Biagia, *vedi*: LANZA Biagia in RAIÀ
 RAIÀ Biagia, *vedi*: SIRACUSA Biagia in RAIÀ
 RAIÀ Biagio, 10, 184 e *passim*, 998, 1015
 RAIÀ Giulio, 165, 185
 RAIÀ Innocenzo, 10, 15, 19 e *passim*, 38 e *passim*, 44, 53 e *passim*, 84, 165, 185, 998, 1005 e *passim*, 1088, 1092, 1095 e *passim*, 1106, 1175 e *passim*, 1221, 1233, 1237
 RAIÀ Luciano, 165, 185, 261, 324 e *passim*, 513 e *passim*, 539 e *passim*, 547, 598, 621, 647, 650, 659, 728, 1017, 1033, 1050 e *passim*, 1079 e *passim*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- RAIA Palma, *vedi*: SIRAGUSA Palma in RAIA
 RAINERI Antonino, 448
 RAMACCIA Attilio, XXVII
 RAMACCIA Pasquale, XXVII
 RAMELLA Teresa, *vedi*: CHIANALE Teresa, vedova RAMELLA
 RANDAZZO Gaetano, XVIII
 RANDAZZO Vincenzo, XVIII
 RAVALLI Aldo, 1402
 RAVALLI Giovanni, 1893 e *passim*, 1402
 RAVENNA Antonio, 218, 768 e *passim*, 1149
 RE Gianfranco, 1359
 RECCHIONE Giuseppe, 168
 RECINE Aldo, 1281
 REGINA Armando, 1003
 REINA Giacomo, 431
 REINA Giovanni, 533
 REITANO Orsola, 13, 1090
 RENDA, 421
 RIBEZZO, 383, 436, 454
 RICCARDI Armando, 1343
 RICCARDI Vanda, *vedi*: BAGNOLI Vanda in RICCARDI
 RICCARDI Galliana in MISITI, 1343
 RICCIOPPO Anna Iole, 425
 RICCOBONO Giuseppe, 537
 RIDULFO Giuseppe, 168
 RIDULFO Stefano, 1401
 RIELA Vincenzo, 912, 1252, 1261, 1264
 RIGOGLIOSO (o RIGOGLIUSO) Giovanna in PROVENZANO, 185 e *passim*, 189, 247 e *passim*, 492, 496 e *passim*, 530, 536, 687, 999 e *passim*, 1027, 1210
 RIGONE Francesco, 1402
 RIGUARDO Michele, 168, 211
 RIINA (congiunti di Giacomo), 165
 RIINA Bernardo, 186, 190, 195 e *passim*, 205, 217 e *passim*, 231, 243 e *passim*, 493 e *passim*, 537, 635 e *passim*, 767, 771 e *passim*, 796 e *passim*, 1001, 1030, 1065 e *passim*, 1106 e *passim*, 1169 e *passim*, 1234
 RIINA Biagia, 271
 RIINA Calogero, 493, 501
 RIINA Concetta (o Maria Concetta), *vedi*: RIZZO Concetta (o Maria Concetta) in RIINA
 RIINA Francesca (o Francesca Paola), *vedi*: CUCCIA (o GUCCIA) Francesca (o Francesca Paola) in RIINA
 RIINA Gaetano, 190, 194 e *passim*, 205, 217, 231, 243 e *passim*, 247 e *passim*, 252, 256, 307 e *passim*, 513, 558, 621, 624, 635 e *passim*, 653 e *passim*, 660, 679, 767 e *passim*, 771, 793 e *passim*, 797, 1002, 1017 e *passim*, 1056, 1065 e *passim*
 RIINA Giacomo, 30 e *passim*
 RIINA Giovanna, *vedi*: LEGGIO Giovanna in RIINA
 RIINA Giovanni, 186, 189 e *passim*, 214, 761, 882 e *passim*, 999, 1002
 RIINA Giuseppa, *vedi*: MICELI Giuseppa in RIINA
 RIINA Giuseppe (n. 14-2-1941), 190, 194 e *passim*, 205, 231, 243 e *passim*
 RIINA Giuseppe, 233
 RIINA Maria in LEGGIO, 10, 185, 189, 247, 271, 491 e *passim*, 999 e *passim*
 RIINA Ninfa in FERRARA, 184, 190, 493
 RIINA Paolo, *alias*: «'U trunzu», 179, 212 e *passim*, 217, 230, 253, 258, 265, 275 e *passim*, 349, 505 e *passim*, 509, 596 e *passim*, 654, 658, 725 e *passim*, 757, 790, 795, 886, 892, 1010, 1051 e *passim*, 1323
 RIINA Pietro, 31, 189, 195 e *passim*, 205, 217 e *passim*, 231, 243 e *passim*, 492, 635, 763 e *passim*, 771, 1078
 RIINA Rosalia, *vedi*: LO JACONO Rosalia ved. RIINA
 RIINA Salvatore, *alias*: «Totò», XXIII, XXX, 36 e *passim*
 RIINA Vincenzo, 186, 190, 1001
 RIMI, *vedi*: GRECO-RIMI (gruppo)
 RIMI Filippo, XXVII, 1322
 RIMI Vincenzo, XXVII, 1322
 RIZZO Antonino, 271
 RIZZO Concetta (o Maria Concetta) in RIINA, 186, 189 e *passim*, 247, 492 e *passim*, 882 e *passim*, 999, 1002
 RIZZOLI Alfonso, XX
 RIZZOTTO (i), 395
 RIZZOTTO (famiglia) 445, 455
 RIZZOTTO Agata, 390, 442
 RIZZOTTO Agata Giovanni, 390, 403
 RIZZOTTO Agata Giuseppa, 403
 RIZZOTTO Antonino, 390, 397, 402, 448, 454, 464 e *passim*
 RIZZOTTO Biagia, 390, 403, 442
 RIZZOTTO Carmelo, 380, 396, 399 e *passim*, 411, 427, 432, 445, 448, 453, 469
 RIZZOTTO Concetta, 390, 442
 RIZZOTTO Giovanna, 442
 RIZZOTTO Giuseppa, 390, 417, 442
 RIZZOTTO Giuseppe, 454, 466
 RIZZOTTO Luciano, 383, 413, 434, 473
 RIZZOTTO Maria, 435
 RIZZOTTO Placido (o Blando), XXIII, XXIX e *passim*, 168 e *passim*, 173, 211 e *passim*, 230, 234, 301, 310, 371, 374 e *passim*, 399, 404, 407, 423, 426 e *passim*, 456, 757, 790, 817, 825, 1062, 1071, 1174, 1321
 RIZZOTTO Rosa, *vedi*: MANNINO Rosa in RIZZOTTO
 ROBERTI Carlo, 1241
 ROFARCI (o RAFARCI) Antonino, *vedi*: LEGGIO Luciano
 ROFFINO (o RUFFINO) Benedetta, *vedi*: LO PICCOLO Benedetta in ROFFINO (o RUFFINO)
 ROFFINO (o RUFFINO) Giuseppe, *alias*: «Zu' Peppino Roffino», 10 e *passim*
 ROFFINO Vincenzo, 10, 185
 ROFFINO-FERRARA (gruppo), 1226
 ROMANO Antonio (*vedi*: LEGGIO Luciano)
 ROMANO Dorotea in PACE, 97
 ROMANO Rosa ved. CARUSO, 213
 ROMANO S., 7, 93
 ROMEI (o ROMEO) Grazia in FIANDACA, 190, 494
 ROMEO Maria Rosa in VELLETRI, 116
 ROMEO Carmelo, 1402
 ROSALIA Giovanni, 1354
 ROSALIA Giuseppe, 1354
 ROSALIA Salvatore, 1354
 ROSATI, 380, 433
 ROSSI Pietro, XVI
 ROTOLO Giovanna in FERRARA, 10, 184, 190, 249, 493, 999
 ROVELLI Salvatore, 856

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ROZZONI Agostino, 1352
 ROZZONI Maria, 1352
 RUBINO Giuseppe, 1241
 RUFINO Arcangelo, 174
 RUFINO (o RUFFINO) Giuseppe, 174 e *passim*
 RUFINO Vincenzo, 189, 247
 RUGGERI (o RUGGERO) Ferdinando, 44, 1104, 1193, 1196
 RUPIN Santo, 1402
 RUSSO (eredi), 41
 RUSSO, 548
 RUSSO Giovanni, XXIII e *passim*, XXIX e *passim*, 3, 5 e *passim*, 11, 14, 28 e *passim*, 39 e *passim*, 55, 66, 88, 122, 172, 212 e *passim*, 279, 340, 824, 998, 1098 e *passim*, 1117, 1181 e *passim*, 1234, 1322 e *passim*
 RUSSO Giuseppe, 244
 RUSSO Nicola, 1334, 1382
 RUSSO FRATTASI Mario, 998

S

SABELLA Giuseppa in PATTI, 193
 SACCÀ, 29, 42 e *passim*, 66, 72, 1100, 1104
 SACCO Giovanni, XXVI
 SACHELI Giovanni, XXVI
 SAIA Carmelo, 931
 SAITTA Angelo, 1342, 1369
 SAITTA Domenica, *vedi*: LORENZONI Domenica in SAITTA
 SAITTA Giuseppe, 1342
 SAITTA Giusto, 1342
 SALA Carolina in FERRI, 1340
 SALADINO Giuliana, XXVII
 SALEMI Maria in D'ANTONI, 192
 SALERNO Francesco, 190, 195 e *passim*, 200 e *passim*, 222, 231, 236, 243 e *passim*, 249, 252 e *passim*, 314 e *passim*, 317, 501, 593, 604 e *passim*, 609, 620 e *passim*, 654, 753, 779, 1002, 1050, 1053 e *passim*, 1069 e *passim*, 1080 e *passim*, 1085, 1163 e *passim*, 1234 e *passim*
 SALERNO Giuseppe, 205, 636 e *passim*,
 SALERNO Maria Antonina (o Antonia), *vedi*: DI MICELI Maria Antonina (o Antonia) in SALERNO
 SALERNO Sebastiano, 1402
 SALERNO Vincenzo, 190, 1002
 SALUTE Gaetana in CIULLA, 1342
 SALUTE Vincenza in CIULLA, 1342
 SALVATORE (certo), 111 e *passim*
 SALVATORE Mario, 126
 SAMBO Ernesto, 1365
 SANFELICE Pietro, 63 e *passim*
 SANFILIPPO Matteo, 9
 SANGALLI Agostina, *vedi*: FORNISCO Agostina in SANGALLI
 SANGALLI Antonio, 1343
 SANGALLI Maria Anna in CARLESSI, 1343
 SANNA Giuseppe (o Giuseppino), 1344, 1379
 SANNA Lucia in BAYSLAK, 1343
 SANNA Luciana in BAYSLAK, 1376 e *passim*, 1344, 1379 e *passim*

SANNA Luigia, *vedi*: DIMONTIS Luigia in SANNA
 SANTACOLOMBA Anna, *vedi*: GUASTELLA Anna in SANTACOLOMBA
 SANTACOLOMBA Anna Maria, 33 e *passim*, 40, 85, 253, 275 e *passim*, 342 e *passim*, 505, 525 e *passim*, 538, 674 e *passim*, 702, 795, 1008 e *passim*, 1025 e *passim*, 1030, 1081, 1207
 SATACOLOMBA Francesco, 33 e *passim*, 85, 530, 564 e *passim*, 1026 e *passim*
 SANTAMARIA Carmela, 425
 SANTINI Giovanni, XVII
 SAPIA (o CAPRA) Ignazia in TRONCALE, 191, 249, 495
 SAPORITO, 410
 SAPORITO Biagia, *vedi*: CAMMARATA Biagia in SAPORITO
 SAPORITO (o SAPORITA) Calogera in MANCUSO, 186, 189, 191, 247, 492, 1000
 SAPORITO Francesco, 185
 SAPORITO Giovanna in POMILLA, 193
 SAPORITO Giovanni, 185
 SAPORITO Luciano, 185
 SAPORITO Salvatore, 185
 SAPORITO Salvatrice, *vedi*: TINNIRELLO Salvatrice in SAPORITO
 SAPORITO Vincenzo, 176, 185
 SARDIGNA Filippo, 619
 SARTORIO Cristina, 1349
 SAVAGNONE Giuseppe, 883, 914 e *passim*, 920, 935 e *passim*, 952, 955 e *passim*, 959, 967 e *passim*
 SAVONA (i), 165
 SCAGLIONE Pietro, IV, XXX, 1245, 1251, 1255, 1259, 1265 e *passim*
 SCALICI Rosalia in BILLECI, 1324
 SCALISI (f.lli di Leoluca), 165
 SCALISI Andrea, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 SCALISI Calogera, *vedi*: DI PALERMO Calogera in SCALISI
 SCALISI Calogero, 186, 190, 193
 SCALISI Carolina, *vedi*: PALERMO Carolina in SCALISI
 SCALISI Carmelo, 235
 SCALISI Giuseppe, 186, 190, 195 e *passim*, 205, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 636 e *passim*
 SCALISI Leoluca, 165, 193
 SCALISI Mariano, 168, 211
 SCALISI Pietro, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 1185
 SCALISI Rosa, *vedi*: CAPRISI Rosa in SCALISI
 SCALISI Vincenzo, 168, 211
 SCANDARIATO Salvatore, 1251 e *passim*, 1255 e *passim*, 1260, 1263 e *passim*
 SCARAMUCCI, XXI
 SCARDINO Angelo, 1402
 SCELBA Mario, 167
 SCHIFALACQUA Giuseppe, 1241
 SCHILLACI Giovanni, 168
 SCIORTINO, 35
 SCIORTINO Arcangela, *vedi*: MARSALISI Arcangela in SCIORTINO
 SCIORTINO Giovanni, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 1031
 SCIORTINO Giovanni Battista, 538, 690, 1299
 SCIORTINO Giuseppe, 193

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- SCIORTINO Lucia in STREVA, 186
 SCIORTINO Maria in STREVA, 186
 SCIRA Antonina, XVI
 SCIUTO, 559
 SCOMA Lucia in MARINO, 192
 SCRIMA Giovanni, 1039
 SEMILIA Antonino, XVIII
 SEMILIA (figli), XVIII
 SERPI G., 1349, 1384
 SERRA Nicola, 1257
 SERRA PORCHEDDU Filomena, 1376
 SERRANO Ruggero, 997
 SESSA Giuseppe, 1337
 SESTI Franz, 425
 SICURELLA Giuseppe, 9
 SIGNANO Giuseppe, 903, 985
 SIGNORINO Giuseppe, 860, 954
 SIMONCINI Giovanni, 373
 SIMONE Giuseppe, 997
 SINATRA Calogero, 168
 SINNONA Michele, 931, 984
 SIRACUSA Biagia in RAIA, 10
 SIRACUSANO Giuseppe, 1394, 1401 e *passim*
 SIRAGUSA, 1129
 SIRAGUSA (o SIRACUSA) Calogero, 262, 324 e *passim*, 340, 599 e *passim*, 622
 SIRAGUSA (o SIRACUSA) Giuseppe, 381, 427, 434, 448, 473
 SIRAGUSA (o SIRACUSA) Lucia in FERRARA, 10, 184 e *passim*, 190, 998
 SIRAGUSA Palma in RAIA, 184 e *passim*
 SMORTO Guido, 35, 538, 1031, 1283, 1298
 SOPRANO, 86
 SOPRANO Gianni Alberto, 324 e *passim*, 340, 562 e *passim*, 1039
 SORCI Antonino, 214, 230, 321, 759
 SORCI Giovanni, XIX
 SORISI, 175
 SORISI Giuseppa, *vedi*: COSTANZO (o COSTANZA) Giuseppa in SORISI
 SORISI Leoluchina, 96 e *passim*, 103 e *passim*, 123, 132 e *passim*, 140 e *passim*, 152 e *passim*, 191, 196 e *passim*, 206, 214, 223, 226, 233, 243 e *passim*, 494, 500, 636, 745, 753, 786 e *passim*, 791 e *passim*, 1200, 1072 e *passim*, 1080 e *passim*, 1087, 1167 e *passim*, 1174, 1234, 1237
 SORISI Maria in BENIGNO, 191, 496, 1004
 SORISI Maria Grazia, 96 e *passim*, 103 e *passim*, 138, 140, 153 e *passim*, 223
 SORISI Pietro jr., 96, 152, 191, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 1002
 SORISI Pietro sr., 193
 SORRENTINO Costanza, *vedi*: FIUMEFREDDO Costanza in SORRENTINO
 SORRENTINO Teresa in UGONE, 1341, 1359
 SORRENTINO Vincenzo, 1341
 SOTTILE Matteo, 587
 SOTTILE Salvatore, 171, 176 e *passim*, 211 e *passim*, 220, 321, 578, 712, 782, 825, 1046
 SPADAFORA Francesco, 260 e *passim*
 SPADARO, 481
 SPADARO Giacomo, 425
 SPAGNA, 836, 845
 SPAGNOLLI, X
 SPARACO Antonino jr., 191, 196, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 SPARACO Antonino sr., 191
 SPARACO Leoluchina, *vedi*: DI BETTA Leoluchina in SPARACO
 SPATAFORA, 178
 SPATAFORA Francesco, 191, 197 e *passim*, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 495 e *passim*, 577, 583, 790 e *passim*, 1017, 1032, 1046, 1048, 1078
 SPATAFORA Gennaro Filippo, 542
 SPATAFORA Maria (o Maria Antonietta), *vedi*: GENNARO Maria (o Maria Antonietta) in SPATAFORA
 SPATAFORA Salvatore, 191
 SPATAFORA Vincenzo, 191, 196, 233 e *passim*, 243 e *passim*, 261, 495 e *passim*, 539 e *passim*, 658, 790 e *passim*, 1017, 1032 e *passim*, 1078
 SPEZZITA Francesca in BAYSLAK, 1343
 SPEZZITA Pietro, 1343
 SPEZZITA Salvatorica, *vedi*: BITTI Salvatorica in SPEZZITA
 SPINELLO (o SPINELLI) Giuseppe, 324 e *passim*, 530, 562, 574, 700, 707, 1028, 1043
 SPITALERI Giuseppe, 572 e *passim*, 586
 SPIZZIRRI Luigi, 838, 841 e *passim*
 SPLENDIDO Biagia, 512
 SPLENDIDO Calogero, 512
 SPLENDIDO Claudio, 168, 211, 251, 257, 265, 328 e *passim*, 360, 503, 509 e *passim*, 539, 647 e *passim*, 654, 660, 728 e *passim*, 794, 819, 1009, 1015 e *passim*, 1321 e *passim*
 SPLENDIDO Giuseppe, 510, 1016
 SPLENDIDO Pietro, 513
 SPLENDIDO Salvatore, 512
 SPLENDIDO Vincenzo, 512
 SPOLA Giuseppe, 32, 1101
 SQUILLACI Giovanni, 211
 SQUILLACI Marcello, 1352
 STABILE Antonina in DI GREGORIO, 190, 248, 493
 STEA Vito, 490 e *passim*
 STELLA Salvatore, 1354
 STERN Michele, XV
 STREVA (f.lli) (detti «Mureddi»), 174
 STREVA Antonina, 619
 STREVA Antonino, 165, 171, 173, 186, 193, 197, 207, 230 e *passim*, 243, 451, 496 e *passim*, 500, 619, 637 e *passim*, 790 e *passim*, 1078
 STREVA Arcangelo, 165, 174 e *passim*, 186, 190, 204, 214 e *passim*, 616, 619, 622, 761, 1001, 1138
 STREVA Bernardo, 381
 STREVA Biagio, 434
 STREVA Francesco, 603, 608, 819
 STREVA Francesco Paolo, *alias*: «Mureddu», XXIII, XXIX, 165, 180, 186 e *passim*, 193 e *passim*, 201, 206, 219 e *passim*, 222, 235, 243 e *passim*, 250 e *passim*, 256, 262, 316, 320, 350 e *passim*, 497, 500 e *passim*, 508, 543, 549 e *passim*, 571, 588, 603 e *passim*, 631, 635, 681 e *passim*, 757, 774, 778 e *passim*, 785, 819, 892, 1010, 1014 e *passim*, 1024, 1033 e *passim*, 1036, 1053 e *passim*, 1130, 1156, 1322 e *passim*
 STREVA Gaetano 186, 324 e *passim*, 193

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STREVA Giovanna in MARINO, 1038
 STREVA Giovanni, 541, 559, 622, 687
 STREVA Lucia, *vedi*: SCIORTINO Lucia in STREVA
 STREVA Maria, *vedi*: SCIORTINO Maria in STREVA
 STREVA Maria, *vedi*: ZABBIA Maria in STREVA
 STREVA Paolo, 891
 STREVA Rosalia (o Rosaria), *vedi*: OLIVERI Rosalia (o Rosaria) in STREVA
 STREVA Rosa, *vedi*: ZABBIA Rosa in STREVA
 STREVA Vincenzo jr., 175, 186, 190, 195 e *passim*, 205, 221, 243 e *passim*, 493 e *passim*, 635, 753, 784 e *passim*, 793, 796 e *passim*, 1001, 1069, 1080 e *passim*, 1085, 1156, 1234
 STREVA Vincenzo sr., 186
 STREVA Vincenzo di Arcangelo, 186

T

TANDOY Cataldo, XXVII
 TANZI Arturo, 491
 TAORMINA, 403
 TAORMINA Annabianca (o Bianca), *vedi*: LOSICCO (o LO SICCO) Annabianca (o Bianca) in TAORMINA
 TAORMINA Concetta Giuseppa, *vedi*: FARAONE Concetta Giuseppa in TAORMINA
 TAORMINA Fausta Giacomina, *vedi*: BELLOLI Fausta Giacomina in TAORMINA
 TAORMINA Francesco, 1341, 1352 e *passim*
 TAORMINA Gerolamo, 1342, 1362 e *passim*
 TAORMINA Giacomo, 1341, 1360
 TAORMINA Giovanna, *vedi*: DI TRAPANI Giovanna in TAORMINA
 TAORMINA Giovanni, 1341
 TAORMINA Girolama, 1341
 TAORMINA Girolamo, 1341
 TAORMINA Giuseppe, 1341, 1355 e *passim*
 TAORMINA Maria Giovanna, 1341, 1357
 TAORMINA Salvatore, 1341
 TAORMINA Vincenzo, 1341 e *passim*
 TARDIBUONO Luigi, XXVI
 TASQUIER Giovanni, XXVI
 TAVERNA Francesco, 175
 TAVERNA Giovanni, 175
 TAVERNA Michele, 175
 TAVIANO, 1243
 TEMPIO Bernardo, 581
 TERRANOVA Antonino, XIX
 TERRANOVA Cesare, X, XXIII, XXIX, 157 e *passim*, 370, 718, 819, 1244, 1281
 TERRUSA Leoluchina in CRISCIONE, 186, 192
 TESSITORE Giorgio, 866
 TESTA Salvatore, 510 e *passim*, 1016
 TEVERINI, 1311
 TINNIRELLO Ciro, 261, 324 e *passim*, 541, 553, 591, 595, 711 e *passim*, 1036, 1129
 TINNIRELLO Giovanni, 168

TINNIRELLO Maria in CAMMARATA, 190, 248, 496, 1004
 TINNIRELLO Salvatrice in SAPORITO, 185
 TODARO Giovanna, 587
 TODARO Giuseppe, 984
 TOMMASINI Emma Angela in BELLOLI, 1341
 TORNAMÈ Pietro, 1347
 TORRE, 18, 404, 1094
 TORRETTA Pietro, XXIV, 214, 228, 304, 318, 826, 1322
 TORRETTA Pietro (gruppo), 1397
 TOZZA, 433
 TRAINA (figlio), 627
 TRAINA Angela, 110 e *passim*, 126, 214, 224 e *passim*
 TRAINA Anna, 324 e *passim*, 541, 554
 TRAINA Francesco, 261, 324 e *passim*, 541, 545, 552
 TRAINA Maria, 324 e *passim*, 541
 TRAINA Pietro, 251, 261, 268, 324 e *passim*, 333 e *passim*, 501, 541 e *passim*, 546, 561, 576, 626 e *passim*, 679, 692, 737 e *passim*, 755, 791 e *passim*, 1009, 1033 e *passim*, 1057 e *passim*, 1129, 1210, 1217
 TRAINA Rosa, *vedi*: VALLONE Rosa in TRAINA
 TRANIELLO, 837
 TRAPANI Leonarda, 226
 TREZZI Alberto, 1353
 TRIFANIO Andrea, 619
 TRIOLO Giovan Battista, 380
 TRIRUSI Antonino, 1402
 TROIA Mariano, 230, 321
 TROMBATURI (o TRUMBATURI o TRUMBATORE) Maria (o Maria Celestina) in VINTALORO, 185, 191, 248, 495, 1003
 TRONCALE Francesco, 191, 196, 228, 243 e *passim*, 249 e *passim*, 318 e *passim*, 495, 501, 563, 796, 781 e *passim*, 1078
 TRONCALE Ignazia, *vedi*: SAPIA (o CAPRA) Ignazia in TRONCALE
 TRONCALE Vincenzo, 191
 TRUMBADURI Secondo, 526
 TRUMBATURA Rosalia in CENTINEO, 106 e *passim*
 TRUMBATURI (o TROMBATURI o TROMBADORE o TROMBADURI) Giovanni (o Vanni), *alias*: «'U Signuruzzu», 165 e *passim*, 172 e *passim*, 177 e *passim*, 207, 212, 220 e *passim*, 228, 254, 265, 274, 320 e *passim*, 550, 563, 570, 575, 1015, 1033
 TRUMBATURI Giuseppe, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 TRUMBATURI Leoluchina, *vedi*: CORTIMIGLIA Leoluchina in TRUMBATURI
 TRUMBATURI Nicolò, 193
 TSEKOURIS Giorgio, XXVIII
 TUFANIO Francesco, 185
 TUFANIO Gaetana in POMILLA, 193
 TUFANIO Gaetano, 185
 TUFANIO Gaetano fu Francesco, 185
 TUFANIO Lucia, *vedi*: POMILLA Lucia in TUFANIO
 TUFANIO Maria, *vedi*: CASTRO Maria in TUFANIO
 TUMMINELLO Antonio, 1362
 TUMMINELLO Concetta in FARAONE, 1342, 1362
 TUMMINELLO Gioacchino, 1362
 TURONE, 1327

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

U

UGONE Giovanni, 1340
 UGONE Giuseppa, *vedi*: BADALAMENTI Giuseppa in UGONE
 UGONE Giuseppe, 1340 e *passim*
 UGONE Giuseppe di Giuseppe, 1341
 UGONE Giuseppe di Salvatore, 1340
 UGONE Patrizia, 1341
 UGONE Pietro, 1341
 UGONE Salvatore, 1340, 1350
 UGONE Teresa, *vedi*:SORRENTINO Teresa in UGONE
 UGONE Vincenza, *vedi*: CALTAGIRONE Vincenza in UGONE
 URSO Salvatore, 562, 567

V

VACCARO Francesco, 587
 VALENTI Antonino, 670
 VALENTINI Fernando, 562, 569
 VALLONE Antonino, 629
 VALLONE Francesco, 551 e *passim*
 VALLONE Giuseppe, 262, 324 e *passim*, 555, 583, 591 e *passim*, 711 e *passim*
 VALLONE Rosa in TRAINA, 261, 324 e *passim*, 541, 551, 692, 1034
 VANALE Giuseppe, 168
 VANCRI Giuseppe, 1401
 VARRICCHIO Alessandro, 607
 VASSALLO Antonio, 1342, 1364
 VASSALLO Girolama, *vedi*: LO PICCOLO Girolama in VASSALLO
 VASSALLO Francesco, XIX
 VASSALLO Giuseppe, 1364
 VASSALLO Pasquale, 1364
 VASSALLO Provvidenza in FARAONE, 1341 e *passim*, 1364
 VAVASSORI Agnese, 1361
 VAVASSORI Angela, 1361
 VAVASSORI Angela, *vedi*: BOSCHI Angela, *ved.* VAVASSORI
 VELLA Arturo, 262, 1038, 1129
 VELLETRI Maria Rosa, *vedi*: ROMEO Maria Rosa in VELLETRI
 VELLETRI Salvatore, 116
 VENTO Salvatore, 15, 18, 22, 51, 1093, 1096
 VERNAGALLO Leoluchina in CAPUTO, 192
 VERRO Vincenzo, 401, 450
 VERZOTTO Graziano, XVI
 VIGNA-TAGLIANTI Arnoldo, 1271 e *passim*
 VIGNOLI Agostino, 159, 183, 186
 VILLARAND Francesca, 512
 VINCENTI Giovanni, 936
 VINCI, 401, 413, 451, 475
 VINEIS Manlio, IX e *passim*
 VINTALORO (f.lli), 177
 VINTALORO (i), 171

VINTALORO (o VINTALOGO) Angelo, 25 e *passim*, 36, 40, 57, 60 e *passim*, 165 e *passim*, 170 e *passim*, 176, 185, 191, 196, 227, 231, 243 e *passim*, 248 e *passim*, 263, 320 e *passim*, 360, 501 e *passim*, 508, 517 e *passim*, 520 e *passim*, 528, 543, 548 e *passim*, 578, 660, 666 e *passim*, 673 e *passim*, 684, 753, 782, 794 e *passim*, 1003, 1009, 1014, 1020 e *passim*, 1036, 1070, 1080, 1142 e *passim*, 1164 e *passim*, 1187 e *passim*, 1234, 1237

VINTALORO Antonino, 165, 185
 VINTALORO Assunta, 536, 1029
 VINTALORO Calogero, 193, 532
 VINTALORO Francesco, 185, 191, 1003
 VINTALORO Giovanni, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 VINTALORO Giuseppa, *vedi*: CASTRO Giuseppa in VINTALORO
 VINTALORO Maria (o Maria Celestina), *vedi*: TROMBATURI (o TRUMBATURI o TRUMBATORE) Maria (o Maria Celestina) in VINTALORO
 VINTALORO Matteo, 165
 VINTALORO Salvatore, 193, 197, 233 e *passim*, 243 e *passim*
 VIRGILI Giovanni, XXVII
 VITALE Francesco Paolo, 175
 VITALE Vincenzo, 31, 587
 VIVINO, 1311
 VOLPE, 167
 VUTERA Leoluca, 619

Z

ZABBIA Antonio, 433
 ZABBIA Maria in STREVA, 193, 496
 ZABBIA Rosa in STREVA, 186
 ZABBIA Vincenza in GULOTTA, 192
 ZACCARIA Domenico, 491
 ZACCARIA Gino, 1002
 ZAGARA, 867 e *passim*
 ZAMPARELLI Paolo, 816, 877, 1251, 1254, 1260
 ZANCONTI Augusto, 1361
 ZANFUTO Calogero, 373
 ZANGARA Michele, 381, 434, 473
 ZANUSO, 1334
 ZAPPALÀ, 558
 ZAPPALÀ Carmela, *vedi*: GUZZARDI Carmela in ZAPPALÀ
 ZARZANA (o ZARCANA) Michelina, *ved.* PIRAINO, 199, 214 e *passim*, 222, 238, 605 e *passim*, 618, 737, 761
 ZAVANELLA Luciano, 1377
 ZERBOGLIO, 82 e *passim*
 ZIMBARDI (o ZIMBARDO) Biagia in DI PUMA, 184, 190 e *passim*, 249, 497
 ZINGALE Giuseppa in GUZZARDI, 1340
 ZITO Cecilia, *vedi*: PIAZZA Cecilia in ZITO
 ZITO Francesco, 191, 1004
 ZITO Rosario (o Rosatio), 191, 196, 207, 228, 231 e *passim*, 242 e *passim*, 499, 637, 745, 789, 796 e *passim*, 1004, 1070, 1171, 1234
 ZOTTA Michele, XXVI
 ZUARINO Renzo, 188